This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

[redacted]reria [redacted]
ROMA

HARVARD LAW LIBRARY

Received JAN 9 1930

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

Anno XVI — 1906 — Vol. XVI

Il Diritto ecclesiastico ...

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

Avv. G. CASELLI — S. GIUSTINIANI

Anno XVI — 1906 — Vol. XVI

ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via della Frezza, 59-61

1906

JAN 9 1930

1/9/30

LE CHIESE DELLE SOPPRESSE COLLEGIATE
CONSERVATE ALL'ESERCIZIO DEL CULTO

Spese di culto e ufficiatura - Obbligo del Fondo pel culto.

SOMMARIO: 1. Scopo del presente studio. — 2 a 5. Vertenza amministrativa e giudiziaria riguardante una Chiesa Collegiata soppressa nel Napoletano dal Decreto 17 febbraio 1861, n. 251 - Sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli 1° luglio 1903 e 27 aprile 1904. — 5. Disposizioni contenute nel Decreto luogotenenziale suddetto, nella legge Piemontese 29 maggio 1855, e nei Decreti Commissariali Pepoli e Valerio 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 per l'Umbria e le Marche, circa l'ufficiatura delle Chiese delle soppresse Collegiate (e altri enti) e spese relative. — 6. La legge 7 luglio 1866 - sua intelligenza - Disposizioni e provvedimenti per la sua esecuzione. — 7. Le legge 15 agosto 1867. — 8. La legge 19 luglio 1873. — 9. Considerazioni generali. — 10. Richiamo della giurisprudenza della Cassazione di Roma circa il non essere il Fondo pel culto obbligato ad adempiere in forma specifica gli oneri religiosi degli enti soppressi.

1. Scopo del presente scritto è di occuparci della questione delle spese di culto e di ufficiatura delle Chiese già annesse a Collegiate soppresse, e che, pur non essendo investite di cura d'anime e non possedendo la qualità di Chiese parrocchiali, sono rimaste conservate all'esercizio del culto, nelle ipotesi che andremo esaminando.

2. Una recentissima vertenza giudiziaria che esponiamo riproducendo integralmente le relative sentenze pronunziate dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Napoli, si è agitata in rapporto alle disposizioni contenute nel Decreto luogotenenziale Napoletano 17 febbraio 1861, circa l'ufficiatura delle Chiese delle Collegiate soppresse col detto Decreto.

In un Comune delle Provincie Napoletane vi era un Capitolo di Chiesa Collegiata.

Esso cessò di esistere come ente morale a fronte della legge civile (art. 2 del Decreto luogotenenziale suddetto 17 febbraio 1861, n. 251, promulgato nelle Provincie Napoletane); ma rimase conservata la Chiesa per rimanere, come è rimasta e tuttavia rimane, aperta al culto (art. 24 del Decreto).

È da rilevare che per le spese di culto ed ufficiatura della Chiesa suindicata, per le funzioni di culto e adempimento di legati, era sul patrimonio della Collegiata addetta un'annua speciale rendita netta.

Tale rendita fu all'atto della soppressione assegnata e ripartita (in esecuzione dell'art. 21 del ripetuto Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861) insieme coi redditi prebendali e beneficiarii ai canonici e beneficiati, affinchè provvedessero, come infatti provvidero, nella parte e proporzione riguardante ciascuno di essi, alla soddisfazione dell'obbligo delle spese di culto ed ufficiatura di cui sopra.

A misura che i canonici e beneficiati venivano a mancare, subentrava l'obbligo diretto corrispondente della Cassa ecclesiastica (cui poi succeddette il Fondo per il culto) a tenore della espressa, tassativa disposizione dell'art. 24 del menzionato Decreto luogotenenziale, di cui appresso.

Invece il Fondo pel culto, cui sono passati gli oneri incombenti alla Cassa Ecclesiastica (art. 28, n. 1, legge 7 luglio 1866), a misura che i canonici e beneficiati mancavano, aveva stranamente omesso di adempiere all'obbligo di soddisfare le rate corrispondenti dell'assegno in parola, in modo che questo era stato completamente soppresso (1).

In tal modo si è finito da parte di esso Fondo culto col non provvedere alle spese di culto e ufficiatura in parola, malgrado che la Chiesa fosse rimasta e debba rimanere aperta al culto, e malgrado la richiamata tassativa disposizione dell'art. 24 del Decreto luogotenenziale, che pone a carico della Cassa Ecclesiastica, nei sensi espressi, le spese ripetute e l'adempimento delle pie fondazioni.

Lunghe, continue ed inutili pratiche in via amministrativa furono esperite col Fondo pel culto; ed esso è giunto perfino a questo: di riscuotere, senza però farne la menoma erogazione,

---

(1) La pratica dimostra che codesto sistema, contrario al diritto e al senso comune, è stato, con costanza degna di miglior causa, generalmente seguito dal Fondo pel culto.

un annuo assegno che, come contributo alle dette spese, corrisponde il Comune nel quale era eretta già la Collegiata! (1)

Si dovette perciò iniziare un giudizio, avanti al Tribunale di Napoli; e questo così si pronunziò con sentenza 1° luglio 1903 (2):

3. « Ritenuto *in fatto.* — Che con atti in data 14 e 30 agosto 1902 il sac. Don Luigi Mosca, nella qualità di Vicario Foraneo e di rappresentante e delegato del Vescovo Diocesano di Nola, conveniva avanti questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo per il culto; ed assumendo che, mentre per effetto del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, le rendite della soppressa Chiesa Collegiata di Santa Maria in Somma Vesuviana erano state incamerate, comprese L. 1400 annue destinate alle spese di culto ed ufficiatura, essa Amministrazione non si era curata affatto di corrispondere, come avrebbe dovuto, le spese per la ufficiatura della Chiesa conservata al culto, chiedeva che il Fondo pel culto fosse: *a*) Dichiarato tenuto a provvedere alle annue spese del culto e di ufficiatura della Chiesa di Santa Maria; *b*) Dichiarato in conseguenza tenuto a reintegrare per le rate dovute la suddetta somma di lire 1400 al netto, e a corrisponderla per lo avvenire; *c*) Condannato a pagare sulle somme dovute gli interessi dal dì della domanda, nonchè a rivalere l'istante delle spese del giudizio e dei compensi di avvocheria.

« Portata la causa alla cognizione del Tribunale, mentre il Rev. Mosca ha insistito sulla domanda, fondandosi specialmente sulla disposizione dell'art. 24 del Decreto 17 febbraio 1861, la convenuta Amministrazione ne ha chiesto il rigetto enunciando questa semplice deduzione: « Perchè la domanda proposta dal sig. Sac. Mosca non ha fondamento giuridico ».

« Sulle conclusioni delle parti di sopra riferite si è osservato:

« *In diritto.* — Che la veste assunta dal Sac. Don Luigi Mosca, non soltanto di Vicario Foraneo, ma di mandatario del Vescovo di Nola, elimina ogni dubbio sul diritto in lui di spiegare l'azione giudiziale contro l'Amministrazione del Fondo per il culto. Di vero il Vescovo, che per tale sua qua-

---

(1) E corrisponde in seguito a sentenza passata in cosa giudicata.

Dopo la soppressione della Collegiata il Comune aveva sospeso il pagamento dell'assegno che si era già, con analogo contratto, obbligato a corrispondere alla Collegiata stessa. Il Fondo culto lo trasse in giudizio, sostenendo che il pagamento dovesse essere continuato a favore suo, quale successore della Collegiata. E fece bene. Ma non si comprende come avesse poi potuto esso Fondo pel culto riscuotere un assegno specificato, per spese di culto e ufficiatura di una Chiesa, e non erogarlo secondo tale destinazione.

(2) Pres. Landolfi, est. Ciccaglione.

lità ha la sorveglianza degli interessi religiosi nell'ambito del territorio della Diocesi a lui affidata, ha altresì nella nostra legislazione il diritto di agire per quanto a questi interessi religiosi, che non siano in conflitto con le leggi dello Stato, si riferisce. — Nelle norme di polizia ecclesiastica, il Vescovo non è considerato soltanto come sacerdote, ma anche come potestà, cioè come persona a cui lo Stato riconosce una massa di diritti, per lo esplicamento dei quali sono correlative necessariamente le azioni giudiziali opportune. — Il far sì che lo esercizio del culto e l'ufficiatura non manchi in quelle chiese che sono conservate, è uno degli obblighi più importanti pel Vescovo, e se alcuno è tenuto a sostenere le spese pel culto e per l'ufficiatura, è naturale che contro lo stesso il Vescovo possa agire per costringerlo allo adempimento del suo obbligo.

« Che tolto questo primo dubbio, a risolvere l'attuale controversia bisogna tener presenti i due articoli 21 e 24 del Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861. Il primo dei detti articoli così dice: « I Canonici delle « Collegiate soppresse riceveranno un'annua somma corrispondente alla ren- « dita netta dei beni spettanti all'intero ente morale delle Collegiate stesse con « che continuino a soddisfare nella parte e proporzione che riguarda ciascuno « di essi ai doveri ed ai pesi inerenti, sia alla corporazione sia agli individui, « e paghino il contributo imposto con l'art. 26 di questo decreto. — Il se- « condo si esprime: « Quando per decessi, concentramenti, od altra causa « qualunque, le Chiese dei Conventi e delle *Collegiate* od altre annesse ai « benefici non possono più essere ufficiate dai religiosi, canonici o beneficiari « cui ne incombe attualmente il dovere, e non possono più per loro mezzo « adempiersi le pie fondazioni, *sarà provveduto a spese di detta Cassa eccle-* « *siastica* alla ufficiatura di dette Chiese ed all'adempimento delle fondazioni « suddette ».

« Da queste due disposizioni si traggono varie conseguenze, di cui la prima e più importante si è che nelle provincie facienti parte dell'abolito Reame di Napoli *tutte le Chiese* dei conventi e delle Collegiate sono conservate alla loro destinazione, e la seconda, che le spese per la ufficiatura di dette Chiese *cadono a carico del Fondo culto*, succeduto all'abolita Cassa Ecclesiastica. Il che basta per ritenere la domanda del Sac. Mosca fondata nelle sue linee generali. — Che per altro è a notare come per il citato articolo 24 del Decreto 17 febbraio 1861 l'obbligo della Cassa Ecclesiastica di provvedere a sue spese all'ufficiatura di dette Chiese, incomincia dal momento nel quale per decessi, concentramenti o altra causa, esse non possono essere officiate più dai religiosi, canonici o beneficiari, cui ne incombesse il dovere. Di talchè il Sac. Mosca, che ha dimostrato che attualmente la Chiesa ex-Collegiata di Santa Maria in Somma Vesuviana non può essere più officiata dai canonici che sono andati estinguendosi, deve anche, per ottenere gli arretrati, dimostrare da qual momento questo stato di fatto si è verificato, ed anche se da quel momento la Chiesa sia stata effettivamente officiata ».

« È altresì poi a considerare che, come si evince dalla disposizione dell'articolo stesso, le spese di ufficiatura devono essere correlative ai reali bisogni della Chiesa e non possono perciò ritenersi assolutamente come prestabilite in una cifra certa e determinata sugli antichi statuti e sulle antiche carte di fondazione. Non può quindi accogliersi la domanda del sac. Mosca di veder dichiarato, sol perchè così risulta da antichi documenti per il passato, che la spesa per l'ufficiatura della Chiesa di Santa Maria sia di L. 1400 annue (1). Deve perciò il Mosca presentare all'Amministrazione del Fondo per il culto una nota specifica di dette spese, salvo in lui il diritto, nel caso che tale nota non sia accettata, ovvero che sulle modificazioni da apportare ad essa non cada l'accordo delle parti, di adire novellamente l'autorità giudiziaria.

« Che le spese seguono la soccombenza.

« Per questi motivi, il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, senza attendere alle contrarie ragioni ed eccezioni che respinge, sulla istanza del sac. Luigi Mosca, qual Vicario foraneo e rappresentante e mandatario del Vescovo di Nola, in data 14-30 agosto 1902, contro l'Amministrazione del Fondo per il culto:

« 1° Dichiara tenuto il Fondo per il culto a corrispondere al Mosca, in detta qualità, l'equivalente delle spese sostenute annualmente per l'ufficiatura della Chiesa collegiata di Santa Maria in Somma Vesuviana, dal momento in cui detta Chiesa non potette essere più officiata dai Canonici che all'epoca della soppressione ne avevano il dovere. Per lo effetto condanna il Fondo pel culto a pagare tale equivalente per tutti gli anni precedenti all'istanza e per quelli successivi;

« 2° Ordina che il Mosca, a giustificare il quantitativo delle spese di ufficiatura, presenti all'Amministrazione convenuta la nota specifica delle spese, salvo a lui il diritto di adire novellamente il magistrato nel caso che sul quantitativo delle spese non avvenga l'accordo delle parti (2);

4. Avverso la sentenza riferita appellarono in via principale l'Amministrazione del Fondo pel culto ed in via incidentale il rappresentante della Chiesa.

La Corte di Appello di Napoli emanò la pregevole sentenza 22-27 aprile 1904 (3), che riproduciamo integralmente:

« Ritenuto in fatto: cessata la esistenza del Capitolo della Collegiata di Somma Vesuviana sotto il titolo di Santa Maria, per virtù dell'art. 2

---

(1) Su questo punto e su quanto leggesi nel susseguente periodo la sentenza del Tribunale venne riformata dalla Corte di Appello di Napoli, come si vedrà appresso.

(2) Vedasi nota precedente.

(3) Pres. Ricci, est. Chiaia.

del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, rimase la Chiesa, come tuttavia è, aperta al culto per effetto dell'art. 24 dello stesso decreto. Fra le rendite della Collegiata incamerate dalla Cassa ecclesiastica, vi fu quella delle annue L. 1401.65 incluse in questa cifra le L. 212.50 corrisposte annualmente dal Comune di Somma Vesuviana, per le spese di culto e di ufficiatura della Chiesa, e queste annue L. 1401.65, unitamente alla rendita netta dei beni incamerati, dovevano essere ripartite, a norma e per gli effetti dell'art. 21 del succitato decreto, ai canonici della soppressa Collegiata, i quali con ciò rimanevano obbligati a soddisfare nelle parti e proporzione spettante a ciascuno di essi alle anzidette spese di culto e di officiatura.

« Ma il Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, mano mano che venivano estinguendosi i canonici, insieme con le rate di rendita riteneva pure le rispettive rate ad essi corrisposte sulla somma delle annue L. 1401.65 predestinate al culto ed alla officiatura della Chiesa; ed in tal modo ha finito col non provvedere più a nulla pel mantenimento del servizio della Chiesa. Tornate quindi vane le istanze sperimentate in via amministrativa, il sacerdote don Luigi Mosca, nella qualità di vicario foraneo, rappresentante e delegato del Vescovo diocesano di Nola, con atto di citazione 14 agosto 1902, ripetuto il 30 detto, convenne innanzi al Tribunale di Napoli l'Amministrazione del Fondo per il culto, onde fosse dichiarata tenuta a provvedere alle annue spese di culto e di ufficiatura della Chiesa in parola, e per lo effetto fosse condannata a reintegrare per le rate come sopra dovute e a corrispondere l'annua somma di lire 1400 al netto, col pagamento degli arretrati e degli interessi legali dalla domanda.

« L'adito Tribunale con sentenza 1° luglio 1903 dichiarò tenuto il Fondo per il culto a corrispondere al Mosca, in detta qualità, l'equivalente delle spese sostenute annualmente per l'officiatura della Chiesa in parola, dal momento in cui questa non potè essere più officiata dai canonici che all'epoca della soppressione ne avevano il dovere, e di conseguenza lo condannò a pagare tale equivalente per tutti gli anni precedenti alla istanza e per quelli successivi, ed ordinò al Mosca di giustificare il quantitativo delle spese erogate, presentando all'Amministrazione convenuta la relativa nota specifica, salvo a lui il diritto di adire novellamente l'autorità giudiziaria in caso di contestazione della specifica. Ed avverso la sentenza sono stati prodotti gli appelli, principale del Fondo pel culto, incidente del Mosca, avendo i rispettivi procuratori prese le conclusioni riportate più innanzi.

« Osserva che pur essendo vero che i Vicarii foranei siano ufficiali puramente spirituali, tanto del Vescovo, quanto di ogni Capitolo, sia Capitolo Cattedrale, sia di Collegiata, aventi la delegazione di una piccola parte della giurisdizione, all'unico scopo di vigilare sul Clero, dare pubblicazione agli atti del Vescovo e tenerlo informato sullo stato delle cose nel luogo nel quale sono stati posti, e che perciò pei Vicari foranei non è richiesto il *Placet,* nulla essendovi nel loro ufficio che possa avere tali conseguenze da richie-

dere il riconoscimento del potere civile, — nullameno, poichè la domanda è stata spiegata dal sacerdote D. Luigi Mosca non con la sola qualità di Vicario foraneo, ma con quella principalmente di rappresentante e delegato del Vescovo diocesano di Nola, il quale, con atto del 7 febbraio 1903, munito di autentica notarile, ha espressamente dichiarato di fare propria l'azione giudiziaria da lui istituita confermandogli all'uopo ampio mandato di agire in suo nome e vece, la eccezione di carenza di azione, ora dedotta dall' appellante Amministrazione per difetto di qualità nell'attore, non ha fondamento in fatto.

« Nè si dica che di questo mandato *ad litem* del Vescovo conferito al vicario Mosca, l'Amministrazione non abbia avuto l'agio di prendere lettura in prima sede, com'essa viene ora deducendo con la postilla 7 marzo prossimo scorso; dappoichè siffatta negativa è smentita dalla firma del Procuratore erariale apposta in piè dell' elenco dei documenti comunicatigli con la Comparsa 20 febbraio 1903, e fra i documenti elencati il mandato in parola è segnato al n. 9, che è l'ultimo dell'elenco.

« Meno felice è l'altro fine di non ricevere per la eccepita carenza di diritto nel Vescovo, assumendosi dall'appellante Amministrazione che la Chiesa appartenga per *jus patronatus* al Comune, e che al solo Comune, pertanto, sarebbe spettato il diritto di agire. Siffatta assertiva ingiustificata da parte del deducente Fondo per il culto è invincibilmente contraddetta dai documenti della causa, e principalmente dagli statuti della Collegiata, resi esecutivi dal regio *Exequatur* previo decreto della R. Camera di Santa Chiara dei 15 settembre 1789.

« Ivi si legge: che la Chiesa sotto il titolo della Sanità, a richiesta dell'Università di Somma, fu eretta in Collegiata, con decreto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, seguito dal regio *Exequatur* del 7 settembre 1595. Or, se la erezione in Collegiata fu concessa sopra domanda del Comune, non significa al certo che il Comune avesse avuto il patronato, e ciò risulta più evidente dai due istrumenti intervenuti nell'anno seguente tra l'Università ed il Diocesano di Nola, il primo a 30 agosto 1596, con cui il Comune obbligossi di corrispondere alla divisata Chiesa Collegiata *annui ducati cinquanta per le riparazioni, per gli arredi sacri e per tutt'altro che bisognar potea per la sagrestia e per la celebrazione dei divini offici;* il secondo ai 30 ottobre dello stesso anno 1596, con cui l'Università suddetta assegnò alla mentovata Collegiata *annui ducati 150*, sulla gabella detta del Quartucci, per *dote delle due dignità*, cioè di *tesoriere e cantore* di detta Collegiata, di cui riserbossi il patronato. Il patronato adunque ritenutosi dall'Università di Somma Vesuviana, dopo la erezione della Chiesa in Collegiata, fu delle sole due dignità di tesoriere e cantore, non della intera Collegiata, e questo patronato, che all'epoca dell Rivoluzione francese era rimasto salvo per gli effetti dell'articolo 1° del decreto di Gioacchino 22 luglio 1813 nelle provincie napoletane, seguì poi con le nuove leggi di diritto ecclesiastico introdotte nel 1861

in avanti la sorte stessa degli altri patronati, come all'articolo 23 del citato decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 ed agli articoli 3 e seguenti della legge 15 agosto 1867. Ed infatti, con sentenza del Tribunale civile di Napoli 10 settembre 1873, passata in cosa giudicata, fu dichiarato cessato l'obbligo nel Comune di corrispondere le due annue prestazioni ciascuna di L. 328.75 per le due dignità anzidette, a far tempo dalla relativa morte degli investiti, cioè 7 marzo 1863 l'una, e 4 aprile 1873 l'altra. Ma se quei due benefici rimasero aboliti colla soppressione della Collegiata, e se non pertanto rimase aperta la Chiesa al pubblico culto, per le di cui esigenze il Fondo per il culto, in virtù della stessa sentenza 10 settembre 1873, ha continuato a riscuotere a tutto il 1902 dal Comune gli annui ducati 50 promessi col mentovato istrumento dei 30 agosto 1596, è ora il Vescovo, nella di cui giurisdizione ecclesiastica la detta Chiesa si trova, il solo che in sè la impersonifica e la rappresenta nel foro civile, perchè Chiesa ed Episcopato non possono scindersi (*unde scire debes Episcopum in Ecclesia esse, et Ecclesiam in Episcopo.* Ciprian., epist. L, XIX).

« Or che la domanda proposta dal Mosca per mandato espresso del suo diocesano abbia fondamento giuridico, lo insegna il dettato letterale degli articoli 21 e 24 sopracitati del decreto 17 febbraio 1861, in forza di cui la Cassa ecclesiastica, colla soppressione della Collegiata, ne incamerò tutte le rendite. Queste, all'epoche della soppressione, vennero ripartite ai canonici e beneficiati onde ne avessero goduto solo vita durante nella proporzione in cui ne usufruivano, coll'obbligo però di soddisfare, egualmente come adempivano prima della soppressione, agli oneri della ufficiatura della Chiesa, che rimase conservata. Mano mano che i canonici e beneficiati venivano estinguendosi, e così il Fondo pel culto veniva contemporaneamente a ritenere le quote delle rendite spettanti agli estinti, al certo gli oneri del culto non venivano eziandio mano mano diminuendosi sino a cessare del tutto colla morte dell'ultimo canonico beneficiato, ma rimasero sempre gli stessi, e da ciò la conseguenza logica e naturale che il Diocesano, per mantenere integro il culto nella Chiesa conservata, dovè necessariamente supplire del proprio alle deficienze che progressivamente andavano verificandosi colla mancanza delle singole contribuzioni corrisposte dai canonici e beneficiati estinti. Se il Fondo per il culto non avesse voluto violare le precise disposizioni sopra citate, avrebbe potuto nella fattispecie risolvere la facilissima questione delle spese, poichè, essendovi addetta una rendita speciale, non aveva a fare altro che, rispettando la particolare destinazione della detta rendita, versare nelle mani di chi di diritto le rate che spettavano agli assegnatari deceduti. Non avendo a ciò adempito, non ha ragione ora d'impugnare la giudiziale domanda contro esso promossa per costringerlo al pagamento della somma che deve.

« La tesi assunta nella Comparsa principale (24 febbrato 1904) dalla appellante Amministrazione « che anche per gli enti colpiti dalle leggi ante-

riori a quella del 7 luglio 1866, il Fondo per il culto, per la sua organica funzione non sia tenuto a provvedere nelle forme specifiche all'adempimento degli antichi oneri di culto, nè possa essere astretto giudiziariamente dai terzi a soddisfare tanto a siffatto adempimento, quanto all'ufficiatura delle Chiese appartenenti ad enti soppressi » è una tesi insosteniblile, perchè in nessuna legge posteriore al decreto 17 febbraio 1861, e molto meno in quella dall'appellante invocata, 7 luglio 1866, *si legge alcuna disposizione derogativa ai citati articoli 21 e 24 del decreto anzidetto,* nè si comprende quale fosse questa tale funzione organica del Fondo per il culto che lo rende immune dagli effetti dell'azione giudiziaria contro esso istituita dal Diocesano di Nola per le spese di culto inerenti alla Chiesa della soppressa Collegiata di Somma Vesuviana. La legge del 1866 dice tutt' altro di quello che viene ora sostenendo il Fondo pel culto, poichè, se lo Stato è quello che deve principalmente partecipare al raggiungimento degli scopi religiosi dei suoi consociati, il legislatore dovè necessariamente porre *a base della legge del 1866* il concetto fondamentale, *che se le rendite dell'ente soppresso erano essenzialmente gravate dall' onere del mantenimento delle spese di culto e dell'officiatura della Chiesa, anche l'onere deve passare coi beni nel successore ente devolutario dei beni dell'ente soppresso.* Ed infatti la citata legge coll' articolo 18 eccettua espressamente dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione gli edifici ad uso di culto che volle conservati alla loro destinazione; coll' articolo 28 pose proprio a carico del Fondo per il culto il pagamento degli oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica; e coll'articolo 38 dichiarò mantenuti in vigore le precedenti leggi e decreti, fra i quali indicò espressamente quello del 1861, nelle disposizioni non contrarie a detta legge. Ed a tutto ciò aggiungasi il fatto che se il Fondo per il culto ha persistentemente continuato a riscuotere a tutto il 1902 gli annui ducati 50 (pari a 212.50), coi quali il Comune da oltre tre secoli si era obbligato a contribuire alle spese del servizio della Chiesa, la sua eccezione di nulla più dovere per spese di culto, per essere cessata la ragione di esistere la Chiesa annessa ad una Collegiata cessata, si riduce a questo, che il Comune cioè dal 4 aprile 1873 avrebbe adempito, e tuttavia dovrebbe continuare l'adempimento di un'obbligazione senza causa.

« Osserva che da tutte le premesse cose, risultando indiscutibile ed esclusivo l'obbligo del Fondo per il culto a dover sostenere tutte le spese occorrenti pel culto e pel mantenimento della Chiesa in parola, e che sulla diminuzione di tali spese nessuna influenza ha potuto avere la diminuzione del numero dei canonici e beneficiati, o la intera scomparizione dei medesimi, in quanto alla somma questa viene determinata da un documento ineccepibile, prodotto dalla stessa Amministrazione del Fondo per il culto, quale è la tabella compilata dalla Direzione speciale della Cassa ecclesiastica per la situazione economica dei beni già posseduti dalla soppressa Collegiata. In detta tabella, alla colonna dei pesi inerenti ai beni designati in ogni articolo,

si leggono sotto i numeri 84 e 86 le due partite, quella, cioè, di ducati 222.50 (pari a L. 945.18) per messe conventuali, emergenti dagli Statuti della Chiesa 3 aprile 1603; l'altra di ducati 107 (pari a L. 456) per spese di culto, emergenti dagli Statuti medesimi. Le quali due partite formano la somma di L. 1401.65, che è la somma chiesta con libello.

« Ora, con la estinzione di tutti i canonici della Collegiata non potevano essere più solennizzate le funzioni e le messe conventuali, perchè la Collegiata più non esisteva; ma le spese di culto continuarono negli stessi limiti e per le medesime necessità come vennero determinate fin dalla promulgazione degli Statuti della Chiesa 3 aprile 1603. Probabilmente nelle categoria Messe conventuali, saranno inclusi i legati pii, dei quali la Chiesa era stata gravata; ma di detti legati non è stata prodotta alcuna prova della loro istituzione e natura; e però devesi far salva al Diocesano ogni azione da sperimentare in propria sede, se e quando per legge. Ma pel pagamento delle L. 456 in cui s'intendono comprese le L. 212.50 corrisposte dal Comune espressamente destinate per le spese di culto, la prova dell'obbligazione inerente all'Amministrazione del Fondo pel culto è irricusabile, perchè risultante da documento prestabilito ora prodotto dalla stessa debitrice. Nè può essere dubbio che la integrità di questa somma debba essere rispettata e dovuta al Diocesano fino dal 4 aprile 1873, quando si estinse l'ultimo canonico beneficiato del Capitolo, senza che si potesse ammettere la prescrizione quinquennale, perchè non si tratta di rendita o di prestazione per qualcuna delle cause indicate nell'art. 2144 del Codice civile, ma si tratta di obbligazione di rivalsa per spese erogate dall'Ordinario di Nola, il quale chiede di esserne rivaluto.

« Che pertanto va revocato il solo secondo capo dell'appellata sentenza, come giustamente si duole il Diocesano coll'appello incidente, non essendo mestieri di alcuna nota specifica per determinare l'ammontare delle spese di officiatura ecc. »

5. Cessavano di esistere come enti morali nelle Provincie Napoletane i Capitoli delle Chiese Collegiate, in forza dell'art. 2 del Decreto soppressivo 17 febbraio 1861, ad eccezione di quelli aventi cura di anime, od esistenti nelle Città la cui popolazione oltrepassasse i ventimila abitanti; e l'art. 21 del Decreto stesso così disponeva:

« I canonici attuali delle Collegiate soppresse riceveranno dalla Cassa ecclesiastica, vita durante, un'annua somma corrispondente alla rendita *netta* dei beni già spettanti allo intero ente morale delle Collegiate stesse, con che continuino a soddisfare, nella parte e proporzione che riguarda ciascuno di essi, ai doveri

ed ai pesi inerenti, sia alla corporazione che agli individui, e paghino il contributo imposto con l'articolo 26 di questo Decreto (quota di concorso) ».

Seguiva l'articolo 24 che così si esprimeva:

« Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque, *le Chiese* dei conventi o *delle Collegiate* od altre annesse a benefizii non possano più essere officiate dai religiosi, canonici o beneficiari, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, *sarà provveduto a spese della Cassa ecclesiastica* alla officiatura di dette Chiese ed allo adempimento delle fondazioni suddette ».

Identiche disposizioni sono contenute rispettivamente negli articoli 20 e 23 della legge Piemontese 29 maggio 1855.

Nei Decreti Commissariali PEPOLI e VALERIO 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 per l'Umbria e le Marche, l'art. 13 (identico in ambedue) conteneva la disposizione corrispondente a quella degli art. 21 e 20 del Decreto luogotenenziale Napoletano e della legge Piemontese, e l'art. 16 (come sopra) la disposizione corrispondente a quella degli art. 24 e 23 del Decreto luogotenenziale e della legge Piemontese medesimi. Vi era però dopo le parole « sarà provveduto dalla Cassa all'adempimento delle fondazioni stesse, nonchè all'ufficiatura delle Chiese suddette », l'aggiunta: « quando il Governo lo riconosca conveniente nello interesse del culto ».

Di questa aggiunta, in forza della quale l'adempimento delle pie fondazioni e l'ufficiatura delle Chiese erano subordinati al fatto che il Governo li riconoscesse convenienti nell'interesse del culto, ciò che non era per la legge Piemontese e pel Decreto Napoletano, riparleremo più oltre; intanto, ritornando a quest'ultimo, ossia al Decreto luogotenenziale Napoletano, osserviamo che è troppo chiara la intelligenza delle riferite disposizioni degli art. 21 e 24. La intera rendita netta del Capitolo Collegiale si lascia in godimento ai canonici e beneficiati perchè ne usufruiscano vita durante, nelle proporzioni in cui ne godevano prima della soppressione; ma tutti i doveri ed i pesi religiosi debbono esser da loro, egualmente come prima della soppressione, soddisfatti. Si mantiene in sostanza lo *statu quo*. E per ciò che riguarda le *Chiese*, poichè esse vengono

conservate, all'ufficiatura dovrà essere, come è ben naturale, sempre provveduto, prima dai canonici, pel disposto dell'art. 21, indi dalla Cassa ecclesiastica (e infine dal Fondo pel culto), a misura che manchino i canonici ed i beneficiati, giusta l'art. 24 (per l'articolo 28, n. 1, della legge 7 luglio 1866).

E, come è pure evidente, la questione delle spese di culto e dell'officiatura si presenta anche più semplice nel caso, come quello in esame, in cui per esse si abbia una rendita speciale. Se tale rendita si ripartiva dalla Cassa ecclesiastica ai canonici e beneficiati in esecuzione dell'art. 21, gli assegnatari in sostanza non erano che dei mandatari, degli incaricati dell'erogazione di una determinata spesa, da sostenersi da chi era in possesso delle rendite. E mentre nei casi comuni colle rendite della massa si doveva provvedere all'ufficiatura secondo i bisogni di essa, l'esistenza di una speciale rendita rendeva anche più semplice la risoluzione della questione dell'obbligo che passava nella Cassa ecclesiastica, poichè tutto si riduceva qui a mantenere alla sua destinazione, poichè la Chiesa è conservata, la speciale rendita addetta al suo mantenimento, alle spese di culto, alla fabbrica.

L'articolo 24 del Decreto luogotenenziale Napoletano di soppressione, come l'art. 23 della legge Piemontese 29 maggio 1855, conserva in modo assoluto, senza restrizioni, senza condizioni, senza riserve, le Chiese degli enti soppressi; tanto che nel capoverso di tale articolo le Chiese dei Conventi soppressi, non più officiate dai religiosi dei rispettivi Ordini, e le altre per qualsivoglia causa esenti dagli Ordinari, dovevan essere considerate Chiese regie, anche per gli effetti della correlativa giurisdizione, e provvedute di Rettori.

Il Decreto Napoletano e la legge Piemontese, ripetesi, conservano le Chiese in modo assoluto (1), a differenza dei Decreti commissariali Pepoli e Valerio 11 dicembre 1860 e 2 gennaio 1861 per l'Umbria e le Marche, secondo i quali come abbiamo veduto (art. 16) la conservazione era nella facoltà del Governo (quando

---

(1) Vedi Scaduto, *Diritto ecclesiastico vigente* (2ª edizione), vol I, pag. 456. La stessa disposizione, come vedremo, è nella legge 19 giugno 1873, per la città di Roma, art. 14.

cioè *il Governo riconoscesse conveniente*, nell'interesse del culto, che la Cassa ecclesiastica continuasse la ufficiatura).

Dunque, nelle provincie Napoletane noi ci troviamo di fronte ad una tassativa e categorica disposizione di legge.

Nè tale disposizione è stata o può intendersi abrogata dalle posteriori leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867 e 19 giugno 1873 (1). Nessuno dei casi di abrogazione, come vedremo, si è verificato col sopraggiungere di codeste posteriori leggi (art. 5 delle disposizioni preliminari al Codice civile): esse leggi non contengono disposizioni espresse di abrogazione; non contengono disposizioni incompatibili con le precedenti; non regolano la intera materia già regolata dalle leggi anteriori.

Il Fondo pel culto suole invocare in ispecial modo la legge 7 luglio 1866, che esso chiama e definisce unificatrice ed innovatrice, per desumere *dalla medesima* che non sia esso obbligato a provvedere alle spese di culto e di officiatura delle Chiese ex-Collegiate.

6. Ma non può menomamente invocarsi la legge 7 luglio 1866, la quale, innanzi tutto, nelle sue disposizioni letterali di soppressione, non colpisce se non gli Ordini, Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatori e ritiri importanti vita comune ed aventi carattere ecclesiastico (articolo 1).

È stato ritenuto che le *stesse* Chiese ex-conventuali conservate al culto e annesse ad enti soppressi, e soppressi dalla *stessa legge* 7 luglio 1866, costituiscano « *un demanio pubblico ecclesiastico affidato alla gestione del Fondo per il culto* ».

Pone ciò in rilievo la sentenza della Corte di appello di Modena 9 marzo 1900 nella causa Fondo pel culto c. Comune di Modena (2), e la sentenza viene, e non potrebbesi altrimenti, alla logica ed ineluttabile conseguenza che l'onere della manutenzione delle Chiese di cui sopra incomba al Fondo pel culto.

Ivi si legge:

---

(1) Vedi SCADUTO, loc. cit. Veggasi pure il suo scritto « *Adempimento specifico degli oneri di culto ed ufficiatura delle Chiese eccezionalmente conservate* » nel *Diritto e Giurisprudenza*, anno XVIII, n. 3 e seg.

(2) La sentenza fu denunziata alla Cassazione; ma poi lo stesso Fondo pel culto, di fronte a principii cotanto evidenti, rinunciò al ricorso.

« Questa Chiesa adunque che dal 1859 aveva cessato di essere Parrocchia Ducale, che nel 1866 apparteneva ancora ai Padri di S. Domenico, soppresso il Convento cui spettava, si trovò nella condizione di non poter essere appresa dal Demanio, perchè conservata al culto, e di non poter essere considerata come parte del beneficio parrocchiale conservato di S. Agata, perchè non aveva mai appartenuto allo stesso: quindi dovè necessariamente o passare in proprietà del Fondo pel culto, come l'ente che succedè per l'articolo 25 alle corporazioni religiose soppresse, od almeno nella sua gestione (1), essendo esso l'Amministrazione autonoma creata dalle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico per la conservazione e manutenzione dei beni ecclesiastici non devoluti ai Demanio e non convertiti, e conseguentemente anche degli edifizi destinati al culto, già appartenenti alle Corporazioni soppresse.

« Infatti l'articolo 25 dispone che il Fondo pel culto è costituito dalle rendite e dai *beni*, che gli sono attribuiti da questa legge, e dalle rendite in virtù di leggi preesistenti già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere *per servizio* o spese di culto; e gli edifizi degli enti soppressi e destinati al culto sono appunto beni assegnati al servizio del culto. L'articolo 25, n. 5, pone a carico del Fondo pel cutto i pesi che le diverse leggi del Regno pongono a carico delle Provincie e dei Comuni per le spese di culto, e l'articolo 33, nel provvedere più specialmente per la conservazione di alcuni edifizi e stabilimenti ecclesiastici distinti per monumentale loro importanza o per i tesori antichi che contengono, ne ha posto espressamente la spesa a carico del Fondo pel culto.

« E finalmente si argomenta dallo scopo cui servono e dall'uso che se ne fa. Tali edifizi, come conservati al culto, sono evidentemente destinati alla pubblica utilità e ad uso comune, al pari delle strade, dei ponti e delle altre cose indicate nell'articolo 427 del Codice civile. Hanno pertanto i caratteri della demanialità, come ne conviene lo stesso Fondo pel culto, ma si distinguono dai beni del Demanio pubblico per la loro origine e per la speciale loro destinazione, ed è perciò che per l'amministrazione e custodia degli stessi fu costituito il Fondo pel culto, il quale, se fa parte dell'organismo amministrativo dello Stato, è però una istituzione autonoma, come si rileva dall'articolo 26, che lo pone sotto la dipendenza del Ministro di Grazia e Giustizia con a capo un Direttore assistito da un Consiglio di amministrazione, tutti nominati per Decreto Reale, e tutte le sue operazioni sono controllate da una Commissione di vigilanza composta di membri eletti dal Parlamento, e di altri nominati dal Re. E se così non fosse, cotesti edifizi, già appartenenti a corporazioni soppresse, sarebbero stati dalle leggi eversive lasciati in balia del primo occupante come *res nullius*. Infatti, se non possono

(1) È così che deve intendersi, dato quanto leggesi in questo studio, e dato il carattere, l'indole e la ragion di essere del Fondo pel culto, giusta quanto è detto anche in seguito nella sentenza che riferiamo.

appartenere più all'ente cui spettavano, perchè scomparso con la soppressione, se non possono essere appresi dal Demanio perchè conservati al culto, se non si ritenga che siano stati posti nella gestione di un apposito Istituto, non si saprebbe da chi potessero essere custoditi ».

Il concetto del *demanio pubblico ecclesiastico* è stato già propugnato dal GABBA e dall'OLMO; si è concordemente ritenuto nella dottrina e giurisprudenza che manutenzione e spese di culto e di ufficiatura in parola sono tra gli obblighi più logicamente e indubbiamente gravanti sul Fondo pel culto (1); e le disposizioni stesse di legge, gli atti e la pratica amministrativa, le disposizioni di Regolamenti e la giurisprudenza ne danno atto, come vedremo.

È noto primieramente che non tutto il patrimonio già appartenente ad enti soppressi è stato dalla legge del 1866 devoluto al Demanio e indi assegnato al Fondo pel culto per fare parte del patrimonio da cui esso venne costituito (art. 25, legge 7 luglio 1866, e cioè dalla rendita e dai beni attribuitigli dalle dette leggi e da quelli già devoluti alla Cassa ecclesiastica o assegnati in genere per servizio o spese di culto).

L'art. 18 della legge 7 luglio 1866 dichiara, fra gli altri, « eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione, gli edifici ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri che vi si trovano ».

Lo Stato colle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico ha inteso di non ingerirsi direttamente dei beni degli enti soppressi; e, ispirandosi in questo al concetto della separazione dello Stato dalla Chiesa ha dato vita, con le dette leggi, prima alla Cassa ecclesiastica, e indi ad un Istituto *sui generis*, autonomo per quanto coordinato all'organismo amministrativo dello Stato, ossia al *Fondo pel culto*, al quale si dava quindi anche carico — art. 28, n. 3, della legge 1866 — di « tutti gli oneri che gravano il bilancio dello Stato per spese del culto cattolico ».

Gli *edifici*, ed in ispecie le *Chiese* degli enti conservati, ossia

---

(1) SCADUTO, in *Diritto ecclesiastico vigente* (2ª ediz.), vol. I, p. 456. e seg., e nello scritto « *Adempimento specifico degli oneri di culto ed ufficiatura delle Chiese eccezionalmente conservate* » in *Diritto e Giurisprudenza*, anno XVIII, n. 3 e seg.

delle Parrocchie, delle Cattedrali, rimanevano nella preesistente loro personalità giuridica; gli *edifici* e più specialmente le *Chiese* che già erano appartenenti ed unite ad enti soppressi, già facevano parte di tali enti, già erano mantenute a carico del patrimonio degli enti medesimi, se restavano conservate, mentre erano soppressi gli enti cui erano unite, per necessità di cose, *ope legis*, in quali condizioni venivano a trovarsi?

È stato detto, come già abbiamo veduto, che essi rappresentino un demanio pubblico ecclesiastico (1) e che rappresentino un demanio perchè indubbiamente sono destinati ad uno scopo di utilità pubblica e di uso comune, sono posti fuori commercio, e sono quindi inalienabile ed imprescrittibili.

Se le Chiese degli enti soppressi prima della soppressione dei medesimi formavano con essi un'unica personalità giuridica e da essi erano mantenute e provvedute di quanto era necessario alla loro ufficiatura e spese di culto, è chiaro che, se sono state dal legislatore conservate alla loro destinazione, esse restano a carico dello Istituto (Fondo pel culto) il quale ha ereditati i beni obnoxii, e deve per necessità di cose provvedere ad esse: ciò è fuori di ogni dubbio, e va regolato a termini degli articoli 28, n. 1, e 11 della legge 1866, e del principio eterno di diritto e di ragione che *res* (ossia il patrimonio dell'ente soppresso obnoxio al mantenimento delle Chiese) *transit cum onere suo* (2).

Si può forse porre in dubbio che l'*onus fabricae*, ammenochè in casi speciali non vi fosse l'obbligo di un terzo, ente morale o persona, gravava sull'ente, cui la Chiesa era unita, e di cui esso doveva provvedere essenzialmente al mantenimento?

La prova e la dimostrazione sovrana di tutto ciò ci sono offerte dagli atti e provvedimenti amministrativi che furono emanati all'indomani della legge 7 luglio 1866.

Come già abbiamo rilevato, questa legge non ha alcuna espressa disposizione circa le spese di culto ed ufficiatura per le

---

(1) SABATINI, « *La manutenzione delle Chiese ex-conventuali conservate all'uso del culto* » (questa RIVISTA, vol. X, pag. 513).

(2) Così, come vedremo, ha ritenuto concordemente le giurisprudenza che più oltre richiamiamo a pag. 25, e riguardante la questione delle spese di ufficiatura e di culto delle Parrocchie ex-conventuali.

Chiese degli Istituti che essa legge (pag. 13) dichiarava non più riconosciuti come enti morali.

L'articolo 18 si limita solo a parlare di eccettuazione dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione degli edifizi ad uso di culto conservati a questa destinazione.

Gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ora abbiamo fatto cenno, stanno a provare che l'obbligo del Fondo pel culto di dovere esso provvedere alle spese di culto ed ufficiatura in parola, è fuori discussione, implicitamente riconosciuto; e cotesti atti e provvedimenti il Fondo pel culto certo non li ignora, nè li può ignorare, comechè emanati o dal Governo o da esso medesimo Fondo pel culto.

Appena pubblicata la legge suddetta, e il relativo Regolamento approvato col R. Decreto 21 luglio 1866, il potere esecutivo credette opportuno di dover diramare ulteriori norme.

Veggansi le « *Istruzioni* per l'applicazione del Regolamento 21 luglio 1866 sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico » diramate dai Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia (SCIALOIA e BORGATTI) il 22 agosto 1866.

All'articolo 49 (1) si legge quanto segue: « Il delegato (alla presa di possesso) nel caso si trattasse di Parrocchia o di Chiesa della quale si ravvisasse indispensabile l'ufficiatura, deve permettere che la Chiesa rimanga aperta ed ufficiata per parte di quel Sacerdote o religioso che già ne teneva l'incarico... Rilascia gli arredi sacri... La Direzione Demaniale, in mancanza di speciali istruzioni dell'Amministrazione del Fondo per il culto, può provvedere per qualche assegnazione di mezzi indispensabili per la ufficiatura della Chiesa, riferendone immediatamente all'Amministrazione stessa. L'Amministrazione del Fondo per il culto poi provvederà definitivamente per l'ufficiatura e per l'assegno eventuale dei locali del Convento per la medesima necessari ».

Appena dunque la legge andò in attuazione, si riconobbe gravare sul Fondo pel culto l'obbligo di provvedere all'ufficiatura, e quindi di fornire i necessari mezzi economici.

---

(1) Riguardante appunto l'ufficiatura delle Chiese annesse alle Corporazioni monastiche che venivano colpite dalla legge 7 luglio 1866.

Ed alle richiamate *Istruzioni* tennero dietro le Circolari della stessa Direzione Generale del Fondo pel culto, 20 agosto 1866, n. 12,552, 24 marzo 1867, n. 22, 4 aprile 1867, n. 25, ecc., colle quali fu regolato il servizio dell'ufficiatura in parola, ed il pagamento delle spese relative (1).

Il bilancio del Fondo pel culto, ail'art. 27 (spese obbligatorie e d'ordine), ha iscritte le somme occorrenti « per adempimento di pie fondazioni ed *officiatura di Chiese* ». E con queste somme si provvede appunto all'ufficiatura di tutte le Chiese che, già annesse ad enti soppressi, sono rimaste aperte al culto.

Egualmente l'Amministrazione stessa provvede alle occorrenti spese di restauri e manutenzione delle dette Chiese.

Per effetto della legge 4 giugno 1889 il Fondo pel culto deve corrispondere ai Comuni un acconto sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.

Nel Regolamento (approvato con R. D. 25 agosto 1899) (2) per l'esecuzione della detta legge, si fa menzione dell'attivo e del passivo del patrimonio delle Corporazioni monastiche, per dar luogo alla detta liquidazione. All'art. 58 è detto che, a costituire il passivo, concorrono (fra l'altro) *le spese per l'ufficiatura delle Chiese annesse ai Conveuti e Monasteri soppressi.* — Dunque tali spese sono considerate quali oneri gravanti il patrimonio degli enti monastici soppressi, e come tali passati al Fondo pel culto.

Tutto ciò premesso, non si comprende come possa dirsi che la legge 7 luglio 1866 abbia potuto essere *innovatrice e unificatrice* in modo da esimere il Fondo pel culto dall'obbligo di provvedere alle spese di culto e di officiatura delle Chiese degli enti soppressi, se ed in quanto codeste spese gravavano sui detti enti.

La legge 7 luglio 1866 non contiene alcuna disposizione espressa (a differenza della legge del 29 maggio 1855 e dei Decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaio e 17 febbraio 1861) sull'officiatura in parola e sulle spese relative.

---

(1) Vedi « Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del Regno d'Italia, pubblicata per cura del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti », vol. II, pag. 203, 241, 332, 334, ecc.; SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia*, vol. I, 2ª ediz., pag. 461 in nota.

(2) Questa RIVISTA, vol. IX, pag. 518.

Di fronte a tale silenzio del legislatore, che cosa doveva intendersi per l'officiatura e spese di culto delle Chiese annesse agli enti che la legge sopprimeva, delle Chiese cioè annesse « agli Ordini, Corporazioni e Congregazioni religiose regolari, ai Conservatorj e Ritiri importanti vita comune ed aventi carattere ecclesiastico » ai quali l'articolo 1 della legge toglieva la personalità civile?

Come abbiamo veduto, nella *pratica* si è ritenuto che di tali Chiese si facevano rimanere conservate all'esercizio del culto quelle che il Governo avesse riconosciuto doversi conservare nello interesse religioso delle popolazioni.

In sostanza, non essendovi nella legge del 1866 una disposizione precisa si doveva (articolo 3° delle disposizioni preliminari al Codice civile) aver riguardo alle disposizioni regolanti casi simili o materie analoghe.

Nel caso in parola dunque si doveva aver riguardo: o alla legge Piemontese del 1855 e al Decreto luogotenenziale Napoletano 17 febbraio 1861, che imponevano in modo assoluto la conservazione di tutte le Chiese annesse agli enti soppressi, e l'obbligo per l'officiatura e relative spese della Cassa ecclesiastica, indi Fondo pel culto; o alle disposizioni contenute nell'articolo 16 dei Decreti commissariali Pepoli e Valerio èmanati nell'Umbria e nelle Marche, il quale articolo non conservava in modo assoluto tutte le Chiese, ma quelle che il Governo avesse riconosciuto opportuno di conservare, disponendo sempre però, data la conservazione all'esercizio del culto delle Chiese, che per l'officiatura e spese relative doveva provvedere la Cassa ecclesiastica, indi Fondo pel culto.

Nell'esecuzione data alla legge 7 luglio 1866 si sarebbe tenuto presente dunque il disposto dei Decreti commissariali Pepoli e Valerio. E lo si sarebbe tenuto presente, sia per ciò che riguarda il subordinare al criterio del Governo la conservazione delle Chiese, sia nel ritenere l'obbligo del Fondo pel culto, data la conservazione. Ciò è chiaro.

Ma è chiaro egualmente però che non dalla legge 7 luglio 1866 si può per fermo desumere l'abrogazione delle disposizioni espresse contenute nella legge Piemontese del 29 maggio 1855

e nel Decreto luogotenenziale Napoletano del 17 febbraio 1861 n. 251.

E debbono essere tenuti presenti gli articoli 28 e 38 della legge medesima.

7. E veniamo alla legge 15 agosto 1867. In questa legge neppure si trova, come in quella precedente del 7 luglio 1866, alcuna disposizione espressa, circa le spese di ufficiatura e di culto delle Chiese Collegiate e degli altri enti che per effetto di essa perdettero la personalità civile; ma anche qui per le Chiese conservate all'esercizio del culto la stessa pratica amministrativa, e la giurisprudenza, hanno esplicitamente riconosciuti ed applicati gli stessi principii e le stesse norme circa l'obbligo indiscutibile nel Fondo pel culto di provvedere esso a tali spese, come possessore e detentore dei beni della Collegiata, dei beni della massa, beni già affetti all'onere prima dell'applicazione della legge eversiva, quando nè altri enti, nè altre persone potessero essere obbligate, in mancanza di uno speciale loro obbligo.

L'articolo 1° della legge, nell'ultimo suo alinea, si esprime in questi termini: « La designazione tassativa delle *opere* che si vogliono mantenere perchè destinate alla conservazione di monumenti, e la designazione degli edifici sacri da conservarsi al culto, saranno fatte con Decreto Reale da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della presente legge » (1).

A questa disposizione il Fondo pel culto vorrebbe dare una portata di carattere generale, sostenendo che si applichi a edifici sacri, a Chiese già annesse o appartenenti a qualsiasi ente soppresso da qualsiasi legge o decreto, a partire dalla legge 29 maggio 1855 in Piemonte, e che esso Fondo pel culto non sia pertanto obbligato a provvedere alle spese di culto e di ufficiatura di Chiese non comprese fra quelle che avrebbe dovuto dichiarare conservate il suddetto Decreto Reale, il quale avrebbe dovuto essere emanato giusta la riferita disposizione.

Ma ciò non è: la disposizione è limitata agli enti soppressi colla legge 15 agosto 1867 e agli edifici ad essi annessi o appartenenti.

---

(1) Questo termine di un anno fu poi prorogato sino al 19 agosto 1869 dalla legge 23 agosto 1868 (SAREDO, *Cod. eccles.*, I, pagg. 169 e 216).

Nel precedente (penultimo) comma del detto articolo 1° della legge, ossia al n. 6°, si dichiara che non sono riconosciuti come enti morali le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione e titolo, sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie « ed opere destinate alla conservazione dei monumenti *ed edifizi sacri che si conserveranno al culto* ».

È chiaro che il comma seguente ove è detto che con Decreto Reale si sarebbe provveduto alla designazione degli edifizii sacri da conservarsi al culto non può riferirsi che agli edifizi di cui sopra, agli edifizi sacri, cioè, di cui fa cenno il n. 6 dell'articolo 1° della legge.

Esso non poteva riferirsi alle Chiese conservate al culto dalle leggi o Decreti precedenti, e in esecuzione delle dette leggi e Decreti.

Colla disposizione dell'ultimo paragrafo dell'art. 1° è il legislatore che esplicitamente rimette all'autorità governativa la designazione degli edifizi da conservarsi, quando ben inteso non si tratti di Chiese parrocchiali o curate. Abbiamo in altri termini una nuova disposizione legislativa analoga a quella contenuta dai Decreti Pepoli e Valerio. Nulla può portare al concetto della abrogazione della legge Piemontese e del Decreto luogotenenziale Napoletano, non richiamati menomamente; e non è lecito, senza una disposizione espressa e categorica del legislatore stesso, pretendere di dare forza retroattiva alla legge.

È principio poi ben noto che le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico si integrano bensì e completano fra loro, ma nella loro disposizioni quando hanno voluto abrogare o modificare qualcune delle disposizioni già in vigore per effetto delle altre leggi o Decreti, lo hanno espressamente dichiarato. A prova di ciò si veggano gli articoli 11, 16, 20, 23, 24, 35 e 38 della legge 7 luglio 1866, e gli articoli 2, 4, 7, 18 e 22 della legge 15 agosto 1867, per limitarci a queste due leggi.

Le leggi eversive si integrano, ripetesi, fra loro, quando una disposizione non contenuta in una di esse si applichi ad un'altra, e in ciò si attua il principio contenuto nell'art. 3, comma 2°,

delle « disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi », che precedono il Codice civile (1), come abbiamo visto a pag. 19.

Ma, torniamo a rilevarlo, se hanno inteso di abrogare, anzi di solamente regolare in altro modo le disposizioni contenute nelle altre leggi e Decreti, lo hanno dichiarato espressamente. Tutto il sistema di coteste leggi, e la giurisprudenza, possono darne la prova evidente: il principio del rispetto *dei diritti* quesiti è pienamente mantenuto in modo assoluto.

E più specialmente veggasi la ben nota Circolare 19 maggio 1869, n. 548, del Ministro delle Fnanze circa le *Chiese soppresse.*

« A scioglimento (ivi leggesi) del quesito « quali siano le Chiese colpite da soppressione *dalla legge 15 agosto 1867* », il sottoscritto, di concerto col Ministro Guardasigilli, dichiara quanto segue:

« A termini di legge sono da considerarsi soppresse, *salva la disposizione dell'ultimo paragrafo all'articolo 1 della legge 15 agosto 1867*, quelle sole Chiese o Sacri edifici che formano parte integrante di un ente morale abolito, e che costituiscono col medesimo unica personalità giuridica.

« Non si possono quindi ritenere soppresse quelle Chiese o edifici sacri che appartengono ad enti morali conservati, o sono di proprietà privata, o hanno vita indipendente, con o senza dotazione propria. I beni di queste dotazioni sono da considerarsi come beni di fabbriceria ».

Come si vede, in questa Circolare non si pone in questione che l'ultimo paragrafo dell'articolo 1° della legge 15 agosto 1867 abbia riferimento e si applichi solo alle Chiese o edifici sacri che possano avere attinenza colla legge 15 agosto 1867; e solo in rapporto a codesta legge si parla delle Chiese che siano state, o meno, soppresse.

Il principio poi che, allorquando le spese di culto ed ufficiatura (in mancanza di altri enti o persone obbligate) gravavano

---

(1) « Quando una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe ».

sulla massa delle rendite della soppressa Collegiata sono passate a carico del Fondo pel culto, è senza discussione enunciato dalla Direzione Generale del Demanio nella sua Circolare 26 giugno 1873, n. 95701-21701 sulla quota curata (1). Ivi leggesi: « Nel determinare lo importo della quota curata non devesi tenere conto degli assegni che dalla massa si corrispondono al Parroco per il mantenimento dei coadiutori o per spese di culto e simili. Costituendo questi assegni altrettanti *oneri della massa*, continuano a far carico della medesima se trattasi di ente morale conservato, *e passano a carico del Fondo pel culto*, se trattasi di ente morale soppresso ».

Quanto alla giurisprudenza, ci limitiamo qui a richiamare la sentenza della Corte di Appello di Napoli 7 aprile 1902 (1). Trattavasi di una Collegiata con cura d'anime, soppressa in forza dell'articolo 1°, n. 1, della legge 15 agosto 1867. Risulta dalla sentenza essere « fuori controversia fra le parti che debba il Fondo pel culto un assegno per spese di culto e manutenzione della Parrocchia ». Era solo in questione il quantitativo dell'assegno. La sentenza respinge la pretesa del Fondo pel culto di voler applicare la legge 4 giugno 1899 e corrispondere per le spese di culto il 15 per cento sulla congrua, di cui ivi è parola, osservando: « Invece nella specie vi era l'ente Collegiata che era obbligata di provvedere alle spese di culto col suo patrimonio, e, soppressa la Collegiata e incamerati i beni, gli oneri inerenti sono passati a carico del Fondo pel culto, giusta l'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 ».

8. Guardiamo infine la legge 19 giugno 1873.

Questa legge estese alla Provincia di Roma le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e da questo punto di vista ci riferiamo a ciò che abbiamo detto in rapporto a codeste leggi.

Per la città di Roma emanò disposizioni speciali, in forza delle

---

(1) Ved. nel vol. I di questa RIVISTA, pag. 625 e seg. lo studio « *La quota curata* ».

(1) Causa Biondi, Parroco di S. Martino in Cerreto Sannita, c. Fondo pel culto (in questa RIVISTA, vol. XIV, pag. 303).

quali, fra l'altro, le Chiese o Capitoli collegiali non furono menomamente soppressi.

Tranne il disposto nell'articolo 16 della legge, in forza del quale si ha la soppressione solo di Canonicati, Benefizi, Cappellanie, Abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche, nella ipotesi esclusiva che tali enti siano di patronato laicale, nella città di Roma in sostanza furono soppresse le Corporazioni religiose, e in modi e condizioni tutt'affatto speciali.

Solo dunque in rapporto alle Chiese di codeste Corporazioni religiose poteva sorgere la questione delle spese di culto e di ufficiatura; e la questione la risolve esplicitamente l'articolo 14 della legge, imponendo tassativamente alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di provvedere « alle spese di culto delle Chiese ufficiate dalle Corporazioni disciolte »

Ci riassumiamo.

9. Abbiamo veduto che nella legge del 1855 in Piemonte, nei Decreti Commissariali PEPOLI e VALERIO nell'Umbria e nelle Marche 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, nel Decreto luogotenenziale Napoletano 17 febbraio 1861, vi erano espresse disposizioni che riguardavano l'ufficiatura delle Chiese annesse a Collegiate e le spese relative; e che con altre precedenti disposizioni (art. 20 e 21, legge 1855; art. 13 e 14 dei due Decreti Commissariali — identici — PEPOLI e VALERIO nell'Umbria e nelle Marche; art. 21 e 22 del Decreto luogotenenziale Napoletano), venne lasciato ai canonici e beneficiati il godimento e l'usufrutto della intera rendita dell'ente morale soppresso. Essi quindi erano, in tali sensi, obbligati anche a sostenere le spese di culto ed ufficiatura a cui la massa già sopperiva; ed a misura che il loro obbligo cessava, sorgeva quello della Cassa ecclesiastica, indi Fondo pel culto.

I Decreti Commissariali PEPOLI e VALERIO rimettevano la conservazione delle Chiese di cui sopra alla facoltà del Governo; la legge Piemontese ed il Decreto Napoletano invece conservarono *in modo assoluto* tutte le Chiese medesime (1).

La legge 7 luglio 1866, dato quanto abbiamo esposto, non contradice menomamente alle riferite disposizioni della legge e

(1) SCADUTO, luoghi citati a pag. 15.

Decreti ad essa precedenti, e non ha, come dimostra lo SCADUTO (1), con essi differenza di sostanza.

L'art. 18 della legge 1866 parla degli « edifici ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione »; ed è il legislatore stesso che nel Piemonte e nelle Provincie napoletane ha dichiarato di voler conservate le Chiese in argomento in base agli articoli 23 della legge 29 maggio 1855, e 24 del Decreto 1861, mentre nelle Marche e nell'Umbria, circa la conservazione delle Chiese, secondo l'interesse del culto, doveva provvedere il Governo. Egualmente si è inteso o si è disposto dallo stesso legislatore che spetti al Governo provvedere perchè siano conservate o meno all'esercizio del culto le Chiese di enti soppressi dalle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 in mancanza di disposizioni espresse, e, quando, bene inteso non si trattasse di Chiese parrocchiali o curate. — Ora, sia che la conservazione delle Chiese sia stata sanzionata dallo stesso legislatore, sia che sia stata disposta dal Governo, è applicabile l'art. 28, n. 1, della legge suddetta, non solo considerando quelle delle spese di culto ed officiatura come oneri inerenti ai beni del soppresso ente, ma come oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica per effetto del suddetto disposto nella legge 1855 e nei Decreti 1860 e 1861. Per l'art. 38 della legge stessa le disposizioni medesime sono mantenute, purchè *non contrarie* alle disposizioni di essa legge, la quale appunto (art. 18) ammette che vi siano Chiese conservate al culto, nei sensi spiegati.

In questi sensi veggasi tutta la giurisprudenza formatasi in questi ultimi anni e riferiti in questa RIVISTA circa le Parrocchie ex-conventuali, nei volumi XIII e seg. (2).

Ad essa rimandiamo il lettore, per non dar luogo a ripetizioni: è evidente che trattasi degli stessi principii che in sostanza vanno applicati al caso in esame. E le conseguenze giuridiche non possono essere che le medesime.

---

(1) Ivi.

(2) Vedasi anche lo Studio ivi pubblicato (vol. XIII, pag. 65 e seg.), col titolo « *Parrocchie ex-conventuali, spese di culto e di officiatura, congrua* », col quale titolo si è per lo più riferita poi in apposita rubrica la giurisprudenza analoga.

10. Ciò che abbiamo esposto in riguardo al sistema logico-giuridico delle nostre leggi eversive dell'Asse ecclesiastico relativamente all'ufficiatura e spese di culto delle Chiese già annesse a enti soppressi, vale a dimostrare la strana invocazione fatta in *subiecta materia* dal Fondo pel culto, come rilevasi dalla su riportata sentenza della Corte d'Appello di Napoli, della recente giurisprudenza della Cassazione di Roma circa il non essere obbligato il Fondo pel culto ad adempiere in forma specifica gli oneri religiosi annessi agli enti o fondazioni soppresse.

In tema di ufficiatura e spese di culto delle Chiese annesse ad enti soppressi e conservate all'esercizio del culto, è *lo stesso legislatore delle leggi eversive* il quale, ammessa e sanzionata la conservazione al servizio del pubblico culto delle Chiese in parola nei sensi, nei casi ed agli effetti da esso legislatore riconosciuti, dispone che si provveda all'ufficiatura. Ciò posto, come si può pretendere di invocare dei principii i quali, facendoli derivare dalle stesse leggi, verrebbero a distruggere quelle disposizioni?

In altri termini, si vorrebbe invocare la interpretazione che la Cassazione ha creduto fare della legge 1866, art. 28, per distruggere gli effetti e le disposizioni e le conseguenze derivanti dalla medesima e da altre leggi in riguardo alla officiatura e spese di culto delle Chiese in controversia, che non hanno che vedere con la detta interpretazione.

Infatti, nulla hanno che fare la ufficiatura e le spese di culto delle Chiese; e delle Chiese che lo stesso legislatore, ripetesi, ha dichiarato di dovere o potere rimanere aperte al culto, col vedere, se soppresso un ente, debba questo in sostanza rimanere in vita nei suoi effetti, col pretendersi che il Fondo pel culto, devolutario dei beni, debba continuare a soddisfare tutti quegli oneri religiosi, e quelle pratiche di culto che una volta adempiva l'ente di cui il legislatore ha troncata l'esistenza, dando ai suoi beni un'altra, una diversa destinazione.

Si comprende che, data la soppressione del beneficio, del legato di messe, della fondazione di culto, della Collegiata, ecc., si possa far questione che non debba il Fondo pel culto e non possa in senso assoluto continuare a fare o provvedere esso a tutto

ciò che una volta formava la vita, e la esplicazione dell'ente che si è voluto distruggere come ente morale o trasformare.

Ma per le Chiese, per la loro officiatura, e per le loro spese di culto, la cosa è tutta diversa. Qui il legislatore non sopprime, non trasforma, ma conserva, fa rimanere in vita; e se questo ha fatto, ha dovuto necessariamente mantenere riservati i mezzi economici per provvedere.

Ripetiamo essere fuori dubbio e pacifico in giurisprudenza che l'obbligo di provvedere all'ufficiatura delle Chiese conservate, ed a carico del Fondo pel culto, va nell'art. 28, n. 1, e cioè *in primo ordine*, fra gli obblighi di esso Fondo pel culto. Ed è risaputo che il Fondo pel culto non poteva passare ad un ordine successivo senza prima soddisfare interamente gli obblighi contenuti nell'ordine precedente giusta l'art. 28, che designa gli obblighi stessi e la loro graduatoria. Se pertanto, come è a tutti noto, il Fondo pel culto oggi è arrivato a soddisfare gli obblighi contemplati nel n. 4 dell'art. 28, ossia a pagare i supplementi di congrua ai parroci, ed anzi colle posteriori leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 in tema di congrue parrocchiali è pervenuto anche a superare il limite di lire 800 stabilito dal legislatore del 1866, ciò importa che deve adempiere integralmente gli obblighi contenuti nei numeri precedenti, e quindi, nel nostro caso, nel numero primo. Nessun dubbio infatti che, ad esempio, le pensioni ai frati che sono indicate nel numero 2 sono pagate integralmente e non subordinatamente alla disponibilità dei fondi.

Non aggiungiamo altro; ci limitiamo a rilevare solo che codesta giurisprudenza della Cassazione di Roma sul non essere il Fondo pel culto obbligato ad adempiere in forma specifica gli oneri religiosi annessi agli enti soppressi, non è ammessibile che venga invocata ormai per oppugnare qualunque diritto che possa sperimentarsi contro il Fondo pel culto, ed in ispecie contradicendo alle stesse sanzioni delle leggi eversive.

G. C.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
15 gennaio 1906.

Pres. CASELLI P. — *Est.* BAUDANA-VACCOLINI.

Fondo pel culto c. *Petrillo D. Giuseppe, parroco di Terni.*

Supplemento di congrua — Legge 7 luglio 1866, art. 28, n. 4 — Inesistenza di un diritto esperibile dai Parroci — Prudente arbitrio del Fondo pel culto — Fondi disponibili.
Id. — Legge 30 giugno 1892 — Diritto ad una rendita netta — Pesi patrimoniali — Intelligenza di essi — Spese necessarie per le funzioni parrocchiali inerenti al beneficio.
Id. — Legge 4 giugno 1899 — Oneri da dedursi — Congrua netta — Art. 3 legge 30 giugno 1892 — Non abrogazione di esso.
Prescrizione quinquennale — Assegni supplementari di congrua — Legge 30 giugno 1892 — Inapplicabilità.

Con la legge 7 luglio 1866, art. 28, n. 4, i parroci non acquistarono alcun diritto esperibile in via giudiziaria per ottenere un supplemento di assegno di congrua: tutto dipendeva dal prudente arbitrio del Fondo pel culto in misura dei fondi disponibili (1).

L'art. 3 della legge 30 giugno 1892 assicurò ai Parroci il diritto ad una rendita netta e non illusoria (2).

Per pesi patrimoniali, *ai sensi ed effetti della detta legge, debbono intendersi non soltanto i censi, i canoni ed altre prestazioni passive, ossia l'aes* alienum, *nonchè le imposte che stanno a carico del patrimonio dei benefici parrocchiali, ma altresì le spese necessarie per le funzioni parrocchiali inerenti al beneficio* (3).

Con la legge 4 giugno 1899 sono enunciati in modo specifico gli oneri da dedursi, restando la congrua netta; non fu menomamente abrogato l'art. 3 della suddetta legge del 1892; e si è voluto principalmente aumentare di lire cento l'assegno di congrua a vantaggio dei Parroci (4).

Non è applicabile agli assegni supplemen-

(1-4) Queste massime, uniformandosi alla costante giurisprudenza della Cassazione di Roma, quale risulta da decisioni precedenti e dalle altre due anche più recenti del 27 gennaio 1906 che riporteremo in una delle prossime dispense, confermano ciò che in questa RIVISTA si è sempre sostenuto circa le congrue parrocchiali, e la intelligenza ed applicazione delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899. Ci basterebbe richiamare lo studio « *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo pel culto* ».

Per comodità del lettore crediamo richiamare tutto ciò che in tema di congrue parrocchiali e supplementi dovuti dal Fondo pel culto in relazione alle leggi suddette, è stato pubblicato nei varî volumi della RIVISTA.

Volume II: Progetto di legge e legge del 30 giugno 1892 pagg. 376 e 746; « *L'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle Parrocchie* » (Studio) pag. 271.

Volume III: « *Le congrue parrocchiali*, I, *Disposizioni legislative ed amministrative* », pag. 129; « *L'aumento di congrua fino alle lire 800 in dipendenza della legge 30 giugno 1892* » (Studio di G. MINELLA), pag. 353; Circolare 25 dicembre 1886 N. 20-115866 della Direzione Generale del Fondo pel culto, pag. 57; Id. 24 aprile 1887, N. 50030-11030 (Div. 3ª) della Direzione Generale del Demanio, pag. 59; Id. 16 marzo 1893 N. 235 (20-21185, Divisione 1ª) della Direzione Generale del Fondo pel culto, pag. 505; Istruzioni diramate dall'Economato Generale dei benefici vacanti di Milano nel 1893, Avvertenze nel Bollettino ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia 22 luglio 1893, N. 29, pag. 723-724; Discussione al Senato nella Tornata 20 dicembre 1892, pag. 298.

Volume IV: Circolare 18 luglio 1893, N. 92 della Direzione Generale del Demanio, pag. 127; decisione della Commissione Centrale delle Imposte 29 maggio 1893, pag. 486.

Volume V: « *Le tasse sui supplementi di congrua* » (Studio di L. MARENGHI), pag. 577; Il Fondo pel culto e i supplementi di congrua parrocchiale (Relazione al Senato della Commissione permanente di finanza), pag. 123; Circolare della Direzione Generale delle

tari di congrua dovuti in base alla legge 30 giugno 1892 la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 del Cod. civile (5).

Fatto. — Ai 12 giugno 1903 il Direttore Generale del Fondo per il culto ordinò che fosse iscritta a titolo di assegno l'annua somma di L. 406.67 a favore del sacerdote Giuseppe Maria Petrillo, parroco dei Santi Andrea ed Agata nel Comune di Terni, investito

---

Imposte dirette 29 marzo 1894, circa la ricchezza mobile sui supplementi di congrua, pag. 510; sentenza del Tribunale di Cremona 6 luglio 1895, pag. 567.

Volume VI: Sentenze, Appello Brescia 11 febbraio 1896, pag. 358, e Appello Genova 27 giugno 1896, pag. 477.

Volume VII: Attività e passività delle Parrocchie e assegni di congrua a carico del Fondo pel culto (Relazione della Direzione Generale del Fondo pel culto), pag. 408; Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e della Direzione Generale del Fondo pel culto 7 dicembre 1897, N. 1444 e 6 dicembre 1897, N. 258, pag. 747; Decisione della Commissione centrale delle Imposte 1 giugno 1896, N. 44334, pag. 120; Appello Modena 31 dicembre 1896, pag. 170; Tribunale Chiavari 18 maggio 1897, pag. 479; Cassazione Roma 22 giugno 1897, pag. 573.

Volume VIII: « *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo per il culto* » (Studio di G. Caselli), pagg. 1 e seg., pagg. 193 e seg., e pagg. 449 e seg.; Congrua parrocchiale (Discussione alla Camera dei Deputati nella Tornata 11 febbraio 1898), pag. 121; Aumento delle congrue parrocchiali (Osservazioni della Direzione, Relazione e Progetto di legge Zanardelli), pag. 168; Idem (Progetto Bonacci, Relazioni del Ministero e della Commissione parlamentare), pagg. 624 e seg., 631 e seg.; Appello di Napoli 5 gennaio 1898, pag. 97; Cassazione di Roma 21 dicembre 1897, pag. 60.

Volume IX: « *Le spese di culto e la congrua parrocchiale* » Studio di F. Brandileone), pag. 1; « *Le congrue parrocchiali ed il Progetto di legge adottato dalla Commissione della Camera* » (Studio), pag. 22; Le congrue parrocchiali ed il Progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati (Considerazioni, discussione alla Camera e testo del progetto), pag. 137; Cassazione di Roma 19 dicembre 1898 (sentenza nella causa Franzone) pag. 40, 50; Congrue parrocchiali (Relazione sul disegno di legge presentato al Senato; Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato e discussione) pag. 461, 472, 478; Congrue parrocchiali (Legge 4 giugno 1899, N. 191; Regolamento 25 Agosto 1899 N. 350; Circolare 19 settembre 1899), pagg. 358, 505, 519; Normale della Direzione Generale del Demanio 18 luglio 1899 NN. 67101-10751, pag. 648; Cassazione di Napoli 10 gennaio 1898, pag. 248.

Volume X: Normale della Direzione Generale del Demanio N. 25 in data 23 febbraio 1900, pag. 128; Id. N. 107, in data 3 ottobre 1900, pag. 512; Cassazione di Roma 27 agosto 1900, pag. 532.

Volume XI: « *L'abolizione delle decime sacramentali ed i supplementi di congrua da corrispondersi dal Fondo pel culto* » (Studio), pag. 395; Appello di Palermo 14 gennaio 1901, p. 463; Tribunale di Bologna 25 maggio 1900, pag. 468; Tassa di manomorta sulle congrue parrocchiali (Interrogazione del deputato Stelluti-Scala svolta alla Camera nella seduta del 18 maggio 1901), pag. 379; Tribunale di Modena 7 agosto 1901, pag. 469; Risoluzione Ministeriale 18 dicembre 1900 N. 113-827 circa la tassa di manomorta sulle congrue parrocchiali, p. 511.

Volume XII: « *I supplementi di congrua parrocchiale e la irretroattività della legge 4 giugno 1899* » (Studio), pag. 1; Cassazione di Napoli 9 novembre 1901, pag. 81; Cassazione di Roma 3 aprile 1902 (2ª causa Franzone), pag. 60; Appello di Parma 15 marzo 1902, pag. 436.

Volume XIII: Cassazione di Roma 18 marzo 1903, pag. 95; Appello di Bologna 28 novembre 1902, pag. 106; Cassazione di Roma 17 maggio 1902, pag. 155; Tribunale di Perugia 28 aprile 1903, pag. 171.

Volume XIV: Congrue; parrocchie ex conventuali ed altri oneri di culto. Il progetto di legge alla Camera dei Deputati, pag. 193; Id. al Senato 215; Aumento delle congrue parrocchiali e disposizioni relative all'adempimento degli oneri religiosi (Disegno di legge; Relazioni e discussioni alla Camera dei Deputati, pagg. 331, 357, 362, 426, 444); La legge 4 giugno 1899, N. 191 (Relazione della Commissione di vigilanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto), pag. 114; Circolare del Ministero delle finanze N. 58165, pag. 574; Appello di Roma 29 dicembre 1903, pag. 40; Cassazione di Roma 4 ottobre 1904, pag. 462.

In una dispensa riporteremo le sentenze della Corte di Appello e del Tribunale di Perugia pronunziate nel medesimo giudizio.

(5) Sulla prescrizione quinquennale si è pronunziata ampiamente la sentenza della Corte di Appello di Perugia suindicata.

Ved. anche: Tribunale di Perugia 28 agosto 1902, Parroco Andreoli c. Fondo pel

fino dal 3 gennaio 1883, con decorrenza dal 1° luglio 1889, e con imputazione degli arretrati al 30 giugno 1902, rispettivamente ai residui degli esercizi del 1889-1900-1901, e del 1901 al 1902.

Ai 14 dicembre dello stesso anno 1903 fu conceduto al sunnominato parroco Petrillo l'aumento del 15 per cento per spese di culto in annue lire 135 a decorrere dal 1° luglio 1899.

Il parroco Petrillo non si acquietò, e con atto del 6 maggio 1904 convenne in giudizio l'Amministrazione del Fondo pel culto per ottenere il pagamento di L. 1911.70 per sette annualità di congrua dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, in ragione di L. 373.10 annue, e di L. 4340 per spese di culto sborsate per gli anni 1892-1899, oltre gli interessi e le spese.

Il Tribunale di Perugia, respinse la eccezione di prescrizione quinquennale dedotta dall'Amministrazione, e la dichiarò tenuta a pagare al Parroco le sette annualità di supplemento di congrua in ragione di annue L. 273.10 decorrenti dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899, e a rifondere le spese di culto nella somma di L. 335 per ogni anno; conseguentemente condannò l'Amministrazione a pagare la complessiva somma di L. 4256.70, oltre gli interessi dal giorno della citazione e le spese.

La soccombente se ne gravò, deducendo che il Tribunale avea erroneamente riconosciuto nel Parroco il diritto all'aumento di congrua dal 1892 in poi, ed il rimborso delle spese di culto, e per aver esclusa la prescrizione quinquennale.

Il Parroco se ne gravò incidentalmente.

E la Corte di appello di Perugia, respinte le contrarie istanze ed eccezioni, rigettò l'appello del Fondo pel culto, e quello per incidente del Parroco, confermò la sentenza del Tribunale, e condannò il Fondo pel culto alle spese del doppio giudizio.

L'Amministrazione ha ricorso per cassazione, e deduce che:

1° Al Parroco, oltre gli assegni supplementari di congrua parrocchiale in L. 273.16 dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, non sono dovute, per lo stesso periodo di tempo, le spese pel servizio del culto nella Chiesa parrocchiale.

Le leggi del 1866 e del 1892 non consentono la deduzione delle spese di culto nelle valutazioni e liquidazioni dei supplementi di congrua attribuiti ai parroci. E la legge del 1899 ha ele-

---

culto; nel Vol. XIV lo Studio « *La prescrizione quinquennale* » pag. 129 e seg., e le sentenze della Cassazione di Roma 15 dicembre 1903 e 6 agosto 1903 (pag. 151 e 153), della Corte d'Appello di Roma 29 dicembre 1903 (pag. 167). Ved. infine nei tre ultimi volumi XIII, XIV, XV la giurisprudenza sulle Parrocchie ex conventuali, nella quale si è presentata frequentemente la questione della prescrizione quinquennale, sebbene nella maggior parte dei casi siasi agitata in rapporto alle spese di culto.

Noi riteniamo che la Cassazione di Roma nella presente sentenza e la Corte d'appello ed il Tribunale di Perugia abbiano giustamente ritenuto la inapplicabilità della prescrizione quinquennale.

Alle ragioni enunciate nelle sentenze in parola noi ne aggiungiamo un'altra, che è d'importanza speciale, indiscutibile.

Con Avvertenze pubblicate nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia e Culti del 22 luglio 1893 N. 29, si dichiarava che il Fondo pel culto si dava cura di avvertire i parroci a mezzo dei Sindaci perchè provvedessero per far valere le loro ragioni al supplemento di congrua. (Questa Rivista, vol. III, pag. 724).

Nel 1897 la Direzione Generale del Fondo pel culto addiveniva all'accertamento delle attività e passività delle Parrocchie. (Ivi, vol. VII, pag. 408) per farne base delle liquidazioni delle congrue e supplementi di congrue.

E nell'anno stesso venivano emanate (Ivi, ivi, pag. 747) le Circolari 6 e 7 dicembre 1897 della Direzione Generale e del Ministero anzidetti, con le quali la prima dichiarava addirittura di assumere l'obbligo di procedere d'ufficio alle liquidazioni.

Dopo ciò ognuno comprende con quanto fondamento di legalità, di logica e di correttezza, possa l'Amministrazione del Fondo pel culto eccepire la prescrizione quinquennale.

vato a L. 900 gli assegni supplementari concessi ai parroci;

2° L'eccezione della prescrizione quinquennale dovea essere accolta, perchè gli assegni supplementari di congrue parrocchiali rientrano nel novero delle prestazioni contemplate dall'articolo 2144 del Codice civile.

Il Parroco sostiene essersi ben giudicato dalla Corte d'appello di Perugia.

Diritto. — Si è evocata la legge sarda del 24 maggio 1855, la quale, con l'art. 24, intese di migliorare la condizione dei parroci che non avessero una rendita netta di L. 1000 annue.

Costituitosi il Regno d'Italia, si pensò di favorire in qualche modo la condizione economica dei parroci, ma intanto con la legge 7 luglio 1866, n. 3036, essi non acquistarono alcun diritto esperibile in via giudiziaria, per ottenere un supplemento di assegno: tutto dipendeva dal prudente arbitrio della Amministrazione del Fondo pel culto, in misura dei fondi disponibili (art. 28, num. 4).

Ma quando si trattò di stabilire il bilancio dello Stato pel 1891, si ebbe in mira di determinare un supplemento di congrua ai parroci che avessero un reddito minore di annue L. 800, senza calcolare i pesi che, diminuendo il reddito, lo riducessero inferiore a quel minimo (Relazione del deputato Cuccia).

La Commissione di vigilanza ritenne opportuno che ai parroci si assicurasse veramente un reddito ridotto ad una espressione numerica certa e inalterabile (Relazione al Re pel triennio 1890 e 1892).

E fu intenzione espressa dei due rami del Parlamento che l'assegno pei parroci si determinasse in rendita netta e non illusoria.

Con questi propositi fu approvato l'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, così concepito:

« A datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua che si concede ai parroci del Regno, verrà elevato alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a L. 900, e quindi al massimo definitivo di L. 1000 al netto ».

In questa disposizione di legge si contiene un diritto e una speranza: il diritto alla congrua di L. 800 dedotti i pesi patrimoniali, e una speranza di percepire L. 900 o anche L. 1000 *al netto.*

Con le quali parole non si è certo contraddetta, ma invece si è confermata più chiaramente e con maggior vantaggio pei parroci la elevata percezione della congrua.

E *pesi patrimoniali* del Parroco sono non soltanto i censi, i canoni ed altre prestazioni, ossia l'*aes alienum*, non che le imposte che stanno a carico del patrimonio dei benefici parrocchiali, come non può negare la stessa Amministrazione del Fondo pel culto, ma costituiscono altresì pesi patrimoniali le spese necessarie per le funzioni parrocchiali, perchè inerenti al relativo beneficio, nel senso che senza di quelle l'ufficio del Parroco, che gode il beneficio, non potrebbe esplicarsi regolarmente e canonicamente. E lo dicono altresì le stesse parole della legge, per loro natura generic' e, da non permettere la limitazione ai soli oneri reali. La legge, interpretata diversamente come l'interpreta l'Amministrazione ricorrente, condurrebbe allo assurdo di dedurre soltanto l'*aes alienum* o gli oneri reali finchè l'assegno è di L. 800, e di accordare il maggior assegno al *netto* quando la speranza si converta in un diritto ad avere *900* o *1000* lire. Altro inconveniente: se le spese di culto, benchè inerenti al beneficio ste sero a carico dei parroci, stante la diversità di questi oneri fra le parrocchie cui è annessa una Chiesa ricettizia, una comunìa, una fabbriceria o un'opera od altra simile istituzione, e quelle che non ne risentono i vantaggi, alcuni parroci più, alcuni meno, alcuni forse nulla percepirebbero dell'assegno determinato allo scopo di provvedere al loro sostentamento e al loro decoro.

In seguito si volle tradurre in diritto la speranza alle L. 900, e varie questioni si manifestarono nelle Camere legislative, tutte però nel senso di favorire i parroci. Quindi la legge del 4 giugno 1899, n. 191, con la quale si stabilì che a partire dal 1° luglio 1899, l'assegno supplementare fosse elevato fino a portare la congrua a L. 900 annue, al netto di qualsiasi onere e peso.

Si ripetè la speranza di portare la congrua al massimo definitivo di lire 1000 annue al netto come sopra (articolo 1). Si ordinò che la liquidazione dell'assegno fosse fatta d'ufficio dall'Amministrazione del Fondo pel culto, e che l'assegno fosse liquidato al netto di ogni imposta e tassa, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie (articolo 2 della legge, capoverso 1°). Ad eliminare il già rimarcato inconveniente dei parroci poveri e dei parroci ricchi, si aggiunse:

« Sempre che non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa, e debba a ciò sopperire il Parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua (art. 2, capoverso 2) ». Infine si disse che gli assegni concessi restino invariati.

Con questa legge si enunciarono anche in modo specifico gli oneri da dedursi, col lodevole scopo di prevenire litigi, pur restando la congrua netta e in modo particolare, di guisa che su ciò non fu menomamente abrogato l'articolo 3 della legge del 1892, ma principalmente si volle aumentare di lire 100 l'assegno di congrua a vantaggio dei Parroci.

L'Amministrazione del Fondo pel culto ha eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2144, capoversi 2 e 4 del Codice civile così concepito:

« Si prescrivono col decorso di cinque anni le pensioni alimentari, gli interessi delle somme dovute, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi ».

La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza impugnata, ha respinto la eccezione per un complesso di considerazioni, e cioè: perchè il Parroco giustificò la sua condotta di avere fatto trascorrere 7 anni senza richiedere la liquidazione dell'assegno a lui dovuto; perchè nella specie non si tratta di alimenti, sibbene di azione di rimborso di spese reali ed effettive; perchè l'assegno non era determinato nè liquidato, e *in liquidandis non fit praescriptio nec mora.*

Questo giudizio, in parte di fatto incensurabile in cassazione, in parte di diritto, ma non errato e conforme alla dottrina e alla giurisprudenza, non merita censura.

Laonde rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

13 gennaio 1906.

Pres. Caselli P. — *Est.* Natale.

Fondo per il culto c. *Sbaffoni.*

Collegiata soppressa — Bolla di fondazione — Obbligo di fornire un coadiutore o cappellano — Leggi di soppressione — Obbligo trasferito nel Fondo pel culto.

Decreto Valerio — Articolo 21 — Prescrizione quinquennale — Enti conservati — Inapplicabilità — Beni appresi ingiustamente o senza le formalità volute dalla legge — Adempimento di obbligazione personale o creditoria — Onere del mantenimento di un coadiutore.

Per le leggi di soppressione l'obbligo imposto ad una Collegiata dalla bolla di fondazione della prestazione di un coadiutore o cappellano è passato all'Amministrazione del Fondo pel culto (1).

(1-3) La sentenza della Corte d'Appello di Macerata 8 aprile 1905 nella stessa causa è riportata più oltre in questa dispensa.

Sulle massime contenute in questa decisione della Cassazione di Roma si consultino: lo studio pubblicato in questa Rivista, Vol. XIII, pagg. 321 e segg. col titolo « *I benefizi coadiutoriali annessi a Chiese ex Collegiate* », le sentenze ivi riprodotte e richiamate, e

Agli effetti dell'articolo 21 del Decreto Valerio le soppressioni diventavano irretrattabili dopo l'elasso di cinque anni, ma non eravi pregiudizio alle azioni che potevano sperimentare gli enti esentati di diritto e di fatto dalla soppressione pei beni appresi ingiustamente e senza le formalità volute dalla legge (2).

Anche a voler estendere la decadenza o prescrizione di cinque anni di cui sopra agli enti conservati, essa non potrebbe mai applicarsi allo sperimento dei diritti relativi allo adempimento di una obbligazione personale o creditoria, quella cioè della soddisfazione dell'onere del mantenimento di un coadiutore già a carico della Collegiata, e trasferito nel Fondo pel culto (3).

Fatto. — Nel 1632, soppressi i monasteri dell'Abbadia Farfense, il Pontefice Urbano VIII creò delle Collegiate, fra cui quella di S. Vittoria in Matenano, conferendo al Priore Parroco la cura delle anime, con l'obbligo al Capitolo di coadiuvarlo nel ministero delle sue funzioni, per mezzo di un Canonico nominato dallo stesso Capitolo, nella qualità di Cappellano coadiutore.

Soppressa la detta Collegiata di Santa Vittoria pel Decreto Valerio 3 gennaio 1861, la Cassa Ecclesiastica prese possesso dei beni, e con sentenza del 1° maggio 1873, passata in giudicato, venne assegnata al Parroco *pro tempore* la somma annua di lire 1038.50, deliberata dal Consiglio speciale ai 22 marzo 1863, con la condizione di rimanere a carico di esso Parroco le spese del coadiutore e pel culto.

Dopo la morte dell'ultimo Canonico, avvenuta nel 1885, il Priore Parroco D. Giuseppe Sbaffoni, con citazione dei 30 aprile 1903 convenne l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Tribunale civile di Fermo, per farla condannare a prestargli un Coadiutore o Cappellano pel disimpegno degli obblighi parrocchiali, ovvero la prestazione di annue lire 800 per la retribuzione al Cappellano, a lui dovute in forza della Bolla di fondazione, nonchè al rimborso della spesa occorsa pel detto Cappellano e da lui anticipata per quattro anni.

La convenuta Amministrazione oppose: la prescrizione trentennale dall'epoca della deliberazione del Consiglio speciale 22 marzo 1863, la carenza di diritto, derivante dall'accennata deliberazione, e la infondatezza della dimanda in base alla legge 15 agosto 1867, che stabiliva la parrocchialità individua col relativo assegno in rapporto ai redditi della Collegiata.

Il Tribunale, con sentenza dei 20 febbraio 1904, respingendo la eccezione summentovata, dichiarò che l'Amministrazione del Fondo pel culto è obbligata alle spese pel Cappellano; ed abilitò il Parroco Sbaffoni a provare anche con testimoni le anticipazioni da lui fatte pel detto Cappellano.

Sull'appello dell'Amministrazione del Fondo pel culto, la Corte di Macerata, con sentenza degli 8-13 aprile 1905, respinse la prescrizione trentennale nonchè la prescrizione quinquennale dedotta in base all'articolo 21 del Decreto Valerio, non credette di attendere alla carenza di diritto, anche pel giudicato del 1° maggio 1873, e, ritenendo la parrocchialità conginnta alla soppressa Collegiata, in virtù della Bolla di fondazione, finì col confermare il pronunziato dei primi giudici.

Contro codesta sentenza l'Amministrazione del Fondo pel culto produsse ricorso in Cassazione, affidandolo ai tre seguenti mezzi:

1° Violazione dell'articolo 21 del

---

la sentenza della Corte d'Appello di Roma 23 dicembre 1902 (IVI, pag. 362) colle note e relativi richiami.

Nel caso in esame, la Cassazione di Roma e la Corte d'Appello di Macerata hanno affermata recisamente la massima che le sanzioni dell'articolo 21 del Decreto Valerio (identico all'articolo 21 del Decreto Pepoli nell'Umbria) in relazione dei precedenti articoli 1 e 2, contemplano e concernono i beni degli enti soppressi e non già di quelli conservati; e che quindi nessun termine di decadenza vi è, se, scorso il quinquennio, la Parrocchia ripeta il suo come ente conservato.

Decreto Valerio 3 gennaio 1861, e degli articoli 360 n. 6, 361 n. 2 e 517 n. 2 Codice procedura civile, perchè la Corte, ritenendo la parrocchialità singola, congiunta alla Collegiata, non applicò la prescrizione quinquennale a' sensi del succitato articolo 25.

2° Violazione dell'art. 16 del Decreto Valerio 3 gennaio 1861; perchè, salvato il singolo beneficio curato, era in facoltà dell'Amministrazione di sostituire il Coadiutore singolo al Coadiutore ente collettivo, giusta il summentovato articolo 16.

3° Violazione degli articoli 360 n. 6, 361 n. 2, 517 n. 2 Codice procedura civile, perchè la Corte non motivò affatto sulla deduzione circa l'obbligo coadiutoriale, che non è mai esistito.

Il Parroco Sbaffoni resistette al ricorso, anche con memoria a stampa.

In diritto. — Attesochè col libello introduttivo dei 30 aprile 1903 il Parroco Sbaffoni non mirava, come sostiene la ricorrente Amministrazione del Fondo pel culto, ad ottenere la ricostituzione di un vero beneficio coadiutoriale già soppresso, ma intendeva soltanto a conseguire, o in persona o in danaro, la prestazione del Coadiutore o Cappellano, per l'obbligo che la Bolla di fondazione della Parrocchia di Santa Vittoria in Matenano imponeva alla Collegiata, e che, per le leggi di soppressione, passò alla detta Amministrazione. Ed i giudici del merito, tenendo presenti gli atti della causa, in rapporto ai precedenti giudicati, con incensurabili apprezzamenti di fatto, non disgiunti da opportune considerazioni di diritto, giustamente accolsero la domanda del Parroco, nei precisi termini ond'era stata proposta, senza dar luogo ad equivoci, nemmeno in ordine alla inapplicabilità dell'articolo 21 del Decreto Valerio all'ente parrocchiale non soppresso, ed alla coadiutoria che per le tavole di fondazione vi era congiunta. Quell'articolo 21, sulla cui applicabilità vanamente s'insiste col primo motivo del ricorso, stabiliva la prescrizione quinquennale per le azioni tendenti a far dichiarare esenti dalla soppressione quegli enti morali che non si trovassero compresi tra gli enti soppressi con gli articoli 1 e 2 del Decreto, e che fossero stati erroneamente reputati come appartenenti alla categoria degli enti soppressi. Il che significava che le soppressioni decretate dalla Cassa ecclesiastica diventavano irretrattabili dopo l'inutile elasso di cinque anni, ma non pregiudicavano alle azioni che potevano sperimentarsi dagli enti esentati di diritto e di fatto dalla soppressione, pei beni appresi ingiustamente, o senza le formalità volute dalla legge.

Inoltre, anche a volere estendere quella prescrizione o decadenza agli enti conservati, essa non potrebbe mai applicarsi allo sperimento dei diritti relativi allo adempimento di una obbligazione personale o creditoria, come era quella che fu invocata dal Parroco Sbaffoni, in dipendenza dell'onere che originariamente gravava sulla Collegiata, e che poi passò coi beni beni di questa alla Amministrazione del Fondo pel culto.

Attesochè il 2° motivo del ricorso, circa la violazione dell'articolo 16 del Decreto Valerio, non può trovare accoglimento presso questo Supremo Collegio, sia pel precedente giudicato, che stabiliva la parrocchialità in pro' del solo Priore, con la coadiuvazione di alcuno dei Canonici in caso di bisogno, sia pel disposto dell'invocato articolo 16, relativo ai casi in cui la parrocchialità si trova demandata per intero alle Collegiate in qualità di Parroci abituali. D'altro canto, la facoltà della quale intenderebbe di avvalersi l'Amministrazione del Fondo per il culto non si potrebbe conciliare con l'obbligo di mantenere le Parrocchie, ancorchè risuscitate per la soppressione delle Collegiate o degli altri istituti ai quali erano annesse.

Attesochè in riguardo al 3° ed ultimo motivo del ricorso circa la mancata motivazione sull'obbligo coadiutoriale, basta leggere la impugnata sentenza per convincersi che la Corte di merito, ben ponderando la Bolla di fondazione,

e le reciproche deduzioni dei contendenti, opportunamente distinse i diritti e gli oneri del Priore-Parroco da quelli demandati all'aiuto di un altro Canonico, nell'esercizio della cura d'anime.

Attesochè per le accennate considerazioni il ricorso deve essere interamente rigettato, ai sensi dell'art. 541 Codice procedura civile.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite)

9 gennaio 1906

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Cerza.

Reclusorio dell'Angelo Custode in Alcamo c. *Finanze.*

Competenza — Ricorso denunziante la violazione e falsa applicazione della legge 15 agosto 1867 e relativo Regolamento, e in un giudizio in cui è parte in causa il Demanio — Competenza esclusiva della Cassazione di Roma.

Censurandosi in un ricorso una sentenza di appello per violazione e falsa applicazione di articoli della legge 15 agosto 1867 e relativo Regolamento, e trovandosi il giudizio contestato con l'Intendenza di Finanza, quale rappresentante del Demanio dello Stato, è di competenza esclusiva della Cassazione di Roma la cognizione di tale ricorso (1).

Osserva che la Corte d'appello di Palermo con sentenza 2-10 luglio 1903, riformando parzialmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Trapani del maggio 1901, dichiarò illegittima la presa di possesso di alcuni canoni che, a norma del testamento della fu Maria Agata Doveri del 2 maggio 1794, dovevano invertirsi nella celebrazione di una messa quotidiana, e condannò lo Intendente di finanza a restituire il possesso dei canoni stessi al Reclusorio dell'Angelo Custode, condannando poi questo a pagare a favore del Demanio dello Stato L. 306 annue, a cominciare dal 3 maggio 1900, e compensò le spese dell'intero giudizio.

Che contro tale sentenza il Reclusorio dell'Angelo Custode produsse ricorso per cassazione, denunziando, fra le altre violazioni di disposizioni legislative, quelle di alcuni articoli della legge 15 agosto 1867 relativa alla liquidazione dell'Asse ecclesiastico.

Che il Presidente della Corte di Cassazione di Palermo, in vista del controricorso presentato dall'Intendenza di finanza di Trapani, col quale si eccepiva l'incompetenza dell'adito Supremo Collegio, con ordinanza del 7 settembre 1905, in applicazione degli articoli 6 e 7 del R. Decreto 23 dicembre 1875, rinviò gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione di Roma per decidere sulla competenza.

Che censurandosi col primo mezzo del ricorso la denunziata sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e seguenti della legge 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, nonchè degli articoli 1 e 2 del relativo regolamento, e trovandosi il giudizio contestato con l'Intendente di finanza, quale rappresentante del Demanio delle Stato, è evidente che la cognizione del cennato ricorso per la testuale disposizione dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875 è di esclusiva competenza di questo Supremo Collegio.

Per questi motivi, la Corte, a Sezioni Unite, deliberando in Camera di Consiglio, dichiara la competenza della Corte di Cassazione di Roma a giudicare sul ricorso, ecc.

---

(1) Nel caso concorrono le due condizioni: che sia parte in causa l'Amministrazione dello Stato, e il ricorso denunzi la violazione e falsa applicazione della legge sull'Asse ecclesiastico. Indubbiamente quindi la cognizione del ricorso è di esclusiva competenza della Cassazione di Roma.

Ved. stessa Cassazione, Sezioni Unite, 14 marzo 1903, Viganò c. Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze (vol. XV, pag. 53 colla nota e richiami).

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

21 dicembre 1905.

Pres. ed Est. Basile, ff. di P.

Ministero del Tesoro
c. *Comune di Quattrocastella*

Competenza — Rimborso di spese pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro — Legge 30 giugno 1889 e Decreto 19 novembre 1889 — Ordinanze di pagamento — Reclami — Competenza dell'autorità amministrativa — Questioni non fondate esclusivamente su rapporti di diritto civile o politico.

In tema di rimborso di spese anticipate dall'Erario pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, per l'applicabilità delle norme contenute nella legge 30 giugno 1889 n. 6144 e nel Decreto 19 novembre 1889 n. 6535, su tutti i reclami prodotti dagli enti avverso le ordinanze di pagamento sono competenti a giudicare le Giunte Provinciali Amministrative ed in sede di ricorso la IV Sezione del Consiglio di Stato (1).

Su questa materia, che è interamente ed esclusivamente disciplinata da principi di interesse pubblico e non da rapporti di diritto civile, l'autorità amministrativa esercita piena giurisdizione, e da essa perciò debbono essere esaminate e decise tutte le altre quistioni che alla medesima incidentalmente si connettono, a meno che non si tratti di questione di indole assolutamente pregiudiziale, esclusivamente fondata sopra rapporti di diritto civile o politico (2).

L'Intendente di Finanza di Reggio Emilia, con ordinanza del 10 giugno 1902, richiedeva al Comune di Quattrocastella la somma di Lire 1578.41, in rimborso di altrettanta somma anticipata dall'Erario durante gli esercizi dal 1896 al 1901 pel mantenimento dei mendici inabili al lavoro.

Il Comune reclamava alla Giunta Provinciale Amministrativa di. Reggio Emilia, assumendo: che i ricorrenti non erano nati, e non avevano il domicilio di soccorso nel Comune stesso; che questo non aveva rendite libere ed erogabili, e che, ad ogni modo, le spese erano state già ammesse, come da con suntivi approvati.

Avendo però l'avvocato del Comune, nell'udienza del 9 luglio 1904, sollevata la eccezione d'incompetenza della Giunta Provinciale Amministrativa, la medesima, con deliberazione del 15 luglio 1904-25 febbraio 1905 in base all'art. 15 della legge 1° maggio 1890, rinviava gli atti a questa Corte Suprema per risolvere la questione di competenza.

Considerando:

Che le Sezioni unite di questa Corte, in tema di rimborso di spese anticipate dall'Erario pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, per l'applicabilità delle norme contenute nella legge 30 giugno 1889, n. 6144 e nel Decreto 19 novembre 1889, n. 6535, hanno costantemente ritenuto, che su tutti i reclami prodotti dagli Enti avverso le ordinanze di pagamento, sieno competenti a giudicare le Giunte Provinciali Amministrative, ed in sede di ricorso la IV Sezione del Consiglio di Stato per trattarsi di materia interamente, ed esclusivamente disciplinata da principii di interesse pubblico, e non da rapporti di diritto civile, sulla quale l'autorità amministrativa esercita piena giurisdizione, e da questa debbono perciò essere esaminate e decise tutte quelle altre questioni, che alla medesima incidentalmente si connettono e riferiscono, per la nota regola, che il giudice competente a pronunziare sull'azione, lo è del pari sulla eccezione, a meno che non si tratti di una questione d'indole assolutamente pregiudiziale, esclusivamente fondata sopra rapporti di diritto civile o politico; la quale cosa non avviene nella presente causa.

Che essendo stata la eccezione di incompetenza sollevata, senza ragione, dal

(1-2) Conf. stessa Cassazione, Sezioni Unite, 9 marzo 1905 nel Vol. XV, pag. 222. In ambedue le decisioni si fa rilevare essere questa la giurisprudenza costante delle Sezioni unite della Cassazione medesima.

Comune, a di lui carico debbono andare le spese del presente giudizio. Per siffatte considerazioni, la Corte dichiara nella presente causa la incompetenza dell'autorità giudiziaria, e condanna, ecc.

Cassazione di Roma.

5 dicembre 1905

Pres. PUGLIESE, ff. di P. — *Est.* LA TERZA.

Demanio dello Stato c. *Arcipretura di S. Stefano in Montemilone.*

Tassa di manomorta — Congrua del Parroco — Riconoscimento civile della sua nomina — Tassa dovuta da altri — Patrimonio dell'ente morale — Frutti di tale patrimonio — Applicabilità su questi della tassa.

Parroco — Rappresentante usufruttuario della Parrocchia Godimento dei frutti dell'Ente Parrocchia.

La tassa di manomorta può colpire il reddito personale di congrua del Parroco dal giorno in cui ha ottenuto il riconoscimento civile della sua nomina, ma non può esso Parroco soggiacere al pagamento di tale tassa dovuta da altri (1).

Il Parroco non è un rappresentante amministratore della Parrocchia, ma un rappresentante usufruttuario, col diritto di godere i frutti dell'ente Parrocchia (2).

La tassa di manomorta non grava sul patrimonio dell'ente morale, ma sui frutti di tale patrimonio (3).

Con ingiunzione del 28 agosto 1900, notificata il 30 dal Ricevitore di Venosa, si chiese al Sacerdote Giuseppe Quinto, parroco della Chiesa di S. Stefano in Montemilone, il pagamento di L. 3163,45 per tassa di manomorta liquidata sulle rendite della Parrocchia, e dovuta per gli anni 1880 a tutto il semestre 1900.

Alla ingiunzione seguì nel 27 settembre 1900 pegnoramento presso il Comune di tutte le somme, c e al detto Parroco erano dovute. Il Comune dichiarò dovere per congrua L. 3060 per gli anni 1897 al 1900.

Più tardi il Pretore adito, in vista delle impugnazioni del Parroco di non esser tenuto al pagamento dei debiti lasciati dal suo predecessore e di non essere sequestrabile la congrua, con sentenza dei 25-27 novembre 1900, rinviò le parti innanzi al Tribunale, che con altra sentenza degli 8-15 novembre 1901, concodè un termine di 60 giorni per esibire in giudizio la quietanza dell'eseguito pagamento.

In seguito avendo il Quinto consentito che la somma pegnorata si pagasse al Ricevitore con salvezza di ripeterla, venne la causa a cura del Quinto stesso riprodotta; ed il Tribunale, con sentenza dei 17-26 marzo 1904, ritenendo che il Parroco non fosse tenuto che a soddi-

---

(1-3) Su queste massime che sono ispirate a principi di diritto esattissimi, e sulla motivazione della pregevole sentenza della Cassazione, richiamiamo l'attenzione dei lettori.

La Cassazione conferma la sentenza della Corte d'Appello di Potenza, 28 dicembre 1904, (che riportiamo in questa dispensa), come questa a sua volta aveva confermata quella del Tribunale. Magistrati di merito e Corte di Cassazione sono stati dunque unanimi nel respingere le pretese dell'Amministrazione finanziaria.

E' sperabile che la lezione possa portare i suoi effetti, e che si finisca una buona volta coll'applicare le leggi in modo così incivile, e dando prova di tanta ignoranza di elementarissimi principii di diritto, e del carattere e ragion di essere delle nostre leggi.

Si cons. lo studio: « *I redditi sottoposti a tassa di manomorta e gli oneri e le passività da dedursi* » nel vol. II di questa RIVISTA, pag. 257 e seg.

Sui caratteri giuridici della congrua, come sulla qualità di usufruttuario del Parroco, non abbiamo bisogno di fare speciali richiami; trattasi di principi notissimi, e al lettore non resterebbe che esaminare i precedenti volumi dl questa RIVISTA.

Ad ogni modo, ricordiamo, per la giurisprudenza, colle note e richiami relativi: Cassazione di Roma, 5 settembre 1900, Tondi c. d'Egidio (questa RIVISTA, XI, pag. 51); Idem, 27 agosto 1900, Collegio della Sapienza Nuova in Perugia c. Baldoni (IVI, X, pagina 532); Cassazione di Napoli, 9 novembre 1901, Pantaleo c. Cramarossa (IVI, XI, pag. 81).

E per la dottrina: SCADUTO, « *Diritto Ecclesiastico vigente* », vol. II, n. 469; CORAZZINI, « *La Parrocchia nel diritto italiano* », §§ 1066 e seg.; CASELLI, « *Le congrue parrocchiali ed il supplemento dovuto dal Fondo pel culto* », (questa RIVISTA, vol. VIII, pag. 193 e seg., 482-484, n. 17-20).

sfare la tassa soltanto dal dì in cui si rese esecutiva la bolla di conferimento del beneficio, perchè egli non era che un u-ufruttuario, annullò il pegnoramento, condannò il Ricevitore a restituire la somma di L. 3225,07 con gli interessi dal 16 agosto 1902, ed autorizzò il Ricevitore medesimo a ritenere il residuo di L. 663,68 per la tassa dovuta dal Quinto dal 1897 al decembre 1902.

Da cotesta sentenza la pubblica Amministrazione produsse appello con atto dei 24 giugno 1904, ma la Corte lo respinse riducendo solo la somma a restituirsi a L. 3180,86.

Di qui il ricorso al Demanio per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della legge 18 settembre 1874 e dell'articolo 506 del Codice civile.

Osserva che la tesi dell'Amministrazione finanziaria per ritenere obbligato il Parroco Quinto a rispondere non solo della tassa di manomorta da lui non contrastata dal giorno in cui fu resa esecutiva la bolla di conferimento del beneficio, ma pur degli arretrati che avrebbe dovuto pagare il predecessore, sta in questo, che la cennata tassa di manomorta colpisce il patrimonio dell'Ente, costituisce un debito dello stesso, e l'investito deve sodisfarla, non come debito proprio e perchè gode le rendite, ma qual rappresentante del beneficio.

Cotesta tesi però non è esatta, e potrebbe essere rigettato il ricorso senza dimostrarne dettagliatamente la inesattezza. sol considerando che la congrua, su cui cadde il pegnoramento, non è che un assegno che si corrisponde al Parroco per ragione del suo ufficio, e che a lui direttamente appartiene, di modo che, essendo del tutto personale, se dee soggiacere al pagamento di quanto egli deve per tassa di manomorta, non può soggiacere a pagamenti dovuti da altri. Ma, volendo pur discendere allo esame di quello assunto così come è proposto, è agevole la dimostrazione della cennata inesattezza.

E di vero il Parroco Quinto non è un rappresentante amministratore, ma un rappresentante usufruttuario, come la tassa di manomorta non grava sul patrimonio dell'Ente, ma sui frutti.

Che sia un'usufruttuario, niun dubbio, perchè egli gode i frutti dell'Ente Parrocchia, mentre se fosse amministratore di tali frutti non godrebbe. L'investito del beneficio è stato sempre ritenuto un usufruttuario, derivando ciò dalla essenza del beneficio; nè le leggi eversive ed anche quella di registro lo mettono in forse.

Che la tassa di manomorta colpisca non il patrimonio, il capitale dell'Ente, ma i frutti, è anche fuori dubbio; imperocchè ciò assorge e dalla intestazione della legge, tassa sui redditi dei corpi morali e degli stabilimenti di manomorta, dall'articolo primo — sono soggetti ad un' annua tassa proporzionale alla rendita reale o presunta —; dai successivi articoli, ed infine dalla ragione che la dettò, in quanto la si volle imporre ai corpi morali ed agli stabilimenti di manomorta, per un principio di eguaglianza di fronte alle persone fisiche: non potendosi colpire il trasferimento della proprietà a causa di morte, si colpì il loro patrimonio in quanto annualmente produceva, cioè la rendita.

Ora se il Parroco Quinto è un usufruttuario, e se la tassa cade sui frutti e non sul capitale, di modo che il debito non è della Parrocchia, ma dell'investito per virtù dell'articolo 506 Codice civile, la logica conseguenza è questa, che il cennato Parroco non debba pagare gli arretrati, che costituiscono un debito del predecessore e non di lui, e cadono di peso tutte le argomentazioni del Demanio accennate in sostegno della sua tesi, e sulle quali non occorre ulteriormente indugiarsi, neppure su quelle che al Demanio sarebbe tolta ogni garantia; imperocchè è intuitivo che la garantia manca, perchè la si è voluta far venir meno.

Non essendosi adunque dai giudici di merito incorso in alcuna violazione di legge, la sentenza impugnata non può non rimaner ferma.

Per tali motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

1 agosto 1905.

Pres. PUGLIESE ff. di P. — *Est.* CERZA.

Acampora c. *Fondo pel culto.*

Prescrizione — Deduzione di essa in appello, e dopo le difese di merito — Rinunzia tacita — Estremi.

Congregazione soppressa — Obbligo di amministrare la dotazione di una Chiesa o Cappella — Fondo pel culto — Semplice amministratore — Spese di culto — Obbligo del Fondo pel culto.

Prescrizione estintiva — Spese di culto — Inapplicabilità di tale prescrizione.

Il dedurre la eccezione di prescrizione solamente in appello e dopo le difese di merito, non importa rinunzia tacita alla medesima, ai sensi ed effetti dell'articolo 2110 del Codice civile, e giusta il chiaro disposto di tale articolo

La rinunzia tacita alla eccezione di prescrizione deve risultare da un fatto che sia incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, cioè da un fatto specifico e positivo che faccia chiaramente presumere l'abbandono di un diritto quesito.

Se ad una soppressa Congregazione era stato imposto l'obbligo di amministrare la dotazione di una Chiesa o Cappella aperta al pubblico culto e riconosciuta come ente giuridico a norma delle leggi del tempo, il Fondo pel culto, quale successore di tale Congregazione soppressa, non è che un semplice amministratore, e come tale non può acquistare per prescrizione (1).

A norma delle leggi eversive, le spese di ufficiatura per tale Chiesa o Cappella sono dovute dall'Amministrazione del Fondo pel culto (2).

Non è soggetto alla prescrizione il diritto ad ottenere dal Fondo pel culto tali spese (3).

I diritti nascenti dalle leggi eversive dell'Asse ecclasiastico, leggi di ordine pubblico, inderogabili, non sono di indole privata, e non sono perciò soggetti alla prescrizione (4).

Osserva *in fatto:* Che Gaetano Donadio, con testamento del 23 giugno 1824, istituì come sua erede universale la Congregazione dei Padri Gerolomini di Napoli con l'obbligo di fare celebrare due messe quotidiane perpetue nella pubblica cappella dedicata alla Santissima Vergine Addolorata dallo stesso testatore eretta sotto la sua casa nel Borgo Sant'Antonio Abbate, n. 90, nonchè di fare eseguire nella cappella medesima alcune funzioni religiose che veggonsi indicate nel testamento.

La cennata Congregazione, debitamente autorizzata, accettò la eredità del Donadio e non mancò di adempire agli obblighi da costui imposti fino al 1866, cioè fino a che non avvenne la soppressione degli enti ecclesiastici per effetto della quale i beni dei Gerolimini passarono al Demanio dello Stato, che s'impossessò anche della cappella anzidetta mettendone in vendita il locale che fu comprato da Ferdinando Acierno per lire 1500.

Questi, volendo ridare al pianterreno acquistato la destinazione del culto, che più non vi si praticava, lo ridusse nuovamente a Chiesa che aprì al pubblico, affidandone la cura ad un rettore nominato dall'arcivescovo di Napoli, nella persona del sacerdote don Vincenzo Acampora, il quale, dopo di avere inutilmente sperimentate le vie amministrative per ottenere la rendita necessaria per adempiere gli oneri imposti dal Donadio con atto del 9 aprile 1902, convenne l'Amministrazione del Fondo per il culto innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo i seguenti provvedimenti:

1° Dichiarar tenuto il Fondo per il culto allo adempimento degli oneri religiosi imposti dal testatore e fondatore della cappella dell'Addolorata.

---

(1) Massima indiscutibile.

(2-4) Ved. su queste massime la sentenza della stessa Cassazione 11 maggio 1905 nella causa Fondo pel culto c. Cangiulli a pag. 43 di questa dispensa.

Ved. anche la sentenza della Cassazione medesima 25 settembre 1905, Paoletti c. Fondo pel culto e Parroco di S. Lorenzo in Lucina, nel vol. XV, pag. 685.

2° Per lo effetto, ordinare alla convenuta Amministrazione di stabilire l'occorrente rendita annuale in L. 2060, da corrispondersi allo attore.

3° Condannare l'Amministrazione stessa a pagargli L. 30,072, anticipate da esso attore dal 1886 al 1902 per la celebrazione delle messe ed altre funzioni imposte dal Donadio.

L'adito Tribunale, con sentenza del 12-17 settembre 1902, accolse la domanda dello attore, facendo però salvo al Fondo pel culto di dimostrare che la rendita chiesta ed assegnata in annue lire 2060 superasse il reddito dei beni gravati e riducendo a cinque sole annate precedenti alla citazione gli arretrati chiesti dallo Acampora.

Da tale sentenza appellò il Fondo per il culto deducendo che i primi giudici avevano erroneamente valutati i motivi di prima istanza, e che avevano fatto mal governo delle leggi di polizia ecclesiastica vecchie e nuove. Ma l'adita Corte di Napoli con sentenza del 10-25 maggio 1903 respinse il detto gravame.

Contro tale sentenza interpose ricorso il Fondo pel culto deducendo:

1° Che la Corte di merito, negando che la cappella della Santissima Addolorata fosse una semplice cappella privata lasciata dal Donadio alla Congregazione dei Gerolomini, sua erede universale, non poteva esimersi dallo esaminare se in realtà concorressero nella cappella stessa tutti gli estremi caratteristici della chiesa, cappelle ed oratori esenti da soppressione.

2° Che la Corte stessa, rigettando l'eccezione di prescrizione quinquennale e trentennale, dedotta dal Fondo pel culto, per la ragione che dalla Acampora non venne spiegata azione di revindicazione del patrimonio di un ente conservato, e per errore coinvolto nella soppressione, mancò di motivare esaurientemente la cennata affermazione.

3° Che infine erroneamente il Fondo pel culto fu condannato a pagare allo Acampora le cinque annualità anteriori alla citazione, mentre tutto al più poteva essere tenuto a pagare tali annualità dal giorno della domanda.

E questo Supremo Collegio, con sentenza del 23 giugno-1° agosto 1904, ritenendo che la Corte di merito con abbondante motivazione, esaminando l'origine della cappella in controversia, rilevò che lo scopo del pubblico culto della stessa risultava pienamente dimostrato, e fu pure dimostrato con la denunziata sentenza che la cappella istituita dal Donadio trovavasi fornita di conveniente dotazione, rigettò il primo mezzo del ricorso. E, ritenendo poi che non trovavasi sufficientemente motivato il rigetto della eccezione di prescrizione, e che la Corte di merito avrebbe dovuto estendere il suo esame relativamente alla natura della disposizione testamentaria fatta dal Donadio per quanto riferivasi alla cappella dell'Addolorata, se cioè si trattava di un puro obbligo della erede Congregazione di adempiere alle spese di culto per cui si potesse verificare la prescrizione trentennale, o invece si trattasse di un semplice incarico ad amministrare la dote della cennata cappella non soggetta a prescrizione per tale sua natura, tanto nei rapporti della Congregazione dei Gerolomini, quanto in quelli della succeduta Amministrazione del Fondo pel culto, per tale difetto di motivazione, accolse il secondo motivo del ricorso, e, senza scendere allo esame del terzo, cassò pel mezzo accolto la denunziata sentenza e rinviò la causa alla Corte di appello di Roma.

E la detta Corte, in grado di rinvio, con sentenza del 23-31 dicembre 1904, dopo di avere premesso che non era più lecita alcuna indagine intorno alla legittimità della veste giuridica assunta dal sacerdote Acampora, ed alla esenzione dalla soppressione della cappella dell'Addolorata, perchè destinata ad uso di pubblico culto, circoscrisse la disamina alla eccezione di prescrizione.

E considerò che non vi era stata rinunzia tacita a tale eccezione, che la stessa fu proposta con postilla fatta

nella comparsa conclusionale innanzi alla Corte di Napoli e fu poi dedotta in grado di rinvio prima di ogni altra eccezione.

In ordine poi al merito della eccepita prescrizione, con la denunziata sentenza si ritenne:

Che non si mette in dubbio che il Demanio dello Stato, in virtù delle leggi di soppressione, nel 1866 prese possesso dei beni della Congregazione dei Padri Gerolomini, fra i quali era pure la dotazione della cappella dell'Addolorata, e che l'Acampora promosse la sua azione nel 1902, dopo che erano trascorsi più di trent'anni dalla presa di possesso.

Che il contenuto di tale azione riguarda un rapporto di dare ed avere d'ordine meramente privato, e che la cosa che si pretende non essendo fuori di commercio, deve necessariamente ritenersi avverata la prescrizione trentennaria della cennata azione.

Che, secondo le disposizioni del testamento Donadio, non si tratta di un'obbligazione imposta alla Congregazione dei Gerolomini di amministrare la dotazione della cappella, nè di un semplice mandato di amministrare, ma di una vera e propria istituzione di erede con l'obbligo della celebrazione di messe e di alcune funzioni religiose espressamente indicate, obbligo che, come ogni altra azione civile, non può sottrarsi alla prescrizione.

Che non è lecito di confondere i beni destinati agli oneri di culto con le cose sacre che sono fuori commercio, e quindi non soggette a prescrizione.

Che il Fondo pel culto è un vero e proprio assegnatario della proprietà dei beni che furono destinati a costituirne il patrimonio, e non già un semplice mandatario del Demanio dello Stato, e che quindi non può trovare applicazione il principio che non possa acquistare con la prescrizione sia la proprietà, sia il diritto di disporre delle rendite.

Che il dimostrare che tutta la rendita dei beni lasciati alla Congregazione dei Gerolomini, bastava appena ad adempiere gli obblighi annessi alla cappella dell'Addolorata, non giova alla conseguenza che vorrebbe trarsene, cioè che i Gerolomini più che eredi del Donadio, erano semplici amministratori delle cennate rendite, perchè la qualità di erede non dipende dall'utilità economica derivante all'istituto dalla eredità, potendo questa essere anche passiva.

Che, infine, come conseguenza della eccezione di prescrizione, lo Acampora doveva condannarsi alla restituzione delle somme esatte in esecuzione della annullata sentenza della Corte di appello di Napoli.

Contro la cennata sentenza emessa in grado di rinvio dalla Corte di Appello di Roma l'Acampora ricorre in Cassazione deducendo:

Col primo mezzo la violazione degli articoli 2110 e 2111 del Codice civile, 360, 361 e 517 del Codice di procedura civile.

Col secondo mezzo la violazione di molte disposizioni del Codice civile e di quello di Procedura civile, nonchè del decreto del 1861 e delle leggi del 1866 e 1867 relative agli enti ecclesiastici ed al Fondo pel culto, ed infine di due leggi del Digesto.

Col terzo mezzo si denunzia la violazione degli articoli 35, 37, 360, 361, 517 e 543 del Codice di procedura civ.

Osserva *in diritto:* Che del tutto infondato è il primo mezzo del ricorso, col quale si sostiene la improponibilità della eccezione di prescrizione, per tacita rinunzia, essendo stata dedotta solamente in appello e dopo le difese di merito, perchè, disponendosi con l'articolo 2110 Codice civile che la prescrizione si possa opporre anche in seconda istanza, se colui che vi aveva diritto non vi ha rinunziato, si è con ciò implicitamente escluso che vi possa essere incompatibilità con le difese di merito.

La rinunzia tacita deve risultare da un fatto che sia incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione, cioè da un fatto specifico e positivo che faccia chiaramente presumere l'abban-

dono di un diritto quesito. Ed essendo stato un tal fatto incensurabilmente escluso dalla Corte di merito, non può discutersi il suo apprezzamento in questa sede.

Che miglior fortuna incontra il secondo mezzo del ricorso col quale si censura la denunziata sentenza per una non esatta ed esauriente motivazione e per avere ammessa la prescrizione delle spese di ufficiatura di una Chiesa non soppressa, mentre tali spese, in virtù di tassative disposizioni di legge, sono a carico del Fondo pel culto.

E di vero la Corte di merito allorchè, ritenne che col testamento del Donadio non si era imposto alla Congregazione dei Gerolomini di amministrare la dote della cappella fondata dal testatore e aperta al pubblico culto, ma si era fatta una vera e propria istituzione di erede, con l'obbligo della celebrazione di messe e di altre funzioni religiose, omise di esaminare se della eredità potesse fare parte anche la cennata cappella che fu eretta prima del testamento, dotata con pubblico istrumento del 25 giugno 1798, e riconosciuta come ente giuridico a norma delle leggi del tempo.

In altri termini, i magistrati di merito, in grado di rinvio, avrebbero dovuto esaminare se il testamento del Donadio del 1826 avesse tolta ogni efficacia giuridica alla donazione con la quale fu dotata la cappella, e se neanche per i beni costituenti la cennata dotazione, prima la Congregazione e poi il Fondo pel culto che le successe, potessero ritenersi semplici amministratori.

Nè potrebbe dirsi superflua una tale indagine, perchè, a prescindere che essa fu stimata necessaria con la precedente cennata sentenza di questo Supremo Collegio, giova notare che, ritenendosi che la dotazione della cappella era già uscita dal patrimonio del testatore Donadio, e quindi non poteva comprendersi nella sua eredità, ne viene come logica conseguenza che, almeno per ciò ciò che si riferisce a tale dotazione, il Fondo pel culto, nella qualità di successore della Congregazione dei Gerolomini, non è che un semplice amministratore, e come tale non può acquistare per prescrizione.

Che, ammesso che la Chiesa o cappella in controversia con giudicato è stata ritenuta esente da soppressione, ne viene di conseguenza che non le si possa negare il diritto alle spese di ufficiatura, che rappresentano la sua esistenza, cioè i mezzi per adempiere agli obblighi di culto nell'interesse dei credenti. E tali spese, a norma delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico sono dovute dall'Amministrazione del Fondo pel culto. E non potendosi negare che le cennate leggi hanno uno scopo elevato e superiore ad ogni privato interesse, i diritti che da essa nascono non sono d'indole privata, e quindi, di fronte a leggi di ordine pubblico inderogabili, non è possibile il concetto della prescrizione come ha più volte ritenuto questo Supremo Collegio.

Si potrà discutere se il Fondo pel culto pei fini per cui fu istituito sia tenuto o in tutto o in parte all'adempimento degli oneri religiosi, se in forma specifica o per equipollenti, ma la totale estinzione di un tale obbligo per prescrizione, non è possibile fino a che è in vigore la legge, dalla quale promana.

Che, dovendosi cassare la denunziata sentenza per le ragioni innanzi accennate, non occorre esaminare l'altra deduzione fatta con lo stesso secondo mezzo del ricorso e col seguente terzo mezzo che rimane assorbito.

Per questi motivi, la Corte, respinto il primo motivo del ricorso, cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

11 maggio 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* RICCOBONO.

Cangiulli, Parroco di Orvieto c. Fondo per il culto.

Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto e di ufficiatura — Onere conventuale.
Decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, art. 16 — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto.
Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabile alle Parrocchie ex-conventuali.
Assegno di congrua al Parroco — Spese di culto — Non possono gravare su quell'assegno.
Sentenza — Motivazione — Complesso dei motivi — Motivazione implicita.
Cassazione — Sostituzione di più idonei motivi e ragioni a quelli del magistrato di Appello.
Prescrizione trentennale estintiva — Azione per le spese di culto ed ufficiatura della Parrocchia — Inapplicabilità.
Spese di culto ed ufficiatura — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.

Le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico soppressero le Corporazioni religiose, ma conservarono la Parrocchia, che rimase colla sua esistenza giuridica autonoma, e con i diritti corrispondenti sulla parte del reddito dei beni del soppresso monastero destinati all'esplicamento della funzione parrocchiale (1).

Di conseguenza il patrimonio del soppresso monastero deve intendersi devoluto prima alla Cassa ecclesiastica e poi al Fondo pel culto con l'onere di provvedere ai mezzi per l'esercizio di tale funzione, giusta il disposto nell'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, rimasto sempre in vigore per l'espressa dichiarazione dell'art. 38 della legge 7 luglio 1866 (2).

Stabilito l'obbligo dell'Amministrazione del Fondo pel culto a provvedere alle spese di culto nelle parrocchie ex conventuali nel modo stesso come vi provvedevano le Case religiose cui erano annesse, riesce inapplicabile alle dette Parrocchie la legge 4 giugno 1899, art. 2 (3).

Stabilito a favore di un Parroco un assegno di congrua, si viene necessariamente ad escludere che con esso il Parroco debba e possa provvedere alle spese di culto della Chiesa parrocchiale (4).

Non vi ha difetto di motivazione nella sentenza quando in questa, pur non trovandosi una speciale e diretta motivazione su di una deduzione, questa rimane però implicitamente risolta ed eliminata dal complesso dei motivi che informano la sentenza, e che rendono incompatibile la deduzione stessa con tutto il sistema di ragionamento della sentenza (5).

Può la Cassazione sostituire a quelli del Magistrato d'appello motivi e ragioni più idonee a suffragare un principio che in sostanza viene affermato dal magistrato stesso (6).

Non può intendersi prescrittibile il diritto dell'ente parrocchia alle spese di culto e di ufficiatura, e non può essere quindi attesa l'eccezione di prescrizione estintiva opposta dal Fondo pel culto contro la Parrocchia ex conventuale nel senso che questa abbia perduto il diritto alle spese di culto e di ufficiatura per non averlo sperimentato nel trentennio dal giorno della soppressione del Convento cui era annessa (7).

Si prescrive col decorso di trent'anni la

(1-3) Ved. la giurisprudenza riferita sotto la rubrica: « Parrocchie ex conventuali, spese di culto ed ufficiatura, congrua » nel vol. precedente, pag. 600 e seg., coi richiami ivi.

(4) Massima chiarissima, fondata sui principii più elementari in materia di congrua. Ved. Appello Perugia 17 novembre 1904, 1 novembre 1904 e 28 dicembre 1904, vol. XV, pagg. 72, 76 e 600, coi richiami; 23 maggio e 20 luglio 1903, vol. XIV, pagg. 298 e 290, ecc.

(5) Ved. Regolamento giudiziario, art. 265. Conf. Cassazione di Roma 16 agosto 1898, 23 dicembre 1899, 5 settembre 1900, (questa Riv., VIII, pag. 596, X, pag. 293, XII, pag. 413); 17 aprile 1893 (*Corte Suprema*, II, 289, 11 dicembre 1893, (*Id.*, 1893, II, 359); 25 giugno 1902 (questa Riv., XIII, p. 605), 27 novembre 1902, (Ib., id., p. 22).

(6) Principio notissimo, ammesso pacificamente in dottrina e giurisprudenza.

(7) Nello stesso senso, vedi in questa dispensa, la sentenza 1 agosto 1905, in causa Acampora c. Fondo pel culto, della stessa Cassazione di Roma, pag. 39; e vedi Corte d'appello di Perugia 28 dicembre 1904, (in questa Riv. XIV, p. 600).

Conf. inoltre PUGLIESE, « *La prescrizione nel diritto civile italiano* » parte II, (*Trat-*

azione di rimborso di annualità di spese di culto ed ufficiatura (8).

È inapplicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 Codice civile all'assegno per spese di culto ed ufficiatura dovuto dal Fondo pel culto ad una Parrocchia ex conventuale (9).

Esisteva in Orvieto una Comunità religiosa di Canonici regolari lateranensi, la quale, nell'annessa Chiesa di S. Giovanni Evangelista, esercitava anche le funzioni e gli uffici parrocchiali, provvedendo, con le rendite del suo patrimonio, alle spese occorrenti pei bisogni della Parrocchia.

Promulgato nell'Umbria il decreto Pepoli 11 dicembre 1860, quel Monastero venne soppresso, e i relativi beni furono devoluti alla Cassa Ecclesiastica, dalla quale poi passarono al Fondo per il culto.

Ai sensi dell'articolo 16 del cennato Decreto rimase in vita la Parrocchia già conventuale, e all'ufficio di Parroco fu nominato D. Luigi Astolfi, al quale venne assegnata la congrua.

Gli successe in quell'ufficio D. Giovanni Cangiulli, che ottenne il *Regio placet* addì 7 settembre 1874, ed ebbe assegnata l'annua congrua di L. 800.

Sopravvenuta la legge del 4 giugno 1899, con Decreto del Direttore Generale della detta Amministrazione 25 novembre 1900, gli fu aumentata la congua a L. 900, e, sopra domanda dello stesso investito, con altro Decreto dello stesso Direttore 2 gennaio 1901, in applicazione della detta legge, per tutte le spese di culto gli fu concesso l'aumento del 15 per cento sulla detta congrua. Ma in seguito il Parroco Cangiulli, con citazione 8 febbraio 1903, trasse in giudizio la detta Amministrazione, onde dichiararsi la stessa obbligata a corrispondergli, per le spese di culto e di ufficiatura della surriferita Chiesa parrocchiale, un annuo assegno di L. 800, o quella somma che venisse dal Tribunale riconosciuta più equa e giusta, e ciò a partire dal 7 settembre 1874, data dalla concessione del *Regio Placet* alla Bolla della sua nomina, e con gli interessi legali dalla domanda giudiziale.

La convenuta Amministrazione in via principale dedusse che il Parroco Cangiulli non avesse nè diritto nè azione per domandare al Fondo culto un assegno annuo per le spese di culto e di ufficiatura; in via subordinata, che la detta azione sarebbe prescritta, per essere decorsi più di 30 anni, dal giorno in cui, colla soppressione della Casa monastica, sarebbe sorto il diritto della Parrocchia a reclamare l'annuo assegno, e, in via più subordinata, eccepì la prescrizione quinquennale, e inoltre doversi ridurre il chiesto assegno, eliminate alcune partite indicate nella esibita nota, e ciò limitatamente al periodo anteriore al 1899, poichè, per effetto della citata legge 4 giugno 1899, doveva dichiararsi che dal 1° luglio 1899 in poi si era provveduto per legge alle spese di culto con l'aumento concesso del 15 per cento sulla congrua parrocchiale.

L'adito Tribunale di Orvieto, con sentenza del 21-28 agosto 1903, respingendo le eccezioni del Fondo per il culto, accolse la domanda del Parroco Cangiulli, determinando però il chiesto assegno nell'annua somma di L. 500.

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza 18-25 luglio 1904, provvedendo nell'appello principale del Fondo per il culto e su quello incidentale del Parroco, ridusse ancora a L. 300 l'annuo assegno, e in tutto il resto confermò il pronunziato dei primi giudici.

---

tato della prescrizione estintiva), n. 36, pag. 63; Cassazione di Roma 5 dicembre 1897, 11 marzo 1902 (questa Rivista, VIII, pag. 248 e XII, pag. 237); Appello di Genova 27 novembre 1900 e 19 aprile 1901 (Id., XI, pagg. 78 e 319); Appello di Venezia 5 febbraio 1901 (Id., *id.*, pag. 322); Appello di Milano 21 marzo 1899 (Id., *id.*, pag., 736).

(8) Conf. Appello Perugia 22 dicembre 1904 (questa Riv., XIV, pag. 600).

(9) Conf. con tutti i richiami in nota, Appello di Roma 9 marzo 1905, in questa Rivista, XV. pag. 233.

Osservò la Corte che la Parrocchia, già unita ad una Casa religiosa, vivea di una parte del reddito della Comunità stessa, la quale provvedeva a tutte le spese occorrenti all'esercizio del culto e dell'ufficiatura nell'annessa Chiesa parrocchiale; che, per il disposto dell'articolo 16 del Decreto Pepoli, cotesto onere, insieme ai beni dell'ente soppresso, si trasferì nella Cassa ecclesiastica, a cui poi sottentrò il Fondo per il culo; che tale disposizione rimase sempre in vigore, per espressa dichiarazione delt'articolo 38 della legge 7 luglio 1866, la quale mantenne nell'Umbria il Decreto Pepoli; che non possa ritenersi applicabile alle Parrocchie exconventuali l'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, che venne a determinare la misura delle spese di culto e di ufficiatura nella misura del 15 per cento sulle congrua parrocchiale, dovendo esse commisurarsi ai loro bisogni e alla loro importanza.

Ritenne infondata la dedotta prescrizione trentennaria; non per il motivo addotto dai primi giudici, della imprescrittibilità dell'azione proposta dal Parroco Cangiulli; ma perchè trattavasi di domanda di rimborso delle spese di culto, già erogate, riferibili al periodo corso dal 7 settembre 1874, in cui fu investito dell'ufficio, e però al giorno della citazione 8 febbraio 1903 non erano decorsi trent'anni dall'inizio del credito.

Ritenne parimenti infondata la eccezione di prescrizione quinquennale, perchè, sebbene l'obbligo dell'Amministrazione relativo alle spese di culto si esegua ordinariamente di anno in anno, tuttavia non rientra nel novero delle prestazioni periodiche, contemplate nell'articolo 2144 del Codice civile.

Nel determinare l'annuo assegno in una misura ancora inferiore a quella stabilita dalla sentenza di primo grado, la Corte, eliminando o modificando partite indicate nella nota vescovile, disse conforme a giustizia il restringere le spese di culto nei limiti del più stretto necessario, tenuto conto della poca importanza della Parrocchia, sia avuto riguardo alle condizioni dell'Amministrazione del Fondo pel culto, che è costretto per legge a soddisfare con le rendite dei beni a lei devoluti, anche altri bisogni d'interesse generale, non meno importanti di quelli relativi al servizio per le Chiese.

Contro questo giudicato si ricorre per Cassazione tanto dall'Amministrazione del Fondo pel culto quanto dal Parroco Cangiulli.

Attesochè col primo mezzo del suo ricorso il Fondo pel culto denunzia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 16 del Decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, 11, 28 e 38 della legge 7 luglio 1866, 1 a 3 della legge 4 giugno 1899.

Che le invocate disposizioni, lungi dal suffragare, contraddicono l'assunto col quale apertamente si nega dal Fondo pel culto l'obbligo di provvedere alle spese occorrenti all'esercizio del culto e all'ufficiatura delle Parrocchie ex conventuali, e si afferma che sia semplicemente devoluta al Governo la facoltà di determinare caso per caso, se le Chiese parrocchiali, annesse a Case monastiche soppresse, dovessero continuare ad essere aperte al culto, e che, ad ogni modo, non si possa per questo pretendere un trattamento diverso da quello indicato dalla legge 4 giugno 1899.

Se non può revocarsi in dubbio che le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico soppressero le Corporazioni religiose, ma conservarono le Parrocchie; se fra queste erano riconosciute le Parrocchie annesse a Comunità religiose, le quali, per la loro funzione, vivevano di una parte del reddito delle Comunità anzidette, è parimenti fuori dubbio che, con la soprressione del Convento, risorta l'autonoma esistenza giuridica della Parrocchia, questa, per il necessario esplicamento della sua funzione, non si poteva intendere disgiunta da quella parte di reddito che a ciò era destinata durante l'unione alla Casa monastica soppressa, per modo che il patrimonio di questa, con l'onere di prov-

vedere ai mezzi per l'esercizio di cotesta funzione, si poteva intendere devoluto, prima alla Cassa ecclesiastica, e poi al Fondo pel culto.

Che, conservato l'esercizio del culto nella Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, già annessa alla Comunità religiosa dei canonici lateranensi, soppressa per effetto del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, il relativo onere, per il disposto dell'articolo 16 del detto Decreto, insieme ai beni dell'ente soppresso, venne trasferito alla Cassa ecclesiastica, a cui poscia sottentrò l'Amministrazione del Fondo pel culto, la quale disposizione rimase sempre in vigore per la espressa dichiarazione dell'articolo 38 della legge 7 luglio 1866 che mantenne nell'Umbria il detto Decreto.

Che, stabilito l'obbligo dell'Amministrazione a provvedere alle spese di culto nelle Parrocchie ex conventuali nel modo stesso come vi provvedevano le Case religiose cui erano annesse, riesce inapplicabile alle dette Parrocchie, la legge 4 giugno 1899 la quale all'articolo 2 così dispone: semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa e debba a ciò sopperire il Parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

Evidentemente siffatta disposizione non può riferirsi alla Parrocchia ex conventuale, se in rapporto ad essa, e per provvedere alle dette spese, vi è l'ente giuridicamente tenuto, cioè l'Amministrazione del Fondo pel culto.

Che col secondo mezzo, denunziandosi la violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, e 517, n. 2, del Codice di procedura civile, si assume che la sentenza denunziata nulla abbia risposto alla deduzione, che a favore dei Parroci *pro tempore* della Chiesa di S. Giovanni Evangelista era stato liquidato l'assegno di congrua di annue lire 800 a carico della Cassa ecclesiastica, comprendendo effettivamente in tale assegno quanto potevano importare le spese strettamente necessarie al culto e all'ufficiatura della Chiesa ed all'esercizio della cura delle anime.

Tale censura è infondata, imperocchè, se nella sentenza non si trova una speciale e diretta motivazione su quella deduzione, guardando al complesso dei motivi che l'informano, la deduzione stessa rimane implicitamente risolta ed eliminata, in modo che essa riuscirebbe incompatita con tutto il sistema del ragionamento della Corte.

Se infatti essa narra che dopo la soppressione del Convento ai Parroci Astolfi e Cangiulli fu successivamente assegnata la congrua; se poi imprende l'indagine di sapere se dopo la soppressione del Convento incombesse al Fondo pel culto, e in quale misura, l'obbligo di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura, indipendentemente dalla congrua annuale spettante al Parroco, e viene alla conclusione che tale obbligo gl'incombesse, ritenendo che per l'articolo 16 del Decreto Pepoli fu imposto alla Cassa ecclesiastica di provvedere alla ufficiatura delle Chiese annesse ad enti soppressi, e che l'obbligo relativo alle spese di ufficiatura della Chiesa era una cosa ben distinta e separata dall'assegnamento della congrua a favore del Parroco; egli è evidente che, quando la sentenza ha detto che l'assegno originario di lire 800 fu dato a titolo di congrua, è venuta necessariamente ad escludere che con essa il Parroco avesse dovuto e potuto provvedere alle spese di culto.

Che col terzo mezzo, denunziandosi una nuona violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, Codice procedura civile e dell'articolo 2135 Codice civile, si sostiene che la sentenza denunziata abbia omesso l'esame dell'altra deduzione, che cioè il Parroco Cangiulli aveva promosso e sostenuto il giudizio nella qualità di Parroco e nell'interesse della Parrocchia, e che, se la Corte avesse ciò esaminato, avrebbe accolto la eccezione di prescrizione trentennale, riconoscendo che non vi era il terzo il quale aveva pagato del proprio in luogo

del Fondo pel culto, ma il rappresentante legittimo della Parrocchia, la quale aveva lasciato trascorrere il trentennio dal giorno della soppressione del Convento, e da quello in cui fu liquidato l'assegno di congrua all'investito.

Che non è meno insussistente quest'altra censura. Sull'anzidetta deduzione non può dirsi che la sentenza non abbia ragionato, poichè ad essa si riferisce questa considerazione in essa contenuta, che, cioè, quando si tratta, come nel caso in esame, di un'azione che tende insieme al riconoscimento dell'obbligo per l'avvenire ed all'esecuzione di quello relativo al tempo passato, mediante il rimborso delle spese di culto già erogate, allora l'azione spetta al Parroco che abbia sostenute le spese e che nel tempo stesso rappresenta la Parrocchia all'epoca della domanda.

E, iu quanto riguarda il rigetto della eccezione di prescrizione trentennaria, se non adeguati si ravvisino i motivi addotti nella impugnata sentenza, altri più idonei ne può sostituire il Supremo Collegio a suffsagare il principio che in sostanza venne affermato dal giudice del merito, che puossi eccepire la prescrizione di un'azione di rimborso di annualità di spese decorse per oltre trent'anni, ciò che nel caso in ispecie non ricorreva, ma non possa mai intendersi prescrittibile il diritto dell'ente Parrocchia alle spese di culto e di officiatura.

Non può invero essere attesa la eccezione di prescrizione estintiva, opposta dal Fondo per il culto, come sul rapporto di diritti privati, nel senso cioè che la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista abbia perduto il dritto alle spese di culto e di ufficiatura per non averlo sperimentato infra i trent'anni dal giorno della soppressione dal Convento a cui era annessa e che la pubblica Amministrazione si sia liberata, per la stessa ragione, dall'obbligo relativo. Se, al pari delle parrocchie secolari, la Parrocchia ex-conventuale, come istituto di diritto pubblico, fu rispettato dallo Stato, e se, per disposizioni legislative, alla pubblica Amministrazione fu attribuito l'obbligo di provvedere ai mezzi per l'esercizio della sua funzione di culto, si è fuori del campo dei diritti ed obblighi privati, estinguibili per prescrizione, e, nel caso in ispecie non può questa invocarsi, poichè il dire estinto il diritto alle spese di culto e di ufficiatura in contesa, varrebbe colpire l'ente Indefettibile, Parrocchia, varrebbe contraddire a disposizioni di ordine pubblico che quest'ente vollero conservare e provvedere dei necessari mezzi del suo funzionamento.

Che col quarto mezzo infine si censura la sentenza di violazione dell'articolo 2144 del Codice civile per avere respinto la eccezione della prescrizione contro l'azione di rimborso per le spese di culto anteriori all'ultimo quinquennio. Ma quest'altra doglianza è anche infondata, poichè la Corte di merito ha osservato la massima che questo Supremo Collegio, secondo la retta disposizione, ha in simili casi sancito intorno alla inapplicabilità della prescrizione quinquennale all'assegno per spese di culto ed ufficiatura.

Non può in questo ravvisarsi il carattere di quelle prestazioni fisse e pagabili periodicamente come prodotto ed accessorio. Le spese di culto, di cui si contende, costituiscono un onere che l'Amministrazione del Fondo pel culto potrebbe adempiere anche erogando volta per volta direttamente le somme necessarie. Dall'assegno di tali spese esula in concetto di rendita, usufruito dalla Parrocchia e per essa dal Parroco. La periodicità del suo pagamento ha ragione soltanto da criterii di convenienza e di opportunità amministrativa, potendo ciascuna spesa di culto pagarsi volta per volta dal Fondo per il culto prima o dopo la erogazione.

Nè è sostanziale per esse la determinazione di una somma fissa ed annuale, poichè dovrebbero accertarsi volta per volta, potendo esse variare nei diversi anni, e però non perdono il

loro proprio carattere se si è adottato il concetto di una media. Ma ogni singola somma costituisce un capitale per sè stante.

Quindi è che, non ravvisandosi, nell'assegno di cui si tratta, i caratteri delle prestazioni contemplate dall'articolo 2144 del Codice civile, ben giudicò la Corte di merito nel respingere la dedotta eccezione di prescrizione quinquennale.

Attesochè il ricorso del Parroco Cangiulli, coi tre mezzi a cui è affidato, sostanzialmente è rivolto a censurare il concetto della Corte di merito, che, cioè, le spese di culto da assegnarsi alla Parrocchia non potessero eccedere i limiti dello stretto necessario, tenuto conto di tutti gli altri oneri imposti all'Amministrazione del Fondo pel culto sul patrimonio pervenutole dal soppresso convento.

Che il Cangiulli in verità impugna il giudizio di valutazione della Corte sulla quantità dell'assegno, mentre fu egli per il primo ad assumere che, pur volendo limitare la cifra delle spese di culto e di ufficiatura, nello stretto necessario, non poteano calcolarsi in cifra inferiore alle L. 800, salve diverse determinazioni del Magistrato. Non è adunque il concetto che l'offende, ma la determinazione delle dette spese nella somma di L. 300.

Nè il difetto dei motivi, nè la contraddizione di essi sussistono.

Anzitutto la Corte disse che l'onere di quelle spese erasi trasferito col patrimonio del Convento e poi venne a determinarne la portata, e diede sufficiente ragione del suo giudizio, quando, premesso che la misura era da determinarsi dal Magistrato con criterio prudenziale ed equitativo, secondo gli stretti bisogni e l'importanza della Parrocchia, e premesso che stimava giusto e doveroso il restringerla nei limiti del più stretto necessario, sia tenuto conto della poca importanza della Parrocchia, sia avuto riguardo alle condizioni dell'Amministrazione del Fondo pel culto, veniva ad esporre i motivi pei quali non doveansi concedere alla Parrocchia alcune fra le spese da essa chieste e indicate in un elenco compilato dalla Curia Vescovile di Orvieto, e si dovea ridurre a L. 300 l'assegno stabilito dai primi giudici.

Tutt' altre censure non attaccano che l'apprezzamento di fatto, non essendo vero che la Corte abbia detto che il certificato della Curia Vescovile non facesse fede dei fatti che vi erano enunciati.

Tanto vero che la Corte ad esso attinse per determinare, com'essa disse, con criterio prudenziale ed equitativo, l'ammontare delle spese di culto strettamente necessarie alla Parrocchia.

Che, rigettandosi entrambi tutti e due i ricorsi, possono fra le parti dichiararsi le spese compensate.

Per tali motivi, la Corte rigetta i due ricorsi, ecc.

Cassazione di Torino.

3 giugno 1905.

Pres. Invrea, ff. di P. — *Est.* Gallotti.

Parroco di Orta Novarese c. *Comune di Orta Novarese.*

Parroco — Rivendicazione al culto pubblico di un Oratorio o di una Chiesa che non sia coadiutoria parrocchiale — Interessi religiosi dei parrocchiani — Mandato di agire.

Il Parroco ha veste di agire per rivendicare al culto pubblico un Oratorio o una Chiesa che non sia Coadiutoria parrocchiale, come è ritenuto dalla più costante giurisprudenza (1).

Ed in virtù delle connaturali attribuzioni del suo ministero e dei corrispettivi diritti che gli sono riconosciuti dalla legge, ha mandato di agire a difesa degli interessi religiosi della università dei suoi parrocchiani (2).

(1-2) Su queste massime e sulla vertenza cui si riferisce la presente decisione della Cassazione Torinese ved. lo Studio di B. Baroli « *Sul diritto spettante al Parroco per la conservazione delle Chiese all'esercizio del culto* », in questa Rivista, vol. XV, pag. 1 e seg.

Fatto. — Con citazione 11 ottobre 1903, reiterata il 6 gennaio 1904, il sacerdote D. Bartolomeo Carpani, nella qualità di Parroco-Provosto della Parrocchia di Orta Novarese e di Presidente della Fabbriceria dell'Oratorio di S. Rocco esistente in Orta Novarese, ha evocato dinnanzi il Tribunale di Novara il Comune di Orta, narrando:

Che nell'abitato di Orta, e così nell'ambito di quella Parrocchia, esiste un Oratorio pubblico sotto il titolo di San Rocco.

Che la chiave di quest'Oratorio fu sempre posseduta dalla Fabbriceria del medesimo, e l'Oratorio stesso fu sempre dedicato al culto, celebrandovisi ogni anno sacre funzioni.

Che, abbisognando ultimamente di riparazioni, la Fabbriceria predetta aveva deliberato di provvedervi, allorquando il Sindaco di Orta, sig. Benedetto Ragazzoni, ai primi di agosto 1903 si fece aprire con grimaldello la porta della Chiesa di S. Rocco, facendovi apporre due lucchetti, e, richiesta ed ottenuta la chiave dell'Oratorio, tolse i lucchetti, cambiò la chiave, impedendo così la celebrazione di quelle funzioni sacre che sempre si praticavano.

Che successivamente il 26 agosto 1903 il Consiglio comunale di Orta, non curando la destinazione dell'Oratorio di S. Rocco, ne deliberò la demolizione e la conversione dell'area occupata in piazzale.

Che, fatto ricorso al Prefetto di Novara contro siffatta deliberazione del Comune di Orta, questi non seppe mai rispondere.

E conseguentemente domandava che, reietta ogni diversa eccezione ed istanza, e senza pregiudicio di ogni altra azione e diritto, previe quelle declaratorie che del caso, e segnatamente quella, essere l'Oratorio in parola edificio destinato al culto, dichiararsi non essere lecito al Comune di Orta Novarese di demolire l'Oratorio stesso e di convertire l'area in piazzale.

Condannarsi il Comune di Orta Novarese, in riparazione degli atti arbitrari da lui compiuti, come sovra, a togliere, entro breve perentorio termine prefiggendo, tutti i suaccennati impedimenti materiali da esso Comune frapposti acchè l'istante, sempre nella suddetta sua qualità, possa esercitare il proprio diritto di entrare nella detta Chiesa ed averla a sua disposizione per le funzioni sacre, ed a rilasciare mediante consegna della chiave a libera disposizione dell'istante l'Oratorio di S. Rocco; ed in difetto, sia lecito all'attore di provvedere alla rimozione dei predetti impedimenti a maggiori spese del convenuto Comune, e di riprendere il possesso dell'Oratorio col braccio della forza.

Inibirsi al Comune dal frapporre d'ora innanzi impedimento qualsiasi alla libera disponibilità, da parte dell'attore, del detto Oratorio, in conformità della sua destinazione, sotto le pene di legge.

Condannarsi il Comune nelle spese di lite ed ai danni da accertarsi in separata sede.

Alla udienza di spedizione della causa, l'attore ha prodotto vari documenti ed instò per la ammissione di deduzioni per interrogatorio e per testimoni. Nell'interesse del Comune si produssero pure vari documenti, ed in caso di strettissimo bisogno, vennero dedotti due capitoli di prova testimoniale, una contestando la qualità assunta dall'attore di Presidente della Fabbriceria stessa, e che nella veste di Parroco avesse diritto di agire in giudizio con la proposta azione, e domandavasi la assolutoria del Comune dall'osservanza del giudizio e subordinatamente che si dichiarasse essere l'autorità giudiziaria incompetente a conoscere della causa, col favore delle spese.

Ed il Tribunale di Novara con sentenza in data 24 febbraio 1904, ritenuto che l'attore non rivestiva la assunta qualità di Presidente della Fabbriceria, perchè non risultava provato, e doveva anzi ritenersi escluso agli atti, che la allegata Fabbriceria sussistesse, e perchè la veste di Parroco non gli dava diritto ad agire con la proposta domanda

perchè il controverso Oratorio non costituiva nè una Coadiutoria parrocchiale nè altro che rientrasse nel patrimonio parrocchiale, assolveva il Comune dalla osservanza del giudizio.

Contro di questa sentenza appellò il D. Carpani nella duplice veste di Presidente della Fabbriceria e di Parroco, instando che in riparazione della appellata sentenza si accogliessero le conclusioni spiegate da lui in prima sede. Fece nuove produzioni. E col D. Carpani in sede d'appello comparve il signor Poli Antonio, qualificatosi confabbriciere dell'Oratorio di S. Rocco, instando di essere ammesso ad intervenire.

Ed all'udienza poi hanno le parti tutte prese le conclusioni trascritte a capo della denunciata sentenza. la quale confermò pienamente la sentenza del Tribunale, dichiarando inattendibile lo intervento del Poli e condannando questi ed il Parroco Carpani nelle spese del giudizio d'appello.

Contro la decisione della Corte di Appello ha il Sacerdote D. Carpani interposto regolare ricorso, nella sola qualità di Parroco, chiedendone l'annullamento coi quattro seguenti mezzi che vengono combattuti dal Comune convenuto con regolare contro-ricorso chiedendone il rigetto:

I. mezzo. — Violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, in relazione all'art. 517 Cod. proc. civ.

II. mezzo. — Violazione degli articoli 2, 433, 434 Cod. civ., art. 16 della legge 13 maggio 1871, sulle relazioni dello Stato colla Chiesa, ed art. 517, n. 2, 3, 7 Cod. proc. civ.

III. mezzo. — Violazione degli articoli 517, n. 6, 360, n. 6 e 361, n. 2, Cod. proc. civ., caso previsto dall'articolo 517, n. 2, dello stesso Codice.

IV. mezzo. — Altra violazione degli art. 2, 433, 434 Cod. civ., art. 16 della legge 13 maggio 1871 sulle relazioni dello Stato colla Chiesa in correlazione degli art. 517, n. 6, 360, n. 6, e 361, n. 2, Cod. proc. civ., ed art. 2105 Codice civ. ed art. 36 Cod. proc. civ.

Considerato, in diritto, che col primo mezzo del ricorso, si censura la denunziata sentenza per violazione degli articoli 360, n. 6, 361, n. 2, in relazione all'art. 517 Cod. proc. civ., addebitandola di difetto di motivi sulla sostanziale questione sollevata e discussa fra le parti tanto in primo quanto in secondo grado, se cioè all'attore D. Bartolomeo Carpani, Parroco Prevosto di Orta Novarese, per la stessa sua qualità di Parroco, competesse giuridica veste di scendere, come fece, nell'attuale giudizio a rivendicare la destinazione dell'Oratorio di S. Rocco, posto nel Comune e nel distretto della sua Parrocchia, a quel servizio di pubblico culto al quale fu mai sempre e costantemente dedicato, e ciò a prescindere se o meno quell'Oratorio avesse carattere di una vera Coadiutoria parrocchiale.

Considerato che la Corte di merito non ha motivato sulla specifica proposta questione, ma si restrinse all'esame se l'Oratorio avesse o non i caratteri di una Chiesa Coadiutoriale, cadendo così nel vizio della sentenza di primo grado.

Ed infatti tutta la motivazione della denunciata sentenza al proposito si riassume nel dire che, non essendo il controverso Oratorio una Coadiutoria, non poteva l'attore nella sua qualità di Parroco avere il diritto di agire in giudizio con la proposta domanda, e ciò tanto più perchè esso stesso aveva riconosciuto che quell'Oratorio era stato costrutto dalla popolazione, quale *universitas*, non avendo all'uopo alcun mandato per tutelarne i diritti.

Non un motivo si legge a giustificazione della proposizione che il Parroco non ha veste di agire per rivendicare al culto pubblico una Chiesa che non sia Coadiutoria parrocchiale, nè che giustifichi l'altra proposizione che il Parroco in virtù delle connaturali attribuzioni del suo ministero e dei corrispettivi diritti che gli sono dalle leggi riconosciuti, non abbia mandato di agire a difesa degli interessi religiosi della università de' suoi parrocchiani, proposizioni del resto che sono riprovate dalla

più costante giurisprudenza. Ond'è manifesto che sussiste il vizio denunciato nel primo mezzo, il quale, essendo assorbente, dispensa dal versare sulle altre violazioni nei tre mezzi enunciate.

Per questi motivi, visti gli art. 542 e 544 Cod. proc. civ., cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Napoli.

12 maggio 1905.

Pres. Abatemarco ff. di P.
Est. Cianci di Sanseverino.

Polisicchio c. *Perna.*

Ruoli esecutivi — Enti morali — Prescrizione — Atti interruttivi — Coazione — Opposizione — Possessori attuali del fondo — Decretali pontificie — Contratti di annua rendita.
Sentenza — Motivazioni diverse indipendenti — Fondamento giuridico di una di queste — Legalità del pronunziato.

In riguardo ai ruoli degli enti morali, i pagamenti eseguiti delle annualità sono mezzi o atti interruttivi della prescrizione.

La coazione, quantunque nell'art. 68 del Regio Decreto del 30 gennaio 1817 sia equiparata a precetto, pure non costituisce inizio di esecuzione; onde il giudizio di opposizione contro di essa è, per sua natura, di cognizione, massime quando non sono minacciati gl'immobili del debitore.

Il ruolo esecutivo è efficace non solo contro chi vi si trova iscritto e contro gli aventi causa, ma anche contro gli attuali possessori del fondo gravato, se la ipoteca non sia estinta, e basta che nella coazione siasi indicato il titolo, in virtù del quale si procede (1).

Per la vecchia consuetudine, dopo le Decretali pontificie, che vietavano i patti usurarii, la solidarietà era una clausola tacita negli antichi contratti di annua rendita.

Quando la sentenza si poggia su diverse proposizioni indipendenti fra loro, basta che una di esse sia legale, a sorreggere la sentenza medesima.

Ritenuto in linea di fatto che, con atto pubblico del 3 ottobre 1796 fra Ferdinando Sesti ed Isidoro Polisicchio, si stabilì un contratto, per cui il primo consegnò la somma di ducati 30 all'altro, e questi in corrispettivo si obbligò al pagamento di un tomolo di grano senza limitazione di tempo, in agosto di ogni anno, con ipoteca su di una casa, sita in S. Pietro di Amantea. Il Sesti poi delegò alla Parrocchia di S. Maria Pinta e Campana cotesto censo consegnativo, che in virtù del Regio Decreto del 2 maggio 1823 il Parroco *pro tempore* iscrisse nel ruolo esecutivo al n. 883, a carico di Gabriele Polisicchio, quale erede d'Isidoro e possessore della casa ipotecata. Al ruolo fu apposta la ordinanza esecutoria dell'Intendente di Cosenza, il dì 31 dicembre 1827. E, con atto del 5 febbraio 1901, il sacerdote Francesco Perna spiccò precetto a Michele Polisicchio, quale avente causa dell'intestatario del ruolo, per il pagamento di quattro annualità di quel censo, nella somma complessiva di L. 40, dovute da agosto 1897 ad agosto 1900.

Il Polisicchio si oppose, deducendo che egli non era avente causa di Gabriele Polisicchio, e non possedeva la casa ipotecata al censo; il Pretore ammise il Parroco a provare, anche con testimoni, che Gennaro Polisicchio, padre dell'opponente, pagò per tutto il 1894 l'annuo censo e quali rapporti fossero interceduti tra esso opponente ed il suo autore. Espletata la prova, il Pretore respinse le opposizioni, e contro tale sentenza il Polisicchio produsse appello. Il Tribunale di Cosenza respinse il gravame, e di ciò il soccombente Michele Polisicchio si duole in questa sede, con ricorso di annullamento fondato su diversi motivi.

Col primo deduce che il Sacerdote Francesco Perna, quale Economo curato, come appare dall'istanza d'intestazione sull'estratto del ruolo, non ha la rappresentanza legale della Parrocchia; ma la eccezione non regge, poichè la istanza

---

(1) Confr. Cass. di Roma 7 aprile 1905, Mazzarella c. Fondo per il culto (vol. XV, pag. 213).

per la intestazione del ruolo all'attuale Sovrano, fu sottoscritta dal Sacerdote Perna, nella qualità di Parroco, quantunque nelle prime linee del ricorso, diretto al Pretore del Mandamento di Amantea, per errore o altra cagione, non avesse assunta la veste di titolare del beneficio. Ad ogni modo negli atti successivi gli fu riconosciuta dallo stesso opponente la rappresentanza legittima dell'ente, ed essendosi in tal guisa contestato e proseguito il giudizio, se pure non si fossero presentati il Regio *Placet* e la *Bolla* vescovile, che ora soltanto sono esibiti, il Supremo Collegio non avrebbe potuto, come non può, astenersi dall'esaminare il merito del ricorso.

Col secondo motivo si eccepisce che il ruolo su cui fu spinta la coazione, non essendo stato rinnovato sin dal 31 dicembre 1827, avea perduto la forza esecutiva. Egli è vero che cotesti ruoli, come i giudicati ed ogni altro titolo, sono soggetti alla prescrizione *longi temporis;* ma non è men vero che, pel Regio Rescritto del 10 febbraio 1838, che in governo di monarchia assoluta ha gli effetti di legge, e per le successive Istruzioni del 4 marzo 1848, i pagamenti eseguiti delle annualità, sono mezzi interruttivi della prescrizione, in riguardo alle partite segnate in quei ruoli, per guisa da escludere la necessità della rinnovazione. A cotesto principio si riannoda la tesi più volte affermata da questo Supremo Collegio e ripetuta, non ha guari, con sentenza del 27 marzo 1903 (Congregazione di Conca Marina c. Comune di Praiano), cioè che la coazione, di cui all'art. 67 del Decreto 30 gennaio 1817, quantunque pel successivo art. 68 sia equiparato a precetto, non costituisce inizio di esecuzione, onde il giudizio di opposizione contro di esso è per sua natura di cognizione, massime quando vengano minacciati i mobili e non gl'immobili del debitore. Per il che anche in mancanza del titolo antico, costitutivo del censo, può supplirsi con equipollenti. Posto ciò, se la efficacia dei ruoli non rinnovati nei 30 anni successivi alla ordinanza esecutoria, viene conservata dai pagamenti, giusta le disposizioni legislative innanzi ricordate, ed il Tribunale ha ritenuto, che i pagamenti furono fatti sino al 1894, ne segue che per essi il ruolo rimase in vita e quindi la censura, che si contiene nel secondo motivo del ricorso, è apertamente infondata.

Osserva che nel terzo motivo si attacca la sentenza nel punto in cui dice che il ricorrente, qual figlio ed erede di Gennaro Polisicchio, sia erede ancora di Gabriele, iscritto nel ruolo, e quindi sia obbligato *ex persona* al pagamento del censo bollare, indipendentemente dal possesso della casa su cui grava la ipoteca. A parte ogni considerazione sul contenuto dei documenti, che diconsi prodotti soltanto in Sede Suprema, senza il relativo contro ricorso, egli è fuori dubbio, che il ricorrente fu condannato in primo grado al pagamento delle annualità del censo, sia nella qualità di avente causa di Gabriele Polisicchio, sia qual possessore del fondo onnossio alla prestazione. Per il che i secondi giudici non potevano revocare l'appellata sentenza senza eliminare il fatto dell'attuale possesso della casa, affetta dalla garentia ipotecaria; poichè su questa tesi appunto il Parroco mantenne fermamente in appello le sue conclusioni di prima istanza. Or se il Tribunale non rinnega che Michele Polisicchio sia l'attuale possessore di quello stabile e, quasi *ad satietatem*, aggiunge che egli, per la interposta persona del genitore Gennaro, sia erede del debitore iscritto nel ruolo e quindi obbligato al pagamento, cotesto argomento, addotto *ad superfluitatem*, non può valere al chiesto annullamento della sentenza. Più volte, in vero, le Corti regolatrici han proclamata la massima, che quando il pronunciato si poggia su diverse proposizioni indipendenti fra loro, basta che una di esse sia legale, a sorreggerlo, benchè le altre siano errate in diritto o in fatto. E cotesta massima è certo inoppugnabile nel caso concreto, giacchè il ricorrente non giunse mai a dimo-

strare che altri fosse legalmente investito del possesso della casa in disputa. Oltre a ciò la sentenza, *disertis verbis*, afferma che la difesa del Polisicchio, così in primo come in secondo grado, sostenne trattarsi d'un censo consegnativo o bollare.

Hisce positis, se il Codice italiano nulla ha innovato rispetto ai censi costituiti sotto l'impero delle vecchie leggi, come appare dall'art. 29 delle Dispos. Trans. del 30 novembre 1865, se tutti gli scrittori, antichi e moderni, sono di accordo nel riconoscere, che il censo bollare ha carattere assolutamente reale, ciascun vede che, siccome il Polisicchio possiede la casa gravata dall'onere, così non può sottrarsi dall'azione del Parroco. Non per altra ragione, nessuno ha saputo sin qui sconoscere, che il ruolo esecutivo ha efficacia non solo contro chi vi trova iscritto e contro gli aventi causa, ma anche contro gli attuali possessori del fondo gravato, se la ipoteca non sia estinta, per la estinzione del credito. Anzi il rigore di cotesto principio fu esteso al punto di escludere finanche la necessità di preventiva notificazione, quando nella coazione, come nel caso concreto, siasi indicato il titolo in virtù del quale si procede.

Osserva che indarno nel quarto motivo si obbietta che la prova testimoniale doveva esser diretta a dimostrare, che gli atti interruttivi della prescrizione si fossero verificati prima del 31 dicembre 1857, cioè prima del trentennio, dalla esecutorietà del ruolo, la quale ebbe luogo ai 31 dicembre 1827. A rimuovere tale obbiezione basta il notare, che il Posilicchio non produsse appello nè contro la sentenza interlocutoria del 3 settembre 1901, la quale ammise la prova dei pagamenti eseguiti da Gennaro Polisicchio dopo l'atto di donazione del 22 novembre 1859; nè contro la definitiva, che, in base agli adibiti mezzi istruttori, ritenne interrotto il corso della prescrizione. All'uopo è degno pur di nota, che in primo ed in secondo grado non fu posto in dubbio il pagamento delle annualità anteriori al 1859 per parte di Gabriele Polisicchio dante causa di esso Gennaro e dell'odierno ricorrente. Per il che, essendosi limitata la questione: se fossero o no intervenuti atti interruttivi dopo la largizione *inter vivos* del 22 novembre 1859, ciascun vede che il ricorrente propone in Sede Suprema una questione nuova, intorno alla quale è vietata ogni discettazione. Di fatto, se si volesse adottare un diverso sistema, esaminandosi e discutendosi tutto ciò che non fu dedotto avanti ai giudici di merito, verrebbesi a sopprimere il primo ed il secondo grado di giurisdizione.

Ond'è che il quarto mezzo di annullamento non può meritare sorte diversa dai precedenti.

Osserva che anche il quinto ed il sesto non sembrano degni di accoglimento.

Nel primo dei due si dice, che, innanzi il Tribunale fu dedotto non esser tenuto il ricorrente, per la divisibilità del censo, al pagamento integrale di esso; onde la sentenza non solo avrebbe sconosciuto il principio di diritto: *concursu partes fiunt*, ma il Tribunale così nella parte razionale come nel dispositivo della sentenza, avrebbe mancato addirittura di spendere alcuna parola su quel capo specifico di conclusione. A respingere tali eccezioni, valga ciò che fu detto innanzi, cioè che per la Prammatica di Alfonso I di Aragona: *De Censibus*, e per le vecchie consuetudini di tutta la civile Europa, dopo che le Decretali pontificie, vietando i patti usurari, ammettevano invece la compra-vendita delle annue rendite, la solidarietà era una clausola tacita negli antichi contratti di rendita; onde anche oggidì il creditore può agire solidalmente contro gli eredi del debitore. All'uopo è incontestabile l'autorità del reggente De Marinis: *Dominus census, pro integro censu conseguendo, possit in solidum contra quemlibet ex possessoribus agere.* Posto ciò, se il Supremo Collegio è chiamato a supplire con nuovi argomenti legali le ragioni insufficienti dei giudici di merito sulle questioni di

diritto, anche per questo lato la sentenza è salva dall'annullamento; laddove non vogliasi pur ravvisare implicita la motivazione nel punto in cui, senza dipartirsi dal fatto ritenuto dal primo giudice circa il possesso attuale della cosa, essa aggiunge che il ricorrente come erede del genitore Gennaro e per costui dell'originario debitore del censo, *giusta il certificato del Sindaco*, era tenuto al pagamento, confermando così la pronuncia del primo giudice.

Osserva infine che nemmeno ha giuridico fondamento il sesto ed ultimo motivo, in cui si accusa egualmente la sentenza di omessa motivazione e pronuncia sulla quistione, se i pagamenti fatti da Gennaro Polisicchio, durante la minore età del ricorrente, avessero potuto costui pregiudicare. Su di ciò veramente non fu omessa in secondo grado la considerazione, che Gennaro, quale usufruttuario di tutto il patrimonio del debitore originario Gabriele Polisicchio, era tenuto a soddisfare ogni onere, di cui i beni fossero gravati, giusta l'art. 506 e seguenti del Cod. civ. A queste ragioni il Supremo Collegio sente il dovere di aggiungere la considerazione in diritto, che la prescrizione, in riguardo ai beni posseduti dal debitore, si compie con la prescrizione del credito (art. 2030 Cod. civ.).

Or, se Gennaro Polisicchio non era un terzo rispetto al Parroco, e pagando egli le annualità del censo iscritto sulla casa, pertinente in proprietà al figlio ricorrente, adempi ad un obbligo impostogli dalla legge, sembra ben chiaro, che riconoscendo egli e mantenendo in vita il credito del beneficio curato, non erano estranei quei pagamenti al figlio, in guisa da impedire giuridicamente, anche rispetto a costui, la prescrizione contro il diritto dell'ente ecclesiastico. Non riesce inutile accennare, che da non pochi autorevoli scrittori pur si sostiene, che il tutore può validamente riconoscere il debito del pupillo, alla stessa guisa che è valido il pagamento da lui fatto circa gl'interessi dei debiti che gravano il pupillo stesso. Senza voler discettare sulla correttezza o meno di tale dottrina, certo egli è che per le ragioni di sopra esposte, deve escludersi ogni dubbio intorno all'efficacia di quel riconoscimento dell'usufruttuario, in guisa da impedire, che cessato l'usufrutto, l'erede o donatario universale della proprietà, avesse potuto invocare la prescrizione. Aggiungasi che, essendosi ammesso implicitamente dalle parti, così in primo come in secondo grado, che il debitore originario Gabriele pagò le annualità prima del 1859, da ciò stesso segue, che i suoi aventi causa non potevano legalmente esimersi dal compiere il proprio dovere di fronte al diritto del Parroco, che ben poteva astringerli alla continuazione del pagamento. Sicchè anche l'ultimo motivo del ricorso non può meritare il suffragio della Corte Suprema.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Appello di Potenza.

28 dicembre 1904.

Quinto, Parroco di Montemilone c. *Demanio.*

Appello — Rinunzia tacita — Fatto incompatibile colla volontà di proseguire il giudizio — Esecuzione della sentenza in base alla clausola provvisionale e al precetto intimato.

Beneficio — Frutti — Diritto del beneficiato a percepirli — Usufrutto — Diritti maggiori di quelli di qualsiasi usufruttario — Tassa di manomorta — Colpisce i frutti e non il capitale.

Congrua parrocchiale — Parte della dotazione della parrocchia — Emolumento personale del Parroco — Usufrutto — Impignorabilità.

La rinunzia tacita ad un appello proposto può solo risultare da un fatto incompatibile con la volontà di proseguire il giudizio; e tale non è l'esecuzione della sentenza in base alla clausola provvisionale ed al precetto intimato (1).

(1-5) La prima massima è ispirata a principi di diritto indiscutibili. Per ciò che riguarda le massime 2 a 5 veggasi a pag. 37 la sentenza della Cassazione di Roma 5 dicembre 1905 nella stessa causa, colle note e richiami relativi.

Il diritto del beneficiato a percepire i frutti del beneficio è stato dalla dottrina assimilato all'usufrutto (2).

Nell'investito del beneficio la giurisprudenza riconosce diritti maggiori di quelli di qualsiasi usufruttuario, trattandosi di usufrutto perpetuo, ed essendo l'investito amministratore e rappresentante della persona giuridica cui la nuda proprietà si appartiene (3).

La manomorta è una tassa annua imposta non sul capitale ma sui frutti, e in ragione del loro ammontare reale o presunto (4).

La congrua anche considerata come parte della dotazione della Parrocchia e non specialmente come emolumento personale del Parroco, spetta sempre a questo per diritto di usufrutto; e non può essere pignorata per debiti del predecessore del Parroco stesso (5).

In fatto. — Nel 3 agosto 1900 fu notificata al sacerdote Giuseppe Quinto, Parroco di S. Stefano in Montemilone, una ingiunzione del Ricevitore del Registro di Venosa per pagamento di lire 3163. 45 tassa di manomorta e penali dal 1880 al 1° settembre 1900. Nel 27 successivo furono ad istanza del Ricevitore pignorate presso il Municipio di Montemilone le somme dovute al Parroco. Il rappresentante del Comune dichiarò in Pretura di doverg i lire 3060 per congrua parrocchiale a tutto il 1900; ma, essendosi il sacerdote Quinto opposto all'assegnazione per non esser tenuto alla tassa pel tempo anteriore al 27 novembre 1897, giorno della sua investitura, e per l'impignorabilità della congrua, la causa fu portata al giudizio del Tribunale di Melfi. Il Tribunale, con sentenza 8 novembre 1901, per la legge del *solve et repete* dispose il pagamento della tassa, ed allora il Comune pagò alla Ricevitoria lire 3924. 14. Riprodotta la causa, il sacerdote Quinto consentì che sulle somme pignorate il Demanio ritenesse l'ammontare della tassa dovuta dal novembre 1897 a tutto il dicembre 1902, eccependo in via subordinata la prescrizione di tre anni. Con sentenza 17 marzo 1904, munita di clausola di provvisoria esecuzione, il Tribunale, ritenuto che il sacerdote Quinto era solo obbligato al pagamento della tassa dal giorno in cui era stata resa esecutiva la bolla di conferimento del beneficio, ordinò che il Ricevitore ritenesse lire 663. 68 ammontare della tassa a tutto dicembre 1902, restituendo il dippiù in lire 3225. 67, e condannò l'Amministrazione alle spese. Intimata questa sentenza con precetto di pagamento, il Demanio portò appello con atto 24 giugno 1904 chiedendo, giusta le conclusioni, dichiararsi tenuto il Parroco a pagare anche la tassa dal 1880 al novembre 1897; insussistente la prescrizione, valido il pignoramento, liquidarsi in lire 743. 28 la tassa e le penali dal novembre 1897 al dicembre 1902, condannarsi l'appellato alle spese del primo e del secondo giudizio. Il sacerdote Quinto esibì una lettera del Ricevitore in data 1° agosto 1904 (registrata in Melfi al numero 159-4) per cui gli si partecipava l'esecuzione della sentenza ed il rilascio dell'ordine di pagamento, ed oppose la rinuncia all'appello. In merito ne chiese il rigetto, e con appello incidentale condizionato dedusse che non poteva il Demanio riscuotere la tassa pel periodo posteriore al primo semestre del 1900 pel quale mancava il precetto, e che la liquidazione fu erronea. Il Demanio alla sua volta eccepì l'inammissibilità dell'appello incidente per mancanza d'interesse ed accettazione del giudicato.

In diritto. — Osserva che la rinuncia tacita ad un appello proposto può solo risultare da un fatto incompatibile con la volontà di proseguire il giudizio; e tale non è l'esecuzione della sentenza in base alla clausola provvisionale e a precetto intimato, giacchè in tal caso l'esecuzione è obbligatoria e non facoltativa. Che il sacerdote Quinto ha evidente interesse all'appello incidente per ottenere la correzione d'un errore materiale che crede commesso a proprio danno, e non sussiste inammissibilità perchè l'accettazione della sentenza si intende subordinata alla condizione che

l'avversario non produca appello principale.

Osserva in merito che il beneficio consiste nel *jus percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis propter officium auctoritate Ecclesiae institutum.* Questo *jus percipiendi* è stato dalla dottrina assomigliato all'usufrutto; donde la massima tradizionale: *clericus in beneficio usufructuario comparatur.* Ed il principio è stato ritenuto anche dalla patria legislazione, e basterà all'uopo ricordare l'art. 5 della legge eversiva 15 agosto 1867, l'art. 3 della legge 3 luglio 1870 sullo svincolo dei beneficii delle Cappellanie soppresse; l'art. 5 della legge sul registro che applica la tassa di successione, per analogia, ai passaggi di usufrutto dei beni costituenti le dotazioni dei beneficii e delle Cappellanie; gli articoli 12 e 26 del Regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, che prescrivono, negli stessi casi di passaggio di usufrutto, la voltura catastale a favore del beneficiato considerandolo immesso in virtù del *Regio Placet* nel godimento dei beni immobili dell'ente. La giurisprudenza poi riconosce nell'investito diritti maggiori di quelli di qualsiasi usufruttuario, trattandosi di usufrutto perpetuo ed essendo l'investito amministratore e rappresentante della persona giuridica alla quale la nuda proprietà si appartiene.

La difesa erariale ricorda nella Comparsa la sentenza della Cassazione di Napoli, secondo cui le istituzioni beneficiarie più che all'usufrutto attengono al fidecommesso, e l'investito verso i successori è negli stessi rapporti del gravato verso i chiamati. Ma il gravato nel fidecommesso possedeva il patrimonio come cosa propria, e salvo l'obbligo della restituzione, onde quella massima non conferma quanto il Demanio si fa a sostenere sulla inesistenza di ogni diritto reale del Parroco sui beni dell'ente amministrato, ma al contrario richiama la teoria del dominio beneficiario. La Corte non esamina siffatta teoria in rapporto alle leggi canoniche e al Codice civile, il quale all'art. 434 riconosce il diritto di proprietà negli istituti ecclesiastici. Agli effetti della decisione della causa basta riscontrare nell'investito il diritto di usufrutto. E poichè la manomorta è una tassa annua imposta non sul capitale ma sui frutti, e in ragione del loro ammontare reale o presunto (art. 3 e 9 della legge 13 settembre 1874, n. 2078), essa per l'art. 506 del Codice civile è un debito non dell'ente, ma del beneficiario, il quale percepisce il reddito gravato dalla imposta. Che se l'art. 1 della legge mette la contribuzione a carico degli enti morali (Provincie, Comuni, Istituti di beneficenza, ecc.), ciò avviene perchè suppone il caso ordinario, che cioè essi esercitino direttamente il godimento dei loro beni.

Osserva che non influisce in questa causa l'esame se la congrua sia un emolumento personale del sacerdote o faccia parte della dotazione dell'ente, giacchè anche in questo caso essa spetta al primo per diritto di usufrutto. Se ciò è vero, per potersi sottoporre a pignoramento la congrua del Parroco attuale per debito del suo predecessore, occorrerebbe lo esercizio di un diritto reale, ma questo manca, e quindi ben giudicò il Tribunale non concedendo l'assegnazione della somma pignorata in danno del sacerdote Quinto per un debito altrui.

Osserva che il Parroco consentì ritenersi dal Ricevitore la somma pignorata in danno suo fino alla concorrenza del suo debito accertata dal novembre 1897 a tutto il 1902. In conseguenza inutili sono le fatte discussioni sulla pegnorabilità della congrua, sull'ammontare delle rendite della Parrocchia, sulla prescrizione di tre anni, e non resta che l'accertamento dell'ammontare del debito, ciò che è oggetto di appello principale ed incidente. La tassa di ciascun anno è di lire 130.56, cui deve aggiungersi la sopratassa per ritardato pagamento dal Ricevitore liquidata in annue lire 15.66 a norma degli articoli 13 e 19 della legge, onde per cinque

anni un mese e tre giorni si chiedono giustamente lire 743. 28 anzichè lire 663. 68. Avendo il Ricevitore riscosse lire 3924. 14, come da certificato del Sindaco di Montemilone 22 agosto 1903 (registrato in Melfi al n. 252-3), la somma da restituirsi al Parroco ammonta a lire 3180. 07.

Osserva che la nullità del pignoramento dichiarata dai primi giudici si intende ristretta alla parte eccedente la somma assegnata al Demanio, come per altro rilevasi dalle considerazioni della sentenza.

Tuttavia, essendo rimasto soccombente il Demanio nella più grave questione, e potendo in parte ascriversi alle eccessive pretese dello stesso il mancato pagamento di quanto era realmente dovuto, si ravvisa opportuno mantenere la condanna alle spese per 3|4 soltanto, e provvedere con lo stesso criterio sulle spese di appello.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Macerata.

8 aprile 1905.

Sbaffoni Parroco di S. Vittoria in Matenano c. Fondo pel culto.

Chiesa ex-collegiata — Parrocchia — Obbligo di fornire un coadiutore — Fondo culto — Prescrizione trentennale — Prescrizione quinquennale Decreto Valerio.

Esistendo in una ex Collegiata il beneficio parrocchiale separato e distinto dal Capitolo ed avendo quest'ultimo l'obbligo, a tenore di sue costituzioni ecclesiastiche, di fornire un coadiutore parrocchiale, sia pure nella persona di alcuno dei canonici, tale obbligo è passato a carico del Fondo pel culto, il quale deve sopperirvi, corrispondendo al Parroco un corrispondente assegno (1).

Non è applicabile la prescrizione trentennale estintiva contro la domanda di un Parroco di chiesa ex collegiata, diretta contro il Fondo pel culto per ottenerlo condannato a provvedere all'obbligo di stipendiare un coadiutore, già incombente sul patrimonio della ex collegiata (2).

Neppure è applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 21 del Decreto Valerio (3).

Osserva in fatto che il Pontefice Urbano VIII mercè bolla dell'8 luglio 1632, sopprimendo i monasteri dell'Abbazia Farfense, eresse in loro vece delle collegiate, tra le quali quella di S. Vittoria in Matenano, conferendo al priore parroco la cura delle anime, con l'obbligo nel Capitolo di coadiuvarlo nel ministero delle sue funzioni, con l'opera di un canonico nominato dal Capitolo stesso nella qualità di cappellano coadiutore.

Che, soppressa tale Collegiata nel 3 gennaio 1861 in forza del Decreto Valerio, il parroco del tempo don Arcangelo Gualtieri fece pratiche per avere il cappellano coadiutore; ma la Direzione Generale del Fondo pel culto non fece buon viso alla domanda, deducendo che fosse obbligo del parroco sopperire alle spese del coadiutore. Che, cessato dappresso il predetto Capitolo con la morte di tutti i canonici, l'attuale parroco don Giuseppe Sbaffoni riprese le pratiche intavolate dal suo predecessore Gualtieri, e, riuscite inutile le sollecitazioni in via amministrativa, con citazione del 30 aprile 1903 convenne dinanzi al Tribunale di Fermo la predetta Direzione del Fondo pel culto, ad oggetto di sentire dichiarare essere tenuta ed obbligata a prestargli un coadiutore o cappellano pel disimpegno degli obblighi parrocchiali, o, quanto meno, essere tenuto alla prestazione della somma di L. 800 annue, onde con essa retribuire il cappellano a lui dovuto in forza della surricordata bolla del 1° luglio 1632.

Che, contestata la lite, la predetta Direzione eccepì anzitutto la prescrizione trentennale, osservando che, liquidato nel 22 marzo 1863 con delibera del Con-

---

(1-3) Ved. a pag. 32 la sentenza della Cassazione di Roma 13 gennaio 1906 nella stessa causa, colla nota e coi richiami ivi.

siglio speciale, già Cassa ecclesiastica, l'assegno annuo al Priore-parroco a condizione fosse fatto a lui carico, o di chi per esso, anche temporaneamente, qualunque spesa di coadiutore, dopo circa 40 anni non fosse più possibile la proposta azione; eccepì dappresso la carenza di diritto, adducendo che all'ammissibilità della domanda fosse di ostacolo insormontabile la condizionata liquidazione dell'assegno accettata ed osservata dal 1863 in poi; ed eccepì finalmente la infondatezza della domanda anzidetta, osservando che per la legge 15 agosto 1867 non potesse competere altro allo Sbaffoni, dacchè si avesse egli la parrocchialità individua e l'assegnamento a nome della bolla di erezione e sulle basi dei redditi della collegiata. L'adito Collegio, senza attendere a siffatte eccezioni, con pronunziato del 20 febbraio 1904, dichiarò nella predetta Direzione del Fondo pel culto l'obbligo di provvedere alle spese pel cappellano; ed abilitò il ripetuto parroco Sbaffoni a provare anche col mezzo di testimoni che dal giorno di presa di possesso del beneficio sino ad oggi abbia egli tenuto e stipendiato di sua tasca il cappellano per le necessarie incombenze parrocchiali.

Omissis. — Attesochè il motivo di appello in ordine alle due prescrizioni, trentennale l'una e quinquennale l'altra, esige un esame pregiudiziale.

Omissis. — Senza ingaggiare alcuna discussione sulla imprescrittibilità che tiene alla natura delle cose poste fuori commercio, dissero i primi giudici che, conservata dalle leggi eversive la parrocchia di S. Vittoria, sarebbe stata una contraddizione in termini l'ammettere che fosse stato possibile estinguersi per prescrizione l'obbligo di fornire i mezzi inservienti alla prescrizione della funzione della parrocchia stessa. E si apposero bene, cos discorrendo imperocchè, le parrocchie, i cui beni sono fuori commercio, compiono nell'interesse sociale un pubblico ufficio, pel cui servizio è necessario che abbiamo i mezzi relativi. Se si ammettesse la prescrizione, per cui le entrate venissero a mancare, l'ufficio cesserebbe, e con esso la parrocchia cesserebbe parimenti, non avendo più forza di attendere allo scopo pel quale fu fondata, e dappresso fu conservata dalle leggi di soppressione.

Ma, indipendentemente da ciò, nella specie il *dies nativitatis* non sarebbe stato mai il 1863, ma il 1885, quando si spense l'ultimo canonico, che, a detta dell'istessa appellante, aveva l'obbligo di coadiuvare il parroco nella cura delle anime. Or se da quest'ultima epoca sino ad oggi non son decorsi che poco piú di 20 anni, è egli incivile parlare della prescrizione trentenna'e.

E così medesimamenle è da dirsi della quinquennale, stante l'assoluta mancanza della *res praescriptibilis.* Le sanzioni dell'articolo 21 del decreto Valerio, in relazione dei precedenti articoli 1 e 2, contemplano e concernono i beni degli enti soppressi e non già di quelli conservati. Quindi niun termine di decadenza, se scorso il quinquennio la parrocchia ripeta il suo come ente conservato.

Senza farci addentro alla polizia ecclesiastica e dire come la chiesa fu primamente distinta in parrocchiale o cattedrale, e, come, sconvolgendosi dappresso le antiche tradizioni della parrocchia, fu introdotta per abuso la chiesa collegiata con o senza l'accessoria cura delle anime, basta ai fini della odierna controversia notare che risulti d'avanzo dalla surricordata Bolla di fondazione che la parrocchialità, lungi dal risiedere nella collegiata soppressa, sia stata imposta al solo priore della detta chiesa di Santa Vittoria con la coadiuvazione di alcuno dei canonici nel caso di bisogno, imperocchè lì si legge: *in qualibet earum ecclesiarum unum prioratum caput et primarium existat... Curamque animarum ipsarum ecclesiarum et Parrochianorum per sese ipsum et alium ex gremio capituli habeat et exerceat, omniaque sacramenta ministret et parrocchialia*

onera et munia ministret. Il parroco solo, adunque, ed in quanto fosse occorso, uno dei canonici, era ed è chiamato a celebrare in tutte le domeniche e negli altri giorni festivi la messa al popolo, era ed è chiamato a predicare la parola di Dio, ed era ed è chiamato ad amministrare i sacramenti. Quindi beneficio congiunto ad una chiesa collegiata, che non fu soppressa a motivo che per le tavole di fondazione la parrocchialità, siccome si accennò testè, lungi dal risiedere nella collegiata, fu imposta al solo parroco e coadiutore. E che sia così ne lo apprende la stessa Direzione del Fondo pel culto, che con lettera del 25 maggio 1884, nel riconoscere nel parroco il diritto ad avere il coadiutore nel caso di bisogno, dice gravare l'onere di siffatte coadiuvazione al Capitolo, cui è stato accordato, vita naturale durante, l'assegno per seguitare a soddisfare i pesi tutti.

Or se per la legge di fondazione, per la esclusione della parrocchia dalla soppressione, e per lo stato di fatto e di diritto vigenti prima della soppressione della collegiata, cui era congiunta la parrocchia stessa, il parroco aveva ed ha diritto di coadiutore; l'illazione è che tale coadiutore, da fornirsi dalla collegiata, si debba fornire oggi dalla Direzione del Fondo pel culto, che alla detta collegiata è succeduta, senza che possa pretendersi che per tale onere venga decurtata la congrua, che al predetto parroco fu determinata con la Bolla di fondazione del 1° luglio 1632.

Nè si dica che il provvedere alla cura delle anime sarebbe al più una facoltà, da non potersi imporre come obbligo all'Amministrazione del Fondo pel culto a sensi del surricordato articolo 16 del Decreto Valerio, e che in ogni caso, ritenuto pure un onere, niuno ve la potrebbe costringere, spettando a lei soltanto provvedere all'uopo quando e come meglio credesse e potesse a termini delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.

Codesto sarebbe possibile sol quando, risiedendo la parrocchialità nella soppressa collegiata, la parrocchia di Santa Vittoria fosse risorta sulle ceneri di questa; ma ciò non è, dappoichè, come si disse dianzi, nel caso subbietto la parrocchialità era congiunta alla soppressa collegiata. Quindi inapplicabilità del Decreto Valerio e delle altre surricordate leggi eversive.

Altronde di ciò, poichè niun decreto o legge ha parlato sin oggi di soppressione o di indemaniazione del patrimonio dotalizio di detta parrocchia siccome disse la Cassazione Romana con la surricordata decisione del 14 febbraio 1878; il fondamento dell'azione spiegata dall'attuale parroco è senza più nella Bolla di erezione, ed in base a questa ed anche in base ai principii generali di diritto riguardanti le obbligazioni è da assolversi l'odierna disputa.

Per questi motivi la Corte conferma la sentenza, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione del 7 dicembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pincherle.

Toscano c. Ministero dell'Interno e Fidecommissaria dell'Ospedale di S. Giovanni di Dio in Giarre.

Opere pie — Membri del Consiglio di amministrazione — Decadenza — Mancanza di legale dichiarazione di questa — Inefficacia.

La decadenza dalla carica di amministratore di un'opera pia, in cui si incorre per gli articoli 15 e 17 della legge 17 luglio 1890, non ha effetto ope legis, *ma deve essere constatata e dichiarata dall'autorità competente.*

E però nel computo dei voti, di cui all'art 32, n. 1, della suddetta legge, deve tenersi calcolo anche del voto dato da un amministratore, quando, sebbene questi sia incorso nella decadenza, tale decadenza non sia stata mai dichiarata nei modi di legge.

Fatto: Nella seduta del 16 aprile 1901 la Commissione amministrativa dell'Ospedale di S. Giovanni di Dio e Sant'Isidoro in Giarre procedette alla nomina del proprio presidente. Erano presenti quattro dei cinque membri, di cui si componeva l'amministrazione o fedecommissaria. Dal verbale risulta che alla votazione presero parte soltanto tre dei presenti; che il cav. Vito Toscano ottenne due voti, contro uno dato al sac. Musmeci, ma protestò che erano illegali tanto la seduta, per avervi partecipato il sacerdote Musmeci già illegalmente nominato fidecommissario, quanto la elezione del presidente, perchè, a termini dello statuto organico, doveva ritenersi presidente di diritto il direttore dello spedale. Dichiarava che per tal motivo erasi astenuto dal votare.

Su rapporto del Prefetto, l'anzidetta deliberazione fu annullata d'ufficio con Decreto reale del 24 novembre 1903, emesso su conforme parere della Sezione prima di questo Consiglio, sulla considerazione che la nomina del presidente era stata presa con l'intervento di quattro commissari e col voto favorevole della sola metà di essi, anzichè, come vuole la legge, a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Contro questo provvedimento, che gli fu notificato il 19 dicembre detto anno, ricorre il cav. Vito Toscano, assistito dagli avvocati Perrotta Giovanni e Acanfora Girolamo *per falsa applicazione e conseguente violazione* degli articoli 32, n. 1, legge 17 luglio 1890 e 43 del Regolamento 5 febbraio 1891. Dice il ricorrente che la tardiva e rigorosa applicazione fatta dal Decreto impugnato di queste disposizioni, non sembra esatta, perchè il signor Salvatore Maccarone, che fu l'amministratore astenutosi dalla votazione, non poteva computarsi fra gl'intervenuti, essendo illegittimamente in carica. Tale illegittimità deriva da ciò, che egli sin dal 29 dicembre 1895 avendo preso parte, col suo intervento e col suo voto, alla deliberazione con cui la fidecommissaria dell'Ospedale nominò in quel giorno ad impiego retribuito la signora Angela Callabiano, di lui parente (cugina germana) entro il quarto grado civile, era già decaduto dalla vera carica di membro della Commissione amministratrice dell'Ospedale medesimo in conformità degli articoli 15 e 17 della legge. Nè importa che la decadenza, per la volontaria cecità del Prefetto, non sia stata ancora dichiarata perchè, a differenza della incompatibilità di cui all'articolo 14, e della decadenza, di cui all'articolo 32, numero 3°, essa avviene *ope legis*, senza bisogno di dichiarazione. Produce, fra altri documenti,

l'anzidetta deliberazione 29 dicembre 1895 e un certificato del Municipio di Giarre attestante che Maccarone Salvatore fu Stefano è cugino germano di Callabiano Angela fu Vincenzo.

Chiede perciò l'annullamento dello impugnato Decreto reale con ogni altro provvedimento di giustizia e con piena vittoria di spese.

Il ricorso fu notificato il 12 febbraio 1904 al Prefetto di Catania, rappresentante del Ministro dell'Interno, e al notaio Nicolò Vasta, nella qualità di funzionante da presidente e da direttore della fidecommissaria e dell'Ospedale.

Per la fidecommissaria si è costituito in giudizio l'avv. Alessandro Montesano, a ciò autorizzato con deliberazione 26 agosto 1904 e munito di regolare procura. Lo stesso avvocato presentò copia del verbale della seduta del 26 agosto 1904, colla quale la fidecommissaria accettò le dimissioni del cavaliere Vito Toscano da fidecommissario, e un foglio di deduzioni, nelle quali, dopo confutato il ricorso, si chiede che questo sia respinto, o, quanto meno, che sia dichiarata cessata la materia di contendere, con la condanna del ricorrente alle spese in giudizio e ai relativi onorari di avvocato.

Diritto: Considerato che, a prescindere dallo indagare se sia il caso di dichiarare cessata la materia di contendere per le avvenute e accettate dimissioni del cav. Toscano dall'ufficio di fidecommissario, il ricorso da lui presentato non ha legale fondamento;

Che, infatti, se anche il sig. Salvatore Maccarone, nella seduta del 29 dicembre 1895, prese parte a una deliberazione nella quale era interessata una sua congiunta entro il 4° grado, ed era perciò incorso nella decadenza della carica di fidecommissario, a mente dell'articolo 17 della legge sulle pubbliche istituzioni di beneficenza, tale decadenza non è stata mai dichiarata dalla competente autorità;

Che la comminatoria di decadenza non ha effetto *ope legis*, ma ha bisogno di essere constatata e dichiarata, la quale dichiarazione può essere da qualunque provata; e non può ammettersi che senza di essa si vada indagando una causa di decadenza per impugnare, dopo molto tempo, una deliberazione cui è intervenuto l'amministratore che si vuole in quella incorso;

Che perciò il sig. Maccarone rivestiva ancora nel 1901 la carica di fidecommissario, e potè intervenire nella seduta del 16 aprile di quell'anno, nella quale si procedette alla elezione del presidente;

Che per l'articolo 32, n. 1, della legge anzidetta, le deliberazioni delle Amministrazioni delle opere pie devono essere prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti; e perciò, essendo intervenuti alla seduta del 16 aprile 1901, compreso il Maccarone, quattro fidecommissari, il cav. Toscano, per essere eletto presidente, doveva raccogliere almeno tre voti.

Che egli, invece, ne ebbe due soltanto, e che ciò malgrado fu proclamato eletto; donde la nullità di quella elezione.

Per questi motivi, respinge il ricorso del cav. Vito Toscano contro il regio Decreto 20 novembre 1903, con cui fu annullata la di lui elezione a presidente della fidecommissaria dell'Ospedale di S. Giovanni di Dio e Sant'Isidoro in Giarre.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

Decisione 17 novembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* D'Agostino.

Capizzi, parroco di S. Anna in Floresta c. Comune di Floresta.

Assegno di congrua — Bilancio comunale — Iscrizione d'ufficio — Ricorso contro decisione della Giunta prov. amm. — Inammissibilità del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa, che accoglie o rigetta la domanda di iscrizione di ufficio nel bilancio di un Comune di una data spesa, può essere im-

pugnata in via gerarchica con ricorso al Governo del Re, ma non con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Tale ricorso è quindi inammissibile.

Ritenuto *in fatto.*

Il sacerdote Basilio Capizzi, parroco della Chiesa di S. Anna nel Comune di Floresta, impugnava una decisione della Giunta provinciale di Messina del 4 gennaio 1904, che gli negò la iscrizione di ufficio nel bilancio comunale della somma di L. 459 a titolo di congrua. Adduce un triplice motivo:

1° Violazione del Concordato 1818 e dell'articolo 299 della legge comunale e provinciale, sostenendo per effetto di queste disposizioni tenuti tuttavia i Comuni della Sicilia al pagamento delle congrue ai Parroci;

2° Violazione dell'art. 2135 Codice civile, in quanto la Giunta non ammise che il pagamento per oltre un trentennio potesse costituir titolo per la conservazione dello assegno in bilancio;

3° Violazione e falsa applicazione delle leggi 14 luglio 1887, n. 4727, e 4 giugno 1899, n. 191, e della Circolare del Fondo per il culto 25 luglio 1893, n. 229, in quanto, se fosse ammissibile, che da un lato nella liquidazione del supplemento di congrua l'Amministrazione del Fondo pel culto tenesse conto, come ha fatto, dell'assegno del Comune e dall'altro il Comune potesse quell'assegno nel suo bilancio sopprimere, il minimo voluto e dovuto al Parroco verrebbe a mancare, e in quanto si è ritenuto l'onere passato a carico del Fondo pel culto in forza della legge 1887 senza ricercare se esso fosse o no dovuto in surrogazione di decime sacramentali abolite.

Resiste il Comune di Floresta:

1° che l'assegno di cui si tratta ha carattere facoltativo e non poteva essere conservato nel bilancio di un Comune, il quale eccede il limite della sovrimposta;

2° Che l'averne eseguito il pagamento per molti anni non può essere una ragione per obbligare il Comune a continuare l'assegno, in ispecie dopo che con nuove leggi si è provveduto alla sorte dei Parroci.

3° Che il Fondo pel culto non poteva computare nelle rendite delle Parrocchie l'assegno del Comune senza accertarne la natura, e non poteva tener conto della spesa per cappellani, non essendovi disposizione che obblighi a mantenere nelle Parrocchie anche i cappellani e che metta quest'onere a carico dei Comuni.

In diritto. — Considerando che, allorchè la Giunta provinciale amministrativa accoglie o rigetta la domanda d'iscrizione d'ufficio nel bilancio di un Comune, il provvedimento può essere impugnato in via gerarchica con ricorso al Governo del Re, e quindi il ricorso prodotto invece a questo Collegio è inammissibile.

Che, accogliendosi una eccezione di inammissibiltà non dedotta dal resistente, non è il caso di condanna alle spese.

Per questi motivi, la IV Sezione dichiara inammissibile il ricorso del Rev. Parroco Basilio Capizzi notificato al Comune di Floresta il 26 gennaio 1904 contro la decisione della Giunta prov. amm. di Messina del 15 dicembre 1903.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

17 novembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pellecchi.

Confraternita del SS. Sacramento di Rieti ed altre c. *Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Rieti.*

Opere pie — Confraternite — Trasformazione e concentramento — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Rappresentanza — Priori, camerlenghi, primiceri — Necessità di autorizzazione — Irricevibilità del ricorso.

Anche per le Confraternite deve dichiararsi irricevibile il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato prodotto dai loro priori, camerlenghi e primiceri, se non risulta nè di una speciale autorizzazione dell'ente, nè della loro nomina con poteri che li abilitino a ricorrere.

In fatto. — Con Regio Decreto del 23 aprile 1903, furono trasformati a favore del Ptocomio Mavesi in Rieti i patrimoni delle 56 Confraternite indicate nel Decreto stesso, riservandosi però nel loro reddito complessivo annue L. 2471,60 per spese di culto e per l'adempimento di oneri religiosi, annue L. 106,50 a favore dell'Orfanatrofio femminile di Rieti, ed annue L. 225 a favore del Cappellano di una delle dette Confraternite, sino a che non fosse stato provvisto di beneficio ecclesiastico.

Col Decreto medesimo venne pure concentrato nella locale Congregazione di carità il lascito dotalizio Vecchiarelli, amministrato dalla Confraternita del SS. Sacramento di Rieti. Essendo poi stato l'anzidetto Cappellano nominato Canonico della Cattedrale, e verificatosi così la condizione prevista per la cessazione dell'assegno che gli era stato riservato, con altro Decreto del 23 luglio 1903 venne l'assegno stesso trasformato in favore del mentovato Ptocomio Mavesi.

Contro il Decreto del 23 aprile 1903 hanno prodotto ricorso 10 delle 56 Confraternite assoggettate a trasformazione, e cioè la Confraternita del SS. Sacramento nella Cattedrale, tanto per sè quanto per il legato dotalizio Vecchiarelli da essa amministrato, e le altre nove dai titoli rispettivamente innanzi indicati.

Contro il Decreto del 23 luglio 1903 ha prodotto ricorso la detta Confraternita del SS. Sacramento, nella qualità di amministratrice del legato dotalizio Vecchiarelli, di cui è una dipendenza il menzionato assegno, che perciò è conosciuto anche sotto il nome di Cappellania Vecchiarelli.

Omissis.

Ai ricorsi resiste la Congregazione di carità, ed oppone innanzi tutto l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità dei medesimi perchè proposti senza deliberazioni adottate dalle Confraternite o dalle loro rappresentanze a ciò debitamente idonee, nè altrimenti risulti della loro volontà a ricorrere. Si cita in proposito, come caso simile al presente, quello che formò argomento della decisione di questa Sezione del 3 febbraio 1900, n. 79, sul ricorso della Congregazione del SS. Sacramento ed altre Confraternite di Amatrice, e, richiamandosi i motivi di quella decisione, si osserva che nella specie manca del tutto una sufficiente manifestazione di volontà dell'ente a ricorrere, perchè manca persino il più lontano e debole indizio che priore e camerlengo, o primicerio e camerlengo delle Confraternite avessero dalla legge e dagli statuti rispettivi la facoltà di tentare di loro iniziativa e responsabilità il rimedio del ricorso alla IV Sezione, senza deliberazione dell' adunanza plenaria della Confraternita o almeno della sua rappresentanza collegiale a ciò statuariamente autorizzata. Chiede pertanto la Congregazione la dichiarazione di irricevibilità, per decadenza, dei ricorsi arbitrariamente proposti per le dieci Confraternite, e la condanna dei ricorrenti alle spese.

Quanto poi al merito, confutate ampiamente le varie deduzioni contenute nei due ricorsi in disamina, la Congregazione ne chiede il rigetto colla vittoria nelle spese.

In diritto. — Attesochè, quantunque i ricorsi, di cui parlasi, siano diretti contro due separati Decreti, per la economia dei giudizi è nondimeno opportuno riunirli e deciderli con una decisione, perchè hanno comune la stessa eccezione di irricevibilità e nei rapporti con la Confraternita del Santissimo Sacramento hanno pure stretta relazione l'uno con l'altro.

Atteso che le persone le quali coi nomi di priori, camerlenghi e primiceri, rispettivamenti assunti negli atti di procura ricevuti in Rieti dal Notaio Mastorelli il 3 giugno 1903 ed il 2 settembre 1903, diedero mandato all'avvocato Santucci di ricorrere, nell'interesse delle dieci Confraternite, a questa Sezione, contro i predetti due Decreti, non giustificarono negli atti stessi di

essere stati a ciò autorizzati dai sodalizii di cui si diceano rappresentanti, nè dai documenti della causa consta altrimenti di siffatta autorizzazione che a termini di legge, non meno che per gli statuti e le consuetudini di ciascuna Confraternita, come è stato ampiamente dimostrato dalla difesa della Congregazione di carità, sarebbe stata necessaria quale manifestazione di volontà da parte dell'ente. Da ciò consegue che i su nominati priori, camerlenghi e primiceri, al modo stesso che non potevano di propria autorità e senza l'espresso assentimento dei sodalizi cui appartengono, gravarsi dei provvedimenti disposti coi Decreti impugnati, cos mancando tuttora tale assentimento e non avendone fatto constare nelle forme di legge, non hanno nemmeno oggi veste legittima per sostenere nel presente giudizio in nome e vece dei detti sodalizi, i ricorsi in questione che devonsi quindi ritenere decaduti e perciò irricevibili.

Atteso che per le esposte considerazioni l'eccezione pregiudiziale di irricevibilità, proposta dalla resistente Congregazione di carità, si dimostra fondata e va quindi accolta.

Attesochè speciali considerazioni di equità consigliano di compensare tra le parti le spese del giudizio.

Per questi motivi, la Sezione riuniti i ricorsi 9-10 giugno 1903 e 7-10 settembre 1903 prodotti rispettivamente a nome delle Confraternite del Santissimo Sacramento di Rieti, ecc., ecc., contro i Regi Decreti 23 agosto e 23 luglio 1903, coi quali fu disposta la trasformazione dei patrimoni spettanti alle Confraternite medesime e dell'onere di culto gravante del lascito dotalizio Vecchiarelli, non che il concentramento del lascito stesso, dichiara irricevibili i due ricorsi, ecc..

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Circolare *del Ministero dell'Interno (Dir. Gen. Amm. civile), div. 3ª, sez. 2ª, n. 52275-11, in data 17 ottobre 1905, ai Prefetti, concernente i conti di istituzioni di beneficenza - Decreti dei Consigli di prefettura - Tassa di bollo.*

È stato sollevato il dubbio se i decreti emessi dai Consigli di prefettura sui conti delle istituzioni pubbliche di beneficenza possano rilasciarsi in carta libera, come si è fatto per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, in base all'art. 131 del regolamento amm. 5 febbraio 1891, n. 99.

In proposito basta rilevare che i Consigli di prefettura sostituiscono le Giunte provinciali amministrative nella approvazione dei conti consuntivi delle istituzioni predette, ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge 18 luglio 1904, n. 390. Perciò anche per la notifica degli estratti dei decreti dei Consigli ai contabili degli enti in parola, ricorre l'esenzione dalla tassa di bollo, di cui all'art. 21, n. 2 della legge 13 settembre 1874, n. 2074 (articolo 22, n. 2 del testo unico 4 luglio 1897, n. 414) ammessa con la normale 74 del *Bollettino demaniale* per l'anno 1895.

Avendo anche il Ministero delle finanze concordato nell'avviso suesposto, se ne dà comunicazione alle SS. VV. per opportuna norma.

Pel Ministro: Marsengo.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906 — Tip. Editrice Romana, V. Frezza 59-61

IL DIRITTO ALLA PENSIONE MONASTICA
E LA SUA IMPRESCRITTIBILITÀ

1. Due religiosi appartenenti ad Ordini mendicanti (Cappuccini), dopo avere, ed inutilmente, nelle vie amministrative chiesta la pensione cui ritenevano di aver diritto in base all'articolo 3, n. 3, della legge 7 luglio 1866 (e cioè la pensione di annue lire 250 come religiosi Sacerdoti di Ordini mendicanti) sono stati costretti a rivolgersi all'autorità giudiziaria.

La questione di merito che si presentava per essi era quella della validità o meno della professione emessa prima di aver raggiunti gli anni 21, in relazione alla nota Prammatica Tanucciana 4 luglio 1789.

I due religiosi presentarono, ripetesi, le loro istanze in via amministrativa all'Amministrazione del Fondo pel culto, e le presentarono corredate di tutti i documenti che la legge 1866 ed il Regolamento per la sua esecuzione imponevano per esperire il loro diritto. L'Amministrazione respinse le domande per ragioni di merito, dichiarando di ritenere non valide le professioni dei voti, ai sensi della Prammatica.

In questi ultimi anni, come è noto, la Cassazione di Roma colle sue decisioni 11 settembre 1901 in causa Parisi e 18 maggio 1905 in causa Lizza e Menichino (1), ha mostrato di voler fermare la sua giurisprudenza col ritenere che « il Concordato del 16 febbraio 1818 tra il Regno delle Due Sicilie e la Santa Sede abolì tutte le disposizioni precedentemente vigenti in materia religiosa, e tra esse la Prammatica Tanucciana del 4 luglio 1789, la quale aveva prescritta l'età degli anni 21 per la professione monastica; e che quindi, agli effetti dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, deve ritenersi valida la professione monastica fatta nelle Province Napoletane dopo l'età degli anni 16 e prima degli anni 21, giusta le leggi canoniche ».

(1) Vol. XII, pag. 70, e Vol. XV., pag. 303.

I due religiosi, come si comprende, si sono sentiti incoraggiati a promuovere un giudizio, e l'hanno infatti promosso. Hanno avuto ragione presso il Tribunale di Roma; ma la Corte d'Appello di Roma ha annullate le sentenze del Tribunale.

Il Fondo pel culto, e ciò si può ammettere, ha ripresentata la questione della validità della professione; ma ha anche, e ciò è ben deplorevole, eccepita la prescrizione estintiva (!) del diritto al conseguimento della pensione, malgrado le istanze e le pratiche amministrative già esperite, e malgrado il carattere alimentare della pensione.

E, quello che più importa, la Corte d'Appello di Roma, colle due sue sentenze (1), ha dichiarato (senza occuparsi della questione della validità della professione dei voti) che il diritto e l'azione al conseguimento della pensione erano colpiti dalla prescrizione trentennale estintiva, prima perchè è ad essi applicabile tale prescrizione, e poi perchè le istanze e le pratiche in via amministrativa non valgono ad interrompere la prescrizione.

2. Riproduciamo integralmente la motivazione in diritto della sentenza nella causa Marino.

« Attesochè deve preliminarmente esaminarsi il motivo di gravame concernente *la prescrizione trentennaria*, che il Tribunale non ammise ritenendola interrotta, trattandosi di eccezione, comechè estintiva dell'azione, pregiudiziale anche alla pertinenza del diritto, di cui si contende.

« Attesochè l'appellato Marino, sostenendo in ipotesi il ben giudicato del Tribunale in quanto disse interrotta la prescrizione per la istanza in sede amministrativa da lui avanzata nel 1886, contrasta in tesi l'ammissibilità della prescrizione per due ordini di considerazioni: assume che per le prestazioni aventi carattere continuativo non può verificarsi che la prescrizione quinquennale per le annualità arretrate; che ad ogni modo, essendo gli assegni ai religiosi delle corporazioni soppresse pensioni alimentarie, che hanno il loro titolo in disposizioni di ordine pubblico, non possono essere colpiti dalla prescrizione trentennale, sia perchè costituiscono diritti fuori di commercio, sia perchè i principj di tale prescrizione si applicano esclusivamente ai rapporti di diritto privato.

« Attesochè si questionò a lungo tra gli interpreti del Diritto Romano se nelle obbligazioni aventi per oggetto prestazioni periodiche, potesse o no

(1) 9-23 giugno 1905 nella causa riguardante il religioso Marino Giuseppe; e 9-17 giugno detto anno nella causa riguardante il religioso Verna Diamante.

prescriversi il diritto ad esigere, ossia la ragione o il diritto complessivo di credito, come dicono i moderni Romanisti (WINDSCHEID, *Pandette*, vol. 1°, parte 1ª, parag. 107, nota 8 e nota XX dei traduttori, in fine); ma, poichè l'esercizio di siffatto diritto si esercita appunto con la riscossione delle periodiche prestazioni, rimase prevalente nella dottrina e giurisprudenza *del diritto comune* il principio che la ragione di credito di annualità o prestazioni periodiche si prescrive col non uso, cioè per la mancata esazione delle singole scadenze durante un trentennio. E questo principio venne espressamente riconosciuto, sulle orme del Codice francese (art. 2263), dall'art. 2136 del nostro Codice. Onde è a ritenersi che il diritto di percepire la prestazione periodica, ossia l'obbligazione originaria della prestazione stessa, non fatta valere per un trentennio, è colpita dalla prescrizione estintiva secondo la norma generale dell'art. 2135 Codice civile.

« Attesochè, quando pure si volesse ammettere, contramente ad un'autorevole dottrina, che l'art. 2113 del Codice civile, per cui la prescrizione non ha luogo riguardo alle cose che non sono in commercio, fosse applicabile alla estinzione delle obbligazioni, non potrebbe nel novero di tali cose o diritti comprendersi l'annuo assegno concesso dalla legge 7 luglio 1866 ai religiosi delle corporazioni religiose soppresse. Tale assegno *non ha i caratteri di una pensione alimentare* non essendo determinato nè in ragione dei bisogni della persona, a cui è accordata, nè in proporzione del patrimonio, che spettava all'ente soppresso ed è passato allo Stato, che su quel patrimonio l'assegno concede: è un gravame che lo Stato si è imposto per ragioni di equità, e il relativo diritto ha ragione e fondamento esclusivo *nella legge*, che l'ha concesso. Ma, anche quando per ipotesi potesse in via di semplice analogia rapportarsi ad una prestazione alimentare, questa nascerebbe *da un'obbligazione ex lege*, mentre *solo* il *diritto agli alimenti iure sanguinis*, perchè conseguenza di uno stato personale di famiglia, è stato considerato dalla dottrina come cosa fuori commercio, e quindi sottratta alla prescrizione.

« Attesochè non ha maggior pregio l'altro argomento dell'appellato, basato sulla imprescrittibilità delle disposizioni di leggi d'ordine pubblico, principio che non può ricevere alcuna applicazione nella specie. Qui non si tratta di far valere la prescrizione a fine di contravvenire ad un divieto o disposizione stabiliti dalla legge per ragioni d'ordine pubblico, poichè, a prescindere che tali ragioni, se concorsero a determinare il legislatore nell'abolizione degli enti ecclesiastici, non potrebbero estendersi a quella parte accidentale della legge che concedeva l'annuo assegno, che non aveva alcun rapporto di necessità con lo scopo essenziale della legge stessa, una volta creata *ex lege* l'obbligazione dello Stato a corrispondere la pensione monastica, quale che fosse la natura della legge, da cui nasceva l'obbligazione anzidetta, sorgeva un diritto patrimoniale, che, come ogni altro rapporto di diritto privato, andava soggetto alle norme comuni della prescrizione.

« Attesochè, datando l'*exordium obligationis* dall'attuazione della legge 7 luglio 1866, al momento in cui il Marino promuoveva per la prima volta l'azione, il periodo di tempo della prescrizione si era compiuto. Nè la prescrizione fu interrotta, come ritenne il Tribunale, secondando la tesi subordinata del Marino, con la istanza diretta dal Marino al Fondo pel culto per la liquidazione della pensione nel 24 agosto 1886. A prescindere che l'esistenza di tale domanda è attestata soltanto da un certificato del Sindaco di Larino, della cui efficacia probatoria potrebbe dubitarsi, mentre il Marino avrebbe avuto il mezzo diretto di prova con la esibizione della Nota di risposta negativa che si afferma nel certificato suddetto comunicata dal Fondo pel culto, le istanze in via amministrativa, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, come nel caso dei trasporti ferroviarii (art. 146 legge 27 aprile 1885, all. *D*) e delle tasse di registro (art. 128), non altrimenti che una richiesta fatta per lettera al debitore, non sono atti di costituzione in mora, agli effetti dell'art. 2125 Codice civile. Il concetto del nostro diritto si è che nell'atto di costituzione in mora, quando non sia un atto di costituzione giudiziale, si contenga un'attestazione certa della volontà del creditore di porre in attuazione il suo diritto; e la certezza di questa attestazione è manifestata e provata dalla formalità dell'invito, dalla richiesta rivolta al debitore.

« Così è che la disposizione dell'art. 2125, che attribuisce forza interruttiva della prescrizione a qualunque atto di costituzione in mora, deve mettersi in relazione con l'ultimo capoverso dell'art. 1223 Codice civile, per il quale il debitore non è costituito in mora, che mediante un'intimazione od altro atto equivalente. Ora, perchè un atto sia equipollente di un'intimazione, deve per la sua sostanza e per la forma tener luogo di questa; e, poichè l'intimazione non può farsi se non per mezzo di pubblico ufficiale e con le formalità dalla legge prescritte, ed ha quindi il carattere di atto autentico, non può ritenersi equivalente a questo una semplice istanza o richiesta privata (!).

« Attesochè in conseguenza delle premesse considerazioni deve ritenersi prescritta l'obbligazione del Fondo pel culto a corrispondere l'annuo assegno al Marino, anche ammesso che questi si trovasse in possesso di tutte le condizioni dalla legge volute per avere diritto a tale assegno, questione però che rimane assorbita ».

3. Ed ecco la motivazione in diritto dell'altra sentenza nella causa Verna.

« Considerato che, a prescindere dal vedere se possa dirsi giustificata, in base ai prodotti documenti, l'appartenenza del Verna all'ordine dei Frati Cappuccini di Sulmona nell'epoca in cui questi vennero soppressi col Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, ed anche ammessa l'affermativa, ad ogni modo l'azione del Verna pel conseguimento del diritto alla pensione incontrerebbe insormontabile ostacolo nella eccezione di prescrizione opposta dal-

l'Amministrazione del Fondo pel culto, per essere decorsi più di trent'anni dal giorno in cui il Verna avrebbe acquistato il preteso diritto, senza che risulti essere intervenuto alcun atto o fatto capace d'interrompere la prescrizione. Nè dell'applicabilità della prescrizione trentennale al diritto reclamato dal Verna e all'azione posta in moto per esercitarlo può dubitarsi, perchè nè il Codice civile, nè le leggi speciali lo eccettuano dalla regola generale secondo la quale la prescrizione estintiva colpisce tutti i diritti e tutte le obbligazioni.

« D'atra parte *non può* il caso in esame riportarsi sotto la disposizione dell'art. 2113 Codice civile pel quale la prescrizione non ha luogo per le cose che non sono in commercio, poichè tale non può dirsi il diritto al conseguimento della pensione stabilita a favore dei membri degli ordini soppressi, che *non è nè può equipararsi ad una pensione alimentare (!)*. Infatti gli assegni a titolo di alimenti nascono da convenzioni, ovvero derivano dal rapporto di parentela e sono dovuti jure sanguinis, mentre la pensione di cui trattasi ha origine e natura diversa. Essa non è commisurata ai bisogni della persona cui si concede, nè questa potrebbe esserne privata, per quanto floride fossero o divenissero le sue condizioni finanziarie. Nè vale l'argomento con cui si sostiene l'inapplicabilità della prescrizione trentennale per trattarsi di prestazione avente carattere continuativo, e non di rendita dipendente da un capitale; poichè questa distinzione concerne e regola la prescrizione delle annualità della pensione, non già la prescrizione del diritto alla pensione, e si adduce come criterio per ritenere applicabile la sola prescrizione quinquennale alle annualità arretrate, mentre la questione in esame non concerne le singole prestazioni nelle quali si scinde il diritto contestato, ma concerne il diritto stesso, cioè il titolo costitutivo dell'assegno.

« Data dunque la prescrittibilità dell'azione del Verna, sarebbe spettato a questi di provare che la prescrizione rimase interrotta. Egli afferma che tale interruzione si verificò per effetto di istanza da lui presentata al Ministero di Grazia e Giustizia fin dal *23 gennaio 1896*, cioè pochi mesi prima che spirasse il trentennio dalla pubblicazione della legge 7 luglio 1866; ma il suo assunto è errato in diritto e sfornito di prove in fatto. Errato in diritto, perchè le istanze proposte in linea amministrativa, quando la legge non prescrive di seguire il procedimento amministrativo prima di adire le vie giudiziali (e nella specie ciò non era prescritto), non rientrano tra gli atti che, a sensi dell'art. 2125 Codice civile, valgono ad interrompere la prescrizione ecc. ».

4. Le due sentenze, come si vede, nel ritenere applicabile la prescrizione estintiva, sono guidate dal fondamentale concetto che le pensioni concesse dal legislatore ai religiosi delle Corporazioni soppresse non siano e non debbano ritenersi come assegni di carattere alimentare.

Ciò sembrerà addirittura inverosimile a chiunque.

E sarebbe bastato, ad evitare delle pronunzie cotanto strane, e così poco eque e giuste, consultare anche fugacemente i lavori preparatori, il testo delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, la dottrina, la giurisprudenza, gli atti stessi amministrativi, e sopra tutto tener presenti principi di diritto elementari, e i dettami del buon senso e della logica.

5. Il 28 novembre 1854 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Presidente del Consiglio, URBANO RATTAZZI e CONTE DI CAVOUR, veniva presentato il primo disegno di legge nel Piemonte per la soppressione di Comunità e Stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti, ecc. Nel progetto, a pag. 32, si parla dei « provvedimenti (fra gli altri) che si rendono necessari per *regolare la sorte degli individui,* che si troveranno eliminati dai Chiostri » (1).

Il Ministro RATTAZZI il 9 marzo 1855 presentò al Senato la legge approvata dalla Camera dei Deputati. Nella relativa Relazione si legge:

« I religiosi e le monache che usciranno dai Chiostri, oltrechè saranno restituiti nel pieno godimento dei diritti civili, otterranno una discreta pensione proporzionata alla loro età... Il diritto agli alimenti, finchè avrebbe durata la Comunità religiosa a cui vennero aggregati, è per verità il solo diritto che possano allegare i religiosi e le monache a cui viene, a titolo appunto di alimenti, assegnata la pensione ».

Nel progetto di legge presentato nella tornata del 18 gennaio 1864 dal Ministro PISANELLI, si proponeva (articolo 4) di concedere ai religiosi degli Ordini possidenti un annuo assegno da ragguagliarsi al reddito netto della Casa cui appartenevano.

Quanto agli Ordini mendicanti si proponeva (articolo 3 del progetto) di farli rimanere nei chiostri, e di far questo perchè,

---

(1) Il disegno di legge intendeva sopprimere le Comunità religiose solo nei termini della temporalità. « Alla potestà politica non si può contendere il diritto di sopprimere nei termini della mera temporalità le Comunità religiose sempre che le giudichi o dannose o inutili. Essa, senza punto ingerirsi nella interna loro costituzione, e lasciando in disparte tutto ciò che si attiene al loro modo di essere nei rapporti spirituali con la Chiesa, può ritogliere loro quella personalità civile che debbono unicamente riconoscere dalla sovranità del paese a cui appartengono ».

« non essendovi possibilità (1) nè proposito di assegnar loro alcuna pensione, essi non avrebbero modo di provvedere alla loro sussistenza ».

Nella Relazione della Commissione della Camera dei deputati (7 luglio 1864, relatore CORTESE) si riconosceva che sarebbe stato ingiusto obbligare i religiosi mendicanti ad abbandonare i loro conventi *senza pensione,* e dall'altra parte si osservava che lo Stato non poteva concedere la pensione senza aggravio della Finanza, e si terminava coll'accettare la proposta ministeriale di far restare, cioè, i mendicanti nei chiostri, col diritto alla questua (pag. 10).

Lo stesso fu stabilito nel progetto VACCA, presentato il 12 novembre 1864; ma la Commissione della Camera (relatore CORSI) propose invece che fosse data la pensione ai mendicanti, come ai religiosi degli Ordini possidenti.

E così stabilì il nuovo progetto, che divenne poi la legge 7 luglio 1866, presentato dal Ministro CORTESE (nella tornata del 13 dicembre 1865), fissando però la decorrenza dell'assegno al 1° gennaio 1869, decorrenza che poi la Commissione della Camera propose nella sua Relazione (presentata il 16 aprile 1866) che fosse determinata senz'altro dal giorno della legge.

Nel Progetto e nella Relazione si dichiarò che, pur dovendosi tener conto del grave peso finanziario che portava l'attribuzione delle pensioni ai religiosi degli Ordini mendicanti, non potevasi non fare a questi lo stesso trattamento che agli altri (possidenti), perchè essi non avevano ragione di preferenza, rappresentavano « una imposizione che gravava le classi meno provviste del popolo, avevano maggiori relazioni e dimestichezza colle plebi ignoranti, fomentavano la loro superstizione ed il loro malcontento », e « colla questua autorizzata, mentre sono un grave peso per le misere classi, presentano un controsenso alle disposizioni del Codice penale e della legge di pubblica sicurezza che ne fanno delitto pei privati »; e « non si devono distinguere dai possidenti, per non dar colore all'accusa che la legge fosse un provvedimento finanziario ». A tutti i costi si volle vietare « lo spettacolo della questua ».

(1) Per ragioni finanziarie.

Venne in discussione alla Camera dei deputati il Progetto di legge. Si lamentò il fatto che la pensione ai mendicanti fosse inferiore a quella dei possidenti, appunto essendo fuori discussione il carattere *alimentare* della pensione.

Veggansi i discorsi dei deputanti ERRANTE (1), PANATTONI (2), RICCIARDI (3), ecc. (4).

La misura della pensione ai religiosi mendicanti rimase in quella che era stata proposta, e cioè di annue lire 250, per ragioni finanziarie.

Si volle giustificare la misura delle L. 250 con un altro argomento che richiamiamo, come quello che serve ancora meglio (se pure in verità ve ne fosse bisogno) a porre in rilievo il carattere alimentare dell'assegno di pensione. Si disse che le lire 250 corrispondevano « *al patrimonio sacro dei sacerdoti* ».

Così si espresse il relatore delle Commissioni della Camera (5); « Cosa facevano, Signori, coi loro voti, i membri degli Ordini mendicanti? Facevano un contratto, ma perchè? Per andare a domandare il loro vitto all'elemosina. Era il merito, per dir così, di quelli Ordini il credere che, rinunziando al lavoro (perchè la regola proibiva loro il lavoro anche manuale) dovevano trarre la vita mendicando, vale a dire stentatamente, ed esponendosi a tutte le ripulse; quindi non nasceva dalla loro professione altro diritto

---

(1) Propose un emendamento perchè fosse accresciuta la pensione « per fare in modo che coloro i quali non appartengono ad Ordini possidenti, abbiano, se non altro, tanto da poter vivere, o dir meglio, da non perire di stento e di inedia! »

(2) « Spero che la Camera voglia penetrarsi esservi qualche cosa a fare per i componenti degli Ordini religiosi mendicanti, imperocchè anch'essi *hanno diritto di vivere, quando cessano di mendicare.* Il dire che essi vivevano in una Comunione non possidente, non è sciogliere l'argomento. — Il bisogno della vita é eguale per loro come per gli altri religiosi; e se non possedevano, soccorrevali la pubblica carità così abbondantemente, che nulla ad essi faceva difetto ».

(3) Sostenne che anche la pensione di lire 360 annue (concessa ai possidenti) non era sufficiente *per vivere.*

(4) Anche il GUERRAZZI appoggiò l'idea dell'aumento della pensione ai mendicanti dichiarando che « se combatteva il frate, non aveva mai combattuto e non avrebbe combattuto l'uomo », e chiamò la disuguaglianza tra possidenti e mendicanti « l'atto di imporre sulla povera gente una scala mobile di appetito ».

(5) RAELI.

se non quello di andar mendicando. — Signori, voi invece di mantenere questa specie di lebbra della società e il pauperismo che nasceva da questo esempio, e che non nasceva dalla legge, voi avete voluto soccorrerli, avete detto: abbiate una pensione, e, nello stabilire questa pensione, che voi imponete sul patrimonio degli altri Ordini, avete ritenuta per norma la misura stessa che la Chiesa ritiene come necessaria per vivere nella qualità di sacerdoti, cioè lire 250, quella rendita, cioè, che la Chiesa ritiene come sufficiente per vivere un sacerdote secolare anche fuori chiostro e senza la vita comune ecc. ».

In occasione poi della elaborazione della legge 29 luglio 1868 si ribadiva il concetto che codeste disposizioni, riguardanti le pensioni ai religiosi, erano di ordine pubblico.

Nella Relazione della Commissione della Camera dei deputati (presentata il 20 luglio 1867) si legge:

« Due categorie di religiosi si presentavano: quelli la cui professione era irregolare per ragioni di luogo, e quelli che avevano irregolarmente professato per ragione di età. La Commissione considerò che per motivi di equità e di ordine pubblico non fosse opportuno lasciare nella miseria gran numero di religiosi la cui condizione avrebbe certo nociuto presso la coscienza pubblica al credito ed al prestigio delle nostre Istituzioni; il perchè essa, a maggioranza, decise che una pensione alimentaria fosse a concedersi ai religiosi di entrambe le categorie ».

6. Si prendano in esame la legge piemontese 29 maggio 1855, i Decreti Commissariali Pepoli e Valerio per l'Umbria e le Marche 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861, il Decreto luogotenenziale napoletano 17 febbraio 1861 (N. 251), la legge 7 luglio 1866 e relativo Regolamento 21 luglio 1866, la legge 29 luglio 1868.

Basta dare uno sguardo fuggevole alle disposizioni delle suddette leggi e decreti per dedurne come la pensione monastica non era e non poteva essere che un assegno di carattere alimentare.

Per gli ordini possidenti la legge 1855, i Decreti Umbro, Marchigiano e Napoletano stabilivano (art. 9, 6 e 9 rispettivi) un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta dei beni

dei Conventi (1), purchè non superasse un massimo determinato, massimo che nei Decreti Umbro e Marchigiano variava anche a *seconda l'età* dei religiosi, e restando anche autorizzata la vita comune; la legge 1855 e il Decreto Napoletano aumentavano la quota dei religiosi superstiti (articoli 14 e 11 rispettivi) in caso di morte o secolarizzazione o di abbandono della vita monastica, o di passaggio in monasteri esteri, e l'aumentavano (articoli 15 e 10) anche nel caso che i religiosi, non potendo più rimanere nei loro chiostri nè essere concentrati in altri, dovessero godere fuori di essi della loro pensione.

Per gli ordini mendicanti nulla era innovato; ed essi continuavano ad esercitare la questua.

Venuta la legge 7 luglio 1866, allo scopo essenziale *di abolire la questua* e provvedere per la sorte dei religiosi mendicanti, fu data anche a questi la pensione, *equiparata* al *sacro patrimonio*, come abbiamo veduto, e avente carattere alimentare evidente.

E con eguale evidenza il carattere alimentare della pensione si desume dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge, dalle disposizioni del Regolamento, ecc.

Si consideri in ispecie l'articolo 4. Ivi è previsto il caso che i religiosi fossero colpiti da grave ed insanabile infermità *che impedisse loro ogni occupazione.*

In questo caso, tenendo conto appunto dell'essere ai religiosi impedita ogni occupazione, la legge (1° comma dell'articolo) concede a quelli degli Ordini possidenti il *massimo della pensione*; e pei religiosi degli *Ordini mendicanti* (2° comma) cambia addirittura la misura della pensione, e da *lire 250 la eleva a lire 400.*

Lo stesso deve dirsi in rapporto alla legge 29 luglio 1868.

E si vegga infine la legge 19 giugno 1873, nelle disposizioni riguardanti la soppressione delle Case religiose nella città di Roma.

Si esaminino in essa: l'art. 6, dove è detto che gli edifici servienti di Convitto ai religiosi dovevano continuare a servire di

---

(1) Era stabilito che per comporre la rendita netta (la quale era ragguagliata slla media decennale) dovevano diffalcarsi le spese di manutenzione o restauro di Conventi e delle Chiese, ed ogni e qualunque peso o tributo.

dimora ai religiosi stessi, fino alla effettiva assegnazione delle pensioni; l'art. 12, il quale, dopo aver fissata la pensione di L. 600 pei sacerdoti e coriste e L. 300 per i laici e converse degli Ordini possidenti, e quella di L. 300 e 150 pei sacerdoti o coriste, e pei laici o converse degli Ordini mendicanti, soggiunge: « se questi (cioè gli appartenenti ad Ordini mendicanti) giustifichino di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di L. 400 se sacerdoti o coriste, e L. 300 se laici o converse »; l'art. 13, ove è detto che il diritto alla pensione comincerà dal giorno della occupazione del Convento, e che fino a questo giorno i Superiori o amministratori percepivano le rendite, e dovevano provvedere, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della Casa, ecc.

7. Ci limitiamo poi a qualche breve richiamo di dottrina e giurisprudenza.

Il TIEPOLO nelle sue *Leggi ecclesiastiche annotate*, occupandosi dell'articolo 8 della legge 7 luglio 1866 (1), così si esprime: « Se poi l'ufficio viene ad essere retribuito dalla stessa Amministrazione del Fondo pel culto, se il religioso viene a conseguire un beneficio od un assegno per esercizio di culto, cessa il motivo per cui debba continuare, almeno fino a concorrenza di somma, quella pensione che fu data per la cessazione di quello stato di vita che, colla professione dei doveri religiosi, accompagnava anche i mezzi di procurare al professo il *sostentamento*.

Occupandosi poi dell'articolo 9 della legge suddetta, rileva espressamente che la legge stessa, innovando e completando le precedenti, dispone per regolare definitivamente la condizione giuridica così degli enti, così delle Case religiose, come degli appartenenti ad esse, e soggiunge che ciò riguarda « il regolamento di una materia *di pubblico interesse*.

---

(1) Col quale è stabilito che la pensione monastica, quando il religioso pensionato consegua un ufficio che porti aggravio sul bilancio dei Comuni, delle Provincie, dello Stato o del Fondo pel culto, deve essere diminuita di una somma eguale alla metà dell'assegnamento nuovo, durante l'ufficio.

Veggasi anche il CICCAGLIONE nel suo esauriente lavoro sugli *Alimenti* (1).

Premesso che all'epoca dell'esistenza dei Monasteri questi avevano l'obbligo di alimentare i monaci, il che non potè più aver luogo dal momento dell'applicazione delle leggi di soppressione, così prosegue (N. 243): « Dovevasi però provvedere al sostentamento dei membri delle disciolte Corporazioni, i quali, chiusi i monasteri, si trovavano senza mezzi di sussistenza, e nella quasi impossibilità, stante il carattere della professione da loro abbracciata, di procurarseli, tanto più che lo Stato, appropriandosi i beni degli enti che si abolivano, veniva a succedere anche nei doveri di questi. Lo scioglimento delle Corporazioni religiose era una necessità, un bisogno imposto dai progressi della civiltà, ai quali ripugnano istituzioni sorte nell'Evo medio e consoni soltanto a quei tempi; però l'attuazione di tale desiderato della civiltà odierna doveva avvenire senza inutili crudeltà, e rispettando certi diritti, che non ripugnano ai progressi odierni. — A ciò provvide la legge nostra del 7 luglio 1866, n. 3036, la quale, mentre dichiarava devoluti al Demanio dello Stato « tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle Corporazioni soppresse », assegnava ai membri delle disciolte Corporazioni una pensione annua, la quale varia, secondo gli Ordini a cui i religiosi appartenevano, secondo che trattasi di religiosi sacerdoti e di religiose coriste, ovvero di laici e converse, e secondo l'età dei religiosi e delle religiose.

« Queste distinzioni sono pienamente giuste, poichè maggiore doveva essere la pensione da assegnarsi ai religiosi sacerdoti ed alle religiose coriste, che avevano una posizione più elevata dei laici e delle converse, e che quindi, dopo la soppressione, trovavansi in maggiori bisogni, e contemporaneamente in maggiori difficoltà di procurarne la soddisfazione con la loro attività personale. Infine era necessario, nel determinare la pensione, ispirarsi anche al criterio dell'età, perchè i bisogni aumentano con questa, ed era giusto assegnare una pensione maggiore a quelli che all'epoca della

(1) Prof. FEDERICO CICCAGLIONE, voce *Alimenti*, nell'*Enciclopedia giuridica italiana*, edita dal Vallardi.

soppressione trovavansi in un'età più avanzata, anche perchè ai più vecchi è difficile trovare un'occupazione, che possa contribuire a procurar loro i mezzi di sostentamento. — Non potevasi però tener calcolo dell'età, quando un religioso si fosse trovato nella impossibilità di occuparsi in qualsiasi modo, per una infermità grave, ed è però che la stessa legge all'articolo 4 dispone.... (segue il testo dell'articolo 4).

.... « Le pensioni accordate dall'articolo 3 della legge del 1866 sono concesse a titolo di alimenti, sicchè se i religiosi possono provvedere ai propri bisogni con altri provventi certi, la pensione devesi o diminuire o sopprimere, e però l'articolo 8 dispone, ecc. ».

E più avanti (N. 265): « Quanto alle domande per pensioni che i religiosi potessero avanzare in forza delle leggi di soppressione, noi crediamo che, trattandosi di pensioni che hanno *carattere alimentare*, debbansi seguire le norme determinate dal codice di procedura civile quanto alla competenza.... » (1).

Per la giurisprudenza si veggano:

Cassazione di Torino 4 marzo 1884 (2).

« .... Colla legge 7 luglio 1866 si volle che la condizione di tutti i religiosi dello Stato fosse regolata con una sola ed identica stregua. Col Decreto Valerio 3 gennaio 1861 si permise che i religiosi degli Ordini mendicanti, i quali per la loro condizione avrebbero avuto diritto di godere una pensione a carico dello Stato, potessero supplire alle *pensioni alimentarie* colle largizioni dei fedeli, autorizzando (con una disposizione derogativa al diritto penale) a loro favore la questua ».

Idem 6 marzo 1873 (3).

« In forza della legge 7 luglio 1866 le Case tutte degli Ordini religiosi non solo perdettero la qualità di ente morale, ma cessarono di essere riconosciute anche quali semplici comunità religiose, e rimasero affatto soppresse; i voti monastici più non furono riconosciuti; i chiostri si trovarono sciolti di pieno diritto,

(1) Al N. 386 ritorna sul carattere evidentemente alimentare della pensione monastica per concludere che essa non è soggetta a pignoramento; e così al N. 470, per concludere che non è soggetta alla imposta di ricchezza mobile.

(2) Fondo pel culto c. Sbarbati (*Monit. dei Trib.*, XV, pag. 346).

(3) Rapallo c. Fondo per il culto (*Monit. Trib.*, Vol. XIV, pag. 338).

ed i singoli religiosi restituiti alla condizione di cittadini godenti l'esercizio dei diritti civili e politici.

« In coerenza a questi principi il legislatore, volendo, per ragioni di equità e di convenienza sociale, venire in soccorso di quei religiosi, ai quali venivano così a un tratto a mancare la mensa e il tetto comune nei loro chiostri, concedette a ciascuno di essi un annuo assegnamento, ma, per determinarne l'ammontare, ebbe esclusivamente riguardo ai maggiori o minori bisogni dei singoli individui, classificandoli in diverse categorie, secondo le varie loro età, e secondochè rivestissero o no la qualità di sacerdoti, astrazione fatta dai redditi di cui ciascuna Casa per lo ininnanzi godesse.

« La nuova legge, che indusse una sì importante *riforma sociale di ordine pubblico,* nella sua generale disposizione, siccome colpì tutte le corporazioni religiose regolari, non eccettuate quelle già contemplate dalle legge del 1855, così pure di tutti i membri di esse innovò la condizione personale in faccia alla civile società, e determinò la misura di diritto alla *pensione alimentaria* ».

Cassazione di Firenze 5 novembre 1872 (1).

È dichiarato che la legge 7 luglio 1866 è una legge fondamentale *di ordine pubblico interno.*

Cassazione di Roma 19 febbraio 1879 (2).

« La legge 7 luglio 1866, informata ad uno scopo altamente *politico* ed economico, volle che avessero la pensione tutti i membri delle Corporazioni soppresse degli Ordini possidenti e mendicanti, che appartenevano alle Corporazioni state soppresse per virtù delle leggi anteriori ».

Idem. — 7 maggio 1886 (3).

Ritenuta la pensione monastica come un *assegno alimentare,* e la sua insequestrabilità, si discute circa la transazione e la cessione di essa.

Idem. — 2 febbraio 1889 (4).

---

(1) Brunori c. Di Dio (*Annuali,* VI, I, 341).

(2) Nieddu c. Fondo pel oulto - (*CorteSuprema,* anno III, pag. 288). Est. Miraglia.

(3) Di Paolo, Mancini e Fondo pel culto (*Id.,* 1886, pag. 527).

(4) Cima, Pes e Porqueddu c. Fondo pel culto (*Id.,* 1889, pag. 91).

Anche nel caso ivi esaminato, è pacifico che la pensione pagata dal Fondo pel culto abbia carattere *alimentare:* e si stabilisce che, pur avendo codesto carattere alimentare, debba però restituirsi una pensione indebitamente percetta.

Non vogliamo tralasciare di menzionare un Parere del Consiglio di Stato, Sezione Grazia e Giustizia, del 6 aprile 1881.

Si faceva questione se un tal Celeri, ex Domenicano, condannato a 10 anni di lavori forzati, avesse diritto di continuare a godere la pensione monastica durante il tempo della espiazione della pena.

Il Consiglio di Stato espresse parere contrario, perchè nel frattempo il Celeri era mantenuto a carico dello Stato, e quindi non poteva continuare a percepire una pensione che ha il preciso carattere di assegno *alimentare.*

Si può poi consultare la giurisprudenza e la dottrina circa la impignorabilità delle pensioni corrisposte a religiosi (art. 592 Codice di procedura civile).

Le pensioni in parola sono state dichiarate, sempre e da tutti, non soggette a pignoramento, perchè sono ritenute attribuite a causa alimentaria, ed in ispecie ciò è stato proclamato per le pensioni assegnate ai religiosi *mendicanti* (1).

8. Riconoscono esplicitamente il carattere alimentare nelle pensioni monastiche gli stessi atti amministrativi.

Nella sua Circolare 19 novembre 1866, n. 1, (2) circa « l'accertamento del personale delle Case religiose soppresse, per la pensione », la Direzione generale del Fondo pel culto avvertiva che, dovendosi dare sollecita esecuzione alla legge 1866, « era debito del Governo di trovar modo affinchè i religiosi, poco dopo lo sgombro dei monasteri e l'apprensione delle rendite da parte del Demanio, abbiamo i mezzi acconsentiti dalla legge, per la loro *sussistenza* ».

---

(1) Cassazione di Napoli, 19 aprile 1880 (*Gazzetta dei Tribunali* di Napoli XXX, 395.

Cons. CABERLOTTO, voce *Alimenti*, nel *Digesto Italiano*, n. 227, pag. 400; GARGIULO, n. XIV; CICCAGLIONE, loc. cit., n. 386.

(2) Ved. « *Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica* » (Roma, Tipografia Elzeviriana 1883) vol. II, pag. 287.

Perciò venivano diramate apposite Istruzioni, in seguito a deliberazioni dei Ministri di Grazia e Giustizia e dei Culti e delle Finanze, e si conchiudeva testualmente così:

« Trattandosi di una *questione di alimenti* (1), e necessitando di dimostrare che il Governo nella esecuzione della legge di soppressione delle corporazioni religiose procede colla massima speditezza, il sottoscritto confida che troverà la massima cooperazione, ecc. »

E diamo anche uno sguardo alle « Relazioni del Direttore generale alla Commissione di vigilanza ». In quella pubblicata a stampa nel 1890 (2), occupandosi di una sentenza riguardante l'articolo 8 della legge 7 luglio 1866, si legge: « Non vi è beneficio senza ufficio, e l'assegno per l'esercizio del culto porta obblighi e doveri i quali sono una cosa del tutto diversa dall'assegno alimentario (pensione) e non possono portare lucri analoghi a quelli della pensione, perocchè questa non è soggetta ad alcun vincolo, non impone obblighi di sorta.

9. Abbiamo veduto che cosa sia la pensione per i religiosi in genere, che cosa sia in ispecie la pensione concessa ai frati mendicanti, che cosa rappresenti l'abolizione degli Ordini religiosi, quale riforma abbia inteso apportare nel nostro diritto pubblico la legge 7 luglio 1866.

In base a quanto si è esposto è fuori dubbio, è elementare, che l'assegnazione in genere delle pensioni aî religiosi dopo l'abolizione dei loro Ordini e la espulsione di essi dai chiostri, e l'assegnazione in ispecie della pensione ai religiosi mendicanti, pensione quest'ultima concessa perchè cessasse l'autorizzazione alla questua, fornendosi il religioso mendicante di un assegno vitalizio paragonato al *titulus patrimonii*, siano e rappresentino una vera e propria misura di ordine pubblico.

Ciò è fuori discussione (3); ed è pacifico che la pensione mona-

---

(1) E dopo ciò il Fondo pel culto viene dinanzi ai Tribunali a negare che si tratti di alimenti!

(2) Per l'esercizio 1888-89. Roma, Tipografia eredi Botta. Febbraio 1890.

(3) Erroneamente quindi la Corte d'appello di Roma richiama ed applica principii e disposizioni del diritto comune, dichiarando, ad esempio, che le obbli-

stica sia assegno di carattere alimentare non solo, ma abbia radice in una legge di ordine pubblico.

Non solo è di ordine pubblico l'abolizione delle Case religiose, ma lo è altresì e spiccatamente la concessione, ripetesi, delle pensioni, ed in ispecie di quelle ai religiosi mendicanti.

Il sopprimere i Monasteri, espellerne i religiosi, e restituire questi alla vita civile, doveva portare all'assoluta conseguenza di provvedere ad assicurare la loro condizione economica, la loro materiale sussistenza, una volta che i religiosi erano alimentati dal Monastero o nel Monastero cui erano ascritti, che veniva soppresso, e dal quale essi erano espulsi.

10. È pacifico nella giurisprudenza della Cassazione di Roma: che non si può prescrivere contro la legge e quindi contro le leggi eversive dall'Asse ecclesiastico, le quali sono di ordine pubblico, inderogabile, e non si può permettere la prescrizione trentennale contro coteste leggi per sfuggirne gli effetti *totali* o *parziali*, *in modo diretto* o *indiretto* (5 dicembre 1897, questa RIVISTA, vol. VIII, pag. 248); che le disposizioni di *ordine generale* non vanno soggette alla prescrizione; che i principii della prescrizione si applicano *esclusivamente* ai *rapporti di diritto privato*; che le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico hanno uno scopo *elevato e superiore ad ogni privato interesse*; che i diritti nascenti da esse *non sono d'indole privata*, e quindi di fronte ad esse *non è possibile il concetto della prescrizione*, ecc. (11 marzo 1902, 11 maggio e 1 agosto 1905. IVI, 1902, pag. 237, e 1906, pagg. 43 e 39).

11. Non è possibile sostenere che i soli assegni dovuti per convenzioni o *iure sanguinis* (ossia in base alle disposizioni del Codice civile per gli alimenti tra parenti) abbiano il carattere alimentare.

Innanzi tutto, in linea generale, è notissimo che l'obbligo degli alimenti può derivare da tre cause principali, cioè il con-

---

gazioni aventi per oggetto prestazioni periodiche sono soggette alla prescrizione estintiva, che « rimane prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza *del diritto comune* il principio che la ragione di credito di annualità e prestazioni periodiche si prescrive col non uso », e che « questo principio venne espressamente riconosciuto dall'articolo 2136 del Codice civile, ecc. »

tratto, il testamento (legato) *e la legge*; e che il concetto degli alimenti abbraccia diverse cose (1).

Lo stesso Diritto Romano ci insegna che non solamente i vincoli di sangue davano origine all'obbligo alimentare, ma anche altri rapporti: ad es. quelli fra patrono e liberto, fra padroni e servi, fra le persone *in mancipio* (2) (*nexus et addictus*), quelli fra donante e donatario; e vi erano gli alimenti ai poveri ed agli esposti.

E così anche pel diritto barbarico l'obbligo alimentare non sorgeva solo dai vincoli del sangue e dell'affinità, ma altresì da vincoli civili; infatti, oltre le opere ed istituzioni della carità pubblica, si aveva l'obbligo tra il patrono ed il liberto, l'obbligo originato dall'antica comitiva germanica, dal gasindiato longobardo, dal vassallaggio franco (3).

Così nel diritto feudale, aggiungendo l'obbligo tra signore e vassallo, e il diritto agli alimenti sui frutti del feudo a favore di coloro che erano esclusi dal servizio militare per incapacità fisica o morale.

Il diritto canonico, nel suo svolgimento storico, ci offre, per stabilire il diritto agli alimenti, oltre il rapporto giuridico nascente dai vincoli del sangue, questi altri casi: 1° il chierico aveva il diritto di sostentarsi sulle rendite della Chiesa; 2° il monaco quello di essere alimentato dal Monastero; 3° il patrono quello di essere alimentato, in caso di bisogno, sui frutti del beneficio da esso costituito; 4° le Chiese, in quanto avevano il diritto di asilo, erano tenute ad alimentare i delinquenti che in esse si ricoveravano: 5° i poveri dovevano essere alimentati dai luoghi pii; 6° i predicatori dovevano essere alimentati dal popolo; 7° il figlioccio aveva il diritto di essere alimentato dal padrino.

Il diritto civile, nelle leggi anteriori alla unificazione italiana e alla codificazione, oltre i rapporti alimentari obbligatori nascenti dal sistema di proprietà familiare, dai legami di parentela o di

---

(1) Caberlotto, loc. cit., n. 2 e seg. Ved. anche Ferraris, *Prompta Bibliotheca*, voce *Alimenta*.

(2) Ved. Ciccaglione, loc. cit., n. 25.

(3) Id., nn. 62 a 64.

matrimonio, ci offre quello derivante dai maiorascati e dalle primogeniture, quello fra patroni e clienti, quello dei creditori verso i debitori carcerati a loro istanza, quello per il mantenimento dei poveri e degli esposti, quelli derivanti da contratti o da atti di ultima volontà.

E l'attuale Codice civile italiano non ci offre solo i casi contemplati nel titolo V, Capo IX, Sez. II, art. 138 e seg. Vi sono i casi del donatario (art. 1081), della vedova sull'eredità del marito (art. 1415), dei figli dei quali la legge non ammette il riconoscimento, dell'adozione ecc.

Ed in base ad altre leggi, ad altri rapporti giuridici, nel diritto odierno abbiamo svariati esempi di prestazioni aventi carattere alimentare, indipendentemente da vincolo contrattuale o da rapporti di sangue e di parentela.

Abbiamo il caso degli alimenti che possono essere assegnati al debitore il quale abbia avuto sequestrato tutto il suo patrimonio.

Abbiamo quello del *fallito* (articolo 752 Codice di Commercio).

È a carico delle Provincie « il mantenimento dei mentecatti poveri »; hanno diritto agli alimenti gli esposti; le leggi attuali provvedono pei poveri, per gli inabili al lavoro, ecc.

Hanno carattere indubbiamente alimentare: la congrua ed in ispecie quella parrocchiale (1), il patrimonio sacro, le pensioni poste a carico dei beneficj ecclesiastici, gli assegni ad investiti di beneficj, cappellanie o altri enti soppressi, le pensioni civili e militari, gli stipendi.

La Chiesa ha in obbligo, nei casi previsti dal diritto canonico, di prestare gli alimenti al patrono e alla sua famiglia ecc., ecc (2).

---

(1) *Episcopo petenti sibi condecentia alimenta denegari non potest congrua, quae* loco alimentorum *succedit* (FERRARIS, voce *Congrua*, articolo I, n. 10).

Congrua debetur loco alimentorum (IDEM, ivi, n. 14).

Cons. Cassazione di Roma, sentenza 15 gennaio 1906, pubblicata nella precedente dispensa, pag. 28, colle note e richiami relativi, e sentenze 27 gennaio 1906, pubblicate più avanti nella presente dispensa.

(2) Veggansi le sentenze della Cassazione di Roma 22 aprile 1887, Aria c. Aria (*Legge*, 1887, II, pag. 76) affermante la massima che gli alimenti possono esser dovuti *alio titulo* che per quello solo *jure sanguinis*, e 31 dicembre 1901 (*Idem*, 1902, II, 181), ove si tratta di pensione alimentare lasciata a taluno per testamento, *pietatis* o *benevolentiae causa*.

12. L'essere o meno un assegno commisurato ai bisogni della persona cui si concede, ed il non poterne essa venire privata per quanto floride fossero o addivenissero le sue condizioni finanziarie non attribuisce assolutamente o esclude il carattere alimentare.

Non sempre gli assegni alimentari sono commisurati ai veri e reali bisogni del concessionario, ovvero restano fermi o invariati a seconda del mutare delle condizioni finanziarie di esso, come si verifica negli assegni alimentari dovuti *jure sanguinis*.

Abbiamo i casi degli assegni per sacro patrimonio, degli assegni per congrua, in misura fissa ed inalterabile, e così le pensioni civili e militari.

Queste pensioni, in ispecie, sono concesse non in ragione dei bisogni dell'impiegato e delle sue condizioni di famiglia, ma in ragione degli anni di servizio e della misura dello stipendio.

E allorchè la pensione passa alla vedova o ai figli minori dell'impiegato, essa è commisurata puramente e semplicemente sul terzo della pensione spettante all'impiegato stesso, senz'altra considerazione di sorta.

13. La pensione monastica, come è indubbiamente, rappresenta un assegno alimentare; e come tale essa deve ritenersi imprescrittibile, non essendo attendibile che i soli alimenti dovuti *iure sanguinis* diano luogo ad un diritto imprescrittibile, e siano invece soggetti alla prescrizione estintiva quelli dovuti per altro titolo. Qualunque assegno alimentare è cosa fuori commercio, e quindi non soggetta alla prescrizione.

Il diritto dunque, il titolo costitutivo dell'assegno della pensione, contrariamente a quanto dice la Corte di Appello di Roma, non può menomamente prescriversi.

Come dichiara la Cassazione di Torino (1) « il diritto agli alimenti attribuito dalla legge non si perde col non uso trentennale, poichè trattasi di diritto personale, e precisamente di uno fra quei diritti che la dottrina distingue col nome di personalissimi (*jura personalissima*), e che come tali non possono trasfe-

(1) 27 settembre 1878, (*Giurisp. Tor.*, 1879, 342).

rirsi con atto fra vivi in altra persona, nè colla morte passano agli eredi sia legittimi che testamentari ».

« Ciò che non è alienabile (così il CICCAGLIONE, loc. cit. n. 430), non può essere soggetto a prescrizione; quel diritto che è intimamente legato alla persona, e che sorge da certi vincoli che hanno rapporto alla persona soltanto, come non è alienabile, così non è prescrittibile ».

E bene osserva il CABERLOTTO (1) che malgrado l'art. 2135 del nostro Codice civile, « è indubitato che il diritto agli alimenti devesi ritenere imprescrittibile, sia per la suaccennata caratteristica del diritto stesso, sia perchè la ragione di esso è eventuale, incerta, indeterminata, potendo sorgere il bisogno (condizione *sine qua non* per l'attuazione pratica del diritto) in qualsiasi momento, di guisa che non si saprebbe neppure da qual momento dovesse incominciare il decorso del periodo prescrizionale ».

E così a noi pare debba ritenersi.

Chi ha diritto ad avere gli alimenti è solo giudice del momento in cui deve chiederli; esso può chiederli quando lo crede, ed a lui può opporsi solo la prescrizione quinquennale.

E ciò è anche più chiaro, a nostro avviso, allorchè si tratti di un diritto agli alimenti vitalizio, per tutta cioè la durata della vita dell'avente diritto.

In materia di alimenti può concepirsi solo che il diritto non sia esperibile pel tempo decorso: *nemo alitur in praeteritum.*

14. Le due sentenze errano poi anche quando dicono che le istanze proposte in linea amministrativa per ottenere la pensione monastica, non valgano (ai sensi ed effetti dell'art. 2125 del Codice civile) ad interrompere la prescrizione.

È risaputo invece che le pratiche ed istanze amministrative sono per la pubblica Amministrazione atti costitutivi in mora ai sensi dell'art. 2125 Codice civile, e perciò interruttivi della prescrizione. Ciò è pacifico in giurisprudenza (Cass. Roma 11 settembre 1880, 6 novembre 1884, 10 gennaio 1889 nella *Legge*, 1881, I, 41; 1885, I, 326; 1880, I, 366; Trib. di Ravenna 6 giugno 1893, in questa RIVISTA, IV, 286; Cass. di Palermo 4 settembre

(1) Loc. cit., n. 266.

1895, ID., VI, 104; Trib. di Roma 15-27 settembre 1898, causa De Caris c. Asse ecclesiastico di Roma; Corte d'appello di Roma 29 dicembre 1902, in questa RIVISTA, XIII, 362).

Ed è autorevolmente ritenuto che anche una semplice lettera può valere come atto di costituzione in mora, ed interruttivo della prescrizione (GIORGI, *Teoria delle obblig.*, II, n. 55; CHIRONI, *La colpa contrattuale*, n. 338; TOULLIER, *Droit civil*, p. 158; LAURENT, XIV, 235).

Ora, indubbiamente, quando risulta che alla pubblica Amministrazione è stata rivolta una istanza o un ricorso per lo sperimento di un diritto nelle vie amministrative, ai sensi ed effetti di una legge speciale, e la pubblica Amministrazione ha provveduto in merito, è assurdo il dire che ciò non valga ad interrompere la prescrizione!

Anche in questo non si possono puramente e semplicemente contemplare ed applicare le norme ed i precetti del Codice civile.

Se un religioso, allo scopo di conseguire la sua pensione in base alla legge 7 luglio 1866, ha presentata la istanza corredandola dei documenti che la legge stessa e il Regolamento per la sua esecuzione gli prescrivevano, è strano, è assurdo il dire che egli non abbia mantenuto in vita il suo diritto. Il religioso, uniformandosi alle prescrizioni della legge e del Regolamento, ha fatto quando doveva per sperimentare il suo diritto nelle vie amministrative, che doveva percorrere. L'Amministrazione poteva, per ragioni di merito, respingere la istanza, riconoscendo che, a suo modo di vedere, la pensione non spettasse; ma la istanza in relazione alla quale l'Amministrazione doveva provvedere ed ha provveduto in merito, senza dubbio aveva interrotto la prescrizione.

Abbiamo l'esercizio vero e proprio del diritto nelle vie amministrative, esercizio che può portare o all'accoglimento delle richieste fatte alla pubblica Amministrazione, o all'esame di merito con esito negativo e con rifiuto dell'Amministrazione stessa a provvedere, appunto per le ragioni di merito esaminate e vagliate.

La Cassazione di Palermo nella sentenza citata parla appunto delle istanze e ricorso « che s'introducono presso l'autorità amministrativa non in via graziosa, ma per provocare una giurisdizione ad essa specialmente attribuita ».

Ed osserva che colui il quale presenta nei sensi indicati la istanza o ricorso, « si vale di un mezzo segnato dalla legge per imporre il rispetto del proprio diritto, eccita la giurisdizione di un'autorità.... Tutto concorre, chè la legge vuole, ai fini della interruzione della prescrizione ».

15. È a nostra conoscenza che alla Cassazione di Roma sono state denunziate per annullamento le due sentenze della Corte d'appello, di cui sopra; e non mancheremo di pubblicare le decisioni della Corte Suprema.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

27 gennaio 1906.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Natale.

Meletani, Parroco di Genga
c. *Fondo pel culto.*

Supplemento di congrua e spese di culto — Legge 7 luglio 1866 — Fondo pel culto — Fondi disponibili — Necessità della domanda — Leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Supplemento di congrua dovuto per diritto, e al netto delle spese di culto — Non necessaria la domanda.

Sotto l'impero della legge 7 luglio 1866, articolo 28, tanto il supplemento di congrua ai Parroci quanto le spese di culto che non fossero a carico di privati o di altri enti, si pagavano a discrezione del Fondo pel culto, nella misura dei fondi disponibili, ed era necessaria un'apposita domanda (1).

Per effetto delle leggi 30 giugno 1892 (articolo 3) e 4 giugno 1899 (art. 1 e 2) il supplemento di congrua spettò come diritto di carattere alimentare a datare dal 1° luglio 1892, e fu stabilito al netto delle spese di culto, e non fu più necessaria la domanda (2).

Fatto. — Don Germano Meletani, parroco di S. Michele Arcangelo di Rosegna, Comune di Genga, con citazione degli 8 dicembre 1903 convenne l'Amministrazione del Fondo pel Culto innanzi al Tribunale di Ancona, per farla condannare, in base alla legge 30 giugno 1892, al pagamento di lire 2543.20, cioè lire 2380 per spese di culto in lire 340 annue dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, e lire 183.20 per supplemento di congrua in lire 91.85 annue dal 1° luglio 1892 al 10 aprile 1894.

Il Tribunale, con sentenza degli 8-15 luglio 1904, accolse la domanda per lire 1106.95, coi relativi interessi legali dalla data della sentenza medesima.

Sull'appello principale dell'Amministrazione, incidentale del Parroco, la Corte di Ancona, con sentenza dei 29 aprile-3 maggio 1905 rigettò la domanda del Parroco condannandolo alle spese. Il Parroco produsse ricorso in Cassazione, deducendo la violazione dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 517.

Resistette al ricorso l'Amministrazione del Fondo pel culto.

In diritto. — Attesochè per rigettare la domanda del parroco Meletani, la Corte di Ancona partì da due principii,

(1-2) Veggasi colle note e richiami nella precedente dispensa (pag. 28) la sentenza della stessa Cassazione, 15 gennaio 1906, Fondo pel culto c. Petrillo Parroco di Terni.

oramai riconosciuti inesatti per giurisprudenza, l'uno, cioè, che per la liquidazione dell'assegno supplementare di congrua, occorresse la domanda, l'altro che cotesto assegno non dovesse esser. netto, ma comprensivo dell'onere delle spese di culto.

Sotto l'impero della legge 7 luglio 1866 tanto il supplemento di congrua, quanto le spese di culto, che non fossero a carico di altri enti, o di privati, si pagavano a discrezione del Fondo pel culto nei limiti dei fondi disponibili, e perciò si capiva la necessità di un'apposita domanda.

Ma quando vennero le leggi, in parte innovative ed in parte dichiarative, dei 30 giugno 1892 (art. 3) e 4 giugno 1899 (art. 1 e 2), le cose mutarono. Il supplemento di congrua fu dato per diritto, non per graziosa concessione, a datare dal 1° luglio 1892. L'onere delle spese di culto non potette esser più dubbiamente compreso nell'assegno del supplemento che era di carattere alimentare, e che fu dichiarato netto; ma fu riconosciuto a carico del Fondo pel culto sebbene nella misura unica del 15 0[0, E la domanda non fu più necessaria, perchè la liquidazione doveva esser fatta di uffizio, come aveva pur riconosciuto le stesso Fondo pel culto con la Circolare dei 6 dicembre 1897.

L'azione promossa dal parroco Meletani nel 1903 per supplemento di congrua e per spese di culto dal 1° luglio 1892 doveva essere decisa con le norme di sopra accennate. Ed essendosi da tali norme discostata la Corte di merito, il ricorso deve essere accolto, ai sensi degli articoli 542-544, codice procedura civile.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

27 gennaio 1906.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Natale.

Crispigna, Parroco di Sassoferrato c. *Fondo pel culto.*

Supplemento di congrua e spese di culto — Legge 7 luglio 1866 — Fondo pel culto — Fondi disponibili — Necessità della domanda — Leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Supplemento di congrua dovuto per diritto, e al netto delle spese di culto — Non necessaria la domanda.

Sotto l'impero della legge 7 luglio 1866, articolo 28, tanto il supplemento di congrua ai Parroci, quanto le spese di culto che non fossero a carico di privati o di altri enti, si pagavano a discrezione del Fondo per il culto, nella misura dei fondi disponibili, ed era necessaria un'apposita domanda (1).

Per effetto delle leggi 30 giugno 1892 (art. 3) e 4 giugno 1899 (art. 1 e 2) il supplemento di congrua spettò come diritto di carattere alimentare a datare dal 1 luglio 1892, e fu stabilito al netto delle spese di culto, e non fu più necessaria la domanda (2).

Fatto. — Don Filippo Crispigna, parroco di Santa Maria della Spinella in Cabernardi di Sassoferrato, con citazione degli 11 dicembre 1903 convenne l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Pretore di Ancona, per farla condannare al pagamento di L. 810.54 cioè L. 462.33 per rimborso di spese di culto dal *R. Placet* 23 luglio 1895 al 1 luglio 1899, e L. 338.21 per rimborso dell'assegno di annue L. 273, concesso dalla domanda 20 ottobre 1896, mentre doveva più giustamente concedersi dal 23 luglio 1895.

Dichiaratasi la incompetenza del Pretore, il Tribunale di Ancona, con sentenza dei 21 luglio 1904, condannò la Amministrazione al pagamento di lire 770.76 coi relativi interessi di mora, cioè L. 462.30 per rimborso di spese di culto dall'epoca della immissione in possesso 21 agosto 1895 al 1 luglio 1899,

---

(1-2) Ved. a pag. 28 della precedente dispensa stessa Cassazione, 15 gennaio 1906, Fondo pel culto c. Petrillo, Parroco di Terni colle note e richiami.

e L. 313.46 per supplemento di congrua dal 21 agosto 1893 al 20 ottobre 1896.

Sull'appello dell'Amministrazione, la Corte di Ancona, con sentenza dei 19 aprile-3 maggio 1905 rigettò la domanda del parroco, condannandolo alle spese del giudizio per le seguenti considerazioni:

Che per l'assegno del supplemento di congrua ai sensi delle leggi 7 luglio 1866 e 30 giugno 1892, occorre una domanda; e perciò cotesto assegno decorre dal giorno della domanda stessa, non dal giorno della nomina, o del possesso, nè dalla data dal 1 luglio 1892, come fu detto in *potenza* non in *atto* nell'art. 3 della succitata legge del 1892.

Che la legge 4 giugno 1899, art. 1, stabilisce che l'assegno deveve liquidarsi *di ufficio*, ma cotesta disposizione non può avere effetto retroattivo pel parroco Crispigna, nominato ai 23 luglio 1895 ed immesso in possesso il 21 agosto successivo.

Che la detta legge 4 giugno 1899, art. 2 stabilisce il rimborso delle spese di culto in ragione del 15 per cento; ma essa non può avere effetto retroattivo pel suddetto parroco, che in base alla legge del 30 giugno 1892 domandò l'aumento di congrua a L. 800, non già la detrazione delle spese di culto, ben diverse dai pesi patrimoniali.

Che erroneamente, e per semplice metafora, si vorrebbe pareggiare la congrua parrocchiale ad un assegno alimentare per sottrarla all'onere delle spese di culto inerenti all'ufficio del parroco.

Contro cotesta sentenza il parroco Crispigna produsse ricorso in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 della legge 30 giugno 1892, 28 numero 4 della legge 7 lug io 1866, 1 e 2 della legge 4 giugno 1899, 360 Cod. proc. civ.

Al ricorso resistette l'Amministrazione del Fondo pel culto.

In diritto. — Attesochè con l'art. 28 della legge 7 luglio 1866 fu stabilito di dover rimanere, tra l'altro, a carico del Fondo pel culto, nella misura dei fondi disponibili, un supplemento di assegno ai parroci che avessero un reddito minore di L. 800 annue, ed i pesi per le spese di culto che non fossero stati a carico di altri enti, o di privati. Da ciò si desumeva che occorresse una domanda, e che l'Amministrazione del Fondo pel culto avesse piena facoltà di provvedervi nel suo prudente arbitrio.

Ma venne poi l'art. 3 della legge 30 giugno 1892, e diede ai parroci un vero *diritto, di carattere alimentare, a datare dal 1 luglio* successivo, pel supplemento della congrua inferiore a lire 800, con la promessa di arrivare fino a lire 900, o a lire 1000 sempre *al netto*, di qualsiasi peso patrimoniale, compreso l'onere delle spese di culto.

E tutto ciò fu in parte attuato e in parte dichiarato, con gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 1899, elevandosi l'assegno a L. 900, sempre netto delle spese di culto, benchè nella misura unica del 15 0|0; con la liquidazione *di ufficio*, senza necessità di alcuna domanda, come era stato già riconosciuto dalla stessa Amministrazione del Fondo pel culto con circolare dei 6 di dicembre 1897.

Di fronte a così esplicite disposizioni di legge, ampiamente illustrate dai lavori parlamentari, e dai responsi della più sana giurisprudenza, non doveva la Corte di Ancona rigettare la domanda del parroco Crispigna, nominato il 23 agosto successivo, per la liquidazione del supplemento di congrua, netto delle spese di culto, negando perfino il carattere alimentare che è di sua natura impresso al succennato supplemento.

Ond'è che la impugnata sentenza merita di essere cassata, ai sensi degli articoli 542-544 Cod. proc. civ.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

22 dicembre 1905

Pres. Basile, ff. P. — *Est.* La Terza

Congregazione di carità di Alessandria c. Capecci e Ministero dell'Interno

Competenza — Fondazione testamentaria — Scopo di culto e scopo elemosinero — Legge 17 luglio 1890 — Decreto di trasformazione e concentramento — Questioni riguardanti la definizione giuridica della fondazione — Incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato — Competenza giudiziaria.

È competente l'autorità giudiziaria e non l'autorità amministrativa, cioè la IV Sezione del Consiglio di Stato, a conoscere delle quistioni sollevate con ricorso contro un Decreto reale di trasformazione parziale e di concentramento di una fondazione testamentaria che si vuol considerare Opera pia, quando quelle quistioni attengono alla definizione giuridica della istituzione ed al riconoscimento di un diritto patrimoniale, quale è l'usufrutto (1).

La facoltà di pronunzia anche sul merito, data a la IV Sezione del Consiglio di Stato dall'art. 81 della legge 17 luglio 1890, è limitata solamente al modo come debba avvenire la trasformazione, l'amministrazione e la successiva esplicazione di una Opera pia, ma non può estendersi ad indagini di merito di assoluta competenza giudiziaria (2).

La Marchesa Angela Guasco con testamento degli 8 Aprile 1825, mentre disponeva di parte dei suoi beni a titolo particolare, chiamava nel resto erede fiduciario Monsignor Vescovo, che reggeva in quel tempo la città, ed a cui aveva manifestata la sua volontà, contenuta per altro in uno scritto, che gli aveva consegnato.

Morta la Guasco nel 1830, il Vescovo esibì la dichiarazione di fiducia, da cui risulta come la testatrice istituì, oltre la fondazione a benefizio dei poveri di Solero, anche l'altra a favore dei Catecumeni della città, dichiarando che scopo di quest'ultima fondazione era di coadiuvare e facilitare la conversione degli Ebrei, Maomettani, eretici, ed infedeli alla religione cattolica, prescrivendo il modo come dovevasi provvedere ai Catecumeni, — prevedendo il caso, in cui non vi fossero nel corso dell'anno degli infedeli, e nel qual caso i redditi annuali dovessero andare a vantaggio degli infermi poveri e vecchi incurabili, - dotandola di designati beni, — incaricando dell'amministrazione della stessa il Vescovo suddetto, o quel Sacerdote designato da questo ultimo, — e concedendo infine il pieno e perpetuo usufrutto al Vescovo medesimo dell'abitazione e giardino alla masseria di S. Antonio.

(1-2) E' ritenuto in giurisprudenza che rientrano nelle attribuzioni assegnate dalla legge alla autorità giudiziaria, la quale è chiamata a conoscere delle violazioni dei diritti civili dei cittadini derivanti da atti amministrativi, le indagini necessarie a risolvere tutte le quistioni che a tali lamentate violazioni si riferiscono. Nel riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa della natura di Opere pie in fondazioni, lasciti o altri enti, che abbiano o possano avere in tutto o in parte natura giuridica diversa, e nell'assoggettamento di essi alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, può sussistere la violazione di diritti civili, e sorge quindi la competenza del magistrato ordinario a decidere sull'esattezza dell'atto amministrativo nell'applicare la legge nei limiti da questa consentiti, in guisa da non ledere l'essenza giuridica ed il patrimonio degli enti ed i diritti dei terzi, che la legge vuole riconosciuti e tutelati.

Senonchè il giudizio del magistrato ordinario sulla validità di atti dell'autorità amministrativa deve limitarsi alla sola dichiarazione della avvenuta violazione di legge e lesione del diritto, riservando all'autorità amministrativa la revoca o la modificazione degli atti impugnati, a norma della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. Veggansi le ultime sentenze: Cassazione di Roma, Sezioni unite, 16 giugno 1905, Franzese e Fiorillo c. Arcivescovo di Napoli e Nosocomio Dentale, e 30 marzo 1905, Belmondo e altri c. Istituto delle Opere pie di S. Paolo in Torino; Cassazione di Torino, 17 giugno 1905, Seminario vescovile di Novara c. Ministero dell'Interno; Appello di Genova, 21 febbraio 1905, Comune di S. Remo c. Oratorio di S. Gaetano (vol. XV pagg. 346, 425, 565, 586) con le note relative.

La disposizione testamentaria ebbe la sua piena esecuzione, ed in seguito della legge del 3 Agosto 1862 sulle Opere Pie, con decreto degli 8 novembre 1868 si approvò lo Statuto organico, e, mentre con l'articolo 2 si disse aver la fondazione Guasco per fine di provvedere in primo luogo al ricovero, mantenimento ed istruzione religiosa dei Catecumeni, e quindi col fondo sopravanzante di soccorrere gli infermi poveri ed incurabili, col quarto si affermò che l'amministrazione dell'Opera pia era affidata dalle tavole di fondazione al Vescovo di Alessandria pro-tempore, ed in caso di sede vacante al Vicario Capitolare. Sopravvenuta intanto la legge del 17 luglio 1890, in virtù di questa fu provocato il decreto dei 21 novembre 1903, con cui la pia fondazione fu parzialmente trasformata, nel senso che al primo scopo — mantenimento ed istruzione dei Catecumeni — fosse sostituito il secondo, cioè soccorso agli infermi poveri, agli incurabili ed agli inabili al lavoro, e concentrata per la parte relativa alla beneficenza nella Congregazione di carità di Alessandria.

Avverso tale decreto ricorse il Vescovo, sia in questa qualità, che in quella di amministratore della Pia Opera, presso la IV Sezione del Consiglio di Stato, in primo luogo per la incompetenza dell'autorità amministrativa a prendere il provvedimento denunciato, in secondo luogo per eccesso di potere, non essendo applicabile al caso l'articolo 90 della legge 17 luglio 1890, ed in terzo luogo per ragioni di merito.

Di tale ricorso fu da parte del Ministero degli Interni eccepita la inammissibilità e la nullità; ma la quarta Sezione del detto Consiglio, senza attendere a queste eccezioni, ed in vista dell'altra relativa alla competenza, inviò gli atti a queste Sezioni Unite.

Osserva che il Vescovo di Alessandria ha sostenuto col ricorso presentato alla IV Sezione del Consiglio di Stato, e sostiene ora avanti a questo Supremo Collegio, i seguenti tre concetti:

a) che egli per effetto della disposizione testamentaria della Marchesa Guasco fu chiamato erede allo scopo di destinare le rendite per sussidiare quelle persone che volessero abbracciare la religione cattolica, scopo il quale coincide con le funzioni proprie del suo ministero, ed escluse trattarsi di una fondazione autonoma;

b) che il fine di tali sussidii non cade nel disposto dell'articolo 90 della legge 17 luglio 1890, perchè, avendo attinenza al culto, la fondazione della Guasco deve restar devoluta al Vescovo, che degli interessi religiosi è rappresentante;

c) ed infine che nella controversia sono implicati diritti patrimoniali risolventisi in una materiale utilità, quale è quella del perpetuo godimento del fabbricato e giardino della masseria di S. Antonio.

Ora niun dubbio che i due primi concetti attengono alla definizione giuridica della istituzione; e se è così, non v'è chi non vegga che, tale esame implicando questioni di mero diritto civile, spetti all'autorità giudiziaria il farlo, come le tante volte ha detto questo Supremo Collegio. E niun dubbio ancora che il terzo concetto importi la competenza della medesima autorità, dal momento che si pretende un diritto di usufrutto, che è strettamente un diritto patrimoniale.

Ma a sostenere la competenza amministrativa la Congregazione di Carità ricorre a due principali argomenti: l'uno che nella specie, attesa la volontà della testatrice, niun diritto appartiene al Vescovo, l'altro che per virtù dell'articolo 81 della legge 17 luglio 1890, se pur di diritti si potesse parlare, la competenza sarebbe dell'autorità amministrativa, avendo la quarta Sezione del Consiglio di Stato il potere di pronunziarsi anche sul merito. Or codesti due argomenti non sono attendibili.

Non il primo; imperocchè lo esaminare se un diritto spettante al Vescovo in virtù della disposizione testamentaria della Guasco è fare una indagine di merito, che presuppone la competenza.

Non il secondo; imperocchè, se si consentisse a quanto afferma la Congregazione di carità, verrebbe distrutto il principio che ciascuna autorità deve esaminare ciò che è di sua attribuzione e che dalla cennata legge del 1890 non è punto sconosciuto.

E' vero che il suddetto articolo 81 prescrive che possa la IV Sezione pronunziarsi anche sul merito; ma non è men vero che, a salvaguardare il principio della divisione dei poteri, a cotal parola non può darsi quel significato così come l'intende la Congregazione, ma l'altro limitato al modo come debba avvenire la trasformazione, all'amministrazione, alla esplicazione successiva dell'ente.

Per tali motivi, la Corte, a Sezioni unite, dichiara nella presente controversia, la competenza dell'autorità giudiziaria.

Cassazione di Roma

(Sezioni Unite)
22 dicembre 1905

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Cerza

Sparacio c. *Fondo culto*

Competenza — Ricorso denunziante la violazione e falsa applicazione della legge 15 agosto 1867 — Giudizio contestato col Fondo per il culto — Competenza esclusiva della Cassazione di Roma.

Censurandosi in un ricorso una sentenza di appello per violazione e falsa applicazione dell' art. 1 della legge 15 agosto 1867 sull'Asse ecclesiastico, e trovandosi il giudizio contestato col Ricevitore del Registro, qual rappresentante del Fondo per il culto, è di competenza esclusiva della Cassazione di Roma la cognizione di tale ricorso (1).

Osserva: Che il Tribunale di Palermo con sentenza dell'8-18 luglio 1904, rivocando la sentenza del Pretore di Prizzi del 13 febbraio 1903, ritenne che la controversia fra i signori Sparacio ed il Demanio riguardasse una fondazione di carattere religioso soggetta a soppressione, e quindi dichiarò devoluta al Fondo pel Culto la prestazione, da doversi invertire in celebrazione di messe, a norma del testamento 2 dicembre 1825 del Sacerdote Ferdinando di Marco.

Che contro la detta sentenza del Tribunale di Palermo i signori Sparacio produssero ricorso deducendo, fra le altre violazioni quella dell'articolo 1° della legge 15 agosto 1867 sulle liquidazioni dell'Asse ecclesiastico.

Che, essendosi dal Ricevitore del Registro di Prizzi, qual rappresentante dell'Amministrazione del Fondo pel culto, con apposito controricorso, dedotta la incompetenza dell'adita Corte di Palermo, il Presidente di quel Collegio con ordinanza del 7 settembre 1905 rinviò gli atti alle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione per decidere della competenza.

Che, censurandosi col primo mezzo del ricorso la denunziata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1° della legge 15 agosto 1867, relativa all'Asse ecclesiastico, e trovandosi il giudizio contestato col Ricevitore del Registro di Prizzi, qual rappresentante del Fondo pel culto, è evidente che la

---

(1) Il Fondo per il culto è ritenuto giuridicamente quale un'Amministrazione dello Stato (veggansi, da ultimo, la sentenza della Corte di Appello di Roma 27 luglio 1905 e del Tribunale di Civitavecchia 30 novembre 1904 nella causa Caprasecca contro Fondo culto pubblicate in questa Rivista vol. XV pag. 508, e 603 con note), ed indubbiamente quindi, trattandosi di un ricorso riguardante violazione e falsa applicazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico, la cognizione di esso è di competenza esclusiva della Corte Suprema di Roma. Confronta analogamente la recente sentenza della stessa Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite 9 gennaio 1906, Reclusorio dell'Angelo Custode in Alcamo c. Finanze, a pag. 35 di questo volume, con la relativa nota.

Sulla legalità della rappresentanza in giudizio del Fondo culto da parte dei Ricevitori del Registro nei relativi distretti veggansi le su richiamate sentenze della Corte di Appello di Roma e del Tribunale di Civitavecchia a pag. 580 e 603 del vol. XV, con le note.

cognizione del cennato ricorso, per la disposizione dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1875, è di esclusiva competenza di questo Supremo Collegio.

Per questi motivi, la Corte a Sezioni Unite, deliberando in camera di Consiglio, dichiara la competenza della Corte di Cassazione di Roma a giudicare sul ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

18 dicembre 1905.

Pres. CASELLI P. — *Est.* PIANIGIANI.

Lebboroni c. *Subeconomo dei benef. vac. di S. Severino Marche.*

Beneficio ecclesiastico — Usufrutto — Usufrutto civile — Diritto canonico — Patrimonio beneficiario — Scopi e destinazione — Eredi dell'investito.

Diritto canonico — Leggi sull'Asse ecclesiastico. Cassazione — Sostituzione di motivi a quelli del Magistrato di merito.

L'investito del beneficio ecclesiastico (nel caso il Parroco) non è perfettamente assimilabile all'usufruttuario comune e sottoposto in tutto alle norme che regolano l'usufrutto di carattere civile, dovendosi tener presenti i precetti canonici, in quanto non turbino l'odierno ordinamento civile ed ecclesiastico (1).

Pel diritto canonico lo scopo generale del patrimonio beneficiario non è l'esclusivo sostentamento di colui che ne gode, ma quello altresì di provvedere alle spese di culto, a quelle occorrenti pei sacri edificii, e in ispecial modo al sollievo dei poveri (2).

L'erogazione delle rendite beneficiarie fatta a scopi di culto e di beneficenza, dopo il soddisfacimento degli altri bisogni, non dà luogo ad azione creditoria verso l'ente da parte degli eredi dello investito (3).

(1-3) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa sentenza della Corte Suprema.

La Corte d'appello di Macerata, nella sua sentenza 17-20 dicembre 1904, di cui la Cassazione conferma il pronunziato, così ha motivato in diritto:

« Considerato che Ulisse Lebboroni tanto in proprio che nella rappresentanza dei suoi figli minori succeduti nella eredità di don Venanzo Lebboroni, già rettore della parrocchia di San Michele in Sarnano, chiede al sub-economo dei benefizi vacanti di detto luogo il pagamento di lire 1698. 88, importo di scorte lasciate all'epoca della morte di don Venanzo nei beni costituenti la dotazione di quella parrocchia e che si pretendono acquistate con denari propri dello stesso don Venanzo.

« Considerato che, l'Ulisse, per giustificare la sua domanda, cioè che la colonia Vecciola, una delle tre che costituivano la dote parrocchiale, era stata riconsegnata dalla Cassa ecclesiastica al don Venanzo senza scorte, e che dovette comperarla egli stesso con danaro proprio, dedusse alcuni capitoli di prova testimoniale stati ammessi ed espletati.

« Considerato che, vagliandosi i risultati di detta prova, la Corte non esita a ritenere che questi non corrisposero allo scopo voluto dal deducente.

« Difatti il solo teste Papi Porfirio depone che in un acquisto, fatto da certo Renzetti, furono compresi anche il bestiame e le scorte, e che alla parrocchia nulla rimase.

« I testi Pasqualetti e Serrarighi depongono che vi erano scorte vive e morte nelle colonie *Vecciola e Schito* senza poterne determinare il valore.

« Il teste Giardini Giovanni depone di aver sentito dire dal teste Serrarighi che il valore delle scorte esistenti nella Colonia *Schito*, quando il sub-economo ne prese possesso, era poco meno di lire 3000.

« Depone infine la teste Frattini Rosa che le scorte vive e morte della colonia *Vecciola* furono acquistate da don Venanzo Lebboroni, ma ignora se con danari propri.

« Ora se dal risultato della prova emergerebbe che la colonia *Vecciola* è stata consegnata al sub-economo dei benefizi vacanti con scorte vive e morte, non se ne può giuridicamente dedurre che il valore di cotali scorte sia dovuto agli eredi del don Venanzo Lebboroni.

« Difatti, perchè ciò potesse ritenersi, sarebbe d'uopo premettere che quelle scorte furono acquistate dal don Venanzo con danaro proprio, e non con quello della prebenda, giacchè in quest'ultimo caso aumenterebbero la dotazione parrocchiale, e con questa rimarrebbero confuse.

« Ma siccome le prove esaurite non diedero questa dimostrazione vagheggiata dall'Ulisse Lebboroni, ne segue che la sua domanda mancherebbe di giustificazione, e conseguentemente il Tribunale giustamente la respinse.

« Ed a maggior conforto di questa tesi, la Corte osserva che se il don Venanzo

Le norme del diritto canonico sono da ritenersi ancora in vigore in tutti quei casi nei quali non siano espressamente abrogate dalle nostre leggi sull'Asse ecclesiastico (4).

Può la Corte di Cassazione, in punto di diritto, riparare al ragionamento del magistrato di merito, sostituendo motivi e ragioni più idonee a suffragare un principio che in sostanza viene affermato dal magistrato stesso (5).

Considerato che oggetto della causa svoltasi avanti la Corte di Macerata è il seguente:

Ulisse Lebboroni, erede del fratello Don Vincenzo, Rettore della Parrocchia di San Michele in Sarnano, domandò al Subeconomo dei benefizi vacanti il pagamento di lire 1698. 88, valore delle scorte vive e morte acquistate con denari propri ed esistenti nei fondi della parrocchia « Schito » e « Vecciola ».

La Corte, con sentenza 7-20 dicembre 1904, valutando la prova testimoniale cimentata all'uopo dall'attore, mentre riconobbe l'acquisto di cui è cenno, disse che gli eredi non avevano diritto a domandarne il valore, essendo da presumersi, in mancanza di dimostrazione del contrario, che il medesimo si fosse operato non già con denari provenienti da cespiti suoi particolari, ma colle rendite della prebenda, e per conseguenza l'aumento si era confuso col patrimonio parrocchiale.

Il Lebboroni ricorre per la cassazione deducendo i 4 seguenti motivi, cioè:

1. La violazione e falsa applicazione degli articoli 477 e seguenti, l'erronea applicazione dell'articolo 413 del Codice civile, e delle norme di diritto civile e canonico che regolano i diritti del parroco, perchè il parroco è un usufruttuario, e l'usufruttuario ha diritto ai frutti naturali del fondo; quindi le rendite della parrocchia passano nel patrimonio del parroco, e se questi le impiega nell'aumentare il capitale, l'aumento che ne deriva è cosa sua, e per-

---

avesse speso del suo denaro nell'acquisto delle sopra menzionate scorte, certamente lo avrebbe dichiarato alla Cassa ecclesiastica dalla quale ebbe la riconsegna della colonia *Vecciola* senza scorte, e ne avrebbe fatto anche menzione nel suo testamento olografo depositato nella Pretura di Sarnano il 15 gennaio 1890, mentre di tutto ciò nessun cenno si è fatto; la qual cosa confermerebbe sempre più la convinzione che l'acquisto delle scorte mancanti è stato fatto con danari provenienti dalle rendite della parrocchia, e quindi con danari della parrocchia stessa, i quali non devono essere confusi con quelli provenienti dai suoi cespiti particolari.

« Considerato, ciò premesso, che sarebbe inutile lo scendere ad altra disamina, e che quindi devesi senz'altro confermare l'appellata sentenza che rigettò la domanda dell'Ulisse Lebboroni. »

La Corte Suprema, come si vede, ha risoluta la questione che si presentava da parte degli eredi del defunto investito in merito al preteso loro diritto verso l'ente Parrocchia con argomenti di diritto diversi da quelli che hanno ispirata la pronunzia del Magistrato di appello.

Crediamo che senza alcun dubbio la vertenza sia stata bene decisa.

Dinanzi anche alla legge comune, regolante l'usufrutto comune, dinanzi cioè al disposto dell'articolo 495 del Codice civile (per cui l'usufruttuario o chi lo rappresenta non ha diritto, in fine dell'usufrutto, ad indennità pei miglioramenti che avesse fatti, *ancorchè se ne fosse aumentato il valore della cosa*), che pare si possa pure invocare, gli eredi dell'investito avrebbero trovato ostacolo all'esperimento della loro azione.

La Corte Suprema ha evidentemente tenuto presente il concetto che volontà indubbia dell'investito era stata quella di avvantaggiare l'ente Parrocchia.

E, ciò posto, non solo di fronte al diritto ecclesiastico non può sorgere l'erede a chiedere di esser rivalso di quanto sia stato fatto dall'investito, suo autore, per migliorare le condizioni del patrimonio del beneficio, ma, ripetesi, ciò non sarebbe ammissibile neppure di fronte al diritto civile quando si volesse nell'investito vedere un semplice usufruttuario ai sensi del diritto stesso.

(4) Cons. nel Vol. XIII lo studio «*Parrocchie ex-conventuali, spese di culto e di ufficiatura, congrua*», n. 2, nota 2, coi richiami ivi.

(5) Conf. stessa Cassazione, 11 maggio 1905, Congiulli-Fondo pel Culto, nella precedente dispensa, pag. 43.

chè il portare le scorte vive e morte in un fondo non è fare un miglioramento nel senso dell'articolo 495 del Codice civile, ma è portare aumento al capitale.

2. La violazione dell'articolo 1312 del Codice civile e di tutto il sistema probatorio perchè la Corte d'Appello volle invertire l'onere della prova dovendosi presumere che Venanzo Lebboroni, se ricevè il fondo privo di scorte e se ve le portò, le acquistasse col patrimonio proprio, e spettando all'Economato, se avesse eccepito che invece furono acquistate colle rendite della parrocchia, giustificare siffatta eccezione.

3. La violazione dell'articolo 361 numero 2 in relazione allo articolo 517 del Codice di procedura civile, perchè dal Lebboroni chiedevesi l'ammissione del giuramento estimatorio e l'ordine al Subeconomato di produrre il verbale della presa di possesso, e su queste domande la Corte non pronunziò.

4. La violazione dell'art. 360, n. 6 e 361, n. 2 del Codice di proc. civile, perchè la Corte limitò la questione e la decisione al solo fondo Vecciola e non diede ragione del perchè il parroco non avesse diritto di domandare il rimborso delle rendite parrocchiali impiegate per l'acquisto delle scorte.

Considerato, in relazione al primo motivo, che la Corte di merito ha errato quando, escluso il fatto che le stime fossero state acquistate con denari di provenienza particolare, ha posto il principio che gli acquisti, o siano per migliorare, o siano per aumentare il patrimonio parrocchiale, non possono ripetersi dagli eredi, se resultino fatti con le rendite del patrimonio medesimo. E di vero senza negare che per regola generale l'usufrutto del parroco sia oggi equiparabile a quello ordinario, di cui parla il Codice civile, è però da ritenersi che non possano in proposito dimenticarsi affatto i precetti canonici, in quanto non turbino l'odierno ordinamento civile ed ecclesiastico. Or, senza piegare alla rigorosa opinione del DE LUCA *(de benef. L. 12, part. I, 81)*, secondo il quale il beneficiario fa suoi i frutti *accessorie et consecutive, id est post supportata ecclesiae onera* (mentre sappiamo che l'usufruttuario li fa suoi *principaliter et directe ex persona propria*, pur nondimeno la natura specialissima del beneficio, il suo carattere ecclesiastico e la sua destinazione, non possono non influire in qualche guisa sul godimento di chi ne è investito, per modo da impedire che il beneficiario sia perfettamente assimilabile all'usufruttuario comune, e sottoposto in tutto alle norme che regolano l'usufrutto di carattere civile.

Che non può allegarsi in contrario la sopravvenienza delle leggi eversive; poichè anzi queste hanno espressamente dichiarato doversi ritenere ancora in vigore le norme del diritto canonico in tutti quei casi, nei quali non fossero espressamente abrogate. E nessuna delle leggi eversive ha in effetti arrecato un cambiamento in relazione all'uso delle rendite del beneficio ecclesiastico. Ora, lo scopo generale del patrimonio parrocchiale, non è per i canoni l'esclusivo sostentamento di colui che ne gode: che anzi uno degli scopi principali, fin dalle sue origini, era quello di provvedere altresì alle spese di culto, a quelle occorrenti per i sacri edifizî, e in speciai modo al sollievo dei poveri, al che appunto dovrebbe per la dottrina di Cristo essere destinato quanto sopravanza, senza determinazione di misura, dopo il soddisfacimento degli altri bisogni.

Vero è però che la erogazione di parte delle rendite a scopi di culto e di beneficenza è venuto man mano perdendo il suo carattere di giuridica obbligatorietà; ma non è men vero, che quest'obbligo ha conservato almeno la natura di dovere morale, per modo che, se in base all'accennata evoluzione del concetto del patrimonio parrocchiale non può ormai essere giuridicamente imposta al beneficiario l'erogazione parziale delle tue rendite alla beneficenza e a scopo ecclesiastico, deve però ritenersi che, ove il beneficiato stesso spontaneamente, senza riserve nè pentimenti

e senza circostanze di fatto, che possano farli presumere, abbia in tal guisa erogato le rendite del suo beneficio, abbia così manifestato la intenzione di voler soddisfare al suo obbligo morale, e sorge quindi nell'ente un diritto di ritenzione, la eccezione della *soluti retentio*, che suffraga indirettamente qualsiasi obbligazione morale.

Questo concetto spiega some in vari casi l'usufrutto del parroco sia stato chiamato un diritto *sui generis*, espressione questa che, defraudata dalla testè fatta premessa, perderebbe molto del suo significato e di pratica applicazione.

Considerato che, escluso per le ragioni anzi esposte il primo motivo, facile diviene la risposta ai susseguenti.

Male infatti pretende il Lebboroni che l'Economato dovesse fornire la prova che le scorte fossero state veramente acquistate con porzione delle rendite del patrimonio ecclesiastico, perochè, una volta escluso in base ai risultati della eseguita prova testimoniale, che esse non erano state provviste col reddito del patrimonio laico, era necessaria la illazione, che ad esse fosse stato erogato il frutto dei beni parrocchiali.

E nessun pregio può accordarsi al terzo motivo, col quale il Labboroni si lamenta che il Tribunale impedisse lo esperimento del giuramento estimatorio e la esibizione del verbale di presa di possesso, dappoichè, escluso il credito, sarebbe stata contradizione ammettere una prova diretta soltanto a dimostrarne la quantità.

Finalmente anche la censura contenuta nel quarto motivo, anche se fondata, non sarebbe tale da portare la nullità della sentenza, giacchè, posto il principio che i miglioramenti, od aumenti che siano, non danno diritto a ripetizione del quanto valgono, ove sieno stati fatti con proventi della dote parrocchiale, una tale ragione investiva ambedue i fondi rustici della parrocchia, ed era quindi inutile qualunque specificazione.

Lo aver poi in modo assoluto affermato anzichè dimostrato l'annunziato principio, non basta neppure ad inficiar la sentenza di merito, potendo in punto di diritto il supremo Collegio riparare, siccome ritiene aver fatto col ragionamento posto a capo del presente arresto.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma

(Sezioni Unite).

25 novembre 1905.

Pres. Basile ff. P. — *Est.* Giordani

Demanio e Fondo per il culto
c. *Giolli e Luddi*

Competenza — Ricorso denunziante la violazione della legge 7 luglio 1866 — Ricorso del Fondo culto e del Demanio denunziante altro motivo contro la stessa sentenza — Connessione dei due ricorsi — Competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma.

La cognizione di due ricorsi contro la medesima sentenza del magistrato di appello, interposto il primo per denunziare la violazione della legge 7 luglio 1866, e l'altro condizionatamente dal Demanio e dal Fondo per il culto, parti in causa nel giudizio, per l'eccezione di cosa giudicata, è di esclusiva competenza della Corte di Cassazione di Roma a norma dell'art. 3 num. 5 della legge 12 dicembre 1875 (1).

Ritenuto, in fatto, quanto segue:

Con citazione del 6 ottobre 1896, Don Giuseppe Giacinto Giolli, parroco della Chiesa di S. Caterina in Livorno, e Don Oreste Luddi, quale erede del parroco precedente Don Costanzo Mori, dichiararono alle Amministrazioni del Fondo pel Culto e del Demanio dello Stato che in forza di un contratto approvato con Sovrano Rescritto del 25 maggio 1819 alla detta Parrocchia spettava una quota

(1) Ci richiamiamo alla nota alla sentenza della medesima Cassazione pubblicata in questa dispensa a pag. 92.

di beni dell'annesso Convento dei frati Domenicani Gavotti soppresso in virtù della legge del 7 luglio 1866, cioè una quota corrispondente ai bisogni della Parrocchia medesima accertati con una dichiarazione di quella Curia vescovile; e ciò premesso, convennero davanti quel Tribunale le mentovate Amministrazioni, perchè si sentissero condannare a restituire alla detta Parrocchia la quota di beni a lei spettante, ovvero ad assegnarle una rendita equivalente, attese le avvenute alienazioni dei beni del Convento soppresso, e sentissero altresì ordinare che alla casa destinata per la Canonica si aggiungessero le stanze, che erano annesse alla Chiesa ed alla sagrestia.

L'Amministrazione del Demanio dello Stato chiese di esser messa fuori della causa; e l'Amministrazione del Fondo pel Culto oppose principalmente alla domanda degli attori la eccezione di cosa giudicata in base ad una sentenza pronunziata dalla Corte di Lucca del 27 luglio 1888.

Con sentenza del 16 maggio 1901 il Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione, accolse in gran parte le domande degli attori.

Appellarono, in via principale, le Amministrazioni soccumbenti, e per incidente gli attori, e la Corte di Lucca con sentenza del dì 8 febbraio del corrente anno, per ragioni indipendenti dalla eccezione di cosa giudicata, accolse l'appello principale e respinse le domande proposte con la citazione introduttiva del giudizio.

Contro tale sentenza i sacerdoti Giolli e Luddi ricorsero a questo Supremo Collegio nel 21 giugno ultimo, denunziando, fra le altre, la violazione dell'articolo 11 della citata legge del 7 luglio 1866.

Successivamente, cioè nel 24 dello stesso mese di giugno, le Amministrazioni del Fondo pel culto e del Demanio dello Stato ricorsero alla Corte di Cassazione di Firenze per il capo della sentenza della Corte di Lucca col quale non era stata accolta la eccezione di cosa giudicata, e denunziarono la violazione degli articoli 1350 numero 3 e 1351 del codice civile, condizionatamente però all'accoglimento del ricorso dei sacerdoti Giolli e Luddi. Ma avendo costoro eccepito la incompetenza di quella Corte a conoscere del ricorso delle dette Amministrazioni, tutti gli atti concernenti il ricorso medesimo furono trasmessi a questo Supremo Collegio per la risoluzione della questione circa la dedotta incompetenza.

Considerato che, se non si può dubitare che ai termini dell'articolo 3 numero 5 della legge del 12 dicembre 1875, numero 2837, la cognizione del ricorso interposto dai sacerdoti Giolli e Luddi contro la sentenza pronunziata dalla Corte di Lucca il dì 8 febbraio 1905 spetti a questo Supremo Collegio, avendo i ricorrenti denunziato, tra le altre, la violazione dell'articolo 11 della citata legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose, non si può parimenti dubitare che spetti a questo medesimo Collegio la cognizione del ricorso successivamente interposto dalle Amministrazioni del Fondo pel Culto e del Demanio dello Stato contro la stessa sentenza, condizionatamente all'accoglimento del primo ricorso, essendo i due ricorsi intimamente connessi ed il secondo ricorso subordinato al primo.

Per questi motivi, dichiara la competenza di questo Supremo Collegio a conoscere del suddetto ricorso delle Amministrazioni del Fondo pel culto e del Demanio dello Stato.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

24 novembre 1905.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* Riccobono

Martino c. Economato generale dei benefici vacanti di Napoli e Forte.

Enti ecclesiastici conservati — Vendita dei beni ad essi appartenenti — Decreto 19 ottobre 1893 — Autorizzazione governativa all'alienazione — Applicabilità delle norme del Re-

golamento 4 maggio 1885 sulla contabilità dello Stato — Unico incanto.

Economato Generale dei benefici vacanti — Suo potere di sorveglianza e vigilanza sulle amministrazioni delle Chiese e degli altri enti ecclesiastici conservati — Alienazione di beni a questi appartenenti — Procedimento per la necessaria autorizzazione governativa ed esecuzione del relativo decreto — È di spettanza dell'Economato.

Il decidere se il Regolamento sulla contabilità dello Stato sia applicabile o meno alla vendita dei beni di enti ecclesiastici è di competenza dell'autorità giudiziaria, trattandosi di conoscere della legittimità delle condizioni della vendita e del conseguente diritto contrattuale.

Alla vendita dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici conservati, debitamente autorizzata dall'autorità governativa, sono applicabili le norme del Regolamento 4 maggio 1885 sull'amministrazione e contabilità dello Stato, e non quelle della vendita dei beni dei minori secondo le disposizioni del codice civile (1).

E però è valida l'aggiudicazione all'asta eseguita colle modalità stabilite dall'art. 75 del suddetto Regolamento, cioè con unico incanto (2).

Il patrimonio degli enti ecclesiastici, rivolto, come quello di ogni altro ente morale, a determinati scopi di speciale carattere, è sottoposto alla sorveglianza e vigilanza dello Stato, che ne affida il controllo agli Economati generali dei benefici vacanti (3).

E però spetta agli Economati, non solo l'amministrazione del patrimonio dei benefici vacanti e degli enti sottoposti a sequestro, ma anche la vigilanza e sorveglianza sulle amministrazioni delle Chiese e degli altri istituti ecclesiastici; ed è ad essi affidato il procedimento per l'autorizzazione governativa della vendita dei loro beni e la esecuzione del relativo decreto di alienazione a norma del Decreto 19 ottobre 1893 (4).

Giusta il suddetto Decreto 19 ottobre 1893, è delegata ai Procuratori Generali sull'avviso conforme dell'Economato la facoltà di autorizzazione della vendita dei beni non eccedenti il valore di lire 5000.

(1-4) E' nuova, a quanto consta, la quistione agitatasi nel presente giudizio, e la decisione della Suprema Corte ha pieno fondamento giuridico.

Nel modo come è attualmente regolata l'amministrazione della proprietà ecclesiastica, il diritto di regalia in materia beneficiaria, di cui all'art. 18 dello Statuto, è esercitato in tutto il Regno, nei modi nei quali la regalia si può esplicare, a mezzo degli Economati Generali dei benefici vacanti a norma delle disposizioni del Regolamento 2 marzo 1899.

L'esercizio del diritto di regalia si estende, tra l'altro, alla tutela e vigilanza sul patrimonio ecclesiastico, compreso quello dei benefici pieni, e quindi sull'aumento e sulla diminuzione di esso; onde le norme stabilite in proposito dal suddetto Regolamento. Dice infatti l'articolo 1: « Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti, e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione, e *di vigilanza sui benefici pieni*, qualunque sia la loro natura, sono esercitati in tutto il Regno secondo le norme contenute in questo Regolamento, sotto la dipendenza e direzione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ». E l'art. 21: « Ove si tratti di *alienazione* di un fondo o di una rendita appartenente al beneficio o all'ente ecclesiastico, o di *altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione*, e per cui è necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto dovrà essere dal titolare o dall' amministrazione sottoposto all'esame dell'Economo Generale, e da questo trasmesso, col suo parere, al Procuratore Generale del Re, per gli ulteriori provvedimenti ai termini del R. Decreto del 19 ottobre 1893, N. 586. L'Economo Generale provvederà all'esecuzione del decreto che gli sarà comunicato e prenderà nota nei suoi registri dell'atto che verrà stipulato ».

Il Regio Decreto 19 ottobre 1893, abrogativo del Decreto 22 marzo 1866, prescrive l'obbligo dell'autorizzazione governativa per ogni *atto o contratto eccedente la semplice amministrazione*, quali appunto sono quelli che importano alienazione di beni; ed il fondamento dell'obbligo dell'autorizzazione governativa si trova nell'art. 434 del codice civile, il quale prescrive che « i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo ».

Ciò posto, senza bisogno di riconoscere gli enti morali ecclesiastici quali *pupilli morali* ed applicare ad essi, per analogia, le norme regolanti la tutela dei pupilli, è logicamente giuridica la presente decisione della Cassazione di Roma, la quale, nella vendita di beni appartenenti ad istituti ecclesiastici sottoposti quali enti pubblici alla vigilanza del Governo, vendita eseguita, dietro regolare legale autorizzazione, dall'Economato Generale con le condizioni determinate dal Regolamento 4 maggio 1885 sull'am-

Fatto. — Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli autorizzò lo Arciprete di Roccapipirozzi, signor Pietro Forte, a vendere all'asta pubblica le quercie di alto fusto appartenenti all'Arcipretura. Nel bando compilato dall'Economato Generale fra le altre si conteneva la condizione che si procedeva alla vendita con unico incanto, richiamandosi gli articoli 75 del Regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità dello Stato e 76 del Regolamento 8 dicembre 1861 per l'Economato generale delle Provincie napolitane.

Nel 6 dicembre 1894 ebbe luogo l'aggiudicazione in favore di Carlo Martino, senonchè tal Luigi Fusco presentò offerta di aumento di ventesimo, e l'Economato ordinò procedersi a nuovo incanto; e questo ebbe luogo nel 19 gennaio 1895 rimanendo le quercie aggiudicate ad esso offerente Fusco.

Protestò il Martino, e poi istituì giudizio contro l'Economato Generale, poscia integrato con la chiamata dell'Arciprete Forte, per aversi la consegna delle quercie, o altrimenti il pagamento di lire millecinquecento a titolo di danni interessi.

L'adito Pretore di Venafro fece diritto alla domanda, e intanto ammise l'attore a provare con tutti i mezzi di legge l'ammontare del danno.

Ma il Tribunale d'Isernia revocò tale pronunziato, avendo ritenuto che la condizione dell'incanto unico era contrario alla legge, e quindi non potevasi ritenere il Martino aggiudicatario definitivo, ma si doveva invece procedere al secondo incanto nel quale legalmente rimase aggiudicatario il Fusco. All'uopo il Tribunale osservò che l'articolo 75 del Regolamento 4 maggio 1885, che consente l'unico incanto, va applicato solamente in rapporto alle Amministrazioni governative, e quindi non poteva venire esteso alla vendita di cui si tratta. Non dovea il Martino ignorare la legge, e, se l'aggiudicazione a lui fatta non potea essere definitiva, nessun diritto poteva egli acquistare se non quando i fatali fossero decorsi, senza alcuno aumento. D'altra parte, per la inammissibilità dell'azione proposta dal Martino osservò che fra le altre condizioni della vendita da lui accettate, era quella di dovere la stipula del contratto immediatamente seguire l'approvazione della subasta da parte delle autorità ecclesiastiche e civili, e che però, mai essendosi stipulato tal contratto per non essersi accordata la superiore approvazione, non avea alcun diritto da accampare.

Ricorse il Martino alla Cassazione di Napoli, denunziando in particolar modo la violazione del disposto dell'articolo 75 del Regolamento 4 maggio 1885 per averne il Tribunale ritenuto la inapplicabilità nel caso in controversia, e la medesima posto a fondamento della ritenuta illegalità del patto che autorizzava la subasta ad unico incanto, e censurando come erroneo il principio contenuto nella sentenza denunziata, che la riserva dell'approvazione dell'aggiudicazione da parte dell'autorità superiore desse a questa il diritto di non tenerne alcun conto, non essendo il contratto stato ancora stipulato, come se la riserva di approvazione degli incanti potesse riguardare, anzichè le formalità esteriori, i patti degli incanti medesimi.

---

ministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, ha ritenuto applicabili le norme di diritto pubblico contenute nel suddetto Regolamento.

Confr. per una certa analogia colle considerazioni della sentenza i nostri studi: « *L'autorizzazione alle Parrocchie e ad altri enti ecclesiastici per stare in giudizio* » (vol. X pag. 385 e seg.), nel quale è riportata la sentenza della Cass. di Roma 22 agosto 1899, Congreg. di carità di Arrone c. Sinibaldi-Rontani (pag. 393 e 418); M. Ansalone: « *L'Economato Generale dei benefici vacanti e gli enti ecclesiastici in giudizio* » (vol. XV pag. 513 e seg.); X: « *Gli Economati Generali dei benefici vacanti ed i progetti di riforma* ». (vol. XV pag. 641).

Quella Corte di Cassazione accogliendo pienamente il ricorso cassò la sentenza denunziata e rinviò la causa per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Il quale in sede di rinvio con sentenza 1-4 luglio 1904, apertamente contraddicendo ai principii posti dalla sentenza di annullamento, giudicò, conformemente alla sentenza cassata, che non sia applicabile alla vendita dei beni degli enti ecclesiastici conservati il Regolamento generale di contabilità dello Stato. All'uopo considerò che i rapporti tra l'autorità civile e i beni ecclesiastici fan capo all' articolo 434 del codice civile, contenente l'istituto dell'autorizzazione, e allo articolo 18 dello Statuto del Regno, che stabilisce il diritto di regalia, che non valgono però a far considerare i detti beni come proprietà del popolo o del principe, teorica contraria al nostro diritto positivo, che stabilisce all'articolo 433 codice civile che i beni degli istituti ecclesiastici appartengono ai medesimi; che tale stato di diritto non venne modificato dalla istituzione degli Economati aventi a scopo soltanto il regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefizi vacanti.

Non potendo i beni degli istituti ecclesiastici considerarsi nè demaniali, nè patrimonio dello Stato, soggiunse di non poter i medesimi ritenere governati dalla legge e dal Regolmento di contabilità dello Stato. Venne poi a censurare la sentenza di annullamento che ne ritenne l'applicazione per analogia, poichè, quando si vollero estendere le norme della contabilità di Stato, lo si disse espressamente, come per il Fondo per il culto e per il Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma con le leggi 22 giugno 1874 e col Regio Decreto 29 ottobre 1874. Trattandosi di beni soggetti alle leggi civili, è a queste e non a norme di diritto pubblico che bisogna far capo nel caso d'interpretazione analogica. Invocò i precedenti legislativi delle Regie Patenti 19 maggio 1831 e il Decreto borbonico 1° dicembre 1833, che, assimilando il patrimonio ecclesiastico al pupillare, lo sottoponea alle leggi di procedura ne' g udizii civili per la vendita dei beni immobili dei minori, salvi gli additamenti di decime e di resta.

Se l'articolo 5 del Decreto 19 ottobre 1893 per l'alienazione dei beni ecclesiastici richiede l'autorizzazione governativa, delegata per il caso in ispecie al Procuratore Generale, che non può essere data che a condizione dell'esperimento dell'asta pubblica, senz'altro aggiungere; nel silenzio circa le modalità degli incanti, si deve ricorrere al rito comune per il quale (come per la vendita dei beni degli incapaci) si richiede il doppio incanto perchè l'aggiudicazione rimanga definitiva.

Ma quand'anche, aggiunse il Tribunale, si dovesse ritenere l'applicabilità del Regolamento sulla contabilità dello Stato, e quindi la dispensa dal secondo esperimento, a ciò mai sarebbe stato competente l'Economato, ma invece il Procuratore Generale.

Contro tal giudicato ricorre il Martino a questa Corte di Cassazione a Sezioni unite, deducendo tre mezzi di annullamento.

Col primo mezzo assume che, data dal Procuratore Generale l'autorizzazione alla vendita e affidatane la esecuzione all'Economo Generale, questi in base al Regio Decreto 19 ottobre 1893 legalmente per le modalità dell' unico incanto invocò le disposizioni dell'articolo 75 del Regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità dello Stato, e dell'articolo 76 del Regolamento 8 dicembre 1861 per gli Economati dei benefizii vacanti, fra le condizioni della vendita che doveano aver piena osservanza fra le parti, donde la violazione dell'articolo 5 del Decreto 19 ottobre 1893 e degli articoli 1098, 1123 e 1124 codice civile e 3 delle disposizioni preliminari.

Col secondo mezzo deduce la violazione degli articoli 434 codice civile, 680 e 831 codice procedura civile, delle Regie Patenti 19 maggio 1831 e del Decreto borbonico 1° dicembre 1833 in

relazione all'articolo 5 delle disposizioni preliminari al codice civile, nonchè la violazione dell' articolo 75 del Regolamento sulla contabilità dello Stato e 76 del Regolamento sugli Economati 8 dicembre 1861, in quanto, nel silenzio della legge circa le modalità degli incanti dei beni degli enti ecclesiastici, abbia attinto a disposizioni legislative abrogate, onde applicare per ragione le norme del rito comune e non quelle sulla contabilità dello Stato.

Col terzo mezzo assume la legittimità della proposta azione di danni, in quanto fosse stato leso il diritto di esso ricorrente dal fatto illegale dell'Economato, che violò la condizione dell' unico incanto stabilita nel bando di vendita, donde la violazione e falsa applicazione degli articoli 1151, 1152, 1098, 1123, e 1124 codice civile, degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo e dell' ultimo Regolamento 2 marzo 1899 sugli Economati.

Attesochè dall'uno dei resistenti, arciprete Forte, preliminarmente si deduce che non possa togliersi in esame il ricorso del Martino, in quanto che dai giudici di appello e di rinvio siasi a costui negata l'azione, perchè, sottoposta la vendita alla condizione sospensiva dell'approvazione dell'autorità superiore nei suoi poteri discrezionali, e non essendo stata questa impartita, la riconosciuta inesistenza di un diritto civile esperibile da esso Martino si converte nella incompetenza dell'autorità giudiziaria, e intanto al riguardo non siasi proposto alcun mezzo di ricorso.

Che siffatta eccezione non ha alcun fondamento. Essa è contraddetta anzitutto dal tenore del terzo mezzo del ricorso, il quale, fra le altre violazioni di legge, eventualmente denunzia anche quella degli articoli 2 e 4 del contenzioso amministrativo, e poi dal fatto che tema della contestazione sia stato quello di vedere, se alla vendita dei beni degli enti ecclesiastici fossero applicabili o meno le norme del Regolamento sulla contabilità dello Stato, donde la legittimità o meno del patto dell'unico incanto, contenuto nel bando di vendita, e in concreto se, procedutosi alla vendita in contesa con la condizione dell'unico incanto e in esso rimasto aggiudicatario il Martino, il secondo incanto bandito dall'Economato e la nuova aggiudicazione a favore del Fusco abbian offeso il diritto contrattuale del primo, donde il fondamento dell'azione dedotta in giudizio.

Attesochè, venendo al merito del ricorso, voglionsi insieme discutere i due primi mezzi in quanto essi, con le dedotte violazioni delle surricordate disposizioni, fan capo all' unico obbietto della negata applicabilità del Regolamento sulla contabilità dello Stato agli incanti per alienazione dei beni di enti ecclesiastici, autorizzata dal Governo a norma del Decreto 19 ottobre 1893.

Che ben fondate si ravvisano le censure alla sentenza denunziata, la quale, per negare l'applicazione del Regolamento sulla contabilità dello Stato alla detta vendita, inopportunamente muove dalla indagine sui rapporti tra gli enti ecclesiastici conservati e la potestà civile e sulla natura dei beni dei detti enti, ed erroneamente argomenta dal disposto dell'articolo 433 codice civile, secondo il quale i beni degli istituti ecclesiastici appartengono ai medesimi.

Vano è il discutere intorno al soggetto della proprietà ecclesiastica, e non occorre indagare la portata della disposizione testè riferita.

Appartengano i beni agli stessi istituti; ciò che occorre rilevare è invece, che gradatamente la potestà civile è venuta a sostituirsi all' autorità della Chiesa nella ingerenza sul patrimonio ecclesiastico.

Poichè il patrimonio degli istituti ecclesiastici, come quello di qualsiasi altro ente morale, per suo speciale carattere è rivolto a scopi determinati, lo Stato a loro non ne consente l'amministrazione libera e senza controllo, ma il loro patrimonio ha sottoposto alla

sua sorveglianza e vigilanza. E' a tal concetto informato l'altro articolo 434 dello stesso codice, secondo il quale i beni degli istituti ecclesiastici non si possono alienare senza l'autorizzazione del Governo.

Per tal potere di vigilanza e sorveglianza lo Stato si avvale degli Economati, i quali, oltre all'amministrazione del patrimonio dei benefici vacanti e degli enti sottoposti a sequestro, hanno l'altra funzione di vigilanza sulle amministrazioni delle Chiese e degli altri istituti ecclesiastici.

Per tale vigilanza sulla conservazione del patrimonio ecclesiastico, affidato agli Economati Generali, è parimenti ad essi affidato il procedimento per l'autorizzazione governativa della vendita e la esecuzione del relativo decreto. Ed invero l'articolo 434 codice civile trova il suo completamento nel Decreto 22 marzo 1866, il quale è stato però abrogato dal Decreto 19 ottobre 1893.

A norma di tale Decreto la domanda di autorizzazione è sottoposta al previo esame e parere dell'Economo Generale, in base al medesimo l'autorizzazione viene impartita, e il medesimo provvede all'esecuzione del decreto di alienazione.

Che nel caso in ispecie, trattandosi di atterramento di piante di alto fusto per un valore non eccedente le lire 5000, per cui a norma del citato Decreto la facoltà di concedere è in via eccezionale delegata ai Procuratori Generali sull'avviso conforme dell'Economo, il Procuratore Generale imparti la chiesta autorizzazione di vendita agli incanti, da eseguirsi, nei modi di legge, dall'Economato, il quale bandì la vendita con unico incanto, facendo applicazione dell'articolo 75 del Regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato relativo ai procedimenti per gli incanti.

Che, in tale condizione di giuridici rapporti, errò la sentenza denunziata nel ritenere che alla vendita in esame non fossero state applicabili per analogia le norme del Regolamento per la contabilità generale dello Stato, ma bensì quello del procedimento della vendita dei beni dei minori, e nel ritenere quindi la nullità della condizione dell'unico incanto, in base a cui seguì l'aggiudicazione al Martino, ritenendo valida al tempo stesso la seconda aggiudicazione a favore del Fusco.

Che dell'errore è primo e sicuro indizio la contradizione nella quale la sentenza è incorsa, quando invoca l'applicazione del procedimento di vendita dei minori, il quale richiede il nuovo incanto in base ad offerta non minore del sesto, e ritiene poi valida la seconda aggiudicazione a favore del Fusco, seguita con l'aumento del ventesimo, che è proprio delle vendite che seguono in base al Regolamento per la contabilità generale dello Stato: e mentre ritiene nulla la condizione dell'unico incanto nell'aggiudicazione a favore del Martino, ritiene poi valida la seconda aggiudicazione a favore del Fusco, quando la nullità della condizione colpiva il bando e la vendita consecutiva, e quando non può concepirsi valido un secondo incanto in grado di offerta di aumento di prezzo, quando il primo sia nullo per vizio radicale attinente all'elemento della determinazione del prezzo stesso di vendita.

Che per fermo non può non ravvisarsi erronea la proposizione, posta dal magistrato di rinvio a base del suo giudizio, che cioè nel caso in ispecie, in difetto di una singolare disposizione, per ragione di analogia debba farsi ricorso non al Regolamento della contabilità generale dello Stato, ma al procedimento di vendita pei beni dei minori, posta l'assimilazione del patrimonio ecclesiastico a quello pupillare.

Se il patrimonio ecclesiastico sta sotto la protezione della potestà civile; se sopra tale patrimonio lo Stato, a mezzo degli Economati Generali esercita il diritto di vigilanza onde curarne la conservazione; se sopra tal patrimonio, per l'eventuale caso di vacanza, spetta al Sovrano il diritto di regalìa; se per ogni atto eccedente la amministrazione deve intervenire l'autorizzazione del

Governo sull'avviso dell'Economato Generale, e se nelle alienazioni l'esecuzione della vendita è a quest'ultimo affidata espressamente dalla legge, sempre al fine di tutelare il patrimonio ecclesiastico, non sa intendersi, come non si possa applicare, circa la modalità degli incanti, una norma che è contenuta nell'articolo 75 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, cioè l'unico incanto, e debba invece andarsi in cerca di similitudini tra i minori e gli istituti ecclesiastici, quando in questi la natura di enti pubblici giustificherebbe l'applicazione di norme di diritto pubblico.

Non vale opporre che per altri enti l'applicabilita del Regolamento della contabilità generale dello Stato si trovi specialmente sancita, poiche da ciò, lungi dal trarsi l'argomento dell'*ubi voluit dixit*, vuolsi derivare la sanzione di un principio comune ai diversi enti, che negli identici rapporti di vigilanza e di protezione si trovino verso il Governo.

Nè sotto altro aspetto giova il dedure che ad ogni modo la speciale condizione dell'unico incanto spettava all'arbitrio del Procuratore Generale e non all'Economo, poichè nell'autorizzazione eccezionale conferita ai Procuratori Generali, l'autorizzazione si basa sull'avviso conforme dell'Economo Generale e quando il Procuratore Generale autorizzò la vendita nei modi di legge, mandando la esecuzione dell'analogo procedimento all'Economo e questi compilò il bando con una condizione consentita dalla legge sulla contabilità dello Stato, con ciò venne pienamente integrata l'autorizzazione in piena conformità al Decreto 19 ottobre 1893.

Che il fin qui detto basta per l'accoglimento degli anzidetti due mezzi di ricorso, che assorbe anche il merito del terzo. La sentenza denunziata deve annullarsi a termini dell'articolo 547 proc. civile.

Per tali motivi, la Corte, a Sezioni unite, cassa la denunziata sentenza del Tribunale di Napoli 3ª Sezione del 1°4 luglio 1904 e rinvia la causa al Tribunale di Roma perchè statuisca a norma dell'art. 547 proc. civ., ecc.

Appello di Genova.

20 giugno 1904.

Pres. MAGENTA, ff. di P. — *Est.* BONA

Comune di San Remo c. Prevosto e Canonici decimali della Collegiata di San Siro.

Diritto Canonico — Materie in cui continua ad essere in vigore.

Decime sacramentali — Rinuncia — Novazione impossibile — Interessi di un Capitale — Obbligazione.

Il diritto canonico continua a far parte del diritto pubblico interno del Regno nelle materie in cui non è altrimenti disposto dalla legge civile; e così deve osservarsi come legge per tutte le controversie in materia beneficiaria (1).

Secondo il diritto canonico il diritto di decima (jus decimandi) *non poteva essere rinunziato od estinto neppure per autorità del Sommo Pontefice; conseguentemente non era possibile l'estinzione di esso per via di novazione* (2).

Non devesi in ispecie ravvisare novazione, nè rispetto alla causa debendi, nè rispetto alla persona del debitore, nell'atto col quale un Comune siasi obbligato di corrispondere, in sostituzione delle decime a cui erano prima tenuti i possessori dei fondi situati nel suo territorio, gli interessi di un capitale ad esso a tale oggetto mutuato da un terzo (3)

Conseguentemente, per effetto della legge 14 luglio 1887, con cui vennero abolite le decime sacramentali, resta il Comune esonerato dall'obbligo della corresponsione di tali interessi (4).

---

(1) Conf. Cassazione di Roma 18 dicembre 1905 in questa dispensa, pag. 93.

(2-4) Contra: Cassazione di Torino 21 marzo 1903, Comune di Ronca Canavese c. Turietti (Vol. XIII, pag. 623) e nota e richiami ivi.

Appello di Perugia.

16 marzo 1905.

Pres. GIALINÀ, P. — *Est.* SALAZAR.

Fondo pel culto c. *Petrillo D. Giuseppe, Parroco di Terni.*

Congrua parrocchiale — Legge 30 giugno 1892 art. 3 — Obbligazioni derivanti dalla legge — Diritto del Parroco — Rimunerazione di opera prestata e non concessione graziosa — Decadenza e prescrizione — Pesi patrimoniali — Spese di culto inerenti al beneficio — Liquidazione fatta in base alla legge 4 giugno 1899.

Prescrizione quinquennale — Assegni supplementari di congrua in base alla legge 30 giugno 1892 — Inapplicabilità.

L'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, assicura ai Parroci un vero e proprio diritto ad un reddito netto e non illusorio (1).

Le obbligazioni derivano pure dalla legge: ed il debitore deve impiegare nello adempimento di esse la diligenza di un buon padre di famiglia, quand'anche esse abbiano per oggetto l'utilità di una delle parti soltanto (2).

La congrua che il Fondo pel culto deve corrispondere non rappresenta una concessione graziosa, ma una rimunerazione di prestazione d'opera, riconosciuta ed ammessa dallo Stato (3).

Non deve confondersi la decadenza con la prescrizione (4).

La decadenza, la rinunzia non si presumono (5).

Per pesi patrimoniali ai sensi ed effetti della detta legge, debbono intendersi altresì le spese necessarie per le funzioni parrocchiali inerenti al beneficio (6).

Per l'applicazione della legge 30 giugno 1892, può invocarsi dal Parroco la liquidazione fatta dal Fondo pel culto in base alla legge 4 giugno 1899 (7).

Non è applicabile agli assegni supplementari di congrua dovuti in base alla legge 30 giugno 1892 la prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2144 Cod. civ. (8).

Ritenuto che con Decreto del 12 giugno 1903, il Direttore generale del Fondo per il culto, in conseguenza della dimostrazione delle rendite e delle spese del beneficio parrocchiale dei Santi Andrea ed Agata in Comune di Terni per la liquidazione dell'assegno supplementare di congrua, in esecuzione delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, art. 28, n. 4, e 4 giugno 1899, n. 191, ordinò che fosse iscritto sul capitolo 37 a titolo di assegno l'annua somma di L. 406,67 a favore del titolare sacerdote D. Giuseppe M. Petrillo, investito fin dal 3 gennaio 1883, cnn decorrenza dal 1° luglio 1899, con imputazione degli arretrati al 30 giugno 1902, rispettivamente ai residui degli esercizi 1899-1900-1901, e 1901 al 1902. Con successivo Decreto dei 14 settembre di quello stesso anno si concesse al nominato Petrillo, nella ripetuta qualità, l'aumento del 15 per cento per spese di culto in annue L. 135, con decorrenza dal 1° luglio 1899.

Con libello del 6 maggio 1904, il Parroco Petrillo convenne innanzi al Tribunale di questa Città il Fondo culto per farlo condannare al pagamento di L. 1911,70 per sette annualità di congrua dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, in ragione di L. 373,10 annue, a quello di L. 4340 per spese di culto sborsate per gli anni 1892-1899, oltre gl'interessi e le spese.

Con la sentenza del 18-26 luglio 1904, il Tribunale dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo culto a corrispondere al Petrillo le sette annualità di supplemento di congrua in ragione di L. 273,10 annue, decorrenti dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899 e a rifondere le spese di culto nella somma di L. 335,00 per ogni anno; ed in conseguenza condannò la lodata Amministrazione a pagare la complessiva somma di L. 4256,70, oltre gl'interessi dal giorno della citazione 6 maggio 1904, ed alle

(1-8) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa importante e pregevole sentenza della Corte d'Appello Perugia. Veggasi sulle massime relative a pag. 28 della precedente dispensa, la decisione della Cassazione di Roma 15 gennaio 1906 nella stessa causa, decisione che rigetta il ricorso prodotto dal Fondo del culto avverso la sentenza stessa, e la conferma pienamente, colle note e richiami.

spese. Con l'atto del 2 novembre prossimo passato la soccombente ha prodotto appello ed ha chiesto la totale riforma della sentenza. A giustificazione del gravame deduce la seguente argomentazione: Il Tribunale avesse erroneamente interpretato ed applicato gli articoli 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, e 1 e seguenti della legge 4 giugno 1899, n. 191, nonchè l'art. 2144 Codice civile, riconoscendo nel Petrillo il diritto all'aumento di congrua dal 1892 in poi, ed il rimborso delle spese di culto, e non ritenendo la prescrizione, salvi altri motivi.

Nel 20 febbraio dell'anno corrente i procuratori delle parti hanno discusso la causa, prendendo le conclusioni di sopra trascritte.

Considerato che i primi giudici esaminarono e discussero le questioni derivanti dalla contraddizione delle parti e riassunte nelle seguenti formole:

1° Se al Parroco, il quale già trovavasi nel civile possesso del beneficio nel 1892, a cui sia stato liquidato un supplemento di congrua e l'assegno per le spese di culto sotto l'impero della legge 4 giugno 1899, devesi, in forza dell'altra legge 30 giugno 1899, corrispondere l'assegno supplementare di congrua, al netto da ogni peso patrimoniale, sebbene tardivamente richiesto.

2° Se il Parroco abbia diritto di conseguire il risarcimento delle spese necessarie, durante il medesimo periodo, al culto, cioè di quelle relative allo esercizio della cura delle anime e alle funzioni parrocchiali.

3° Se in ogni caso gli assegni fossero colpiti dalla prescrizione quinquennale ai termini dell'articolo 2144 del Codice civile.

Ed il Tribunale, rigettando la eccezione della prescrizione, ritenne che pel periodo trascorso dal 1° luglio 1892 fino al 30 giugno 1899, in forza della legge 30 giugno 1892, n. 317, fossero dovuti l'assegno supplementare di congrua e le spese di culto necessarie alla cura delle anime ed alle funzioni parrocchiali.

Da questa sentenza il soccombente appellò con citazione, ufficiale giudiziario Gallinella, del 5 novembre 1904, mentre il Petrillo propose appello incidentale.

Nella udienza del 20 febbraio p. p., è stata trattata la causa dai procuratori, i quali hanno preso le conclusioni trascritte di sopra.

In diritto. — Considerato che il Tribunale informò la sua sentenza ai criteri giuridici più esatti, e perciò il gravame del Fondo per il culto non ha fondamento e deve respingersi.

Ed innanzi di procedere alla disamina delle questioni della presente causa, giova tener a mente i seguenti fatti, che risultano dagli atti e che sono ammessi e ritenuti dalle parti, vale a dire: che il Petrillo fin dal 3 gennaio 1883 fosse parroco dei SS. Andrea ed Agata in Terni; che la Parrocchia non facesse parte della categoria di quelle ex conventuali, ma costituisse un *beneficium indistinctum*, una Parrocchia semplice, cioè una *aedes sacra* surta per la ufficiatura del culto con rito proprio ed indipendente; che, in conseguenza, nel 1892 il ripetuto sacerdote si trovasse ancora nel civile possesso del suddetto *beneficium*.

Ed al riguardo è opportuno rilevare che la liquidazione del supplemento di congrua in L. 496,67, più l'aumento delle spese alla ragione del 15 per cento, in L. 135 annue, decretata dal Direttore generale, coi provvedimenti amministrativi del 12 giugno e 14 settembre 1903, in forza delle leggi 7 luglio 1866, n. 3036, articolo 28, n. 4, e 4 giugno 1899, n. 191, è invocata come un criterio di determinazione del supplemento di congrua e del rimborso delle spese.

Quindi fuori proposito dall'Amministrazione si accenna alla influenza della domanda giudiziale sul ricorso amministrativo proposto dal Parroco contro i Decreti del 1903 del Direttore generale, giacchè mentre l'attuale vertenza cade sulle annualità non liquidate, il reclamo amministrativo riflette i suddetti due Decreti, che non cadono in contestazione in questa sede e che del

resto non costituiscono in alcun modo la causa del contendere. Nella giurisdizione amministrativa discuteranno le parti le loro ragioni sulla liquidazione derivante dalla legge del 4 giugno 1899; giacchè è interdetta, e del resto non è stata mai provocata, qualsiasi definizione giudiziale.

Considerato che il Parroco Petrillo giustifica la domanda in forza della obbligazione imposta dalla legge del 30 giugno 1892, articolo 3, al Fondo culto il quale contrasta l'esercizio dell'azione prospettando varie tesi, che non hanno alcun valore. E sul proposito il Tribunale con precisione rilevò i criteri, a cui si uniformano lo spirito e la parola della citata legge del 1892. Ma l'appellante, il quale non può negare la congrua in L. 800, contrasta il diritto quesito del Parroco, perchè costui ha lasciato trascorrere i sette anni senza richiedere la liquidazione amministrativa e perchè si tratta di una concessione graziosa. Però la difesa dell'Amministrazione dimentica il precetto dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile, e pretende di fare applicare la legge, dandole un senso contrario a quello manifestato dal significato logico e grammaticale delle parole e della intenzione del legislatore. Interpretazione assurda ed arbitraria, che non dev'essere accettata, perchè contraria alle regole elementari di ermeneutica legale.

Le argomentazioni del Fondo culto poggiano su principii assurdi ed irrazionali, ai quali il Tribunale e la Corte non possono affidare il loro giudizio.

Infatti, pur prescindendo dalla disamina cronologica e storica della legislazione italiana a riguardo della congrua dei Parroci poveri, rappresentanti il basso clero, più numeroso ed umile, e cui provvedono le leggi del 30 giugno 1892, del 4 giugno 1899 in esecuzione di quella del 7 luglio 1866, n. 3036, i criteri per le Parrocchie ex conventuali sono diversi e fuori proposito, e si confondono i due istituti disciplinati da regole e norme diversi; a parte ogni discussione sui precedenti amministrativi e sulle circolari dei direttori dello stesso Fondo culto, i quali non hanno disconosciuto il diritto alla congrua nella somma di L. 800 e sulla funzione del Parroco, conservata dalle leggi imperanti, le quali hanno riconosciuta la necessità civile della esistenza della Parrocchia pel rispetto dovuto alle tradizioni religiose dei cittadini ed ai costumi delle popolazioni; la domanda poggia sopra un testo espresso di legge, che riesce vano contrastare.

Le obbligazioni derivano pure dalla legge; ed il debitore deve impiegare nell'adempimento delle suddette obbligazioni, abbiano anche per oggetto l'utilità di una delle parti soltanto, la diligenza di un buon padre di famiglia, argomento dagli articoli 1097, 1218, 1221 del Codice civile. Assurdo è il concetto del Fondo culto, il quale nega il dovere della diligenza del debitore quando una obbligazione legale abbia per iscopo la utilità di una sola parte. Del pari illogico è il concetto che la prescrizione è una punizione della negligenza, perchè a parte pure il ricordo dell'*impium presidium* degli antichi giureconsulti, questo istituto è fondato sopra principi razionali e non già su criteri empirici ed opportunisti, quali la frode e la mala fede del debitore. Il Fondo culto non ha liquidato il supplemento di congrua; ma questa inadempienza non può mai far venir meno il diritto quesito della congrua, la quale non è una concessione graziosa, un dono, ma, come ben notavano i primi giudici, una rimunerazione della prestazione d'opera, riconosciuta ed ammessa dallo Stato.

E pare si voglia dall'appellante confondere la decadenza con la prescrizione, mentre l'una è dall'altra diversa.

È indubitato che il ripetuto articolo 3 della legge del 1892 sanziona un'obbligazione assoluta, generica e non condizionale, precisando il giorno dal quale incomincia il dovere del pagamento. Chiara è la dizione, ed il senso delle parole corrisponde alla finalità ed alla

mente del legislatore. Ogni sottigliezza ed arbitraria interpretazione non deve dar luogo ad una inutile discussione nel campo giudiziario; giacchè *interpretatio cessat in claris*, articoli 1, 2 e 3 delle ricordate disposizioni preliminari del Codice civile.

Ma la decadenza, la rinunzia, non si presumono, e quando manca un testo espresso di legge od un fatto volontario che implica la manifestazione di non voler più esercitare un diritto, nessuno può contrastare il diritto quesito derivante dall'obbligazione fondata nella legge. Il Parroco ha fatto trascorrere sette anni senza richiedere la liquidazione, egli ha pure giustificata la sua condotta; ma il mancato esercizio della facoltà di costringere il debitore ad adempiere l'obbligazione non fa presumere che egli avesse voluto decadere dal diritto a conseguire la congrua prescritta dalla legge del 1892, o quanto meno a rinunziarvi. Manca poi un testo espresso che sanzioni la pretesa decadenza o la rinunzia. Nè ha valore sul proposito la teorica sulla irretroattività della legge; giacchè la domanda non richiama in esecuzione la legge del 1899, essendosi limitato il Parroco ad indicare i calcoli della liquidazione amministrativa, come quelli più opportuni da seguire. E' una norma di calcolo ch'egli invoca, non già un'esecuzione anticipata della legge, perchè pel tempo successivo alla legge del 1899 nessuna azione è stata in sede giudiziaria esercitata. Il diritto quesito è giustificato al supplemento della congrua, perchè il Parroco, uniformandosi alla disposizione dell'articolo 1312 del Codice civile, ha provato l'obbligazione derivante dall'articolo 3 della ripetuta legge del 1892.

Nè il concetto strano della liberalità e della gratuita concessione, a cui ricorre il Fondo culto, può essere accettato, perchè, pur prescindendo che la congrua rappresenta il valore della prestazione dell'opera, la legge deve essere eseguita sempre, e la inadempienza non è giustificata dall'arbitrio del debitore.

Ma si sostiene che il supplemento non fosse più dovuto in conseguenza della prescrizione quinquennale e sul proposito si riaccende in questa sede la questione sulla disposizione dell'art. 2144 del Codice civile, e specialmente sull'inciso dell'ultimo capoverso: e *generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.* E' opportuno rilevare che la domanda ha per obbietto le spese di culto e il supplemento di congrua; e che per dare un ordine alla discussione in questo luogo bisogna trattare l'altra controversia sull'espressione dell'articolo 3 della legge del 30 giugno 1892, *dedotti i pesi patrimoniali;* giacchè il Fondo culto sostiene, che la congrua dovesse essere corrisposta al lordo delle spese di culto. Ma bene notava il Tribunale che la parola della legge non lasciasse alcuna ambiguità e non permettesse alcun equivoco interpretativo, perchè tutto il contrastato articolo riconosce il diritto ad avere la congrua al netto per assicurare in realtà un reddito ridotto ad espressione numerica certa ed inalterabile. Si tratta di un assegnamento minimo reputato indispensabile al sostenimento e concesso a titolo di alimentazione, il quale non deve essere frazionato per modo da creare disuguaglianza fra i Parroci poveri non solo, ma ancora ridotto ad una somma insufficiente allo scopo per cui veniva sanzionato.

Il Fondo culto nega financo la deduzione della fondiaria sulla canonica, e questa esagerazione, giutamente censurata dai primi giudici, dimostra l'assurdità della tesi contraria a quella del Parroco. Non può discutersi che la fondiaria sia un peso diretto e reale, e perciò al riguardo la questione non ha alcuna parvenza di fondamento, perchè la parola della legge è chiara ed evidente. Ma le spese di culto costituiscono un onere patrimoniale, perchè la finalità della legge è quella di corrispondere la congrua netta come sopra si è osservato. Infatti il Parroco dei Santi Andrea ed Agata con le rendite prebendali provvede alle spese di culto; e queste spese

costituiscono un peso patrimoniale a carico della dote beneficiaria; perciò se con le rendite del benefizio si sostengono le spese di culto, la congrua, per restare al netto nella misura prescritta dalla legge, dev'essere depurata da questi pesi secondo la espressione generica, non equivoca usata dal ripetuto articolo 3.

Ma, tornando alla prescrizione, conviene ritenere che le spese di culto richieste non vadano comprese in alcuna delle categorie dell'articolo 2144. Per quanto accorgimento si voglia adoperare per forzare il senso letterale della disposizione, non si riuscirà mai a dimostrare che l'azione di rimborso di spese reali ed effettive sia colpita dalla quinquennale, la quale riflette le annualità delle rendite, delle pensioni alimentari, delle pigioni, dei fitti, degl'interessi e delle somme pagabili ad anno o a termini periodici più brevi. Neppure per analogia, quantunque in materia di prescrizione sia proibita la interpretazione estensiva, giusta le disposizioni preliminari, possono le spese annoverarsi nelle indicate categorie, le quali non debbono essere estese oltre i casi tassativamente contemplati, nè l'inciso, su cui fonda la tesi il Fondo culto, autorizza a confondere le azioni di rimborso; perchè bisogna tener presente la intera disposizione dell'articolo in disamina e raffrontare le parole con la mente del legislatore, il quale non ha disposta alcuna limitazione all'azione di rimborso regolata dalla disposizione generica dell'artioolo 2135 del Codice civile.

Ma pur prescindendo dall'osservazione che escludeva la eccezione della prescrizione in ordine alle spese, l'azione per conseguire il supplemento di congrua illiquidata non è soggetta alla quinquennale; perchè, secondo la ricordata regola del 2135 in relazione al 2144, le azioni reali e personali si prescrivono col decorso di trent'anni, e la prescrizione dell'annualità non si può dichiarare fino a che non sia il debito annuale o periodico determinato: *in liquidandis non fit praescriptio*, in relazione all'altra regola: *in liquidandis non fit mora*.

Ed al riguardo giova notare, che mentre il legislatore negli articoli 2138, 2139, 2140 parla di azioni, nel 2144 usa una locuzione diversa per dimostrare che la quinquennale non sia applicabile che alla cosa tassativamente indicata, senza limitare la regola generale che disciplina l'esercizio dei diritti.

Considerato che il Fondo culto fuori proposito lamenta che la liquidazione sia stata fatta dal Tribunale in esecuzione della legge del 1899; giacchè, pur prescindendo dalla discussione sui criteri di liquidazione più restrittivi della legge 1892, il Tribunale dovette necessariamente accogliere la determinazione proposta dal Parroco, il quale invocava a suo pro' il calcolo amministrativo del Fondo culto e prospettava le stesse partite del passivo e dello attivo ammesse dall'appellante.

Ma costui sostiene che la liquidazione non fosse regolare, perchè i criteri della liquidazione del Decreto 12 giugno 1903 non furono esatti. E' questa osservazione mancante di qualsiasi pruova, perchè nessuna dimostraziane il Fondo per il culto ha fatto sulla diversità dell'attivo e del passivo; e perciò ogni discussione al riguardo è accademica, quando la liquidazione resta accreditata del fatto stesso dell'Amministrazione.

Del resto il reddito dei terreni, i censi, la rendita pubblica, gl'interessi sul deposito della Cassa postale, non possono variare nello spazio dei due tempi; il coadiutore doveva essere pur necessario per gli anni 1892-1899; perchè è dimostrato che la popolazione di Terni era in aumento. Dunque il coadiutore è stato sempre necessario, e perciò l'assegno relativo di L. 200, v'è stato sempre ammesso. Come pure è stata sempre ritenuta fra i pesi la fondiaria della canonica in L. 84. Perciò a ragione il Tribunale, calcolando l'attività della Parrocchia secondo i criteri contabili amministrativi in L. 1728,49, e le passività in L. 1117,31 oltre L. 84,28 per fondiaria, determinò il supplemento in

L. 273,10. Si sostiene che manca la prova di aver tenuto continuamente il coadiutore; ma il Fondo per il culto, contro cui sta la sua liquidazione ed il certificato della Curia Arcivescovile, nessuna pruova della gratuita negativa ha proposto.

Considerato che il Tribunale con giusta ed opportuna proporzione ridusse la somma delle spese del culto a L. 335 annue, tenendo conto delle rendite, della situazione e della natura della Parrocchia.

Sul proposito, la censura dell'Amministrazione e dello appello incidente non sono fondate; perchè contro i criteri dei primi giudici, stabiliti sulla proporzione equitativa delle rendite e delle spese nessuna prova è stata dedotta e proposta.

L'Amministrazione non può contrastare che la Parrocchia è stata sempre officiata, e quindi non deve negare la necessità delle spese della lampada del Sacramento, del sagrestano, del campanaro, dell'organista, del tiramantice, della cera, delle ostie, del vino, delle quarant'ore, del Santissimo Sepolcro, della festa del titolare, della biancheria, della lavatura e stiratura, perchè sono spese insite ed implicite alle sacre funzioni.

Il Parroco a sua volta, il quale insiste nel richiedere L. 620, non dimostra con pruove la esattezza della cifra determinata dalla Curia Vescovile di Terni, il cui certificato non ha tutta la forza probante, che si presume accordare, perchè, pure a ritenere per ipotesi che costituisca una prova legale, quel certificato non può mai far piena fede in ordine all'ammontare delle somme, perchè il Cancelliere del Vescovo non accerta fatti seguiti alla sua presenza. Le argomentazioni di relatività non valgono; perchè *legibus non exemplis judicantum est;* e nel dubbio sull'ammontare della somma derivante dalla obbligazione il magistrato deve seguire il principio: *quod minimum est.* Le spese debbono essere ridotte a quelle strettamente necessarie al culto, e la somma assegnata dai primi giudici corrisponde ai criteri giuridici ed equitativi, avuto riguardo alle modalità del fatto accertato.

Considerato che soccombente nei due gradi di giurisdizione è il Fondo culto, il quale ha contrastato in tutti i modi la domanda, e perciò secondo la norma dell'articolo 370 Codice procedura civile, deve rifondere al Parroco le spese del doppio giudizio. Nè vale il dire che l'appello incidente è respinto, perchè la difesa del Parroco è stata rimessiva e si è limitata a sostenere principalmente la sentenza contro l'appello, che ha dato luogo al giudizio di secondo grado.

Per questi motivi: Respinte le contrarie istanze ed eccezioni, rigetta l'appello dal Fondo culto, ecc.

Appello di Perugia.
25 luglio 1904.

Pres. GIALINÀ, P. — *Est.* BICCI.

Fondo pel culto c. *Cangiulli D. Giovanni, parroco di S. Giovanni Evangelista in Orvieto.*

Parrocchie ex-conventuali — Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l'Umbria — Ufficiatura delle Chiese — Congrua — Obbligo del Fondo pel culto — Misura delle spese di culto e di ufficiatura — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Azione della Parrocchia — Imprescrittibilità — Azione del parroco pel rimborso di spese di culto — Prescrizione trentennale.

Per l'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l'Umbria, fu imposto alla Cassa ecclesiastica l'obbligo della ufficiatura delle Chiese parrocchiali, già unite a Monasteri; e tale obbligo è indeclinabile, ed indipendente da quello dell'assegnazione della congrua dovuta al Parroco (1).

(1-5) Veggasi nella precedente dispensa, pag. 43, la sentenza della Cassazione di Roma 11 maggio 1905, nella stessa causa, colle note e richiami.

L'obbligo stesso si è dalla Cassa ecclesiastica trasferito nell'Amministrazione del Fondo pel culto, succeduta alla Cassa medesima (2).

La legge del 4 giugno 1899, n. 191, che limita la misura delle spese di culto e di ufficiatura all'aumento del 15 per cento sull'ammontare della congrua, non è applicabile alle Parrocchie già conventuali dell'Umbria (3).

Non è soggetta a prescrizione l'azione della Parrocchia che tende al riconoscimento, per l'avvenire, dell'obbligo che incombe al Fondo pel culto di corrisponderle un annuo assegno per spese di culto e di ufficiatura (4).

È soggetta a prescrizione trentennale, e non alla quinquennale, l'azione del Parroco pel rimborso delle somme già da lui erogate per le dette spese di culto e di ufficiatura (5).

In fatto. — Esisteva in Orvieto una Comunità religiosa di canonici regolari lateranensi, la quale, dell'annessa Chiesa di San Giovanni Evangelista, esercitava anche le funzioni e gli uffici parrocchiali, provvedendo con le rendite del suo patrimonio alle spese occorrenti ai bisogni della Parrocchia. Promulgato nell'Umbria il Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, quel Monastero venne soppresso ed i relativi beni furono devoluti alla Cassa ecclesiastica dello Stato, dalla quale passarono poi al Fondo per il culto. Rimase in vita la Parrocchia, già conventuale, ai sensi dell'articolo 16 del su citato Decreto, ed all'ufficio di parroco fu nominato D. Luigi Astolfi, al quale venne assegnata la congrua. Morto costui nel 1871, gli succedette in quell'ufficio D. Giovanni Cangiulli, che ottenne il R. *Placet* addì 7 settembre 1874 ed ebbe la congrua annua di L. 800, che poi fu elevata a L. 900. Sopravvenuta la legge del 4 giugno 1899, n. 191, il Cangiulli con istanza del 27 agosto 1900 domandò all'Amministrazione del Fondo pel culto il rimborso delle spese di culto della cennata Chiesa parrocchiale stabilito dalla legge; e quell'Amministrazione con decreto del suo Direttore generale del 2 gennaio 1901 gli concedette, in applicazione alla succitata legge, l'aumento del 15 per cento sull'annua congrua di L. 900 per spese di culto, cioè L. 135 all'anno, con decorrenza dal 1° luglio 1899. - Poscia il Cangiulli medesimo con atto dell'8 febbraio 1903 chiamò in giudizio la detta Amministrazione innanzi al Tribunale di Orvieto e domandò che, salvo l'esercizio di ogni altro diritto, ragione ed àzione, fosse essa dichiarata tenuta a corrispondere a lui, quale parroco, un annuo assegno di L. 800, o quella somma che venisse dal Tribunale riconosciuta più equa e giusta, per le spese di culto ed ufficiatura della surriferita Chiesa parrocchiale, con decorrenza dal giorno della concessione del R. *Placet* alla Bolla della sua nomina, con gl'interessi legali dal dì della domanda giudiziale, e con le spese del giudizio.

La convenuta Amministrazione eccepì e conchiuse doversi dichiarare « in via principale, che il Cangiulli, quale parroco di San Giovanni Evangelista in Orvieto, non ha diritto all'azione per ripetere dal Fondo pel culto un annuo assegno a titolo di spese di culto per la Parrocchia; in via subordinata, che la detta azione sarebbe prescritta per essere decorsi più di 30 anni dal giorno in cui, con la soppressione della Casa monastica, sarebbe sorto il diritto nel parroco a reclamare l'annuo assegno, e di conseguenza l'Amministrazione è liberata da ogni obbligazione relativa; in via più subordinata, che il diritto del Cangiulli a ripetere l'assegno in parola dovrebbe limitarsi agli ultimi cinque anni, o tutt'al più al tempo decorso dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, fissando l'assegno stesso in una somma molto inferiore a quella domandata, non dovendosi nel medesimo comprendere punto, perchè non dovute, le partite di cui ai numeri 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 della nota 20 marzo 1902 della Curia Vescovile di Orvieto, presentata da Cangiulli (cioè partite feste, funzioni, organista e tiramantici) e doversi respingere, perchè non provate, e ridurre, perchè manifestamente eccessive, le altre partite segnate agli altri numeri della nota stessa. Doversi

dichiarare inoltre che dal 1° luglio 1899 in poi è stato provveduto per legge a tale assegno coll'aumento fatto al Cangiulli del 15 per cento sulla congrua parrocchiale. Doversi condannare infine, in ogni ipotesi, il Cangiulli nelle spese e negli onorari del giudizio ».

Il Tribunale, con sentenza del 21-28 agosto 1903 (registrata a Orvieto il 16 settembre 1903, al n. 48), senza attendere alle contrarie istanze ed eccezioni, dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a corrispondere alla Parrocchia di San Giovanni Evangelista in Orvieto, e per essa al suo rappresentante signor Giovanni Cangiulli, l'annuo assegno di L. 500, per spese di culto ed ufficiatura, con gli arretrati dal 7 settembre 1874, data della concessione del *R. Placet* alla nomina di costui, e con detrazione dell'assegno di L. 135 per spese di culto, corrisposto in base alla legge 4 giugno 1899; condannò il Fondo pel culto alle spese del giudizio.

Contro codesta sentenza l'Amministrazione del Fondo pel culto ha prodotto appello con atto del 24 novembre 1903, lamentandone la ingiustizia, e ne ha chiesta la riforma, con la condanna del Cangiulli a tutte le spese giudiziali di 1° e 2° grado.

Venuta la causa a discussione, i procuratori delle parti hanno preso le rispettive conclusioni trascritte in cima della presente.

In diritto. — La Corte considera:

1° È pacifico tra i contendenti che la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Orvieto era un *onere conventuale*, cioè non aveva beni propri, ma era mantenuta a spese del Convento di canonici regolari lateranensi, a cui era annessa, e che provvedeva con le rendite del suo patrimonio alle spese occorrenti per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale; ed è eziandio concordemente ammesso in fatto che, soppresso quel Monastero in forza del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, i suoi beni passarono alla Cassa ecclesiastica dello Stato, e non solo si stimò conveniente lasciare aperta al culto pubblico quella Chiesa, ma eziandio fu conservata la Parrocchia come istituto addetto alla cura delle anime, e fu nominato e riconosciuto dal potere civile il parroco. La disputa preliminare cade sul punto di vedere se dopo la soppressione del Convento e dopo le leggi generali eversive dell'Asse ecclesiastico, incombesse al Fondo pel culto, ed in quale misura, l'obbligo di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della cennata chiesa, indipendentemente alla congrua annuale spettante al parroco. Qui la Corte osserva, come ha giudicato altre volte in casi simili, che, per la testuale disposizione del 1° comma dell'art. 16 del succitato Decreto Pepoli, fu imposto *l'obbligo* alla Cassa ecclesiastica dello Stato di provvedere all'ufficiatura delle Chiese degli enti soppressi nell'Umbria, quando non avessero potuto più essere ufficiate, per decessi, concentramenti od altra causa qualunque, dai religiosi che ne avevano il dovere, e quando il Governo avesse riconosciuto conveniente mantenerle aperte al culto; e codesto obbligo era indipendente dal carattere parrocchiale o non parrocchiale della Chiesa ed indipendente ancora dalla congrua da assegnarsi al parroco. Ciò è tanto vero che con un separato comma, cioè col penultimo capoverso dello stesso articolo, il legislatore disponeva che, dove alle *Comunità*, agli *Stabilimenti* ed ai Capitoli delle Chiese collegiate fosse annessa cura d'anime, si sarebbe potuto provvedere, con apposito decreto, ad una conveniente abitazione e ad *un assegnamento di congrua*, quando ne fosse stato il caso, a favore di un *provvisto*. Dunque l'obbligo relativo alle spese di ufficiatura della Chiesa era una cosa ben distinta e separata dall'assegnamento della congrua a favore del parroco; e mentre questo era facoltativo per il Governo, le spese di ufficiatura invece costituivano un obbligo indeclinabile quando si fosse lasciata aperta al pubblico la Chiesa già conventuale, e non ci fossero stati più i religiosi del

Convento ad ufficiarla. Che anzi è notevole che, mentre per le *pie fondazioni* si limitava, col 1° capoverso di quell'articolo, l'obbligo della Cassa ecclesiastica a provvedervi coi *redditi* alle *medesime annessi*, esonerandola dal carico di farvi fronte a proprie spese nel caso di difetto di dotazioni o di inesigibilità dei relativi proventi, codesta limitazione ed *esonerazione* non veniva fatta in ordine alle spese di ufficiatura delle chiese. Il Decreto Pepoli non stabil la misura di tali spese, il che importava che si dovessero determinare variamente, caso per caso, secondo i reali bisogni e la importanza del servizio per la chiesa. Venuto fuori, come legge generale dello Stato, il R. decreto 7 luglio 1866, n. 3036, furono, con l'art. 28, n. 1, posti, in primo ordine, a carico del Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, così nei diritti come negli obblighi, tra gli altri oneri, quelli *incombenti alla Cassa ecclesiastica*, e con l'art. 38 fu espressamente mantenuto nell'Umbria il Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 sopra menzionato; e nulla di nuovo fu disposto relativamente alle spese di culto e di ufficiatura delle Chiese, essendosi limitato il legislatore ad imporre al Fondo pel culto l'obbligo di pagare, nella misura dei fondi disponibili, un supplemento di congrua ai parroci che avessero avuto un reddito inferiore a lire 800. Sopraggiunta poi la legge generale del 30 giugno 1892, n. 317, coll'art. 3 fu elevato, a datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua a favore dei parroci del Regno alla cifra di lire 800, dedotti i pesi patrimoniali, ma nulla fu disposto in ordine alle spese di culto o di ufficiatura delle Chiese; e per conseguenza continuò ad avere vigore di legge in proposito, per l'Umbria, il surriferito Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, non essendovi stata abrogazione nè espressa nè tacita di esso sulla materia di quelle spese, ai sensi dell'art. 5 delle Disposizioni preliminari al Codice civile. In fine la legge del 4 giugno 1899, n. 191, che aumentò, a datare dal 1° luglio di quell'anno, la congrua dei parroci del Regno a lire 900 annue al netto di ogni onere e peso, fu la prima legge generale dello Stato che contenne una espressa disposizione riguardo alle spese di culto e di ufficiatura, e col 3° comma dell'art. 2 dispose nei seguenti termini:

« Semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 0[0 sull'intero ammontare della congrua ».

La Corte, seguendo sull'argomento la interpretazione già da essa data in altri casi simili, e adottata anche dalla Cassazione Romana, ritiene non essere applicabile alla Parrocchia già conventuale dell'Umbria sprovvista di benefizio, come è quella di cui è disputa, la misura fissa del 15 0[0 stabilita per le spese di culto con la succitata disposizione legislativa, perchè in questa Provincia al soppresso Monastero succedette la Cassa ecclesiastica come ente morale obbligato a sostenere le spese di ufficiatura della chiesa già conventuale, giusta il preciso disposto dell'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, ed essendo poi passato tale obbligo al Fondo culto, come sopra si è detto, vi era, all'epoca della legge 4 giugno 1899, l'ente obbligato a provvedere a quelle spese secondo i bisogni e la importanza della Chiesa ed era rappresentato dal Fondo culto, come successore della Cassa ecclesiastica, *ope legis*.

Laonde se si può ritenere che, in ordine alla congrua parrocchiale, le leggi generali dello Stato abbiano abrogato, mediante un diverso regolamento della materia, le disposizioni emanate con i Decreti commissariali Pepoli del 29 ottobre e 11 dicembre 1860 nell'Umbria, non si può dire altrettanto in ordine alle spese di culto o di ufficiatura delle Chiese già conventuali *sine beneficio*, non essendovi stata neppure abrogazione tacita del Decreto 11 dicembre 1860 su questa materia, nell'art. 2, co-

me sopra formulato, della legge 4 giugno 1899. Nè può valere ad indurre a un mutamento di giurisprudenza il fatto di essere stato presentato dal Ministro guardasigilli al Parlamento il disegno di legge dello scorso maggio, col quale, in occasione dell'aumento della congrua a L. 1000, si proponeva, mediante appositi articoli, che per ilperiodo anteriore al 1 luglio 1899 le spese di culto e di ufficiatura dovessero intendersi come gravanti la congrua annua dei parroci e che le disposizioni delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 fossero applicabili tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di chiese già annesse a Case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto. Codesto progetto non è stato ancora approvato dal Senato e non è divenuto legge dello Stato; ed il fatto della sua presentazione dimostra che si è sentito il bisogno, di fronte ai contrari responsi della magistratura giudiziaria, di provocare una apposita legge nuova che dichiari e spieghi ciò che non risulta chiaro ed esplicito dalle leggi precedenti. Ma sino a quando non sarà stata promulgata e non sarà divenuta obbligatoria codesta legge nuova, non può rifiutarsi l'applicazione di una legge speciale per l'Umbria, non abrogata, nè espressamente, nè tacitamente, dalle posteriori leggi dello Stato.

Dalle premesse considerazioni segue che compete al parroco della Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Orvieto, mantenuta aperta al culto e conservata anche come chiesa parrocchiale, il diritto di avere dal Fondo culto le spese occorrenti per l'ufficiatura nella misura da determinarsi dal magistrato con criterio prudenziale ed equitativo, secondo gli stretti bisogni e la importanza della Parrocchia. Nè la domanda del 27 agosto 1900, presentata dal parroco Cangiulli all'Amministrazione del Fondo culto per avere il rimborso delle spese di culto in applicazione dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, importa a suo danno, e molto meno a danno dell'ente Parrocchia, la rinunzia o la perdita del diritto di avere le spese in una misura maggiore di quella fissa ed invariabile del 15 0[0 stabilita da quell'articolo. Fu quella un'erronea applicazione di diritto invocata dal Cangiulli e secondata dall'Amministrazione del Fondo culto; e porta soltanto la conseguenza di doversi defalcare dalla maggiore somma, che il magistrato per avventura ritenga dovuta, quella di L. 135 annue, assegnata al parroco dal 1 luglio 1899 in poi in rappresentanza del 15 0[0 sull'annua congrua di L. 900.

2° L'appellante, in via subordinata, ha eccepito in primo grado, e torna ad eccepire in questa sede la prescrizione trentennale o, almeno, la quinquennale dell'azione del parroco Cangiulli, e pone in rilievo, che l'azione diretta ad ottenere il riconoscimento dell'obbligo del Fondo pel culto a corrispondere un annuo assegno per le spese di culto compete all'ente Parrocchia e non al parroco, come individuo, ed in fatto non è stata esercitata per oltre 40 anni a contare dall'epoca in cui, soppresso il Monastero, la Parrocchia ebbe vita autonoma ed un rappresentante in persona del parroco Astolfi. Qui la Corte osserva che quando si tratta di fare riconoscere soltanto l'obbligo per l'avvenire, dal giorno della domanda giudiziale, l'azione compete solo all'ente Parrocchia e non può essere obbietto di prescrizione, perchè non riguarda un obbligazione relativa al tempo decorso, mentre la prescrizione estintiva non è altro che un mezzo di estinguere, col decorso del tempo stabilito dalla legge, una obbligazione (art. 2105 Codice civile); ma quando invece si tratta, come nel caso in esame, di un'azione che tende, insieme al riconoscimento dell'obbligo per l'avvenire, la esecuzione di quello relativo al tempo passato mediante il rimborso delle spese di culto già erogate, allora l'azione spetta al parroco che abbia sostenuto le spese e ne pretenda il rimborso e che nello stesso tempo rappresenta l'ente Par-

rocchia all'epoca della domanda; e va soggetta alla prescrizione. E un errore il dire come hanno detto i primi giudici, che tale azione sia imprescrittibile. Essa non ha per obbietto la rivendicazione del tempio, delle cose sacre o di altre cose che non sono in commercio o sono inalienabili a sensi degli articoli 430 e 2113 Cod. civ.; nè si tratta di prescrivere contro le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, val dire di far conservare la personalità giuridica ad ente ecclesiastico soppresso di diritto. Invece l'azione del parroco Cangiulli riguardo al tempo passato è un azione patrimoniale, domanda di ristoro di spese, per la quale tutti, senza distinzione, così i privati, come lo Stato e i corpi morali, sono soggetti alla prescrizione, a mente degli art. 2105 e 2114 Cod. civ. Nella specie il Cangiulli ha domandato addì 8 febbraio 1903 le spese di culto riferibili al periodo decorso dal 7 settembre 1874 in poi; epperò non sono passati i trent'anni dall'epoca dell'inizio del credito sino a quello della domanda giudiziale; e per conseguenza non ha fondamento la eccezione di prescrizione trentennale.

Non è applicabile la prescrizione quinquennale, perchè, sebbene l'obbligo del Fondo pel culto sia eseguibile ordinariamente di anno in anno, nondimeno la prestazione delle somme occorrenti per le spese di culto non ha il carattere nè di pensione alimentaria, nè di accessorio o prodotto di un capitale o di un bene immobile, e perciò non entra nel novero di quelle prestazioni periodiche contemplate nell'art. 2144 Codice civile, che appunto per avere, ad eccezione delle pensioni alimentarie, la natura di rendite o frutti di un fondo o di un capitale, sono state sottoposte ad una prescrizione breve allo scopo di non produrre così un notevole cumulo di arretrati, un aumento considerevole del debito e la conseguente rovina del debitore. Qui il Fondo pel culto non ha debito originario in capitale per spese di culto ed un accessorio in corrisponsioni annuali, che possano, accumulandosi, aumentare il primo; ma sono tanti debiti separati quanti sono gli anni cui si riferiscono le spese da rimborsarsi al parroco, in maniera che ciascuno è indipendente dall'altro e costituisce un debito principale per sè stante. Epperò l'azione di rivalsa spettante al parroco per ciascuno di tali crediti è soggetta alla prescrizione ordinaria trentennale, che non si è compiuta nella fattispecie per nessuno di essi, neppure per quello dell'annata più remota, che ebbe cominciamento nel 7 settembre 1874. Ed in questi sensi è stata anche risoluta la controversia sulla prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione di Roma in casi simili.

Devesi, dunque, ritenere giustamente deciso dai primi giudici che è dovuto in genere dal Fondo pel culto al parroco Cangiulli il rimborso delle spese di ufficiatura della Chiesa parrocchiale con decorrenza dal 7 settembre 1874, data della concessione del *Regio Placet* al provvedimento della nomina di lui all'ufficio di parroco, mentre egli ha provato, mediante attestati della Curia vescovile e del Sindaco, che ha sempre provveduto a tali spese.

3° Venendo ora alla deteminazione dell'ammontare annuale delle cennate spese ecc. (*Omissis*)

Per questi motivi, la Corte respinge l'appello ecc.

Appello di Palermo

29 maggio 1905.

Pres. Mazzella, P. P. — *Est.* De Feo.

Economato dei benefici vacanti in Sicilia c. La Vecchia

Economato dei benefici vacanti — Sicilia — Diritto di spoglio tuttora vigente — Usufrutto beneficiario — Sua natura — Diritti degli eredi del beneficiato — Loro regolamento in confronto dell'Economato.

Appello — Domande connesse all'azione e alle eccezioni delle parti — Non sono domande nuove.

Il diritto di spoglio è una regalia, ed è tuttora vigente in Sicilia.

Tanto l'usufrutto stabilito dalla volontà dell'uomo, che quello stabilito dalla legge, sono regolati con uniformità di criteri dagli art. 477 e seg. del cód. civile (1).

Spettano agli eredi del Vescovo i frutti maturati e riscossi dal procuratore del Vescovo e non versati a lui prima della morte (2).

Debbono essere rimborsate agli eredi suddetti le somme anticipate per bisogni della amministrazione, come le spese giudiziarie fatte per la riscossione, i soccorsi dati a fittuari e coloni, le tasse anticipate ecc.

Non sono comprese nello spoglio le rendite scadute durante la sede piena e dovute dalle Amministrazioni governative, o quelle per le quali il Vescovo avesse fatto atti giudiziari o stragiudiziari.

Gli eredi del Vescovo non sono tenuti al pagamento dei debiti lasciati consistenti nei pesi naturali e inerenti alla Mensa.

La spese di ultima infermità e quelle funerarie sono a carico degli eredi del Vescovo.

Sono esclusi dal diritto di spoglio i beni mobili e gli oggetti d'oro di uso del Vescovo.

Non sono domande nuove in appello quelle virtualmente comprese, o dipendenti dall'azione o dalle eccezioni delle parti.

La Corte: *Omissis.*

Osserva che sulla questione, tanto dibattuta in prima istanza, se, cioè, sia tuttora in vigore il diritto di spoglio, gli appellanti La Vecchia non insistono molto in questa sede, e se ne rimettono alla giustizia della Corte, limitandosi solo a discutere nella loro Comparsa la estensione dell'accennato diritto, qualora non si ritenga abolito. Per quanto però, non siasi presa una conclusione specifica al riguardo, il tenore delle domande degli appellanti fatte con forma ipotetica obbliga la Corte al riesame della detta quistione.

Sul proposito non è dubbio che per accordi presi con la Suprema autorità ecclesiastica i Re di Sicilia godettero sempre di siffatta regalia pei frutti dei benefici di Regio patronato maturati e non percetti dai titolari defunti. Ne fanno prova tutte le fonti legislative, e basterà ricordare il Dispaccio di Re Martino del 18 ottobre 1399, l'altro di Re Alfonso del 12 agosto 1452, quello di Re Ferdinando del 1 ottobre 1502, nel quale il diritto di spoglio si dice derivante « ex antiqua consuetudine in eodem Regno observata, cuius memoria in contrarium non existit, ac ex privilegio felicis recordationis regi Alphonso patruo nostro per Sedem Apostolicam concesso in compensum centum quinquaginta millium ducatorum, quos in recuperatione Marcae Anconae tamen de suis propriis pecuniis exposuit sine aliquo titulo, seu privilegio. » Altri dispacci e rescritti, regolanti il diritto di spoglio in occasioni di speciali vacanze dei benefici, furono emessi da Carlo V e da Filippo I; ma una completa legislazione in materia si venne formando sotto il regno dei Borboni. Anche sotto l'a tuale regime il R. Decreto 8 giugno 1862, con cui fu istituito l'Economato generale delle Provincie Siciliane, stabilì all'art. 2 tra le funzioni di detto ufficio il diritto di possesso e di amministrazione dei prodotti dello spoglio, a cui andavano soggetti alcuni benefizi di R. patronato.

Senonchè nei tempi più antichi siffatta regalia aveva una estensione molto più larga, perchè comprendeva anche i beni mobili, non meno che il divieto nei Vescovi di disporre per testamento dei beni acquistati durante il tempo del Vescovato, come ne fa fede la Prammatica di Filippo I dell'aprile 1576. Fu Carlo III di Borbone, che, oltre a concedere a prelati la facoltà di disporre dei beni acquistati dopo la loro nomina, rinunziò al diritto di spoglio dei soli mobili col Dispaccio del 7 novembre 1741, conservandolo sui frutti di qualsiasi natura degli immobili, che si tro-

(1-2) Confr. App. Palermo 16 dicembre 1904, Economati dei benefizi vacanti c. Maranzano (volume XV, 477).

vassero maturati e non esatti al momento della vacanza. In tal guisa la regalìa in Sicilia è stata sempre osservata ed ammessa dalla giurisprudenza, anche sotto l'impero del vigente Codice civile, non ravvisandosi in questo Codice alcuna disposizione incompatibile con lo speciale diritto siculo relativo allo spoglio; come nessuna incompatibilità fu riconosciuta sotto l'impero delle leggi civili del 1819, che in materia successoria e di usufrutto contenevano disposizioni quasi analoghe alle attuali. E per verità il titolare di un beneficio è, senza dubbio, equiparabile ad un usufruttuario qualsiasi; ma egli non può avere maggiori diritti di quelli, che gli sono consentiti dall'atto di fondazione.

Or se questo, col consenso dell'autorità ecclesiastica, poneva dei limiti a vantaggio di patroni, quali erano, senza dubbio, i Re di Sicilia, che avevano dotati i benefici di R. patronato, nel senso che veniva concesso al titolare il diritto di fare suoi soltanto i frutti percepiti durante la vita, cotesta limitazione, liberamente accettata, non trovasi in antinomia con le disposizioni del Codice civile, le quali trovano applicazione solo quando leggi speciali, o speciali convenzioni, non stabiliscono altrimenti. Nè potrebbe avere valore la distinzione, che vorrebbe farsi tra usufrutto stabilito dalla volontà dell'uomo ed usufrutto derivante dalla legge, come in sostanza è l'usufrutto beneficiario, per venire alla conseguenza, che quest'ultimo, dovendosi intendere stabilito per motivi d'interesse pubblico, non potrebbe essere vincolato da una condizione, che contraddirebbe il principio di morale e di diritto, secondo cui ogni impiegato ha il diritto al *pro rata* dello stipendio corrispondente al *pro rata* di tempo del servizio prestato, indipendentemente dal fatto materiale della percezione, o meno.

Cotesta distinzione non è ammissibile, perchè le anzidette due specie di usufrutto, in rapporto alla loro origine, sono regolate con uniformità di criterio dal Codice civile negli art. 477 e seguenti, quanto ai diritti ed agli obblighi dell'usufruttuario, e ad entrambe le dette specie sono applicabili le norme e le limitazioni derivanti o da speciali convenzioni, o da leggi speciali.

Non può negarsi che il diritto di spoglio nella sua origine primitiva sorse e venne applicato come norma di diritto pubblico; e se tuttavia comprendesse anche il diritto nel prelato di disporre di tutti i beni acquistati dopo l'investitura, su ciò potrebbe ravvisarsi una contraddizione al principio generale di diritto pubblico e relativo alla capacità di disporre per testamento.

Ma coteste rigorose applicazioni del diritto di spoglio sono oramai un ricordo storico, essendo già stato eliminato col volgere dei secoli tutto ciò, che oggi potrebbe essere in antinomia con lo spirito delle nuove leggi.

Laonde, neanche giova il richiamo ai principii generali di diritto pubblico informati al concetto della libera Chiesa in libero Stato, perchè, ripetesi, si versa strettamente in materia patrimoniale, e pur ammettendo, come accennano gli appellanti, che trattasi di un diritto fondato sopra una prerogativa feudale, ciò non toglie che esso si risolva in una semplice limitazione del diritto di usufrutto. La quale limitazione è essenzialmente materia di diritto privato, e per quanto riguarda l'usufrutto beneficiario, risponde all'indole giuridica del beneficio, cioè, alla speciale destinazione delle rendite, la quale destinazione delle rendite vien meno con la morte del beneficiario, donde la conseguenza che il resto debbe essere devoluto ad altri fini di culto e di beneficenza, a cui provvede la regalìa sui proventi dello spoglio.

Che, in ordine all'altra disputa sulla estensione del diritto di spoglio, gli appellanti, muovendo dal concetto che la regalìa fosse stabilita come pena per la negligenza del titolare nel riscuotere le rendite del beneficio, sostengono una duplice proposizione:

a) che non vi si debbono compren-

dere e debbono invece essere attribuite loro esclusivamente le rendite riscosse in sede piena dal procuratore di monsignor La Vecchia ed indebitamente versate al regio Economo dopo il decesso, nè le somme dovute dal regio Erario, il quale non deve trarre profitto dalla sua morosità, nè, infine, le rendite, per la riscossione delle quali il Vescovo abbia, durante la vita, spinto domande giudiziali, o precetti, ovvero ottenuto sentenze di condanna, o dichiarazione di debito.

b) che i debiti lasciati dal Vescovo, costituenti pesi ed oneri naturali, inerenti al beneficio, non vadano a carico degli eredi, ma debbano essere soddisfatti coi prodotti dello spoglio.

Veramente il concetto, da cui gli appellanti prendono le mosse, trova appoggio nel Dispaccio del 27 settembre 1828, e nell'altro del 16 luglio 1853 non meno che nelle varie applicazioni fatte dai Sovrani del tempo in occasione di vacanze. In quei dispacci, difatti, e nel primo specialmente, è scolpito il concetto, che l'antica usanza dello spoglio venne esercitata per dare un freno all'indolenza dei titolari, i quali *devono amministrare bene le loro Mense.* Inoltre fu stabilito che la regalia, per la quale i frutti maturati e non percetti alla morte del titolare ricadono in favore dell'Erario e i pesi che non sono soddisfatti restino a carico dell'erede dello stesso titolare, non potesse estendersi al caso, in cui il debitore dei frutti maturati e non percetti fosse lo stesso regio Erario, ed al caso, in cui i debiti lasciati dal Vescovo consistessero in pesi naturali e inerenti alla Mensa.

Sconveniente e non giusta cosa sarebbe (così fu detto nel Dispaccio del 1828) il voler sanzionare qual titolo di giusto lucro la morosità e l'inadempimento dell'Erario. Non può inoltre l'Erario (così fu aggiunto), succedendo nella percezione dei frutti maturati, esimersi dal pagamento dei debiti, pel principio inconcusso, che il diritto ad una eredità non cade che sul netto dell'eredità medesima, e che dove è l'emolumento, ivi deve essere anche il peso.

Or, se questa era l'osservanza a tempo del Governo borbonico, non si comprende l'opposizione del regio Economato, la quale si fonda sulle norme più rigorose del diritto di spoglio nel modo come vennero ideate ed attivate in tempi più antichi, mentre si è visto che, col volgere dei secoli, il concetto dell'antica regalia si è venuto modificando sino a divenire una semplice limitazione del diritto di usufrutto. E molto più non si comprende la detta opposizione, quando risulta che, in occasione delle vacanze della sede arcivescovile di Palermo per la morte di Monsignor Naselli, la vertenza fu risoluta a favore degli eredi con la Ministeriale del 12 settembre 1870, senza che valga obbiettare essere stata questa una disposizione eccezionale di favore, perchè non solo essa risponde esattamente alla osservanza della regalia sotto il Governo dei Borboni, ma fu ripetuta ed applicata in occasione di altre vacanze.

Che, passando dopo ciò alla concreta applicazione dei principii sopra esposti, la difesa dell'Economato non contrasta che i frutti maturati e riscossi in sede piena dai procuratori di monsignor La Vecchia, ed al medesimo non versati prima della sua morte, vadano a profitto esclusivo degli eredi, non avendo quei frutti alcun rapporto con lo spoglio.

Senonchè in fatto non risulta dai verbali di consegna che monsignor Annino, procuratore del defunto Arcivescovo, abbia versato al delegato economale una somma qualsiasi riferentesi ai frutti maturati e riscossi fino al 31 dicembre 1892. È, dunque, una semplice affermazione degli appellanti, sulla quale perciò la Corte, non essendovi contrasto, potrà far loro una semplice declaratoria, se, ed in quanto, sussiste il fatto dedotto.

Che, in quanto alle spese giudiziarie fatte dal defunto Arcivescovo per la riscossione delle rendite, ai soccorsi largiti a coloni e fittuarii ed alle tasse prediali pagate dal defunto in luogo

degli enfiteuti inadempienti, trattasi di somme anticipate pei bisogni dell'amministrazione, che, ove risultino rimborsate durante la vacanza dai debitori, cui facevano carico, debbono andare a beneficio degli eredi, non avendo alcun rapporto con lo spoglio. Anche su ciò l'Economo non impugna in astratto il diritto degli eredi, e si limita a dire che la pretesa non è giustificata in fatto.

Ma è ovvio che gli eredi La Vecchia, rimasti estranei all'amministrazione della Mensa durante la vacanza, non sono in grado di giustificare quale somma relativa alle dette categorie di spese sia stata rimborsata dai debitori. Certo, se anticipazioni furono fatte, devono risultare dai registri e dalle carte di amministrazione consegnate al delegato economale, e sulla scorta di tali elementi, si potranno poi verificare i rimborsi ottenuti all'Economato.

Che sulle anzidette partite non giova eccepire che trattasi di domande nuove inammessibili in appello. È vero che originariamente gli eredi La Vecchia si limitarono a domandare tutte le reste attive rimaste ad esigere fino al 1895, oltre la rata dell'anno di promiscuo godimento; ma, eccepitosi dall'Economato il diritto di spoglio, la contestazione si venne allargando, ed ora in appello, per necessità di cose, dovendosi giudicare sull'estensione dell'accennata regalia, occorre esaminare i diritti rispettivi delle parti su tutto quanto si riferisce o meno, al diritto di spoglio. Non trattasi, adunque, di domande nuove, ma virtualmente comprese, o dipendenti dall'azione e dalle eccezioni spiegate dalle parti.

Che, in ossequio ai criteri informanti i Dispacci del 1828 e 1853, devono escludersi dallo spoglio tutte le rendite maturate in sede piena fino al 31 dicembre 1895 e dovute dalle Amministrazioni governative, come pure quelle, per la riscossione delle quali il defunto Arcivescovo fece atti giudiziali, o stragiudiziali. Se l'indolenza del titolare nell'amministrazione della Mensa fu il criterio informatore del Rescritto del 1828, tale indolenza è esclusa per le rendite comprese nelle accennate categorie, perchè la mancata riscossione di esse si spiega, quanto alle Amministrazioni governative debitrici, per non turbare con un'azione giudiziaria i buoni rapporti con le medesime, e quanto agli altri debitori, per la loro ostinata resistenza a pagare.

(Omissis)

Che, per quanto riguarda la passività, l'assunto degli appellanti La Vecchia risponde alla massima elementare di diritto: « res transit cum onere suo », nonchè all'altra: « bona non intelliguntur nisi deducto aere alieno », le quali massime costituirono il fondamento giuridico degli enunciati Dispacci del 1828 e 1853, applicabili alla fattispecie. E per verità non sarebbe conforme a ragione far gravare sugli eredi i debiti lasciati dal Vescovo e consistenti in pesi naturali e inerenti alla Mensa, una volta che l'Economato, per suo istituto, è il legittimo successore del defunto nell'amministrazione della Mensa, e come tale deve essere tenuto a soddisfare i pesi coi proventi dello spoglio e con quelli percepiti durante la vacanza.

Si potrà discutere in fatto quali debiti fossero stati per avventura contratti dal Vescovo pei suoi bisogni personali estranei al beneficio, e quali inerenti alla Mensa: ma nel modo come la questione è stata posta in principio astratto, la risoluzione non può essere dubbia a favore degli eredi. Nè può dirsi che, attribuita agli eredi una parte dei resti maturati e non riscossi, debbono costoro soddisfare i debiti di qualsiasi natura, perchè ciò può valere per i debiti di natura strettamente personali di monsignor La Vecchia, non per quelli del Vescovo, inerenti al beneficio, nel quale succede l'Economato, non già gli eredi legittimi.

Cotesta distinzione è una conseguenza logica della premessa, onde gli eredi, facendo proprie le rendite non soggette allo spoglio, dovranno rispondere, come eredi, degli accennati debiti di monsignor

La Vecchia, mentre l'Economato, come successore dell'azienda patrimoniale del beneficio, risponderà dal suo canto dei debiti contratti dalla Mensa, o per la Mensa, senza poterli opporre in compensazione agli eredi, perchè è lo spoglio, e, nel caso di insufficienza, le rendite percette durante la vacanza, che devono compiere il pagamento dei debiti inerenti alla Mensa.

Laonde i pesi insinuati dall'Economato nel conto dell'anno di promiscuo godimento riferibili ad epoca anteriore al 1896, cioè, le antiche tasse del 5 e 25 per cento, il terzo pensionabile, le pensioni perpetue, o vitalizie, sono indubitamente oneri della Mensa, che debbono intendersi trasferiti all'Economato, il quale, durante la vacanza acquista il godimento delle rendite *sub eadem conditione et onere, quibus fuerunt apud defunctum.*

E lo stesso, per identità di ragione, deve dirsi per la quota di annuo concorso, per l'imposta fondiaria e per quant'altro si riferisce all'amministrazione patrimoniale della Mensa. Può farsi solo questione sulle spese di ultima infermità e per quelle funerarie, in ordine alle quali gli eredi La Vecchia invocano il Rescritto del 1853 ed una sentenza della Cassazione di Palermo del 18 agosto 1892; ma la specie ivi contemplata è ben diversa. Il Rescritto prevede il caso, che il defunto titolare abbia dovuto, per assoluta deficienza di altri mezzi, contrarre un debito per provvedere alla propria sussistenza. E la Cassazione di Palermo applicò quella massima al caso di un medico, che chiedeva all'Economato il suo compenso per le cure mediche apprestate al titolare defunto; ma quella specie decisa sembra si riferisca all'ipotesi, che tutte le rendite siano state apprese dall'Economo per diritto di spoglio.

Nel caso concreto agli eredi La Vecchia ne è attribuita una parte, e forse la più rilevante, per cui essi non possono pretendere il rimborso, sui proventi dello spoglio, di una spesa, che è stretamente collegata all'eredità da essi raccolta. *(Omissis)*

Che, con altro motivo di appello, lo Economato censura la sentenza, per averlo condannato alla consegna dei mobili, degli oggetti d'oro e di uso, e di quant'altro apparteneva al defunto monsignor La Vecchia, giusta l'elenco contenuto nello inventario del 10-25 marzo 1896

Però siffatta statuizione non merita censura e va pienamente confermata. Non è dubbio che dal diritto di spoglio sono esclusi gli oggetti mobili, e quindi il delegato economale non aveva diritto di prenderne possesso, di depositarne alcuni al Banco di Sicilia, e lasciarne altri in deposito al nuovo Vescovo. Tutto ciò fu compiuto arbitrariamente, malgrado la protesta del procuratore monsignor Annino, e non può giustificarsi col dire che fu fatto per misura di cautela e di utile gestione, perchè l'Economato non aveva ragione di occuparsi di ciò, che spettava agli eredi, e molto meno oggi può pretendere che gli eredi vadano essi a cercare i mobili presso i depositari e ne paghino i diritti di custodia.

Se, dunque, ciò non fu esercizio legittimo del diritto di spoglio, e se giuridicamente non può ammettersi una gestione di affari altrui, che riesce gravosa all'interessato, l'Economato deve rispondere del fatto proprio e restituire integralmente agli eredi gli oggetti inventariati.

Per tali motivi ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni)

Parere del 19 gennaio 1906.

Comune di Campagna e Orfanatrofio Cervone.

Opere pie — Diritto di vigilanza spettante ai Consigli Comunali — Sua natura e limiti — Tutela dell'autorità governativa — Giunta Provinciale Amministrativa, ora sostituita dalla Commissione provinciale di beneficenza.

Ai sensi della vigente legge comunale e provinciale e dell'art. 81 del Regolamento 5 febbraio 1891 per la esecuzione della legge 17 luglio 1890 spetta ai Consigli Comunali il potere di vigilanza e di sindacato sulle Opere pie locali.

Tale potere di vigilanza ha il semplice carattere di una funzione ispettiva sui conti e sull'andamento delle pie istituzioni (1).

Ma è di spettanza delle autorità governative e della Giunta Provinciale Amministrativa, ora sostituita dalla Commissione provinciale di beneficenza, la vigilanza e la tutela esplicantisi in ordini e disposizioni alle Amministrazioni delle Opere pie suddette.

La Sezione: Ritenuto che il Consiglio Comunale di Campagna con deliberazione 22 ottobre 1904 ingiungeva all'Amministrazione del lascito Lavinia Cervone, avente per iscopo il ricovero di orfane, di formare i bilanci e i conti degli esercizi arretrati, di comprendere nelle entrate i proventi del lavoro delle ricoverate, di licenziare il padre spirituale ecc.

Che il Sottoprefetto di Campagna sospese la detta deliberazione e il Prefetto di Salerno l'annullò con decreto 17 ottobre 1904, considerando che il Consiglio Comunale avesse esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni.

Che contro il decreto prefettizio ricorre al Governo del Re il Sindaco di Campagna, debitamente autorizzato, e deduce: che la deliberazione consigliare non poteva essere annullata per effetto degli articoli 189 e 190 della legge comunale e provinciale, perchè ai termini dell'art. 127, 3° comma, della legge stessa, la deliberazione non poteva essere impugnata che davanti la Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa, tanto per il merito che per la forma.

Per l'articolo stesso il Consiglio Comunale può dare provvedimenti in merito circa l'andamento della amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, ciò che si desume anche dall'art. 1, n. 1 della legge 1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa. Se una diversa interpretazione fosse consentita, quelle disposizioni resterebbero senza valore. Il Consiglio Comunale non ha la semplice missione di riferire in argomento, ma quella di provvedere giudicando.

La Sezione ha considerato:

Che il ricorrente non ha un esatto concetto della portata della disposizione con cui l'art. 127 della legge comunale e provinciale determina le attribuzioni del Consiglio comunale in riguardo agli stabilimenti di carità e di beneficenza. Trattasi infatti di un potere di vigilanza, cioè di sindacato, non di un potere che si risolva nel diritto di dare alle Amministrazioni degli istituti tecnici di beneficenza ordini e dispozioni. E ciò si ricava non solo dallo esplicito disposto dell'art. 81 del Regolamento 5 febbraio 1891 per l'esecuzione della legge sulle Opere pie, ma anche dall'esame di tutto il sistema delle dispo-

(1) Confr. il parere della stessa Sezione del Consiglio di Stato del 24 febbraio 1905, ricorrente Comune di Viguzzolo, a pag. 184 del vol. XV.

sizioni della legge stessa in materia di vigilanza e tutela. La vigilanza e la tutela esplicantisi in concreti provvedimenti, in ordini e disposizioni che s'indirizzano alle Amministrazioni degli istituti pii, sono attribuite alle autorità governative ed alla Giunta Provinciale Amministrativa, (ora alla Commissione provinciale di beneficenza).

Il diritto di vigilanza consentito ai Consigli Comunali non solo sui conti, ma anche sull'andamento delle pie istituzioni ha i caratteri di una funzione ispettiva, ma non potrebbe uscire dai limiti di una simile funzione senza turbare tutto il meccanismo della legge in ordine alla vigilanza e tutela.

Che non è giusto il dire che con una siffatta interpretazione le disposizioni degli art. 127, 3° comma, della legge comunale e provinciale e 1° n. 7 della legge sulla giustizia amministrativa perdono ogni valore. Ed infatti rimane sempre integro il diritto d'ispezione dei Consigli comunali che già per sè stesso ha un ampio contenuto, includendo non solo la facoltà dei conti, ma anche quella di fare indagini sull'andamento delle pie istituzioni.

Che, rettificati così i limiti delle attribuzioni dei Consigli comunali, cade anche l'argomento con cui il ricorrente sostiene che il Prefetto non potesse annullare la deliberazione consiliare 7 ottobre 1901 per esclusiva competenza a conoscerne riservata dall'art. 127, 3° comma predetto, alla Giunta Provinciale Amministrativa. Ed invero l'oggetto della giurisdizione data alla Giunta Provinciale sono le deliberazioni che i Consigli comunali prendono nell'esercizio della funzione ispettiva, la quale può esplicarsi con visite, verifiche ed inchieste, mentre nella fattispecie il Consiglio comunale di Campagna aveva creduto, con manifesta violazione di legge d'impartire ordini e disposizioni all'Amministrazione del lascito Cervone; laonde annullando la deliberazione in parola il Prefetto fece buon uso delle sue facoltà.

Per questi motivi, è d'avviso che il ricorso di cui si tratta debba essere respinto.

Consiglio di Stato.

(Sezioni Unite).

Parere del 18 gennaio 1906.

Ric. *Ministero dell'Interno.*

Monti di pietà — Loro natura giuridica — Tutela devoluta alle Commissioni provinciali di beneficenza — Approvazione dei conti spettante ai Consigli di Prefettura.

I Monti di pietà sono enti di natura mista, ossia sono istituti di beneficenza ed istituti di credito (1).

Nella loro speciale funzione essi sono sottoposti quali istituti di beneficenza pubblica alla tutela delle Commissioni provinciali di beneficenza, in sostituzione delle Giunte Provinciali Amministrative, a norma della recente legge 18 luglio 1904, n. 390, ed ai Consigli di Prefettura per l'approvazione dei conti, ai sensi della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie.

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 7 dicembre 1904 sullo schema del Regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Ritenuto che col parere emesso in adunanza generale del 7 dicembre 1904 il Consiglio di Stato, pur senza esaminare di proposito la quistione, ebbe ad accennare che i « Monti di pietà per la legge 4 maggio 1898 non sono più mere istituzioni di beneficenza, hanno indole mista, dipendono da altro Ministero per la caratteristica che hanno assunto di istituti di credito, e sono da

---

(1) Confr. Cassazione di Roma, 3 giugno 1905, Monte di pietà di Livorno c. Finanze (vol. XV, pag. 420).

(2) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questo importante *ultimo* parere del Consiglio di Stato in tema di vigilanza e tutela sui Monti di pietà.

sottoporsi alle disposizioni della legge 17 luglio 1890 in quanto queste siano alla loro nuova indole applicabili ».

E però il Consiglio di Stato suggeriva di sopprimere nell'art. 65 dello schema (diventato poi l'art. 63 del Regolamento per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390), la menzione dei Monti di pietà e della legge speciale che li regola.

Che il Ministero dell'Interno, accogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato, soppresse il secondo comma dell'art. 65 dello schema con la relativa enumerazione dimostrativa di enti e di leggi speciali, conservando nel testo definitivo del Regolamento il primo comma del detto articolo. Inoltre il Ministero, interpetrando il parere nel senso che il Consiglio di Stato avesse inteso escludere la competenza delle Commissioni provinciali di nuova istituzione per l'esercizio della tutela sui Monti di pietà, ne dava avviso per norma ai Prefetti del Regno, con Circolare 16 febbraio 1905, n. 252283, avvertendo che avendo il Ministero adottato il concordato parere, doveva continuare la competenza delle G. P. A. per quanto riguarda la tutela e l'approvazione dei conti delle istituzioni in quistione.

Ma non tutte le G. P. A. si uniformarono alle istruzioni ministeriali.

La G. P. A. di Milano, investita di un atto di tutela riguardante il locale Monte di pietà, con decisione 10 maggio 1905 ampliamente motivata declinò la propria competenza ad esercitare la tutela sui Monti di pietà.

Che sopra analoga domanda di istruzioni da parte del Prefetto di Milano, il Ministero con lettera 21 maggio 1905, n. 25282-10, confermò le d sposizioni impartite colla precedente Circolare. Se non che la G. P. A. di Milano in seduta 21 giugno 1905, insistette nella precedente sua decisione, adducendo nuovi argomenti in suffragio della medesima.

Che in seguito a ciò, interpellato sulla quistione il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, questo ha combattute le argomentazioni della G. P. A. di Milano, sostenendo che la tutela sui Monti di pietà debba rimanere affidata alle G. P. A.

Che il Ministero dell'Interno, pur non dubitando della scorrettezza delle decisioni 10 maggio e 21 giugno 1905 della G. P. A. di Milano, in vista dell'interpetrazione data dal Consiglio di Stato in adunanza generale del 7 dicembre 1904 e delle istruzioni ministeriali successivamente emanate, credette tuttavia opportuno, prima di addivenire all'annullamento d'ufficio delle decisioni predette, di interrogare nuovamente il Consiglio di Stato sull'importantissima quistione, invitandolo a riesaminarla sotto tutti i suoi vari aspetti, tenendo conto anche dei nuovi argomenti addotti per una soluzione diversa da quella sommariamente indicata nel parere 7 dicembre 1904.

E però, con Relazione 5 agosto 1905, il Ministero dell'Interno, riassunti i precedenti e dato un più ampio svolgimento a tutti i termini della quistione, esprimeva il desiderio che sulla medesima fosse promosso un nuovo parere del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Che la I^a^ Sezione di questo Consiglio, avuta comunicazione per ragioni di competenza della nuova richiesta del Ministero dell'Interno, con parere interlocutorio del 24 agosto u. s. osservava che, trattandosi di quistione grave e seriamente discussa in pieno disaccordo fra il Ministero dell'Interno e quello di Agricoltura, sarebbe stato utile, prima di emettere un nuovo pronunciato, sentire sulla quistione stessa il parere del Consiglio superiore di pubblica assistenza e beneficenza. E quindi la I^a^ Sezione sospendeva frattanto di dare il chiesto parere.

Che in seguito con lettera 31 ottobre u. s. il Ministero dell'Interno avvertiva che il Consiglio superiore predetto convocato per la seconda metà del mese di novembre, non avrebbe potuto occuparsi della quistione nel primo periodo della sessione per il gran numero di affari da trattarsi di guisa che « è da

ritenere che esso non potrebbe pronunciarsi sulla questione nel corrente anno. D'altra parte, a causa della dichiarazione d'incompetenza della G. P. A. di Milano, l'esercizio della tutela sui Monti di pietà di quella provincia è da parecchi mesi sospeso, con gravissimi danni ed inconvenienti che saranno per aumentare se nel breve periodo che ancora manca alla chiusura dell'esercizio non potessero venire approvati dall'autorità tutoria i bilanci preventivi per l'esercizio prossimo. Perciò il Ministero dell'Interno fa istanza perchè il Consiglio di Stato non voglia insistere nella fatta richiesta che sia udito prima il Consiglio superiore di pubblica assistenza e beneficenza ».

E ciò tanto più che, trattandosi di quistione d'interpetrazione di legge, per la risoluzione della quale è necessario sovratutto stabilire la natura giuridica dei Monti di pietà, la competenza, anche dopo la legge 18 luglio 1904, n. 390, spetta esclusivamente al Consiglio di Stato.

Ciò premesso il Consiglio di Stato in adunanza generale, ha considerato:

Che, tenendo conto delle speciali ragioni di urgenza addotte dal Ministero dell'Interno, questo Consiglio consente a prescindere dalla richiesta del preventivo parere del Consiglio superiore di pubblica assistenza e beneficenza.

Che non sembra fuor di luogo riesaminare *ex integro* la quistione nuovamente proposta dal Ministero dell'Interno, sia per la sua gravità ed importanza intrinseca, sia perchè nel parere 7 dicembre 1904 la quistione stessa fu piuttosto adombrata che trattata di proposito.

Tanto è vero che non può neppure affermarsi che con quel parere il Consiglio abbia risoluta la quistione stessa esplicitamente, nel senso di escludere la competenza delle Commissioni provinciali istituite dalla legge 18 luglio 1904 per l'esercizio della tutela sui Monti di pietà.

A guardar bene infatti il Consiglio suggerendo al Ministero di togliere dall'art. 65 dello schema di Regolamento per l'esecuzione della legge predetta la menzione dei Monti di pietà, ma lasciando dall'altra parte sussistere il primo comma dell'articolo stesso, e muovendo dei dubbi sulla risoluzione della quistione piuttosto che risolverla in termini, ha dimostrato di non voler precludere l'adito ad un più ampio esame dell'argomento.

Che, per quel che riguarda in primo luogo la natura giuridica dei Monti di pietà, non v'ha dubbio che trattasi di enti di natura mista. E questo carattere misto dei Monti, è chiaramente scolpito nell'art. 1 della legge speciale del 1898, il quale dispone che i « Monti di pietà nella loro funzione di istituti di credito sono soggetti alla legge 15 luglio 1888, n. 5546 sull'ordinamento delle Casse di risparmio e come istituti di beneficenza alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto nella presente legge ».

I Monti dunque hanno una duplice funzione, ed in ragione di essa sono soggetti alle norme di due leggi diverse, oltre quella che è loro speciale.

Che il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sostiene che nei Monti di pietà, specie dopo la legge del 1898, prevale il carattere d'istituti di credito, su quello d'istituto di beneficenza. Non è il caso di soffermarsi qui troppo su questa quistione di natura molto complessa, ma non può tacersi che mancano buoni e validi argomenti in appoggio della tesi contraria sostenuta dal Ministero dell'Interno. A prescindere che la maggior parte dei Monti di pietà sono istituzioni antiche rette dalle tavole di fondazione e da speciali statuti, mentre che le funzioni di credito dei Monti sono state accentuate ed allargate specialmente dalla legge 1898; è da considerare che il rapporto fra le due funzioni non ha necessariamente una esatta corrispondenza nel rapporto fra i due scopi, di credito e di beneficenza. Con altre parole, malgrado il moderno e recente

incremento della funzione di credito, non è detto perciò che lo scopo di beneficenza dei Monti sia passato in seconda linea. E sarebbe sempre da vedere se la funzione di credito sia fine a sè stessa o non sia piuttosto mezzo al fine di beneficenza. Non si dimentichi infatti che molti Monti fanno i prestiti gratuitamente, che molti altri li fanno a mite interesse, e che ad ogni modo trattasi di una funzione di credito che non si rivolge nè al commercio, nè all'industria, nè alla produzione, ma in linea principale a sollevare le miserie dei poveri, di guisa che nella stessa funzione di credito dei Monti è insito il fine di beneficenza. Non si dimentichi da una parte che i ricchi patrimoni di molti Monti specialmente antichi devolvono per disposizioni fondamentarie gran parte della loro rendita a beneficenza indipendentemente dagli utili derivanti dall'esercizio del credito. E finalmente si ricordi che la stessa legge speciale del 1898, all'art. 9, capoverso, dispone che, in caso di liquidazione il capitale netto disponibile, quando il Monte non possa ricostituirsi, sarà rivolto a scopi di beneficenza, disposizione la quale mostra che alla beneficenza essenzialmente la vita dei Monti é rivolta.

Ma lasciando stare anche questa questione di prevalenza di un fine sull'altro, é più interessante, per la risoluzione dei dubbi sollevati, considerare come e perchè la legge del 1898 abbia affidata la tutela dei Monti alle Giunte Provinciali Amministrative.

E' qui da notare che la detta legge non ha punto creato per i Monti, in quanto istituti di beneficenza, organi nuovi e speciali di tutela, ma semplicemente ha attribuito la tutela dei Monti all'autorità, la quale già era investita per la legge 17 luglio 1890 della tutela sulle istituzioni di beneficenza in genere.

Ora, ciò stante, sembra che non sia convincente il dire, che essendo i Monti istituti di natura speciale, non possa la loro tutela, dopo la nuova legge sulla beneficenza passare alle Commissioni provinciali, dovendo rimanere alle Giunte Provinciali Amministrative. Pare invece che, essendosi colla legge speciale del 1898 chiamate le Giunte amministrative alla tutela dei Monti solo perchè le Giunte erano l'autorità tutoria delle Opere pie, e non per alcuna altra ragione di specifica competenza, debba questa attribuzione delle Giunte cessare, quando alle medesime vien tolto l'esercizio della tutela sulle Opere pie. E d'altra parte pare anche che sia conforme allo spirito della legge speciale sui Monti, che la tutela sui medesimi segua in riguardo alla competenza le sorti della tutela sulle Opere pie quale fu nuovamente ordinata dalla legge 18 luglio 1904.

Altrimenti, poichè i Monti per uno dei loro aspetti sono senza dubbio vere opere pie, si avrebbe l'anomalia che le Giunte provinciali, spogliate della tutela sulle Opere pie in genere, la conserverebbero senza sufficienti ragioni per una sola categoria di esse, mentre poi questa stessa categoria di Opere pie sfuggirebbe al sindacato e all'azione del nuovo organo tecnico, cioè della Commissione Provinciale, che il legislatore ha voluto proporre all'Amministrazione della pubblica beneficenza.

La qual cosa importerebbe anche non lievi inconvenienti con riguardo ad una delle più importanti fra le funzioni attribuite alle Commissioni provinciali di nuova istituzione, cioè quella di promuovere delle federazioni fra le pie istituzioni della provincia per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro. E' chiaro infatti che, se non è impossibile, riuscirebbe certo difficile alle Commissioni provinciali comprendere nelle federazioni enti sottoposti alla tutela di altra autorità, e ad ogni modo andrebbesi incontro in tal modo a complicazioni di competenze non indifferenti ed a possibilità di conflitti fra due diverse autorità tutorie, che certo non potevano essere nelle intenzioni del legislatore.

Che le considerazioni di ordine più generale fin qui svolte trovano conforto anche in un esame esegetico delle disposizioni della nuova legge sulla be-

neficenza pubblica del 18 luglio 1904. Infatti, per l'art. 3 di essa non devolute alla cognizione della Commissione provinciale tutte le materie relative alla beneficenza pubblica ora sottoposte all'esame della Giunta Provinciale Amministrativa, di cui però resta ferma la giurisdizione contenziosa. Ora non è possibile negare che la tutela sui Monti di pietà, mentre non ha rapporto alcuno con attribuzioni d'indole contenziosa, rientra precisamente fra le materie relative alla beneficenza pubblica prima sottoposte alla Giunta Provinciale Amministrativa.

D'altra parte l'art. 8 della legge stabilisce che « in tutti i casi nei quali nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e nei relativi regolamenti si fa menzione della Giunta Provinciale Amministrativa, s'intendono ad essa sostituiti la Commissione Provinciale ed il Consiglio di Prefettura a seconda della rispettiva competenza ». Di guisa che, in quanto riguarda la Giunta Provinciale Amministrativa, per così dire, non esiste più nella legge 17 luglio 1890, dovendosi in essa, dov'è scritto Giunta Provinciale Amministrativa, leggere o Commissione Provinciale o Consiglio di Prefettura. Ed allora è chiaro che, poichè la legge speciale sui Monti di pietà si richiama per la tutela alla legge 17 luglio 1890, tale richiamo non può riferirsi se non alle *disposizioni modificate* di quest'ultima legge, mentre il richiamo stesso non potrebbe mai avere l'efficacia di mantenere in vita delle disposizioni espressamente abrogate da una legge posteriore.

Che, così essendo, non è neppure necessario, per risolvere la quistione, far capo all'art. 63 del Regolamento 1 gennaio 1905, visto che a risolverla bastano gli articoli 3 e 8 della legge 18 luglio 1904.

Che, data questa risoluzione della quistione principale, riesce superfluo scendere all'esame dei quesiti subordinati II e III formulati nella relazione ministeriale 5 agosto a. c.

Per questi motivi, ecc.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere del 28 giugno 1905.

Congregazione di carità di Milano - Pio legato Zappellini.

Opere pie — Istituzioni elemosiniere — Congregazione di carità — Diritto di amministrazione e diritto di erogazione — Concentramento.

La legge 17 luglio 1890, all'art. 54, coll'ordinare il concentramento delle istituzioni elemosiniere, ha indubbiamente voluto il coordinamento delle elemosine, e la facoltà, attribuita dai più fondatori ai Parroci di erogare la beneficenza, non costituisce un diritto civile che debba essere rispettato.

La giurisprudenza ha dichiarato che può disporsi il concentramento nella Congregazione di carità di un lascito da essa amministrato, ma del quale essa trasmette le rendite al Parroco per la distribuzione ai poveri. E ciò perchè in tal guisa viene integrato il diritto di amministrazione, richiamando ad esso anche il diritto di erogazione, giacchè, come il più contiene il meno, così la facoltà di trasferire, mediante il concentramento, tutta l'amministrazione di un'Opera pia da uno ad altro amministratore, implica di necessità quella di trasferire una sola funzione amministrativa, come l'erogazione delle rendite, per riunirla con tutte le altre nelle mani della Congregazione, ente designato dalla legge.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere del 16 giugno 1905.

Opere pie di S. Babila in Milano.

Opere pie — Riforma dello statuto — Concentramento.

Il rispetto alla volontà del fondatore non è sufficiente, di fronte al disposto dell'articolo 103 della legge 17 luglio 1890, per impedire l'attuazione di una riforma reclamata da ragioni di pubblico interesse.

La circostanza che la erogazione delle rendite di una pia istituzione sia sempre stata fatta, contrariamente allo stato di diritto, dai Parroci, non può avere nessun valore giuridico, perchè lo stato di fatto, per quanto ultra secolare, non può acqui-

stare tale efficacia da porre nel nulla lo stato di diritto.

Il concentramento della sola erogazione è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza, specialmente poi quando la gestione patrimoniale sia già tenuta dalla Congregazione di carità.

Il concentramento ha per intento di conseguire oltre ai fini di maggiore semplicità ed economia di amministrazione e di maggiore facilità di controllo, altri e ben più rilevanti e specialmente quello del coordinamento della beneficenza, coordinamento che assume importanza tanto più grande quanto maggiore è il Comune cui deve provvedere.

Basta quindi la sola possibilità di ottenere quest'ultimo scopo per giustificare il concentramento di una pia istituzione esistente in un Comune assai popoloso.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere 11 giugno 1905.

Congregazione di carità di Rapallo.

Opere pie dotalizie — Decadenza dalla dote — Mancata celebrazione del matrimonio.

Negli statuti delle Opere pie dotalizie si debbono inserire, per regolare il conferimento delle doti, le norme suggerite con la Circolare 6 novembre 1901, salvo le modificazioni proposte col parere di massima del Consiglio superiore circa la decadenza per mancata celebrazione del matrimonio.

In riguardo a questa si deve stabilire cioè che si decade per mancata celebrazione entro un breve termine dal conferimento, salvo alla dotata il diritto di concorrere alle assegnazioni successive, finchè non abbia superato il massimo limite di età.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere del 14 maggio 1905.

Legati Boscarini in Umbria.

Beneficenza — Lascito per monacazione — Trasformazione in dotalizio.

È pienamente legittima la trasformazione del fine di un lascito dotalizio nel senso che la dote, anzichè per monacazione, sia invece assegnata in occasione di matrimonio, giacchè la trasformazione delle doti per monacazioni è tassativamente prescritta dall'articolo 90 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed il nuovo scopo da assegnarsi alle rendite del lascito è quello che meno si scosta dal fine assegnato dal fondatore.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *28 dicembre 1905, n. 597, che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue* (1).

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato, e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni perpetue, già pro-

---

(1) Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Finocchiaro-Aprile) nell'udienza del 4 dicembre 1905, Doc. n. 312. — Relazione (Negri rel.) Doc. n. 312-A. — Discussione ed approvazione: 16 detto. — Presentazione al Senato del Regno: 18 dicembre, Doc. n. 208. — Relazione (Inghilleri rel.) Doc. n. 208-A — Discussione ed approvazione: 21 detto. — La legge è inserita nella *Gazzetta Uffic.* 28 dicembre 1905, n. 302.

rogati con le leggi 30 giugno 1901, n. 262 (1), 24 dicembre 1903, n. 494 (2), e 22 dicembre 1904, n. 658 (3), sono nuovamente prorogati fino al 31 dicembre 1906.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE.

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Circolare *del Ministero dell'Interno in data 23 gennaio 1906, ai signori Prefetti del Regno, concernente l'assistenza all'infanzia abbandonata – Terzo delle rendite delle istituzioni elemosiniere.*

Con Circolare 28 aprile 1904, n. 25283[12, Divisione 3ª, Sezione Iª, si raccomandava di curare che nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo elemosiniero, fosse impostato un terzo delle rendite per l'assistenza alla infanzia materialmente o moralmente abbandonata.

Poichè è già per essere ultimata, se pure non lo è stato, l'approvazione dei bilanci per l'esercizio 1906, si prega di far conoscere i provvedimenti adottati allo scopo anzidetto, indicando in apposito prospetto: le istituzioni elemosiniere, per le quali si è fatto l'impostamento; l'importo delle somme a ciò destinato da ciascuna; se le istituzioni abbiano ciò fatto spontaneamente o coattivamente; se, e quali difficoltà si siano incontrate nell'applicazione del precetto di legge in parola.

Il Ministero — nel fine di agevolare il compito affidato alle Commissioni provinciali di beneficenza — reputa opportuno di dare alcune istruzioni, desunte dai bisogni rilevatisi nella pratica giornaliera.

E, innanzi tutto, si raccomanda alle Commissioni di indagare se, in forza dello statuto, o, quando questo non sia ancora sanzionato, se per le tavole di fondazione lo ente debba erogare in elemosine, senza determinazione di scopo, tutte le rendite o parte di esse.

Evidentemente nelle rendite destinate ad elemosina sono comprese anche quelle che, per effetto di precedente coordinamento degli statuti o dei regolamenti, dovrebbero erogarsi in alcuna delle forme di beneficenza indicate nell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Quando mancassero lo statuto e le tavole di fondazione, l'accertamento di cui trattasi non potrebbe fondarsi che sulla trattazione e sullo stato di fatto delle erogazioni eseguite per lungo periodo di anni.

(1) Questa RIVISTA, vol. XI, pag. 353.
(2) Id., vol. XIV, pag. 114.
(3) Id., vol. XV, pag. 110.

Se i benefattori — pur destinando genericamente ad elemosine le rendite — avessero richiamato con preferenza qualche forma specifica di carità, a questa bisogna anzitutto e principalmente attenersi. Ma, dopo che a ciò si fosse adempiuto, le somme disponibili dovrebbero applicarsi, nei limiti prescritti, a favore della infanzia. In ciò, ad ogni modo, gioverà assai il savio giudizio delle Commissioni provinciali, le quali — in base agli atti, alle consuetudini, alle informazioni, alla conoscenza dei bisogni locali — sono in grado di dare alla prescrizione, di che trattasi, conveniente applicazione.

È ovvio, poi, che la legge — nel disporre che non meno di un terzo delle rendite sia devoluto a favore dei fanciulli poveri — ha inteso fissare il limite minimo del concorso; sicchè nulla vieta che le istituzioni interessate vi destinino una parte maggiore: ciò ch'esse, invero, avrebbero potuto fare anche prima della nuova legge, per effetto dell'art. 55, lett. *B*, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

I criteri accennati devono servire di guida per determinare quali istituzioni siano tenute all'assistenza dei fanciulli poveri, e fino a quale limite.

Ma altre difficoltà possono ancora sorgere per stabilire il montare delle rendite che, in fatto, sono destinate genericamente ad elemosine, quando gli enti, oltre al detto scopo, si propongano altre forme di beneficenza, e non sia stata stabilita in misura fissa la parte da assegnare a ciascun fine, ovvero la determinazione di essa sia lasciata in facoltà degli amministratori. In proposito, le Commissioni provinciali dovranno decidere tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze di fatto, che possono essere a loro conoscenza. Si avverte qui soltanto che per un accurato studio e adeguato provvedimento può concorrere l'indagine sul riparto delle rendite ai vari fini di beneficenza fatto in un congruo periodo di tempo, come a dire un trentennio o più avanti, in guisa che la misura dell'impostamento potrà ragguagliarsi alla media che si ricaverà dalle rendite coacervate di detto periodo.

Il Ministero non mancherà, tutte le volte se ne riconoscerà il bisogno, di dare nuove istruzioni; intanto prega le SS. LL. di portare le avvertenze suesposte a conoscenza delle Commissioni provinciali di beneficenza, alle quali non sarà mai superfluo raccomandare che vogliano esercitare col maggiore interessamento, come il cuore detta, e le necessità sociali consigliano, le nuove incombenze loro affidate dalla legge per la protezione e assistenza dei fanciulli poveri.

Si gradirà intanto che sia segnata ricevuta della presente.

Pel Ministro: Facta.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906. — Tip. Editrice Romana, V. Fresza 59-61.

SUL DIRITTO DEL PATRONO POVERO D'AVERE GLI ALIMENTI

SULLE RENDITE DELLA CHIESA O DEL BENEFICIO DI PATRONATO (*)

1. È noto che il diritto di patronato è il complesso dei diritti e degli obblighi, che spettano ad una persona in rapporto ad una chiesa o ad un ufficio, in forza di un diritto speciale ed indipendente dalla posizione di lei nella gerarchia ecclesiastica (1): fra i diritti ve ne ha uno di natura patrimoniale, quello, cioè, di pretendere gli alimenti sulle rendite della chiesa o del beneficio in caso d'incolpevole povertà.

Recentemente il prof. Nicola Coviello (2), volendo negare al patronato il carattere di diritto patrimoniale, ha affermato che il diritto agli alimenti, parlando con rigore scientifico, non è nemmeno una delle varie facoltà comprese nel patronato, non è una derivazione di questo, e che il patrono ha diritto agli alimenti, non perchè patrono, ma perchè ha compiuto una donazione. Che quest'opinione sia erronea emerge da ciò, che il diritto, che hanno il patrono ed i suoi discendenti ridotti alla miseria, d'essere alimentati col patrimonio della chiesa o del beneficio, che furono dal patrono fondati, è riconosciuto dal diritto delle decretali ed è spiegato esaurientemente dalla glossa (3) e dalla dottrina canonistica posteriore (4). Soltanto, in linea eccezionale, tale diritto

(*) Estratto dagli studi in onore di CARLO FADDA.

(1) HINSCHIUS, *D. Kirchenrecht der Kathol. und Protest.*, Berlin, 1880, III, § 136, pag. 6; FRIEDBERG-RUFFINI, *Tratt. di Dir. eccles.* Torino, 1892, § 119, pag. 505-506.

(2) COVIELLO N., *Il dir. di patronato in rapporto al cod. civile;* negli « Studii in onore di V. Scialoja », vol. II, Milano, 1905, pagg. 41-42.

(3) Gloss. s. v. *Ad inopiam* al c. 30 C. XVI, qu. 7 e gloss. s. v. *Modeste* al c. 25 X *de iur. patron.*, III, 38.

(4) Ved., oltre agli autori che citeremo nelle note seguenti, HINSCHIUS, op. cit., III, § 138, pagg, 67-69; FRIEDBERG-RUFFINI, l. c., pag. 512; SCADUTO F., *Dir. eccles. vigente in Ital.*, vol. II, nr. 391, pag. 446; cfr. nr. 406, pag. 502 SCHIAPPOLI, *Manuale del Dir. eccles.*, Torino, 1902, II, nr. 508, pag. 127.

vedesi negato da qualche legislazione civile particolare (1), mentre d'altra parte vi sono delle legislazioni civili che esplicitamente lo riconoscono (2). La dottrina canonistica, antica e moderna, unanime considera il diritto agli alimenti come una delle facoltà comprese nel diritto di patronato, in base al diritto comune ecclesiastico. Che il patronato comprenda un diritto patrimoniale è ammesso da una delle due celebri definizioni tradizionali, in cui esso vien nominato un *ius utile* (3) Ed all'*utilitas* dovuta al patrono i non

---

(1) Così nel Baden; ved. HINSCHIUS, l. c., III, pag. 69, n. 5; SESTER J., *Das Kirchenpatronatrecht im Grossherzogtum Baden*, Stuttgart, 1904, pag. 276.

(2) Il diritto agli alimenti del patrono è riconosciuto dal *diritto comune territoriale prussiano*, II, 11 §§ 595-97 in favore di qualsiasi patrono, non soltanto in favore di colui che si ridusse alla miseria senza sua colpa (HINSCHIUS, l. c., III. 69, n. 5). In Austria l'imperatore Leopoldo I nel *Tractatus de iuribus incorporalibus* (in RIEGGER P. Jos., *Corp iur. eccles. Bohemici et Austriaci*, Wien, 1770, II, 286) emanò per la prima volta un'ordinanza assai comprensiva sul diritto di patronato (HINSCHIUS, l. c. III, pag. 7, n. 5; WAHRMUND, *Das Kirchenpatronatrecht und seine Entwicklung in Oesterreich*, II Abth., Wien, 1896, pag. 22): in questo *Tractatus*, tit. I, § 13 (WAHRMUND, l. c., pag. 135 e n. 14) il diritto agli alimenti del patrono era sottoposto alle sole condizioni, che il patrono si fosse impoverito senza sua colpa e che il patrimonio ecclesiastico fosse atto a sostenere la prestazione: quindi, mentre è fuori questione, che la povertà del patrono debba essere incolpevole, non pare fondata, in base al testo dell'ordinanza, una limitazione del diritto agli alimenti soltanto a favore del fondatore e dei suoi discendenti. Sebbene quanto concerne il diritto agli alimenti del patrono costituisca uno dei punti più oscuri della storia del diritto di patronato in Austria (WAHRMUND, l. c., pag. 136), poichè nessuna disposizione è stata posteriormente emanata, nè la dottrina o la pratica giudiziaria hanno colmato questa lacuna, pure è da ritenere, che la prescrizione del *Tractatus* sia ancora in vigore (WAHRMUND, l. c., pag, 136, n. 16); HINSCHIUS, III, pag. 69, n. 5); però per la concessione di simili assegni alimentari, in forza delle norme che regolano attualmente l'amministrazione dei beni delle Chiese e dei benefici, oltre agli altri requisiti, si richiede il consenso degli ordinari e degli organi amministrativi dello Stato.

(3) *Ius* honorificum, onerosum et *utile*, competens alicui in ecclesia, quam de ordinarii consensu fundavit, construxit, aut datavit ipse, vel is a quo causam accepit; ved. ABBAS PANORMITANUS, *De iure patronatus*, rubr., nr, 3; ROCHUS DE CURTE, *De iure patronatus*, princ., n. 4; VIVIANUS, *Praxis iuris patron.*, part. I, lib. I, c. 2, nr. 2; BARBOSA, *Ius eccles.*, lib. III, c. 12, n. 12; SCHMALZGRUEBER, *Ius eccles. univ.*, lib. III, tit. 38, nr. 3, etc.

meno celebri versi della glossa (1) facevano corrispondere il diritto agli alimenti a favore del patrono povero *(alatur egenus)*.

Ma, al contrario di quanto sostiene il Coviello, il patrono ha diritto agli alimenti, non perchè ha compiuto una donazione in favore della chiesa, ma perchè ha compiuto quella donazione, per cui si acquista il patronato, cioè appunto perchè patrono (2), poichè, secondo il diritto comune della Chiesa, soltanto al patrono e non a qualsiasi persona, che abbia fatta una donazione, tale diritto è assicurato. La prima origine e quindi la causa remota di questo diritto dev'essere ricercata nell'obbligo morale, che aveva la chiesa, di alimentare con le sue rendite esuberanti tutti i poveri in genere, onde parve che a maggior ragione dovessero essere alimentati coloro che avevano fatto delle donazioni alle chiese (3): l'obbligo morale generico si trasforma così in un dovere specifico di gratitudine verso i fondatori della chiesa e loro discendenti. Questo risulta da un canone del IV concilio di Toledo (a. 633), riportato in parte nel Decreto di Graziano (4):

c. 30 (conc. Tolet. IV, c. 10) C. XVI, qu. 7: « *Praebendum est a sacerdotibus vitae solatium indigentibus et maxime his quibus restituendi vicissitudo est.* Quicumque ergo fidelium de facultatibus suis ecclesiae devotione propria contulerint, si forte *ipsi aut filii eorum redacti fuerint ad inopiam ab eadem ecclesia suffragium vitae pro temporis usu percipiant.* Si enim clericis vel monachis seu peregrinis aut quamlibet necessitatem sustinentibus *pro solo religionis intuito* in usum res ecclesiasticae largiuntur, *quanto magis his consulendum est quibus retributio iusta debetur* ».

Il dovere di gratitudine verso i fondatori delle chiese ed i

---

(1) Gloss. s. v. *modeste* al c. 25 X, *de iur. patron.*, III, 38:

« Patrono debetur honor, onus *utilitasque*
Praesentet, praesit, defendat, *alatur egenus* ».

(2) Bernardi Papiensis, *Summa decretalium*, III, 33, § 6 (ed. Laspeyres pag. 122): « Habet etiam patronus utilitatem, quia, si ipse vel eius posteritas vergat ad inopiam, ab ecclesiae sua debet sustentationem habere ut C. XVI, qu. 7 *Quicunque* (c. 30) servata tamen illa moderatiene, ut ecclesia valeat sustinere ».

(3) Boehmer, *Ius eccles. protest.*, *de iure patronatus*, III, 38, § 141.

(4) Nel c. 30 C. XVI qu. 7 è riportato il testo dalla parola « Quicunque » fino a « percipiant ».

loro discendenti si trasforma in vero obbligo giuridico per opera di Graziano:

dict. al c. 29 C. cit.: « Si vero fundatores ecclesiarum ad inopiam vergere ceperint, ab eisdem ecclesiis temporalis vitae suffragium percipiant (1) ».

e d'una costituzione di papa Clemente III (1187-91) che, inserita nella raccolta gregoriana, fissa su questo punto il diritto comune (2):

c. 25 X, *de iure patron.*, III, 38: « Si ad inopiam vergat (patronus) ab ecclesia illi modeste succurritur, sicut in sacris est canonibus institutum ».

Secondo questa decretale, il diritto agli alimenti è riconosciuto entro i limiti prescritti dalle disposizioni canoniche, cioè *dictum Gratiani* al c. 29 e c. 30 C. XVI qu. 7; mettendo specialmente in relazione questo c. 30 con la c. 25 cit., risulta che il diritto agli alimenti è accordato soltanto a favore di coloro che direttamente hanno acquistato il diritto di patronato per fondazione della chiesa o del beneficio od indirettamente, perchè sono i discendenti del fondatore (3). Questo è riconosciuto anche dalle seguenti parole del *Pontificale Roman., de ecclesiae dedicatione*, che rappresentano l'opinione della Chiesa in quest'argomento: « Quod si *fundatores* et eorum *heredes* casu ad egestatem pervenerint, grata recordatione ecclesia fundatoris piam liberalitatem recognoscit ».

---

(1) Secondo l'edizione dei *Correctores*, questo *dictum Gratiani* faceva parte del c. 29, C. XVI qu. 7, ma poscia, in base ai ms., si è constatato essere un detto di Graziano: ved. FRIEDBERG, ediz. del *Corpus iuris canonici*, col. 808, n. 283.

(2) SCHMALZGRUEBER, *Ius eccles. univ.*, III, 38, nr. 106: « Deinde *pauperibus caeteris* Ecclesia subvenit *ex lege charitatis, patrono ex lege iustitiae*, qui et propterea actionem contra ecclesiam instituere potest, nisi ingratus fuerit ».

(3) VIVIANUS, *Praxis iuris patronatus*, part. I, lib. I, c. 2, nr. 20; REIFFENSTUEL, *Ius can. univ.*, III, 38, nr. 112 sgg.; SCHMALZGRUEBER, *Jus eccles. univ.* III, 38, 110 sgg.; LOTTER, *De re benef.*, part. II, qu. 5, n. 4 sgg.; KAIM, *Kirchempatronatrecht*, II. pag. 325; PHILLIPS, *Kirchenrecht*, VII, Regensburg, 1872, pag. 781; SCHULTE, *Lehrbuch*[4], Giessen, 1886, pag. 179; VERING, *Lehrbuch*[3], Freiburg i. B. 1893, pag. 490; HINSCHIUS, l. c., III, pagg. 68-69; WAHRMUND, l. c., II, pag. 131.

Laonde non si può accettare quanto dice il COVIELLO (1), che il diritto agli alimenti ha il suo fondamento nel diritto comune ed unica causa la donazione.

Essendo il diritto agli alimenti un effetto del diritto di patronato, e non della donazione ed essendo quindi legislativamente congiunto a quest'ultimo, si hanno le seguenti conseguenze:

a) la rinunzia al diritto di patronato ha per effetto la rinunzia al diritto agli alimenti, e non varrebbe in contrario osservare che, essendosi il patrono addimostrato liberale verso la Chiesa, questa si deve dimostrare non meno liberale verso di lui (2), conservandogli, non ostante la rinunzia, la pensione alimentare;

b) il trasferimento o la perdita del diritto di patronato porta la perdita del diritto agli alimenti, poichè, a prescindere dal fatto che questo diritto, di sua natura personale, non è trasferibile ad altri, esso appartiene soltanto al fondatore ed ai suoi discendenti;

c) essendo oggetto del diritto di patronato la Chiesa ed il beneficio, sono questi tenuti a prestare gli alimenti al patrono, come, del resto, risulta dal testo della c. 25 X, III, 38: « *ab ecclesia* modeste succurritur »; quindi non è un dovere di gratitudine dell'ecclesiastico presentato (3) e non si stabilisce per conseguenza alcun rapporto obbligatorio tra questo ed il patrono; il

---

(1) COVIELLO N., l. c., pag. 42: « Or di questo principio [di diritto comune, che il donante avesse diritto agli alimenti contro il donatario] appunto fece applicazione la Chiesa per le donazioni a sé fatte, dipendesse o no da tali donazioni la concessione del diritto di patronato »: tutto ciò rappresenta un'ingegnosa creazione dell'ottimo civilista. Ed egli segue, traendo logicamente dalle sue premesse le conseguenze: « E perciò non solo quando il patronato non derivi da donazione, ma anche se nato da esso sia passato a persona che non è erede legittimo del donante non v'è diritto agli alimenti, perchè manca in tali casi tra il patrono ed il benefizio il rapporto di donante e donatario ch'é la causa di quel diritto e la ragione giustificatrice ». Il motivo, invece, è che il diritto comune canonico, fissato dalla c. 25 X, III, 38, accorda il diritto agli alimenti, secondo il disposto dai sacri canoni *(sicut in sacris est canonibus institutum)*, cioè in ispecie c. 30 C. XVI qu. 7, che limita tal diritto in favore dei fondatori delle Chiese e loro discendenti.

(2) FERRARIS, *Prompta Bibliotheca*, v. *Iuspatronatus*, art. 4, nr. 120, 122; BERARDI, *Comment. in ius eccles.*, III, dissert. IV, c. 7 (ed. Mediolani, 1846, pag. 315).

(3) Cfr. REIFFENSTUEL, *Jus eccles. univ.*, III, 38, nr. 112.

beneficiato in tanto è tenuto ad adempiere alla prestazione, in quanto è amministratore ed usufruttuario del beneficio;

d) in caso di compatronato, tutti i compatroni hanno un uguale diritto ad essere alimentati; colui che nella fondazione della Chiesa o del beneficio apportò una quota maggiore non ha soltanto per questo diritto ad avere una quota maggiore di alimenti (1).

2. Trattasi di un diritto personale del patrono, onde l'obbligo degli alimenti da parte della Chiesa o del beneficio non si estende alla moglie, ai figli od in genere a persone di sua famiglia (2). Si potrebbe parlare di un'estensione di tale obbligo, per quanto riguarda il mantenimento dei figli, poichè il c. 30 C. XVI qu. 7 fa menzione dei *filii*, come quelli che avrebbero diritto agli alimenti, ma per *filii* non si debbono intendere quelli che esistono all'epoca in cui il fondatore si ridusse alla miseria, bensì i discendenti di lui, che dopo la sua morte ne prendono il posto, gli *heredes*, giusta l'espressione del *Pontif. Roman.* citato.

3. Dato il carattere alimentare, che ha la prestazione da corrispondersi al patrono della Chiesa o del beneficio, si comprende facilmente che, se questi furono fondati da una persona giuridica, non spetterà a questa, nel caso che il suo patrimonio sia andato perduto, un diritto agli alimenti (3): la persona giuridica è una astrazione, una finzione e come tale non ha bisogno di essere alimenttata. Le persone fisiche che la compongono o che ad essa appartengeno non possono vantare alcun diritto, essendo esse dei

---

(1) Hinschius, l. c., III, pag. 69, n. 1; contra Rochus de Curte, l. c., def. IV, nr. 3; Mayer, *D. Patronatsrecht*, pag. 180; Lippert H. L., *Versuch einer historich-dogmatischen Entwickelung der Lehre vom Patronate*, Giessen, 1829, pag. 140; Kain Is., *Das Kirchenpatronatrecht nach seiner Entstehung, Entwickelung und heutigen Stellung im Staate*, Leipzig, 1866, II Thl. pag. 326.

(2) Schilling, *Der kirchl. Patronat mach canon. Recht*, Leipzig, 1854, pag. 105; Schulte, *Kirchenrecht*, Giessen, 1856, II, pag. 702; Hinschius, l. c., III, pag. 69; Wahrmund, l. c., II, 133. Il contrario è ammesso da Barbosa, *Ius. eccles. univ.*, lib. III, cap. 12, nr. 218; Reiffenstuel, III, 38, nr. 114; Ferraris, v. *ius patronatus*, art. 4, n. 115; Lippert, l. c., pag. 138; Kaim, l. c., II, pag. 329; Vering, l. c., pag. 490; Silbernagl, *Lehrbuch*[4], Regensburg, 1903, pag. 276.

(3) Berardi, *Comment. iu ius canon.*, III, dissert IV, cap. 7 (ed. Mediolani 1846, I, pag. 316); Hinschius, III, 69; Wahrmund, l. c., II, pag. 134, n. 11.

soggetti giuridici distinti dall'ente, nè avendo, d'altra parte, nulla a che fare la povertà dell'ente con quella dei singoli. Nè si può ammettere che la Chiesa od il beneficio, nel caso che il patrimonio dell'ente fondatore sia andato perduto, possano essere chiamati a contribuire per la ricostituzione di esso, affinchè l'ente possa seguitare nel conseguire i fini che gli sono proprii, sia perchè la legge parla semplicemente di alimenti, che soltanto alla persona fisica possono essere accordati, sia perchè si tratterebbe di destinare delle rendite ecclesiastiche a scopi estranei, il che può avvenire nei casi tassativamente stabiliti dal diritto e secondo le formalità che questo prescrive.

4. Affinchè il patrono possa aver diritto agli alimenti, si richiede il concorso di alcune determinate condizioni.

Ed in primo luogo egli dev'essere incapace di guadagnarsi personalmente la vita, perchè non può dirsi povero chi può col proprio lavoro e con la propria attività esplicata in modo onesto e lecito acquistarsi il necessario per vivere (1). Secondariamente è necessario che il patrono siasi impoverito senza sua colpa (2): questo si argomenta sia dal fatto che la Chiesa non ha mai considerato come suo obbligo morale l'aiutare coloro che debbono a propria colpa la loro povertà, onde l'obbligo giuridico di alimentare i patroni non può avere un'estensione maggiore dell'obbligo morale, da cui deriva, sia per le citate parole del *Pontef. Roman.* : « Quod si fundatores et eorum heredes *casu* ad egestatem pervenerint », ove *casus* sta ad indicare qualsiasi evento indipendente dalla volontà umana. Non par dubbio, che il patrono debba provare, oltre alla sua qualità di fondatore o di discendente dal fondatore, la sua povertà e l'essersi ridotto in tale stato non per

(1) Cfr. Trib. di Firenze 16 febbr. 1903 (questa RIVISTA, XIV [1904], 527).

(2) SCHILLING, l. c., pag. 106; KAIM, l. c., II, pag. 329; SCHULTE, *Kirchenrecht*, II, 702; PHILLIPS, *K. R.*, VII. pag. 782; RICHTER- DOVE- KAHL, *Lehrbuch*[8], Leipzig, 1886, pag. 688; HINSCHIUS, III, pag. 67; FRIEDBERG-RUFFINI, *Dir. eccles.*, § 121, pag. 512; WAHRMUND, l. c., II, 131, ecc. Opinione contraria in LIPPERT, l. c., pag. 138 e *Ueber das Recht des dürftigen Kirchenpatrons Alimente aus der Patronatskirche zu ziehen*, in *Annalen des Kirchenrechts*, III, 82; cfr. SILBERNAGL, l. c., pag. 276. Il Trib. di Arezzo 23 giugno 1900 (questa RIVISTA, XI, 593) ammise che non occorre la condizione che il patrono sia caduto in povertà senza colpa a lui imputabile; al contrario Trib. Firenze cit. a n. 1.

colpa propria, dovendo egli dimostrare il concorso dei requisiti che gli danno diritto agli alimenti (1).

Ma la dottrina non è concorde nel determinare quale debba essere la povertà, che dà diritto agli alimenti (2), cioè se questa dev'essere assoluta, oppure relativa nel senso che si manchi del necessario per vivere in conformità del proprio stato o della condizione. Nel *Dict. Gratian.* al c. 29 C. XVI qu. 7 cit. si parla di un inizio di miseria *(ad inopiam vergere ceperint)*, ma di uno stato di povertà parlano il c. 30 ead. C. e la c. 25 X, III, 38. La glossa a questa decretale, interpretava il « modeste succurrere » in questo modo: « habito respectu ad facultatem ecclesiae et *ad qualitatem personae* », onde parrebbe che il patrono ha diritto agli alimenti, anche quando non possa vivere insieme alla famiglia in conformità del proprio stato (3). Ma le citate parole della glossa non vogliono significare altro che nell'assegnare la pensione alimentare al patrono povero si deve aver riguardo anche alla qualità della persona: la decretale 25 cit. parla d'*inopia*, cioè di povertà, mentre la condizione economicamente sfavorevole, in cui trovasi chi non ha mezzi per vivere in conformità della propria condizione sociale, non è vera miseria (4). Ma a quest'opinione rigorosa, che ritiene che occorra una miseria assoluta, come all'altra che sostiene che il diritto agli alimenti non possa dal patrono esercitarsi, quand'egli sia in grado di acquistarsi il sostentamento col lavoro, crediamo si possa introdurre una mitigazione nel senso di lasciare la decisione definitiva al giudice (5), poichè non si tratta di un obbligo semplicemente morale, ma di un dovere di gratitudine della Chiesa o del beneficio verso il fondatore e suoi discendenti; il giudice terrà conto di tutte le varie circostanze e specialmente della quan-

---

(1) MAYER Phil.. *Das Patronatsrecht dargestellt mach d. allg. K. R. und mach österr. Verordnung*, Wien, 1824, pag. 178; contra WAHRMUND, l. c., II, pag. 131, n. 3.

(2) MAYER, l. c., pag. 177; LIPPERT, l. c., pag. 139; SCHILLING, l. c., pag. 104; KAIM, l. c., pag. 328; SCHULTE, *Kirchenrecht*, II, 701, n. 3; HINSCHIUS, III, 67, n. 9; WAHRMUND, l. c., 131, nr. 4.

(3) PHILLIPS, *Kirchenrecht*, VII, pag. 782; ved. BARBOSA, *Ius eccles. univ.*, III, 12, nr. 218.

(4) Cfr. HINSCHIUS, III, pag. 67, n. 9; FERRARIS, l. c., nr. 125.

(5) Cfr. WAHRMUND, l. c. pagg. 131-32, n. 4.

tità di beni, che il fondatnre donò alla chiesa od al beneficio, tanto più che quella donazione potè essere causa dell'impoverimento di lui e dei suoi discendenti.

Inoltre occorre che non vi sia alcuna altra persona, a cui legalmente incomba l'obbligo degli alimenti (1) Ciò non risulta dal testo legislativo, ma dalla *ratio legis,* per cui l'obbligo della chiesa o del beneficio non può essere che sussidiario: di fatti il patrono deve dar prova della sua povertà e non può dirsi effettivamente povero, cioè privo del necessario per vivere, chi ha il diritto di avere il sostentamento dai propri parenti. Però non basta constatare che vi sono persone obbligate a prestare gli alimenti al patrono (2); occorre anche assodare che le dette persone sono effettivamente in grado di prestargli gli alimenti, poichè evidentemente la sua povertà sarebbe dimostrata anche quando, pur essendovi delle persone, cui per legge incombe l'obbligo degli alimenti, queste non possono adempiere alla prestazione per trovarsi esse stesse nello stato di miseria.

Infine si richiede che nel patrimonio della chiesa o del beneficio vi sia un sopravanzo (3), dopo provveduto agli scopi principali dell'ente, cioè spese pel servizio divino, per la conservazione dell'edificio di culto, pel mantenimento del beneficiato, la cui *portio congrua* deve rimanere sempre intatta. Su tale sopravanzo, e fino a quando esso lo comporti, si possono assegnare al patrono gli alimenti. Quindi il patrono, affinchè possa ottenere gli alimenti, deve provare, davanti al Vescovo, che le rendite della Chiesa o del beneficio, detratte le spese per il culto divino, per il mantenimento del beneficiato, per la riparazione e la manutenzione degli

---

(1) VIVIANUS, l. c., Part. I, c. 2, nr. 20; LEURENIUS, *For. benefic.*, P. II, qu. 106, n. 3; FERRARIS, v. *Iuspatronatus*, art. 4, nr. 129; PHILLIPS, VII, 782; SCHUTTE, *Kirchenrecht*, II, 701; HINSCHIUS, III, pag. 68; WAHRMUND, l. c., pag. 132, n. 5; di altra opinione KAIM, l. c., pag. 330, che ritiene non sia sussidiario l'obbligo della Chiesa. Per la prima opinione Trib. Arezzo 23 giugno 1900 (questa RIVISTA, XI, 593); per la seconda Tribunale Firenze 13 febbraio 1903, IBID., XIV, 527).

(2) WAHRMUND, l. c., pag. 132, n. 5.

(3) BARBOSA, III, c. 12, nr. 217; REIFFENSTUEL, III, 38, nr. 115 ed autori ivi citati; FERRARIS, v. *Iuspatron.*, art. 4, nr. 126.

edificii di culto, non che per gli arredi sacri, presentano un effettivo sopravanzo. Importa notare, che tutte le rendite della Chiesa o del beneficio sono tenute al contributo, quindi non si tien conto dell'origine dei beni, se la dotazione assegnata dal patrono sia andata perduta, ecc. (1) I testi citati parlano di prestazioni da farsi « ab ecclesiis », « ab ecclesia », senza fare alcuna distinzione. Però le fondazioni di culto annesse al beneficio e che costituiscono delle *piae causae* distinte non sono chiamate a contribuire.

Ma la Chiesa ed il beneficio possono rifiutarsi di fare l'assegno alimentare al patrono, se, per farvi fronte, dovessero intaccare il capitale, che deve rimanere intatto, affinchè l'ente possa seguitare ad adempiere ai proprii fini. La c. 25 X, III, 38 non dice che gli alimenti debbono prestarsi sui frutti e sulle rendite del patrimonio ecclesiastico (2), ma è sottinteso l'interesse del legislatore ecclesiastico, affinchè l'ente possa esistere anche nel futuro: una grande parte della dottrina canonistica (3) parla sempre di rendite del beneficio, di proventi del patrimonio ecclesiastico, su cui si può esercitare il diritto del patrono; l'obbligo di alimentare i poveri, dal quale è nato l'altro di alimentare i patroni, era a carico delle rendite, non del capitale.

Il patrono non può, d'altra parte, costringere la Chiesa od il beneficio a ridurre le spese di culto al minimo necessario, poichè la Chiesa deve poter provvedere alle sue necessità senza alcuna ingerenza e senza alcun controllo da parte di persone estranee alla gerarchia (4). Se la Chiesa od il beneficio non hanno rendite esuberanti, l'esercizio del diritto da parte del patrono resta sospeso fino a quando tali rendite ci siano. Essendo il diritto del patrono sottoposto alla condizione, che effettivamente vi sia un superfluo sulle rendite della Chiesa o del beneficio, egli non potrebbe costringere il beneficiato a ridurre i suoi proventi d'ufficio alla sola *portio congrua*. Inoltre, dovendo il beneficiato poter ritrarre dai frutti del

---

(1) Ferraris, l. c., art. 4, nr. 123.

(2) Hinschius, III, 68, n. 3; contra Leurenius, *For. benef.*, qu. 106, nr. 5; Kaim, l. c., II, pag. 327; ved. Wahrmund, l. c., p. 133, n. 7.

(3) Mayer, l. c., pag. 178; Schulte, *K. R.*, II, 702; Phillips, *K. R.*, VII, 783; Vering, l. c., pag. 490.

(4) Cfr. Hinschius, III, 68, n. 3; ved. Wahrmund, l. c., II, pag. 132, n. 6.

beneficio il necessario per vivere, una riduzione dei suoi proventi non sarebbe ammissibile, anche quando il patrono dimostrasse, che il beneficiato può trarre dai beni di sua privata proprietà il necessario per vivere decorosamente (1).

5. La prestazione alimentare dev'essere commisurata, avuto riguardo allo stato del patrono nei suoi bisogni personali. La c. 25 X, III, 38 parla di un « modeste succurrere », ciò che la glossa ha interpretato, come abbiamo visto, « habito respectu ad facultatem Ecclesiae et ad qualitatem personae ». Gli alimenti comprendono quant'è necessario al mantenimento della vita (2), quindi il nutrimento, il vestito, l'abitazione ed anche le spese per la cura in caso di malattia (3). Il pagamento di essi deve farsi in casa del patrono e non nella Chiesa (4). E poichè non trattasi di elemosina, ma di un diritto del patrono, questi non può essere costretto a partecipare all'abitazione del beneficiato, oppure a rinchiudersi in un ospizio di mendicità mantenuto dalla Chiesa o dal beneficio (5).

Il diritto agli alimenti si perde, quando si perde, come abbiamo detto, il patronato o si decade da esso, quando vengono meno le varie condizioni, per cui era stato concesso.

6. Trattandosi di compatronato, ciascuno dei compatroni possiede per sè il diritto agli alimenti, naturalmente qualora nella sua persona concorrano i requisiti richiesti dalle disposizioni canoniche e sempre che vi siano rendite esuberanti della Chiesa o del beneficio (6): quindi ciascun compatrono, indipendentemente l'uno dall'altro, può esercitare il suo diritto agli alimenti, e la Chiesa od il beneficio possono essere costretti ad alimentarli tutti nella stessa quantità, per cui sono tenuti verso il patrono singolo, unico limite essendo la capacità dell'ente a sostenere le singole prestazioni.

---

(1) Ferraris, *Ius patron.*, art. 4, nr. 128; Hinschius, III, 68, n. 3.

(2) c. 30 C. XVI, qu. 7: « ab eadem ecclesia *suffragium vitae* pro temporis usu percipiant »; dict. Grat. al c. 29 ead: «... *temporalis vitae suffragium* percipiant ».

(3) Wahrmund, l. c., pag. 133, n. 8.

(4) Barbosa, *Jus eccles. univ.*, III, 12, nr. 218; Ferraris, *Jus patron.*, art. 4, nr. 118.

(5) Hinschius, III, 68, n. 5; cfr. Phillips, VII, 783.

(6) Hinschius, III, 69, n. 1; Wahrmund, l. c., 133-34.

Però bisogna notare che, per quanto il diritto di patronato appartenga nel suo complesso a ciascuno dei compatroni, pure nell'esercizio concorrente questi diritti si limitano reciprocamente, in guisa che la Chiesa od il beneficio in sostanza non sono più aggravati, nel caso che sono sottoposti ad un compatronato, di quello che sono, allorchè sono soggetti ad un patronato singolo. Quindi, non ostante che il diritto positivo riconosca, che i discendenti del fondatore hanno tutti un uguale diritto agli alimenti (1), pure per le fatte considerazioni è da ammettersi che, se più compatroni si trovano contemporaneamente ridotti alla miseria, la Chiesa od il beneficio, a seconda delle varie circostanze, potranno procedere ad una riduzione delle quote di alimenti spettanti a ciascuno di essi. E se il sopravanzo delle rendite ecclesiastiche non è sufficiente ad alimentare tutti i compatroni poveri, le quote spettanti a ciascuno saranno ridotte in proporzione, avuto anche riguardo al grado della loro povertà (2).

7. Secondo il diritto italiano, il diritto di patronato, non essendo regolato dalle leggi civili, è sottoposto alle norme del diritto canonico compatibilmente col nostro ordinamento giuridico (3), e tutte le questioni riferentisi ad esso sono di competenza dei Tribunali ordinari (art. 2 legge 9 aprile 1850). Avendo le leggi di soppressione e di liquidazione dell'asse ecclesiastico trasfuso i diritti di patronato sui benefici e sulle cappellanie soppresse nei diritti di rivendicazione e di svincolo della dote beneficiaria. concessi ai patroni laicali, oggi il diritto di patronato è stato conservato e si esercita soltanto sulle Chiese e sui benefici parrocchiali, e si può acquistare tuttora sui medesimi enti, che siano di nuova fondazione. Quindi il patrono, dimostrando le condizioni varie richieste dal diritto canonico di sopra enumerate, può ottenere di essere alimentato a spese della Chiesa o del beneficio, e tale suo diritto può far valere avanti ai Tribunali dello Stato (4). Egli deve di-

---

(1) c. 30 C. XVI, qu. 7; *Pont. rom.* cit.: « fundator aut eius *heredes* ».

(2) WAHRMUND, l. c. pag. 133, n. 10; cfr. MAYER, l. c., pag. 180; SCHILLING, l. c., pag. 105; KAIM, l. c., II, pag. 326; HINSCHIUS, III, 69, n. 1.

(3) SCHIAPPOLI, *Manuale del Diritto eccles.*, II, Torino, 1902, nr. 505, pag. 122.

(4) Es. Trib. Arezzo 23 giugno 1900; Firenze 13 febbraio 1903 (questa RIVISTA, XI, 593; XVI, 527).

mostrare, però, essere il fondatore della Chiesa o del beneficio od un discendente dal fondatote: il semplice possesso del diritto di presentazione non fa presumere il dirirto di patronato, poichè la facoltà della presentazione può andare disgiunta dal patronato (1). Secondo i principii del diritto canonico e le disposizioni del Concilio di Trento (2), il possesso immemoriale del diritto di patronato, provato con due o più presentazioni e con gli altri mezzi di prova, supplisce alla diretta dimostrazione del titolo di acquisto per fondazione. Per quelle persone, che hanno un'autorità superiore, per cui a causa della loro posizione si possa di fatto presumere, che abbiano usurpato il patronato, la prova del quasi possesso per l'immemoriale prescrizione è aggravata (3).

Le imposizioni di pensioni alimentari sopra le rendite delle Chiese e dei benefici parrocchiali a vantaggio dei patroni, fatte dall'autorità ecclesiastica, debbono essere sottoposte all'assenso governativo (4), e questo sia perchè, avendo lo Stato, per il nostro diritto, la vigilanza su tutto il patrimonio ecclesiastico (5), ha diritto di controllo sul modo, onde vengono destinati i beni e le rendite ecclesiastiche, sia perchè disposizioni di diritto positivo ciò esplicitamente riconoscono (6). La provvisione dell'Ordinario diocesano, con cui si concede al patrono un assegno sui frutti della Chiesa o del beneficio, dev'essere munita di *placet* dal Procuratore

---

(1) SCHIAPPOLI, *La prescrizione del diritto di patronato*, Torino, 1894, nr. 17, pagg. 50-51.

(2) Conc. Trid., sess. XXV, c. 9 de ref.

(3) SCHIAPPOLI, *La prescriz. del dir. di patron.*, nr. 27, pagg. 77-78.

(4) SCADUTO, *Dir. eccles. vig. in Italia*, II, nr. 406, pag. 502.

(5) Cfr. R. Decr. 2 marzo 1899, n. 64 sugli Economati generali dei benefizi vacanti, art. 16.

(6) Legge 13 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice, art. 16: « Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale, di cui all'art. 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti di esse autorità che riguardano la *destinazione dei beni ecclesiastici...* »; R. Decr. 25 giugno 1871, n. 320, che pubblica nuove disposizioni circa l'*exequatur* ed il R. *placet*, art. 1; cfr. art. 2: « Nelle provviste beneficiarie si comprendono... le provvisioni che conferiscono il diritto di percepire su di essi [frutti del beneficio] un assegno »; art. 1 del Regol. approvato con Decr. 25 giugno 1871.

generale della Corte d'appello del luogo, in cui sono posti il beneficio od i beni ecclesiastici (1). Il Procuratore generale dovrà non pertanto riferirne al Ministero di grazia e giustizia e dei culti ed attendere le sovrane determinazioni, quando si tratta di destinazione di beni ecclesiastici per un valore eccedente lire cinquecento, o quando sia d'avviso che il regio *placet* debba essere negato (2).

Trattandosi di un obbligo della Chiesa, è il beneficiato *pro tempore* obbligato al pagamento; se il predecessore trascuri il pagamento, il successore nel beneficio è obbligato, salvo a quest'ultimo il diritto di agire contro l'antico beneficiato od i suoi eredi per le quote che si dovevano pagare per il tempo in cui egli fu nel possesso civile del beneficio. Nel caso che il beneficio sia vacante, per tutto il tempo in cui dura la vacanza sarà tenuto l'Economato generale dei benefici vacanti a pagare la pensione alimentare dovuta al patrono.

DOMENICO SCHIAPPOLI.
Professore nella Università di Pavia.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

30 gennaio 1906.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* PIANIGIANI.

Marcello Teresa vedova Agostini Venerosi della Seta c. *Ministero della Pubblica Istruzione e Fondo culto.*

Chiesa ex conventuale aperta al culto. — Monumento nazionale. — Quadri ed oggetti d'arte. — Sono proprietà della Chiesa ex conventuale. - Inalienabilità. - Terzo detentore. - Azione del Fondo culto e del Ministero della Pubblica Istruzione per la restituzione. — Legge 7 luglio 1866. — Legge 12 giugno 1902. — Prescrizione trentennale inapplicabile.

Sequestro giudiziario. — Citazione della controparte non necessaria. — Decreto. — Art. 921 cod. proc. civ.

Nell'obbligo del Fondo culto per la conservazione *degli oggetti d'antichità e d'arte ai sensi dell'art. 33 della legge 7 luglio 1866 sono impliciti anche il diritto e l'obbligo di* rivendicazione *degli oggetti stessi.*

Nè l'essere stata per alcun tempo chiusa al culto pubblico e destinata anche ad uso profano, nè l'essere stata dichiarata monumento nazionale, han potuto distruggere o denaturare la natura e condizione giuridica di una Chiesa conventuale, con i relativi diritti e privilegi regolati dalla legge di soppressione del 7 luglio 1866.

E però un quadro artistico esistente in una Chiesa ex conventuale, quantunque passato in mani di terze persone, è rimasto sempre nel patrimonio della Chiesa, e, come inserviente al culto, conservato alla medesima sotto la tutela dell'Amministrazione del Fon-

(1) Decr. 25 giugno 1871, art. 1, capov., art. 4, Regolam., articoli 1, 4.
(2) Decr. 25 giugno 1871, art. 4, n. 3 e 4; Regolam., art. 5, n. 3 e 4.

do culto: art. 18, 24 e 33 della legge suddetta.

È ammissibile l'azione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione, in unione del Fondo culto, per la rivendicazione di oggetti artistici o sacri da mantenersi all'uso di Chiese ex-conventuali conservate al culto. (1)

La legge 7 luglio 1866 nell'art. 24 ha ribadito il concetto già contenuto nella ultima legislazione toscana, che gli oggetti d'arte o preziosi per antichità, esistenti nelle case religiose soppresse, debbano considerarsi di pubblico demanio, e, se si trovino nelle Chiese annesse, debbano rimanere in esse, insieme agli arredi inservienti al culto. (2)

Tali opere d'arte sono colpite da una inalienabilità derivante dal pregio intrinseco, da una inalienabilità obiettiva, la quale essendo in re ipsa *colpisce di nullità qualunque atto consumato in onta al divieto.* (3)

Non può parlarsi di prescrizione trentennale, che non può essere fondata sopra un fatto vietato dalla legge.

E però, non ostante la buona fede ed il possesso ritenuto legittimo, il terzo detentore, sia anche patrono, di un quadro di pregio artistico appartenente ad una Chiesa ex conventuale non può acquistarne la proprietà con la prescrizione trentennale.

Il sequestro giudiziario può concedersi dal magistrato con semplice decreto senza bisogno di citazione della parte contraria.

Nella Chiesa di S. Francesco dei Ferri in città di Pisa, si conserva nella Cappella delle reliquie da epoca remota una tavola rappresentante l'effigie di S. Francesco attribuita a Cimabue. Nel 1863 la detta Chiesa venne provvisoriamente tolta al culto e destinata ad uso profano, ed il prezioso dipinto, che era stato per maggior decoro collocato in una Cappella di patronato della nobile famiglia della Seta, venne dal padre Guardiano dell'annesso convento dei Minori Osservanti consegnato alla detta famiglia, reputando fosse di proprietà della medesima.

Frattanto sapravvenne la legge 7 luglio 1866 per la soppressione delle corporazioni religiose, ed il Demanio prese possesso del convento e annessa Chiesa; e indi, essendo stata questa dichiarata monumento nazionale, venne nel 22 maggio 1893, consegnata dal Demanio al Ministero della Pubblica Istruzione, e da questo affidata per la sua conservazione al Comune di Pisa, il quale poi con rogito 15 giugno 1899 la consegnò per l'uso e conservazione e coi locali annessi all'Arcivescovo della diocesi.

Restituita di tal modo la Chiesa al culto dell'arte e della religione, il Conte Agostini della Seta, richiesto di rendere la tavola, si rifiutò, onde la lite iniziata avanti il Tribunale di Pisa con atto di citazione 1 dicembre 1903, dal Fondo per il culto e dal Ministero della Pubblica Istruzione, per far valere i diritti rispettivamente derivanti dalla legge di soppressione del 1866, e da quella del 12 Giugno 1902 sulla conservazione degli oggetti di antichità e di arte, con la cautela del sequestro giudiziario del quadro, autorizzato dal Presidente del Tribunale suddetto.

Il Tribunale di Pisa, con sentenza 7 Aprile 1904, giudicò essere il quadro di pertinenza della Chiesa siccome cosa inserviente al culto, e di conseguenza spettarne la disponibilità all'Amministrazione del Fondo per il culto, onde ne ordinò la restituzione, confermando il sequestro.

(1-3) Gli oggetti artistici di proprietà degli enti ecclesiastici, qualunque sia la loro importanza artistica o archeologica, sono colpiti da inalienabilità, e sopra di essi si esercita, insieme a quella del Fondo per il culto per la legge del 7 luglio 1866, la tutela del Ministero della Pubblica Istruzione in virtù della legge 12 giugno 1902 per la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o d'antichità. La giurisprudenza ha ritenuto che tale inalienabilità si estenda agli oggetti d'arte anche non catalogati giusta le prescrizioni di quasta ultima legge. Confr. Cass. Roma, sez. penale, 20 luglio 1903, Pubblico Ministero c. Marconi e altri (vol. XIV pag. 31); e la legge 12 giugno 1902 nel vol. XII, pag. 377, nonchè la Circolare del Ministero dell'Interno del gennaio 1903 nel vol. XIV pag. 64.

Appellò la Contessa Agostini alla Corte di Lucca, riproponendo la difesa spiegata in primo grado, cioè eccependo che il Tribunale avea oltrepassato i limiti della competenza giudiziaria negando alle Amministrazioni attrici veste ed interesse a proporre la domanda, sostenendo che il Tribunale aveva concesso più del domandato, e finalmente che il quadro a lei apparteneva almeno per prescrizione: ma la Corte con sentenza 6-10 marzo 1905 confermò la pronunzia dei primi giudici.

Di tale sentenza la Contessa Agostini chiede oggi l'annullamento per sei motivi, e primieramente per il motivo della incompetenza e dell'eccesso di potere, che interessa la giurisdizione delle Sezioni unite di questo Supremo Collegio.

I. *a*) incompetenza ed eccesso di potere;

b) pronunzia su cosa non domandata, in quanto che l'autorità giudiziaria aveva surrogato sè medesima al Ministero dei Culti, il quale solo per l'articolo 24 della legge eversiva poteva, d'accordo col Ministero della Pubblica Istruzione, destinare il quadro alla biblioteca o pinacoteca locale: mentre la sentenza eccedendo anche la domanda delle parti, ne aveva ordinata la collocazione in modo definitivo (mentre la pubblica Amministrazione si era limitata a chiederlo come misura di conservazione) nella Chiesa di S. Francesco, dichiarandolo pertinenza della medesima (quasi che la Chiesa potesse esser subietto di diritti!) ed inserviente al culto (cosa da nessuno domandata, perchè se alcuno lo avesse potuto, esso era unicamente l'Arcivescovo, che provvede al culto di quella Chiesa).

La sentenza dunque doveva limitarsi a decidere sulla questione di proprietà fra i Conti Agostini e lo Stato: e qualora avesse potuto surrogarsi, occorreva il contradittorio di tutti gli interessati. (E perciò violazione del citato articolo 24 della legge 7 luglio 1866, 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, 37 e 38 nonchè 360 numero 6, 517 numeri 2 e 4 della procedura civile).

Considerando che dopo questo, passando sulla eccezione dell'incompetenza o di eccesso di potere, sulla quale si sono pronunziate negativamente le Sezioni Unite di questa Corte, e limitando l'esame alla seconda, relativa alla pretesa ultranea pronunzia, non è esatto che le pubbliche Amministrazioni limitassero il loro obiettivo alla provvisoria collocazione in Chiesa della tavola controversa, perchè fino dalla citazione esse avevano dichiarato (confermando poi il lor proposito nella Comparsa conclusionale) di volere esercitare l'azione di rivendicazione nascente dalla legge 7 luglio 1866, il Ministero della Pubblica Istruzione invocando la tutela della insigne opera d'arte, col disporne quanto meno la restituzione alla Chiesa, il Fondo Culto l'appartenenza ad esso, ordinandone il rilascio a suo favore: e ben si comprende che una tale azione non poteva acquietarsi a una provvisoria collocazione, la quale non può adattarsi che alla misura cautelativa del sequestro. Nè a indebolire siffatto obiettivo vale la semplice parola « conservazione degli oggetti di antichità e di arte » espressa nella surriferita legge, perocchè nell'obbligo di conservare è implicito quello di rivendicare (specialmente quando tra coloro che esercitano la tutela è il Governo, unico rappresentante e gerente del patrimonio artistico della Nazione), non essendo possibile una perfetta conservazione, senza avere l'intiera disposizione dell'oggetto da conservarsi.

Che nemmeno può dirsi grave l'argomento sulla proprietà del quadro, erroneamente dalla sentenza attribuito come oggetto di culto alla Chiesa di S. Francesco, la quale non può essere subietto di diritti: perocchè, se non vogliasi trar profitto dal suono materiale della parola, è chiaro che il Magistrato di merito, ordinando la restituzione a quella Chiesa, intese parlare di coloro che ne hanno la rappresen-

tanza, non potendo essere il tempio che il vaso di custodia, e fra i rappresentanti il culto della Chiesa nel caso in esame, quando per dannata ipotesi si voglia escludere il Fondo Culto, non è il solo Arcivescovo, come si pretende sul ricorso, ma il Ministero della Pubblica Istruzione, che come avente causa dal Demanio dello Stato affidò con rogito 15 giugno 1896 per mezzo del Sindaco di Pisa al Primate del luogo la conservazione e la ufficiatura del Tempio, dichiarato monumento nazionale. Or nessuno può negare al mandante, nella inerzia del mandatario, la potestà di esercitare un proprio diritto manomesso dai terzi, anche senza il bisogno di contradittorio di tutti coloro, che più o meno direttamente possono avere lo interesse alla conservazione della cosa in disputa.

II. Mancanza di azione a rivendicare nel Fondo culto, il quale non aveva secondo il ricorso, verun diritto sul quadro, poichè, la proprietà, dato che esso fosse stato dei frati, spettava per legge di devoluzione allo Stato; mentre a quello per l'articolo 33 della legge spetta soltanto la custodia degli oggetti esistenti nelle Chiese conservate, già annesse a corporazioni religiose soppresse. Nel caso in esame trattasi invece, giusta la parte ricorrente, di Chiesa riaperta al culto dopo la soppressione dell'Ordine, e dichiarata monumento nazionale.

E perciò violazione e falsa applicazione degli articoli 11 e 18 e numeri 6, 24, 25, 27, 33, 37 della citata legge eversiva, articoli 1 del R. Decreto 22 settembre 1866, numero 3443, 517 numero 2 e 360 num. 6 del cod. di proc. civ.

Considerato, che neppure questo motivo apparisce fondato, ove si seguano con cura le fasi storiche, che precederono la lite attuale, ed alle quali è legata la condizione giuridica del quadro in disputa. È pacifico tra le parti che per decreto Reale del 14 giugno 1863, emesso in base alla legge del 22 dicembre 1861, il Ministero della Guerra fu autorizzato per uso militare alla occupazione non duratura oltre tre anni del convento e della Chiesa di S. Francesco.

Al seguito di questo decreto i frati si concentrarono in un parte del convento, e al servizio del culto fu destinata la grande Sagrestia, dove furono collocati i quadri che adornavano le Cappelle, tra i quali la effigie di S. Francesco; la quale indi a poco venne dal padre Guardiano del convento consegnato alla famiglia Agostini, forse nel concetto che dalla medesima fosse stato in epoca remota donato alla Chiesa. Venuta intanto la legge del 1866 la corporazione religiosa rimase colpita di soppressione, e la Chiesa, dichiarata monumento nazionale, venne riaperta al culto dopo oltre trent'anni dalla sua occupazione per uso militare.

Or qui corre subito il bisogno di osservare che sebbene il quadro fosse nelle mani dei Conti Agostini, la condizione giuridica del medesimo, rapporto alla Chiesa ed al convento, perseverò a rimanere tal quale era per il passato, perchè la legge di occupazione fu provvisoria: sì che il quadro (alla cui conservazione per la legge surriferita del 1866 avrebbe potuto provvedere il Governo) rimase sempre, quantunque affidato alla famiglia Agostini, nel patrimonio religioso della Chiesa, e, sopraggiunta la soppressione del Convento, esso per la legge relativa, siccome *cosa inserviente al culto* restò conservato alla medesima (articoli 18, 24) ed oggi come tale e come cosa d'arte è posto sotto la tutela dell'Amministrazione del Fondo Culto, a cui l'articolo 33 della legge pone anche il carico della spesa di conservazione.

L'essere stata la Chiesa per alcun tempo chiusa, non è sufficiente ragione per distruggere o denaturare i diritti e privilegi che ad essa erano annessi, dappoichè la distrazione ad uso profano per pubblico interesse fu solamente temporaneo, e la susseguente inazione avvenne per circostanze indipendenti dal proposito di sopprimerla e toglierla al culto, tanto che per essa continuò a far

le veci la contigua vasta Sagrestia ridotta a cappella.

E tanto meno può cangiare siffatta condizione di cose il fatto di essere stata la Chiesa stessa dichiarata monumento nazionale; perchè ciò non le toglieva affatto il carattere primitivo di conventuale, dipendendo la monumentalità dalle memorie storiche e dalle cose artistiche annesse al luogo, che può essere indifferentemente sacro o profano, secolare o monastico, e pur essere monumentale.

Ciò essendo, consegue che quando venne la legge di soppressione, la Chiesa di S. Francesco era sempre virtualmente annessa al convento, e come tale cadente insieme al quadro sotto la influenza dei menzionati articoli della legge di soppressione. Con che sembra dimostrato l'interesse e conseguentemente l'azione dell'Amministrazione del Fondo pel culto a farsi sollecito come attore nel presente giudizio.

III. Mancanza di azione anche nel Ministero della Pubblica Istruzione, perchè qui egli non agiva per rivendicare cosa appartenente al patrimonio artistico, di cui tutti i cittadini abbiano il godimento *uti cives*, ma (seguendo i termini delle contestazione) per la semplice tutela dell'interesse artistico inteso nel suo più vasto significato: e in questo caso il Governo deve provvedere con atti d'impero e non già ricorrendo all'autorità giudiziaria.

(E perciò violazione e falsa applicazione degli articoli 36 del Codice di procedura civile; 427, 429, 436, 438 del Codice civile; 12 della legge 12 giugno 1902, n. 185 sulla conservazione dei monumenti; 24 della citata legge di soppressione delle corporazioni religiose; 517 numero 2, 360 numero 6 del Cod. di proc. civ.)

Considerato che, dimostrato di sopra il doppio carattere di conventuale e monumentale inerente alla Chiesa di S. Francesco, rimane spiegato lo interesse, oltre che del Fondo culto, anche del Ministero della Pubblica Istruzione a rendersi co-attore in giudizio, affine di esplicare il mandato ad esso affidato dalla legge relativa alla conservazione del patrimonio artistico nazionale: senza che la ricorrente possa con fondato interesse alludere alla mancanza di un atto d'impero (a cui del resto è sempre preferibile una sentenza del Tribunale, che offre al cittadino maggiori garanzie di serenità e di giustizia), sia perchè è lungi la dimostrazione che nella specie si versi in tema di cosa d'arte di assoluta proprietà privata (come vedremo in seguito), sia perchè l'azione del detto Ministero deve intendersi spiegata in sussidio di quella attualmente prevalente del Fondo culto, sia finalmente perchè la destinazione per decreto governativo di un'opera d'arte a una pubblica biblioteca, o pinacoteca che sia, prevista dall' articolo 24 della legge 7 luglio 1866, è sempre subordinata alla condizione, che non si tratti, come nel caso concreto, di oggetti artistici o sacri, i quali per il detto articolo debbono essere mantenuti all'uso delle Chiese, già conventuali, conservate al culto.

IV. **Prescrizione.** *a)* La Corte ha errato, dice la parte ricorrente, negando agli Agostini Della Seta il diritto a prescrivere il quadro, il quale doveva ritenersi da essi posseduto *legittimamente* ed *in buona fede* (se mai tanto occorresse per la prescrizione trigenaria), ed essendo il medesimo sotto certe condizioni liberamente commerciabile, sia per le leggi toscane allora vigenti, sia per l'odierna legislazione, trattandosi di cosa d'arte non appartenente allo Stato, e non più esposta da oltre trenta anni agli occhi di tutti in luogo pubblico. — Di fatti esso era stato in buona fede restituito, quando il tempio venne tolto al culto, alla famiglia Agostini, cui dovera presumersi appartenere, e se volevasi che il pubblico non ne rimanesse defraudato doveva intervenire un decreto del Governo. Dato poi che il quadro fosse stato di spettanza dei Francescani, valevano per le leggi del tempo i medesimi principî di libera commerciabilità, e poteva esso quindi essere usucapito da un terzo possessore.

Piace inoltre alla dotta difesa della ricorrente, rilevare, che per i criteri d'arte prevalenti al momento in cui avvenne la restituzione, i dipinti del Cimabue (dato che il quadro in disputa sia veramente di lui, sul che è lecito dubitare) non erano compresi fra quelli, sui quali dovesse per l'interesse pubblico limitarsi la commerciabilità, non figurando nell'elenco votato dalla deputazione dei pittori del 24 ottobre e 11 dicembre 1902.

b) In secondo luogo si osserva che il quadro, di cui trattasi, che era da reputarsi sacro non intrinsecamente, nè per destinazione ai sacri riti, ma solo per trovarsi annesso a un luogo sacro, aveva cessato di esser tale, quando la Chiesa era stata sconsacrata, e quindi sotto questo aspetto non sussisteva più ragione d'indisponibilità della cosa.

c) In terzo luogo, soggiunge la parte ricorrente, non poteva, come erroneamente ritiene la Corte di merito, sopravvenire un'altra ragione d'indisponibilità in virtù della legge eversiva del 7 luglio 1866 (articolo 24) in quanto si trattasse di cosa destinata all'uso pubblico, in luogo pubblico sacro: perchè quando la corporazione religiosa era stata soppressa, la Chiesa da molto tempo era stata chiusa, ed il quadro non poteva aver mantenuto in potenza il suo accidentale carattere sacro, sotto l'alta tutela del Fondo per il culto.

Conclude poi lamentando che su questi punti, che erano i più vitali, la Corte di merito non abbia data congrua e sufficiente motivazione (e per ciò violazione e falsa esplicazione delle seguenti leggi toscane sugli oggetti d'arte e precisamente della deliberazione 6 novembre 1602 « Ordine ai doganieri di non far uscire da Firenze pitture, senza licenza dell'Accademia »; della deliberazione 24 ottobre 1602: « Dipinti dei quali si proibisce l'estrazione »; dell'editto 26 dicembre 1754: « che proibisce l'esportazione di manoscritti ecc. », del Rescritto 15 gennaio 1781 che « autorizza il Direttore della R. Galleria ad accordare diritto di estrazione »; delle notificazioni 23 dicembre 1816 e 23 ottobre 1818 « sul divieto alle corporazioni religiose di alienare oggetti d'arte senza permesso »; dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1854 « sulla conservazione degli oggetti d'arte »; degli articoli 1, 2. 3, 8 del Decreto Ricasoli 12 marzo 1860 « sulla Commissione di vigilanza per la conservazione degli oggetti d'arte »; degli articoli 18 e 24 della citata legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose, in relazione a tutti gli articoli 690, 2113 Codice Civile, falsamente applicati e violati; mancata motivazione, articoli 517 numero 2, 360 numero 6 Codice proc. civ.)

Considerato in ordine a questo complesso motivo che, senza disconoscere i principi vigenti sotto l'antica legislazione toscana, i quali del resto inspirati alla classica fonte del Diritto Romano, sono conformi nella loro sostanza ai concetti sanzionati dal Decreto del Governo provvisorio toscano del 12 marzo 1860, ed accolti nella imperante legge sulla conservazione dei monumenti nazionali, giova ricordare in fatto che nella specie non può dubitarsi.

a) che trattisi, almeno per i criteri d'arte invalsi nei tempi vicini a noi e posteriori alla riferita deliberazione dei pittori del 1602, di opera insigne, non tanto per il nome del maestro legato al risorgimento dell'arte, quanto per la sua veramente mirabile esecuzione giustamente decantata dal Vasari e ricordata negli annali del Convento.

b) che la detta tavola sia rimasta sempre esposta alla pubblica ammirazione e devozione nella Chiesa di S. Francesco.

c) che la tradizione storica raccolta dal Vasari e dagli annali del Convento compilati in epoca non sospetta porti a ritenere che la tavola fosse proprio di proprietà dei monaci Francescani fino dalla sua origine (sec. XIII), e solo per maggior decoro nel secolo XVII collocata nella Cappella di patronato dei Conti Agostini.

Ciò posto e richiamando le disposi-

zioni dell'ultima legislazione toscana, è certo che la proibizione d'alienare colpiva non tanto i monumenti appartenenti allo Stato, alle Comunità e ai luoghi pii da queste dipendenti, ma anche quelli spettanti alle Chiese, *qualunque ne fosse il patronato*, e alle corporazioni religiose ecc.: e ciò *salva l'autorizzazione governativa*, dovendo tutte le opere d'arte in possesso di corporazioni morali stare sotto la tutela del Principe. (Notif. 23 dicembre 1816, 23 ottobre 1818, e legge 16 aprile 1854).

Or, come è facile intendere, nella specie non trattasi di una inalienabilità per incapacità dell'ente, ma per il pregio e la qualità permanente dell'opera, vale a dire d'inalienabilità obiettiva, la quale, essendo in *re ipsa*, colpisce di nullità iniziale qualunque atto consumato in onta al divieto, e soffoca qualunque presunzione predisposta ad eluderla.

Onde non è caso di parlare di trigenaria prescrizione, sia pure estintiva, la quale non può mai essere fondata sopra un fatto vietato espressamente dalla legge.

Ma, quando tutti questi argomenti non valessero, viene quello, onde s'ispirarono i giudici del merito, e cioè che la legge di abolizione del 1866 nel suo articolo 24 aveva appianato ogni quistione, ribadendo il concetto che gli oggetti d'arte o preziosi per antichità esistenti nelle case religiose soppresse, dovessero considerarsi di pubblico demanio, soggiungendo che, se si trovassero nelle annesse Chiese, dovessero (senza preoccuparsi più del carattere sacro, che del pregio artistico) rimanere in esse, insieme agli arredi inservienti al culto.

Che poi il quadro in quistione si trovasse al momento del passaggio nelle mani dei Conti Agostini in condizioni di alienabilità per non essere più esso destinato ai sacri riti, è ben lieve argomento, dovendo ritenersi per certo, che lo stato di provvisorietà della occupazione del Tempio, non potè essere sufficiente, specialmente con la Sagrestia che ne prese le veci, a render profani tutti gli oggetti già in esso esistenti, in modo da farli cadere (non essendo ancor nato l'articolo 24 della legge di soppressione del 1866) in proprietà del primo occupante o tornare in balìa dell'antico proprietario: dovendo ad ogni modo quello stato provvisorio semplicemente sospendere e non abolire, almeno agli effetti della legge, il loro carattere, tanto che, se non fosse intervenuta la soppressione, nessuno avrebbe dubitato che la effigie dipinta dal Cimabue, cessata la occupazione, dovesse tornare là dove era stata venerata per circa 600 anni.

E quello che è detto per il quadro, giova a maggior ragione ripetere per la Chiesa, la quale, per la temporanea sua occupazione e per la susseguente inazione causata dal difetto di restauro, non perdè mai l'ingenito suo carattere di conventuale, e deve quindi come tale legalmente ritenersi soggetta alle norme dettate dalla legge di conversione, niente influendo se poi venne dichiarato monumento nazionale, potendo questa sua qualità, come già fu detto altra volta, coesistere con l'altra di conventuale mantenuta al culto.

V. La Corte errò col negare gratuitamente e contro presunzioni *juris* (che esigevano la prova contraria), e confondendo il provvisorio con il precario, che nel caso concorressero la buona fede e gli estremi del possesso necessari a prescrivere, considerando come simulati tanto la lettera del Priore del 14 luglio 1863, con la quale s'invitava il Conte Agostini a ritirare il quadro, quanto il verbale di presa di possesso da parte del Demanio del 2 ottobre 1866, nei quali si parla del quadro come di *proprietà* del medesimo (e però violazione e falsa applicazione degli artisoli 686. 69, 693, 702. 1312, 1318, 1350, 1354, 2105, 2106, 2114, 2135 del Codice civile; e mancata motivazione, art. 517 numero 2, 360 num. 6 Cod. proc. civ.).

Considerato che, dopo quanto è stato

di sopra esposto e ritenuto, questo quinto motivo perde la sua importanza, dappoichè la inalienabilità inerente alla cosa, che equivale ad imprescrittibilità assoluta (articolo 2113 Codice civile), rende inutile ogni indagine vuoi sulla *buona fede*, la quale, ove ne fosse bisogno (art. 2135 Cod. civ.), il Supremo Collegio non sarebbe alieno dall'ammettere al momento della consegna del quadro tanto nel Padre Guardiano, quanto nel Conte Agostini, vuoi sui *requisiti costituenti il possesso legittimo*, che del resto è sol necessario per la usucapione, e non già per la prescrizione estintiva dell'azione rivendicatoria, di cui vorrebbe giovarsi la Contessa Agostini, e per la quale soltanto occorre la inerzia trentennale di chi avrebbe diritto a rivendicare.

Sol piace aggiungere su questo proposito, ciò che del resto è riflesso dal già detto, che, esclusa nei Francescani la libera disponibilità del quadro, per essere il medesimo ormai caduto nel pubblico uso e dominio, è logica necessità ritenere che qualunque fosse lo stato d'animo e di volontà delle parti, il quadro passò e rimase nel possesso degli Agostini nella stessa condizione giuridica nella quale sarebbe stato se fosse rimasto nella sagrestia del convento, ove, al momento della occupazione della Chiesa, era stato riposto, e d'onde probabilmente fu remosso insieme ad altri dipinti, non per farne (qualora la legge e i canoni lo avessero permesso) una restituzione ai presunti patroni, ma per provvedere alla migliore conservazione fino a che la Chiesa non fosse stata riaperta al culto.

VI. **Sequestro.** — La Corte non avea motivato la conferma dell'odiata misura del sequestro giudiziario in corso di causa, per il quale necessitava

a) azione di possesso o di proprietà in chi lo richiedeva;

b) l'ordinanza del Presidente, udita l'altra parte;

c) un pericolo o una ragione sufficiente, che nel caso mancava, trovandosi il quadro in un pubblico Museo, in forza di un sequestro ordinato dal Prefetto, che solo posteriormente era stato annullato dal Consiglio di Stato. con decisione del 12 dicembre 1903, alla esecuzione della quale occorreva sempre l'opera dell'Autorità amministrativa.

(E per ciò violazione degli articoli 38, 50 capoverso, 162, 181 921 Codice procedura civile; falsa applicazione dell'articolo 925 del Codice suddetto; violazione dell'articolo 1875 Codice civile in relazione anche all'articolo 33 della legge 2 giugno 1889 numero 6166 sul Consiglio di Stato, Regolamento 17 ottobre 1889 numero. 6516; mancata motivazione in base agli articoli 517 numero 2, 360 numero 6 del Codice di proc. civ.).

Considerato che (prescindendo dall'utilità pratica di questo mezzo di cassazione, oggi, in cui la quistione del sequestro si accompagna con quella principale di attribuzione di proprietà) è un fatto incontestabile la decisa inclinazione della giurisprudenza al concetto, che possa chiedersi da una delle parti, senza citazione della parte contraria, e concedersi per semplice *decreto* anche il sequestro giudiziario, del quale è cenno nell'articolo 921 della procedura civile; e ciò per la ragione che a siffatta misura conservativa non venga tolta la celerità, che è indispensabile, onde possa raggiungere il suo fine; non senza rilevare che se il contraddittorio delle parti può sembrare necessario per il sequestro contemplato dall'articolo 1875 del codice civile, non lo è ugualmente per quella dell'articolo 921 (affine al successivo 924), che è predisposto ad ovviare al pericolo di alterazione, sottrazione o deterioramento della cosa controversa; e che la voce *ordinare* usata nel detto articolo 921 si attaglia nel suo generico significato tanto a un provvedimento per ordinanza, quanto al decreto.

Giova inoltre osservare, relativamente alle circostanze che indussero il Magistrato nel caso concreto a favorire la domanda della Pubblica Amministra-

zione incaricata della conservazione del raro cimelio, che di contro alla probabilità di annullamento del sequestro ordinato dall'Autorità Amministrativa, venne il sequestro stesso opportunamente autorizzato in base al detto articolo 921 per considerazione della singolare specialità della cosa controversa, che, una volta deteriorata non poteva essere in nessun modo sostituita; onde la comune prudenza consigliava, dinanzi alla straordinaria emulazione spiegata dai Conti Agostini nella lite, di toglierla dalle mani dei medesimi per affidarla ad un sequestratario, che offrisse maggiori garenzie di perfetta e scrupolosa custodia.

Questo concetto espresso in altri termini traspare in parte anche dal motivo che chiude la denunziata sentenza, la quale perciò trova schermo anche contro la censura di mancata motivazione.

Per questi motivi rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

3 febbraio 1905.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* BASILE.

Ministero del Tesoro c. *Orfanatrofi e Case di Ricovero di Brescia.*

Competenza — Inabili al lavoro — Spese di ricovero — Rimborso — Contestazioni — Competenza amministrativa — Ritardo ultra annale dell'ordinanza di rimborso.

Le questioni sul rimborso allo Stato delle spese di ricovero di indigenti, inabili al lavoro, da parte dei vari enti contemplati nell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 sono di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa (1).

Tale competenza non cessa per ciò che il rimborso sia ordinato dall'Intendente di Finanza oltre il termine di un anno stabilito nell'art. 25 R. D. 19 novembre 1889 (2).

Cassazione di Roma.

10 marzo 1906.

Pres. CASELLI, P. — *Est.* COSENTINI.

Fondo pel culto e Demanio c. *Casali e Grifoni.*

Chiesa ex-Collegiata — Vicaria curata annessa — Decreto Valerio — Soppressione illegale — Ripristinamento della dotazione del beneficio — Azione contro il Fondo culto — Diritto alla dotazione di ente conservato — Carattere di retribuzione ad obblighi inerenti — Prescrizione trentennale inapplicabile.

Sagrestia — Carattere di ente autonomo con dotazione propria — Ente conservato distinto dalla Chiesa — Non soppresso dal Decreto Valerio — Ripristinamento della dotazione.

Fondo culto — Pagamento dei debiti ed oneri degli enti soppressi — Art. 30 legge 7 luglio 1866 — Non applicabile agli enti conservati.

Non è soggetto alla prescrizione trentennale il diritto dell'investito di un ente conservato ad esigere la dotazione dell'ente stesso, essendo questa data come retribuzione dell'adempimento continuo degli obblighi inerenti, prescritti dalla legge nell'interesse pubblico (3).

Può la prescrizione verificarsi unicamente in rapporto alle annualità scadute in quanto queste costituiscano un credito dell'investito (4).

Le Sagrestie abolite dal Decreto Valerio sono quelle facienti parte degli enti morali

---

(1-2) Confr. stessa Cassazione, 9 marzo 1905, Confraternita della SS. Trinità in Alessandria c. Intendente di Finanza (vol. XV pag. 222), e 21 dicembre 1905, Ministero del Tesoro c. Comune di Quattrocastella (anno 1906, pag. 36).

(3-4) Ai precedenti di fatto contenuti nella presente sentenza ha rapporto la sentenza della stessa Corte 5 aprile 1899, Fondo culto c. Arciprete Grifoni, pubblicata nel volume XIV pag. 158.

Che le coadiutorie, le vicarie, i benefizi, le fondazioni ed istituzioni aventi scopi o fini coadiutoriali, esistenti nelle Chiese ex-collegiate od altri enti collettivi, quando l'ufficio della cura o di coadiuvazione alla cura delle anime *sta di per sè, in virtù della propria fondazione e non come emanazione del corpo morale collettivo*, non sono colpite dalla soppressione prescritta dal Decreto Valerio nell' Umbria e dalle altre leggi eversive, è giurisprudenza assodata. Confr. il nostro studio: « I benefizi coadiutoriali annessi a Chiese ex-collegiate », e le sentenze della Cassazione di Roma 14 ottobre 1902 e della Corte di Appello di Roma, in rinvio, 23 dicembre 1902 nelle cause Parroco Ribacchi c. Fondo

collegiati soppressi, non quelle costituenti enti a sè 5).

Non è dato confondere le Sagrestie, che sono pertinenze ed accessori delle Chiese senza fine proprio, con quelle che, sebbene inservienti alle Chiese, sono enti autonomi distinti con propria dotazione, destinata al fine del mantenimento delle fabbriche, della custodia e conservazione dei Tempii e degli arredi sacri (6).

E' giudizio di fatto incensurabile quello del magistrato di merito che abbia riconosciuto in una Sagrestia il carattere di ente autonomo.

L'art. 30 della legge 7 luglio 1866 è applicabile, nei rapporti del Fondo culto, ai soli enti soppressi, non già agli enti morali conservati.

In fatto. — Con Bolla del Papa Gregorio XIV del 3 ottobre 1591 fu eretta in Collegiata la Chiesa Parrocchiale di S. Elpidio in S. Elpidio a Mare, disponendosi che oltre al clero destinato a costituire il Capitolo Collegiato, l'anzidetta Chiesa dovesse avere due Vicari curati per coadiuvare l'Arciprete Parroco nell'esercizio della sua cura. Una di tali Vicarie ebbe il nome di S. Giovanni con dotazione propria producente l'annua rendita di lire 850: l'altra ebbe il titolo di S. Antonio con dotazione propria producente l'annua rendita di lire 1025.

Promulgato nelle Marche il Decreto Commissariale Valerio del 3 gennaio 1861, la Cassa Ecclesiastica ritenendo soppresse le su riferite Vicarie, nel prender possesso dei beni del Capitolo Collegiato di S. Elpidio, prese anche i beni che costituivano le dotazioni di quei due enti, ed agli investiti di essi di quel tempo fu retribuito un assegno provvisorio fino al cessare della loro investitura, determinandosi, per quello della Vicaria di S. Giovanni, annue L. 350,48 e per l'altro della Vicaria di S. Antonio, annue lire 474,24.

L'investito della Vicaria intitolata di S. Giovanni promosse causa, sostenendo trattarsi di beneficio coadiutoriale conservato, e che perciò fosse in diritto di rivendicare la sua dotazione ammontante all'annua rendita di lire 850 con tutte le annualità arretrate, e tale istanza fu accolta dal Tribunale di Fermo e della Corte di Macerata, la cui sentenza fu confermata da questa Corte Suprema.

L'investito dell'altra Vicaria intitolata di S. Antonio, sacerdote Gaetano Casali, promosse giudizio nell'ottobre 1902, per ottenere lo stesso trattamento avuto dall'altro investito dianzi mentovato, chiedendo che fosse riconosciuta esente da soppressione la Vicaria Curata da lui rappresentata, e fosse condannata l'Amministrazione del Fondo pel culto, ed in quanto potesse occorrere il R. Demanio, a ricostituire la dotazione di quel benefizio nell'annua rendita di lire 1025, ed a pagargli dal l'8 luglio 1880 in poi la differenza tra il corrispostogli assegno provvisorio di

---

culto (vol. XIII pag. 321, 365) con le relative note e richiami. Lo stesso studio e la suddetta sentenza della Corte di Appello di Roma possono riscontrarsi per la quistione della non applicabilità della prescrizione estintiva, di cui all'art. 21 dei Decreti Pepoli e Valerio, alle azioni degli investiti dei benefizi coadiutoriali di Chiese ex-collegiate intese, non alla rivendicazione dei beni dotalizi, ma ad ottenere il pagamento della rendita o assegno corrispondente dal Fondo per il culto. Veggasi anche, da ultimo, Cassazione di Roma 13 gennaio 1906, e Appello di Macerata, 8 aprile 1905, nella causa Sbaffoni, parroco di S. Vittoria in Matenano c. Fondo per il culto (volume in corso pagg. 32, 57) con le note.

Per ciò che riguarda poi il principio che non sia applicabile la prescrizione estintiva al diritto di un ente ad avere la sua dotazione, e che tale prescrizione possa colpire solo le annualità scadute in quanto costituiscano un credito dell'investito, principio ritenuto pacificamente nella giurisprudenza in ispecie della Cassazione di Roma, vedasi nella prima dispensa dell'anno corrente a pag. 43, la sentenza della detta Cassazione 11 maggio 1905 in causa Cangiulli c. Fondo pel culto.

(5-6) Confr. Cassazione di Roma, 14 maggio 1905, Sagrestia della Cattedrale di Fabriano c. Economato generale di Bologna nel vol. VI, pag. 265.

lire 474,24 e la maggior rendita dovutagli, in annue lire 1025.

In esecuzione dello stesso Decreto Valerio la Cassa Ecclesiastica, a cui poscia successe il Fondo per il culto, nei mesi di gennaio e febbraio 1861 divenne alla presa di possesso, alla formazione dello inventario dei beni appartenenti alla Collegiata ed alla Sagrestia esistenti nella su indicata Chiesa Parrocchiale, liquidando lo assegno dovuto per decoro e servizio del culto in annue lire 2240,78 e quelle occorrenti per le funzioni spettanti alla Sagrestia in annue lire 1789,11. Però nel 1876, il Fondo pel culto applicando ai su mentovati assegni la tassa del 30 per cento, ridusse il primo a lire 1340,18, e l'altro a lire 1194,28.

Ma in seguito a giudizio promosso dal Parroco principale, fu con giudicato ristabilito l'annuo assegno di L. 2240,78 per spese di culto inerenti alla Parrocchia.

Nell'anno 1892 il Fondo per il culto, affermando che i beni inerenti alla Sagrestia erano stati incamerati fin dal gennaio 1861, e che non si doveva a detto ente alcun assegno perchè soppresso, lo negò. Però lo stesso sacerdote Gaetano Casali, quale rappresentante pure la Sagrestia, unitamente al Parroco Arciprete Antonio Grifoni promossero giudizio contro il Fondo pel culto, e per quanto occorreva il Demanio dello Stato, per conseguire il ripristinamento del su mentovato assegno di annue lire 1789; ed il Tribunale di Fermo, con unica sentenza, provvedendo sulle due cause, dichiarò dover essere conservata nella sua integrità la dotazione della Vicaria curata di S. Antonio, e condannò le convenute Amministrazioni a ricostituire l'annua rendita di L. 875,42 che disse costituire l'anzidetta dotazione, ed a pagare la differenza sugli arretrati con decorrenza dall'8 luglio 1880; ma respinse le altre domande fatte dal sacerdote Casali, e dal Parroco principale Grifoni, quali rappresentanti la Sagrestia annessa alla Chiesa Parrocchiale di S. Elpidio in S. Elpidio a Mare.

Avverso cotesta sentenza appellarono tanto gli attori nel giudizio, quanto il Fondo per il culto, e la Corte di Macerata, provvedendo su tali due gravami con sentenza del 17 giugno 1905, accolse l'appello prodotto dal Casali e dal Grifoni, e riconoscendo che la dotazione della Vicaria curata di S. Antonio ammontava non a lire 875,42, come per errore avea ritenuto il Tribunale di Fermo, ma sibbene alla chiesta annua somma di lire 1025, ordinò che in tal misura dovesse essere stabilita la detta dotazione, soddisfacendosi gli arretrati al Casali analogamente a tale proporzione.

Riconobbe poi la Corte, nei rapporti della Sagrestia annessa alla Chiesa Parrocchiale di S. Elpidio in S. Elpidio a Mare, che trattandosi di ente conservato dovesse soddisfarsi dalle convenute Amministrazioni l'assegno già fatto di annue lire 1789,11 al netto della tassa del 30 per cento; ed analogamente condannò le Amministrazioni su riferite, tanto per l'annuo assegno da scadere, quanto per gli arretrati, nonchè a restituire la tassa del 30 per cento.

Codesta sentenza fu denunziata dalle Amministrazioni del Fondo pel culto e del Demanio con ricorso per cassazione, per violazione degli articoli 2135 e 2113 del codice civile e dell'articolo 13 del Decreto Commissariale Valerio del 3 gennaio 1861; dell'articolo 30 della legge 7 luglio 1866 e degli articoli 360, 361, e 517 del codice di procedura civile.

In diritto. — Osserva che dalle parti resistenti si eccepisce la inammissibilità del ricorso concernente la causa della Sagrestia di S. Elpidio, perchè notificato soltanto all'Arciprete Grifoni, e non al sacerdote Gaetano Casali, che pure avea la rappresentanza di quell' ente.

Ma tale deduzione non può ritenersi meritevole di accoglimento, perchè notificato il ricorso regolarmente ad uno dei due rappresentanti della Sagrestia, occorrerebbe soltanto integrare il giudizio con la chiamata in esso del Casali;

ma poichè costui trovasi presente per l'altra causa che lo riguarda, l'integrazione anzidetta può ritenersi già avvenuta, e quindi è d'uopo passare senz'altro all'esame del ricorso.

Osserva che svolgendo il ricorso le ricorrenti Amministrazioni espongono in primo luogo, che mal si escluse dalla Corte di merito la prescrizione trentennale da esse eccepita contro la domanda del Casali quale titolare della Vicaria di S. Antonio, erroneamente applicando al caso in esame, la norma sancita dall'articolo 2113 del Codice civile, che se può regolare i casi concernenti gli edifici e le cose inerenti all'esercizio del culto, non trova applicazione pei beni dotalizi della Parrocchia.

Ma tale censura manca di giuridico fondamento, perchè, se è vero che inopportunamente si fece richiamo dalla Corte di merito all'articolo 2113 del Codice civile, è pur vero che da essa si aggiunse l'altra esauriente ragione, che, trattandosi di un ente riconosciuto necessario e perciò conservato, non è possibile la prescrizione del diritto dell'investito ad esigere la dotazione necessaria per il compimento del suo ufficio. E tale argomentazione si ravvisa meritevole di conferma perchè risponde allo spirito ed alle disposizioni delle leggi vigenti, siccome questo Supremo Collegio ebbe con sue recenti decisioni a riconoscere ed affermare, non potendosi estinguere il diritto alla dotazione data come retribuzione di obblighi inerenti ad un ente conservato, dalla stessa legge prescritti nel pubblico interesse, e che vengono continuamente adempiti.

Può invece la prescrizione verificarsi, e ben lo disse la Corte di merito, per le annualità scadute, in quanto queste costituiscono un credito dell'investito; ma ciò nel caso non si verifica, essendosi il Casali limitato a chiedere la differenza in meno pagatagli con decorrenza dal luglio dell'anno 1880.

Laonde bene la Corte di merito respinse come infondata la eccepita prescrizione trentennale.

In ordine all'altra causa concernente la Sagrestia di S. Elpidio, si censura la sentenza perchè la Corte di merito ritenne, che la detta Sagrestia sia un ente conservato. Ma nemmeno tale censura ha fondamento, perchè è bene rammentare sull'argomento che ne occupa, quello che fu altra volta rilevato da questa Corte e da altre Corti del Regno: che non è dato confondere le Sagrestie, che sono pertinenze ed accessori delle Chiese senza fine proprio, con le altre che hanno esistenza autonoma ed il fine di provvedere al mantenimento delle fabbriche, alla custodia ed alla conservazione dei Tempî e degli arredi e delle suppellettili sacre; imperocchè, le prime, come dipendenza della Chiesa, con questa s'immedesimano, mentre le altre come enti distinti dalla Chiesa, sebbene a questa inservienti, hanno propria dotazione e vita autonoma.

Ora, col Decreto Commissariale Valerio non furono abolite le Sagrestie costituenti enti a sè, perchè di esse non si fece menzione nell'art. 2° col quale furono indicati gli Enti e le Corporazioni che si vollero reprimere: e se di Sagrestie si fece menzione nell'articolo 13 di quel Decreto, s'intese evidentemente riferirsi a quelle dell'altra specie, come si rileva dai termini in cui esso è concepito, riguardandosi la Sagrestia come parte dell'ente morale collegiato che si sopprimeva.

L'indagine quindi che si presentava necessaria per la risoluzione della controversia era quella concernente la specie della Sagrestia di S. Elpidio, e la Corte di merito la compì con adeguato esame dei documenti prodotti dalle parti, traendone la convinzione che si trattasse di ente autonomo, avente dotazione propria, e tale convinzione, che è conseguenza di un giudizio in fatto, sfugge ad ogni censura in questa sede.

Pertanto si ravvisa infondata anche l'esaminata censura che si fa alla sentenza denunziata.

Osserva che l'altro appunto che si muove alla sentenza denunziata dalle

ricorrenti Amministrazioni, è quello che con essa non si sarebbe tenuto giusto conto e fatta adeguata motivazione, della deduzione proposta nello interesse di esse Amministrazioni, che l'Arciprete trovavasi già al possesso della rendita che domandava, avendo conseguito nel precedente giudizio l'assegnazione di annue lire 2240,78 a titolo di spese di culto e per pie fondazioni, onde la sua domanda costituiva una ingiustificabile duplicazione.

Senonchè la Corte di merito non incorse nell'errore che le si ascrive; dappoichè quel Collegio, rilevò opportunamente, che non era da confondersi l'assegno annuo di lire 2240,78 dovuto all'Arciprete per le ordinarie spese di culto, con l'altro di lire 1789,11 dovuto alla Sagrestia per sopperire ad altre e maggiori spese di culto, e ad altri oneri posti a carico di quell'ente in relazione al suo distinto patrimonio: il che, oltre ad essere una esatta applicazione della legge, costituisce anche una sufficiente motivazione, essendosi, sebbene in modo sintetico, spiegata la ragione del decidere. E, se la Corte avesse creduto estendere le sue argomentazioni in proposito, avrebbe potuto utilmente rilevare, che l'annuo assegnamento che si domandava nell'interesse della Sagrestia rappresentava l'equivalente della rendita del patrimonio posseduto dal detto ente conservato, e che quindi non era dato alla Amministrazione del Fondo pel culto confondere tale rendita con l'assegno da essa dovuto all'Arciprete in forza del precedente giudicato.

Osserva che non ha maggior pregio l'altra censura che dalle Amministrazioni si fa ai giudici del merito, per non avere adeguatamente ponderato sulla eccezione proposta al loro esame concernente l'applicabilità al caso dell'articolo 30 della legge del 7 luglio 1866, pel quale l'Amministrazione del Fondo per culto nel pagamento dei debiti e degli oneri degli enti soppressi non è tenuta ad un ammontare maggiore di quello costituito dal valore del patrimonio di tali enti, e che ciò appunto si verificava nella specie, essendo stato dimostrato che il patrimonio della Collegiata già esistente nella Chiesa di S. Elpidio, non era suscettibile di ulteriori detrazioni. Imperocchè trattavasi, non della Collegiata, ma della Sagrestia, e la disposizione su richiamata si riferisce agli enti e corpi morali soppressi, non a quelli conservati.

Laonde bene la Corte di merito ritenne inapplicabile l'anzidetta disposizione nel caso portato al suo esame.

Che per tali premesse il ricorso va rigetto.

Per questi motivi, la Corte senza attendere alla dedotta inammissibilità del ricorso, lo rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

24 marzo 1906.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* NATALE.
Bornero c. *Tribandino ed altri.*

Coadiutore parrocchiale — Coadiutore permanente — Ineleggibilità a Consigliere comunale — Giudizio di fatto.

La qualità di coadiutore permanente, ossia ad ogni richiesta *del Parroco, equivale alla qualità di colui che fa* ordinariamente *le veci del Parroco nella cura delle anime; epperò rende ineleggibile a Consigliere comunale, giusta l'art. 23 della legge comunale e provinciale* (1).

Fatto. — Il sacerdote Don Giovanni Bornero, provvisto di due cappellanie con obbligo di messa festiva, e di assistenza ai divini uffici ad ogni richiesta

---

(1) Cons: il nostro studio: « *La ineleggibilità dei ministri di culti a consiglieri comunali e provinciali* » nel vol. I, pag. 110; e, coi richiami e note, app. di Milano 26 dicembr. 1904; Cassazione di Roma 4 giugno 1900. Percassi c. Di Marzi (Vol. X, pag. 413); idem 27 settembre 1900, Bonazzi c. Perani Testa (Vol. XI, pag. 46); Consiglio di Stato. - Sezione Interni - 15 marzo 1901 (Ivi, pag. 488); Cassazione di Roma 1° aprile 1901, Zappalà c. Torrisi e altri, e 15 maggio 1903, Coia c. Ferri e Cocozza (Vol. XIII, pag. 230 e 415). Pubblico Ministero c. Trezzi (Vol. XV, pag. 368).

del Parroco, ai 4 giugno 1905 fu eletto consigliere del Comune di Racconigi.

Il Consiglio comunale lo ritenne ineleggibile. La Giunta provinciale lo dichiarò eleggibile. E la Corte di Appello di Torino, con sentenza dei 28 novembre - 1° dicembre 1905, lo disse ineleggibile, anche ai sensi di una sentenza del Tribunale civile di Saluzzo, degli 11 marzo 1879, che dichiarò esente da soppressione i beni da lui goduti come coadiutore del Parroco.

Egli ricorse in Cassazione, deducendo che la Corte di merito, con difettoso ragionamento, lo aveva ingiustamente ritenuto ineleggibile, anche in base alla sentenza 11 marzo 1879; violando gli articoli 23 comma 1° della legge comunale e provinciale, 1° numero 4 della legge 15 agosto 1867, 1351 del Codice civile, 360 numero 6, 361 numero 2 del Codice di proc. civile.

In diritto. — Attesochè la Corte di merito dopo di avere inesattamente elevati alla dignità di *cura d'anime* gli obblighi inerenti al doppio benefizio goduto dal cappellano D. Giovanni Bernero, si soffermò con ragione al contenuto della sentenza del Tribunale civile di Saluzzo degli 11 marzo 1879, dalla quale risultava che lo stesso D. Bernero, attribuendosi la qualità di *coadiutore del Parroco*, ottenne per tale qualità la esenzione dalla soppressione dei beni dotalizi da lui goduti.

Bastava, dunque, questa sola condizione di fatto, incensurabilmente rilevata dalla Corte di merito per ritenere la ineleggibilità del D. Bernero a Consigliere comunale, essendo egli obbligato a far sempre le veci del Parroco, in qualità di coadiutore, nei sensi dell'articolo 23, comma 1°, della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898: tanto più che dalle parole adoperate nella impugnata sentenza apparisce il convincimento che la qualità di coadiutore *permanente*, (ad ogni richiesta del Parroco) non è da meno della qualità di coloro che fanno ordinariamente le veci del Curato.

E però, non accadendo di entrare in a tre dispute, stima il Supremo Collegio di doversi senza altro rigettare il ricorso in esame.

Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

27 marzo 1906.

Pres. Pugliese ff. P. — *Est.* Lago

De Masi c. *Fondo per il culto e Demanio*

Sentenza — Comparsa conclusionale — Conclusioni ivi contenute e non riepilogate in modo specifico — Sentenza fondata su di esse — Incensurabilità.

Corpi morali ecclesiastici — Lasciti testamentarii — Provincie napoletane — R. Decreto 18 maggio 1857 — Autorizzazione preventiva non necessaria — Diritto acquisito all'accettazione del legato — Decreto prodittoriale 18 ottobre 1860 — Ha effetto posteriore.

Enti soppressi — Leggi eversive — Demanio — È successore degli enti *iure devolutionis*, non *iure successionis* — Conseguenze.

Legati — Trasmissione del legato — Necessità dell'accettazione — Art. 862 Cod. civ.

Non è censurabile la sentenza del magistrato di merito. la quale sia fondata su conclusioni delle parti, che si trovino disseminate nella motivazione delle Comparse, e non riepilogate in modo specifico in fine di queste.

In virtù del R. Decreto 18 maggio 1857, che tolse nelle Provincie napoletane l'obbligo della preventiva autorizzazione sovrana prescritto dall' art. 826 delle leggi civili per l'accettazione delle disposizioni tra vivi o per testamento, i lasciti testamentarii ai Corpi morali ebbero ogni legale effetto senza la richiesta autorizzazione: nè valse a far perdere il diritto acquisito il susseguente Decreto prodittoriale 18 ottobre 1860, che, in abrogazione del suddetto Decreto 18 maggio 1857, richiamò in vigore l'art. 826 delle leggi civili delle Due Sicilie (1).

---

(1) Giurisprudenza costante. Confr.: Cass. di Roma 4 aprile 1903, Varaglione ed altri c. Demanio; 17 marzo 1905, De Luca c. Demanio, (Vol. XV pag. 164, 217) con le relative note di richiami.

Tale diritto però non divenne un diritto perfetto alla proprietà del legato, ma rimase una semplice facoltà di conseguirlo, ove l'ente morale non abbia accettato il legato e non ne abbia chiesto il possesso all'erede (2).

Il Demanio succedette nel patrimonio degli enti soppressi, in forza delle leggi eversive, iure devolutionis, *non* iure successionis (3)

E però esso, e quindi il Fondo culto, non hanno diritto di sperimentare l'azione rivendicatoria, iure repraesentationis, *pel conseguimento di un legato non accettato nè posseduto dall'ente soppresso* (4).

La facoltà di conseguire il legato trasmissibile agli eredi a sensi dell'art. 862 Cod. civ.. può riferirsi solo ai privati, non al Demanio successore per leggi speciali.

Anche per la trasmissione di pieno diritto dei legati a norma del suddetto art. 862 Cod. civ. è necessariamente richiesta la accettazione del legatario.

La Corte di Appello di Napoli con sua sentenza 21-27 febbraio 1901 ritenuto che, nella fondazione in discorso non si riscontravano gli estremi nè di Cappellania laicale od ecclesiastica, nè di ente autonomo, perchè non fu creato perpetuo, ma limitato alla vita del sacerdote De Masi; che però dessa costituiva invece un legato *sub modo* a prò della soppressa Casa monastica dei Padri dei Vergini, legato bensì perpetuo ma mancante di esistenza autonoma, che come tale era passato nel Demanio succeduto in *universum ius* delle corporazioni religiose soppresse, le quali non avevano bisogno della sovrana autorizzazione ad accettare tali legati, essendo state dispensate dal R. Decreto 18 maggio 1857; che non poteva parlarsi di prescrizione di azione pel principio *contra non valentem agere;* che si doveva aggiungere il fatto saliente della completa esecuzione data dallo erede alla volontà della Merola, avendo acquistato anche dopo l'abolizione della Casa monastica legataria, la rendita pubblica di lire 60 corrispondente alla differenza che la Merola pagava direttamente al De Masi; e per tutti questi motivi, in parziale riforma, dichiara dovere la detta disposizione essere qualificata legato modale e devoluta la sua dotazione alle Amministrazioni appellate dopo la morte del De Masi e manda nel resto eseguire la sentenza, spese a carico.

Ritenuto in diritto che se questa sentenza si dovesse riguardare nel suo sistema generale avrebbe ragione il primo avvocato, che parlò in difesa del ricorrente, perchè basta la semplice lettura per convincere degli errori di diritto in cui è incorsa la Corte di merito, e dell'assoluto difetto di motivazione della sua sentenza, della quale non possono certamente tener luogo le dogmatiche osservazioni alle quali si è affidata.

Ma non è in tal senso che venne la sentenza investita e portata alla revisione di questa Corte.

Essa invece è impugnata sotto ben altri rispetti che formano il sostrato di ben sei mezzi di annullamento.

E primieramente la sentenza è impugnata per ragione di *ultra petita;* perchè, mentre nessuna conclusione accennava a legato modale, la Corte d'ufficio ha supplito alle difese ed alle conclusioni del Demanio, che non si era per tal titolo gravato della sentenza, con violazione degli articoli 465, 481, 360, 361, 517, cod. proc. civ.

Ma, se è vero che nelle conclusioni

(2-4) Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto trattarsi di un legato, il quale, per non esservi stata dichiarazione di accettazione nè legale conseguimento di possesso da parte dell'ente morale legatario, quantunque facoltizzato all'acquisto dal Decreto 17 maggio 1857 senza bisogno di autorizzazione sovrana, non era entrato a far parte del patrimonio dell'ente stesso prima della sua soppressione. Diversamente però la stessa Corte ha giudicato, quando è da ritenersi che il legato, vigente il detto Decreto del 1857, o per accettazione, o per altra legale manifestazione di possesso, sia divenuto patrimonio dell'ente soppresso. In tal caso è regolare la presa di possesso del Demanio per devoluzione in base alle leggi eversive. Vedasi, da ultimo, la succitata sentenza 17 marzo 1905, De Luca c. Demanio nel vol. XV, pag. 217, con la nota di richiami.

delle parti non era richiamata espressamente la figura del legato modale, e per questo la Corte avrebbe potuto senza violare la legge dispensarsi dal motivare in proposito, la motivazione di fatto però sovra riferita dimostra come la ipotesi del legato modale era stata da amendue le parti, e dalla stessa sentenza del Tribunale, espressamente prospettata e considerata come ultima ipotesi la più semplice a cui potesse essere ridotta la fondazione del testamento Merola; e ciò basta perchè la Corte potesse legalmente impadronirsene, esaminarla, e giudicarla, giacchè la legge non stabilisce la sede delle conclusioni delle parti, e queste, anche quando si trovino disseminate nella motivazione e non riepilogate in modo specifico a forma di conclusione in fine delle Comparse, possono sempre ugualmente formare sostrato di decisione come conclusioni implicite ed ugualmente efficaci.

(Omissis).

La seconda parte del secondo mezzo invece si connette con quello che forma la materia del quarto e principale mezzo d'impugnativa della sentenza, che è quello col quale si deduce la carenza d'azione nelle Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto, in quanto non possono esercitare le ragioni dei Padri dei Vergini, mancando ogni superiore autorizzazione a loro favore per accettare il legato della pretesa cappellania, nè potendosi ora la fondazione Merola eseguire dopo la legge di soppressione del 1861.

(Omissis).

Ma in buona o in mala fede tutto questo non è risolutivo, la sentenza se non ha violati gli articoli 826 leggi civili del 1819 ha violati però e il Decreto 17 febbraio 1861 e la la legge 3 luglio 1870, e l'articolo 862 e seguenti codice civile.

La sentenza della Corte ha scritto: « non si obietti che essendo stato soppresso l'ente legatario, non havvi chi possa accettare il legato, perchè una pacifica giurisprudenza ha orami riconosciuto che il Demanio dello Stato e il Fondo per il culto sono succeduti nell'*universum ius* delle soppresse corporazioni religiose, e come queste non avevano d'uopo dalla sovrana autorizzazione per l'accettazione dei legati essendone state dispensate dal R. Decreto 18 maggio 1857, del pari le Amministrazioni anzidette e quelle succedute non hanno l'obbligo di alcuna autorizzazione ad accettare il legato in parola ».

Ma questa motivazione se in parte può essere accettata, in altra parte è viziata da grave errore di diritto, e in ogni caso la sentenza è in questa parte mancante della motivazione esauriente.

E per verità, è giusta, e legittima la sentenza in quanto ha dichiarato che il decreto del 18 maggio 1857 aveva liberati i Padri dei Vergini legatari dall'obbligo dell'autorizzazione sovrana ad accettare il legato; giacchè nessun dubbio c e il legato che la Merola faceva col suo testamento aperto nel 1851 alla Casa dei Padri dei Vergini di Napoli, alla sua origine nel 1851 era nato condizionale, perchè tale lo rendeva la legge del tempo, che imponeva ai corpi morali la necessità della preventiva autorizzazione sovrana ad accettare i legati. Ma, cessata questa legge, perchè abrogata col Decreto 18 maggio 1857, la condizione *ex lege* venne a mancare, il legato è diventato *ope legis*, legato puro e semplice; i Vergini liberati da tal condizione hanno acquistato il diritto di conseguire il legato a termine del testamento; e questo diritto una volta acquistato al patrimonio dei Vergini non potè in loro cessare, perchè per altro Decreto Prodittoriale dell'ottobre 1860, venne abrogato quello liberativo del 1857, e restituito l'impero dell'articolo 826 delle leggi civili allora vigenti; così che era ordinato nuovamente che le disposizioni tra vivi o per testamento in favore dei corpi morali, non escluse le fondazioni ecclesiastiche, non avranno effetto se non saranno autorizzate con Decreto Reale.

Che, se i Vergini nulla avevano fatto pendente il tempo liberativo per dimo-

strare la loro volontà di accettare il legato, essi però una volta liberati dal vincolo col quale la legge speciale loro limitava la capacità naturale di acquistare, avevano acquistato il legato Merola per effetto di legge, e del diritto naturale inerente alla loro persona morale indipendentemente da ogni altro atto; e del diritto acquistato non potevano esserne privati da altra disposizione posteriore ristrettiva, senza violazione dello stato di libertà di diritto che i Vergini ebbero temporaneamente quesito.

Ma quale sarà il diritto acquistato dai Vergini liberamente in rapporto al legato Merola? ed è qui dove la sentenza è caduta in errore di diritto che merita la censura della Corte Suprema, con violazione dell'articolo 862 Codice civile e delle leggi eversive ed ha mancato alla motivazione.

Il diritto acquistato non è un diritto perfetto alla proprietà del legato; ma sibbene è la facoltà di conseguire il legato; cioè di accettarlo liberamente, o liberamente respingerlo, e dopo di domandarne a suo tempo il materiale possesso all'erede o chi per esso.

Si è questa sola facoltà di diritto che i Vergini, vivente la loro istituzione, hanno acquistato al loro patrimonio; e che fu trovata dal Demanio nel 1861 all'epoca della soppressione della Congregazione e devoluta col patrimonio dell'ente soppresso a norma delle leggi eversive.

Ora questa facoltà non fu dai Vergini esperita in tempo utile, cicè pendente la vita del Monastero, non può essere esperita dopo dal Demanio *iure repraesentationis*, per la natura delle leggi eversive; caducato una volta il legato non può nè rivivere nè approfittare al Demanio successore per legge.

E per verità se la facoltà di conseguire il legato eccezionalmente è, per l'espresso dettato dell'articolo 862, trasmissibile agli eredi, ciò avviene tra privati, cui si dirige la disposizione del Codice, non pel Demanio successore per leggi speciali.

Il Demanio infatti non sta in luogo degli enti soppressi *iure successionis*, ma *iure devolutionis*.

Le leggi abolitive per le loro disposizioni espresse e pel loro spirito non operano una successione di persona verso il Demanio, ma una semplice devoluzione di beni corporali e di quegli altri *qui iure consistunt*, val quanto dire i diritti perfezionati ed esercibili e tra questi le vere azioni rivendicatorie.

Nel caso concreto, nel Monastero dei Vergini invece, già fu dimostrato, vi era una semplice facoltà, quella di volere o di svolere il legato, quella di chiederne il possesso all'erede che continuando la personalità della testatrice ha per legge trasferito in sè stesso la somma dei beni costituenti l'asse ereditario relitto, comprese le cose legate, per le quali il legatario da per sè sarebbe privo d'azione, ove non gli venissero acconsentite dall'erede o dal giudice.

Ora tali facoltà sono rimaste inesercitate, e siccome ciò che è facoltà è qualche cosa di subiettivo, di personale, perciò in quelle non può succedere il Demanio, che non è successore delle persone soppresse; quelle facoltà in tempo non esercitate sono sfumate, scompaiono, senza approfittare, nè all'ente che vivente non volle saperne e morto è caduto nelle impossibilità di volere incorporare l'obbietto nel suo patrimonio, nè al Demanio, per cui non può rivivere quello che non ebbe vita pratica nel patrimonio che gli è devoluto.

I Vergini avevano un diritto in potenza astratto, che non essendo stato esercitato non è passato in atto, e così andò perduto per loro e pel Demanio, che succedette allo ente soppresso. Del resto tutto ciò è altresì conforme ai principii generali del diritto, pei quali non è in potestà quello che è in semplice facoltà, salvo disposizioni eccezionali.

Non si dissimula la Corte che a questa, che è la teoria schietta degli atti facoltativi, si contrappone altra teoria

che interpreta l'articolo 862 nel senso che i legati puri e semplici si trasmettono di pieno diritto nel legatario; ma questa teoria non è prevalente, ed ha contro di sè il principio indiscutibile di ragione e di diritto che le liberalità anche testamentarie devono essere accettate dal legatario.

Attesochè bisogna aggiungere il fatto saliente della completa esecuzione data dalla erede della Merola, avendo ella acquistato, anche dopo l'abolizione della Casa Monastica legataria, la rendita italiana di annue lire 60, corrispondenti alla differenza che la Merola pagava al De Masi; perchè ben disse il ricorrente che se la Bellomo con quell'assegnazione solo completò la differenza dei frutti del patrimonio ecclesiastico dovuti al De Masi, nulla avrebbe fatto per mettere in essere la Cappellania in favore dei Vergini portata dal testamento del 1851, e il suo fatto dopo soppressa la corporazione avrebbe per avventura urtato la disposizione proibitiva dell'art. 837 Codice civ.

La Corte almeno perciò avrebbe dovuto motivare, sia sull'applicabilità o meno dell'articolo citato, sia sui termini in cui vedesi concepita la intestazione con annotazione di usufrutto apposta a quella rendita, della quale, mentre una parte interpretava ristrettiva al riconoscimento della Cappellania temporanea a titolo di patrimonio ecclesiastico istituita coll'istrumento 27 marzo 1847 Notaio Diuccio, l'altra parte interpretava nel senso che d'accordo col De Masi avesse riconosciuta la esistenza del legato di culto perpetuo in favore dei Vergini a forma del testamento Merola del 26 gennaio 1851.

E, in questa così patente assenza di motivazione, male si possono in questo preteso fatto saliente riconoscere elementi atti a dar vita tempestiva al legato preteso dal Demanio e dal Fondo per il Culto; e la sentenza deve essere annullata, venendo assorbiti tutti gli altri mezzi d'impugnativa dedotti.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

10 giugno 1905.

Pres. Pugliese, ff. di P. — *Est.* Riccobono. *Fondo pel Culto* c. *Parrocchia di S. Angelo in Anagni.*

Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto e di ufficiatura — Onere conventuale — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto.

Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabile alle Parrocchie ex-conventuali — Determinazione della somma.

Leggi — Progetto di legge — Decadenza — Richiamo inefficace.

Spese di culto e di ufficiatura — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.

Le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico soppressero le corporazioni religiose, ma conservarono la Parrocchia, che rimase colla sua esistenza giuridica autonoma e con i diritti corrispondenti sul reddito dei beni del soppresso Monastero necessari per l'esplicamento della sua funzione (1).

Di conseguenza il patrimonio del soppresso Monastero deve intendersi devoluto al Fondo pel culto con l'onere di provvedere a tale funzione ed alle spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia, in rispondenza alla importanza del patrimonio ed ai bisogni della Parrocchia (2).

La legge 4 giugno 1899, articolo 2, che stabilisce l'assegno del 15 per cento sulla congrua per le spese di culto e di ufficiatura, non è applicabile alle Parrocchie ex-conventuali (3).

E' vano il richiamo di un progetto di legge presentato dal Governo al Parlamento, caduto per chiusura della sessione e non diventato legge dello Stato (4).

E' inapplicabile la prescrizione quinquennale in tema di assegno per spese di culto e di ufficiatura (5).

(1-5) Massime ispirate tutte alla costante giurisprudenza.

Vedasi a pag. 174 la sentenza 17 novembre 1904 della Corte di Appello di Perugia nella stessa causa colle note e richiami; e nel Vol. XIV, pag. 697, la precedente sentenza della Cassazione 18 agosto 1903.

(Omissis). (1) Attesochè col secondo mezzo, denunziandosi la violazione delle indicate leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, nonchè delle leggi 30 giugno 1892, articolo 3, e della legge 4 giugno 1899, art. 1 e 2, si riproduce la nota questione intorno all'obbligo dell'Amministrazione del Fondo pel culto di corrispondere le spese di ufficiatura e di culto in rapporto alle Parrocchie ex conventuali, sulla quale questo Supremo Collegio, in altre cause identiche, si è pronunziato in senso opposto alla tesi della ricorrente Amministrazione.

Ha considerato il supremo Collegio che l'obbligo dell'Amministrazione del Fondo pel culto verso le Parrocchie ex conventuali trova il suo fondamento nelle stesse leggi eversive, le quali, se tolsero vita alle corporazioni monastiche, conservarono le Parrocchie in tutta la loro canonica istituzione.

Ed invero se tra queste era riconosciuta la Parrocchia annessa ad una corporazione, essa necessariamente nel suo funzionamento, viveva del reddito del patrimonio dell'Ente al quale era annessa. Se, quindi soppresso l'ordine monastico, essa ebbe a rivestire autonoma esistenza giuridica, questa non potea intendersi disgiunta da quel reddito proveniente dal patrimonio dell'Ente, e già destinato alla necessaria esplicazione della funzione parrocchiale, per modo che non potea, senza questo onere, intendersi devoluto al Fondo culto il patrimonio del soppresso Ente, e quindi l'obbligo giuridico della detta Amministrazione di provvedere alle spese di ufficiatura e di culto verso la Parrocchia ex-conventuale.

Che, siffattamente stabilito l'obbligo dell'Amministrazione a provvedere alle spese di culto nelle Parrocchie ex-conventuali, come vi provvedevano le case religiose cui erano annesse, si ravvisa inapplicabile alla detta Parrocchia la legge 4 giugno 1899, la quale all'articolo 2 così dispone: « Semprechè non vi siano Corpi o Enti morali o privati, obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio delle Chiese, e debba a ciò sopperire il parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 °|₀ sull'intero ammontare della congrua. » Evidentemente siffatta disposizione non può riferirsi alle Parrocchie ex conventuali, poichè in rapporto ad esse e per provvedere alle dette spese, vi è l'Ente giuridicamente tenuto, cioè l'Amministrazione del Fondo per il culto.

Che infine non giova opporre un progetto di legge sulla materia presentato nel maggio 1904, e la dichiarazione in esso contenuta che le leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 sieno applicabili tanto per i supplementi di congrua, quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i parroci del Regno, compresi quelli di Chiese già annesse a case religiose abolite; imperocchè, come altre volte, a tale obbiezione si risponde che degli effetti di una simile dichiarazione legislativa sarebbe il caso di discutere, se contenuta in una legge già promulgata nello Stato, non mai quando essa è contenuta in un semplice progetto di legge, il quale neanche più esiste, essendo già caduto per la chiusura della Sessione e per la fine della legislatura.

Attesochè col terzo mezzo, denunziandosi la violazione degli articoli 30 della legge 7 luglio 1866, 1 della legge 19 giugno 1873, 360 numero 6 e 517 proc. civile, si deduce che il Fondo per il Culto non poteva dirsi obbligato al pagamento degli assegni chiesti dal Parroco, oltre le forze del patrimonio pervenutogli dal soppresso Monastero e che intanto la Corte di merito determinò l'annuo assegno in lire 930 senza preoccuparsi di vedere se il Fondo culto avesse un corrispondente reddito disponibile su quel patrimonio.

Ma a tal censura resiste il pronun-

(1) I precedenti e lo svolgimento del giudizio si rilevano e desumono dalle sentenze della Cassazione e della Corte d'Appello pronunziate nella stessa causa e indicate in nota.

ziato della Corte, col quale si esamina la quistione intorno all'ammontare dell'annuo reddito del patrimonio del soppresso Monastero, rilevando in fatto che secondo le deduzioni della stessa Amministrazione, si aveva un reddito annuo, netto di ogni peso, di lire 1159. 57 — mentre il Parroco pretendeva dimostrare con documenti che ascendesse ad una somma assai maggiore.

Attesochè col quarto mezzo si propone una controversia non fatta avanti il Magistrato del merito, e quindi inammessibile in sede di Cassazione, la tesi cioè che l'Amministrazione non sia tenuta a rispondere dei frutti, se non dal giorno della domanda, mentre essa avanti la Corte di rinvio si limitò ad eccepire la prescrizione quinquennale.

Attesochè col quinto ed ultimo mezzo del ricorso si denunzia la violazione dell'articolo 2144 Codice civile per avere la Corte di merito respinta la eccezione di prescrizione dell'azione di rimborso per le spese di culto anteriori all'ultimo quinquennio.

Ma è anche infondato questo altro gravame, avendo la Corte di merito seguita la massima sancita da questo Supremo Collegio intorno alla inapplicabilità della prescrizione dei cinque anni in tema di assegno per spese di culto e di ufficiatura.

Ha considerato che in tali assegni non si possa ravvisare il carattere di quelle prestazioni fisse e pagabili periodicamente come prodotto ed accessorio, poichè da cotesti assegni esula il concetto di rendita, usufruita dalla Parrocchia, e per essa dal parroco.

Le spese di culto, per le quali si disputa, costituiscono un onere a cui l'Amministrazione del Fondo pel culto potrebbe anche adempiere, erogando volta per volta e anche direttamente prestando le somme necessarie, e la periodicità del loro pagamento dipende solamente da puri criteri di opportunità amministrativa.

Nè per esse è sostanziale la determinazione di una somma fissa e annuale, poichè, invece, potendo esse variare nei diversi anni, dovrebbero venire accertate volta per volta, onde l'essersi adottato il criterio di una media fissa per ciascun anno, non fa loro perdere ad ogni singola somma il carattere di capitale per sè stante.

Che rigettandosi il ricorso deve la ricorrente Amministrazione essere condannata nelle spese.

Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezione penale).

20 giugno 1905.

Pres. Fiocca ff. di P. — *Est.* D'Osvaldo.

Ric. *Grida Nunzio*

Disturbo della quiete pubblica — Estremi — Potenzialità — Abuso di suono di campane — Ordinanza municipale o regolamento non occorrenti.

A costituire il reato di disturbo della quiete pubblica basta la potenzialità di arrecarlo, senza che occorra stabilire l'effettivo avvenuto disturbo (art. 457 Codice penale).

Non occorre un'ordinanza municipale o un regolamento che vieti o disciplini il suono delle campane nell'abitato per integrare la contravvenzione di disturbo della quiete pubblica e privata, di cui all'art. 457 del Cod. penale.

Cassazione di Roma.

29 novembre 1904

Pres. Pugliese, ff. di P.

Est. Baudana-Vaccolini

Berti c. *Istituto di S. Pellegrino in Bologna*

Opere pie — Investimento di capitale — Titoli del debito pubblico — Altri modi di investimento — Mutuo — Ammissibilità.

L'obbligo imposto alle istituzioni pubbliche di beneficenza dall'art. 28 della legge 17 luglio 1890, di investire le somme disponibili in titoli del debito pubblico, non è imperativo ed assoluto, e non è quindi nullo l'investimento fatto in altro modo (nella specie, in un mutuo ipotecario) riconosciuto utile per l'ente ed approvato dall'Autorità tutoria.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite)

6 agosto 1903.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* SCILLAMÀ

Comune di Falerna c. *Parroco di Falerna e Ministero di Grazia e Giustizia.*

Competenza — Competenza giudiziaria — Abolizione delle decime sacramentali — Comune delle Provincie Napoletane — Congrua al Parroco — Obbligo addossato al Fondo pel Culto.

È questione di diritto civile, la cui soluzione è di competenza dell'autorità giudiziaria, quella di vedere se per effetto dell'abolizione delle decime sacramentali sia un Comune delle Provincie Napoletane tuttora obbligato a corrispondere alla Parrocchia alcun assegno di congrua, e se l'obbligo relativo debba essere addossato al Fondo per il culto. (1).

Osserva il Supremo Collegio sulla sollevata questione di competenza, che l'obbietto della domanda del Comune di Falerna, siccome viene prospettato nell'ultima fase della cotroversia col ricorso indirizzato alla IV Sezione del Consiglio di Stato, non tende più a determinare quale deve essere la misura o il quantitativo dell'assegno di congrua da corrispondersi dal mentovato Comune al Parroco di San Tommaso d'Aquino, ma attaccando la esistenza istessa della obbligazione, si sostanzia nel vedere se, per effetto dell'abolizione delle decime sacramentali, sia o no dovuto alcun assegno di congrua da esso Comune al reclamante Parroco; e ciò sia che vogliasi aver riguardo alle antiche disposizioni di diritto pubblico ecclesiastico, richiamate in vigore nelle provincie napoletane in virtù dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 248, abolitivo del Concordato borbonico concluso con la Sede pontificia nel 16 febbraio 1818; sia che vogliasi tener conto della sopravvenuta legge 14 luglio 1887, n. 4729 e delle successive 30 giugno 1892, numero 317 e 4 gennaio 1899, n. 191.

Ora è manifesto che, così proposta la questione, essa pone in essere una controversia, non già di semplice interesse, ma involgente un obbietto di vero e proprio diritto civile, di una ragione eminentemente creditoria e patrimoniale, sia di fronte al parroco, sia di fronte al Comune; l'uno che reclama, e l'altro che nega, la corrisponsione di un'annua prestazione.

E' perciò evidente che, tale essendo sostanzialmente la questione che si agita, la sua soluzione sfugge alla cognizione dell'autorità amministrativa e rientra pienamente nella sfera della competenza dell'autorità giudiziaria, a cui solo è demandato dalla legge il decidere di simile controversia

E più chiara si manifesta la competenza del magistrato ordinario, nella fattispecie, se si considera che il ricorrente Comune, mentre insiste a volere dichiarata la sua esonerazione da ogni obbligo di prestazione dell'assegno di congrua al summentovato Parroco, assume e sostiene, che tale onere deve invece essere addossato all'Amministrazione del Fondo pel culto per le sopravvenute leggi del 1887, 1892 e 1899. In altri termini, il Comune nello allegare una lesione del suo diritto civile, per opera dell'atto amministrativo, in pari tempo reclama il discarico della contestata obbligazione, che vuole debba essere per legge sopportata da un altro Ente.

---

(1) Veggasi nel Vol. XIII, in senso contrario e cioè per la tesi della competenza dell'Autorità amministrativa, lo studio « *Della competenza dell'autorità amministrativa circa lo stanziamento nei bilanci comunali degli assegni di congrua parrocchiale* », che si riferisce alla presente vertenza, e nel quale lo svolgimento della vertenza medesima si desume dalla decisione della IV Sessione del Consiglio di Stato 3 marzo 1900, ivi integralmente riferita.

Che tale dichiarazione non potrebbe emettere, per la sua indole, l'autorità amministrativa, e soltanto può essere emessa dall'autorità giudiziaria.

Che pertanto, rilevandosi, come la controversia insorta tra il Comune di Falerna ed il Parroco di San Tommaso d'Aquino, comechè involvente una questione di diritto civile, è di cognizione del magistrato ordinario.

Per tali motivi: La Corte a Sezioni unite dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria a risolvere la questione proposta col ricorso del Sindaco di Falerna alla IV Sezione del Consiglio di Stato. — Spese al merito, ecc.

Cassazione di Torino.

24 febbraio 1906.

Pres. GIORCELLI, ff. di P. ed *Est.*

Martini c. *Comuni di Torino, Venaria Reale e Borgaro.*

Edifizi servienti al culto — Insufficienza della Chiesa parrocchiale — Costruzione di nuova Chiesa — Comune — Art. 299 legge com. e prov. 4 maggio 1898 — Limiti dell'obbligo del Comune.

L'obbligo della conservazione *degli edifici servienti per il culto, imposto ai Comuni dall'art. 299 della vigente legge comunale e provinciale, contempla il restauro ed anche il ripristino, in caso di rovina, delle Chiese parrocchiali, ma non si estende alla costruzione di un secondo edificio, quando l'antico trovasi in buono stato di conservazione e solo è diventato deficiente per capacità in rapporto alla cresciuta popolazione* (1).

Non è giuridicamente ammissibile l'interpretazione estensiva dell'articolo suddetto (2).

Le Regie Patenti 6 gennaio 1824 sono state abrogate dalla legge com. e prov. 4 maggio 1898 nella materia regolata dall'art. 299 di questa legge (3).

Attesochè il ricorrente censura la denunciata sentenza, sostenendo che la Corte d'Appello, per respingere la domanda di esso Don Martini, abbia erroneamente, ed in ogni caso senza adeguata motivazione e contrariamente alle regole d'ermeneutica, interpretato l'art. 299 della legge comunale, specialmente col porre il detto articolo in confronto col precedente 175, mentre gli stessi due articoli contengono disposizioni distinte ed indipendenti, e così senza reciproca influenza, mentre invece l'art. 299 doveva piuttosto essere conciliato cogli art. 2, 3, 4 delle RR. Patenti del 6 gennaio 1824, che appunto per gli edifizii ecclesiastici dànno le norme e sono tuttora in vigore.

Ma la censura non regge, imperocchè, se l'art. 175 della legge comunale dichiara quali siano per i Comuni le spese obbligatorie, e fra di esse non comprende le spese per gli edifizii servienti al culto, mentre invece comprende quelle per i cimiteri, e se per i detti edifizii havvi l'art. 299, che provvede in via transitoria, finchè non sia approvata una legge, che regoli le spese di culto, e disponga per la loro conservazione, facendone un obbligo per i Comuni, è manifesto che fra i due articoli siavi una relazione, che l'uno serve per la interpretazione dell'altro e che la domanda del Don Martini sia da respingere, precisamente per effetto degli articoli suaccennati.

Appunto l'art. 299 è così concepito: « Fino a che non sia approvata una legge, che regoli le spese del culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifizii servienti per il culto, nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi ».

Inoltre è posto sotto l'epigrafe: « Disposizioni generali e transitorie », per

---

(1-3) Confr. le sentenze della stessa Cassazione di Torino 31 dicembre 1894, Comune di Campospinoso c. Muzio, e 13 febbraio 1905, Mazzola c. Comune di Felizzano, nonchè la decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato 21 luglio 1905, Razzeto c. Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e Comune di Canepa (vol. XV pag. 365, 359 e 628) con le note e richiami.

cui induce a credere che costituisca, se non una deroga all'esclusività, un'aggiunta al disposto dell'articolo 175, in quanto per intanto, cioè fino a quando non sia approvata la legge, che regoli le spese per il culto, dallo stesso art. 299 annunziata, siano a carico dei Comuni anche le spese per la conservazione degli edifizii, che servono al culto pubblico, se insufficienti sono gli altri mezzi, onde è solo da vedere quale sia il valore della parola *conservazione*, analogamente stata usata.

In riguardo ad interpretazione sta scritto nell'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile, che nell'applicare la legge non puossi attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole, secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore.

Orbene la parola *conservazione*, proveniente dal conservare, significa, giusta il vocabolario, tenere nel suo essere, preservare dal danno e ristorare da quello che sia avvenuto; eppertanto, se contempla il restauro ed anche il ripristino in caso di rovina totale, certo non comprende la costruzione di un secondo edifizio quando il primo sia in buono stato per il proprio essere ed abbisogna di nulla per la sua conservazione, sebbene per capacità divenuto deficiente.

Nè serve il dire che la non capacità della Chiesa antica determini in egual modo la necessità di una Chiesa nuova, che soddisfi alle esigenze della cresciuta popolazione; imperocchè, se la parola chiara, usata dal legislatore, nel suo significato non vi corrisponde, è inutile l'accennare ad eguale interesse, che importi un onere, pel quale l'interpretazione estensiva non sarebbe giuridica. Onde si tratterebbe di caso, che potrà essere preso in considerazione dal legislatore, quando sia per approvare la legge, che regoli le spese del culto, stata, come già si disse, annunziata nel mentovato art. 299 della legge comunale, ma non anche dal magistrato, che deve applicare la legge quale è, senza farvi delle aggiunte, per cui deve riconoscere che per intanto, quanto al culto, le spese obbligatorie per i Comuni siano quelle necessarie per la conservazione degli edifizii già esistenti, e non anche per la provvista di un secondo edifizio, quando il primo sia in buone condizioni, poichè, diversamente, il concetto verrebbe ad essere ampliato in guisa da comprendere anche il caso in cui, cresciuta di popolazione una borgata, che sempre sia stata senza Chiesa, accedendo i fedeli per il loro culto alla Chiesa di una borgata principale, il Comune dovrebbe provvedere anche ad essa un edifizio per il culto, cosa questa mai stata pretesa e sempre stata rimasta nella discretiva dell'Amministrazione comunale, quale mezzo eventuale di buon governo.

Nè per la tesi del ricorrente potrebbe giovare l'intenzione del legislatore, poichè la medesima risulta essere stata ben diversa, in quanto ricavasi da tutti gli atti del Parlamento, che servirono di sostrato per l'approvazione della legge comunale, e specialmente dalle Relazioni dei Commissari in riguardo alla legge del 20 marzo 1865, avente nell'art. 237 un'identica disposizione, che, quanto a spese del genere in discorso, è stato proposito di addossare ai Comuni il puro necessario, senza preoccuparsi del praticato antecedente e con un riflesso eguale per tutti i culti, riservando il di più per quando una legge apposita, per le spese di culto, venisse approvata, e così puramente le spese per la conservazione degli edifizii, che al culto pubblico servissero, e non anche per la costruzione di edifizii nuovi in sostituzione agli altri, che nel loro essere materiale tuttora a quello scopo servire potessero.

Per conseguenza pure invano dal ricorrente si fa richiamo alle RR. Patenti del 1824, le quali, se possono valere per quanto altro in esse trovasi disposto, certo devono cedere nella parte che è regolata dalla nuova legge, e ciò pure ai sensi dell'art. 5 delle disposizioni preliminari al codice civile, che il Don Martini invoca a suo favore, e così in

quanto la legge stessa riduce l'onere per i Comuni alle spese di conservazione degli edifizii in discorso, onde basta che gli stessi edifizii siano conservati o conservabili nell'essere rispettivo.

E del resto il ricorrente, se ha fatto richiamo alle RR. Patenti del 1824, non ha dimostrato come per esse la pretesa sua abbia un fondamento, avvegnachè pure le stesse RR. Patenti, più che per altro, dispongono per i restauri, trovandosi scritto nell'articolo 2 che la manutenzione e riparazione delle Chiese siano a carico dei parrocchiani, qualora non siavi patronato, e nei successivi art. 3, 4 regolandosi il riparto delle spese relative, onde, in ogni evento, tuttora si dovrebbe definire la portata di siffatti articoli di legge, stati senz'altro invocati dal Don Martini come favorevoli al suo assunto.

Sul *mezzo secondo:* Attesochè con questo mezzo si censurano i criterii, con cui la Corte d'Appello avrebbe riconosciuto che, ad ogni modo, ben regolando le ufficiature, la Chiesa antica di Altessano tuttora serva per la popolazione, sebbene cresciuta di numero; ma risolta, come sovra, la tesi principale, contenuta nel mezzo primo, e constatato in linea di fatto il benessere materiale della stessa Chiesa antica, riesce superfluo occuparsi di detto secondo mezzo, già dovendosi respingere la domanda del Don Martini, e così anche in relazione alla maggiore difesa stata accampata dai Comuni, secondo cui, in ogni evento, l'attore non potesse loro imporre di proseguire l'opera sua, pei Comuni sia le leggi ultime e sia già le Istruzioni del 1° aprile 1838, prescrivendo molte formalità, da osservarsi impreteribilmente, prima di accingersi a date opere, sebbene destinate al servizio del pubblico culto.

Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc. ecc.

Cassazione di Torino.

13 marzo 1905.

Pres. Pinelli, P. P. — *Est.* Piloni.

Comune di Entraque c. *Blua, parroco di Entraque.*

Parroco — Celebrazione di messa quotidiana — Obbligo di adempimento del Comune — Azione del Parroco — Interessi religiosi dei parrocchiani — Mandato ad agire — Piemonte — Piena capacità di rappresentanza dei diritti della Parrocchia.

Asse ecclesiastico — Demanio — Leggi eversive — Fondazione di culto sopprimibile non soppressa — Soppressione invocabile solo dal Demanio, non da terzi.

Fondazione di culto — Celebrazione di messe — Inadempimento — Obbligo di pagamento degli arretrati — Prescrizione quinquennale — Non è applicabile.

Il Parroco è il naturale rappresentante degli interessi religiosi e spirituali dei suoi parrocchiani, della communitas fidelium, *e però ha veste ed azione per tutelarli in giudizio, a sensi dell'art. 36 del cod. civ.* (1).

I Parroci in Piemonte hanno piena capacità di agire in giudizio, quali rappresentanti della Parrocchia e presidenti della Fabbriceria, per la difesa dei diritti patrimoniali della Parrocchia (2).

La soppressione di un ente ecclesiastico a termini delle leggi eversive e la devoluzione dei suoi beni al Demanio non può essere opposta che dal solo Demanio, e non già dal privato per sottrarsi all'azione mossagli dall'ente o dall'investito per ripetere da lui un lascito, che non è stato colpito da soppressione.

Per l'inadempimento dell'obbligo della celebrazione di messe può aver luogo la condanna alla indennità delle messe arretrate, potendosi soddisfare colla celebrazione delle messe future alla volontà del fondatore. (3).

---

(1) Veggasi sentenza della stessa Cassazione di Torino 3 giugno 1905, Parroco di Orta Novarese c. Comune di Orta Novarese a pag. 48 di questo volume, con la nota.

(2) Conf. Cass. di Torino, 26 aprile 1904, Comune di Premeno c. Mingazzoli (vol. XV pag. 228).

(3) Confr.: Appello di Ancona, 13 luglio 1904, Fatati c. Capitolo Cattedrale di Ancona (Vol. XIV, pag. 497) con nota.

A tali prestazioni di culto non è applicabile la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del cod. civ. (4).

Sul *mezzo primo*: Questo mezzo è relativo all'eccezione pregiudiziale opposta dal Comune che il parroco D. Blua non avesse veste a promuovere il giudizio; eccezione accolta dal Tribunale e respinta dalla Corte d'Appello. Si sostiene dalla parte ricorrente che il Parroco rappresenta il beneficio parrocchiale e il tempio, non quella università di persone che costituisce la *communitas fidelium*, alla quale manca la personalità giuridica in relazione all'art. 2 cod. civ.

Ma ormai può dirsi accolto generalmente in dottrina e giurisprudenza il principio che il Parroco è il naturale rappresentante degli interessi spirituali e religiosi dei suoi parrocchiani; e per l'art. 36 cod. proc. civ., essendo l'interesse la misura dell'azione, così l'interesse religioso si immedesima in colui che è chiamato alla cura delle anime.

Il Parroco, massime in Piemonte, è considerato legittimo amministratore dei beni della Parrocchia, e quando non è il solo amministratore è il presidente della Fabbriceria, e come tale può agire perchè gli assegni e cespiti che riguardano la Chiesa non siano menomati, e la mancanza del consiglio collettivo non è motivo che infirmi la veste del Parroco di rappresentante della Fabbriceria e della Chiesa.

Tali massime furono proclamate con giudicati di questa e di altre Corti regolatrici, anche recentissimi.

Tutto ciò risponde anche alle specifiche eccezioni fatte dal Comune che nella Chiesa di Entraque vi fosse una Fabbriceria, e che per la fondazione di cui si tratta vi fosse anche una speciale amministrazione; e viene ad elidere la censura di difetto di motivazione accampata in questo mezzo; osservando d'altronde che la Corte a dette specifiche eccezioni ebbe in fatto a rispondere quando disse che in ogni caso la Fabbriceria e la speciale amministrazione dell'ente non potrebbero mai sostituirsi al Parroco nella difesa degli interessi puramente religiosi, unico compito loro essendo quello di amministrare l'*aerarium* e la fabbrica rispettivamente della Cappella o della Chiesa, ciò che non si trova punto essere in discussione nella presente causa.

Nè giova invocare l'art. 127 legge comunale e provinciale, pel quale il Comune, a mezzo del suo Consiglio deve curare gli interessi dei parrocchiani, dal che si vorrebbe trarre la conseguenza che la rappresentanza comunale, che ha per mandato gli interessi della *communitas civium*, debba avere anche la tutela della *communitas fidelium*. Quella disposizione di legge deve interpretarsi più che altro nel senso che il Consiglio comunale possa avere un diritto di vigilanza quando concorrono gli estremi dalla stessa disposizione previsti; ma non può togliere la rappresentanza in chi sia come presidente della Fabbriceria, sia da solo come Parroco, è chiamato più direttamente a curare gli interessi religiosi della Chiesa. Ed è poi un vero controsenso il pretendere di applicare detta disposizione nel caso concreto in cui il Comune stesso è obbligato verso la comunità religiosa.

Sotto tutti gli aspetti quindi le censure proposte in questo mezzo si presentano infondate e il mezzo va respinto.

Sul *mezzo secondo*: Il Comune aveva eccepito avanti i giudici del merito che coll'atto 1631 esso non avea assunto

(4) È lo stesso principio giuridico che la Corte Suprema di Roma e di varie Corti di merito hanno applicato in rapporto all'obbligo del Fondo culto per gli assegni per spese di culto ed ufficiatura delle Chiese parrocchiali ed ex conventuali, escludendo l'applicabilità, al caso, dell'art. 2144 del cod. civile, e quindi della prescrizione quinquennale. Confr. per l'analogia: Cass. di Roma 15 gennaio 1906, Fondo culto c. Petrillo, parroco di Terni, ed i richiami contenuti nella nota 5 di detta sentenza a pag. 28 e 29 del presente volume, nonchè le sentenze della Corte di Appello di Perugia 16 mar- e 24 luglio 1904 a pag. 104 e 109 del volume stesso.

una propria obbligazione civile irrevocabile, ma piuttosto aveva dato forma, a seconda dello spirito dei tempi, a quella che era stata una manifestazione religiosa, rientrando per sua natura nell'ambito degli atti del culto, i quali non possono considerarsi se non occasionanti una spesa meramente facoltativa.

Osserva il ricorrente che la tesi trovò opposizioni da parte del parroco don Blua, e si impegnò in proposito viva discussione, sostenendosi dal don Blua che si trattava di una vera fondazione religiosa con carattere di perpetuità con patrimonio proprio. Ma su questa contestazione intervenne la sentenza denunciata a dichiarare che coll'atto 1631, non soltanto si è provveduto al suffragio dei defunti, ma ad un tempo provvisto per una messa a dirsi in aurora in un determinato altare nella Chiesa parrocchiale a comodo dei parrocchiani di Entraque e a maggior lustro e decoro della Parrocchia; che a tutto ciò venne provvisto con presenza, assistenza, intervento del rappresentante dell'Ordinario diocesano e coll'assenso del Priore Parroco, e che venne promesso il pagamento di un determinato capitale, ipotecando allo scopo i beni del Comune; e perciò la Corte ritenne trattarsi di una vera fondazione religiosa dotata di patrimonio.

Su questo punto vi ha un apprezzamento da parte della Corte di merito incensurabile in questa sede.

Il Comune ricorrente però osserva che, se si tratta di una fondazione, questa doveva considerarsi come una vera e propria cappellania di patronato laicale, colpita e soppressa dalle leggi eversive, e più precisamente dal Decreto 8 germile, anno IX repubblicano (29 marzo 1801), nonchè dalla legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico. E qui il ricorrente, considerando che se non si può dubitare che per il detto Decreto 8 germile detto ente sia stato soppresso di pien diritto e la sua dotazione svincolata a favore di esso Comune come patrono, sarebbe inutile ricercare la eventuale applicabilità della legge 15 agosto 1867; tanto più che la giurisprudenza avrebbe ritenuto in merito agli effetti da attribuirsi all'editto 21 maggio 1814 che questi non avevano potuto esteneersi fino a ricostituire *opè legis* le Cappellanie soppresse dalle provvidenze francesi.

E siccome su questa questione dell'eventuale soppressione dell'ente la Corte di merito si sarebbe limitata a dire che non era d'uopo di precisare il carattere della fondazione, bastando osservare che il Demanio, ch'è l'unico avente diritto di applicare le leggi di soppressione, non è a questa soppressione addivenuto, e che la fondazione stessa ancora attualmente permane, così il Comune ricorrente censura la sentenza per la mancata motivazione sopra un punto essenziale della causa, sopra una difesa per sè stante e decisiva, ed altresì perchè avendo omesso di esaminare detta difesa, la Corte sarebbe giunta indirettamente alla violazione delle leggi eversive, le quali, e segnatamente poi quella del 1801, proclamavano la soppressione delle cappellanie ed altri simili enti, indipendentemenre da qualsiasi azione del Demanio.

Ma in proposito si osserva che di questa eccezione fondata sulle leggi eversive, non è fatto il benchè minimo cenno nella Conclusionale del Comune di Entraque. La stessa sentenza denunciata, occupandosi dell'argomento, come sopra si disse, rileva che di tale eccezione si è dall'appellante Comunità fatto accenno soltanto in prima sede; ma giova osservare che l'eccezione anche in prima sede fu opposta genericamente in relazione alle leggi eversive; e non emerge che il Comune si sia riferito specialmente alla legge del 1801 e alle questioni che possano sorgere per l'applicabilità della stessa, sia per l'assoluta soppressione degli enti, sia pella eventuale ricostituzione degli stessi. È vero che alla legge 1801 accennava il parroco Blua, ma naturalmente per altro scopo.

Rimane dunque assodato che una eccezione per sè stante, fondata su detta legge 1801, non fu dal Comune mai opposta, e quindi la Corte non era chiamata nè obbligata ad occuparsene; rimane ancora assodato che cotesta speciale eccezione, con tutte le questioni inerenti come sopra accennate, è stata per la prima volta sollevata in Cassazione, e perciò non è il caso che questo Supremo Collegio entri ad esaminarla.

In quanto poi la Corte di merito, rilevando l'eccezione generica dell'applicabilità delle leggi eversive, con riguardo alla legge 1867, ebbe a dichiarare che non essendo il regio Demanio, unico avente diritto di applicarla, addivenuto alla soppressione stessa, la fondazione tuttora permane, con ciò la Corte, oltrechè rispondere all'eccezione generica fatta in prima sede dal Comune e quindi aver soddisfatto all'obbligo della motivazione, ebbe anche a risolvere correttamente la questione uniformandosi alla costante giurisprudenza, che proclamò il principio che la soppressione dell'ente e la devoluzione dei beni al Demanio non può invocarsi che dal Demanio stesso, onde l'ente e l'investito che possiede e gode i beni può difendersi e opporsi contro il terzo che senza titolo cerca impedire il godimento; e che la soppressione dell'ente di culto non può essere dedotta che dal Demanio dello Stato, non già dal privato per sottrarsi all'azione mossagli per ripetere da lui un lascito non stato colpito da soppressione. Il secondo mezzo quindi come infondato va respinto.

Sul *mezzo terzo:* Il Comune in via subordinata avea chiesto si dichiarasse esso non tenuto a far celebrare la messa quotidiana, se non in quanto la spesa non ecceda la media delle somme stanziate nei bilanci comunali nei secoli scorsi; e in ogni caso quella che potrebbe oggi ricavarsi dall'impiego del capitale di scudi 2000, florini 8, stato assegnato dalla fondataria.

Con ciò il Comune intendeva di invocare la prescrizione trentennaria nel senso non potessero i suoi obblighi estendersi oltre i limiti in cui per un periodo di tempo lunghissimo si era sempre contenuta l'effettiva esecuzione datasi da esso Comune alla obbligazione.

Osserva ora il ricorrente Comune che la Corte riconobbe stabilita la discrepanza fra il diritto sancito nell'atto 1631 e l'esecuzione di esso, senza bisogno di far luogo alla proposta perizia sui bilanci o causati del Comune, ma non trasse dal fatto accertato la conseguenza che pegli art. 2105, 2118 e 2135 cod. civ. ne discendevano direttamente.

Omissis.

Sul *mezzo quarto:* Questo mezzo riguarda le messe arretrate. Il Comune come ultima subordinata aveva chiesto la propria assolutoria dalla domanda d'indennità per queste messe arretrate, e, ove d'uopo, l'applicazione a suo favore della prescrizione quinquennale.

La Corte di merito ritenne che questa indennità per messe arretrate sia in massima dovuta. E questo Supremo Collegio non può che convenire anche in questo punto nel giudizio della Corte, poichè, come ebbe a ritenere altra volta questo Supremo Collegio, nulla osta a che al passato inadempimento si ripari col moltiplicare in eguale proporzione la celebrazione delle messe future in modo da soddisfare, quantunque tardivamente, al voto di chi le ha prescritte; mentre ammettendo il sistema contrario, ne verrebbe l'assurda conseguenza che, trattandosi della celebrazione di messe a periodi determinati, divenga affatto illusoria l'obbligazione di fare, bastando che non sia adempiuta nel tempo prescritto, perchè non se ne possa più chieder conto e venga così obbligato a trarre lucro dalla propria colpa.

Nè dicasi che, trattandosi nel concreto di messa quotidiana da celebrarsi in aurora in un determinato altare, non sia possibile celebrarne in quell'ora e a quell'altare delle altre per supplire all'arretrato; mentre se sta che per l'atto di fondazione la messa doveva essere quotidianamente celebrata in aurora per comodo dei parrocchiani, sta pure che dette messe, come ritenne la

Corte di merito, desumendolo dallo stesso atto di fondazione, avevano anche per iscopo il suffragio delle anime; per cui ben disse la Corte di merito che le messe ommesse pel passato potevano a quello scopo venire compensate con quelle che si avessero in qualunque modo a celebrare in avvenire.

E, quanto all'opposta prescrizione quinquennale, deve convenirsi pure col giudizio della Corte che non sia nel caso applicabile; poichè l'art. 2144 cod. civ. contempla le annualità di rendita, le pensioni alimentarie, le pigioni, i fitti, gli interessi, e tutto ciò che è pagabile ad anno o a periodi più brevi, e fu sempre ritenuto che la più ampia locuzione con cui si chiude l'articolo, posta in relazione colle ipotesi in via dichiarativa espresse precedencemente, si debba riferire a qualche cosa che costituisce un accessorio di un capitale, non alle prestazioni scadibili ad anno o periodi più brevi, costituenti di per sè tanti capitali distinti e indipeudenti gli uni dagli altri.

E tali appunto sono le somme che in ragione di annualità deve il Comune per le messe arretrate, le quali non hanno il carattere di prestazioni accessorie, ma quello di debiti distinti che sorgono e si riproducono di anno in anno, e indipendentemente le une dalle altre, e perciò non possono andar soggette alla prescrizione quinquennale.

Questo motivo, sostanzialmente addotto dalla Corte di merito pér escludere la prescrizione quinquennale, vale da solo a sorreggere anche in questo punto la sentenza denunciata, indipendentemente dall'altro motivo che gli arretrati sarebbero pur sempre dovuti a titolo di danni in base agli art. 1218, 1255, e sul quale si appuntano pure le censure del Comune ricorrente, in ordine alle quali basta osservare che si tratta di un motivo ultroneo e ad abbondanza, che come tale, ove pure non si potesse ritenere poco corretto, non potrebbe portare la nullità della sentenza.

Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc.

Appello di Roma

17 giugno 1905

Pres. CARDONA P. P. — *Est.* BONELLI

Fondo culto c. *Verna*

Pensione monastica — Non ha carattere di pensione alimentare — Diritto alla pensione — Prescrizione trentennaria estintiva — Applicabilità — Istanze in via amministrativa — Non sono atti di costituzione in mora — Non interrompono la prescrizione.

L'assegno concesso dalla legge 7 luglio 1866 ai religiosi delle Corporazioni religiose soppresse non ha i caratteri di una pensione alimentare (1)

Il diritto e l'azione di conseguimento della pensione monastica sono soggetti alla prescrizione trentennale estintiva (2).

Le istanze e le pratiche in via amministrativa per il conseguimento della pensione monastica non sono atti di costituzione in mora verso il Fondo culto, e non valgono ad interrompere la prescrizione (3).

Appello di Roma.

23 giugno 1905.

Pres. CARDONA, P. P. — *Est.* TEMPESTINI

Fondo culto c. *Marino*

Pensione monastica — Non ha carattere di pensione alimentare — Diritto alla pensione — Prescrizione trentennaria estintiva — Applicabilità — Istanze in via amministrativa — Non sono atti di costituzione in mora — Non interrompono la prescrizione.

L'assegno concesso dalla legge 7 luglio 1866 ai religiosi delle Corporazioni reli-

---

(1-3) Ved. la nota e richiami alla seguente sentenza della stessa Corte d'Appello 23 giugno 1905, in causa Marino.

Il testo della presente sentenza è riportato a pag. 68 e 69 dello studio ivi richiamato.

giose soppresse non ha i caratteri di una pensione alimentare (1).

Il diritto e l'azione di conseguimento della pensione monastica sono soggetti alla prescrizione trentennale estintiva (2).

Le istanze e le pratiche in via amministrativa per il conseguimento della pensione monastica non sono atti di costituzione in mora verso il Fondo culto, e non valgono ad interrompere la prescrizione (3).

Appello di Napoli.
13 febbraio 1906.

Pres. PERFUMO ff. di P. — *Est.* MARMO.

Sacro patrimonio — Costituzione con beni proprii del Chierico — Alienabilità — Sequestrabilità delle rendite.

Il fondo che il Chierico si costituisce con beni proprî in sacro patrimonio è alienabile, e sono sequestrabili le rendite (1).

Considera che giovi rilevare una circostanza di fatto, che influisce meglio per la risoluzione della controversia, ed è quella che il Sacerdote Pietro Balzano si costituì beni proprî in patrimonio sacro.

Ora è principio che i beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, i quali hanno tutti su di essi eguale dritto, salvo che fra di loro non vi siano legittime cause di prelazione. Da ciò consegue che nessuno può costituire a sè stesso uno assegno da sottrarlo all'azione dei proprî creditori.

Sia pure di natura alimentaria il patrimonio sacro, ma è fuori dubbio che di fronte alle leggi civili, questa qualifica non può esser impressa dal proprietario istesso dei beni, che si costituisce in sacro patrimonio. Dappoichè se questo si volesse ammettere, ed allora si permetterebbe una facoltà, che la legge non riconosce, che anzi sarebbe in perfetta antinomia col principio innanzi invocato.

Il proprietario può disporre dei proprî beni nella maniera più assoluta,

---

(1-3) La erroneità di queste massime ci sembra evidente; e lo abbiamo dimostrato nello studio « *Il diritto alla pensione monastica e la sua imprescrittibilità* », riportato nella precedente dispensa, a pag. 65, e dove (pag. 66 a 68) è riferito il testo di questa sentenza.

(1) Nel precedente volume, a pag. 172, veggasi la sentenza della stessa Corte d'Appello di Napoli 5 Giugno 1903, Esattore di Aversa c. De Rosa.

Colla presente decisione la stessa Corte d'Appello più recisamente, ed in senso assoluto, viene a proclamare che sia alienabile il fondo che il Chierico si costituisce in sacro patrimonio, e siano sequestrabili le relative rendite.

Il lettore vedrà che nella decisione stessa sono riferiti tutti gli argomenti a sostegno della tesi della perfetta alienabilità del patrimonio sacro e sequestrabilità delle rendite.

Ma noi riteniamo, come sempre abbiamo ritenuto e sostenuto in questa RIVISTA, che lo istituto giuridico del Patrimonio sacro sia sempre quello che il diritto Canonico riconosce e disciplina, e sia rimasto tale nell'attuale nostro diritto pubblico ecclesiastico; e non crediamo sostenibile la tesi accolta dalla Corte d'Appello di Napoli. Comunque venga costituito il sacro Patrimonio, esso come tale, e fino a che resta come tale, è regolato dalle leggi canoniche, e permangono i caratteri della inalienabilità ed insequestrabilità. È questa del resto la opinione prevalente in giurisprudenza, questo in ispecie è l'insegnamento della Cassazione di Roma.

Veggasi tra le due ultime decisioni di quest'ultima quella del 25 gennaio 1900, Ravegli c. Marinelli, e quella del 16 giugno 1903, Fabi c. Fondo pel Culto (vol. X, pag. 159, e vol. XIII, pag. 348, colle note e richiami).

Richiamiamo i nostri due studi: « *Le fondazioni per sacro Patrimonio* » nel vol. XII, pag. 534 e seg., ed « *Il Patrimonio dei Chierici* », nel vol. I, pag. 13 e seg.

In essi, ed in ispecie nel 2°, il lettore troverà esposti tutti i precedenti e tutti gli argomenti per confutare quelli della Corte d'Appello di Napoli, e per addivenire alle conclusioni da noi formulate a pag. 39 dello anzidetto studio inserito nel volume primo.

In ispecie si esamini quanto ivi (da pag. 16 a pag. 26) riguarda il Regno delle due Sicilie; e, quanto all'argomento dell'abolizione del Concordato 16 febbraio 1818, e degli effetti della sua abolizione, si veggano la Circolare 16 giugno 1861, (pag. 22) del MANCINI, autore del Decreto 17 febbraio 1861 abolitivo del Concordato, e la sentenza della Cassazione di Roma 10 Maggio 1890, Fondo pel Culto c. partecipanti della Ricettizia di Badolato (vol. I, pag. 43).

purchè non ne faccia un uso contrario alle leggi. Or bene se un proprietario volesse imprimere sui propri beni, ed a suo esclusivo favore, un vincolo da sottrarli all'azione dei creditori, allora verrebbe a farne un uso contrario alle leggi.

Ma, si obbietta, il vincolo dell'inabilità del patrimonio sacro è riconosciuto dalla legge che ci governa, e perciò cade di peso tutto il raziocinio di cui sopra.

Si è questo il quesito da prendersi in esame.

Il patrimonio sacro voluto dal Concilio di Trento dalla Sess. 21 21 De Refor: Cap. 2° colla rubrica « *Arceantur a sacris ordinibus qui non habent unde vivere possint* » e dal Concordato Benedettino del giugno 1741, che si riporta al Decreto di Gregorio XV del 1° luglio 1623, e dall'altro Concordato del 1818, art. 21, aveva in sè, e sotto l'impero della passata legislazione, il carattere della inalienabilità. E ciò si ricavava dallo scopo che esso aveva, scopo che di accordo riconoscevano le autorità civili ed ecclesiastiche. Quelle decretarono che non potevansi le donazioni, per costituzione di patrimonio sacro, revocare, in quanto all'usufrutto, per la sopprovvenienza di figli al donante (R. D. 15 gennaio 1843) e che le rendite erano insequestrabili (R. D. 1° ottobre 1840).

Per effetto di tale Concordato l'autorità civile aveva massima ingerenza nella costituzione del sacro patrimonio, giacchè il Chierico, prima di ordinarsi, doveva dimostrare di possedere il fondo con quella rendita, che gli Ordinari Diocesani avevano stabilita; e tale dimostrazione doveva farsi al Tribunale per mezzo del Procuratore del Re, a cui andava fatta la domanda, e poscia il Tribunale deliberava.

Ora di tutto questo niente si pratica, dappoichè, avvenuta l'unione delle nostre provincie al Regno Italico, fu abolito il Concordato del 1818, mercè il Decreto del 17 febbraio 1861, dichiarandosi estinta ogni sua efficacia, e di tutte le disposizioni e dei provvedimenti di esecuzione, dipendenti dal Concordato medesimo.

Se adunque è tolta ogni ingerenza all'autorità civile per la costituzione del patrimonio sacro, non si comprende come mai si voglia ritenere quella inalienabilità, che lo Stato riconosceva appunto per quella ingerenza che aveva concordato con le Santa Sede.

E consegue che con l'abolizione del Concordato rimasero aboliti i cennati decreti, e perciò non può oggi farsi la questione della irrevocabilità della donazione, in quanto all'usufrutto per sopravvenienza dei figli al donante, nè l'altro della insequestrabilità delle rendite.

L'art. 21 del Concordato nulla stabiliva in ordine alla sequestrabilità o meno delle rendite del sacro patrimonio, tanto vero che fu necessità sancirla mediante speciale decreto. Or bene se le rendite suddette sono divenute ora sequestrabili, la conseguenza logica si è quella di essere il fondo pure alienabile.

Non possono conciliarsi i due concetti giuridici, della inalienabilità del fondo, con la sequestrabilità delle rendite. Se queste possono sequestrarsi, ed allora vien meno lo scopo per cui fu il patrimonio sacro costituito; e tolto questo scopo, rientrano i beni nella libera circolazione. A nulla servirebbe più l'inalienabilità, giacchè il prete vive con le rendite e non col fondo,

E che sia alienabile lo si ricava ancora dalla legge sulla riscossione delle imposte, la quale non fa alcuna eccezione. E quindi nel caso di non pagamento dell'imposta fondiaria, il fondo costituito in sacro patrimonio è espropriato pel tributo gravante su di esso.

La limitazione dei beni da espropiarsi per debito d'imposte viene fatta dalla legge generale, o tassativamente da leggi speciali. Così non possono espropriarsi i beni di uso pubblico dei Comuni e delle Provincie, e, per la legge 31 marzo 1903, le case popolari se non in mancanza di altri beni mobili od immobili (art. 26).

Vero egli è che la Giurisprudenza va allargando tali limitazioni come è stato giudicato per i Demani Comunali non quotizzati, per i tempi destinati al Culto ecc., ma queste eccezioni trovano il loro fondamento giuridico nello interesse generale a non doversi alienaro tali immobili; fondamento che manca nella inalienabilità del sacro patrimonio.

E continuando l'esame del Decreto del 1861 è da rilevare che furono mantenuti impregiudicati solamente i diritti inerenti alla politica sovranità dello Stato, come l'*exequatur* ed il *placet*, e nessun altro dritto civile emergente dal Concordato fu conservato. E per conseguenza non può ritenersi ancora in vigore l'art. 21, che costituiva un dritto speciale pel sacerdote.

Non è logico ritenere che sia abolito il Concordato, e che poi sia in vigore l'art. 21 di esso. È troppo stridente la contraddizione.

E che sia abolito pur detto articolo, si ricava dal fatto che il legislatore Italiano nei decreti di soppressione per le Marche e l'Umbria, 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 soppresse espressamente il patrimonio sacro. Ora non è ammessibile che lo stesso legislatore, dominato dallo stesso concetto separatista, abbia alla distanza di qualche mese, voluto mantenere per l'ex Reame di Napoli, quella specie di privilegio, che altrove aveva abolito.

Nè giova invocare la Circolare del Ministro Miglietti del 10 dicembre 1861, con cui si faceva ordine ai Vescovi di trasmettere ai Prefetti la nota di coloro che dovevano essere ordinati suddiaconi, con i relativi documenti provanti che fossero provveduti di sacro patrimonio. Dappoichè non si è mai udito che una Circolare di un Ministro sia sufficiente a riconoscere uno istituto giuridico.

Oltre a ciò, se il legislatore avesse voluto riconoscere il sacro patrimonio nei sensi dell'antica legislazione, lo avrebbe sancito nei Codici civile e di Procedura, che vennero pubblicati 4 anni dopo.

Ed havvi ancora di vantaggio. Per principio generale di dritto sono state abolite tutte le restrizioni personali, perchè tutti i cittadini debbono godere gli stessi dritti ed essere sottoposti alle stesse leggi. Le quali non consentono che alcuno possa limitare la propria libertà e proprietà, se non nei casi, e con le norme dalle leggi espressamente indicati, come accade per la dote, finchè dura il matrimonio. In questo caso vi è quella ragione d'interesse generale, di ordine pubblico, detta innanzi, cosa che manca al *titulus patrimonii*, una volta che esiste la separazione dello Stato dalla Chiesa.

E non vale invocare l'art. 1007, avvegnaché il legislatore con tale disposizione non riconosce il patrimonio sacro nella sua primitiva forma, cioè con le prerogative canoniche. Se ciò avesse voluto le avrebbe detto. Egli soltanto non lo vieta, e lo sottopone semplicemente a collazione, come fa per la dote, pel corredo nuziale ecc. ecc. Ora dall'essere il *titulus patrimonii* soggetto a collazione non consegue che sia inalienabile. Tale conseguenza esorbita, anzi non è punto contenuta nella premessa. Nulla hanno di comune tra di loro la collazione e l'inalienabilità di un cespite; sono cose essenzialmente diverse. Nessuno al certo oserebbe sostenere che in forza del citato articolo sia inalienabile la dote finchè dura il matrimonio. Essa è tale per una tassativa disposizione di legge.

In tutta la nostra legislazione non si trova indicata alcuna prorogativa o restrizione pel patrimonio sacro, e mancano assolutamente le norme regolatrici di esso.

Se il legislatore lo avesse voluto riconoscere nella primitiva sua forma, avrebbe fatto come quelli che l'hanno preceduto, val dire, avrebbe dato un insieme di norme per regolarlo, come ha fatto per tutti gli altri istituti che ha riconosciuto.

Ora esso non solamente non ha dettato norma alcuna, ma, col Decreto del 1861, ha abolito espressamente quelle che esistevano, e perciò non può soste-

nersi che anche sotto l'impero degli attuali Codici sia inalienabile il patrimonio sacro.

Ed avrebbe dovuto il legislatore maggiormente dare delle norme per questo istituto, qualora lo avesse riconosciuto, dappoichè sarebbe stato esso un *jus* singolare.

E non solamente non ha fatto ciò, ma non lo ha punto nominato là dove tratta dei beni la cui disponibilità non è piena (art. 296, 339, 430, 1404, 1405 Cod. civile, 585 e seg. Procedura).

Ditalchè è giuocoforza concludere che dal nostro legislatore non è stato riconosciuto il *titulus patrimonii* secondo le leggi canoniche.

E non poteva riconoscerlo senza cadere in una flagrante contraddizione. Difatti se tutti i cittadini godono dei dritti civili, e per conseguenza il prete può prender moglie, ed allora, ammessa la inalienabilità del patrimonio sacro, ne verrebbe la conseguenza che si avrebbe questo per uno che non è più prete innanzi alla legge civile.

È del tutto vano far ricorso all'articolo 1 dello Statuto, dappoichè con esso si venne a riconoscere solamente che il culto di cui si serve lo Stato, e che mantiene per le leggi di soppressione, è quello cattolico, ma non consegue che, servendosi e mantenendo il culto cattolico, sia inalienabile il patrimonio sacro.

Ed infine si dice: l'art. 67 della Tariffa della legge sul Registro riconosce il *titulus patrimonii* con la prerogativa dell'inalienabilità, giacchè la mette sotto una rubrica con la dote, che è inalienabile.

Questo argomento difetta di qualsiasi base giuridica. Di vero, a parte che una tariffa non è capace a riconoscere uno istituto giuridico, non bisogna dimenticare, come dinnanzi si è detto, che la dote è inalienabile non in forza di questo art. 67, bensì in forza del Codice civile. Ora se in questo l'unica disposizione che contempla il sacro patrimonio è l'art. 1007, e si è dimostrato che da essa non può ricavarsi il concetto della inalienabilità, non si concepisce addirittura come mai la si voglia ricavare da uno articolo della tariffa della legge sul Registro,

Se il legislatore fiscale riunisce sotto la stessa rubrica la costituzione di dote e quella del sacro patrimonio, ciò non significa, nè vuol significare che abbia inteso estendere al patrimonio sacro quelle prerogative, quelle norme che nel Codice civile ha dettato per la dote.

Nessuno mai avrà l'ardimento di sostenere che per aver la citata tariffa riuniti sotto la medesima rubrica l'adozione, il riconoscimento dei figli naturali e le emancipazioni, abbia il legislatore voluto estese le norme di uno dei detti istituti anche agli altri. La tariffa non fa altro che indicare la tassa da percepirsi per la registrazione dell'atto.

Appello di Napoli.

27 aprile 1904.

Pres. Ricci, P. — *Est.* Chiaia

Fondo pel culto c. *Mosca e Vescovo di Nola.*

Vicari foranei — Ufficiali puramente spirituali — Loro attribuzioni.

Vescovo — Chiesa di Collegiata soppressa — Rappresentanza.

Chiesa di Collegiata soppressa — Provincie Napoletane — Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, articoli 21 e 24 — Conservazione della Chiesa al culto — Spese di culto ed ufficiatura — Obbligo del Fondo pel culto.

Prescrizione quinquennale — Spese di culto ed ufficiatura — Inapplicabilità.

I Vicarî foranei sono ufficiali puramente spirituali, tanto del Vescovo, quanto di ogni Capitolo, avente la delegazione di una piccola parte della giurisdizione, all'unico scopo di vigilare sul Clero, dare pubblicazione agli atti del Vescovo e tenerlo informato sullo stato delle cose del luogo nel quale sono posti; e perciò per essi non è richiesto il Placet (1).

(1-4) Sulle massime 2 a 4 veggasi nella dispensa 1ª dell'anno corrente lo studio: « *Le Chiese delle soppresse Collegiate conservate all'esercizio del culto* », nel quale studio (pagg. 5 a 10) è riportato il testo della presente sentenza. — Circa alla 1ª massima,

Il Vescovo ha la rappresentanza nel foro civile di una Chiesa già incorporata a Collegiata soppressa, e rimasta conservata all'esercizio del culto (2).

In forza del letterale disposto negli articoli 21 e 24 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, emanato nelle Provincie napoletane, le Chiese delle soppresse Collegiate sono rimaste conservate: e l'obbligo di provvedere alle relative spese di culto ed ufficiatura dalla Cassa ecclesiastica è passato al Fondo per il culto (3).

In nessuna legge posteriore al Decreto 17 febbraio 1861, e molto meno in quella del 7 luglio 1866, esiste alcuna disposizione derogativa agli articoli 21 e 24 del Decreto suddetto (4).

Alle spese di culto ed ufficiatura non è applicabile la prescrizione quinquennale (5).

Appello di Perugia.

(Sede di rinvio)

17 novembre 1904.

SALAZAR, ff. *Pres.* ed *Est.*

Parrocchia di S. Angelo in Anagni c. *Demanio e Fondo pel culto.*

Leggi — Presentazione di un disegno di legge — Interpretaziona autentica inammessibile.

Parrocchie ex-conventualt — Scopo delle leggi eversive — Pieno rispetto delle Parrocchie — Principii del diritto canonicn — Applicabilità.

Parrocchia — Annessione a Monastero — Non importa confusione dei due enti — Congrua del Parroco — Spese di culto e di ufficiatura — Obbligo del Monastero — Passaggio nel Fondo pel culto — Inapplicabilità delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Parrocchia ex-conventuale — Dotazione per spese di culto e di ufficiatura — Determinazione.

Dalla presentazione di un disegno di legge non si può trarre argomento per dedurne una interpretazione autentica; chè anzi, la necessità di una nuova legge dimostra che la interpretatio fori *è razionale, essendo fondata sulla parola e sulla* mens legis (1).

Le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, applicate successivamente nelle varie regioni del Regno, hanno rispettato, in conformità del concetto legislativo desunto dal principio fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico, la Parrocchia, sorta dalla necessità di soddisfare i sentimenti religioi delle popolazioni, rispettati sempre dal nostro legislatore (2).

Essendo la Parrocchia una istituzione canonica riconosciuta dallo Stato, devono tuttora applicarsi ad essa i principii del diritto canonico che la riguardano (3).

Secondo i canoni, dalla annessione di una Parrocchia ad un Convento, non ne derivava la confusione dei due enti, ma una unione in forza della quale, quando la Parrocchia non aveva un reddito assegnato, una dotazione singolare od un patrimonio proprio, doveva essere sostenuta dal Monastero, il quale invertiva una proporzionale quota patrimoniale al disimpegno dell'officiatura ed ai bisogni del culto (4).

La legge generale di soppressione del 7 luglio 1866, n. 3086, determina e stabilisce la congrua ai parroci, ma non sopprime le spese necessarie erogate dai Conventi per le Parrocchie annesse, e riconosciute convenienti al culto (5).

La congrua *è costituità dalla* portio congrua vel portio competens *ai bisogni del parroco, distinti da quelli dell'ufficiatura e del culto della Parrocchia* (6).

L'obbligo del Convento di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale si è trasmesso, coi beni, al Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica; e perciò sono inapplicabili alla Parrocchia ex-conventuale le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 (7).

Nel determinare la dotazione della Parrocchia ex-conventuale per le spese di culto

---

essa riguarda elementari nozioni di diritto ecclesiastico, su cui può riscontrarsi qualunque scrittore.

(5) Giurisprudenza costante. Veggasi Cassazione di Roma 11 maggio 1905, Cangiulli c. Fondo pel culto, coi richiami alla nota 5, nella precedente dispensa, pag. 43.

(1-8) Veggasi a pag. 697 del vol. XIV la decisione della Corte di Cassazione di Roma del 18 agosto 1903, che rinviò la causa dinanzi alla Corte di appello di Perugia, la quale si uniformò al pronunciato del Supremo Magistrato. — Veggasi inoltre: a pag 159 della presente dispensa la sentenza della Cassazione di Roma 10 giugno 1905 nella stessa causa; e nella dispensa gennaio, anno corrente, pag. 43, la stessa Cassazione 11 maggio 1905, colle note e richiami.

e di ufficiatura devesi aver riguardo alla importanza della cura delle anime, alla quantità della popolazione, alla estensione del territorio, ed alla entità del patrimonio incamerato (8).

In fatto. — Ritenuto che con libello del 2 ottobre 1899 la Parrocchia di S. Angelo in Anagni, rappresentata dal parroco D. Giuseppe Catena, citò davanti il Tribunale di Frosinone il Demanio dello Stato e l'Amministrazione del Fondo pel culto, nella persona del locale Ricevitore del registro, per sentire accogliere le seguenti provvidenze: 1° Dichiararsi che il Pontefice Gregorio XIII con la Bolla emanata nel 1574 avesse soltanto affidata la cura della Parrocchia, già esistente nella Chiesa di S. Angelo in Anagni, al religiosi conventuali con la condizione che l'officio parrocchiale venisse esercitato da uno dei religiosi medesimi, eletto da questi e con l'approvazione dell'Ordinario diocesano; 2° Dichiararsi che per effetto della suddetta Bolla i beni della Parrocchia, lungi dal passare in proprietà dei religiosi, erano rimasti di esclusiva spettanza della Parrocchia medesima, formando la prebenda parrocchiale e che ai conventuali era stata affidata la sola amministrazione dei beni in parola; 3° Sentirsi, in conseguenza di questo diritto di esclusiva proprietà, condannare le convenute due Amministrazioni alla restituzione dei beni a prò della proprietaria Parrocchia, e per essa a prò del parroco istante, insieme ai frutti ed alle rendite dal giorno della presa di possesso, e ciò entro breve e perentorio termine da fissarsi dal magistrato e con la condanna nelle spese.

A giustificare la domanda vennero esibiti moltissimi documenti e nella esposizione dell'atto di citazione si raccontava, che la Parrocchia istituita da parecchi secoli nella riferita chiesa di S. Angelo avesse sempre avuto beni propri prebendari, e che per rinunzia del parroco e rettore rimasta vacante, nel 1574 i religiosi francescani, i quali avevano patito la distruzione del convento in Anagni ed erano stati obbligati ad abitare uno stabile privato, supplicarono il Sommo Pontefice ad averne i beni: con Bolla del 1574 fu accolta la istanza ed ai suddetti religiosi venne affidata la cura della Parrocchia con la relativa amministrazione di beni. Che in forza della legge 7 luglio 1866, estesa alla provincia romana con quella del 19 giugno 1873, relativa alla soppressione delle corporazioni relgiose, il Demanio dello Stato, ritenendo beni dell'Ordine francescano quelli della prebenda parrocchiale, nel 1874 se ne impossessò ed assegnò al Fondo per il culto i censi, i canoni e le altre rendite.

Il Tribunale con la sentenza 1-13 giugno 1906 rigettò la domanda con la condanna dell'attore nelle spese.

Il soccombente produsse appello insistendo nella domanda; e nella comparsa conclusionale presentata all'udienza in via subordinata chiese la prefissione di un breve e perentorio termine, entro cui le due Amministrazioni avessero dovuto far iscrivere sul Gran Libro del Debito Pubblico la rendita di scudi 853 e baiocchi 15, assegnata dal Governo pontificio alla Chiesa di S. Angelo in compenso dei beni tolti dal Governo napoleonico, oltre la restituzione della intera casa annessa alla Chiesa medesima, precisamente quella già abitata dai religiosi.

In linea più subalterna, sempre in uno dei capi della conclusione, l'appellante richiese la condanna delle riferite due Amministrazioni alla corrisponsione di un annuo assegno non inferiore a lire tremila al parroco *pro tempore* e la concessione di una più ampia e comoda abitazione nei locali già abitati dai frati.

La Corte di appello di Roma con il pronunziato degli 11-12 luglio 1902 confermò la sentenzd impugnata con la condanna del Catena nelle spese. Costui ricorse alla Cassazione, proponendo i seguenti cinque motivi;

1° Violazione degli art. 360, n. 6, 361, n. 2 e 517 n. 2 e 4 proc. civ., per

avere la sentenza omesso di motivare sulle subordinate domande della Parrocchia, le quali rimanevano indipendenti dalla domanda principale; 2° Violazione e falsa applicazione del capo 13 *Quoniam* sess., 24 e dei capi 5, 6, 7, sessione 7ª, Concilio Tridentino, e della dottrina dei canonisti e della giurisprudenza antica e moderna in punto di unione dei benefizi, nonchè violazione e falsa applicazione degli art. 11, 13 e 20 della legge 7 luglio 1866 per avere ammesso e riconosciuta la esistenza di un benefizio parrocchiale secolare ed autonomo nella Chiesa di S. Angelo in Anagni, sprovvisto assolutamente di qualsiasi dotazione; 3° nuova violazione degli art. 360 n. 6, 361 n. 2 e 517 n. 2 proc. civ. per difetto di motivazione, nonchè dei suddetti cap. 3 e 6 sessione XII e capo 7, sess. XXIV *de reform.* del Concilio di Trento e della massima « quae singula non probant, unita juvant », e dell'altra « in antiquis enunciativa probant »; 4° nuova violazione del capo *Quoniam*, 13, sessi. 24, *de reform.* del Concilio Tridentino e violazione e falsa applicaziene dell'art. 11 legge 17 luglio 1866 per la soppressione delle corporazioni religiose; 5° nuova violazione di tutte le disposizioni canoniche sopra citate e dello art. 11, legge 7 luglio 1866 e degli art. 360 n. 6, 361 n. 2 e 512 proc. civ.

Con la decisione del 7 luglio dello scorso anno il Supremo collegio accolse il ricorso nella sola parte del 1° mezzo relativo a difetto di motivazione sulla domanda riflettente il pagamento di L. 3000 a titolo di *onere conventuale* per congrua, lo rigettò nel rapporto degli altri mezzi, e cassò parzialmente la sentenza denunziata, rinviando il novello esame al giudizio di questa Corte con delegazione di provvedere su tutte le spese.

Riassunta la causa con la citazione del 5 gennaio ultimo, ufficiale giudiziario Colapietro, nella udienza del 3 Ottobre pp. i procuratori hanno preso le conclusioni riportate in principio di questa sentenza.

(Omissis) (1).

Considerato che ammesso in conseguenza del giudicato che la Parrocchia di S. Angelo in Anagni fosse compresa fra quelle ex-conventuali e definiti i confini della lite dalla Sentenza del Supremo Collegio, l'unica questione, che in qnesta sede deve trattarsi, è quella relativa alla domanda dell'assegno annuo della somma di lire 3 mila. Innanzi tutto giova ricordare che la Corte, seguendo la massima « legibus non exemplis judicandum est », non crede opportuno ripetere tutta la dotta ed accurata disamina sullo stato attuale della giurisprudenza in ordine al diritto delle Parrocchie ex-conventual di percepire dal Fondo pel culto una rendita annuale in ragiane ai bisogni della Chiesa per l'esercizi del culto e per la cura delle anime. E fuori proposito si richiama dalla lodata Amministrazione il disegno di legge sull'aumento della congrua ai parroci, la relazione del Ministro di grazia e giustizia e la discussione della Camera per accreditare il contrasto alla domanda del Catena, mentre quel progetto con maggiore evidenza dimostra la necessità di regolare la contestata materia con opportune disposizioni intese a garantire il patrimonio assegnato al Fondo pel culto con una nuova legge, la quale dovrebbe trasformare e tramutare gli antichi criteri legislativi, riconosciuti ed ammessi dalla interpretezione prevalente della giurisprudenza nazionale. La opportunità di una nuova legge esclude la idea della interpretazione autentica, la quale del resto non potrebbe mai attualmente ancora desumersi da quel disegno, che fino ad oggi

(1) Si omette questa parte della motivazione di diritto, nella quale sono decise una questione di spese giudiziali e una questione circa l'applicabilità dell'art. 490 Cod. di proc. civile (domande nuove in appello).

non e altro che un semplice progetto. Ad ogni modo la richiamata discussione della Camera dei deputati dimostra che la questione è gravissima, e che le singolari opinioni, per quanto autorevoli, non giustificano la tesi contraria a quella del Catena, appunto perchè manca quella interpretazione antentica, a cui ricorre il Fondo pel culto per discreditare la *interpretatio fori*, che ammette il rimborso delle spese di culto e di ufficiatura a prò delle Parrocchie unite ai conventi soppressi.

Considerato che le leggi eversive applicate successivamente nelle varie regioni del regno, non esclusa quella in cui risiede laParrocchia di S. Angelo, hanno rispettato, in conformità del concetto legislativo desunto dal principio fondamentale del diritto pubblico ecclesiastico, la Parrocchia, surta dalla necessità di soddisfare i sentimenti religiosi delle popolazioni, rispettanti sempre dal nostro legislatore. Il quale perciò non ha mai voluto la soppressione di questo ente costituito fino dai primi momenti della storia ecclesiastica per la finalità del culto, ed ha riconosciuto il parroco, provvedendo ai suoi bisogni e regolandone, nel rapporto dello Stato, le funzioni col *R. Exequatur*. Ma esssendo la Parpocchia una istituzione canonica, ed avendola lo Stato rispettata, i principi del diritto canonico qnidano ancora, per quanto sieno applicabili, questo istituto nei tempi presenti.

Ora non può contrastarsi, ed al riguardo qualsiasi disputa è vietata dal lungo dibattito e dal contrasto giudiziale, che secondo i canoni la Parrocchia, annessa al Convento, non perdeva la sua individualità ed idealmente non si confondeva mai col Convento, trattandosi di due enti che avevano distinte e separate finalità civili, morali e religiose. In altri termini, dalla unità materiale non ne derivava la confusione dei due enti; ma una unione in forza della quale, quando la Parrocchia non avesse un reddito assegnato, una dotazione singolare o un patrimonio proprio, doveva essere sostenuta dal Monastero. Questo, giusta la prassi canonica, invertiva una proporzionale quota patrimoniale al disimpegno dell'officiatura ed ai bisogni del culto. Infatti la legge generale di soppressione del 7 luglio 1866, n. 3086, in vigore, applicata alle diverse regioni successivamente in relazione alla annessione al Regno, determina e stabilisce la congrua ai parroci, ma non sopprime le spese necessarie erogate dai Conventi per le Parrocchie annesse, riconosciute convenienti al culto; perchè dapprima la Cassa ecclesiastica, ed ora il Fondo pel culto deve provvedere ai bisogni delle Parrocchie che non abbiano patrimonio in conseguenza della soppressione del Monastero. La legge 4 giugno 1899, n. 121, e il regolamento 25 agosto 1899, n. 350, sull'aumento delle congrue parrocchiali, confermano il concetto, a cui il Catena uniforma la sua difesa. Infatti l'art. 2 della suddetta legge prescrive di liquidare lo assegno della congrua al netto di tasse, imposte ed *oneri* costituiti sulle rendite beneficiarie, mentre l'art. 54 del regolamento, nel determinare le regole per la liquidazione dei crediti dei Comuni di terraferma e di Sardegna, nota, tra le passività, le spese per l'officiatura delle Chiese annesse a Conventi ed ai Monasteri soppressi.

È la norma del diritto canonico che ha ispirata la legislazione patria; giacchè, secondo i canoni, la congrua era costituita dalla « *portio congrua vel portio competens* » ai bisogni del parroco, diversi da quelli dell'ufficiatura e del culto della Parrocchia. Nè vale il dire che non abbia la ricordata legge del 7 luglio 1866 fatta distinzione delle varie categorie di Parrocchie e suggerita alcuna disposizione per regolare le congrue di quelle unite ai Conventi soppressi, e che in conseguenza, escluse soltanto le annesse ai Conventi della città di Roma, regolate dalla legge del 19 giugno 1873, n. 1402, il Fondo pel culto non fosse tenuto a dotare le exconventuali, le quali non hanno diritti

maggiori delle secolari. Questa argomentazione non ha fondamento giuridico, perchè alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892, pur prescindendo da altre ragioni, fa mestieri raffrontare l'art. 2 della legge 4 giugno 1899, la quale fissa l'aumento del 15 per cento a titolo di spese di culto sotto la condizione espressa in questi precisi termini: « Nel caso non vi sieno corpi o enti morali o privati, che avessero l'obbligo di sostenere le spese di culto ». Sicchè, per quanto dibattuta la disputa, la giurisprudenza prevalente, seguita sempre anche dalla Corte, è quella che si uniforma esattamente ai principî del diritto canonico e della legislazione ecclesiastica. Questa giurisprudenza più razionale ritiene l'obbligo iniziale del Convento essersi trasmesso al Fondo pel culto, e perciò non sono applicabili al caso della Parrocchia di Anagni le leggi del 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Considerato che il Fondo culto invoca ad ogni modo la regiudicata per sostenere che essendo il patrimonio fruttifero della Parrocchia di S. Angelo in Anagni trapassato alla Mensa capitolare della Cattedrale di questa città, al Monastero soppresso fosse stato imposto soltanto l'onere spirituale della parrocchialità, mentre quello patrimoniale spettasse allo suddetta Mensa; e al riguardo sostiene che, non avendo il Catena presentato alcun titolo per giustificare che la Parrocchia fosse un ente autonomo e non avendo per lo meno dimostrato che vi fosse qualche lascito esclusivo della Parrocchia, pel difetto della giustificata autonomia non avesse diritto a conseguire l'assegno.

Considerato che fuori proposito si ricorre al giudicato ed alla ipotesi che al Monastero soppresso fosse stato imposto soltanto l'onere spirituale. Infatti la Corte di appello di Roma, chiamata a definire la contestazione sulla deduzione proposta in linea principale, escluse che i beni reclamati fossero quelli che costituivano la dotazione della Parrocchia, com'era nel 1574; o per lo meno non ritenne giustificata la domanda per la impossibilità di accertare che i beni posseduti dalla Parrocchia S. Angelo nel 1574 fossero passati al Convento e poscia venduti sotto il Governo francese. Ma dalla premessa che i beni reclamati non fossero quelli dell'antica Parrocchia, non ne deriva la conseguenza che il Monastero senza alcun corrispettivo adempiesse agli obblighi della parrocchialità; mentre è risaputo che per diritto canonico non è concepibile, come bene osserva la Suprema Corte nella sentenza di rinvio, la esistenza di parrocchia senza prebenda; perchè non vi è un benefizio parrocchiale senza dote, necessaria a sostenerlo ed a mantenerlo.

La dimostrazione che la Parrocchia fosse annessa al Convento è sufficiente a giustificare la istanza in tesi generale dell'assegno fondato sulla presunzione canonica *iuris et de iure*, che disciplina le Parrocchie ex-conventuali e sul fatto della esistenza attuale della Chiesa di S. Angelo. I beni dell'antica Parrocchia non saranno verso la fine del 1500, o prima o dopo, passati al Convento; ma questa circostanza di fatto non ha efficacia per escludere lo assegno, quando è accertato che l'onere spirituale della parrocchialità dovesse per forza essere accompagnato da una quota patrimoniale. Ora se il Fondo pel culto in conseguenza della soppressione ha acquisito una parte delle rendite patrimoniali del Monastero di Anagni, se in realtà è accertato che il Convento esercitasse l'onere della parrocchialità e che la Parrocchia non avesse una dotazione propria *(beneficium)*, non può contrastarsi che dalle utilità e rendite della suddetta soppressa corporazione religiosa dovesse prelevarsi la spesa per la ufficiatura e per le spese necessarie al culto.

Considerato che ritenuto il principio che l'Amministrazione del Fondo per il culto debba corrispondere un'annua rendita vitalizia proporzionata al patrimonio del Convento soppresso ed ai bisogni della Chiesa per l'esercizio del

culto e per la cura delle anime, la disamina rientra nella critica della propostazione del Catena e delle eccezioni in ordine alla determinazione dell'assegno *(Omissis)* (1).

Tribunale di Napoli.

1 luglio 1903.

Pres. LANDOLFI, P. — *Est.* CICCAGLIONE

Mosca e Vescovo di Nola c. *Fondo per il culto*

Vescovo — Rappresentante degli interessi religiosi della Diocesi — Diritto all'azione giudiziaria per la tutela di essi — Vicario foraneo legale mandatario.

Chiesa di ex Collegiata conservata al culto — Spese di culto e di ufficiatura — Provincie napoletane — Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 art. 21 e 24 — Obbligo del Fondo culto — Inizio dell'obbligo — Prova.

Il Vescovo rappresenta gli interessi religiosi della Diocesi, ed ha veste per agire in via giudiziaria per la tutela di tali interessi; nel caso, per ottenere dal Fondo culto l'adempimento dell'obbligo di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura di una Chiesa conservata, e nella specie di una Chiesa di ex-Collegiata soppressa (1).

In forza degli articoli 21 e 24 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, nelle Provincie facienti parte dell'abolito Reame di Napoli tutte le Chiese *dei Conventi e delle Collegiate sono conservate alla loro destinazione* (2)

Le spese per la ufficiatura di dette Chiese cadono a carico del Fondo culto, succeduto all'abolita Cassa ecclesiastica (3).

Per il citato articolo 24 del Decreto 17 febbraio 1861 l'obbligo della Cassa ecclesiastica di provvedere a sue spese all'ufficiatura delle Chiese suddette incomincia dal momento nel quale per decessi, concentramenti o altra causa, esse non possono più essere ufficiate dai religiosi, canonici o beneficiari, cui ne incombesse il dovere (4).

Tribunale di Avellino

6 giugno 1905.

Pres. ed est. GATTI, P.

Renzullo, Vescovo di Nola, c. *Fondo culto.*

Chiesa di ex-collegiata conservata al culto — Spese di culto e di ufficiatura — Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 nel Napoletano — Leggi di soppressione posteriori — Obbligo del Fondo per il culto a provvedervi.

Chiesa ex-collegiata — Spese di culto e di ufficiatura — Azione di rivalsa contro il Fondo culto — Prescrizione trentennale — Prescrizione quinquennale inapplicabile.

Per le disposizioni degli art. 21 e 24 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, rimaste in vita anche colle leggi posteriori di soppressione, incombe al Fondo per il culto l'obbligo, imposto già alla Cassa ecclesiastica, di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura delle Chiese annesse a Collegiate soppresse nel Napoletano, e rimaste conservate all'esercizio del culto, ancorchè non siano parrocchiali (1).

Tale onere è passato al Fondo culto insieme al patrimonio degli enti religiosi soppressi, e nella misura nella quale era adempito in rispondenza al patrimonio stesso ed ai bisogni delle Chiese (2).

Alla domanda contro il Fondo culto per la rivalsa *delle suddette spese di culto e di ufficiatura non è applicabile la prescrizione quinquennale* (3).

Attesochè, sulla domanda con la quale monsignor Benzullo, nella qualità di Vescovo della diocesi di Nola, richiedeva al Fondo per il culto l'obbligo di provvedere all'ufficiatura e spese di culto per la soppressa Collegiata di S. Maria Maddalena in Lauro, in una somma da determinarsi in giuste e veritiere proporzioni, ed eliminato l'equivoco che si tratti della parrocchia di S. Margherita di Lauro, e non di spese strettamente parrocchiali, ma sibbene

---

(1) Qui la sentenza entra nell'apprezzamento dei titoli e dei documenti per stabilire l'assegno di dotazione dovuto alla Parrocchia; e perciò ci dispensiamo dal riferire questa ultima parte della sentenza medesima.

(1-4) Su queste massime veggasi lo studio richiamato in nota alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli 27 aprile 1904, pronunziata nella stessa causa, e richiamata a pag. 173. In detto studio è riprodotto (pag. 3 a 5) il testo della presente sentenza.

(1-3) Veggasi nello stesso senso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 27 aprile 1904, Fondo pel culto c. Mosca e Vescovo di Nola, pag. 173, col richiamo dello Studio pubblicato nella 1ª dispensa dell'anno corrente.

di spese di ufficiatura e di culto per una chiesa conservata ai bisogni dei fedeli, il Tribunale osserva, come malamente dapprima il convenuto cerca sottrarsi a simili adempimenti. Avvegnacchè le stesse leggi eversive che invoca, hanno rispettato non solamente la chiesa parrocchiale, ma qualunque chiesa avente un patrimonio destinato al culto hanno mantenuto eziandio alla propria destinazione. Ed essendo rimasta conservata la chiesa, il tempio, le spese di ufficiatura e di culto sussistano e debbano sussistere: simili chiese, costituiscono, come venne detto, un demanio pubblico ecclesiastico affidato alla gestione del Fondo per il culto. La storia delle leggi di soppressione nelle contrade meridionali, coi relativi lavori preparatorii, spiega simile intendimento, rimasto indiscutibile per le chiare disposizioni degli art. 21 e 24 del Decreto Luogotenziale del 17 febbraio 1861; poichè ivi si stabiliva ai canonici delle Collegiate soppresse una annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni costituenti il patrimonio dell'Ente, per l'adempimento dei doveri e pesi inerenti; ed allora, quando per decessi, concentramenti ad altra causa mancasse il personale per soddisfare le sue fondazioni « a spese della Cassa Ecclesia- « stica, cui succedeva il Fondo culto, « sancisce espressamente l'indicato arti- « colo 24, sarà provveduto all'ufficia- « tura di detta Chiesa ed all'adempi- « mento delle fondazioni suddette ».

Che le posteriori leggi, lungi dall'avere derogato a somiglianti disposizioni, ne hanno sempre più ribaditi i principii; poichè lo Stato si rendeva sempre più sollecito di ottemperare ad una delle sue più importanti funzioni, col partecipare al raggiungimento degli scopi religiosi dei suoi associati; e nella legge del 7 luglio 1866 svolgeva il concetto fondamentale, « che cioè le rendite dell' ente soppresso erano essenzialmente gravate dall'onere del mantenimento delle spese di culto, e dell'ufficiatura delle chiese ». Concetto che la Cassazione Romana, udienza 18 marzo 1905, non ha guari, riteneva essere applicazione della massima di ragione *res transit cum onere suo*, ciò che importa che col passaggio al Fondo culto del patrimonio dell'ente religioso soppresso, quello subentrò nell'obbligo che prima a questo incumbeva, e nella medesima misura in cui questo era tenuto ad adempirvi, rispondente cioè all'entità del proprio patrimonio ed alle condizioni della Chiesa.

Attesochè prova delle somme che la Collegiata erogava per i suoi bisogni e funzionamenti, non si può desiderare migliore del verbale di presa di possesso di detta Collegiata (reg. ad Avellino 1° maggio 1905, n. 2409) il quale il Fondo culto stesso esibisce, e che in ogni modo gli tocca esibire per l'obbligo che gli fa la legge di compilarlo nella relativa presa di possesso. E dallo studio delle spese ivi per varie categorie riportate, il Collegio, temperando la verità delle stesse alla stregua de' necessarii bisogni per il funzionamento e mantenimento dell'ente, ed a quelli della vita odierna, giudica in equa misura limitare quelle elencate nella parte 1ª quadro *A* dell'indicato Verbale in lire 250 annue; in lire 200 anche annue quelle a titolo di messe domenicali é feriali, ed in lire 50 annue ancora le altre riportate come spese di fabbrica.

Attesochè il debito totale così ritenuto contro il Fondo per il culto è a titolo di rivalsa a favore della rappresentanza della parte istante, e perciò non governata dal beneficio della prescrizione quinquennale, la quale riguarda le prestazioni di rendite periodiche, quando invece tali spese costituiscono tanti crediti separati per quanti siano annualmente scaduti, ond'è che il pagamento degli arretrati di simiglianti somme annualmente dovute è regolato pel corso di 30 anni anteriori alla fatta domanda.

Attesochè in tal modo decidendosi, le spese sono a carico della parte soccumbente, e non si riscontra il caso della chiesta esecuzione provvisionale.

Per questi motivi, il Tribunale ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

3 novembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Alpi.

Ministero del Tesoro
c. *Congregazione di carità di Pisogne.*

Inabili al lavoro — Ordinanza di rimborso dell'Intendente — Ricorso alla Giunta Prov. Amm. — Termine perentorio di 20 giorni — Eccezione di irricevibilità del ricorso per decorrenza di termini — E' elevabile in ogni stadio del giudizio, e anche d'ufficio.

Ricorso alla Giunta Prov. Amm. — Rinvio d'ufficio alla Cassazione di Roma per dichiarazione di competenza — Competenza amministrativa — Decisione di merito della Giunta Prov. Amm. — Compensazione delle spese del giudizio — Legittimità della pronunzia di compensazione.

Il termine stabilito dall'art. 26 del R. Decreto 19 novembre 1889 per la presentazione dei ricorsi contro le deliberazioni degli Intendenti di Finanza per rimborso di spese per mantenimento d'inabili al lavoro, è termine perentorio a pena di decadenza (1).

Il termine è di giorni 20, unico *per la notificazione e per il deposito del ricorso e dei documenti* (2).

La eccezione di irricevibilità del ricorso per inosservanza del termine suddetto può essere sollevata utilmente sia dalle parti, sia d'ufficio in qualunque stadio del giudizio, anche dopo che la Cassazione di Roma abbia giudicato sulla competenza e rinviata la decisione all'autorità amministrativa.

Dichiaratasi dalla Cassazione di Roma la competenza amministrativa e rimessa la decisione di merito col rinvio delle spese alla Giunta Provinciale Amministrativa, non è a questa inibito di pronunziare la compensazione per ragioni di equità, specialmente quando l'eccezione d'incompetenza sia stata sollevata di ufficio.

In diritto. — Attesochè, chiedendosi tanto dalla Congregazione di carità di Pisogne che dal Ministero del Tesoro l'annullamento della decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Brescia, 5 settembre 1903-5 marzo 1904, sia evidentemente il caso di unire i due ricorsi.

Attesochè l'articolo 26 del Decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 6535, disponga: « dalle deliberazioni dell'Intendente di Finanza avranno diritto di reclamare gli enti, a carico dei quali il rimborso è stato stabilito. Il reclamo sarà *presentato* entro venti giorni alla Giunta Provinciale Amministrativa... ». Ora, poichè la presentazione del reclamo non può altrimenti concretarsi fuorchè nel suo deposito nella segreteria della Giunta, deve ritenersi essersi stabilito un termine unico per la notificazione e pel deposito; e ciò all'evidente scopo di rendere più sollecita la definizione dei relativi giudizi di rimborso.

Nè può sostenersi che il detto termine di venti giorni sia stato abrogato dalla legge sulla Giustizia Amministrativa 1° maggio 1890, che stabilisce per la notificazione del reclamo il termine di giorni trenta, e pel suo deposito altro di dieci giorni dalla notificazione stessa,

(1-2) Giurisprudenza oramai pacifica della IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale ha *rigorosamente* ritenuto che i reclami alla Giunta Provinciale Amministrativa sulle controversie per rimborsi di spese di mendicità debbano essere regolati dall'articolo 26 del R. Decreto 19 novembre 1889, che prescrive il termine eccezionale perentorio di giorni venti non solo per la notifica del ricorso, ma anche per il deposito di esso nella Segreteria della Giunta Provinciale Amministrativa, e non già dagli articoli 4 e 5 della legge 1° maggio 1890 sulla Giustizia Amministrativa, nei quali sono prescritti, rispettivamente, i due termini di giorni trenta e di giorni dieci. E ciò perchè la legge 1° maggio 1890 non ha espressamente abrogato le norme di rito contenute nell'art. 26 de R. Decreto 19 novembre 1889.

perchè questa legge non regola la materia già disciplinata dal Decreto surricordato, e così non comprende i reclami contro le deliberazioni di riparto delle spese relative al ricovero degli inabili al lavoro; anzi il concetto contrario scaturisce dagli articoli 1 e 2 della legge stessa, pei quali sono fissati i limiti della giurisdizione contenziosa della Giunta.

Attesochè, trattandosi di prescrizione che circoscrive l'esercizio del diritto di impugnativa entro un determinato termine, la decadenza dal diritto stesso, pel caso d'iniziare, *inest in re ipsa*, senza bisogno d'una particolare disposizione che la sanzioni.

Attesochè, nel caso in esame, essendo stata notificata la deliberazione intendentizia nel 3 gennaio 1900 alla Congregazione di carità, e avendo questa depositato il reclamo soltanto il 1° febbraio successivo, e così non entro il termine di giorni 20 dal Decreto assegnato, ma nove giorni dopo la scadenza dello stesso, la Giunta Provinciale Amministrativa, dichiarando irricevibile il reclamo della Congregazione, si attenne alla osservanza delle regole sopra ricordate, costantemente riconosciute conformi alla legge da questo Collegio.

E nessuna importanza può attribuirsi al fatto che la eccezione di irricevibilità del reclamo prodotto dalla Congregazione venne affacciata dall'Intendenza dopo il giudizio di Cassazione e non prima, perchè il termine di che nell'articolo 26 del Decreto 19 novembre 1889 è *perentorio*, e tale eccezione poteva essere sollevata ànche d'ufficio dalla Giunta, ed era perciò proponibile in ogni stadio di giudizio.

Attesoché, dovendosi respingere il ricorso prodotto a questa Sezione dalla Congregazione di carità di Pisogne, perchè il reclamo alla Giunta era realmente inammessibile come fu dalla Giunta stessa dichiarato, per decadenza dal diritto d'impugnativa, non occorre passare all'esame dei motivi di merito dello stesso ricorso.

Attesochè, infondato è anche il motivo del ricorso del Ministero del Tesoro col quale si deduce la violazione degli articoli 16 della legge 1° maggio 1890 e 51 del relativo Regolamento 4 giugno 1891, perchè se per essi è sancito il principio di ragione e di giustizia, che le spese del giudizio seguono la soccombenza, è pur data facoltà alla Giunta Provinciale Amministrativa di compensarle quando ricorrono giusti motivi. Questo Collegio sempre ammise la compensazione quando il far ciò appariva conforme alla equità, e la giurisprudenza dell'autorità giudiziaria formatasi sotto l'articolo 370 del Codice di procedura civile, donde furono tratti gli articoli che si pretendono violati, tra i giusti motivi di compensazione, indica pure i fatti che determinarono la Giunta alla benigna disposizione, e così la dichiarazione d'ufficio della incompetenza del giudice adito, perchè, come disse anche la Corte di Cassazione di Firenze, dell'errore del giudice non potendosi tenere responsabile la parte, esso non può non essere considerato giusto motivo di compensazione delle spese (decisione 29 luglio 1889, Mecatti c. Barzagli).

Nel caso dunque non sarebbe stato proprio nè equo nè giusto che la Congregazione di carità, che aveva riconosciuta la competenza della Giunta Provinciale Amministrativa, e questa adita, fosse poi stata condannata anche nelle spese del giudizio di Cassazione da essa non provocato nè voluto.

Attesochè la Corte di Cassazione in ordine alle spese del giudizio innanzi di esso vertito, osservò solo: « essendo stata la eccezione d'incompetenza sollevata d'ufficio, è opportuno che si rinviino le spese alla decisione di merito ».

Ora, se come non va dubbio da queste parole risulta chiaro essersi lasciato il giudizio sulle spese, in conformità all'articolo 16 della legge sulla Giustizia Amministrativa, alla libera estimazione dei giudici di merito, non si comprende come si possa sostenere che ai giudici del merito era tolta dalla Corte la facoltà che hanno dall'articolo stesso di compensare le spese, ricorrendo giusti

motivi, e che essi dovevano senz'altro condannare nelle spese la Congregazione di carità.

Attesochè, dovendosi per le cose dette respingere tanto il ricorso della Congregazione di carità che quello del Ministero del Tesoro, la mutua soccombenza è anche ragione per compensare le spese di questo giudizio.

Per questi motivi, la Sezione, riuniti i ricorsi, respinge i ricorsi stessi, confermando la decisione della G. P. A. di Brescia, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

15 dicembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Serena.

Guarini c *Orfanotrofio Latorre e Prefetto di Bari.*

Opere pie — Accettazione di legati — Parere della G. P. A. — Decreto di autorizzazione del Prefetto — Criteri regolatori della detta autorizzazione — Legge 21 giugno 1896.

Ai sensi della vigente legge 21 giugno 1896 la tutela delle opere pie, in materia di acquisti o di accettazione di lasciti e donazioni, deve esercitarsi dal Prefetto, sentito il parere della Giunta Provinciale Amministrativa.

Nell'accordare o negare l'autorizzazione necessaria il Prefetto non deve ispirarsi esclusivamente a criteri di ordine pubblico, ma anche a considerazioni e motivi attinenti all'interesse patrimoniale dell'ente, che chiede l'autorizzazione.

Il parere della Giunta Provinciale Amministrativa riguardante accettazione o meno di un lascito non è provvedimento di natura contenziosa: e però per la revoca di esso la detta Giunta non deve attenersi alle norme e formalità stabilite dal Regolamento 4 giugno 1891 in esecuzione della legge 1° maggio 1890 per i provvedimenti che emette in sede contenziosa.

Fatto. — Con pubblico istrumento del 13 agosto 1898 in atti del notaio Donato Monopoli di Fasano il canonico Luigi Guarini Latorre faceva la seguente donazione all'Orfanotrofio Latorre di Fasano:

« Il sacerdote sig. Guarini costruì e « sue spese una Chiesa annessa al fab- « bricato destinato per orfanotrofio, ero- « gando la complessiva somma di L. 1500. « Epperò il sacerdote sig. Luigi Gua- « rini, spogliandosi di ogni diritto sulla « Chiesa innanzi detta costruita accanto « al fabbricato dell'Orfanotrofio, dona « a favore del nuovo Istituto di bene- « ficenza l'annua rendita al netto di « L. 180 in titoli del Debito Pubblico « Italiano che si obbliga di acquistare « intestandoli all'Istituto ».

Dopo che questa donazione fu accettata col Regio Decreto di erezione dell'ente morale, il canonico Luigi Guarini Latorre nel suo testamento olografo 8 maggio 1900 legava al medesimo Istituto la somma di L. 15000, imponendo il seguente obbligo al suo erede universale sig. Giuseppe Guarini fu Samuele:

« Darà lire italiane 15000 all'Orfa- « notrofio femminile coll'obbligo di ce- « lebrarsi in detta Cappella una messa « letta in tutti i giorni dell'anno col- « l'applicazione all'anima mia, ai miei « genitori, alla fu mia zia Rosa ed ai « miei fratelli e sorelle, e una messa « cantata con ministri nell'anniversario « della mia morte ».

Il 5 novembre 1900 il Consiglio di amministrazione dell'Orfanotrofio deliberava all'unanimità di accettare il legato, e la Giunta Provinciale Amministrativa di Bari l'11 dicembre 1900 approvava la deliberazione stessa.

Senonchè a dì 25 febbraio 1901 un *ignoto benefattore* per mezzo del signor Vincenzo Romano offrì all'Orfanotrofio la somma di L. 20000 sotto la condizione di mantenersi col reddito netto un cappellano, che celebrando la messa nella Cappella dell'Istituto, ne applicasse il suffragio secondo la intenzione della persona donante.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Orfanotrofio con deliberazioni del 25 febbraio e 6 aprile 1901 revocò l'accettazione del legato Guarini e accettò invece il dono dell'ignoto benefattore.

Il ricorrente Guarini con atto del 20 marzo 1901 produsse ricorso alla Giunta

Provinciale Amministrativa di Bari, la quale nell'adunanza del 2 maggio 1901 non approvò le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione dell'Orfanotrofio Latorre, ritenendole inconsulte e non vantaggiose per l'Opera Pia.

Il Consiglio di Amministrazione, a cui fu dal Prefetto comunicata la deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa il giorno 11 maggio 1901, deliberò d'insistere presso la Giunta Provinciale per l'approvazione della precedente deliberazione, e la Giunta Provinciale Amministrativa a dì 23 dello stesso mese di maggio approvò la revoca dell'accettazione del legato Guarini, ed il Prefetto con decreto 2 giugno 1901 respinse i ricorsi del Guarini, autorizzando il Presidente dell'Orfanotrofio ad accettare la somma di L. 20000 disposta in favore dell'Opera Pia da ignoto benefattore.

Avverso questo decreto del Prefetto e avverso la deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa del 23 maggio 1901 il sig. Giuseppe Guarini ricorre a questa Sezione per i seguenti motivi:

I. Violazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1896 ed eccesso di potere, perchè il Prefetto nell'autorizzare l'accettazione del dono della somma di L. 20000 non si è ispirato, come vuole la legge, a motivi di ordine pubblico, ma unicamente a motivi d'interesse patrimoniale, che è espressamente deferita dalla legge all'autorità tutoria.

II. La deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Bari del 23 maggio 1901 è nulla perchè, avendo la stessa Giunta deliberata l'accettazione del legato Guarini con la deliberazione dell'11 dicembre 1900 e la rinunzia al legato dell'anonimo benefattore con la deliberazione del 2 maggio 1901, non poteva modificare le sue decisioni, e anche ammessa in ipotesi tale facoltà, come se si trattasse di un caso di revocazione di una decisione in via contenziosa, doveva osservare le formalità prescritte dagli articoli 53 e seguenti del Regolamento di procedura davanti alla Giunta Provinciale Amministrativa approvato con Regio Decreto 1 maggio 1890 numero 6837, e, in ogni caso, doveva esprimere le ragioni di un cambiamento così radicale.

Oltre ai dedotti motivi di nullità, il ricorrente fa rilevare che la IV Sezione, essendo nella specie competente a decidere anche del merito della controversia ai termini dell'articolo 3 della legge 21 giugno 1896, non può non riconoscere che nulla impediva l'accettazione dei due lasciti e che, in ogni modo, per le ragioni di legalità e di giustizia che esso ampiamente svolge, dovevasi preferire il legato Guarini a quello dell'ignoto benefattore.

Per le accennate ragioni il ricorrente chiede che piaccia alla IV Sezione: 1° in via pregiudiziale annullare per eccesso di potere e per violazione di legge il decreto del Prefetto della Provincia di Bari del 2 giugno 1901 e la deliberazione della Giunta Provinciale Amministrativa del 23 maggio 1901; nel merito, revocare i detti provvedimenti; 2° in ogni caso, approvare, ai sensi della legge 21 giugno 1896 numero 218, l'accettazione del legato del canonico Guarini Latorre, già approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Bari con deliberazione del giorno 11 dicembre 1900; 3° condannare l'Orfanotrofio Latorre alle spese. Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Diritto. — Attesochè non possa riconoscersi esatto l'assunto del ricorrente che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1896, il Prefetto, nell'accordare o negare all'Opera Pia l'autorizzazione ad accettare il lascito, debba ispirarsi esclusivamente a criteri di ordine pubblico e non pure a considerazioni attinenti all'interesse patrimoniale dell'ente che domanda l'autorizzazione.

Questa tesi così assoluta, mentre non risponde alla parola della legge, che non circoscrive l'ambito delle considerazioni alle quali il Prefetto deve attingere il suo convincimento circa la convenienza di accordare o meno l'auto-

rizzazione, è poi in aperto contrasto con tutti i precedenti parlamentari della stessa legge. Infatti nella Relazione presentata al Senato il 4 maggio 1896 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, parlandosi del giudizio anche di merito serbato alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro i decreti del Prefetto, si osserva: « È questione più che altro di apprezzamento sulla convenienza economica di un acquisto od accettazione: si discute, cioè, di un interesse finanziario ». E poi, accennando alla facoltà di ricorso accordato al Ministro dell'Interno contro ai suddetti decreti prefettizi, quando sia trascorso il termine per il ricorso delle parti (art. 3° ultimo capoverso della legge) la stessa relazione osserva: « Può verificarsi il caso, che l'esperienza fa ritenere del resto poco probabile, nel quale per circostanze che non erano a conoscenza dell'Autorità locale, abbiano da una autorizzazione o da un rifiuto di essa *a derivare danni gravi agli enti morali*, senza che vi sia chi abbia interessamento a ricorrere ». E nella Relazione dell'ufficio centrale del Senato (14 maggio 1896) si legge: « Così nel caso di accettazione di lasciti e donazioni, come in quello dell'acquisto di beni stabili, il progetto di legge prescrive ai Prefetti di udire il parere della Giunta Provinciale Amministrativa, la quale composta in maggioranza di elementi locali, è in grado di esaminare il contenuto degli atti fra vivi e di ultima volontà con piena cognizione di persone e di cose, prendendo nella dovuta considerazione *gli interessi degli enti soggetti alla sua tutela* e quelle ragioni di varia indole che, giusta il concetto della legge, debbono avere il loro peso nel concedere l'autorizzazione così ad accettare lasciti o donazioni, come ad acquistare stabili. *Ma il voto della Giunta Provinciale è consultivo: e spetta al Prefetto l'intera libertà di provvedere* e la responsabilità del provvedimento, il quale, come ben si comprende, sarà ordinariamente conforme al voto che la legge gli impone di domandare ». E finalmente nella Relazione Rudinì alla Camera dei Deputati (16 maggio 1896) si osserva: « Tali autorizzazioni costituiscono un vero atto di Governo, nel quale sono pure a tener presenti quegli interessi generalissimi, cui s'ispirò la legge del 5 giugno 1850; pare quindi preferibile attribuirle agli agenti governativi locali, che sentiranno l'autorità tutoria, la quale *nel suo voto* si ispirerà specialmente all'interesse degli enti tutelati ».

Dai ricordati precedenti parlamentari chiaro si evince che qualunque fosse stato lo scopo della legge del 1850 e la giurisprudenza formatasi intorno alla medesima, è certo però che fu intendimento del legislatore del 1896 che la tutela delle opere pie, in materia di acquisti o di accettazione di lasciti e donazioni, dovesse esercitarsi dal Prefetto sentito il parere della Giunta Provinciale Amministrativa, e che il Prefetto nell'accordare o negare alle opere pie l'autorizzazione ad acquistare stabili o ad accettare lasciti o donazioni non dovesse ispirarsi esclusivamente a criterii di ordine pubblico. D'altra parte, se si ritenesse esatto l'assunto del ricorrente, dovrebbe necessariamente indursi che quando il provvedimento del Prefetto, limitato in così angusti confini, è investito con ricorso a questa Sezione, anche il giudizio di merito della Sezione non potrebbe aggirarsi che sulla convenienza di autorizzare l'accettazione del lascito in rapporto ai suaccennati motivi di ordine pubblico, e non alla convenienza patrimoniale dell'ente. La qual cosa non è ammessa dallo stesso ricorrente, che l'ultimo mezzo del suo ricorso dinanzi a questa Sezione fonda precisamente sulla convenienza economica dell'ente.

Attesochè non occorrono molte parole per dimostrare la infondatezza del secondo mezzo d'impugnativa, essendo evidente che non possa pretendersi che la Giunta Provinciale Amministrativa per revocare un suo parere, che nessuno vorrà certo qualificare provvedimento

di natura contenziosa, debba attenersi alle norme stabilite per la revoca dei provvedimenti emessi in sede contenziosa. Nè, come si assume dal ricorrente, può dirsi viziato il parere della Giunta Provinciale Amministrativa per non avere espresso i motivi per i quali si dichiarava favorevole alla revoca dell'accettazione, poichè, dal contesto del parere in esame si rileva che esso è stato ispirato dagli stessi motivi contenuti nella deliberazione dell' Amministrazione dell'ente in data 11 maggio 1901.

Attesochè, riconosciuti incensurabili dal punto di vista della legalità gl'impugnati provvedimenti, e discendendo allo esame in merito del decreto prefettizio, sia da osservare : in primo luogo che questa Sezione deve limitare il suo esame alla convenienza di autorizzare l'accettazione del lascito Guarini e non estenderla all'accettazione della liberalità *dell'ignoto benefattore*, mancando, relativamente a quest'ultimo, qualunque interesse del ricorrente. Che, d'altra parte, per il solo fatto della sopravvenuta accettazione della donazione dell'ignoto benefattore non esulava la convenienza per l'Orfanotrofio di accettare il lascito Guarini. Infatti dovendosi riconoscere in questo lascito un legato morale, le rendite di esso, quando fossero riconosciute non necessarie o esuberanti ai bisogni del culto, potrebbero essere in tutto o in parte trasformate e rivolte al raggiungimento degli altri scopi proprii del Pio Istituto.

Attesochè le speciali condizioni della causa consigliano la compensazione delle spese tra le parti.

Per questi motivi la Sezione, pronunciando in Camera di Consiglio, e tenendo ferma l'accettazione della donazione dell'ignoto benefattore, revoca l'impugnato decreto prefettizio per quanto riguarda il legato Guarini ed autorizza l'Orfanotrofio Latorre ad accettare il legato medesimo.

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Modello di statuto per le Confraternite. — *Circolare del Ministero dell'Interno, in data 2 gennaio 1906, ai signori Prefetti del Regno.*

Con le circolari del 17 luglio 1898, n. 26053-68, 11|66945, 24 agosto 1898, n. 25293, 77|26053-68, 23 novembre 1898, n. 25973|76305 e 16 febbraio 1902, n. 25273-7, si sono richiamate tutte le Confraternite, anche se di mero culto, all'osservanza delle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, per quanto riflette la tutela e la vigilanza.

È ora necessario di procedere con criteri uniformi al riordinamento delle Confraternite stesse le quali, o perchè sfuggirono in passato a qualunque controllo, o perchè si mantennero ligie ed antiche tradizioni e consuetudini, mancano ancora in gran parte di norme giuridiche atte a raggiungere lo scopo che si propongono.

Di capitale importanza nell'opera di riordinamento è la revisione dei capitoli o regole statutarie, da cui sono rette le Confraternite. Ma prima di esporre i criteri da seguire in proposito, è necessaria un'avvertenza.

Nel concetto del legislatore, le Confraternite sono equiparate alle istituzioni pubbliche di beneficenza e, quindi, assoggettate alle stesse discipline di queste, in quanto si è voluto garantire l'integrità dei patrimoni di esse

per rendere poi efficaci le eventuali trasformazioni, di cui nell'articolo 91 della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Ne consegue che, prima di procedere alla compilazione di nuovo statuto per il governo di una Confraternita (ciò che implica la sua conservazione ai fini di culto o ad altro scopo speciale), devesi esaminare se l'ente sia, in tutto od in parte, suscettibile di trasformazione ai termini del citato articolo.

Perciò occorre che i signori Prefetti, ogniqualvolta comunicheranno proposte di revisioni di statuti di Confraternite, dichiarino se i corpi interessati abbiano proceduto all'esame anzidetto, e dicano i motivi per i quali essi abbiano concluso in senso contrario alla trasformazione.

In quanto ai criteri da seguire per la revisione degli statuti, giova premettere che gli statuti fino ad ora presentati all'approvazione Sovrana hanno lasciato molto a desiderare o per ordine o per chiarezza o per sobrietà di precetti. Spesso sono state emesse norme che, nel concetto della legge, devono ritenersi fondamentali, ed, al contrario, se ne sono incluse altre che, pur avendo qualche valore per l'amministrazione interna, non rivestivano, per l'indole e la mutabilità loro, carattere ed importanza di disposizioni statutarie; e, ciò che è peggio ancora, si sono anche inserite prescrizioni o contrarie alle leggi in vigore, o non appropriate all'indole giuridica delle corporazioni.

Per supplire alle deficienze e per dare norme, quanto più possibile, uniformi, il Ministero, d'accordo col Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica, ha studiato uno schema di statuto da consigliare come modello alle istituzioni di cui trattasi

Questo schema è stato compilato, di proposito, con larghezza di vedute, perchè possa adattarsi alla generalità degli enti che se ne devono servire; e tuttavia non si presume ch'esso debba riuscire in tutto perfetto e consono alle varie specie di Confraternite, grandi e piccole, diverse da regione a regione per origine, per composizione, per fini e per essere state assoggettate in passato a legislazioni differenti. Ma, pur non consentendo la materia di abbracciare e regolare tutte le Confraternite con un stesso complesso di norme, è certo che lo schema proposto può conferire ad avviare in modo sicuro al riordinamento di esse, ed, in ogni modo, gioverà di modello per la sistematica ripartizione delle norme.

Non è quì il caso di ripetere il contenuto delle disposizioni: basta richiamare l'attenzione soltanto su alcune delle principali. E, così, merita di essere rilevata l'importanza degli articoli 1 e 2 del modello; nel primo di essi converrà accennare sobriamente alle origini e vicende storiche del sodalizio nell'altro ai fini di beneficenza, di culto, di previdenza che il sodalizio si propone, con l'indicazione del montare delle somme da destinare ai singoli scopi.

Nello stesso articolo 2 si potranno anche indicare i lasciti e le donazioni eventualmente fatti alle Confraternite e gli oneri da essi derivanti. Bisogna aver cura di tenere distinte, come si è curato di fare nel modello (capi II e III), le attribuzioni delle assemblee dei soci o confrati da quelle della Com-

missione amministrativa (governo, deputazione, banca, sedia), dipendendo principalmente da ciò il funzionamento spedito dell'ente.

Merita altresì di essere rilevata la raccomandazione di semplificare il sistema di elezione delle cariche, nel modo suggerito dall'articolo 14, abbandonando ogni altro sistema che da esso si allontani.

Nel modello si è omesso di riprodurre, per evitare inutili ripetizioni, le disposizioni, anche fondamentali, delle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Si potranno, tuttavia riportare in nota dello statuto le norme legislative di maggior momento, alle quali il testo di taluna disposizione dello statuto faccia richiamo.

Con le premesse avvertenze, si comunica alle SS. LL. l'annesso schema di statuto, l'utilità del quale — tanto in rapporto al lavoro di compilazione da parte degli interessati, quanto in rapporto alla revisione da farsi dagli uffici di Prefettura — non ha bisogno d'essere ulteriormente dimostrata.

Vorranno, pertanto, le SS. LL. dare al modello la necessaria diffusione nell'interesse delle Confraternite, ed accusare intanto ricevuta della presente.

Per il Ministro: Facta.

Statuto organico della Confraternita di . . . . . .
nel Comune di . . . . . Provincia di . . . . .

Capo I. — *Origine - Scopi - Mezzi.*

Art. 1. — La Confraternita di . . . . . istituita nell'anno . . . . e giuridicamente riconosciuta con (1) (2) . . . . . , è soggetta alle disposizioni delle leggi 17 luglio 1890 numero 6972, 18 luglio 1904 n. 390, e dei relativi Regolamenti, ed è retta dal presente statuto.

Art. 2. — La Confraternita ha per fine di (3) . . . . . .

Art. 3. — La Confraternita provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, coi seguenti mezzi:

---

(1) Breve, Bolla, Decreto, ecc., in data . , . .

(2) Nel caso non si avessero notizie — o queste non fossero precise — sull'origine o sul riconoscimento giuridico della Confraternita, si dovrà far di ciò breve cenno.

(3) Con la scorta degli atti di fondazione o delle antiche regole e tradizioni, ricordare brevemente, per categorie generali — da contrassegnarsi con lettere alfabetiche — gli scopi del pio sodalizio, siano essi di mutuo soccorso, di culto o di beneficenza. A questa si dovrà sempre devolvere una parte determinata delle rendite del sodalizio, salvo che si tratti di Confraternite, le quali fin dalle loro origini abbiano esclusivo scopo di culto.

Si avverte inoltre che in relazione al disposto dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 390 e dell'art. 59 del Regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, almeno un terzo della rendita netta delle Confraternite, che esercitano la beneficenza elemosiniera senza determinazione di scopo, deve essere devoluto alla distribuzione di sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi, o riconosciuti da entrambi i genitori, quando questi si trovano in condizioni di miserabilità, e specialmente se uno di essi è morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carità od in carcere.

a) con le rendite dei beni che possiede in proprio, i quali, giusta l'ultimo inventario, hanno il valore di lire . . . . (1);

b) con i contributi dei confratelli (2) di cui all'art. 6;

c) (3).

Art. 4. — La Confraternita amministra inoltre le seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza, tenendone separati i rispettivi patrimoni:

a) (4).

CAPO II. — *Diritti e doveri dei confratelli. Assemblea generale dei medesimi.*

Art. 5. — Possono essere ammessi a far parte della Confraternita coloro i quali abbiano i seguenti requisiti:

a) (5).

Art. 6. — Gli appartenenti alla Confraternita hanno l'obbligo:

a) (6).

Art. 7. — I confratelli godono dei seguenti diritti:

a) (7).

Art. 8. — Sono espulsi dalla Confraternita coloro i quali:

a) (8).

Art. 9. — L'assemblea generale dei confratelli si compone . . . (9) ed

---

(1) O colle rendite dei beni, che potrà possedere in proprio, qualora la Confraternita non abbia patrimonio.

(2) Dei contribuiti in parola deve farsi naturalmente cenno soltanto quando siano obbligatorii.

(3) Indicare, eventualmente, gli altri cespiti d'entrata della Confraternita.

(4) Indicare in questo articolo le istituzioni di beneficenza autonome (o per diritto, o di fatto) amministrate dalla Confraternita, nonchè i pii legati disposti a favore della medesima con determinazione di scopo.

Per ciascuno dei predetti enti si dovrà indicare:

1. l'atto di fondazione;
2. lo scopo;
3. il patrimonio;
4. se l'ente sia, o meno, fornito di statuto speciale, e quando no, si stabiliranno le norme occorrenti per disciplinare la erogazione delle rendite. (Per le istituzioni dotalizie tener presenti le istruzioni date con la Circolare 6 novembre 1901, n. 25273-9).

(5) Indicare, attenendosi alle tavole di fondazione ed alle antiche regole o consuetudini, i richiesti requisiti di sesso, di età, di buona condotta, di appartenenza ad una determinata comunità, di professione di una data religione, dell'esercizio di un'arte o mestiere, ecc.

Eventualmente dire anche se la Confraternita debba comporsi d'un determinato numero di confratelli ed, in tal caso, indicare gli eventuali titoli di preferenza nelle ammissioni.

(6) Accennare *brevemente* gli obblighi dei confratelli e, tra essi, in ispecie, quello di pagare determinate tasse di ammissione o contributi mensili od annuali.

(7) Indicare *sommariamente* tali diritti.

(8) Accennare le cause di espulsione (cattiva condotta, condanne penali di cui all'articolo 22, lett. *f* della legge comunale e provinciale, morosità nei pagamenti dei contributi, ecc.).

Qualora poi la Confraternita credesse di stabilire per i confratelli incorsi in qualche colpa, pene di gravità minore (per es., la sospensione dal diritto di votare nell'assemblea generale , esse dovranno essere indicate in un articolo da inserirsi prima dell'art. 7.

(9) Indicare se l'Assemblea si compone di tutti gli appartenenti al pio sodalizio, oppure solo di quelli tra essi che abbiano raggiunto una certa età, che sieno di sesso maschile, che non siano morosi nei pagamenti (art. 8, nota precedente).

è presieduta dal Priore (1) o dal membro dell'Amministrazione che ne tiene le veci.

Spetta ad essa:

a) deliberare sull'ammissione e sull'espulsione dei confratelli.

b) nominare l'Amministrazione o Deputazione o Banca della Confraternita:

c) approvare i bilanci ed i conti;

d) deliberare sulle liti da intentare e da sostenere;

e) deliberare sulle modificazioni al presente statuto;

f) deliberare sulle trasformazioni del patrimonio;

g) (2).

Art. 10. — Le adunanze dell'assemblea sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno (3).... volte all'anno, nei giorni determinati dal Priore; le altre, qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Priore, sia per domanda sottoscritta da (4).... confratelli, sia per disposizioni dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dal Priore, o da chi ne fa le veci, e comunicato ai confratelli, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 11. — Le deliberazioni dell'assemblea, per essere valide, devono prendersi con l'intervento della metà più uno dei confratelli, nelle adunanze di 1ª convocazione, e, con l'intervento di almeno (5) . . dei confratelli, nelle adunanze di 2ª convocazione, e devono essere adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (6).

Ai confratelli è applicabile il disposto dell'art. 15, 1° comma della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

(*In nota riportare l'art. 15 della legge 17 luglio 1890*).

Art. 12. — Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni corncernenti persone.

Art. 13. — I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi; essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei confratelli abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

---

(1) La denominazione *Priore* non è obbligatoria: avuto riguardo alle Confraternite di culto acattolico ed alle altre che chiamano con nome diverso il loro presidente, queste potranno continuare a mantenere la denominazione in uso.

(2) Secondo le speciali condizioni del luogo e dell'ente, si potranno assegnare all'assemblea dei confratelli altre e maggiori attribuzioni.

(3) Indicare quante volte, tenendo presente il disposto delle lettere *b* e *c*) dell'articolo 9.

(4) *Tre* o *più*, secondo il numero dei confratelli.

(5) *Un quinto*, *un terzo* o una maggiore parte secondo i casi.

(6) Per la validità delle deliberazioni concernenti oggetti di speciale importanza (p. es., le modificazioni dello statuto) potrà richiedersi che intervenga alle sedute o voti favorevolmente un maggiore numero di confratelli.

I detti processi verbali sono stesi dal Segretario, firmati da lui, dal Priore o da chi ne fa le veci e dal confratello più anziano fra i presenti all'adunanza.

CAPO III. — *Dell'Amministrazione (Deputazione o Banca (1)) e delle adunanze della medesima.*

Art. 14. — L'Amministrazione della Confraternita si compone del Priore, che ne è il Presidente, e di... membri.

Essi vengono eletti a scrutinio segreto dall'assemblea generale dei confratelli ai termini dell'art. 9 *b*), durano in carica ..... anni, e possono (2) essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato.

Gli amministratori rimangono normalmente in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 15. — Non possono essere nominati a far parte dell'Amministrazione della Confraternita — e se già eletti decadono dalla carica — coloro i quali incorrono in una delle cause di incapacità o di incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle opere pie.

(*In nota riportare gli articoli 11 e 14 della legge 17 luglio 1890*).

Art. 16. — In caso di assenza o di impedimento del Priore ne fa le veci il componente più anziano d'elezione; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti, il più anziano di età.

Art. 17. — Spetta alla Deputazione o Banca:

a) provvedere all'amministrazione dei beni della Confraternita ed alla erogazione delle rendite;

b) formare i regolamenti d'amministrazione, di servizio interno e del personale stipendiato e salariato;

c) nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e salariati e fare con essi le relative convenzioni (3);

d) deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la Confraternita e che non siano di competenza dell'Assemblea generale dei confratelli, ai termini dell'art. 9.

Art. 18. — Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straor-

---

(1) Per la denominazione del Consiglio di amministrazione valga l'avvertenza fatta nella nota (2) a proposito dell'art. 9.

(2) *O non possono* (V. art. 10 della legge 17 luglio 1890, n. 6972).

(3) Salvo i diritti acquisiti, agli impiegati e salariati, di regola, non si accordano pensioni. Qualora per circostanze eccezionali, o per la speciale importanza dell'ente, si vogliano concedere pensioni, le norme relative dovranno, a termini del comma *d*) dell'art. 51 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, essere inserite nello statuto organico, tenendo presente che non si può fare egl'impiegati nn trattamento migliore di quello stabilito per i funzionari dello Stato. Come questi, dovranno quindi gli impiegati e salariati sottostare alle ritenute, condizioni, ecc., prescritte dalle leggi dello Stato, per la concessione delle pensioni.

dinarie; le prime hanno luogo almeno.... volte al.... nei giorni determinati dal Priore, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Priore, sia per domanda sottoscritta da..... componenti, sia per disposizione dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle aduuanze deve essere firmato dal Priore, o da chi ne fa le veci, e comunicato ai componenti l'Amministrazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze.

Art. 19. — Le deliberazioni dell'Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti la medesima, ed adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Ai componenti dell'Amministrazione sono applicabili tutte le disposizioni dell'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 20. — Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti; hanno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 21. — I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Detti processi verbali sono stesi dal Segretario e firmati da lui e da tutti i componenti che sono intervenuti alla deliberazione.

Capo IV. — *Del Priore.*

Art. 22. — Spetta al Priore o a chi ne fa le veci:

a) spedire gli avvisi per la convocazione della Assemblea generale dei confratelli e dell'Amministrazione; presiedere e dirigere le adunanze della medesima;

b) curare la esecuzione delle deliberazioni prese;

c) dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;

d) sospendere in caso d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo a riferirne all'Amministrazione nella prima adunanza;

e) prendere in caso d'urgenza tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno ed informare tosto l'Amministrazione.

Capo V. — *Avvertenze e norme generali d'amministrazione.*

Art. 23. — I mandati di pagamento devono essere muniti delle firme del Priore e di quello tra i componenti l'Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto del componente anziano.

Art. 24. — Per l'amministrazione e la contabilità sono applicabili le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, e dei relativi Regolamenti.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906. — Tip. Editrice Romana, V. Frosa 59-61

LA DOTAZIONE DELLE FABBRICERIE DELLE CHIESE EX-RICETTIZIE

I.

Proponibilità dell'azione giudiziaria.

SOMMARIO: 1. Occasione del presente studio. — 2. Posizione della quistione. — 3. Precedenti amministrativi e parlamentari degli art. 51-53 del Regolamento 25 agosto 1899. — 4. Carattere dell'art. 53. — 5. Sentenze della Corte di Appello di Trani e della Cassazione di Roma in causa Parroco Dizonno c. Comune di Triggiano. — 6. Sentenze della Corte di Appello di Napoli e della Cassazione di Roma in causa Simonelli-Comune di Apice. — 7. Esame critico delle sentenze. — 8. Applicabilità dell'art. 53 a dismissioni avvenute prima del 1899. — 9. Conclusioni.

1. In questi ultimi anni, sia per la morte dei partecipanti investiti nel 1867, sia in applicazione dell'art. 5 della legge 4 giugno 1899, sono avvenute moltissime dismissioni di rendite delle abolite Ricettizie a favore dei Comuni (1). I Comuni, da una parte, hanno creduto, ottenendo le rendite, di poterne liberamente usare a sollievo delle esauste finanze municipali, applicando alle Chiese il *quod superest* del Vangelo; d'altra parte alcuni Parroci hanno preteso troppo, perfino più di quanto i Comuni realmente avevano avuto. Si aggiungano a tutto questo le ragioni di partito, e si avrà subito chiara la posizione che ne è sorta, o di una completa dedizione di uno dei due enti all'altro, o di una lotta ad oltranza fra Parroco e Comune.

Molti dissidi sono stati composti, molti altri hanno avuto il loro epilogo dinanzi al Magistrato, dando luogo ad eleganti quistioni di dritto, mentre, a tutta prima, sarebbe parso che non si fosse dovuto discutere se non sulle cifre, sul quantitativo della spesa necessaria per il culto, per l'ufficiatura della Chiesa e per la manutenzione di essa.

Verremo accennando, a mano a mano, data l'importanza delle quistioni, alle più salienti ed interessanti fra esse: ora ci fermiamo ad una di carattere pregiudiziale, che, per il silenzio as-

(1) Dalla relazione del Direttore Generale MOLFINO risulta che per il triennio 1901-1904 si sono avute dismissioni per L. 222,924.47.

soluto della dottrina in proposito e i discordi pronunziati della giurisprudenza, s'impone all'attenzione degli studiosi del dritto ecclesiastico vigente.

2. La quistione che ci proponiamo esaminare mette capo alla disposizione dell'art. 53 del Regolamento 25 agosto 1899 che dice: « *Quando vi sia disaccordo tra i rappresentanti degli enti interessati, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, esaminate le osservazioni esposte e sentita la Direzione Generale del Fondo per il culto, formerà un progetto di assegnazione, che sarà provvisoriamente eseguibile, salvi i provvedimenti definitivi in sede giudiziaria.*

Da questa disposizione regolamentare i Comuni hanno tratto argomento per sostenere che l'azione giudiziaria dei parroci per ottenere la dotazione della fabbriceria ed il supplemento di congrua non fosse proponibile, se non dopo lo sperimento della via amministrativa e dopo ottenuto l'assegno provvisorio dal Ministero.

La quistione si complica nel caso in cui la dismissione delle rendite al Comune fosse avvenuta prima della legge 1899 e la domanda giudiziaria per la dotazione della Fabbriceria dopo di essa.

Due perciò le quistioni che esamineremo in questo primo studio:

1ª) *È proponibile l'azione giudiziaria per la dotazione della Fabbriceria e la costituzione del supplemento di congrua, senza lo sperimento della via amministrativa?*

2ª) *Può questa disposizione regolamentare applicarsi alle dismissioni avvenute prima della legge 4 giugno 1899, benchè la dotazione della fabbriceria ed il supplemento di congrua siano stati chiesti sotto l'impero di questa legge?*

3. Sono note le vicende per cui, all'epoca delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, passarono le Ricettizie.

Il Progetto PISANELLI del 1864 le esentava dalla soppressione, quello VACCA-SELLA del 12 novembre 1864, nell'art. 6. le sopprimeva puramente e semplicemente. Caduto col Guardasigilli proponente, VACCA, questo progetto, il 13 dicembre 1865, il ministro CORTESE ne presentò un altro, col quale –art. 11 – si sopprimevano le Ricettizie devolvendone i beni alle Fabbricerie dei rispettivi Comuni, dopo averne prelevato quanto fosse necessario per completare la congrua dei Parroci dello stesso Comune.

Fu in questo progetto, che si manifestò per la prima volta il concetto di dare una destinazione speciale alle rendite delle Ricettizie, con speciale riguardo all'incremento ed alla continuazione del culto nei Comuni, cui esse si appartenevano.

La Commissione che esaminò il progetto di legge, accettò negli art. 11 e 37 i medesimi concetti, ma non essendosi la legge discussa per intero, per le vicende della guerra dell'indipendenza, le Ricettizie restarono esenti dalla soppressione e dalla conversione.

L'anno seguente tornò la questione ad agitarsi, e nel controprogetto della Commissione parlamentare al progetto FERRARA del 16 maggio 1867, si proponeva la soppressione delle Ricettizie, salvo una quota curata e, dopo che fossero cessati gli assegni ai partecipanti, la devoluzione delle rendite ai Comuni, con l'obbligo di provvedere alla Fabbriceria parrocchiale ed alla congrua del Parroco.

Su questo progetto aspra fu la lotta e deputati autorevoli come il MANCINI, l'ABIGNENTE, il REGA, il LAZZARO, l'ATENOLFI, tutti meridionali, presero la parola per salvare le Ricettizie dalla soppressione, o quanto meno per ottenere l'immediato passaggio delle rendite ai Comuni, perchè potesse provvedersi alla continuazione del culto delle chiese predette.

Ma ragioni di ordine superiore ed i bisogni del Fondo culto prevalsero, e fu approvato l'art. 2 della legge 15 agosto 1867 col quale si disponeva, che, cessati gli assegni ai Partecipanti, le rendite si devolvessero ai Comuni, con l'obbligo di dotare la fabbriceria e costituire il supplemento di congrua.

Fu una speranza lontana per i Comuni ed un *contentino* dato ai difensori delle Ricettizie.

Ma, per la longevità dei partecipanti, pochi Comuni ottennero la dismissione delle rendite; e per i pochi nacquero subito dispute sul modo di evitare la responsabilità del Fondo per il culto nelle dismissioni e di adempiere a quanto prescriveva la legge nei rapporti delle chiese.

I Comuni volevano una dismissione pura e semplice, salvo a loro di provvedere con i mezzi del bilancio alle Parrocchie.

Ma il Consiglio di Stato, con parere 9 luglio 1880, (1) ritenne che gli assegni dovessero essere autonomi.

Nel 1890 fu chiesto nuovo parere al Consiglio di Stato perchè l'Amministrazione del Fondo culto sapesse, fra i cozzanti interessi, come comportarsi; e, nel mentre l'Avvocatura Erariale consigliava il Fondo culto a disinteressarsene, il Consiglio di Stato, dopo aver confermato il suo precedente parere, opinava: « La « convenienza amministrativa consiglia di far precedere in ogni « caso la dismissione da tutte le pratiche opportune, perchè tutte « le parti riescano ad intendersi, e si possa far risultare dallo « stesso atto di consegna delle rendite la nuova e definitiva de- « stinazione di esse, salvo, per parte del Comune e del Parroco, « ad uniformarsi alle prescrizioni della legge 5 giugno 1850, nu- « mero 1037. Ma se il tentativo di un accordo, *sebbene fatto dal* « *Ministero con oculatezza e con equità*, rimane infruttuoso, non « può il Fondo per il culto esimersi dall'eseguire la dismissione « della rendita nella forma dinanzi indicata. Appena occorre aggiun- « gere che, quando essa sia avvenuta, il Parroco ed il Subeconomo « dovranno in base al verbale consegnato a ciascuno di essi, cercare « prontamente nelle vie amministrative o giudiziarie di ottenere dal « Comune l'adempimento dell'obbligo impostogli dalla legge. » (2)

E questo parere stabilì la prassi amministrativa. Il Fondo culto faceva il possibile per venire ad un componimento fra Parroco e Comune; quando questo falliva, dismetteva senz'altro le rendite svincolate e faceva salvi i dritti del Parroco e del Subeconomo in separata sede, dopo aver fatto rilevare che un accordo non era stato possibile.

Come è chiaro, anche prima del 1899 si aveva un periodo di tentativi, di accomodamenti bonari, non imposto da nessun Regolamento, ma da convenienza amministrativa e doveva farsi dal Ministero — giusta il parere del Consiglio di Stato — con oculatezza ad abilità. Di nuovo non vi è stato se non l'assegno

---

(1) Vedi questa RIVISTA vol. III. pag. 122.

(2) Circolare 28 giugno 1890 n, 30 - 51001 del Direttore Generale del Fondo pel culto Eugenio Forni. Vedi questa RIVISTA, vol. III, pag. 190.

provvisoriamente eseguibile, e possiamo dire, senza tema di smentita, che, nella pratica, è rimasto senza risultato.

Ma la questione più essenziale riguarda la obbligatorietà o meno dell'assegno provvisorio, ed in genere lo sperimento della via amministrativa.

A risolverla servono i precedenti parlamentari.

Come è noto, il legislatore del 1899 si preoccupò molto di evitare liti al Fondo culto e creò nel Consiglio di amministrazione una funzione di revisione delle liquidazioni delle congrue, su ricorso dei Parroci. Si dubitò che questa funzione affidata al Consiglio non togliesse o almeno non limitasse l'azione giudiziaria.

L'on. STELLUTI - SCALA si fece interprete di questo dubbio, cui rispose l'on. CHIMIRRI: « L'art. 2 circonda di maggiori garenzie il reclamo amministrativo, *ma non toglie il reclamo in via giudiziaria, che sussisterà come per il passato: è una garanzia amministrativa in più.* E l'on. FILÌ ASTOLFONE, relatore, confermava: « Non abbiamo però inteso di escludere che si possa adire « anche l'autorità giudiziaria. »

4. Da queste premesse non può, a nostro avviso, la conseguenza essere altra se non che la disposizione del Regolamento debba interpetrarsi come una misura prudenziale, facoltativa, lasciata alle parti le quali ne useranno o meno, a secondo la maggiore o minor fiducia che avranno nella serenità del Ministro di Grazia e Giustizia e nella sollecitudine con cui si disbrigano gli affari in detto Ministero.

Sta in fatto, che rari sono stati i casi in cui l'intervento del Guardasigilli è stato richiesto e che più rari ancora sono stati i casi in cui il Ministero abbia deciso, giacchè, più spesso, ha preferito la giustizia comoda di Pilato!

Può concepirsi questa disposizione come una misura obbligatoria, assoluta, che impedisca lo sperimento dell'azione giudiziaria prima dell'espletamento della via amministrativa?

A noi, francamente, pare di no. Ogni dritto è tale in quanto è garentito da un'azione; ogni azione ha nella magistratura ordinaria il suo giudice naturale; non si può menomare e restringere il campo della giurisdizione ordinaria, menomare e restringere la fa-

coltà di far valere le proprie azioni dinanzi al Magistrato senza una legge.

La presunzione che il legislatore abbia inteso derogare a questi principii fondamentali è un po' arrischiata, quando niente può autorizzare una simile ipotesi, quando, anzi, i precedenti immediati e diretti della quistione la escludono, quando il testo stesso del Regolamento non l'autorizza, e quando la escludono anche casi analoghi.

Di vero: per la legge sulle tasse di registro e bollo, per dare modo agli agenti finanziari di correggere eventuali errori, la legge impone che all'azione giudiziaria debba precedere un reclamo amministrativo, e che solo dopo 40 giorni da esso possa promuovers azione dinanzi al magistrato ordinario.

La mancanza del reclamo amministrativo porta, non alla improponibilità dell'azione, ma alla rifusione delle spese anche se il contribuente esca vittorioso dal giudizio.

Nè, ci pare, valga citare in contrario la legge sulla ricchezza mobile, perchè, anzi, essa avvalora la tesi nostra. È vero che l'azione è improponibile, se non si sono adite le Commissioni, ma, a parte le speciali attribuizioni, le Commissioni hanno *per legge* un carattere giurisdizionale, e nessuno certo ne dubita; ma nella specie non è la legge, ma il Regolamento che verrebbe a creare una giurisdizione speciale nel Guardasigilli e verrebbe a dare forza esecutiva ad una Nota ministeriale.

Nè che il Regolamento 25 agosto 1899 sia emanato per delegazione legislativa può conferire ad una disposizione simile valore di legge.

Il Regolamento, per l'art. 7 della legge, deve provvedere a dettare le norme per la dotazione delle fabbricerie.

Ma questa facoltà concessa al potere esecutivo va intesa debitamente, e non si può certo dire che il Regolamento è secondo legge, se esso ha, per fissare il modo di costituire la Fabbriceria parrocchiale, violata un'altra legge, violati principî fondamentali di dritto pubblico, se ha tolto o anche solo ritardato il dritto di adire l'autorità giudiziaria.

La deroga alle norme comuni è di tale gravità, che non può

assolutamente dirsi che possa trovar posto in un Regolamento di esecuzione.

Se ne vuole la riprova?

L'art. 54 dice che il reparto delle rendite fatto dal Ministero è provvisoriamente eseguibile. Se non si dovesse intendere il disposto dell'articolo come un temperamento di opportunità, come una *facoltà*, arriveremmo a questo assurdo, che, in forza di un Regolamento di mera esecuzione verrebbe ad arricchirsi di una nuova recluta la categoria degli atti esecutivi, ed una espistola ministeriale dovrebbe essere un titolo esecutivo.

Come vedremo in seguito, questa conseguenza non hanno rilevata sufficientemente le sentenze che hanno accolta la tesi della improponibilità dell'azione, e che hanno sostenuta la legittimità della disposizione regolamentare in esame.

Ma, forse, sarà meglio prendere in esame i pronunziati della Magistratura in proposito.

5. Tre casi sono a noi noti in cui si è agitata la questione dinanzi ai Tribunali: Parroco Marrocco-Comune di Arce, Parroco Simonelli-Comune di Apice, Parroco Dizonno-Comune di Triggiano.

Le due ultime cause sono arrivate all'esame delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma; la prima è stata transatta, dopo una sentenza della Corte di Appello di Napoli (1ª Sezione) favorevole al Parroco: questa sentenza non ha alcun valore giuridico: sorvolò su tutte le quistioni, non ne discusse nè approfondì alcuna, per cui non mette conto esaminarla.

Fermiamo l'esame alle due ultime.

La sentenza della Corte di Appello di Trani nella causa Dizonno–Comune di Triggiano non spende molte parole sull'argomento che ne occupa.

La Corte, constatato in fatto che il Ministero di Grazia e Giustizia fu adito e non seppe o non volle fare un riparto provvisorio, osserva testualmente « il Parroco, a cui benefizio fu disposta detta « provvisoria esecuzione, bene ha il dritto di rinunziarvi, adendo « senz'altro la via giudiziaria. »

Forse l'argomento meritava più minuto esame; ma la Corte è partita da un concetto esatto, ha avuta la nozione giusta della

disposizione regolamentare, quando ha detto che la disposizione fu scritta a favore del Parroco, a suo benefizio, e non si poteva perciò convertire contro di lui.

E questo concetto medesimo informa la sentenza della Cassazione, che rigetta il ricorso contro la sentenza di Trani.

Le Sezioni Unite, dopo aver rilevato in fatto che lo sperimento della via amministrativa era avvenuto, se non completamente, per quel tanto che era in potere del Parroco, sanciscono la massima che il Comune non ha interesse a pretendere che il Parroco ottenga l'assegnazione provvisoria « giacchè, non po-« tendo tale provvisoria eseguibilità altrimenti concepirsi *che come* « *diretta contro esso Comune, debitore della dotazione, ed a favore* « *della Parrocchia che ha dritto di conseguirla, ne discende a chiare* « *note che la Parrocchia, e per essa il Parroco, ben* **può rinunziare** « *a cotesto meramente provvisorio provvedimento inteso a* **suo esclu-**« **sivo beneficio** *ed adire senz'altro la via giudiziaria* ».

La Cassazione di Roma, a Sezioni Unite, ha dunque ritenuto che l'esperimento della via amministrativa non sia obbligatorio, ma facoltativo per il Parroco, e che egli possa rinunziarvi, e possa ricorrere senz'altro al Magistrato ordinario.

6. Nel caso Simonelli - Apice abbiamo una diversa soluzione dell'identico quesito.

La specie del caso di Apice implica la quistione anche della applicabilità o meno della legge 1899. Ma di questo diremo dopo: per ora raffrontiamo i due casi.

La rendite della Ricettizia di Apice furono dismesse con decorrenza dal 1894; prima della dismissione si chiese dal Fondo culto — come era la prassi amministrativa dell'epoca — che il Comune, di accordo col Parroco, avesse determinato l'assegno per la Fabbriceria.

Il Parroco del tempo si accontentò per L. 300 annue sopra una rendita di L. 5000 e più. Il successore non credette rispettare un simile accordo lesivo dei dritti della Parrocchia, e citò il Comune dinanzi al Tribunale di Benevento.

Elevata l'eccezione d'improponibilità in base all'art. 53 del Regolamento 1899, questa fu respinta dal Tribunale; riprodotta in appello, incontrò miglior fortuna. La Corte di Napoli infatti, dopo

aver accennato all'art. 7 che rimette al Regolamento il dettare le norme circa la dotazione della fabbriceria, ed accennato al contenuto degli articoli 51-52-53 di esso, dice: « Che lo insieme di queste san-
« zioni chiaro svela come allo sperimento di un'azione giudiziaria
« per determinare la dotazione di una Fabbricieria parrocchiale,
« debba, secondo l'intendimento del legislatore, precedere il tenta-
« tivo di accordo bonario ed il progetto di assegnazione prov-
« visoria emanato, in caso di disaccordo, dal Ministero.

« Questa necessaria interpetrazione non isfuggì ai primi
« Giudici; ma essi credettero fosse bastevole risposta la certezza
« del disaccordo fra il Municipio di Apice ed il Simonelli, e l'es-
« sere l'esperimento di cui l'art. 53 quasi un dovere sussidiario
« del Municipio.

« Senonchè per una parte il tentativo di accordo e la istanza
« per l'intervento del Governo sono cose di comune interesse di
« tutti, delle quali ciascuno può farsi diligente. D'altra parte la
« procedura amministrativa per eliminare la lite è inspirata dallo
« scopo che dalla legge si dava alla Fabbriceria, la figura di un
« ente o almeno di un patrimonio autonomo distinto dallo emo-
« lumento personale dello investito. Sicchè l'intervento superiore
« è richiesto, sia per omologare l'accordo dei privati, sia per sup-
« plirvi innanzi che la cosa passi nella via contenziosa con le
« sue remore e con i suoi successivi oneri. »

Come si vede, la Corte non ha avuto un concetto preciso e reciso: ha detto che è di comune interesse, e quindi *ciascuno può farsi parte diligente.* Dopo aver ciò affermato, la Corte fa dello sperimento della via amministrativa obbligo al solo Parroco, perchè dichiara improponibile l'azione sua.

Ciò che è nella sentenza in esame inesplicabile si è che la Corte ha ritenuto che l'azione fosse ammissibile per il supplemento di congrua e non lo fosse per la dotazione della fabbriceria, quasi che gli articoli applicati riguardassero solo la dotazione della Fabbriceria e non anche la congrua.

Questa sentenza fu denunciata per Cassazione per molteplici motivi: uno di essi riguardava l'improponibilità dell'azione.

Il ricorso veniva alla discussione il 17 marzo ultimo, ed il giorno 10 marzo precedente si era pubblicata la sentenza Trig-

giano; la Corte era composta quasi nell'istesso modo di quella che aveva deciso la causa Triggiano; sedeva al banco del Pubblico Ministero il Procuratore generale in persona, la cui requisitoria era stata nel caso Triggiano favorevole alla tesi del Parroco: il ricorso, secondo l'astrologia forense, pareva presentarsi sotto buoni auspici.

Invece il ricorso fu respinto, su requisitorie conformi del Procuratore generale Senatore QUARTA, le cui idee sono fedelmente trasfuse nella sentenza, redatta, con l'usata diligenza, da uno dei migliori elementi della Cassazione di Roma, dal Consigliere Spirito.

La Cassazione sembra ed è preoccupata dal precedente troppo recente di Triggiano, e vuol prevenire un'accusa, che troppo facilmente si suole lanciare al Supremo Collegio, di mutare continuamente giurisprudenza. La vuol prevenire, con un mezzo ormai logoro dall'uso che se ne fa nel foro: con le circostanze, che mutano specie.

Ma, obbiettivamente esaminando i due casi, quello di Apice e quello di Triggiano, non pare si possa riscontrare in essi notevole differenza e soprattutto non pare a chi legga la sentenza nei rapporti del Parroco di Triggiano, che la *ratio decidendi* della Suprema Corte sia stata, come ora si vorrebbe far credere, un omaggio all'insindacabile apprezzamento di fatto del giudice di merito. La Cassazione, nel giro di un periodo, ha detto, nella sentenza del 10 marzo, tutto il suo pensiero; ha detto che non si poteva ritorcere contro il Parroco una disposizione scritta a suo favore, e che egli ben poteva rinunciare ad un mero provvisorio e chiedere il definitivo; ha detto in altri termini che la via amministrativa era una *facoltà* del Parroco, non un *obbligo*, e che il Comune non aveva interesse legittimo a chiamarlo all'osservanza di questa disposizione.

La sentenza Simonelli dice sostanzialmente il contrario, come si vede facilmente dagli argomenti svolti dalla Corte di Cassazione, che riassumiamo.

La Corte comincia col ritenere che trattisi di misura *prudenziale* e di *opportunità;* ma, dice, ciò non basta a risolvere la quistione dell'obbligatorietà o meno dello sperimento della via am-

ministrativa. Per risolverla occorre por mente che si tratta di due enti di pubblica ragione — tali erano anche la Parrocchia ed il Comune di Triggiano — alle cui sorti il legislatore non può restare indifferente; si aggiunga l'intervento voluto del subeconomo e del Ricevitore del Registro, cui è suggello il provvedimento provvisoriamente eseguibile del Ministero.

Che cosa indica questo assegno provvisorio, si domanda la Cassazione? Che il legislatore ha voluto che la Parrocchia non manchi del necessario a funzionare.

Ma, aggiunge la Corte, questo non significa creare una nuova giurisdizione, perchè giurisdizione non è quella che si esplica per derimere provvisoriamente le controversie, e fa salvi i dritti delle parti, e li rimette intatti all'autorità giudiziaria provvedendo come di ragione, temporaneamente, perchè un pubblico servizio non soffra intralcio.

Forte in quest'ultimo argomento si potrebbe anche convenire, ma quale è l'argomento da cui la Cassazione detrae la necessità assoluta dello sperimento della via amministrativa prima della giudiziaria?

La Corte Suprema — a noi pare — ha posta la quistione, ma non l'ha risoluta.

L'argomento decisivo non lo troviamo nei considerando della sentenza, che abbiamo sott'occhio; la Corte, in buona sostanza, dice che il tentativo di accordo e l'assegno provvisorio sono espedienti per il funzionamento della Parrocchia, per evitare che il culto manchi.

Ma questo argomento nulla porta di contributo alla teoria della necessità assoluta: è anzi l'argomento medesimo che nel caso di Triggiano ha fatto andare la Cassazione in contrario avviso.

Non pretendiamo la cristallizzazione della giurisprudenza, nè ci serviamo, per argomento di critica, della disparità di due pronunziati. Crediamo però di poter dire, senza mancare di ossequio alla Corte, che quando una Corte plenaria muta a sette giorni di distanza la sua giurisprudenza, dovrebbe la variante portare a suo suffragio argomenti di tale solidità, che dovesse potersi deplorare che non si fossero scorti prima, ma ai quali bisognerebbe però inchinarsi.

Nella specie, malgrado lo studio e l'acume dell'estensore,

manca lo sprazzo di novella luce, che dovrebbe mettere la quistione sotto un punto di vista nuovo, il quale giustificasse il cambiamento radicale e repentino della giurisprudenza.

La Corte del 10 marzo come quella del 17, sono di accordo che trattasi di una misura di prudenza per il funzionamento della Parrocchia, ma da queste premesse vengono a due conclusioni diametralmente opposte, giacchè per la Corte del 10 è una prudenza facoltativa, per quella del 17 è una prudenza obbligatoria.

Nè l'argomento della sentenza del 17 marzo che si tratti di due enti *in protectione* del legislatore giustifica la diversità di trattamento di un caso identico, perchè resta sempre a vedere — e questo la sentenza si è proposto ma non ha fatto — se la sollecitudine del legislatore si è spinta sino a consigliare o sino ad imporre.

L'argomento della continuità del pubblico servizio è poi di una serietà molto discutibile.

La Parrocchia, soppressa la Ricettizia, ha funzionato sempre, dal 1867 ad oggi, ha funzionato perchè l'obbligo che, con la dismissione, passa al Comune, prima di essa è del Fondo culto o per lo meno grava la congrua del Parroco. I giudizi così come si sono presentati al Magistrato hanno portato sempre in sè la domanda di dotazione per l'avvenire e di rimborso di spese erogate già dal Parroco per il passato. Quindi nessuna soluzione di continuità nel servizio; e se il Parroco ha preferito anticipare le spese e far senza del provvisorio, chi gli può far rimprovero? Il Comune? Proprio il Comune, contro cui, disse la Corte della prima maniera, è scritto l'articolo 53?

È una facoltà del Parroco? Se è una facoltà, perchè convertirla in obbligo? È una facoltà di entrambi gli enti? E se di entrambi, perchè deve ritorcersi in obbligo solo contro il Parroco?

8. Ma nel caso di Apice la quistione aveva un aggravante.

Come abbiamo accennato, la dismissione delle rendite era avvenuta con decorrenza dal 1894: il Parroco chiedeva, con la decorrenza medesima, gli assegni per congrua e per Fabbriceria e aggiungeva che la norma legislativa da invocarsi non era già la legge 4 giugno 1899 nè il Regolamento 25 agosto 1899, ma la

legge 1867, e quindi non si potesse parlare dell'art. 53 del Regolamento medesimo.

Era questa quistione pregiudiziale ad ogni altra? Doveva prima di tutto fissarsi quale fosse la norma giuridica che dovesse presiedere e regolare i rapporti fra Parroco e Comune?

La Corte d'Appello di Napoli distinse congrua da Fabbriceria, e regolò i due inscindibili rapporti con due norme distinte. La sentenza della Corte di Appello di Napoli è ancora *sub judice*, e non vogliamo certo discuterla ora, per un doveroso riguardo alla Corte Napoletana.

Ma le sentenze delle Sezioni Unite sono ormai fuori contestazione fra le parti, e possiamo portare anche su questo punto il nostro esame obbiettivo.

La Corte ha detto che « a prima vista parrebbe indispensa-
« bile l'esame preventivo della quistione circa la retroattività o
« meno della legge predetta (1899) del Regolamento.

« Se non che riesce agevole rilevare come le controverse di-
« sposizioni regolamentari, per quanto forma oggetto del mezzo
« di ricorso, costituiscono delle semplici norme procedurali e di
« forma, intese a disciplinare il modo di procedere nella liquida-
« zione dell'assegno spettante alla Parrocchia, senza punto toccare
« la sostanza od il contenuto dei dritti relativi ecc. »

Conseguenza logica che, trattandosi di leggi di procedura, non esse, come disse l'illustre Procuratore Generale QUARTA nella sua requisitoria, vanno ai negozi giuridici pendenti, ma questi vanno a disciplinarsi sotto di quelle.

Ma è lecito domandarsi se ci troviamo davvero di fronte ad una legge di procedura.

Sotto la legge 1867 nessuno certo avrebbe sollevata una eccezione d'improponibilità, per cui la improponibilità deriva dalla legge 1899.

Ora nel 1894, con la morte dell'ultimo partecipante, la condizione preveduta dall'art. 2 della legge 1867 si è avverata: sono cessati gli assegni ai partecipanti, e contemporaneamente, senza soluzione di continuità, i due dritti corrispettivi — dismissione delle rendite e dotazione della Fabbriceria — sono entrati nel patrimonio giuridico del Comune e della Parrocchia.

Avrebbe avuto nel 1894 la Parrocchia azione contro il Comune per la dotazione? Non se ne dubita. Può quest'azione essere impedita sotto l'impero della legge 1899, senza un espresso divieto?

La quistione, come si vede, non è di procedura, ma di proponibilità di azione: la questione non riguarda i modi, in cui far valere l'azione, ma l'inizio di essa.

Può una legge nuova, senza espresso divieto, togliere o solo ritardare l'azione consentita dalla legge vecchia?

Se in quistione è la proponibilità dell'azione, a noi pare che non si possa risolvere se non con i principii di dritto transitorio, che regolano la materia della proponibilità dell'azione: applicarvi le norme per le regole procedurali — con tutto l'ossequio per la Corte Suprema — ci pare spostare la quistione.

Messa in questi termini, la questione è risoluta.

In vero, il GABBA, (1) riportando anche l'opinione del Weber (2), ritiene che « un'azione giudiziale che tende a far va-
« lere un dritto acquisito ed è un dritto acquisito essa pure, non
« cessa di poter essere prodotta in seguito ad una legge nuova,
« che più non la ammette, se non quando questa legge espres-
« samente lo proibisca. »

Il GABBA ricorda l'esempio classico tratto dalla sentenza della Cassazione di Parigi che non riconosceva efficacia retroattiva al Decreto napoleonico 17 marzo 1808, col quale si negava ogni azione dinanzi ai Tribunali per i crediti degli ebrei ai minori, alle donne, agli ufficiali senza le debite autorizzazioni.

A questa stregua a noi pare che quando anche — il che non è — potesse dirsi che la disposizione dell'art. 53 del Regolamento 1899, sia obbligatoria ed impedisca la proponibilità dell'azione, non potrebbe mai, senza violazione del dritto quesito, darsi effetto retroattivo al detto articolo, privando il Parroco di un'azione, cui aveva acquisito il dritto.

La Corte perciò avrebbe — a nostro avviso — dovuto prendere in esame prima quale norma dovesse applicarsi alla specie, e,

---

(1) *Teoria della retroattività*, v. I, p. 267.
(2) *Uber die Ruckauveudungece* p. 137.

dopo aver esaminato se nel 1894 la Parrocchia aveva acquisito il dritto e l'azione per farlo valere — senza azione non si concepisce dritto — venire all'esame dell'applicabilità o meno dell'art. 53 al caso.

9. Prescidendo dal caso specifico, le conseguenze del pronunziato ultimo delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma ci sembrano molto gravi e dal punto di vista dottrinario e da quello pratico.

I Parroci debbono oggi — e sarebbe imprudente agire altrimenti – prima d'iniziare il giudizio, passare qualche anno nelle gore stagnanti della inerzia amministrativa, debbono combattere sopra un terreno, sul quale i Comuni sono, per i nostri costumi politico-amministrativi, i più forti; e, dopo essersi logorati nelle more di questa prefazione, di questo prologo amministrativo, dopo aver aspettato mesi e mesi che le ruote più arrugginite del lento ingranaggio burocratico si fossero mosse, novantanove volte su cento si troveranno a dover cominciare da capo, perchè il Ministero — come nel caso Triggiano — dichiarerà di non provvedere rinviando all'autorità giudiziaria, o farà assegni irrisori.

Così, stando alla sentenza ultima, che la Corte Suprema ha emanata nella olimpica rerenità di chi non è a contatto con la realtà delle cose, si traduce in pratica la sollecitudine avuta dal legislatore, perchè le chiese non manchino di mezzi per la ufficiatura.

AVV. ALFREDO PETRILLO.

Facciamo seguire il testo delle sentenze di Appello e di Cassazione di cui è argomento nello studio che precede.

I.

Corte d'Appello di Trani 18 Febbraio 1905, Comune di Triggiano c. Dizonno Nicola, Parroco della Chiesa di S. Maria Veterana in Triggiano.

« Con atto 23 dicembre 1903, ad istanza di Nicola Dizonno, Arciprete curato della Chiesa di Triggiano, fu dichiarato al Sindaco

di questo Comune, che il Comune stesso, per effetto dell'art. 5 della legge 4 giugno 1899, n. 191, aveva chiesto ed ottenuto dal Fondo per il culto la consegna delle rendite della soppressa Chiesa ricettizia di S. Maria Veterana in Triggiano, con gli obblighi stabiliti dall'art. 7 di detta legge, fra cui quello della dotazione necessaria così per la manutanzione e conservazione della Chiesa, e, dove esista, anche della casa canonica, come per la ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per il rifornimento dei sacri arredi.

« E, stante il disaccordo fra loro sulla determinazione di tale dotazione, a norma dell'art. 51 del relativo Regolamento 25 agosto 1899, n. 350, citavasi detto Sindaco davanti il Tribunale di Bari, per sentire dichiarare l'enunciato obbligo, con la condanna a stralciare dalle cennate rendite annue lire 7225, ed a consegnarle allo istante Arciprete curato della Chiesa parrocchiale di Triggiano, oltre il pagamento della corrispondente annualità dalla consegna avuta dal Comune nell'effettivo stralcio.

« Il Sindaco con le due prime Comparse del 20 e 27 maggio 1904, dedusse gradatamente: 1° la mancanza nello istante di ogni rapporto giuridico col Comune rispetto alla invocata legge; 2° la mancanza nella Parrocchia di personalità giuridica, per fare valere contro il Comune il preteso diritto alla dotazione; 3° l'esclusiva competenza amministrativa per le spese di culto a carico dei Comuni, giusta l'articolo 175 della legge comunale e provinciale; 4° la natura condizionale dello stesso preteso diritto, cioè subordinato allo stato del creditore e del debitore, come per le prestazioni alimentari; 5° la mancanza di bisogno nella Parrocchia, e la povertà del Comune, ciò che per l'art. 2 della ripetuta legge rendeva quella carente di diritto; 6° la limitazione di detto assegno ad annue lire 150, giusta l'art. 52 del suindicato Regolamento; 7° la prescrizione dell'azione a liquidare la dotazione in base alla legge 4 giugno 1899, essendosi accettate per oltre trent'anni le annue lire 300 elargite dal Fondo culto; 8° la nullità del sequestro giudiziario nel rito e nel merito.

« Ed il Tribunale, con sentenza dell'8-19 luglio 1904, dichiarata la legittima rappresentanza della Parrocchia ed il diritto di questa alla dotazione, sospese ogni provvedimento sull'assegnazione delle rendite alla medesima sino all'espletamento della procedura amministrativa, a norma del suddetto Regolamento, confermando però il sequestro giudiziario, al solo effetto dell'art. 1875, n. 1, del Codice civile.

« Appellò il Comune in principale nel 12 settembre successivo per i su elencati motivi. che saranno esaminati, ed anche il Dizonno per incidente, in quanto non era il caso di sospendere la

decisione definitiva della causa, concludendo ciascuna di esse parti come in epigrafe.

« Osserva sull'appello principale, che non regge il primo motivo di esso circa il rigetto della eccezione di inammissibilità della istanza, per la incertezza nella persona dell'attore: fu desunta tale eccezione dall'essersi fatto l'atto 23 dicembre 1903 introduttivo del giudizio ad istanza del Dizonno, Arciprete curato di Triggiano, denotandosi così, a dire del Comune, una semplice qualità onorifica, e non già quella giuridica di Parroco rappresentante detta Chiesa. Ma avendo poi costui dedotto solo il diritto della Chiesa parrocchiale di Triggiano alla dotazione controversa, e chiesto il corrispondente assegno a lui istante Arciprete curato della Chiesa medesima, bastava ciò a rendere certo che chi agiva era la Parrocchia di Triggiano, anzichè il Dizonno nel suo personale interesse.

« Non regge del pari il secondo motivo circa il rigetto dell'altra eccezione di inammissibilità dell'istanza pel difetto di personalità giuridica della Parrocchia, e per essa nel Parroco, o meglio nella Ricettizia di Santa Maria Veterana di Triggiano. Invero, fondamento della eccezione in parola sarebbe il fatto che non trattasi, nella specie, di attribuzione del beneficio parrocchiale, bensì di spese pel culto imposte dalla legge 4 giugno 1899, n. 191, ai bilanci comunali, ed il culto non è oggetto di attribuzioni personali.

« Ma, senza seguire il Comune nella dimostrazione di tale assunto a base di postulati dottrinari ed astratti; da banda, che si tratta dei mezzi per l'esercizio del culto, ben differenti dal culto in sè stesso, nonchè di dotazione da costituirsi per la invocata legge, e per la precedente del 15 agosto 1867, n. 3848, sulla rendita inscritta delle ex-chiese ricettizie e delle Comunie curate, anche sui bilanci comunali; sono le menzionate leggi appunto che il contrario dimostrano, perchè la più antica con l'art. 2 devolve ai Comuni detta rendita, cessato l'assegno ai partecipanti, con l'obbligo, fra l'altro, di dotare le Fabbricerie parrocchiali; e la più recente, nel facultare i Comuni medesimi a riceversi in anticipata consegna la detta rendita, impone a costoro con l'art. 7 di costituire pure la dotazione necessaria per la ufficiatura e per gli arredi della Chiesa parrocchiale; ciò è inoltre ribadito dall'art. 50 del Regolamento 25 agosto 1899, n. 358, per la esecuzione di detta più recente legge, e l'articolo successivo indica il vero rappresentante della Parrocchia fra coloro, che sono interessati a determinare di comune accordo l'ammontare dell'assegno. Se dunque investita del diritto alla dotazione contro il Comune è non già la soppressa Chiesa ricettizia, come l'appellante erroneamente afferma,

ma la Chiesa parrocchiale, la quale costituisce elemento essenziale del beneficio curato, ha quest'ente religioso di conseguezna per l'implicito riconoscimento della legge, ed anche per essere il solo conservato fra gli enti soppressi, la personalità giuridica atta a far valere codesto diritto per mezzo del naturale suo rappresentante, il Parroco, non potendosi ammettere nel legislatore la contraddizione incivile ed assurda, di indicare il soggetto attivo di un diritto, e di negare poi a costui l'azione necessaria pel godimento.

« Nè altrimenti potrebb'essere, sott'altro duplice riflesso, rilevato dal Comune, ossia che il culto, di cui lo Stato assunse la cura, entra per l'art. 1° dello Statuto nella sfera dei diritti pubblici, e per le leggi eversive del 1866 e 1867 in quella dei diritti politici amministrativi. Per avvertire la inapplicabilità alla specie di siffatti nuovi argomenti, basta notare anzitutto che, secondo fu già accennato, si disputa qui non del culto in sè stesso, ma dei mezzi per esercitarlo, i quali entrano certo nella sfera ordinaria dei diritti civili, di cui è indubbiamente competente l'autorità giudiziaria, come chiaro si desume, fra l'altro, per restare in materia, dall'art. 2 della legge 1899, che fa il caso di corpi o enti morali, o privati obbligati civilmente, s'intende, a sostenere le spese del culto, o per il servizio della chiesa, non che dall' art. 52 del relativo Regolamento, che stabilisce doversi in tal caso diminuire dell' importo corrispondente la dotazione da costituirsi; inoltre lo stesso legislatore che dapprima e per gli alti fini dello Stato mise a carico di questo e dei Comuni i bisogni del culto, ben potette in seguito per nuovi propositi di opportunità esonerarneli, giusta la sua implicita riserva nel disporre con l'articolo 2 della legge 1867 la dotazione delle fabbricerie parrocchiali dopo cessato l'assegno ai partecipanti delle Chiese ricettizie e delle Comunie curate.

« Nulla poi dimostra la possibilità che la Parrocchia, e per essa il parroco, faccia malo governo dell'assegno, perchè questo fu attribuito dalla stessa legge, con evidente mandato di fiducia, in conferma di quello che già godeva prima della devoluzione dei beni al Demanio per volontà di coloro, che dei beni stessi avevano disposto in favore delle Chiese ricettizie, ritenendosi bastevole freno ad ogni malversazione il sacro ufficio del parroco amministratore, ed evidentemente anche il controllo dei propri superiori nella gerarchia ecclesiastica.

« Osserva sull'appello incidente, per l'unico motivo di non essersi decisa la causa anche sul *quantum debeatur*, che parve al Tribunale fosse subordinata la decisione di cotesto capo della domanda, per l'articolo 53 del menzionato Regolamento, al progetto di assegnazione indicante le varie spese annue presunte e le relative rendite,

da formarsi dal Ministero di Grazia e Giustizia: ma – a prescindere che questo, constatato il disaccordo di coloro che erano chiamati a dare avviso sul progetto, non stimò emettere provvedimenti in obbietto – non fu avvertito che tale progetto vale solo, secondo lo stesso articolo, per l'esecuzione provvisoria dell'assegno, salvo i provvedimenti definitivi in sede giudiziaria; ed il parroco, a cui benefizio fu disposta detta provvisoria esecuzione, bene ha il diritto di rinunziarvi, adendo senz'altro l'autorità giudiziaria appunto per i definitivi provvedimenti. Ond'è che la impugnata sentenza, di carattere interlocutorio in questa sua parte, si deve riformare limitatamente alla parte medesima.

« E la Corte, nella facoltà concessale dall'art. 492 proc. civ. di decidere definitivamente in merito della causa, ovvero rinviarla, per il corso ulteriore, allo stesso Tribunale, non può attenersi alla prima parte, come Dizonno vorrebbe, in quanto che detta causa, allo stato, non offre gli elementi all'uopo necessari. Difatti la misura della dotazione per gli scopi specifici enunciati nell'art. 7 della legge del 1899, si determina a norma dello stesso articolo, e 52 del relativo Regolamento, tenuto conto dello stato e della importanza dei fabbricati, delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale, delle spese annualmente erogate all'uopo secondo gli statuti della soppressa Chiesa ricettizia o Comunia curata, ma con riguardo alle mutate condizioni della Chiesa, delle eventuali rendite proprie della parrocchia specialmente destinate a sopperirvi, non senza tenere presente infine come criterio di calcolo, che il legislatore, per le spese della ufficiatura e del rifornimento dei sacri arredi, ritiene possa bastare anche un minimo di lire centocinquanta.

« Ora, rispetto allo stato ed alla importanza della Chiesa parrocchiale di Triggiano e della canonica, di cui non si sa nemmeno se esiste, manca ogni accertamento; ed il Comune chiede perizia diretta a stabilire che per la sua manutenzione e conservazione suffragano lire 50 annue; mentre Dizonno chiede per tale oggetto lire 700; fu esibito bensì da costui un certificato di un assessore del Comune, da cui risulta lo stato deplorevole dei fabbricati; ma, a prescindere dal se la spesa di restauro, come straordinaria ed una volta tanto, rientri nella dotazione fissa permanente, è certo che i previ rilievi tecnici, se altrimenti non si giungesse a meglio chiarire la cosa, potrebbero riuscire utili ed opportuni.

« Di più, il Comune chiese provare anche che la parrocchia è fornita appunto di rendite proprie per le spese alle quali dovrebbe tener luogo la dotazione da costituirsi; e, salvo a vedere il carattere delle rendite medesime, poichè nel caso affermativo il loro

importo diminuirebbe di altrettanto la dotazione, giusta il primo capoverso dell'art. 52 del regolamento, occorre, pria del merito, attendere a tale prova, salvo la inammissibilità di essa contrastata di Dizonno.

« Senonchè, per quanto le ulteriori istruzioni possano fare variare la misura della dotazione, ritiene la Corte non essere nè incerto nè dubbio, in base ai documenti esibiti, il diritto del Dizonno a conseguire dal Comune una somma di qualche entità per le spese sostenute dall'epoca legale in cui la dotazione si sarebbe dovuta costituire, e per quelle da sostenere nelle ulteriori more dei provvedimenti definitivi; ed in conto di tale somma, gli accorda la chiesta liberanza nella prudenziale misura di lire 5000.

« E qui torna opportuno rilevare come non sia meno infondata l'eccezione del Comune circa la minima necessità della dotazione, desunta dal fatto che la Chiesa senza di essa si condusse avanti fin ora.

« In vero, tale fatto ammesso, non ne segue che il Comune, il quale si ebbe consegnate le rendite della locale ex-Chiesa ricettizia con l'onere reale di dotare la parrocchia per espressa condizione, possa senz'altro sottrarvisi; perchè una dotazione precisa, autonoma e costante vuolsi dalla legge per soddisfare al bisogno della grande schiera dei credenti nella Divinità e nella vita futura; e, se la Chiesa al suo ministerio abbia adempiuto pure senza dotazione, però a furia di quotidiane smunte elemosine e di sacrifizi degli addetti ad essa, ciò non esclude che possa e debba godere, anche per un fine soltanto morale e politico, di un assetto permanente più decoroso e soddisfacente per tutti. Lo si ripete, solo il possesso nella Chiesa parrocchiale di rendite proprie, specialmente destinate per gli scopi riconosciuti dalla legge, però certe e non eventuali, può diminuire la dotazione fino alla concorrenza delle rendite medesime, ed eliminarla finanche del tutto, se in pareggio; ma il Comune di Triggiano deve ancora dimostrare che sia proprio questo il caso nella specie.

« Per tanto l'appello incidentale va accolto solo per quanto di ragione, ed i provvedimenti qui da emettersi devono essere conformi alle esposte considerazioni.

« Per questi motivi:

« La Corte, uditi i procuratori delle parti, senz'attendere alle contrarie istanze ed eccezioni che respinge, respinge altresì l'appello principale 12 settembre 1904 del Comune di Triggiano dalla sentenza 8-19 luglio stesso anno del Tribunale di Bari, accoglie invece per quanto di ragione il relativo appello per incidente di Nicola Dizonno, quale curato della Chiesa parrocchiale pure di esso Co-

mune, ed in parziale riforma di detta sentenza, che revoca solo in quanto sospese l'ulteriore decisione della causa sino al progetto ministeriale previsto dall'articolo 53 del Regolamento 25 agosto 1899 n. 350, tale sospensiva eliminando, rinvia la causa pel corso ulteriore ai primi giudici, che provvederanno in definitivo anche sulle attuali spese.

« Accorda al Dizonno nella spiegata qualità una liberanza provvisionale di lire 5000, da tenersene conto nella liquidazione definitiva. Ordina che la Direzione del Debito pubblico, sulle rendite scadute, e non esatte, dei certificati del consolidato 4 e mezzo per cento nn. 43708, 43709, 43710, e dei loro surrogati intestati al Comune di Triggiano, non che con quelle a scadere, se del caso, e fino alla concorrenza, versi secondo i metodi regolamentari ad esso Dizonno nella ripetuta qualità l'importo di lire 5000. E, previo tale adempimento, dichiara prosciolta la Direzione medesima da ogni precedente vincolo apposto contro il Comune circa i suddetti Certificati e relative rendite, e cessata altresì fra le parti la materia del contendere in ordine a tale vincolo ».

II.

Cassazione di Roma (Sezioni Unite) 10 marzo 1906, nella stessa causa.

« Con libello 23 dicembre 1903 il Rev. D. Nicolo Dizonno, quale Arciprete-Curato della chiesa di Triggiano, convenne quel Comune avanti il Tribunale di Bari per sentirlo condannare a stralciare dalle rendite della soppressa chiesa ricettizia di S. Maria Veterana di Triggiano, liquidate dal Demanio dello Stato e passate al detto Comune, annue L. 7225, e consegnarle ad esso Dizonno come dotazione necessaria della Parrocchia sopravvissuta all'ente soppresso, cioè per la manutenzione e conservazione della chiesa parrocchiale, per la officiatura della medesima, e pel riferimento dei sacri arredi.

« Il Tribunale, con sentenza 8 luglio 1904, respinta l'eccezione di non legittima rappresentanza dell'attore, e dichiarato il diritto della Parrocchia alla dotazione, sospese ogni provvedimento circa la chiesta assegnazione di rendita, fino all'espletamento della procedura amministrativa designata dalla legge 4 giugno 1899 e relativo Regolamento 24 agosto dello stesso anno.

« Interpose appello il Comune riproducendo l'eccezione di difetto di rappresentanza, ed eccependo in ogni caso la carenza di azione nella Parrocchia. Appellò per incidente l'Arciprete contro

la sospensione disposta dal Tribunale. E la Corte di Trani con sentenza, attualmente denunziata dal Comune a queste Sezioni unite del 18 febbraio 1905 respinse il gravame principale ed accolse l'incidentale; rivocando quindi la predetta sospensione, rinviò la causa ai primi giudici pei definitivi provvedimenti.

« Il ricorso del Comune consta di tre mezzi, col primo dei quali deduce la incompetenza giudiziaria. Ad esso fanno seguito altri due mezzi che sono invece pregiudiziali, perchè tengono alla legittimità del contradittorio e vanno quindi esaminati preliminarmente.

« *In diritto.* — Con i cennati due ultimi mezzi, il ricorso sostiene:

« *a)* che il Dizonno non aveva assunto la qualità di rappresentante la Chiesa, e non poteva aggiungersela, come la Corte ha creduto, per implicito, avuto riguardo alla natura dell'azione promossa, mentre la qualità deve esse esplicita;

b) che la Corte ha confuso il beneficio parrocchiale e la congrua, del che il Parroco ha la rappresentanza, con altri diritti attinenti alla dotazione e mantenimento delle fabbriche della Chiesa, degli oggetti inererenti al culto, e degli arredi sacri; nel che l'interesse e la rappresentanza è del Comune, e non già del Parroco ».

« Ora è intuitiva la nessuna consistenza di tali deduzioni. Il titolo di *Curato* datosi dal Dizonno, nella sua citazione, insieme a quello di Arciprete, era *più che esplicita* indicazione della qualità di *Parroco* con cui egli avea istituita la lite; ed essendo, come ben nota la sentenza, oggetto della di lui domanda, non la propria congrua od altro assegno suo personale, ma la dotazione necessaria per le spese di manutenzione, officiatura e corredo della Chiesa, che è elemento essenziale dell'ente Parrocchia, di cui il Parroco è, non solo *propter beneficium*, ma molto più *propter officium*, il naturale e legittimo rappresentante, era *piu che esplicitamente* significato che, appunto *in tale rappresentanza*, egli aveva proposto l'azione. Quanto poi alla seconda deduzione, se *obbligato* a fornire la dotazione è il Comune, è semplicemente assurdo il dire (e difatti, in tante cause di cui ha avuto ad occuparsi questo Supremo Collegio, promosse da parroci contro i Comuni, vuoi per la dotazione della Chiesa, in base alla legge del 1899, vuoi per le sole spese di conservazione delle fabbriche della Chiesa, in base all'art. 299 della legge comunale e provinciale nessuno pensò mai a sostenere una cosa simile) che nel Comune, *debitore* della dotazione, ed anche delle sole spese di conservazione della Chiesa parrocchiale, s'impersoni il correlativo diritto, anzichè nella Parrocchia *creditrice*.

« Venendo, dopo ciò, al *primo* mezzo del ricorso, in cui si accentra il merito della disputa odierna avanti questa Corte plenaria, non è men facile vedere come anch'esso manchi di ogni valore giuridico.

« Il ricorrente Comune dice che il diritto della Parrocchia non era ancora *azionabile*, donde, allo stato, l'improponibilità della domanda, perchè non precederono le pratiche amministrative per la determinazione della dotazione, che son tracciate dagli articoli 51 e 53 del sopra citato Regolamento del 1899, e che fan capo *al progetto di assegnazione provvisoriamente eseguibile,* demandato al Ministero di grazia e giustizia. Ma è il caso di rispondere: *quod petis intus habes*, imperocchè dalla Nota dell'Economato in data 21 luglio 1903 accennata, (nel suo contenuto) dalla sentenza, ed alligata negli atti del resistente, risulta che il procedimento amministrativo realmente ebbe luogo, e si chiuse con la determinazione negativa del Ministero; il quale « stante ed attesa la troppo grave differenza fra le pretese del Parroco e quelle del Comune », credè di non poter formare, con piena cognizione di causa, il progetto di assegnazionee di cui sopra », e rinviò *la decisione della questione alla competente autorità giudiziaria*, alla quale *in definitiva* lo stesso art. 53 dianzi rammentato testualmente la deferisce.

« Nè spetta al Comune dolersi che il Ministero non abbia fatta *l'assegnazione provvisoriamente eseguibile;* giacchè, non potendo tale *provvisoria eseguibilità* altrimenti concepirsi che come diretta contro esso Comune *debitore della dotazione*, ed a favore della Parrocchia *che ha diritto di conseguirla*, ne discende a chiare note che la Parrocchia, e per esso il Parroco, ben può rinunziare a codesto meramente *provvisorio* provvedimento, inteso a suo esclusivo beneficio, ed adire senz'altro le vie giudiziarie.

« Per questi motivi, la Corte, in Sezioni unite, rigetta il ricorso, condanna il Comune alla perdita del deposito ed alle spese, ecc. ».

III.

Corte di Appello di Napoli 23 dicembre 1904, Simonelli Michele, Parroco di Santa Maria Assunta in Cielo in Apice, c. Comune di Apice.

« Ritenuto in fatto, che nel 14 maggio 1903 il sacerdote Michele Simonelli, Abate della Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Apice, convenne innanzi al Tribunale di Benevento quel

Municipio, perchè si fossero dichiarate e convertite in opportuna condanna le obbligazioni incombenti ad esso Municipio verso l'Abate attore e verso la sua Chiesa parrocchiale, per effetto della devoluzione dal Municipio conseguita del patrimonio della soppressa Ricettizia, già annessa alla Parrocchia. Tali oneri il Simonelli faceva annualmente consistere in supplemento di congrua per lire 681,32, lire 1675 per spese di culto e festa della Patrona, lire 2965,25 legati pii diversi, lire 600 legato speciale per la benefattrice Contessa di Ariano. Di queste annualità chiedeva il Simorelli gli arretrati a far tempo dal 21 novembre 1904, quando, per la morte dell'ultimo investito Sacerdote Nicola Simonelli, aveva preso decorrenza l'effettivo passaggio delle rendite della Ricettizia al Comune.

« Che il Comune, mentre con atto del 19 giugno 1903 chiamava in causa il Subeconomo dei Benefizii vacanti di Benevento, sosteneva di non essere a nulla tenuto.

« Il Simonelli, oltrechè della quota curata distaccata dalla massa capitolare della Ricettizia, godeva le rendite di una pingue mensa badiale annessa alla cura delle anime della Parrocchia. — Anche a voler restringere le indagini ed i calcoli alla sola quota curata, male pretendevasi dallo attore dedurre le imposte fondiaria, ricchezza mobile e manomorta non relative alla quota di cui era a valutare l'entità. Male ancora si volean dedotti oneri vistosi ed indeterminati di culto, il diritto di cattedratico all'Ordinario diocesano e la spesa della Canonica. Quanto ai pesi di Fabbriceria tutto era già concordato col precedente Arciprete nella somma di annue lire 100 per la manutenzione della Chiesa, e lire 200 delle spese di culto.

« Sulle quali assegnazioni nulla il Simonelli poteva pretendere. Perchè della manutenzione, con successivo accordo, il Municipio aveva assunto ed avea realmente sostenuta la spesa effettiva; per le spese di culto, ne avea con tacito accordo fatta rinunzia lo stesso Arciprete, esimendosi egli stesso dal tenere un terzo coadiutore, pel quale avrebbe dovuto spendere lire 425. E su questi fatti il Municipio deferiva al Simonelli giuramento.

« Che il Tribunale, con sentenza del 13-20 ottobre 1903, secondando le conclusioni dello intervenuto Subeconomo, ritenne che perfetta fosse la veste del Parroco per rappresentare in giudizio la Parrocchia giusta le discipline vigenti, compendiate da ultimo nel R. Decreto del 19 ottobre 1893. Mise quindi fuori causa il Subeconomo, accordandogli il rimborso delle spese provvisoriamente a carico del Municipio. Nel merito, innanzi di emettere tra i due litiganti alcun provvedimento, ordinò al Municipio di esibire

il verbale del 18 giugno 1898 col quale si aveva ricevuto dal Fondo culto la consegna dei beni della Ricettizia, e le deliberazioni consiliari del 4 febbraio, 28 giugno e 20 luglio 1891, mercè le quali assumevansi concretati gli accordi col precedente Arciprete.

« Prescrisse in pari tempo all'attore di esibire un bilancio di *tutte* le rendite e di tutti i pesi della Parrocchia.

« Che, riprodotta la causa e ripresentatesi dalle parti le prime rispettive conclusioni riordinate e riafforzate, il Tribunale definitivamente pronunziò con sentenza del 18-29 marzo 1904.

« In essa ritenne che non potesse umanamente dedursi in dubbio che nello attore Simonelli due qualità e due beneficii concorressero, cioè di Abate e di Parroco. Non doveva agli effetti della sua domanda altro valutarsi che quanto come Parroco da lui godevasi. Tale somma per liquidazione fattane dal Demanio, giusta i suoi insindacabili poteri, appariva dai due verbali dei 7 agosto 1876 e 36 ottobre 1874, consistere in lire 590,40 per congrua, lire 582,85 per quota di massa comune, lire 211,95 rimborso di fondiaria.

« Sicchè essendo l'ultima somma rappresentante di una deduzione e la seconda compensativa degli oneri di Canonico, doveva la congrua riassumersi nelle lire 590,40, ed a raggiungere le 800 lire volute dall'articolo 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866 mancavano lire 209,60.

« Non poteva il Parroco pretendere altre deduzioni, ostandovi il tenore della legge del 4 giugno 1899 e relativo Regolamento del 25 agosto successivo. Aveva bensì diritto a conseguire l'importo dello affitto di conveniente casa, mancando la Parrocchia di una Canonica, e ad escomputare la tassa diocesana di cattedratico, ricognizione della giurisdizione dell'Ordinario, peso quindi della Parrocchia e non del suo investito.

« Che ancora in applicazione dell'articolo 8 della legge del 4 giugno 1899, soggiungeva il Tribunale non poter il Simonelli affacciare veruna pretesa contro il Municipio per oneri religiosi già inerenti alla soppressa Ricettizia. Doveva bensì il Municipio provvedere a ciò che riassumevasi nella dotazione della Fabbriceria parrocchiale, nè vi era improponibilità pel mancato accordo bonario previsto dal Regolamento del 1899, già risultando che accordo non vi era, nè poteva esservi. Giudicò non autentico ed inefficace sempre il preteso accordo col precedente investito, e credette potersi in linea di equità determinare in annue lire 800 la somma di quanto occorreva per le spese di culto ed ufficiatura della Chiesa. Condannò di conseguenza il Municipio a corrispondere al Simo-

nelli annue lire 1192,60 con decorrenza dal giorno che esso Simonelli trovavasi giuridicamente investito della Parrocchia, ed a rimborsarlo di una metà delle spese del giudizio, respinta ogni maggiore pretensione.

« Che, contro questa sentenza, con atto del 27 giugno 1904 si è appellato il Municipio pel conceduto supplemento di congrua e pel violato convenio sulle spese di culto. Appellasi per incidente il Simonelli, perchè non bastevole il supplemento, per la limitazione delle spese di culto e per la esclusione dei legati pii. E le rispettive pretese le parti compendiano e coordinano nelle sopra trascritte conclusioni.

« Considerato *in diritto*, che preliminarmente dal Simonelli si eccepisce la nullità dell'appeilo del Municipio, perchè il Sindaco lo produsse senza veruna autorizzazione. Come prima erasi enunciato, potrà parere che si rimproverasse al Sindaco di aver notificato il gravame di sua esclusiva personale autorità, e ciò non sarebbe stato esatto, perchè ad interporre appello il Sindaco fu invitato con deliberazione consiliare del 23 maggio 1904.

« Meglio però spiegando, il Simonelli sostiene che eravi nel caso mestieri della venia della Giunta Provinciale Amministrativa nei sensi dell'articolo 195 della legge comunale e provinciale, giusta il suo testo del 4 maggio 1898.

« Che il Municipio a tale pregiudiziale volle troncare la base, e chiese ed ottenne in data 18 novembre passato, l'autorizzazione della Giunta Provinciale Amministrativa di Benevento. Del che il Simonelli neppur crede potersi appagare, perchè, intervenuto il permesso quando non solo il gravame era già proposto, ma la sentenza impugnata doveva reputarsi già passata, contro del Municipio, in giudicato.

« Che non sembra la eccezione fondata in niuno dei suoi riguardi. La potestà tutoria è dalla legge costituita nello interesse della persona o dell'ente cui deve sopraintendere e provvedere; non può quindi mai argomentarsene nell'interesse dei terzi e men che mai farne ragione di decadenza o di nullità a danno dei tutelati. Il che tanto è oramai riconosciuto, da essere numerosi e frequenti gli esempi di termini conceduti per procurare l'autorizzazione prescritta allorchè il terzo invoca d'aver a fronte chi possa non solo difendere o avvantaggiare, al che basta solo, ma obbligare pure l'incapace, pel che occorre l'autorizzazione tutoria. *A fortiori* non sarebbe il caso di fare ulteriore controversia quando l'autorizzazione, sia pure tardiva, è certamente e legittimamente sopraggiunta.

« Che però neppure sarebbe uopo ricorrere a questa sanatoria, giacchè non a torto pel Municipio deducesi che non v'era uopo

nel presente giudizio di autorizzazione superiore, non essendosi nella ipotesi dell'art. 195 della legge Comunale.

« Ivi parlasi di diritti sopra stabili, e la questione presente non è di ragione immobiliare. Per quanto la consistenza del patrimonio della Ricettizia fosse in buona parte di stabili per natura o per disposizione di legge, l'azione promossa dal Sindaco era sempre per obbligazione, e la eventuale soddisfazione col distacco da parte di quel patrimonio non ne mutava l'indole di *jus ad rem*, in niuna guisa potendo pretendersi un diritto reale determinato. Sicchè, se la limitazione di capacità deve avere interpetrazione restrittiva, erroneo sarebbe applicare al caso l'art. 195.

« Che venendo al merito, la contesa, che i due appelli principale ed incidente riportano intera a conoscenza della Corte, ha tre parti tra loro nitidamente distinte, il supplemento eventualmente dovuto alla congrua Parrocchiale dell'Abate di S. Maria Assunta in Cielo di Apice; l'obbligo al Municipio di provvedere allo specifico adempimento dei legati pii ed oneri religiosi forse gravitanti sul patrimonio di quella soppressa Ricettizia; la dotazione conveniente della fabbriceria parrocchiale di detta Chiesa in seguito alla dispersione del suo clero e conseguente devoluzione del patrimonio al Comune.

« Che quanto alla congrua, sulla sanzione legale che deve presiedervi, non è controverso, nè esser potrebbe, che sia l'art. 28 n° 4 del Decreto legislativo 7 luglio 1866, in armonia all'art. 2 della legge 15 agosto 1867. Il Comune di Apice, avendo esercitato il diritto di devoluzione concessogli dal detto art. 2°, ha l'obbligo che sarebbe per l'art. 28 n° 4 della legge anteriore del Fondo pel culto, di sopperire ad un supplemento della congrua parrocchiale, sopravvissuta alla Ricettizia, qualora tale congrua non raggiunga le annue lire 800 nette. Dove il Simonelli e il Comune discutono è sul fatto di esservi nel caso luogo ad applicazione del supplemento. E ciò sotto un doppio aspetto, l'uno più vasto e principale, se cioè l'Abate Simonelli abbia per effetto della sua investitura della Chiesa curata di Santa Maria Assunta in Cielo non solo la quota curata che gli fu assegnata dopo la soppressione della Ricettizia, ma altresì il godimento di una rendita denominata mensa badiale, essenzialmente ed indistintamente congiunta all'ufficio curato, ovvero la Parrocchia col suo ufficio curato e l'Abazia con la sua mensa siano due enti ecclesiastici assolutamente distinti, occasionalmente ed *aeque principaliter* congiunti nella stessa persona. Onde il dritto di ciascuno dei due ufficii vada determinato e valutato senza alcun rapporto con l'emolumento che dipender possa dall'altro.

« Che non mancano le parti di discutere anche l'altro aspetto

più modesto, se cioè, limitato l'esame alla sola quota curata che fu data dal Demanio alla Parrocchia di S. Maria Assunta in Cielo, possa ovver no ritenersi l'insufficienza dell'attuale prebenda parrocchiale; ma questa disamina potrebbe opportunamente aver luogo solo nel caso che la prima maggiore quistione venisse risoluta in conformità delle conclusioni del Simonelli.

« Le singole dispute della competenza ed entità dei pesi di fondiaria, ricchezza mobile, manomorta, cattedratico ed oneri religiosi estrinseci, han valore in quanto, deducendoli, possano non essere più raggiunte le 800 lire. Nè vale di più la quistione della casa canonica, giacchè dove questa esiste forma parte della proprietà di uso diretto ecclesiastico, epperò la sua manutenzione è uno dei pesi della fabbriceria; dove invece essa canonica non esiste ed il beneficiario deve provvedervi a proprie spese, non esiste spesa di manutenzione, non essendo concepibile della casa altrui data in semplice godimento precario, ma la spese effettiva e presunta occorrente per procurarsi tal godimento; e questa spesa andrebbe certamente dedotta dall'ammontare della congrua. Era cosa risaputa anche prima che ne facessero parola le leggi sulla integrazione delle congrue parrocchiali, essere regola e naturale dovere della prebenda curata, di fornire l'alloggio gratuito all'investito, onde, mancando, rappresentava una detrazione necessaria pel valore legale della congrua.

« Che il Tribunale, a base della sua risoluzione di ritenere cose diverse e giuridicamente separate l'Abazia e la Parrocchia, pose due concetti, l'uno storico che ab antico preesistessero come istituti e beneficii ecclesiastici separati l'Abazia di Santa Maria Assunta in Cielo con la sua mensa badiale, e l'ufficio curato con la sua quota della mensa capitolare ed i suoi lucri di stola. L'altro pensiero è di fatto, e consiste nel ritenere che per effetto della legge del 15 agosto 1867 la Ricettizia abbia cessato di esistere e dalle sue rovine sia surta, istituzione nuova, la Parrocchia e la sua congrua. Il Simonelli non giunge punto a far sua, anzi ripudia negli effetti non lievi derivatine in suo danno, la seconda proposizione del Tribunale; ma sostiene virilmente la certezza della prima affermazione, e cerca in appello di confortarne le basi con le risultanze di alcuni ruoli esecutivi di cui si terrà appresso parola.

« Che, percorrendo accuratamente i titoli esibiti alla Corte, e mettendoli a raffronto con le norme preesistenti di diritto e polizia ecclesiastica e con le sopraggiunte leggi eversive, non è lecito neppur dubitare dell'assoluto errore in cui versano per ambo i capi i primi giudici e della inaccettibilità della più limitata ma più ordinata versione del Simonelli.

« Che pei documenti esibiti si andò da parte del Simonelli

contrastando sulla efficacia di taluni, prodotti dal Municipio e rilasciati dall'Archivista dell'Archivio Capitolare Metropolitano di Benevento, e per converso il Municipio pose alla sua volta in dubbio il valore di alcuni certificati emessi da quella Curia Arcivescovile. E l'una e l'altra impugnativa può accettarsi solo in quanto il documento esibito trasmodi dalla competenza di colui da cui muove. L'ufficio Vescovile è pienamente conservato e riconosciuto civilmente dalle leggi vigenti. I suoi atti e i suoi titoli, sebbene esso non abbia dipendenza diretta dallo Stato, rappresentano o provano in quanto da atti dell'autorità laica non possano risultare tutti quei fatti giuridici, i quali, pur attenendo al foro ecclesiastico, menano a conseguenze personali o patrimoniali nel foro civile. Or l'ufficio Vescovile distinguesi in due sue parti: l'attuale esercizio della potestà ecclesiastica e la constatazione di atti e fatti già conosciuti nel tempo passato. La prima cosa è propria della Curia Vescovile, la seconda dell'Archivio Metropolitano, il quale più specialmente dicesi Capitolare, perchè la parte storica più si ricongiunge al capitolo, che è ente collettivo permanente e costante in mezzo al mutar delle persone. Quindi e la Curia Vescovile e l'Archivio Metropolitano debbono ritenersi perfettamente capaci di provare e certificare al pari di ogni altro depositario della pubblica fede per quanto si riferisce agli atti dell'autorità ecclesiastica che in essi s'impernia. Ed il limite della fede da attribuir loro civilmente è dato dal confine giurisdizionale da riconoscere nel rispettivo ufficio. Epperò la Curia fa piena fede dei provvedimenti dell' autorità ecclesiastica e dei fatti materiali che possono rimanere obbiettivamente accertati in tale esercizio. L'Archivio bene e legalmente certifica sul contenuto degli atti e documenti che racchiude. Il valore giuridico poi dei provvedimenti e dei fatti così accertati e de' titoli e documenti depositati, va nel foro civile determinato dal magistrato in conformità delle leggi sia nella sostanza e sia per la prova che agli effetti giuridici civili occorrerebbe ad un diritto e ad una obbligazione su cui nascesse contesa.

« Che dallo studio dei documenti risulta come istituiti con provvedimenti di cui la notizia andò smarrita nella notte dei tempi, in sui primi del secolo decimottavo esistevano in Apice un Arciprete curato ed un Clero ricettizio, ossia costituito di ecclesiastici nativi del luogo e destinati a coadiuvare l'Arciprete nella cura delle anime, ambi addetti alla Chiesa intitolata a Santa Maria Assunto in Cielo. Il Clero, altra volta innumerato, era allora costituito da sette, con due dignità, l'Arciprete cioè ed il Primicerio. Quelle due dignità avevano figura propriamente ecclesiastica con propria separata prebenda, ed erano di libera collazione dell'Ordinario Diocesano. Essi

erano di pieno diritto parte e componenti della ricettizia, ed avevano la loro porzione sui proventi di questa costituiti da una massa comune. Non risulta se vi fosse distinzione di massa grossa e di distribuzioni corali, anzi parrebbe di no; certa cosa è che la massa capitolare proveniva in parte da lasciti ed in parte dal diritto di entratura di ducati 12, che doveva versarsi da ciascun nuovo ammesso nel Clero ricettizio.

« Che questa costituzione già preesistente, ebbe sanzione in due statuti, l'uno dell'Arcivescovo Cardinal Doria, del 7 giugno 1732, l'altro del successore Cardinal Cenci del 19 ottobre 1736. Da questo, di cui si è prodotta copia, si apprende che il numero dei sacerdoti fu accresciuto a 12 e che essi aspirarono ad avere le insegne e gli onori di Collegiata, onde i suoi componenti acquistarono il titolo di Canonici. Però, dallo insieme di questi statuti apparve rimasto immutato il carattere ricettizio epperò laicale e la condizione di coadiutoria comune curata.

« Che con Bolla arcivescovile del 12 gennaio 1750 all'Arciprete di Santa Maria Assunta in Cielo di Apice, fu conferito il titolo di Abate, con diritto di fregiarsi delle insegne prelatizie.

« Che nel 22 marzo 1781 con Bolla munita di R. Assenso furono costituiti due canonici coadiutori dell'Arciprete addivenuto Abate, e per loro dotazione furono assegnati tomola 37 (Ett. 20.72) di grano da somministrarsi dall'*Abate* e ducati 63 (L. 267.75) da versarsi dalla massa capitolare. Con simile Bolla del 19 giugno 1782 furono accresciuti altri due coadiutori con l'assegno di ducati cento a ciascuno a carico della Mensa Badiale.

« Che nel 1° marzo 1791 il Clero di Santa Maria Assunta chiese ed ottenne Assenso regio sopra nuovi definitivi statuti. In essi i canonici si sottrassero alla effettiva coadiuvazione nella Cura, pure rifermandosi a molti riscontri che non è uopo ripetere, il tipo laicale ricettizio. Quel che per questa causa è essenziale, si è di essersi rifermato a più riprese che l'Abate curato era di pieno suo diritto canonico: aveva tutti i diritti, le partecipazioni, ed in tesi astratta, i doveri inerenti a tale qualità. Ed il suo compenso era costituito dalla *propria sua Mensa badiale unita alla quota di partecipazione come qualunque altro canonico.*

« In questa condizione giuridica le cose trovaronsi al momento della soppressione.

« Che la semplice enunciazione riassuntiva di queste origini e storia dell'Arciprete Abate e della Ricettizia di Apice dimostra come il beneficio ecclesiastico a cui era annessa la cura delle anime avea una vita autonoma e distinta dalla Ricettizia, forse a questa preesistente, certo ad essa coevo. Ed il vincolo tra i due

istituti era duplice, l'uno personale perchè il sacerdote curato era componente e compartecipe della Ricettizia, l'altro di ufficio, perchè i componenti della Ricettizia prima avevano l'obbligo personale di coadiuvare l'Arciprete nella cura delle anime, indi concorsero alla costituzione dei due primi beneficii coadiutoriali, infine conservarono l'obbligo di una eventuale supplenza, non facile ad avverarsi nella pratica, ma sempre in diritto esistente. Però l'Arciprete aveva la cura delle anime, *non perchè componente della Ricettizia*, ma perchè Arciprete curato. La retribuzione principale di questo ufficio non consisteva nella partecipazione alla massa ed agli utili comuni, ma in una propria prebenda denominata Mensa badiale.

« L'Abate avea la veste di canonico, o componente del clero ricettizio in dipendenza del suo beneficio curato, e lo scopo era di procurargli l'assistenza e l'aiuto degli altri sacerdoti del clero. Quale aiuto rimaneva sempre in principio e nella causa dell'Istituto per quanto ne fosse di tanto nell'ultima riforma attenuata l'applicazione. E consegue ancora che non avea egli due ufficii *aeque principaliter* ed occasionalmente riuniti nella sua persona, ma perchè Arciprete curato e nel fine di meglio adempirne i doveri era componente e capo di un Clero ricettizio a tale scopo costituito.

« Che di conseguenza, poichè congrua parrocchiale dinota la prebenda o il beneficio ecclesiastico del sacerdote curato, qualunque sia il titolo più o meno onorifico a lui assegnato, nella Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo in Apice, la congrua parrocchiale dell'Abate Arciprete, Parroco o Curato che voglia dirsi, era la mensa badiale, accresciuta della quota di partecipazione nella Ricettizia. Andata in vigore la legge del 15 agosto 1867, ed avvenuta per suo effetto la soppressione della Ricettizia di Apice, il Demanio, il quale in esecuzione del n. 1 dell'art. 1° di detta legge avrebbe dovuto rispettare un beneficio curato od una quota curata di massa per congrua parrocchiale, si trovò di fronte un beneficio curato affatto autonomo, cui era annessa una quota di partecipazione. E con giusta interpretazione ritenne che affatto estranea ad ogni azione sua fosse la mensa autonoma ed insieme ad essa il beneficiato Curato avesse diritto ad una quota sulla massa della Ricettizia di cui era capo, e senz'altro a lui la concesse. Come avvenisse la distinzione che leggesi nel verbale del 7 agosto 1870 di lire 590,40 per congrua e lire 582,85 per partecipazione di massa non potrebbe dirsi, non avendosi presenti gli atti preparatorii della liquidazione. Certo è, come risulta dal verbale del 16 giugno 1898, che entrambe quelle somme furono date all'Abate come quota curata a lui spettante sulla massa comune della Ricettizia, e furono distaccate da questa massa comune senza alcuna imputazione od

offesa della sua mensa badiale. Ed il Simonelli non nega in fatto di possedere la Mensa badiale separatamente da quella curata. Ma se il Parroco di S. Maria Assunta in Cielo, non indipendentemente dalla sua qualità di Parroco, ma per effetto di questa gode i titoli e gli onori di Arciprete e di Abate, la sua congrua consiste nella mensa accresciuta della quota curata, e la esistenza o meno di un difetto, epperò l'obbligo eventuale del Municipio al supplemento va calcolato sulla somma di queste due rendite, e non sopra una sola di esse.

« Quale poi fosse l'entità di tutte le rendite di cui gode il Simonelli, il Municipio ne ha porti varii non dubbi certificati, tra i quali basterà notare quello del Ricevitore del Registro di Benevento, circa la denunzia fatta dallo stesso sacerdote Michele Simonelli nel giugno e luglio 1893 delle rendite del beneficio di cui assumeva il possesso facendole ascendere a lire 3261 nette.

« La quale somma sale a lire 5092,72 nello accertamento fatto di poi per la tassa di manomorta. Il Simonelli, sebbene di ciò si occupi assai subordinatamente, taccia d'inesattezze quelle cifre e dice che le stesse non tengono conto di molte perdite e di molti pesi. Senonchè le cifre così dimostrate si riportano ad accertamenti fatti sul contraddittorio dello stesso Simonelli. E poichè qui non trattasi di stabilire quale sia con precisione la rendita che resta netta a lui, ma solo di vedere se possa dubitarsi che egli raccolga non meno di 800 lire annue, è giuocoforza riconoscere che ogni più larga concessione di passivo, sia tenendo conto del suo bilancio, sia delle coadiutorie in denaro ed in grano che colpiscono la Mensa badiale, non può mai non lasciargli assai più di qualunque più vantaggioso minimo legale della congrua.

« Che a questo ragionare tre argomenti fra gli altri contrappone il Simonelli: la diversità della provenienza del titolo di Abate e delle relative rendite, l'accettazione in massima del suo obbligo al supplemento fatta dal Sindaco di Apice nel verbale di consegna delle rendite della Ricettizia fatta il 16 giugno 1898, il giudicato.

« Che quanto alla diversa provenienza del titolo di Abate e dei beni, il Simonelli esibisce tre ruoli esecutivi delle rendite della Badia di S. Lorenzo al Bosco, sopra uno dei quali vi è nota che vennero dal Subeconomo dei benefici vacanti consegnati al nuovo abate di Santa Maria Assunta in Cielo nel 12 maggio 1868. Donde il Simonelli deduce che il titolo di Abate non è della Parrocchia, ma della Chiesa di S. Lorenzo, dalla quale come separato beneficio derivono le rendite del ruolo esecutivo. Sulla origine del titolo di Abate che non leggesi nello Statuto del 1736 ed in quello compare del 1791, poteva sorgere equivoco in 1ª istanza, quando

non siasi esibito la Bolla del 1750 che lo concesse. In presenza di questo documento il quale dice come alla Chiesa del Simonelli sia pervenuta la nuova qualifica è vano contrapporre delle nude assertive diverse. Come poi alla Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo siano pervenute delle rendite già di S. Lorenzo è cosa cui potrebbe forse rispondere lo stesso Simonelli sulla base dei titoli pei quali si ebbe il ruolo esecutivo. Certa cosa è che gli accertamenti del Ricevitore di Benevento risulta dai certificati su enunciati che si riferiscono non ad altro ente che all'Abate curato di S. Maria Assunta in Cielo. Nè ciò rimane un fatto isolato, perchè dai più antichi titoli, non autentici, ma esibiti dallo stesso Simonelli, cioè il registro inventario della Ricettizia, appare che già circa al 1700 la mensa badiale, oltre alla quota di partecipazione, aveva una rendita lorda di ducati 198 e netta di 182. Le quali somme erano già nel 1736 addivenute 300 e 280. Se si tiene conto che nel 16 giugno 1898 le rendite della massa comune valutate nel 1736 per ducati 271, erano addivenute con tutte le falcidie di 30 anni di amministrazione demaniale più di lire 8000, è pienamente proporzionato che le rendite dell'Arciprete accresciute delle 1174 lire della quota curata dovessero rimanere tra le due cifre dei certificati del Ricevitore.

« Che il richiamo dell'accettazione fatta dal Municipio nel detto verbale del 1898 non riflette la vera portata di quel documento.

« Ivi infatti si assume non già l'obbligo di fornire un supplemento di congrua di cui si riconosca la certa esistenza se non la misura, ma di regolare direttamente col Parroco tutte le divergenze relative al supplemento di congrua, e ciò dopo di aver prima nello stesso verbale ricordato di non essere stato possibile devenire col Parroco ad un preventivo accordo per quanto ha tratto ai presunti suoi diritti di supplemento. In altri termini, costretto per giudicato il Fondo pel culto a rilasciare i beni, volle che passasse al Municipio il rischio della pretesa di questo supplemento. Ciò messo in relazione con le riserve con le quali il Sindaco chiudeva quel verbale, si è ben lungi dal poter ragionevolmente dire accettazione di obbligo verso di un terzo all'atto non presente.

« Che quanto al giudicato, il Simonelli lo riconduce a tre decisioni. L'una è la dichiarazione di un credito della mensa badiale verso la massa capitolare, ma in tale dichiarazione nulla vi ha che muti la condizione giuridica dinanzi dimostrata. Nessun dubbio che la mensa fosse cosa diversa dalla massa, e se la prima era tutta dell'Arciprete Curato, l'altra solo per la dodicesima parte, tutto l'effetto riducevasi ad una parziale estinzione del credito per confusione. Un secondo giudicato vorrebbe rinvenirsi nella sentenza

preparatoria del Tribunale del 13-20 ottobre 1903, perchè ivi si ordinò di esibire il bilancio della Parrocchia, ma in quel pronunziato non si discusse punto della entità o diversità tra Parrocchia ed Abbazia, sicchè può indistintamente l'espressione adattarsi ad ambo le versioni.

« Che da ultimo il Simonelli invoca la decisione di questa Corte del 21 febbraio-13 marzo 1896 che chiuse il giudizio di rivendicazione statuito dal Municipio contro il Fondo pel culto pei beni della Ricettizia di Apice. Senonchè quel giudicato non dette mai veruna definizione della mensa badiale, nè della posizione legale dell'Abate verso la Ricettizia, nè delle ragioni e consistenza di congrua e quota curata che all'Abate potesse competere. Condotta la Corte dalla necessità di regolare definitivamente i rapporti dei contendenti, tra i quali eravi il sacerdote Pietro Paragona, uno dei coadiutori dell'Arciprete Curato, il quale sosteneva di avere la qualità ed i diritti di canonico, pronunziò cosa logicamente rivelata dai titoli, cioè che le quattro prebende dei sacerdoti coadiutori detto abitualmente *canonicini*, costituivano quattro beneficii ecclesiastici conservati a norma dell'art. 1°, n. 4, della legge 15 agosto 1867 perchè destinati alla coadiutoria di un ufficio di cura di anime. Il che portava pel Municipio rivendicante l'obbligo di pagare le lire 267.75 con le quali ai relativi assegni doveva concorrere la massa capitolare rivendicata. Questa così semplice dichiarazione non fu compresa nel suo giusto valore, nè all'Abate, che credette fare a meno di un coadiutore, senza versarne l'assegno all'Economato come di beneficio vacante, nè dal Municipio che reputò sua facoltà di consentire a questa soppressione di ufficio mercè il risparmio di lire 200 sulle spese di culto. Ma essa, come è manifesto, non suona già che la mensa badiale serva tutto pei coadiutori, ma che sulla mensa badiale gravino ogni anno 850 lire, ed il costo di 20 ettolitri di grano, come contributo alle quattro prebende coadiutoriali. Resta però sempre parte di congrua la maggior somma che venga dopo tale deduzione.

« Che in conseguenza, quanto a supplemento di congrua nei sensi dell'art. 28, n. 4, della legge 7 luglio 1866 ed anche se il minimo si accresca alle 1000 lire è ben lungi l'abate Simonelli dal poterlo pretendere, e va per tal caso respinto il suo appello incidentale, accogliendosi l'appello principale del Municipio.

« Che un secondo capo dello appello incidentale si è nella pretesa del Simonelli d'essere astretto il Municipio ad adempiere in forma specifica i legati pii ed oneri di culto già uniti al patrimonio a lui devoluti della Ricettizia soppressa. Se ed in quali confini il Municipio aver possa, per le varie sanzioni della legge del 1866

e 1867, la figura equivalente a patrona e quella di successore a titolo universale dell'ente soppresso, se ed in qual limite un Parroco possa farsi a reclamare l'adempimento di funzioni e suffragi che possono interessare i suoi figliani ovvero debbano compiersi nella sua Chiesa, se infine possa dirsi fissata e l'esistenza dell'onere ed il vincolo sui beni e l'entità della spesa obbligatoria, sono tutte quistioni che con copia grandissima di argomenti e di autorità vanno sviluppando i due contendenti.

« Però ad esse tutte è pregiudiziale il quesito sull'applicabilità nel caso della legge 4 giugno 1899. Dice infatti il capoverso dell'art. 8 di questa legge: « I Comuni non saranno tenuti, come non vi è tenuto il Fondo pel culto, allo adempimento dei pesi religiosi annessi alle fondazioni abolite, oppure afficienti le rendite dei corpi morali e degli enti ecclesiastici soppressi ». Se questa disposizione si reputi applicabile al caso, egli è manifesto che ogni pretesa dell'abate Simonelli quanto ai legati pii ne andrebbe assolutamente eliminata.

« Che è cosa nota come il progetto della indicata disposizione fu proposto al potere legislativo con uno scopo e carattere interpretativo, volendosi con esso troncare le alternative di rigore e di sentimento che succedevansi nello applicare la qualità di successore ed obbligato pel Demanio o la esclusione degli adempimenti di culto. Quel che appare indiscutibile dal contesto della legge nella forma che di presente è sancita, è, che sebbene sorta con l'occasione speciale della congrua anticipata dei beni della Ricettizia, essa regolò il passaggio di questi beni ai Comuni in una forma generale che tutta comprendeva l'applicazione dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867. Il dettato iniziale dell'art. 7° di cui l'8° è un seguito, non consente dubbio al riguardo.

« Grave però sarebbe stato lo effetto della nuova sanzione se avesse dovuto considerarsi assolutamente come retroattiva alla disposizione di cui dava un'autentica spiegazione.

« Una lunga serie di giudicati e di accordi ne sarebbero rimasti maculati di difetto di causa perchè esclusivamente determinati dallo invincibile errore dalla nuova legge svelato. Una tale iattura la nuova legge non volle, certo nol disse. E la giurisprudenza, benigna e serena interprete ed esecutrice ha oggimai fermato che la nuova legge non abbia efficacia, nè possa avere effetto revocatorio sempre quando un giudicato od un contratto legalmente irretrattabile abbiano regolato i rapporti degli interessati sia pure in modo non conforme alla nuova prescrizione.

« Che a questo punto nuova contesa fu avanzata e si sostiene oggi dallo appellante Simonelli, ed è se pei Comuni debba aversi

riguardo al momento del loro effettivo godimento delle rendite, onde se questo precede la nuova legge, non possono invocarne l'articolo 8°, trovandosi i relativi rapporti giuridici già virtualmente fermati in un tempo che tutte le dispute e dubbiezze poteano farsi valere, cui lasciavano adito le preesistenti sanzioni. Senonchè, pur riconoscendo la equità della prevalsa interpretazione moderatrice nei casi ove già perfetto esista un giudicato od un contratto, non potrebbesi senza gravissima offesa alle più elementari regole dei rapporti civili consentire simigliante efficacia alla verificazione di un evento che, essendo certo, ha figura di un semplice termine e non di condizione.

« Che di vero lo aquisto per parte dei Comuni delle rendite delle soppresse Ricettizie, fu un fatto giuridicamente perfetto fin dal giorno della esecutorietà della legge dal 1867. Il Demanio ed il Fondo per il culto avevano un mandato legale di accertamento, di conservazione e di amministrazione; ma la proprietà erasi già di diritto trasferita nei Municipii. E con la proprietà sarebbero da una parte passati al Municipio le obbligazioni inerenti ai beni, dall'altra sarebbero nate verso i nuovi acquirenti eguali azioni corrispettive a beneficio degli aventi dritto. Tutto questo aveva un carattere perfetto di certezza e di attualità per la sua esistenza, e solo l'esercizio durante la vita degli investiti non avrebbe potuto rivolgersi contro le autorità comunali, ma investire il Fondo pel culto, sempre però nell'unica veste che egli avea di mandatario e rappresentante. Di talchè l'azione per gli aventi diritto non mutava punto, chiunque avesse dovuto esserne il soggetto passivo, trattandosi non di mutazione di rapporto e neppure di persone, sibbene di sola materiale rappresentanza. In tal condizione di cose, non sarebbe ammissibile di far dipendere la decadenza di un diritto da una circostanza empirica ed accidentale. Ed è necessità conchiuderne che poichè la sanzione dell'art. 8 della legge del 4 giugno 1899, ha, per vedute di ordine pubblico, sistemati dei rapporti già perfetti secondo la legge anteriore, sempre che non siavi in contrario un giudicato o contratto, la decisione di ogni nuova istanza avvenir debba secondo la legge nuova.

« Nè dicasi in contrario che finchè esistono gl'investiti gli oneri vengono da essi adempiti, epperò solo l'azione sorga all'avverarsi del diritto alle rendite dei Comuni. Egli è proprio vero l'opposto. Salvo l'eetto della legge del 1899, i Comuni non potevano reclamare le rendite prima della morte dell'ultimo investito, epperò vi era un tratto più o meno lungo pel quale una o più quote sarebbero rimaste in godimento al Fondo per il culto, epperò gli oneri si sarebbero potuti pretendere in maggiore o minore parte da esso.

Nello speciale caso della Ricettizia di Apice, 5 dei 12 beneficiati mancavano fin dal 1867 e gli altri andarono scemando fino a ridursi nel 1886 ad un solo, pel vivere del quale il Comune non ebbe le rendite prima del 4 novembre 1894. Che pertanto il Simonelli che ha affacciato le sue pretese per lo adempimento dei voluti oneri della Ricettizia, dappoichè la legge del 4 giugno 1899 è nel suo primo vigore, non può schivarne l'applicazione, e lo articolo 8 è di assoluto ostacolo al prendere in esame le sue dimande.

« Che il ragionamento fatto circa la efficacia della legge 4 giugno 1899 trova sua applicazione anche per le spese di culto, ed in generale per quel che dicesi dotazione della fabbriceria parrocchiale. L'art. 7 n. 1 della legge avea rimandato per la liquazione di quella dote ad uno speciale Regolamento la cui emanazione fu, ancora una volta ed in generale agli effetti di tutta la legge, autorizzata dallo art. 12. Il Regolamento, come è risaputo, fu promulgato con R. Deereto del 25 agosto 1899, nel quale ebbero posto l'art. 51 che prescriveva un preventivo accordo tra il Parroco, il Sindaco, il Subeconomo ed il Ricevitore del Registro, per un progetto di assegnazione, l'art. 52 che di questo progetto suggeriva alcune norme e condizioni, e l'art. 53 che, in caso di disaccordo affida al Ministero di Grazia e Giustizia di decretare un progetto di assegno provvisoriamente esecutivo, salvo i difinitivi provvedimenti in sede giudiziaria.

« Che lo insieme di queste sanzioni chiaro svela come allo sperimento di un'azione giudiziaria per determinare la dotazione di una fabbriceria parrocchiale, debba secondo l' intendimento del legislatore precedere il tentativo di accordo bonario ed il progetto di assegnazione provvisoria, emanato, in caso di disaccordo, dal Ministero.

« Questa necessaria interpretazione non isfuggì ai primi Giudici; ma essi credettero fosse bastevole risposta la certezza del disaccordo tra il Municipio di Apice ed il Simonelli e l'essere l'esperimento di cui all'art. 51 quasi un dovere sussidiario dello stesso Municipio.

« Senonchè per una parte il tentativo di accordo e la istanza per lo intervento del Governo, sono cose di comune interesse di tutti, delle quali ciascuno può farsi diligente. D'altra parte la procedura amministrativa preliminare è inspirata dallo scopo della legge di dare alla fabbriceria la figura di un ente od almeno di un patrimonio autonomo distinto dallo emolumento personale dello investito.

« Sicchè l'intervento superiore è richiesto sia per omologare

l'accordo dei privati e sia per supplirvi innanzi che la cosa passi nella via contenziosa con le sue remote ed i suoi successivi riesami.

« Che qui dal Municipio s'invocano gli accordi precedentemente corsi col precedessore dello attuale Abate Sacerdote Carmine Simonelli pei quali si sarebbero convenute 100 lire per la manutenzione della Chiesa e 200 per le spese di culto.

« Il Tribunale a questa conclusione rispose, quanto alla forma, che ne mancava l'autenticità e la certezza, ed in ciò non pose mente alle due deliberazioni consiliari del 28 giugno e 20 luglio 1891 sottoscritte seduta stante dall' Abate concordatario, dalle quali emerge e il tenore dell'accordo e la esistenza di apposita dichiarazione del Simonelli inviata alla Direzione Generale del Fondo pel culto e trovata regolare.

« Che per altro giustamente fu davvantaggio rilevato ed oggi pure rilevasi come quegli accordi facessero parte di trattative che non ebbero seguito. Nè il Parroco, dato il tenore dei due decreti del 22 marzo 1866 e 19 ottobre 1893, se avea facoltà di rappresentare in giudizio la Parrocchia, avea pur quella di convenire transazioni per essa. Nè giova infine aver ricorso alla Circolare della Direzione Generale del Fondo per il culto del 28 giugno 1890 n. 51001, alla quale l'Abate sarebbesi uniformato, perchè, a pretermettere ogni altra osservazione, la detta Circolare prescriveva l'intervento del Subeconomo, e senza di esso gli accordi del 1891 sarebbero rimasti incompleti e nulli. Nell'un caso e nell'altro, la nuova legge ed il nuovo Regolamento non trovando verun diritto legittimamente acquisito han ripreso il loro impero e nella sostanza e nella procedura da osservare.

« E sia quanto al fatto del Parroco antico, sia per la nuova legale intesa col nuovo, scorgesi come non sarebbe concludente e decisivo il giuramento deferito dal Municipio al Simonelli.

« Che pertanto, quanto alle chieste spese di culto, è uopo sospendere ogni decisione finchè su di esse e su tutto quanto attiensi alla dotazione di cui nello art. 7 N. 1 della legge 4 giugno 1899, e cioè anche per la parte della conservazione e manutenzione della Chiesa non siasi adempiuto il procedimento amministrativo prescritto dagli art. 51 e 53 del Regolamento del 25 agosto 1899. Nè a ciò è di ostacolo la sentenza del 13-20 ottobre 1903, perchè ivi fu solo disputato della rappresentanza in giudizio della Parrocchia.

« Attesochè per quando questa parte di giudizio potesse riprodursi, convien rinviare i contendenti innanzi al Tribunale perchè non siano nel nuovo aspetto della lite defraudati del doppio grado di giurisdizione.

« Attesochè l'Abate Simonelli in buona parte soccombe; però, tenuto conto della entità e disputabilità delle quistioni decise, è equità concedere una parziale compensazione di spese, che la Corte stima commisurare a tre quarti di quelle di prima istanza e metà di quelle di appello, solo ponendo per intiero a carico del Simonelli le spese dal Municipio rimborsate al Subeconomo ed il costo della presente sentenza, sua spedizione e notificazione.

« Visto l'art. 370 Codice di Procedura Civile.

« Per questi motivi, la Corte, uditi i procuratori delle parti, respinta ogni contraria istanza ed eccezione.

« Fa diritto per quanto di ragione allo appello principale prodotto dal Municipio di Apice con l'atto del 27 giugno 1904 contro la sentenza della prima sezione del Tribunale di Benevento del 18 marzo 1904.

« Per lo effetto questa revoca, ed in luogo dei primi giudici, così provvede:

« 1° Dichiara non dovuto dal Municipio di Apice alcun supplemento di congrua al Parroco di S. Maria Assunta in Cielo oggi l'Abate Michele Simonelli, nè alcuna prestazione per oneri e legati religiosi inerenti alle rendite di quella soppressa Chiesa ricettizia.

« 2° Ordina che prima di statuirsi giudiziariamente sul contributo del detto Municipio alle spese di culto per la detta Chiesa, ed in generale alla dotazione della fabbriceria parrocchiale, sia adempiuto il procedimento amministrativo voluto dagli articoli 51 e 53 del Regolamento del 25 agosto 1899.

« 3° Rinvia le parti innanzi al Tribunale per gli ulteriori provvedimenti di merito dopo lo espletamento del detto procedimento amministrativo.

« 4° Dichiara assorbito per quanto di ragione, e nel rimanente rigetta, l'appello incidentale contro la detta sentenza dell'Abate Michele Simonelli, ecc. ».

IV.

Cassazione di Roma (Sezioni Unite) 17 aprile 1906, nella stessa causa.

« Ritenuto che con citazione 14 maggio 1903, l'abate Don Michele Simonelli, quale parroco della soppressa Chiesa Ricettizia di S. M. Assunta in Cielo del Comune di Apice, conveniva innanzi il Tribunale di Benevento quel Municipio per sentirsi dichiarare obbligato per effetto della devoluzione dei beni di detta

Chiesa, al supplemento di congrna; a sopperire alle spese di culto e di manutenzione; a provvedere per lo adempimento dei legati pii, ed in ispecie a quello della benefattrice Contessa di Ariano; e quindi condannare all'annua prestazione di lire 581,32 per il primo titolo, lire 1575 per il secondo, lire 2665,96 per il terzo, e lire 600 per l'ultimo, a datare dal 4 novembre 1894, epoca dell'effettiva consegna delle rendite per la morte dell'ultimo investito.

« Che, dal canto suo, il Comune, mentre chiamava in causa il Subeconomo dei benefici vacanti credendo necessaria la sua presenza per la integrazione della personalità della parrocchia, deduceva, in merito dell'istanza, di essere a nulla tenuto; poichè l'istante, oltre della quota curata, staccata dalla massa capitolare, godeva le rendite di una pingue mensa abbadiale annessa alla cura della Parrocchia.

« Comunque, non potesse l'attore pretendere a deduzioni d'imposte, fondiaria, di ricchezza mobile e di manomorta non relative alle quote; nè degli oneri di culto, del cattedratico e della spesa per la mancanza della canonica. Mentre poi, in quanto ai pesi di fabbriceria, eravi stato accordo con il precedente arciprete, fissandosi la somma di annue lire 100 per manutenzione della Chiesa, e di lire 200 per le spese di culto, con la soggiunta, che di tali assegni nulla potesse il Simonelli pretendere, perchè, con accordo posteriore, il Municipio aveva assunto a sè e sostenuta la spesa di manutenzione, e l'arciprete, tacitamente rinunziato all'assegno pel culto, esimendosi dal tenere il terzo coadiutore e dall'onere correlativo. Del che a prova deferiva all'attore analogo giuramento.

« Con sentenza 13-20 ottobre 1903 il Tribunale poneva fuori causa il Subeconomo condannando provvisoriamente il Comune nelle spese; e, prima di pronunziare sul merito, ordinava al Simonelli di esibire un bilancio attivo e passivo delle rendite della Parrocchia; al Comune di riprodurre il verbale di consegna 18 giugno 1898, con le deliberazioni consigliari 4 febbraio, 28 giugno e 20 luglio 1891, in cui dicevansi concretati gli accordi col precedente parroco.

« La causa così riassunta venne decisa con pronunciato 18-29 marzo 1904, con cui il Tribunale, ritenuto che nella persona del Simonelli concorressero due distinte qualità con due distinti benefici, di Abbate cioè e di parroco; che, agli effetti della domanda, si dovesse valutare solo quel che godeva come parroco; che cotesto, per liquidazione fattane dal Demanio con i suoi poteri insindacabili, giusta i verbali 7 agosto 1870 e 26 ottobre

1874, consisteva nelle somme di lire 590,40 per congrua, lire 582,85 per quota di massa comune e lire 211,95 per rimborso fondiario; donde l'obbligo del Comune di supplire alla differenza in lire 209,60 per raggiungere le lire 800 volute dall'articolo 28 numero 4, legge 7 luglio 1866; che il parroco avesse poi diritto all'importo di affitto di un conveniente alloggio per mancanza della canonica, a scomputare la tassa di cattedratico, ed alla dotazione della fabbriceria parrocchiale, senza che a ciò potesse addursi in contrario il difetto di preventivo accordo bonario, se già esistente il dissidio, nè possibile lo accordo; che però non potesse pretendere ad altre deduzioni nè ad assegni per oneri religiosi inerenti alla soppressa Ricettizia, ostandovi la legge 4 giugno ed il relativo Regolamento 25 agosto 1899; che fosse inefficace la pretesa concordia con il parroco precedente circa le spese di culto, e da determinare per ciò *de bono et aequo*, fissandola nella cifra di lire 800; condannava il Comune di Apice a corrispondere al parroco Simonelli l'annua complessiva somma di lire 1192,60 con decorrenza dal giorno della sua legale investitura, e metà delle spese giudiziali, respingendo ogni maggiora pretesa.

« Avverso tale sentenza appellarono entrambe le parti alla Corte di Napoli: in via principale il Comune, per l'accordato supplemento e pel violato convenio sulle spese di culto; in via incidente il Simonelli, per insufficienza di esso supplemento, per la limitazione delle spese di culto e per l'esclusione dei legati pii.

« Osserva la Corte, dopo di avere preliminarmente eliminata l'eccezione di nullità dell'appello del Municipio sollevata *ex adverso*, per difetto della debita autorizzazione, che, per il duplice gravame, tutta la materia del contendere, consistente negli indicati tre punti del supplemento di congrua, dell'adempimento dei legati pii e della dotazione della fabbriceria, si presentava integralmente al giudizio del Collegio.

« Quindi, togliendoli in esame, notava quanto alla congrua, che non fosse controversa, nè potesse, l'applicabilità alla specie dell'articolo 28, n. 4, legge 7 luglio 1860, in relazione all'articolo 3 della successiva 15 agosto 1867, mercè cui il Comune di Apice che ha esercitato il relativo diritto di devoluzione, ha l'obbligo di formare il supplemento quando la congrua non raggiungesse le annue lire 800 nette.

« Discutono invece le parti, e sotto un doppio punto di vista, se, nel caso, debbasi o meno far luogo a tale supplemento.

« Riflette, l'uno, il vedere se l'ufficio di Parroco e di Abate della Chiesa predetta, ond'è rivestito il Simonelli, costituisca un solo ufficio od ente solo, con unico beneficio risultante dalle

quote curate di massa e dalla mensa badiale di cui gode; o debbansi invece ritenere distinti gli uffici, due gli enti, duplice il beneficio, nel qual caso, l'emolumento dell'uno non potrebbe confondersi con quello dell'altro, nè portarsi a calcolo.

« Concerne, il secondo, la disanima dei criteri, onde determinare la misura legale della congrua, qualora il supplemento dovesse aver luogo con la disputa concomitante intorno alla competenza ed entità dei pesi di fondiaria, ricchezza mobile e manomorta, cattedratico, oneri religiosi estrinseci e di canonica.

« Senonchè, rileva la Corte, siffatta disamina sarebbe superflua, rimanendone assorbita, quando dovesse ritenersi l'unicità di ufficio e di beneficio.

« E passando all'esame di siffatta questione, stabilisce, sulla base dei documenti prodotti in atti, che unico era l'ufficio ed il beneficio, il quale constava della mensa badiale, gravata dall'onere dei coadiutori e delle quote di massa comune; e che, essendo tali proventi, uniti insieme, di gran lunga superiori alla cifra indicata dalla legge quale minimo delle congrue, fosse da respingere l'istanza di supplemento.

« Osserva poi, intorno al secondo capo della domanda, relativo al preteso obbligo nel Comune di curare in forma specifica l'adempimento dei legati pii, che tutte le questioni in proposito sollevate dalle parti erano primeggiate da quella di vedere se fosse o meno applicabile l'articolo 8 della legge 4 giugno 1899, e, dimostratane con vari argomenti l'applicabilità, perviene all'identica conclusione del rigetto anche di cotesto secondo capo.

« Quindi, giovandosi di coteste premesse come postulato, scende alla disamina dell'ultimo punto controverso, concernente le spese di culto, ed in genere, l'obbligo della dotazione della Chiesa. E nota che, per l'articolo 7 di questa legge, fu rinviata ad apposito Regolamento la determinazione del modo di liquidazione di tale materia, il quale in effetto venne pubblicato il 25 agosto successivo.

« Trovano pertanto applicazione gli articoli 51, 52 e 53 in esso contenuti, che prescrivono l'esperimento di un preventivo accordo con il concorso del Sindaco, Parroco, Subeconomo dei benefici vacanti e Ricevitore, secondo determinate norme, salvo, nel disaccordo, al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti di decretare un progetto di assegno provvisorio. Ora, dall'insieme di tali disposizioni, appare manifesto il proposito del legislatore di subordinare l'esperimento dell'azione giudiziale al tentativo di un bonario accordo, nel proposito di prevenire le conseguenze di una contestazione giudiziaria, nell'interesse di due enti di ragione comune.

« Nè, a prescinderne, può bastare quello che rilevavano i primi

giudici dal dissenso già esistente; non potendo esso supplire al tentativo di accordo, secondo le norme all'uopo determinate. Ed è poi vano parlare di accordi precedentemente intervenuti, non già, come ritenne il Tribunale, che ne mancasse la certezza e l'autenticità della forma, se dalle deliberazioni consiliari dei 28 giugno e 20 luglio 1896 appare che furono sottoscritti, seduta stante, dal Parroco; bensì perchè il supposto accordo non ebbe il suo perfezionamento, essendosi esaurito in un tentativo senza seguito ulteriore; donde, conclude la Corte, la necessità di sospendere ogni decisione su cotesto punto della controversia finchè non siasi espletato il procedimento amministrativo.

« E però, dichiarato, con sentenza 9-23 dicembre 1904, non essere il Comune di Apice tenuto ad alcun supplemento di congrua, nè a prestazione di sorta per oneri e legati religiosi inerenti alle rendite della soppressa Chiesa Ricettizia di S. Maria Assunta in Cielo, ordinava che, prima di statuirsi giudiziariamente sul contributo di detto Municipio alle spese di culto ed, in genere, alla dotazione della Fabbriceria parrocchiale, fosse adempiuto il procedimento amministrativo prescritto dagli indicati articoli del Regolamento, rinviando, per la prosecuzione del giudizio, le parti davanti il Tribunale.

« Ricorre contro cotesta sentenza il Simonelli per svariati motivi, dei quali va rilevato il sesto, che attiene alla speciale competenza delle Sezioni unite.

« Si sostiene con esso la violazione degli articoli 7 della legge 4 giugno, 50, 51 e 53 del relativo Regolamento 25 agosto 1899, 11 della legge 20 marzo 1865, all. E, per avere la Corte subordinata la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere del capo di dimanda concernente la dotazione della Chiesa al preliminare procedimento amministrativo, tracciato negli indicati articoli del Regolamento, facendo di tali disposizioni una errata interpretazione, la quale si rivela dal considerare, anzitutto, che tali articoli non contengono una prescrizione imperativa, ma semplice provvedimento prudenziale inteso a prevenire possibili contestazioni; poi, che, quando così dovessero intendersi, risulterebbero incostituzionali, quantunque inclusi in Regolamento emanato per delegazione legislativa, perchè trascendenti il potere conferito col dar vita ad una speciale giurisdizione, quale quella stabilita nel Ministero di Grazia e Giustizia, ed in fine, che già eravi stato l'esperimento presuntivo di accordo, con l'assegno provvisorio delle spese di culto e vi era in atti la prova. E tutto ciò indipendentemente dal vedere se la legge 4 giugno 1899 ed il relativo Regolamento potessero avere forza retroattiva, da modificare rapporti giuridici precostituiti.

« Considerato che per quest'ultima deduzione, la quale si riattacca al mezzo 5° del ricorso, parrebbe, a prima vista, indispensabile l'esame preventivo della questione, circa la retroattività o meno della legge predetta e del Regolamento.

« Se non che, riesce agevole rilevare come le controverse disposizioni regolamentari, per quanto forma oggetto del mezzo di ricorso, costituiscono delle semplici norme procedurali e di forma, intese a disciplinare il modo di procedere nella liquidazione dell'assegno spettante alla Parrocchia, senza punto toccare la sostanza ed il contenuto dei diritti relativi, e che in si fatta materia è postulato indiscusso la retroattività della nuova legge, salvo i temperamenti che, in via transitoria, la legge credesse adottare per i singoli casi.

« E con ragione; poichè il concetto della retroattività ha per presupposto sostanziale il rispetto dei diritti quesiti, ed esula quindi ogni possibilità di questione ad esso relativa, sempre che si tratti di regole procedurali e di forme che, lasciando intatto ogni qualsiasi diritto preteso provvedano esclusivamente al modo di farlo valere, che è materia di pubblico interesse.

« E però, ferma ed impregiudicata rimanendo la questione della retroattività o meno della legge 4 giugno 1899 in rapporto alla determinazione dei diritti spettanti alla Parrocchia in confronto delle precedenti leggi 1866 e 1867 oggetto del mezzo 5° del ricorso, rientrante nella competenza della Cassazione territoriale, ben può questo Collegio prescindere dalla soluzione di esso nel prendere in esame il 6° motivo, devoluto alle particolari sue attribuzioni.

« Ora basta leggere gli articoli 51 e 53 di esso Regolamento per dover consentire nel modo di vedere del ricorrente, che si tratti cioè di semplice misura prudenziale e di opportunità, per impedire appunto l'insorgere di controversie fra due enti, implicanti entrambi un pubblico interesse, e che doveano richiamare perciò l'attenzione del legislatore a cessarne i danni conseguenziali. Ma, ammesso cotesto, permane sempre intatta la questione, di vedere, cioè, se il Regolamento avesse inteso subordinare l'esperimento dell'azione giudiziaria al previo tentativo di conciliazione.

« E sembrerebbe a primo aspetto che la soluzione dovesse riuscire conforme all'assunto del ricorrente, mentre qualunque limitazione che si volesse opporre al libero esplicamento di un diritto potrebbe suonare offesa e menomazione del diritto medesimo. Donde la conseguenza che si tratti di semplice suggerimento e consiglio, senza alcuna imposizione di obbligo fornito alle parti nel loro reciproco interesse, pienamente libere di seguirlo o meno.

« Ed, a conforto, potrebbesi anche invocare l'autorità di re-

sponsi giurisprudenziali, e messi sull'analogo caso, in occasione dell'interpretazione dell'art. 181 proc. civ.

« Pure, se bene si consideri, di sotto all'apparente somiglianza evvi tra i due casi differenza profonda determinata dalle qualità delle persone.

« Trattasi in vero, nella specie, di due enti di ragione sociale, che attingono dalla legge e vita e moto, e su i quali si esplica indiscussa la tutela del pubblico potere.

« Niente di più naturale quindi che la legge ponesse e potesse indurre delle modalità circa l'esplicamento della loro giuridica personalità e l'esperimento di diritti ad essi spettanti, nel loro stesso interesse, e per riflessi di ordine generale. E però, se per siffatte considerazioni il legislatore ravvisi opportuno di temperare il modo di esercizio dei diritti rispettivi, assoggettandoli all'esperimento di accordo preventivo avente per iscopo di prevenire le contestazioni giudiziarie ed il relativo aggravio di spese, che si tradurrebbe, indirettamente, in pregiudizio dei fini proseguiti dai due enti, cotale misura non può essere da questi sorpassata, essendo essi subordinati nelle loro movenze al controllo della pubblica potestà.

« Che poi le controverse disposizioni siano informate a simili concetti, traluce dal prescritto intervento nel tentativo di accordo, oltre che delle parti peculiarmente interessate, anche del Subeconomo dei Benefici vacanti e del Ricevitore del Registro, espressione sicura dell'interessamento della pubblica Amministrazione a tali accordi, in vista appunto dell'interesse generale che vi si trova implicato. Il quale appare ancora più perspicuo dall'ingerenza che, in casi di accordo, vi prende l'autorità tutoria del Comune ed il Ministro dei Culti, giusta l'ultima alinea dell'art. 51; ed in caso di dissenso, lo stesso Ministro, previo parere della Direzione del Fondo pel culto, giusta l'art. 53.

« E ne è suggello il provvedimento che, in quest'ultime ipotesi, può emettere il Ministro; il quale, avendo per oggetto la formazione di un progetto provvisorio esecutivo di assegnazione, lascia intravedere esplicito il proposito di impedire che la funzionalità della Parrocchia e dell'ufficio curato potesse patire impedimento, durante le ordinarie more di una contestazione giudiziale.

« Però, conscio delle sue attribuzioni, e dei limiti ad esso imposti dalla divisione dei poteri, il legislatore si guardò dal menomare la sostanzialità dei diritti rispettivi degli enti, o dal concedere potestà giurisdizionale al Ministro per dirimere le insorte controversie. E quindi, dato ad esso facoltà di stabilire un interinale progetto di assegnazione, riservò all'autorità giudiziaria la determinazione definitiva dell'assegno medesimo. Nè può dirsi, con ciò, che il Rego-

lamento riuscisse a modificare la legge, a creare nel Ministro una speciale giurisdizione, e fosse, sotto questo rispetto, incostituzionale. Poichè giurisdizione non è quella non deputata a dirimere contestazioni sorte fra le parti e che si esplichi, salvo i diritti loro spettanti, solo con misura provvisoria di indole amministartiva e di buon governo, nel fine di impedire che un servizio di pubblico interesse potesse soffrire intralcio nella sua libera esplicazione.

« Ed allora, cade del pari l'altro obbietto, onde si censura la denunciata sentenza per non aver tenuto conto del tentativo di accordo già intervenuto, risultante dagli atti.

« Dacchè, non un qualunque tentativo in cotesto senso, può soddisfare il voto della legge, e schiudere libero l'adito all'esperimento dei reciproci diritti per le vie di giustizia, bensì quello solamente che si fosse seguito nelle forme e secondo le modalità di legge, che intravide in esso il mezzo per conseguire lo scopo prefisso. Nè s'invochi in contrario la decisione di questo Collegio in causa Comune e Parroco di Triggiano, costituendo essa invece la conferma dell'ordine di idee anzi espresse, perchè accertato in fatto, esservi stato nei prescritti modi tentativo di accordo, e solo mancò il provvedimento del Ministro per l'assegnazione provvisoria, non avendo creduto opportuno di statuirvi, in vista del profondo dissenso manifestatosi tra le parti.

« Infondato pertanto il 6° mezzo che va perciò respinto, ed essendo gli altri di competenza della Cassazione di Napoli devesi rinviare ad essa la causa per decidere anche sulle spese.

« Per questi motivi, la Corte, a Sezioni unite, rigetta il 6° mezzo del ricorso, e rinvia gli altri mezzi alla Cassazione di Napoli ».

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma

26 maggio 1906.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* LA TERZA.

Fondo culto c. *Gallo.*

Congrua parrocchiale — Legge 30 giugno 1892 — Supplemento stabilito con la detta legge, ma non ancora liquidato — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.

Non è soggetto alla prescrizione quinquennale il supplemento di congrua stabilito con la legge dei 30 giugno 1892, ma non ancora liquidato (1).

Con atto dei 25 ottobre 1904 il canonico Michele Gallo convenne innanzi al Pretore di Nicotera l'Amministrazione del Fondo culto, ed assumendo che suo zio Raffaele Gallo, di cui è erede, aveva diritto quale Parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta, in virtù della legge 30 giugno 1892, ad un supplemento di congrua, chiese la condanna dell'Amministrazione suddetta al pagamento di L. 1500 ammontare del cennato supplemento pel periodo di tempo dal 1° luglio 1890 al 26 luglio 1893.

La convenuta eccepì la nullità della citazione, perchè intimata al Ricevitore e non all'Intendente; disse essere il Pretore incompetente per valore ai sensi degli articoli 72 e 76 del Codice di procedura civile; dedusse la carenza di azione per il chiesto supplemento precedente al 1° luglio 1892 e la prescrizione quinquennale per il resto, affermando trattarsi di un assegno alimentare pagabile ad anno; aggiunse da ultimo che l'attore, in ogni caso, doveva provare il diritto del suo autore a conseguire il supplemento per raggiungere la determinata annua somma di L. 800.

Il Pretore respinse con sentenza dei 16-23 marzo 1905 le eccezioni di incompetenza, di nullità e di prescrizione, ed ammise il Gallo a provare nei modi di legge a qual supplemento di congrua il defunto Don Raffaele Gallo limitatamente al periodo di tempo dal 1° luglio 1892 al 26 luglio 1893 avesse diritto.

Appellò l'Amministrazione del Fondo pel culto pel rigetto delle eccezioni d'incompetenza e di prescrizione, ma il Tribunale con sentenza dei 22 giugno-21 agosto 1905 confermò quella del primo giudice; donde il ricorso dell'Amministrazione medesima per violazione dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, posto a confronto con l'articolo 4 della legge 4 giugno 1899 e con il 28 del Regolamento 25 agosto 1899.

Osserva che l'unica questione, che offre la causa presente, è quella di vedere se il supplemento di congrua stabilito con la legge dei 30 giugno 1892, ma non ancora liquidato, sia prescrittibile con la quinquennale.

Basta porre cotesta quistione per risolverla negativamente.

In effetti, mettendo da parte l'esame se il supplemento di congrua rientri nelle ipotesi del numero 2 od ultimo

(1) Circa la inapplicabilità della prescrizione quinquennale agli assegni supplementari di congrua dovuti in base alla legge 30 giugno 1892, veggasi stessa Cassazione 15 gennaio 1906, e Corte di Appello di Perugia 16 marzo 1905 nella causa Fondo pel culto c. Petrillo, Parroco di Terni (Volume in corso, pag. 28 e 104).

Nella presente decisione la Corte di Cassazione di Roma tratta di proposito la questione in relazione agli assegni supplementari di congrua pei quali è applicabile la legge suddetta, ma che non sono stati ancora liquidati.

E se non si ha un annuo assegno liquidato e certo, non è il caso di vedere, ha dichiarato la Cassazione, se sia o meno ad esso applicabile l'articolo 2144 del Codice civile.

previsti dall'articolo 2144 del Codice civile, è indiscutibile che questo articolo non può trovare applicazione di sorta dal momento che, senza dubbio alcuno, presuppone una prestazione annua determinata, che nella specie non si ha, appunto perchè non seguì, come non ancora è seguito, l'accertamento delle rendite della Parrocchia per dirsi liquidata e definita.

E ciò non basta, perchè, non solo l'annuo assegno supplementare non è liquidato, ma quanto è incerto.

Ed è incerto perchè il diritto a conseguirlo dipende dalla verifica delle rendite suddette, le quali, ove fossero superiori o raggiungessero l' annua somma determinata in lire 800, escluderebbero il cennato diritto.

Nè regge la tesi dell'Amministrazione ricorrente, con la quale si afferma che se la liquidazione non avvenne lo fu per negligenza del Gallo, il quale, avendo il dovere di chiederla, o di costringere, ammesso il concetto della liquidazione d'ufficio, essa Amministrazione a farla, trascurò l'una cosa e l'altra, e quindi dalla sua inazione non può trarre profitto.

E di vero questo Supremo Collegio ha replicate volte affermato che se per la legge del 1866, quando non eravi un diritto ad ottenersi un supplemento di congrua, i Parroci dovessero chiederlo, questa loro domanda non era più necessaria di fronte alla legge dei 30 giugno 1892, che quel diritto aveva proclamato con decorrenza fissa dal 1° luglio 1892; che la liquidazione invece dovea farsi di ufficio anche perchè era stato esplicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione con la circolare del 1897. Ora se ciò fu affermato e lo si doveva affermare anche alla base dei precedenti parlamentari, e non vi è ragione in contrario per far mutare avviso, niun addebito può farsi al Gallo, che non chiese la liquidazione, il diritto alla quale, come conviene la stessa difesa del Fondo pel culto, può essere soggetto alla prescrizione trentennale e mai a quella dei cinque anni. Come al medesimo Gallo non può farsi addebito, che non si sia rivolto all'autorità giudiziaria per costringere l'Amministrazione a liquidare; imperocchè, oltre che, se pur si fosse rivolto al magistrato ordinario, non avrebbe potuto conseguire quella liquidazione dal momento che questi non poteva imporgliela, è indubitato che il chiederla non importava che si fosse avverata, per esigere; la esazione quindi sarebbe sempre rimasta paralizzata per fatto non proprio del Gallo.

Per le discorse brevi considerazioni il prodotto ricorso merita essere rigettato.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

18 maggio 1906.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* GIORDANI.

Ministero dell' Interno, Prefetto e Comune di Parma c. Congregazione di S. Filippo Neri ed altri.

Competenza — Opera pia — Funzione ospitaliera ed elemosiniera equipollente, ovvero con predominio dell'una sull'altra — Competenza amministrativa.

IV Sezione del Consiglio di Stato — Competenza a pronunziare su ricorso contro un Decreto Reale — Domanda di sospensione del Decreto — Competenza della IV Sezione — Provvedimento analogo di un Tribunale — Dichiarazione di cessazione dei suoi effetti da parte delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma.

È di competenza dell'autorità amministrativa, quindi della IV Sezione del Consiglio di Stato, il decidere se la funzione ospitaliera e la elemosiniera di un'Opera pia siano equipollenti, ovvero se ed in quanto l'una debba avere predominio sull'altra.

Data la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato a pronunziare sul ricorso contro un Decreto Reale, è essa sola competente a pronunziare sulla domanda diretta a far sospendere la esecuzione del Decreto impugnato; e debbonsi dichiarare dalle Sezioni Unite della Cassazione di Roma cessati gli effetti di un provvedimento dato all'uopo da un Tribunale.

Considerato che con la decisione del 24 giugno 1904 la IV Sezione del Consiglio di Stato rinviò tutti gli atti a questo Supremo Collegio, perchè, come di sopra si è detto, dubitò che, per decidere sulla legittimità dell'impugnato Decreto Reale del 13 marzo dello stesso anno 1904, si dovesse prima dall'autorità giudiziaria determinare, come necessario presupposto, quale fosse il carattere giuridico della Congregazione di S. Filippo Neri nei rapporti con le opere di beneficenza da essa esercitate, se, cioè, i fini di beneficenza con le relative dotazioni costituissero per sè stessi individualità giuridiche distinte e separate da quella del Sodalizio, sia come tante singole fondazioni corrispondenti ai rispettivi legati, sia come un complesso di opere riunite in due distinte individualità, cioè in una Confraternita ed in un'Opera pia, giusta la dichiarazione contenuta nell'articolo 2 dell'impugnato statuto, ovvero se le dette opere di beneficenza formassero in tutto od in parte i fini e le funzioni stesse della Congregazione da parecchi secoli costituita e riconosciuta come ente morale.

Ora il dubbio sollevato con tale decisione trova ostacolo primieramente nella sentenza pronunziata da questo Supremo Collegio nel 6 giugno 1903 sulla competenza a decidere circa i ricorsi contro la determinazione ministeriale del 25 agosto 1898. Imperocchè con quella sentenza questa Corte Suprema dichiarò che non si poteva porre in dubbio nè l'autonomia della Congregazione di S. Filippo Neri, nè la sua veste di opera di pubblica beneficenza, nè ch'essa, in genere, dovesse restare soggetta alla legge speciale del 17 luglio 1890, tranne solo in ciò che concerne la misura del concentramento, sulla quale non occorre più pronunziare avendo la IV Sezione del Consiglio di Stato ammesso la rinunzia del Comune e della Congregazione di Carità di Parma ai loro ricorsi nella parte riguardante la misura medesima; e soggiunse che di fronte alla impugnata determinazione ministeriale tutta la controversia si riassumeva nel vedere se dovessero essere considerate come equipollenti la funzione ospitaliera e la elemosiniera, ovvero se ed in quanto l'una dovesse avere predominio sull'altra, e che l'esame di siffatto quesito non poteva essere devoluto, se non all'autorità amministrativa, rientrando sotto la sua giurisdizione l'una e l'altra forma di beneficenza

D'altra parte il Ministero dell'Interno, il Comune di Parma e quella Congregazione di Carità non hanno mai impugnato che la Congregazione di S. Filippo Neri costituisca, com'essa sostiene, un ente autonomo, unico, di per sè stante, un'opera di pubblica beneficenza; nè hanno mai sostenuto che i diversi fini della beneficenza da essa esercitati con le relative dotazioni costituiscano individualità distinte e separate da quella del pio Sodalizio, od un complesso di opere riunite in due distinte individualità, cioè in una Confraternita ed in un'Opera pia, giusta la dichiarazione contenuta nell'articolo 2 dell'impugnato statuto.

Egli è vero che in tale articolo si parla di una Congregazione e di un'Opera pia; ma a prescindere che tale distinzione trovasi anche nell'articolo 2 dello statuto compilato dalla stessa Congregazione di S. Filippo Neri, apparisce dal tenore dell'articolo medesimo, messo in confronto con tutte le altre disposizioni dello statuto impugnato, che con quella distinzione non s'intese di parlare di due diverse individualità, di due enti autonomi, ma delle funzioni di un solo ente morale, di una sola opera di pubblica beneficenza.

Quindi, come per la determinazione ministeriale del 1898, così anche per l'impugnato Decreto Reale del 1904, l'oggetto principale della controversia consiste nel vedere se la funzione ospitaliera e la elemosiniera della detta Opera pia sieno equipollenti, ovvero se ed in quanto l'una debba avere predominio sull'altra: quesito che, come questo Supremo Collegio dichiarò con la sentenza del 6 giugno 1903, non può

essere devoluto, se non all'autorità amministrativa, rientrando sotto la sua giurisdizione l'una e l'altra forma di beneficenza.

Conseguentemente occorre rinviare i ricorsi alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Considerato quanto al conflitto sollevato dal Prefetto di Parma, che la IV Sezione del Consiglio di Stato, essendo competente a pronunziare sul ricorso della Congregazione di S. Filippo Neri contro il Reale Decreto del 13 marzo 1904, è essa solo competente a pronunziare sulla domanda proposta dalla detta Congregazione davanti il Tribunale di Parma allo scopo di far sospendere la esecuzione dell'impugnato Decreto.

Considerato che, ritenuta la competenza della IV Sezione del Consiglio di Stato a pronunziare su tale domanda, debbonsi dichiarare cessati gli effetti del provvedimento dato dal Tribunale di Parma col decreto del di 11 giugno 1904, trattandosi di un provvedimento provvisorio, efficace fino alla risoluzione del conflitto.

Per questi motivi: 1° dichiara la incompetenza giudiziaria sulla quistione sollevata dalla IV Sezione del Consiglio di Stato con la decisione del 25 giugno 1904;

2° dichiara parimenti la incompetenza giudiziaria sulla domanda di sospensione della esecuzione dello impugnato Decreto Reale del 13 marzo 1904, e quindi dichiara cessati gli effetti del provvedimento dato dal Tribunale di Parma col decreto 11 giugno successivo;

3° rinvia i ricorsi alla IV Sezione del Consiglio di Stato, che pronunzierà anche sulle spese di questo giudizio ecc.

Cassazione di Roma.

15 maggio 1906.

Pres. Caselli P. — *Est.* Natale.

Modica ed altri c. *Fondo pel culto.*

Ricorso alla Cassazione territoriale o alla Sezione Civile della Cassazione di Roma — Competenza speciale di questa — Sospensione di ogni provvedimento — Rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma.

Sorgendo controversia davanti alcuna delle Corti di Cassazione territoriali o davanti la Sezione Civile della Cassazione di Roma circa la competenza speciale di questa Corte, si deve sospendere ogni provvedimento, e rinviare la causa alle Sezioni Unite della Corte stessa per la decisione sulla questione di competenza (1).

Fatto. — I signori Rosario, Antoniano, ed Enrico Modica-Denaro, ed Angelo, Rosario e Salvatore Modica-Gargano ricorrendo alla Corte di Cassazione di Roma contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania dei 16-29 novembre 1895, che li condannò a pagare all'Amministrazione del Fondo pel culto, in qualità di eredi beneficiati, cinque annualità di censo proveniente dall'Asse ecclesiastico anteriori alle ingiunzioni dei 23 e 27 agosto 1889, dedussero la violazione e falsa applicazione degli articoli 1312, 1313, 1315, 1330, 2129, 2135, 2138 Codice civile, e 517, n. 7, Codice procedura civile, sostenendo, tra l'altro, che non ostante i pagamenti annotati nei registri del soppresso Capitolo cattedrale di Lentini, tutto il censo era stato colpito dalla prescrizione trentennaria estintiva, dacchè quei registri non hanno la forza probatoria che la Corte di merito volle loro attribuire.

All'udienza stabilita per la discussione del ricorso, l'avvocato erariale, difensore del Fondo pel culto, dedusse che la cognizione della causa spettava alla Cassazione territoriale di Palermo.

---

(1) Ved. stessa Cassazione 26 luglio 1899, Albertone c. Navone, vol. IX, pag. 706, e, sul merito, stessa Cassazione (Sezioni Unite) 4 giugno 1900, vol. X, pag. 653, coi richiami e note.

L'avvocato dei ricorrenti sostenne la competenza speciale della Cassazione di Roma. Ed il Pubblico Ministero chiese il rinvio della causa alle Sezioni Unite, per decidersi la quistione di competenza.

In diritto. — Attesochè quando sorge controversia davanti alcuna delle Corti di Cassazione territoriali, o davanti la Sezione Civile della Corte di Cassazione di Roma, circa la competenza speciale di codesta Corte, si deve sospendere ogni provvedimento, e rinviare la causa alle Sezioni Unite, per decidere sulla quistione di competenza, ai sensi degli articoli 3 della legge 12 dicembre 1875, 6 e 8 del Decreto 23 dicembre 1875.

Per questi motivi, la Corte rinvia alle Sezioni Unite, ecc.

Cassazione di Roma.

7 maggio 1906.

Pres. PUGLIESE, ff. di P. — *Est.* PIANIGIANI.

Verna Diamante c. *Fondo pel culto.*

Pensione monastica — Legge 7 luglio 1866 — Assegno di carattere alimentare — Attribuzione di detta pensione anche ai religiosi degli ordini mendicanti — Imprescrittibilità del diritto alla pensione.

La pensione monastica concessa dalla legge 7 luglio 1866 è da ritenersi un assegno di carattere alimentare (1).

La legge 7 luglio 1866, a differenza della legge 29 maggio 1855 per il Piemonte, dei Decreti PEPOLI *e* VALERIO *11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 per l'Umbria e per le Marche, e del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 per le Provincie Napoletane, volle fosse attribuita la pensione anche ai religiosi degli Ordini mendicanti, ai quali si vietava la continuazione della vita comune e la questua* (2).

E' imprescrittibile il diritto alla pensione monastica; la imprescrittibilità s'impone, dato il carattere spiccatamente alimentare e vitalizio, e trattandosi di un diritto intimamente legato alla persona, e di cui la sola parte interessata può apprezzare il tempestivo esercizio (3).

In fatto. — Con atto di citazione 10 gennaio 1904, il sacerdote Diamante Verna, nella qualità di ex cappuccino di Solmona, in religione Padre Anselmo da Fara Sammartino, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l'Amministrazione del Fondo pel culto, ed esponeva che esso istante vestì l'abito religioso nel 1857 ed il 24 aprile 1858, compiuto l'anno di noviziato, fece la solenne professione di voti nell'ex Convento dei Cappuccini in Solmona, ordinandosi poi sacerdote nel 1863; che perciò in base agli effetti dell'art. 3 della legge 7 luglio 1866, n. 3096, egli aveva diritto, concorrendo tutte le condizioni richieste dal legislatore, alla pensione concessa col n. 3 di detto articolo ai religiosi sacerdoti di ordini mendicanti in annue L. 250; che esso istante non aveva mancato di agire in linea amministrativa presso l'Amministrazione del Fondo pel culto, per ottenere la indicata pensione, ma le sue domande non erano state accolte per ingiustificate e inattendibili ragioni.

Tutto ciò premesso, il Verna chiedeva dichiararsi tenuta la convenuta Amministrazione a corrispondergli detta annua pensione con gli arretrati ed interessi.

Il Tribunale con sentenza 27 luglio 1904 accolse la domanda del Verna, e

---

(1-3) Con questa e con l'altra decisione 18 aprile di quest'anno, nella causa Marino-Fondo pel culto, pubblicata più oltre a pag. 248, la Cassazione di Roma, come non poteva dubitarsi, ha annullate le sentenze rispettivamente pronunziate dalla Corte d'Appello di Roma in data 13 e 23 giugno 1905, di cui abbiamo pubblicato le massime nella precedente dispensa, pag. 169, ed il testo della motivazione in diritto nello studio pubblicato nella dispensa del febbraio ultimo, pag. 65 e seg. col titolo: « *Il diritto alla pensione monastica e la sua imprescrittibilità* ».

Per le massime e per le considerazioni che espone la Cassazione nelle due sue decisioni, rimandiamo il lettore al detto nostro studio, nel quale noi abbiamo sostenuta la tesi medesima, e svolti gli argomenti accolti dalla Corte Suprema.

condannò l'Amministrazione del Fondo pel culto a pagargli l'annuo assegno di L. 250 dal giorno della domanda, oltre le cinque annualità anteriori e interessi.

Contro questa sentenza produsse appello l'Amministrazione avanti la Corte di Roma riproponendo varie eccessioni sollevate in prima istanza, alle quali aggiunse una nuova, che, cioè, ad ogni modo la professione di voti religiosi fatta dal Verna non poteva dirsi regolare, perchè secondo la prammatica Tanucci 4 luglio 1788 e Dispaccci posteriori, da ritenersi non abrogati dal Concordato degli 11 febbraio 1818 fra il Re di Napoli e la S. Sede, la professione monastica per gli effetti civili era valida solo se fatta agli anni 21, mentre il Verna aveva professato ai 18 anni.

La Corte d'Appello, con sentenza del 9-17 giugno 1905 accolse l'appello, dichiarando prescritta l'azione promossa da Verna Diamante con atto 10 gennaio 1904.

Tale sentenza viene denunziata a questa Corte di Cassazione per due motivi.

Primo mezzo. — La sentenza denunnunziata ha dichiarato che l'azione del Verna pel conseguimento del diritto alla pensione incontra insormontabile ostacolo nella eccezione di prescrizione estintiva: e a questa conclusione, che rappresenta la base fondamentale della sua decisione, la sentenza è venuta ritenendo « non potersi dubitare della applicabilità della prescrizione trentennale al diritto reclamato dal Verna ed all'azione posta in moto per esercitarlo, perchè nè il Codice civile, nè le leggi speciali lo eccettuano dalla regola generale secondo la quale la prescrizione estintiva colpisce *tutti i diritti* e *tutte le obbligazioni* ». Prosegue indi la sentenza col dichiarare che non è invocabile nel caso il disposto nell'art. 2113 del Codice civile, giusta il quale la prescrizione non ha luogo per le cose fuori di commercio, assumendo che tale non possa ritenersi il diritto al conseguimento della pensione stabilita a favore dei membri degli Ordini soppressi, perchè tale diritto non è, nè può equipararsi ad una pensione alimentare, la quale sempre in ordine agli articoli 143 e 144 del Codice civile « va commisurata ai bisogni della persona cui si concede, mentre la pensione monastica mai potrebbe esser tolta per quanto floride fossero o divenissero le condizioni finanziarie del pensionato ».

Ora in questo ragionamento il ricorrente, che sostiene il carattere alimentare dell'assegno in parola, trova e denuncia la violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge 7 luglio 1866, art. 3, e di altre disposizioni sopra indicate, contenute nella legge medesima e nelle altre leggi e decreti richiamati, del Regolamento per la esecuzione della legge suddetta 7 luglio 1866, approvato col R. Decreto 21 luglio 1866, n. 3070 nelle varie sue disposizioni e, in ispecie, in quelle contenute nei Capi II e III, articoli 12 e seguenti, e articoli 33 e seguenti; del Codice civile, art. 139 e seguenti, e altri suoi articoli riguardanti gli alimenti *jure sanguinis*, e degli articoli 2105, 2113, 2115, 2118, 2135, 2144 detto Codice. Finalmente la violazione degli articoli 517, numeri 2 e 3, 360, num. 6, 361, num. 2 della procedura civile.

Secondo mezzo. — Il Verna, come la sentenza denunciata dichiara, sostenne in appello che, anche ammessa in dannata ipotesi la prescrittibilà del suo diritto, egli avrebbe interrotto il decorso della prescrizione mercè istanze rivolte in tempo utile all'Amministrazione del Fondo pel culto.

La Corte d'Appello invece dichiara tale assunto errato in diritto, « perchè le istanze proposte in linea amministrativa, quando la legge non prescrive di seguire il procedimento amministrativo prima di adire le vie giudiziali (e nella specie ciò non era prescritto), non rientrano tra gli atti che, ai sensi dell'articolo 2125 del Codice civile valgano ad interrompere la prescrizione ». Or questa proposizione secondo il ricor-

rente è sbagliata, in quanto egli sostenga che le pratiche ed istanze amministrative, quando in ispecie non solo sono pervenute alla pubblica Amministrazione, ma risulta che questa *abbia provveduto in merito alle medesime pratiche ed istanze*, sono per l'Amministrazione stessa atti costitutivi in mora ai sensi ed agli effetti dell'articolo 2125 del nostro Codice civile.

Ha poi la Corte d'Appello dichiarato essere lo assunto del Verna errato anche *in fatto* perchè *sfornito di prova*, non resultando da verun documento. E dopo aver ciò detto aggiunge di non poter annuire alla fatta richiesta, che venisse ordinata la esibizione della Nota della Direzione Generale del Fondo pel culto in data 12 febbraio 1898 e del dispaccio del Ministero di Grazia e Giustizia del 23 gennaio stesso anno: « 1° perchè l'ordine di esibire un documento deve avere per presupposto che *sia provata la esistenza e la identità di quel documento* di cui si chiede la esibizione, e nella specie *tale prova* non sussiste; 2° perchè *risulta dalla stessa* lettera del Pretore di Campli che le ragioni per le quali il Ministero di Grazia e Giustizia prima ancora *della Amministrazione del Fondo pel culto avera respinto il primo ricorso del Verna*, erano state a lui comunicate a mezzo del Procuratore del Re di Chieti; e quindi il Verna avrebbe *potuto* produrre la Nota relativa a tale comunicazione come ha prodotto quella del Pretore di Campli ».

Ma con questo discorso, osserva il ricorrente, si ammette l'*esistenza* delle Note del Fondo pel culto e del Ministero di Grazia e Giustizia, ossia dei documenti di cui già prima si è negata o messa in dubbio la esistenza o la identità per non ordinarne la produzione chiesta con apposita, specifica conclusione.

Siamo dunque di fronte ad una motivazione radicalmente contradittoria, e quindi violazione e falsa interpretazione ed applicazione: della legge 7 luglio 1866, art. 3 e del Regolamento per l'esecuzione di essa legge citato nel precedente mezzo e nelle disposizioni ivi indicate; del Codice civile, articoli 1223, 2123, 2125; del Codice di procedura civile, articoli 517, num. 2 e 3, 360, num. 6 e 361, num. 2.

In diritto. — Considerato relativamente al primo motivo essere ormai nozione comune fra i cultori di diritto ecclesiastico che la pensione monastica concessa dalla legge 7 luglio 1866 è da ritenersi un assegno di carattere alimentare, essendo esso diretto a supplire ai bisogni, ai quali per l'antecedenza provvedeva il Convento, che per ragioni di alta convenienza politica ed economica veniva soppresso, e non volendo d'altronde *ex abrupto* il legislatore astringere i membri degli ordini soppressi, che avevano ormai rinunziato al patrimonio terreno, a guadagnarsi la vita col lavoro mercenario, che dalla regola religiosa, cui si erano votati, fosse per avventura inibito.

Come la legge 29 maggio 1855 per il Piemonte, ed i Decreti Pepoli e Valerio 11 decembre 1860 e 3 gennaio 1861 per l'Umbria e per le Marche, e il Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861 per le Provincie Napoletane avevano stabilito una pensione ai religiosi in relazione al patrimonio dei Conventi soppressi (fino ad un limite determinato), così la legge del 1866 volle fosse attribuita la pensione anche ai religiosi degli Ordini mendicanti, ai quali si vietava la continuazione della vita comune, ed ai cui alimenti una volta provvedeva il Monastero, al quale veniva tolta la giuridica personalità.

Basta scorrere di fuga la storia legislativa della soppressione delle corporazioni religiose cominciando dal primo disegno dei Ministri Rattazzi e Cavour del 1854 e terminando al progetto Cortese, che poi divenne la legge del 1866, per persuadersi che fu grave pensiero del legislatore il provvedere e regolare la sorte degli individui eliminati dai chiostri; e le discussioni parlamentari, e i progetti ministeriali, che si riferiscono alla soppressione medesi-

ma, nel parlare dello assegno ai membri licenziati dai Conventi, lo designano espressamente col titolo di alimenti, specialmente parlando dei frati poveri, ai quali volle assolutamente impedirsi di procurarseli mendicando.

E per verità, se con quelle leggi si volle sopprimere il monaco, non s'intese di combattere l'uomo, il quale aveva diritto di vivere.

Nè questo concetto, che la Corte di Appello ha disconosciuto, deve ritenersi nuovo, essendo penetrato per ogni verso nella dottrina e nella giurisprudenza, sia nella sollecita applicazione, sia nel regolare la competenza, sia coll'inibire sequestri e pignoramenti.

Considerato quindi che senza bisogno di risalire alle idee di ordine pubblico e di pubblico interesse, che inspirarono la legge eversiva, la imprescrittibilità qui s'impone per il carattere spiccatamente alimentare e vitalizio della pensione di cui trattasi, la quale non v'è ragione di ritenere cosa diversa dalle ordinarie pensioni che gravano lo Stato.

Considerato che l'argomento desunto dalla Corte per escludere il carattere alimentare della pensione di cui trattasi, dal non essere questa subordinata allo stato economico del pensionato, non ha valore giuridico, perchè questo criterio impera solamente in materia di alimenti *iure sanguinis*, i quali sono commisurati al bisogno del concessionario, e possono venir meno al cessar del bisogno, non già nei casi di pensioni, le quali attingono causa anche da altre ragioni, e mentre sono pure ispirate dall'idea di provvedere al bisogno, non sono però al bisogno stesso subordinate: tali a modo di esempio le pensioni degli impiegati dello Stato, alle quali molto assomiglia l'assegno di cui si parla.

Posto adunque che nella specie per volontà esplicita del legislatore non può al detto assegno negarsi il carattere alimentare vitalizio, è necessità inferire che il diritto rispettivo intimamente legato alla persona, come non è alienabile, così non è, malgrado l'art. 2135 del Codice civile, soggetto a prescrizione, la quale, giova anche riflettere, trattandosi di diritto di cui solamente la parte interessata può apprezzare il tempestivo esercizio, non si saprebbe neppure da quando dovesse incominciare a decorrere. Libera quindi essa di chiederlo nel momento che crede più opportuno, salvo di potersi a lei opporre la prescrizione quinquennale, per il noto principio: *nemo alitur in praeteritum.*

Considerato che il secondo motivo resta per forza di logica assorbito coll'accoglimento del primo.

Per questi motivi, la Corte, cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

24 aprile 1906.

Pres. Caselli P. — *Est.* Cerza.

Reclusorio dell'Angelo Custode in Alcamo c. Finanze.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Caratteri costitutivi dell'autonomia — Necessità di propria personalità giuridica e di speciale dotazione — Disposizioni per celebrazione di messe — Quando sono vietate.

Per aversi la fondazione autonoma a scopo di culto, soppressa dall'art. 1 della legge 15 agosto 1867, occorre che l'ente fondato abbia una personalità giuridica propria, distinta e separata dal patrimonio trasmesso agli eredi del fondatore, e che abbia un'apposita dotazione in immobili, o anche in determinato capitale produttivo di annua rendita (1).

Il legislatore non vieta ai credenti di disporre che si celebrassero messe in suffragio delle loro anime, ma solamente colpisce di

---

(1) Veggasi: Cassazione di Roma 16 giugno 1903, Fondo culto c. Spanò; 26 aprile 1904, D'Angelo c. Demanio e Fondo culto; 11 aprile 1905, Fondo pel culto c. Opera Pia Estaurita Cappella S. Maria la Neve (Vol. XV, pagg. 163, 160, 355) colle note e richiami.

nullità le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie o altre simili fondazioni.

Osserva in fatto. — Che la fu Maria Agata Doceri con testamento del 2 maggio 1794 instituiva erede universale dello intero suo patrimonio la Casa delle donne Riparate di Alcamo, e per esse il deputato pro tempore eletto dal Governo e dal Vescovo, e, dopo aver fatti alcuni legati, dichiarava di voler fondare un beneficio di una messa quotidiana perpetua con la elemosina di annue once 24, da prelevarsi sopra i frutti percipiendi del suo patrimonio. La detta messa avrebbe dovuto celebrarsi nella Chiesa di Nostra Signora dell'Itrio per l'anima di essa testatrice dal Cappellano che sarebbe stato nominato dallo esecutore testamentario o anche dallo esecutore stesso, e dopo la morte di lui da Francesco Saverio La Grua, qualora si trovasse nello stato sacerdotale, ed in seguito da un sacerdote nomiuato dal deputato *pro tempore.*

Dopo la pubblicazione della legge del 7 luglio 1866, il Demanio dello Stato, in virtù dell'art. 1 della legge stessa, voleva prender possesso dei beni della cennata Casa delle donne Riparate, conosciuta sotto il nome di Reclusorio dell'Angelo Custode, ma, essendo sorta contestazione, il Consiglio di Amministrazione presso il Fondo pel culto. nel maggio del 1867, con apposita nota manifestava al Ricevitore del Registro di Alcamo ed ai rappresentanti del Pio Istituto, essersi riconosciuto la inapplicabilità al Reclusorio dell'Angelo Custode della legge anzidetta.

Non prima del 3 maggio del 1900 il nominato Ricevitore prese possesso di diversi canoni enfiteutici fino alla concorrenza dell'annua somma di lire 306 corrispondenti all'assegnazione vitalizia delle once 24 pel beneficio della messa quotidiana di cui innanzi è parola, che ritenne soppresso in forza della legge del 15 agosto del 1867, e nello stesso tempo ingiunse agli amministratori del Pio Istituto di restituire i frutti percepiti dal 18 aprile 1868, per essersi in quel giorno redatto un primo verbale di presa di possesso e condannato il convenuto Demanio alla restituzione dei beni di cui erasi impossessato e dei frutti percepiti.

L'adito Tribunale di Trapani con sentenza del 15-21 maggio 1901, ritenendo colpito da soppressione il legato della messa quotidiana, respinse la cennata istanza, condannando il Reclusorio alle spese del giudizio.

Avendo il soccombente Istituto Pio interposto appello contro il detto pronunziato del Tribunale, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 3-10 luglio 1903, riformava l'impugnato pronunziato, in quanto dichiarava valido l'atto di presa di possesso, ma condannò il Pio Istituto al pagamento a favore del Demanio delle once 24 corrispondenti all'annua elemosina del legato di messe, e compensò le spese dello intero giudizio.

Contro tale sentenza gli amministratori del Reclusorio dell'Angelo Custode interposero ricorso per Cassazione deducendo i due seguenti mezzi.

1° Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e seguenti della legge 15 agosto 1867 e del relativo Regolamento, nonchè degli articoli 833 Codice civile e 360-361 e 517 Codice procedura civile, per avere la Corte di merito ritenuto autonomo il legato relativo alla messa quotidiana fatto dalla Doceri, mentre l'autonomia non è possibile senza una dotazione specifica e staccata, e separatamente amministrata, e per avere giudicato *ultra petita* in una controversia che trovavasi limitata alla sola presa di possesso eseguita dal Demanio.

2° Violazione dei cennati articoli del Codice di procedura civile, nonchè degli articoli 701 e seguenti, 2105, 2106, 2114 e 2135 Codice civile per avere ritenuto la Corte di merito, nel concreto caso, inapplicabile la dedotta prescrizione.

Osserva *in diritto.* — Che nessun conto può tenersi della eccezione d'inammissibilità del ricorso in esame, dedotta nel suo controricorso dall'Amministrazione delle Finanze per pretesi vizi di

forma, perchè a prescindere che non si accenna neanche in che i detti vizi consisterebbero, giova notare che il ricorso vedesi proposto in termine utile e con le forme richieste dalla legge.

Che il ricorso stesso va poi accolto, trovandosi giuridicamente fondato. E di vero, la Corte di merito ritenne autonomo il legato pio istituito dalla Doceri e quindi colpito dalla legge di soppressione del 15 agosto 1867, perchè rilevò che la testatrice assegnò per la celebrazione della messa quotidiana perpetua una rendita certa di annue lire 306 da prelevarsi dalla massa dei suoi beni ereditari, destinando solamente ciò che rimaneva pel mantenimento delle donne riparate. Però, nello stesso tempo dichiarò illegittima la presa di possesso, perchè ritenne che il Demanio avea diritto soltanto al cennato annuo reddito pel quale emise condanna, ma non poteva sostituirsi al Reclusorio nel possesso dei beni ereditari, mancando pel legato pio la tassativa designazione dei beni dotalizi, la quale mancanza importava che non potesse scindersi la continenza del patrimonio ereditario, la cui intera amministrazione spettava all'erede.

Ora, così ragionando, la Corte di merito cadde in una vera contradizione, che equivale a difetto di motivazione, perchè se manca la tassativa designazione dei beni che dovrebbero costituire la dote della pia fondazione, manca l'estremo essenziale dell'autonomia della fondazione stessa, e non può trovare applicazione l'articolo 1 della cennata legge del 15 agosto 1867, che è stato evidentemente male applicato.

Infatti, dalla cennata disposizione di legge chiaramente rilevasi che sono soppresse le fondazioni perpetue a scopo di culto, quantunque non erette in titolo ecclesiastico, ed una prevalente dottrina e giurisprudenza ritiene che, per aversi la fondazione nei sensi della detta legge, occorre che l'ente fondato abbia una personalità giuridica propria, distinta e separata dal patrimonio trasmesso agli eredi dal fondatore e che abbia un'apposita dotazione in immobili, o anche in determinato capitale produttivo di annua rendita.

E le oncie 24 lasciate dalla Doceri per la messa quotidiana dovevano prelevarsi, in modo generico, dalle rendite di tutto il suo patrimonio e non trovandosi quindi designati nè fondi, nè speciali capitali, e neanche indicata una garantia qualsiasi sopra determinati cespiti, non poteva in nessun modo ritenersi soppresso il legato in esame.

Nè potrebbe sostenersi che ove trovasi legato di messe ivi trova applicazione la cennata legge del 1867, perchè il legislatore non vieta ai credenti di disporre che si celebrassero messe in suffragio delle loro anime, ma solamente colpisce di nullità le disposizioni ordinate al fine d'istituire o dotare benefici semplici, cappellanie, o altre simili fondazioni.

Che dovendosi per le ragioni innanzi accennate accogliere il ricorso dei Reclusorio dell'Angelo Custode, è inutile discendere allo esame delle questioni relative all'*ultra petita* ed alla prescrizione.

Per tali motivi la Corte, senz'attendere alla dedotta inammissibilità del ricorso, accoglie il ricorso stesso, cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

18 aprile 1906.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* De Aloisio

Marino Giuseppe c. *Fondo per il culto*

Pensione monastica — Carattere di assegno alimentare — Pensione a religiosi di ordini mendicanti — Imprescrittibilità

Alla pensione monastica non può negarsi, senza offendere l'evidenza, il carattere di assegno alimentario (1).

(1-3) Vedasi colle note e richiami la sentenza della stessa Cassazione 7 maggio 1906, causa Verna-Fondo pel culto, in questa dispensa, pag. 243.

Tale carattere è tanto meno discutibile, ove si tratti di pensione concessa a religiosi di ordini mendicanti (2).

Dato il carattere alimentare della pensione, ne discende in modo intuitivo la sua imprescrittibilità, come di cosa fuori commercio (3).

In fatto: — Con libello 12 settembre 1903 Giuseppe Marino, ex cappuccino, convenne innanzi al Tribunale di Roma l'Amministrazione del Fondo pel culto, onde farla dichiarare tenuta a corrispondergli la pensione annua di lire 250, con i relativi arretrati, e con gli interessi dal detto giorno. Assumeva a sostegno della sua domanda, che egli vestì l'abito di S. Francesco nel 1856 e che nel 14 ottobre 1857, fatta la solenne professione di voti, ed ordinato sacerdote, entrò nel Convento dei Cappuccini di Larino; che, in base all'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, egli aveva diritto (concorrendo tutte le condizioni richieste dal legislatore) alla pensione ivi concessa ai religiosi sacerdoti di ordini mendicanti, in annue lire 250; che non mancò di agire in via amministrativa per ottenere tale pensione, ma le sue domande furono respinte per inattendibili ragioni, fra cui quella di non avere egli, al tempo della sua professione. compiuto il 21.° anno di età.

La convenuta Amministrazione, propose difatti, nella contestazione della lite, in primo luogo codesta eccezione, non formante tema della disputa odierna; gradamente eccepì la prescrizione trentennale dell'azione, ed in sottordine, relativamente agli arretrati, la prescrizione quinquennale. Il Tribunale, con sentenza 4 luglio 1904, respinse le due prime eccezioni, ritenendo, circa la prescrizione trentennale, ch'essa era stata interrotta con la istanza per la liquidazione della pensione, rimessa dal Marino alla Direzione Generale del Fondo pel culto nel 24 agosto 1886: ammise la sola prescrizione quinquennale; in conseguenza accolse, per quanto di ragione, la domanda dell'attore, e condannò l'Amministrazione a corrispondergli l'annuo assegno vitalizio di lire 250 dal 12 settembre 1903, nonchè cinque annualità decorse anteriormente a tale data, e gli interessi legali.

Se ne gravò il Fondo pel culto avanti alla Corte di Appello di Roma, e l'appellato Marino, sostenendo in ipotesi il ben giudicato del Tribunale, in quanto disse interrotta nel 1886 la prescrizione trentennale, contrastò in tesi l'ammessibilità di questa, osservando, fra l'altro, che gli assegni ai religiosi delle corporazioni soppresse sono pensioni alimentari, costituenti perciò diritti fuori commercio.

La Corte, con sentenza 9 luglio ultimo, ritenne invece applicabile alla specie, e non validamente interrotta la prescrizione in parola, e quindi, rivocando la pronunzia dei primi giudici, rigettò pienamente la proposta domanda.

Donde l'attuale ricorso del Marino, fondato sopra tre mezzi; col 1° dei quali ritorna sulla tesi dianzi riferita, e dice violati, al riguardo, gli articoli 3 della rammentata legge eversiva 7 luglio 1866, e 2113 del codice civile.

In diritto. — Meritevole di accoglimento è il gravame in disamina.

Innanzi tutto, non è possibile, senza offendere l'evidenza, negare, come ha fatto la Corte di merito, il carattere di assegno *alimentario* nella pensione monastica: *a*) essendo questa, per espressa parola della ridetta legge speciale (articoli 3, 4, ed 8), informata ai bisogni, e commisurata all'età ed alle condizioni di salute, dell'assegnatario; *b*) tenendo essa luogo precisamente degli *alimenti* che il monaco (il quale nulla potea possedere) riceveva dal soppresso *Convento*, che costituiva, secondo il diritto canonico, la sua *famiglia:* vincolo codesto, ben assimilabile a quello nascente *jure sanguinis*, di cui parla la sentenza. Il quale carattere alimentario della controversa pensione, è poi tanto meno discutibile, ove si tratti, come nel caso, di ordini *mendicanti;* essendo insito nella mendicazione lo scopo, da parte di colui che la esercita, del suo personale *sostentamento*.

Fermato che la pensione è a titolo di *alimenti*, ne discende in modo del pari intuitivo la imprescrittibilità negata dalla Corte di Appello della medesima; come di cosa *fuori commercio*, a sensi del citato articolo 2113 codice civile. Imperciocchè non è conciliabile con assegni di tal fatta, rappresentanti per l'assegnatario i mezzi indispensabili alla sua esistenza, presunzione di rinunzia e di abbondono, che è il fondamento razionale della prescrizione; non potendo la legge riconoscere che taluno alieni, o rinunzi il suo diritto alla vita. D'altronde, essendo *vitalizio* l'assegno, e quindi estendendosi a tutto il corso della vita, finchè questa duri, permane la causa ed il titolo del *diritto;* che perciò non può essere coartato nel termine inducente la prescrizione.

Avendo l'impugnata sentenza disconosciuto tutto ciò, non si può a meno di pronunziarne la cassazione; senza che occorra esaminare le altre censure, con i successivi due mezzi, dal ricorrente dedotte.

Per tali motivi, la Corte Suprema cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

14 dicembre 1905.

Pres. Caselli P. — *Est.* Cosentini.

Demanio c. *Capitolo Cattedrale di Teramo.*

Capitolo cattedrale — Benefici minori o mansionariati — Loro natura — Legge 15 agosto 1867, art. 6 — Conservazione di sei benefici minori — Soppressione e svincolo degli altri in soprannumero — Patroni svincolanti — Necessità di determinazione dei benefici svincolati — Giudizio di fatto sulla natura dei benefici.

Per l'art. 6 della legge 15 agosto 1867, mantenendosi la distinzione del diritto ecclesiastico di canonicati propriamente detti e di benefici minori o mansionariati in un Capitolo cattedrale, fu disposta la conservazione di dodici dei primi e sei dei secondi, rimanendo soppressi gli altri eccedenti i detti numeri.

Non è regolare la soppressione e lo svincolo, in base alla suddetta legge, di benefici minori o mansionariati appartenenti ad un Capitolo cattedrale, e da doversi conservare per la loro natura giuridica nel numero su indicato, se non siano stati determinati tra essi specificatamente i benefizi eccedenti svincolabili.

E però è ben fondata la sentenza del Magistrato di merito che ha esteso il suo esame sulla regolarità dello svincolo eseguito di benefizi minori appartenenti ad un Capitolo cattedrale coll'indagine della loro natura giuridica, per dichiararli conservati nel numero di sei e farne stabilire quelli soppressi.

E' giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione, quello del Magistrato di merito che, argomentando dalle tavole di istituzione e dalle funzioni demandate agli investiti, riconosce la natura di benefizi minori in enti istituiti in un Capitolo cattedrale.

In fatto. — Nella Chiesa Cattedrale di Teramo esistevano, quando fu pubblicata la legge di soppressione degli enti religiosi del 15 agosto 1867, cinque canonicati soprannumeri di patronato laicale fondati nel 1646 e nel 1649 da Francesco e Tommaso Caffarelli.

Nell'agosto 1869 i detti cinque canonicati furono svincolati da Venanzio Quartaroli, da Eugenio, Andrea Leopoldo, e Camillo Petrei, nonché da Francesco Berardo e Caterina Bonolis, i quali si dichiararono patroni rivendicanti e pagarono la complessiva tassa di svincolo di lire 4,202.38.

I detti patroni rivendicanti, non essendo i soli aventi diritto sui beni svincolati, non ne eseguivano la divisione, e fu perciò che la signora Emirena Di Benedetto, erede di Giustino Rossi creditore degli eredi di Vincenzo Quartaroli, nel 1° febbraio 1874, dopo di aver fatto iscrivere ipoteca su alcuni dei fondi su riferiti, promosse giudizio innanzi al Tribunale di Teramo per conseguire la divisione di quei beni, onde sottoporre a giudizio di espropriazione la quota spettante ai suoi debitori.

Contestata la lite, il Tribunale di Teramo con due sentenze dell'8 maggio 1889 e del 23 gennaio 1892 dispose

la esibizione dei documenti e l'intervento in causa degli investiti dei benefici, signori Ercolani ed Urbani, a cui i beni da dividersi si trovavano intestati nel catasto.

Riproposta la causa, intervennero nel giudizio il Vescovo di Teramo, ed il Capitolo della Cattedrale di tale città, deducendo: che in questa erano stati eretti undici benefici riconosciuti sempre come veri mansionariati, tra cui sei fondati dai Caffarelli per autorità del Vescovo ridotti in seguito a cinque; che sei di tali benefici dovevano essere conservati per l'articolo 6 della legge di soppressione del 15 agosto 1867; che mal si era operato lo svincolo dei cinque benefici istituiti dai Caffarelli senza che prima fosse stabilito quali degli undici benefici dianzi indicati dovessero essere conservati nella Cattedrale; che in conseguenza doveva dichiararsi inammissibile l'istanza per divisione proposta dal creditore Rossi. Infine chiesero la chiamata in causa del Demanio.

Il Tribunale di Teramo con una terza sentenza del 27 novembre 1897, ordinò l'intervento in causa del Demanio, e riproposta la causa, le parti, per quanto si riferisce al ricorso che ne occupa, sostennero rispettivamente le seguenti tesi:

Il Vescovo ed il Capitolo dedussero che si dovesse dichiarare nullo lo svincolo dei benefici eseguito dal Demanio, e rigettare la domanda di divisione, salvo ai compatroni il diritto di procedere al sorteggio dei benefici a tenore della Circolare dell'8 agosto 1868, per stabilire quali di essi dovessero restare non aboliti.

Affermò in contrario il Demanio, che i benefici fondati dai Caffarelli erano rimasti soppressi dalla legge del 15 agosto 1867, e quindi non potevano essere compresi nella eccezione stabilita nel primo capoverso dell'articolo 6 della legge anzidetta, dovendosi ritenere che tale eccezione riguarda i benefici ecclesiastici annessi ai Capitoli delle Chiese cattedrali, non i benefici di patronato laicale che si esercitavano nelle Chiese medesime, della quale natura erano quelli sui quali cadeva la controversia.

Il Tribunale di Teramo con una quarta sentenza del 5 luglio 1889, accolse le dimande del Capitolo e del Vescovo dichiarando doversi conservare nella Cattedrale di quella città, oltre i dodici canonicati, sei degli undici benefici esistenti sotto il nome di mansionariati di patronato laicale, e quindi sospese di provvedere su tutta la causa sino a quando non fosse stabilito quali degli undici mansionariati fossero i cinque da ritenersi soppressi. Condannò poi il Demanio alle spese del giudizio verso il Vescovo e il Capitolo.

Da tale sentenza si produsse appello del Demanio, ma la Corte di Aquila con sentenza dell'11 giugno 1902, rigettò nel merito il detto gravame, tranne pel capo concernente le spese che dichiarò riservate all'esito definitivo del giudizio.

A tale decisione pervenne la Corte dopo aver considerato in ordine alla quistione che costituisce l'oggetto del ricorso:

Che i canonici iscritti in matricola od albo sono quelli che formano il Capitolo, il Senato od il Consiglio del Vescovo, rivestiti di dignità, che ricevono prebende dal patrimonio comune diviso da quello del Vescovo, mentre gl'investiti dei benefici o canonicati minori, detti soprannumerari od anche mansionari, sono dei semplici sacerdoti, non rivestiti di dignità ecclesiastica, non appartenenti al Capitolo, obbligati soltanto ad intervenire nelle funzioni corali e ad altre cerimonie religiose, e rimangono sempre di grado inferiore.

Che i mansionariati istituiti dai Caffarelli dovevano essere annoverati tra i benefici minori or mentovati, perchè dipendenti da donazione irrevocabile ed inservienti alle funzioni corali, e gl'investiti di essi non fanno parte del Capitolo e non rivestono dignità canonica, quantunque possano ricevere qualche insegna a titolo onorifico per autorità del Vescovo, avviandosi alla carriera di canonico.

Che le parole usate dal legislatore col primo capoverso dell'articolo 6 della legge 15 agosto 1867, messe in correlazione al precedente articolo 1° n. 2, dimostrano in modo non dubbio, che il legislatore ammettendo la sumentovata distinzione del diritto ecclesiastico, di canonicati propriamente detti e di benefici minori, dispose doversi conservore dodici dei primi e sei dei secondi, rimanendo soppressi gli altri eccedenti i detti numeri.

Che rientrando i benefici che formavano oggetto della lite nella disposizione del secondo capoverso dell'articolo 6 della citata legge 15 agosto 1867, occorreva esaminare, se fossero stati regolarmente svincolati dai compatroni; ma dall'esame degli atti della causa non risultava essersi fatta alcuna riduzione dei benefici minori della Cattedrale di Teramo, per assegnare sei alla medesima, e dar luogo alla soppressione ed allo svincolo dei rimanenti, e con fondata ragione il Vescovo ed il Capitolo si preoccupavano delle possibili contestazioni che nel tratto successivo di tempo avrebbero potuto sorgere per l'eseguito svincolo dei benefici fondati dai Caffarelli; e pertanto bene aveva giudicato il Tribunale e si doveva confermare la sentenza appellata.

Avverso cotesta sentenza l'Amministrazione del Demanio produsse ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'articolo 1° numero 1, e 6 della legge 15 agosto 1867, e degli articoli 360 n. 6, e 361 n. 2, e 517 numeri 2 e 6 del Codice di procedura civile.

In diritto. — Osserva che dalla ricorrente Amministrazione del Demanio si fa appunto alla sentenza denunziata, per avere la Corte di merito spostata la vera quistione proposta al suo esame, omettendo perciò di esaminarla con esauriente motivazione.

Ed in proposito si aggiunge che con le difese presentate nel giudizio di appello nell'interesse di essa Amministrazione, fu dedotto, che nella Cattedrale di Teramo non vi erano veri benefici minori; giacchè oltre sedici canonicati effettivi, esistevano undici canonicati di patronato laicale, i quali quantunque soprannumerari, erano anch'essi veri canonicati, quindi bene tutti quei canonicati furono ridotti a dodici ai sensi della disposizione racchiusa nella prima parte dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico; e su tali deduzioni non s'intrattenne la Corte.

Che inoltre il detto Collegio, senza motivare sufficientemente il suo giudizio, dichiarò che gli enti istituiti dai Caffarelli dovessero annoverarsi tra i benefici minori, e questi essere ridotti al numero di sei giusta il primo capoverso del mentovato articolo di legge.

Che infine errò la Corte di merito nel decidere la questione concernente la natura dei benefici istituiti dai Caffarelli, perchè i canonicati soprannumerari, od altrimenti detti mansionariati, costituiscono veri canonicati, da non potersi perciò confondere con i benefici minori a cui si riferisce il capoverso dell'articolo 6 della legge sopracitata, d'onde la inapplicabilità di tale disposizione, e la inutilità dell'indagine, che si ritenne doversi anteporre alla decisione del giudizio iniziato dalla Di Benedetto.

Osserva che la prima delle summentovate deduzioni si poggia su di una inesatta premessa di fatto; dappoichè, integrato il giudizio iniziato dalla Di Benedetto con la chiamata in causa del Vescovo e del Capitolo della Cattedrale di Teramo e dell'Amministrazione del Demanio, la contestazione della lite estese l'obietto della contesa anche all'indagine sulla regolarità dell'eseguito svincolo dei benefici istituiti dai Caffarelli, e per necessaria conseguenza lo esame della natura di tali benefici. Nè ad ostacolare tale indagine bastava l'affermazione fatta dall'Amministrazione del Demanio, che nella Cattedrale di Teramo non esistessero benefici minori, perchè ciò contradicendosi dalle altre parti interessate, costituiva uno dei capi della controversia sul quale i giudici del merito erano chiamati a decidere:

onde essi rettamente vi portarono il loro esame e si pronunziarono senza incorrere nel difetto, di cui vengono accusati, di aver travisata la quistione portata al loro giudizio.

Osserva che parimenti mal si censura la sentenza denunziata per difetto di motivazione nel capo di controversia concernente la natura dei benefici istituiti dai Caffarelli, perchè la Corte di merito dopo aver stabiliti i caratteri che distinguono i veri canonicati dai benefici minori, ritenne che tra questi ultimi dovessero annoverarsi i benefici istituiti dai Caffarelli per le limitate funzioni degl'investiti estranei al Capitolo, nè insigniti di dignità canonica, e addetti alle sole funzioni corali; e con tale ragionamento si adempì per quanto occorreva alla motivazione della sentenza.

Osserva infine che non può accogliersi la terza delle censure che si muovono alla sentenza denunziata, quella cioè concernente la decisione emessa dalla Corte di merito in ordine alla natura dai benefici istituiti dai Caffarelli, imperocchè a tale decisione la Corte anzidetta pervenne argomentando principalmente sulle istituzioni fatte dai Caffarelli e sulle funzioni demandate agli investiti dei benefici di cui si discorre, e quindi trattasi di un giudizio in fatto sottratto ad ogni censura per cassazione. Nè ad indurre in diverso avviso giova rilevare che ai detti investiti fu colla sentenza dato il nome di canonici soprannumerari o mansionari, perchè non al nome, ma alla sostanza delle cose, bisogna por mente nella risoluzione delle controversie giuridiche, e la sostanza delle cose nel caso in esame fu determinata dalla Corte colle sue considerazioni sulla natura dei benefici voluti istituire dai fondatori di essi, e sulle funzioni demandate ed eseguite dagli istituiti, che costituiscono apprezzamento di fatto come dianzi si è rilevato.

Che per tali premesse il ricorso risulta infondato e va respinto.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

2 giugno 1905.

Pres. Basile, ff. P. — *Est.* Lago.

D'Urso c. *Demanio.*

Capitolo Cattedrale — *Massa communis* — Originaria distribuzione *ratione servitii* — Atto di transazione tra Capitolo e Demanio — Nuova natura della distribuzione *ratione officii* derivante *ex contractu* — Tassa di passaggio di usufrutto.

Per diritto canonico in un Capitolo Cattedrale o Collegiato organizzato a massa comune ratione servitii *i canonicati o le partecipazioni ricettizie non erano benefizi, ossia enti morali a sè con doti o prebende canonicali* (1).

Il solo ente esistente, cioè il Capitolo, non è suscettibile di essere vacante, e le vacanze dei canonicati o delle partecipazioni importano cessazione di ufficii, e sono esenti dalla tassa di passaggio di usufrutto (2).

Non viola però la legge nè i principii di diritto canonico il Magistrato di merito che, con giudizio incensurabile di fatto, ritiene, in base ad atto contrattuale intervenuto tra un Capitolo Cattedrale ed il Demanio, tramutata la natura della massa comune capitolare ratione servitii *in massa comune capitolare* ratione officii *o prebendale, soggetta nelle trasmissioni per le vacanze delle singole quote beneficiarie alla tassa di passaggio di usufrutto.*

Gli oneri di culto, quantunque assorbenti la dotazione di un beneficio, non sono dedu-

---

(1-2) Cons., per l'opportuna applicazione, i richiami di dottrina e giurisprudenza che vedonsi nella nota alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze 8 luglio 1905, Capitolo Cattedrale di S. Sepolcro c. Demanio in questa dispensa, pag. 275.

La sentenza del Tribunale di Melfi 29 maggio 1903, nella stessa causa, è riportata nel Vol. XIV, pag. 717. — Pubblicheremo in una prossima dispensa anche la sentenza della Corte d'Appello di Potenza 26 luglio 1904.

cibili agli effetti della tassa di passaggio di usufrutto, dovendosi ritenere quali modalità del beneficio stesso coordinate allo scopo pel quale è costituito, non già un aes alienum *o passività diminuenti l'asse.*

Il Capitolo Cattedrale e Parrocchiale di S. Felice Martire in Venosa si componeva di 22 canonici compresi 6 dignità, oltre 6 partecipanti o mansionari.

Andata in vigore la legge 15 agosto 1867 e riconosciutosi che due dei canonicati semplici predetti a tale epoca si tenevano vacanti, il Demanio procedeva alla relativa presa di possesso, e il Generale Economato dei benefizi vacanti minacciava di procedere al sequestro delle rendite degli stessi due canonicati vacanti, maturatesi tra la morte degli investiti e la presa di possesso.

Il Capitolo fece opposizione contro il Demanio e contro l'Economato avanti al Tribunale di Napoli, per far dichiarare esenti da devoluzione e da sequestro i beni e le rendite costituenti semplici partecipazioni e non prebende dotalizie canonicali.

Contradivano il Demanio ed Economato sostenendo la devoluzione e presa di possesso delle quote di distribuzioni corali afficienti ai canonicati soppressi superiori al numero di 12, e più specialmente ai due canonicati vacanti.

Il Tribunale aveva in parte fatto ragione al Demanio ed Economato, ma la sentenza del Tribunale fu interamente riformata dalla Corte di Appello di Napoli, che invece fece pienamente ragione alla dedotta opposizione.

Questa sentenza però fu annullata da questa Corte di Cassazione con sentenza 12 giugno 1885, sulla considerazione che si trattava di un ente complesso, che in sè stesso riuniva e il Capitolo Cattedrale e una Chiesa Ricettizia, la quale avrebbe dovuto cadere soppressa per le disposizioni dell'articolo 1° numeri 1 e 6 della citata legge del 1867; e che, se il Demanio si era accontentato di agire invece in base dell'articolo 8 della stessa legge e solo domandare la devoluzione dei canonicati eccedenti il numero di 12, il Capitolo non aveva ragione di lagnarsi; e cassata sotto questo aspetto la sentenza della Corte di Appello di Napoli, aveva rinviata la causa avanti la Corte di Appello di Trani.

Però in seguito a questa sentenza le parti addivennero alla transazione inchiusa nell'atto 12 giugno 1889 Notar Maranghelli Tommaso del distretto notarile di Melfi, colla quale, se il Demanio rinunziò alla presa di possesso delle quote singole dei canonicati vacanti e di quelli che lo divenissero in seguito eccedenti il numero di 12, perchè riconosceva che la massa capitolare si trovava di gran lunga assorbita dagli oneri risultanti da legati pii, volle però che venisse eseguita la legge in quanto riduceva a 12 i canonicati conservati, i quali così, venendo a restare in possesso dell'intera massa capitolare, avrebbero dovuto da soli soddisfare a tutti i legati gravitanti sulla massa; ciò tutto però volle con che contemporaneamente gli venisse corrisposta la tassa del 30 0[0 (ridotta in base dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873 numero 1402) oltre gli arretrati, sui canonicati eccedenti il numero di 12 a quella data vacanti in numero di 5, tassa liquidata in base ad un prospetto accettato da tutte le parti, dal quale risulta essersi di accordo fissata in lire 182,59 per cadauno dei canonicati vacanti, essendo stata concordata in lire 608,64 la quota di massa comune spettante a ciascuno dei 22 canonici capitolari esistenti prima della soppressione, oltre lire 4552,50 per arretrati, tassa, arretrati di tassa che furono riconosciuti dovuti. Tutto il dovuto fu liquidato essendone stato disposto il pagamento collo stesso istrumento di transazione.

Se non che dopo 11 anni da questa transazione il Ricevitore del Registro pretese contro 16 canonici e partecipanti lire 9,000 per tassa di passaggio d'usufrutto a termine dell'articolo 5 della legge di Registro, o meglio per omessa denunzia di cespiti componenti

la dotazione di un canonicato partecipante alle rendite del Capitolo della Parrocchia Cattedrale di S. Felice Martire in Venosa, e in particolare fece ingiunzione, 7 novembre 1899, al canonico Alfonso D'Urso, che disse avere preso possesso il 2 febbraio 1897, ingiungendogli il pagamento di L. 739,20 comprese le spese.

Riuscite inutili le pratiche amministrative, con citazione 2 ottobre 1902 il detto canonico, previo pagamento della tassa, convenne avanti il Tribunale di Melfi il Demanio dello Stato; e, premesso che sin dal settembre 1888 aveva acquistato il diritto civico come Sacerdote di partecipare alla celebrazione delle messe ed adempimento dei pii legati ed oneri del Capitolo di Venosa; che il poco che riceveva egli e gli altri partecipanti, era il corrispettivo dell'opera che prestavano e quando volontariamente la prestavano, epperò come semplice provento avventizio e volontario non poteva andar soggetto a tassa di successione, non avendo mai avuto nè benefizio, nè prebenda, nè usufrutto di beni mobili ed immobili; che nel Capitolo Cattedrale di Venosa per sua fondazione vi erano 4 dignità con carattere di vero e proprio canonicato, ma che gli altri sacerdoti non avevano che un titolo colorato, vanitoso di canonici, senza beneficio, senza prebenda propria, ma col solo diritto a partecipare alla massa delle messe in ragione della qualità civica e del servizio che prestavano alla Cattedrale, senza titolo per acquistare qualsiasi diritto o canonia in *titulum collectivum* nè canonicamente con Bolla di investitura, nè civilmente con assenso o *R. Placet;* che tutto ciò era già stato riconosciuto dal Demanio in esecuzione della legge 15 agosto 1867 che aveva ridotto i canononicati a 12 e gli altri benefizi a 6, mediante transazione seguita col citato atto 12 giugno 1889, Notar Maranghelli, col quale si era convenuto che i detti canonici nulla possedevano come prebenda canonicale beneficiaria e nulla fu dato dal Demanio e Fondo per il culto per i canonicati soppressi dalla legge; che mancava perciò ogni fondamento ragionevole del debito di tassa, che in ogni caso ogni pretesa tassa sarebbe prescritta pel disposto degli articoli 123 legge 13 settembre 1874 e 159 legge del 1897, e conchiudeva perchè fosse dichiarata non dovuta la tassa anche per prescrizione, e condannato il Demanio alla restituzione del pagamento per danni e spese.

E presentava in giudizio gli Statuti del Capitolo del 1561, una decisione della R. Camera di S. Chiara 7 maggio 1790, altra della Camera Apostolica 30 settembre 1617, ed altri documenti e gli atti della prima lite, sentenza e transazione sopra indicate.

Sostenne il Demanio non fondata nè in fatto nè in diritto la istanza del canonico D'Urso perchè il Capitolo è il consiglio del Vescovo, e non vi è Mensa vescovile senza Capitolo; perchè i canonici si ripartivano la rendita della massa capitolare comune, e la loro partecipazione teneva luogo di prebenda; che se le rendite capitolari erano gravate di oneri era naturale che vi adempissero i componenti il Capitolo, i quali nelle retribuzioni del servizio che prestano trovano perpetuamente l'ufficio e il beneficio che integrano il loro titolo canonicale; che, non avendo denunziato il possesso, preso il 12 febbraio 1897 della quota di dotazione di un canonicato facente parte del Capitolo Cattedrale Venosino rivelandolo per la tassa, era incorso il canonico attore, come i suoi colleghi, nella contravvenzione ascrittagli senza che potesse invocare la prescrizione, e domandava il rigetto della domanda.

In questo stato il Tribunale con sua sentenza 7-29 maggio 1903 fece luogo a tutte le istanze del canonico D'Urso e condannò il Demanio alle spese.

Questa sentenza fu però interamente riparata dalla Corte di Appello di Potenza con sentenza 19-26 luglio 1904, la quale facendo diritto all'appello dichiarò legalmente percetta la tassa e condannò l'appellato in tutte le spese.

Contro la sentenza ricorre il canonico D'Urso:

1° Per violazione degli articoli 517 n. 3, 6 e 7, Cod. p. c., di tutte le leggi canoniche in vigore per effetto della legge 17 febbraio 1861, dell'articolo 18 dello Statuto, 1° e seguenti della legge 5 marzo 1863, articolo 6 legge 15 agosto 1867, articolo 5 legge 13 settembre 1874 sulla tassa di successione e 115 dell'annessa tariffa, avendo mancato di assodare se il D'Urso possedesse canonicamente e civilmente un canonicato come vero e proprio beneficio ecclesiastico:

2° Altra violazione degli stessi articoli e degli articoli 1350 numero 3, 1351, 1352 Codice civile, perchè ritenne che la massa del Capitolo Venosino era goduta *ratione officii* dai suoi componenti, mentre con giudicato del 3 maggio 1790 della R. Camera di S. Chiara era stato deciso il contrario, ed ordinato al Demanio d'allora di togliere il sequestro per la vacanza e di astenersi da tal misura per le vacanze avvenire;

3° Altra violazione e confusione di leggi canoniche e difetto di motivazione perchè mentre il Tribunale aveva ritenuto che sul Capitolo Venosino non vi fossero che 6 benefizii veri e proprii, e che gli altri canonici onorari vi avevano un semplice uffizio pel quale in ragione del servizio che prestavano partecipavano alle distribuzioni delle rendite del Capitolo, le quali componevano una massa comune, *ratione servitii*, e che erano tutte destinate dai pii disponenti ad opere di culto, cioè messe, funerali, tridui ecc., la Corte di merito invece senza preoccuparsi delle distinzioni del diritto, dell'origine dei beni, e confondendo i concetti, ritenne l'esistenza di canonicati distinti, con benefici e prebende distinte, pure ammettendo che gli oneri assorbivano l'utilità della supposta dotazione beneficiaria, e li sottopose alla tassa coll'unico pretesto che non fossero passività deducibili come *aes alienum*, ma costituissero modalità del benefizio, coordinate al suo scopo;

4° Altro difetto di motivazione e confusione di leggi ecclesiastiche e civili, quando faceva ricorso agli statuti capitolari, al Consiglio di Trento, alla aggregazione del beneficio curato, al Capitolo Cattedrale, alla transazione 12 giugno 1899, alle leggi di soppressione confondendo la soppressione con la vacanza;

5° Difetto di motivazione e violazione delle disposizioni invocate per la prescrizione, perchè mentre metteva in fatto che il D'Urso era entrato in possesso in settembre 1888 riteneva in seguito che la presa di possesso avvenuta nel febbraio 1897.

Ritenuto *in diritto* non potersi dubitare, che, secondo il diritto canonico puro, laddove esisteva un Capitolo cattedrale o collegiale organizzato a massa comune *ratione servitii*, ivi esisteva un solo ente morale, il Capitolo, del quale le canonie e partecipazioni ricettizie erano semplici uffizii, non benefizi, enti morali a sè con dote o prebende canonicali, e la vacanza delle canonie o partecipazioni importava cessazione d'uffizii, non vacanze di benefizio, mentre invece il Capitolo avendo una esistenza indefittibile non è suscettibile di essere vacante.

E questi essendo i concetti che inspiravano sia gli statuti capitolari del 1561 del Capitolo Cattedrale di Venosa, sia la disposizione del 30 settembre 1619 della Rev.da Camera Apostolica che ne esentava da sequestro le porzioni di massa comune e più specialmente la decisione della Rev.da Camera di S. Chiara del 3 maggio 1790, che aveva costituito un vero giudicato sulla natura di massa *communis ratione servitii* per la massa del Capitolo di Venosa, la sentenza impugnata della Corte d'Appello di Napoli, in quanto avesse deciso diversamente, avrebbe certamente meritate tutte le censure che le si rivolgono, sia di mancata motivazione, sia di contraddizione, sia di violazione di tutti i principii di diritto canonico vigente nelle Province Napoletane per effetto della legge 17 febbraio 1861; e più specialmente avrebbe

violato la cosa giudicata inchiusa nella richiamata decisione della R. Camera di S. Chiara, la quale aveva deciso e pel passato e pel presente e per l'avvenire: che tutta la rendita capitolare ridotta in massa comune dovesse ripartirsi egualmente fra i partecipanti medesimi, compresi canonici e dignità che non avevano prebenda alcuna, e che a tenore delle Costituzioni non acquistavano la partecipazione per ragione del canonicato, ma per la qualità civile e pel servizio gratuito di sette anni, senza il quale niuno poteva essere ammesso alla partecipazione ancorchè si trovasse promosso al canonicato; e che in fine, non potendosi tali partecipazioni reputare veri beneficii acquistabili per titolo canonicale, non dovevano in caso di vacanza andare soggetti a sequestro, e doveva essere tolto il sequestro eseguito, con restituzione al Capitolo dei frutti sequestrati, e con ordine del R. Economato diocesano di astenersi da simile misura nelle future vacanze: circostanze queste che avrebbero eliminato il trapasso che è fondamento della tassa domandata.

Ma per quanto gravi possano essere gli errori incorsi nella sentenza in questa sua prima parte, gli stessi però non possono avere effetto di causarne lo annullamento a fronte della seconda parte, che basta da sè stessa a sorreggere l'intero suo dispositivo e renderlo incensurabile.

E per verità con questa parte la sentenza fa capo alla transazione intervenuta tra il Capitolo Venosino e il Demanio dello Stato, inchiusa nell'atto 12 giugno 1889 Notaio Maranghelli e al prospetto che vi fà parte integrante; e con apprezzamento di fatto incensusurabile in questa sede ha interpretato il contratto stesso nel senso che avrebbe di sana pianta mutata la natura originaria dell'istituzione capitolare, la quale avrebbe cessato di essere una massa capitolare *ratione servitii*, per divenire invece massa capitolare *ratione officii*, in quanto che invece di continuare ad essere distribuita tra i canonici e mansionarii in base agli statuti capitolari e provvedimenti amministrativi e giudiziali ivi richiamati, e a non essere suscettiva di vacanze ma solo di cessazione di uffizi, venne, almeno civilmente, invece a trovarsi contrattualmente divisa tra i canonici in parti uguali, assegnata in annua somma determinata da tener luogo di prebenda fissa e permanente, passibile di trasmissione di usufrutto in caso di vacanza, non distribuita in ragione del servizio prestato in favore del Capitolo, convertito in vero e proprio beneficiario concorrente per capi nella distribuzione che ne costituisce la prebenda, cioè la parte di rendita da servire al proprio sostentamento particolare e personale.

E per verità la sentenza ha affermato che nel citato prospetto era indicato il reddito di ciascun canonicato, benefizio e cappellania, e così la esistenza nella Chiesa Cattedrale di Venosa dei beneficii, e che la massa comune si componesse di essi, escludendo che potesse trattarsi di canonicati senza prebenda con diritto a distribuzione non istabilite in luogo di prebenda.

Aggiunse la sentenza che da detto stato si rilevava che le 6 dignità ed i 16 canonici dalla sola partecipazione della massa comune percepivano l'annua somma di lire 608.64 per ciascuno, somma che in forza della transazione, e per essi canonici comprese le dignità, ridotti al numero legale, si era elevata ad annue lire 1115.84 per ciascuno, trasformando a favore dei conservati la quota di massa comune dei canonicati soppressi, e dopo tale aggiunta potè conchiudere ora che di un tal reddito, sia che questi derivi dai beni direttamente posseduti dal beneficiato, sia che abbia causa da determinate quote di beni quanti sono i benefici riuniti e formanti tra loro una sola massa capitolare, costituisce sempre un passaggio di usufrutto dei beni componenti la dotazione dei benefici e delle cappellanie sotto qualsiasi titolo o denominazione,

e perciò soggetti a tassa a termini dello articolo 5 della legge sul registro e 115 della relativa tariffa.

Aggiungendo poi che gli oneri di culto, tuttochè assorbenti la dotazione beneficiaria non erano deducibili agli effetti della tassa di passaggio d'usufrutto non costituendo *aes alienium*, cioè passività che diminuiscono l'asse, si uniformava alla costante giurisprudenza, la quale ritiene che le messe e funzioni sacre sono le modalità del beneficio coordinate allo scopo pel quale è costituito, in quanto che non potrebbe esistere senza l'obbligo di disimpegnare gli uffici religiosi ad esso inerenti.

La sentenza impugnata perciò avendo applicata la legge che le parti spontaneamente si erano date con contratto, che con giudizio di fatto incensurabile ritenne incompatibile collo stato precedente di fatto e di diritto, non ha violato le leggi e i principi di diritto canonico dal ricorrente invocati; tanto più che neppure si sarebbe pensato di invocare la violazione dell'articolo 1768 del Codice civile, fra i tanti mezzi di impugnativa anche dedotti del Codice civile vigente.

Egualmente non sussiste l'ultimo mezzo riguardante la mancata motivazione in ordine alla eccepita prescrizione; giacchè non è esatto che la sentenza abbia accettato in fatto che il canonico D'Urso sia entrato in possesso fin dal settembre 1888, perchè la sentenza in questa parte si limitò ad accennare come questo fatto era esposto dal canonico nella citazione; e accettò invece quello che era dedotto nella ingiunzione intimata pel pagamento della tassa per omessa denunzia dei cespiti componenti la dotazione di un canonicato di cui aveva preso possesso il 2 febbraio 1897; e questa data in giudizio di opposizione logicamente e giuridicamente doveva per sè stessa prevalere fino a che l'opponente avesse, non solo allegata data diversa, ma dimostrato la verità della data affermata, e che l'affermazione della ingiunzione era cervellotica e insussistente. Se avrebbe potuto essere desiderabile una formula meno concisa, quella usata dalla Corte e in fatto e in diritto è corretta e non merita censura.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

6 maggio 1905.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Riccobono.

Fondo pel culto c. *Catulli, Parroco di S. Maria in Civitavecchia.*

Incorporazione — Effetti giuridici — Trasferimento dei beni nell'ente incorporante coll'onere di provvedere all'ente incorporato.

Parrocchia — Incorporazione di questa in un Convento — Leggi di soppressione — Obbligo del Fondo pel culto succeduto negli oneri del Convento.

Parrocchie — Leggi eversive — Conservazione delle prime nella loro canonica istituzione.

Parrocchie ex-conventuali — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Accettazione del Parroco — Non pregiudica i diritti dell'ente Parrocchia.

Nella incorporazione della Parrocchia in un Convento, come in ogni specie di incorporazione, ha luogo la devoluzione dei redditi costituenti la dotazione dell'ente incorporato all'ente incorporante, insieme all'onere di questo di provvedere ai mezzi della esplicazione e funzionamento del primo (1).

(1-5) La sentenza della Corte di Appello di Roma, pronunziata nella stessa causa, e che venne confermata colla presente decisione della Cassazione di Roma, è riportata nel precedente volume, a pag. 80.

Ivi, in nota, sulla questione della incorporazione, accennavamo alla pubblicazione di uno studio, che poi per mancanza di spazio non ha potuto trovar posto. Ora, qui in nota, esponiamo il contenuto di tale studio.

Che cosa importa, e quali effetti giuridici produce la incorporazione? Trattasi di

Entrati per effetto della incorporazione nel patrimonio del Convento i beni della Parrocchia, il patrimonio del Convento rimase gravato delle spese di parrocchialità provvedendovi con una parte adeguata del reddito, e dopo le leggi di soppressione l'onere medesimo si è trasferito nel Fondo pel culto: non può quindi parlarsi di rivendicazione di beni da parte della Parrocchia(2).

---

nozioni e principj elementari del diritto ecclesiastico su quanto concerne le mutazioni ed abolizioni degli ufficj ecclesiastici; e li ricordiamo colle parole di qualche scrittore.

WALTER (*Manuale del diritto ecclesiastico*, § 219, IV, « Della mutazione degli uffici ecclesiastici »: « Gli uffici ecclesiastici, una volta eretti, continuano a sussistere, fino a che non vi si apporti per via legittima una mutazione (*innovatio*). Questa però non può legalmente operarsi, se non per mezzo delle medesime autorità, le quali hanno cooperato ad erigerli, che vuol dire, trattandosi dei maggiori, del Papa, o del Vescovo, trattandosi degli altri.

« Quanto alla forma, una mutazione può farsi in diversi modi:

« I. Per divisione (*sectio, divisio*) che ha luogo allorchè di un ufficio se ne formano più...

« II. Per riunione (*unio*). La quale ha luogo o così che due uffici si confondano interamente fra di loro (*unio per confusionem*), oppure così che ambidue seguitino ad essere sì di nome come di diritto due uffici distinti, e solamente siano riuniti nella persona del medesimo Rettore (*unio per aequalitatem*), oppure finalmente così che l'uno sia annesso e subordinato all'altro (*unio per subiectionem*).

« III. *Per incorporazione*, la quale si effettua collo immedesimare l'ufficio ad una corporazione ecclesiastica o ad un altro ufficio. Nel medio-evo molte Parrocchie furono incorporate ai Capitoli ed ai Monasteri. In principio coteste incorporazioni comprendevano sì lo spirituale che il temporale; ma in seguito le leggi ordinarono che lo spirituale fosse amministrato da un Vicario permanente. In questo modo pertanto lo spirituale fu nuovamente separato in quanto all'esercizio, e solo il temporale rimase propriamente incorporato. Talvolta delle Chiese sono state incorporate ai Monasteri ancora così che fossero affatto sottratte alla giurisdizione del Vescovo e assoggettate al Prelato, come a loro Vescovo (Le Chiese di questa specie furono denominate *ecclesiae pleno o utroque jure subiectae:* c. 3, § 2, c. 21, X, *de priv.* V, 33). Gli effetti della incorporazione consistono, fra gli altri, in questo, che l'ufficio incorporato non può dirsi mai vacante, finchè sussiste la Comunità o il benefizio da cui dipende: ciò non ostante alla morte o dimissione di ciascun Vicario si dee sollecitamente pensare alla nomina di un altro nuovo (CLEM. *un.* § *Quidam etiam, de excess. praelat.* (V, 6); CLEM. *un.* I, *de suppl. neglig. praelat.*, I, 5) ».

Come si vede, il WALTER fa della *incorporatio* una forma a sè, una forma speciale di mutazione degli uffici ecclesiastici, mentre altri autori, come appare da quanto segue, ne fanno una quarta specie di unione, ed al riguardo così si esprime lo stesso scrittore (loc. cit. nota 9): « Nelle sorgenti cotesta mutazione di forma ora prende il nome di incorporazione, ora quello di unione, perciò bene spesso l'una confondesi con l'altra. Ma la differenza capitale tra esse consiste in questo, che nella unione gli uffici vengono interamente riuniti anche rispetto allo spirituale, ed alla morte del possessore essi divengono vacanti simultaneamente, lo che non accade nella incorporazione ».

FRIEDBERG-RUFFINI (*Trattato del diritto ecclesiastico...* del FRIEDBERG, colle annotazioni del RUFFINI, § 113, pag. 472): « La facoltà di mutare (*innovatio*) ed abolire gli uffici ecclesiastici spetta all'autorità che li ha istituiti, dopo uditi gli interessati. Tali innovazioni possono farsi solo in forza di *urgens necessitas* o di *evidens utilitas*, e possono assumere varie forme.

« I *Unio*, cioè riunione di due officj per modo che uno almeno perde la sua autonomia... La unione può essere: *a*) *aeque principalis* (*per aequalitatem*) nel caso che le due cariche ricevano bensì uno stesso titolare, ma non perdano punto la loro integrità; *b*) *per confusionem*, nel caso che entrambe siano annullate, e da esse se ne formi una nuova; *c*) *per subiectionem*, nel caso che una di esse diventi *principale* (*mater*) e l'altra *accessorium* (*filia*). In questo caso il nuovo benefizio assume tutte le qualità della carica principale, presso cui anche dovrà fissarsi la residenza, restando però i due patrimonj separati. Gli altri rapporti più speciali sono regolati dallo stesso Decreto di unione; *d*) *incorporatio*, cioè unione di un ufficio con un Canonicato o Chiostro. Questa forma di unione, molto frequente secondo l'antico diritto, non può più, dopo il Concilio di Trento, avere luogo quanto alle Chiese parrocchiali se non per opera del Papa ».

Nelle note (nota 3) il RUFFINI prosegue: « Dato che le Chiese erano considerate come oggetto di proprietà, ne conseguì che spettasse ai Chiostri, più tardi anche ai Capitoli

Le leggi eversive hanno conservate le Parrocchie nella loro canonica istituzione (3).

La legge 4 giugno 1899 non è applicabile alle Parrocchie ex-conventuali (4).

L'accettazione del Parroco dell'assegno di congrua e di spese di culto in base alla legge 4 giugno 1899, non pregiudica il diritto dell'ente Parrocchia ad ottenere l'assegno per l'esplicamento della sua funzione in misura corrispondente all'onere del Convento, e quindi del Fondo pel culto (5).

---

e perfino a singole cariche capitolari, la proprietà di quelle da essi fondate o regolate: la nomina dell'ecclesiastico venne considerata come una facoltà derivante dalla proprietà. Una reazione contro di ciò si ebbe a spiegare fin dal secolo XI, col fatto che si prese a distinguere fra *Ecclesia* (edifizio e patrimonio) ed *Altare* (esercizio delle funzioni e dei diritti ecclesiastici), e per rispetto a queste ultime spettò ai Vescovi di esercitare una influenza, la quale, a dir vero, mancava ancora di una configurazione giuridica bene determinata. Solo col secolo XII, in cui le incorporazioni aumentarono, la legislazione papale se ne occupa (c. 3, pr. X, § 53), e distingue, facendo capo alla anteriore distinzione, fra *non pleno jure pertinere* (*ecclesia*) e *pleno jure pertinere* (*ecclesia* ed *altare*) (c. 21, X, § 33), facendo al tempo stesso luogo alla giurisdizione Vescovile. — L'espressione: *pleno jure pertinere* viene però in numerosi documenti d'incorporazione adoperata anche per una forma mediana, secondo cui il Chiostro ha così i *temporalia* come gli *spiritualia*, vale a dire è anche Parroco, senza tuttavia essere sottratto alla giurisdizione Vescovile.

« Specie: *a*) *incorporatio quoad spiritualia o minus plena:* il Chiostro riceve il patrimonio e le rendite di una Chiesa parrocchiale per diritto proprio, con l'obbligo di sopperire con ciò ai bisogni ecclesiastici. Il Chiostro viene qui detto *parochus primitivus, habitualis*, e l'ecclesiastico, che esercita le funzioni religiose del beneficio incorporato, e che ha diritto alla congrua dovutagli dal *pastor primitivus*, è detto *Vicarius;* mentre il *Vicarius* è in realtà il vero parroco e riceve il suo beneficio dal Vescovo dietro presentazione del *parochus primitivus; b*) *quoad spiritualia et temporalia:* il *parochus habitualis* è propriamente *parochus* ed esercita per rispetto al *Vicarius* da lui posto la *institutio collativa.* Il Vescovo si limita ad esaminare la idoneità e a conferire l'autorizzazione per la cura d'anime (*institutio autorizzabilis*); *c*) *plenissimo iure* (nelle Decretali *pleno iure*), sempre però con esclusione della giurisdizione vescovile sul beneficio incorporato, ecc. ».

Schiappoli (*Manuale del diritto ecclesiastico*, parte seconda, n. 481, p. 105). Dopo aver parlato della unione *aeque principalis sive per aequalitatem*, della unione *per subiectionem sive absoluta*, di quella *per confusionem sive extintiva*, così si esprime circa l'altra: « *d*) *incorporatio*, cioè unione di un ufficio ecclesiastico con una fondazione o con un Monastero, al quale appartiene il diritto di presentazione per l'ufficio incorporato; l'*incorporatio* di una Chiesa parrocchiale ad un altro ente, rispettata dal Concilio di Trento per i casi già compiutisi prima. non fu più ammessa in seguito se non dietro dispensa del Papa (Conc. Trid., Sess. XXIV, c. 13, *de ref.;* Hinschius, n. 445 e seg.; Meyer, Zeitscher, *f. K. R.*, XVII, 246 e seg.). Tale incorporazione può essere: *a*) *minus plena* o *quoad temporalia*, cioè unione di un beneficio ad una fondazione o ad un Monastero, per cui a quest'ultimo vengono devoluti beni e redditi costituenti la dotazione del beneficio, con l'obbligo di sopperire alle spese di questo; il beneficio rimane indipendente per quanto riguarda gli uffici spirituali, ma i beni divengono proprietà del Monastero; il suo titolare (*Vicarius*) è nominato dal Vescovo su presentazione del Monastero (*parochus primitivus* o *habitualis*); *b*) *incorporatio quoad temporalia* e *spiritualia* (*pleno iure*), quando col patrimonio del beneficio incorporato vengono trasmessi gli uffici di culto ad esso inerenti; *c*) *incorporatio plenissima* o *plenissimo iure*, non molto frequente in pratica, per cui il beneficio incorporato viene sottratto completamente all'autorità vescovile. — Nella incorporazione la personalità giuridica dell'ente incorporato rimane affatto assorbita da quella dell'ente incorporante; quindi il beneficio diventa un semplice oggetto accessorio di un ente monastico o diocesano, anche quando si tratta di una incorporazione di una Chiesa parrocchiale, che cambia la Parrocchia stessa da ente autonomo in un predio dell'ente incorporante, la cui personalità sola giuridica rimane, non potendosi il *vicarius* del *parochus primitivus* considerare come un beneficiario, specie nella *incorporatio plena* ».

Calisse (*Diritto ecclesiastico*, n. 250, pag. 706 e seg). Premesso che nelle Parrocchie avviene che a taluno possa appartenere il titolo o il diritto della Parrocchia medesima ed altri ne abbia in sua vece tutto l'esercizio, e che « questi è il parroco attuale, mentre si suole indicar l'altro come abituale o primitivo, perchè ha l'abito, ossia la qualità da cui deriva la potestà che dal parroco attuale viene poi messa in esercizio », così prosegue:

Con citazione 12 settembre 1902, Don Ernesto Antonino Catulli, nella qualità di parroco della chiesa di S. Maria in Civitavecchia, convenne in giudizio l'Amministrazione del Fondo per il culto, deducendo che la detta Parrocchia era già unita al soppresso Convento dei Domenicani di detta città; che il patrimonio di quella Comunità era assai rilevante, ascendendo il reddito annuo oltre alle lire 20,000, parte del quale era destinato a provvedere a tutti i bi-

---

« Così accade ordinariamente quando la Parrocchia si trova incorporata ad un ente o collegio il quale, per la sua stessa natura, ha bisogno di un Vicario che lo rappresenti e ne compia gli uffici. Ma conviene poi guardare al modo ed alla ragione della incorporazione, per dedurne quali relazioni corrano tra il rappresentato ed il rappresentante.

« Essa (incorporazione) può essere, come dicesi, piena (*pleno jure*), tale cioè che trasferisca nell'ente titolare tutto ciò che alla Parrocchia appartiene, il patrimonio (*ecclesia*) e l'ufficio (*altare*); ma può anche essere incompleta (*iure minus pleno*), dando soltanto la utilità patrimoniale della Parrocchia (*ecclesia tantum*) (come bene si vede, in tutti i casi di incorporazione, il patrimonio, le temporalità passano sempre nell'ente incorporante), senza che assoggetti l'ufficio della cura delle anime. In questo secondo caso si ha propriamente una commenda del beneficio o patrimonio parrocchiale, per cui conseguenza l'ente, al quale essa spetta, ne gode le rendite, provvedendo del necessario la Parrocchia, senza che questa in tutti gli altri rapporti venga ad essere dipendente, come accade invece quando il parroco deve nell'altrui diritto riconoscere anche la causa della potestà, di cui egli è personalmente investito. Le conseguenze sono diverse nei due casi, come, per connessione, è diversa anche la parte che viene a prendervi l'autorità superiore.

« La Parrocchia non di raro venne ad essere incorporata con una Casa religiosa. Varie possono esserne state le ragioni. Talvolta ad un Convento si volle dare od accrescere il patrimonio, e ciò si fece assegnandogli una Parrocchia con i beni ed i diritti che ne formano la dote. Altre volte vennero in possesso dei Chiostri le Chiese parrocchiali, come parti od accessioni delle terre su cui erano fondate, e di cui quelli, per donazione o per altro modo di acquisto, diventavano proprietari (segue la enunciazione dei vari casi e motivi per cui nello svolgimento storico del diritto ecclesiastico, le Parrocchie venivano incorporate a Chiostri, fino a giungere ai tempi recenti)... Finalmente, la unione delle Parrocchie, specialmente urbane, colle Case religiose fu consigliata anche dal fatto del potersene in tal modo ottenere la istituzione e la conservazione con mezzi patrimoniali più adatti di quelli che sarebbero occorsi per una Parrocchia tenuta da un sacerdote secolare: questi avrebbe dovuto chiedere tutto alle rendite parrocchiali, mentre, nell'altro caso, avrebbe potuto ripararne la insufficienza, colle rendite proprie, la Casa religiosa.

« Avvenuta, per una qualsiasi delle dette ragioni, la incorporazione di una Parrocchia con un Chiostro, è sempre necessario che se ne nomini un rappresentante o vicario. Se la incorporazione non è che patrimoniale, o, come si è detto, *iure minus pleno*, non si deve da parte dei religiosi, o del loro superiore, fare altro che la proposta o presentazione del Vicario al Vescovo, il quale, accertatane la idoneità, gli conferisce l'ufficio; nel caso invece di incorporazione totale, comprendente, cioè, anche la parte spirituale della Parrocchia, il Vicario è nominato da chi rappresenta la Comunità religiosa, ed il Vescovo non ha facoltà che di approvarlo, oltre ad averlo poi sempre sotto la sua vigilanza, ecc. ».

Nardi (*Elementi di diritto ecclesiastico*, tomo 3, § 580). Anche questo scrittore fa della *incorporatio* una maniera a sè della innovazione o mutazione dei benefizj, invece di considerarla come una quarta specie di unione. « La incorporazione (*incorporatio*) ha luogo quando uno o più benefizj si attribuiscono ad una dignità, o Collegio ecclesiastico, a migliorarne la condizione economica ». Per dignità s'intende ogni prelatura secolare o regolare, come Vescovadi, Abbazie, per Collegio ogni corpo ecclesiastico, legalmente riconosciuto, come Capitoli Cattedrali, o Collegiati, Conventi, ecc.

« L'incorporazione è di tre specie:

« 1° Di pien diritto (*pleni juris, quoad temporalia et spiritualia simul*), quando il benefizio viene incorporato insieme col suo uffizio, e passa sotto ogni rapporto spirituale e temporale nella piena podestà della dignità e Collegio. Onde se la Chiesa incorporata sia parrocchiale, il Collegio è detto Parroco primitivo e abituale (*parochus primitivus, habitualis*). Però, non potendo la dignità o Collegio esercitare da sè l'ufficio sacro, di regola (talora però nelle Parrocchie incorporate a qualche Convento o Capitolo il de-

sogni inerenti all'ufficio e funzioni parrocchiali; che soppresso il Convento, la dotazione della Parrocchia doveva essere fissata in rendita, proporzionata al necessario servizio della cura delle anime, e al patrimonio del Convento, che ad essa era affetto; che al caso in ispecie non fossero applicabili le leggi sulle congrue parrocchiali del 1866, 1892, e 1899 in base alle quali aveva creduto l'Amministrazione del Fondo culto limitare gli assegni dovuti alla Parrocchia.

Quindi chiese la condanna della detta Amministrazione a corrispondergli l'annuo assegno di lire 8,000 o in quell'altra misura che avrebbe determinato il Tribunale, e ciò dal 6 ottobre 1896 in cui egli aveva conseguito il *Placet* alla Bolla della sua nomina, e coi relativi interessi dal giorno della domanda.

L'adito Tribunale di Civitavecchia con sentenza 23-25 novembre 1903 fece diritto alla domanda determinando però nell'annua somma di lire 5,000 la dotazione della Parrocchia per le spese tutte di culto, compresa la congrua per il Parroco e quella per i coadiutori.

Appellando da tale sentenza l'Amministrazione del Fondo per il culto esibiva copia di una Bolla del Sommo Pontefice Martino V, con la quale fu disposto che la Parrocchia di Santa Maria venisse affidata ai Padri Domenicani con l'assegnazione ai medesimi della rendita di detta Parrocchia di circa 50 fiorini di oro, affinchè, a mezzo di un Vicario secolare, avessero provveduto alla cura della anime in detta Parrocchia. Alla base di tale documento, in appello, il Fondo per il culto assumeva che la unione della Parrocchia di Santa Maria al Convento dei Domenicani non fu nè poteva essere che una unione *aeque principalis:* che gli obblighi del Convento riguardo alla Parrocchia durante l'unione, erano ben

---

cano, o capo del Collegio, ne assume ed esercita le funzioni) la dignità o il Collegio deve mantenere a sue spese un Vicario, che viene presentato al Vescovo, e da lui si deputa alla cura delle anime. Il Vicario sarà perpetuo, ove sia chierico secolare, temporaneo, ove sia regolare, mentre in tal caso alla sua stabilità si oppone il voto di obbedienza. La dote da assegnarsi al Vicario è detta congrua (*portio congrua*). Se questa coll'andare del tempo riuscisse insufficiente, converrebbe che il Collegio o la dignità l'accrescesse equamente sinchè basti.

« 2° Di diritto meno pieno (*minus pleni juris, quoad temporalia tantum*), quando si incorpora il benefizio ma non l'uffizio. Nel dubbio si presume sempre la incorporazione *minus pleni juris*, mentre la collazione dei diritti spirituali esige espressa menzione.

« In ambi i casi il Vicario soggiace all'autorità vescovile.

« 3° Vi ha pure una terza incorporazione detta di diritto pienissimo (*plenissimi iuris*), che ha luogo quando agli effetti di quella *pleni iuris* si aggiunge l'esercizio della giurisdizione quasi episcopale sul beneficio incorporato ecc. ».

Da quanto precede vanno tratte le seguenti conseguenze:

1° Fra la Parrocchia ed il Monastero non si verifica la unione *aeque et principalis*, ovvero per *subiectionem*, ovvero per *confusionem*, ma si verifica la *incorporatio:*

2° In qualunque forma di incorporazione, sia *pleni juris*, sia *minus pleni juris*, sia (e più ancora) *plenissimi juris*, si verifica sempre il passaggio del patrimonio, delle temporalità della Parrocchia o del beneficio parrocchiale nell'ente incorporante, e quindi nel Chiostro o Monastero. Infatti la incorporazione *pleni juris* ha luogo *quoad temporalia et spiritualia simul;* quella *minus pleni juris* ha luogo *quoad temporalia tantum:* in quella *plenissimi juris* si aggiunge l'esercizio della giurisdizione quasi episcopale sul beneficio incorporato agli effetti della incorporazione *pleni juris;*

3° Data dunque qualunque specie di incorporazione, del patrimonio dell'ente incorporato (Parrocchia) diviene proprietario, possessore ed amministratore l'ente incorporante (Monastero), il quale dovrà provvedere a tutti i bisogni, al funzionamento ed alla esplicazione dell'ente incorporato.

Le massime 3 e 4 sono ispirate alla costante giurisprudenza. Ved. nel volume in corso, pag. 159, la stessa Cassazione 10 agosto 1905.

Lo stesso dicasi per la massima 5. Ved. stessa Cassazione 9 marzo 1905, Fondo pel culto c. Gobbini (Vol. XV, pag. 153 colle note e richiami). G. C.

limitati non esercitando esso direttamente la cura delle anime, ma a mezzo di un Vicario secolare, che la Parrocchia unita al Convento vivea con frutti e proventi dei suoi beni, che con la soppressione del Convento essa riprese la sua autonomia come Parrocchia secolare, e l'Amministrazione aveva adempito ad ogni suo obbligo, quando, al separarsi della Parrocchia dal Convento, le aveva restituito i beni che le appartenevano e le aveva fatto il trattamento stabilito dalle disposizioni legislative, che provvedono all'assegno per supplemento di congrua ed all'aumento del 15 0[0 per spese di culto.

La Corte di Appello di Roma con sentenza 26 luglio-3 agosto 1904, guardando ai motivi esposti nella Bolla, al contenuto di essa, nonchè ad altri documenti della causa, ritenne che nel caso in ispecie si trattò di vera e propria incorporazione della Parrocchia nel Convento per effetto della quale la personalità giuridica dell'ente incorporato rimase affatto assorbita da quella dell'ente incorporante, e i redditi costituenti la dotazione del primo passarono in proprietà del secondo, unitamente all'obbligo di provvedere a tutte le spese per lo adempimento degli ufficii di culto proprio dell'ente incorporato.

Parimente insussistente ritenne in fatto l'altra affermazione della Amministrazione di avere, in seguito alla soppressione del Convento, restituito i beni proprii della Parrocchia, non avendo essa dato al Parroco che i soli assegni in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899.

Ciò posto, considerò la Corte che, come la funzione parrocchiale durante l'esistenza dell'Ordine religioso era alimentata a spese del Convento, a cui la Parrocchia era annessa, così dopo la soppressione, acquistando l'entità giuridica autonoma, acquistava al tempo stesso il diritto alla dotazione così dovuta alla Parrocchia onere conventuale, da essere commisurata alla soddisfazione di tutti gli obblighi e di tutte le spese di parrocchialità e di culto, nessuno eccettuato, perchè a tutti cotesti obblighi e spese, sopperiva e avrebbe dovuto sopperire il soppresso Convento.

Quanto alla determinaziono dello assegno osservò che, pure essendone equitativi e discrezionali i criterii, tuttavia per norma si dovea tener conto, non solamente della entità delle condizioni e dei bisogni della Parrocchia, del contingente della popolazione ed altro, ma benanco della entità del patrimonio della soppressa corporazione monastica.

Soggiunse che a tali criterii eransi informati i primi giudici, senonchè nel suo prudente arbitrio, la Corte, nella determinazione dello assegno in lire 5,000, ravvisava eccessivamente contemplata la quota parte delle spese occorrenti per la celebrazione di feste, la di cui obbligatorietà, se non può del tutto escludersi, vuolsi ammettere in senso molto relativo.

Quindi ridusse ancora l'assegno a lire 4,200 confermando nel dippiù la sentenza appellata.

Avverso la surriferita sentenza della Corte di Appello di Roma han prodotto ricorso entrambe le parti contendenti.

Attesochè il ricorso dell'Amministrazione del Fondo per il culto affidato ad unico mezzo denunzia la violazione dell'art. 28, n. 1 della legge 7 luglio 1866, la falsa applicazione degli art. 1 e 2 della legge 15 agosto 1867 e la violazione degli articoli 2 e 10 della legge 4 giugno 1899 e dell'art. 58 del regolamento 25 agosto 1899.

Accede oramai la ricorrente Amministrazione alla tesi della incorporazione della Parrocchia di Santa Maria al Convento dei Padri Domenicani, già accolta dalla denunziata sentenza, ma chiede ragione, perchè oltre al diritto di riprendere i beni apportati al Convento, possa la Parrocchia di fronte al Fondo per il culto, in seguito alla soppressione del Convento stesso, vantare altri diritti sul patrimonio di questo. E, mentre avanti il magistrato di merito, la difesa del Fondo per il culto affermavà di aver restituito i beni alla

Parrocchia, viene ora deducendo che questa, lungi dal rivendicare i suoi beni, si sia accontentata della congrua ad essa assegnata ed abbia d'altra parte preteso, solamente per le spese di culto, un trattamento privilegiato.

Censura la detta sentenza che cotesto trattamento fece alla Parrocchia di Santa Maria in onta alla legge del 4 giugno 1899, assumendo che questa è venuta definitivamente a regolare per ragioni d'indole generale la materia delle spese di culto, stabilendole in modo fisso nella misura del 15 0|0 sull'ammontare della congrua, senza distinzione alcuna tra la Parrocchia secolare e la Parrocchia ex-conventuale.

Oppone inoltre contro l'odierna pretesa della Parrocchia l'ostacolo del fatto dello stesso Parroco di aver accettato lo assegno della congrua con l'aumento indicato dalla cennata legge, la quale non avrebbe potuto in parte accogliere e in parte ripudiare, ed invoca infine il progetto di legge presentato in data 5 maggio 1904 dal Ministro di Grazia e Giustizia e da quello del Tesoro, in cui all'articolo 3 espressamente si dichiara che la legge 4 giugno 1899 sia applicabile, tanto pei supplementi di congrua quanto per le spese di culto, a tutti indistintamente i Parroci del Regno, compresi quelli di Chiese già annesse a case religiose abolite per effetto di qualsiasi legge o decreto.

Che, a dimostrare la insussistenza di tale gravame, anzi tutto vuolsi considerare che, non più contrastandosi dall'Amministrazione del Fondo per il culto la tesi che nella Bolla di Papa Martino V si contenga una vera e propria incorporazione della Parrocchia nel Convento dei Padri Domenicani, non se ne può da essa respingere l'effetto, che è proprio di ogni specie d'incorporazione, per i principii che reggono la materia, cioè della devoluzione dei redditi, costituenti la dotazione del beneficio incorporato, all'ente incorporante insieme all'onere di provvedere ai mezzi della sua esplicazione e funzionamento. Nè può combattersi il giudizio di fatto emesso al riguardo dalla Corte di merito, che cioè il Convento dei Padri Domenicani provvedeva a tutte le spese necessarie per l'esercizio e funzionamento della Chiesa parrocchiale di Santa Maria, comprese quelle del personale estraneo alla Comunità, come predicatori e sottosagrestano, al quale personale, oltre l'onorario, veniva corrisposto il vitto e l'alloggio nel Convento.

Che, ciò posto, non ha valore l'obbiezione anche ci e la Parrocc' ia non abbia pensato alla rivendicazione dei beni apportati al Convento, imperocchè entrati già nel patrimonio di quest'ultimo, che rimase semplicemente gravato dalle spese di parrocchialità, provvedendosi con una parte adequata del reddito, nulla essa aveva da rivendicare, sopravvenuta la legge di soppressione, se, per effetto di questa il patrimonio della corporazione soppressa venne devoluto al Fondo per il culto con l'onere stesso con cui i beni della Parrocchia di Santa Maria erano entrati per effetto dell'anzidetta Bolla Pontificia nel dominio del Convento dei Padri Domenicani.

Se è fuori contestazione che le leggi eversive conservarono le Parrocchie nella loro canonica istituzione, e se quindi per effetto di esse, venuto meno il Convento dei Padri Domenicani, la Parrocc' ia di Santa Maria riprese la sua autonoma esistenza giuridica, non può essa intendersi separata dal reddito che era necessariamente destinato all'esercizio della sua funzione; donde l'obbligo giuridico dell'Amministrazione del Fondo pel culto, in rapporto alle Parrocchie ex-conventuali, di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura come onere ad essa trasmesso insieme al patrimonio della soppressa corporazione.

Che in contrario erroneamente s'invoca la legge 4 giugno 1899.

Giova infatti ricordare il seguente letterale disposto dell'articolo 2 della detta legge: « semprechè non vi siano corpi o enti morali o privati obbligati a sostenere le spese di culto o per il servizio della Chiesa e debba sopperire

il Parroco, sarà assegnato l'aumento del 15 0|0 sull'intiero ammontare della congrua ».

Ora è evidente che se la surriferita disposizione ha riguardo a Parrocchie per le quali non vi siano enti morali, nè privati che siano tenuti a provvedere alle spese di culto e di officiatura nelle Chiese stesse, non può riferirsi alle Parrocchie ex-conventuali nel di cui rapporto, come si è osservato, si è l'Amministrazione del Fondo per il culto giuridicamente obbligata alle spese di culto e di ufficiatura.

Che infine invano si oppone, come ostacolo al diritto della Parrocchia, il fatto dello investito di aver accettato, senz'altro, una liquidazione di congrua e di spese di culto in base alla detta legge 4 giugno 1899, poichè, come questo Supremo Collegio ha più volte risposto a simile deduzione del Fondo per il culto, non può il fatto dell'investito pregiudicare il diritto all'assegno della Parrocchia per l'esplicamento della sua funzione.

Ond'è che sotto ogni aspetto il ricorso del Fondo pel culto deve rigettarsi.

Attesochè l'altro ricorso del parroco Catulli con un sol mezzo censura la parte della sentenza che ridusse l'assegno.

Ma non sussistono le doglianze che con esso si muovono e che indirettamente intendono alla modificazione di un giudizio di valutazione emesso dalla Corte di merito.

La osservazione della sentenza denunciata che la obbligatorietà delle feste vuolsi ammettere in senso molto relativo se non escluderla del tutto e che ha destato si vivo attacco da parte del ricorrente parroco Catulli, ha il più palese significato, confermato dall'ulteriore esame della Corte che credè non ogni festa dovesse ritenersi necessariamente attinente al culto della Chiesa parrocchiale. — Quindi non altro occorreva per chiarire il pensiero della Corte.

Non sussiste la pretesa contraddizione poichè se la Corte disse che se i beni del Convento passarono al Fondo culto, con l'onere delle spese di culto della Chiesa parrocchiale, non aggiunse che questo si riferisse anche a tutte le feste indicate nel certificato della Curia Vescovile, e quindi non poteva contraddirsi quando venìa all'esame e alla limitazione delle feste medesime.

L'onere patrimoniale trasferito al Fondo culto la Corte commisurò con giudizio equitativo e discrezionale, invocato dallo stesso Parroco, ai reali bisogni del culto della Parrocchia.

Or le censure del ricorrente Catulli s'infrangono in questo giudizio di estimazione, a cui dalle stesse parti era stata chiamata la Corte, e che essa ha emesso senza tema di violare alcuna legge.

Ond'è che anche il ricorso del parroco Catulli dev'essere rigettato.

Che respingendosi tutti e due i ricorsi le relative spese possono dichiararsi compensate.

Per questi motivi, rigetta i due ricorsi, ecc.

Cassazione di Roma.

23 settembre 1903.

Pres. ed Est. Pandolfini, ff. di P.

Demanio c. *Capitolo Cattedrale di Savona.*

Capitolo cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali — Reddito permanente — Tassa del 30 per cento — Applicazione — Restituzione.

Può la massa piccola essere assoggettata alla tassa del 30 per cento, purchè la retribuzione corale, congiunta alla dotazione del canonicato, formi un reddito superiore alle lire 800, e può essere assoggettata solo su questa eccedenza (1).

(1-3) La sentenza della Corte di Appello di Genova 5 dicembre 1902, confermata dalla Cassazione colla presente decisione, è riportata nel Vol. XIV, pag. 171: veggasi la sen-

La distribuzione della piccola massa corale costituisce un reddito permanente corrisposto ai canonici a causa del loro ufficio, e va compresa tra i cespiti formanti il reddito di lire 800, di cui la legge 19 giugno 1873, art. 25; cosicchè la legge non sottrae dall'applicazione della tassa del 30 per cento la massa piccola, ma solamente ne limita l'applicazione (2).

E' tenuto il Demanio a restituire la tassa del 30 per cento prelevata dalle partecipazioni di massa piccola corrispondenti ai canonicati soppressi (3).

In fatto. — Il Demanio, procedendo ai sensi dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, ebbe ad applicare la tassa del 30 per cento sulla cosiddetta massa piccola, spettante al Capitolo Cattedrale di Savona; ma, quando in seguito ne venne alla restituzione, la eseguiva solamente per quella parte che era relativa ai canonicati conservati, trattenendo l'altra che ricadeva sopra i due soppressi, ed ascendente a L. 318,95 annue.

Nacque da ciò l'attuale giudizio, in quanto che il Capitolo chiese avanti il Tribunale del luogo la condanna del Demanio alla restituzione di tante annualità nella cifra suddetta, quante ne erano decorse dal primo gennaio 1873 al primo gennaio 1897, salvo le ulteriori a maturarsi, e la sua istanza era accolta dal detto Collegio nel 7-15 aprile 1902.

L'Amministrazione ne faceva lamento avanti la Corte di Appello di Genova, ma con esito sfavorevole, essendo stato il gravame respinto con sentenza del 20 novembre e 5 dicembre di quell'anno, contro della quale si è sollevato l'odierno ricorso tendente ad ottenere lo annullamento per questo unico motivo:

Violazione dell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico; violazione e falsa applicazione dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, che estendeva alla Provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

Ciò premesso, il Supremo Collegio osserva:

La Corte di merito, svolgendo la tesi che formava obbietto della disputa, ragionava in sostanza a questo modo, cioè:

a) che per l'articolo 25 della legge del 19 giugno 1873 la tassa del 30 per cento, di cui all'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867, non sia applicabile ai canonicati, se non sopra quella parte di annuo reddito che ecceda le L. 800, beninteso però che il reddito stesso debba intendersi complessivamente formato non solo dei frutti della dotazione ordinaria della prebenda, in relazione al numero organico dei partecipanti, fissato già a 12, secondo la predetta legge del 1867, ma anche di ogni altro emolumento permanentemente corrisposto all'investito sul patrimonio dell'asse ecclesiastico e della Chiesa, per causa dell'ufficio medesimo, sia per adempimento di legati, sia per qualunque altro titolo;

b) che le distribuzioni corali, intese sotto l'appellativo di massa piccola, spettanti ai Canonici per premiarne lo assiduo intervento al coro, e stimolarne la diligenza all'adempimento dei relativi doveri, siano soggette senza dubbio alla tassa del 30 per cento, ma sulla sola eccedenza del reddito di L. 800; sicchè, avendo i Canonici diritto alla intera massa appunto perchè la parte degli assenti viene a guadagnarsi dai presenti, non possa la massa predetta restare falcidiata dal Fisco sol perchè taluno dei canonicati venga ad essere soppresso;

c) che la condizione dei Canonici della Cattedrale di Savona risultasse,

---

tenza stessa coi richiami in nota. — Veggasi anche coi richiami e note la sentenza della Corte di Appello di Firenze 8 luglio 1905 Capitolo Cattedrale di S. Sepolcro c. Demanio colle relative note, a pag. 275 di questa dispensa.

dalle fatte dimostrazioni, essere tale, che restituendosi loro le lire 318,95 annue, dal Demanio trattenute ed appunto perciò reclamate, uno solo di essi appena avrebbe, fra prebenda e distribuzioni corali, oltrepassato il reddito di lire 800 annuali

La sentenza denunziata quindi non esitava, in base principalmente a quanto testè si è esposto di affermare come il già detto bastasse per far ritenere applicabile al Capitolo di Savona il riferito articolo 25 della legge del 1873, ed accingevasi poscia a ribattere gli argomenti sui quali il Demanio insisteva per trarre la Corte di merito ad opposto partito, e che oggi vengono in sostanza riprodotti avanti il Supremo Collegio nello scopo di alimentare l'interposto ricorso, e che si riducono ai seguenti, cioè:

Che l'articolo 18 della legge del 1867 stabilisca la tassa del 30 per cento da prelevarsi sopra qualsiasi patrimonio ecclesiastico; che anche la massa piccola abbia carattere autonomo ed affatto distinto dalla prebenda, sicchè costituisca una proprietà del Capitolo; che ove si pensasse altrimenti, si verrebbe a sottrarre la massa piccola all'applicazione della tassa in esame; che l'articolo 25 della legge del 1873 abbia lasciato inalterata la regola dell'articolo 18 della legge del 1867; che, infine, la giurisprudenza di questo Supremo Collegio abbia cen talune decisioni accolto lo assunto dalla Finanza oggi propugnato.

Attesochè la questione si riduce principalmente nel fermare il significato giuridico della disposizione dell' articolo 25 della citata legge del 1873, in quanto siasi ivi in primo luogo sancito che la tassa del 30 per cento, voluta dall'articolo 18 della legge del 1867, dovesse dal gennaio 1873 in poi essere applicata soltanto nella parte di annuo reddito che, in riguardo ai canonicati, per cui oggi è solo contesa, eccedesse le lire 800, fossero conservati o soppressi nelle Chiese cattedrali; ed in secondo luogo che il reddito annuo ora detto dovesse risultare costituito non solo dai frutti della dotazione ordinaria della prebenda o partecipazione, corrispondente al numero organico dei partecipanti, ma anche da ogni altra somma, che permanentemente venga allo investito corrisposta per causa del suo ufficio, sul patrimonio dell'asse ecc'esiastico, qualunque ne fosse il titolo.

Attesochè non è anzitutto a dubitare che l'articolo 25 in disputa sia stato dettato per introdurre una disposizione di favore che assicurasse, fra le altre investiture, ai canonicati delle Cattedrali un minimo sufficiente per ragione di alimenti.

Le discussioni parlamentari ed i lavori preparatori, che sorsero nel periodo di gestazione della legge predetta ne rendono apertissimo il concetto, cui la stessa Amministrazione Demaniale non viene a contraddire.

Che che pertanto voglia dirsi in opposto, il pensiero della legge è chiaro, stante i termini in cui è formulato, nel senso che quando i canonici percepiscono fra l'assegno ordinario, ossia prebenda, e gli emolumenti straordinarii, per qualunque causa loro largiti, purchè *ratione officî*, il minimo soprarricordato, solo allora il dovere del pagamento della detta tassa del 30 per cento debba ripigliare il suo impero.

Ora, che le distribuzioni corali, costituenti la così detta massa piccola (da non potersi confondere colla massa grande, che è rappresentativa della dotazione autonoma, onde ogni canonicato sia provvisto) vadano comprese, allo scopo di fissare il reddito annuo, nella categoria generica che l'articolo ha contemplato colle parole di « *ogni altra somma che permanentemente venga corrisposta allo investito* » è una verità a cui non può negarsi valore.

E' superfluo invero rammentare, perchè elementare in diritto canonico, come a partire da una Decretale di Bonifazio VIII intesa fra l'altro a provvedere *de vita et honestate clericorum*, e passando alle disposizioni del Tridentino, coronate poi dalla più assidua e for-

male prattica, che palpita ancora di sua vivente attualità, la massa piccola, ovunque imposta dai canoni, ed occorrendo accresciuta, altro non sia che quel compendio patrimoniale, che intestato nella sua esteriorità per rafforzarne il concetto organico al Capitolo Cattedrale, quale espressione della collettività, forma un tutto a sè avente l'unica ed esclusiva destinazione di rimunerare con essa i soli canonici presenti giornalmente alle funzioni corali, onde in tal modo sollecitarne vieppiù la diligenza, escludendo invece gli assenti in via di regola, e devolvendone la eventuale quota agli altri investiti che facciano atto di effettiva presenza.

Siffatte distribuzioni hanno quindi i caratteri di una percezione permanente, perchè costituiscono immancabilmente un diritto per i canonici che frequentino il coro, perchè la frequenza stessa rientra fra gli obblighi diretti degli investiti, e perchè esiste già predisposto, distinto, e non distraibile altrimenti, il fondo che deve servire al pagamento.

Attesochè la conseguenza logica e naturale delle premesse testè riferite è quella che la tassa del 30 per cento non possa applicarsi in linea di prelevazione, come il Demanio pretenderebbe, sul patrimonio che costituisce la massa piccola, tenendosi così solo ragione dell'articolo 18 della legge del 1867, e considerando il Capitolo come un ente astratto che, possessore delle distribuzioni corali a praticarsi, debba cedere un'aliquota del suo patrimonio, salvo poi lasciarne il residuo in vantaggio degl'investiti canonici per aggiungerne la rispettiva quota al reddito complessivo che dall'ufficio vengono a ritrarre.

La massa piccola invece, come la giurisprudenza di questa Corte non ha lasciato, massime di recente, di proclamare, è di assoluta spettanza dei partecipanti i quali hanno diritto a goderla indiminuita ed integra, in quanto che per sua istituzione è destinata ad esser divisa fra i presenti al coro, e l'ammontare di essa cede giornalmente in prò dei singoli nella ragione inversa del loro numero.

Il Capitolo non è ente che astrattamente preso possa avere un patrimonio senza una destinazione determinata in cui debba impiegarlo; esso non è che un *nudus minister* di quei denari che sono per legge ecclesiastica e per decisa ed universale consuetudine pertinenza dei singoli, ed il supporre diversamente importa sovvertire il concetto di ciò che importi massa piccola.

Attesochè la sentenza impugnata non ha pertanto violato l'articolo 18 della legge del 1867, nè falsamente interpetrato l'articolo 25 di quella del 1873, quando, assodato in fatto, che le condizioni del Capitolo di Savona sien tali da non verificarsi la eccedenza di reddito dal legislatore contemplata, ha confermata la sentenza di primo grado che condannava l'Amministrazione Demaniale alla restituzione della tassa da lei trattenuta in relazione ai due canonicati soppressi,; giacchè, giova ripeterlo, il compendio della massa piccola non forma un diritto che, a priori ed in qualunque caso, competa e che vada organicamente distribuito e pre disposto in vista del numero dei possibili partecipanti, sicchè venga a cessare ed a ridursi il suo ammontare, sol perchè l'organico precedente venga ristretto; esso compendio è invece nel suo complesso il numero e il dividendo dei presenti alle funzioni corali, i quali restano *jure* sostituiti a coloro che siano assenti dall'ufficio, o che più non lo godano.

Per siffatte considerazioni la Corte di Cassazione rigetta il ricorso ecc.

Appello di Roma

13 luglio 1905

Pres. Cardona P. P. — *Est.* Palladini

Capitolo della Cattedrale di Otranto c. *Demanio.*

Capitolo cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali — Sua natura — Proventi di essa — Non costituiscono parte integrante

del reddito prebendale — Mancanza o deficienza della massa grossa — Non vale a caratterizzare come prebendale la massa piccola — Eccezioni possibili — Necessità di legale prova.

Capitolo cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali — Tassa 30 per cento — Art. 25 legge 19 giugno 1873 — Inapplicabilità della tassa — Limiti per l'applicazione.

L'assegno dei proventi della massa piccola per distribuzioni corali agli investiti dei canonicati e dei benefizi minori di un Capitolo cattedrale è attribuito ratione servitii *e non può in alcun modo costituire parte integrante della prebenda o beneficio canonicale* (1).

La massa suddetta ha la destinazione speciale di promuovere l'intervento e di premiare l'assiduità dei partecipanti ai divini ufficii; ed appartiene perciò indivisamente alla collettività per la ripartizione dei frutti inter praesentes (2).

La inesistenza della massa prebendale di un Capitolo cattedrale non basta a far ritenere come massa unica grossa la massa piccola per distribuzioni corali esistente: come la tenuità delle prebende non è sufficiente a trasformare la natura delle distribuzioni corali, ed a far perdere alle medesime il carattere di massa distinta dalla massa grossa.

La partecipazione alla massa piccola suddetta di un beneficio soppresso non può essere considerata come un reddito per sè stante e come un accessorio di detto beneficio, ma deve andare a reintegrare il fondo relativo, pei fini della sua destinazione (3).

Il Demanio non può pel numero dei benefici soppressi nè ritenere su tale partecipazione nè domandare per sè l'abbuono della tassa del 30 per cento conceduto per effetto della legge 19 giugno 1873 (4).

Il fondo delle distribuzioni corali, per la sua destinazione speciale, non appartiene ai beneficiati più che al Capitolo che l'amministra, ma serve a retribuire l'assistenza al coro dei soli presenti; onde la diminuzione permanente del numero dei beneficiati si risolve in aumento della partecipazione dei rimasti (5).

La massa delle distribuzioni corali non può per sè stessa essere colpita dalla tassa del 30 per cento, ed indipendentemenie dal reddito dei benefici ecclesiastici, di fronte al disposto dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873.

Pel detto disposto la tassa del 30 per cento può colpire soltanto la parte del reddito che ecceda le lire 800 o 500 secondo che trattasi di canonicati o di altri benefici; ed il reddito di ciascun ente deve essere costituito, oltre che dai frutti della dotazione ordinaria, da tutte le altre somme che permanentemente si vengano a lucrare dall'investito, fra le quali le distribuzioni corali (6)

L'applicazione della tassa perciò non può farsi prima, ma dopo la formazione dell'annuo reddito (7).

Non è impedito all'ente ecclesiastico, malgrado la accettazione e la esecuzione della tassa stessa, d'insorgere per dimostrare gli errori, di cui la liquidazione può essere viziata (8).

Fatto. — Il Capitolo cattedrale di Otranto al tempo in cui fu promulgata la legge del 15 agosto 1867 era composto di 17 canonici e 10 mansionari. E poichè la legge stessa coll'art. 6 soppresse nelle Chiese cattedrali i canonicati eccedenti il numero di dodici ed i benefizi minori o mansionerie eccedenti il numero di sei, così è che nella Cattedrale di Otranto rimasero soppressi cinque canonicati e quattro mansionerie.

Il Demanio, nel fare la conversione dei beni, ritenne la rendita corrispon-

---

(1-7) Colla presente sentenza la Corte di Appello di Roma in sede di rinvio si uniforma completamente alle massime della sentenza della Cassazione di Roma 19 maggio 1903, da noi pubblicata nel vol. XV, pag. 55. Confrontinsi per le stesse massime la nota di richiami alla suddetta sentenza, nonchè la sentenza della Corte di Appello di Firenze, 8 luglio 1905, Capitolo Cattedrale di S. Sepolcro c. Demanio, con la relativa nota di richiami di giurisprudenza e dottrina, che pubblichiamo a pag. 275 di questa stessa dispensa. Vedi anche la nota alla sentenza alla Cassazione di Roma 8 giugno 1905, Economato generale dei benefizi vacanti di Napoli c. Capitolo Cattedrale di Napoli nel volume XV pag. 349.

(8) Veggasi nel vol. III, pag. 651 la sentenza della Cassazione di Roma 13 dicembre 1892, Capitolo di Isernia c. Finanze, richiamata nella presente sentenza

dente alla tassa del 30 per cento per tutto il patrimonio del Capitolo, compresa la massa delle distribuzioni corali, alla quale i canonici partecipavano per una porzione più rilevante di quella dei mansionari.

Sopraggiunta la legge del 19 giugno 1873, che con l'art. 25 ordinò che a cominciare dal 1 gennaio 1873 la tassa straordinaria del 30 per cento non potesse applicarsi se non alla parte di annuo reddito eccedente lire 800 sui canonicati e lire 500 sui benefizi minori sì conservati che soppressi delle Chiese cattedrali, poichè l'annuo reddito dei canonicati e benefizi minori della Cattedrale di Otranto non eccedeva rispettivamente le dette somme, il Demanio restituì mediante un certificato suppletivo di rendita la tassa prelevata sulla massa delle distribuzioni corali, meno che sulle quote delle distribuzioni corrispondenti a tre canonicati rimasti vacanti nel frattempo fra i cinque soppressi. Essendo morti in seguito altri due canonici e gli ultimi due titolari dei benefici minori compresi nella soppressione, l'Amministrazione del Demanio muovendo dal concetto che il benefizio della riduzione della tassa del 30 per cento concordato dalla citata legge 19 giugno 1873, fosse anche per ciò che concerne le distribuzioni corali, un equitativo temperamento adottato unicamente a vantaggio personale degli investiti, e che quindi cessar dovesse con la loro morte, con citazione del 10 ottobre 1901 trasse il Capitolo avanti il Tribunale di Lecce, chiedendo che fosse condannato;

1° Alla restituzione di tanta rendita iscritta per le cinque quote dei canonicati soppressi in lire 75 per ciascuna quota, ridotta, mercè la ritenuta del 30 per cento, a lire 52,50, ordinando il distacco dell'ammontare di detta rendita dal Certificato del Debito pubblico n. 625020 da eseguirsi dall'Amministrazione del Debito pubblico all'uopo debitamente autorizzata.

2° Alla restituzione della rendita conseguita per l'abbuono della tassa del 30 per cento per due canonicati in lire 193.36 ciascuno e per due partecipanti alla ragione di lire 150 per ciascuno, ordinando eziandio il distacco dall'altro certificato n. 584157 da eseguirsi dall'Amministrazione del Debito pubblico all'uopo autorizzato come sopra; oltre ai frutti dalla morte rispettiva degli ultimi investiti.

A tali domande il Capitolo convenuto oppose: non costituire le lire 75 percepite in più dai canonici un vero e proprio reddito beneficiario per potersi pretendere dal Demanio, come parte di prebenda, ma derivare dalla diversa misura della partecipazione alla distribuzione della massa corale, nè poter pretendere il Demanio la restituzione della tassa, inquantochè tale abbuono non costituiva un temperamento equitativo adottato in vantaggio personale dei singoli investiti, mentre pel *ius non decrescendi* dei canonicati e mansionariati conservati, l'abbuono non poteva essere revocato, ma doveva tornare alla massa, finchè la quota di ciascun beneficio non avesse raggiunto il reddito annuo preveduto dalla legge.

E con domanda riconvenzionale il Capitolo chiese la restituzione della tassa dal Demanio ritenuta pei tre canonicati soppressi di cui avrebbe dovuto farsi l'abbuono in ragione di annue lire 580, e così nella somma totale di lire 13921.92. Il Tribunale con sentenza del 27 settembre 1899, facendo buon viso alle cennate ragioni dedotte dal Capitolo, rigettò la domanda proposta dal Demanio, ed accogliendo, invece, la riconvenzionale del Capitolo, condannò il Demanio a pagare al medesimo la detta somma di lire 13921.92 per la causa su espressa dal 1 gennaio 1873 fino al 1 gennaio 1897 oltre le somme successive annue in lire 580, una agli interessi legali a decorrere dal giorno della domanda.

Avverso tale pronunziato propose appello il Demanio, e la Corte di Appello di Trani con sentenza del 30 luglio 1901 riformò completamente quella del Tribunale e condannò il Capitolo a resti-

tuire la rendita di lire 262.50 sui cinque canonicati soppressi, con gli interessi legali; rigettò conseguentemente la riconvenzionale.

Contro questa sentenza il Capitolo produsse ricorso in Cassazione pei seguenti mezzi: 1° falsa interpretazione ed applicazione del combinato disposto degli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 agosto 1867; falsa interpretazione e conseguente violazione del capo III, sess. XXI, e capo XII sess. XXIV *de Reformat.* del Concilio di Trento e delle dottrine dei canonisti in materia di distribuzioni corali, nonchè difetto di motivazione.

2° Falsa applicazione dell'art. 18 della legge suddetta e dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873; altro difetto di motivazione e violazione degli articoli 1108, 1145, 1146, e 1772 del Codice civile.

3° Altra applicazione falsa dei medesimi art. 18 della legge 15 agosto 1867 e 25 della legge 19 giugno 1873, per quanto ha tratto alla domanda riconvenzionale fondata sulle medesime ragioni per le quali avrebbe dovuto escludersi il concetto che l'abbuono della tassa fosse un beneficio personale cessato con la morte degli investiti.

La Corte di Cassazione con decisione del 19 maggio 1903, accogliendo i suddetti mezzi di ricorso annullava la sentenza denunziata e rinviava la causa alla Corte di Appello di Roma anche per le spese.

Con atto del 7 febbraio 1905 il Capitolo della Cattedrale di Otranto riassumeva la lite in sede di rinvio, ed all'udienza di spedizione i procuratori delle parti conchiudevano come sopra.

In diritto. — Attesochè la prima questione, su cui la Corte è chiamata a portare il suo esame, è quella di accertare se la differenza tra l'importare delle distribuzioni spettanti ai canonici del Capitolo cattedrale di Otranto, e l'importare delle distribuzioni spettanti ai mansionari o beneficiati minori del Capitolo stesso debba considerarsi come parte integrante di reddito prebendale.

L'Amministrazione appellante osserva al riguardo: che il maggiore assegno è dato e dovuto ai canonici solo perchè investiti dei canonicati: che perciò l'assegno medesimo è necessario *propter officium vel ratione officii*, ed è inseparabile dal canonicato di cui costituisce temporalità dotalizia; mentre in quanto a *servitium* o *ratione servitii*, i canonici verrebbero a trovare, alla pari di tutti i componenti del Capitolo, una larga e pingue compartecipazione uguale sul residuo più importante della massa comune.

Attesochè l'Amministrazione in tal guisa viene anzitutto a riconoscere che la differente misura fra le distribuzioni assegnate ai canonici e quelle assegnate ai mansionari non possa adottarsi, come unico criterio, per stabilire che il maggiore assegno percepito dai canonici costituisca parte di prebenda, e soggetto perciò all'incameramento.

Occorre, invece, esaminare la natura del detto assegno, indagare cioè, se esso nel caso in esame, viene attribuito ai canonici *propter officium, causa dignitatis* oppure *ratione servitii.*

In secondo luogo l'Amministrazione stessa neppure impugna la dottrina comunemente accettata nella soggetta materia, e cioè, che nei Capitoli cattedrali, secondo le discipline canoniche, devono di regola esistere e distinguersi la massa grossa e la massa piccola. Questa ultima va riguardata come proprietà dei Capitoli e non può andare confusa col patrimonio prebendale costituito in prebende distaccate o riunite spettanti a ciascun beneficiato *uti singulus.*

Stando alle origini storiche, la massa piccola derivò da rendite addette a funzioni peculiari non attinenti direttamente ed immediatamente all'ufficio beneficiale e fu introdotta allo scopo di eccitare lo zelo ai divini ufficii; dando ai presenti nel coro, oltre la prebenda, *le rendite ordinarie e certe di detta piccola massa e le acciden-*

tali ed incerte di ogni giorno, affinchè *ad quas (horas canonicas) panis interni refectio non movebat, panis corporei refectio provocaret.*

La necessità della piccola massa nei sodalizi capitolari, al testè cennato intento, fu intuita e sentita dal Concilio Tridentino fino al punto da prescrivere che nel caso, non frequente, delle mancanze di altre rendite e proventi per la formazione di detta massa piccola, questa dovesse essere costituita col terzo dei frutti da separarsi dalle prebende (terzo conciliare).

Statuit Sancta Synodus in Ecclesiis cathedralibus quam collegiatis, in quibus nullae sunt distributiones quotidianae, tertiam partem fructuum tam dignitatum, quam canonicatum, portionum et officiorum, in distributiones quotidianas converti (Concilio di Trento, cap. III, sess. 21, de ref.).

Come si è detto, l'Amministrazione non contrasta questa dottrina, ma assume che, nella specie, non esiste la massa grossa distinta, o che essa sia talmente esigua e tenue da non apprestare la congrua e sufficiente dotazione propria ai canonicati; cosicchè la massa *comunque distribuita*, agli effetti giuridici e canonici riveste i caratteri di massa grossa o beneficiaria, perchè il canonicato può bensì stare senza rata di distribuzione corale, ma non mai senza propria e vera dotazione *propter officium.*

Senonchè tuttociò non è esatto: anzitutto le brevi nozioni testè date sulle origini della piccola massa, dimostrano come sia da escludere, o da ammettere solo raramente, che un Capitolo cattedrale possa esistere indipendentemente da essa.

In secondo luogo non è provato in fatto, che nella Cattedrale di Otranto esistesse una sola massa, la quale, perciò, non potesse essere riguardata che come prebendale, distribuita, cioè *propter officium.* Se così fosse non a torto obbietterebbe l'Amministrazione che la massa comune del Capitolo verrebbe impropriamente denominata di distribuzioni corali e ne trarrebbe la illazione che le lire 75 in più godute da ciascun canonico, non rappresenterebbero, secondo afferma il Capitolo, *puntature corali.*

Ma così non è.

La sentenza di annullamento osserva in proposito: « La ipotesi di una massa comune, che ha formato la base delle deduzioni orali della difesa del Demanio, è esclusa dalla stessa sentenza impugnata, ed è in contrasto con tutti gli atti della causa, nei quali la questione fu posta sul fatto incontroverso di distribuzioni corali distinte dalle prebende canonicali ».

In questa sede il Demanio redarguisce d'inesattezza codesto brano della decisione della Corte regolatrice, sostenendo che contiene un'affermazione non conforme a verità.

Ma esso mal si oppone; giacchè sostanzialmente non porge altra dimostrazione in contrario, che quella derivante dal prospetto dimostrativo della composizione organica e del patrimonio del Capitolo dell'8 marzo 1874 e del prospetto riassuntivo della operazione di liquidazione della tassa del 30 per cento del 30 luglio 1875.

Ora, sul valore probatorio di tali documenti, la Corte non può che approvare, senza farne una inutile ripetizione, le ragioni addotte dai primi giudici, come quelle che sono conformi ai principii di diritto in questa speciale materia, ed anche agli insegnamenti del Supremo magistrato, che, in altro rincontro, prescriveva: non essere impedito all'ente ecclesiastico, malgrado l'accettazione e la parziale esecuzione della liquidazione del 30 per cento di insorgere per dimostrare gli errori di cui la liquidazione può essere viziata (Cass. Roma 13 dicembre 1892, Capitolo d'Isernia c. Finanze, *Riv. di dir. Eccl.*, III, 651).

Bene avrebbe potuto il Demanio, allorchè furono compilati i detti prospetti, non accettare le dichiarazioni del Capitolo circa la esistenza o meno delle prebende, o la tenuità di alcune di esse,

e dubitare che le medesime potessero essere dissimulate e celate sotto la massa delle *distribuzioni corali*, ed istituire al riguardo le opportune indagini, ma non può ora invocare le dichiarazioni stesse, quali risultano dai detti prospetti, per escludere le distribuzioni corali e sostenere la esistenza di una massa unica, che debb'essere considerata come *prebendale*. La tenuità della prebenda non basta a trasformare la natura delle distribuzioni corali, anche quando queste offrono un reddito maggiore della stessa prebenda, nè a far perdere alle medesime il carattere di massa distinta, che, giova ripeterlo, va sotto il nome di massa piccola. Una sola eccezione potrebbe ammettersi ed è quando la massa delle distribuzioni corali originariamente fosse stata stralciata dai frutti delle prebende, del che però, nel caso in esame, non vi ha alcuna prova. E non dimenticando le origini della massa corale, allora solo sarebbe possibile un'altra eccezione, quando risultasse espressamente dagli statuti della Cattedrale una destinazione diversa da quella ordinaria, cioè che essa fosse stata addetta a supplire la prebenda. Ma neanche di ciò vi è prova. Neppure in questa sede il Demanio, all'infuori dei prospetti presenta documento alcuno in sostegno del suo assunto. Che anzi il medesimo, più che venir corroborato rimane invalidato dal fatto asserito dal Demanio, e, cioè che esso fu longanime verso il Capitolo di Otranto, perchè avrebbe potuto prendere possesso delle quattro quote dei partecipanti soppressi in lire 643 ciascuno e delle cinque quote dei canonicati di lire 710, senza limitarsi pei primi alla tassa 30 per cento in L. 150 e per gli altri alla restituzione della stessa tassa e al godimento della quota fissa in lire 52.50.

Tale longaminità, che non potrebbe concepirsi di fronte ai termini recisi delle leggi evèrsive dell'Asse ecclesiastico, tanto più se si fosse trattato di Chiesa ricettizia, come afferma, senza peraltro dimostrarlo, il Demanio, e non di vera e propria Cattedrale, quale è appunto quella di Otranto, può trovare solo spiegazione nel riflesso che il Demanio non era sicuro di trovarsi in presenza di una massa unica, cioè esclusivamente la grossa prebendale, nella quale sarebbero trasfuse le distribuzioni corali.

Ma, mentre i documenti dell'Amministrazione sono insufficienti a provare la sua tesi, non può dirsi altrettanto di quelli del Capitolo a dimostrazione della tesi contraria. E per fermo dal certificato dell'Arcivescovo di Otranto del 24 settembre 1898, risulta che quella vetustissima Chiesa metropolitana non ha avuto mai una massa comune di beni per provvista dei singoli canonicati, avendo invece ciascun canonico la sua fissa ed esclusiva prebenda: che il suddetto clero tiene una massa comune non formata da stralcio delle singole prebende, coi redditi della quale, sottrattine i pesi, si fanno le proporzionate distribuzioni *inter praesentes et pro rata servitii* fra canonici e partecipanti minori.

Ed in conformità il Subeconomo dei benefici vacanti, in data 16 maggio 1897, attesta che nella vacanza di canonicati del Capitolo cattedrale di Otranto, la abolita Commissione diocesana dapprima, e poscia il R. Ecooomato ha sempre costantemente presa l'amministrazione della sola prebenda canonicale. Si aggiungano gli elenchi delle puntature corali, l'antichissima platea in cui sono numerati e disegnati i censi che formano la massa piccola, cioè la distribuzione dei proventi per le ore canoniche; e da ultimo il libro che comprende gli atti di Santa Visita, documenti tutti che dimostrano la costituzione organica della Cattedrale di Otranto.

Attesochè peraltro, indipendentemente dai cennati documenti, giustamente viene dalla Corte di Cassazione rilevato ed opposto il fatto proprio dello stesso Demanio. « E del resto, si legge nella sentenza di annullamento, non aveva riconosciuto il Demanio la esistenza di

una massa di distribuzioni corali distinta dalle prebende canonicali, allorchè reintegrò il fondo di distribuzioni già stremato colla prelevazione del 30 per cento, solo pretendendo ritenere le quote dei tre canonicati che erano venuti nel frattempo a mancare?

La Corte avrebbe dovuto guardare la natura di tal fondo, i cui proventi per essere eventuali ed incerti non possono in alcun modo costituire parte del beneficio canonicale, e considerare che la massa per le distribuzioni corali ha una destinazione speciale (quella di sopra accennata di eccitare lo zelo alle funzioni del culto) ed appartiene perciò indivisamente alla collettività, per modo che, venendo a mancare temporaneamente un canonicato od altro benefizio, o venendo a mancare del tutto, il fondo rimane integro pei fini della sua destinazione, e la partecipazione di un benefizio soppresso non può essere considerata come un reddito per sè stante, e come un'accessorio di tal beneficio. Se tutto ció avesse considerato sarebbe venuto nella conclusione che i proventi della massa piccola non potendo costituire parte del beneficio canonicale, non vanno compresi nella dotazione dei canonicati soppressi devoluta al Demanio ».

Attesochè la seconda questione sottoposta alla decisione della Corte è quella d'indagare se il beneficio della riduzione della tassa del 30 per cento accordata dall'art. 25 della legge 19 giugno 1873 fosse un temperamento equitativo adottato unicamente a vantaggio personale degli investiti, e quindi cessar dovesse colla loro morte.

La risoluzione di codesta questione è indubbiamente connessa a quella data alla preccedente e la Corte reputa opportuno di assolvere il suo compito, riportando senz'altro le ragioni addotte dal Supremo Collegio, perchè sono interamente accettabili e non rimarrebbe che ad esporle con diversa, e forse, non miglior forma:

« Attesochè dalle osservazioni che precedono risulta pure che il Demanio non poteva, pel numero dei benefici soppressi, nè ritenere nè domandare per sè l'abbuono della tassa del 30 per cento conceduto per effetto della legge 19 giugno 1873, perchè sotto forma di abbuono era stato in sostanza reintegrato il fondo delle distribuzioni corali, il quale per la sua destinazione speciale non appartiene ai beneficiati più che al Capitolo che lo amministra, ma serve a retribuire l'assistenza al coro dei soli presenti, di coloro cioè, che *in actu inservient divinis officiis;* onde la diminuzione permanente del numero dei beneficiati si risolve in aumento della partecipazione dei rimasti per il diritto che ciascuno dei presenti ha su tutta la massa, diritto che non può competere ai mancanti e fu detto *ius non decrescendi.*

« Riuscendo la integrazione a beneficio della massa e non dei singoli benefici, il Demanio, cui è devoluta la dotazione dei benefici soppressi, non succede nei vantaggi che l'abbuono avrebbe arrecato ai singoli beneficiati solo in quanto fossero stati presenti, non potendovi essere partecipazioni pei mancanti.

« Operando diversamente si viene ad ammettere che la massa delle distribuzioni corali possa essere per sè stessa colpita dalla tassa, come avveniva sempre per l'art. 18 della legge 15 agosto 1817, ed indipendentemente dal reddito dei benefici ecclesiastici, in aperta opposizione al disposto dell'art. 25 della legge 15 giugno 1873.

« Dell'applicazione di questo articolo si è più volte occupato questo Collegio Supremo ed ha sempre ritenuto che pel contenuto logico, e per le ragioni di cui il medesimo è inspirato, dovendo la tassa colpire soltanto la parte del reddito la quale ecceda le lire 800, o, 500, secondo che trattasi di canonicati o di altri benefici, e dovendo il reddito di ciascun ente essere costituito oltre dai frutti della dotazione ordinaria, da ogni altra forma che permanentemente si venga a lucrare dall'investito, fra le quali le distribuzioni corali guadagnate coll'assiduità ai divini ufficii, si ha l'ef-

fetto che l'applicazione della tassa straordinaria non possa farsi prima, ma dopo la formazione dell'annuo reddito.

« In altri termini pei canonicati e per gli altri benefizii semplici i cui redditi non eccedono rispettivamente le lire 500 e le lire 800 è spostata la base della liquidazione della tassa, ed è solo il reddito complessivo di cui gode ciascun beneficiato che deve prendersi in esame. Assoggettando alla tassa separatamente i cespiti che concorrono alla formazione del reddito si avrebbe duplicazione di imposta sopra un medesimo cespite tutte le volte che vi fosse eccedenza sul minimo del reddito dalla legge preveduto ».

Che pertanto, dovendosi risolvere anche in senso negativo la seconda questione, l'appello del Demanio deve essere rigettato.

Che le spese dello intero giudizio devono esser messe a carico del Demanio che è soccombente, art. 390 Cod. proc. civ.

Per tali motivi, la Corte, intesi i procuratori delle due parti, pronunziando in grado di rinvio dalla Corte di Cassazione sull'appello proposto dall'Amministrazione del Demanio dello Stato con atto del 27 luglio 1900 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 27 settembre 1899, senza attendere ogni altra istanza ed eccezione dedotta in contrario, rigetta il detto appello, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte.

Appello di Firenze

8 luglio 1905.

Pres. Gardi ff. P. — *Est.* Germano.

Capitolo Cattedrale di S. Sepolcro c. Demanio.

Capitolo Cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali — Non costituita con beni o rendite di canonicati — Appartenenza al Capitolo — Esenzione dalla devoluzione al Demanio e dalla tassa 30 per cento.

Ritenuto in linea di fatto che le distribuzioni corali non sono costituite con beni o rendite provenienti da canonicati soppressi in un Capitolo Cattedrale, ma sono invece di appartenenza dell'ente Capitolo, non può il Demanio ritenere a sè devolute le quote della massa piccola corrispondente ai detti canonicati soppressi insieme coi beni costituenti la dotazione dei canonicati, nè ritenere dal 1° gennaio 1873 in poi la tassa del 30 per cento (1).

Fatto. — Nel comune di S. Sepolcro in provincia di Arezzo vi è una Chiesa Cattedrale con annesso Capitolo.

Era un tempo questo Capitolo composto di quindici canonici, ognuno dei quali aveva due emolumenti, uno fisso e certo, denominato *prebenda*, ed un altro variabile ed incerto, proveniente dal servizio di assistenza al coro, e perciò dovuto solo se tale assistenza si fosse verificata in fatto e sempre in proporzione del servizio prestato.

La prebenda era costituita dalle rendite del benefizio a cui il canonicato era annesso, e l'altro emolumento era

(1) Veggansi colle note e richiami di precedenti di dottrina e giurisprudenza: Cassazione di Roma 19 maggio 1903, Capitolo della Cattedrale di Otranto c. Demanio, e 27 febbraio 1904, Capitolo Cattedrale di Cagliari c. Carboni-Boy, e Corte di Appello di Genova 5 dicembre 1902, Demanio c. Capitolo di Savona (vol. XIV, pagg. 155, 244 e 171); nonchè Cassazione di Roma, 23 settembre 1903, Demanio c. Capitolo Cattedrale di Savona e Corte di Appello di Roma in rinvio, Capitolo della Cattedrale di Otranto c. Demanio a pagg. 265 e 268 di questa dispensa.

Come è stato dimostrato, e come generalmente è ritenuto in dottrina, la massima ritenuta dalla Corte di appello di Firenze si applica comunque la massa piccola per distribuzioni quotidiane sia costituita, e cioè anche nella ipotesi che sia stata formata con lo stralcio del terzo prebendale.

Cons.: *La massa piccola per distribuzioni quotidiane e l'articolo 25 della legge 19 giugno 1873* (questa Rivista, vol. V, pag. 641); Calisse, *Div. eccles.* (Man. Barbèra), n. 75. — Schiappoli, *Man. di dir. eccles.*, n. 239. — Coviello, *La massa comune nei Capitoli Cattedrali*, IV (questa Rivista, vol. XIV, pag. 405-451). — Perlini, *Della giurisprudenza invalsa nei tribunali italiani intorno alle distribuzioni corali* (*Ivi*, X, pag. 257). — *Ancora la massa comune nei Capitoli Cattedrali* (*Ivi*, XIV, pag. 267).

prelevato dalle rendite dei beni spettanti al Capitolo come ente a sè, separato dai singoli benefizi inerenti ai diversi canonicati. Nel 1867, per effetto delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, tre di questi canonicati furono soppressi, e la precipua questione che ora verte tra il Capitolo ed il Demanio dello Stato è quella di sapere se al Demanio spettano solo i beni che costituivano la dote dei benefici relativi, oppure spetti anche una rendita eguale alla somma degli emolumenti eventuali che i tre investiti dei canonicati soppressi avrebbero potuto percepire per l'assistenza al coro.

Il Demanio dice di sì, ed il Capitolo dice di no, ma ambedue le parti contendenti sono di accordo su questo punto, che se mai le rendite destinate per gli emolumenti dovuti in ragione dell'assistenza al coro provenissero da una sostanza separata, individua e propria del Capitolo, nulla avente di comune colle cosidette prebende, avrebbe torto il Demanio e ragione il Capitolo. Sicchè la Corte oggi, più che a risolvere una questione di diritto, è dalle parti chiamata a decidere una questione di fatto. Ma, appunto perchè si tratta di una questione di fatto più che di diritto, è utile innanzi tutto accennare alla storia della causa.

Al tempo della pubblicazione della legge del 15 agosto 1867 sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico, il Capitolo di S. Sepolcro aveva due specie di beni, alcuni appartenenti al Capitolo stesso ed altri appartenenti ai benefici canonicali che ne dipendevano, perchè costituenti dotazioni di tali benefici.

Le rendite derivanti dai beni dei singoli benefici, dell'ammontare complessivo di lire 4119. 09, erano esatte direttamente dai canonici investiti dei benefici stessi ciascuno per la quota che al proprio beneficio spettava, e quel tanto che ogni canonico per il suo beneficio esigeva, prendeva nome di *prebenda*. Invece le rendite dei beni del Capitolo, dell'ammontare complessivo di lire 5112. 72, erano esatte da un amministratore del Capitolo, e sebbene figurassero intestate al Capitolo in unica massa, nondimeno erano, per la loro destinazione nel fatto distinte in due parti, giacchè per lire 1446. 49 servivano a costituire la prebenda di alcuni canonicati sforniti di dotazione propria, ed insufficientemente dotato, e per altre lire 3671. 23 erano annualmente distribuite tra i canonici istessi per il servizio dell'assistenza al coro. Su tutti tali beni era dovuta al Demanio la tassa del 30 per cento, e circa la liquidazione di tale tassa dapprima non vi fu questione; ma poi, dopo che l'articolo 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, esentò dalla tassa medesima i canonici che non raggiungevano l'annuo credito complessivo di lire 800 fra prebenda e indennità per assistenza al coro, le questioni sorsero, e il Demanio fu costretto a far citare i canonici in giudizio con atto del 19 dicembre 1878. Però la causa non ebbe seguito perchè tutte le questioni furono di buono accordo stragiudizialmente appianate con istrumento del 13 agosto 1879 per notaro Galli di S. Sepolcro, e non ne rimase che una sola relativa ai tre canonicati soppressi, a riguardo dei quali il Demanio diceva di aver diritto non solo a tutti i beni costituenti la dotazione dei benefici relativi, ma anche ad un capitale corrispondente alla somma annua complessiva di lire 634. 04, che gli investiti dei canonicati medesimi annualmente percepivano sulle rendite del Capitolo per il servizio dell'assistenza al coro; mentre il Capitolo sosteneva in contrario che il Demanio non aveva questo secondo diritto. Per allora però si addivenne ad un accomodamento provvisorio nel senso che ciascuna delle due parti contraenti si riserbava di far valere in proposito le proprie ragioni, ma intanto, fino a che la questione non si fosse definitivamente risoluta, il Capitolo avrebbe annualmente pagato lire 190. 20 quale tassa del 30 per cento sulle lire 634. 04 di rendita che il Demanio pretendeva, ed in soddisfazione di tale obbligo il

Capitolo riconosceva nel Demanio il diritto di ritenersi una rendita immobiliare di lire 9. 98, ed inoltre trasferiva con l'istesso istrumento al Demanio medesimo la proprietà di tre certificati di rendita pubblica dell'ammontare complessivo di lire 179 di rendita, e sborsava in contanti altre lire 21. 47 per costituire l'altra rendita di lire 1. 22 che rimaneva per raggiungere l'annua rendita di lire 180. 22, la quale, congiunta alla rendita immobiliare di lire 9. 98, veniva a completare il totale di lire 190. 20.

Quest'accordo durò parecchi anni, ma poi, verso il 1896, il Demanio, giusta la riserva fattasi, fece sapere che non si contentava più delle lire 190. 20 di rendita cedutagli, ma richiedeva definitivamente il resto della complessiva rendita di lire 634. 64.

In vista di tale pretesa il Capitolo di S. Sepolcro fece un passo avanti, e con citazione del giorno 11 agosto 1897 convenne il Demanio innanzi al Tribunale di Arezzo e domandò che, previa dichiarazione di non essere soggetta alla tassa del 30 per cento nè i beni del Capitolo nè quelli degli annessi canonicati, fosse il Demanio condannato a restituire tutte le somme per tale tassa percette così prima del 1873, come posteriormente a tale anno, e specialmente la rendita di lire 180. 22 cedutagli con l'istrumento del 13 agosto 1879. Però, contestata la lite, il Capitolo limitò le sue domande solo alla restituzione della tassa pagata posteriormente al 1° gennaio 1873 sulle lire 634. 84 di rendita attribuita agli investiti dei tre canonicati soppressi per assistenza al coro.

Il Demanio a sua volte fece, a proposito di questa stessa rendita, domanda riconvenzionale per le altre lire 443. 84 spettantigli oltre delle lire 190. 20 cedutegli nel 1879. E il Tribunale, con sentenza del 25 gennaio 1904 rigettò tutte le domande del Capitolo, ed accogliendo invece quella riconvenzionale del Demanio, riconobbe in questo il diritto ad avere la rendita richiesta e condannò il Capitolo alle spese del giudizio.

Da tale sentenza appellò il Capitolo con atto del 1° giugno 1904, ed ora le parti, comparse innanzi la Corte, hanno conchiuso come sta scritto nella introduzione della presente sentenza.

In diritto. — Considera la Corte che sebbene le parti abbiano limitata la controversia ad una questione di fatto, nondimeno è opportuno accennare anche al diritto, perchè, a giudizio della Corte, dal diritto deve trarsi lume per rettamente decidere la questione di fatto. E, stando al diritto, la Corte rileva che secondo le nostre leggi, gli enti ecclesiastici sono in parte soppressi e in parte conservati, e i Capitoli Cattedrali entrano nel novero degli enti conservati. La soppressione di un ente importa devoluzione dei beni al Demanio, ma viceversa se l'ente è conservato, esso continua a godere dei propri beni, salva la conversione dei beni immobili in rendita pubblica, e salvo il pagamento della tassa del 30 per cento quando sia dovuta. Sicchè, soppressi i tre canonicati che erano in soprannumero nella Chiesa Cattedrale di S. Sepolcro, la logica imponeva di dover ritenere devoluti al Demanio i beni costituenti la dotazione dei benefici inerenti ai tre canonicati soppressi, e non i beni propri del Capitolo Cattedrale, che era ed è un ente conservato. Da qui il corollario, che le parti oggi riducono tutta la lite ad una questione di fatto, quella cioè di sapere se le somme distribuite annualmente dal Capitolo fra i vari canonici per la loro assistenza al coro provenivano da rendite di beni propri del Capitolo, oppure da beni stralciati dalla dotazione dei benefici soppressi.

Sicchè la questione è di prova, e il punto culminante della controversia si accentra nel decidere se l'obbligo della prova sia a carico del Demanio e se il Demanio abbia fornita tale prova. La realtà è che i detti beni erano intestati all'ente Capitolo, e non agli enti soppressi, ma il Demanio sostiene che, seb-

bene intestati all'ente Capitolo, appartenevano nondimeno agli enti soppressi per due ragioni:

1° perchè per una disposizione del Concilio di Trento in tutte le Chiese Cattedrali doveva essere pagato ai canonici il servizio del coro in proporzione della loro assistenza, e quei capitoli Cattedrali che non avessero avuti mezzi propri per pagare, dovevano detrarre le somme bisognevoli dalle prebende, diminuendo queste di un terzo. Onde la presunzione, soggiunge il Demanio, che nella Chiesa Cattedrale di S. Sepolcro la massa capitolare destinata alle distribuzioni corali siasi formata con la diminuzione delle prebende.

2° perchè nella specie in esame vi è altresì la prova che le distribuzioni corali fatte a favore dei tre investiti dei canonicati soppressi provenivano dai fondatori dei canonicati medesimi.

Queste due ragioni convinsero il Tribunale, il quale, partendo dal concetto che l'obbligo della prova incombesse al Capitolo, rigettò le istanze di questo, ed accolse la domanda riconvenzionale del Demanio. La Corte invece è di diverso avviso per i motivi che ora si esporranno, e specialmente perchè a suo giudizio l'obbligo della prova spetta al Demanio e non al Capitolo, stante il principio che *probatio incumbit ei qui dicit, non ei qui negat.*

Dagli atti risulta che i canonicati soppressi erano i seguenti tre:

a) Canonicato di S. Maria Assunta in Cielo, con la prebenda di lire 297.02 per dotazione propria, e con l'emolumento corale annuo di lire 267. 02 sulle rendite del Capitolo. Totale lire 564. 04.

b) Canonicato di S. Leonardo, con la prebenda di lire 374. 09 per dotazione propria, e con l'emolumento di lire 267. 02 a carico del Capitolo per servizio corale. Totale lire 641. 11.

c) Canonicato di S. Matteo, con la prebenda di lire 480. 30 per dotazione propria e con l'emolumento annuo di lire 100 per distribuzioni corali. Totale lire 580. 30.

Gli atti di fondazione non si hanno che per il solo canonicato di S. Matteo, e da tale atto emerge che il fondatore prima costituì la dote del beneficio nella rendita annua di lire 480. 30, e poi promise al Capitolo la rendita annua di venti piastre fiorentine, con lo scopo e sotto la condizione che l'investito di quel Canonicato avesse partecipato alle distribuzioni corali.

Per gli altri due canonicati i titoli di fondazione mancano. Il Demanio li andava da tempo cercando per sapere donde provenissero i beni, le rendite dei quali erano destinate alle distribuzioni corali, e ne voleva notizia dal Capitolo stesso; onde un amministratore del detto Capitolo a nome Diodano Picchi così scrisse in data 13 febbraio 1889 al Ricevitore del Registro di S. Sepolcro: « Dei tre canonicati soppressi non mi è stato possibile di riunire gli atti di fondazione. È un fatto però che l'origine della compartecipazione dei medesimi alla massa Capitolare rimonta alla loro istituzione, avendo i fondatori sborsato al Capitolo una certa somma di danaro per le quotidiane distribuzioni; non posso precisare a quanto ammontasse la detta somma per mancanza, come ho detto sopra, degli atti di fondazione ».

Ed ora è questa lettera che il Demanio eleva a dignità di titolo probatorio per sostenere che, come per il canonicato di S. Matteo, è provato che il reddito per le distribuzioni corali fu costituito dal fondatore, così devesi anche per gli altri due canonicati ritenere provato il somigliante, stante la lettera del canonico Picchi. Ed ecco in che cosa consiste la seconda ragione, con la quale il Demano difende il suo assunto. Si vedrà in seguito quale valore questa ragione abbia; per ora è più acconcio esaminare la prima ragione, quella che si basa sulle disposizioni del Concilio di Trento.

Stabilì questo Concilio che nelle Chiese Cattedrali non dovesse mai mancare il servizio del coro, ed acciocchè i canonici fossero invogliati a prestarlo,

dovessero essere quotidianamente pagati, e se il Capitolo non avesse avuti i mezzi per pagarli, avrebbe dovuto prelevare le somme occorrenti dalle rendite dei benefici annessi ai canonicati sino alla concorrenza di un terzo di tali rendite.

Or osserva la Corte che da una tale disposizione non si può trarre la prova che i beni del Capitolo della Cattedrale di S. Sepolcro provenissero dai beni dei benefici annessi ai canonicati come il Demanio deduce, perciocchè là detta disposizione, come può far presumere ciò che sostiene il Demanio, così può far pure presumere che i beni del Capitolo fossero stati originariamente del Capitolo stesso e non dei benefici annessi ai canonicati. Per fare prevalere la prima presunzione sulla seconda occorrerebbe dimostrare che il Capitolo non avesse mai acquistato o potuto acquistare beni in nome proprio, e tale dimostrazione il Demanio non l'ha fatta, anzi consta in contrario che anche prima del Concilio di Trento la Chiesa Cattedrale di S. Sepolcro possedeva dei beni propri tra cui alcuni fondi del valore di lire 5600 attribuiti alla detta Chiesa con Bolla del Pontefice Paolo III del giorno 8 dicembre 1539. Perciò non è nemmeno verosimile che le rendite destinate alle quotidiane distribuzioni corali provenissero dalle dotazioni dei benefici soppressi; ma se anche verosimile fosse, non conterebbe nulla, perchè in giudizio non basta la verosimiglianza, ma occorre la prova, e la prova sarebbe spettata al Demanio, sì perchè *onus probandi incumbit ei qui dicit*, e sì perchè a favore del Capitolo sta il possesso di aver goduto dei beni *pro suo*, destinandone le rendite a distribuzioni corali. Onde la prima ragione addotta dal Demanio è priva di fondamento giuridico, ed anche la seconda è, a parere della Corte, inattendibile, perciocchè, ammesso in fatto che le somme distribuite per il servizio del coro derivassero tutte da rendite costituite dai fondatori dei canonicati in favore del Capitolo per far partecipare gli investiti dei canonicati medesimi alle quotidiane distribuzioni del coro, come realmente avvenne per il canonicato di S. Matteo, non ne segue in diritto che tali rendite facessero parte della dotazione dei benefici annessi ai canonicati.

E la ragione è aperta. Se tali rendite erano date ai Capitoli separatamente dalla dotazione dei benefici, dinota che costituivano una entità diversa dalla detta dotazione, e con appartenenza anche a persona diversa, perchè l'ente Capitolo era una persona giuridica distinta dall'altra persona giuridica costituita dall'ente beneficio, e l'ente Capitolo ne poteva disporre per il servizio del coro anche se l'investito del beneficio non avesse voluto o potuto un tal servizio prestare. Di tal che tutto quello che si può dire è che il Capitolo acquistava un obbligo di far partecipare l'investito del beneficio alle distribuzioni corali, qualora costui avesse prestato il servizio a cui le distribuzioni erano annesse, ma non si può dire altro, perchè l'acquisto era sempre dell'ente Capitolo, e, poichè questo è ente conservato, non lo si può spogliare dei suoi beni da alcuno, e molto meno dal Demanio, che non ha alcun titolo alle devoluzioni dei beni degli enti ecclesiastici conservati. Il Tribunale per dar ragione al Demanio addusse pure a motivo della sua decisione che se le somme dapprima attribuite agli investiti dei canonicati soppressi per il servizio corale non potessero devolversi a favore del Demanio, ne verrebbe la conseguenza che cederebbero a favore degli altri canonici investiti dei canonicati non soppressi, e così la loro condizione resterebbe avvantaggiata, mentre scopo della legge non può essere stato quello di costituire loro una posizione economica migliore di quella che avevano prima. Ma la Corte non può approvare un tal motivo primamente perchè il vantaggio, se un vantaggio davvero vi fosse, non sarebbe dei singoli canonici, ma dell'ente Capitolo, che resterebbe sempre

libero dispositore delle somme non più impiegate per retribuire persone che prestavano servizio nel coro, e secondariamente perchè per il Capitolo non vi è affatto vantaggio quando non riceve nulla dal Demanio, ma ritrae solo quello che prima aveva. D'altronde, anche ad ammettere che le somme risparmiate dovessero distribuirsi di diritto tra gli investiti dei canonicati conservati, come in realtà si distribuiscono di fatto, nemmeno per costoro le dette somme rappresenterebbero un vantaggio, bens' una retribuzione del maggior servizio prestato per supplire all'opera degli altri tre canonici a cui le somme medesime sarebbero state dovute se i relativi canonicati non fossero stati soppressi. Onde, tutto all'opposto di quello che fece il Tribunale, la Corte stima di dover rigettare la domanda riconvenzionale del Demanio, ed accogliere invece la domanda del Capitolo con la condanna del Demanio alla restituzione di tutte le somme richieste ed agli interessi di mora, nonchè alle spese del doppio grado di giurisdizione.

Per tali motivi, la Corte, intesi i procuratori delle parti, accoglie l'appello, ecc.

Appello di Ancona.

17 febbraio 1906

Pres. Tivaroni, P. P. — *Est.* Petrillo.

Demanio c. *Santa Casa di Loreto.*

Diritto di devoluzione — Enfiteusi — Decadenza — Art. 23 legge 7 luglio 1866 — Decreto Valerio 3 gennaio 1861.

L'art. 23 della legge 7 luglio 1866 comprende colla sua dizione tutti i diritti di devoluzione, concernenti i beni appresi dal Demanio in occasione delle leggi di soppressione, già avverati per le leggi relative precedenti, sia che abbiano il titolo valido nel patto sia che lo abbiano nella legge.

La sanzione dell'art. 23 suddetto ha il carattere di decadenza e non di prescrizione, e non soggiace per questa sua indole alle norme circa la interruzione ratione initii *dalla prescrizione.*

La sanzione dell'articolo medesimo colpisce il diritto di devoluzione concernente il dominio utile dei beni, appreso dal Demanio e già posseduto dall'ente soppresso, non ostante quel diritto siasi acquistato dal concedente per virtù di patto valido risolutivo della enfiteusi solamente concretizzatosi col Decreto Valerio del 3 gennaio 1861.

Diritto. — Osservato che il Demanio deduce innanzi tutto che non ha mai nella lite in disamina proposto pretese circa il dominio diretto dello stabile di cui trattasi, il quale riconosce di proprietà della Santa Casa, ma che tutto il contradire esso ha rivolto sempre al solo dominio utile dello stabile stesso. E, dopo questa dichiarazione, a sostegno del gravame dice *in tesi* che la domanda della Santa Casa per il riconoscimento in suo favore della libera ed assoluta proprietà dello stabile cennato è ostacolata dalla scadenza del diritto relativo sanzionato dall'art. 23 della legge 7 luglio 1866; ed assume *in ipotesi* che la domanda medesima troverebbe ostacolo negli art. 11 della legge cennata e 4 della legge 15 agosto 1867, e nell'art. 4 del Decreto Valerio, per essere in vita al tempo dell'inizio della causa sei monache del Monastero soppresso, e finalmente nella usucapione e prescrizione già avverata in di lui favore del dominio utile o della enfiteusi in contesa.

Osservato che dopo le persistenti dichiarazioni del Demanio circa il dominio diretto dello stabile di cui trattasi, ed in vista della portata giuridica del contratto 18 novembre 1836, innanzi riassunto, non è a farsi dubbio nel giudizio sulla attualità del diritto di proprietà di questo dominio nella Santa Casa di Loreto. Onde è che nullo deve essere riconosciuto e deve interdirsi il bando per la vendita 15 novembre 1900 dello stabile cennato, fatto dal Demanio come di *libera sua proprietà.* E la sentenza dei primi giudici, la quale in consonanza di questa considerazione dispone, merita conferma.

Osservato che sorte eguale non corrono le altre provvidenze emanate nella causa dalla sentenza stessa, perchè non reggono alla critica fatta dalle relative censure del gravame. Coll'art. 23 della legge 7 luglio 1866, concernente la soppressione delle Corporazioni religiose, è disposto: « i diritti di devoluzione o di riversibilità riservati da questa o dalle precedenti leggi di soppressione, e quelli che siansi già verificati per cause diverse dalla presente legge dovranno farsi valere sotto pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla promulgazione della presente legge ». E questa disposizione ha un significato e una concezione giuridica generale, perchè comprende colla sua parola sconfinata tutti i diritti di riversibilità e di devoluzione (senza distinzione di portata di obbietto, proprietà piena cioè o semipiena) da avverarsi a causa di quella legge di soppressione, ed anche quelli già avverati a causa ed in occasione di leggi precedenti consimili, che abbiano cioè titolo valido nel patto o nelle leggi stesse. E alla medesima non si può dare significato di indole e di estensione diversa senza metterla in contrasto collo scopo che la inspirò, quello di far cessare le inconvenienze create dalle leggi anteriori, a causa delle quali, per la nessuna indizione di termine allo esercizio dei diritti di riversibilità o di devoluzione, si correva il rischio e l'obbligo dal Demanio di tenere i beni, già posseduti dalle Corporazioni soppresse, in economia per tutto il tempo della prescrizione ordinaria, e di non poterli liquidare con profitto, dandoli al commercio, neppur dopo l'estinzione dell'ultimo membro delle Corporazioni stesse, quando si fosse ignorato che vi eran diritti consimili da esercitare su di essi. Ora nella specie se non è a farsi dubbio che per patto valido del contratto 19 novembre 1836 la enfiteusi col medesimo costituita dovesse estinguersi *ipso iure* colla soppressione del Monastero delle Clarisse, e che quel patto avesse trovata la sua concretizzazione nel Decreto Valerio del gennaio 1861, non è men vero *che* per virtù di quel patto il diritto, il quale competeva alla Santa Casa, sia detto diritto di devoluzione del dominio utile, fino allora posseduto in enfiteusi dal Monastero delle Clarisse (dominio utile il quale è e fu sempre un ente giuridico per quanto distinto dal dominio diretto e diverso dall'usufrutto, e costituì come oggi costituisce un bene patrimoniale a sensi dell'art. 415 del cod. civ.), e *che* il Demanio apprese il possesso di quel dominio utile in occasione delle leggi di soppressione. Onde è che il diritto relativo, sperimentabile dalla Santa Casa contro il Demanio, non può non dirsi compreso fra quelli, dei quali si occupa la disposizione dell'art. 23 in disamina. E poichè è di fatto che la Santa Casa, non ostante il patto del contratto suddetto la legge Valerio e la legge del 1866 seguitale, acconsentì che il Demanio continuasse a possedere il fondo in contesa come enfiteuta a termini e cogli altri patti di quel contratto, non curando fino al tempo dello inizio della lite attuale di mettere in vita il suo diritto di devoluzione, deve riconoscersi che questo diritto sia colpito dalla sanzione comminata dall'art. 23 anzidetto, per essere decorso il termine assegnato all' esercizio del medesimo, e che per tanto non sia più sperimentabile come effetto della invocazione della causa contrattuale che ne occupa. Nè questa affermazione può trovare ostacolo nell'art. 4 del Decreto Valerio 3 gennaio 1861, col quale si dispose che la Cassa ecclesiastica non fosse tenuta a dismettere che alla morte dei membri delle rispettive Corporazioni i beni che dovessero ritornare ai Comuni o ai privati per patto o per disposizione espressa, e nel fatto che sopravvivono ancora alcune delle Monache Clarisse nel Monastero soppresso. E ciò quando quell'articolo e questo fatto volessero invocarsi per dedurre che il decorrimento del termine indetto dall'art. 23 non fosse mai incominciato o fosse interrotto nel suo principiare. Imperocchè la sanzione precet-

tiva di quell'articolo è il carattere giuridico di decadenza e non già di prescrizione; *e* perchè così è detto dalle stesse sue parole: « dovranno farsi valere sotto *pena di decadenza* », *e* perchè essa ha il computo dal termine assegnato in modo diverso da quello delle prescrizioni, essendone determinato dalla legge il momento da cui comincia, *e* perchè è sancita per ragione di ordine e di interesse pubblico. Ed è risaputo per concorde pensiero della Scuola e della Giurisprudenza che le decadenze per la indole loro di rigore non soggiacciono alle norme della prescrizione riguardanti gli impedimenti *ratione initii.*

E d'altra parte se pur voglia ammettersi che la sanzione in disamina abbia il carattere di prescrizione, giammai potrebbe mandarsi buona la deduzione in esame. E ciò perchè l'art. 23 prescrive che i diritti, di cui parla, debbano *farsi valere* dal giorno della pubblicazione della legge. E con questa sua parola, mentre dà precisa indicazione del tempo dal quale si deve computare il termine utile della esplicazione del diritto, manifesta nel contempo chiaro il suo concetto che cioè si deve far valere in quel termine la sola *competenza del diritto*, e non già l'esercizio pratico del medesimo. Il dire altrimenti della disposizione predetta significa darle una interpretazione contraria allo scopo, innanzi rilevato, che la inspirava. E tanto meno varrebbe il rilievo che questa disposizione, ritenendosi alla specie applicabile e così interpretata, investirebbe un diritto quesito della Santa Casa. Imperocchè colla medesima si circoscrive soltanto il tempo entro cui quel diritto possa farsi valere, e in tal guisa non deroghe si dettano nè diritti nella loro essenza si sminuiscono, ma si fa uso di una facoltà di libera competenza di legge, essendo risaputo che l'istituto della prescrizione, inteso a pubblico vantaggio, spiega immediatamente i suoi effetti sulla materia che contempla, senza giammai retroagire e senza recare offesa con ciò ai diritti quesiti.

Per le cose discorse adunque deve affermarsi *che* la Santa Casa sia decaduta dal diritto di domandare la risoluzione del contratto di enfiteusi 18 novembre 1836 a causa del patto del contratto stesso concretizzatosi colla soppressione del Monastero delle Clarisse di Loreto e la conseguente devoluzione del dominio utile di quel fondo, e *che* la sua domanda per la dichiarazione di libera ed assoluta proprietà del fondo medesimo ed accessorii e per la dimissione del possesso relativo in suo favore non merita accoglimento.

La sentenza dei primi giudici in conseguenza, che, dimenticando i principî di diritto cennati, dà difformi provvidenze in proposito, è meritevole della censura inflittale col gravame e deve essere riformata. E dopo ciò non torna il caso di discutere le altre deduzioni fatte *in ipotesi* dal Demanio contro le suddette provvidenze della sentenza appellata.

Osservato che la sentenza medesima va riformata anche nella disposizione colla quale dà condanna ai danni contro il Demanio. Imperocchè la istanza relativa non più si regge e deve essere respinta per difetto di causa giuridica, quando si rapporti alla domanda della risoluzione del contratto di enfiteusi, della devoluzione e della dimissione del possesso del fondo, essendo, come si disse, inattendibile la domanda stessa. E non ha veruna giustificazione poi in riguardo alla domanda da accogliersi per la nullità del bando di vendita, non potendosi per tal fatto dirsi avverati o certamente avverabili danni in pregiudizio della istante.

Osservato che in vista dell'esito del giudizio ravvisasi giusto dichiarare compensate fra le parti le spese di queste cure ed anche quelle di prima istanza, riformandosi al riguardo la sentenza appellata.

Per questi motivi, la Corte, ecc.

Appello di Perugia.

5 marzo 1906.

Pres. GIALINÀ, P. — *Est.* BICCI.

Fondo pel culto c. *Cangiulli, parroco di S. Giovanni Evangelista in Orvieto.*

Parrocchie oneri conventuali — Soppressione del Convento per effetto del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 — Onere del mantenimento della Parrocchia — Passaggio nel Fondo pel culto.

Congrua per il Parroco — Art. 16 Decreto Pepoli — Obbligo della Cassa ecclesiastica a provvedere — Determinazione dell'assegnamento di congrua — Diritto canonico — Norme da esso stabilite — Inapplicabilità delle leggi 1866, 1892 e 1899 — Assegnamento accordato dal Governo e non revocato o variato da esso — Obbligo del Fondo pel culto di mantenerlo.

Coadiutore — Necessità del suo mantenimento — Obbligo del Fondo pel culto — Art. 16 del Decreto Pepoli.

Prescrizione quinquennale — Congrua al Parroco — Retribuzione al coadiutore.

Nelle Parrocchie oneri conventuali, soppresso il Monastero per effetto del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, e conservata la Parrocchia, passarono alla Cassa ecclesiastica, insieme ai beni dell'ente soppresso, tutti gli oneri occorrenti per il mantenimento della Parrocchia (1).

Giusta l'art. 16 del detto Decreto, avente vigore di legge nell'Umbria, si doveva provvedere dalla Cassa ecclesiastica, oltre alle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa e ad una conveniente abitazione per il Parroco, ad un assegnamento di congrua a favore di un provvisto, cioè di un solo Parroco titolare (2).

Per la determinazione di tale assegnamento di congrua, da farsi con apposito decreto del Governo dello Stato, dovevano essere tenuti presenti le particolarità del caso, la importanza ed estensione della Parrocchia, la entità delle rendite dei beni del Convento affetti all'onere del mantenimento della Parrocchia, e le norme dettate dal diritto canonico (3).

Secondo le norme del diritto canonico, la congrua doveva essere sufficiente, cioè tanta che avesse potuto bastare alle necessità dell'investito e della Parrocchia, perchè si potesse convenientemente esercitare la cura delle anime (4).

Accordato con decreto del Governo un assegnamento di congrua in base all'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, nè essendo sopravvenuto altro diverso decreto del Governo, il Fondo pel culto deve mantenere tale assegnamento (5).

Al Parroco di una Parrocchia ex-conventuale non sono applicabili per l'assegnamento della congrua la legge 7 luglio 1866, art. 28, n. 4, e le leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1889 (6).

Dimostrata la necessità del coadiutore, stante la estensione della Parrocchia, il numero dei parrocchiani e la natura montuosa, disagevole e di non facile accesso del territorio, è obbligato il Fondo pel culto, succeduto al soppresso Convento già obbligato, a sostenere la relativa spesa.

L'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 non esclude l'obbligo del Fondo pel culto a sostenere la spesa pel coadiutore (7).

Sono colpite dalla prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del Cod. civile le annate di congrua e di retribuzione al Parroco anteriori all'ultimo quinquennio precedente alla domanda giudiziale (8).

Non sono soggette alla detta prescrizione le annualità dell'assegno corrisposte al coadiutore del Parroco, e che questi reclama in linea di rimborso, per averle sostenute in luogo e vece del Fondo pel culto (9).

Non è soggetto alla prescrizione trentennale estintiva l'azione della Parrocchia (nel

---

(1-8) Su queste massime vedansi le sentenze pronunziate nella causa Fondo pel culto c. Andreoli dalla stessa Corte d'Appello di Perugia e dalla Cassazione di Roma, 20 luglio 1903 e 5 marzo 1904 (vol. XIV, pagg. 290 e 287), coi richiami. — Vedasi anche la giurisprudenza posteriormente riferita sulle Parrocchie ex-conventuali anche per le due massime seguenti.

(9) Massima indiscutibile e giurisprudenza costante. Vedansi nel volume in corso: Cassazione di Roma 10 giugno 1905 Fondo pel culto c. Parrocchia di S. Angelo in Anagni, e Corte d'Appello di Napoli 27 aprile 1904, Fondo pel culto c. Mosca e Vescovo di Nola (pagg. 159 e 173).

caso della Parrocchia ex-conventuale) per ottenere i dovuti assegni per congrua al Parroco e per mantenimento di coadiutori (10).

In fatto. — La Corte osserva: Esisteva in Orvieto una Comunità religiosa di canonici regolari lateranensi, la quale, nell'annessa Chiesa di S. Giovanni Evangelista, esercitava anche le funzioni e gli uffici parrocchiali, provvedendo con le rendite del suo patrimonio a tutti i bisogni della Parrocchia. Promulgato nell'Umbria il Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, quel Monastero venne soppresso, e i relativi beni furono devoluti alla Cassa ecclesiastica dello Stato, della quale passarono poi al Fondo pel culto. Rimase in vita la Parrocchia, già conventuale, ai sensi dell'art. 16 di quel Decreto, e all'ufficio di Parroco fu nominato Don Luigi Astolfi. Con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 28 agosto 1862, e dietro parere del Consiglio speciale dell'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, fu assegnata provvisoriamente all'investito *pro tempore* di quella Parrocchia l'annua somma di lire 1200 a titolo di congrua fino a tanto che non si fosse disposto altrimenti. Morto l'Astolfi nel 1871, gli succedette nell'ufficio di Parroco Don Giovanni Cangiulli, che ottenne il *Regio Placet* addì 7 settembre 1874, ed ebbe dal Fondo pel culto la congrua annua di lire 800, che, dopo la legge 30 giugno 1892, fu elevata a lire 900. Sopravvenuta la legge 4 giugno 1899, n. 191, la Direzione generale del Fondo pel culto con decreto 2 gennaio 1901 concedette al Cangiulli l'aumento del 15 per cento sull'annua congrua di lire 900 per spese di culto, cioè lire 135 all'anno con decorrenza dal 1° luglio 1899. Ma il Cangiulli nel febbraio 1903 istituì giudizio contro l'Amministrazione del Fondo pel culto innanzi al Tribunale di Orvieto per ottenere un annuo assegno di lire 800 per spese di culto e di ufficiatura della Chiesa parrocchiale con decorrenza dal giorno della concessione del *Regio Placet* alla Bolla della sua nomina, facendosi salvo l'esercizio di ogni altro diritto, ragione ed azione; ed ottenne dal Tribunale, con sentenza del 28 agosto 1900, l'annuo assegno di lire 500 per quelle spese, cogli arretrati dal 7 settembre 1874; la quale somma poi fu ridotta dalla Corte, in grado di appello, a lire 300 annue da diminuirsi delle 135 lire annue che il Fondo pel culto avea pagate dal 1° luglio 1899. In pendenza di quel giudizio di appello il Parroco Cangiulli, con atto di citazione del 27 gennaio 1904 domandò allo stesso Tribunale che dichiarasse tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a corrispondere alla succennata Parrocchia e per essa a lui come Parroco l'annuo assegno di lire 1200 per congrua, come era stato stabilito con decreto ministeriale del 1862, sotto deduzione delle minori somme effettivamente corrisposte, più l'annuo assegno di lire 400 per spese di mantenimento del coadiutore, che affermava essere assolutamente indispensabile per l'esercizio della cura delle anime in rapporto alle condizioni della Parrocchia; e chiese gli arretrati come di diritto per gli assegni e gli interessi legali dal dì della domanda giudiziale, con la condanna della convenuta Amministrazione alle spese di lite.

La convenuta eccepì preliminarmente in rito la pendenza di lite, ed in merito in via principale chiese si dichiarassero mancanti di ogni base legale, e già in altra sede esercitate e proposte, l'azione e la domanda del Cangiulli, e perciò si respingessero in ogni capo, ed in via subordinata si dichiarasse, in ogni modo, estinta per prescrizione trentennale l'azione stessa e si condannasse sempre l'attore alle spese del giudizio.

---

(10) Id. id. Vedasi Cassazione di Roma 10 marzo 1906 Fondo pel culto e Demanio c. Casali e Grifoni nel vol. in corso, pag. 150.

Il Tribunale con sentenza del 21-28 ottobre 1904, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettò il primo capo della domanda dell'attore, relativo allo pretesa congrua di lire 1200, ed accogliendo in parte il secondo capo dichiarò tenuto il Fondo pel culto a corrispondere alla Parrocchia ex-conventuale di S. Giovanni Evangelista, e per essa al Parroco Cangiulli, l'annuo assegno di lire 360 per mantenimento del coadiutore, a partire dal dì della domanda 26 gennaio 1904 e condannò la convenuta Amministrazione a quattro quinti delle spese giudiziali in pro' dell'attore, compensando l'altro quinto.

Considerò il Tribunale sul 1° capo che il Decreto Pepoli in forza del quale era stata assegnata al Parroco Astolfi l'annua congrua di lire 1200, era tuttavia in vigore, e che le successive leggi del 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 non si occupavano delle Parrocchie ex-conventuali, ma che nondimeno quell'assegno era stato attribuito col peso al Parroco di provvedere *in proprio* a tutte le spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia, giusta la deliberazione del Consiglio speciale di Amministrazione della Cassa ecclesiastica del 21 luglio 1862, e per conseguenza il Cangiulli avendo già ottenuto con la sentenza del 28 agosto 1903 lire 500 per spese di culto e di ufficiatura, che, unite con la congrua di lire 900 a lui effettivamente corrisposta, formavano un totale superiore a lire 1200, non aveva diritto a pretendere altra somma per congrua. Considerò poi sul 2° capo che era dimostrata la necessità dell'opera di un coadiutore per il servizio della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, che trattandosi di Parrocchia già conventuale, era tenuto il Fondo pel culto, cui erano passate le rendite del soppresso Convento, a mantenere il coadiutore, come già vi provvedeva la Comunità religiosa prima della soppressione, che all'uopo l'assegno annuo, non poteva essere inferiore a lire 360 e che esso si doveva concedere soltanto dal giorno della domanda giudiziale e non da epoca anteriore, perchè il Cangiulli non era riuscito a dimostrare che realmente avea tenuto il coadiutore dal 1874 in poi.

Contro questa sentenza del Tribunale l'Amministrazione del Fondo pel culto ha prodotto appello con atto del dì 8 agosto 1905 per i motivi dedotti in primo grado e per altri da spiegarsi, e specialmente perchè nella legge invocata dalla controparte (Decreto Pepoli) è esclusa qualunque spesa per coadiutore al Parroco. Epperò ha chiesto che la Corte riformi la sentenza appellata e rigetti completamente, anche perchè prescritta l'azione, la domanda del Parroco Cangiulli e condanni costui nelle spese di prime e seconde cure.

Venuta la causa a discussione, il Cangiulli ha prodotto appello per incidente con la Comparsa conclusionale per non avere il Tribunale accolto interamente le sue domande, e i rispettivi procuratori delle parti hanno prese le conclusioni trascritte in principio della presente.

In diritto, la Corte considera: *In rito*. — Innanzi tutto l'appello incidentale del Cangiulli è ammessibile, perchè costui col notificare la sentenza di 1° grado, non l'ha accettata, ma si riserbava espressamente qualsiasi gravame. Inoltre la sentenza del 28 agosto 1903 che giudicò sulla domanda delle spese di culto e di ufficiatura, non è di ostacolo alle domande del Cangiulli per la congrua e per l'assegno al coadiutore, perchè in quel giudizio del 1903 non fu domandato nè fu giudicato nulla nè per congrua nè per spese di coadiutore, ed invece l'attore Cangiulli si fece espressamente salvo ogni altro diritto ed azione, pertinenti all'esercizio dell'ufficio parrocchiale.

In merito. — 1° Sulla congrua parrocchiale: È incontroverso tra le parti che la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Orvieto era conventuale, non aveva beni proprî ed era mantenuta a spese della Comunità religiosa dei canonici regolari lateranensi.

Soppresso il Monastero e conservata

la Parrocchia, passarono alla Cassa ecclesiastica dello Stato, insieme con i beni dell'ente soppresso, tutti gli *oneri* occorrenti per il mantenimento della Parrocchia. Difatti con l'art. 16 del Decreto commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, promulgato come legge nell'Umbria, fu prescritto che per le Parrocchie già conventuali si doveva provvedere dalla Cassa ecclesiastica dello Stato oltre alle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa e ad una conveniente abitazione per il Parroco, ad un assegnamento di congrua a favore di un provvisto, cioè di un solo Parroco titolare. Quel Decreto commissariale stabilì la misura della congrua, ma ne rimise la determinazione ad apposito decreto del Governo dello Stato, che non avrebbe potuto non tener presenti le particolarità del caso e le norme dettate dal diritto canonico, secondo le quali la congrua doveva essere sufficiente alle necessità dell'investito e della Parrocchia, perchè si fosse potuta convenientemente esercitare la cura delle anime.

Nel caso in esame il Governo dello Stato stabilì con decreto del Ministro dei Culti 28 agosto 1862 l'assegno provvisorio di congrua in lire 1200 annue a favore dell'investito *pro tempore* all'epoca della soppressione del Monastero, da valere fino a quando non si sarebbe altrimenti disposto; e nello stabilire la congrua in quella misura seguì per analogia il criterio desunto del Decreto Pepoli 29 ottobre 1860, applicabile ad altri casi, perchè volle proporzionare l'assegnamento alla importanza della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista avente in quell'epoca una popolazione superiore alle 500 anime. Quell'assegnamento non venne poi variato con nessun altro decreto del Governo dello Stato. E la posteriore legge generale del 7 luglio 1866, n. 3036, non solamente non abrogò, nè modificò punto le disposizioni del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, riguardanti le Parrocchie già conventuali, ma eziandio le mantenne e confermò espressamente, perchè cen l'art. 28, n. 1, trasmise al Fondo pel culto tutti gli oneri incombenti alla Cassa ecclesiastica dello Stato, e con l'art. 38 dichiarò che veniva mantenuto nell'Umbria il Decreto Pepoli 11 dicembre 1860.

Che se col n. 4 dell'art. 28 imponeva al Fondo pel culto un supplemento di assegno ai Parroci che, compresi i prodotti casuali calcolati sulla media di un triennio, avessero un reddito minore di lire 800 annue, è evidente che codesta disposizione era applicabile soltanto agli investiti di Parrocchie aventi uno scarso reddito beneficiario e non già a quelli delle Parrocchie *sine beneficio*, come erano le Parrocchie ex-conventuali, il cui mantenimento era a carico della Cassa ecclesiastica, dalle rendite dei beni del soppresso Monastero, devoluti alla medesima, e che perciò erano stati provveduti di un conveniente assegno di congrua con apposito decreto del Governo.

Per le stesse ragioni erano inapplicabili al caso in esame le successive leggi generali del 30 giugno 1892, n. 317, (art. 3) e del 4 giugno 1899, n. 191 (art. 1 e 3), perchè le disposizioni dei citati articoli di quelle leggi concernevano il supplemento di assegno ai Parroci che avevano una congrua inferiore alle lire 800 annue, ed aumentavano l'assegno prima a lire 800 e poi gradatamente sino a lire 900 ed a lire 1000, mentre il Parroco di S. Giovanni Evangelista aveva già acquistato il diritto all'assegno di lire 1200 annue, non mai variato dal Governo dello Stato, e non ritenuto superiore alla potenzialità delle rendite dei beni del soppresso Convento. Laonde il Fondo pel culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, aveva l'obbligo, già incombente alla stessa, di corrispondere a quel Parroco l'annua congrua di lire 1200, ed arbitrariamente la liquidò prima in lire 800, e poi in lire 900, applicando al Parroco Cangiulli le leggi generali del 1866, del 1892 e del 1899 che non gli erano applicabili, mentre la posizione di quel Parroco andava regolata, come fu re-

golata per l'investito all'epoca della soppressione del Convento, dall'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, tuttora vigente nell'Umbria.

Erravano poi i primi giudici nel ritenere che nell'annuo assegno di lire 1200 dovessero andar comprese le spese di culto e di ufficiatura, e che avendo il Cangiulli ottenuto per altra sentenza un separato assegno di lire 500 per coteste spese, che, unito con le lire 800 o 900 di congrua corrisposte dal Fondo pel culto, formava un totale superiore alle lire 1200, non avesse egli diritto a pretendere altra somma per differenza tra quella effettivamente a lui pagata per congrua e lire 1200 a lui spettanti. L'errore del Tribunale è manifesto quando si rifletta che, sebbene il Consiglio speciale della Cassa ecclesiastica con la deliberazione del 21 luglio 1862 avesse opinato che mediante l'assegnamento annuo di lire 1200 il Parroco dovesse provvedere in proprio a tutte le spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia, nondimeno il decreto ministeriale 28 agosto 1862, emesso in seguito a quella deliberazione, non pose tali spese a carico del Parroco, e si limitò ad accordare a costui la somma di lire 1200 annue a solo titolo di congrua.

Nè poteva la congrua esser gravata da quelle spese, perchè essa serve al sostentamento personale del Parroco e non a soddisfare altri bisogni dell'ente Parrochia.

In ordine alla eccepita prescrizione vuolsi distinguere la trentennale dalla quinquennale.

La prima non si è verificata perchè dal 7 settembre 1874, epoca in cui il Parroco Cangiulli avendo ottenuto il *Regio Placet* alla Bolla della sua nomina cominciò ad avere facoltà di agire in giudizio per fare riconoscere il suo diritto alla giusta misura della congrua, non è decorso un trentennio fino al 27 gennaio 1904 epoca della sua domanda giudiziale. La seconda invece è applicabile al caso in esame, perchè la congrua parrocchiale, essendo destinata al sostentamento personale del Parroco, ha il carattere di una pensione alimentare ed è pagabile ad anno, e perciò entra nel novero delle prestazioni periodiche, soggette alla breve prescrizione estintiva quinquennale, contemplata dall'art. 2144 del Codice civile.

Inopportunamente poi il Cangiulli invoca la massima *in liquidandis non fit praescriptio*, perchè qui non si tratta di un credito illiquido, bensì di un assegno certo, già stabilito in favore del titolare della Parrocchia in una costante somma annuale col decreto Ministeriale del 28 agosto 1862, che non è stato revocato da verun altro decreto del Governo. — Nè ha ragione il Cangiulli di dire che la sua azione non è soggetta a veruna prescrizione estintiva per la natura speciale dell'ente Parrocchia. Non si può estinguere il diritto di vita della Parrocchia, che è un ente di ragione pubblica, riconosciuto e garantito dalla legge, e perciò è cosa fuori commercio ai sensi dell'art. 2113 Cod. civ.; e per conseguenza non si prescrive il diritto del Parroco ad avere la congrua per l'avvenire, perchè la Parrocchia non potrebbe esplicare la sua finalità che è quella della cura delle anime, senza il Parroco e senza i mezzi per mantenerlo. Ma si prescrive bensì con decorso del tempo designato dalla legge l'azione patrimoniale spettante all'investito della Parrocchia per avere il pagamento delle annualità di congrua scadute, che egli non abbia curato di riscuotere in termine utile, perchè tutte le azioni riguardanti beni patrimoniali, siano pure dello Stato e dei corpi morali, son soggette alla prescrizione (art. 2105 e 2114 Cod. civ.).

Si deve, dunque, in parziale accoglimento dell'appello incidentale del Cangiulli e della subordinata eccezione del Fondo pel culto, riconoscere l'obbligo di quest'ultimo a corrispondere al primo quale investito della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista, a titolo di congrua, l'annua somma di lire 4200 dal 27 gennaio 1899 in poi, sotto deduzione delle minori somme an-

nualmente corrisposte da quell'epoca dal Fondo pel culto al Cangiulli medesimo, e dichiarare prescritte le annualità anteriori per effetto della prescrizione quinquennale.

2° Sull'assegno pel coadiutore: Sebbene il Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 non faccia alcun cenno dei coadiutori parrocchiali, nondimeno non li esclude quando dispone con l'art. 16 che non possa conservarsi la cura di anime che ad un solo individuo. Il legislatore volle in tal modo significare che uno solo dovesse essere il Parroco, l'investito titolare della cura di anime per ciascuna Chiesa; ma non viene meno con tale disposizione il principio del diritto canonico, riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che si debbono dare al Parroco i mezzi necessari per il conveniente esercizio della cura delle anime, e che appunto a questo scopo, *ut cura animarum laudabiliter exerceatur*, è imposto al Parroco di valersi dell'opera sussidiaria di un altro sacerdote, quando egli non possa da sè solo, sia per il numero degli abitanti, sia per la estensione territoriale della Parrocchia e per le disagevoli condizioni dei luoghi, disimpegnare convenientemente, in tutte le occorrenze, tutte le attribuzioni del suo ufficio parrocchiale.

Ora, nella fattispecie, si tratta di luoghi montuosi ed è provato da un certificato del Sindaco di Orvieto che la circoscrizione territoriale della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista ha circa 800 abitanti e comprende 54 case coloniche, che rendono il ministero sacerdotale abbastanza faticoso, e risulta eziandio dimostrato da due certificati di quella Curia Vescovile che la giurisdizione di quella Parrocchia non è limitata soltanto ad una parte della città di Orvieto, ma si estende anche ad una zona ben grande al di fuori, nella campagna, e che sempre vi sono stati addetti al servizio parrocchiale due sacerdoti, uno col titolo di Parroco e l'altro col titolo di Vice-Parroco o coadiutore, non solamente quando vi era il Monastero dei Canonici Lateranensi, in esecuzione dell'istrumento di donazione di fondi, stipulato tra il Vescovo della Rovere e quei canonici il 28 febbraio 1499 per Notaro Silvestri, ma eziandio dopo la soppressione del Convento, e durante l'ufficio del Parroco Cangiulli, e risulta ancora che il Cangiulli ha sempre provveduto alla necessaria retribuzione dell'opera del coadiutore.

Laonde giustamente il Tribunale ha ammesso la necessità di un annuo assegno per il coadiutore in vista della estensione territoriale della Parrocchia, che non consente al Parroco di attendere da sè solo convenientemente a tutte le svariate incombenze del suo ufficio; e si reputa giusta la misura di annue lire 360 all'uopo fissate dai primi giudici tenuto conto anche della popolazione dei parrocchiani, che non è nè di poco nè di molto rilievo. — Ma si deve riformare la sentenza del Tribunale in ordine alla decorrenza dell'assegno.

I primi giudici lo hanno conceduto a partire dal giorno della domanda giudiziale, mentre il Cangiulli ha provato, colle attestazioni della Curia Vescovile, di aver sempre tenuto e retribuito il coadiutore dall'anno 1875 in poi. Epperò gli è dovuto in linea di rivalsa l'assegno sino dal 1875, avendo il Cangiulli sopportata una spesa cui era tenuto il Fondo pel culto, come successore della Cassa ecclesiastica dello Stato negli obblighi di fornire alle Parrocchie già conventuali tutti i mezzi necessari per l'esercizio della cura delle anime. Non è applicabile in proposito la prescrizione quinquennale opposta in linea subordinata dal Fondo pel culto; perchè, sebbene l'assegao pel coadiutore sia una prestazione annuale equivalente ad una pensione alimentaria, nondimeno non è il diretto creditore della pensione, cioè il coadiutore, che ha mosso l'azione contro il Fondo pel culto debitore, ma invece è il Parroco Cangiulli, che ha istituita l'azione sotto un duplice aspetto, vale a dire per far rico-

noscere l'obbligo del Fondo pel culto a corrispondere per l'avvenire l'assegno nell'interesse dell'ente Parrocchia da lui rappresentato, e per ottenere il rimborso di ciò che egli ha dovuto giustamente pagare per il passato al coadiutore per conto del vero debitore che era il Fondo pel culto.

Sotto il primo aspetto l'azione, essendo dell'ente Parrocchia, e per un diritto relativo alla esplicazione della sua vita di ente destinato al culto pubblico, non è soggetta a veruna prescrizione estintiva, come innanzi si è accennato a proposito della congrua.

Sotto il secondo aspetto l'azione è del Parroco Cangiulli come terzo che chiede il rimborso di ciò che ha pagato il creditore per conto del debitore, e per conseguenza di fronte al Cangiulli l'azione riguarda tanti crediti staccati e indipendenti l'uno dall'altro quante sono le annualità che egli ha pagate al coadiutore, e non accessori di alcun fondo o capitale, nè aventi caratteri di pensione alimentaria, e non è soggetta ad altra prescrizione estintiva se non a quella ordinaria trentennale, che nel caso in esame non si è neppure compiuta non essendo decorso un trentennio dal 1875 sino al giorno della domanda giudiziale.

Per questi motivi, la Corte ecc.

Appello di Trani.

30 luglio 1901.

Pres. Majone ff. di P. ed *Est.*

Demanio c. *Capitolo Cattedrale di Otranto.*

Capitolo cattedrale — Massa piccola per distribuzioni corali — Maggiori partecipazioni di essa dei canonici in confronto dei beneficiari minori — Parte di prebenda — Demanio — Tassa 30 per cento — Benefici soppressi — Abbuono — Art. 25 legge 19 giugno 1873.

Devono ritenersi come parte di prebenda le maggiori partecipazioni dei Canonici di un Capitolo cattedrale in confronto dei beneficiari minori sul fondo delle distribuzioni corali (1).

Il Demanio può pel numero dei benefici soppressi ritenere su tali partecipazioni e domandare per sè l'abbuono dello tassa del 30 per cento concesso per effetto all'articolo 25 della legge 19 giugno 1873 (2).

In diritto. — Considerando innanzi tutto che, per risolvere la questione più rilevante che presenta la causa attuale, cioè se il Demanio abbia dritto alla restituzione di tanta rendita iscritta sul Debito pubblico per quanta corrisponde all'ammontare delle cinque quote dei canonicati soppressi presso la Chiesa Cattedrale di Otranto, alla ragione di lire 52.50 per ciascun canonico, occorre esaminare se si possono ritenere come frutto dei benefizi canonicali, indipendentemente dall'assistenza e dall'opera prestata dai canonici al coro.

Non v'è dubbio che le quote fisse di rendita assegnate in più ai canonici, benchè facessero parte dalla massa comune, sono da essi percepite *propter officium* e *causa dignitatis*, e non già *ratione servitii*. Se così non fosse, non si potrebbe comprendere la ragione per cui i canonici percepiscano fissamente e integralmente una quota maggiore di fronte ai partecipanti ed agli altri beneficiari minori. Questo principio che, d'altronde, è stato sempre ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, trova riscontro e conferma nella origine storica dei beni costituenti la massa capitolare. A tutti è noto che la massa comune del Capitolo si divideva in massa grossa e in massa piccola. La prima era composta di beni che servivano a soddisfare i bisogni speciali del Capitolo come ente, mentre l'altra era destinata a distribuzione corale, e rappresentavano una rimunerazione ed un

---

(1-2) La Cassazione di Roma annullò questa sentenza colla sua decisione 19 maggio 1903, pubblicata nel Vol. XIV, pag. 155 (con note e richiami); ed a pag. 268 della presente dispensa pubblichiamo la sentenza 13 luglio 1905 pronunziata dalla Corte d'appello di Roma in sede di rinvio, e che si uniformò alla decisione della Cassazione (idem).

premio concesso ai canonici per la loro assistenza al coro ed uno stimolo per spingerli allo adempimento del principale dovere del loro ufficio.

E di fatto la massa piccola era proporzionale allo ufficio di natura corale, ma non costituiva beneficio, essendo variabile nel movimento quotidiano, e per conseguenza non poteva costituire quota fissa perchè non era assegnabile. Epperò ogni canonico della Chiesa Cattedrale percepiva a titolo di prebenda una quota certa, oltre una quota incerta, eventuale sulla massa piccola per causa dell'assistenza e del servizio da essi prestato effettivamente nei coro, e nei divini ufficii *pro rata servitii.*

Ora, applicando questi principii al caso in esame, di leggieri si scorgerà che la quota fissa di lire 75 che i canonici della Cattedrale d'Otranto percepiscono *indipendentemente dalle distribuzioni della massa corale,* costituisca una rendita inerente e dipendente dal benefizio perchè frutto di esso.

Ed è naturale, perchè se quella quota fosse assegnata ai canonici per puntatura, come essi sostengono, *e facesse parte della massa piccola corale,* dovrebbe costituire una remunerazione, un premio alla loro frequenza ed assistenza ai divini uffici; imperocchè rappresentano i frutti destinati per la prestazione del servizio nel coro, *quoad fructus autem choro inservientibus adsignatos, seu punctaturae nuncupatos.* Ma se così fosse, quei canonici dovrebbero percepire annue lire 643. 84 e non già lire 718, cioè lire 75 in più di quella rendita che percepiscono i partecipanti. Il che dimostra che quella quota fissa di lire 75 fu assegnata ad essa *propter officium et causa dignitatis* e non già *pro rata servitii;* imperocchè qui giova ripetere che la massa piccola è proporzionata all'ufficio di natura corale che la rende variabile nel movimento quotidiano e quindi non può essere fissa ed assegnabile. Nè giova fare ricorso ai certificati e agli altri titoli esibiti dal Capitolo, perchè essi non valgono a far mutare il concetto che la quota fissa di lire 75 assegnata ai canonici sia frutto del beneficio e non già della prestazione del servizio ai divini uffici. Se così stanno le cose, è evidente che al Demanio dello Stato competa il dritto d'incamerare le cinque quote di lire 52. 50 spettanti ai cinque canonicati soppressi della detta Chiesa Cattedrale di Otranto. Laonde giustizia esige che si condanni il Capitolo della detta Chiesa a restituire al Demanio dello Stato tanta rendita iscritta sul Debito pubblico, per quanta corrisponde all'ammontare di lire 262.50 alla ragione di lire 52.50 per ciascuno dei cinque canonicati soppressi da distaccarsi dalla istessa Amministrazione del Debito pubblico, dal relativo certificato di rendita sotto il numero 625,020.

Considerando che sulla detta somma di lire 262. 50 il Capitolo è tenuto a pagare gli interessi legali dalla domanda giudiziale, e non può esimersi dall'obbligo di pagare i frutti in annue lire 52.50 per ciascuna quota dei cinque canonicati soppressi a far tempo dal 7 giugno 1875.

Considerando dall'altro canto che non può negarsi al Demanio dello Stato il diritto di ottenere la restituzione della rendita consegnata per l'abbuono della tassa 30 per cento per i due canonicati soppressi in lire 193. 36 per ciascuno, e per i due participanti complessivamente in lire 300 per l'effetto della avvenuta morte degli investiti canonici Cerrito Salvatore e De Paolis Leopoldo, e dei due partecipanti Ruggio Cesare e Taurino Gaetano da distaccarsi dall'altro certificato di rendita n. 584,157.

Nè giova venire sostenendo che l'abbuono di quella tassa e la iscrizione della relativa rendita sul Debito pubblico fu fatta a favore dell'Ente Capitolo e non già dei singoli investiti e quindi per la morte di alcuni di essi, benchè rimasti soppressi i relativi benefici, quella rendita resta a vantaggio del Capitolo pel *jus non decrescendi.*

Se per poco i primi giudici avessero posto mente al concetto che si desume dalla chiara locuzione dell'articolo 25

della legge del 19 giugno 1873 ed allo scopo a cui il legislatore mirò con la disposizione di questo articolo, certamente avrebbero diversamente opinato. E di vero dalla lettera della citata disposizione legislativa appare manifesto che la *esenzione* dal pagamento della tassa del 30 per cento fu accordata agli *investiti* tanto dei benefici conservati che di quelli soppressi, i quali percepiscono una rendita inferiore rispettivamente alle lire 800 o 500, avuto riguardo alla loro misera ed infelice condizione finanziaria. In tal caso fa d'uopo all'investito sia abbonato o restituito l'ammontare della tassa del 30 per cento riscossa o ritenuta dal Demanio in virtù dell'articolo 18 della legge del 15 agosto 1867.

Per vedere poi quale sia lo scopo e lo spirito a cui s'informa la stessa disposizione, basta per poco tener presente anche i lavori legislativi circa la compilazione del disposto dell'articolo 25 della citata legge del 1873. E per fermo dai medesimi si rileva che il legislatore con quella legge ha voluto modificare, per un sentimento di umanità e di giustizia, la precedente legge del 1867, perchè si era verificato che per l'applicazione della tassa del 30 per cento ai canonicati meno provvisti gli investiti si trovavano in condizione di non poter vivere, per la ragione che mancavano dei mezzi più indispensabili e necessari per sopperire ai bisogni della loro vita. Ed a tale proposito la Commissione parlamentare diceva: la ragione dell'articolo 25 della legge del 1873, essendo di non permettere che più misere del possibile in tutto il Regno siano le condizioni dei canonici e cappellani delle Chiese Cattedrali, per questa stessa ragione si applica agli attuali investiti dei canonicati, beneficii o cappellanie destinati ad essere soppressi, perchè anche essi hanno diritto di vivere. Da tutto ciò appare chiarissimo il concetto che la esenzione del pagamento della tassa, e quindi la restituzione della medesima, fu fatta a favore degli investiti e non già dell'ente Capitolo.

A prescindere da ciò, sta in fatto che con le citate deliberazioni del 1874 e 1875 i canonici e i partecipanti hanno espressamente accettata la liquidazione fatta dal Demanio ed hanno riconosciuto che l'abbuono della tassa si faceva in favore di ciascuno di essi. Se è così, non vi ha chi non vegga che il Capitolo Cattedrale d'Otranto sia tenuto a restituire la rendita suppletiva per l'abbuono della tassa a favore degli investiti canonici Cerrito e De Paolis e dei partecipanti Ruggio e Taurino, oltre i relativi frutti, dalla data della rispettiva loro morte, come sopra si è detto.

Considerando che lo stesso Capitolo è tenuto a pagare sulla detta somma capitale gli interessi legali dal dì della domanda giudiziale fino alla totale soddisfazione.

Considerando che ammesso per principio che l'abbuono o retrodatazione della tassa del 30 per cento fu fatta a favore degli investiti dei canonicati conservati o soppressi, ne promana legittima la conseguenza che in seguito alla morte dei tre canonici dei tre canonicati soppressi presso la Cattedrale d'Otranto per effetto della legge 15 agosto 1867, non spetta al Capitolo medesimo il dritto di pretendere la rendita suppletiva corrispondente alla tassa del 30 per cento abbuonata per la disposizione dellarticolo 25 della legge del 1873, imperocchè ad esuberanza si è dimostrato che quell'abbuono fu fatto a favore degli investiti canonici conservati col numero di dodici e dei partecipanti col numero di sei, nonchè a favore dei canonici e dei partecipanti viventi benchè soppressi i loro benefici, e ciò allo scopo di non privarli dei mezzi necessari ai bisogni della loro vita.

Ora se sta in fatto che all'epoca della pubblicazione della legge del 1873, gli altri tre canonicati erano stati già soppressi per le leggi del 1867 e 1870, perchè i canonici erano stati ridotti a dodici ed i partecipanti a sei, e se a quell'epoca gl'investiti dei tre canonicati anzidetti erano già defunti, è più chiaro della luce meridiana che al Capitolo non spetti il

dritto di ottenere l'abbuono della tassa che sarebbe spettato ai tre canonici dei soppressi canonicati, qualora si fossero trovati viventi all'epoca della pubblicazione della legge del 1873. Il che importa che la domanda riconvenzionale proposta dal Capitolo d'Otranto con atto del 13 marzo 1893 debba respingersi, sia perchè non é conforme ai principii di giustizia ed ai fatti della causa, sia perchè nessuno può arricchirsi a danno degli altri: *nemo fit locupletior cum aliena jactura.*

Considerando che per tutte le ragioni su esposte la sentenza appellata deve essere revocata, e per conseguenza il Capitolo Cattedrale d'Otranto non può esimersi dall'obbligo di pagare le spese del primo e secondo giudizio a favore del Demanio dello Stato.

Per tali motivi, ecc.

Tribunale di Perugia.

26 luglio 1904.

Pres. CUDILLO, P. — *Est.* ANDREONI.

Petrillo D. Giuseppe, Parroco di Terni c. Fondo pel culto.

Congrua parrocchiale — Legge 30 giugno 1892, art. 3 — Diritto del Parroco dal 1° luglio 1892 — Assegni di congrua — Rimunerazione di opera prestata e non concessione graziosa — Prescrizione — Non necessaria la domanda — Imposta fabbricati — Deducibilità di essa — Spesa pel coadiutore — Pesi patrimoniali — Spese di culto inerenti al beneficio.

Legge 4 giugno 1899 — Irretroattività.

Prescrizione quinquennale — Assegni supplementari di congrua in base alla legge 30 giugno 1892 — Somministrazione delle spese di culto — Inapplicabilità.

L'articolo 3 della legge 30 giugno 1892 assicura ai Parroci un vero e proprio diritto ad un reddito netto e non illusorio dal 1° luglio detto anno (1).

La congrua che il Fondo pel culto deve corrispondere in base alla detta legge non rappresenta una concessione graziosa, ma una rimunerazione di prestazione d'opera, riconosciuta ed ammessa dallo Stato (2).

Essa non può esser colpita dalla prescrizione; e pel suo conseguimento non è necessaria un'apposita domanda (3).

Nella liquidazione della congrua devesi dedurre la imposta fabbricati gravante sulla Casa Canonica (4).

Devesi egualmente dedurre la spesa del coadiutore gravante sulle rendite beneficiarie (5).

La legge 4 giugno 1899 non può essere estesa al periodo ad essa anteriore; e la legge 30 giugno 1892 conserva tutto il suo impero pel periodo anteriore al 1° luglio 1899 (6).

La legge 4 giugno 1899 è legge restrittiva di diritti (7)

Per pesi patrimoniali ai sensi ed effetti della legge 30 giugno 1892 debbono intendersi altresì le spese necessarie per l'esercizio delle funzioni parrocchiali, quando esse, in mancanza di altri enti o persone obbligate, gravano sulle rendite beneficiarie e sul Parroco (8).

Non è applicabile la prescrizione quinquennale per gli assegni di congrua e per la somministrazione delle spese di culto in base alla legge 30 giugno 1892 (9).

Fatto. — Il sacerdote D. Giuseppe Petrillo, nella sua qualifica di Parroco di S. Andrea ed Agata in Terni, con citazione 6 maggio corrente anno chiamava in giudizio avanti questo Tribunale l'Amministrazione del Fondo culto rappresentata dall'Intendente di Finanza della Provincia Umbra esponendo in linea di fatto. Che egli trovasi investito di detta Parrocchia sin dal 3 gennaio 1883 e che nonostante la medesima

---

(1-9) Questa elaborata sentenza del Tribunale di Perugia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Perugia colla sentenza 16 marzo 1905 (Vol. in corso, pag. 104); e questa a sua volta è stata confermata dalla Cassazione di Roma colla decisione 15 gennaio di quest'anno (Id. pag. 28). Rimandiamo il lettore alle note apposte alle dette sentenze.

E si consultino le altre decisioni della stessa Cassazione: 27 gennaio 1906, causa Meletani, Parroco di Genga, c. Fondo pel culto; Idem id. causa Crispigna c. Fondo pel culto; 26 maggio 1906, Fondo culto c. Gallo (Vol. in corso, pag. 87, 88 e 239.

sia povera, mai il Fondo culto, sebbene ne avesse il dovere per legge, ha curato di liquidare a suo favore l'assegno per congrua.

Che solo con decreto 12 giugno 1903, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio successivo Vol. 65, Fogl. 63, gli era stato concesso un assegno supplementare di congrua al netto di L. 373,10, e che con Decreto 14 settembre 1903, registrato alla Corte dei Conti il 24 stesso mese, venivagli concesso l'assegno per spese di culto in L. 135, con decorrenza per entrambi di questi assegni dal 1° luglio 1899. Che il supplemento di congrua spettante ad esso Parroco deve decorrere in ragione di lire 800 annue dal 1° luglio 1892 e parimenti da questa data deve decorrere l'assegno per spese di culto, queste però non nella misura fissata dalla legge 4 giugno 1899, bensì nell'effettivo ammontare stato erogato in lire 600 annue, e di cui chiedeva rimborso. Che per l'ammontare della congrua l'istante ha sporto reclamo al Consiglio d'Amministrazione del Fondo culto, e si vuole salvo ogni diritto al riguardo, ma non essere detto Consiglio competente pel tempo anteriore al 1899.

E ciò premesso chiedevasi dal Parroco Petrillo che il Tribunale dichiarasse tenuta detta Amministrazione al pagamento in di lui favore di L. 1911,70 per detta annualità di congrua dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, in ragione di L. 273,10 annue e di L. 4340 per spese di culto dallo istante erogate per gli anni 1892-99, e quindi complessivamente alla somma di L. 6251,70, oltre le spese del giudizio e competenze, fatte salvo ogni diritto, ragione ed azione di adire il magistrato a seguito della decisione del Consiglio d'Amministrazione del Fondo culto, sia per l'ammontare della definitiva liquidazione del supplemento di congrua, sia per la decorrenza di essa.

Nell'udienza di spedizione della causa il procuratore dell'attore produceva un certificato rilasciato in data 16 gennaio 1904 dalla Cancelleria della Curia Vescovile di Terni (ivi reg. il 22 febbraio successivo al vol. 60 n. 1388) e due decreti amministrativi d'assegnazione d'aumento di congrua all'attore P. Petrillo (entrambi registrati a Terni l'8 febbraio corrente anno ai nn. 1318 e 1319, vol. 60).

La convenuta Amministrazione, contestando la lite, chiedeva anzitutto venisse respinta la domanda del Parroco D. Petrillo relativamente al supplemento di congrua perchè colpito dalla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2144 Cod. civ. non avendo egli mai fatto istanza per ottenerlo, ed in ipotesi che l'assegno stesso dovrebbe essere ridotto a L. 188,82 non potendosi ammettere a profitto del richiedente con effetto retroattivo la liquidazione eseguita in applicazione della legge 4 giugno 1899 nè l'intera somma da lui posta a carico per le spese del coadiutore.

In ordine poi all'ammontare reclamato per spese di culto state erogate nel periodo 1892-1899 opponevasi pure pregiudizialmente per tale titolo dal patrocinio del Fondo culto la prescrizione quinquennale ed in ogni caso invocavasi il rigetto della domanda stessa, poichè non dovuto il chiesto rimborso in base alle leggi vigenti durante il periodo pel quale il compenso è demandato, nè potendo avere effetto retroattivo la legge 4 giugno 1899.

In relazione a tali deduzioni i procuratori delle parti prendevano le conclusioni più sopra trascritte.

Diritto. — Ritenuto che per le surriferite domande e difese rispettivamente prospettate delle parti contendenti sorgono in questo dibattito tre questioni di massima sulle quali il Tribunale è chiamato a portare il suo esame, questioni che possono essere così formulate: *a)* se al Parroco che già trovavasi al civile possesso del suo beneficio nel 1892 ed al quale sia stato liquidato un supplemento di congrua e l'assegno per le spese di culto sotto l'impero della legge 4 giugno 1899, n. 191, debba, in effetto della legge 30 giugno 1892, n. 317, anche essere corrisposta dall'Ammini-

strazione del Fondo culto, pel periodo del 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899, l'assegno supplementare di congrua riconosciuto necessario, al netto da ogni peso patrimoniale, sebbene non ne abbia prima d'oggi fatto domanda; *b)* se lo stesso Parroco abbia diritto di essere rivaluto dalla detta Amministrazione delle spese necessarie da lui erogate durante l'indicato periodo pel culto della Parrocchia, ossia delle spese attinenti all'esercizio della cura delle anime ed alle funzioni parrocchioli; *c)* se in ogni caso i detti assegni sarebbero colpiti dalla prescrizione quinquennale, a mente dell'art. 2144 del Cod. civ.

Sulla lettera A. — Osserva il Collegio che l'art. 3 della legge 30 giugno 1892, riconoscendo nei Parroci del Regno un vero e proprio diritto ad ottenere dal 1° luglio di quell'anno una congrua che ad essi consenta il decoroso esercizio del loro ministero, ne consegue un obbligo da parte della Amministrazione da cui è dovuta, obbligo il quale evidentemente non può venir meno soltanto per avere omesso lo interessato di chiederne prima di oggi lo adempimento. E non si capisce come dalla difesa del Fondo culto, pur ammettendosi di competere, in base alla citata legge, al Parroco Petrillo d'aver elevata la congrua a L. 800 dal 1° luglio 1892 sino al 30 giugno 1899, d'altra parte si opponga, senza specificare da quale perenzione sia colpito tale diritto, d'esserne decaduto per avere trascurato l'esercizio del suo diritto, non facendo alcuna istanza per ottenere il supplemento necessario a completare la somma stessa.

Perchè una tale tesi defensiva, oltre ad essere in contraddizione col premesso riconoscimento del diritto del Parroco di aver aumentato la congrua nel limite minimo legale e coi precedenti storici ormai ben noti dell'Istituto giuridico della *portio congrua* e col significato che ad esso da tutti ed in ogni tempo è stato dato, non sarebbe compatibile coll'esplicita parola della legge 30 giugno 1892, per la quale, se il diritto concesso ai parroci non viene sottoposto ad alcuna condizione sospensiva, quale bisogno potrà esservi di una domanda dell'interessato onde conseguire il supplemento, ed in quale termine perentorio doveva avanzarla? Basti per ora ricordare, riservando in seguito di meglio dimostrarlo, che la congrua data ai parroci non è una graziosa concessione od assegno personale gratuito, bensì un correspettivo di servizio d'interesse sociale, reso allo Stato, per la retribuzione dei quali servizi furono appunto conservati i beni costituenti i benefici parrocchiali; che tale correspettivo è dovuto dal giorno in cui è accertato che quei servizi sono stati prestati; che, data la essenza giuridica della congrua, è stato ormai con autorevoli giudicati più volte giustamente ritenuto come in ogni tempo possa il Parroco chiedere la liquidazione della medesima, la quale, costituendo un onere di sua natura perenne, perchè connesso al funzionamento della Parrocchia nelle sue diverse esplicazioni ossia ad un istituto attinente al diritto pubblico, non può andar mai soggetto a prescrizione.

Ed è una siffatta tesi defensiva, oltre che alla lettera della legge, anche contraria alle ragioni legislative emergenti dalle discussioni parlamentari che la precedettero, ed alla interpretazione datane dalla stessa Amministrazione con le Circolari dettate per l'esecuzione della legge stessa, le quali non parlano affatto della decadenza ora opposta, ed in ispecie con quella 6 novembre 1897, n. 258, in cui disponesi che secondo le istruzioni date dal Ministro Guardasigilli per facilitare ai Parroci il conseguimento dell'assegno supplementare di congrua cui potevano aver diritto a termini dell'articolo 28 n. 4 della legge 7 luglio 1866 e della legge 30 giugno 1892, a datare dal 1° gennaio dell'anno successivo le liquidazioni dei supplementi stessi sarebbero state fatte d'ufficio, senza domanda degli interessati.

Ora, se così è stata interpretata nel 1897 la legge 30 giugno 1892 dall'Amministrazione convenuta, non sarebbe

serio, nè logico ritenere una diversa interpretazione della legge stessa pel periodo anteriore. Pertanto, se la legge ha fissato l'epoca della decorrenza del supplemento di congrua senza stabilire alcun termine perentorio per conseguirlo, se il modo ora preteso della domanda non è stato riconosciuto necessario dalla detta Amministrazione del Fondo culto ed è d'altronde inconciliabile col testo della legge, devesi conseguentemente ritenere che il Parroco D. Petrillo non può essere stato pregiudicato nel suo diritto a conseguire l'assegno supplementare di congrua a datare dal 1° luglio 1892, soltanto per non averne fatto prima d'ora domanda. La inattendibilità della dedotta proposizione difensiva dell'Amministrazione convenuta, altre volte in modo quasi analogo prospettata, è stata d'altronde già dichiarata dalla giurisprudenza e dimostrata dalla dottrina. Cos il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza del 17-28 luglio 1896, in causa Parroco Franzone contro Fondo culto, e poi la Corte d'Appello di Napoli con sentenza 5 gennaio 1898 resa nella stessa causa, ragiona in proposito: « Se il fondamento giuridico della domanda del Parroco sta nella legge, è dalla pubblicazione della legge che il supplemento di congrua è dovuto e non dal dì in cui fu inoltrata la domanda in via amministrativa (*Rivista di diritto Eccles.*, VIII) ».

Nella dottrina poi, quanti si occuparono della materia (SCHIAPPOLI, *Congrua e Supplemento di Congrua*, Torino, Bocca, 1899, fog. 187; PETRILLO, *Il supplemento di congrua ai Parroci*, Napoli, 1900; ed in ispecie il CORAZZINI, nel suo lavoro « *La Parrocchia* » (pag. 608) unanimi rigettarono la opposta tesi del Fondo per il culto.

Non essendovi dubbio quindi sull'attuale diritto del Parroco Petrillo ad avere reintegrata la congrua nella misura minima di L. 800 a decorrere dal 1° luglio 1892 sino al 30 giugno 1899, e rimettendosi egli per la liquidazione del supplemento a quella eseguita dall'Amministrazione convenuta in seguito al decreto 12 giugno 1903, in forza della legge 4 giugno 1899, dalla quale liquidazione risulterebbe essere di lire 526,90 la rendita netta della Parrocchia, il supplemento di congrua dovuto al D. Petrillo sarebbe di L. 273,10.

Senonchè dal Fondo culto si oppone anzitutto che l'attore dovrebbe stabilire, per aver diritto a cotesto supplemento di congrua, che la condizione patrimoniale della Parrocchia al 1° luglio 1892 fosse la stessa che al 1° luglio 1899, e che ad ogni modo la liquidazione del supplemento pel periodo 1892-1899 dovrebbe essere eseguita in base alla legge 30 giugno 1892, la quale conterrebbe concessioni più ristrette della successiva 4 giugno 1899, non comportando l'abbuono dell'imposta sul fabbricato della casa canonica, nè l'imposta di ricchezza mobile sui proventi di stola, e quindi il supplemento di congrua non potrebbe superare la somma di L. 188,82.

Ma neppure tali ragioni che atterrebbero al *quantum debeatur* dall'Amministrazione convenuta, trovano appoggio nel fatto e nel diritto. Lo stesso fuggevole accenno che la difesa di essa fa sulla possibile differenza di condizione economica della parrocchia nel periodo 1892-1899 per insistere invece sulla non deducibilità delle imposte fondiarie e di ricchezza mobile gravanti sul beneficio parrocchiale, dispensa il Tribunale dal soffermarsi a lungo in argomento. Basta infatti rilevare che con la dimostrazione che si avrebbe di non essere le condizioni patrimoniali della Parrocchia negli anni 1892-1899 eguali a quelle ritenute il 1° luglio 1899, si verrebbe in certo qual modo a doversi fare dall'attore una prova negativa, e che la liquidazione dei supplementi di congrua concessi ai parroci del Regno in applicazione della legge 4 giugno 1899 a datare dal 1° luglio di quell'anno, è noto come dall' Amministrazione del Fondo culto sia stata fatta sulla scorta dell'accertamento statistico delle attività e passività delle Parrocchie dello Stato coi relativi assegni di con-

grua al 31 dicembre 1896, eseguito per cura dell'Amministrazione stessa e stato presentato dal suo Direttore Generale Tami il 30 giugno 1897 al Ministro Guardasigilli: la quale statistica, come base certa e sicura per la determinazione della congrua e dei supplementi di essa, fu alligata prima al progetto Zanardelli (14 marzo 1898), ed indi a quello Bonacci (16 luglio 1898), dai quali sorge migliorato il progetto Finocchiaro Aprile, che, con le modificazioni volute dai due rami del Parlamento Italiano, divenne la legge 4 giugno 1899 che provvide all'aumento delle congrue parrocchiali a L. 900. Inoltre, a prescindere dal considerare che se d'una maggior rendita prebendale avesse goduto la Parrocchia di S. Andrea ed Agata in Terni al 1° luglio 1892 di quella accertata nel 1896 e ritenuta al 1° luglio 1899, sarebbe stato uguale al Fondo culto il rilevarlo dagli atti propri di Amministrazione relativi al patrimonio di tutte le Parrocchie del Regno sottoposte per la legge istitutiva di esso ente alla sua sorveglianza e tutela, non pare d'altra parte neppure verosimile che l'azienda patrimoniale di quella Parrocchia consistente, come risulta dai documenti prodotti, quasi interamente in rendita pubblica e censi, possa essersi trovata pochi anni prima in condizioni economiche meno ristrette, non essendo tali cespiti produttivi di aumento di reddito.

In ordine alla negata deducibilità d'imposte fondiaria e di ricchezza mobile dalle passività del beneficio parrocchiale, devesi subito osservare che non figurando calcolato alcun provento di stola nell'attivo di esso beneficio, manca anche la relativa imposta di ricchezza mobile, ragione per cui riesce inutile qualsiasi discussione al riguardo di esso.

All'incontro, per l'imposta fondiaria gravante sulla casa canonica ritiensi dal Tribunale che detta spesa sia da considerarsi quale onere patrimoniale, e quindi, in applicazione dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892 che vuole dal reddito minimo di L. 800 assicurato ai Parroci, dedotti i pesi *patrimoniali*, debba senza dubbio detrarsi dall'attivo della prebenda per la determinazione dell'assegno di congrua. E che l'imposta fondiaria sia un vero peso patrimoniale viene del resto a dirlo il patrocinio del Fondo culto nelle stesse sue Comparse conclusionali, allorquando, per escludere da tali pesi le spese di culto come in seguito si vedrà, afferma invece che in essi sono da compreudersi la imposta fondiaria sul fabbricato della canonica, e quella di ricchezza mobile.

Inoltre, tale interpretazione è stata riconosciuta conforme alla lettera ed allo spirito della legge dall'Amministrazione convenuta, con le istruzioni date con la sua Circolare 16 marzo 1893 n. 235 per l'accertamento delle attività e delle passività di ciascun beneficio parrocchiale, allo scopo di determinare la congrua, enumerando l'imposta fondiaria fra le passività deducibili dall'attivo della prebenda.

Del pari non sembra fondato il rilievo che, non avendo il Parroco Petrillo giustificato che pel periodo anteriore al 1° luglio 1899 abbia tenuto ininterrottamente il coadiutore e che per esso abbia speso effettivamente le L. 200 messe in conto, debba essere ridotto in parte l'ammontare di tale spesa. Una volta che nella liquidazione delle passività annessa al Decreto amministrativo 12 giugno 1903 venne riconosciuto un assegno obbligatorio fisso in L. 200 pel coadiutare del Parroco, sembra poco serio voler disconoscere sia dovuto lo stesso assegno in egual misura per gli anni anteriori al 1899, anche perchè gli accertamenti delle attività e passività delle Parrocchie, fatti come sopra si è detto direttamente dal Fondo culto, risalgono al 1896. Potrebbe anche osservarsi che il solo fatto di avere il Fondo culto riconosciuto l'obbligarietà dell'assegno coadiutoriale, fissandolo, in applicazione della legge 4 giugno 1899, a datare dal 1° luglio 1899 in L. 200, sarebbe già sufficiente dimostrazione della legittima sussistenza dell'assegno

stesso anche pel tempo anteriore, sia perchè secondo quanto è stabilito nelle circolari e relazioni della Direzione Generale di detta Amministrazione non ammettesi l'onere del coadiutore che solo quando la coadiutoria è istituita con regolare provvedimento d'autorità ecclesiastica in epoca remota ed in ogni caso anteriore alla legge 7 luglio 1866, sia anche perchè la legge 4 giugno 1899 è restrittiva di diritti in materia di liquidazione di congrue in confronto delle precedenti leggi, e quindi non può aver favorito la condizione del Parroco D. Petrillo.

Epperò, non impugnandosi che la Parrocchia, durante il periodo 1892-99 abbia esercitato il suo ufficio sia della cura d'anime che del culto, non può giustamente negarsi il concorso dell'opera del coadiutore, e conseguentemente della deducibilità delle spese relative, riconosciute obbligatorie in un ammontare fisso.

Dovrà quindi senz'altro accogliersi il capo di domanda del Parroco D. Petrillo, perchè venga a lui corrisposto il supplemento di congrua dovutogli a decorrere dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899 nella somma chiesta di lire 273,10 per ciascun anno.

Sulla lettera B. — Considerasi esser fuori contestazione fra le parti che la Chiesa parrocchiale sotto il titolo dei SS. Andrea ed Agata in Terni è un beneficio curato di libera collazione provvisto di un modesto patrimonio che viene amministrato dal Parroco *(beneficium indistinctum)* e che non esiste presso detta Chiesa alcuna di quelle istituzioni (fabbricerie, opere parrocchiali) che provvedono le spese di culto, per cui le spese stesse sono interamente sostenute dal Parroco.

Ciò posto, avrà diritto il Parroco Petrillo ad essere rivaluto delle spese da lui erogate per tale titolo? *Ex adverso* negasi il chiesto rimborso delle spese di culto della Parrocchia pel periodo 1892-99 sostenendo che nessuna disposizione di legge sanzioni tale diritto a favore dei Parroci prima della legge 4 giugno 1899, la quale non può avere effetto retroattivo; che non trattasi di Parrocchia ex-conventuale, e che tali spese non possono essere considerate un peso patrimoniale per essere ritenute deducibili agli effetti della liquidazione del supplemento di congrua a norma della legge 30 giugno 1892.

Osserva il Tribunale che nel caso non è a parlarsi di estensività della legge 4 giugno 1899 al periodo anteriore alla sua promulgazione, sia pel principio della irretroattività delle leggi sancito dall'art. 2 delle disposizioni preliminari del Codice civile, sia anche per essere detta legge, come sopra si è accennato ed ha ritenuto la Suprema Corte di Roma con sentenza 3 aprile 1902 (*Foro italiano*, idem.), sostanzialmente restrittiva di diritti, e nella quale il legislatore ha avuto cura di designare, *sub verbo signanter*, il giorno dal quale vuole venga applicata nei rapporti con la liquidazione di congrue.

Che se è vero non siavi alcuna specifica prescrizione legislativa che imponga al Fondo culto la diretta somministrazione ai Parroci delle somme occorrenti per l'esercizio del culto ed il servizio della Chiesa, non è neppur detto da niuna disposizione legislativa che debbono essere sostenute dal Parroco col proprio assegno di congrua. Che anzi la storica costituzione della Parrocchia, lo spirito che informa le leggi emanate in materia beneficiaria (29 maggio 1855, 7 luglio 1866, 15 agosto 1867) e principalmente pel chiaro concetto della legge 30 giugno 1892 sul carattere essenziale della congrua quale istituto diretto unicamente a provvedere al mantenimento personale del Parroco e non in genere al funzionamento della Parrocchia, le discussioni parlamentari sulla detta legge e sulle precedenti, le interpretazioni autorevoli della giurisprudenza e della dottrina, nonchè lo stato di disuguaglianza che altrimenti verrebbe a crearsi tra i Parroci del Regno, consigliano ad argomentare che a tali spese non debba sopperire il Parroco col proprio stipendio, ossia as-

segno personale di congrua, e che invece le medesime, quando non vengono somministrate dai Comuni per effetto di avvenute convenzioni, da altri enti a ciò obbligati o da beni parrocchiali *(onus fabricae)* a tale siffatto scopo particolarmente destinati, sia il Fondo culto tenuto a somministrarle alle Parrocchie povere ossia a tutti quei Parroci che abbiano un reddito beneficiario molto inferiore alla misura minima legale di congrua. L'art. 3 della legge 3 giugno 1892 n. 317 è, difatti, così concepito: « A datare dal 1.° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai Parroci del Regno verrà elevato alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili la congrua dei Parroci sarà portata a L. 900, e quindi al massimo definitivo di L. 1000 al netto ». Ora nella Parrocchia configurata a *beneficium indistinctum*, come quella dei SS. Andrea ed Agata, le spese d'esercizio del culto e d'esplicazione della cura d'anime gravando sul reddito beneficiario senza dubbio vengono a costituire una passività del medesimo ed a falcidiare la congrua; per cui non può disconoscersi a tali spese il carattere di peso *patrimoniale*.

La intera dizione del testo di legge surriferito autorizza pienamente siffatta interpretazione, poichè la frase *pesi patrimoniali* è di sua natura generica, e sarebbe stato usato dal legislatore un linguaggio improprio, ciò che non può presumersi, per esprimere i soli oneri reali.

Inoltre, col sanzionare, per quando si avessero i mezzi disponibili l'elevamento di congrua sino a L. 1000 il legislatore usava la espressione chiarissima « *al netto* »; e non sarebbe logico che egli, scindendo il contenuto di un identico concetto avuto con quella disposizione, di assicurare più decoroso il mantenimento ai Parroci poveri, abbia voluto che l'identico assegno alimentare fosse al lordo di spese, quando effettivamente lo concedeva nella minor somma di L. 800, e dovesse essere invece al netto di quelle spese quando lo prometteva per somma maggiore. Così ha ritenuto la Suprema Corte Romana, in causa Parroco di Briano contro Fondo culto, con dotta e magistrale sentenza delli 17 dicembre 1898 (*Foro Ital.* 1899, e Riv. Dir. Eccl. IX) nella quale, disaminata la quistione sotto l'aspetto storico, giuridico e politico, e rilevato come la lettera e lo spirito del sopratrascritto articolo 3 della legge 30 giugno siano contrarii allo assunto del Fondo culto, confermavasi il principio della deducibilità delle spese necessarie di culto parrocchiale nei casi di *beneficium indistinctum*, già sancito dalla sentenza 5 gennaio 1898 della Corte di Appello di Napoli *(Foro Ital.* 1899 e *Riv. Dir. Eccl.* IX), e quindi della deducibilità di dette spese ai Parroci meno beneficati.

Tale principio è stato ribadito nella motivazione della pregevole sentenza 3 aprile 1902, pronunciata pure tra le parti suindicate, dalla stessa Suprema Corte *(Foro Ital.* idem., e *Riv. Dir. Eccl.* XII), la quale, fissando con mirabile precisione di concetto e di forma l'altro principio sovraritenuto della irretroattività della legge 4 giugno 1899 n. 191, ha dichiarato che la legge 30 giugno 1892 n. 317, conserva tutto il suo impero per la determinazione del supplemento di congrua riguardante il periodo anteriore al 1° luglio 1899. A codeste autorevoli decisioni è conforme una concorde dottrina (Brandileone, *Le spese di culto e le congrue parrocchiali*, in *Foro Ital.*, 1899, e *Riv. Dir. Eccl.* IX; Schiappoli, *Op. cit.*, 197 e seguenti; Corazzini *Op. cit.*, 546 e seguenti; Petrillo, *Op. cit.*, 30; Caselli, *La congrua parrocchiale ed il supplemento dovuto dal Fondo culto*, in *Riv. Dir. Eccl.*, VIII, IX e XII).

Ritenuto pertanto nelle spese di culto necessarie pel funzionamento della Parrocchia il carattere di pesi patrimoniali allorquando gravano sulla dote beneficiaria dell'investito, e quindi la deducibilità di tali spese dal reddito della stessa dote, è specioso il ritenere che

al Fondo per il culto non sia stato fatto obbligo dalla legge 30 giugno 1892 di somministrare ai Parroci dette spese solo perchè la provvista delle medesime avverrebbe sotto forma di detrazione, quale peso patrimoniale, dall'attivo del reddito, anzichè sotto forma di assegno speciale fisso per tale titolo, come si fece con la legge successiva (4 giugno 1899) stabilendo il criterio fisso della percentuale 15 0[0 sulla congrua. Nel caso in esame poi sorge incontestabile il diritto del Parroco D. Petrillo ad essere reintegrato delle spese di culto da lui state erogate a peso delle rendite del beneficio da lui amministrato per gli anni dal 1° luglio al 30 giugno 1899, non essendo state dette spese calcolate nelle passività patrimoniali agli effetti della determinazione del supplemento di congrua per le stesse annualità, giacchè nella liquidazione eseguita dall'Amministrazione del Fondo per il culto per il supplemento dovuto all'attore per raggiungere la congrua normale al 1° luglio 1899 e stata in questo giudizio dall'attore accettata anche pel periodo anteriore, è pacifico tra le parti (e lo si rileva d'altronde dagli atti) che non è stato tenuto conto delle spese di culto di cui si chiede il rimborso.

Rimane però a vedere se le partite di spese certificate necessarie dalla Curia Vescovile giurisdizionale nella nota in atti per l'esercizio parrocchiale della Chiesa dei SS. Andrea ed Agata in Terni, siano davvero tutte inerenti alle funzioni di culto ed abbiano carattere di stretta necessarietà per l'esplicazione dell'ufficio spirituale onde poterne inferire, agli effetti della ripetibilità di esse, se e sino a quale ammontare potrebbe ammettersi la loro detrazione dall'attivo del reddito prebendale.

Ora conviene subito riconoscere che tutte le spese elencate nel detto certificato della Curia Vescovile di Terni (per olio alla lampada del SS. Sacramento, pel Sacrista e Campanaro, per l'Organista e Tiramantici, per cera, vino, incenso ed ostie, per le Quarantore e S. Sepolcro, per la festa del Titolare, per biancheria, stiratura e lavatura) non solo sono notoriamente ritenute attinenti all'esercizio delle funzioni parrocchiali e di stretta necessità pel culto, ma sono anche ammesse per secolare consuetudine in tutte le Chiese cattoliche e contemplate in talune leggi vigenti sulle Fabbricerie, come tra le altre nella legge italica 15 settembre 1807 e nel Decreto Imperiale del 30 decembre 1809 per gli ex Stati di Parma e Piacenza.

D'altronde, la necessità di tali spese di culto è stata ormai affermata da una copiosa giurisprudenza, per cui sarebbe superflua una maggiore dimostrazione al riguardo (Vedasi *Riv. Dir. Eccl.* dal Vol. X al XIII tra le altre riportate le conformi sentenze di questo Tribunale). Però, pur tenendo fermo il principio altre volte riconosciuto da questo Collegio, che le attestazioni dell'Autorità Ecclesiastica in tale materia hanno, pel nostro diritto pubblico interno, efficacia giuridica, venendo emanate nel campo delle sue attribuzioni, tale forza probante delle cose attestate, come ha in pari tempo il Tribunale già ritenuto, non toglie al Giudice la facoltà di esercitare quell'*arbitrium boni viri*, ossia quel potere moderatore a lui demandato dalla legge in materia di liquidazione di conti, per fare quelle riduzioni che ravvisi giusto ed equo portare sulle cifre segnate nella nota, tanto più che non è detto nel certificato che le medesime rappresentino il minimo indispensabile. Ed è appunto con la norma di siffatto criterio che credesi opportuno liquidare complessivamente le spese in discorso in L. 235.

E cioè fissare in L. 100 il salario del Sagrestano e Campanaro, il quale essendo di solito individuo che esercita altro mestiere e ritrae altri proventi da tali servizi, può accontentarsi di tale somma; in L. 50 la spesa per l'Organista e Tiramantici, trattandosi che l'opera di questi non richiedesi ogni giorno nè per tutte le funzioni parrocchiali; in L. 80 le spese per la cera,

incenso, vino ed ostie, potendosi nella consumazione della cera usare maggior parsimonia e non ritenendosi superiore a L. 20 il consumo che degli altri oggetti occorre fare durante un anno per l'officiatura di una modesta Chiesa; più L. 100 per le spese per la festa del Titolare, le Quarantore e S. Sepolcro, potendosi con giusta parsimonia e modestamente celebrare sia le feste che le altre cerimonie.

All'incontro sembrano proporzionate e punto esagerate le spese di L. 50 per l'olio della lampada al SS. Sacramento, e quella in L. 25 per bucato e stiratura della biancheria di Chiesa.

E poichè dal certificato della Curia attestasi di avere il Parroco *pro tempore* D. Petrillo sempre provveduto a dette spese, dovrà conseguentemente ritenersi fondato il diritto del Parroco ad essere rivaluto nella somma minima dal Tribunale riconosciuta indispensabilmente erogata, e delle quali spese non è stato tenuto conto, come si è visto, nella determinazione del supplemento di congrua a lui dovuto dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899 per raggiungere, in applicazione della legge 30 giugno 1892, la misura minima legale di congrua stabilita in L. 800 al netto da ogni peso.

Sulla lettera C. — Questo Tribunale ha altre volte affermato anzi ritenuto in confronto dell'Amministrazione convenuta (sentenze 28 agosto 1902 e 28 aprile 1903 in *Riv. di dir. eccles.*, XIII) che senza fondamento di ragione dalla medesima s'invoca il disposto dell'articolo 2144 per gli assegni di congrua e per le somministrazioni delle spese di culto. Si è affermato in proposito, e giova ripeterlo ancora malgrado l'opinione contraria da taluni manifestata, che per farsi luogo alla prescriziune quinquennale, a mente del citato articolo, bisogna che si tratti di rendite o prestazioni per qualcuna delle cause indicate in esso, e che quanto è detto nell'inciso dell'ultimo capoverso dello stesso articolo: « e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi », deve interpretarsi in relazione con i casi che trovansi specificati nei capoversi precedenti dell'articolo medesimo, il quale sostanzialmente contempla le prestazioni che hanno carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e riferiscesi ai rapporti diretti tra un debitore che deve corrispondere ed un creditnre che deve riscuotere, prestazioni della natura ivi determinata (conf. Cassazione Roma 5 aprile 1902 in *Riv. di dir. eccles.*, XII, e la giurisprudenza conforme riportata in nota). Ora, per l'origine, la ragione d'essere e lo scopo dell'istituto giuridico della congrua, non potrebbe questa mai equipararsi alla rendita perpetua o pensione alimentare, come, agli effetti della prescrittibilità di cui al citato articolo 2144, si sostiene dal Fondo per il culto. E' noto infatti come per diritto canonico la *portio congrua* rappresenti quella parte di rendita di una dote beneficiaria riservata all'investito della cura d'anime pel suo conveniente sostentamento e decoroso mentenimento, e si è già accennato come per il diritto civile sotto il nome di congrua si designi quel corrispettivo che viene ai Parroci assegnato per l'esercizio del loro ministero prestato allo Stato nell'interesse sociale. Se la congrua quindi nel concetto canonico ha natura essenzialmente alimentare, nel concetto del diritto civile, pur mantenendo insita siffatta indole per la quale è ritenuta impignorabile, è però prevalente il carattere di correspettivo di servigi, ossia di retribuzione o stipendio dovuto egualmente che agli altri impiegati dello Stato. E dalla dottrina (Giorgi, *Teoria obblig.*, VIII; Pugliese, *Prescrizione estintiva;* Borsari, *Diritto civile*, § 4443; Ricci, *Com. dir. civ.*, II; Troplong, *Comment. sur la prescription* § 1011 ecc.) proclamandosi i principi ripetutamente seguiti dalla giurisprudenza sull'applicabilità dell'articolo 2144 del Codice civile, escludesi che le retribuzioni, stipendi ed assegni cadano sotto la prescrizione dell'articolo medesimo. E' stato già inoltre rilevato che, non essendo

dalla legge sulle congrue fissato alcun termine perentorio per richiedere il supplemento di congrua, non possa ora ritenersi decaduto il Parroco D. Petrillo dal diritto di domandarne la liquidazione. Se adunque non può considerarsi prescritto tale diritto del Parroco, non possono neppure ritenersi prescritti i relativi assegni prima ancora che vengano liquidati, e tenuti a sua disposizione dal Fondo per il culto. Nella specie l'obbligazione del Fondo culto consiste nel corrispettivo di annualità, il cui pagamento per semestre non ne muta la natura, e si rinnova di anno in anno formando dei crediti distinti ed indipendenti gli uni dagli altri, pur avendo sempre per fondamento la *stessa causa debendi* pel tratto successivo. Onde è che l'azione per esigere le annualità nasce ad ogni singola scadenza; e rilevasi quindi contraria alla nota regola fondamentale dell'istituto della prescrizione « *actiones nondum natae non praescribuntur* » la eccezione *ex adverso* opposta di prescrizione dell'azione stessa per conseguire il supplemento di congrua fino alla somma di L. 800 dovuto per gli anni decorrenti dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899.

Per quanto riguarda le spese di culto è in particolar modo da osservare che il Parroco, nel richiedere di essere rivaluto delle somme prelevate per tale titolo sulle rendite prebendali, spiega un'azione che ha natura di vero e proprio rimborso di spese che ha sostenuto e che debbono essergli rifatte perchè possa aver netta la sua congrua. Egli quindi non agisce in dipendenza di rapporti creditorii della natura contemplata nell'articolo 2144 del Codice civile, sibbene su rapporto che ha fondamento per una causa propria.

E tali somme ad esso Parroco dovute costituiscono egualmente tanti crediti distinti sorti di anno in anno coll'erogazione che fu costretto di fare delle somme necessarie per l'esercizio della Parrocchia, anzichè essergli somministrate dal Fondo per il culto sotto forma di reintegrazione di congrua sino alla concorrenza di L. 800. E che si tratti in tale caso di rimborso di spese lo ha riconosciuto lo stesso legislatore coll'articolo 27 del Regolamento 25 agosto 1899 alla vigente legge 4 giugno 1899 sulle congrue, nel quale articolo è detto che l'assegno per le spese di culto (attualmente concesse come si è visto in misura fissa e separatamente dal supplemento di congrua) non è colpito dalla ricchezza mobile perchè è un puro rimborso di spese.

D'altronde anche la giurisprudenza delle Corti del Regno ha affermato che in materia di spese di culto è inopponibile la prescrizione quinquennale (Cass. Roma 5 aprile 1902, Parroco Ricciardi c. Congregazione di carità di Pescasceroli; Cass. Roma 6 agosto 1897, Parroco di Cerreto Sannita c. Fondo pel culto; Appello Perugia 30 dicembre 1903, Ausenda c. Fondo pel culto; Appello Roma 23 dicembre 1902, Parroco Ribacchi c. Fondo pel culto, in *Rivista dir. civ.*, XIII, e Giurisprudenza, *Id.* I, 1903).

Attesochè non è il caso di occuparsi degli altri diritti che l'attore minaccia di sperimentare a suo tempo contro l'Amministrazione convenuta, rimanendo egli libero di esercitarli quando a lui piaccia, senza che sia necessaria alcuna speciale riserva del Giudice.

Che sulla somma totale spettante all'attore per chieste annualità di supplemento di congrua e spese di culto sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale in virtù dell'articolo 1231 del Codice civile.

Per questi motivi, il Tribunale dichiara, condanna, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

19 gennaio 1906.

Pres. BONASI, P. — *Est.* SANDRELLI.

Parisio e de Cillis c. G. P. A. di Benevento e Monte dei pegni Orsini in Benevento.

Opere pie — Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria — Poteri del R. Commissario — Impiegati — Destituzione — Annullamento di precedente deliberazione per motivi di forma — Non ostacola gli ulteriori provvedimenti disciplinari — Indipendenza dell'azione disciplinare dall'azione penale.

I poteri del R. Commissario chiamato ad esercitare la temporanea gestione di una Opera pia, di cui fu sciolta l'Amministrazione, non sono circoscritti dalla rispettiva legge, come quelli dei R. Commissari presso i Comuni, ma si estendono a tutti i poteri spettanti all'Amministrazione stessa.

Stante la differenza organica tra le Amministrazioni comunali e quelle delle Opere pie, non è a queste estensibile, in generale, la disposizione dell'art. 296 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898.

E però non eccede i suoi poteri il Commissario straordinario presso una Opera pia, che infligge la pena disciplinare della destituzione agli impiegati di essa, servendosi di una facoltà affidata dallo statuto del pio Istituto alla Commissione amministrativa, da lui temporaneamente sostituita: nè occorre che la deliberazione sia pubblicata e sottoposta all'approvazione tutoria della G. P. A.

L'annullamento pronunziato dalla G. P. A. della deliberazione per motivi di legalità, cioè per mancata contestazione preventiva delle accuse agli interessati, non costituisce giudicato, che valga ad impedire l'ulteriore emanazione di provvedimenti disciplinari nelle forme legali.

L'azione disciplinare spettante alla pubblica Amministrazione in confronto dei suoi impiegati è affatto distinta ed indipendente dall'azione penale giudiziaria, e non è vincolata dall'esito di questa nel ravvisare e punire la trascuranza degli impiegati nei loro doveri ufficiali.

E però nei provvedimenti disciplinari presi, in tale ipotesi, dall'autorità amministrativa non più riscontrarsi nè violazione di giudicati, nè eccesso di potere.

E' legittimo il provvedimento di destituzione di un impiegato di un'Opera pia con la perdita della pensione, quando tale perdita è tassativamente prescritta dal Regolamento dell'Opera pia nei casi di destituzione per gravi motivi d'interesse dell'Opera pia medesima.

(*Omissis*).

In diritto. — Considerato che i due ricorsi, prodotti l'uno dal signor Parisio e l'altro dal signor De Cillis, per la identità dei provvedimenti, contro i quali sono rivolti, delle parti in causa, e delle questioni proposte debbono anche in questo secondo stadio essere riuniti e formare oggetto di unico esame e di unica decisione.

Considerato che col primo motivo, dedotto dal ricorso del signor Parisio e fatto proprio dalla difesa dei signor De Cillis, è impugnata sotto duplice aspetto la validità della deliberazione del R. Commissario per la disciolta Amministrazione del Monte pegni Orsini in Benevento, Comm. Ferrara, del 30 aprile 1904, con la quale deliberazione il Parisio e il De Cillis furono destituiti dalle rispettive cariche di tesoriere e di segretario ragioniere dell'Istituto con perdita di ogni eventuale diritto a pensione. Si sostiene innanzi tutto dai ricorrenti, che al R. Commissario non era lecito assumere i poteri della disciolta Commissione amministrativa del Monte, senza il concorso, che nel caso si nega, degli estremi legali della urgenza, e si obietta altresì che la deliberazione del R. Commissario doveva essere, e non fu, pubblicata nei modi voluti dalla

legge, ed approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

E' ovvio però osservare, che la dedotta violazione dell'art. 296 della legge Comunale e Provinciale, (capoverso 3 e 5) nella specie non sussiste, perchè la delimitazione di poteri da quell'articolo stabilita è razionale e possibile di fronte alla peculiare costituzione delle Amministrazioni comunali; dappoichè in esse agiscono con armonia di indirizzo, ma con fisonomia, funzioni e competenze diverse e distinte, il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco, spettando per regola al primo l'esercizio del potere deliberativo inteso nella sua essenza più ampia, più alta, più direttiva, e alla Giunta municipale ed al Sindaco l'azione esecutiva dei voleri del Consiglio come attribuzione normale, e soltanto in determinati casi, e con determinate condizioni, la potestà di sostituirsi a quello in via di eccezione. Ma dal complesso ordinamento amministrativo dei Comuni si differenzia quello più semplice e meno evoluto della massima parte delle Opere pie, ed in ispecie delle Amministrazioni dei Monti di pietà, istituti di natura mista di beneficenza e di credito, perchè le Amministrazioni di tali enti si imperniano per regola in una rappresentanza unica, che a tutta l'azienda provvede concentrando in sè i poteri che nei Comuni sono distinti e ripartiti tra il Consiglio e la Giunta.

Per tale differenzialità organica la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, che pure prevede negli articoli 46 e seguenti la ipotesi dello scioglimento delle Amministrazioni delle Opere pie, non contiene alcuna disposizione, che, a somiglianza di quella racchiusa nell'articolo 296 della legge Comunale e Provinciale, limiti i poteri di chi è chiamato ad esercitare la temporanea gestione in luogo della disciolta Amministrazione di un'Opera pia. Invano perciò si vuole a proposito della estensione dei poteri del Commissario straordinario invocare, prendendola a prestito dalla legge Comunale, una prescrizione, che avrebbe dovuto trovarsi nella legge regolatrice degli istituti pubblici di beneficenza, e che in questa manca, non per accidentale omissione, ma per la ragione della diversa costituzione degli enti, al di cui funzionamento essa legge si riferisce.

Ad ogni modo, e quando pure in casi specialissimi si volesse ammettere, che l'ordinamento di una qualche Opera pia, presentando pluralità di organi amministrativi e diversità delle attribuzioni relative, renda possibile l'applicazione analogica dell'art. 296 della legge Comunale e nei sensi ritenuti dai due pareri di questo Consiglio invocati dalla difesa del ricorrente Parisio, ciò non accade nel caso attuale, ognorachè per lo statuto del Monte pegni Orsini in Benevento, approvato con Reale decreto 24 gennaio 1897, le funzioni amministrative del pio Istituto si compendiano essezialmente nella Commissione amministrativa, la quale nomina e revoca gl'impiegati e i salariati accentrando in sè quelle, che nei Comuni sono attribuzioni proprie della Giunta. E' pure vero che l'art. 17 di quello statuto dà al Presidente della Commissione amministrativa, tra le altre facoltà, quella di sospendere in caso di urgenza gli impiegati e i salariati, salvo riferirne alla Commissione alla prima adunanza; ma da ciò non consegue che, quando la Commissione amministrativa non funziona, il Commissario straordinario, il quale la sostituisce, abbia le sole facoltà attribuite al Presidente e non quelle della Commissione, la di cui sfera di attività non ha rapporto di esatta coincidenza con quella ordinaria dei Consigli comunali.

Cade così l'accusa che il R. Commissario straordinario del Monte pegni Orsini, emettendo il provvedimento dai ricorrenti attaccato, abbia ecceduti i limiti dei conferitegli poteri, o violato una qualsiasi positiva disposizione di legge moderatrice delle sue facoltà ed attribuzioni.

Nè maggiore fondamento hanno le altre deduzioni affermanti che la deliberazione suaccennata del R. Commis-

sario doveva essere pubblicata ed approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Quali siano fra le deliberazioni emesse dalle Amministrazioni degli Istituti di beneficenza quelle che *ratione materiae* sono soggette alla approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, è specificato nell'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; più particolarmente, per quanto concerne gli impiegati, sono sottoposte a tale approvazione, giusta la lettera *f* dell'articolo ora ricordato, le deliberazioni, che stabiliscono o modificano le piante organiche, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni: e certo nel novero di queste non rientra una deliberazione, quale fu quella ora in disputa, statuente la destituzione di impiegati con perdita del diritto alla pensione.

Nè sopra tale deliberazione occorreva l'approvazione dell'autorità tutoria nel senso dell'integrazione dell'atto del R. Commissario, poichè per gli atti da questo emessi la succitata legge non richiede maggiori formalità diverse da quelle prescritte per gli atti emanati dalle Amministrazioni ordinarie degli enti di beneficenza pubblica. Soltanto, in riguardo alle temporanee gestioni dei Monti di pietà l'art. 74 del Regolamento 14 maggio 1899, n. 185, dispone che il R. Commissario per gli atti, che eccedono i limiti « di conservazione del patrimonio e di ordinaria amministrazione, deve conseguire la preventiva autorizzazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ». Questa disposizione, la quale vieppiù conferma come nel concetto informativo delle norme vigenti sia insita l'attribuzione ai Commissari straordinari di tutte le facoltà spettanti alle Amministrazioni ordinarie degli Istituti di cui si tratta, fu pienamente osservata nel caso concreto, risultando dalla deliberazione di destituzione dei signori Parisio e De Cillis del 30 aprile 1904, che all'atto del R. Commissario era stata conceduta l'autorizzazione del Ministero con lettera 28 di questo stesso mese, N. 11762.

Vuolsi infine riflettere che l'art. 34 della legge 17 luglio 1890 prescrive doversi pubblicare le sole deliberazioni degli Istituti di pubblica beneficenza soggette alla approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori; non era perciò necessaria la pubblicazione, che però in fatto ebbe luogo nel 4 maggio 1904, come rilevasi dal certificato di pari data del funzionante da segretario del Monte pegni Orsini.

Considerato che i due ricorrenti proposero dinanzi ai primi giudici e riproducono in questa sede la censura di violazione della cosa giudicata amministrativa. Su questo proposito importa tenere presente che i signori Parisio e De Cillis, colpiti da una prima deliberazione 11 ottobre 1902, completata con altra 18 di quel mese, del Commissario straordinario del Monte, cav. Cerimele, ricorsero contro i due provvedimenti alla G. P. A., la quale, con decisione 5-14 novembre 1903, prese in esame le deduzioni svolte a sostegno dei reclami, riconobbe fondata quella riflettente la mancata contestazione degli addebiti ascritti ai due impiegati, osservando che tale contestazione, « per qualsiasi ordine di impiegati, sia appartenenti alle Opere pie, ai Comuni e alle Provincie, sia appartenenti allo Stato, è reclamata dal diritto e dalla morale, nonostante che nei rispettivi organici, statuti e regolamenti sia o no prevista, specialmente quando si tratta della grave pena della destituzione con perdita del diritto alla pensione ». Procedendo in quest'ordine di considerazioni, la Giunta rilevò che la contestazione nella specie era mancata; e da questa mancanza trasse la illazione che le deliberazioni del R. Commissario avanti di essa impugnate fossero da annullarsi. È ben vero che la stessa Giunta nella sua decisione soggiunse « essere le due deliberazioni del R. Commissario in con-

traddizione e doversi ritenere l'effetto di un confusionismo in lui circa gli oneri di ciascun impiegato ». Ma la Giunta anche ebbe cura di spiegare il suo pensiero esprimendo che la contraddizione ed il confusionismo consistevano in ciò, che il R. Commissario, mentre aveva destituito un altro impiegato, estraneo all'odierno dibattito, per la falsità, irregolarità e viziature da costui operate sul libro « Magazzino », pretendeva che della omissione sul libro « Vendite » di taluni pegni dovessero essere responsabili i ragionieri De Cillis e Parisio.

A fronte di tali dilucidazioni, invano si sostiene che la Giunta abbia con la prima pronunzia portato il suo esame sul merito dei provvedimenti del R. Commissario dell'ottobre 1902, nel senso di ritenerli viziati da ingiustizia.

Contro la affermazione dei ricorrenti emerge invece che quei provvedimenti la Giunta ritenne illegali e contraddittorii per imperfetta conoscenza delle rispettive incombenze e responsabilità, facendo comprendere che tale meno esatta nozione sarebbe stata evitata, qualora le accuse a ciascuno degli impiegati colpiti fossero state preventivamente contestate. E che questo, e non altro, dovette essere il concetto della Giunta, vieppiù è fatto palese dalle ulteriori esplicite considerazioni della decisione 5 novembre 1903, così formulate: « Oltre a che, la variazione apportata con la seconda deliberazione prova che il R. Commissario erroneamente accertò addebiti con la prima deliberazione. E da ultimo, ammesso per poco che la contestazione si fosse fatta verbalmente per i pegni omessi sul registro « Vendite », non si può mai ritenere fatta per tutti gli altri addebiti ed accuse elevate contro i signori De Cillis e Parisio, sui quali è fondata la destituzione; e quindi mancherebbe sempre una regolare e completa contestazione degli addebiti. Epperò (prosegue ancora la Giunta), per tutte queste osservazioni, le deliberazioni del R. Commissario devonsi ritenere nulle e di niun effetto: e, posto ciò, l'esame specifico delle accuse fatte ai signori De Cillis e Parisio riuscirebbe infruttuoso ». Il senso letterale e logico di tutto il contesto della pronunzia sopra riferita dimostra con piena evidenza che unica ragione del decidere fu la rilevata mancanza di contestazione delle accuse, mancanza che aveva impedito agli impiegati colpiti l'esercizio del diritto della difesa, e che in conseguenza delle non presentate discolpe aveva pure cagionato una meno esatta cognizione e determinazione delle rispettive responsabilità. E da tale premessa scaturisce razionale la conclusione, per la quale, come è detto nel dispositivo della pronunzia, la Giunta, « provvedendo per quanto è di ragione sui due ricorsi davanti a lei prodotti, dichiarò nulle e di niun effetto le deliberazioni 11 e 18 ottobre 1902 del R. Commissario, relative alla destituzione, con perdita del diritto a pensione dei ricorrenti ».

Da tutto ciò è manifesto che l'annullamento delle deliberazioni ora ricordate non fu pronunziato perchè i fatti e le responsabilità fossero riconosciuti insussistenti, ma fu unicamente determinato dall'accoglimento di una eccezione preliminare di legalità, sollevata dagli stessi ricorrenti e precludente l'adito a qualsiasi indagine di merito, che la Giunta infatti omise, dichiarandola infruttuosa. In altri termini, il contenuto e la efficacia del primo giudicato della Giunta non potè andare e non andò al di là dell'annullamento delle prime deliberazioni, in quanto alla validità di queste ostava l'omesso adempimento di una formalità essenziale; ed è principio indiscusso di diritto e di legge scritta che l'annullamento di un atto amministrativo per solo motivo di legittimità non impedisce, ma anzi fa salvi i provvedimenti ulteriori della pubblica amministrazione.

Che la pronunzia della Giunta del 5 novembre 1903 non costituisse giudicato contro la rinnovazione del procedimento disciplinare a carico dei due impiegati, indubbiamente ritennero la ricostituita Commissione amministrativa del Monte pegni e gli impiegati medesimi: quella

allorchè nello stesso mese di novembre contestò a costoro gli addebiti e li invitò a difendersi, questi allorchè all'invito aderirono e produssero le loro discolpe dapprima alla Commissione, dipoi al succeduto nuovo Commissario commendatore Ferrara.

Laonde con ragione la G. P. A. con la seconda pronunzia 15-17 agosto 1904, ora impugnata, respinse la propostale eccezione di violazione della cosa giudicata, ognorachè per lo accurato esame di tutto il complesso della prima decisione, e in base alla nota regola di diritto che tanto è deciso quanto è discusso, riconobbe che il precedente pronunziato, nè col dispositivo, nè con la motivazione, formante di questo la premessa razionale e integrante, costituiva o poteva costituire ostacolo alla ulteriore azione disciplinare, che l'autorità direttiva del Monte avesse creduto di esplicare, e che infatti esplicò.

Nè giova obiettare che la prima pronunzia tacque circa la salvezza dei provvedimenti ulteriori, poichè, indipendentemente da qualsiasi esplicito accenno, il giudicato, cos come i primi giudici avevano voluto formarlo e lo avevano formato, riguardava una questione di diritto assolutamente diversa da alcuna di quelle che avrebbero potuto escludere la facoltà di ripetere il provvedimento, sotto la osservanza delle formalità e delle guarentigie dapprima trascurate.

Per le quali cose tutte è da concludersi che la deliberazione presa dal Commissario straordinario Ferrara non peccò di eccesso di potere, che esatta fu la interpretazione data dalla G. P. A. alla sua precedente decisione e che non sussiste la denunciata violazione dell'articolo 1350 del Codice civile, quante volte è certo che il nuovo atto amministrativo non contraddice a ciò che ha formato oggetto della questione risoluta dalla precedente decisione, esulando così l'autorità della cosa giudicata, giusta i principî sanciti dal successivo art. 1351.

Considerato che non si presenta maggiormente attendibile l'altro rimprovero di essere stato dalla deliberazione 30 aprile 1894 del R. Commissario o dalla susseguente pronunzia della G. P. A. violato ed erroneamente interpretato il concetto della cosa giudicata, ormai formatasi in base a pronunziato del magistrato penale. Obbiettano i ricorrenti che niun provvenimento disciplinare a loro carico poteva aver luogo dopochè con ordinanza 16 dicembre 1903 la Camera di Consiglio del Tribunale penale di Benevento, in seguito alle risultanze della penale istruttoria compiuta contro il depositario dei pegni e altri tre impiegati del Monte, fra i quali essi Parisio e De Cillis, aveva riconosciuto sussistere elementi di colpevolezza sufficienti pel procedimento ulteriore solamente a carico del primo in riguardo alle ascrittegli imputazioni di peculato continuato per la somma di lire 44,367 e di falsità continuata in atti pubblici, ed aveva dichiarato non luogo a procedere contro gli altri per inesistenza di reato.

Ma in ordine a questa deduzione basta ricordare come questa Sezione abbia sempre affermato l'assoluta indipendenza dell'azione disciplinare, che alla pubblica Amministrazione spetta in confronto dei suoi impiegati, dall'esito dell'azione penale pure procedente dal medesimo fatto. La essenziale diversità dell'indole, dei criterî, degli scopi, importa che l'una azione si svolga distinta dall'altra, per guisa che ben può l'autorità amministrativa trovare materia di provvedimento disciplinare laddove l'autorità giudiziaria non ravvisò elementi di imputabilità agli effetti penali. A tale principio è da farsi eccezione, e questa Sezione lo riconobbe con la recente pronunzia del 18 agosto 1905, sul ricorso Scaramuzzino contro il Ministero di Grazia e Giustizia, allorchè il motivo del provvedimento disciplinare si concreti nella riaffermazione del reato escluso dalla indagine del magistrato penale. Ma non è questo il caso attuale. La Camera di Consiglio con la suaccennata ordinanza terminativa della istruttoria, venne alla conseguenza di escludere qualsiasi parte-

cipazione dei signori Parisio e De Cillis nei delitti di falso e di peculato commessi dal depositario dei pegni in danno del Monte. Così pronunziando l'autorità giudiziaria disse, come era nella sua competenza, insussistente qualsiasi responsabilità penale dei due imputati; ma il suo pronunziato non poteva costituire ostacolo a che l'autorità amministrativa nel fatto dei detti impiegati, in relazione al comprovato disordine amministrativo pel quale erano stati possibili i reati compiuti dal depositario dei pegni e il grave danno sofferto dall'Istituto, riconoscesse incorsa una trascuranza dei doveri ufficiali, e quella responsabilità di carattere morale e amministrativo, che agli impiegati medesimi per tale inosservanza incombeva.

Nè si dica che, oltre la intenzione dolosa, ogni colpa e negligenza del Parisio e del De Cillis era rimasta esclusa dalla ordinanza della Camera di Consiglio, perchè la colpevole negligenza, della quale a proposito di essi l'ordinanza afferma provata la insussistenza, è quella sola che il magistrato penale, mantenendosi entro l'orbita delle sue attribuzioni giurisdizionali, poteva escludere, cioè la colpevole negligenza eventualmente perseguibile in linea penale, e non già la negligenza dei doveri di ufficio, il di cui accertamento ed apprezzamento trascende la competenza dell'autorità giudiziaria ed è esclusiva attribuzione dell'autorità amministrativa, come questo Collegio ha ritenuto con più decisioni, tra cui quelle del 30 giugno 1899 sul ricorso Lopresti contro Ministero delle Finanze, del 26 luglio 1901 sul ricorso del Comune di Tempio contro Lecco, e del 18 aprile 1902 sul ricorso Marini contro Ministero della Guerra.

Il denunciato vizio di contraddizione al giudicato penale e di eccesso di potere sarebbesi verificato se, a substrato del provvedimento di destituzione degli odierni ricorrenti, fosse stata posta la asserta loro correità nei fatti delittuosi, che avevano formato obbietto del procedimento penale. Ma tale correità — stata esclusa dalla Camera di Consiglio con la ordinanza del 16 dicembre 1903 — alla quale nulla aggiunse la posteriore del 31 dicembre 1904 che in base ad ulteriore istruttoria nuovamente proclamò immuni i signori Parisio e De Cillis da ogni responsabilità penale, non fu in alcun modo affermata, nè accennata dal R. Commissario, nè fornì motivo alla deliberazione da lui emessa nello esplicamento della sua potestà disciplinare. Questi concetti sostanzialmente ritenne la impugnata decisione della G. P. A., la quale, prescindendo da quanto potrebbesi osservare sulla esattezza di talune sue considerazioni di ordine sussidiario, fece in sostanza retto apprezzamento e giusta applicazione della suricordata teorica intorno ai limiti di estensione e di efficienza delle due giurisdizioni tra loro indipendenti e distinte.

Considerato che una ultima censura di illegittimità oppongono i ricorrenti, dicendo in loro danno violati gli articoli 20 della legge 15 giugno 1893, n. 279, e 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731. Agli articoli invocati dai ricorrenti corrisponde ora l'art. 183 del testo unico delle leggi sulle pensioni degli impiegati civili e militari, approvato col R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70; dal quale articolo è stabilito che il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità, si perde dagli impiegati, o per condanna a determinate pene o per determinati reati, oppure per destituzione dall' impiego, quando una Commissione speciale composta nel modo in detto articolo indicato abbia precedentemente avvisato che i motivi della destituzione siano tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione. Sostengono i ricorrenti che in riguardo ad essi nessuna delle surriferite condizioni si verifica: e che sia così non è da dubitarsi. Ma non è men vero che la legge, della quale si denunzia la violazione, contempla e regola la materia delle pensioni dei soli impiegati delle Ammini-

strazioni governative, ed i rapporti in ordine alla materia stessa intercedenti fra questi e lo Stato.

Premessa questa necessaria avvertenza, è da osservarsi che il vigente regolamento di interna amministrazione del Monte pegni Orsini, in Benevento, approvato dalla G. P. A. nell'adunanza del 13 maggio 1898, dispone nell'articolo 15 che le pensioni spettanti agli impiegati collocati a riposo saranno liquidate indistintamente in conformità del R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato, avvertendosi nell'art. 131 che la concessione delle pensioni debba avere inizio dal 1° luglio 1898.

E' poi statuito dall'art. 17 dello stesso regolamento che il diritto a conseguire la pensione si perde dagli impiegati per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione o concussione, per destituzione dall'impiego e per interdizione perpetua dai pubblici offici; ed il successivo art. 21 stabilisce che « potranno inoltre destituirsi gli impiegati per gravi motivi di interesse del pio Istituto; ed in tal caso nella deliberazione di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto a pensione ».

Dalle surriferite prescrizioni del regolamento speciale per l'amministrazione del Monte rilevasi che, mentre si vollero agli impiegati estendere le norme della legge sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato, si ebbe però cura di disporre che quelle norme non sono da seguirsi in ogni loro particolarità per quanto concerne la perdita del diritto alla pensione. E con ragione fu taciuto qualsiasi accenno alla Commissione, di cui fa esplicita parola l'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, non consentendo il peculiare ordinamento degli enti locali la istituzione della Commissione, che è possibile solamente in rapporto agli impiegati dipendenti da Amministrazioni governative. Eliminata così la applicabilità della menzionata norma della legge generale in relazione agli impiegati del Monte, gli estremi legittimi perchè in confronto di essi possa aver luogo la perdita del diritto alla pensione, debbono necessariamente desumersi dalle speciali prescrizioni contenute nei succitati articoli 17 e 21 del regolamento, stato accettato dal personale del pio Istituto, e quindi anche dagli odierni ricorrenti, che nè in passato, nè ora lo hanno impugnato.

Ciò posto, se sta in fatto che pei signori Parisio e De Cillis non si verifica il caso di condanna penale, nè l'altro di interdizione dai pubblici uffici, di cui parla l'art. 17, non è meno certo che la deliberazione emessa a loro carico dal R. Commissario nel 30 aprile 1904 si palesa basata sull'art. 21 del regolamento, dal quale articolo, nella deliberazione espressamente richiamato, non soltanto è ammessa la destituzione degli impiegati per gravi motivi di interesse del pio Istituto, ma è anche prescritto che, quando tale destituzione avvenga, sia aggiunta la clausola della perdita del diritto alla pensione. Nè è dirsi che la apposizione di questa clausola sia facoltativa, come i ricorrenti sostengono. Facoltativa è l'applicazione della destituzione, allorchè l'Amministrazione reputi sussistere i gravi motivi in quell'articolo indicati: ma, dopochè l'Amministrazione, persuasa che i gravi motivi sussistono, abbia deciso di decretare la più rigorosa misura, essa ha non facoltà, ma obbligo di pronunziare in pari tempo la decadenza dal diritto alla pensione, come precettivamente impone con la chiara sua locuzione l'articolo succitato.

Cadono pertanto tutte le obiezioni formulate dai ricorsi dei signori Parisio e De Cillis, circa l'asserta illegalità del provvedimento nella parte in cui fu da questo pronunziata la perdita del più volte menzionato diritto, ove e per quanto i due impiegati lo possedessero.

Considerato che la G. P. A., avendo ispirato ai sopra esposti concetti il suo pronunziato, non commise alcun eccesso di potere, nè violò alcuna delle dispo-

sizioni di legge invocate dagli attuali ricorsi.

Considerato che in questa sede non è luogo ad alcuna indagine, sia intorno alla gravità degli addebiti ascritti all'uno ed altro impiegato, sia intorno al contenuto intrinseco del provvedimento a loro carico statuito dal R. Commissario, essendo tale esame di merito consentito a questa Sezione dall'articolo 19 della legge 1° maggio 1890 nel solo caso, in cui la impugnata decisione della G. P. A. sia annullata perchè riconosciuta affetta da violazioni di legge, che nella specie sono risultate insussistenti.

Per questi motivi, la Sezione rigetta i ricorsi, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

1 dicembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Perla.

Ministero del Tesoro c. *Congregazione di carità di Castelnuovo Sotto.*

Opere pie — Mantenimento degli inabili al lavoro — Distribuzione di pane ai poveri — Non è beneficenza specifica — Sussidii a poveri uscenti dall'Ospedale — Sono esclusi dal contributo al mantenimento.

Non può riconoscersi il carattere di specialità di beneficenza nell'erogazione di fondi di una Congregazione di carità in distribuzione di pane ai poveri in determinati giorni.

E però detti fondi debbono concorrere al contributo per il mantenimento degli inabili al lavoro.

Costituiscono invece beneficenza speciale i fondi destinati a sussidi a poveri uscenti guariti dall'Ospedale, e sono da escludersi dal contributo suddetto.

Osserva *in fatto.* — Che con ordinanza del 6 giugno 1899 l'Intendente di Finanza di Reggio Emilia pose a carico della Congregazione di carità di Castelnuovo Sotto il rimborso di lire 296,40 anticipate dall'Erario per mantenimento dell'indigente Lasagni Crispino durante il 1892 e il primo trimestre del 1893.

Impugnata una tale ordinanza, e ritenuta dalla Corte di Cassazione la competenza dell'autorità amministrativa, la Giunta Provinciale Amministrativa di Reggio Emilia con decisione 23 dicembre 1903-29 aprile 1904, ritenendo che i fondi su cui fu imposta la spesa fossero destinati a beneficenza specifica, revocò l'ordinanza stessa e condannò l'Erario alle spese del giudizio.

Avverso tale decisione ha interposto ricorso a questa sede il Ministero del Tesoro, sostanzialmente deducendo: che alcuni dei legati, alle cui attività si è imposto il rimborso, consistono in elemosine di pane ai poveri da distribuirsi in certi determinati giorni, e presentano una disponibilità di annue L. 651,36;

Che la cennata finalità non importa alcuna specialità di beneficenza, nè la specialità può dipendere dalla determinazione dei giorni in cui avviene la distribuzione, potendo in tali giorni tutti i poveri del Comune profittare delle elargizioni;

Che per un altro legato inteso alla distribuzione di sussidi di lire cinque a ciascuno dei poveri usciti dall'Ospedale, trattasi parimenti di beneficenza generica, non essendo ristretta l'elemosina ai soli convalescenti;

Che il fatto compiuto della erogazione non può costituire discarico potendo la Congregazione sopperire al rimborso con i fondi disponibili nei nuovi bilanci.

Si conchiude quindi per l'annullamento della impugnata decisione con la condanna della Congregazione di carità alle spese del giudizio.

In diritto. — Attesochè la specialità della beneficenza considerata in contrapposto della beneficenza elemosiniera generica, quale motivo di esenzione degli istituti di carità dal contributo pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, non può intendersi che in rapporto ai fini di assistenza dei poveri in determinate situazioni e di soccorso in particolari bisogni, come in relazione anche alle speciali forme e condizioni, alle quali i pii fondatori ne abbiano subordinata la concessione;

Attesochè non può riconoscersi specialità nè di scopo nè di modalità di erogazione nei fondi, che la Congregazione di carità di Castelnuovo Sotto è incaricata di spendere per distribuzione di pane ai poveri, risolvendosi una tale beneficenza nella più rudimentale forma di elemosina, e non potendo conferire all'erogazione carattere di specialità la determinazione dei giorni in cui la distribuzione debba avvenire, perchè trattasi di designazione semplicemente occasionale e non connessa all'obbligo di cerimonie religiose o ad altre pratiche destinate a integrazione di altre finalità;

Attesochè diverso giudizio deve portarsi rispetto ai fondi destinati per sussidii in favore dei poveri che escono dall'Ospedale guariti da malattie croniche o da gravi malattie acute, non giovando l'obbiettare che tale beneficenza sia stabilita a favore dei poveri guariti e non già dei convalescenti, perchè ciò non escluderebbe affatto la particolarità delle condizioni a cui il testatore intese di provvedere, cioè l'impellente bisogno di aiuto in cui possono trovarsi i poveri usciti dall'Ospedale prima che riesca loro di tornare al lavoro;

Attesochè dovendo perciò annullarsi solo in parte la decisione impugnata, è equo il compensare le spese del giudizio.

La Sezione, accogliendo parzialmente il ricorso, annulla l'impugnata decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Reggio Emilia del 23 dicembre 1903-29 aprile 1904, solo in quanto furono da essa esclusi dal contributo pel mantenimento degli inabili al lavoro i fondi amministrati dalla Congregazione di Castelnuovo Sotto per distribuzione di pane ai poveri, e conferma invece la decisione stessa in quanto escluse da tale onere i fondi destinati a sussidî per i poveri uscenti dall'Ospedale, rinviando alla Giunta Provinciale Amministrativa il determinare in base a tale criterio la somma disponibile pel contributo di cui si tratta.

Consiglio di Stato.

(Sezioni Unite).

Parere 31 ottobre 1905.

Confraternite di Marineo.

Opere pie — Nomina di amministratori — Annullamento da parte del Prefetto — Ricorso.

È da accogliersi il ricorso contro il decreto prefettizio di annullamento della nomina di amministratori di un'Opera pia, emesso senza prima avere fatto conoscere, a sensi dell'art. 52, lett. b, della legge 17 luglio 1890, i vizi della relativa deliberazione per le eventuali sue deduzioni.

Tale formalità è essenziale e la sua omissione importa la nullità del decreto prefettizio, a somiglianza di quanto la costante giurisprudenza ha ritenuto per le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa non precedute da ordinanza di notifica. Nè può ammettersi la distinzione tra nullità dubbie e nullità indiscutibili perchè risultanti da constatazioni di fatto, essendo generale e tassativo il precetto della legge.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere 27 ottobre 1905.

Sortino; Opera pia Gaetani.

Opere pie - Licenziamento d'impiegati — Annullamento da parte del Prefetto — Ricorso.

Contro il decreto prefettizio di annullamento di deliberazioni di Opere pie, non è ammesso il ricorso in via gerarchica, perchè per costante giurisprudenza il medesimo è un provvedimento definitivo.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere 7 ottobre 1905.

Congregazione di carità di Reggio Emilia.

Opere pie — Impiegati — Stipendi — Imposta di Ricchezza Mobile.

Pel principio generale, secondo cui l'imposta deve gravare su chi percepisce il relativo reddito, non può essere consentito ad una pubblica Amministrazione di assumere a proprio carico il pagamento della imposta

di Ricchezza Mobile dovuta dagli impiegati e salariati sui loro stipendi e salari

Tale esonerazione costituisce in sostanza un vero e proprio aumento di stipendio, per quanto sotto forma mascherata, tale cioè da sottrarre questa maggiore retribuzione alla corrispondente imposta.

La rinuncia quindi al rimborso della Ricchezza Mobile può tanto meno essere consentita ad un'Opera pia essendo evidente che il maggior aggravio del bilancio si risolva in una sottrazione di altrettanta somma ai fini della beneficenza.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

15 settembre 1905

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pellecchi

Confraternita del Preziosissimo Sangue ed altre di Aquila c. Congregazione di carità di Aquila e Ministero dell'Interno

Confraternite — Decreto di trasformazione — Legale norma della trasformazione: art. 91 legge 17 luglio 1890 — Applicabilità della trasformazione alle Confraternite — Eccettuazione delle sole rendite riconosciute necessarie al culto ed agli edifizi indispensabili per l'esercizio del culto Legati specifici di messe di suffragio — Esclusione dalla trasformazione — Necessità di legale dimostrazione.

Non è annullabile per mancata motivazione il R. Decreto di trasformazione del patrimonio di una Opera pia (Confraternita), che si riferisca espressamente ai motivi contenuti nel parere del Consiglio di Stato che si intendono integralmente riprodotti, ed il detto parere trovasi allegato agli atti.

La trasformazione dei patrimonî degli enti pii è regolata con norma positiva e categorica dall'articolo 91 della legge 17 luglio 1890 con riferimento all'altro art. 70 della legge stessa, dovendosi eseguire l'inversione del patrimonio stesso a scopo di pubblica beneficenza in modo rispondente agli attuali bisogni e al reale vantaggio della popolazione, ma provvedendo contemporaneamente al culto ad essa necessario ed agli edifizi necessarii al culto o degni di esser conservati (1).

Non vale eccepire contro la trasformazione la natura di enti autonomi dei lasciti onde fu costituito il patrimonio dell'Opera pia assoggettata alla trasformazione.

Le Confraternite, secondo le vigenti leggi, possono continuare a sussistere come corporazioni, ma in tutto il Regno, eccetto Roma, esse sono state in virtù di legge obbligate al rendiconto dei loro patrimonî per rendere i loro scopi conformi alle attuali condizioni sociali (2).

E però gli oneri di culto da esse esercitati non bastano a sottrarle dalla trasformazione, applicabile secondo le disposizioni degli art. 91 e 70 su citati (3).

La trasformazione non può assorbire nè sopprimere i legati di messe in suffragio dell'anima, i quali implicano una diretta destinazione dei beni secondo la volontà dei disponenti (4).

Debbono però le Confraternite dimostrare con particolareggiati prospetti gli specifici scopi ed obblighi di tali legati e l'osservanza fattane (5).

In fatto. — In seguito a deliberazione della Congregazione di carità, del Consiglio Comunale, e della Giunta Provinciale Amministrativa di Aquila e sul conforme parere della Sezione 1ª di questo Consiglio con R. decreto del 20 ottobre 1902 i patrimonî di 14 Confraternite esistenti nella detta città furono trasformati a scopo di beneficenza ai termini della legge 17 luglio 1890; e le rendite relative furono ripartite fra i varii istituti di beneficenza della città medesima, indicati nel decreto, sotto deduzione degli assegni in esso stabiliti a favore delle singole Confraternite per metterle in grado di provvedere all'adempimento di alcuni oneri di culto ed al mantenimento degli edifici sacri meritevoli di essere conservati.

Contro il citato decreto, che ad istanza della Congregazione di carità venne notificato con atti del 27 e 28 novembre alle varie Confraternite, hanno prodotto ricorso oltre alle Confraternite

---

(1-5) Confr. decisione della stessa IV Sezione del Consiglio di Stato, 24 marzo 1904, Confraternite e Pie Associazioni di Velletri c. Ministero dell'Interno e Congregazione di carità di Velletri (vol. XV pag. 249) con nota.

che formarono argomento della decisione 7 agosto 1903 di questa Sezione, anche quelle sotto i titoli del Preziosissimo Sangue, della SS. Trinità dei Pellegrini e Convalescenti, di S. Maria della Buona novella, di S. Sebastiano, dei SS. Ambrogio e Carlo di Milano, di S. Antonio dei Zappatori, del Santo Sepolcro, dei Neri, e del SS. Nome di Maria in San Marco, con atti notificati il 27 e 28 dicembre 1902, e 26 e 27 gennaio 1903.

La prima delle nominate Confraternite, premessi alcuni cenni storici circa la costituzione del proprio patrimonio, e qualificando come meschino l'assegno annuo di lire 300 fattole dall'impugnato decreto, deduce i seguenti motivi di ricorso: 1° violazione dell'articolo 91, numero 2 e capoverso, della legge 17 luglio 1890 ed eccesso di potere, per trattarsi di una Confraternita gravata dal peso di mantenere l'edificio necessario al culto e degno di essere conservato; 2° violazione dello stesso articolo 91 e dell'articolo 70 della legge in questione, perchè non è venuto meno il fine per cui la Confraternita fu instituita, nè si è provveduto in altro modo allo scopo in vista del quale essa ebbe origine ed all'adempimento degli obblighi che le incombono; 3° per essere stata la Confraternita medesima gravata del mantenimento della Chiesa, della spesa per la perpetua celebrazione di messe nei giorni festivi, e degli altri oneri derivanti da disposizioni testamentarie, non può sottrarsi alcuna somma dalle sue rendite, non essendo vietato agli eredi dei signori disponenti di ottenere per l'avvenire lo adempimento degli oneri anzidetti, nè può tollerarsi che per mancanza di restauri necessari rovini del tutto il cornicione di una Chiesa monumentale.

Le altre Confraternite in causa eccepirono innanzi tutto la nullità del R. decreto del 20 ottobre 1902 per inosservanza delle formalità prescritte dagli articoli 62 e 69 della legge 17 luglio 1890, e per mancanza di motivazione a norma degli articoli 360 num. 6 e 361 num. 2 del cod. di proced. civile. Denunciano inoltre il detto decreto per violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 831 del Cod. civile, 2 e 3 delle disposizioni preliminari al Codice stesso, e 70 e 91 e seguenti della citata legge 17 luglio 1890, ed osservano che non essendo venuto a mancare il fine per il quale ciascuna Confraternita fu istituita, non può affatto ritenersi che le opere ad esse imposte siano divenute superflue; che i legati *sub modo* dipendenti da testamenti o da donazioni non possono essere oggetto di trasformazione, perchè entrano nella ragione dei privati dominii, come modalità dei medesimi, onde l'onere trae appunto la sua designazione giuridica di modo che le ragioni private vanno rispettate non solo come attività, ma anche come obbligazioni e nella forma in cui queste furono create; che le messe destinate a suffragio dell'anima dei testatori più che veri legati di culto, costituiscono atti a proprio vantaggio individuale che la libertà di fede obbliga a rispettare; che vi sono oneri di beneficenza, il cui scopo specifico di disposizione non è mai venuto a mancare; che quanto all'onere per la manutenzione o fabbrica delle Chiese è pacifico che simili opere o legati non possono ritenersi compresi tra quelli soggetti a trasformazione, e che è regola principale che la trasformazione debba aver luogo per quelle sole opere il cui fine sia venuto a mancare, e debba essere fatto in modo da allontanarsi il meno possibile dalla volontà dei testatori o fondatori.

Si lamentano in fine dell'annuo assegno che chiamano irrisorio per ciascuna di esse, stabilito rispettivamente nella somma di lire 117, 120, 120, 120, 30, 30 e 30 e concludono che, annullandosi o revocandosi l'impugnato R. decreto, si dichiari non esser soggetti a trasformazione a scopo di beneficenza i patrimonii di esse Confraternite ricorrenti con le conseguenze tutte di legge, e si condanni la parte soccombente alla rivalsa delle spese, e degli onorari di avvocato; salvo ed espressamente riser-

vato l'esercizio di ogni altro diritto azione e ragione.

In diritto. — Attesochè chiedendosi coi ricorsi di cui trattasi l'annullamento di uno stesso R. decreto per motivi sostanzialmente identici, è opportuno per l'economia dei giudizii, riunire i ricorsi medesimi per esaminarli e definirli con unica decisione;

Attesochè quanto alla denunziata violazione degli articoli 62 e 69 della legge 17 luglio 1890, giacchè le Confraternite non danno alcun accenno di dimostrazione, e d'altra parte risulta dagli atti esibiti che la trasformazione, contro cui si ricorre, non fu ordinata senza che le Confraternite stesse avessero prima fatto valere le loro opposizioni in sede amministrativa; onde questo mezzo del ricorso deve ritenersi infondato.

Attesochè quanto alla eccepita nullità del R. decreto 20 ottobre 1902 per mancanza di motivazione deve osservarsi che il decreto medesimo si riferisce espressamente ai motivi contenuti nel parere del Consiglio di Stato, *che si intendono integralmente riprodotti* come leggesi, e di tale parere non è possibile supporre che gli interessati non abbiano avuto notizia dal momento che trovasi allegato agli atti, e rimase coi medesimi depositato nella Segreteria di questa Sezione; epperò la dedotta eccezione non può essere accolta;

Attesochè lo stesso è a dirsi in rapporto all'altra che si riferisce agli articoli 2 e 831 del Codice civ., numeri 2 e 3 delle disposizioni preliminari al Codice stesso, e 70 e 91 della legge 17 luglio 1890.

Come ed in qual modo l'impugnato decreto abbia violato le norme contenute nei detti articoli del Cod. civ. non è stato nemmeno accennato, e d'altra parte per ciò che riguarda gli art. 70 e 91 della citata legge del 1890, come questa Sezione ebbe a ritenere con la decisione 7 agosto 1903, num. 396, concernente altre quattro Confraternite della città di Aquila, e le quali contro la trasformazione dei loro patrimonii disposta con lo stesso R. decreto 20 ottobre 1902 ricorrevano per motivi identici a quelli ora in esame, è da osservare che la trasformazione medesima è disciplinata da una norma positiva e categorica che è l'articolo 91 della legge 17 luglio 1890, e che secondo questa disposizione l'inversione del patrimonio a scopo di pubblica beneficenza, con riferimento alle condizioni dell'art. 70, si estende in modo rispondente agli attuali bisogni ed al reale vantaggio della popolazione, senza urtarne nemmeno il sentimento religioso, perchè deve essere nel tempo stesso provveduto al culto necessario alla popolazione medesima ed agli edifizi necessarî al culto; e di fronte alla citata disposizione della legge ed alla interpretazione costante della giurisprudenza di questo Consiglio in sede amministrativa e in sede contenziosa non potrebbe essere influente per la trasformazione nei rapporti delle Confraternite l'indagine cui si accenna nei ricorsi circa l'autonomia o meno dei lasciti onde il patrimonio delle medesime si è venuto mano mano costituendo.

Le Confraternite come corporazioni possono continuare a sussistere secondo le leggi ora vigenti, e lo dimostra anche la lettera dell'articolo 91 che nel penultimo alinea ammette poter essa continuare a provvedere alle opere di culto necessarie, ma i beni appartenenti alle Confraternite furono avvisati *nel loro complesso* e con procedimento generale per tutto il Regno, eccetto Roma, ciascuna di esse fu chiamata a rendere conto di sè, dovendosi caso per caso esaminare se gli scopi, cui era destinato il relativo patrimonio, fossero conformi alle attuali condizioni sociali, o se invece il conservare rigorosamente la lettera delle antiche regole ne alterasse sostanzialmente lo spirito. Onde sembra destituita di fondamento la tesi propugnata dalla Confraternita nel senso che gli oneri del culto che esse esercitano valgano per sè soli a rendere inapplicabile la trasformazione del loro patrimonio; invece pel citato articolo 91 si lasciano al culto solo quelle rendite

che, secondo le indagini fatte nei singoli casi, si riconoscono necessarie sia al culto stesso che agli edifizi indispensabili per l'esercizio del medesimo, o degni di essere conservati, e risulta dagli atti che nei limiti della necessità si è tenuto conto delle varie esigenze rispetto a ciascuna Confraternita nel determinare l'assegno sul patrimonio trasformato, senza che ad una presunzione di legalità così fondata possa ora opporsi, come fanno le Confraternite ricorrenti, un'affermazione in contrario non suffragata da alcuna specifica o categorica dimostrazione. Questa considerazione dispensa pure dal soffermarsi sul richiamo dell'articolo 70 della legge del 1890; giacchè rispetto agli scopi di mero culto della Confraternita, il richiamo di quell'articolo si è sempre inteso nella pratica in modo analogico, nè potrebbe diversamente intendersi perchè i fini di culto non possono considerarsi come rispondenti o meno ad un'interesse della pubblica beneficenza, ed in siffatta ipotesi la trasformazione delle Confraternite si è veramente concepita dal legislatore, e si attua, come un incameramento del superfluo a favore della pubblica beneficenza, per essersi cioè al culto in altro modo pienamente e stabilmente provveduto.

Attesochè le Confraternite ricorrenti si dolgono che la trasformazione a cui furono sottoposte, abbia assorbito anche i legati di messe in suffragio dell'anima dei pii disponenti; e quantunque di tali oneri esse non abbiano fatta una categorica e precisa specificazione, è tuttavia il caso di ordinare analoghi mezzi istruttorii a termini dell'articolo 37 della legge sul Consiglio di Stato non potendosi sopprimere senz'altro le disposizioni di suffragio che, distinte dagli altri lasciti attinenti al culto in genere, implicano, secondo la volontà e la mente dei disponenti, una diretta destinazione dei proprii beni che debbasi rispettare, come questa Sezione ebbe a ritenere ed a disporre con la decisione su mentovata concernente le dette quattro Confraternite della stessa città di Aquila.

Attesochè devesi quindi ammettere le Confraternite ricorrenti a provare quanto hanno affermato; ed a tale scopo è necessario che a cura di ciascuna di esse sia compilato un progetto delle messe di suffragio fatte celebrare nell'ultimo decennio, con esplicito e particolare riferimento alle concrete disposizioni che imposero i rispettivi obblighi, e che in copia conforme saranno unite a ciascun prospetto, e ciò perchè degli obblighi stessi si possa accertare la sussistenza con l'osservanza fattane per l'indicato periodo di tempo, e la determinazione del relativo ammontare.

Tali prospetti dovranno inoltre essere dalla Prefettura certificati conformi alle risultanze dei conti dell'ultimo decennio, e dovranno essere depositate nella Segreteria di questa Sezione a disposizione degli interessati.

Attesochè non pronunciandosi nel merito le spese vanno riservate.

Per questi motivi, la Sezione, previa riunione dei 7 ricorsi come sopra prodotti contro il detto decreto 20 ottobre 1902, riservata ogni altra pronuncia, ordina alle Confraternite ricorrenti di compilare e depositare, entro il periodo di 90 giorni dalla pubblicazione della presente decisione, i prospetti particolareggiati delle messe di suffragio celebrate nell'ultimo decennio da ciascuna Confraternita, con gli speciali riferimenti e con la certificazione conforme della Prefettura di cui sopra è cenno.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni).

Parere 24 agosto 1905.

Opera Pia Tapparelli in Saluzzo.

Opere pie — Scioglimento — Gravi irregolarità — Contestazioni fatte dal Commissario che eseguisce la inchiesta — Gestione temporanea.

Le irregolarità che possono determinare lo scioglimento dell' Amministrazione di un'Opera pia devono essere gravi. La con-

testazione delle medesime agli amministratori, quando è stata fatta da un funzionario delegato dal Ministero dell'Interno, incaricato dell'inchiesta, non deve essere più ripetuta dal Prefetto o Sotto prefetto, sempre che gli amministratori abbiano avuto un termine congruo per rispondere.

La gestione di quest'Opera pia, quando è pure in corso la proposta di scioglimento della Congregazione di carità, può essere affidata ad un Regio Commissario, tanto più se la detta istituzione interessa più Comuni.

Ritenuto che da una inchiesta ordinata dal Ministero dell'Interno sono emerse gravi irregolarità nel funzionamento di questa importante Opera pia. Di queste irregolarità ampiamente enumerate nella relazione di inchiesta, le più notevoli sono:

1° La beneficenza non viene distribuita con imparzialità fra i vari Comuni che vi hanno diritto, e sono ingiustamente preferiti i poveri del capoluogo;

2° Non si accolgono persone affette da malattie acute; e si distribuiscono sussidi continuativi per mesi ed anni, il tutto contro le tavole di fondazione;

3° La disciplina dei ricoverati è affatto trascurata;

4° Un impiegato si fa passare gratuitamente il vitto e si vale dell'opera dei ricoverati;

5° Gli inventari non sono in ordine, i bilanci e i conti sono irregolarmente compilati;

6° La cauzione del tesoriere non è più valida e le verifiche, di cassa non si compiono regolarmente:

7° Le provviste si fanno in via affatto particolare e fiduciosa contro le prescrizioni di legge;

8° L'Amministrazione nel rinnovare i contratti di affitto non ha tutelato a sufficienza gli interessi dell'Opera pia.

Che tutte queste irregolarità furono contestate agli amministratori, i quali fecero le loro controdeduzioni:

Che però il Prefetto di Cuneo ha sospeso l'Amministrazione, e la Commissione provinciale di beneficenza ha opinato per lo scioglimento della medesima;

Considerato che le suindicate irregolarità sono di per sè abbastanza gravi da legittimare la misura dello scioglimento;

Che le deduzioni e discolpe fornite dall'Amministrazione appariscono affatto insufficienti, e si risolvono in una conferma, sia pure implicita o indiretta, della maggior parte degli addebiti;

Che la contestazione degli addebiti essendo stata fatta da un funzionario delegato dal Ministero dell'Interno, il quale Ministero ha la facoltà di promuovere lo scioglimento delle pie Amministrazioni a sensi dell'art. 80 del Regolamento 5 febbraio 1891, ed avendo gli amministratori avuto tutto l'agio di presentare le loro discolpe, non sembra nel caso necessario l'ulteriore invito per parte del Prefetto e Sottoprefetto a sensi dell'art. 84 del Regolamento stesso.

Che l'Amministrazione non avendo potuto nel termine prefissole dal delegato del Ministero dimostrare che l'azienda era stata posta in regola, si è resa passibile di scioglimento.

Che essendo in corso la proposta di scioglimento anche della Congregazione di carità di Saluzzo, non si può a questa affidare la temporanea gestione della Opera pia Tapparelli, e conviene invece affidarla ad un Commissario speciale, la cui nomina è del resto conforme anche all'art. 48 della legge 17 luglio 1890, trattandosi di Opera pia che estende la sua azione a più Comuni e almeno indirettamente a tutta la Provincia di Cuneo.

Per questi motivi ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione).

21 luglio 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pincherle.

Di Giovanni-Tamburrello c. *Prefetto di Trapani e Congregazione di carità di Salaparuta.*

Congregazione di carità — Legati ad altri enti morali costituiti o costituendi — Decreto pre-

fettizio di autorizzazione all'accettazione in sostituzione di detti enti — Limiti dell'azione della Congregazione di carità.

La Congregazione di carità può provvedere in rappresentanza dei poveri ad atti conservativi riguardanti legati di beneficenza disposti a favore di altri enti morali costituiti o da costituirsi, ma non può chiedere ed attuare il decreto prefettizio di autorizzazione alla accettazione dei legati suddetti in sostituzione degli enti onorati dal testatore.

Diritto. — Considerato che gli oneri di beneficenza disposti da Monsignor Vincenzo di Giovanni col suo testamento 21 novembre 1899 e confermati (salvo per quanto riguarda la persona dell'onerato) col successivo testamento dell'11 febbraio 1902, non sono disposti a favore della Congregazione di carità di Salaparuta, o di qualche ente da essa amministrato, o a beneficio dei poveri in genere di quel Comune, bensì di determinati enti, oppure è ad essi costituita una entità propria con propria amministrazione; che, invero, lasciando da parte quello indicato nella esposizione dei fatti sotto il numero 1° (perchè venuto meno con la vendita del fondo su cui gravava) e quello al numero 5° (non contemplato dal decreto prefettizio impugnato, perchè in alternativa col precedente) vuolsi osservare che i legati indicati ai numeri 2°, 4°. 6° e 7°, sono fatti alla Chiesa matrice di Salaparuta, che quello al numero 3° ha per oggetto il « *Boccone del povero* » fondato in Palermo dal padre Giacomo Cusimano, quello al numero 8° è costituito sotto l'amministrazione del Parroco o di chi sarà a ciò destinato dal Vescovo di Mazzara, e quello al numero 9° ha pure un'amministrazione propria formata dal Parroco *pro tempore*, dal Sindaco e dal più prossimo consanguineo del testatore;

Che, ciò posto, se certamente lodevole fu l'iniziativa presa dalla Congregazione di carità di Salaparuta perchè i detti legati avessero effetto, non poteva però essa, allo stato degli atti, chiedere e ottenere di essere sostituita agli enti che erano stati onorati dal testatore. Avrebbe dovuto provare di avere, per quella rappresentanza dei poveri che le dà la legge del 17 luglio 1890, diffidati gli enti medesimi ad accettare i legati entro un dato termine, e, per quelli che non erano ancora costituiti in ente morale diffidati i loro amministratori o i designati come tali a chiederne il riconoscimento e l'autorizzazione ad accettare, provvedendo, nel frattempo, altresì a tutti quegli atti conservativi che l'interesse dei poveri da essa Congregazione rappresentati avrebbe potuto suggerirle per assicurare l'esecuzione dell'nltima volontà del benefico testatore;

Che, per conseguenza, la sostituzione di essa agli enti designati nel testamento fu, per lo meno, prematura e violatrice della volontà del disponente, non meno che dei diritti degli enti in questo onorati;

Che, quindi, pur facendo salvi gli ulteriori provvedimenti nello interesse della pubblica beneficenza, non può a meno la Sezione di ritenere, che, allo stato degli atti, sia illegale il denunciato decreto prefettizio;

Che l'indole della causa consiglia la compensazione delle spese.

Per questi motivi: dichiara illegale allo stato degli atti, e per conseguenza revoca il decreto 7 luglio 1904 del Prefetto di Trapani, col quale la Congregazione di carità di Salaparuta fu autorizzata ad accettare i lasciti disposti da Monsignor Vincenzo Di Giovanni coi testamenti 21 novembre 1899 e 11 febbraio 1902, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Corte dei Conti.

(Sezione III).

30 maggio 1905.

Fasilli c. *Comune di Muro Lucano.*

Opere pie — Conti — Approvazione — Autorità competente — Legge 18 luglio 1904 — Revocazione — Ammissibilità anche per i conti di Opere pie.

La legge 18 luglio 1904 n. 390 ha deferita ai Consigli di Prefettura l'approvazione dei conti delle istituzioni di pubblica beneficenza. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione di detta legge, l'unica autorità competente in tal materia è il Consiglio di Prefettura.

L'istituto della revocazione nei casi di errore di fatto o di calcolo, di omissione, di doppio impiego, di nuovi o falsi documenti è ammesso sia per i conti comunali che per quelli degli istituti di beneficenza.

Attesochè siano inattendibili le due eccezioni di nullità della deliberazione impugnata, proposte all'esame della Corte dalla Congregazione appellante; l'una per supposta incompetenza del Consiglio di Prefettura a statuire sul ricorso del Fasilli, e l'altra perchè la revocazione non sarebbe ammessa in materia di conti degli istituti di pubblica beneficenza. Imperocchè circa il primo motivo sia da ricordare che la legge del 18 luglio 1904 n. 390, mutando l'ordine preesistente, deferiva ai Consigli di Prefettura l'approvazione dei conti degli enti suddetti, cosicchè nessun altro collegio era competente a decidere sul ricorso del Fasilli nel giorno 18 settembre 1904, in cui la deliberazione fu data, se non il Consiglio di Prefettura, essendo canone di diritto universale accettato che le leggi che regolano la *competenza giudiziaria* hanno forza immediata, entrando in vigore, secondo le disposizioni preliminari del Codice civile, quindici giorni dopo la loro pubblicazione. E sul secondo motivo: che nei casi di errori di fatto o di calcolo, di omissione, di doppio impiego, di nuovi o falsi documenti, la revocazione è ammessa anche dalle leggi amministrative, conforme è disposto dall'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800 sì pei conti comunali (art. 155 del Regolamento 19 settembre 1899, n. 394), che pei conti degl'istituti di beneficenza, ai quali ultimi l'art. 45 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, dichiara applicabili le leggi ed i Regolamenti relativi ai conti comunali.

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Circolare *del Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'Amministrazione civile, Div. 3ª, Sez. 2ª, in data 24 gennaio 1906, numero 25283/12, ai Prefetti, concernente l'assistenza all'infanzia abbandonata.* — Terzo delle rendite delle istituzioni elemosiniere.

Con circolare 28 aprile 1904, n. 25813/12, Divisione 3ª, Sezione 1ª, si raccomandava di curare che nei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza, aventi scopo elemosiniero, fosse impostato un terzo delle rendite per l'assistenza alla infanzia materialmente e moralmente abbandonata.

Poichè è già per essere ultimata, se pure non lo è stato, la approvazione dei bilanci per l'esercizio 1906, si prega di far conoscese i provvedimenti adottati allo scopo anzidetto, indicando in apposito prospetto: le istituzioni elemosiniere, per le quali si è fatto l'impostamento; l'importo delle somme a ciò destinate da ciascuna; se le istituzioni abbiano ciò fatto spontaneamente o coattivamente; se e quali difficoltà si siano incontrate nell'applicazione del precetto di legge in parola.

Il Ministero — nel fine di agevolare il còmpito affidato alle Commissioni

provinciali di beneficenza — reputa opportuno di dare alcune istruzioni, desunte dai bisogni rilevatisi nella pratica giornaliera.

E, innanzi tutto, si raccomanda alle Commissioni di indagare se, in forza dello statuto, o, quando questo non sia ancora sanzionato, se per le tavole di fondazione l'ente debba erogare in elemosine, senza determinazione di scopo, tutte le rendite o parte di esse.

Evidentemente nelle rendite destinate ad elemosina sono comprese anche quelle che, per effetto di precedente coordinamento degli statuti o dei regolamenti; dovrebbero erogarsi in alcuna delle forme di beneficenza indicate nell'art. 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Quando mancassero lo statuto e le tavole di fondazione, l'accertamento di cui trattasi non potrebbe fondarsi che sulla tradizione e sullo stato di fatto delle erogazioni eseguite per lungo periodo di anni.

Se i benefattori — pur destinando genericamente ad elemosine le rendite — avessero richiamato con preferenza qualche forma specifica di carità, a questa bisogna anzitutto e principalmente attenersi. Ma dopo che a ciò si fosse adempìuto, le somme disponibili dovrebbero applicarsi nei limiti prescritti, a favore dell'infanzia. In ciò, ad ogni modo, gioverà assai il savio giudizio delle Commissioni provinciali, le quali — in base agli atti, alle consuetudini, alle informazioni, alla conoscenza dei bisogni locali — sono in grado di dare, alla prescrizione di che trattasi, conveniente applicazione.

E' ovvio, poi, che la legge — nel disporre che non meno di un terzo delle rendite sia devoluto a favore dei fanciulli poveri — ha inteso fissare il limite minimo del concorso; sicchè nulla vieta che le istituzioni interessate vi destinino una parte maggiore; ciò ch'esse, invero, avrebbero potuto fare, anche prima della nuova legge, per effetto dell'art. 55. lettera *B* della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

I criteri accennati devono servire di guida per determinare quali istituzioni siano tenute all'assistenza dei fanciulli poveri, e fino a quale limite.

Ma altre difficoltà possono ancora sorgere per stabilire il montare delle rendite che, in fatto, sono destinate genericamente ad elemosine, quando gli enti, oltre al detto scopo, si propongano altre forme di beneficenza, e non sia stata stabilita in misura fissa la parte da assegnare a ciascun fine, ovvero la determinazione di essa sia lasciata in facoltà, degli amministratori. In proposito, le Commissioni provinciali dovranno decidere tenendo conto di tutti gli elementi e delle circostanze di fatto, che possono essere a loro conoscenza. Si avverte qui soltanto che, per un accurato studio e adeguato provvedimento, può concorrere l'indagine sul riparto delle rendite ai varii fini di beneficenza fatto in un congruo periodo di tempo, come a dire, un trentennio o più avanti, in guisa che la misura dell'impostamento potrà ragguagliarsi alla media che si ricaverà dalle rendite coacervate di detto periodo.

Il Ministero non mancherà, tutte le volte che se ne riconoscerà il bisogno, di dare nuove istruzioni; intanto prega le SS. LL. di portare le avvertenze

suesposte a conoscenza delle Commissioni provinciali di beneficenza, alle quali non sarà mai superfluo raccomandare che vogliano esercitare col maggiore interessamento, come il cuore detta e le necessità sociali consigliano, le nuove incombenze loro affidate dalla legge per la protezione e assistenza dei fanciulli poveri.

Per il Ministro: FACTA.

Circolare *del Ministero dell'Interno in data 23 maggio 1906, ai signori Prefetti del Regno, concernente gli archivi delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali — Depositi degli inventari negli archivi di Stato.*

Recenti indagini eseguite dal Ministero presso le varie direzioni degli archivi di Stato hanno posto in rilievo che non è, generalmente, curata l'osservanza della prescrizione dell'art. 69 del Regolamento generale 9 settembre 1902, n. 445, circa il deposito in quegli uffici degli inventari degli archivi delle Provincie, dei Comuni, degli enti morali, tanto civili quanto ecclesiastici, e degli istituti da essi dipendenti.

Come è noto alle SS. LL. la cennata disposizione ha un duplice scopo:

1° di garantire la regolare conservazione di quegli archivi e di rendere più difficile la dispersione delle carte, talvolta di singolare pregio ed importanza, che vi sono custodite;

2° di agevolare le ricerche degli studiosi e degli interessati in genere.

Affinchè possano interamente conseguirsi tali intenti fa d'uopo osservare il più esattamente la provvida disposizione regolamentare suaccennata e della sua esecuzione vorranno le SS. LL. curare l'adempimento da parte degli enti delle rispettive Provincie.

Sarà all'uopo necessario indurre le Provincie, i Comuni e gli altri enti, che non l'abbiano ancora fatto. a trasmettere senza ulteriore indugio copia degli inventari esistenti all'archivio di Stato delle rispettive circoscrizioni ed a provvedere sollecitamente alla formazione degli inventari che per avventura mancassero.

Degli uni e degli altri dovrà inoltre essere inviata copia all'archivio di Stato in Roma (per gli enti che non siano compresi nella circoscrizione della direzione dell'archivio della capitale).

Per le istruzioni che agli enti interessati possano occorrere circa i metodi da seguire nei lavori di ordinamento delle carte e nella formazione degli inventari le SS. LL. avvertano che essi possono rivolgersi al Direttore dell'archivio della rispettiva circoscrizione.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione, salvo alle SS. LL. di riferire in appresso le disposizioni impartite e i risultati conseguitine.

Pel Ministro; RAIMOLDI.

ANNUNZI BIBLIOGRAFICI

LORENZO BELLINI. — **Trattato Teorico Pratico in materia di Stato Civile,** *in rapporto anche al diritto famigliare, al diritto canonico ed ai servizi di leva ed anagrafe con richiami alla giurisprudenza dal 1866 al 1905 e alla legislazione nei diversi stati. — Raccolta delle Convenzioni internazionali — delle istruzioni ministeriali — di moduli inerenti al servizio di stato civilie, leva ed anagrafe nel Regno e presso i Consolati italiani all'estero.*

Quest'opera è la raccolta diligente di quanto autori e magistrati hanno in materia pubblicato e pronunziato da quarant'anni ad oggi, praticamente riassunto e disposto in ordine alfabetico sì da rendere facilissima la ricerca di ciò che l'opera contiene intorno ad un dato argomento; il tutto armonizzato colla legislazione e le istruzioni ministeriali ed infine con una ricca serie di moduli dell'utilità dei quali, nella pratica quotidiana, non è d'uopo parlare. — Il nome dell'autore, già noto per precedenti pubblicazioni del genere assai favorevolmente accolte e che gli cattivarono la stima degli studiosi e dei funzionari, ne è la migliore raccomandazione.

Questa raccolta *speciale* fa sì che, senza bisogno di ricorrere a trattati generali o riviste di giurisprudenza richiedenti maggior tempo con dubbio risultato, gli UFFICIALI DELLO STATO CIVILE ed i PROCURATORI DEL RE trovino in esse la guida sicura nei casi dubbi o nuovi che si possono presentare o della soluzione dei quali possono venire richiesti; come pure i PRETORI, primi fra i preposti alla vigilanza del retto andamento del servizio di stato civile, possano opportunamente valersene per rassicurarsi sulla validità di atti della quale siano incerti. Incertezze che di frequente possono sorgere anche nella mente di persone versate in materia per la molteplicità dei casi speciali che si possono presentare; anche alle CURIE ECCLESIASTICHE, poichè l'art. 48 delle disposizioni transitorie del codice civile conserva i Parroci a depositari degli atti di stato civile anteriori al 1863, torna indubbiamente opportuna la raccolta, che può essere consultata nell'espletamento di questa funzione, nonchè in tema di questioni matrimoniali, avendo in essa l'autore accuratamente riassunta quella parte del diritto canonico che si riferisce al matrimonio e la relativa giurisprudenza, materia della quale debbono di frequente interessarsene le Curie. Oltre poi a questi funzionari nell'ufficio dei quali non dovrebbe mancare il *Trattato* del *Bellini* esso torna utilissimo a *magistrati, avvocati, notai* e a quanti per la loro professione o per la loro carica od ufficio sono chiamati ad occuparsi di questioni di stato civile, di diritto famigliare, di leva ed anagrafe.

Questa, in rapidissimi tocchi, la recensione che può dare una idea dell'opera che consta di due volumi di 1344 pagine formato reale nitidamente stampate dallo Stabilimento tipografico Romagnolo di Forlì della Rivista « Lo Stato Civile Italiano ».

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906 — Tip. Editrice Romana, V Fresa 59-61

CONDIZIONE GIURIDICA DEL BENEFICIATO
RISPETTO AL PATRIMONIO BENEFICIARIO

I.

Le ricerche che ci siamo proposti di compiere a riguardo del rapporto beneficiale, cioè del vincolo che lega l'investito di un beneficio al beneficio stesso, mirano a stabilire se il complesso delle facoltà e degli obblighi che spettano al beneficiato sia per le leggi canoniche, sia per le vigenti leggi ecclesiastiche, possa inquadrarsi in una delle figure giuridiche del nostro diritto civile o se invece sia necessario ricorrere a qualche altra costruzione che meglio giustifichi questo istituto del beneficio.

Riservandoci di esaminare fra breve lo svolgimento storico del beneficio, che sorse come prodotto naturale e necessario dell'evoluzione dell'organismo della Chiesa e si affermò con forma definitiva nel secolo IX, vediamo anzitutto come la dottrina e la giurisprudenza canonistica dal XII secolo in poi studiò e teoricamente fissò il contenuto giuridico del sistema beneficiario e soprattutto il rapporto tra il beneficio e il titolare di esso, in gran parte giovandoci per questo esame del risultato delle ricerche compiute in materia dal prof. GALANTE. (1)

Un primo accenno alla questione, ma in forma rudimentale e con poca esattezza di termini giuridici (2) lo troviamo in GRAZIANO (3), dove il diritto del beneficiato è genericamente indicato come una *beneficiis ecclesiasticis perfruendi potestas.*

Ben presto però le varie *Summae* o commentari al *Decreto* di GRAZIANO cominciano l'elaborazione scientifica di questo rap-

(1) GALANTE A., in *Enciclopedia giuridica italiana*, V. *Beneficio ecclesiastico.*

(2) Infatti mentre si accenna esplicitamente in alcuna parte al *possidere in beneficiis*, nel Dictatum ad c. 1, C. XIV, q. I è detto: « *Aliud est sua possidere, aliud est communium procuratorem esse. Canonici non possident quia res Deo oblatae non sunt alicuius* ».

(3) Dictatum ad c. 19, C. XVI, q. 10.

porto: il GALANTE cita la SUMMA MAGISTRI ROLANDI composta prima del 1159, la quale già distingue il *jus obtinendi praebendam* e i *fructus ex praebenda procedentes;* distinzione accettata e resa anche più chiara dalla SUMMA di GIOVANNI DA FAENZA compiuta nel 1171, che dà maggior rilievo ai due diversi elementi costituenti il rapporto beneficiale, e cioè lo *jus in divinis* e lo *jus in corporalibus*. Segue la SUMMA di UGUCCIO composta nel 1187, che per la nostra questione ha una speciale importanza e presenta un peculiare interesse; essa infatti riaffermando la distinzione fra *jus in divinis* e *jus in corporalibus,* dichiara riguardo al primo che per la *nuda electio* non ancora confermata, l'eletto non acquista diritto di sorta,: ma paragonando il vincolo del titolare col beneficio ad un *matrimonium spirituale*, considera la semplice *electio* come una *desponsatio per verba de praesenti* e la *confirmatio* come una *carnalis commixtio.* Quanto al rapporto patrimoniale, richiama, essa per la prima, l'analogia con l'usufrutto e con l'uso, ma osserva nello stesso tempo che il chierico non può dirsi usufruttuario perchè i beni sono dati a lui soltanto *quoad usum*, ma ne è considerato tutore e non può quindi deteriorarne la condizione.

Nè qui si arrestano le indagini degli scrittori relativamente al rapporto beneficiale, chè anzi l'elaborazione di tale rapporto si fa sempre più completa e precisa manifestandosi nei nuovi studi la tendenza di considerare la posizione giuridica del chierico dal punto di vista del diritto privato; sì che mentre prima lo *jus praebendae sacro officio adjunctum* era concepito come uno *jus administrandi et disponendi de rebus ecclesiasticis*, ora viene considerato e più precisamente determinato come *jus in praebenda, jns in ecclesia, jus in re;* tali infatti le espressioni che testualmente si incontrano nella SUMMA GOFFREDI TRANENSIS e nel « *Tractatus judiciarii ordinis* » di ROFFREDO DA BENEVENTO. Questa nuova concezione del *jus in praebenda* come *jus in re* è poi portata alle sue ultime conseguenze giuridiche, mediante l'applicazione delle norme del diritto civile, per opera di SINIBALDO DEI FIESCHI, il quale afferma (1) che colui che è regolarmente investito di un

(1) *Commentaria Innocenti IV, Pont. Max. super libros V. decretalium,* Francofurti a. M. 1570.

beneficio, può promuovere una *in rem actio, una praebendae vindicatio vel quasi vindicatio* in base al *dominium vel quasi dominium* che gli spetta e consiglia addirittura la formula: « *peto talem ecclesiam quae ad me pertinet* ».

Contemporaneamente si andavano anche determinando, per opera della dottrina canonistica del XIII secolo, i limiti del diritto del beneficiato, le facoltà e gli obblighi a questo spettanti, il contenuto infine del diritto al beneficio, e i risultati scientifici cui giunse la dottrina, accolse e formalmente sanzionò la legislazione canonica, riconoscendo l'analogia del diritto al beneficio col *dominium* e colla *proprietas*. Soltanto analogia però, a causa della natura stessa del beneficio e delle esigenze della conservazione del patrimonio ecclesiastico che impedivano la completa applicazione delle norme del diritto privato circa la proprietà, al rapporto beneficiale; analogia che si manifesta colle frasi di attenuazione che i canonisti adoprano per esprimere la posizione giuridica del chierico dal punto di vista del diritto privato : quali ad esempio le espressioni: *quasi dominium, in rem agere ad instar vindicationis*, ecc.

Quanto ai diritti spettanti al titolare del beneficio, essi possono riassumersi nella formula data da INNOCENZO IV: il beneficiato può *administrare res ecclesiae suae in temporalibus et spiritualibus tam in colligendis fructibus quam in actionibus intentandis nomine ecclesiae suae* (1). Si ricorre qua e là alle analogie della Chiesa col pupillo (2) e del chierico coll'usufruttuario (3) e la glossa non riconoscendo in tutto conveniente al beneficiato il paragone coll'usufruttuario, lo assomiglia all'usuario (4).

Quaste varie denominazioni, nota il GROSS (5) sono dovute al fatto che oggetto della *proprietas* fu considerato il beneficio come *res incorporalis*, mentre oggetti di usufrutto o di uso si ritennero gli elementi patrimoniali del beneficio stesso.

---

(1) INNOCENZO IV, l. c.

(2) INNOCENZO, IV l. c.

(3) GOFFREDO DA TRANI, l. c. *De electione et de electi potestate* (1, 6).

(4) GLOSSA ad c. 5, X (III, 25) v. obitus: « *immo potius clerici possunt comparari usuariis, quibus tantum ad usum cotidianum uti licet* ».

(5) GROSS, *das Recht an der Pfründe, Graz*, 1887, pag. 188.

Tali risultati scientifici, frutto del periodo d'oro della letteratura canonistica che si chiude col XIII secolo, attraverso le misere distinzioni della scolastica del secolo XVI, passano nella letteratura canonistica moderna, per la quale il fondamento della teorica beneficiaria è stato posto colla classica definizione del beneficio: *jus perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiae ratione spiritualis officii, personae ecclesiasticae, auctoritate ecclesiae constitutum* (1).

Tuttavia, come giustamente osserva il COVIELLO (2), se tale definizione può darci il concetto del diritto soggettivo beneficiario, non vale a darci quello del beneficio in sè e per sè considerato indipendentemente dai diritti che ha sui beni il rappresentante di esso, perchè questa definizione non colpisce il concetto vero del beneficio, che si può avere solo riguardandolo come una vera e propria persona giuridica della categoria delle fondazioni o istituzioni (3). Onde il beneficio può dirsi: « una fondazione consistente in un complesso di beni, che costituisce la dotazione perpetua di un ufficio sacro eretta in titolo dall'autorità ecclesiastica e il cui scopo precipuo è il mantenimento dell'investito ». Questa concezione del beneficio quale persona giuridica, trascurata dai canonisti degli ultimi tre secoli, è uno squisito prodotto della dottrina dei Decretalisti e più specialmente di SINIBALDO DEI FIESCHI ed è merito di recentissimi scrittori l'averla messa nuovamente in rilievo e l'averle data l'importanza che le spetta. Prima fra questi in Italia il RUFFINI, il quale in una sua magistrale monografia: « La rappresentanza giuridica delle parrocchie », raccoglie e riassume le ultime elaborazioni teoriche dei moderni canonisti

---

(1) BARBOSA, *Juris eccl. univ.* l. III, c. 4.

(2) COVIELLO N. « La massa comune nei capitoli cattedrali » in *Antologia giuridica*, anno X, 1904.

(3) Il COVIELLO l. c. osserva che applicando la classica definizione, si verrebbe a riconoscere il carattere beneficiario anche ai capitoli cattedrali, i quali invece sono vere e proprie corporazioni. Invero non manca lo *jus percipiendi fructus*, che può considerarsi *perpetuum* sia perchè dura per tutta la vita del canonico sia perchè il canonicato come ufficio è perpetuo: i frutti derivano senza alcun dubbio *ex bonis ecclesiasticis:* è un diritto *ratione spiritualis officii*, qual'è il canonicato: appartiene a persona ecclesiastica, il canonico, e per disposizione dell'autorità ecclesiastica.

tedeschi sulla natura del rapporto beneficiale. E comincia dal GROSS, il quale, sono le parole del Ruffini, nel suo libro « Das Recht an der Pfründe », studiando con maggior cura di quanto non si fosse fatto prima di lui ed in base ad un minuto esame storico la natura giuridica di cotesto *jus percipiendi*, a spiegar la quale tutte le analogie deducibili dal diritto romano e dal feudale furono a volta a volta usufruite (1), veniva alla conclusione: che esso costituisce uno speciale *jus in re*, il cui contenuto è lo stesso beneficio, considerato così nel suo aspetto spirituale, come in quello temporale; che esso perciò comprende elementi tanto di diritto pubblico, quanto di diritto privato e deve quindi considerarsi come una creazione al tutto particolare del diritto canonico, senza riscontri in altri diritti; che esso si può definire come una proprietà benificiale, cioè non già come uno *jus in re aliena*, sibbene come uno *jus* avente lo stesso carattere assoluto ed esclusivo che nei rapporti privati ha il diritto di proprietà; poichè esso lungi dall'essere l'esercizio o la limitazione di un diritto altrui è il solo *jus* a cui, per la loro destinazione e per il loro collegamento oggettivo, le cose componenti il beneficio possano essere sottoposte.

Secondo il GROSS dunque il beneficiato avrebbe il *beneficium* come *proprium* sarebbe cioè *dominus;* sui beni ecclesiastici non esisterebbe nessuna proprietà di diritto civile, ma solo quello *jus in re* corrispondente alla natura al tutto speciale del patrimonio ecclesiastico, il quale si avvicina assai quanto al suo contenuto alla proprietà, ma è per sua natura di diritto pubblico.

Per noi sommamente interessante è il corollario che da questi concetti discende: vale a dire l'esclusione che sui beni componenti un beneficio possa oltre a quel qualunque diritto che compete al beneficiato, esistere più un diritto di proprietà, non dico di altra persona fisica, ma neppure del beneficio stesso considerato come persona giuridica, come istituto. Contro questa conclusione,

---

(1) Non ci occupiamo *ex professo* di queste analogie tratte dal diritto romano e feudale, anzitutto perchè esse hanno un valore puramente storico, in secondo luogo perchè sono state abilmente confutate dal GALANTE, l. c. e dal GROSS, l. c. Ci limitiamo quindi soltanto a nominarle. Esse sono il precario romano, la precaria medioevale, i *beneficia militaria*, il beneficio secolare ed il feudo.

così manifestamente contraria all'opinione dominante circa la soggettività giuridica degli istituti ecclesiastici e la proprietà delle cose ecclesiastiche, insorge una vera coorte di scrittori: il FRIEDBERG (1) invoca contro di essa l'analogia col diritto feudale ed osserva che il beneficiato si troverebbe nell'impossibilità di invocare la tutela del diritto civile in difesa delle sue facoltà patrimoniali, se a queste non si desse una base ben certa di diritto privato. Il VON SCHERER (2) e lo HINSCHIUS (3) dimostrano l'insufficienza della concezione del GROSS, specie per il caso della vacanza del beneficio, per cui si sarebbe costretti a costruire uno speciale *jus in re* dei superiori ecclesiastici, ignoto affatto al diritto canonico. Anche il SINGER (4) nega almeno in parte la costruzione del GROSS, che ritiene ammissibile solamente quanto ai diritti patrimoniali; nè, secondo lui, il fatto che il beneficio spetti all'investito per un diritto così generale come quello di proprietà, può escludere in via assoluta l'esistenza di un soggetto di diritti incorporale; nè ancora il fatto che a questo non competa un vero diritto di proprietà può escludere che altri diritti gli possano competere, limitanti quello dell'investito a vantaggio della stabile destinazione dei beni pel sostentamento dell'ufficio ecclesiastico. Ancora il MEURER (5) combatte la teorica del GROSS e pone questa alternativa: o sopra il beneficiato non avente la pienezza dei diritti si riconosce la persona giuridica come proprietario avente la pienezza dei diritti, oppure considerando l'investito come proprietario, la soggettività giuridica dell'istituto ecclesiastico bisogna sia messa in disparte come quella che non avrebbe più ragione di essere. Finalmente il RUFFINI, osservando come gli stessi più antichi canonisti non si peritassero di assomigliare la posizione dell'investito rispetto ai beni componenti il beneficio a quella dell'usufruttuario – *clericus in beneficio usufructuario comparatur* – mentre da altri si ricorreva alla analogia coll'usuario; e come non

(1) FRIEDBERG, *Trattato*, p. 767, n. 8.

(2) VON SCHERER, in *Archiv für kath. Kirchenrecht*, vol. LVIII.

(3) HINSCHIUS, in *Wörterbuch des deutsch. Verwaltungsrechts, s. v. Pfründe.*

(4) SINGER, in *Zeitschrift für das priv. und öffentl. Recht der Gengewart*, vol. XVIII.

(5) MEURER, in *Göttingische gelehrte Anzeigen*, 1887.

fosse sfuggita alla dottrina medioevale questa coesistenza parallela sul patrimonio beneficiario di uno *jus, quod ex collatione canonica in ipso beneficio alicui competit*, che viene considerato come *jus personale* del beneficiato, e di un *reale et perpetuum jus Ecclesiae* (1), viene alla conclusione, che in ogni rapporto beneficiale esiste a fianco dello *jus in re* dell'investito un vero diritto di proprietà, soggetto del quale è lo stesso beneficio considerato come ente; e che dato che oggidì sono le facoltà di diritto privato del beneficiato quelle le quali più interessano, è necessario cercare di isolarle e di definirle alla stregua del diritto civile, ricorrendo ad altri istituti giuridici che non al semplice usufrutto, se questo appare insufficiente.

Tale è anche la tendenza della moderna dottrina e giurisprudenza in Italia, con questo di particolare, che si va sempre più abbandonando il concetto dell'uso e della prestazione d'alimenti per abbracciare l'analogia coll'usufrutto. Ho sott'occhi una sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 8 febbraio 1872, la quale sostiene che al beneficiato, come ad usuario, non competa che la semplice facoltà di percepire le rendite dei beni formanti la dote del beneficio in corrispettivo degli oneri religiosi che deve soddisfare e nega trattarsi di usufrutto vero e proprio.

Ancora una sentenza della Corte d'Appello di Parma, 19 decembre 1873, dichiara che l'investito di un beneficio non fa suoi tutti i redditi del medesimo in vantaggio proprio come se fosse un vero usufruttuario, ma deve usarne una parte, rispetto alla quale egli è un legale amministratore, per sostenere le spese necessarie a soddisfare gli oneri inerenti al beneficio, riserbando a sè il puro necessario pel mantenimento.

Invece la Corte di Appello di Trani con sentenza 15 febbraio 1903, nega al diritto di percepire i frutti il carattere di assegno alimentare, poichè l'investito non limita il godimento del beneficio a quello che è necessario ai suoi bisogni, ma ne ha integro l'usufrutto.

Parimenti un giudicato della Corte di Appello di Torino in

---

(1) GUILELMUS DE MONTE LAUDUNO, *Lectura super Clementinis*, circa l'anno 1326, inedita, riportata dal GROSS, l. c.

data 1 maggio 1903 dice che il diritto del beneficiato si riassume essenzialmente in un semplice godimento di frutti, con l'obbligo di non intaccare il capitale, il che equivale con qualche maggiore estensione ad un vero diritto di usufrutto quale è dal codice contemplato ed è alla stregua del medesimo che devonsi determinare le limitazioni e le facoltà che a un tale beneficiato si addicono.

Fra gli scrittori mi limito a ricordare il MAISTO (1), il quale esplicitamente dichiara che il diritto a percepire i frutti che compete al beneficiato, costituisce appunto quello che dicesi usufrutto, ed il VENEZIAN il quale nel capitolo « L'usufrutto dei beneficiari » studia la questione nel suo Trattato dell'usufrutto, uso e abitazione.

Lo SCADUTO poi, sostenendo che il beneficio è uno stipendio, non dà una spiegazione esauriente, perchè assodato in ogni modo che si tratta di uno stipendio *sui generis*, la questione sta appunto nel determinare in che consista la specialità di questo stipendio.

Sempre nel campo delle analogie, se ne potrebbe forse ricercare una più completa assimilando il diritto del beneficiato al diritto di godimento del marito sulla dote (2). Già sappiamo che uno degli elementi costitutivi del beneficio è appunto la *congrua dos* cioè il complesso dei beni destinati al sostentamento dell'ufficio ecclesiastico e del suo ministro. Il nome stesso *dos* può provare che questa analogia ebbero presente i primi canonisti, i quali anzi giunsero perfino, come abbiamo veduto, a paragonare il vincolo del titolare col beneficio ad un *matrimonium spirituale* considerando la *nuda electio* come una *desponsatio per verba de praesenti* e la *confirmatio* quasi *una carnalis commixtio*. Senza dubbio il diritto del beneficiato è analogo a quello del marito sui beni dotali; per entrambi è sancito il diritto di percepire i frutti, il divieto di alienare il fondo, e l'obbligo di rappresentare gli interessi della proprietà, curando la rinnovazione delle ipoteche a vantaggio di questa, promuovendo le azioni per rivendicare i beni e rimuo-

---

(1) MAISTO, « Sequestrabilità delle rendite beneficiarie » in *Diritto e Giurisprudenza*, anno V, 421.

(2) Cfr. D'AMELIO, « L'ente beneficio parr. in giudizio », *Legge*, 1896, I, 464.

vendone le occupazioni. Ma siamo sempre nel campo delle analogie e questa in ispecie presenta il gravissimo difetto che non per tutti il marito è ritenuto semplice amministratore del fondo dotale, altri sostenendo che ne è usufruttuario, altri, sotto l'impero del codice francese, che ne è addirittura proprietario, i più infine ritenendo che si tratti di un diritto *sui generis*. Non sarebbe dunque opportuno, per spiegare la figura giuridica del beneficio, ricorrere alla somiglianza con un istituto la cui natura è quasi altrettanto controversa.

Quanto alle altre analogie, scartato il concetto della prestazione alimentare, che si dimostra a prima giunta irragionevole e che ora è quasi universalmente abbandonato, scartata l'ipotesi del diritto di uso, ad annientare la quale basta pensare che le stesse leggi canoniche concedono facoltà al beneficiato di alienare le rendite del beneficio, resta da esaminare la dottrina maggiormente accetta, quella cioè che riguarda il diritto del beneficiato simile ad un usufrutto, sia pure ad usufrutto speciale; resta ad esaminare fino a qual punto questa analogia sia sostenibile o se non si tratti piuttosto di un titanico quanto inutile sforzo, per volere ad ogni costo inquadrare il diritto al beneficio in una delle figure del nostro diritto civile.

Ed è anzitutto molto importante notare che all'infuori dei soliti e conosciuti apoftegmi e broccardi, i quali non costituiscono mai un precetto legale, non vi è testo del diritto canonico in cui il diritto dell'investito sia trattato come usufrutto. A questo aggiungasi che l'usufrutto è tale che viene ad estinguersi con la morte del godente, consolidandosi colla proprietà; un usufrutto separato in perpetuo dalla proprietà, non è concepibile, ciò ripugnando al concetto giuridico di questo istituto, che per sua natura deve essere precario. E questo appunto non si verifica nel beneficio ecclesiastico, dove per la continuata e non mai interrotta successione degli investiti, l'idea della proprietà svanisce, rimanendo essa assorbita in quella del godimento: « *Beneficium perpetuum* « *dicitur, quia non dicitur per mortem extingui, sed vacare, ut alteri* « *concedatur* ». (Barbosa, Trattato III, 4).

Anche nel divieto di alienazione dei beni ecclesiastici, sancito tanto dalle leggi canoniche, quanto dalle leggi dello Stato italiano,

si vede non una analogia, ma una profonda antitesi con l'usufrutto, perchè la natura di questo escludendo di per sè la possibilità di una alienazione, un divieto di alienare sarebbe inconcepibile; di qui il silenzio della legge in proposito. Mentre essendo il beneficiato il custode, l'amministratore dei beni ecclesiastici, si sarebbe potuto ritenere a lui concessa anche la facoltà di vendere, alienare, convertire i beni; ciò si volle escludere in via normale, onde l'esplicito divieto delle leggi. Ma se la facoltà di alienare è assolutamente inammissibile per l'usufruttuario, la stessa regola non vale per il beneficiato, al quale in casi speciali, di urgente necessità e di provata utilità e concorrendo determinate condizioni può essere accordata la facoltà di alienazione dei beni ecclesiastici, tanto per le leggi canoniche, quanto per l'art. 434 C. C. il quale dispone: « I beni degli istituti ecclesiastici... non si possono alie-« nare senza l'autorizzazione del governo ».

Che dire poi dell'obbligo che ha il beneficiato di tutelare la proprietà, di promuovere il giudizio petitorio, di rinnovare la iscrizione delle ipoteche a favore del beneficio, di rimuoverne le usurpazioni, senza che il suo diritto di iniziativa sia vincolato da nessuna condizione nè sottoposto all'approvazione o all'intervento di nessuna autorità tutoria? Che dire della facoltà che egli ha di usucapire a favore del beneficio?

Il VENEZIAN crede spiegare tutto questo dicendo che tali obblighi spettano al beneficiato non come usufruttuario, ma come rappresentante della proprietà, e non si accorge che con tale ragionamento viene implicitamente a riconoscere che nel beneficiato non esiste un semplice usufruttuario, ma qualche cosa di più.

Finalmente per l'art. 496 del nostro Codice civile, l'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; il beneficiato invece ha il diritto di richiedere al suo predecessore o agli eredi di lui ed eventualmente anche all'Economo Generale dei benefici vacanti le spese necessarie per mettere in buono stato i beni che al momento dell'immissione in possesso risultassero deperiti per difetto di riparazioni ordinarie.

Altre differenze potrebbero senza dubbio trovarsi dietro più accurata indagine; a noi basta avere esposto quelle che riteniamo principalissime; necessarie e sufficienti per dimostrare quanto sia

incompleta quella appunto fra le analogie che per consenso della maggioranza presenta maggiori punti di contatto colla figura del beneficio (1) e quanto sia infondata ed arbitraria la proposta del VENEZIAN di applicare in materia di beneficio le norme dell'usufrutto, sempreché non sia pienamente provata una divergenza consacrata da leggi o statuti tuttora vigenti; onde concludiamo che è d'uopo abbandonare ormai il campo sterile ed infruttuoso delle analogie e vedere se mediante indagini e ricerche di altro genere si possa giungere ad un qualche risultato più soddisfacente.

II.

Nel ricercare la natura giuridica del rapporto beneficiale è d'uopo non lasciarci traviare dalle apparenti analogie ed altresì dalla terminologia talvolta men che corretta delle nostre leggi sull'Asse ecclesiastico e delle leggi in genere dello Stato che per incidenza abbiano parlato del beneficio. Che cosa questo sia, quali sieno i diritti, gli oneri, gli effetti che per entro od attorno al beneficio sorgono e si muovono, le leggi dello Stato non dicono; in tal campo impera perciò indisturbato il diritto canonico e tuttavolta che questo tace in materia beneficiaria dovremo ricorrere non già

---

(1) È notevole rilevare come nella più recente giurisprudenza e dottrina si vada sempre più tenendo conto delle sostanziali divergenze esistenti tra la figura del beneficiato e quella dell'usufruttuario. La Cassazione di Napoli, con sentenza del 16 gennaio 1900 (*Giur. Ital.*, 1900, I, I, 999) dichiarò che « le istituzioni beneficiarie, più che all'usufrutto si attengono al fidecommesso e sono costituite canonicamente con leggi proprie.... L'investito, rispetto ai successori, è come il gravato nel fidecommesso rispetto ai chiamati ». — Il CORAZZINI, La Parrocchia, 924, 1062, e il D'AMELIO, op. cit., rilevano entrambi la *specialità* dell'usufrutto beneficiario. — In un pregevole scritto, « L'Economato dei benefici vacanti e gli Enti ecclesiastici in giudizio » comparso in questa RIVISTA DI DIRITTO ECCLESIASTICO, Vol. XV, Disp. 177-78, l'ANSALONE ritiene che « oramai deve riconoscersi che il beneficiato non possa paragonarsi al vero e proprio usufruttuario; ma si debba considerare come godente di un diritto *sui generis* ». — Una sentenza della Cassazione di Roma in data 18 decembre 1905 (questa RIVISTA, Vol. XVI, Disp. 2) stabilisce che l'investito del beneficio ecclesiastico non è perfettamente assimilabile all'usufruttuario comune e sottoposto in tutto alle norme che regolano l'usufrutto di carattere civile, dovendosi tener presenti i precetti canonici, in quanto non turbino l'odierno ordinamento civile ed ecclesiastico.

ai principî generali del diritto civile, ma ai principî generali derivanti dal sistema e dallo spirito della stessa legislazione canonica.

Della verità di tale postulato varrà a persuaderci questa brevissima osservazione: se la piena proprietà di una cosa spetta ad una persona, un'altra persona non può avere su quella cosa che un semplice *jus in re aliena*. Orbene, questa deduzione che rigorosamente logica discende dai principî generali del nostro diritto è affatto inapplicabile al rapporto beneficiale: i beni ecclesiastici spettano in proprietà al beneficio, ente giuridico, ma l'investito non ha punto su di essi uno *jus in re aliena;* non si può infatti parlare di una servitù personale, perchè questa si estingue con la morte della persona che ne gode, non di una servitù prediale, perchè manca il *praedium dominans*.

Ciò prova dunque che noi ci troviamo di fronte ad un caso affatto speciale che sfugge al sistema del nostro diritto.

Lasciando allora da parte le analogie, vediamo se dall'esame dello svolgimento storico del beneficio, indagando quale sia stata l'origine delle facoltà spettanti al beneficiato, si possa giungere in qualche modo ad una giustificazione razionale e giuridica del rapporto beneficiale e provare ancora una volta la verità del precetto di G. B. Vico: « Natura di cose è loro nascimento in certi tempi e in certe guise ».

Tracceremo quindi a grandi linee la storia del beneficio, valendoci delle ricerche compiute in materia da egregi scrittori, quali il Ruffini (1), l'Ambrosetti (2), il Galante (3), ed altri.

E tralasciamo di parlare dei primissimi tempi, quando la nuova società cristiana era considerata come un collegio illecito, soggetta a continue persecuzioni provocate dal livore del paganesimo dominante. In quell'epoca il peculio della nascente chiesa consisteva quasi interamente in cose mobili, le quali, in quanto erano asportabili, potevano molto più facilmente conservarsi dagli ardenti proseliti della nuova fede, che per sottrarsi alle incessanti ricerche erano

---

(1) Ruffini, *Rappresentanza giuridica delle parrocchie*, in *Giurisprudenza italiana*, 1896.

(2) Ambrosetti, in *Digesto italiano*, v. *Benefizii ecclesiastici*.

(3) Galante, l. c.

costretti a prendere da un momento all'altro la fuga e a condurre la vita nella oscurità delle catacombe.

La prima forma con cui le comunità cristiane si organizzarono fu quella di *collegia licita*, soprattutto *collegia funeraticia*, potendo per tal modo essere tollerate, perchè erano nell'orbita delle istituzioni permesse. Come tali esse ebbero propri locali di riunione e propri beni, cosicchè quando al principio del IV secolo Costantino riconobbe la Chiesa e concesse ad essa la facoltà di acquistare e di possedere, non si fece altro che affermare e stabilire giuridicamente la condizione di fatto già prima sussistente. Da allora però il patrimonio della Chiesa cominciò ad accrescersi in modo considerevolissimo: lo provano gli editti di Costantino e di Licinio con i quali fu ordinata la restituzione ai cristiani dei fondi usurpati sotto l'impero dei Cesari, avversi alla nuova religione; lo provano i privilegi e le concessioni d'ogni specie accordate dagli Imperatori Romani alla Chiesa, quali gli assegni di pingui redditi a carico del pubblico erario e l'acquisto dell'Asse ecclesiastico del culto pagano; lo provano infine le numerose donazioni elargite alla Chiesa dalla viva pietà dei fedeli.

Ma fin qui niuna traccia ancora di beneficio ecclesiastico nel senso odierno della parola. I beni tutti di qualunque natura fossero, venivano distribuiti fra le varie Congregazioni o Chiese *(Ecclesiae)*, in cui dividevasi la società cristiana, e ciascuna delle quali era retta da un sopraintendente, l'*episcopus*. L'amministrazione delle rendite derivanti dai beni che ad ognuna delle singole Congregazioni venivano distribuiti, incombeva ad un ministro, *diaconus*, il quale coadiuvato da più *subdiaconi* e talvolta da un economo, le ripartiva con determinate norme, assegnandone parte al Vescovo, parte distribuendo tra gli altri inservienti al culto, parte infine erogando per gli scopi della Congregazione.

Poco più tardi specialmente per opera di Eusebio da Vercelli e di Agostino si introdusse la vita in comune dei chierici, disciplinata particolarmente dalla regola di Crodegango, Vescovo di Metz e resa poi obbligatoria dappertutto.

A capo della *Ecclesia*, abbiamo detto, sta il Vescovo, il quale ne assume la direzione non solo per quanto riguarda la fede e il dogma, ma ancora per tutto ciò che concerne gli interessi ma-

teriali della Congregazione. Egli però non è despota, ma solo rappresentante e supremo sopraintendente della collettività e tutore dell'interesse comune; non ha il pieno diritto di disposizione sul patrimonio ecclesiastico, ma la presenza dei vari chierici componenti la comunità impone che l'amministrazione vescovile sia guidata dalle esigenze richieste dallo scopo e dall'interesse della *Ecclesia*, impone che sia mantenuto saldo il principio, proclamato dalla Chiesa fin dai primi tempi, che chi serve all'altare, deve vivere di di esso, come ogni lavoratore deve vivere dell'opera sua: « *Lex enim Dei praecipit ut qui altari deserviunt de altari pascantur; quia nec miles de stipendiis propriis contra hostes arma sustulit* ».

Onde col volger del tempo – come sempre accade, la determinazione di una legge non si ha che dopo una lunga elaborazione pratica dei rapporti che da essa vengono regolati – col volger del tempo i concilii e primo fra tutti il Concilio di Antiochia dell'anno 341, disposero che i beni e le rendite ecclesiastiche fossero amministrate sì dal Vescovo, ma col concorso di tutti gli altri sacerdoti, ai quali veniva così riservata una funzione consultiva (1).

È di per sè evidente che la figura giuridica rispondente a questo stato di cose è quella di una specie di comunione; concetto questo che viene confortato da una duplice riprova: una storica anzitutto, poichè già nelle origini del cristianesimo i primi fedeli vivevano in una comunione perfetta, e questa tradizione si perpetuò nelle prime forme del monachismo; l'altra, diciamo così, etica, consistente in ciò che la proprietà comune apparve ai padri della Chiesa come l'ideale, il modello della perfezione morale. Si confronti ciò che su questo punto dice il FILOMUSI GUELFI nella

---

(1) Nel V secolo l'amministrazione delle rendite ecclesiastiche subisce un'importante modificazione, poichè si comincia ad adottare il sistema della quadripartizione. Una lettera del Papa Simplicio ai vescovi Fiorenzio ed Equizio, dell'anno 475, costituisce il documento più importante per la conoscenza di questo sistema, che per la prima volta riceve in tal modo una norma legislativa. Essa stabilisce che dei redditi della Chiesa siano fatte 4 parti, di cui una spetta al Vescovo, un'altra ai chierici, una terza ai poveri e l'ultima vien destinata alla fabbrica ecclesiastica. Questo sistema si estese a mano à mano a tutta Italia e divenne col tempo di generale applicazione.

sua *Enciclopedia giuridica* (IV ed. paragrafo 61 pag. 259) ed il passo di S. Ambrogio *De off. min.*, I, 28, che egli cita in proposito:.... « *Natura enim omnia omnibus in commune profudit. Sic enim Deus generari iussit omnia ut pastus omnibus communis esset et terra foret omnium communis possessio. Natura igitur ius commune generavit, usurpatio ius fecit privatum* ».

Niun dubbio quindi che la *Ecclesia* costituisca una comunione: tale concetto è esplicitamente contenuto e dichiarato in due testi del Decreto: il primo è la C. 11, q. I, c. XII *(Augustinus, Serm. III, De communi vita clericorum)*: « *Non dicatis vos aliquid habere proprium, sed sint vobis omnia communia* »; l'altro testo è il c. XIII, *eod.* *(Prosper, De vita contemplativa*, lib. 11, cap. 9): « *Non enim propriae sunt, sed communes Ecclesiae facultates* ».

Come illustrazione e complemento di questi due testi, leggiamo quanto il Barbosa scrive in proposito nel suo Trattato: « *Clerici vero communem vitam agebant, nihil proprium habentes in particulari; praedia tamen illo tempore a fidelibus donata vel alias quaesita, materialibus Ecclesiis tradebantur, quibus Episcopi praesidebant, ut ex illorum redditibus, decimis et oblationibus, aliisque elemosinis, Clerici communem vitam ducentes, sustentarentur* ».

Analizzando questi due testi canonici e questo passo del Barbosa, noi veniamo alle seguenti conclusioni:

1. L'*ecclesia* costituisce una comunione: *sint vobis omnia communia — facultates ecclesiae sunt communes;*

2. Soggetto della proprietà è la collettività dei comunisti: *praedia ecclesiis tradebantur;*

3. Ogni singolo chierico, che in quanto è comunista è un condomino, preso isolatamente non è un proprietario: *non dicatis vos aliquid habere proprium — non propriae sunt ecclesiae facultates — nihil proprium habentes in particulari;*

4. Tutti i chierichi in quanto sono corporativamente legati alla *ecclesia* acquistano dei diritti, *facultates*, relativamente ai beni di essa, *ut ex illorum redditibus sustentarentur.*

In sostanza in tale specie di comunione, abbiamo una collettività, una pluralità di persone che si raccolgono, per dirla col Manenti, ad unità di subbietto a riguardo di tutta la categoria dei diritti patrimoniali per un vincolo che personalmente li lega

tra di loro e donde deriva l'ente, la *ecclesia*, la cui volontà si impersona e si individua nel rappresentante di essa, il Vescovo — *quibus Episcopi praesidebant* — che diventa l'organo del volere dell'ente stesso secondo i suoi propri fini e dal quale direttamente derivano le facoltà nei singoli chierici. Questo risulta dallo stesso testo di PROSPER, più sopra citato, che poco dopo aggiunge: *Cum factus esset Episcopus non contempsit Ecclesiae facultates, sed fidelissime dispensavit.* Ma in realtà è il vincolo corporativo, cioè quel vincolo da persona a persona di ciascuno verso tutti e di tutti verso ciascuno, che lega i vari chierici e li costituisce in ente, è questo vincolo corporativo, dico, che determina il rapporto giuridico tra i singoli componenti la *ecclesia* e le cose ad essa appartenenti. Rapporto chè non è necessario sia sempre lo stesso fisso ed immutabile; ma posto il concetto fondamentale che i singoli chierici sono altrettanti condomini, dal vincolo corporativo, in varia guisa, secondo la necessità, l'opportunità e le circostanze, saranno determinati il modo e la misura con cui essi saranno chiamati a partecipare di tutti quei diritti dei quali la collettività è soggetto (1).

Questo sistema di distribuzione del patrimonio ecclesiastico,

---

(1) Risulta evidente che la comunione, sotto la cui specie ci si presenta l'*ecclesia*, non può spiegarsi col concetto della *communio* romana, unicamente governata dal principio egoistico e statico dello *jus prohibendi*, ed avente essenzialmente carattere transitorio. Bisogna invece ricorrere al concetto tedesco del condominio o più precisamente della proprietà collettiva, a cui si riconducono le corporazioni germaniche della Marca e delle Allmende, sulle quali insistono HEUSLER, GIERKE, BART ed altri. In questa specie di comunione, il condominio si presenta colla forma di una organizzazione, retta da un principio altruistico e dinamico, il vincolo corporativo che lega fra loro i vari comunisti, in modo permanente e duraturo. Cfr. FILOMUSI-GUELFI, *Enciclopedia giuridica*, IV Ed., § 58, pag. 242, del quale accettiamo il concetto sulla proprietà collettiva ricorrendo ad una divisione nell'esercizio delle facoltà giuridiche: talune di esse appartengono ai singoli membri della corporazione ed in virtù del vincolo corporativo, altri alla corporazione stessa. Questo concetto della proprietà collettiva è assolutamente contrastante col moderno concetto della proprietà; ma ciò non toglie che in passato se ne siano avute delle manifestazioni e che tuttora se ne riscontrino avanzi e rimasugli: di tale origine sarebbero gli usi civici. Cfr. anche MANENTI, *Concetto della communio (Filangieri XIX)*, secondo il quale, in qualsiasi specie di comunione, la proprietà spetta alla collettività, mentre il singolo comunista per sè non è proprietario, ma, in forza del vincolo corporativo, è partecipe dei diritti della collettività.

completato dalla famosa quadripartizione delle rendite, alla quale abbiamo più sopra accennato, venne a trovarsi insufficiente ed inadatto alle nuove esigenze della costituzione eccleciastica quando per lo sviluppo assunto dal cristianesimo che andava a mano a mano estendendosi dalle città alle campagne, si rese neceçessaria la fondazione di chiese rusticane o parrocchie rustiche. Così sorge una nuova distribuzione del patrimonio della chiesa, che viene comunemente designata col nome di sistema beneficiario.

Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è segnato, mi si conceda il termine, da una *dismembratio* dell'antica comunione; il patrimonio della *ecclesia* si fraziona e i chierici si dividono in gruppi secondo le nuove porzioni di beni, ma tutti insieme costituiscono ancora l'antica corporazione e a capo di essa rimane, quale rappresentante dell'interesse comune, il Vescovo. La verità di quanto abbiamo affermato, è provata dal modo di distribuzione del patrimonio ecclesiastico in Roma alla fine del V secolo. Quivi esistevano a quell'epoca 80 chiese costruite fra il 300 e il 400, che non erano assolutamente indipendenti l'una dall'altra ed autonome come oggidì le parrocchie, ma, come ha dimostrato lo HINSCHIUS (1), formavano la cattedrale unica romana, la quale era per tal modo composta di tante frazioni in cui funzionavano diversi chierici senza però che questi potessero ancora designarsi col nome di parroci. Ma nonostante questa divisione, l'amministrazione del patrimonio della chiesa rimaneva saldamente centralizzata, nè si può affermare, lo dichiara anche il GALANTE, che fosse sopravvenuto un cangiamento di sistema per la speciale designazione di alcuni sacerdoti ad una singola chiesa. Si tratta sempre dunque di un'unica *ecclesia*, quantunque dismembrata, e nessun mutamento si è verificato nella qualità di condomino del chierico, il quale, sempre in forza del vincolo corporativo, partecipa dei diritti della *ecclesia*.

Ma col progresso del cristianesimo sempre maggiormente propagantesi per le campagne, sorse, abbiamo detto, la necessità di costruire delle chiese rusticane in determinati centri del suburbio, dove i fedeli circonvicini potessero raccogliersi nei giorni festivi

(1) HINSCHIUS, das Kirchenrecht der Katolischen und Protestanten; I, 311.

ed assistere agli uffici divini. Queste Chiese dapprima non ebbero proprii e stabili sacerdoti per l'ufficiatura, ma semplicemente il Vescovo soleva nelle domeniche mandarvi un certo numero di chierici che distaccava quasi dal proprio presbiterio. In processo di tempo accresciutasi l'importanza di questi centri rustici, fu necessario rendere permanente questo distaccamento, mi si consenta anche questa espressione, e si pensò di destinare a quelle Chiese ministri perpetui ivi residenti e formanti quasi una comunione a parte. E non dimentichiamo che questi chierici sono ancora i partecipanti della antica *ecclesia* e che niuna costituzione di pontefice, niuna deliberazione di concilio, è ancora venuta a togliere loro la qualità di condomini.

Una riprova di quanto si è detto possiamo trovarla in un documento relativo alla Chiesa di Ravenna, costituito da una lettera di Papa Felice IV (1) fra gli anni 526-530, il quale accenna al fatto che vari chierici si trovavano in possesso di beni urbani o rustici di pertinenza della *ecclesia: praedia urbana vel rustica ad ecclesiam pertinentia.* Con ciò si accenna già ad una certa mutazione nell'Amministrazione del patrimonio ecclesiastico, poichè mentre prima era la sede vescovile l'unico organo per cui si raccoglievano e si ripartivano i redditi della Chiesa fra i singoli chierici, ora invece vengono a questi destinate porzioni dei beni ecclesiastici, le cui rendite essi percepiscono direttamente con una certa indipendenza che va a mano a mano sempre più aumentando.

Ma un'altra corrente agevolò e completò la formazione beneficiaria: alludiamo alle frequenti donazioni e fondazioni di privati fatte allo scopo di arricchire le Chiese rusticane, oppure dirette ad istituirne delle nuove. Di simili atti di liberalità abbondano esempi e documenti, specie nei primi secoli della Chiesa, in cui, come abbiamo veduto, il patrimonio ecclesiastico viene costituendosi ed aumentandosi con meravigliosa rapidità. Ma a queste donazioni era necessariamente accompagnata una certa ingerenza dei laici nelle cose ecclesiastiche, tanto che non era infrequente il caso che edifizi di culto si trovassero coi loro accessori addiritura in proprietà dei privati (2), dalle quali condizioni di fatto doveva svi-

(1) JAFFÈ-WATTEMBACH, *Regesta*, n. 877.
(2) Cfr. GALANTE, l. c., cap. I, n. 4.

lupparsi in seguito quell'istituto giuridico affatto speciale della Chiesa e del diritto ecclesiastico che è il diritto di patronato. Era naturale che la Chiesa con ogni sforzo cercasse di eliminare questa intromissione di laici nel suo interno organismo, ed uno dei mezzi più efficaci cui ricorse per reagire contro di essa fu quello di costituire le fondazioni dei privati in enti patrimonialmente autonomi sottraendoli per tal modo all'Amministrazione dei laici. Questa che era la disposizione più caratteristica e più speciale della fondazione, cioè la sua autonomia, venne estesa anche alle Chiese rusticane, le quali del resto se ancora non erano autonome di diritto, lo erano tuttavia di fatto, stante la crescente indipendenza della loro amministrazione da quella centrale vescovile.

Per tal modo, come ci attestano i documenti dell'epoca langobardica, nel corso del VII secolo sorse il beneficio vero e proprio: sorse per proprio impulso e per necessità di cose dalle condizioni interne della costituzione ecclesiastica, rampollò per naturale evoluzione dalla forma vescovile, dalla quale gradualmente irradiò e si estese quel lento movimento che condusse alla costituzione parrocchiale; movimento che non sa di artificio, che non è imposto da leggi canoniche, ma che si svolge naturale, logico e rigorosamente conforme allo scopo e agli interessi della Chiesa. Più tardi dai decretalisti il beneficio veniva definitivamente fissato come ente giuridico *sui generis*, dotato di propria personalità e si affermava così dottrinalmente il naturale portato dell'evoluzione storica, che in rapidissima sintesi abbiamo esaminato.

Questo ultimo passo dello svolgimento del beneficio significa anche una trasformazione del rapporto beneficiale. Abbiamo infatti veduto che la semplice *dismembratio*, secondo l'espressione da noi adottata, dell'antica *ecclesia*, niun mutamento aveva portato alla qualità di condomini dei chierici; ma solo questo aveva avuto per effetto: che mentre prima i diritti dei singoli si estendevano a tutti i beni della proprietà comune, ora sono limitati a determinate porzioni di essi; ma è sempre in forza dell'antico vincolo corporativo, e quindi in qualità di condomini, che i chierici esercitano questi diritti. Quando però queste porzioni di beni assurgono ad enti morali, a persone giuridiche ed acquistano quel carattere che è loro universalmente riconosciuto, quello di fondazione, allora

evidentemente non si può più parlare dell'investito come di un condomino: la proprietà dei beni spetta esclusivamente all'istituto; questo sanciscono le leggi canoniche e questo confermano le nostre leggi ecclesiastiche; non è quindi più ammissibile un diritto di condominio nel beneficiato, al quale per conseguenza rimangono semplicemente la qualilà di amministratore del beneficio ed una propria sfera di azione sulla massa patrimoniale a lui data in custodia. Ma abbiamo anche veduto (v. pag. 332) che tale sfera di azione non può nemmeno costituire il contenuto di uno *jus in re aliena;* quale via dunque potremmo tentare per uscire da simile strettoia? Secondo noi una sola ve ne ha di possibile ed è questa: l'investito non può ritenersi un condomino, ma i suoi diritti sul beneficio sono quelli che ha un condomino sulla *res communis;* ed in questo concetto ci confermano due considerazioni: l'una desunta dalla storia del beneficio e consistente in ciò, che i diritti dell'investito sono a lui derivati da quell'antico vincolo corporativo che lo legavano in passato alla comunione della *ecclesia*; l'altra suggerita dall'osservazione che anche attualmente le facoltà del beneficiato più che non a quelle di un semplice usufruttuario si avvicinano a quelle di un vero condomino, alla libera attività del quale sulla *res communis* è unico limite la destinazione dei beni all'uso comune. E se il beneficiato ha la tutela della proprietà ecclesiastica e può intentare la *rei vindicatio*, ciò non costituisce nè una novità nè una anomalia; non una novità, perchè tale diritto spettava al chierico anche quando era semplice partecipante della *ecclesia* e solo l'esercizio di tal diritto era lasciato al vescovo, che pel vincolo corporativo era l'organo della comunione e il rappresentante dell'interesse di tutti; non un'anomalia, perchè, smembratasi la comunione, era naturale che a ciascun chierico, custode ed amministratore delle singole porzioni di beni, incombesse anche l'esercizio del diritto di tutelare la proprietà, *ut ita quod commune erat fieret singulorum*, dice il Barbosa, e che a lui rimanesse anche dopo la costituzione autonoma del beneficio. Citerò in proposito un passo del Sarmiento (1) che risponde perfettamente a quanto abbiamo esposto: il vescovo, egli dice, *pro rebus communibus* (al-

(1) Sarmiento, *De redditibus ecclesiasticis*, p. IV, cap. 6, Romae 1569.

lude alla comunione ecclesiastica) *potest rei vindicatione agere; ergo pro rebus applicatis singulis eorum* (chierici) *specialiter, quilibet rei vindicatione agere poterit, quia quod possunt plures jure communi communiter, potest solus in re particulari.*

La nostra idea balenò forse alla mente di qualche canonista, ma il concetto non fu completamente afferrato e quindi non svolto.

Leggo nel *Repertorium* del BARBOSA questa frase, che a prima vista può sembrare alquanto oscura ed aprioristica: « *Beneficiarii sunt suorum beneficiorum domini* ». Come conciliare questa affermazione col concetto da tutti ammesso e sanzionato dalle leggi, della soggettività giuridica del beneficio? Bisogna ritenere che l'egregio giurista abbia scritto quella frase dominato dalla nostra stessa idea, che cioè i diritti del beneficiato sono quelli di un condomino, cioè di un *dominus* limitato nel libero esercizio delle sue facoltà dalla presenza di condomini. E si noti l'osservazione che fa il MANENTI nel suo « Concetto della *communio* » a proposito del significato della parola *dominus*. *Dominus*, egli dice, non è sinonimo di proprietario, ma sta ad indicare la condizione di colui alla cui volontà è in qualche modo soggetta un'altra persona od una cosa. I Romani, egli aggiunge, usavano pure le espressioni: *dominus litis*, *dominus contractus*, perfino *dominus proprietatis*, il che significa che rispetto alle cose corporali si poteva essere *domini* senza essere proprietari. E ciò corrisponde precisamente alla condizione dei chierici componenti l'antica *ecclesia*, i quali presi isolatamente non sono proprietari, ma in quanto sono corporativamente legati in comunione, partecipano come condomini dei diritti di questa.

Noto poi il SARMIENTO, già citato, il quale esplicitamente dichiara che il beneficiato è *dominus rerum beneficii*, concetto che non ebbe seguito nella dottrina canonistica e che egli sostiene adducendo ragioni non in tutto accettabili, e specialmente appoggiandosi sul diritto che compete al beneficiato di esercitare la *rei vindicatio*. Ma senza dubbio questo tentativo del SARMIENTO sta a dimostrare come egli abbia intravisto la evidente analogia, per non dire identità assoluta, tra le facoltà del beneficiato e quelle di un condomino.

Qualche altro argomento potremo forse addurre a favore del nostro concetto. Al primo smembrasi dell'antica comunione dei chierici, le concessioni ad essi fatte di porzioni della *res ecclesiae*, erano accompagnate dalla immancabile formula « *salvo iure ecclesiae* » che limitava la potestà del titolare sui beni a lui affidati e salvaguardava i diritti del patrimonio ecclesiastico, impedendone la dispersione e la dilapidazione. Dalle stesse parole usate nella formula ci è lecito dedurre che, mentre relativamente a quella determinata porzione di beni si concedeva ad uno dei componenti la comunione *(ecclesia)* l'esercizio dei diritti di questa, si volevano contemporaneamente tutelare i diritti di tutti gli altri componenti o, per meglio dire, i diritti della comunità.

Accettando poi il nostro concetto non è punto necessario costruire uno speciale *ius in re* del Vescovo sul beneficio durante la vacanza di questo; non dimentichiamo infatti che il Vescovo era per l'antico vincolo corporativo, l'organo del volere della *ecclesia* e il rappresentante dell'interesse di tutti i congregati; il suo intervento significa pertanto intervento di tutti gli altri condomini ed esercizio dei diritti di questi sulla *res communis*, ed in ciò nulla di più naturale e di più logico. E che a questa origine possa e debba ricondursi l'attuale diritto di intervento del Vescovo nel beneficio vacante lo prova il fatto che anche oggi egli è il sorvegliante, il tutore, il capo della Diocesi, nella quale, a nostro parere, possono riscontrarsi gli avanzi dell'antica *ecclesia*, mentre al Vescovo, come ad antico condomino esso pure spetta il godimento delle rendite di un beneficio suo proprio, la mensa vescovile.

L'ultimo risultato dunque cui siamo giunti è che pur riconoscendo nel beneficio ecclesiastico il carattere di fondazione, allo investito che ne ha l'amministrazione, competono i diritti di un condomino, perchè derivatigli dall'antico vincolo corporativo che lo legava all'antica *ecclesia*, e che devesi quindi ricorrere ai principii generali del condominio e non alle regole insufficienti dell'usufrutto per la risoluzione di quei casi dubbi a cui non provvedano esplicitamente le leggi canoniche o le ecclesiastiche.

Ben lungi però dalla pretesa di aver voluto con queste poche

ricerche compiere un lavoro esauriente e completo, abbiamo solo cercato di mostrare altrui un nuovo orizzonte per la soluzione della controversa questione sulla natura giuridica del rapporto beneficiale; e il nostro compito è finito: altri più competente di noi e più studioso approfondisca e continui.

GIUSEPPE BOTTI.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite)

27 giugno 1906

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* RICCOBONO.

Demanio e Fondo pel culto c. *Bergamaschi, Vescovo di Troia.*

Competenza — Erezione di una mensa Vescovile — Rendita a carico di altra Mensa — Obbligo dello Stato di assunzione e discarico dell'onere — Diritto patrimoniale — Competenza dell'autorità giudiziaria.

Deve ritenersi come vero obbligo quello assunto dallo Stato nella persona del Sovrano del tempo, di costituire una determinata rendita a favore di una Mensa Vescovile che veniva ad erigersi, discaricando di altrettanta somma un'altra Mensa alla quale provvisoriamente era posta a carico la rendita suddetta (1).

Il Sovrano e la Santa Sede, pur esplicando funzioni giurisdizionali, vennero per quanto riguarda l'assunzione da parte dello Stato dell'obbligo di discaricare la Mensa dell'onere di cui sopra, a spiegare la qualità di contraenti e ad obbligarsi more privatorum (2).

È di competenza dell'autorità giudiziaria il decidere circa l'esistenza dell'obbligo assunto dallo Stato, e circa il diritto della Mensa a essere discaricata dell'onere impostole come sopra, diritto eminentement patrimoniale (3).

Fatto — Monsignor Paolo Emilio Bergamaschi, qual Vescovo e rappresentante la Chiesa e Mensa Vescovile di Troia, convenne in giudizio i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, il Demanio e la Direzione generale del Fondo pel culto, ponendo in fatto:

Che con Bolla Pontificia del 25 giugno 1855, emanata in seguito ad accordi tra la Santa Sede e l'ex Sovrano delle Due Sicilie, fu eretta, distaccandola dalla Chiesa Vescovile di Troia, la nuova diocesi di Foggia, assegnando a questa per dotazione ducati 2400 annui sulla rendita della Mensa Vescovile di Troia, con la intesa di doversi poi ridurre a ducati 1400, assumendosi dallo Stato l'obbligo di assegnare alla Mensa di Foggia gli altri ducati 1000 al netto sopra fondi di altra provenienza, discaricandone la Mensa di Troia.

Che a tale Bolla fu impartito il Regio *Exequatur* il 3 luglio successivo.

Che l'obbligo anzidetto venne riconfermato con successivi atti dell'autorità civile, coi quali dichiaravasi che si sarebbe provveduto con beni di provenienza ecclesiastica.

Che l'obbligo così assunto e confermato, non ancora adempito dal Governo Napoliiano, trasferivasi nel nuovo Stato e Governo Italiano.

(1-3) Su queste massime, sulla vertenza cui si riferiscono, e sulla decisione della Sezione Civile della Cassazione di Roma pronunziata sulla vertenza stessa, che pubblieremo, ci riserviamo di ritornare.

Che per le sopravvenute leggi di conversione e liquidazione dell'Asse ecclesiastico, il Governo Italiano, avendo conseguito una ingente massa di beni, fu posto in condizione di poter adempire all'obbligo assunto, e divenne esperibile il diritto della Chiesa e Mensa di Troia al discarico dell'onere imposto al suo patrimonio.

Quindi chiese dichiararsi cessato l'obbligo della Mensa e Chiesa Vescovile di Troia di corrispondere l'annua pensione di ducati 1000 alla Mensa Vescovile di Foggia per essersi verificato e perfezionato l'obbligo dello Stato del relativo discarico, e ciò coi provvedimenti di conseguenza, fra cui quello della restituzione ad esso istante, nell'assunta qualità, delle pensioni pagate a datare dal giorno della riconosciuta e dichiarata cessazione dell'obbligo impostogli.

Intervenne volontariamente in causa monsignor Mola Vescovo di Foggia, e le convenute Amministrazioni eccepirono anzitutto la improponibilità della proposta domanda, e quindi la incompetenza dell'autorità giudiziaria, in merito dedussero che non potevano ritenersi interessati in causa il Demanio dello Stato e il Ministero di Grazia e Giustizia, ma solo l'Amministrazione del Fondo pel culto, che nell'ipotesi di un onere civilmente obbligatorio dello Stato verso la Mensa Vescovile di Troia la condizione di disponibilità de' beni ecclesiastici, a cui era subordinato il discarico della Mensa di Troia, non si potea ritenere avverata per effetto delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico; che l'azione della Mensa di Troia si era estinta per prescrizione trentennale, e anche più subordinatamente in merito eccepirono che il Vescovo di Troia non aveva dimostrato, nè potea dimostrare che lo Stato, e per esso il Fondo per il culto, adempiuti gil obblighi specificamente impostigli dalle leggi eversive, riguardo al patrimonio degli Enti ecclesiastici soppressi, abbia la disponibilità dei fondi necessari per soddisfare all'onere di cui si vorrebbe discaricata la Mensa di Troia.

L'adito Tribunale di Lucera, ammesso l'intervento in causa del Vescovo di Foggia, respinta la eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria e tutt'altre deduzioni di merito, dichiarò l'obbligo dell'Amministrazione dello Stato, di pagare, che sarebbe divenuto effettivo dopo tre anni dal giorno in cui la sentenza sarebbe passata in giudicato.

Appellarono le Amministrazioni, riproducendo, come mezzi di gravame, le deduzioni e difese di prima istanza. Ma la Corte di appello di Trani, con sentenza 18-25 luglio 1905, confermò il pronunziato dei primi giudici con l'aggiunta dell'attuale condanna, limitata al Demanio dello Stato, di pagare in linea di rivalsa al Vescovo di Troia le annualità scadute e da costui pagate alla Mensa di Foggia a cominciare dal 14 agosto 1901, data della primitiva domanda.

La Corte, dopo di aver riaffermata la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscere della domanda, considerò che il Re di Napoli avea assunto una vera obbligazione in quanto che la Santa Sede si era rifiutata di costituire il Vescovado di Foggia, senza quella obbligazione, come risultava dalle stesse parole della Bolla, e che di essa si fece ricordo anche nella concessione del Regio Exequatur con la formale dichiarazione che l'annua pensione di ducati 2400 quanto prima doveva ridursi a 1400 ducati, mercè l'assegno di ducati 1000 sopra beni di altra provenienza, cioè sopra altri beni ecclesiastici; che di tale obbligazione ben si poteva domandar l'adempimento, dovendosi ritenere avverata la condizione relativa alla disponibilità dei beni di altra provenienza, e ciò per effetto delle sopravvenute leggi eversive dell'Asse ecclesiastico; che in fine a tale adempimento non era di ostacolo la dedotta prescrizione trentennale, la quale era stata interrotta dalle reiterate istanze al Governo e dalle risposte ufficiali dello stesso, e segnatamente da

una nota della Direzione generale del Fondo per il culto.

Avverso questa sentenza le Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto hanno ricorso alle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio, deducendo cinque mezzi di annullamento.

Col 1° mezzo, denunziandosi la violazione degli articoli 1, 2 della legge sul Contenzioso amministrativo, dell'art. 25 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, e dell'art. 84 Codice procedura civile, si riproduce la eccezione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Col 2° mezzo si accusa di contraddizione la sentenza nei motivi intorno alla prodotta eccezione d'incompetenza.

Col 3° mezzo, denunziandosi la violazioni delle molteplici leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, si sostiene che, anche quando nel caso in ispecie si tratti di un onere civilmente obbligatorio per lo Stato verso la Mensa di Foggia, abbia errato la Corte di merito nel ritenere giuridicamente avverata la condizione cui la obbligazione era stata subordinata

Col 4° mezzo, denunziandosi nuove violazioni delle predette leggi, si assume che, ove si ritenga trattarsi di passività trasferita sul patrimonio ecclesiastico devoluto, essa non farebbe carico al Demanio dello Stato.

Col 5° mezzo si denunzia la violazione degli articoli 2118 e 2135 Codice civile, per avere respinta la eccezione di prescrizione in base ad atti non aventi giuridica efficacia d'interromperla, e per avere esteso ai rapporti del Demanio la efficacia di pretesi atti interruttivi compiuti verso un'altra Amministrazione dello Stato.

In diritto — Attesochè solamente il 1° ed il 3° mezzo del ricorso appartengono alla cognizione delle Sezioni Unite, in quanto che il primo esclusivamente concerne la questione della competenza ed il secondo, impugnando la parte motiva della sentenza circa la detta questione, viene a fondersi col primo e parimenti appartiene alle Sezioni Unite, in quanto che in materia di competenza il Supremo Collegio è anche giudice di fatto.

Attesochè nella presente contesa la eccezione d'incompetenza dell'Autorità giudiziaria non muove dalle apparenze esteriori della domanda dedotta in giudizio, ma bensì dal concetto che la domanda stessa non abbia un contenuto giuridico, in quanto la pretesa del Vescovo di Troia non abbia ad oggetto un vero diritto esperibile e protetto da azione, donde quella improponibilità della domanda la quale s'intreccia e si confonde con la incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Che per tanto, ai fini della quistione di competenza, la indagine opportuna nel caso in ispecie è quella di vedere se nei rapporti intervenuti tra il Sovrano delle Due Sicilie e la Santa Sede in occasione della erezione del Vescovado di Foggia possa ravvisarsi un vero obbligo assunto dallo Stato Napoletano, nella persona del Sovrano allora imperante, di costituire una rendita di ducati *mille* a favore della Mensa di Foggia, e così discaricare di altrettanta somma la pensione imposta alla Mensa di Troia, per modo che, ciò invocandosi in giudizio da monsignor Bergamaschi, la sua pretesa contenga un diritto al quale debba consentirsi la tutela giurisdizionale.

Che l'affermativa non può venire revocata in dubbio, sol che si richiamino gli atti, i quali accompagnarono l'erezione del Vescovado di Foggia; da essi risulta che, dovendosi provvedere alla dotazione del nuovo Vescovado di Foggia, si pensò dapprima di assegnargli i beni della Reale Badia di S. Angelo Orsara, e, nate difficoltà circa tale assegno, il Re propose di costituire la dotazione dell'ente erigendo, che per l'art. 4 del Concordato 1818 non potea essere inferiore agli annui ducati 3000, con i 1000 ducati offerti dal Comune di Foggia e con una pensione annua di ducati 2400 sulle rendite del Vescovado di Troia, dal cui smembramento dovea sorgere la nuova Diocesi.

Ma di fronte a sì grave onere la Santa

Sede dichiarò di non potere altrimenti accogliere siffatto modo di dotazione, se non dietro assicurazione ufficiale del Reale Governo che si avrebbe avuto cura di sostituire, quanto più presto si fosse potuto, alla suddetta pensione un qualche fondo di altra provenienza sino alla quota almeno di ducati 1000.

Il Re annuiva pienamente alla condizione richiesta dal Pontefice nella udienza del 17 maggio 1855. E fu allora emessa la Bolla del 25 giugno stesso anno, nella quale si disponeva che la pensione di annui ducati 2400 a carico della Mensa di Troia si sarebbe quanto prima ridotta a ducati 1400. *Plane caeteroquin accipientes recommandati Ferdinandi regis oblatam solemnem sponsionem quanti conventum est.* Sono parole della Bolla che meglio non potrebbero esprimere il concetto della convenzione e dell'obbligo correlativo. Alla Bolla, in questi termini concepita, fu impartito il Regio *Exequatur* nel 3 luglio successivo.

Ora, se il Pontefice subordinava il proprio assenso per la fondazione del nuovo Vescovado e per la imposizione dell'onere degli annui ducati 2400 al Vescovado di Troia alla condizione che tale onere fosse ridotto di annui ducati 1000 al più presto possibile, sostituendosi ai ducati 1000 qualche fondo di altra provenienza, e il Sovrane delle Due Sicilie aderiva e confermava la propria adesione a quella condizione, non può in tutto ciò non ravvisarsi un vero e proprio impegno assunto dallo Stato Napoletano nella persona del Principe assoluto che v'imperava e lo rappresentava quando fu istituito il nuovo Vescovado di Foggia.

Non vale opporre che, nel provvedere alla istituzione del nuovo Vescovado il Pontefice e il Sovrano delle Due Sicilie abbiano esplicato funzioni giurisdizionali, l'uno come capo della Chiesa, l'altro come investito di diritto di regalia o di *legazia*, perchè ciò non potè impedire che, pure in occasione dello esplicamento di tali poteri, abbiano creduto, per quanto concerne l'onere imposto alla Mensa di Troia, spiegare la qualità di contraenti, e, per tale rapporto, obbligarsi *more privatorum*, riconoscendo la gravità dell'onere imposto alla detta Mensa e subordinandone la imposizione alla condizione dell'impegno assunto dal Sovrano di sostituirla, sino a concorrenza di 1000 ducati, con beni di altra provenienza.

E ciò viene ancor più ribadito dai successivl atti interceduti tra il Nunzio Apostolico e il Sovrano delle Due Sicilie sino alla data del 26 gennaio 1860, dai quali risulta che, sollecitato il Sovrano ad assegnare alla Mensa di Foggia un reddito netto di ducati 1000, onde ridurre ad altrettanta somma la pensione che doveasi corrispondere dal Vescovado di Troia, del ritardo assegnò sola ragione quella di non avere ancora disponibili quei fondi che, giusta la Bolla, si doveano sostituire alla pensione di ducati 1000, riconfermando in tal guisa l'impegno assunto e promettendone l'adempimento non appena quella condizione si fosse avverata.

Se adunque, per ottenersi la erezione del Vescovado fu posta ed accettata la condizione che il Sovrano delle Due Sicilie assumesse l'impegno nel modo più solenne, come l'assunse, di concorrere alla dotazione del nuovo ente, in una quota determinata, e coi primi beni ecclesiastici disponibili, e quest'obbligo esso sempre riconobbe, onde discaricarne, sino alla detta quota, la Mensa di Troia, non può non riconoscersi ii correlativo dritto di quest'ultima a pretendere la parziale riduzione dell'onere ad essa imposto, diritto eminentemente patrimoniale, per cui bene si è invocata la tutela dell'autorità giudiziaria.

Che, ciò posto, vanno respinti i due primi mezzi.

Che degli altri mezzi deve conoscere questo stesso Supremo Collegio a Sezione semplice, per sua speciale competenza a norma della legge 12 dicembre 1875, denunziandosi la violazione delle leggi di soppressione e liquidazione dell'Asse ecclesiastico, in confronto dell'Amministrazione dello Stato.

Per questi motivi, a Sezioni Unite, rigetta il primo ed il secondo mezzo del ricorso, rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

23 giugno 1906.

Pres. PUGLIESE, ff. di P. — *Est.* PALLADINO.

Egizi Gioacchino c. *Fondo pel culto.*

Pensioni monastiche — Provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie — Professione di voti solenni — Età — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica Tanucciana 4 luglio 1788.

Il Concordato del 16 febbraio 1818 fra il Regno delle Due Sicilie e la Santa Sede abolì tutte le disposizioni precedentemente vigenti in materia religiosa, e tra esse la Prammatica Tanucciana del 4 luglio 1788, che prescrisse l'età degli anni 21 per la professione monastica (1).

Agli effetti quindi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, che concedeva la pensione ai membri delle soppresse Corporazioni religiose, deve ritenersi valida la professione monastica prestata nelle Provincie Napoletane dopo l'età degli anni 16 e prima degli anni 21 giusta le leggi canoniche (2).

Ritenuto che dopo l'attuazione del Decreto legislativo sulla soppressione delle Corporazioni religiose del 7 luglio 1866, il Sacerdote Egizi Don Gioacchino, in religione Padre Angelo Maria da Capistrano, convenne, con altri 261 religiosi, dinanzi al Tribunale civile di Firenze, l'Amministrazione del Fondo pel culto, chiedendo che fosse condannata a corrispondergli l'annua pensione a lui spettante, a termini dello articolo 3 del testè riferito Decreto, quale Monaco professo appartenente all'Ordine mendicante di S. Francesco, e faciente parte come Sacerdote della famiglia del Convento di Capistrano all'epoca della soppressione.

Tale dimanda non ebbe buon esito dinanzi all'adito Tribunale Fiorentino, avendo questo con sentenza 31 luglio-8 agosto 1876 ritenuto che non risultava dimostrata dai documenti prodotti la solenne professione dei voti anteriore alla pubblicazione del ripetuto Decreto.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 22 luglio - 5 agosto 1905, rigettò il gravame del Sacerdote Don Egizi, rilevando dai documenti prodotti in appello e specialmente da un certificato del Padre provinciale dei Frati Minori e dalla copia autentica dell'atto di professione dei voti emessa dal ricorrente nel 22 luglio 1860, che il medesimo non aveva allora compiuto il 21° anno, e ritenendo che la professione non fosse regolare, e fosse perciò inidonea a conferirgli il diritto alla reclamata pensione.

Di questa sentenza il Sacerdote Egizi ha domandato l'annullamento, deducendo come unico motivo la violazione dell'articolo 43 della legge 7 luglio 1866, degli articoli 30 e 31 del Concordato

---

(1-2) Con questa nuova importantissima decisione la Cassazione di Roma conferma la sua giurisprudenza sulla questione, riaffermata solennemente colle precedenti sue decisioni 11 settembre 1901 Parisi c. Fondo pel culto (Vol. XII, pag. 70), e 18 maggio 1905, Lizza e Menichino c. Fondo pel culto (Vol. XV, pag. 303), colle quali ritornò alla giurisprudenza sua già stabilita colla sentenza 2 dicembre 1880 in causa Contuzzi c. Fondo pel culto. (Legge, 1881, I, 368).

Veggansi le precedenti indicate decisioni colle note e richiami.

Sembra fuori dubbio, e la presente decisione ne è prova, che queste massime proclamate dalla Corte Suprema sulla questione, debbano rimanere ferme.

Effettivamente, come benissimo la Corte Suprema ha rilevato, la tesi da essa accolta negli ultimi tre casi sottoposti al suo esame, oltre che alle considerazioni di diritto, meglio corrisponde e soddisfa ai voti della equità e della giustizia.

In riguardo a ciò che la presente decisione rileva circa la Enciclica *Neminem latet* e la mancata esecutorietà nell'ex Reame di Napoli, veggasi in questa *Rivista* lo studio « *I voti semplici ed i voti solenni e le pensioni monastiche* » nel Vol. II, pag. 26.

16 febbraio 1818 tra la Corte Pontificia e quella del cessato Regno di Napoli; degli articoli 1 e 2 della legge 31 marzo 1818 con la quale fu promulgato, dell'articolo 9, num. 9 del Decreto 14 marzo 1823 sulla leva, delio articolo 27 lettera *a*, numero 9, del Decreto 18 marzo 1834, delle sovrane risoluzioni 9 novembre 1818, 20 febbraio 1859, 23 agosto 1823, del Rescritto 17 febbraio 1830 e del 10 novembre 1830; la violazione dei capi 15 e 19, Sessione 25ª, del Tridentino *de regularibus et monialibus*; la violazione degli articoli 1 e 2 del Decreto 17 febbraio 1861, num. 248; la falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 29 luglio 1868, e la violazione degli articoli 360, 361, 517 Cod. proc. civ.

Nell'ampio svolgimento del ricorso si sostiene non sussistere il rilevato difetto dell'età nella professione dei voti emessa dal ricorrente, in riguardo ai canoni del Concilio Tridentino, ripristinati nelle province napoletane per effetto del Concordato 16 febbraio 1818; e si assume ad ogni modo che si sarebbe dovuto ritenere regolare la professione religiosa del ricorrente, qualora si fosse atteso alla deduzione subordinata della mancanza di reclamo nel quinquennio dalla data di essa.

Osserva che la sentenza impugnata, in quanto alla ritenuta irregolarità della professione monastica dell'Egizi, per averla egli resa prima di aver compiuto gli anni 21, parti dal supposto, che all'epoca di detta professione fosse in vigore nelle menzionate provincie la Prammatica Tanucciana 4 luglio 1788, che inibiva di ammettere ai voti chi non avea raggiunto quella età; ma tale supposto, come fu già chiarito da recentissimi arresti di questo Supremo Collegio, è fallace, essendo fondato sopra una inesatta cognizione dello stato della legislazione del tempo vigente nell'ex-Reame delle Due Sicilie, e sopra un'erronea interpretazione del Concordato del 1818 intervenuto tra la S. Sede e il Sovrano di Napoli.

La Prammatica Tanucciana formò parte di un complesso di disposizioni dirette a costituire un nuovo ordinamento di polizia ecclesiastica, sotto l'influsso delle tendenze di diminuire le prerogative e le immunità ecclesiastiche, e di rivendicare all'autorità civile la pienezza dei poteri limitata dalle precedenti concessioni.

Si comprende di leggieri che essa non potesse sopravvivere quando, per le mutate condizioni politiche, e per le ben note vicende che condussero alla restaurazione del 1815, prevalse altro indirizzo nell'Amministrazione dell'ex Regno, dominato per la risorta influenza del potere ecclesiastico dal concetto del ripristino delle discipline canoniche, significato esplicitamente dall'esordio della legge 21 marzo 1818 che rese pubblico il Concordato.

La Prammatica fu pertanto coinvolta nell'abrogazione, che colpì tutte le norme della polizia ecclesiastica sorte in aperto contrasto con la disciplina della Chiesa per effetto dell' articolo 30 del Concordato e dell'articolo 2 della legge anzi citata; poichè nel 1°, dopo aver provveduto ad argomenti speciali di natura ecclesiastica o religiosa, si convenne che, quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non era menzione nei precedenti articoli, le cose dovevano essere regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e nel 2° il Sovrano delle Due Sicilie esplicitamente dichiarò di volere sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, decreti emanati nel Regno sopra materia di religione il Concordato, e per esso la disciplina della Chiesa, che riferibilmente all'oggetto in contesa della regolare professione di voti riteneva, secondo i canoni del Concilio Tridentino, sufficiente l'età di anni 16.

Ora, se questi sono la portata e gli effetti del Concordato del 1818, non si comprende come possa aver preteso la sentenza impugnata d'invocarlo a sostegno di una risoluzione informata al concetto di una deroga ai sacri canoni, salvo che non abbia ritenuto, come altri sostenne, che la determinazione dell'età

del profitente, comunque subordinata a prescrizioni canoniche, interessando anche i rapporti della vita civile per le conseguenze che su questa rifluiscono dalla professione dei voti, non sia materia ecclesiastica, e sia rimasta fuori delle convenzioni concordatarie.

Che si versi in materia ecclesiastica non è possibile negarlo, come non è possibile disconoscere carattere di ecclesiasticità agli istituti relativi ai requisiti per la validità e regolarità delle professioni religiose, e vi resiste la stessa richiamata Prammatica Tanucciana, poichè questa, stabilendo per l'ingresso negli Ordini monastici e per la celebrazione di voti l'età non minore degli anni 21, lungi di regolarla, poichè la considerasse come atto della vita civile, e ne volesse riportare gli effetti all'età, in cui il cittadino acquistava la piena capacità giuridica, acquistandosi questa secondo le leggi del tempo al raggiungimento dei 25 anni, non si propose altro, sapendo d'ingerirsi in materia ecclesiastica, se non di estendere alla *santa e celeste vocazione* (monastica) la regola della Chiesa per la professione degli Ordini sacri nel clero regolare.

Che sia rimasta fuori del Concordato non può essere stata che l'escogitazione di chi ha ritenuto limitato l'oggetto ed il contenuto di tale stipulazione a materie ed interessi puramente spirituali, senza attendere all'argomento delle singole pattuizioni, delle quali, tranne forse la prima, tutte versarono sopra materie che per le loro attinenze alla vita civile, comunque di natura ecclesiastica o religiosa, non potevano essere sistemate in modo efficace, se non di accordo col potere sovrano dello Stato.

Non è pertanto a dubitare che, secondo lo stato della legislazione dal 1818 in poi nelle province dell'ex-Reame delle Due Sicilie, la professione dei voti per chi ingrediva nella vita monastica era regolarmente e validamente emessa dai 16 ai 19 anni secondo i canoni della Chiesa, i quali, per effetto del Concordato, divennero legge civile dello Stato, e non cessarono di avere osservanza, se non quando cessò di avere vigore lo stesso Concordato in forza del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, donde la regolarità della professione religiosa del ricorrente, per averla emessa, come ritenne la Corte di merito, nel 22 luglio 1860, quando per lui, nato nel 19 novembre 1839, mancavano ancora alcuni mesi per toccare il 21° anno, e donde il di lui diritto a conseguire l'annuo assegno, di cui all'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, trovandosi nella condizione ivi prevista.

Osserva che contro la sicurezza di questa soluzione la Corte di merito e l'Amministrazione resistente insorgono ricorrendo ad argomenti od irrilevanti, o di equivoco valore, od inattendibili.

Nulla rileva infatti il semplice richiamo della Corte a pretese concessioni sovrane per la dispensa dell'età nella celebrazione dei voti posteriormente al Concordato, essendo, non già una deduzione ricavata da documenti stati esaminati e discussi dalle parti contendenti, ma piuttosto un ricordo di precedenti giudizi, dove per giunta quelle concessioni non furono riconosciute influenti.

È di scarso ed equivoco valore il riferimento all'incidente del negato *Exequatur* all'Enciclica *Neminem latet* del 1857 quando si consideri che tra i motivi prevalsi per il diniego vi fu quello di non voler col cangiamento proposto nell'Enciclica circa la duplice professione di fede portare innovazione alle disposizioni del Sacro Concilio di Trento, *che forma il diritto pubblico di questo Regno in materia di disciplina ecclesiastica.*

E poi inattendibile l'argomento dedotto dalla sentenza impugnata dalla legge sulla leva 9 marzo 1834, com'è pure inattendibile quello dell'Amministrazione resistente desunto dalla legge 29 luglio 1868: quanto al 1°, perchè risulta dallo stesso tenore degli articoli relativi all'esenzione dalla coscrizione dei Seminaristi e di quelli che erano nel noviziato di qualunque Ordine monastico, che era presupposta la possibi-

lità di una professione di fede anteriore al 21° anno; e quanto al 2°, perchè la legge del 1868 non può riferirsi alle province napoletane, che, trovavansi legislativamente in una condizione diversa da quella prevista e voluta regolare da detta legge, in quanto si trovavano, in ordine alle condizioni e quindi all' età della professione dei voti monastici, sotto l'impero deile leggi canoniche, e non già nel previsto dissidio tra leggi civili e leggi canoniche in riguardo allo stesso summenzionato obbietto.

Fu già autorevolmente osservato che non poteva essere privata dell' annua pensione assegnata dal Decreto legislativo del luglio 1866 la massa dei professi delle provincie napoletane anteriormente al 1861, che avevano emesso i loro voti prima degli anni 21, e per i quali la sola legge religiosa e canonica, ma non alcuna legge civile, fissava l'epoca della professione, e fu del pari più volte avvertito che una soluzione restrittiva non rispondeva allo spirito della legge, che intese a provvedere alla sorte di quei religiosi, ai quali per la decretata soppressione dei loro Ordini vennero a mancare i mezzi di sussistenza.

Nell'ordine di queste considerazioni così di giustizia che di equità, permane ancora il Supremo Collegio, riconoscendo al confronto del ricorrente Egizi, come lo fu per altri dei 261 religiosi promotori del giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Firenze, ingiustamente contestato il diritto dell'annuo assegno, per preteso difetto di età nella sua professione, e la sentenza impugnata, che diversamente ebbe a giudicare, non può sottrarsi al chiesto annullamento.

Osserva che, accogliendosi il motivo principale del ricorso, il Supremo Collegio è dispensato dallo scendere allo esame della censura subordinata di omessa motivazione sulla deduzione della regolarità della professione monastica dell'Egizi, per non essere stata impugnata *intra quinquennium a die professionis.*

Per questi motivi, cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

18 giugno 1906.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Pianigiani.

Comune di Belvedere Ostrense c. *Arciconfraternita di Maria SS. della Misericordia.*

Competenza — Questione di proprietà di beni — Competenza dell'autorità giudiziaria — Confraternita — Trasformazione.

È di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria il conoscere della questione di proprietà dei beni, e tale questione deve necessariamente precedere l'altra della trasformazione di una Confraternita (1).

Con bolla del 26 dicembre 1473 il Capitolo Lateranense autorizzò una confraternita del Sacramento esistente in Belvedere Ostrense a erigere la Chiesa di S. Maria della Misericordia in sopra suolo di proprietà dell'Arcibasilica Lateranense.

La stessa bolla insieme alla Chiesa parla anche di un Ospedale da erigersi, per rimanere l'una e l'altro soggetti alla Basilica.

Qualche anno dopo sorse lì presso per opera della Confraternita anche un monte frumentario.

Nel Secolo XVI, come risulta da altra bolla del Capitolo Lateranense, all'opera ospitaliera venne surrogata un'arcipretura e dei canonicati.

E così continuava a vivere come ente di culto la Confraternita, quando nel 1895 il Prefetto di Ancona, il Sindaco di Belvedere e la locale Congregazione presero la iniziativa per restituire il pa-

---

(1) Massima indiscutibile. Conf. stessa Cassazione, Sezioni Unite, 22 dicembre 1905, Congregazione di Carità di Alessandria c. Capece e Ministero dell'Interno, Vol. in corso, pag. 90.

trimonio della medesima alla beneficenza impiegandolo alla erezione di un Asilo d'Infanzia.

Però il Ministero dell'Interno, previo parere del Consiglio di Stato, credè, specialmente in vista dei rapporti fra l'Arciconfraternita e l'Arcibasilica Lateranense, di negare l'autorizzazione.

Donde ricorso del Sindaco di Belvedere alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato per violazione della legge 17 luglio 1890, in contradittorio dell'Arciconfraternita, la quale, facendo la storia delle sue origini, sostenne preliminarmente essere semplice amministratrice di una proprietà spettante al Capitolo Lateranense, del quale frattanto invocava l'intervento.

Il Consiglio di Stato con sua decisione del 20 settembre 1898 giudicò di non poter pronunziarsi se prima non venisse risoluta la questione della proprietà attribuita al Capitolo e quindi rinviava innanzi a questo Supremo Collegio, perchè decidesse a quale autorità spettasse risolvere la quistione predetta.

Attesochè, posta la quistione in questi termini, è escluso qualunque dubbio sulla competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale solo spetta il conoscere della quistione di proprietà, la quale deve necessariamente precedere l'altra della trasformazione della Confraternita.

Per questi motivi: Dichiara la competenza dell'autorità giudiziaria, ecc.

Cassazione di Roma.

2 ottobre 1905.

Pres. PUGLIESE ff. di P. — *Est.* RICCOBONO

Demanio
c. *Capitolo Cattedrale di Cosenza.*

Competenza — Giudizio di rinvio dalla Cassazione — Piena giurisdizione dell'autorità cui fu rinviato il giudizio — Induzione legale di rinvio della intera causa — Assoluta mancanza di giurisdizione sulla controversia nel magistrato di cui la sentenza fu annullata.

A sensi dell'art. 544, alinea 1°, del Codice di proc. civ., ove la Cassazione, cassando per motivi non riguardanti le norme di competenza, rinvia la causa dinanzi ad altra autorità giudiziaria uguale in grado a quella che pronunciò la sentenza cassata, è da ritenersi il rinvio della intera causa e non della sola controversia, che formò oggetto del giudizio di Cassazione.

Per effetto dell'annullamento pronunziato dalla Cassazione, il magistrato che proferì la sentenza annullata rimane irrevocabilmente spogliato per l'avvenire di ogni giurisdizione a conoscere della causa già portata a sua cognizione, senza distinzione fra le quistioni decise con la sentenza annullata ed esaminate dalla Cassazione, e quelle non risolute con la detta sentenza e da doversi definire in seguito al pronunziato della Corte Suprema.

Ritenuto in fatto che il Tribunale di Cosenza, con sentenza 30 agosto-11 settembre 1899 condannò il Demanio dello Stato a favore di quel Capitolo cattedrale alla restituzione della tassa del 30 per cento, percetta in più dal giorno della pubblicazione della legge 19 giugno 1873, sopra l'intera massa.

Ma la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 12-18 maggio 1900, ridusse la domanda, avendo ritenuto che la restituzione della tassa fosse dovuta per i soli dodici Canonici conservati, e sull'eccesso delle lire 800.

Ma sul ricorso del Capitolo cattedrale questo Supremo Collegio, con decisione 28 giugno-3 luglio 1901, parzialmente annullò la detta sentenza e rinviò la causa per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.

La quale, con sentenza 18-26 febbraio 1902, giudicando in rinvio sulle questioni ad essa rinviate, dichiarò tenuta l'Amministrazione del Demanio alla restituzione della tassa 30 per cento sulle quote dei sei mansionarii conservati e dei sei partecipanti soppressi, durante la vita dei beneficiati, dal 1° gennaio 1873; senonchè, non trovando la Corte in atti gli elementi bastevoli all'accertamento della quantità della tassa a restituirsi, rimise le parti avanti i primi giudici onde procedersi a tale liquida-

zione. Quindi la causa venne riprodotta avanti il Tribunale di Cosenza il quale, con sentenza 29 febbraio-4 marzo 1904, pronunziò definitivamente sulla lite.

Appellarono in via principale il Demanio e in via incidente il Capitolo, non già avanti la Corte d'appello di Napoli, investita della cognizione della causa per effetto dulla sentenza di annullamento, ma avanti la Corte di Catanzaro che aveva pronunziato la sentenza cassata, e questa, giudicando sui detti appelli, entrambi li respine con sentenza 11-18 luglio 1904.

Contro questa sentenza è il ricorso dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, affidato a due mezzi di annullamento.

Considerato in diritto, in linea pregiudiziale a qualsiasi altro esame, che il difetto di giurisdizione nella Corte d'appello di Catanzaro a pronunziare la sentenza investita dal presente ricorso, appare evidente. Oramai si può dire concorde la giurisprudenza circa la interpretazione a darsi alla disposizione dell'art. 544, alinea 1°, del Codice di procedura civile, secondo il quale, ove la Corte cassi per motivi diversi da quelli riguardanti la violazione delle norme di competenza, rimanda la causa dinanzi ad altra autorità giudiziaria uguale in grado a quella che pronunziò la sentenza cassata. Le parole « rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria » respingono il concetto che a questa venga rinviata la sola controversia che formò oggetto del giudizio di Cassazione, ma chiaramente indicano il rinvio della intera causa.

E questo Supremo Collegio ha mai sempre accolta la massima che per effetto dell'annullamento pronunziato dalla Cassazione, il magistrato che proferì la sentenza annullata rimanga irrevocabilmente spogliato di ogni giurisdizione a conoscere della intera causa, che era stata portata alla sua cognizione per tutto il corso ulteriore della medesima, senza distinzione fra le questioni che, decise con la sentenza stata impugnata, formarono oggetto della cassazione, e quelle altre non risolte con la detta sentenza e che occorre di definire in seguito al pronunziato della Corte Suprema.

Che da tale massima il Supremo Collegio non ha ragione di discostarsi nella presente causa, ond'è che la sentenza denunziata, per aver violate le norme di competenza, deve annullarsi, e, ritenuta la competenza della Corte di appello di Napoli, deve alla medesima rinviarsi la causa per la sua decisione.

Per tali motivi, la Corte cassa la denunziata sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 11-18 luglio 1904 per violazione delle norme di competenza, e rimanda la causa alla competente Corte di appello di Napoli per la sua decisione, ecc.

Cassazione di Roma.

28 giugno 1905.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Pianigiani.

Bossi e Congregazione di Carità di Valle Lomellina c. Demanio e Fondo culto.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Caratteri e condizioni dell'autonomia — Ente costituito al momento della soppressione — Dote concreta ed attuale.

L'articolo 1° n. 6 della legge 15 agosto 1867, sopprimendo le istituzioni con carattere di perpetuità per oggetto di culto, *colpisce evidentemente quelle che hanno la condizione più essenziale per vivere, cioè un patrimonio proprio* (1).

Fa d'uopo che l'ente al momento della soppressione sia già costituito e vivente; e per essere tale è necessario che il distacco e l'assegnazione della dote non sia semplicemente possibile, ma concreto ed attuale (2).

Fatto — Con testamento del 22 marzo 1808, il sacerdote Antonio Ventura, dopo

(1-2) Conf. stessa Cassazione 24 aprile 1906, Reclusorio dell'Angelo Custode in Alcamo c. Finanze, nel Volume in corso, pag. 246.

avere istituiti molti legati, nominava erede l'anima propria, la Vergine Addolorata venerata nella Chiesa di S. Rocco sussidiaria della Parrocchia di Valle Lomellina e le persone più povere del luogo, disponendo:

1° La celebrazione in ogni anno in perpetuo nell'anniversario della sua morte di un officio solenne con messa corrisposta di doppia elemosina;

2° La celebrazione nella Parrocchia di Valle Lomellina di sette benedizioni col Sacramento nei sette venerdì antecedenti la festa dell'Addolorata, colla consueta elemosina al parroco;

3° La esposizione nella stessa Parrocchia del SS.mo Sacramento per le 40 ore, negli ultimi due giorni di Carnevale di cadun anno in perpetuo, con analogo discorso in ciascuno di detti giorni, mediante congrua elemosina al parroco e alla sagrestia;

4° La erogazione a vantaggio spirituale del Comune di lire 200 annuali al Sacerdote eletto dai rappresentanti la sua eredità per il comodo di una messa da celebrarsi all'aurora di ogni giorno dell'anno ad onore e gloria della Vergine Addolorata. Volle inoltre si corrispondessero ogni anno ed in perpetuo, sette doti di lire 100 cadauna a sette fanciulle povere del Comune.

Instituì finalmente un Monte di Pietà all'oggetto di prestare, senza interesse, della segala per aliménto ai bisognosi del luogo: disponendo che se dopo l'adempimento dei *pesi* sopra espresso, si verificasse sulla sua eredità un avanzo, questo dovesse convertirsi nella manutenzione decorosa della Chiesa di San Rocco.

Per la esecuzione di tale testamento costituivasi in Valle Lomellina un'Opera Pia « Ventura » la quale, al sopravvenire della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, si concentrò nella locale Congregazione di Carità.

In questo stato di cose nel 29 decembre 1898 l'Intendenza di Finanza di Pavia, ravvisando nel testamento di Don Ventura la istituzione di un ente di beneficenza accoppiato ad un ente di culto, fece procedere alla presa di possesso di una proporzionale parte dei beni, e precisamente di quella segnata in bilancio a scopo di culto.

Al seguito di ciò Don Carlo Bossi parroco di Valle Lomellina, nello interesse della sua parrocchia e della popolazione, con atto 16 aprile 1903 citava avanti al Tribunale di Vigevano il Demanio dello Stato. la Amministrazione del Fondo per il culto, e la Congregazione di Valle Lomellina per sentire dichiarare nulla la presa di possesso ed ordinare la restituzione del patrimonio appreso, o quanto meno, in caso di ritenuta soppressione degli enti, obbligare l'Amministrazione del Fondo culto all'adempimento in modo specifico, degli oneri religiosi, cioè Messe, Uffizii, Benedizioni e Quarantore con predica.

Il Tribunale di Vigevano accolse la domanda del Parroco, ma la Corte di appello oi Casale, con sentenza 10 giugno 1904 dichiarò soggetti a conversione e soppressione, in ordine alla legge 15 agosto 1867, i legati religiosi di cui sopra, condannando la Congregazione di Carità a dimettere tanta parte del patrimonio dell'Opera Pia, quanta rispondeva ai medesimi, ponendo indi le spese del giudizio a carico del parroco Bossi.

Il Sacerdote Bossi contro questa sentenza ricorre oggi in Corte di Cassazione, per qnattro motivi, cioè:

1° Violazione degli articoli 720, 727, 903, 908, 909, del Codice civile, per avere il magistrato di merito trascurato di tener presenti, e confrontare fra loro tutte le parti del testamento, cadendo conseguentemente in erronea interpretazione del medesimo.

Non ha infatti specialmente tenuto conto:

a) che il testatore, quando volle istituire degli enti, lo aveva detto come allora che aveva fondato due cappellanie con patrimonio staccato;

b) che invece nessuna somma aveva fissato per gli oneri in disputa, tanto che la Corte non seppe di questi deter-

minare il patrimonio destinato all'apprensione.

c) che il testatore, prevedendo degli avanzi, aveva stabilito il modo di impiegarli, cioè nella manutenzione della Chiesa di S. Rocco, e il concetto di *avanzi* non si accorda che colla idea di semplici *oneri di culto*, i quali solo possono dare luogo ad avanzi;

2° Violazione dell'articolo 1, n. 6 della legge 15 agosto 1867, e 2135 Codice civile, per avere trascurata la condizione giuridica nella quale si trovava da molto tempo la istituzione, al momento della soppressione, vuoi per la interpretazione ed esecuzione data alla volontà del defunto dagli esecutori testamentari, vuoi dall'autorità tutoria dell'Opera Pia Ventura, per il lascito era stato sempre inteso come un semplice onere di culto annesso all'Opera di beneficenza;

3° Violazione del detto articolo 1 e difetto di motivazione (360 n. 1 e 517 Procedura civile), là dove con oscure parole premette bastare all'esistenza dell'atonomia dell'ente la destinazione di una parte speciale di un patrimonio, o il distacco di una parte speciale del patrimonio, o il distacco di una determinata quantità di rendita al mantenimento del medesimo, e più oltre ritiene bastare a questa condizione giuridica che nel bilancio dell'Opera Pia figurasse designata una annualità per scopo di culto come se un semplice allibramento nel bilancio sia equiparabile a un distacco di patrimonio o di rendita, che deve trovare norma soltanto nel testamento, al quale poco prima la sentenza, cadendo in aperta contradizione, aveva affermato doversi sempre far capo in materia di istituzione di culto.

In diritto — Considerato che la sentenza denunziata s'indugia a dimostrare:

a) lo scopo di culto delle pie disposizioni fatte dal testatore;

b) l'estremo dell'autonomia necessaria per l'esistenza dell'ente, per la quale essa dice occorrere il distacco dei beni, che ne costituiscano il patrimonio: ed in proposito osserva essere all'uopo sufficiente che il testatore, dopo avere disposto, come nella specie concreta, di una parte dei suoi beni, abbia destinato il rimanente allo scopo suddetto. E nel caso in esame, dice la Corte, vi era ancora un Consiglio di Amministrazione reso necessario dalla impersonalità dell'ente, e l'Opera Pia aveva destinato una porzione delle sue rendite agli adempimenti di culto disposti nel testamento.

Soggiunge poi che l'indole di una fondazione va definita in rapporto al titolo che la costituisce, e non già alle modalità portate dagli eredi o dagli esecutori testamentari, e previe tali osservazioni autorizza il Demanio a prendere possesso di quella parte di eredità corrispondente ai fini di culto sopraindicato salva la messa da celebrarsi all'aurora.

Finalmente scende ad esaminare in qual modo il Fondo per il culto sia tenuto ad adempiere agli oneri, negando l'adempimento in forma specifica, per la peculiare ragione che non esistevano terzi a pro dei quali fosse stata concepita la disposizione e che perciò avessero il diritto perfetto ad ottenere siffatta maniera di adempimento.

Considerato che l'articolo 1, n. 6 della legge per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico 15 agosto 1867 sopprimendo le istituzioni con carattere di *perpetuità per oggetto di culto*, colpisce evidentemente quelle che hanno la condizione più essenziale per vivere, cioè un patrimonio proprio: che altrimenti la opera di culto si risolverebbe in un semplice obbligo personale e morale. Or posto questo principio, nel caso in disputa, a costituire siffatta condizione bastava veramente, ritiene la Corte di merito, la nuda volontà del defunto, che agli uffici religiosi dei quali parlasi, venisse destinata una parte della sua eredità, tolti determinati legati?..

A siffatta domanda la risposta non può essere che negativa, dappoichè l'affermazione, se risponde bene con la ipotesi in cui fosse stata per avventura

promossa l'azione per operare il materiale distacco del patrimonio determinato dal fondatore, sembra non calzi a dovere nella ipotesi in cui il Demanio pretenda devoluto a sè il patrimonio dell'ente soppresso, occorrendo all'uopo che l'ente al momento della soppressione sia già costituito e vivente; e per essere tale è necessario, come già fu detto, che il distacco e l'assegnazione della dote non sia semplicemente possibile, ma concreta ed attuale.

Prima di ciò si avrà nel titolo di fondazione la condizione per vivere, non già la vita, senza della quale il concetto della soppressione, che equivale alla morte, non è concepibile.

Ora a tutto questo non sembra avere pensato la Corte di merito erigendo la figura dell'ente sulla sola base del testamento senza curarsi se esso già economicamente esistesse di vita propria od autonoma: incorrendo in tal maniera nello sconcio di lasciare al Demanio la facoltà di determinare da sè quella quota di patrimonio, che si è ritenuta sufficiente alla vita dell'ente, non badando che il testatore aveva anche destinato un eventuale avanzo per restaurare la Chiesa, evento questo che in verità poco si attaglia colla dotazione determinata e fissa del preteso ente ecclesiastico.

La Corte di merito inoltre non si è fermata ad esaminare se per avventura la osservanza quasi secolare nello adempimento della pia volontà del defunto non abbia costituito a favore della Congregazione un diritto per prescrizione: e siccome tale quesito era stato in modo specifico e perentorio opposto alla pubblica Amministrazione e sottoposto alla Corte, questa doveva risolverlo, prima di passare alla subalterna questione sulla modalità di adempimento per parte del Fondo pel culto.

Per questi motivi: Accogliendo il ricorso, annulla, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.
17 maggio 1904.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Pianigiani.

Giordano c. *Cipriani.*

Coadiutore ordinario del Parroco — Predicazione del Vangelo, insegnamento della dottrina cristiana e confessione ai moribondi — Ineleggibilità a consigliere comunale.

È ineleggibile a Consigliere comunale il Sacerdote chiamato a coadiuvare ordinariamente il Parroco per la predicazione del Vangelo, per l'insegnamento della dottrina cristiana e per la confessione ai moribondi (1).

Fatto. — Generoso Giordano elettore del Comune di Guardia Lombardi fece opposizione alla elezione a consigliere comunale del Sacerdote Rocco Cipriani avvenuta nel 13 luglio 1902, allegando che tale elezione era incompatibile con la sua qualità di coadiutore del parroco locale, esibendo a prova un certificato dell'autorità ecclesiastica attestante che esso era stato chiamato a coadiuvare per la predicazione del Vangelo e insegnamento della dottrina cristiana, e un atto di notorietà attestante che era pur solito ministrare la confessione ai moribondi.

Il Consiglio comunale da prima, la Giunta provinciale amministrativa di poi, e finalmente la Corte d'appello di Napoli furono concordi nel proclamare la eleggibilità del Cipriani dichiarando che gli uffici di costui rientravano nel compito di qualunque sacerdote, e non conferivano ad esso la qualità parrocchiale, che è causa di esclusione alla carica di consigliere comunale.

Il Giordano ricorre oggi avanti questo Supremo Collegio per lo annullamento della sentenza della Corte d'appello.

1° Per non avere essa sufficientemente ragionato sull'attendibilità dell'atto di notorietà, che parlava anche dell'esercizio della confessione, che è ufficio essenzialmente parrocchiale.

(1) Confr. stessa Cassazione 24 marzo 1906, Bornero c. Tribandino ed altri, volume in corso, pag. 154.

2° Per avere in onta ai principii di diritto canonico dichiarato non essere vere e proprie funzioni di cura d'anime le mansioni attestate nel certificato dell'autorità ecclesiastica.

Considerato che l'art. 23 della legge comunale e provinciale dichiarava ineleggibili a consiglieri comunali gli ecclesiastici e ministri dei culti, che abbiano giurisdizione o cura d'anime, e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, col notorio scopo che essi non vengano distratti dal pio e sacro loro ministero. Ciò posto, sembra che la Corte di merito non si sia bastantemente penetrata della importanza degli uffici, nei quali il Sacerdote Cipriani era stato chiamato a coadiuvare il parroco, i quali ben valutati, non sono men gravi degli altri affidati dalla Chiesa al rettore di una parrocchia, siccome quelli che contribuiscono a gettare e coltivare i principii che costituiscono le basi della fede.

Ma chechè sia di ciò, è pur manifesto che la Corte stessa non ha dato sufficiente ragione del perchè negasse fede all'atto di notorietà esibito dal reclamante, nel quale si attestava che il detto Sacerdote coadiuvava di fatto il parroco anche nella confessione, non parendo buona ragione quella addotta, cioè che i fidefacienti ignoravano se esso fosse o no vice parroco, potendo essi benissimo ignorare questa circostanza e pur trovarsi in grado di attestare dell'atto fatto, caduto sotto i loro occhi.

Onde ri ravvisa giusto accogliere il primo motivo di annullamento e rinviare per nuovo esame ad altro Collegio, il quale potrà anche coltivare le importanti questioni agitate innanzi alla Commissione provinciale e cioè sulla mancanza di canonica investitura del coadiutore e sulla rinunzia all'ufficio, le quali, risolute affermativamente, toglierebbero la ragion d'essere alla eccezione d'incompatibilità.

Per questi motivi, accogliendo il ricorso, cassa, rinvia, ecc.

Appello di Bologna.

30 marzo 1906.

Pres. Petrilli, P. P. — *Est.* Fraccacreta.

Comune di Cotignola c. *Arciprete di S. Stefano in Cotignola.*

Prestazioni di culto — Onorario al predicatore della Quaresima e dell'Avvento — Prescrizione acquisitiva ed osservanza ultra secolare o ultra trentennale — Rapporti giuridici patrimoniali risultanti da contratti o da disposizioni testamentarie — Non sono invocabili in tema di prestazioni di culto — Oneri facoltativi.

La prescrizione acquisitiva e la osservanza ultra secolare o ultra trentennale, se efficacia possono esercitare in tema di ragioni creditorie a far presumere o a rappresentare il titolo della obbligazione originaria, possono essere invocate soltanto nei casi in cui si tratti di rapporti giuridici patrimoniali risultanti da contratti o da disposizioni testamentarie (1).

Non possono quindi essere invocate quando si tratta di pagamenti eseguiti da un Comune a titoto di onorarj del predicatore dell'Avvento e della Quaresima (2).

L'azione creditoria relativa al pagamento di tali onorarj, come di ogni altra prestazione per servizio di culto, non rappresenta una vera e propria obbligazione, ma un semplice onere facoltativo (3).

E, dato tale carattere di onere facoltativo, non possono i Comuni avere assunto un analogo obbligo contrattuale (4).

(1-4) Non possiamo consentire menomamente nelle massime proclamate in questa sentenza della Corte d'Appello di Bologna. Col richiamo che essa fa della sentenza a Sezioni Unite della Cassazione di Roma 27 aprile 1904 (Vol. XIV, pag. 237) si vede che essa ha subito gli effetti della motivazione della sentenza stessa, sulla quale motivazione è da augurarsi che la Cassazione di Roma voglia opportunamente ritornare.

Del resto, del contenuto di tale sentenza non è fatto un richiamo perfettamente esatto ed a proposito.

La Corte Bolognese confonde il possesso immemorabile e la osservanza ultra secolare, di cui si contendeva, colla prescrizione ordinaria.

Afferma perciò che « la prescrizione acquisitiva e la osservanza ultra-secolare » pos-

In fatto. — Da uno scritto, in data 12 marzo 1750, si ha che l'arciprete e i canonici della parrecchia co legiata di S. Stefano di Cotignola, supplicarono il Pontefice a vietare ai rappresentanti del Comune la pretesa di un saluto di preminenza sul Capitolo, dal predicatore della quaresima e dell'avvento in occasione della predicazione: pretesa sostenuta dai rappresentanti predetti, sul fatto che il Comune corrispondeva gran parte dello assegno che si pagava al predicatore. Ed il Pontefice (Benedetto XIV dispose che « *salutandos esse prius canonicos inde magistratum* ».

Da un certificato del sindaco di Cotignola, in data 24 settembre 1889, si rileva che quella municipalità contribuì, dal 1830 al 1862, ininterrottamente, alle spese per il predicatore della quaresima e dell'avvento. E in una lettera del priore (sindaco) in data 14 gennaio 1843, diretta all'arciprete, si legge: « Nell'adunanza consigliare 1842, in cui « fu discusso e approvato il preventivo « comunale pel presente anno, si prese « in considerazione l'istanza della S. V. « Ill.ma, diretta ad ottenere un aumento « di onorario al predicatore... con pro- « posito di sopprimere la questua an- « nuale, solita a praticarsi a profitto « del sacro oratore. Il consiglio, per- « tanto, valutando i motivi su cui è « fondata l'istanza, si compiaceva por- « tare a scudi romani 10 l'onorario del « predicatore per l'avvento (prima era « di scudi 7.62) e a scudi 40 quello del « predicatore per la quaresima (prima « era di scudi 30) sotto la condizione «anzidetta e in via di massima stabile, « adottata per l'avvenire... ».

Nel 1863 furono dal Comune soppressi tali assegni. E da quell'anno fino al 1887 nessuno reclamò.

Ma nel 1888, l'arciprete Diletti reclamò prima alla deputazione provin-

---

sono essere invocate solo « nei casi in cui si tratti di rapporti giuridici patrimoniali risultanti da contratti o da disposizioni testamentarie ».

A dimostrare gli errori di cotesta affermazione dalla quale la sentenza ha voluto trarre la conseguenza che i suddetti istituti non possono invocarsi in tema di prestazioni di spese di culto *dovute da Comuni*, generalizzando anche la questione indebitamente (poichè quella in argomento è una questione da esaminarsi e risolversi caso per caso), veggasi lo studio « *Il possesso immemorabile e le prestazioni di culto* », nel Vol. V, pag. 1-26.

Ci proponiamo di ritornare sulle quistioni cui dà luogo la presente sentenza contro la quale crediamo sia stato presentato ricorso alla Cassazione di Roma; ed avremo così opportunità di occaparci di quanto forma oggetto della 3ª e 4ª massima. Ci limitiamo su di esse fin da ora a rilevare essere pienamente erroneo il dire che le spese di culto corrisposte dai Comuni debbano *a priori* assolutamente venir considerate e ritenute facoltative, e non possano dar luogo ad obbligazioni contrattuali (basta richiamare all'uopo la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione di Roma 4 giugno 1892, Comune di Pinerolo c. Capitolo Cattedrale di Pinerolo in questa Rivista, Vol. III, pag. 29); E' chiaro che la Corte di Bologna, facendo, a suo dire, la storia delle spese di culto, non ha riflettuto che se, come essa afferma, le dette spese rappresentavano oneri di servizio pubblico, e negli Stati Pontificj (nei quali appunto si trovava il Comune che ha dato luogo alla causa) tale servizio pubblico era regolato (sempre come dice la sentenza) dalle disposizioni del Concilio di Trento, si avrebbe con ciò a conchiudere che non poteva trattarsi di *oneri facoltativi*, e che se una legge regolava tale servizio pubblico, bisognerebbe dimostrare da quale altra legge essa oggi sia stata abrogata.

Ed è strano che le sentenza in esame richiami l'altra della Cassazione di Roma 7 luglio 1900 (Trionfi c. Comune di Rojo, questa Rivista, Vol. X, pag. 404), ove è proclamata la massima che « oltre le spese di culto menzionate nell'articolo 299 del testo unico 4 maggio 1898, N. 164, debbono considerarsi obbligatorie pei Comuni anche le spese di culto messe a loro carico da speciali leggi anteriori non mai abrogate esplicitamente od implicitamente dalle successive leggi generali sull'amministrazione Comunale ».

E' poi pacifico, com'è noto, che le norme e le disposizioni del diritto canonico sono da ritenersi ancora in vigore in tutti quei casi nei quali non siano state espressamente abrogate dalle nostre leggi civili di diritto pubblico ecclesiastico. (Cons. Cassazione di Roma, 18 dicembre 1905, Lebboroni c. Subeconomo dei beneficj vacanti di S. Severino Marche, nel Vol. in corso, pag. 93, nota 4ª e richiami).

ciale di Ravenna, che respinse il reclamo, e indi al governo, che l'accolse.

Di qui un real decreto in data 15 dicembre 1889, che ordinò l'iscrizione dei predetti assegni nel bilancio comunale di Cotignola del 1889. E non solo il Comune ottemperò a tal decreto: ma il sindaco Stracchi, in data 31 dicembre 1890, rilasciò dichiarazione di obbligo per gli assegni in discorso, da valere per atto ricognitivo, nei fini d'interrompere la prescrizione, a termini e per gli effetti dell'art. 2136 Cod. civ.

Nel 1903, l'amministrazione comunale soppresse nuovamente gli assegni. Ma l'arciprete attuale, don Eutimio Pasotti, ricorse alla giunta provinciale. Ed è pacifico che questa invitò il Comune ad iscrivere nuovamente gli assegni, e che il Comune vi adempì.

Ma, nel contempo, il sindaco, debitamente autorizzato, con citazione 7 gennaio 1905 convenne il parroco Pasotti innanti al tribunale di Ravenna: ed assumendo che il Comune di Cotignola non aveva nessun obbligo a corrispondere gli onorari al predicatore dell'avvento e della quaresima, nella chiesa arcipretale di S. Stefano di Cotignola, e che nessun obbligo gli proveniva da quanto, in proposito, si era praticato negli anni passati, chiese, di conseguenza, una declaratoria del tribunale in tali sensi, con la condanna del parroco a restituire le somme indebitamente riscosse e a rimborsare il Comune delle spese del giudizio.

L'arciprete Pasotti sostenne che la parrocchia aveva il diritto agli assegni in discorso nella misura di lire 159,60 come concorso nella spesa del predicatore della quaresima, e di lire 40,53 come concorso nella spesa per il predicatore dell'avvento: che aveva codesto diritto, tra perchè ne gode il possesso da oltre un secolo, o quanto meno dal 1830 al 1862 e poi dal 1888 sino al 1902; e tra perchè aveva un titolo, in proposito, consistente nella delibera consigliare del 17 novembre 1842, con la quale il Comune si era obbligato di corrispondere gli assegni aumentati in corrispettivo della rinuncia espressa dallo arciprete alla questua del predicatore di ovi, filati e denaro. Di più, rilevò che il Comune con la dichiarazione del sindaco Stracchi del 31 dicembre 1890 aveva riconosciuto il debito del Comune, nei fini della interruzione della prescrizione trentennaria, a sensi dell'art. 2136 Cod. civ.

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza 30 giugno 1905, che non risulta notificata, accogliendo l'assunto del convenuto arciprete Pasotti, rigettò la domanda del Comune e lo condannò alle spese.

Ha appellato il Comune, con atto 15 dicembre 1905, a questa Corte, per i motivi dedotti e non attesi dal tribunale.

In diritto. — Il Tribunale, nel rigettare le domande del Comune di Cotignola, considerò (seguendo la difesa del convenuto parroco don Eutimio Pasotti) che in favore della chiesa arcipretale di S. Stefano di Cotignola vi era non solo un possesso o un'osservanza ultra secolare, con traccie dal 1627 (non risultano coteste traccie) o quaato meno ultra trentennale, dal 1830, del pagamento esegrito dal Comune degli onorari al predicatore dell'avvento e della quaresima; ma altresì un vero e proprio titolo contrattuale dell'obbligazione del Comune: e questo titolo era nella deliberazione consigliare del Comune istesso, del 17 novembre 1842, con la quale furono aumentati gli onorari del predicatore (*in forma stabile e per l'avvenire* — a termini della nota sindacale di partecipazione) *in corrispettivo* della rinuncia, espressa dalla chiesa arcipretale, alla questua annua (di ova, filati e danaro) che prima praticava, per il medesimo obbietto degli onorari del predicatore, obbligazione riconfermata con l'atto ricognitivo del sindaco Stracchi del 31 dicembre 1890. Conforta tale assunto con i pronunciati della dottrina e della giurisprudenza (sul tema degli assegni di culto dei Comuni in *corrispettivo* di soppressione di prestazioni in natura); lo conforta infine con l'autorità dei decreti

amministrativi che ordinarono la iscrizione dell'assegno in disputa nei bilanci del Comune

Ha osservato la Corte che l'assunto del Tribunale non regge, e, sull'obbietto, il gravame del Comune di Cotignola è ben fondato.

In vero, non regge in rapporto alla prescrizione acquisitiva e alla osservanza (osservanza prospettata, in preferenza, dal patrocinio dell'appellato parroco Pasotti in questa sede) ultra secolare o ultra trentennale, del pagamento eseguito dal Comune, a titolo di onorari del predicatore dell'avvento e della quaresima, imperocchè tanto la prescrizione quanto l'osservanza, se efficacia possono esercitare, iu tema di ragioni creditorie, a fare presumere o a rappresentare il titolo della obbligazione originaria, possono essere invocate soltanto nei casi in cui si tratti di rapporti ginridici patrimoniali, risultanti da contratti o da disposizioni testamentarie: inquantochè, in cotesti casi, per la ignoranza che si ha del titolo, o per la impossibilità di verificare le modalità delle obbligazioni ivi contenute, tien luogo della obbligazione istessa e del titolo, o quanto meno li fa presumere, la diuturna uniformità della esecuzione data per secoli, o per più di un trentennio. Ma nel caso in disputa, si versa in tema di ragione creditoria, che, per indole propria, ben nota, non può avere origine nè da contratto, nè da disposizione testamentaria; per il che, il fatto del continuato pagamento, anche per secoli, non può mutarne l'orgigine e la natura. Di conseguenza, in questo caso, la obbligazione è quella che è. E chi intende assegnarle un'altra indole, deve fornirne la prova (così la Cassazione romana a Sezioni Unite, con sentenza 27 aprile 1904 nella causa Comune di Trani e De Stafano).

Ora, nella specie, la ragione creditoria che la chiesa arcipretale di S. Stefano di Cotignola intende di fare valere, cioè la prestazione in danaro per l'onorario del predicatore dell'avvento e della quaresima, non rappresenta una vera e propria obbligazione, bensì un semplice onere facoltativo del Comune. E basta all'uopo, per convincerne ognuno, un semplice cenno storico, così di questa, come di ogni altra prestazione per servizio di culto, corrisposte anteriormente dai Comuni. Tali prestazioni, nei secoli e sotto i reggimenti politici passati, rappresentavano oneri di servizio pubblico, a causa delle condizioni sociali e del sentimento religioso che allora dominava. I Comuni erano gravati di tali oneri, per la loro qualità di organi della coscienza collettiva dei cittadini, e non per obbligazione contratta a titolo oneroso, o per disposizione testamentaria. Il che, più in particolare, si riscontra per le prestazioni inservienti alle predicazioni quaresimali, dopochè il Concilio di Trento regolò, con severe discipline, il detto servizio divino, imponendo ai vescovi ed ai parroci di curarne l'esecuzione (sessione XXIV cap. IV). E poichè l'autorità della chiesa in quei tempi si riverberava sulle cose temporali, specialmente nei paesi, come quello di Cotignola, nei quali la sovranità civile apparteneva al Pontefice; così, per effetto delle prescrizioni del Concilio di Trento, l'onere della predicazione quaresimale diventò norma di pubblica amministrazione, onere di servizio pubblico a carico dei bilanci comunali. E nei paesi soggetti alla sovranità laica, fu anche imposto da leggi o da disposizioni dei principi reggenti, dalla fine del secolo XVI fino alla unificazione italiana (cos la Cassazione romana a Sezioni Unite, nella citata sentenza 27 aprile 1904).

Altrettanto è a dire, in massima, per la predicazione dell'avvento, perciocchè la stessa Corte suprema, in altra occasione, statuì che le spese, sostenute dai Comuni a scopo di culto, predicazioni sacre e feste religiose, sono atti di liberalità, quando non abbiano a fondamento un contratto. Possono anche essere imposte da una legge; ma la legge non muta la natura giuridica di esse, nè crea un vincolo giuridico a favore dei beneficati; onde, se soppresse da

una legge posteriore, non lasciano traccia di obbligazione civile. E, comunque continuate per lunga serie di anni, non possono formare oggetto di un possesso legittimo, suscettibile di una qualsiasi prescrizione, inquantochè *in facultativis non datur praescriptio* (così con sentenza 7 luglio 1900 Trionfi e Comune di Riolo).

Non regge l'assunto del Tribunale in rapporto alla sussistenza del titolo contrattuale, obbligatorio pel Comune, a pagare gli assegni in disputa.

Cotesto titolo sarebbe rappresentato dalla deliberazione del consiglio comunale di Cotignola del 17 novembre 1842, con la quale furono aumentati, di circa 12 scudi romani, gli assegni che il Comune pagava ai predicatori. Si assume dal parroco che quella deliberazione costituisca pel Comune un'obbligazione contrattuale, in quanto l'aumento fu dato a corrispettivo della rinuncia alla questua annuale di filati, ova e danaro: rinuncia promessa dal parroco del tempo, nella supplica che aveva all'uopo diretta al Comune, come in narrativa. Ma un tale assunto non ha fondamento, perciocchè la deliberazione in discorso, se vincolatrice, obbligava il Comune soltanto per l'anno 1843, inquantochè fu emessa unicamente per l'approvazione del bilancio comunale di quell'anno. Nè il contenuto della lettera del sindaco, con la quale si partecipò la deliberazione predetta al parroco, può alterarne il valore giuridico. Il sindaco scrisse al parroco che l'aumento era in *forma stabile e per l'avvenire* Ma ciò non è nella deliberazione del consiglio, approvata dal cardinale legato: e il sindaco, col suo opinamento, che può essere anche erroneo, non aveva per le leggi del tempo, come non ha per la legge attuale, alcuna facoltà di vincolare il Comune al di là dei termini espressi nelle deliberazioni consigliari debitamente approvate.

D'altra parte, anche data alla deliberazione consigliare una portata estensibile per l'avvenire, si riferirebbe sempra ad oneri facoltativi, inquantochè tali erano pel Comune gli assegni, come innanzi si è chiarito, e come risulta eziandio dalla supplica dei canonici del 1750 (riferita in narrativa), pel saluto di preminenza, considerato che ivi si accenna al timore della soppressione delli assegni: e facoltativa era per i cittadini la questua che davano. L'atto quindi, che unifica in uno solo presso la collettività dei cittadini le due specie di elargizioni, non cessa, per la sua modalità, di essere a titolo gratuito. Onde, anche in forma stabite e per l'avvenire, la deliberazione consigliare del 17 novembre 1842, non costituisce, non rappresenta obbligazione o contratto a titolo oneroso pel Comune. E la giurisprudenza e la dottrina a riguardo di oneri di culto assunti a corrispettivo di rinuncia della chiesa a prestazioni *obbligatorie dovutele*, invocate dalla sentenza appellata e dal patrocinio del parroco, non possono avere applicazione nel caso di rinuncia a prestazioni facoltative, obbietto dell'argomento in disamina. Al che è da aggiungere, per un di più, che, per la legge di pubblisa sicurezza del 30 giugno 1889, art. 84, è fatto divieto della questua religiosa, fuori dei luoghi destinati al culto; ed una questua di filati e di ova non è possibile, se non fuori la chiesa. Si avrebbe quindi, allo stato delle cose, un onere senza corrispettivo, un onere anacronistico: e come tale risolubile, giusta è pure insegnato in dottrina. In effetti, l'assegno reclamato dal parroco, non contiene il predetto aumento.

Ma nel convincimento della Corte è che la deliberazione consigliare del 17 novembre 1842 non costituisce obbligazione contrattuale onerosa del Comune di Cotignola *in forma stabile e per l'avvenire.* E però, nulla possono mettere in essere, in proposito, i decreti del governo e della giunta amministrativa (pur invocati dalla sentenza appellata, a conferma dello assunto dell'obbligazione onerosa) che ordinarono la iscrizione degli assegni in disputa nei bilanci degli anni cui si riferiscono.

Quei decreti sono provvedimenti di opportunità amministrativa, che lasciano insoluta e impregiudicata la controversia giuridica, di competenza della sola autorità giudiziaria. — E del pari lascia insoluta la controversia l'atto ricognitivo del sindaco di Cotignola del 31 dicembre 1890, nei fini interruttivi della prescrizione estintiva a sensi dell'art. 2136 Cod. civile. In effetti, se obbligazione del Comune non vi era, non poteva metterla in essere il solo sindaco, col predetto atto ricognitivo sen z'alcuna autorizzazione del consiglio e senza l'approvazione della autorità tutoria a termini della vigente legge comunale.

Per questi motivi — Accoglie ii ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di Ravenna ecc.

Appello di Perugia.

9 aprile 1906.

Pres. Giabinà, P. — *Est.* Celli

Pimpinelli, Parroco di S. Salvatore in S. Domenico di Spoleto c. *Fondo pel culto.*

Parrocchia ex-conventuale — Spese di culto e di ufficiatura — Onere conventuale — Decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, art. 16 — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto.

Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabile alle Parrocchie ex-conventuali — Determinazione della misura delle suddette spese.

Leggi — Progetto di legge — Decadenza — Richiamo inefficace.

Congrua parrocchiale — Non può essere gravata dall'onere delle spese di culto — Spese di ufficiatura — Arretrati — Obbligo del Fondo pel culto — Buona fede — Domanda giudiziale — Spese sostenute dal Parroco — Rimborso.

Prescrizione quinquennale — Spese di culto — Inapplicabilità.

Le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico soppressero le corporazioni religiose, ma conservarono la Parrocchia, che rimase colla sua esistenza giuridica autonoma e con i diritti corrispondenti sul reddito dei beni del soppresso Monastero necessari per l'esplicamento della sua funzione (1).

Di conseguenza il patrimonio del soppresso Monastero deve intendersi devoluto prima alla Cassa ecclesiastica, e poi al Fondo pel culto con l'onere di provvedere a tale funzione ed alle spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia, in rispondenza alla importanza del patrimonio ed ai bisogni della Parrocchia (2).

Per l'articolo 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l'Umbria fu imposta alla Cassa ecclesiastica l'obbligo dell'ufficiatura delle Chiese parrocchiali ex-conventuali, e tale articolo di legge è rimasto in vigore, e l'obbligo si è trasferito nel Fondo pel culto.

La legge 4 giugno 1899, art. 2, che stabilisce l'assegno del 15 per cento sulla congrua per le spese di culto e di ufficiatura, non è applicabile alle Parrocchie ex conventuale (3).

È vano il richiamo di un progetto di legge presentato dal Governo al Parlamento, caduto per chiusura della sessione e non diventato legge dello Stato (4).

L'assegno di congrua stabilito a favore di un Parroco dell'Umbria ai sensi ed effetti dell'articolo 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, con richiamo dell'altro Decreto 25 ottobre 1860, non può intendersi gravato dalle spese di ufficiatura e di culto della Chiesa parrocchiale (5).

Ritenuto l'obbligo di sostenere le spese di ufficiatura e di culto di una Parrocchia ex-conventuale a carico del Fondo pel culto, deve questo corrispondere gli arretrati, e non può pretendere di essere obbligato solo dal giorno della domanda giudiziale (6)

Alle dette spese non è applicabile la prescrizione quinquennale (7).

Fatto. — In virtù del Decreto 11 dicembre 1860 del R. Commissario Generale straordinario per la provincia

---

(1-7) Su queste massime di giurisprudenza assodata, veggasi la sentenza della stessa Corte 5 marzo 1906, pubblicata a pag. 283 del volume in corso, e i richiami relativi, riguardanti la giurisprudenza in tema di Parrocchie ex-conventuali.

Sulla massima 6ª ci riserviamo di ritornare nella prossima dispensa nel pubblicare la recentissima sentenza della Cassazione di Roma 20 giugno corrente anno nella causa Fondo culto c. Perretti.

dell'Umbria, fu soppresso, fra gli altri, in Spoleto, l'ordine monastico dei PP. Predicatori in San Domenico. Al Convento però era unita ed incorporata la cura parrocchiale, quale onere conventuale, è cioè senza beneficio proprio e distinto dal patrimonio del Convento, perlocchè la Parrocchia visse dal soppresso Ordine, e rimasta in vita, quale ente morale, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ecclesiastica, a tenore dell'articolo 16 del predetto decreto commissariale, e dell'articolo 2 del precedente decreto 29 ottobre 1860 promuoveva, con deliberazione 21 luglio, ed il Ministero di Grazia e Giustizia assegnava con decreto 28 agosto successivo provvisoriamente al parroco Don Tommaso Pimpinelli e sino a tanto che non venisse disposto altrimenti dal Governo di Sua Maestà, l'annua somma di Lire 1200 a titolo di congrua a partire dal 3 dicembre 1861, a condizione che dovesse provvedere del proprio a tutte le spese di culto e di officiatura della Parrocchia.

Il parroco Pimpinelli accettò la congrua, onde provvide per circa 43 anni alle necessarie spese di culto. Ma in prosieguo, deducendo egli di non potere più provvedere ad un tempo alle dette spese di culto ed al mantenimento suo e di un coadiutore, con formale atto di citazione, 11 maggio 1905, conveniva davanti al Tribunale di Spoleto l'Amministrazione del Fondo pel culto in persona del Direttore generale comm. Emanuele Molfino, per sentirsi dichiarare tenuta a condannata, quale devolutaria dei beni del soppresso Convento: 1° al pagamento annuale di L. 600 per spese di culto e pel servizio della Chiesa parrocchiale del SS. Salvatore in S. Domenico di Spoleto, nonchè di altre L. 500 annue per retribuzione ad un coadiutore; 2° al pagamento in favore dell'istante degli arretrati trentennali, nel totale, per l'uno e l'altro titolo, di lire 33000, una agl'interessi legali dalla notifica della citazione, con la vittoria nelle spese di lite.

Tale domanda veniva impugnata dalla convenuta Amministrazione, e ne chiedeva il rigetto, sia perchè nulla è dovuto per i titoli di cui nella domanda istessa, sia perchè ad ogni modo gli assegni chiesti sono eccessivi, tanto in via assoluta che relativamente alle rendite della soppressa corporazione, e sia finalmente, perchè nulla è dovuto per l'epoca anteriore alla citazione, ovvero oltre il quinquennio,

L'adito Tribunale, con sentenza 2-9 ottobre 1905, faceva diritto per quanto di ragione alla domanda proposta dal parroco Pimpinelli, e per l'effetto, nel dichiarare tenuta la convenuta Amministrazione a corrispondere in favore della Chiesa parrocchiale le spese di culto e del coadiutore, condannava l'Amministrazione medesima a pagare, dal dì della giud ziale domanda, alla detta Parrocchia, e per essa al suo Rettore *pro tempore*, l'annua somma di L. 600 per spese di culto e pel servizio religioso, nonchè l'altra di L. 500, pure annua, per retribuzione al coadiutore del parroco, esenti da qualsiasi peso; e condannava inoltre l'Amministrazione al pagamento di due terzi delle spese tutte del giudizin in una agli onorari di difesa, dichiarando compensato fra le parti l'altro terzo.

Da questa sentenza ha appellato principalmente il parroco Pimpinelli, con atto del 3 novembre 1905, chiedendone la riparazione pel capo che rigetta la domanda di pagamento del trentennio degli arretrati nella somma complessiva di lire 33 mila, una agli interessi legali dal dì del libello 11 maggio 1905. Ed ha interposto appello incidente l'Amministrazione del Fondo culto, con comparsa scambiata nell'udienza del 5 febbraio ultimo, ritenendo ingiusta la sentenza, sia per avere riconosciuto al Parroco il diritto alle spese di culto e alla spesa del coadiutore che le leggi eversive del 1860, del 1866-67 non accordano, sia per avere omesso di considerare che, con gli assegni liquidati in favore del parroco Pimpinelli, l'Amministrazione del Fondo culto verrebbe ad accollarsi, contro la legge, un onere

non consentito dalle forze del patrimonio appreso alla soppressa corporazione di S. Domenico, sia da ultimo perchè, respinta la domanda di condanna al pagamento degli arretrati nella somma di lire 33 mila, ingiusta eziandio apparisce la condanna del Fondo culto a due terzi delle spese del giudizio.

Venuta la causa a discussione, i procuratori dei contendenti, nell'udienza del 12 marzo corrente, concludevano nel modo superiormente trascritto.

Diritto. — Attesochè prima dell'appello principale, va logicamente esaminato e discusso l'appello incidentale, perchè con questo appunto si rimette in essere la questione fondamentale della causa sull'obbligo o meno nel Fondo del culto di provvedere alle spese necessarie al funzionamento delle parrocchie ex-conventuali. Non si mette in dubbio, dall'appellante Amministrazione, che la parrocchia del SS. Salvatore in S. Domenico di Spoleto non ha redditi propri, ccome quella che, essendo annessa ed aggregata al convento dei Domenicani, veniva dal medesimo unicamente sussidiata ed a spese del medesimo ufficiata, e che tanto nei redditi che nei pesi del Convento istesso succedette la Cassa ecclesiastica dello Stato in forza del decreto Pepoli 11 dicembre 1860.

Così essendo in punto di fatto non controverso, invano oggi il Fondo culto, che per legge è succeduto alla Cassa ecclesiastica, si fa a negare l'obbligo di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura, che già si sopportavano dall'Ordine religioso soppresso.

Si sostiene dall'appellante Amministrazione che, soppresse le Corporazioni, fu posto in facoltà del Governo di mantenere o no la cura di anime, già esercitata da una Corporazione religiosa, e che l'art. 16 del decreto Pepoli nessun obbligo sanciva relativamente al mantenimento delle parrocchie ex-conventuali.

L'interpretazione però, che cioè sia facoltativo e non obbligatorio il provvedere alle spese di culto e di ufficiatura, è respinta dalla lettera istessa del succitato articolo di legge, ove è espressamente detto che: « Quando per « decessi, concentramenti od altra causa « qualunque le Chiese degli stabilimenti « e delle Collegiate... non possono più « essere ufficiate dai religiosi e cano- « nici... sarà provveduto dalla Cassa al- « l'adempimento delle pie fondazioni, « *nonchè all'ufficiatura delle Chiese* « *suddette*; quando il Governo lo rico- « nosca conveniente nell'interesse del « culto ».

Tale essendo dunque la dizione dell'art. 16, è evidente che la facoltà di cui in esso, non è assoluta, ma limitata nel senso, che fu ben arbitro il Governo di mantenere o meno aperte al culto tutte le Chiese delle Case religiose soppresse. Ma quando il Governo, in suo potere, deliberava di conservarle al culto, le spese di ufficiatura diventavano non più una facoltà, ma un dovere, come una conseguenza necessaria del provvedimento governativo, essendo assurdo volere il mantenimento della Chiesa aperta al culto, senza il corre' lativo stanziamento di una somma per le spese di culto e di ufficiatura.

Sostiene inoltre l'appellante Amministrazione che gl'investiti delle parrocchie ex conventuali non hanno diritto ad un diverso e privilegiato trattamento in confronto agli altri parroci, ai quali, nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 giugno 1899, per le spese di culto e di ufficiatura, non è dovuto che il 15 per cento sull'intero ammontare della somma di lire 900; che in base a tale legge al parroco Pimpinelli competerebbe, tutt'al più, per congrua e spese di culto, la complessiva somma di L. 1035; e poichè egli gode invece dello assegno di L. 1200, nulla può ripetere per i titoli suddetti.

L'invocata legge però non è applicabile al caso in esame, perchè essa contempla le sole parrocchie secolari, aventi cioè un benefizio proprio, qualora, il reddito beneficiario fosse insufficiente, tanto vero che in detta legge si parla di redditi e rendite beneficiarie.

Invece le parrocchie regolari, come quelle in ispecie, costituendo *munus sine beneficio* perchè prima delle leggi di soppressione traevano i mezzi per la loro funzione dal patrimonio delle Corporazioni monastiche, hanno diritto di ottenere dal Fondo culto, succeduto nei loro beni, quelle spese istesse che prima pesavano sul patrimonio soppresso.

Nè la prova dell'applicabilità della legge 1899 alle parrocchie ex conventuali può desumersi dal disegno di legge presentato nella seduta del 5 maggio 1904; perchè anzi la presentazione di tale progetto, il quale tendeva appunto a distruggere, forse per fini economici, la differenza fra le due specie di parrocchie, sta a suffragare la tesi contraria.

E' vanamènte poi a dimostrare che l'assegno di L. 1200 fatto al parroco Pimpinelli comprenda anche l'occorrente per le spese di culto, s'invoca dall'appellante Amministrazione la deliberazione del Consiglio della Cassa ecclesiastica in data 21 luglio 1862 ov'è detto che, mediante l'assegno, debba il parroco provvedere in proprio a tutte le spese di culto ed ufficiatura della Parrocchia. Imperocchè una tale deliberazione non è conforme a ragione e giustizia, perchè, ammesso il principio espressamente richiamato nei motivi di quella deliberazione, che tanto nei redditi che nei pesi della soppressa famiglia dei Domenicani era succeduta la Cassa ecclesiastica, e considerato che la congrua è assegno alimentare, ne veniva logicamente la conseguenza, che il parroco non avrebbe potuto far fronte dalla congrua alle svariate spese occorrenti per l'ufficiatura della Chiesa, ed avrebbe dovuto invece la Cassa ecclesiastica provvedere separatamente a tutte quelle spese, che prima della soppressione erano a carico della famiglia monastica e formavano un peso del patrimonio del Convento.

D'altronde quel parere non era obbligatorio pel parroco Pimpinelli, sia perchè non risulta che fosse stato mai notificato a costui od accettato dal medesimo, e sia perchè, sebbene il Decreto Ministeriale enunciasse la formula generica di provvedere in conformità della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa ecclesiastica, nondimeno nel dispositivo non fece alcuna menzione dell'obbligo, che si voleva da quel Consiglio addossare al parroco, di provvedere, cioè, in proprio alle spese di culto e di ufficiatura, ed accordò al parroco istesso l'annua somma di L. 1200 semplicemente a titolo di *congrua*.

Attesochè dal Fondo Culto gradatamente si obbietta, che, ove si fossero volute considerare le spese di culto ed ufficiatura della parrocchia ex conventuali del SS. Salvatore in S. Domenico come un onere patrimoniale da trasferirsi sulla rendita pubblica proveniente dai beni della Corporazione soppressa, cotest'onere non poteva, nè può essere soddisfatto *ultra vires* dell'ente soppresso, a mente dell'art. 30 della legge 7 luglio 1866, e cioè, oltre l'attuale consistenza delle rendite disponibili; le quali, come risultava dall'estratto di liquidazione e della situazione patrimoniale, fatte le detrazioni imposte dalla legge istessa, si riducevano ad una rendita disponibile di sole L. 180,20, mentre al Pimpinelli è stato concesso un assegno per somma di gran lunga maggiore.

Siffatta obbiezione è però destituita di legittimo fondamento; perchè l'onere di provvedere alle necessarie spese di ufficiatura non deve commisurarsi sulla maggiore o minore entità del soppresso patrimonio, nè gravare esclusivamente su questo; ma essere a peso dell'Intiero patrimonio della Cassa ecclesiastica.

In effetti, l'art. 16 del Decreto Pepoli, avente tuttavia vigore nell'Umbria, giusta l'art. 38 della surriferita legge, mentre per le pie fondazioni limitava l'onere della Cassa ecclesiastica a provvedervi coi redditi alle medesime annesse, dispensandola dall'obbligo di farvi fronte a proprie spese quando le dotazioni fossero mancate, ammenochè ne potessero altrimenti esigere i pro-

venti, non poneva cotesto limite per le spese di ufficiatura delle Chiese degli stabilimenti soppressi, e ne addossava obbligatoriamente il carico alla Cassa ecclesiastica, senz'altra limitazione all'infuori di quella di doversi dal Governo riconoscere conveniente il mantenere le Chiese aperte al culto.

Del resto risulta dagli stessi documenti esibiti dall'appellante Amministrazione, che la rendita retratta dal soppresso convento dei Domenicani, in Spoleto, è di L. 4664,96. Or se con l'art. 28 della legge 7 luglio 1866, il legislatore trasferiva al Fondo culto l'obbligo di pagare nella misura dei fondi disponibili non pochi oneri, ivi enumerati in ordine progressivo, poneva in primo luogo a suo carico, a preferenza di altri, quelli inerenti ai beni passati al Demanio *e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica;* e se fra questi oneri vi è principalmente quello di assegnare alle Parrocchie la necessaria dotazione per l'ufficiatura delle Chiese parrocchiali, torna evidente che la rendita di sopra indicata è più che sufficiente per provvedere alle chieste spese di culto.

Dalle suesposte considerazioni adunque segue che compete alla parrocchia del SS. Salvatore in S. Domenico di Spoleto, mantenuta aperta al culto, il diritto di avere dal Fondo per il culto, quale successore della Cassa ecclesiastica, le spese occorrenti per l'ufficiatura nella misura da determinarsi dal magistrato con criterio prudenziale ed equitativo, secondo gli stretti bisogni e l'importanza della parrocchia.

E venendo ora alla determinazione dell'ammontare delle annuali spese, la Corte, tenuto conto che la popolazione della parrocchia in disputa non è molto numerosa, perchè supera di poco le mille e duecento anime, stima giusto e doveroso di diminuire l'ammontare stabilito dal Tribunale in L. 600 che si reputa superiore al necessario, e di fissarne la misura nell'annua somma di L. 500, così distinte: *a*) por il sagrestano e per la pulizia della Chiesa affidata alle sue cure L. 60; *b*) per l'organista e il tiramantici L. 60; *c*) per il campanaro L. 30; *d*) per cera, olio, incenso, vino ed ostie L. 140; *e*) per manutenzione degli arredi sacri, nonchè per lavatura e stiratura di biancheria L. 50; *f*) per la festa del santo Patrono L. 80; *g*) per la festa del Corpus Domini, della Settimana Santa, della Pasqua e del Natale L. 80. Alla somma complessiva quindi di annue L. 500, in parziale riparazione dell'appellata sentenza, va ridotto l'obbligo del Fondo del culto verso la Chiesa parrocchiale per spese di ufficiatura della medesima.

Tale assegno deve essere pagato esente da qualsiasi peso, ovvero depurato dalla tassa di ricchezza mobile e di manomorta, nonchè da quella straordinaria del 30 per cento?

Ritiene la Corte che debbasi pagare indeminuto della ricchezza mobile e della manomorta perchè, come la giurisprudenza insegna, non può ritenersi reddito soggetto a tassa un assegno che deve assere erogato in base ad un preciso e determinato onere, rappresentando perciò una spesa effettiva, che si anticipa e che deve essere rimborsata. E neppure è deducibile il 30 per cento, perchè questo grava esclusivamente sul patrimonio ecclesiastico e ne furono esentate le parrocchie (art. 11 della legge 7 luglio 1866 e 18 della legge 15 agosto 1867).

Attesochè sia giurisprudenza costante di questa Corte di concedere l'assegno al coadiutore, semprechè si tratti di di parrocchia di qualche importanza per la sua numerosa popolazione, ovvero molto faticosa per la sua posizione topografica nel senso che la stessa sia formata di villaggi e di case sparse in campagna su luoghi montuosi, e per cui sarebbe molto disagevole per il parroco di accudire da solo convenientemente ed assolutamente alla cura delle anime.

Nel rincontro, niente di tutto questo: trattasi invece di parrocchia non molto numerosa con una papolazione poco più di 1200 anime e posta in città con facili e comode vie; e perciò il solo par

roco, che neppure si è detto di essere egli di tarda età o di mal ferma salute, può disimpegnare il spo ufficio e attendere in modo bastevole alla cura delle anime, senza che vi sia il bisogno dell'opera di un coadiutore.

Nè si dica che, giusta l'esibito certificato della Curia Arcivescovile di Spoleto, prima delle leggi eversive il Rettore-Parroco *pro tempore* aveva sempre un religioso Domenicano come coadiutore fisso, e che, soppresso il Convento, il Pimpinelli si trovò, come parroco, obbligato di servirsi per la sua parrocchia dell'opera e del ministero di altro sacerdote che ha sempre retribuito del proprio. Dappoichè la legge di soppressione nessun obbligo faceva al parroco Pimpinelli di servirsi dell'opera di altri religiosi senza che ve ne fosse un assoluto bisogno.

Se il Pimbinelli adunque si è servito, nell'esercizio del suo ministero, dell'opera di un coadiutore, ciò ha fatto certamente per sua comodità, e non perchè vi fosse tenuto per legge, o perchè ve ne fosse stato assoluto bisogno; e quindi l'assegno chiesto per questo titolo deve, in riforma dell'appellata sentenza, respingersi perchè non dovuto.

Attesochè, scendendo alla disamina dell'appello principale, i primi giudici hanno fatto mal governo della legge nel negtre al parroco Pimpinelli il chiesto rimborso delle spese di culto da lui anticipate anteriormente alla dimanda giudiziale e pel periodo di tempo non colpito da prescrizione.

L'appellata sentenza, dopo aver replicatamente riconosciuto che il reverendo Pimpinelli *de proprio* ha sostenute le spese di ufficiatura della parrocchia e che il Fondo per il culto errava nel pretendere che siffatte spese gravar dovessero a carico della congrua in esecuzione della deliberazione 21 luglio 1862 del Consiglio di Amministrazione dello Cassa ecclesiastica, negava poi il rimborso di tali spese pel tempo precedente alla domanda giudiziale, invocando la rinuncia presunta, la buona fede del Fondo culto fondata sulla deliberazione anzidetta, ed infine la presunzione di donazione.

Ma le rinunzie non si presumono; ed il mancato esercizio della facoltà di costringere il debitore ad adempiere l'obbligazione, non fa presumere che egli abbia voluto decadere dal diritto.

Nè migliore argomento è quello che la deliberazione della Cassa ecclesiastica doveva fare stato pel Fondo culto; dappoichè, avendo lo stesso Tribunale riconosciuta *contra rationem juris*, quella deliberazione, un s fatto errore di diritto non *excusat*.

E più speciosa è l'ipotesi della donazione, la quale, secondo il Diritto Romano invocato dal Tribunale, si fonda sopra una presunzione *juris tantum*, e non *juris et de jure*, che vuol perciò essere dimostrato: dimostrazione che il Fondo culto non ha dato.

Ma più che a questo argomento il patrocinio del Fondo per il culto, per contrastare gli arretrati chiesti dal Pimpinelli a titolo di rimborso, ricorse in primo grado e ricorre anche oggi in questa sade alla teoria della buona fede, per la quale il possessore faccia suoi i frutti e non sia tenuto a restituire quelli anteriori alla giudiziale domanda in conformità degli articoli 701 e 703 Cod. civ.

Cotal teorica però mal si adatta al caso in esame. Anzitutto il titolo in virtù del quale il Fondo Culto possiede il patrimonio delle abolite Corporazioni è senza dubbio la legge di soppressione; la quale essendo perfetta, perchè fatta dai più sapienti, è antigiuridico il dire che di essa s'ignorano i vizi, che del tutto mancano nella legge stessa. Nè per vizio può intendersi l'erronea interpretazione di legge.

Oltre a ciò, se per possessore di buona fede è da intendere quegli che, secondo l'art. 701 Cod. civ., possiede come proprietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, non può in tali condizioni venire considerato il Fondo culto, dal momento che la buona fede in lui esula per il fatto, che, se egli era divenuto proprietario di beni delle

Corporazioni soppresse in virtù delle leggi eversive, non ignorava, nè poteva ignorare che le stesse leggi, come gli davano dei diritti, gli facevano anche obbligo imprescindibile di adempiere a tutti quegli oneri che gravavano i beni istessi.

Nè a sostegno della pretesa buona fede giova il dire che la Pubblica Amministrazione ha annualmente erogate le rendite delle Casse ecclesiastiche agli agli alti scopi di pubblico interesse pei quali fu costituito, nonchè ai fini generali di culto. Dappoichè è facile il rispondere che fra questi fini di utilità generale vi erano anche quelli relativi alla Parrocchia del SS. Salvatore in S. Domenico di Spoleto, che non dovevano essere neppure obliati.

Non è poi meno antigiuridico richiamarsi alla buona fede nell'adempimento, per non essersi mai messo in mora il Fondo culto. Il nostro Codice coll'articolo 1223 statuisce la mora *ex die-dies interpellat pro homine* —, e l'essere in mora significa essere in mala fede.

Or se la Cassa ecclesiastica, e per essa poi il Fondo culto, successe nei diritti e nei doveri inerenti ai beni degli Ordini religiosi soppressi; se fra i doveri, l'Ordine dei Domenicani, aveva quello di provvedere all'ufficiatura della Parrocchia, onere conventuale, è evidente che la mora colposa, cioè il ritardo imputabile, nacque nel giorno stesso in cui al Convento successe la Cassa ecclesiastica, senza alcun bisogno di atti d'interpellanza.

Eliminata così la mala fondata eccezione della pretesa buona fede, a buon diritto il Pimpinelli si fa a chiedere gli arretrati per spese di culto. In effetti a lui nessun dovere giuridico incombe di sostenere del proprio, le spese di ufficiatura, per poterlo dichiarare tenuto ad adempierle; e conseguentemente, se egli ne ha fatto pagamento, ciò che egli ha pagato gli si deve rimborsare da colui cui giuridicamente incombe quell'onere, e cioè dal Fondo culto.

Attesochè qui sorge la questione se gli arretrati in parola debbano limitarsi al quinquennio, come pretende l'Amministrazione del Fondo culto con la dedotta eccezione di prescrizione, ovvero estendersi al trentennio.

Ma dopo la costante giurisprudenza della nostra Corte regolatrice, cotesta non può dirsi più una questione, essendo stata già più volte risoluta nel senso, che non è applicabile in tema di rimborso di spese la quinquennale di cui all'art. 2144 Cod. civ.

In effetti, per farsi luogo a tale prescrizione, bisogna che si tratti di rendita o prestazione per qualcuna delle cause indicate in detto articolo, che può riguardare le prestazioni che hanno carattere di accessorio ad un capitale o fondo, e può riferirsi ai rapporti diretti tra un debitore che deve corrispondere ad un creditore che deve riscuotere prestazioni della natura determinata nell'articolo stesso. Per la stessa ragione per la quale non potrebbe parlarsi di prescrizione quinquennale in casi in cui, chi ha esatto per conto altrui, è convenuto per pagare quanto abbia esatto, o in cui chi abbia pagato per altri tende ad ottenere il rimborso di quanto ha pagato, deve ritenersi non ammissibile, nella specie, la prescrizione quinquennale; dacchè si tratta di spese che il parroco Pimpinelli ha fatte, mentre avrebbe dovuto sostenerle il Fondo pel culto, e delle quali spese oggi chiede di essere rimborsato.

D'altra parte, sebbene l'obbligo del Fondo culto sia eseguibile ordinariamente di anno in anno; nondimeno la prestazione delle somme occorrenti per le spese di culto non ha il carattere nè di rendita, nè di accessorio e prodotto di un capitale di un bene immobile; e perciò non entra nel novero di quelle prestazioni periodiche contemplate nell'articolo succitato.

In altri termini, non trattasi di un debito originario in capitale per spese di culto ed un accessorio in corrisponsioni annuali che possano, accumulandosi, aumentare il primo; ma sono tanti debiti separati, quanti sono gli

anni cui si riferiscono le spese da rimborsarsi al parroco; in maniera che ciascuno è indipendente dall'altro e costituisce un debito principale per sè stante. Epperò l'azione di rivalsa spettante al parroco per ciascuno di tali crediti è soggetto alla prescrizione ordinaria trentennale, e non già alla quinquennale.

L'appello principale adunque proposto dal parroco Pimpinelli, devesi parzialmente accogliere e conseguentemente condannare il Fondo per il culto a pagargli in proprio le spese di ufficiatura della Chiesa parrocchiale pel trentennio precedente alla giudiziale domanda nella misura di lire 500 annue, e così in complesso la somma di lire 15.000; oltre ai relativi interessi legali dal dì della domanda istessa, a mente dell'articolo 1233 Cod. civ.

Per questi motivi, ecc.

Tribunale di Isernia.

5 luglio 1905.

Pres. ed est. De Gregorio, P.

Subeconomo dei beneficii vacanti di Isernia c. *Comune di Forlì e Fondo culto.*

Vendita — Tradizione — Azione reale e personale prima del codice francese.

Congrua ai parroci — Pesi patrimoniali e beneficiari — Diritto di cattedratico e quarta decimale al Vescovo — Deduzione — Obbligo dei Comuni — Sostituzione del Fondo pel culto — Pagamento della congrua e pesi durante la vacanza del beneficio all'Economato.

Pel diritto comune vigente nel Napoletano anteriormente al codice francese il contratto di vendita, non seguito dalla tradizione, trasmetteva nel compratore, non il diritto reale, ma soltanto l'azione personale per avere la cosa. Anzi per le consuetudini napoletane quest'azione, non sperimentata nell'anno dal contratto, andava perduta, salvo restando solo quella per la restituzione del prezzo.

Dovendo la congrua corrispondersi al Parroco netta di ogni peso inerente ai beni ed al culto della Chiesa, non che alla cura delle anime, il Fondo pel culto, che, per effetto delle leggi 14 luglio 1887, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, è rimasto sostituito ai Comuni nell'obbligo che i medesimi avessero assunto di pagare il supplemento di congrua ai parroci in corrispettivo delle decime sacramentali abolite, deve corrisponderlo al netto dei detti pesi, e quindi accollarsi anche questi che prima si fossero assunti dai Comuni, sempre però nei limiti delle leggi stesse (1).

Tale sostituzione ha luogo ipso iure *e non già che il Comune debba continuare la corrisponsione fino a che il Fondo pel culto non si sia, volontariamente o per effetto di condanna, addossato questo obbligo* (2).

Sono pesi di siffatta natura la spesa per l'economo che aiuta il Parroco nell'amministrazione dei sacramenti, quella pel mantenimento della Chiesa e pel clero necessario alle funzioni religiose, come pure il diritto di cattedratico e la quarta decimale che il Parroco abbia sempre corrisposto al Vescovo (3).

Il Fondo pel culto è tenuto a pagare il supplemento di congrua e questi pesi, sempre nei limiti di legge; anche all'Economato dei beneficii vacanti durante la vacanza della parrocchia, sotto deduzione dell'assegno eventualmente pagato all'economo spirituale funzionante interinalmente (4).

Ritenuto in fatto. — Che con rogito 17 luglio 1804 pel notaio Vito Tonti, l'Arciprete della Terra di Forlì sotto il titolo di S. Biagio, da una parte, e gli amministratori della Università di Forlì, dall'altra, in forza di pubblico parlamento dei 13 giugno di quell'anno, ponendo fine ad un litigio in S. R. Consiglio ancora pendente presso la R. Camera della Sommaria, relativamente all'esazione della decima sacramentale, che per lo passato era ammontata a tomoli 223 1[2 di grano all'anno e che, al prezzo corrente di carlini 10 a tomolo, rappresentava ducati 470, pari a lire 1997,50, convennero che essa re-

---

(1-4) Queste massime sono ispirate ad esatti principî di diritto ed alla giurisprudenza: si riscontri al riguardo quanto circa le congrue parrocchiali è riportato in questa Rivista, tenendo presenti le note apposte alla sentenza della Cassazione di Roma 15 gennaio 1906, riportata nel Vol. in corso, pag. 28.

stasse abolita, come pure che l'Arciprete cedesse all'Università tutti i fondi annessi alla sua mensa arcipretale fruttanti in complesso un reddito di circa ducati 30, pari a lire 127,50.

L'Università, in corrispettivo, si obbligò di pagare all'Arciprete la congrua conciliare di annui ducati 100, pari a lire 425, e poichè la congrua si doveva percepire franco e libera da qualsiasi peso, la stessa Università si obbligò di addossarsi tutti i pesi relativi, corrispondendo:

1° annui ducati 30, pari a lire 127,50, per assegno all'economo, ossia al sostituto di esso arciprete;

2° tom. 5 di grano, corrispondenti, al prezzo corrente, a ducati 10, pari a lire 42,50, alla Cappella di S. Biagio pel mantenimento della Chiesa;

3° ducati 40, pari a lire 170 per la spesa del clero per le funzioni religiose;

4° carlini 36, pari 15,30 per diritto di cattedratico al Vescovo;

5° tom. 37 di grano valutati in ducati 74, pari a lire 314,50, per quarta decimale al Vescovo; e così, in totale, ducati 258, pari a lire 1095,80.

Che, morto nell'8 aprile 1894 l'Arciprete di Forlì, D. Giovanni Tonti, il R. Subeconomo dei benefici vacanti della Diocesi di Isernia, in forza del rogito del 1803, spiccò nel 16 dicembre 1899 al Comune di Forlì un mandato di coazione pel pagamento della somma di lire 4800 come congrua e spese di culto dovute alla detta Arcipretura, e, per la vacanza della medesima, ad esso Economato.

Che contro questa coazione intimata nel 17 dicembre dello stesso anno il Comune si oppose innanzi a questo Tribunale con atto del 5 giugno 1900, sostenendo che essa fosse nulla per non essersi osservate le norme di legge, e che la somma di lire 4800 non fosse più dovuta da esso Comune, perchè col detto rogito del 1804 era stata assegnata come congrua al Parroco in sostituzione delle decime sacramentali abolite.

Che questo Tribunale, con sentenza 9-6 aprile 1902, considerò che la coazione non poteva dirsi nulla per difetto delle formalità estrinseche richieste dalla legge, perchè queste invece erano state osservate, come per altro aveva riconosciuto la stessa difesa del Comune, non facendo più nella Comparsa cenno di questo motivo di opposizione. Nel merito poi considerò che, giacchè il Comune sosteneva che il supplemento di congrua, da esso dovuto in forza del citato rogito del 1804, fosse in corrispettivo delle decime sacramentali e che, per effetto della legge 14 luglio 1887, tale supplemento fosse passato a carico dell'Amministrazione del Fondo pel culto, era opportuno che si integrasse il giudizio con lo presenza anche di questa. Aggiunse che non valeva obbiettare che il Comune dovesse prima pagare e poi rivolgersi, in linea di regresso, al Fondo pel culto, poichè, a prescindere che il Subeconomo non ha alcun privilegio di *solve et repete*, la reintegrazione del giudizio era necessaria per ragione di economia e perchè il Fondo pel culto avrebbe potuto opporre delle eccezioni da fare anche diminuire od escludere il diritto dell'Economato. Ordinò quindi che, a cura e spesa della parte più diligente, fosse chiamato in causa il Fondo pel culto, e riservò ogni altro provvedimento.

Che il Comune, con atti 8 e 16 marzo 1904, riprodusse il giudizio pei provvedimenti definitivi, chiamandovi anche l'Amministrazione del Fondo pel culto.

Che intanto il Comune, con dimande amministrative dei 30 giugno e 20 dicembre 1899, sempre pel motivo che l'obbligo del pagamento della congrua, che da esso si corrispondeva per le decime sacramentali abolite, fosse, per effetto della citata legge 14 luglio 1887, passato nella cennata Amministrazione a datare dal 6 agosto 1892, aveva chiesto alla medesima che si accollasse il pagamento delle lire 425 di congrua dovuta all'Arciprete di S. Biagio con decorrenza dall'8 aprile 1894, data della morte del suddetto Parroco titolare, e

rimborsasse ad esso Comune la somma a tal titolo pagata fino a questo giorno dal 6 agosto 1892.

Dopo lunga corrispondenza il Direttore Generale di quell'Amministrazione, con decreto 19 giugno 1902, aveva considerato che, sebbene dal ripetuto rogito del 1804 risultasse che il Comune si fosse obbligato di pagare la congrua conciliare di ducati 100 al Parroco in corrispettivo delle decime sacramentali abolite e della cessione di alcuni terreni col reddito di ducati 30, pure, siccome il Comune si era anche obbligato di pagare altri ducati 157,06 per assegni al clero ed alla mensa vescovile, si poteva ritenere che i terreni fossero in parte il corrispettivo di questi ultimi assegni e non della congrua, tanto più perchè quei terreni non erano mai passati in possesso di esso Comune. Aveva aggiunto che, non avendo il Comune dimostrato di avere pagato l'assegno di lire 425 fino all'8 aprile 1904, l'Amministrazione doveva limitarsi all'iscrizione nel suo bilancio di questo assegno con decorrenza dal 9 aprile 1894, salvo a provvedere al rimborso delle somme che il Comune assumeva avere a tal titolo pagate pel tempo anteriore dal 6 agosto 1892. Aveva considerato che la parrocchia non possedeva altra rendita, oltre i provventi di stola in lire 100 e che, con decreto 18 giugno 1901, era stato concesso all'Economo Spirituale Isaia Domenichelli l'annuo assegno di lire 360 pel tempo dal 1° gennaio al 23 agosto 1901, mentre nel 24 agosto 1904 era stato concesso il *R. Exequatur* alla bolla di nomina di Carlo Cicogna a titolare effettivo della Parrocchia. Aveva quindi disposto che, con effetto del 9 aprile 1904, sarebbe stato iscritto nel bilancio del Fondo pel culto l'annuo assegno di lire 426 a favore della Parrocchia, il quale sarebbe stato pagato all'Economato pel tempo dal 9 aprile 1894 al 23 agosto 1901, sotto deduzione delle somme pagate al suddetto Economo Spirituale, in base all'annuo assegno ed al Parroco titolare Cicogna dal 24 agosto 1901.

Che io stesso Direttore Generale, con altro decreto 18 febbraio 1903, aveva revocato il suddetto assegno di annue lire 425 e quello di altre lire 457,61 che, pel supplemento di congrua, era stato concesso da essa Amministrazione al suddetto Cicogna, il quale non si era mat immesso in possesso di quel beneficio parrocchiale, ed aveva inoltre ripristinato, con decorrenza dal 24 agosto 1901, l'annuo assegno di lire 360 in favore dell'Economo Spirituale Domenichelli, e concesso al Subeconomo, pure con decorrenza dal 24 agosto 1901, la differenza di lire 65 tra i due assegni di lire 360 e 425.

Ed infine lo stesso Direttore, con altro decreto 17 marzo 1903, aveva concesso al medesimo Economo Spirituale, con decorrenza del 1° gennaio 1905, annue lire 135 come aumento del 15 per cento per spese di culto a tenore della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Che, contestatasi nuovamente la lite tra tutte e tre le parti in causa, il Subeconomo chiese che, nel caso si ritenesse il Comune esonerato, in tutto od in parte, dall'obbligo di corrispondere gli assegni di cui alla detta coazione, fosse condannato il Fondo pel culto alla intera somma portata nella coazione od a parte di essa.

Invece il Fondo pel culto, sostenendo di null'altro dovere oltre al cennato assegno di congrua in lire 425, chiese che fosse il Comune condannato a pagare ad essa Amministrazione il suindicato assegno supplementare di lire 135 annue a partire dal 1° gennaio 1901 concesso allo Economo Spirituale.

Considerato in diritto che pei principii generali di diritto e per le disposizioni contenute nell'art. 18 dello Statuto e nei Regi Decreti 29 settembre 1860 n. 4314, 16 gennaio 1861 n. 4608 e 2 marzo 1899 n. 64, durante la vacanza di un beneficio ecclesiastico, il Sovrano, per l'esercizio di una vera regalia inseparabile dalla Corona, a mezzo di un'apposita Amministrazione qual'è l'Economato, prende possesso dei beni dell'ente, li amministra e ne fa proprie,

erogandole però in determinate finalità, le rendite, così come le avrebbe riscose l'ordinario investito, detratta la corrisponsione di un assegno, nella misura che stima conveniente, al sacerdote nominato per l'esercizio interinale dell'ufficio spirituale insito al beneficio stesso. Onde, in tema di parrocchia vacante, l'Economato ha diritto di conseguire la congrua, così come l'avrebbe percepita il parroco titolare, col peso però dell'assegno dovuto all'Economo Spirituale.

Che la prima e fondamentale quistione a decidersi nella presente causa consiste nel vedere, se il Comune, in forza del cennato rogito dei 17 luglio 1804, potesse, prima del 6 agosto 1892, quando scaddero, cioè, i cinque anni dalla pubblicazione della legge 14 luglio 1887 n. 4727, che, in casi determinati, sostituì l'Amministrazione del Fondo pel culto ai Comuni nell'obbligo di corrispondere ai parroci il supplemento di congrua, essere ritenuto obbligato a corrispondere l'assegno della congrua conciliare all'Arciprete della Chiesa di S. Biagio e gli altri assegni e spese di culto in esso contratto indicati, soltanto per essere state in quel tenimento abolite le decime sacramentali, od anche perchè ad esso Comune fossero stati ceduti i fondi di quell'Arcipretura.

Ora, poichè la legge che regola gli effetti di un contratto, è quella vigente al tempo in cui esso fu stipulato (*in stipulationibus id tempus spectatur, quo contrahimus*, leg. 18 e 148 § 1 Dig. *de reg. iuris*), bisogna ricordare che nel 1804 nel Napoletano non era stato ancora pubblicato il codice Napoleonico, che nell'art. 1583, al quale poi si uniformarono l'art. 1429 delle leggi civili del 1819 e l'art. 1448 del Codice civ. italiano, stabiliva che la vendita è perfetta fra le parti e la proprietà si acquista di diritto dal compratore, riguardo al venditore, al momento che siasi convenuto sulla cosa e sul prezzo, quantunque non siasi eseguita la tradizione della cosa. Vigeva, invece, ancora il diritto comune, cioè i principii del diritto romano temperati dalle speciali disposizioni e consuetudini di quel Regno.

Ora è noto che pel diritto romano, mentre *consensu fiunt obligationes in emptionibus, venditionibus.... quia neque scriptura neque praesentia omnimodo opus est, ac ne dari quidquam necesse est, ut substantiam capiat obligatio* (de cons. oblig. D. lib. 3 cap. 22), pure era detto che *traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur* (leg. 20 C. de pactis). Col contratto il compratore acquistava soltanto un *jus ad rem* pel quale aveva un'azione personale per costringere il venditore a consegnargli la cosa, mentre con la tradizione acquistava il *jus in re*, diveniva proprietario della cosa e poteva sperimentare la *reivendicatio*, onde derivava che *qui nondum rem emptori tradit, adhuc ipse dominus est.*

La consuetudine napoletana, *instrumenta donationum, de instrum. confect. per curial.* nettamente prescriveva: *Instrumenta donationum, oblationum et permutationum firmitatis alicuius nullum robur obtineant, nisi rei donatae, oblatae et permutatae possessio pervenerit ad donatarium vel ad eum, cui, cui oblatio et cum quo permutatio facta est: nec praesumitur facta traditio, quod in ipsis instrumentis donationum, oblationum et permutationum continetur traditionem factam esse.*

Anzi nella stessa consuetudine *si instrumentum, de instrum. confect. per curial.* si statuiva che *ex instrumento emtionis emtorem intra annum agere posse, ut res sibi tradatur, vel quod sua interest rem sibi traditam esse, prestetur: eo elapso, contractum evanescere, et emtorem non, nisi pretium, si quod dedit, repetere posse.*

Ora nel contratto del 1804, se si disse che l'Arciprete cedeva all'Università tutti i fondi della sua mensa, a prescindere che, tranne per due, non se ne faceva alcuna specificazione, non si di-

ceva affatto che la tradizione fosse già avvenuta, cosa, per altro, che, come ora si è detto, neanche sarebbe stata sufficiente, essendo la tradizione un *quid facti*, non un *quid juris*.

Nè la solita locuzione adoperata dai paciscenti che quel contratto dovesse avere pronta e parata esecuzione porta alla diversa conseguenza vagheggiata dall'Economato, poichè con tali parole le parti non potettero significare, se non che lo stipulato dovesse valere come titolo esecutivo e dar luogo all'esecuzione forzata del pattuito, senza bisogno di provocare prima analoga sentenza da parte del magistrato.

E che questa tradizione, la quale pure, come fatto positivo, deve essere provato da chi l'affermi, non da chi la neghi, non fosse avvenuta, risulta dai certificati catastali esibiti, dai certificati rilasciati dal Sindaco e dall'atto di notorietà fatto raccogliere dal medesimo, i quali provano che, mentre nessun fondo è stato mai intestato nel catasto di Forlì sotto la ditta Arcipre-pretura, o Mensa Arcipretale, o Parrocchia di S. Biagio, all'art. 198 in testa al *Clero della Comune*, fin dall'impianto, trovavansi vari fondi per la complessiva estensione di ettari 16:26:87 per la rendita complessiva di lire 179,05, mentre ora ne sono rimasti ad esso intestati solo pochi per l'estensione complessiva di ett. 7:22:16 con la rendita di lire 62,54, e gli altri non sono mai passati in testa al Comune, sibbene a varii privati. Questi, come risulta anche dalla nota 1° marzo 1901 diretta dall'Intendenza di Finanza di Campobasso all'Amministrazione del Fondo pel culto e da questa stessa esibita, dopo averli acquistati per prescrizione, dovettero intestarseli nel 1891 in seguito a verifica catastale promossa dal Demanio dello Stato, il quale, non potendo, per l'avvenuta usucapione da parte dei terzi possessori, mettersi in posseso di quei beni in forza delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, chiese ed ottenne il ricupero della fondiaria in loro vece pagata.

Infine lo stesso Fondo pel cult ori-tenne nel Decreto dei 19 giugno 1902 innanzi ricordato, che veramente il Comune non avesse mai avuto il possesso dei beni dall'Arcipretura ad esso ceduti con quell'atto del 1804.

Se dunque la tradizione non avvenne e l'Arciprete rimase proprietario dei fondi ceduti, bisogna riconoscere che i terzi li acquistarono per prescrizione contro di essa, e non contro del Comune, il quale, per la parte rispondente al reddito di essi beni, venne a continuare il pagamento dall'assegno solo in corrispettivo delle decime, le quali erano di un ammontare, per altro, quasi doppio delle corrisponsioni addossatesi dal Comune.

Anzi questo forse per sopperire ai bisogni del culto della sua Chiesa parrocchiale ed a quelli personali del sacerdote che amministrava i sacramenti a quei naturali, aumentò perfino quegli assegni, poichè, come risulta dal certificato rilasciato da quel Sindaco ed esibito pure dal Fondo pel culto, corrispose anche una somma annuale per cera, olio per la lampada, messa mattutina, sacrestano, organista e lavatura degli arredi sacri, il che conferma che esso Comune non dovette, per queste ristrettezze e bisogni dell'Arcipretura, chiedere mai il possesso dei fondi dalla medesima cedutigli.

Che, messa in sodo questa verità, che, cioè, debbono considerarsi tutti gli obblighi assunti con quel rogito dal Comune soltanto in corrispettivo dell'abolizione delle decime sacramentali prima percepite da quell'Arcipretura, devesi, d'altra parte, ricordare che la congrua, alla quale ha diritto il Parroco, sia quando trattasi di *beneficium indistinctum* con l'*onus fabricae*, allorchè, cioè, il beneficio si trovi confuso con l'ente parrocchia, sia quando il beneficio parrocchiale si trovi ad avere beni proprii distinti dalla Chiesa, ha sempre diritto di percepire una rendita che sia congrua, cioè sufficiente, e che *debetur loco alimentorum, ne in opprobium dignitis mendicet, aut curam commissi sibi gregis deserat.*

Questa congrua, servendo al Parroco per sostentarsi, non può essere al disotto di una somma minima, varia però secondo i luoghi, ma sempre netta di ogni peso inerente ai beni ed all'esercizio della cura delle anime e del culto della Chiesa.

Qnesta verità che la congrua vada percepita dal Parroco al netto di ogni peso o spesa patrimoniale o beneficiaria, è un assioma nel diritto canonico e venne costantemente riconosciuta tutte le volte che, pel benefico movimento surto fin dalla metà del secolo ottavo negli stati civili col venire in aiuto del basso clero amministrante i sacramenti, si stabilì una conveniente *portio congrua tamquam causa alimentorum judicanda et assignanda*, poichè diversamente i redditi parrocchiali sarebbero rimasti assorbiti in tutto od in parte per l'esercizio del culto nella Chiesa e per la cura delle anime, e l'ecclesiastico investito non avrebbe avuto modo di vivere.

Ecco perchè, quando in queste provincie furono emanati i famosi dispacci 20 gennaio 1759, 25 luglio e 19 settembre 1772 e 4 agosto 1787, coi qua i fu lasciato in facoltà dei Comuni o di mantenere le antiche decime o di abolirle, corrispondendo ai Parroci, se necessario, un supplemento di congrua per portare questa ad una somma non inferiore al limite stabilito dai concilii, il Comune di Forlì nel 1804, avendo stabilito di abolire le decime, si trovò nella necessità di assegnare all'Arciprete la congrua conciliare netta di 100 ducati. Quindi si fece cedere tutti i beni della mensa Arcipretale, producenti il reddito di 30 ducati, e si dovette accollare tutti i suddetti pesi inerenti al culto della Chiesa, all'amministrazione dei sacramenti ed in genere all'esercizio dell'arcipretura, corrispondendo, cioè, allo stesso Arciprete le relative somme, perchè le avesse impiegate a seconda della loro rispettiva destinazione, nonchè i cento ducati netti di *portio congrua* per assegno alimentare dell'investito. E questo appunto si trova consacrato in quel rogito, che cioè, « dovendo la congrua essere franca e libera da qualsivoglia peso » la soddisfazione di tutti i pesi ivi specificati restava a totale carico dell'Università, la quale, evidentemente, perchè questi non potevano rendere libera e netta la congrua dei 100 ducati all'Arciprete, non si fece rilasciare il possesso dei beni cedutile dalla Chiesa, anzi si accollò le suddette altre spese di culto.

Questi pesi così accollatisi dal Comune non possono essere quindi considerati come cose estranee e diverse dalla congrua, ma costituivano accessori inevitabili della medesima, una volta che la Parrocchia era quasi totalmente sfornita di beni e di redditi parrocchiali, *quae in taxatione portionis congruae sunt attendenda*, e che i 100 ducati di assegno all'Arciprete dovevano essere da lui percepiti soltanto per provvedere ai suoi bisogni di uomo. Onde la naturale conseguenza che, se per legge il Comune veniva esonerato dal pagamento della congrua da esso assuntosi convenzionalmente in corrispettivo delle decime sacramentali abolite e che in questo obbligo di pagamento veniva sostituita, sempre che la congrua non venisse a superare il limite stabilito dalla legge stessa, l'Amministrazione del Fondo pel culto, anche il pagamento di quei pesi inerenti alle rendite beneficiarie doveva, sempre nei limiti di legge, andare a carico dell' Amministrazione stessa.

Infatti la citata legge 14 luglio 1887, nell'art. 2, dando una prima esecuzione al disposto del n. 4 dell' art. 28 della legge 7 luglio 1866 n. 3036, sostituì dopo cinque anni dalla sua pubblicazione, ai comuni, primi tenutivi pel solo effetto dell'abolizione delle decime, il Fondo pel culto nel pagamento degli assegni ai Vescovi e dei supplementi di congrue ai ministri di culto aventi individualmente cura d'anime, e stabilì che anche senza che vi fosse luogo a tale sostituzione, il Fondo pel culto avesse l'obbligo di pagare, nei detti limiti, tali assegni e supplementi. Ma,

nulla avendo statuito in ordine alla deduzione dei detti pesi, tutta la dottrina ritenne che gli assegni ed i supplementi di congrua dovessero sempre essere corrisposti al netto di tutti i pesi inerenti ai beni ed ai redditi parrocchiali.

La cosa divenne anche più chiara, quando, con l'art. 3 della legge 30 giugno 1892 n. 317, pure promettendosi per l'avvenire l'aumento delle congrue gradualmente a lire 900 ed a lire 1000, si dichiarò che il computo doveva farsi dopo dedotti i pesi patrimoniali, poichè, non ostante le parecchie restrizioni, che per tale locuzione, l'Amministrazione del Fondo pel culto intendeva fare nella deduzione dei pesi, la dottrina e la giurisprudenza proclamarono la massima, che così non si era per nulla derogato ai principi del diritto canonico, che, cioè, la congrua dovesse corrispondersi soltanto per provvedersi all'alimentazione del beneficiato, e quindi al netto di ogni onere o peso inerente ai beni, al culto della Chiesa ed alla stessa cura delle anime.

Se non che il legislatore, per la moltiplicità dei giudizi che ne derivarono per procedere alla liquidazione di questi supplementi di congrua e per la difficoltà di determinare lo ammontare delle spese di culto necessarie alle singole parrocchie, emanò la legge 4 giugno 1899, n. 191, la quale, nell'aumentare le congrue dal 1° luglio successivo a lire 900, da portarsi poi a lire 1000 appena vi fossero i mezzi disponibili, e nel dichiarare che queste dovessero essere corrisposte al netto di ogni imposta, tassa, pesi patrimoniali ed oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie, attribuì l'analoga liquidazione allo stesso Consiglio dell'Amministrazione del Fondo pel culto, escludendone così l'autorità giudiziaria, e dispose chè, non essendovi corpi, enti o privati obbligati a sostenere le spese del culto e pel servizio della Chiesa, alle quali dovesse sopperire il Parroco, sarebbe stato assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intero ammontare della congrua.

Indi fu emanato per l'esecuzione di questa legge il regolamento 25 agosto 1899 n. 350, che stabilì varie norme per la calcolazione delle rendite e dei proventi parrocchiali, per la deduzione dei relativi pesi e per la conseguente liquidazione dei supplementi, le quali norme vennero dalla dottrina severamente censurate, perchè in opposizione alle regole canoniche ed allo stesso disposto della legge del 1899, stabilendosi inoltre che, durante la vacanza dei benefici, nè ai subeconomi dei benefici vacanti, nè agli economi spirituali sarebbero pagati i supplementi di congrua, corrispondendosi a questi ultimi, per le spese di culto ed il servizio della Chiesa, soltanto una somma equivalente all'aumento che fosse stato concesso al Parroco ai termini del secondo capoverso dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899 n. 191.

Gli scrittori e la magistratura però, unanimamente, opinarono che, mentre fosse irrefutabile il principio che le congrue da pagarsi dal Fondo pel culto dovessero essere sempre al netto da ogni peso, come innanzi si è detto, le disposizioni della legge e del regolamento del 1899 non potessero applicarsi, quanto al modo di calcolazione ed alla competenza sulla liquidazione, anche agli assegni parrocchiali anteriori, pei quali rimanevano invece ferme le norme del diritto comune.

Si tentò allora di dare sanzione legislativa alle norme di liquidazione contenute nel regolamento del 1899 e di estendere queste, come gli effetti della legge dello stesso anno, anche alle congrue anteriori, presentandosi al Parlamento un apposito progetto di legge. Ma questo, approvato dalla Camera dei deputati nel giugno dello scorso anno, sollevò tali clamori e proteste che lo fecero rimanere arenato nel Senato, il quale ne ritardò la discussione per ben ponderarlo, e quindi quel disegno di legge cadde con la chiusura dell'ultima sessione parlamentare.

Che, ciò posto, a decidere, se gli altri pesi, che si addossò il Comune col ro-

gito del 1804 in corrispettivo dell'abolizione delle decime sacramentali e perchè la congrua conciliare di 100 ducati fosse dall'Arciprete percepita al netto, siano venuti per esso a cessare ed a passare a carico dell'Amministrazione del Fondo pel culto, rimane a vedere soltanto se essi pesi, pel tempo cui riguarda la presente controversia decorso dal 9 aprile 1894, quando, cioè, si rese vacante la Parrocchia, al 16 dicembre 1900, quando fu intimata la coazione, potessero considerarsi come oneri inerenti ai beni, all'esercizio del culto della Chiesa ed alla stessa amministrazione dei sacramenti, e se la congrua di lire 425, che il Fondo pel culto riconobbe dovere al Subeconomo dei benefici vacanti, non sarebbe netta, se lo stesso Fondo pel culto non pagasse anche i pesi stessi.

Ora che la somma di 30 ducati per assegno all'economo, ossia al sostituto del Parroco, il quale l'aiuta nell'amministrazione dei sacramenti, quella di 10 ducati pel mantenimento della Chiesa, quella di 40 ducati al clero per le funzioni religiose, siano pesi inerenti all'esercizio del culto della Chiesa ed all'amministrazione dei sacramenti non può certamente revocarsi in dubbio, perchè furono allora e sono stati finora, col continuato soddisfacimento, riconosciuti regolari e legittimamente imposti, e perchè lo stesso Direttore Generale del Fondo pel culto nella sua relazione 29 gingno 1897 al Ministro di Grazia e Giustizia, in linea generale su tale materia, riconobbe i pesi di tal fatta come gravanti i proventi beneficiarî delle Parrocchie, epperò deducibili agli effetti della determinazione della congrua, e perchè come tali furono considerati dalla stessa legge e dal relativo regolamento del 1899, sebbene informati a criterii tanto restrittivi.

Egualmente non può avere diverso carattere la spesa di ducati 3,60 per diritto di cattedratico al Vescovo, perchè questo onere non grava la persona del Parroco, ma la Chiesa stessa, la qnale è tenuta a prestarlo per atto di ossequio e di soggezione al Vescovo senza possibilità di esonerarsene, neanche in caso di vacanza del beneficio, come riconobbe lo stesso Fondo pel culto nella citata relazione al Ministro non per questa causa ma sul modo come si era svolto l'opera di essa Amministrazione nell'applicazione delle citate leggi sulle congrue.

E da ultimo, lo stesso deve dirsi pel peso di 74 ducati, equivalenti ai 37 tomoli di grano di un tempo, che pure devono corrispondersi per quarta decimale allo stesso Vescovo. E' risaputo infatti che le decime sacramentali appartenevano prima ai Vescovi, i quali poi, nel cederle alle Parrocchie, se ne riservarono la quarta parte, imponendola come un onere alle Parrocchie, le quali ugualmente non possono esonerarsene. Onde il Cavallario insegnò: *Primum decimae, quemadmodum cetera bona ecclesiastica, ex natura sua erant sub episcopi dispositione eiusque auctoritate in usus ecclesiasticos tribuebantur. Successo temporis, non secus ac oblationes, quae fiebant in ecclesiis agrestibus, salva plerumque episcopi quarta parte, ecclesiis parrochialibus tributae sunt.*

D'altra parte, poichè, come si è dimostrato, non esistono altri beni in quella mensa arcipretale, oltre i pochi fondi, che secondo il certificato catastale producono soltanto la rendita di lire 62,54, e non esistendo alcun patrono od altro ente o corpo, come le fabbricerie, che provvedono ai bisogni della Chiesa ed alla spesa della cura delle anime, e non esistendo infine altri redditi parrocchiali tassabili, ad eccezione dei proventi di stola bianca e nera, che lo stesso Fondo pel culto, col cennato decreto 19 giugno 1902, valutò in annue lire 100, risulta evidente che, dovendo il Fondo pel culto corrispondere, pel detto periodo di tempo dal 1892 al 1894, la congrua netta in lire 800, non può rifiutarsi di addossarsi tutti i cennati pesi, liberandone il Comune, per corrispondere la congrua minore richiestagli in sole lire 425.

Che perciò, mentre va dichiarata nulla la coazione intimata al Comune, giacchè, come fu detto nella precedente sentenza, la locuzione adoperata dal legislatore nella legge del 1887 non porta affatto alla conseguenza che il Parroco o l'economato abbiano il diritto di continuare a percepire dai Comuni il supplemento di congrua, che prima da essi si pagava, fino a che i medesimi non avessero ottenuto, convenzionalmente o giudiziariamente, la sostituzione del Fondo pel culto nel loro antico obbligo, va condannata quest'ultima Amministrazione a pagare la somma di lire 4800 portata per assegni e spese di culto in detta coazione, sotto deduzione però delle somme per avventura da essa già pagate pel detto periodo di tempo, sia direttamente al Subeconomo dei benefici vacanti, sia all'economo spirituale relativamente alla Parrocchia di S. Biagio in Forlì.

Che per le stesse ragioni deve rigettarsi la dimanda riconvenzionale proposta dal Fondo pel culto pel rimborso della somma di lire 185 all'anno da essa assegnata all' Economo Spirituale Domenichelli con decorrenza dal 1° gennaio 1901, giusta il citato decreto 17 marzo 1903, perchè il Fondo pel culto, corrispondendo tale aumento, onde si fossero dal sacerdote interino sopportate le spese di culto, adempì ad un obbligo imposto dalla legge ad essa Amministrazione, giacchè il Comune, per l'abolizione degli assegni da esso prima corrisposti unicamente in corrispettivo della rinuncia del Parroco alla riscossione delle decime, e non per diritti di patronato od altra diversa obbligazione, rimane *ope legis* liberato da tutte le corrisponsioni assuntesi col citato rogito del 1804, compresa quello per le spese di culto della Chiesa e le funzioni sacre.

Che il Collegio non può occuparsi della dimanda avanzata dal Comune soltanto con le note presentate dopo la spedizione della causa, perchè l'Amministrazione del Fondo pel culto fosse condannata al rimborso degli assegni tutti pagati al defunto Parroco Conti dal 6 agosto 1892 fino all'8 aprile 1894, perchè questa istanza non fu fatta all'atto di citazione notificata ad essa Amministrazione, nè con le conclusioni delle comparse presentate in udienza.

Per questi motivi, ecc.

NOTIZIE ED ATTI VARI

La legge 29 giugno 1906 sulla conversione della rendita, e i diritti degli enti ecclesiastici di fronte alla legge stessa. (*Memoriale e ricorso di Mons* Teodoro *Conte* Valfrè di Bonzo *a S. E. il Presidente del Consiglio ed al Consiglio dei Ministri* (1).

Entro il giorno 6 luglio, e cioè in tempo utile, con nostro telegramma a Vostra Eccellenza diretto da Noi in proprio, ed a nome del nostro Capitolo Metropolitano e della grande maggioranza degli Enti ecclesiastici di Italia, Vescovadi, Capitoli Cattedrali, Seminarii, Fabbricerie, Parroci ecc., aderenti alla nostra iniziativa — come da mandati regolari, che teniamo,

(1) Su questo importantissimo argomento della intelligenza della legge 29 giugno 1906 di conversione della rendita, in rapporto agli enti ecclesiastici, questa Direzione non mancherà di esporre le sue idee. Diamo luogo intanto alla riproduzione integrale di questa Memoria di S. E. l'Arcivescovo di Vercelli, sulla quale ci riserviamo di ritornare.

pronti a presentarli — abbiamo fatto presente a cotesto degno Governo di S. Maestà il Re, che, non potendo, per legge, gli Enti ecclesiastici chiedere il rimborso del capitale, invocavamo in loro nome ed a tenore delle patrie leggi, — specialmente quelle del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 — che la legge 29 giugno 1906 sulla conversione della rendita o non fosse applicata agli Enti ecclesiastici, oppur fosse applicata in maniera consentanea ai loro speciali diritti, riconosciuti dalle stesse leggi, e cioè che, nel sostituire i nuovi titoli, fosse inscritta in loro favore una quantità effettiva di rendita uguale al reddito attuale, essendochè per le leggi della conversione dell'Asse ecclesiastico, fu a loro garantito un corrispettivo uguale alla rendita dei beni immobili incamerati, corrispettivo quindi affatto irreducibile.

Sciogliamo ora pertanto la promessa di accennare, con questa breve memoria e per sommi capi, alcuni dei motivi principali di nostra domanda, riservandoci di corroborarli e di farli valere nella miglior maniera possibile.

E anzitutto osserviamo che ripugna affatto, a nostra ferma convinzione, che si applichi indistintamente agli Enti ecclesiastici la legge della conversione della rendita, ossia che in nome di essa senz'altro si riduca al 3,75 e poi al 3,50 il loro patrimonio mobiliare. In tal caso, per rispetto a loro, non sarebbe più conversione di rendita, ma vera imposta, ossia vera imposizione di nuova tassa, o parziale incameramento, cosa questa aliena dallo spirito, per non dire dalla lettera della legge 29 giugno.

Infatti, gli Enti ecclesiastici non possono, per via delle leggi regolative del diritto di proprietà, chiedere il rimborso del capitale con facoltà di libero reimpiego; quindi non c'è altra via che la riduzione dell'interesse. Questa riduzione è *forzata per legge;* perciò è una vera nuova imposta.

Nè si dica: sì, noi ve lo avremmo dato, od anche ve lo diamo il capitale di lire 100; ma siccome per le leggi sulla proprietà ecclesiastica, non potete investire i vostri capitali, altro che in Certificati del Debito Pubblico, ve lo avremmo inscritto, o ve lo inscriviamo di nuovo quel capitale nel Debito Pubblico in ragione del tasso corrente, e cioè 3,75 per cinque anni, e 3,50 poi.

No, questo non ci si può dire, perchè o del capitale rimborsato ci è fatta facoltà di libero reimpiego, e allora non può essere senz'altro e di puro arbitrio reinscritto al 3,75 e al 3,50; o non ci viene concessa facoltà libera di disporre di quel capitale, e allora quel capitale non ci è dato, non ci è rimborsato a termine della legge 29 giugno 1906. Ed il dilemma contro di noi non resta che un giuoco di parole e una finzione fiscale!

L'art. 1° della legge 29 giugno, infatti, parla evidentemente di un rimborso di capitale con facoltà di libero reimpiego; se quindi di fronte a una nostra eventuale domanda di rimborso, a termini della legge 29 giugno, ci fossero rimborsate lire 100 ogni 5 per cento, ma poi esse fossero, senza passare nelle nostre mani, reinscritte al nuovo tasso del 3,75, oppure — quel che sarebbe peggio — esse passassero nelle nostre mani, ma solo per l'acquisto

dei nuovi titoli al 3,75 (a un corso naturalmente superiore alla pari) da tramutarsi, secondo le leggi regolative della proprietà ecclasiastica, in certificati, questo sarebbe un finto rimborso, contrario apertamente alla lettera stessa dell'articolo 1° della legge 29 giugno.

Anzi, questo mette ancora in maggiore evidenza la condizione anormale, in cui vengono posti gli Enti ecclesiastici di fronte alla conversione della rendita. Infatti, tutti quanti questi Enti — fatta eccezione delle Parrocchie e Chiese recettizie, o meglio dei Benefizii parrocchiali e simili per i soli beni che formano la loro dotazione — non possono per legge possedere beni in altra forma, che in Titoli nominativi, o Certificati del Debito Pubblico: per loro quindi l'opzione del rimborso, con facoltà di libero reimpiego, del capitale di lire 100 ogni titolo 5 per cento lordo, o 4 per cento netto, è affatto, e assolutamente, per legge, impossibile. Ora, essendo la legge 29 giugno e la conversione della rendita basate essenzialmente sulla libera opzione, non possono riguardare gli Enti ecclesiastici; in altri termini, poichè l'articolo 1° della legge 29 giugno è inapplicabile, per legge, agli Enti ecclesiastici nella sua prima parte, che riguarda il rimborso del capitale, non può essere applicabile, nella sua seconda parte, che riguarda la sostituzione dei titoli al 3,75 e al 3,50. Altrimenti, apparirebbe ancor più chiaro che la legge 29 giugno è per gli Enti ecclesiastici non legge di conversione, ma di nuova imposta.

E neppure ci si può osservare che se ci si fosse rimborsato il capitale, noi non potremmo, a parità di sicurezza, impiegarlo a maggior frutto, prova ne sia il numero esiguo di domande di rimborso da parte dei privati.

No, perchè i privati possono sempre gettare i loro titoli sul mercato. Contenti oggi del 3,75, non lo saranno forse più domani, e trovando, con buona sicurezza, di impiegarli a miglior frutto (la conversione stessa della rendita ciò suppone e prepara), potranno vendere i loro titoli a un prezzo superiore alle lire 100. E questa è una delle precipue ragioni per cui pochi, pochissimi, hanno chiesto il rimborso.

Invece per gli Enti ecclesiastici la cosa è ben diversa. Lungi dal poter — come i privati — sperare di ricavare sul mercato L. 102 o 103 invece di 100 dal Ministro del Tesoro; lungi dal poter sperare di reimpiegare quel ricavo come meglio a loro piace, si vedono forzatamente e inevitabilmente falcidiato il loro reddito oggi a 3,75, fra cinque anni a 3,50 e poi forse a meno ancora. Perchè è soprattutto da notarsi che la legge 29 giugno consacrerebbe un principio a tutto nostro danno, che cioè ad ogni nuova conversione gli Enti ecclesiastici subiscano una nuova falcidia; quindi è che le conseguenze possono essere col tempo disastrose, fino a scendere quel tasso al 2 $^1/_2$ o al 2 $^0/_0$.

Si finga per un istante di applicare questo stato di cosa proprio degli Enti ecclesiastici a tutti i creditori dello Stato, e ai privati specialmente, e

si vedrà chiaramente che la legge sulla conversione della rendita diventa senz'altro una legge di nuova imposta.

È adunque chiaro che la legge 29 giugno 1906 per rispetto agli Enti ecclesiastici, attese le loro condizioni di fatto e di diritto, non liberamente volute, ma create dalle stesse leggi patrie, non sarebbe legge di conversione di rendita, ma legge di vera imposta, sia pure di nuova forma, ma di vera e forzata imposta, e legge soprattutto di possibile graduale spogliazione.

Ora siccome la legge 29 giugno è vera conversione di rendita, ben lungi dall'essere una nuova imposta o altrimenti voler importare un danno qualsiasi necessario ai creditori dello Stato, appare chiaro che non può essere applicata indistintamente agli Enti ecclesiastici, perchè per rispetto a loro perderebbe il suo significato e la sua natura.

Nè ci si osservi che anche le Opere pie sono nelle stesse nostre condizioni. Se sono, rispondiamo, nelle stesse o pur solo, per una parte della loro rendita, in analoghe condizioni, non mancheranno di iniziare opportune pratiche, alle quali noi ci troviamo naturalmente consociati. Intanto notiamo che le condizioni degli Enti ecclesiastici sono incomparabilmente più dure, essendochè le Opere pie in via di diritto sono escluse dalla conversione, perchè il titolo speciale creato per loro dalla legge è il 4,50 per cento, non compreso nella conversione. E se in via di fatto, e contro le stesse istruzioni ministeriali a loro impartite si trovano in possesso di titoli convertibili, il Governo ufficiosamente ha già significato la sua buona volontà di provvedere ai danni eventuali. Nulla di tutto questo invece per gli Enti ecclesiastici, i cui titoli sono tutti convertibili e pei quali nessuna parola favorevole, pur sola ufficiosa, è stata detta.

Adunque la legge 29 giugno non solo sarebbe per il clero una legge di imposta; ma a danno esclusivo del clero, offenderebbe apertamente il principio statutario dell'uguaglianza di ogni cittadino in materia d'imposte.

Certo nè l'uno nè l'altro fu nell'intenzione del Governo proponente la legge e delle Camere legislative approvanti: ond'è che legittima è la nostra fiducia che il Governo trovi troppo giusta la nostra domanda che la legge 29 giugno non sia applicata agli Enti ecclesiastici, oppure che nella applicazione della conversione a loro, e nella sostituzione dei nuovi titoli sia su essi inscritta a loro favore una quantità effettiva di rendita uguale al reddito attuale.

A questo lo Stato è tenuto per un titolo speciale, e cioè per il solenne impegno assuntosi con le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, le quali, convertendo i nostri beni immobili in rendita del Debito Pubblico, ne hanno fissato la natura e la quantità.

" I beni immobili, dice l'art. 11 legge 7 luglio 1866, secondo capoverso, di qualsiasi altro Ente morale ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai benefizii parrocchiali e alle Chiese recettizie, saranno pure convertiti per opera dello Stato, mediante iscrizione a favore degli Enti morali, cui i beni

appartengono, in una rendita 5 $^0/_0$ uguale alla rendita accertata e sottoposta, come sopra, al pagamento della manomorta „.

Come appare evidentemente dalla lettera stessa della legge, la nostra rendita non rappresenta il frutto, ossia l'interesse di denari depositati volontariamente nella cassa dello Stato, sì bene rappresenta la rendita dei nostri immobili. Questa rendita lo Stato ha assunto l'obbligo di corrisponderla agli enti ecclesiastici mediante iscrizione nel Debito Pubblico. Non è pertanto che la nostra rendita debba sottostare a tutte le vicende e peripezie del Debito Pubblico; sì bene questo, non ostante le sue vicende, sia al 5 che al 3,75 e al 3,50 $^0/_0$, deve per legge corrisponderci una quantità effettiva di rendita uguale alla rendita denunciata ed accertata dei nostri immobili.

Più chiaro ancora è lo spirito della legge, quale risulta dalle dichiarazioni ministeriali e dalle discussioni parlamentari:

1° Nel progetto di legge (ministri Cortese e Sella) presentato al 31 dicembre 1865, al capitolo " Conversione „ (*Atti Parlamentari*, legislatura IX, 1865-66, sessione 1ª, tornata 27 gennaio, pag. 367, 3ª colonna) si legge: " Con l'art. 14 noi manteniamo alla Chiesa intatte le rendite che ora riscuote „. Ora non si mantengono certamente intatte queste rendite, se per la legge di conversione si falcidiano ora del 16° e poi dell'8°;

2° Quale sia la natura della rendita ecclesiastica lo dicono le parole del Ministro di Grazia e Giustizia, in risposta all'onorevole D'Ondes Reggio, a proposito dell'art. 11:

" È evidente, ai termini stessi del progetto, che la iscrizione si fa a favore dell'ente morale proprietario. Per il che il rappresentante di questo ente morale non si reca alle casse dello Stato a riscuotere gl'interessi della rendita pubblica, della quale è investito, se non come qualunque proprietario che riceve il pagamento delle sue entrate. Non è quindi un salario che si paga all'individuo, ma una rendita che si iscrive a favore di quell'ente morale, di quella Chiesa o Vescovado, ai quali appartengono i beni, e che si riscuote da chi ne ha il diritto, in quella guisa che l'on. D'Ondes Reggio va ad esigere dalle casse dello Stato una rendita iscritta nel Gran Libro non come salario, ma come qualunque altro provento o frutto dei suoi beni. In tal modo voi vedete, o Signori, che questo progetto non disconosce i principi di giustizia „ (*Atti Parlamentari*, legislatura IX, sess. 1865-67, 2° Tornata 14 giugno 1866, pag. 2104).

Ecco in qual rapporto stanno gli Enti ecclesiastici di fronte allo Stato, come i creditori privati. Ora, come sarebbe contro giustizia, per rapporto ai privati, sostituire, senza beneficio del rimborso e forzatamente, titoli al 3,75 ai titoli attuali, così questo sarà ugualmente contro giustizia per rapporto agli Enti ecclesiastici; altrimenti, come suonano apertamente le parole del Ministro, sarebbe proprio disconoscere i principii di giustizia.

3° Ma v'è di più ancora. La inconvertibilità, ossia la irreducibilità

della rendita iscritta a favore degli Enti ecclesiastici fu un principio preso a base nella discussione e approvazione dell'art. 11 legge 7 luglio 1866.

Infatti l'on. Córdova, per provare che non si poteva sulla rendita ecclesiastica far deduzioni ulteriori (come quella del 5 °/₀ per spese d'amministrazione) partiva dal principio indiscusso e indiscutibile, che essa rendita non può per nessuna circostanza venir ridotta.

" Se dopo di aver detto che si percepirà la rendita netta, si stabilisse di fare una deduzione per spese di amministrazione, si farebbe una duplicazione.... Altronde, questo fondo, passando per le mani del Guardasigilli, diventa un fondo dello Stato, applicato ad un servizio pubblico, che oggi o domani, se le circostanze stringessero, può essere ridotto " (*Atti Parlam.*, legislazione IX, sess. 1865 67. 2° Torn. 14 giugno 1866, pag. 2100).

Ed il Ministro rispose che appunto questa deduzione, perchè illegittima (1), non s'era fatta (*Ib.*, pag. 2100).

Non si poteva essere più chiari e più espliciti in favore della irreducibilità della nostra rendita, quali che siano le circostanze che ad essa riduzione stringano lo Stato riguardo i suoi fondi.

È dunque evidente, sia per la lettera che per lo spirito delle leggi di conversione dei nostri beni immobili, che la rendita degli Enti ecclesiastici non può essere convertita, o se pur venga nominalmente convertita, non può essere ridotta, e che pertanto nell'applicazione della conversione si deve iscrivere a loro favore una quantità effettiva uguale al reddito attuale.

Nè ci si osservi in contrario, con argomento per analogia, che per la legge 2 gennaio 1876 la rendita ecclesiastica è soggetta alla tassa di ricchezza mobile. Ivi, infatti, si tratta di vera tassa, imposta per il bene comune, attese le circostanze critiche delle finanze. E quindi l'applicazione della legge 29 giugno 1906 non può avere controprova alcuna nella legge 2 gennaio 1876, a meno che si confessi esplicitamente che, se la legge 29 giugno 1906 è per tutti legge benefica di conversione, per gli Enti ecclesiastici invece è legge vera di nuova imposta.

Inoltre, Ecc.mo signor Presidente del Consiglio dei Ministri, facciamo osservare quanto siano già stremate le rendite ecclesiastiche.

Si fece anzitutto, nella loro iscrizione, la deduzione del 20 °/₀ di tassa fondiaria, e poi del 30 °/₀ di tassa straordinaria, e si impose pure la quota di concorso, il che non ha riscontro che negli Enti ecclesiastici.

Poi si fece ancora la deduzione del 5 °/₀ per spese di amministrazione (vedasi Minghetti, Calisse, Scaduto citati), nonchè la imposizione della tassa di ricchezza mobile, elevata al 20 °/₀. Si abolirono le decime sacramentali,

(1) Invece pare che poi nella iscrizione sia incorso egualmente l'*errore* contrario (Minghetti, *Atti parl.*, legisl. XII, sess. 1874-75, 2° periodo, pag. 4582 e 4585; Scaduto, *Dir. eccl.*, II, n. 476; Calisse, *Dir. eccl.*, n. 138). Tale *errore* non solo richiederebbe pronta correzione, ma sarebbe eziandio suscettibile di una azione collettiva degli Enti ecclesiastici per rimborso di arretrati.

ma non si aumentò il capitale del 30 °/₀ dedotto in ragione di esse sul rimanente 70 °/₀, a tenore dell'art. 13 legge 15 agosto 1867. Infine sugli Enti ecclesiastici, e solo su di essi, pesa la tassa di passaggio d'usufrutto, oltre quella di manomorta. Dimodochè se per esempio, un Ente ecclesiastico aveva denunciato lire 1200 quale rendita dei suoi beni immobili, queste si trovano attualmente, per tutte le falcidie e tasse, ridotte appena a lire 510 circa, la quale cifra scende di molto ancora, se si tien conto della deduzione del 30 °/₀ sulle decime sacramentali, deduzione operata sul residuo 70 °/₀ – per la deduzione della tassa straordinaria su tutto l'asse ecclesiastico – e non ancora nè tolta, nè compensata contro ogni giustizia ora, che per legge esse decime sacramentali furono abolite.

Se esse rendite venissero di nuovo ridotte per la conversione, ciò non solo equivarrebbe a renderle in gran parte veramente irrisorie, ma si creerebbe questo nuovo principio fiscale, che, cioè, sugli Enti ecclesiastici lo Stato può imporre nuove tasse non solo quando e perchè le finanze sono nelle strettezze, ma anche quando e perchè esse sono in florido stato.

Per ultimo, richiamiamo l'attenzione dell'Ecc.mo signor Presidente del Consiglio dei Ministri, non solo sulle rendite formanti la dotazione del clero e corrispondenti ai beni immobili incamerati, ma anche su tutti i legati di culto e simili inscritti sul Debito Pubblico. Poichè il loro investimento in certificati del Debito Pubblico è obbligo imprescindibile di legge, non è giusto che per la conversione, riducendone la rendita, si operi una così forte diminuzione di culto, con offesa alle ultime pie volontà dei fedeli, come quando si tratti di Messe anniversarie; e si diminuisca un potente fattore della educazione morale delle masse, come quando si tratti di lasciti per corsi di predicazioni e per missioni popolari; e si dia infine un non lieve danno ai Ministri del culto, specialmente ai Parroci, le cui condizioni, in genere, sono tutt'altro che floride, e pur devono formare, come già per legge è riconosciuto, una gelosa preoccupazione dello Stato.

Eccellenza,

La legge 29 giugno 1906, se applicata indistintamente agli Enti ecclesiastici, non sarebbe per loro legge di conversione, ma vera imposta contro lo spirito e la natura stessa di quella legge; sarebbe un'aperta offesa alle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867; e col nuovo ed ingiusto danno di riduzione apporterebbe un colpo gravissimo alle rendite di tutti quegli Enti, Mense vescovili, Capitoli, Seminari, Fabbricerie, già stremate, nonchè ai legati di culto con danno ingente dei Parroci specialmente e delle Parrocchie.

Ma, soprattutto, l'applicazione della legge 29 giugno 1906 agli Enti ecclesiastici, consacrerebbe, come principio e come legge, la sottomissione di qualunque rendita loro appartenga alle vicende ed alla variazioni del Debito Pubblico. In questo caso la legge 29 giugno sarebbe un precedente legale, che porterebbe alla possibile graduale soppressione degli Enti ecclesiastici.

Noi non possiamo credere che questo fatale precedente sia stato nelle intenzioni, o nelle previsioni immediate di Vostra Eccellenza, sempre equanime verso ogni ceto di cittadini, di cotesto Ministero, così degno del suo Capo proponente la legge 29 giugno, e delle Camere legislative, le quali lo hanno approvato come un puro e semplice fatto economico-finanziario, che segnava una data gloriosa per la prosperità nazionale. In un giorno di festa della patria non si potè, certamente non si volle dare, come sotto mano e indirettamente, un colpo fatale al Clero, il quale mai forse come in questi ultimi anni ha dato prova della sua influenza sociale per la pace, per la legalità e per l'ordine pubblico.

Il chiedere adunque che si evitino per noi le gravissime conseguenze, che può avere a nostro riguardo la legge 29 giugno, se indistintamente applicata anche agli Enti ecclesiastici, non è chiedere un trattamento di favore, un privilegio, sì bene si risolve nel chiedere che siano mantenuti nel diritto comune, essendochè la natura stessa della conversione consiste in un ritiro libero del capitale, e perciò nell'esclusione di qualsiasi necessaria lesione di diritti di terzi; sì bene, aggiungiamo, si risolve nel chiedere puramente e semplicemente giustizia, essendo contro la giustizia stessa, davanti alla legge 29 giugno e alla conversione della rendita, trattare ugualmente rapporti ineguali.

Più semplice, pertanto, e più giusta cosa è il conchiudere che la legge 29 giugno, basandosi essenzialmente, come suo principio, sulla opzione del rimborso del capitale con facoltà del libero reimpiego, non può riguardare punto gli Enti ecclesiastici e non è a loro affatto applicabile.

Ond'è che noi osiamo sperare che Vostra Eccellenza piglierà direttamente a cuore la nostra giusta causa, come quella di qualunque ceto di cittadini, nel mentre noi ci ripromettiamo a tempo opportuno con la maggior fiducia e colla più rigorosa legalità corroborare questa breve e non ancora completa esposizione dei nostri diritti, e di illuminare in proposito la coscienza pubblica.

Vercelli, 16 luglio 1906.

TEODORO DEI CONTI VALFRÈ DI BONZO
Arcivescovo di Vercelli.

Risoluzione di Quesiti proposti alla Direzione

1° *Quesito* - Si domanda se pei passaggi d'usufrutto dei Beneficii ecclesiastici nella relativa liquidazione di tassa sia deducibile la Ricchezza Mobile ricadente sì su Rendita del Debito Pubblico che su Censi, decime ed altre prestazioni.

2° *Quesito* - Si chiede se sia contro legge che un Comune, ottenuto un locale di monastero soppresso, possa venderlo ad un privato e questo alla sua volta cederlo in perpetuo el Vescovo pro-tempore a condizione che lo si adibisca per tener raccolte donzelle interne, alle scopo di perfezionamento privato di lavori donneschi e di educazione morale e, nell'affermativa, se detto locale vada soggetto a tassa di manomorta e quota concorso a carico della Mensa, e di passaggio d'usufrutto in morte di ciascuno dei successori Vescovi.

3° *Quesito* - Cercasi infine se un Vescovo traslocato da una Diocesi di R. Patronato ad un'altra pure di R. Patronato dotata di minore rendita, si goda la esenzione della tassa di passaggio d'usufrutto, come ha ritenuto la Cassazione di Roma il 13 settembre 1875, e se, ove il Fisco non ritenga tal massima, possa sostenersi un giudizio che dia un felice risultato.

Risposte - I. Come stabilisce la legge sulle tasse di registro - testo unico approvato con R. Decreto 20 maggio 1897, n. 217, - la tassa di passaggio di usufrutto, che ha luogo per la presa di possesso dei benefici ecclesiastici cappellanie ecc., si applica sulla metà *del valore dei beni* di qualunque natura che costituiscono la dotazione del beneficio e della Cappellania.

La tassa in parola si applica sul capitale e non sulla rendita, ed il capitale, quando si tratta di rendita sul debito pubblico, viene determinato sul prezzo quotato in borsa nel giorno in cui avviene la trasmissione.

Al capitale si deve aggiungere la rata degli interessi maturati fino al giorno in cui ha luogo il passaggio dell'usufrutto.

Ora è naturale e logico che sul capitale non vada dedotta la ricchezza mobile, perchè questa grava unicamente sulla rendita, mentre sugli interessi deve diffalcarsi la corrispondente imposta di ricchezza mobile.

II. Giusta l'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, i fabbricati dei conventi soppressi, quando siano sgombri dai religiosi, devono essere conceduti ai Comuni ed alle Provincie, *purchè* ne sia stata fatta domanda entro il termine di un anno dalla pubblicazione di detta legge, e sia giustificato il bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di mendicità, di ospedali, o di altre opere di beneficenza e di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle Provincie.

Se quindi un Comune ha ottenuto un locale già adibito ad uso monastero, ha l'obbligo di adibirlo in uno degli usi indicati dalla legge e non venderlo ad un privato.

Con questa semplice osservazione cade tutto il resto del quesito.

Ad ogni modo si osserva che il Vescovo *pro tempore*, come rappresentante la Mensa vescovile, non può possedere beni immobili, ciò essendo vietato dal Comma 2° dell'art. 11 della citata legge del 1866.

Se poi la cessione del fabbricato si volesse fare *personalmente al Vescovo*, allora è naturale che questi non è obbligato a pagare le tasse di manomorta, quota di concorso e passaggio di usufrutto in caso di cambiamento di Vescovo, perchè siffatte tasse colpiscono non la persona del Vescovo ma le rendite ed il patrimonio dell'ente Mensa Vescovile.

III. Il Vescovo traslocato da una diocesi ad un'altra, qualunque sia il reddito dell'una o dell'altra, e sebbene entrambe siano di Regio patronato, deve pagare la tassa di passaggio d'usufrutto, perchè con tale cambiamento il Vescovo traslocato perde il diritto allo usufrutto dei beni della Mensa che lascia ed acquista il diritto all'usufrutto del patrimonio della nuova Mensa cui è traslocato.

Il cambiamento di Mensa non importa la continuazione del diritto di usufrutto di un medesimo patrimonio, ma si risolve in una cessazione di un diritto e nell'acquisto di un nuovo diritto, tanto è vero che si tratta di patrimoni diversi e distinti l'uno dall'altro, appunto perchè distinti e diversi enti sono i due beneficj.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906. — Tip. Editrice Romana, V. Fressa 59-61

LA REGALÌA BENEFICIARIA (1)

SOMMARIO. — 1. Generalità — 2. Origini e giustificazioni della *Regalia* e confutazione delle varie teorie - Il feudo — 3. Le dotazioni Sovrane — 4. Principi, come *defensores Ecclesiae* — 5. Il feudo, occasione della regalia, ma non fondamento giuridico della stessa — 6. Distribuzione canonica delle rendite ecclesiastiche attuata dallo Stato — 7. Modo di esistenza degli istituti ecclesiastici e sovranità dello Stato — 8. Ineguale distribuzione delle rendite ecclesiastiche - Ragioni d'ordine politico — 9. Antica amministrazione popolare dei beni ecclesiastici — 10. La Regalia sarebbe una larvata spoliazione dei beni della Chiesa — 11. Teoria ecclettica; la regalia risulta legittima dal complesso delle varie teoriche. — 12. Progetti di riordinamento della proprietà ecclesiastica - Progetto PISANELLI — 13. Progetti SELLA e VACCA - Progetto CORSI e legge 7 luglio 1866 N. 3036 — 14. Progetto PERUZZI — 15. Progetto MAURI — 16. Progetto CADORNA — 17. Riforme parziali negli Economati introdotte dall'On. MANCINI — 18. Progetto VILLA — 19. Riforme Economali dei Ministri FERRARIS, CHIMIRRI, BONACCI, SANTAMARIA - NICCOLINI, COSTA — 20. Contributo di dottrina sull'argomento - Opinioni dell'ALESSIO, del PAPA, dell'OLMO, del RINALDI, del PADELLETTI, del FINESCHI, del MASCI, del CONFORTI, del SAVARESE, dello SCADUTO — 21. Sistema canonico pei frutti dei benefici vacanti — 22. Epoca in cui la *regalia* cominciò ad esercitarsi e varie opinioni in proposito — 23. La regalia in Sicilia — 24. La regalia nel Napoletano — 25. La regalia nel Lombardo-Veneto, nel Piemonte ed in Toscana — 26. Contenuto del diritto di *regalia* e possibile suo mantenimento nel sistema di separazione - *R.° assenso - Tutela - Sequestri di repressione e di conservazione, Spoglio, percezione de' frutti durante le vacanze - Terzo pensionabile* — 27. La regalia e il *patronato Regio* — 28. Funzione della *regalia* secondo gli attuali ordinamenti - Interpretazione esatta dell'art. 18 dello Statuto - Conseguenze rispetto alla potestà regolamentare in materia di regalia. - Rinunzia od estensione della stessa - La Regalia funzione di Stato — 29. Il nuovo Regolamento del 2 marzo 1899 N. 64 - Esame dello stesso - Proposte di modifiche ed aggiunzioni — 30. Sequestro di repressione — 31. Art. 23 circa le denunzie delle vacanze — 32. Art. 24 circa l'appoggio dell'autorità giudiziaria nel caso di opposizione per le prese di possesso — 33. Art. 30 e le anticipazioni di estagli e di annualità — 34. Garanzie per la immissione in possesso — 35. Massa comune e sequestro delle relative porzioni - Riforme — 36. Rappresentanza del R.° Patronato in giudizio, ed ammissione al gratuito patrocinio — 37. Aggiusto di rata ed interpretazione dell'art. 93 — 38. Riforme nell'organismo delle amministrazioni economali - Conclusione.

1. La parola Regalia ebbe nella storia del diritto una grande varietà di significati (2). Limitandoci ai principali, notiamo che essa

(1) Questo studio è stato già pubblicato nella « *Rivista critica di diritto e giurisprudenza* », anno 1906, n. 7-8); e, col consenso di quella Direzione, crediamo opportuno di riprodurlo.

(2) Essa venne usata la prima volta non nella generica significazione di *fiscalia*, ma nel senso attribuitole nel Concordato di WORMS (1122); quindi venne adoperata per indicare i privilegi temporali concessi alla Chiesa dagli Imperatori:

venne usata per esprimere: 1° quel complesso di dritti temporali esercitati dai Sovrani in esplicazione del loro potere e che quindi costituivano l'essenza della Sovranità (1); 2° il dominio e la giurisdizione temporali concessi alla Chiesa dai principi cristiani; 3° il dritto primitivo dei Sovrani di percepire i frutti dei soli beneficii vescovili vacanti e di disporre pienamente di quelli senza cura di anime (2). Per gli scopi di questo lavoro noi ci occuperemo soltanto della Regalia intesa in questo ultimo significato.

Ora l'indagine più importante è quella di stabilire il titolo, su cui essa si fonda e l'epoca, in cui cominciò ad esercitarsi. Su entrambi questi punti gli scrittori non sono d'accordo.

2. Alcuni infatti pongono a base della Regalia l'alto dominio che i Sovrani arrogavansi sui feudi concessi alle Chiese, per cui, colla morte dell'investito, i beni come feudali dovevano ritornare al concedente, fino a che non si fosse proceduto ad una novella investitura (3).

Quanto a questa opinione osserviamo che se essa è la più esatta storicamente, non potrebbe mai fornire una base strettamente giuridica al dritto della Regalia e non spiegherebbe perchè la Regalia stessa dai feudi si estese a tutti i benefici indistintamente e perchè sopravvisse al feudo.

3. Secondo altri la regalia sarebbe giustificata dal fatto che i Sovrani dotarono le Chiese; ma noi osserviamo al riguardo che se la proprietà ecclesiastica potette sorgere anche per la munifi-

---

(1) Per quanto riguarda la *Regalìa*, le varie specie di essa, confr. SALVIOLI, *Manuale di Storia del diritto*, 1890, pag. 383. Nella Dieta di Roncaglia (1223) furono proclamate le regalie maggiori e le minori. Furono così distinte, perchè non si poteva ammettere, in omaggio alle sottigliezze forensi, la diminuzione degli attributi della sovranità. Quindi la necessità di distinguere le regalie maggiori, assolute, incommerciabili, indelegabili, da quelle minori, cedibili e fino ad un certo punto alienabili. Le regalie furono descritte, almeno le più importanti, in una Costituzione di FEDERICO, commentata da CUJACIO, sotto il titolo *De iure fisci* (confr. TETI N., *Il regime feudale e la sua abolizione*, pag. 31, § 2).

(2) Confr. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Vol. 57, pagine 10-20, che rimanda per gli altri significati della voce regalia al Glossario del DU CANGE; Confr. pure DE LUCA, *Theatrum*, De Reg., II.

(3) Vegg. il messaggio spedito da Filippo IV a Papa Bonifacio VIII, in seguito trascritto.

cenza in gran parte addimostrata dai Sovrani, che dotarono alcune Chiese o permisero, con apposite disposizioni legislative, che tanto facessero i privati, la proprietà ecclesiastica ripete la sua origine principalmente da largizioni fatte da questi ultimi, e così pure il beneficio, che tenne dietro all' antica collettiva amministrazione vescovile.

Ora se la proprietà ecclesiastica non ripete del tutto la sua origine da concessioni sovrane, non può accettarsi l'opinione di coloro, che vorrebbero esclusivamente in tal fatto trovare la giustificazione del diritto di regalia.

4. Altri poi sulle orme della massima del Tridentino *(Sess. 25, cap. 2, de Ref.: catolicos principes esse Ecclesiae tutores, quos Deus sanctae fidei ecclesiaeque protectores esse voluit)* vedono nella regalia il corrispettivo della qualità assunta dai Principi di *defensores ecclesiae* (1); ma quanto a questa opinione occorre notare che, se essa è storicamente esatta, non può bastare da sola a giustificare tale diritto, e ciò perchè la protezione alla Chiesa va dovuta ora come a qualsiasi altro ente, che vive nello Stato, essendo cessati per giunta tutti i privilegi della Chiesa, che potevano in passato giustificare un corrispettivo al Sovrano delle esenzioni a quella accordate.

5. Alcuni scrittori poi riconoscono come il feudo sia stato l'occasione all'esercizio del diritto di regalia, ma non ne possa costituire il fondamento giuridico.

---

(1) Confr. SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Parte I, pag. 185, il quale, ricordando l'antico *ius advocatiae*, definisce la regalia come uno dei diritti *maiestatici* rivendicati dalla potestà civile in compenso della tutela esercitata sul patrimonio ecclesiastico. Tale giustificazione fu data alla regalia in Francia, nella quale la regalia stessa si estese anche alle nomine ai beneficii vacanti. Confr. il pregevolissimo ed esauriente lavoro dell'AZZOLINI: *L'amministrazione dei benefici vacanti in Italia*, in questa RIVISTA, Vol. IV, pag. 641-748, nel quale largamente e con grande accuratezza è esposto il diritto preesistente nei diversi ex-Stati italiani in materia di regalia. Il detto lavoro, il solo nel quale sia stato trattato, in modo completo, l'argomento, va segnalato per la sua importanza, contenendo una esposizione minuta di tutte le pratiche in materia di regal a, che indarno si ricercherebbe nei migliori trattati generali.

Per i limiti di questa tutela dei principi, veggasi: SOGLIA, *Istituzioni di Diritto Pubblico Ecclesiastico*, Torino, III, Cap. II, § 51 — nel senso di negare ogni ingerenza allo Stato sulle discipline della Chiesa.

Confr. pure la Costituzione di Federico II, pubblicata nel solenne Concistoro di Melfi (1281) in GILIBERTI, *Polizia Eccl. del Regno di Napoli* I, pag. 9.

Così per esempio il DE MARCA (1) spiega il sorgere della regalia: « *Ita coeperunt reges iure optimo frui reditibus feudorum, quae ad ecclesias vacantes pertinebant, et occasione feudorum coeteros reditus et ipsam beneficiorum sine cura animarum collationem occuparunt* ». Adunque secondo questo scrittore la regalia sarebbe sorta ad occasione dei feudi concessi agli ecclesiastici(2); ma ciò, lungi dal darci il fondamento giuridico del dritto di regalia, non fa che confermare il criterio storico, al quale abbiamo più sopra accennato.

6. Altri scrittori giustificano la regalia, per fatto che una quarta parte delle rendite della Chiesa doveva essere destinata ai poveri; che ciò in prosieguo di tempo non fu più praticato; e che neanche la parte per i restauri venne più accantonata (3). Da ciò la conseguenza che lo Stato, impersonato nel Principe, supremo moderatore di tutte le disuguaglianze sociali e rappresentante della collettività, abbia il diritto di far sue le rendite dei beneficii vacanti, come pure quelle, che costituiscono lo spoglio, allo scopo di riparare a questa omissione della Chiesa e di provvedere al decoroso mantenimento delle fabbriche ecclesiastiche.

Ma tale teoria ha un difetto di origine, quello di ritenere cioè che lo Stato debba ingerirsi dell'erogazione delle rendite ecclesiastiche, fino al punto da sostituirsi agli investiti, mentre colla sola sorveglianza attuata in modo rigoroso e proficuo, si potrebbe altrettanto conseguire, senza nulla percepire delle rendite ecclesiastiche.

---

(1) De conc. sacerd. et imperii, lib. XIII, Cap. 19, e *De Concord.*, lib. VIII, Cap. I, pag. 17-28.

(2) Confr. WALTER, *Diritto Ecc.*, Tomo II, pag. 118, § 265 trad: BENELLI F. Confr. pure ROSSI, *Iuris Ecclesiastici prelectiones*, lib. II, tit. XXII, pag. 93 « Le regalie, egli dice, forse derivate dai feudi, acquistarono stabilità sotto Calisto II. Allora, abolita la investitura per mezzo dell'*anulo* e del *baculo*, ai Prelati furono concessi dei feudi colla clausola: *ut facerent quae ex regalibus deberent*. Confr. pure la relazione del Guardasigilli *Pisanelli* al Consiglio di Stato: *Sui beni ecclesiastici di regio patronato in Sicilia*, pag. 23, dove è escluso, per ciò che riguarda la Sicilia, che la regalia sia derivata dal feudo.

(3) Confr. MATTEI, *Saggio di risoluzioni eccles.*, Napoli, 1870.

7. Altri scrittori (1) infine hanno sostenuto che il diritto di regalia sia giustificato dal fatto che lo Stato crea tutti gli istituti ecclesiastici, ha il diritto di tutelarli, ne permette gli acquisti, e quindi è arbitro del loro modo di esistenza.

Lo Stato quindi in tanto permette che gli istituti stessi possano possedere, in quanto essi si assoggettino alle sue prescrizioni, fra cui alla regalia. Essa quindi sarebbe il portato di disposizioni positive tendenti ad impedire l'accrescere della manomorta, ed a riparare all'ineguale distribuzione delle rendite ecclesiastiche.

Circa quest'ultima teoria, occorre rilevare che, se in parte è esatta, dall'altra non giustifica come un diritto di esistenza concesso dallo Stato debba tradursi in diritto di fare propria parte delle rendite; ciò che non si verifica cogli altri enti di cui pure si permette e riconosce l'esistenza nello Stato.

8. Altri assegnano alla regalia la ragione di avvantaggiare la Chiesa colle distribuzioni dei frutti dei beneficii vacanti. Coll'esercizio di un tale diritto si vengono ad attenuare le sproporzioni nascenti dall'ineguale distribuzione del patrimonio ecclesiastico, cercandosi di sollevare le sorti del clero povero e di renderne meno disagevole la esistenza coi frutti dei beneficii più pingui (2).

Riconoscono pure nella regalia un motivo di pubblico interesse e di ordine politico, allo scopo di mantenere la Chiesa nei suoi giusti confini e tenerla in rispetto nei rapporti dello Stato.

Quando infatti il patrimonio ecclesiastico è, in occasione delle vacanze, amministrato dallo Stato, questo ha modo di controllarlo, di ingerirsi dello stesso e di tenere in freno qualsiasi esorbitanza dell'altra potestà.

Ma noi non possiamo essere di accordo con questi scrittori, pur riconoscendo che la Chiesa si avvantaggi in fatto dei frutti della regalia e che il mantenimento di questa abbia anche scopo politico e sociale, in seguito alle lotte secolari tra lo Stato e la

---

(1) Confr. Azzolini, *op. cit.*, pag. 647, il quale prescinde da un'indagine completa circa la giustificazione della regalia, non essendo necessaria per gli scopi prefissisi nel suo pregevole lavoro. Confr. pure: Appello Napoli, 1900, Seminario di Cassano Jonio c. Mezzacapo, *inedita*, e Cassazione di Roma, Sez. Unite, 24 novembre 1905, Martino c. Forte, in questa Rivista, 1906, pag. 97.

(2) Calisse, *Diritto Eccl.*, pag. 213.

Chiesa. Infatti non si comprende la necessità per cui lo Stato, che non si ingerisce nelle sproporzioni esistenti tra le varie classi sociali non solo, ma anche tra i varii enti morali, che sussistono in esso, debba poi preoccuparsi solo della ineguale distribuzione del patrimonio ecclesiastico. D'altronde a tanto potrebbero provvedere organi proprii della Chiesa e non già dello Stato, siccome in vari progetti erasi stabilito (1).

Quanto poi ai motivi di ordine politico, bisogna convenire che se la regalia risponde all'opportunità del momento, e costituisce un'arma in mano dello Stato, essa contraddice a tutti i principii di separazione tra Stato e Chiesa e di incompetenza riconosciuta al primo in materia di discipline ecclesiastiche (2).

9. Altro modo di giustificare la regalia si è creduto di ritrovare nel fatto che l'amministrazione dei beni ecclesiastici fu in principio in mano del popolo, che nominava pure i vescovi, i parroci e conferiva i beneficii. Infatti le largizioni fatte dai fedeli alla Chiesa investivano quelli del diritto di amministrarne i beni. Così la regalia sarebbe un diritto nazionale esercitato dallo Stato, che si è sostituito alla collettività degli antichi benefattori ed alle antiche amministrazioni popolari. Di tale opinione è il De Rinaldis (3). Egli dice che il diritto stesso non è un privilegio della Corona, nè una concessione alla Monarchia, come vollero i canonisti curiali, ma un vero diritto nazionale e quindi irrinunziabile, senza la volontà della nazione. I tempi, soggiunge il De Rinaldis, non sono ancora maturi, perchè il dritto possa tornare ai cittadini, che primi direttamente lo esercitavano.

Ma tale teoria è anche inesatta, giacchè se il diritto di regalia dipendesse dalle largizioni fatte dai fedeli, sarebbero questi, tutto al più, in diritto di tenere l'amministrazione dei beneficii vacanti, non già lo Stato, che rappresenta tanto i cattolici, quanto i protestanti e gli atei. D'altronde i beni della Chiesa non ripetono la loro origine esclusivamente dalle largizioni dei fedeli, siccome più sopra

---

(1) Veggasi più oltre.

(2) Confr. Calisse, loc. cit.

(3) De Rinaldis B., *Dei Rapporti tra la Chiesa e lo Stato e del riordinamento dell'asse ecclesiastico*, Napoli, 1873.

abbiamo detto. Altri infine, come l'OLMO (1) non esitano ad affermare che il patrimonio ecclesiastico appartiene alla nazione, e che la regalia è il puro e semplice esercizio di sovranità (2).

Sul proposito occorre osservare che il patrimonio ecclesiastico appartiene ai singoli istituti riconosciuti come enti morali, e che l'esercizio della sovranità si esplicherebbe completamente colla tutela, senza far proprie le rendite della vacanza.

10. Vi sono poi di quelli che negano alla regalia ogni legittimità, ritenendola una ingiusta e larvata spoliazione della Chiesa a danno della comunità religiosa. Quanto a costoro, occorre rilevare che essi confondono il diritto dello Stato attraverso i secoli, colla giustificazione puramente dottrinale dello stesso. La regalia è legittima, perchè lo Stato l'ha sempre esercitata, e perchè tale diritto è nel numero delle sue prerogative intangibili, finchè esso non creda di rinunziarvi, come per qualche diritto specifico si è fatto. (legge delle Guarentigie del 13 maggio 1871, n. 214, serie 2ª, art. 15).

Adunque la questione non va posta dal punto di vista se la regalia sia legittima, perchè su ciò non può cadere dubbio; ma sul se convenga allo Stato di mantenere un tale diritto, ovvero di rinunziarvi, e ciò tenendo conto del fondamento giuridico dello stesso.

11. È necessario notare, innanzi tutto, che se esso è sorretto dalla costante tradizione storica, per cui la regalia è un diritto acquisito allo Stato, tuttavia non si può solo in questo ravvisarne la giustificazione.

Pertanto noi riteniamo che non basta invocare isolatamente le concessioni feudali, la protezione accordata alla Chiesa, le oblazioni dei fedeli primitivi, il bisogno di sollevare i poveri, il restauro delle fabbriche, una più equa distribuzione del patrimonio ecclesiastico, gli indulti pontificii, la sovranità dello Stato, la opportunità politica di tenere in rispetto la Chiesa; perchè la regalia è giustificata dal complesso di tutti questi fatti, i quali si compenetrano nella circostanza emergente che lo Stato, come supremo

---

(1) *Il diritto ecclesiastico vigente in Italia*, pag. 227.

(2) *Op. cit.*, pag. 274.

moderatore di ogni ente che si svolga e viva in esso, ha il diritto di regolarlo e di sostituirsi nell'amministrazione, quando il legittimo rappresentante ne venga a mancare (1).

Vero è che con ciò si urta contro il principio di separazione, anche perchè lo Stato non si sostituisce puramente al beneficiato, ma fa suoi i frutti, finchè non intervenga il R. Assenso sulla nomina del successore; ma la separazione, quantunque accettata in teoria, in pratica non ancora si è conseguita. La separazione è completa, per quanto riguarda il puro spirituale, di cui lo Stato non si ingerisce per nulla; ma, circa la temporalità, essa aspetta ancora tempi migliori per essere attuata (2).

Le perplessità del patrio legislatore, tra il bisogno di non rinunziare all'ultima arma contro la Chiesa e quello di tradurre in atto un principio indiscutibilmente acquisito, cioè la laicità dello Stato, si manifestarono evidenti nella legge delle Guarentigie pontificie del 13 maggio 1871 suddetta.

Come è risaputo, con questa legge lo Stato fece rinunzia al diritto di legazia apostolica in Sicilia, al diritto di nomina e proposta nella collazione dei beneficii maggiori; dichiarò che i vescovi non dovessero prestare giuramento al Re; abolì l'*exequatur* ed il *placet* per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche; lo mantenne però per gli atti, che riguardassero la destinazione dei beni ecclesiastici e le provviste dei beneficii maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi Suburbicarie. Queste varie eccezioni erano fatte, fino a che non non si fosse provveduto con legge successiva al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione della proprietà ecclesiastica del regno.

Il principio di separazione era in parte attuato; ma non del

(1) « In quel tempo, in cui la dignità regia componevasi di un accozzamento di diritti piuttosto convenzionali, che razionali, ogni principe si credette autorizzato ad attribuirsele e ad esercitarle (le regalie)... Le quistioni infatti sul fondamento della regalìa non si riferiscono che al secondo periodo della stessa, quando, cioè, introdotta per via di fatto la regalìa, i Re trovavansi poi nella condizione di dovere giustificarne la legittimità ». Confr. PISANELLI., *Relazione predetta.*

(2) Art. 16 e 18 della legge 13 maggio 1871 n° 214, serie 2ª.

tutto. Perchè questa fosse completa, occorreva affrontare il problema arduo e pauroso del riordinamento della proprietà ecclesiastica, problema diventato molto più complesso pel lungo tempo trascorso, per le titubanze di tutti di mettervi mano, pel timore che la soluzione dello stesso non dovesse essere feconda di pericoli e dare nuova esca al dissidio già grave tra lo Stato e la Chiesa (1).

12. Varii progetti sono stati redatti per il riordinamento della proprietà ecclesiastica in Italia, anche prima della legge delle Guarentigie; ma nessuno è venuto in porto e le cose permangono come prima, e tutto lascia supporre che, mancando l'opportunità di una coraggiosa ed ardita riforma, esse continueranno a rimenere nello stato attuale. La procrastinazione in una politica di adattamento, quale è quella che lo Stato italiano fa colla Chiesa da parecchio tempo, è sembrato ai varii Governi un espediente assai opportuno.

Fin dal 1864 in occasione del progetto di soppressione delle corporazioni religiose, furono presentate alcune proposte di riordinamento dell'asse ecclesiastico. (Progetto PISANELLI presentato nella tornata 18 gennaio 1864). La proprietà della Chiesa era nel progetto assegnata ad un fondo speciale pel Culto, al quale dovevano refluire anche i beni della Cassa Ecclesiastica, che veniva abolita, mentre si riconosceva la necessità di creare appositi Consigli locali, nel senso che dovessero assistere l'Economato Generale del luogo, cui quei beni erano dati in amministrazione, sotto la sorveglianza del Ministero dei Culti. Secondo la provenienza le rendite sarebbero state assegnate ai diversi Economati, i quali avrebbero dovuto delle stesse tenere un conto ed una gestione a parte.

Furono intanto iniziate pratiche colla Curia Romana; e tutto, così, rimase in sospeso (2).

13. Fallite le trattative, quel progetto fu ritirato. Un secondo

---

(1) Confr. il pregevole ed autorevole scritto del RUFFINI, *La Rappresentanza della parrocchia*, Torino, 1894, dove ritienesi che l'attuazione della promessa fatta coll'art. 18 della legge delle Guarentigie potrebbe essere feconda di pericoli.

(2) Confr. CONFORTI, *La proprietà ecclesiastica*, Napoli, 1885, pagg. 12 e segg.

progetto di legge fu compilato dai Ministri SELLA e VACCA, modellato sugli studii già fatti, ma in parte difforme dal primo, in quanto non attribuivansi agli Economati i beni della Cassa Ecclesiastica, non si istituivano i consigli locali, e si tendeva ad un parziale incameramento a favore dello Stato dei beni delle soppresse congregazioni religiose. Questo progetto fu dalla Commissione parlamentare, relatore CORSI, modificato in gran parte, nel senso di riconoscere nella comunità ecclesiastica la proprietà di tutti gli enti di culto, istituendo le congregazioni diocesane e parrocchiali, cui andavano devoluti pure i beni degli Economati, che erano soppressi. Tale progetto non ebbe seguito, e nel 1865 ne fu presentato uno nuovo, che divenne in parte la legge 7 luglio 1866, n. 3036. Col progetto medesimo, che insisteva nel concetto di creare delle fabbricerie parrocchiali e diocesane e riconosceva gli investiti come usufruttuari, le diocesi erano ridotte a 79; così pure i capitoli ed i seminarii; si proponeva la conversione dei beni di tutti gli enti ecclesiastici in rendita iscritta e di pubblicare insieme un codice ecclesiastico, che desse sistema alle norme disparate e varie esistenti in materia. Nulla era innovato per gli Economati e pel diritto di regalia; ma il Parlamento provvide sulla soppressione delle corporazioni religiose, rimandando tutto il resto.

14. Il PERUZZI (1) nel 1871 presentò un terzo progetto di riordinamento della proprietà ecclesiastica. Era sottoscritto da ottanta deputati, e collo stesso si riproponevano le commissioni diocesane e parrocchiali, su basi elettive, con facoltà di amministrare i beni, esercitare le attribuzioni degli Economati in caso di vacanza, compiere le funzioni della Direzione Generale dei Culti del Ministero di Grazia e Giustizia.

Anche questa proposta non fu approvata nè dal Governo, nè dalla Camera, e l'articolo passò nei sensi proposti dalla Commissione, ridotto nella concisione in cui si presenta l'attuale articolo 18 della legge delle Guarentigie.

15. Con decreto del 22 novembre 1871 si nominò un'altra Commissione, che a sua volta nominò una sotto-commissione, di cui fa-

(1) SCADUTO, *Guarentigie pontificie*, 1884, pag. 378.

cevano parte gli onorevoli BONGHI, DE FILIPPO e MAURI. A relazione di questo ultimo fu compilato un progetto di 21 articoli, nel quale, a simiglianza di quelli precedenti, era abolita del tutto la funzione della regalia, sostituendosi per l'amministrazione dei beni degli enti vacanti le congregazioni diocesane e parrocchiali (1).

16. Il Governo con decreto del 12 marzo 1885 nominò ancora una commissione, il cui presidente CADORNA (2) compilò un altro disegno di legge, secondo il quale gli arcivescovati ed i vescovati diventavano opere diocesane; le parrocchie, opere parrocchiali, enti morali rappresentati da congregazioni elettive nominate dall'associazione religiosa cattolica, mentre gli Economati dovevano scomparire (3). Con questo progetto, come è chiaro, si invadeva il campo religioso, si sopprimeva l'autonomia della mensa vescovile e della parrocchia, senza una plausibile ragione, quando esse potevano certo coesistere colle associazioni destinate all'amministrazione dei beni; si veniva a creare la necessità di pericolose distinzioni circa i cattolici ed i non cattolici per l'esercizio del diritto elettorale nelle comunità religiose.

Il progetto quindi non ebbe maggiore fortuna degli altri precedenti (4). La commissione plenaria non si trovò in numero legale e non potette esaminarlo; si limitò quindi a presentare il disegno di legge, così come era stato approvato dalla sotto-commissione.

17. Il Guardasigilli on. MANCINI aveva intanto proposte nel 1877 riforme negli Economati generali, intese a ridurre gli organici secondo l'effettivo bisogno, a stabilire norme uniformi per tutti gli ufficii, che garentissero una regolare amministrazione. Ma il tutto si era limitato al Regio Decreto 7 novembre 1877, n. 4182, che distinse gli Economati in due classi, creò la Delegazione economale di

---

(1) Confr. DE RINALDIS B., *Dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato e del riordinamento dell'asse ecclesiastico*, Napoli, 1873, pag. 33 e segg.

(2) *Relazione sull'ordinamento degli Enti morali civili di culto cattolico e sull'amministrazione dei loro beni*, 2ª edizione, Roma, 1888 (pubblicata in questa RIVISTA, Vol. V, pagg. 396 e seg., 585 e seg.).

(3) RUFFINI, op. cit.

(4) RINALDI A., *Il riordinamento della proprietà ecclesiastica ed il principio di separazione*, estratto dalla *Riforma sociale*, fasc. 9, vol. VIII, serie II.

Roma per le provincie romane, mise gli ospizi dell'Opera pia di Terrasanta sotto la vigilanza dei rispettivi Economati (art. 4).

18. Un progetto assai radicale era stato poi quello del Ministro Guardasigilli VILLA nel 1880 (1). Collo stesso si sopprimevano gli Economati generali e la Direzione generale del Fondo pel culto; tutta la polizia, la giurisdizione ed il patrimonio ecclesiastico si concentravano in una Direzione generale per gli affari dei culti da istituirsi in maniera autonoma nel Ministero di Grazia e Giustizia. Questa avrebbe tenuto in amministrazione le mense ed i canonicati; avrebbe esercitata la regalia nelle vacanze e la sorveglianza sui beneficii pieni. I subeconomati erano soppressi; le fabbricerie ed i comuni ne avrebbero assunte le funzioni. E questo progetto è tanto più da ricordarsi, in quanto prescriveva la conversione dei beni parrocchiali e coadiutoriali, nel termine di cinque anni; l'immediata conversione di quelli degli Economati coll'iscrizione di tutte le rendite a favore della Direzione generale predetta, senza distinzione di provenienza, e quindi con vera fusione dei patrimonii.

La stessa funzione della regalia era ristretta e modificata; si prescriveva che non si esercitasse sui beneficii parrocchiali e coadiutoriali dotati di reddito netto inferiore alle lire 800, per quanto stabilisse una contribuzione a carico di quelli forniti di un reddito maggiore.

Come si vede, il progetto dell'on. VILLA era radicale: esso unificava il patrimonio degli Economati, sopprimeva la Direzione Generale del Fondo pel culto; ma esso aveva il torto di fondere patrimonii, che avevano origine diversa e diversa e necessaria destinazione regionale; non sostituiva al personale dei subeconomi, certo assai poco capace, amministratori che dessero maggiore garanzia per una retta gestione; attuava, in caso di vacanza, un sistema assai ristretto di esenzione, limitando le prese di possesso

---

(1) Per tutte le riforme vagheggiate in dipendenza dell'art. 18 della *legge delle Guarentigie*, per il riordinamento della proprietà ecclesiastica, e per i progetti relativi, veggasi la recente e pregevolissima pubblicazione: X., *Gli Economati generali ed i progetti di riforma*, in questa RIVISTA, 1905, che abbiamo tenuta presente nel riassumere i progetti medesimi.

ai beneficii dotati di reddito superiore alle lire 800, quando tale esenzione, meno che agli interessi di beneficiati, giovava agli Economati, che su quei beneficii finivano per rimettere in periodo di vacanza. Il progetto stesso non risolveva poi il problema annoso e grave della proprietà ecclesiastica, e si limitava a disciplinare soltanto la funzione degli Economati e del Fondo pel culto.

19. Riforme più ristrette e nel solo campo degli Economati caldeggiarono i Ministri Guardasigilli FERRARIS (1891), CHIMIRRI (1892), e BONACCI. Notevole fu il progetto dell'on. CHIMIRRI circa il Demanio unico, cioè la soppressione degli Economati e del Fondo pel culto, dando tutto ad amministrare al Demanio, che avrebbe tenuti altrettanti conti distinti dei vari patrimonii.

Utili, per quanto parziali, riforme si ebbero sotto il Guardasigilli SANTAMARIA-NICCOLINI coi decreti 25 agosto 1893, n. 501, che stabilì gli esami di concorso per l'ammissione agli impieghi economali, con quello del 29 agosto 1893, n. 512, che avocò le cause economali alle RR. Avvocature erariali, e con l'altro assai importante del 19 ottobre 1893, n. 586, che dettò norme uniformi per gli atti eccedenti la semplice amministrazione circa il patrimonio beneficiario, abrogando il Regio Decreto 22 marzo 1866, n. 2832, e modificando anche la competenza per valore nelle autorizzazioni da concedersi (1).

Altre riforme furono promesse dal Guardasigilli COSTA, ma tutto si limitò alla soppressione della Delegazione economale di Roma, che non aveva fatta buona prova (R. Decreto 26 agosto 1896) ed alla sospensione, assai inopportuna a nostro avviso, e per nulla giustificata, del R. Decreto 25 agosto 1893, n. 501, che prescriveva il concorso per l'ammissione agli impieghi economali. La riforma più importante fu quella poi dopo pazienti, maturi e fecondi studii, attuata dal Ministro Guardasigilli FINOCCHIARO-APRILE nel 1899 col Regolamento approvato col R. Decreto del 2 marzo 1899, n. 64, che unificò le norme per l'amministrazione ed il

---

(1) Veggasi, quanto alla autorizzazione necessaria per le trasformazioni del patrimonio ecclesiastico, la nostra nota « *Il patrimonio ecclesiastico e gli atti eccedenti la semplice amministrazione* » nella *Corte di appello*, 1906, pag. 113 e segg., riprodotta nella *Giurisprudenza italiana*, 20 luglio 1906.

possesso dei beneficii vacanti ed istituì il ruolo unico degli Economati, togliendo così le difformità, che riscontravansi nelle varie regioni pel diritto preesistente degli ex Stati: regolamento di cui ci occuperemo più innanzi.

20. Non è mancato poi il contributo della dottrina sull'argomento.

GIULIO ALESSIO (1) trova necessario che siano sollevate le sorti del basso clero, che si proceda ad una diversa circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie, riducendosi il numero di queste ultime e ripartendone più equamente le rendite ed i proventi.

ULISSE PAPA (2), fautore della conciliazione, ritiene opportuno il mantenimento dello *statu-quo*, essendo le novità assai feconde di pericoli pel fatto che la Chiesa non acconsentirebbe a questi mutamenti. Altrove ritorna sul tema della conciliazione (3), facendo una serie di proposte, che potrebbero effettuarsi anche senza un accordo fra le due podestà.

Anche l'OLMO (4) ritiene necessario che lo Stato modifichi le circoscrizioni diocesane, quantunque non manchino autorevoli scrittori che richiedano per ciò il consenso dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda la potestà della giurisdizione.

Il RINALDI (5) difende il sistema della separazione; sul proposito fa la storia precisa della formula cavouriana, dicendo che inesattamente essa fu attribuita al Cavour, il quale nei suoi discorsi ebbe semplicemente a dire « che a Roma si sarebbe attuato il principio di separazione e quello della libertà della Chiesa sulle basi più legali ».

Il RINALDI ritiene possibile la coesione dei due poteri, purchè lo Stato eserciti la sorveglianza, per evitare illecite e dannose intromissioni.

---

(1) *La proprietà ecclesiastica e la condizione del basso clero in Italia, Riforma sociale*, VII, pag. 1903 e segg.

(2) *Lo Stato e la proprietà ecclesiastica a proposito di una pubblicazione recente. Riforma sociale*, Vol. VIII, pag. 356-379.

(3) *Le condizioni dello Stato e la politica religiosa in Italia — Pensieri di un uomo politico*, Roma 1898.

(4) *Op. cit.*, pag. 274.

(5) *Riordinamento della proprietà ecclesiastica in Italia ed il principio di separazione.* Estr. dalla *Riforma sociale*, fasc. 9, anno V, vol. XIII, serie II.

Il PADELLETTI (1) ritiene non possibile la coesistenza per l'invasione reciproca dei due poteri.

Il FINESCHI (2) ritiene anche necessaria la revisione delle circoscrizioni ecclesiastiche.

Il MASCI, il quale nella tornata dell'11 giugno 1896 invocava dal Governo che sciogliesse la promessa fatta coll'art. 18 della legge delle guarentigie, unificandosi le Amministrazioni del Fondo pel culto e degli Economati, poichè la discussione non potette aver luogo alla Camera, scrisse sulla *Rivista Abruzzese* un articolo col titolo « *L'amministrazione della proprietà ecclesiastica in Italia* », ricordando i precedenti dell'annosa questione, specie il progetto CHIMIRRI del Demanio unico, più innanzi cennato.

Il CONFORTI (3) ritiene che non sia possibile la creazione delle congregazioni diocesane e parrocchiali, specie a sistema elettivo. Come si determinerebbe infatti — egregiamente dice il CONFORTI — il corpo elettorale? Come si distinguerebbero i cattolici? I varii progetti proposti presuppongono la corporazione, mentre la parrocchia ed il vescovato, sorti come tali, son divenuti istituzioni, che hanno vita e funzioni proprie, spesso disgiunte da quelle della collettività dei fedeli ed in opposizione con esse. Si invaderebbe il campo dell'autorità ecclesiastica, ciò che non sarebbe certo un buon sistema per risolvere la vessata ed annosa questione.

Il Rev. G. BATTISTA SAVARESE tenne a Roma una conferenza nella sala Dante nel marzo 1884. In essa sostenne pure la necessità delle congregazioni parrocchiali e diocesane, e la riduzione delle mense (4).

Il Prof. SCADUTO (5) difende il progetto ALESSIO contro quello PAPA, e propende quindi per una tale riforma, pur facendo delle acute osservazioni in alcuni punti, come per esempio sulla funzione degli Economati generali, che in quel progetto non è ben

---

(1) GUIDO PADELLETTI, *Libera Chiesa in libero Stato.*

(2) *Congrue parrocchiali*, 1895, Roma.

(3) Veggasi il lavoro « *La proprietà ecclesiastica* », Napoli, 1888.

(4) *I beni ecclesiastici*, Roma, 1884.

(5) *La propriété écclésiastique en Italie et sa réorganisation*, Extr. de la *Revue de l'Université de Bruxelles*, Tom. VI, 1900-1901.

precisata, e sulla necessità di dare un indirizzo alla nostra politica ecclesiastica.

Il chiaro professore dice: « Il sistema di vivere giorno per giorno, ricorrendo a tutte specie di espedienti, non è punto un sistema razionale, normale e regolare » (pag. 14).

E dice benissimo, giacchè sarebbe bene uscire dalle incertezze che dominano da circa un trentennio a questa parte tutta la nostra politica ecclesiastica, attraverso tentennamenti e titubanze, che non giovano punto a mettere la annosa questione su di una via piana ed agevole di soluzione, avviandola a quel sistema di sana e razionale separazione, che dovrebbe formare il cardine della nostra politica ecclesiastica, colla più ampia libertà concessa alla Chiesa, ma sempre nei limiti della osservanza dei diritti dello Stato.

21. La Chiesa, riguardo ai frutti delle vacanze, detti *fructus intercalares*, seguì un sistema ben diverso da quello attuato di poi dallo Stato, ed emanò una quantità di disposizioni, che furono elaborate in parecchi concilii, ma tutte però nel senso di ritenere indispensabile la gestione ecclesiastica dei frutti delle vacanze (1).

Sinchè durò l'amministrazione comune delle rendite ecclesiastiche, il Vescovo ne era legittimo gestore.

Il Sinodo ecumenico calcedonese IV, tenutosi nell'anno 451, ribadì il principio che alla morte del Vescovo non fosse lecito ai chierici di sottrarre qualsiasi cosa allo stesso appartenente (2).

---

(1) Nella Bolla « *In Coena Domini* », detta così perchè veniva rinnovata in Roma ogni giovedì santo, si conteneva, fra le altre censure, anche quella per l'*appropriazione dei frutti per le vacanze*. È degna di nota quella di Clemente XI, edita il 24 marzo 1704, che lanciava l'anatema contro coloro che sequestrassero le rendite dei Vescovi e dei chierici. Si avevano perciò moltissime proteste da parte degli Stati; così nel 1770 non fu più pubblicata.

(2) *Can. non liceat*, 43, C. 12, qu. 2, in GAGLIARDI, *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis*, III, pag. 105 e segg., al quale rimandiamo per una esposizione esauriente e completa della materia e per la citazione di tutti i canoni dei principali Concilii, che si occuparono dell'amministrazione dei frutti delle vacanze; Confr. pure GIULIO LORENZO SELVAGGIO, *Institutiones canonicae*, Tomo III, p. 6; GIORGI, *Dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, VI, pag. 24; SCHIAPPOLI, *op. cit.*, pag. 185; FRIEDBERG, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, tradotto dal RUFFINI, pag. 574 (nota); CONFORTI. *Manuale*, 1ª ediz.,

Si vuole che Gelasio I, che fu papa verso la fine del quinto secolo, abbia stabilito, dopo la deposizione del Vescovo di Volterra, che l'amministrazione dei beni della mensa passasse all'Arcidiacono o ad uno speciale *defensor*, in conformità del costume invalso di impetrare dagli Imperatori dei *defensores scholasticos qui causas et iura ecclesiarum in foro agerent ac tuerentur.*

Nelle funzioni di questi *defensores*, che esercitavano la *custodia*, *la guardia*, e che finirono poi per esercitare proprio essi lo *spoglio*, si deve ricercare pure storicamente l'origine del diritto di regalia, che cominciò, come si dirà, collo spoglio sulle sostanze dei prelati, per estendersi poi ai frutti della vacanza.

Nel Sinodo di Lerida (anno 524) i padri spagnuoli stabilirono che alla morte del vescovo un economo coadiuvato da due chierici di specchiata probità, si occupasse dell' amministrazione delle chiese cattedrali. Nel Concilio di Valenza fu richiesta l' approvazione del Metropolitano. Era prescritto, per evitare le frodi, che fosse compilato un inventario in presenza di tutti i chierici (1). Verso il sesto secolo, i Pontefici commettevano l'amministrazione delle mense vacanti ai vescovi viciniori.

Nel Concilio di Costantinopoli 3° (anno 680) fu prescritto: « *Non licere alicui metropolitano, mortuo episcopo, qui sub eo est, aut res eius aut ecclesiae suae auferre, sed sint sub custodia cleri Ecclesiae defuncti episcopi, usque dum alius ordineretur episcopus* (2). *Si vero clerici in ecclesia non fuerint, tunc metropolitanus illibata omnia episcopo, qui ibi ordinabitur, reddat* ».

I precetti del Concilio calcedonese furono rifermati in quello Lateranense II (anno 1139). Si prescrisse: « ..... *decedentium bona episcoporum a nullo omnino diripiantur, sed ad opus ecclesiae et successoris sui in libera aeconomi et clericorum permaneant potestate* ».

Anche i patroni dopo il XIII secolo si arrogavano diverse

---

pag. 186 e segg.; IDEM, *Enciclopedia giuridica italiana*, voce *Economato*, vol. V, parte I, pag. 10 a 20; PECORELLI, *Iuris ecclesiastici institutiones*, III, pag. 100 (nota); ROSSI, *op. cit.*, vol. II, pag. 91; SALZANO, *Lezioni di diritto canonico*, III, pag. 202 e seguenti.

(1) Confr. CAVALLARI, *Institutiones iuris canonici*, II, pag. 668 e seguenti.

(2) IDEM., *loc. cit.*

facoltà, per poter fare proprii i frutti della vacanza, ma furono dalla Chiesa emesse esplicite disposizioni in contrario (1).

Nel secolo XIV, Clemente V proibì (nel Concilio viennese, adunatosi il 1311) gli abusi, che si commettevano dai Vescovi, dagli Abbati e dagli altri dignitarii ecclesiastici (2).

Giovanni XXII *(in extra, cum itaque in nonnullis, etc.)*, limitò il diritto di percepire il frutto della vacanza a quelle somme, per cui ciascun beneficio figurava tassato per le decime, dovendo il resto essere lasciato al novello investito.

Martino V nel Concilio di Costanza (1417), eletto pontefice, dispose che i « *fructus et proventus ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum vacationis tempore obvenientes iuris et consuetudinis vel privilegii dispositioni relinquimus, illosque nobis et apostolicae Camerae prohibemus applicari* », mentre tanto era già stato fatto da Alessandro V nel Concilio di Pisa (1409).

Adriano VI, precettore di Carlo V imperatore (1523), ripristinò i Collettori apostolici, e così pure praticarono Clemente VII ed i successivi Pontefici (3).

Secondo il Concilio di Trento (1545-1563, Sess. 24, *Cap. 16 de Ref.)*, il Capitolo nel caso di vacanza della Mensa deve nominare tra otto giorni un economo, che amministri i beni e renda conto degli stessi al successore.

Si nota poi che dove esiste l'*anno di grazia*, i frutti del beneficio vacante vanno agli eredi od al vicario *pro tempore* (Conc. Trid., Sess. XXIV, *Cap. 18, de Ref.)*, ovvero vengono erogati a favore della Chiesa. Secondo il canone 18 della stessa Sess. 24

---

(1) Confr. WALTER, *loc. cit.*

(2) Confr. WALTER, *loc. cit.*, e CLEMENT, *can de excess. Praelatorum* « *Praeterea interdum iniuste abbates, priores ac alios beneficiatos beneficiis suis privant ut sic fructus beneficiorum illorum percipere valeant primo anno praetextu privilegii, quod asserunt se habere quod usque ad certum tempus fructus beneficiorum vacantium possint percipere primi anni. Quibus non contenti equos, thesaurum et alia bona monasteriorum et beneficiorum vacantium illicite occupant, quae essent futuris successoribus reservanda... Universis itaque praelatis ecclesiarum praesentis sanctionis edicto districte praecipiendo mandamus, quatenus ipsi a praedictis gravaminibus cessent* ».

(3) Veggasi, per una esposizione esauriente della materia, GAGLIARDI, *loc. cit.*, pag. 139 e seguenti.

una parte delle rendite della vacanza va assegnata anche al vicario spirituale.

22. Se gli scrittori non sono d'accordo nello stabilire il fondamento giuridico della regalia (1), lo sono ancora meno nel fissare l'epoca, nella quale essa cominciò ad esercitarsi.

Il MORONI riferisce che, secondo alcuni autori, già nel 602 l'imperatore Foca la godeva in Oriente. Egli però è di avviso che l'intesa avvenuta a Worms nel 1122 fra i delegati del pontefice Calisto II ed Enrico V (detta *transazione callistina)*, in materia di investitura, debba segnare il cominciamento dell'esercizio della regalia. *Electus* (si diceva nell'accordo) *autem regalia per sceptrum a te recipiat* (2).

Altri scrittori fanno risalire la regalia in Francia al Concilio di Orléans, tenuto sotto Clodoveo I nel 511; però nel canone V di tale Concilio non trovasi affermato altro che i beni ecclesiastici derivavano, in massima parte, dalla munificenza dei Re.

Il BERCASTEL (3) fissa l'anno 1160 come inizio della regalia, sulla considerazione che in quell'epoca Luigi VII, essendo morto il vescovo di Parigi, Tibaldo, avocò in sua mano il vescovado e la regalia, ed il Re assegnò il primiceriato, che ne faceva parte, alle monache di Hieres.

Tale opinione sarebbe suffragata dal fatto che nel secolo X Gerberto, arcivescovo di Reims, raccomandava ai fedeli ed al clero, con una lettera circolare, di vigilare, perchè tutte le rendite, in caso di vacanza, fossero riservate al successore, secondo la regola canonica.

In un decreto di Luigi il Giovine (1161) si legge: *Episcopus regalis in manum nostram venit.* Filippo Augusto, al punto di intra-

---

(1) La voce *regalia* era ignota nelle antiche *fonti* canoniche. Confr. GAGLIARDI, *op. cit.*, 3, 124, § XVIII; RENATUS CHOPINUS (ivi), lib. I, *de sacr. polit.*, tit. 7°, n. 13, dice c e il diritto di regalia si può acquistare soltanto per privilegio della *Sede Apostolica* o per patto in *limine fundationis* o per lunga consuetudine, che è legittima presunzione del beneplacito apostolico.

(2) Col feudo, l'elezione dei Vescovi si ridusse ad una *investitura* che davasi dal Re *anuli et baculi traditione;* MATTEI, *Saggio di risoluzioni di diritto eccles.*, pag. 32.

(3) *Storia del Cristianesimo*, tomo XIV, n. 25, in MORONI, *loc. cit.*

prendere il viaggio per la Terra Santa, affermò il diritto di regalia in maniera esplicita (1190). Ciò rende plausibile la opinione, secondo la quale la regalia dovette essere introdotta in Francia al principio dell'undecimo secolo, cioè contemporaneamente che in Alemagna, in Inghilterra ed in Irlanda, non senza le proteste dei Pontefici. A quanto si desume però da una lettera di Innocenzo III al suo legato (1215), in cui è affermato che nei paesi suddetti la regalia esercitavasi come antica costumanza, essa veniva egualmente subita.

Federico II con una Costituzione del 1213, confermata nel 1219, e con una Bolla spedita a Onorio III, lasciò libera alla Chiesa l'amministrazione delle sue rendite durante le vacanze, togliendola del tutto ai Regi Amministratori. « *Illum quoque dimittimus* — diceva la suddetta Bolla — *et refutamus abusum, quem in occupandis bonis decedentium praelatorum, aut etiam ecclesiarum vacantium nostri consueverunt antecessores committere pro motu propriae voluntatis. Omnia nos spiritualia vobis et aliis ecclesiarum praelatis relinquimus libere disponenda, ut quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei, Deo recta distributione reddantur* (1).

Rodolfo d'Asburgo nella capitolazione del 1274 rinunziò pure alla regalia, così come Ottone IV vi aveva rinunziato nel 1209.

La regalia, per quanto limitata, ricevette l'approvazione pontificia nel Concilio di Lione (II) nel 1274 sulle insistenze di Filippo III re di Francia e colla Costituzione di Gregorio X (Tebaldo Visconti) *De rebus ecclesiae non alienandis*. Quel Pontefice riconobbe così uno stato di fatto, il quale si estendeva oltre al godimento dei frutti, anche alla collazione dei beneficii. La maggiore moderazione era però raccomandata per la percezione dei frutti durante la vacanza, ciò che mostra come la Chiesa mal volentieri acconciavasi a questa, che essa riteneva un'ingiusta spoliazione (2).

Bonifazio VIII contrastò a Filippo il Bello il diritto di collazione dei beneficii; ma il re resistette, invocando la consuetu-

---

(1) Confr. P. De Marca, *De Concordia sac. et imp.*, lib. 8°, cap. 23, n. 1, e lib. II, *feudorum, tit. de Statut. et consuet. contra libertatem ecclesiae.*

(2) Il Concilio II di Lione fu un concilio ecumenico ed ebbe per iscopo la liberazione dei sacri luoghi di Gerusalemme. Confr. Contuzzi, *Ist. di diritto canonico*, 1885-86, vol. II, pag. 217.

dine. La collazione però doveva valere presentazione, invece si ridusse a nomina.

Filippo IV il Bello spedì un messaggio a Bonifacio VIII concepito nei seguenti termini:

Sicut feudus vassallo vacans interim cum suis reditibus a domino licite occupatur et propter defectum hominis, ut vulgare patriae nostrae verbo utamur, de iure et generali consuetudine Regni nostri per dominium quousque superveniat persona quae illi serviat, licite retinetur; sic nos et nostri antecessores, vacante ecclesia Carnotensi et temporalem iurisdictionem et bona temporalia accipimus et nostros facimus omnes fructus, qui proveniunt ex eisdem. Ex mandatis Philippi IV *ad Episcopos Senonensem et Antissiodorensem, apud Petrum De Marca,* lib. 8, *de conc. sac. et imp.,* cap. 22, n. 6, in GAGLIARDI, *op. cit., pag.* 124, nota 2.

Filippo di Valois (1334), Luigi XII (1449) e Enrico IV per mezzo di editti dichiararono che la regalia era uno dei diritti inseparabili della Corona. Il Parlamento di Parigi, il solo competente a giudicare nella materia, con sentenza del 24 aprile 1608 ebbe a decidere che il re avea il dritto di esercitarla sopra tutte le Chiese del Regno. Luigi XIV nel 1673 fece dichiarazione in tali sensi, e nell'aprile 1675 riconfermò in maniera energica tale principio, decidendo sui reclami avanzati da alcuni vescovi, eccettuando solo quattro chiese a titolo oneroso. Nondimeno le discordie continuarono, e la Chiesa frapponeva continui ostacoli all'esercizio di un tale diritto. Nel 1681 fu chiamata a decidere la controversia l'assemblea del clero, la quale ebbe a stabilire che quelli i quali ricevevano diritti in regalia dovevano munirsi della istituzione canonica da parte del Vicario Capitolare. Con editto del gennaio 1682 il re si acconciò ad una tale decisione.

Ebbe a protestare contro ciò, ed in maniera energica, Innocenzo XI, che emanò il 13 aprile 1682 un breve, con cui annullava tutto quanto erasi creduto affermare in materia di regalia; questo passo non fece che maggiormente inasprire gli animi, donde la famosa dichiarazione gallicana del 1683 coi quattro articoli contenenti tutte le libertà della Chiesa gallicana (1).

---

(1) GAUDRY, *La législation des cultes,* I, pag. 53 e segg.

Il dissidio si attenuò sotto il pontificato di Alessandro VIII e cessò nel 1693 sotto Innocenzo XII, il quale riconobbe la regalia su tutti indistintamente i beneficî.

Da quest'epoca fino al 1789, cioè per quasi un secolo, il diritto di regalia continuò ad essere esercitato, secondo l'editto del 1682, fino a che scomparve colla rivoluzione e col Concordato napoleonico del 1801. Luigi XVIII e Carlo X fecero dei tentativi, per farlo risorgere; ma questi fallirono: il rispetto del Concordato fu di ostacolo ai loro disegni.

23. Per quanto riguarda l'Italia è da notare che in Sicilia, a causa della *legazia apostolica* concessa a re Ruggiero I nel 1098, in forza della quale il re, fra l'altro, procedeva alla nomina dei vescovi ed aveva anche diritti di natura meramente ecclesiastica, la regalia fu più ampiamente e senza opposizioni esercitatata (1). Seguì la celebre Costituzione di Ruggiero II, *Pervenit ad audientiam nostram*, di cui riportiamo in nota il testo (2).

---

(1) Confr. « Sui beni ecclesiastici di R. Patronato in Sicilia da cedersi allo Economato ivi istituito ». Nota del Guardasigilli PISANELLI al Consiglio di Stato.

(2) Nell'anno 1140 Ruggiero, re di Napoli, affidò la cura e la custodia delle chiese vacanti a tre dei migliori, più fedeli e sapienti ecclesiastici delle chiese medesime, i quali dovevano riscuotere le rendite fino alla nomina del successore, distribuendone intanto una porzione a quelli, che servivano nelle chiese, un'altra per le fabbriche, ed il resto conservarlo al futuro pastore, al quale dovevano pure rendere il conto dell'amministrazione tenuta.

Ecco il tenore della Costituzione di Ruggiero:

« *Pervenit ad audientiam nostram quod baiuli, qui olim statuti fuerant super ecclesiis pastoribus carentibus, ad custodiendas et salvas faciendas res Ecclesiarum, quamdiu eidem de pastoribus provideantur, non ita fideliter et studiose, sicut a nostra Curia erat iniunctum, ipsum servitium peragebant, sed mala tractabant et custodiebant res ipsarum ecclesiarum.*

« *Verum quia omnes ecclesiae Regni nostri et specialiter ipsae, quae pastoribus carent in manu et protectione nostra habemus, nolentes ut res ecclesiarum in aliquo minuantur vel defraudentur, statuimus et sancimus ut deinceps si quis archiepiscopus vel episcopus regni decesserit, res ipsius ecclesiae in custodia et cura trium de melioribus et fidelioribus nec non sapientibus personis ipsius ecclesiae ad custodiendas et conservandas eas ad opus ecclesiae, usque dum de pastore in eadem ecclesia provideatur, committantur. Eo tamen modo ut de reditibus et proventibus ipsius ecclesiae ad usum servientium ibidem morantium necessaria rationabiliter et sufficienter ministrentur et ex eis ipsi ecclesiae multum bene et rationabiliter serviatur; residuum ab ipsis custodibus ad opus ipsius ecclesiae salve et integre custo-*

Così la Camera Apostolica non esercitò ivi mai alcuna ingerenza, meno in qualche caso isolato sotto Federico II, quando ebbe revocate le concessioni fatte alla Chiesa, e sotto la dominazione Angioina e Castigliana.

Federico II invero, prima di essere coronato Imperatore, aveva fatto abdicazione di ogni diritto di regalia; ma poi richiamò in vigore le costituzioni normanne, e l'esempio ne fu seguito dal figlio Corrado, che fece propri i frutti dei vacanti. La Chiesa ne riebbe l'amministrazione cogli Angioini; ma la reclamarono novellamente gli Aragonesi. Martino I infatti ripristinò lo spoglio e fece amministrare da laici tutti i benefici vacanti, destinandone una porzione ai restauri della Cappellania Maggiore, prendendo per sè la metà e devolvendola in seguito al pubblico Erario.

Il diritto di regalia, siccome abbiamo detto, non subì interruzioni notevoli in Sicilia; e quindi Ferdinando IV, coll'editto del 15 luglio 1780, potette in base ai privilegi ed alla consuetudine, affermare la regalia, tanto sullo spirituale quanto sul temporale, per tutti i benefici vacanti in Sicilia, regalia che era stata sempre esercitata da agenti incaricati di riscuotere le entrate dello Stato (1).

In virtù del Regio Decreto del 16 luglio 1827 l'Amministrazione dei beneficici vacanti passò alla *Direzione Generale dei Rami e diritti diversi*, conservando così il carattere demaniale, e sono note le controversie che ebbero ad agitarsi tra l'Economato ed il Demanio a seguito del Regio Decreto dell'8 giugno 1862, n. 652, con cui venne creato il R. Economato di Sicilia, dopo il decreto fondamentale del 26 settembre 1860, n. 4314.

Il Demanio non voleva rilasciare l'Amministrazione delle mense di R. Patronato; quindi l'istituzione dell'Economato fu sospesa con Decreto 15 agosto 1862, n. 783, attuata parzialmente col Regio Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2711, anche dopo la soppressione della Direzione Generale dei Rami e diritti diversi, lasciandosi in temporanea amministrazione presso il Demanio i beneficii

---

diatur, donec ipsi pastor fuerit constitutus. Constituto autem in ecclesia pastore, quidquid de rebus et introitis ipsius ecclesiae remanserit, ipsi pastori earum assignent et ei rationem inde reddant. — Vegg. GAGLIARDI, *op. cit., loc. cit.*, e GILIBERTI, *Polizia Ecclesiastica del Regno di Napoli.* I, pag. 9.

(1) Confr. AZZOLINI, *loc. cit.*, pag. 654.

di regio patronato, fino a che coll'art. 6 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, l'amministrazione di tutti i benefici vacanti, comprese le mense, non passò all'Economato definitivamente.

Nelle rendite economali si fusero anche quelle del *Fondo spoglio e Sedi vacanti,* che prima erano divise, ed erano amministrate per delegazione dall'Economato, avendo fino al 1870 formato parte del bilancio dei culti.

24. Nel regno di Napoli si trovano applicate le costituzioni normanne per un primo periodo, che si può dire quasi comune a quello della Sicilia. Ma quando gli Angioini ebbero perduta la Sicilia, sentirono il bisogno di unirsi maggiormente alla Chiesa, alla quale furono larghi di concessioni. La regalia dei vacanti scomparve quindi, e si ebbero le leggi *de ecclesiastica libertate* (1).

Successero gli Aragonesi, che ripristinarono la regalia; le stesse orme seguirono le dinastie Spagnuola ed Austriaca, per quanto sotto i vicerè di entrambe si ebbero le maggiori e più accanite controversie colla Chiesa.

Vi fu un tentativo di accordo nel 1741 col Concordato di quell'anno tra Carlo III e Benedetto XIV; ma il successore Clemente XIII lo denunziò, tanto che, riaccesasi la lotta tra lo Stato e la Chiesa, Ferdinando IV sospese la prestazione della *Chinea*, per eliminare l'ultimo avanzo delle pretese della Curia romana circa l'obbligo dell'omaggio feudale per la investitura del Regno.

Circa i frutti della vacanza dispose che si erogassero a beneficio della Chiesa, cui era preposto il prelato deceduto, ed in ogni caso servissero a riparare le fabbriche della cattedrale e delle chiese parrocchiali; ordinò che i R. Economi amministrassero i beni suddetti e richiamò colla prammatica del 12 luglio 1779 la Costituzione di Ruggiero (2).

Nella medesima gli economi (che si nominavano in numero di tre per la mensa e di uno per le parrocchie) furono detti per la prima volta *Regi*.

I frutti erano adibiti per metà al *Monte Frumentario*. Era

---

(1) Idem, *ivi*.

(2) *De administratione rerum ecclesiasticarum post mortem praelati uti de monte frumentario*, Pramm. I, tit. 3°, vol. 5°.

questo un istituto sorto colle due prammatiche del 28 luglio 1779 e del 17 ottobre 1781, ed in esso dovevano refluire i frutti delle Chiese e dei benefici vacanti, sia di libera collazione, sia di patronato regio, insieme cogli spogli dei Vescovati anche di R. Patronato. Detratti i pesi, il supero doveva servire per somministrare ai coloni poveri il grano per la semina. Nel Monte suddetto furono versate pure 60,000 ducati presi in prestito dai Banchi della Capitale, e le prime sovvenzioni furono fatte in Capitanata (1).

Al Monte Frumentario succedettero nel 1806 gli *Amministratori Demaniali* e precisamente il *Direttore Generale della Registratura e dei Demanii* (2), e coll'art. 17 del Concordato del 1818 a questi succedettero le *Amministrazioui diocesane* (3).

Esse erano composte da due canonici, che il Capitolo cattedrale o metropolitano eleggeva e rinnovava ogni tre anni, per pluralità di voti, e da un Regio Procuratore nominato dal Re. A ciascuna amministrazione presiedeva o il Vescovo, ovvero il suo Vicario Generale, ed in tempo di sede vacante, il Vicario capitolare.

I frutti erano di accordo tra le due autorità erogati a beneficio della Chiesa, degli ospedali, dei seminarii, in sussidii caritativi ed in altri usi pii.

La metà delle rendite delle Mense Vescovili era riservata però a favore del futuro Vescovo.

Le diocesane fecero cattiva prova e furono disciolte col Regio Decreto 17 febbraio 1861, n. 250, mentre coll'art. 7 fu istituita una Commissione per la revisione delle contabilità delle medesime.

25. Quanto alle altre regioni d'Italia ricordiamo di sfuggita che nel Lombardo-Veneto per ciò che riguarda il più recente diritto circa la percezione dei frutti dei benefici vacanti, durante la Repubblica Cisalpina le rendite erano esatte da delegati, sotto la vigilanza prefettizia. La nomina era di competenza del Ministro

---

(1) Confr. SALZANO, *op. cit.*, pag. 293; GILIBERTI, *op. cit.*, I, p. 37, art. 6.

(2) Fu allora abolito lo *spoglio* (27 marzo 1806) ed assegnato al Monte Frumentario il 2 per cento delle rendite annuali della Chiesa, i cui prelati vi erano soggetti.

(3) Confr. SALZANO, *loc. cit.*; CONFORTI, *loc. cit.*; CONFORTI, Voce *Economato*, nell'*Enciclopedia Giuridica Italiana*, innanzi citata.

dei culti. — Rendevano il conto ai Prefetti, e da questi i conti medesimi erano comunicati al Ministero colle debite osservazioni.

Colla costituzione del Regno Italico le rendite dei vacanti si versarono al Monte Napoleone.

Nel 1815 colla restaurazione si dispose che i delegati distrettuali si chiamassero Amministratori dei vacanti, mentre le Mense si amministravano dai sindaci capitolari.

Col Concordato del 18 agosto 1855 ai delegati furono sostituite le Commissioni miste. Indi si ebbe il Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 3414, dopo l'abolizione del Concordato avvenuta colla legge del 27 ottobre 1860, n. 4381 (pel Veneto vi fu poi il Regio Decreto di abolizione del 25 luglio 1866, n. 3089).

Nelle provincie Piemontesi e Sarde (1) si ebbe rispetto alla regalia una maggiore uniformità di esercizio, stante la continuità della Dinastia. Per l'amministrazione dei Vacanti vi era l'*Economo apostolico* detto così, perchè dovea essere di gradimento della Santa Sede. Coi concordati del 27 maggio 1727, 5 gennaio 1744, 24 giugno 1759 fu posto termine ad una grande quantità di controversie e furono regolate le materie delle pensioni, degli spogli, della nomina degli Economi, dell'impiego dei frutti vacanti.

Nel Concordato del 1727 venne infatti stabilito che i frutti dei vacanti fossero conservati per le Chiese e pei successori, sotto la custodia dell'Economo di Sua Maestà. Col concordato del 1741 si stabilì che l'Economo fosse una persona ecclesiastica.

Quanto alla Toscana, ai tempi della Repubblica, era l'autorità laica quella che amministrava i benefici vacanti. Con Leopoldo di Lorena (1682) sorse la *Segreteria del Regio diritto*, che si trasformò poi nel Ministero di Gabinetto dipendente dal Granduca.

Al tempo della dominazione francese furono venduti tutti i

---

(1) Per queste provincie si nota che nelle diocesi di Aosta, Pinerolo e Susa, nonchè in Saluzzo, secondo l'art. 2 del Regolamento del 2 marzo 1899, sono mantenute le Chiese di uso gallicano (CASTELLARI G., *Degli usi gallicani in alcune Chiese d'Italia*, Torino 1899, pag. 147).

Nelle Chiese rette da tale uso l'Economato non prende possesso dei beneficii ecclesiastici minori, nella vacanza, e la regalia si esercita solo sulle Mense, lasciandosi all'autorità ecclesiastica di amministrare gli altri beneficii e di goderne i frutti, i quali dovrebbero essere conservati pel nuovo investito, ma nel fatto rimangono a libera disposizione del Vescovo.

beni ecclesiastici; ma colla restaurazione tutto tornò in pristino. Anche la Segreteria del Regio Diritto fu ricostituita, con tutte le norme precedenti. Nel 1849 sorse il Ministero dell'Ecclesiastico, che vigilava sugli agenti diocesani. Durante il Governo provvisorio si chiamò *Direzione degli affari ecclesiastici*, e poi nel 1861 nuovamente Ministero degli affari ecclesiastici, fino alla promulgazione del Regio Decreto 26 settembre 1860 (1).

26. Questo Decreto, come è noto, rese uniforme in tutta l'Italia il Regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti, togliendo così le differenze, che esistevano nei vari organi, per mezzo dei quali la regalia si esercitava; ma lasciando sussistere tutte le altre norme, che singolarmente vigevano nelle diverse regioni, per cui la unificazione fu allora soltanto formale, non già sostanziale.

Il Decreto del 1860, fondamentale in materia di regalia, assegnava alla stessa la ragione storica; e ciò non avveniva senza motivo (2).

La potestà civile constatava un dato di fatto: l'esercizio della regalia da tempo remoto; con ciò, mentre si rispecchiava la perplessità del patrio legislatore nell'assegnare alla regalia un fondamento giuridico, si manifestava il proposito di lasciare adito a tutti gli studi ed a tutte le riforme, che potessero mirare a togliere in seguito ogni efficacia al fatto storico sopracennato. Da quanto siamo venuti esponendo, dagli studi fatti, dai progetti presentati, si è visto come sia stata prevalente la corrente per l'abolizione della regalia sui benefici vacanti e come anche nella dottrina essa trovi decisi oppositori (3).

---

(1) Per una esauriente esposizione del diritto preesistente, veggasi il pregevole lavoro dell'Azzolini sopra citato, al quale rimandiamo chi voglia minutamente conoscere le molteplici disposizioni in materia di regalia avutesi nei diversi Stati d'Italia e sotto le varie dominazioni in essi avvicendatesi.

(2) Nel Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 4314, sull'uniforme esercizio del diritto di regalia era detto testualmente cos : « Considerando che per massima antica e costante della nostra Monarchia e di tutti gli Stati cattolici i frutti dei benefici vacanti costituiscono una regalia, ecc.; considerando che codesto diritto è sempre stato esercitato, sebbene con varietà di misura e di forma, come nelle antiche nostre provincie, così nelle altre..., ecc. ».

(3) Confr. Schiappoli, *op. cit.*, pag. 118 e seg.

Ma la regalia urta poi in tutto il suo contenuto col principio di separazione tra Stato e Chiesa?

Francamente a noi sembra che del principio Cavouriano, sempre invocato e spesso non a proposito (1), siasi fatto non solo uso, ma abuso. Che lo Stato debba essere incompetente per tutto ciò che riguarda il puro spirituale è fuori questione, e ciò è già solennemente sancito nella legge delle guarentigie pontificie (art. 16).

Anche per l'*Exequatur* ed il *Placet*, così come sono oggi concessi, è da osservarsi che essi a rigore urtano contro il principio di separazione; i beni ecclesiastici dovrebbero essere amministrati dai singoli investiti, appena che la loro nomina fosse perfetta e regolare secondo le leggi canoniche. Sui reclami possibili degli interessati potrebbe sempre decidere l'autorità giudiziaria.

Già nella legge delle guarentigie si avvertiva che il mantenimento del R. Assenso era in via provvisoria, perchè non si comprendeva come lo Stato avesse il diritto di limitare il godimento delle rendite beneficiarie, quando l'investito riunisse tutti i requisiti del pieno conferimento.

Se gli investiti si lasciassero andare ad atti ostili alle istituzioni, si farebbe ricorso alle leggi penali, che prevedono tale ipotesi, e per ciò sarebbe il caso di largheggiare nel definire le varie specie di vilipendio o di pericolo delle istituzioni, in guisa che lo Stato possa essere del tutto sicuro di non essere minato nella sua compagine. Ma tutto ciò rientrerebbe in ben altro ordine di idee: in quello di polizia, mai nel concetto di regalia.

Ma è poi possibile che tutta la massa dei beni costituenti il patrimonio ecclesiastico, quantunque completamente affidata agli investiti, ovvero, nelle vacanze, ad associazioni speciali di culto, (giusta i vari progetti di cui innanzi abbiamo parlato) potrebbe rimanere senza alcun controllo da parte dello Stato?

Sarebbe mai possibile questa completa emancipazione del patrimonio ecclesiastico, che costituisce pur una delle maggiori ricchezze

---

(1) Confr. RINALDI, « *Il riordinamento della proprietà ecclesiastica ed il principio di separazione* ». Estratto dalla *Riforma sociale*, anno V, fasc. 9, vol. 8, serie 2ª, pag. 17.

nazionali, quando tutti gli istituti pubblici sono soggetti al più rigoroso controllo in ordine agli atti di disposizione?

Adunque la tutela sul patrimonio ecclesiastico sarebbe sempre necessaria, anche quando fosse inaugurato il più assoluto sistema di separazione tra Stato e Chiesa (1).

Per esplicare tale tutela noi riteniamo che gli organi, pei quali si attua ora il diritto di regalia (Regi Economati Generali dei benefici vacanti) sarebbero egualmente necessari.

Come si vede adunque, l'incompetenza dello Stato in tutto ciò che possa essere attinente alla Chiesa non potrebbe giungere fino al punto da costituire alla stessa un privilegio, nel senso di esonerarla da quel controllo, cui sono soggetti tutti gli enti morali, che vivono in esso.

E le funzioni di tutela, le quali certo dovrebbero esplicarsi mercè un contributo fornito dallo stesso patrimonio ecclesiastico, farebbero di poco mutare la posizione attuale, tenuto pur conto che allora non vi sarebbero sussidi da concedere e Chiese da restaurare.

Adunque tutte le accuse di spoliazione, di ingerenza indebita, solite a lanciarsi contro gli Economati Generali, secondo noi, non hanno fondamento alcuno: queste Amministrazioni sarebbero sempre necessarie, anche quando si attuasse il più rigoroso principio di separazione, perchè sarebbero sempre da mantenersi, per esercitare la indispensabile tutela sul patrimonio ecclesiastico ed in modo più ampio e rigoroso di quello, che attualmente sono in grado di fare. Certo che le loro funzioni sarebbero alquanto mutate; ma da ciò, alla loro soppressione, corre moltissimo.

Riassumendo adunque, della regalia non rimarrebbe, nel regime di separazione, che ben poco, per non dire quasi nulla, giacchè la tutela non rientra secondo noi nelle funzioni della regalia. La tutela, siccome abbiamo detto, è un diritto ed un dovere dello Stato, trattandosi di beni, che, quantunque indirettamente, fanno parte della ricchezza nazionale e che appartengono ai singoli istituti ecclesiastici conservati per volontà dello Stato, e perciò non

(1) Confr. BERTINI, *Il Vaticano e lo Stato*, pag. 4, che accetta la formula « Chiesa ben sorvegliata dallo Stato », in RINALDI, *op. cit.*, pag. 26.

possono sottrarsi alle sue leggi di ordine pubblico e di interesse della generalità. Al concetto della tutela, con quella competenza che tutti gli riconosciamo, aderisce l'illustre Prof. SCADUTO, il quale sostiene che gli Economati non avrebbero ragione di essere, tranne che per la sorveglianza (*Manuale, II*, pag. 259).

Così scomparirebbero il diritto di *exequatur* e di *placet*, il diritto di percepire i frutti della vacanza. Ma *quid* pei sequestri di repressione e di conservazione?

Evidentemente il primo non potrebbe essere decretato che come corollario di penalità inflitta a chi, minando la sicurezza dello Stato e delle istituzioni, incorresse in reati previsti dal Codice penale, ovvero vivesse scandalosamente. Le rendite però dovrebbero rimanere a beneficio della Chiesa, non già a disposizione del Ministro dei culti.

Il sequestro di conservazione (1) potrebbe egualmente essere mantenuto, giacchè nel Codice civile abbiamo l'istituto dell'interdizione e della inabilitazione, mentre per gli istituti pubblici abbiamo lo scioglimento delle relative amministrazioni e la nomina dei commissarii Regii.

Adunque le due specie di sequestro non hanno un intimo legame colla regalia, in quanto mirano, il primo a reprimere le turbolenze contro lo Stato, ovvero scandali per cattiva condotta, ed il secondo a mantenere integro il patrimonio ecclesiastico, impedendo gli sperperi e le malversazioni degli investiti.

Come si vede, perciò, tutto quello che pone la Chiesa alla stessa stregua delle altre associazioni esistenti nello Stato, dev'essere mantenuto; colla completa separazione, qualora lo Stato credesse di attuarla, dovrebbe scomparire tutto ciò che ora pone la

---

(1) Per quanto riguarda i sequestri di temporalità beneficiarie, confr. SCHIAPPOLI, op. cit., pag. 178; ORLANDI G., *Dei sequestri di temporalità beneficiaria*, in questa RIVISTA, Vol. VI, 1 e segg.; PISTONI, *Della competenza in ordine ai sequestri di temporalità beneficiaria in caso di malversazione in « Archivio giuridico »* XXXIII, pag. 51-106; GRAZIANI, *Degli appelli ab abusu e della revoca degli exequatur e placet.*, *Arch. giur.*, 1891, pag. 473-484; ORLANDO, *La giustizia Amm.*, *Trattato di diritto Ammin.*, Milano, Vol. III, N. 175-176; VITTA C., *Sequestri di temporalità per misura di repressione in Giur. Ital.*, 1897, III, 212 e segg. in nota a Cons. di Stato, IV sez., 11 giugno 1897, Lannutti c. Ministero dei culti.

Chiesa fuori la cerchia, così delineata, vale a dire *lo spoglio*, la percezione dei frutti durante la vacanza, nonchè l'*exequatur* ed il *placet*, così come sono ora disciplinati.

E questo perchè, è bene ancora ripeterlo, non tutte le funzioni che esercita lo Stato sul patrimonio ecclesiastico, se pure hanno origine dalla regalia, sono un portato della stessa, intesa nel suo più rigoroso significato.

Il diritto di vigilanza e di tutela mette capo alla sovranità dello Stato, che ha il diritto e il dovere di garantire il patrimonio ecclesiastico da malversazioni o da abusi (1). Esso non rientra nel concetto della regalia. Per le stesse considerazioni devonsi escludere le due specie di sequestri: quello di repressione e di conservazione, che hanno rapporto a funzioni di sicurezza politica, al mantenimento dell'ordine ed al rispetto della morale, nonchè alle funzioni di vigilanza e di tutela suddetta.

Anche l'*exequatur* ed il *placet*, quando fossero limitati ad un controllo sulla moralità e sulla fede politica del nominato, nel senso di assicurare il rispetto delle istituzioni, senza che portassero conseguenze patrimoniali, rispetto alla vacanza, avrebbero attinenza più alle funzioni di impero dello Stato, che a quelle della sovrana regalia.

Rientrerebbero così nel puro concetto di regalia la percezione dei frutti durante la vacanza; il diritto di spoglio dei beneficiati, tuttora esercitato nelle provincie siciliane (2), tenuto conto che alla regia nomina ed alla legazia apostolica in Sicilia si fece rinunzia coll'art. 15 della legge dei 13 maggio 1871, N. 214, Serie 2ª.

---

(1) L'Olmo, op. cit. pag. 252, distingue la tutela dalla vigilanza; « la prima riguarda la capacità; la vigilanza invece è stata introdotta nell'interesse della generalità dei cittadini, affinchè gli enti siano bene amministrati e corrispondano ai fini di loro istituzione ».

Sostiene poi che l'ingerenza dello Stato coll'*exequatur* e col *placet* debba scomparire, *ivi*, pag. 458. Sul proposito ricordiamo che ad identiche conclusioni venne pure la Commissione nominata nel 1871; quella del 1885 riservava al Governo un visto di approvazione, quanto alla destinazione dei beni. Il Minghetti era però contrario. Preferiva un sistema di repressione, non di prevenzione. Ad ogni modo, tutti riconoscevano che l'istituto dovesse essere modificato.

(2) Confr. il lavoro del Belli, *Il diritto di spoglio sui benefizi di R. patronato in Sicilia*, Palermo, 1904.

Confr. pure Conforti, *Manuale di polizia eccl.*, 1888, pag. 328.

Quanto al terzo pensionabile, ancora in vigore nelle provincie napoletane e siciliane, bisogna tener conto che, per le ragioni già esposte, esso ha rapporto oltre che alla dotazione delle Chiese fatta dal Sovrano, ed al dominio eminente dello Stato, ad accordi interceduti solennemente in forma di Concordati (1), quindi, a tale stregua non rappresenterebbe una vera e propria regalia; ma, considerando che pel Napoletano il Concordato del 16 febbraio 1818 fu abolito col decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 N. 248, e che col regime di separazione dovrebbe derivarne, anche per la Sicilia, l'abrogazione del Concordato, nessun sostrato contrattuale più gli rimarrebbe, e quindi rientrerebbe certamente nel concetto di regalia, anzi di una regalia più onerosa, in quanto le pensioni permangono nella provvista e si debbono, anche se inassegnate, versare all'Economato, e quindi riescono di maggiore peso al beneficiato, che non gode così interamente dei frutti del suo beneficio.

27. Quanto al patronato regio, pel quale venne fatta esplicita riserva coll'ultima parte dell'art. 15 della legge delle guarentigie, esso concordemente dagli scrittori è ritenuto di natura differente da quello laicale e privato (2), tanto più, che, come nota l'HINSCHIUS, (3), non è fuori controversia se spetti al Principe come a persona, ovvero come a Capo dello Stato. — A differenza del privato e laicale, il patronato regio si esercita anche, e specialmente, sui beneficii maggiori, non proviene sempre da fondazione o dotazione, chè anzi questi requisiti spesso non furono ritenuti sufficienti a produrlo (4), e quindi sorse, ora per effetto di Concordati o di indulti pontificii, ora per diritto eminente attribuitosi dai Sovrani.

---

(1) CONFORTI, *La regalia delle pensioni sui benefici ecclesiastici*, Palermo, 1900; TIEPOLO, *Leggi ecclesiastiche annotate*, pag. 261; PESCATORE, *Conclusioni*, *Foro Ital.*, 1878, III, 461.

BELLI, *Il terzo pensionabile nelle provincie napoletane*, Estratto dalla *Corte di Appello*, 1905.

(2) TIEPOLO, *Leggi eccl. annotate*, pag. 57.

(3) *Dir. Eccl.* III, 17 e segg.

(4) Conf. FRIEDBERG, *Trattato del diritto ecclesiastico catt. ed evang.*, annotato dal RUFFINI, pag. 515 e segg.

Esso quindi, per questo ultimo riflesso, fu annoverato tra le regalie, per quanto non rientrasse rigorosamente in tale concetto (1).

Infatti il patronato regio, quantunque differente da quello privato laicale, pure ha per lo più origine della presunzione che i Principi abbiano fondate o dotate le chiese, dovendosi sempre a questa giustificazione rapportare gli indulti pontificii, e quindi anche i patronati *ex-gratia*. Il patronato regio adunque non è una pura e semplice regalia, in quanto esso spetta al Sovrano per le stesse cause, per cui spetta ai privati, non ostante che per l'appartenenza alla Corona venga ad assumere una figura speciale, e sia quindi, come bene osserva il RUFFINI (2), imprescrittibile e, come opportunamente lo SCADUTO nota, irrevocabile. Il RINALDI, (3) ritiene che il patronato regio appartenga alla nazione e venga esercitato dal rappresentante della stessa. Sarebbe quindi un diritto concesso alla Università dello Stato, trasmissibile da governo a governo.

I privilegi personali, che competono ad una persona morale — dice il GLÜCK (4) durano e si trasmettono a tutti quelli, che comporranno in seguito l'università privilegiata e ne saranno membri. Tali privilegi appartengono alla *res universitatis*, ed il diritto perciò acquisito è, riguardo alla sostanza, una pertinenza della persona morale. Se poi tali privilegi sono concessi ad una persona fisica, possono essere di doppia specie, a seconda che presuppongono alcune qualità nei privilegiati, ovvero sono concessi, senza aver riguardo a tali qualità delle persone.

Tutti sono di accordo nel ritenere che i privilegi in questo caso non si estendono ad altri, meno quando la concessione sia stata fatta alla famiglia, ai successori etc.

Circa il regio patronato il RINALDI sostiene che i diritti degli ex Sovrani sono passati al Regno d'Italia, e che a nulla siano valse le revoche pontificie contenute nell'Allocuzione di Pio IX nel Concistoro del 27 ottobre 1875 e nelle lettere scritte da Leone XIII

(1) Confr. quanto diffusamente osserva sul proposito lo SCADUTO, *Manuale, II*, pag. 595 e segg.

(2) *Note al* FRIEDBERG, pag. 518.

(3) *Sul Patriarcato di Venezia*, Roma, 1893, pag. 137.

(4) *Comm. alle Pandette*, lib. I, § 100, trad. FERRINI, Milano, 1888, citato dal RINALDI, *ivi*.

al cardinale Nina il 27 agosto 1878 (1). Nè maggior consistenza ha, secondo lui, l'argomentazione, per cui avendo lo Stato Italiano disposto del patrimonio ecclesiastico, ed esercitando la regalia nelle vacanze, sia decaduto dal patronato, sia nascente *ex-gratia*, sia *ex-iure* (2) giacchè, a parte che la regalia coesisteva col regio patronato, senza opposizione della Chiesa, a parte che la destinazione dei beni ecclesiastici è stata fatta, tenendosi conto della provenienza degli stessi e quindi, per la massima parte essi sono stati applicati a scopi di religione, di culto e di beneficenza, ed eguale destinazione ricevono i frutti delle vacanze dei beneficii, è rimasto provato che quel testo del Concilio di Trento, il quale commina la decadenza, lo fa soltanto per la vendita del patronato e non già per le altre cause suddette (3).

28. Ma si può dire che la regalia, attraverso tutte le vicende, alle quali è andata soggetta, nell'enorme spazio di tempo, per cui si è esercitata, sia rimasta, anche nello attuale ordinamento costituzionale dello Stato, così, come essa sorse, cioè come una prerogativa personale del Principe? A noi pare di no. Una simile indagine non era, nei governi assoluti, nè opportuna, nè possibile, in quanto il Principe riuniva in sè tutte le facoltà e quindi in lui concentravansi e confondevansi tutti i poteri.

Ma nei regni a regime costituzionale si può affermare senz'altro che la regalia sia una prerogativa personale del Principe? Certo lo è del Principe, come capo dello Stato ed in quanto tale, e perciò è allo Stato che la Regalia si appartiene, mentre al Principe ne è lasciato l'esercizio.

Se così non fosse, non si comprenderebbero tutti i progetti sinora ventilati per l'abolizione della Regalia, in quanto questi precisamente partivano dal concetto che non convenisse allo Stato

---

(1) Vegg. per la confutazione della tesi sostenuta dal RINALDI, S. M. BRANDI, *Del Regio patronato sulla Chiesa Patriarcale di Venezia*, Venezia, 1893.

(2) Conc. Trid., Sess. 25, capo IX, *De reformatione*.

(3) Vegg. per la esatta interpretazione di quel passo, il RINALDI, op. cit., loc. cit., il quale dimostra come i sostenitori della causa pontificia ne traevano conseguenze non consentite dalla materiale dizione del testo. Confr. pure: PALLAVICINO, *Storia del Concilio di Trento*, lib. 24, cap. 7.

di mantenere una simile ingerenza nel patrimonio della Chiesa in un regime di perfetta e completa separazione.

Che la Regalia sia una funzione di Stato è provato pure dalla maniera, con cui è redatto l'art. 18 dello Statuto costituzionale del Regno (1).

Quell'articolo dice: I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria.... saranno esercitati del Re ».

Adunque vi sono dei diritti spettanti alla potestà civile, e l'esercizio di essi è lasciato alla Corona.

Ma con ciò è fuor di dubbio che i diritti spettino alla potestà civile, cioè allo Stato, che quella rappresenta, mentre l'esercizio, il quale quindi deve essere contenuto nei limiti dei diritti medesimi, è lasciato al Principe come capo dello Stato stesso (2).

Dalla esatta interpetrazione di detto articolo emanano delle conseguenze importantissime, sia rispetto all'estensione del diritto di Regalia, ed ai modi di acquisto, sia a quelli di rinunzia o di perdita, nonchè alle forme, secondo cui il diritto di Regalia va esercitato (3).

Il diritto di Regalia, non può essere esteso, nella sostanza, se non ai casi ed alle specie contemplati nelle leggi e nei prov-

---

(1) Vegg. sull'art. 18 dello Statuto CONTUZZI, *Tratt. di diritto costituzionale*, Torino 1895, pag. 419, dove spiega che l'inciso « esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero » si connette alla prima parte dell'articolo 18, giacchè nel 1848 la Chiesa era considerata come uno stato estero, le cui disposizioni avevano bisogno dell'*exequatur*.

(2) A questo ultimo concetto aderisce, per quanto non recisamente, una decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, del 2 febbraio 1906, de. Pinedo, segretario dei BB. Vacanti c. Ministero di Grazia e Giustizia, *Legge*, 1906, 1116. In detto pronunziato si ammette la potestà regolamentare in materia di Regalia, anche per quanto si attiene al personale.

Fra gli altri considerandi della suddetta decisione leggesi: « Nella specie però non si può negare che, per quanto la Regalia dei vacanti costituisca una perogativa riservata al Principe, come rappresentante supremo del potere civile, non perciò acquista una figura tanto particolare, da presentarsi addirittura come una potestà costituzionale di natura essenzialmente diversa dalle altre, che spettano al Re come capo dello Stato ».

(3) Sui limiti del potere regolamentare in materia di Regalia, vegg. il nostro lavoro « L'Economato Generale ed i beneficii eccl: in giudizio », in questa RIVISTA, Vol. XV, pag. 513, § 5.

Regalia dovesse essere considerato una prerogativa personale del Principe.

Ed è strano a questo proposito il fenomeno che la Regalia vada mettendo più salde e profonde radici, mentre essa finora aveva fornito materia a progetti di riforme, nelle quali scompariva del tutto, e pareva provvisoriamente mantenuta, in attesa del promesso riordinamento del patrimonio ecclesiastico, di cui più sopra ci siamo occupati, e che sembra ancora molto lontano, non ostante gli studii ed i progetti finora minutamente elaborati (1).

29. Il nuovo Regolamento per gli Economati Generali dei beneficii vacanti, approvato col R. Decreto del 2 marzo 1899 N.° 64, trovava una congerie di disposizioni, che da un quarantennio si erano venute formando attorno ad un principio assai antico e pacifico, quello cioè che al Sovrano si spettino i frutti dei benefici per qualsiasi ragione vacanti. Ma sarebbe stato meno male se tutto quello che bisognava riordinare si fosse limitato alla legislazione del nuovo Regno; nella grande attività legislativa dell'Italia unificata non si potette pensare a coordinare le nuove norme colle antiche, in un tutto armonico, sicchè queste rimanevano per la massima parte ancora in vigore. Potette così formarsi una legislazione frammentaria, complessa ed intricata, da costituire un vero laberinto.

Anche gli Economati Generali erano quindi retti da differenti norme, con personale proprio, che faceva carriera separata e distinta, mancando un ruolo unico, essendo incerte le norme di ammissione, e tutto rimesso alla volontà del Ministro Guardasigilli.

Un'opera coraggiosa bisognava tentare: quella di unificare tutte le norme differenti per l'esercizio del diritto di regalia, ed attuare così la promessa fatta col R. Decreto del 26 settembre 1860 n. 4314 (2).

---

(1) Per alcune invocate riforme circa la durata delle vacanze, erogazione speciale ecc., vegg. De Rinaldis B., *Modifiche alle leggi eccl. eversive esistenti in Italia, Napoli 1896.*

(2) Nel preambolo dello stesso era detto così: « Considerando che per massima antica e costante della nostra Monarchia e di tutti gli Stati cattolici i frutti dei benefizii vacanti costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del dritto di assumere il possesso dei detti benefizii e di amministrarne ed applicarne i proventi..... che siffatto diritto..... deve essere uniformemente esercitato in tutte le provincie dello Stato, ecc. ».

Anche per le ammissioni e le promozioni del personale, per le norme di amministrazione e di possesso, occorreva l'opera unificatrice; e questa giunse provvida ed efficace da parte del Guardasigilli del tempo, FINOCCHIARO-APRILE. Con Regolamento infatti approvato col R. Decreto del 2 marzo 1899 n. 64, frutto di pazienti studii e di coraggiosa iniziativa, furono unificate le norme pel possesso e per l'amministrazione dei benefici vacanti e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione, fu unificato il ruolo del personale, disposto che l'ammissione degli impiegati avvenisse per concorso, esclusivamente, all' inizio della carriera; furono del tutto abolite le antiche norme di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti vigenti nelle diverse regioni d'Italia.

I motivi di questi efficaci e salutari provvedimenti si leggono nella relazione a S. M. il Re, che precede il R. Decreto, e che rende ancora più apprezzabile l'opera del Guardasigilli.

L'opera intrapresa dette i benefici effetti, che dalla stessa si ripromettevano: come ogni cosa però, che deve distruggere tutto un passato legislativo corroborato dalla lunga consuetudine e dalla pratica costante, non potette in qualche parte non lasciare adito a successive modifiche e riforme.

Parecchie disposizioni del nuovo Regolamento, avuto riguardo alle diverse regioni, alle quali si dovevano applicare, riuscirono alquanto involute, e noi, pur apprezzando un' opera così geniale e feconda, crediamo di far cosa utile, additandole agli studiosi del dritto ecclesiastico.

30. Cominciando per ordine degli articoli, notiamo per esempio che manca una disposizione colla quale si stabilisca il sequestro di repressione indicandone gli estremi e le modalità, trovandosi solo indirettamente fatta l'ipotesi della sottoposizione a manoregia per misura di repressione nell'art. 1 del Regolamento.

Trattandosi di un provvedimento così importante, esso meritava di essere disciplinato con norme tassative, non bastando quanto di esso è detto nella relazione a S. M. il Re (1). Così è

(1) Veggasi il testo della Relazione nell'edizione della Società Editrice Libraria, 1899, a pag. 7.

per giureprudenza costante rimasto assodato che al sequestro di repressione si provvede con Regio Decreto, mentre per quello di conservazione e tutela basta una disposizione Ministeriale. Quanto al Diritto Canonico ricordiamo la *Estravagante* di Paolo II, *Ambitiosae*, che sanciva pene severe contro l'investito che sperperasse il patrimonio, dichiarandolo persino decaduto dal beneficio. Veggansi le decisioni del CONSIGLIO DI STATO, IV Sez., 28 ottobre 1904, Panotti c. Ministero G. G. e Culti in QUESTA RIVISTA, 1905, 104, e 9 marzo 1903 Re c. Ministero dei Culti, IVI, 108. Confr. pure Cassazione di Roma, Sezioni Unite, 10 marzo 1903, Subeconomo dei benefici vacanti di Amandola c. Concetti, IVI, 225 (1).

Così pure manca la relativa disposizione, per cui nel caso di sequestro di repressione i frutti debbano rimanere a disposizione del Ministero dei Culti, mentre permane nell'investo l'obbligo di adempiere i doveri del proprio ministero ecclesiastico, a meno che non si voglia desumerlo dall'art. 19 ultimo capoverso del Regolamento stesso. Ma certo sarebbe meglio stabilirlo esplicitamente, per evitare le eccezioni degli investiti.

31. Quanto all'art. 23, che contempla l'obbligo dei pretori, dei sindaci, dei ricevitori del Registro, dei notaj e degli altri pubblici funzionari, di denunziare direttamente, o per mezzo dell'ufficio subeconomale, le avvenute vacanze dei beneficii, notiamo che la disposizione rimane senza effetto, perchè priva di sanzione punitiva in caso di inottemperanza. Andava quindi stabilito, per otte-

---

(1) Il sequestro di repressione era tassativamente previsto dall'art. 10 del Regolamento 8 dicembre 1861 N.° 373 per le provincie napoletane, dall'art. 12 di quello del 23 dicembre 1865 N.° 2747 per le provincie siciliane; una specie analoga era contemplata nell'art. 10 del Decreto del 30 giugno 1804 pel Regno Italico. L'art. 25 N.° 2 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato del 2 giugno 1889 attribuisce alla quarta Sezione la competenza anche in merito, sui ricorsi contro i sequestri di temporalità. Essi devono intendersi tanto di repressione quanto di conservazione, nessuna distinzione facendosi al riguardo. Confr. FRIEDBERG, annotato dal RUFFINI, pag. 768 nota 13, dove è largamente trattato del sequestro di conservazione e repressione presso i varii Stati.

Non conveniamo però coll'illustre professore circa l'esclusivo diritto del Ministro dei culti di ordinare i sequestri, dovendosi quelli di repressione disporre con Reale Decreto.

nere che la norma avesse la necessaria efficacia, una multa per quelli, che non la osservassero; così, com'è, essa rimane pressochè priva di pratico risultato (1).

Una disposizione poi che poco agevolmente si presta ad essere attuata è quella relativa all'appoggio da richiedersi dall'Economo o dal Subeconomo, al Pretore od al Procuratore del Re, nel caso di resistenza da parte del precedente investito e dei suoi eredi, o di qualunque altra persona, nella presa di possesso del beneficio vacato. Che cosa deve intendersi per *appoggio*, ed in qual modo questo si dovrebbe prestare?

La risposta non è facile, data la dizione generica dell'articolo. Il Procuratore del Re od il Pretore ordineranno alla forza di assistere il Subeconomo o l'Economo generale? Sarebbe questo certamente un modo di *appoggio;* ma mettiamo il caso che l'investito conservi addosso tutti i titoli ed i documenti relativi al beneficio, quale risultato positivo si ricaverà dall' intervento della forza? L'esecuzione forzata potrà avere effetto per prendere possesso della Chiesa, della canonica, degli arredi sacri e degli stabili del beneficio; ma, per ciò che riguarda i ruoli esecutivi, gli istrumenti, i notamenti dei debitori, gli affitti, ecc, ogni impiego di forza si risolverà in un inutile tentativo.

Inoltre non si comprende l'*appoggio*, di cui all' articolo 24, in qual campo debba esplicarsi. Sarà in quello civile od in quello penale?

Allorquando nelle controversie comuni si chiede contro qualcuno la consegna di un documento, si domanda sempre al magistrato una penale per ogni giorno di ritardo. È questa la sanzione

---

(1) Per l'obbligo di denunziare le vacanze veggasi la Circolare del 24 gennaio 1887 N° 1409-1203 del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti ai Pretori del Regno. « Raccomando, diceva il Guardasigilli, ai Sigg. Pretori di adempiere rigorosamente all'obbligo surricordato e li invito a richiamare su ciò l'attenzione degli ufficiali di Stato civile e dei notari residenti nel rispettivo mandamento ».

Confr. art. 69 della legge 24 Agosto 1877, N° 4021, Serie 2ª, e l'art. 120 delle disposizioni diverse contenute nel R. Decreto del 3 novembre 1894 N° 493 per le penalità comminate pei cancellieri, che ricevano documenti od atti riguardanti redditi soggetti a tassa di ricchezza mobile, dai quali non risulti la prova della denunzia e dell'adempimento degli altri obblighi.

civile del rifiuto ad eseguire la sentenza del magistrato, che ordina la consegna od il deposito di un documento.

Se poi l'appoggio dovesse intendersi nel campo penale, allora occorrerebbe che il Procuratore del Rè od il Pretore invitassero l'investito, o chi per esso, alla consegna, e nel caso di rifiuto, applicassero l'art. 434 del Codice penale.

32. Ma a giungere ad una soluzione così radicale, non si è affatto autorizzati dall'art. 24 del Regolamento.

La disposizione quasi testualmente è mutuata dall'antico Regolamento approvato col Regio Decreto dell'8 dicembre 1861, n. 373, per le provincie napoletane, che all'art. 8 così disponeva: « Ove l'Economo generale ed i Subeconomi incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare i loro ufficii e specialmente ad assumere il possesso dei benefizi vacanti ed altresì di pieni....., potranno invocare ed ottenere, sia dal Pubblico Ministero, sia dai giudici locali, il *necessario appoggio legale, anche coll'uso dei mezzi coattivi* ».

Tali norme furono letteralmente riprodotte coll'art. 9 del Regolamento approvato col Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2747, per l'Economato in Sicilia.

La disposizione degli antichi Regolamenti era più comprensiva, estendeva la facoltà dell'Economo e dei Subeconomi di richiedere l'intervento del magistrato a tutti gli atti del proprio ministero, quando concorrevano gli estremi della *opposizione* e della *resistenza;* quindi anche ai casi di sequestro di conservazione e di repressione, ovvero quando occorresse collocare, rimuovere, ovvero modificare qualcosa nelle chiese, nei fondi beneficiari ed in tutti i casi analoghi, mentre, interpretando rigorosamente la nuova disposizione, bisognerebbe dedurne che nelle altre ipotesi siasi voluto escludere ogni appoggio. Ma esse erano egualmente poco pratiche, per quanto contenessero l'inciso finale, che non figura nell'articolo del nuovo Regolamento « *anche coll'uso dei mezzi coattivi* », perchè neanche precisavano la maniera, nella quale lo appoggio si dovesse prestare.

Infatti se l'uso dei mezzi coattivi è quello tracciato dal Codice di procedura civile, non si comprenderebbe la ragione dell'articolo, perchè avrebbe riconosciuto all'Economato un diritto, che già aveva. Ognuno, osservate le forme procedurali, può, per mezzo dell'usciere,

assistito dalla forza pubblica, ottenere l'esecuzione di un giudicato; quindi, ammesso il diritto dell'Economo e del Subecono a prendere possesso dei beneficii vacanti ed a fare tutti gli altri atti del loro ministero, era chiaro che il modo coattivo ordinario non potesse loro essere negato.

Ed allora quale sarà stato e sarà questo modo coattivo *straordinario*, per così dire?

Sarebbe quindi neceesario che il pensiero del legislatore, rimasto alquanto involuto nei Regolamenti precedenti, ed ancora più in quello ultimo, fosse esplicato nel senso di accordare all'Economato un appoggio eccezionale, diverso da quello previsto dal Codice di procedura, cioè senza tutte le formalità preliminari, ma mercè un semplice decreto del Pretore o del Procuratore del Re, che abbia forza esecutiva, salvo i reclami, se e come per legge. Si dovrebbe comminare poi, nei casi di sottrazione o trafugamento di titoli, una penalità pecuniaria, quando, decorso un perentorio, da fissarsi dal Pretore col decreto stesso, quelli non venissero consegnati.

Allora l'appoggio avrebbe una forma concreta e potrebbe essere utilmente invocato; allo stato attuale, nessuna disposizione autorizza il Pretore od il Procuratore del Re ad emettere questa ordinanza esecutiva, e quindi manca un modo spedito e sicuro, per ottenere la consegna di tutti i titoli, per poter aprire porte, armadii, scaffali, etc. e per fare quanto altro sia necessario, per attuare la presa di possesso delle temporalità.

Non ci sembra infatti sufficiente, in caso di resistenza, il solo articolo 24 del Regolamento, per poter richiedere l'intervento della forza. Se questo fosse stato il pensiero del legislatore, avrebbe dovuto, senza menzionare l'appoggio del Pretore, concepire l'articolo in modo che bastasse un semplice decreto dell' Economo generale, col quale si ordinasse la presa di possesso, perchè la forza pubblica potesse intervenire a dar braccio forte; invece, coll'aver ipotizzato l'appoggio del Pretore o del Procuratore del Re, ha tolto, indubbiamente, ogni efficacia esecutiva alle disposizioni dell'Economo generale, senza indicare quale fosse il mezzo, col quale l'autorità giudiziaria, cioè il Pretore od il Procuratore del Re, potessero supplirvi.

Il Regio Decreto 30 giugno 1804 sul modo di esercitare i dritti della tutela politica per l'amministrazione dei beneficii in caso di vacanza o di malversazione nel Lombardo-Veneto e nelle Provincie Parmensi conteneva negli articoli 11 a 15 esplicite norme per l'appoggio da richiedersi, in caso di resistenza, al potere giudiziario (1).

Riassumendo, adunque, ci sembra che l'appoggio da richiedersi all'autorità giudiziaria nei casi di resistenza, oltre a dover essere esteso a tutte le funzioni inerenti alla regalia, dovrebbe formare oggetto di esplicita e chiara disposizione regolamentare, in guisa da poter riuscire efficace e di vero aiuto a quelli, ai quali si concede il dritto di invocarlo.

33. Altri gravi dubbii ingenera l'art. 30 circa le anticipazioni degli estagli o di altre annualità (2). Nell'ultima parte di esso si legge: « Risultando che il cessato investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni di fitto o di altre annualità, ne sarà fatta menzione nello elenco (quello cioè delle rendite da esigere) con riserva delle ragioni dell'Amministrazione pel rimborso o risarcimento verso il titolare stesso, gli eredi od i terzi debitori ».

Dal contesto dell'articolo non è dato comprendere se le anticipazioni di fitto e di annualità siano o pur no vietate.

---

(1) Veggasi sul proposito il testo del Regio Decreto suddetto nel *Codice Ecclesiastico*, pag. 664, ed in CONFORTI, *Il Codice e la Giurisprudenza della Manomorta*, pag, 176.

(2) Nel dritto canonico è vietato al beneficiato di percepire estagli anticipati. Confr. DE LUCA, *Theatrum Veritatis et Iustitiae, Ann. ad Conc.*, disc. 47, n. 1; alla Sess. 25, *de Ref.*, capo II; *De Beneficiis*, disc. 81 e segg.; *De Pens.*, disc. 23; *De Locationibus*, disc. 25, *ubi, quando successor ligetur locatione praedecessoris*, libro IV, part. 3.

Da tutti questi passi risulta la proibizione al beneficiato di esigere estagli anticipati; però il DE LUCA ritiene che debba aversi pure riguardo alla consuetudine locale ed alla buona fede. Quanto alla durata, il diritto canonico non ammette locazioni ultra triennali; dichiara nulle quelle per un periodo maggiore. DE LUCA, *op. cit.*, *De Locationibus*, disc. 22, n. 2. Confr. pure al riguardo: SALZANO, *Lezioni*, III, pag. 199; GAGLIARDI, *De Beneficiis*, III, 27, che riporta la massima del Tridentino, Sess. 25, *de Ref.*, capo II, « *Omnes locationes, si anticipatis solutionis fiant, nullatenus in praeiudicium successorum validae intelligantur, quocumque indulto aut privilegio non obstante* », etc.; PECORELLI, *op. cit.*, pag. 390, nota.

La riserva di rimborso o risarcimento, anche verso i terzi debitori, non sembra che possa significare divieto di anticipazioni.

D'altra parte l'art. 18, che tratta della vigilanza dell'Economato sugli affitti, dispone che saranno annullati solo quelli, che siano fatti in difformità delle leggi e dei regolamenti; ma non sancisce il divieto delle anticipazioni, le quali non sono proibite da alcuna legge in vigore. La questione è assai interessante per le conseguenze nei rapporti dei terzi e per il caso frequentissimo a verificarsi di esazioni anticipate per molti anni da parte dei beneficiati, i cui eredi rinunziano poi all'eredità, rendendo così illusorio il diritto della regalia.

Sul proposito, nella Norma provvisoria del 31 maggio 1816 (1) al § 31 si disponeva: « I nuovi investiti dovranno essere particolarmente avvertiti che in qualsivoglia contratto di affitto è loro vietato ogni patto di anticipazione o di riserva per compenso di miglioramenti sopra il canone dell'ultimo anno, e tanto più è vietato di convenirlo a peso del benefizio in genere e del beneficiato, che ne riceva i fondi allo scadere dello affitto. Se il beneficiato convenisse con simili patti, egli solo ed i suoi eredi avranno obbligo di mantenerli; ma il benefizio ed il beneficiato *pro-tempore* mai.

Le disposizioni suddette vietano ogni anticipazione, che certo non può essere consentita a chi gode precariamente di un patrimonio e potrebbe col fatto dell'anticipo rendere illusorie e frustranee le ragioni dei suoi successori.

Anche nel R. Decreto del 1 dicembre 1833, n. 1872 (2), per le provincie del Regno Napoletano sono contenute norme

(1) In appendice alle Istruzioni generali approvate con editto governativo 6 gennaio 1783 e rinnovate con Decreto 23 settembre 1802, per dirigere i subeconomi nell'esercizio delle loro funzioni, nel *Codice ecclesiastico*, Barbèra, pag. 670.

(2) Conforti, *Il Codice e la Giurisprudenza eccl.*, pag. 123. — L'articolo era così concepito: « Il conduttore di un cespite qualunque appartenente ad un beneficio ecclesiastico non potrà anticipare, nè in tutto nè in parte, le mercedi del medesimo al Vescovo od al titolare, che glielo loca, sotto pena di pagarlo per intero al successore nel beneficio, non ostante l'anticipazione fatta al precedente beneficiario, salvo bensì a lui il regresso contro lo stesso beneficiato od i suoi eredi, per ripetere tale anticipazione.

tassative per il divieto delle anticipazioni (art. 5); per impedire le frodi nelle locazioni (art. 6); per la durata degli affitti (art. 1 e 3) per la rinnovazione degli stessi (art. 2).

Tali norme devono ritenersi ancora in vigore? La risposta non è agevole, quando si consideri che il nuovo Regolamento aveva lo scopo di unificare tutte le varie disposizioni vigenti nel Regno per l'esercizio del dritto di regalia e per la conservazione e tutela del patrimonio beneficiario. Il Regolamento stesso, come del resto quello dell'8 dicembre 1861, n. 373, pel Napoletano e del 23 dicembre 1865, n. 2747, per la Sicilia, non disciplina gli affitti in caso di provvista, cioè da parte dei beneficiati, ma solo quelli da conchiudersi nel periodo di vacanza dall'Economato generale (art. 62 a 78 di quello del 1861 e 69 a 90 di quello del 1865, 94 a 111 di quello del 1899).

Ora se le leggi si abrogano nei modi stabiliti dall'art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice civile, noi troviamo che nessuna ipotesi ricorre nella specie. Manca infatti l'abrogazione per dichiarazione espressa, tale non potendosi ritenere quella dell'articolo 30 del nuovo Regolamento, il quale lascia tutto impregiudicato, per quanto riguarda le anticipazioni; non vi è incompatibilità con le disposizioni precedenti, nè col Regolamento del 2 marzo 1899, n. 64, si regola tutta la materia beneficiaria (1).

---

(1) Dobbiamo insistere su questo concetto ultimo, che cioè non tutta la materia beneficiaria è disciplinata nel Regolamento approvato col R. Decreto del 2 marzo 1899, perchè non ci si possa accusare di contradizione. Infatti in uno studio pubblicato nella *Corte di appello*, 1904, pag. 129, noi avemmo a sostenere, con una teorica, che non esitiamo a chiamare ardita, ma certamente informata alla più rigorosa logica giuridica, che il nuovo Regolamento avesse abrogato i Rescritti della Camera di S. Chiara per l'esenzione dal sequestro delle quote di massa comune dei Capitoli cattedrali, quando concorressero le condizioni dagli stessi volute. Noi sostenemmo, in quella occasione, che il nuovo Regolamento, dettando le norme per l'esercizio in tutto il Regno del regio diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti, avesse disciplinata ed esaurita la materia sostanziale e formale riferibile al godimento delle rendite beneficiarie durante la vacanza od il sequestro e quindi, col non aver richiamati gli appuntamenti della R. Camera, i quali lo erano stati esplicitamente con l'art. 48 del Regolamento del 1861, avesse inteso abrogarli. Infatti senza dubbio si deve ritenere che il nuovo Regolamento comprende tutte le materie dell'antico (art. 5 delle disp. prelim. del Cod. civ.). Ed a sostegno della nostra tesi

Bisogna conchiudere adunque che il R. Decreto del 1 dicembre 1833, nelle parti non modificate da quello successivo del 19 ottobre 1893, n. 586, e quindi certamente per ciò che riguarda le anticipazioni (art. 5) e l'epoca delle rinnovazioni (art. 2) sia ancora in vigore.

Però di fronte all'incerta locuzione dell'art. 30, il quale sembra voglia lasciare tutto impregiudicato, riferendosi alle leggi vigenti, sarebbe desiderabile che fosse esplicitamente sancito il divieto delle anticipazioni, così come figurava nel Decreto del 1833. Molte questioni coi terzi conduttori sarebbero evitate, e molte frodi sventate. Come pure bisogna stabilire che in caso di frode per estagli inferiori ai reali, quando non sia intervenuta l'approvazione dell'Economato prescritta dall'art. 18 del vigente Regolamento, questo potesse senz'altro disconoscere efficacia all'affitto conchiuso in sua frode, senza bisogno di pronunzia di magistrato, ben sapendosi quanto riescano difficili le prove di frode e come i giudizî siano onerosi per le pubbliche Amministrazioni, che finiscono sempre per cedere, pur di evitarli. In tale caso si procederebbe soltanto per rilascio di beni immobili, senza che si dovesse tener conto della locazione.

34. Altre osservazioni dobbiamo fare circa le garanzie da pre-

---

citavamo le parole del Guardasigilli nella relazione, circa il bisogno di unificarsi tutte le varie norme esistenti al riguardo nelle varie provincie e facevamo notare che quando qualcuna di queste si volle lasciare in vigore, la si richiamò con disposizione espressa.

Ora la materia degli affitti, per quanto riguarda le norme da seguirsi dai beneficiati, esula certo dal concetto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti e non rientra in quello della vigilanza sui pieni.

La percezione degli estagli dovuti al nuovo beneficiato od all'Economato, non riguarda il patrimonio, ma è un atto di pura amministrazione, tanto che esplicitamente il Decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, ha dovuto enunciare tra gli atti, per cui si ha bisogno di essere autorizzati, gli affitti eccedenti il termine di nove anni (art. 1). Ecco perchè il Regolamento approvato con R. Decreto dell'8 dicembre 1861, n. 373, e quello del 1899 non ne hanno fatto menzione, occupandosi soltanto delle formalità per l'affitto dei beni durante la vacanza. Il Decreto del 19 ottobre 1893 innanzi citato ha abrogato poi quello del 1 dicembre 1833, n. 1872, soltanto per quanto riguarda la durata degli affitti, per cui mentre prima i beneficiati potevano concludere locazioni solo per quattro anni, pei terreni coltivati, ed appena per tre pei terreni dati a pascolo (eccezione fatta pei boschi), hanno ora facoltà di estendere la durata fino a nove anni.

starsi dai beneficiati per l'esatta conservazione del patrimonio loro affidato. L'art. 36, elencando i dati che deve contenere l'atto di consegna, e gli obblighi dell'investito, per mantenere integro il patrimonio dell'ente, aggiunge: « e darà all'uopo le opportune garanzie ».

Mentre però precisa quali siano le norme da seguirsi per la Toscana, cioè quelle contenute nelle disposizioni granducali del 21 novembre 1814 e del 25 settembre 1819, che dichiara ancora in vigore, nulla dice il regolamento per le altre provincie.

Trattandosi di terzi, cui il beneficio deve essere consegnato, si lascia aperto l'adito ad una quantità di controversie circa la natura e la misura di queste garanzie.

Gli investiti sosterranno sempre di averne date sufficienti; L'Economato invece riterrà il contrario.

È quindi desiderabile che questo punto venga pure chiarito: esso non è trascurabile, perchè mette capo alla conservazione di quel patrimonio beneficiario dilapidato assai spesso dall'incuria, se non dalla mala fede, di investiti, che nulla hanno da perdere, e che trovano quindi opportuno di fare man bassa su tutto quanto si appartiene al beneficio, col danno gravissimo dei loro successori.

Alla cauzione è tenuto l'usufruttuario (art 497 del cod. civ.), tranne i casi determinati dalla legge; quindi a maggior ragione si rende necessaria la garanzia nel caso del beneficiato. Questi può compromettere il patrimonio dell'Ente ed all'autorità tutoria ed al successore altro non resterebbe che un'assai problematica azione di rimborso contro gli eredi. Naturalmente la garanzia andrebbe prestata in relazione all'importanza delle rendite del beneficio, all'esigibilità ed alla natura delle stesse, e della medesima non sarebbe il caso, quando la parrocchia godesse soltanto del supplemento di congrua, in guisa che nessun danno potesse venire arrecato al suo patrimonio (1).

---

(1) Della prestazione della garanzia abbiamo tracce nel R. D. del 30 giugno 1804 pel Lombardo-Veneto, il quale all'art. 9 stabiliva, fra l'altro, che il Ministro dei Culti potesse esigere, in caso di denunziato malversamento, le opportune cautele di garanzie. Come si scorge, qui la garanzia era come una misura di repressione, mentre nel nuovo Regolamento del 1899 essa è richiesta preventivamente.

35. Altra lacuna che presenta il Regolamento è quella pel sequestro delle porzioni di massa comune nei capitoli cattedrali. Di fronte al tassativo richiamo fatto dall'art. 48 dell'8 dicembre 1861 n. 373 circa le antiche norme, era necessario nel nuovo regolamento precisare se quelle disposizioni dovessero o pur no ritenersi in vigore. Le antiche disposizioni conosciute sotto il nome di appuntamenti della Real Camera di S. Chiara erano osservate nel sequestro dei beneficii dal Monte Frumenterio (1) e portavano la data del 21 aprile 1781 seguite dal rescritto del 21 novembre stesso anno e dalla circolare del 6 dicembre 1783 (2).

Si escludevano dal sequestro le sole porzioni di massa adibite a distribuzioni quotidiane, quando concorrevano cumulativamente queste quattro condizioni. I. Che non vi fossero prebende; II. Che le quote di massa non tenessero luogo di prebende; III. Che fossero distribuite solo agli interessenti; IV. Che non eccedessero la somma di ducati 60 pari a lire 255. Come è chiaro, l'esenzione riguardava le sole distribuzioni quotidiane, e ciò è rifermato dalla Circolare del 6 dicembre 1783 (3).

Non ci indugeremo su questo argomento avendone già trattato in una monografia pubblicata nella *Corte d'Appello*, 1904, pagina 129, in cui avemmo a sostenere che il nuovo Regolamento, non ripetendo più la disposizione dell'art. 48 di quello del 1861, e specie per le premesse contenute nella Relazione del Guardasigilli a S. Maestà il Re, aveva inteso di abrogare gli Appuntamenti della Camera di S. Chiara.

Tuttavia la Cassazione di Roma ha recentemente ritenuto il contrario (4). Il Supremo Collegio ha fondata la sua decisione sul fatto che i Reali Appuntamenti della Camera di S. Chiara

---

(1) Per quanto riguarda il Monte Frumentario, vegg. De Sariis, *Codice eccl.*, I, tit. VII, nonchè Conforti, *Enc. Giur.*, voce Economato; Salzano, *Lezioni*, vol. III, pag. 203.

(2) De Sariis, *Codice eccles.*, libro I, tit. VII, pag. 63.

(3) Pel testo vegg. De Sariis, *Codice*, I, VII, sopra citato, e Scaduto, *La massa comune capitularis ratione servitii*, Estr. dalla *Gazzetta Dritto e Giurisp.*, 1903, numeri 19-20.

(4) 8 giugno 1905, Economato Generale di Napoli, c. Capitolo di Melfi — questa Rivista, 1905, 349.

costituissero leggi dello Stato e che non potessero essere abrogati da un semplice R. Decreto, e sulla considerazione che il richiamo fattone nel Regolamento del 1861 nulla aggiungeva all'efficacia di di quelle norme, che già esistevano ed erano in vigore. Così ha conchiuso che l'omissione nel nuovo Regolamento nulla rilevava agli effetti dell'abrogazione, giacchè quello del 1861, richiamava, non già creava nuovamente quelle norme.

Non è questo il luogo di esaminare se la Corte Suprema abbia deciso bene; solo osserviamo che questa materia andava nel Regolamento tassativamente disciplinata, specie di fronte al richiamo fattone dal Regolamento del 1861.

Ad eliminare ogni futura contestazione, sarebbe stato infatti necessario che il regolamento det 1899, proponendosi di dettare norme uniformi per lo esercizio della regalia nel Regno d'Italia, avesse precisato quale sorte dovesse toccare agli appuntamenti, sui quali tutti i Capitoli credono di fondare le loro richieste di esenzione dal sequestro delle porzioni di massa comune.

Altro punto da chiarire è quello relativo ai pesi deducibili agli effetti del sequestro delle quote di massa medesime.

Nei rapporti del Demanio e per la liquidazione del trenta per cento la Cassazione Romana ritenne deducibili soltanto i pesi intrinseci, come fondiaria, manomorta etc. (1), senza tener conto alcuno degli oneri di culto; così pure dispose una Circolare dell'Economato Generale del 20 maggio 1863 diretta ai Subeconomi ed ha recentemente ritenuto anche la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 18 luglio 1906, Economato dei Benefici Vacanti di Napoli c. Capitolo di Melfi, *inedita*.

La Circolare suddetta prescriveva: « l'esclusione dal sequestro delle prebende o porzioni di massa comune dovesse ritenersi limitatamente per quelle, le quali, dedotti i soli pesi intrinseci, come la fondiaria, i censi, le annualità passive, la manutenzione degli stabili, non eccedono la somma di annui ducati sessanta, pari a lire duecento cinquantacinque, col doversi comprendere in tale somma le distribuzioni quotidiane propriamente dette,

(1) Sentenza del 18 aprile 1903, Fondo Culto c. Capitolo di Ruvo — *Mass. del Boll. Uff. del Ministero della Giustizia*, 1905, pag. 22.

escluse le manuali provenienti da anniversari, novene, tridui, funerali, associazioni di cadaveri, solite a percepirsi in massima dai soli interessenti e che non si debbono mettere a calcolo nel determinare la detta misura e quantità di ducati sessanta. Tutte le altre prebende e porzioni di massa comune di rendita maggiore di ducati sessanta, giusta le spiegazioni premesse, soggiaceranno nelle vacanze alla disposizione del sequestro » (1).

Le disposizioni di quella Circolare non ci sembrano abbastanza precise.

Per vero colla stessa si prescriveva di comprendere nel computo dei sessanta ducati anche le distribuzioni quotidiane, stabilendo una differenza, che non ci sembra esatta tra questa e le distribuzioni manuali. Ora a noi pare che dalle distribuzioni quotidiane, solite a darsi del resto anche ai soli interessenti, non debba tenersi calcolo nello stabilire a quanto ammonti la quota canonicale, giacchè esse non sono percepite in misura fissa e costante, ma eventualmente, secondo il servizio prestato, e certo non si può di una retribuzione eventuale tener calcolo nel fissare l'ammontare delle quote, che deve essere qualche cosa di certo e di determinato. Bene però la Circolare escludeva gli oneri dei legati di culto, anche quando fossero legittimamente provati, e ciò perchè si potrebbe chiederne soltanto l'adempimento pel periodo di vacanza.

Il patrimonio capitolare si compone spesso di vistosi legati lasciati dai benefattori con determinati oneri di culto; ma anche quando questi sono comprovati dal titolo, non debbono essere ammessi in deduzione e l'Economato è solo tenuto a provvedere direttamente all'adempimento.

È indispensabile però che anche tale materia sia rigorosamente disciplinata, nel senso di stabilire nettamente il limite ed il modo della sequestrabilità, i pesi deducibili e quanto altro valga a togliere le molte dubbiezze esistenti.

Manca, per esempio, una disposizione che fissi le attribuzioni del procuratore capitolare e che gli conferisca la rappresentanza di tutto il Capitolo. Per vero, secondo l'art. 31 del R. Decreto 11 luglio 1873, n. 1461, contenente il regolamento per l'esecu-

(1) Vegg. Conforti, *Manuale*, pag. 309.

zione della legge del 19 giugno 1873, n. 1402, sembrerebbe che il Capitolo fosse rappresentato dalla prima dignità, la quale varia secondo le diverse costituzioni ed i diversi statuti; per quanto riguarda però la distribuzione delle quote di massa, la rappresentanza starebbe, secondo noi, nel Procuratore (1).

Ora certo con un Regolamento in sede di regalia non è possibile mutare le norme della rappresentanza, che sono di ordine pubblico; però sarebbe opportuno precisare i limiti delle attribuzioni del Procuratore Capitolare, per evitare eccezioni dei Capitoli circa le facoltà di questo, stabilendo, specialmente, in confronto di chi debba essere liquidata la massa comune e da chi debbano essere sottoscritte le liquidazioni in ordine alle medesime, per potere avere piena afficacia, e se occorra la sottoscrizione di tutti i membri del Capitolo, oppure del solo Procuratore di esso, come parrebbe sufficiente.

36. Per quanto riflette poi la rappresentanza nei giudizi economabili è necessario notare che nel secondo capoverso dell'art. 39 andrebbe soppresso l'inciso: « Ove i Subeconomi ricevessero citazioni od atti di altra specie, li trasmetteranno all'Economo Generale predetto, limitandosi ai provvedimenti di urgenza e di conservazione ».

Quell'inciso crea dei dubbi circa la esclusiva rappresentanza da parte del R. Economo nei giudizi riflettenti il patrimonio degli enti, mentre nella prima parte dell'articolo è esplicitamente sancito il principio stesso.

Altrove abbiamo trattato della rappresentanza dei Regi Economati in giudizio (2); senza quindi insistere sull'argomento,

---

(1) Sulle facoltà del Procuratore capitolare e sulla piena validità del suo operato, in rappresentanza del Capitolo, per quanto attiensi alla distribuzione delle quote di Massa comune, veggasi una importante sentenza dell'8 giugno 1905 della Cassazione di Roma, Capitolo di Melfi c. Regio Economato dei Benefizi Vacanti di Napoli, questa RIVISTA, 1905, alla quale si è uniformata la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, con sentenza del 27 aprile 1906, questa RIVISTA, 1906.

(2) L'*Economato Generale ed i beneficii ecclesiastici in giudizio*, in questa RIVISTA, 1905, pag. 513.

riteniamo sufficiente aver accennato alla necessità che l'articolo sia più chiaramente redatto, in maniera da togliere ogni ambiguità circa la sua portata.

Per la specialità poi delle materie beneficiarie e per il fatto che tutti i nuovi impiegati devono avere il diploma di laurea in legge, sarebbe desiderabile inoltre che l'art. 41 venisse modificato, nel senso che, in caso di conflitto di interessi col Demanio, col Fondo culto o con altre Amministrazioni dello Stato, i funzionari economali potessero assumere la difesa della loro Amministrazione in giudizio dinanzi ai Tribunali ed alle Corti. Si otterrebbe così un'economia di spese e si potrebbe contare su di una trattazione delle cause sempre accurata e competente. Ma sarebbe necessario per tanto una legge, che abrogasse l'incompatibilità nascente dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio della professione di procuratore e di avvocato.

Non si comprende infine perchè, pur essendosi modificate le norme di possesso e di amministrazione del benefici vacanti e pur essendo sostanzialmente mutate le funzioni dei vari organi dello Stato, nonchè quelle del ministero pubblico, si sieno conservate nelle provincie meridionali le speciali disposizioni per la regalia e pei benefici di Regio Patronato, contenute nei Reali Decreti del 27 ottobre 1825, 17 luglio 1827, 29 agosto 1830 ed 8 dicembre 1833, secondo cui « i Regi Procuratori dovevano essere parte principale in tutti i giudizi relativi al diritto di regalia e di Regio patronato sopra badie, benefici ed ogni altra fondazione ecclesiastica e laicale di qualunque natura, non esclusi i giudizi ordinari pei patronati ex-feudali (1).

---

(1) Veggasi sul proposito il citato nostro lavoro: « *Gli Economati Generali, ecc., in giudizio* », pag. 529. Per una esauriente trattazione della materia, veggasi poi il pregevole Studio dell'Azzolini, *Della rappresentanza giudiziale del Regio Patronato nelle Provincie Meridionali*, in questa Rivista, 1895. pag. 513-551; ed *Ancora della rappresentanza del Regio Patronato*, ecc., Ivi, pag. 707-773, dove è ampiamente dimostrato come quella norma sia incompatibile cogli attuali ordinamenti (pag. 551), dovendo la regalia essere rappresentata dal Regio Economato, il Regio Patronato dal Ministro dei Culti e le azioni per obblighi dipendenti del Regio Patronato essere contestate contro il Fondo pel Culto. Quanto poi al valore dichiarativo dell'art. 39 del nuovo Regolamento, siamo costretti a fare qualche riserva sull'efficacia dello stesso, se si tenga conto

Quella rappresentanza prima si spiegava, data la composizione prevalentemente ecclesiastica delle Commissioni diocesane. Ma ora che la regalia è in tutta la sua estensione esercitata dal Regio Economato Generale, meno le concessioni di *Exequatur* e di *Placet*, e che il Regio Patronato devesi di fatto ritenere esercitato e quindi rappresentato dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, tale rappresentanza speciale del R. Patronato, nonchè della regalia in giudizio, costituisce una poco opportuna eccezione alla norma generale, tenuto conto della necessità di rendere uniforme l'esercizio del diritto di regalia in Italia e di fare scomparire ogni difformità preesistente nelle singole regioni.

Ma così, come è redatto, l'art. 39 ha efficacia dichiarativa e quindi, contro l'opinione di coloro che prima del Regolamento del 1899 le ritennero abrogate, devesi riconoscere che quelle norme siano state sempre in vigore (1).

Notiamo intanto che quasi tutti i giudizi economali per le Provincie napoletane, eccezione fatta per la Sicilia, anche quando riflettevano il diritto di regalia, ovvero i benefici di R. Patronato, si sono sempre contestati in confronto del solo Economato Generale, senza che fosse stata ritenuta necessaria la presenza del Regio Procuratore, mentre essa lo sarebbe stata agli effetti della legittima rappresentanza in giudizio.

Nè gli Economati Generali di Napoli e di Sicilia hanno tratto profitto dalla disposizione del conseguente Decreto dell'8 dicembre 1833, il quale ammetteva le diocesane al beneficio delle spese a credito, riguardo ai soli diritti di bollo, di registro e di cancelleria nei giudizi predetti, mentre le altre spese in contanti dove-

---

che le norme speciali del 27 ottobre 1825, mentre sono state abrogate da leggi (giusta il parere del Consiglio di Stato dell'11 febbraio 1867), sono invece state ritenute in vigore da un Regolamento in materia non dipendente in senso stretto dalla regalia, cioè in materia di Regio Patronato, siccome abbiamo più sopra dimostrato.

(1) Il Conforti, *Manuale*, 285, prima del Regolamento del 1899 sosteneva anche che fossero state abrogate dal Regio Decreto 26 settembre 1860, n. 2314, sull'uniforme esercizio della regalia nel Regno e dalle leggi regolatrici delle attribuzioni del Pubblico Ministero.

vano essere anticipate, come nelle spese di giustizia in materia civile pei soli atti ad istanza del Pubblico Ministero (1).

Infatti, per quanto ci consta, tutte le cause dell'Economato, anche quando riflettevano il diritto della regalia, oppure benefici di R. Patronato, sono state trattate sempre senza il beneficio del gratuito patrocinio, mentre ci sembra fuori di contestazione che quegli uffici vi dovessero essere ammessi, per le speciali disposizioni sopra citate.

Sarebbe bene quindi che per le Provincie Meridionali tale diritto fosse esplicitamente riconosciuto, estendendolo pure agli altri beneficii, anche non di R. Patronato, nonchè a tutti gli altri Economati.

Si otterrebbe così una grande economia per queste Amminizioni, le quali pagherebbero le spese soltanto a giudizio finito ed in caso di soccumbenza, mentre i debitori cavillosi potrebbero trovare un freno nelle sistematiche loro opposizioni.

37. Altri dubbii sembra ingenerare l'art. 93 del Regolamento medesimo, che disciplina gli aggiusti di rata coi nuovi e coi cessati investiti, ovvero cogli eredi di questi ultimi.

Quell'articolo infatti è così concepito:

« Le rendite beneficiarie s'intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione tra frutti naturali e civili.

« Per l'annata quindi di promiscuo godimento tra il cessato titolare od i suoi eredi, l'Economato ed il nuovo provvisto, la ripartizione avrà luogo nel modo seguente:

« Si farà una sola massa di tutte le rendite maturate dal 1 gennaio al 31 dicembre e così pure delle spese; l'avanzo netto si dividerà a giorni fra i diversi interessati, in proporzione del tempo del godimento spettante a ciascuno ».

Tale articolo, unificando le norme per gli aggiusti di rata, le quali erano diverse secondo le varie regioni, siccome è detto nella Relazione, che precede il Decreto del 1899, ebbe lo scopo di rendere più agevole, più spedita e più pronta la ripartizione delle rendite, innovando il diritto comune circa la percezione dei

---

(1) Veggasi Azzolini, *op. cit.*, pag. 256.

frutti naturali, i quali nell'usufrutto beneficiario si acquistano giorno per giorno, come i frutti civili.

Così dice la prima parte dell'articolo; ma la seconda, disponendo che si faccia una sola massa di tutte le rendite maturate nell'anno, fa nascere qualche dubbio, circa la maturazione, la quale deve ritenersi compiuta, in guisa che possa aver luogo la percezione.

Noi quindi riteniamo che i frutti si acquistano giorno per giorno, e che il computo ne va limitato all'anno, nel quale essi diventano maturi, senza aver riguardo alla scadenza. Infatti per ogni giorno che decorre si consegue una trecentosessantacinquesima parte di godimento, indipendentemente dalla scadenza, la quale è accidentale e può verificarsi con anticipazione ovvero con posticipazione.

In altri termini noi riteniamo che colla parola *maturata* il legislatore non abbia inteso di dire « che vien maturando o pure scaduta », ma viceversa abbia voluto tener conto della rendita, che nell'anno *giunge a maturazione*, siccome argomentasi dalle norme eccezionali dettate pei boschi e per le rendite biennali.

Diguisachè, ammesso per poco che un estaglio di 500 lire scade il 15 giugno di ciascun anno, se il beneficio viene a vacare anche dopo di detto giorno, si calcolerà come rendita di quell'anno sempre l'estaglio di 500 lire, quantunque esso sia stato esatto dal precedente investito. Saranno i suoi eredi tenuti a rappresentare le somme del pro-rata. Infatti quantunque dal 15 giugno si vada maturando l'estaglio dell'anno seguente, la rendita maturata di quell'anno è sempre di 500 lire, perchè esse rappresentano i frutti venuti a maturazione.

Ma potrebbero obiettare gli eredi del beneficiato defunto che colla percezione dell'estaglio essi hanno esatta la rendita dal 15 giugno dell'anno precedente e che quindi, cominciando il nuovo fitto da tale epoca, essi niente debbono rimborsare, perchè la vacanca si verificò dopo la scadenza.

A questa obiezione si risponde cogli argomenti più sopra tracciati; l'investito precedente, intanto può ritenere la metà dell'estaglio, in quanto questo sia dovuto per l'intero anno, e se avesse il diritto di far suo interamente lo estaglio precedente, senza

metterlo in ripartizione, perchè acquistato giorno per giorno, rimarrebbe una metà dell'anno senza rendita.

Adunque, riassumendo, la rendita maturata è quella che è giunta allo stato di maturazione, senza tener conto di quando è cominciata la medesima, ed essa non equivale a rendita scaduta, perchè la scadenza, essendo eventuale ed a libito delle parti, non può determinare diritti.

Il legislatore, uniformandosi ai principii sanciti dal Rescritto circolare dell'11 settembre 1830, volle proprio questo impedire, che cioè si potesse, col solo fatto della percezione, frustrare le ragioni degli altri aventi diritto alla rendita; col sistema di ritenere che ad ogni giorno spetti la sua parte di rendita maturata nell'anno, i diritti di tutti sono salvaguardati.

A quell'articolo però occorrerebbe un opportuno ritocco, sopprimendosi la parola *maturata*, e sostituendo l'altra: *giunta a maturazione*, e coordinando meglio la prima parte, circa l'acquisto dei frutti, giorno per giorno, colla seconda, che detta le norme del conteggio di reparto (1).

38. Queste le riforme più urgenti, per la parte giuridica, negli Economati Generali.

Ma occorrerebbe pure, per quanto riflette l'organismo degli stessi, provvedere ad una più equa e razionale ripartizione dei patrimoni economali; concedere a questi uffici la franchigia completa postale e telegrafica, per dare ad essi agio di esplicare le loro funzioni; migliorare il personale subeconomale, col sostituire agli attuali subeconomi funzionari di carriera, che sentano maggiore la responsabilità del loro ufficio e diano serie garanzie di capacità; accordare facilitazioni fiscali per estrazioni di copie e di

---

(1) Vegg. conformemente alla tesi da noi sostenuta il pregevole scritto del CONFORTI, *L'usufrutto beneficiario e gli aggiusti di rata*, Napoli, 1906; App. di Palermo, 25 febbraio 1889, Economato c. Politi; App. Palermo, 16 dic. 1901, Economato c. Maranzano, questa RIVISTA, 1905, 477. *Contra* App. Napoli, 28 maggio 1906, Ferrentino c. Economato. Questa sentenza ha finito per ritenere che la ripartizione debba farsi secondo la scadenza dei singoli cespiti, ripristinando così l'aggiusto per anno colonico, che il legislatore avea creduto abolire. Veggasi per una trattazione più ampia quanto andiamo a scrivere nella *Giurisprudenza Italiana*, 1906, in nota a questa sentenza.

documenti, di cui possano avere bisogno per la trattazione degli affari.

Bisogna riconoscere che, quantunque gli Economati amministrino i proventi della Regalia, e questi servano a scopi determinati, esercitano sempre una funzione di Stato, che non potrà mai venir meno, e che è tanto maggiormente importante, in quanto si risolve anche nella tutela e sorveglianza del vistoso patrimonio degli enti ecclesiastici, che è ricchezza della Nazione.

Qualunque riforma del patrimonio ecclesiastico non potrà prescindere dalla tutela dello stesso; e questa tutela la potranno esercitare efficace e rigorosa gli Economati generali, quando il loro organismo sarà stato reso più omogeneo e più adatto, per capacità e per numero, alle delicate e giuridiche mansioni, che devono esplicare. Allora forse potrà cessare pure quell'ingiustificata prevenzione di fiscalismo, che la generalità nutre per questi uffici, ritenendo che abbiano approfittato delle leggi eversive, e potrà cessare pure il lamento sistematico, che a torto si muove contro di essi, che pur fanno del loro meglio per rispondere ai fini di loro istituzione.

AVV. MICHELE ANSALONE.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
27 agosto 1906.

Pres. PUGLIESE ff. di P. — *Est.* LA TERZA.

Demanio dello Stato
c. *Congregazione di carità di Saviano.*

Tassa di manomorta — Natura dell'ente obbligato determinata da giudicato — Misura della tassa — Accertamento triennale — Limiti di questo — Inammissibilità di variazione.

L'accertamento triennale, di cui all'articolo 8 della legge 13 settembre 1874, per l'applicazione della tassa di manomorta può farsi solo in rispondenza alle quistioni attinenti all'ammontare delle rendite tassabili ed alla loro natura per sè stessa variabile. Esso non può concernere le quistioni riferentisi alla natura dell'ente morale obbligato alla tassa, o all'aliquota legalmente dovuta, una volta irretrattabilmente definite; nella specie da un giudicato (1).

(1) Confr. Cass. di Roma, 3 giugno 1905, Monte di Pietà di Livorno c. Finanze (vol. XV, pag. 420); 5 dicembre 1905, Demanio dello Stato c. Arcipretura di S. Stefano in Montemilone (vol. in corso pag. 37) con nota.

La Congregazione di carità di Saviano, per essersi pretesa nel 1874 dal Ricevitore di Nola la tassa di manomorta in ragione del quattro per cento sulle rendite destinate a scopo di culto, lo convenne innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad oggetto di sentir dichiarare esser tenuta unicamente a corrispondere, a norma di legge, il mezzo per cento, e per l'effetto sentir condannare il detto Ricevitore alla restituzione dello indebito esatto.

Quel Tribunale, con sentenza dei 27 agosto-3 settembre 1875, ritenendo che la Congregazione succennata era un ente non ecclesiastico, nè di natura mista, ma di beneficenza, accolse la sua domanda.

Vi fu appello dalla pubblica Amministrazione, ma la Corte con sentenza 1-8 maggio 1876 la respinse.

Più tardi lo stesso Ricevitore credè di ritornare su quella pretesa; donde il nuovo giudizio iniziato dalla Congregazione di carità con atto del 14 ottobre 1901 per sentir dichiarare, anche in ossequio al giudicato, dovuta sola l'aliquota di centesimi cinquanta per cento e per sentir condannare l'Amministrazione finanziaria all'indebito esatto in L. 409 per l'ultimo triennio.

Il Tribunale adito, tanto per virtù del giudicato, quanto per effetto della legge sulla tassa di manomorta, con sentenza dei 20-30 dicembre 1901 dichiarò tenuta la Congregazione al pagamento della imposta in ragione di centesimi cinquanta per cento su tutte le rendite senza distinzione alcuna, e dispose la restituzine della somma di L. 409 oltre di quelle posteriori.

La pubblica Amministrazione appellò, e la Corte con sentenza dei 7-10 luglio 1905 confermò il pronunziato dei primi giudici, soffermandosi a ritenere la esistenza del giudicato racchiuso in quella sentenza del Tribunale emessa nel 1875.

Di qui il ricorso dell'Amministrazione suddetta per violazione e falsa applicazione dell'art. 1351 del Codice civile in relazione all'art. 8 della legge per la tassa sui redditi dei corpi morali e stabilimenti di manomorta 13 settembre 1874, nonchè dell'art. 360, n. 6, e dell'art. 361, n. 2, del Codice di procedura civile.

Osserva che tutta la disputa, che si promuove con l'interposto ricorso, si limita a circoscrivere a vedere se la sentenza dei 27 agosto-3 settembre 1875, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria e confermata in appello costituisca cosa giudicata da escludere la tesi dell'Amministrazione finanziaria, che siano cioè soggette alla tassa di manomorta in ragione del quattro per cento le rendite della Congregazione di carità di Saviano destinate a scopo di culto, e conseguentemente non dovuto il chiesto rimborso di L. 409.

L'Amministrazione pubblica col cennato ricorso sostiene la inesistenza del giudicato, affermando che la pronunzia del Tribunale si riferisce al triennio 1871-1873 e quindi non può costituire cosa giudicata per il periodo posteriore di cui ora si controverte, essendo indiscutibile che ciascun accertamento, che per legge deve aver luogo ogni tre anni, è per sè stante autonomo, indipendente dagli anteriori e dai successivi, ed importa un novello esame di tutte le questioni di fatto e di diritto, sia pure che abbiano formato obbietto d'indagine in altri accertamenti e siano state in via giudiziaria decise.

Cotesta affermazione della ricorrente però è esatta fino ad certo punto. E' esatta in ordine alle questioni attinenti all'ammontare delle rendite soggette alla tassa, al più od al meno delle stesse, come in modo manifesto assurge non solo dall'invocato art. 8 della legge 13 settembre 1874, ma ancora dalla natura delle medesime per sè stessa variabile, di modo che s'impone il fatto del riesame in ciascuno accertamento e del niun rispetto a ciò che in precedenza è stato ritenuto.

Ma è poi inesatta in ordine alle questioni concernenti la definizione del corpo morale, obbligato a corrispondere la tassa, e la misura di questa; imperocchè cosifatte questioni nulla hanno

a vedere col *quantum* della rendita. La rendita sarà accertata ogni tre anni, e sta bene; ma l'ente e la misura della tassa, che non van soggetti a variazione, una volta irretrattabilmente definiti, debbono rimanere tali quali sono stati definiti e ritenuti fino a quando non intervenga la trasformazione dell'ente o non sopraggiunga una nuova legge che prescriva e disponga una diversa aliquota di tassa.

Se non fosse così si darebbe una irrazionale e più estesa portata all'accertamento periodico che non ha per la chiara locuzione della legge, con manifesta violazione della cosa giudicata.

Ora se è inesatta, sotto il cennato rapporto, l'affermazione della ricorrente, se un nuovo esame sulle qualità dell'ente e sulla misura della tassa non è lecito fare per la sentenza del 1875 con cui fu irretrattabilmente affermato che la Congregazione di carità di Saviano, quale ente di beneficenza ed in applicazione della citata legge del 1874, debba corrispondere l'aliquota di centesimi cinquanta per cento su tutte le sue rendite; egli è chiaro che la Corte di merito non poteva non respingere la pretesa dell'Amministrazione, la quale conseguentemente non può insorgere avverso un pronunziato che della legge ha fatto applicazione corretta.

E' vero che domandava la restituzione di una somma diversa da quella chiesta nel 1874, ma ciò non importa che il giudicato non esista sulla natura della Congregazione, sulla percentuale della tassa, la quale, perchè dovuta in ragione del mezzo per cento implica necessariamente il rimborso del più esatto a norma dell'art. 1145 del Codice civile.

Nè si obbietti in contrario che gli accertamenti periodici importino un nuovo titolo od elenco che non formò obbietto di esame nella precedente discussione, e che scopo degli stessi sia quello di produrre la eguaglianza nella contribuzione; imperocché l'una e l'altra obbiezione non reggono.

Non regge la prima, perchè se il nuovo titolo od elenco sorge, sorge in rapporto all'ammontare delle rendite, e non in rapporto all'indole dell'ente, alla misura della tassa, che non mutano di triennio in triennio.

Non regge la seconda, perchè se la legge ha avuta per finalità la eguaglianza nella contribuzione, ha pur distinti i diversi corpi morali obbligati alla tassa, e quando questa, in seguito agli accertamenti periodici ed in relazione alla propria definita natura si corrisponde, quella finalità non viene punto meno.

Aggiunge la ricorrente, che la Corte di merito omise di motivare sulla rilevata esistenza di pronunziati di questo Supremo Collegio, che han ritenuto essere rivedibili i giudizi emessi a proposito di un accertamento anteriore anche in riflesso alla natura del corpo morale, alla misura della tassa; ma questo difetto di motivazione non sussiste perchè non si giudica in via di esempi, ma a norma di legge; i casi di giurisprudenza s'invocano per avvalorare il proprio assunto, ma non ne formano la sostanza; il che importa che il trascurarli non produce vizio di mancato ragionamento, quando lo assunto si è preso in esame e si è discusso.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(30 giugno 1906)

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Palladino.

Arciprete Capotorti c. *Fondo culto.*

Fondo pel culto — Amministrazione dello Stato — Rappresentanza in giudizio — Ricevitori del Registro — Rappresentanza legale piena — Supplemento di congrua e spese di culto.

È legalmente valido l'appello prodotto dal locale Ricevitore del Registro in rappresentanza del Fondo per il culto, sebbene non abbia specificatamente assunta la qualità di rappresentante di detta Amministrazione, quando nella qualità stessa gli sia stata no-

tificata la citazione e la sentenza di primo grado (1).

I Ricevitori del Registro nell'ambito delle loro circoscrizioni giurisdizionali hanno la legale rappresentanza del Fondo per il culto, sia per gli affari di ordinaria amministrazione, sia in tutti i giudizii, anche in quelli nei quali si discuta della esistenza e della entità di una obbligazione (2).

Ritenuto che in seguito ad atto di citazione 4 luglio 1904 fatto notificare dal signor Don Giuseppe Capotorti, Arciprete Parroco nel Capitolo Cattedrale di Bisceglie, l'adito Tribunale di Trani con sentenza del 23-26 novembre 1904 emise condanna a favore di esso Don Capotorti nei sensi e termini da lui proposti ed a carico del Ricevitore del Registro e Bollo di Bisceglie in rappresentanza dell' Amministrazione del Fondo pel culto, malgrato che il Ricevitore, oltre ad eccezioni sul merito, avesse preliminarmente eccepita la nullità della citazione per non aver egli la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione del Fondo pel culto per l'oggetto della dimanda (supplemento di congrua e spese di culto).

La Corte d'Appello di Trani andò in diverso avviso, poichè con sentenza 29 maggio - 5 giugno 1905, sopra appello del Ricevitore suddetto, senza attendere alla dedotta inammessibilità di detto gravame, che l'appellato D. Capotorti fondava sulla mancata specificazione di qualità da parte dell'appellante Ricevitore, e sulla carenza di azione, sia quale rappresentante del Demanio, che non era interessato nell'oggetto in contesa, sia in rappresentanza dell'Amministrazione del Fondo per il culto, che sosteneva di non avere, dichiarò nulla la citazione istitutiva del giudizio 4 luglio 1904.

Contro questa sentenza il sacerdote D. Capotorti, nella suindicata qualità, produsse ricorso per annullamento, denunciando con due mezzi le seguenti violazioni di legge:

1° Violazione e falsa applicazione degli articoli 36, 466, 485 e 510 Codice procedura civile e conseguente nullità per erronea e difettosa motivazione a sensi degli articoli 360, 361 e 517 Codice procedura civile.

La Corte errò nell'ammettere che il Ricevitore del Registro, *sic et simpliciter*, avesse diritto a discutere in sede di appello nella contestata qualità di rappresentante del Fondo per il culto.

2° Violazione e falsa applicazione degli articoli 67, 84, 92, e 138 Codice procedura civile, degli articoli 41 e 135 dell' ordinamento giudiziario, dell'articolo 9 ed annessa tabella del Decreto 25 giugno 1865 numero 2364; dell'articolo 1 del Decreto 28 luglio 1866 numero 3112; dell'articolo 2 del Decreto 26 settembre 1869 numero 3286; dell'articolo 1 del Decreto 30 ottobre 1870 numero 6042; degli articoli 1, 2, 9 e 10 della istruzione emanata dal Fondo culto, con Circolare 25 dicembre 1886 numero 20 - 115866; delle leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899; degli articoli 24, 40 e 51 del Regolamento 25 agosto 1899, nonchè dell'altra disposizione sopracitata, e conseguente nullità per difettosa ed erronea motivazione ai sensi degli articoli 360, 361 e 517 Codice procedura civile.

La sentenza denunciata errò, ritenendo che i Ricevitori del Registro non abbiano nelle Provincie la rappresentanza del Fondo pel culto, o che l'abbiano soltanto se l'oggetto in contesa sia materia di ordinaria amministra-

---

(1-2) Colla presente sentenza la Corte Suprema sancisce la massima, oramai bene stabilita, della piena rappresentanza *de iure* dell'Amministrazione del Fondo per il culto nella persona del locale Ricevitore del Registro per tutti gli affari amministrativi e giudiziarii riguardanti quell'Amministrazione ed esperibili nei limiti del relativo distretto. Confr. App. di Roma, 27 luglio 1905, e Tribunale di Civitavecchia, 30 novembre 1904 nella causa Caprasecca c. Fondo culto (Vol. XV, pag. 580, 603); Cass. di Roma, 4 ottobre 1904, Rossi, Parroco di S. Pietro Apostolo in S. Martino in Pensilis c. Fondo culto (Vol. XIV, pag. 462), con le note relative.

zione, non già se cada sopra quistioni di principio e di accertamento, e che non possa scaturire dall'operato del Ricevitore in giudizio alcun vincolo all'Amministrazione.

La sentenza stessa poi errò anche nell'affermare che la rappresentanza stessa avrebbe dovuto, tutt'al più, riconoscersi nell'Ufficiale del Registro residente a Trani.

Osserva sul 1° mezzo che, avendo il ricorrente D. Capotorti fatto notificare la sentenza di primo grado al Ricevitore del Registro nella qualità di rappresentante dell' Amministrazione del Fondo per il culto, era ovvio che, rendendosi questo appellante, gli si dovesse riconoscere veste e rappresentanza, che a tale effetto gli erano proprie, e quindi quella qualità e rappresentanza che gli fu attribuita nel giudizio, dichiarata nella sentenza appellata, e mantenuta, nella suddetta notifica. È affatto fuori di luogo trarre in campo l'altra rappresentanza del Demanio dello Stato, di cui è pur rivestito pel suo ufficio di Ricevitore del Registro, versandosi in materia, che a quello è estranea, mentre l'oggetto preliminare del giudizio di appello cadeva sulla legalità della rappresentanza del Fondo pel culto, ed era irrilevante che il Ricevitore del Registro l'avesse o no esplicitamente assunta, non potendo altrimenti intendersi la sua presenza in giudizio, nè altrimenti egli qualificarsi, se non nella veste con la quale fu provocato il giudizio, e che lo accompagnava negli stadi successivi dello stesso se non nella rappresentanza di quell'ente che aveva motivo a lamentarsi della emanata sentenza.

Non sussiste pertando che la pronunzia impugnata abbia disconosciuto il principio che per proporre e contradire ad una dimanda è necessario l'interesse, e che l'interesse leso dal primo giudice è ragione di gravame, poichè per effetto dell'azione spiegata dal Don Capotorti l'interesse impegnato nel giudizio, e poi pregiudicato dalla sentenza dei primi giudici, era quello dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e poichè il Ricevitore del Registro di Bisceglie stava in giudizio pel fatto dello stesso ricorrente, che gli attribuì di quell'interesse e di quell'ente la rappresentanza; e non poteva la Corte senza incorrere nella contraddizione, da cui era ed è travagliata la pretesa del ricorrente, ritener formato in pregiudizio dell'Amministrazione suindicata il giudicato ottenuto in contradittorio del rappresentante, e disconoscere tutto ciò che questi venne operando nello interesse dell'Ente rappresentato, essendo intuitivo che anche l'assunto della nullità della citazione per difetto di rappresentanza influisce sostanzialmente a favore dell' Ente stesso.

Non è pertanto fondato il 1° mezzo.

Osserva sul 2° mezzo che non contesta la sentenza impugnata che per determinare la rappresentanza nei giudizi delle Amministrazioni dello Stato, e di quella del Fondo pel culto affatto parificata alle prime, bisogna far capo all'articolo 138 Codice procedura civile, e giustamente avverte che tale disposizione presuppone una sistemazione della rappresentanza in conformità delle discipline regolamentari proprie di ciascuna Amministrazione, come del resto è fatto palese dal testo della citata disposizione. Ciò premesso, la Corte, procedendo all'esame dei due Regi Decreti 26 settembre 1869 e 30 ottobre 1870, credette riscontrarvi le disposizioni regolamentari presupposte dal su ricordato articolo 138 procedura civile ed avvisò che secondo i medesimi la rappresentanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto nelle circoscrizioni residenziali risiede soltanto e si ferma alle Intendenze di Finanza e non si ramifica nei dipendenti Uffici del Registro, e conseguentemente, pur convenendo che l'oggetto del presente giudizio, supplemento di congrua e spese di culto, è nell'ambito degli affari devoluti alla Intendenza di Finanza per effetto dei su menzionati Decreti, ritenne che la rappresentaza del Fondo pel culto non poteva essere riconosciuta nel Ricevitore del Registro di Bisceglie.

Osserva che i Regi Decreti discussi ed esaminati dalla Corte, intesi nel loro vero essere e nella loro finalità di una diversa distribuzione di servizi e di uno stralcio di una massa di affari dalle Direzioni centrali dell'Intendenza di Finanza, non si prestano, nè si potevano prestare alla distinzione escogitata dalla Corte tra Intendenti di Finanza e Ricevitori del Registro in ordine alla rappresentanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto nei giudizi.

Già contrariamente ai ripetuti Decreti, e quando sull'argomento della rappresentanza nei giudizi dell'Amministrazione del Fondo pel culto non vi era che il Decreto 28 luglio 1866, pel quale le citazioni e notificazioni al Fondo pel culto dovevano essere fatte al Direttore dell'Amministrazione medesima, od a chi ne facesse le veci, era prevalso in giurisprudenza il concetto, più volte affermato da questo Supremo Collegio, che tanto i Ricevitori del Registro, quanto gl'Intendenti di Finanza dovevano ritenersi nelle Provincie come gl'incaricati di far le veci del Direttore Generale del Fondo pel culto.

Ma sopravvenuti i Decreti del 26 settembre 1869 e 30 ottobre 1870, ciò che era soltanto massima giurisprudenziale prevalente, fu concordemente accettato, e proclamato perciò come indiscutibile che i Ricevitori del Registro, e gl'Intendenti di Finanza agiscono nei rispettivi distretti per conto ancora del Fondo pel culto, e ne fanno le veci, poichè con lo stralcio di un cumulo di affari dalla Direzione centrale del Fondo per il culto, prevalendosi per la loro trattazione, anzichè di speciali organi locali, di quelli cui era deferita la difesa degl'interessi finanziari dello Stato, il tema della rappresentanza del Fondo per il culto nei giudizi si tenne risoluto e regolato nello stesso modo e con le stesse norme regolamentari dettate per la tutela di questi interessi, e raccolta nel Regio Decreto 25 giugno 1865 per l'esecuzione della legge sul contenzioso amministrativo; e così divenne più incalzante e categorico l'argomento dedotto dall'affinità di attribuzioni e dalla concordia d'interessi, in quanto che con le vedute della giurisprudenza ormai coincidevano i provvedimenti regolamentari.

Sicchè se, come parve alla Corte di merito, non erano sufficienti i Decreti del 1869 e 1870 a risolvere l'insorto dubbio sulla ulteriore rappresentanza del Fondo pel culto dalle Intendenze e dai Ricevitori del Registro, il dubbio era risoluto da quello stesso Decreto 25 giugno 1865, dal quale soltanto con una errata interpretazione la Corte potè ricavare altro argomento all'assunto da lei preferito della esclusione dei Ricevitori da tale rappresentanza.

Infatti sfuggì alla Corte che questo Decreto nell'intento di regolare la rappresentanza del Demanio ed altri rami dell'Amministrazione del Ministero delle Finanze nei giudizi nei quali non si controverte di tasse e di gabelle, designando nella tabella annessa e richiamata dall'articolo 9, i capi di ufficio e gli altri agenti, cui la deferisce, indica esplicitamente, quando nel luogo, dove si deve eseguire la obbligazione, a cui si riferisce la controversia, non esiste Ufficio di Direzione, l'agente finanziario del luogo stesso; e non vi è ragione per non intendere compreso sotto questa designazione il Ricevitore del Registro, il quale, lo riconosce la Corte col richiamo al Decreto 18 dicembre 1867, può esser delegato dall'Intendente di Finanza per la trattazione e disbrigo degli affari attinenti alla amministrazione dei beni, diritti e rendite del Demanio e del Fondo pel culto. Ond'è che in base al R. Decreto 25 giugno 1865, che deve spiegare efficacia anche in ordine alla rappresentaaza nei giudizi del Fondo pel culto, il ricorrente ben poteva convenire il Ricevitore del Registro di Bisceglie, il quale in detto luogo, trattandosi di pagamento di supplemento di congrua ed altro da eseguirsi in Bisceglie, rappresentava la Amministrazione suddetta.

Osserva da ultimo che inattendibile ed arbitraria è la limitazione con la

quale la sentenza impugnata avvisò potersi ammettere la rappresentanza del Fondo per il culto da parte dei Ricevitori del Registro, cioè soltanto nella più ristretta sfera dei casi di ordinaria amministrazione, poichè di tale limitazione non leggesi nel riferito Decreto 25 giugno 1865 alcun cenno, involgendo così il concetto che la rappresentanza del Fondo pel culto può risiedere negli Ufficiali del Registro nell'ambito loro giurisdizionale, anche se in giudizio si discuta dell'esistenza e dell'entità della obbligazione.

Sotto nessun rapporto regge l'assunto della sentenza impugnata, che meritatamente fu col mezzo in esame censurata, e non può pertanto sottrarsi al chiesto annullamento.

Per questi motivi, cassa pel secondo mezzo la sentenza 29 maggio - 5 giugno della Corte di Appello di Trani e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, che pronuncierà anche sulle spese.

Cassazione di Roma.

20 giugno 1906.

Pres. Caselli P. — *Est.* Setti.

Demanio e Fondo pel culto c. *Perretti.*

Parrocchie — Beni costituenti la loro dotazione — Demanio e Fondo pel culto — Apprensione di detti beni — Restituzione in natura — Pagamento per quelli venduti del valore al tempo della illegittima presa di possesso — Frutti — Restituzione — Buona fede — Titolo abile a trasferire il dominio, e di cui il possessore deve ignorare il vizio — Articoli 701 e 703 Codice civile — Demanio e Fondo pel culto — Illegittima apprensione e detenzione di beni di Parrocchie — Mancanza della buone fede.

Se i beni costituenti la dotazione di una Parrocchia sono stati indebitamente appresi dal Demanio e Fondo pel culto, debbono esse Amministrazioni restituire tali beni in natura e non in rendita; e per quelli venduti debbono pagarne il valore avuto al tempo della illegittima presa di possesso (1).

In tema di frutti, non può parlarsi di buona fede se non la si fonda su titolo abile a trasferire il dominio, di cui il possessore medesimo deve ignorare il vizio; altrimenti la sola buona fede subiettiva *non basta, giusta gli articoli 701 e 703 Codice civile* (2).

Non possono quindi invocare la detta buona fede il Demanio ed il Fondo pel culto, i quali abbiano preso possesso e detenuti beni di Parrocchie, che dall'articolo 11 della legge 7 luglio 1866 erano esclusi dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione (3).

Fatto. — Il sacerdote Giuseppe Perretti, Parroco della Chiesa di S. Marco Evangelista e Michele Arcangelo in Pontecorvo con atti di citazione del 5 e 6 maggio 1899 trasse le Ammini-

---

(1) Massima indiscutibile, essendochè, come la sentenza ha rilevato, i beni immobili dei benefici parrocchiali (articolo 11 della legge 7 luglio 1866) sono esenti anche dalla conversione, nonchè dalla devoluzione al Demanio.

(2-3) Con queste massime la Cassazione di Roma conferma la sua antica costante giurisprudenza.

Gli articoli 701 e 703 del nostro Codice civile statuiscono intorno al *possesso di buona fede* agli effetti della restituzione dei frutti. Ed è stato anche costantemente dichiarato dalla detta Cassazione che l'articolo 16 della legge 7 luglio 1866 (cui corrisponde l'articolo 3 dei Decreti commissariali 11 dicembre 1860 (Pepoli) e 3 gennaio 1861 (Valerio) per l'Umbria e le Marche) non ha menomamente derogato al principio fondamentale stabilito in quegli articoli del Codice civile.

Perchè si abbia una *buona fede* atta a dispensare dalla restituzione dei frutti anteriori alla domanda giudiziale, non basta una buona fede qualunque, ma occorre una buona fede appoggiata ad un titolo abile a trasferire il dominio, e del quale s'ignorano i vizi. E questo titolo il Demanio ed il Fondo pel culto, che, nel prendere possesso dei beni di un ente morale ecclesiastico soppresso, s'impossessano anche di beni appartenenti ad un ente conservato, non possono, naturalmente, trovarlo nella legge eversiva. Ecco come si esprimeva la ripetuta Corte Suprema nella decisione del 10 novembre 1896 in causa Vitale c. Demanio e Fondo per culto (riportata nel Vol. VI, pag. 689):

« Considerato che il legislatore italiano in modo singolare regola la buona fede in

strazioni del Demanio e del Fondo per il culto innanzi al Tribunale civile di Cassino, e narrò che esistevano nella città di Pontecorvo due Parrocchie autonome di natura secolare e di tito o collativo, coi nomi l'una di S. Marco Evangelista, e l'altra di S. Michele Arcangelo, dotate ognuna con proprio patrimonio.

Che per la morte del Parroco della prima Chiesa, e per rinunzia del Parroco dell'altra, furono le dette due Parrocchie, con Bolla del 15 gennaio 1749 del Pontefice Benedetto XIV, unite al Collegio dei Padri dottrinari esistente in Pontecorvo, con la condizione di doversene affidare la cura spirituale ad uno o due religiosi da proporsi dal Superiore dell'Ordine, e da approvarsi dal Vescovo.

Che, soppresso l'Ordine religioso per virtù della legge 7 luglio 1866, numero 3036, nel 2 settembre 1869 il Demanio prese possesso dei beni della Corporazione religiosa e di quelli delle due Parrocchie. I beni di queste sono descritti con i nn. 1 a 91 della categoria 2ª dell'elenco annesso alla relazione del 1° febbraio 1867 del Sub-Economo dei benefizi vacanti Domenico Pellegrini, con l'annua rèndita di L. 2317,50.

Che, non ascoltati i reclami di detto Parroco Perretti, egli convenne coi ricordati atti le due Amministrazioni innanzi al citato Tribunale per essere condannati:

1° a rilasciare al Parroco istante tutti i beni dotalizi delle anzidette due Parrocchie descritti con i nn. 1 a 94, della relazione del Pellegrini;

2° a restituire tutti i titoli patrimoniali delle Parrocchie;

3° a restituire i frutti indebitamente percepiti sui beni parrocchiali dal 2 settembre 1869 al 2 settembre 1898 nella somma di L. 67,207,50 in ragione di annue L. 2317,50, oltre a quelli dell'annata in corso, ed agli altri da maturare fino al rilascio dei beni;

4° al pagamento degl'interessi legali dalla dimanda sulla somma dei frutti maturati ed alle spese del giudizio.

Contestata la lite, l'adito Collegio,

---

ordine ai frutti indebitamente percepiti. — Di vero, dopo aver esso fermato nell'articolo 701 del Codice civile che possessore di *buona fede* sia colui il quale possiede come *proprietario* in forza di un titolo abile a trasferire il dominio, dispone nel seguente articolo 703 che il possessore di buona fede faccia suoi i frutti sino alla domanda giudiziale, che viene a rivelargli il vizio del titolo da lui ignorato. Di qui sorge palese che il legislatore, in tema di frutti, non ha voluto, per negarne la restituzione, una buona fede in quale che sia modo originata. Ha invece decisamente richiesto dover solo valere per buona fede, atta a dispensare dalla restituzione dei frutti, l'opinione di *proprietario* della cosa fruttifera nel possessore, fondata su titoli abili a trasferire il dominio, e di cui il possessore medesimo deve ignorare il vizio. È insomma indispensabile che il possessore, per negare la restituzione dei frutti, abbia l'animo di proprietario della cosa fruttifera, e che tale sua opinione *tenga a fondamento* un titolo abile a trasferire il dominio al possessore. Regolata dunque la restituzione dei frutti da un *ius singulare*, torna vano volgersi ad altre teoriche per ampliare il concetto della buona fede, la quale, giova ribadirlo, per chiara e precisa disposizione di legge, non esiste, rispetto ai frutti, se non a condizione che *le serva di base* un titolo abile a trasferire il dominio.

« Manca insomma ogni titolo circa i beni della Parrocchia. E tale mancanza assoluta fa sì, che non sia lecito rifugiarsi alla teorica dei titoli putativi, inapplicabile dove si richiede, come nell'articolo 701, l'esistenza di un titolo reale effettivo, abile a trasferire la proprietà, travagliato solo da vizio che il possessore ignori. Mancando al Demanio ed al Fondo per il culto il titolo richiesto nell'articolo 701 del Codice civile, subentra il principio proclamato opportunamente ed applicato nella specie dalla Corte di merito: *nemo locupletari debet cum aliena iactura.*

« A nulla giova invocare l'art. 16 della legge 7 luglio 1866, il quale, in caso di contestazione, affida il possesso al Demanio. È questo in simili casi un semplice deposito o sequestro, che non immuta il diritto vantato dal Demanio, come niente toglie od aggiunge al diritto della parte contraria, rimanendo sempre regolata nel Demanio la pro-

con sentenza del 4-16 maggio 1900, condannò le convenute Amministrazioni del Demanio e del Fondo per il culto a rendere al Parroco Perretti i beni dotalizi delle anzidette due Chiese unite, descritte sotto i numeri 1 a 94 della categoria seconda dell' elenco annesso alla relazione del 1° febbraio 1867 del regio Sub-economo dei benefizi vacanti signor Domenico Pellegrini, conformemente a quanto risulterà dal verbale di presa di possesso del 2 settembre 1869, e in mancanza per quanto si riferisce ai beni immobili che si fossero alienati, a restituire i valori ricavati o la corrispondente rendita iscritta, e come sopra determinata; come pure alla restituzione dei titoli patrimoniali delle Parrocchie.

Le condannò, inoltre, alla restituzione dei frutti indebitamente percepiti sui beni parrocchiali tenuti in possesso; e ciò dal 30 giugno 1881 fino all'effettivo rilascio, fatta deduzione della corrispondente tassa di mano-morta e di Ricchezza mobile, disponendo analogo rendiconto, e riserbò i provvedimenti sulle spese.

Da cotesto pronunziato appellò parzialmente il Parroco Perretti, e la Corte di Appello di Napoli con sentenza 8-15 febbraio 1905 accolse l'appello parziale statuendo che sui beni immobili pertinenti alle Parrocchie S. Marco Evangelista e S. Michele Arcangelo in Pontecorvo dovesse dal Demanio, che ne aveva preso possesso ritenendoli provenienti dal soppresso Monastero dei PP. Dottrinari, pagarsi l'equivalente al tempo della illegittima presa di possesso, e disponeva l'esecuzione di una perizia per accertare codesto equivalente; e quanto agl'interessi sui frutti dovuti ad esso Parroco statuiva che le Amministrazioni del Demanio e Fondo per il culto dovessero al Parroco gl'interessi *a die petitionis*.

Da ciò il presente ricorso che lamenta:

1° la falsa applicazione dell'art. 11

---

prietà dal titolo attributivo o traslativo. — Premesse le discorse osservazioni, si scorge come ogni indagine intorno alla buona o mala fede sarebbe stata oziosa, ecc. ».

Gli stessi principî ha richiamati e confermati la Cassazione con le seguenti decisioni:

27 gennaio 1897, Demanio e Fondo pel culto c. Parrocchia di S. Mustiolo in S. Angelo di Montepulciano (*Corte Suprema*, 1897, parte II, pag. 471);

5 marzo 1897 in causa Demanio e Fondo pel culto c. Belli (questa RIVISTA, Vol. VII, pag. 310, in nota);

8 marzo 1897 in causa Demanio e Fondo pel culto c. Beltrami (*Id.*, Vol. VII, pag. 282);

10 luglio 1897 in causa Parrocchia di S. Nicolò in S. Francesco di Borgo S. Sepolcro c. Demanio e Fondo pel culto (*Id.*, Vol. VII, pag. 561).

E negli stessi sensi si è pronunciata la Cassazione anche colle decisioni 8 aprile 1897 in causa Demanio, Fondo pel culto e Materi c. Capitolo cattedrale di Tricarico (*Id.*, Vol. VII, pag. 72); 5 aprile 1899, Fondo pel culto c. Parrocchia di S. Elpidio a Mare (*Id.*, Vol. XIV, pag. 158-159).

Identica è la giurisprudenza dei Tribunali e delle Corti di Appello: Tribunale di Roma 15-27 aprile 1898, De Caris c. Asse ecclesiastico di Roma; Tribunale di Arezzo 23 febbraio 1892 Parrocchia di Santa Maria dei Servi in S. Sepolcro c. Demanio e Fondo pel culto (questa RIV., Vol. IV, p. 38); Corte d'Appello di Lucca 22 novembre 1892, stessa causa (*Id.*, Vol. IV, p. 45); 27 aprile 1895, Intendenza di Pisa c. Tognocchi e Balestri (*Id.*, Vol. V, p. 363), e 4 giugno 1897, Parrocchia di Santa Maria a Montenero c. Demanio e Fondo per il culto (*Id.*, Vol. VII, p. 359); Corte d'Appello di Firenze 17 dicembre 1895, Fondo pel culto e Demanio c. Parrocchia di S. Clemente in Santa Maria dei Servi in Siena (*Id.*, Vol. VII, p. 339); Corte di Appello di Roma 8 luglio 1899, Rori c. Fondo pel culto; 23 dicembre 1902 Ribacchi c. Fondo pel culto; 3 agosto 1904 Fondo pel culto c. Catulli, (*Id.* Vol. IX, 717; Vol. XIII, 362; Vol. XV, 80); Tribunale di Roma 24 novembre 1904, 14 dicembre 1904, 4 gennaio 1905, cause Fondo pel culto c. Stefanacci, Genovese, Tornatore, (*Id.* Vol. XV, 91, 96); e Corte di Appello di Perugia 9 aprile 1906, Pimpinelli Parroco di Spoleto c. Fondo pel culto, riportata nella precedente dispensa, pag. 361 con richiamo (nota 6) della presente decisione.

e violazione dell'articolo 16 della legge 7 luglio 1866 e degli articoli 7 e 22, legge 15 agosto 1867;

2° la violazione degli articoli 360, n. 6; 361, n. 2 e 517, n. 2 procedura civile;

3° la violazione degli articoli 16, legge 7 luglio 1866 e 22 legge 15 agosto 1867, falsa applicazione degli articoli 1147, 1151, 1231 Codice civile.

Diritto. — Sul 1° mezzo la Corte osserva:

Per gli articoli 11 della legge 1866 e 7 della legge 15 agosto 1867 furono devoluti al Demanio dello Stato i beni tutti spettanti agli enti morali ecclesiastici soppressi, eccettuati però quelli appartenenti ai benefici parrocchiali, i quali furono anche esenti dalla conversione. Quindi a ragione la Corte di merito ha ritenuto che il Fondo per il culto ed il Demanio debbano restituire in natura e non in rendita alle due Parrocchie i beni costituenti la loro dotazione, e per quelli venduti debbono pagarne il valore avuto al tempo della presa illegittima di possesso.

Nè è esatto che la Corte abbia detto che il Demanio aveva preso un tale possesso ritenendo quei beni provenienti dai PP. Dottrinari. La Corte invece ha ritenuto che la soppressione per effetto della legge 7 luglio 1866 non legittimava lo incameramento di quei beni costituenti la dotazione delle due Parrocchie riunite al soppresso Collegio di quei Padri.

E quanto alla buona fede, la Corte ebbe a dimostrare che le Amministrazioni ricorrenti non possono dire di aver dovuto ubbidire all'articolo 7 della legge 15 agosto 1867.

Esse non avevano ascoltati i reclami dei Parroci Ferrari e Perretti, esse erano in possesso di tutti i titoli e dell'elenco indicante i detti beni ed escludente la pretesa buona fede; e se dopo ciò il giudice di merito ha, valutando tali elementi, escluso la buona fede, non si può censurare un tale giudizio di fatto. Giudizio che del resto, anche in diritto, è incensurabile, perocchè le Amministrazioni non possono invocare per titolo delle loro domande la legge eversiva 7 luglio 1866, imperocchè la riunione delle due Parrocchie alla Corporazione religiosa dei PP. Dottrinari non era stata fatta che *aeque et principaliter*, e la devoluzione del patrimonio di quella al Demanio non potevasi *iure perspicuo* estendere al patrimonio delle esistenti e funzionanti due Parrocchie, i cui Parroci reclamavano contro l'operato altrui fino dal 20 ottobre 1868!

Ora, in tema di frutti, di buona fede non può parlarsi se non la si fonda su titolo abile a trasferire il dominio, di cui il possessore medesimo deve ignorare il vizio, altrimenti la sola buona fede subiettiva non basta, giusta gli articoli 701 e 703 Codice civile. Qui per l'articolo 11 (legge 7 luglio 1866) erano esclusi dalla devoluzione i beni delle Parrocchie; i reclami avevano avvertito e dell'errore e dell'illegalità il Demanio, quindi mancava ogni titolo in esso per far valere la difesa che nel 1° mezzo si contiene, che come vedesi non ha giuridico fondamento.

Sul 2° mezzo si osserva che la Corte di merito dopo aver detto che le due Amministrazioni debbono al Parroco anche gl'interessi legali sui frutti che saranno liquidati *a die petitionis*, non doveva aggiungere altro per spiegare, il suo concetto, perchè applicò semplicemente il principio generale di diritto, che nelle obbligazioni di somme di danaro sono dovuti gl'interessi di mora, la quale per quanto nella specie riguardava il dare il conto, il pagare i frutti risaliva appunto all'atto introduttivo del giudizio.

Si dice infine col 3° che gl'interessi legali non sono dovuti perchè le Amministrazioni applicando le leggi eversive presero in buona fede il possesso dei beni di cui sopra. Ma dal momento che le due Amministrazioni riconobbero l'obbligo di dover restituire i frutti ed accettarono la sentenza del Tribunale che le condannò al rendiconto dal 30 giugno 1881, gl'interessi legali sono

l'accessorio necessario dell'obbligazione principale e sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale, perchè rappresentano i danni pel ritardo a rendere il conto ed a pagare i frutti, tanto più che nulla fu opposto in contrario alla relativa istanza del Parroco.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

13 giugno 1906.

Pres. Basile, ff. di P. — *Est.* Spirito.

Fondo pel culto
c. *Capitolo cattedrale di Cagliari.*

Quota di concorso — Carattere di una vera e propria tassa — Giudizio di 1ª istanza — Competenza del Tribunale e non del Pretore.

La quota di concorso imposta dall'articolo 31 della legge 7 luglio 1866 a favore del Fondo pel culto è una vera e propria tassa (1).

E' competente il Tribunale, e non già il Pretore a decidere in prima istanza delle controversie riguardanti la suddetta quota di concorso (2).

Ritenuto che nel settembre 1902 il Fondo culto liquidava d'ufficio la quota di annuo concorso, dovuta in virtù della legge 7 luglio 1866, a carico del Capitolo e dei beneficiati della Chiesa cattedrale di Cagliari, per gli anni dal 1884 al 1° semestre del 1892, determinandone l'ammontare complessivo nella somma di L. 26746,80.

A tale liquidazione, intimata dal locale Ricevitore nell'ottobre successivo, il Capitolo fece opposizione, che fu dal Tribunale di Cagliari respinta con sentenza 31 luglio-6 agosto 1897, dopo lungo dibattito circa l'ammissibilità dell'opposizione medesima.

Ma, durante le more dell'appello, il Capitolo propose istanza di transazione, nel senso di liquidare la quota d'annuo concorso non a carico dell'ente, ma dei singoli componenti personalmente, comprendendovi l'assegno contribuito dalla Amministrazione per distribuzione corale, nella cifra di lire 876, in sostituzione delle decime soppresse con la legge del 1853.

Accolta favorevolmente la istanza, nel febbraio 1899 si procedè alla relativa liquidazione, la quale venne sottoscritta da tutti i componenti, meno tre, in segno di accettazione; e su cotesta liquidazione fu da ciascuno pagata la rispettiva quota. Ma, pervenuti appena al novembre di quell'anno, il decano del Capitolo presentava reclamo al Ricevitore, perchè si procedesse alla revisione della fatta liquidazione, sostenendo esservi incorso errore, per omessa detrazione della tassa di ricchezza mobile sull'assegno delle predette lire 876.

Se non che, nello esame fattone, il Ricevitore ebbe a constatare che un equivoco bensì era occorso, ma in pregiudizio dell'Amministrazione, avendo rilevato che l'indicato assegno dovea essere invece di lire 1101, cui appunto corrispondeva il complessivo assegno di lire 18018 al netto, diviso per 18, quanti erano i canonici ed i beneficiati conservati; e quindi invitò questi al pagamento della differenza.

(1-2) Con la presente decisione la Cassazione di Roma, richiamando la precedente conforme sua decisione 20 maggio 1905 nella causa Monte di Pietà di Barletta c. Fondo pel culto (vol. XV, pag. 424), dichiara esplicitamente di non dover declinare da cotesto suo pronunziato, nel quale, anzi, « trae motivo d'insistere maggiormente, pel nuovo esame portato sulla dibattuta controversia ».

In senso contrario vedasi stessa Cassazione 9 gennaio 1903, Fondo pel culto c. Calvino (Vol. XIII, pag. 597, con la quale decisione conferma la sentenza della Corte di Appello di Palermo 12 agosto 1899, riportata nello stesso volume, pag. 277), 10 aprile 1900, Fondo pel culto c. Capitolo cattedrale di Piacenza (vol. X, pag. 158), 26 marzo 1896, Fondo pel culto c. Capitolo metropolitano di Cagliari (Vol. VI, pag. 348), pronunziata quest'ultima fra le stesse parti alle quali si riferisce la decisione presente.

Valse ciò di argomento a riattivare le liti sopite.

Con distinti atti, ciascuno dei canonici e dei beneficiati citò l'Amministrazione innanzi il Pretore del 1° Mandamento di Cagliari, perchè fosse dichiarato non dovuta la quota d'annuo concorso sull'assegno predetto, dovendo quel contributo gravare per legge solo gli assegni beneficiarii, e condannato quindi il Fondo culto alla restituzione dell'indebito.

Con sentenza 6-7 settembre 1904, l'adito Pretore, previa riunione delle cause, fece pieno diritto alla domanda attrice.

Prodottosi appello dall'Amministrazione, dedusse preliminarmente l'eccezione d'incompetenza *ratione materiae et valoris*. Ma il Tribunale di Cagliari, con pronunciato 5-25 agosto 1905, la escluse sotto il primo aspetto, ritenendo che la quota d'annuo concorso non fosse una tassa; l'ammise *ratione valoris* nel solo riguardo di quei che avevano sottoscritta la transazione; confermò nel rapporto degli altri la sentenza del primo giudice.

Contro tale pronunciato insorge ora l'Amministrazione, chiedendone l'annullamento per tre distinti mezzi; dei quali, col 1° si denunzia la violazione degli articoli 12 della legge 13 settembre 1874, n. 2378 (serie 2ª); 136 testo unico legge sul Registro 20 maggio 1897; 6 legge sul contenzioso amministrativo; 71 Cod. proc. civ. per avere respinta la dedotta eccezione d'incompetenza *ratione materiae*, mentre per legge la quota d'annuo concorso è equiparata alla tassa di manomorta, quanto alla sua applicazione, onde la controversia intorno all'obbligo del pagamento di essa assume carattere di controversia tributaria.

Considerato che la questione che ora si presenta non è nuova per questo Collegio, il quale ebbe già parecchie volte ed esprimere in proposito il suo pensiero. Però delle diverse decisioni occorse, se maggiori di numero sono quelle che negarono alla contribuzione della quota di concorso il carattere di vera e propria tassa, e, per ciò solo, la speciale competenza segnata nell'ultimo alinea del 6° articolo della legge sul contenzioso e delle disposizioni affini del Codice di procedura e delle peculiari leggi che vi si riferiscono, nessuna ebbe ad occuparsi di proposito della questione (avendone accennato solo incidentalmente), come l'ultima pronunciata ai 20 maggio 1905, su causa Monte di Pietà di Barletta e Fondo pel culto. Né di presente trova ragione la Corte di declinare da cotesto suo pronunciato, nel quale anzi, per il nuovo esame portato sulla dibattuta controversia, trae motivo d'insistere maggiormente.

Che recando la disamina sulla quistione, nel rapporto della competenza, essa si presenta con due aspetti diversi, secondo che vogliasi considerare la giuridica natura della quota di concorso, per discernere se impronti i caratteri di vera e propria imposta; ovvero riguardarla nel suo formale ordinamento, prescindendo da tale caratteristica, per vedere se il legislatore, disciplinandone la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione in conformità della tassa di manomorta, e circondandola di tutti i privilegi fiscali per l'esazione, volle stabilire, per le contestazioni cui potesse dar luogo, le stesse norme di competenza prescritte per le controversie d'imposta.

Certo, attesa l'intima connessione intercedente fra la sostanza del diritto, ed il modo di farlo valere, le due diverse forme della quistione non ponno sottrarsi al reciproco loro influsso; onde la decisione in un senso della seconda, pure per sè stessa bastevole, non potrebbe non proiettare la sua luce favorevole, per la conforme decisione, anche per l'altra. Comunque, peraltro, di ciò non è dubbio che esse siano fra loro distinte, e che consentano quindi una distinta trattazione; essendo pure possibile che il legislatore, per consi-

derazioni d'indole speciale si fosse indotto a declinare dalle comuni norme per esso segnate.

Volgendo pertanto l'esame sul secondo aspetto della questione, occorre tenere presente l'ultimo capoverso dell'art. 31 della legge 7 luglio 1866, così concepito:

« Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di concorso, saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di manomorta ».

Ed analoga a questa è pure la disposizione dell'art. 50 del Regolamento per l'applicazione di detta legge, in cui vedonsi tracciate le norme della procedura amministrativa, conformi a quelle della legge di manomorta. Nel quale è degno di nota l'ultimo capoverso, che, discostandosi in ciò dal disposto dell'articolo 12 della legge di manomorta, statuisce: « i reclami in via amministrativa contro la liquidazione della quota di concorso (decretata anch'essa dalla Direzione demaniale) saranno presentati all'Amministrazione del Fondo pel culto ».

Nulla esso dice, nè lo stesso Regolamento contiene alcun'altra disposizione, nè evvi nella legge articolo, che determini avanti quale autorità giudiziaria debbonsi recare le controversie che potessero insorgere sulla fatta liquidazione, a seguito dei definitivi provvedimenti amministrativi.

Ciò posto, giova tener presente il tenore dell'articolo 12 testè ricordato: « L'Intendente di Finanza.... stabilirà definitivamente la somma che sarà sborsata, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, *salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa, nelle forme stabilite per le tasse di registro* ».

Ora, se per le anzi riferite disposizioni, la legge 7 luglio 1866 ed il relativo Regolamento, rimandano, per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione delle quote di concorso alle basi, modi e norme della legge e del Regolamento della tassa di manomorta se con tali criteri è effettivamente disciplinata amministrativamente tutta la procedura concernente la quota di concorso con i relativi reclami; se nulla trovasi ivi stabilito in ordine alla competenza giudiziaria; se, per di più, non dice verbo in proposito, nel punto che, discostandosi dal trascritto articolo 12, provvede a determinare innanzi chi dovessero portarsi i reclami contro la liquidazione in via amministrativa; è ragionevole pensare che fosse egualmente applicabile alle controversie concernenti le quote di concorso, l'ultimo inciso di detto articolo, che consente agli interessati il ricorso in via contenziosa nelle forme stabilite per le tasse di registro. E poichè per queste è devoluta, giusta l'articolo 136 della relativa legge, alla competenza del Tribunale civile, la decisione nella controversia in prima istanza, è lecito ritenere che tale sia altresì la competenza per quelle concernenti le quote di concorso.

Nè potrebbe influire in contrario l'osservare che altra cosa siano i privilegi fiscali ed il modo di esazione, altra la materia della speciale competenza determinata appunto dall'oggetto della contestazione. Anzitutto, perchè sarebbe cotesto risolvere la quistione per sè stessa. Poi, perchè non può essere consentito parlare di semplici privilegi fiscali di esazione, quando, senza alcun dubbio, il diritto di riscossione non costituisce un cespite od un reddito patrimoniale.

E neppure potrebbe giovare il riflesso dell'affinità della tassa di manomorta con quella del registro, poichè essendo tutta intera la materia delle imposte, nelle varie sue forme, attribuita alla competenza dei collegi giudiziari, l'obbietto perderebbe con questo dell'apparente sua consistenza.

Nè siffatta argomentazione può dirsi eccessiva, quando si consideri che non si è in presenza di un diritto patrimoniale, ma di una contribuzione, qualunque l'indole sua, imposta dalla legge; la quale potè pertanto volere circondarla dell'ulteriore garentia della com-

petenza speciale tributaria, come volle, per la sua liquidazione, stabilimento e riscossione, assimilarla alla tassa di manomorta, di cui prescrisse doversi seguire le basi, i modi e le norme. Nè varrebbe osservare che, per tal modo, si verrebbe a prorogare la competenza del magistrato collegiale, derogando per semplice induzione alle norme ordinarie della competenza. Poichè, quando il soprariferito alinea dell'art. 31 della legge 7 luglio, in corrispondenza all'articolo 50 del Regolamento, rimanda alla legge ed al Regolamento della tassa di manomorta per quanto si riferisce all'assetto della quota di concorso, e quivi all'articolo 12 la legge stabilisce la competenza collegiale per le controversie che petessero sorgere in dipendenza della decretata liquidazione; sancisce l'obbietto, ed il caso rientra nell'orbita di una precisa statuizione legislativa.

Ed allora si presenta spontaneo alla mente il dubbio se, per avventura, la competenza così determinata dal legislatore non fosse il portato della intrinseca natura della quota di concorso.

Da che, per quanto il potere legislativo non conosca limiti nello esplicamento delle sovrane sue attribuzioni, è pur d'uopo ammettere che esso sia guidato da quelle sane norme di ragione, onde s'irradia l'autorità delle sue statuizioni. E però, quando niun'altro plausibile motivo si possa o sappia indicare per ispiegare quella speciale competenza e la derogazione alle ordinarie regole di essa, quel dubbio assume forma concreta di certezza, ed induce nell'animo la convinzione che si è dinanzi ad una vera e propria tassa: onde si giustificherebbero, sia la speciale competenza, sia i privilegi fiscali, sia l'ordinamento interno similiare a quello delle altre imposte, sia, infine, la peculiare procedura amministrativa ed il potere che in essa vi spiega l'autorità che l'è proposta.

E che veramente la quota di concorso costituisca una vera e propria imposta, non riesce difficile a dimostrare se, sgombrato l'animo da qualsiasi prevenzione, si prenda a considerare la cosa con mente severa. Già un primo argomento, potrebbesi dire letterale, è fornito dalla locuzione del controverso articolo 31, identico in questo alla legge 29 maggio 1855 da cui deriva, il quale si esprime « è imposta.... una quota di concorso a favore del Fondo culto ». Giacchè una imposizione onde si viene a gravare il reddito di una persona, senza che ne derivi ad essa un qualsiasi particolare vantaggio, richiama l'idea della imposta che è prestabilita appunto nell'interesse comune della società, quali che siano d'altronde i termini all'uopo adoperati. Nè poi questi si discostano dal concetto vero e proprio di una imposizione di tributo, essendo ad essa non estranea, ma correlativa l'idea di concorso, e, nella designazione di quota, significato il metodo della imposizione, con la preferenza del sistema di qualità all'altro di contingente.

E d'altronde, se sacra ed inviolabile è la proprietà così dei privati cittadini come degli enti morali, i quali godono dei medesimi diritti, finchè sono riconosciuti, nell'orbita dell'interno loro ordinamento, mal si saprebbe spiegare una imposizione a loro carico speciale, senza riferirsi all'idea di una contribuzione tributaria.

Che poi tale effettivamente sia la quota di concorso imposta dall'art. 31, è fatto palese dal considerare quello che intrinsecamente la imposta rappresenti. Essa, come giustamente rilevava questo Collegio nella decisione su richiamata « è una coatta prelevazione sulla ricchezza, che si opera per autorità dello Stato, ha nella legge unico fondamento, e commisurata alla capacità contributiva con riguardo esclusivo al reddito, e tecnicamente ordinato nell'accertamento, nell'assetto e nella riscossione ». Estremi cotesti che si riscontrano egualmente nella imposizione della quota di concorso; onde riuscendo identico nelle sue caratteristiche ad una vera e propria imposta, ne deve necessariamente improntare la figura. E

neppure fa ad essa difetto l'elemento della generalità, proprio dell'imposta, nè l'altro della finalità di simili tributi, aventi per obbietto di soddisfare i bisogni collettivi, e che si riferiscono perciò a servigi resi dallo Stato, non singolarmente ai privati contribuenti, ma all'intera società nell'interesse comune. Non il primo, poichè nell'attributo di generalità dato all'imposta non s'include, come si ritiene comunemente, un concetto di estensione o di universalità, bensì quello di eguaglianza, conforme alla proclamazione contenuta nell'articolo 25 dello Statuto; nel senso che nessun cittadino il quale goda i benefici che derivano dallo Stato, possa sottrarsi all'obbligo di pagare le contribuzioni dovute. Con che mai si viene ad escludere dal concetto medesimo l'idea di estensione, che è bensì connaturale ad ogni imposta, ma non risponde all'attributo della generalità di essa, che non è espressione di numero, ma di morale eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge. E però una imposta, anche sotto l'aspetto del numero, dovrà dirsi sempre generale, quando colpisca non gli individui, ma la categoria di essi, ovvero tutti quelli che godono di quel certo reddito, preso di mira dalla legge e colpito di imposta.

Ora, così intesa la generalità, non può davvero dirsi che manchi nella contribuzione della quota di concorso, cui sono dalla legge assoggettate non una, ma più e diverse categorie di enti o di persone ecclesiastiche.

Vi concorre poi l'elemento della finalità di pubblico interesse e di ordine generale; pur quando la quota di concorso si possa e voglia raffigurare esclusivamente quale contributo imposto alla Chiesa nello interesse della Chiesa, unicamente predisposto all'equilibrio del patrimonio ecclesiastico, di cui lo Stato si assume la tutela.

Poichè i riflessi d'indole sociale non sono solamente quelli che comprendono l'interesse generale di tutta la convivenza sociale: ma quelli altresì che, sebbene in una cerchia più limitata, si estendono ad una classe più o meno estesa di cittadini. E sarebbe un comprendere assai malamente la funzione dello Stato, quando si dimenticasse che l'ufficio suo è quello di provvedere a tutti i molteplici bisogni delle diverse classi o condizioni sociali, donde si genera il concetto delle diverse attività individuali-sociali, che armonicamente concorrono al miglior vantaggio generale e dei singoli cittadini. Se non che occorre ricordare, almeno come un dato di fatto indiscutibile, che la religione cattolica è la religione dello Stato; o, se meglio piaccia, è la religione alla quale s'inspira ed alla quale viene educata tutta la gran massa degli Italiani. E però una tassa la quale intende a provvedere, con il miglior assetto economico dei ministri che la compongono, al prestigio della istituzione, facilitando ad essi il migliore disimpegno dei loro doveri di culto, non può davvero dirsi estranea a quei bisogni di indole generale, cui l'autorità dello Stato è chiamata a provvedere e tutelare, ed alla soddisfazione dei quali le imposte sono appunto indirizzate. E basta ricordare il numero 4 dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, e del corrispondente art. 24 n. 1 della legge 29 maggio 1855, il cui contenuto costituisce uno degli obbiettivi al quale intende la quota di concorso, e le considerazioni di ordine anche politico che, sopratutto di presente, eccitano la sollecitudine dello Stato a curare il sollievo della condizione dei parroci; per essere ancora una volta persuasi, che ben altro e d'indole generale non pure sociale, ma politico, sia lo scopo e la finalità della quota di concorso imposta ai diversi enti ed alle persone ecclesiastiche contemplate nell'art. 31.

Del resto, è inutile diffondersi di vantaggio in astratte considerazioni per dimostrare ciò che, *apertis verbis*, vien proclamato nell'art. 50 del Regolamento 31 luglio 1866 per l'applicazione della relativa legge, ove si dice: « Il Ricevitore del Registro, riscontrata l'esat-

tezza della denuncia.... propone la liquidazione della tassa alla decretazione ed esazione della quale deve provvedersi nei modi e termini previsti dalla legge.

Niun dubbio adunque che la quota di concorso imposta dall'articolo 31, sia una vera e propria tassa: e tale devesi ritenere non solo per la parola formale che così la definisce, ma per la riferenza che vi si fa della legge 21 aprile 1862 ed al relativo Regolamento 4 maggio successivo, onde meglio si chiarisce e riafferma il concetto racchiuso nella parola *tassa*. Che se poi detta espressione, oltre che riguardata in sè stessa e con il richiamo alla cennata legge ed al Regolamento, la si consideri al lume dei rilievi superiormente discorsi, il convincimento ne risulterà ancora più rinsaldato, ed impossibile riuscirà il dubbio, che con qualunque più ingegnoso artificio di ragioni si tentasse di sollevare in seguito.

Per questi motivi la Corte cassa la denunciata sentenza, e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Oristano perchè pronunci su di essa come giudice di prima istanza, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite)

4 maggio 1906.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* PALLADINO.

Congregazione di carità di Parma c. *Opera parrocchiale di S. Quintino* e *Ministero dell'Interno.*

Competenza — Legato — Concentramento — Natura giuridica del legato — Competenza giudiziaria.

È di competenza dell'autorità giudiziaria il definire la natura giuridica di un legato o fondazione testamentaria, di cui si sia ordinato il concentramento, a fine di riconoscerne la validità di ente autonomo senza finalità di beneficenza, non suscettibile di essere concentrato nella locale Congregazione di carità (1).

Ritenuto che esiste in Parma una fondazione Consoni che risale al testamento olografo 29 ottobre 1844 del sacerdote D. Gaetano Consoni, il quale col medesimo dispone della sua sostanza a favore dell'anima sua, che istituì erede, nominando un esecutore testamentario in persona di altro sacerdote, ed ordinando che del prezzo dei mobili da vendersi si costituisse un capitale, i cui interessi coi frutti degli stabili divisi in tre parti dovevano servire:

a) alla celebrazione annua di tante messe;

b) alla costituzione di una o due messe;

c) a soccorrere una famiglia povera, specialmente se aveva figli da educare.

In seguito alla rinuncia dell'esecutore testamentario intervenne il sovrano Decreto di Maria Luisa di Borbone in data 10 ottobre 1856 che autorizzava l'istituzione in erede dell'anima propria fatta dal Consoni, e dava facoltà all'Opera Parrocchiale di S. Quintino di accettare dall'esecutore testamentario la rinunzia dei beni, e di quanto spettava alla successione, e di assumere l'amministrazione dei beni, adempiendo gli obblighi tutti imposti nel testamento.

L'Opera Parrocchiale assunse l'amministrazione dei beni, e non è contestato che abbia in seguito eseguito le disposizioni del testatore.

Con Regio decreto 18 gennaio 1903, previo conforme parere del Consiglio di Stato, fu ordinato il concentramento del legato o fondazione Consoni alla Congregazione di carità di Parma con obbligo a questa di corrispondere annualmente all'Opera Parrocchiale di S. Quintino la terza parte della rendita destinata alla celebrazione delle messe.

Dopo la notifica di questo decreto seguita nel 9 febbraio 1903, l'Opera

---

(1) Confronta la sentenza susseguente della stessa Cassazione di Roma con la nota di richiami.

Parrocchiale, nell'assunta qualità di esecutrice testamentaria ed amministratrice, nel 10 marzo successivo produsse ricorso alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato e, premesso cho nell'istituzione Consoni nè in tutto, nè in alcuno dei tre modi di erogazione delle rendite volute dal testatore si potesse ravvisare un'istituzione di beneficenza, chiese che, sospeso ogni altro giudizio, si rinviassero gli atti alla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, di Roma, perchè fosse decisa la eccezione di competenza derivante dalla questione sollevata sulla natura giuridica della istituzione Consoni.

Di conformità nel 21 novembre 1903 decise la 4ª Sezione.

La Congregazione di carità di Parma ha con atto 20 maggio 1905 portato la causa all'esame di questo Supremo Collegio, deducendo che ogni questione sulla natura nell'istituzione fu risolta colla deliberazione Sovrana del 1856, che la eresse in ente morale secondo le leggi del tempo, nè si potrebbe nella sede ordinaria giudiziaria rimettere in discussione ciò che è stato formalmente riconosciuto, e che la competenza giudiziaria non sarebbe neppure giustificata in ordine agli altri motivi dell'opposizione, che riguardano le finalità dell'istituzione, poichè questa è materia riservata alla cognizione della 4ª Sezione del Consiglio di Stato.

Osserva che la controversia nei termini proposti dall'Opera Parrocchiale impegna certamente la funzioni dell'autorità giudiziaria, alla quale soltanto spetta definire la natura della fondazione Consoni ai riguardi dell'ordinato concentramento. Non può questa massima, che è il risultato di una costante giurisprudenza, soffrire restrizioni nella specie pes il riflesso esposto dalla Congregazione di carità e dedotto dalla menzionata Sovrana deliberazione perchè l'oggetto del giudizio e l'indagine dell'autorità giudiziaria verseranno principalmente sugli effetti della deliberazione sulla natura della fondazione, assumendo l'Opera Parrocchiale che, essendo stata dalla medesima riconosciuta la validità dell'istituzione in erede dell'anima propria, come fu voluta dal testatore, sarebbe con ciò stesso escluso il carattere di una istituzione di pubblica beneficenza. I vari modi imposti nell'erogazione delle rendite, e della cui esecuzione il Sovrano incaricava l'Opera Parrocchiale, nell'intendimento del disponente non sono diretti che alla sola finalità tutta spirituale di avvantaggiare l'anima sua erede; rappresenterebbero perciò un'opera *pietatis* col peculiare carattere di suffragio per l'anima istituita erede, anzichè un legato od onere di pubblica beneficenza. Da ciò consegue che l'autorità giudiziaria, lungi dal trovarsi di fronte ad una questione risoluta, e non suscettiva di nuova discussione, come pretende la Congregazione di carità, non sarà menomamente pregiudicata nell'esaminare, se per sua natura la fondazione in parola è soggetta alle disposizioni della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza.

Per questi motivi, risolvendo il dubbio sollevato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nella sua decisione 21 novembre 1903, dichiara la competenza dell'Autorità giudiziaria.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite).

25 aprile 1906.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Palladino.

Congregazione di carità di Bari c. Opera pia Sacro Monte di Pietà di Bari, Prefetto e Comune di Bari.

Competenza — Istituzioni di beneficenza pubblica — Concentramento nella Congregazione di carità — Esistenza o cessazione dell'autonomia dell'ente concentrato — Competenza giudiziaria.

È competente l'autorità giudiziaria e non l'autorità amministrativa a decidere sulle quistioni attinenti alla natura degli enti, di cui si propone il concentramento, in relazione ai titoli di origine e posteriori, onde conoscere l'esistenza o meno della autonomia

giuridica degli enti stessi e la legittimità del concentramento nella locale Congregazione di Carità (1).

Ritenuto che Bona Sforza d'Aragona, Regina di Polonia e Duchessa di Bari, con suo testamento pubblico 17 novembre 1557 per Notar Angelo Dei Baldizi dispose di un suo credito verso l'Università di Bari, parte rimettendoglielo a titolo di legato, e parte destinandolo a doti di maritaggio in favore di zitelle orfane Baresi.

In osservanza di decreto della Reverenda Fabbrica di S. Pietro in Roma, cui era deferita la sorveglianza sull'adempimento di legati pii, avrebbesi dovuto costituire un Monte di Pietà, sia per il legato di maritaggio, sia per altro lascito a favore di poveri, ma con deliberazione 30 luglio 1569 l'Università suddetta, osservando che in Bari già esisteva una Compagnia del Sacro Monte di Pietà, ed una della Madonna del Buon Consiglio, che potevano esercitare opere caritative della natura di quelle, a cui importava provvedere, affidava alle dette Compagnie l'adempimento di detti lasciti, e specialmente in ordine alle doti di maritaggio riservate alla Compagnia del Sacro Monte stabiliva che le fosse assegnata a carico della cassa dell'Università la rendita di annui ducati 250.

L'esecuzione di questo lascito procedette regolarmente fin verso la metà del secolo passato, quando per la sospensione dell'annuale corrisposta da parte del Comune di Bari sorsero contrasti e piati giudiziari tra il Comune stesso ed il Sacro Monte, che vennero appianati coi due Reali Rescritti 27 dicembre 1851 e 16 agosto 1856, e mercè l'atto di concordia 20 gennaio 1860 per Notar D'Adduzio, nel quale il Comune si dichiarò debitore di un capitale di ducati 2590 con l'annua rendita di ducati 250 per doti alle donzelle povere del Comune di Bari, di altro capitale di ducati 1603 con la corrispondente annua rendita di ducati 80,30 per sovvenzione ai poveri infermi, dipendenti entrambi dal legato della regina Bona, e di un terzo capitale di ducati 3963 e grani 60, rappresentante delle annualità arretrate con l'annua rendita di ducati 298 e grani 18, colle quali rendite il Sacro Monte, a termini dei suenunciati Reali Rescritti, doveva attendere a migliorare le parti dell'Ospedale civile affidando la cura degl'infermi alle figlie di Carità.

Dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 1890 fu dalla Congregazione di carità e dal Consiglio Comunale di Bari chiesta la concentrazione nella anzidetta Congregazione del lascito di maritaggio, e con Decreto Reale 1° giugno 1897 fu ordinata.

In seguito a notifica in data 23 giugno 1897 di detto Regio Decreto il Sacro Monte si oppose con atto 21 luglio 1897, chiedendone l'annullamento con ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato in confronto del Ministero dell'Interno, del Comune e della Congregazione di carità di Bari.

Tra i motivi dell'opposizione l'Istituto del Sacro Monte deduceva la inapplicabilità della concentrazione al legato Bona Sforza d'Aragona, perchè esso non è ente autonomo, e civilmente riconosciuto, ma incombe ad altro ente conservato ed autonomo, qual'è l'Opera pia Sacro Monte di Pietà-Ospedale civile.

La IV Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 4 febbraio 1899, ritenuto che questo mezzo del ricorso richiamava

---

(1) Giurisprudenza costante. Veggansi, da ultimo, le sentenze della stessa Cassazione di Roma, Sezioni unite, 30 marzo 1905, Belmondo, Agnes e Foglia c. Istituto delle Opere pie di S. Paolo in Torino; 4 marzo 1905, Guappa, parroco di Cannobbio c. Congregazione di carità di Cannobbio e Ministero dell'Interno (vol. XV, pag. 425, 444) con le note ivi; 22 dicembre 1905, Congregazione di Carità d'Alessandria c. Capecci e Ministero dell'Interno, nel volume in corso, pag. 90, con la nota relativa.

a decidere se nel lascito disposto dalla Regina di Polonia, Bona Sforza d'Aragona, concorreva, oppur no una figura di propria ed autonoma entità giuridica, ed a chi quindi veramente spettavano i beni destinati dalla pia testatrice all'adempimento dello scopo di carità da essa pensato, e ritenendo che il predetto dubbio andava preliminarmente risolto, in quanto poteva influire circa la competenza della medesima IV Sezione, deliberò, sospesa ogni disamina, di rimettere la causa a questo Supremo Collegio per la risoluzione del dubbio di competenza del magistrato amministrativo a conoscerne, a termini dell'articolo 41 della legge 2 giugno 1899 sul Consiglio di Stato

Dopo aver notificato detta decisione, la Congregazione di Carità, debitamente autorizzata, ha adito il Collegio Supremo, perchè sia risoluta la questione sulla competenza, e sia dichiarata la competenza dell'Autorità amministrativa a decidere sul ricorso presentato contro il Regio Decreto di concentramento.

Osserva che la Congregazione di carità per l'assunto della competenza amministrativa rileva che il Sacro Monte non fu costituito legatario *cum onere*, ma deve considerarsi come semplice amministratore del legato dotale, il cui capitale trovasi presso il Municipio, che gliene versa annualmente il reddito.

Per contrario il patrocinio del Pio Istituto ritiene di potersi il medesimo considerare come legatario *conditionis implendae causa.*

Rimasto privo di proprio autonomia il legato della Regina Bona non essendo stato eretto in ente autonomo, non sarebbe stato soltanto attribuito in amministrazione al Sacro Monte, ma riconosciuto in virtù dei Reali Rescritti e dell'istrumento d'Addozio, come un credito proprio del Pio Istituto al confronto del Comune di Bari, e per escludere che il Pio Istituto possa considerarsi niente più che un esecutore della volontà della testatrice, e distributore delle doti, si pone in rilievo che la sua amministrazione fu autorizzata ad erogare parte delle rendite del capitale legato nell'attuazione di fini proprî alla regola della sua istituzione.

Così in una spiccata antitesi la Congregazione di carità prospetta in ordine al legato uno stato di fatto e di dritto, che precluderebbe al Sacro Monte il dritto di opporsi al concentramento, ed il Pio Istituto tale dritto sorregge col richiamo ai summentovati Rescritti ed istrumento d'Addozio, in virtù dei quali da amministratore del capitale legato divenne titolare di esso, sino a farlo considerare come formante parte integrante del suo patrimonio.

Delineato così il punto della controversia, è con ciò stesso chiarito che trattasi di materia che non può essere discussa in sede amministrativa, non potendo nella fattispecie il Supremo Collegio rinnegare la sua costante giurisprudenza, per la quale tutto ciò che attiene alla natura degli enti, di cui si propone il concentramento, tutto ciò che attiene al loro modo di essere, tanto in relazione ai titoli di origine, che a quello sopravvenuti, che li abbiamo modificati, esorbita dalla sede amministrativa, dovendosi allora procedere a ricerca di volontà, ad interpretazione di documenti, che impegna le funzioni proprie dell'Autorità giudiziaria. Erra pertanto la Congregazione di Carità propugnando un assunto, che contrasta alla regola fondamentale, per cui sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali cade in questione un diritto civile, com'è quello accampato dal Pio Monte, che per virtù dei titoli sopravvenuti pretende pel capitale legato dalla regina Bona un diritto proprio, al quale lamento che sarebbesi recata offesa col decretato concentramento.

Ciò stante, non può negarsi importanza pratica all'esame preliminare devoluto all'Autorità giudiziaria, pel quale resta riservato di vedere se il concentramento alla Congregazione di Carità sia un provvedimento che manometta i diritti patrimoniali del Sacro Monte,

che ritengasi come la sua difesa sostiene, che mercè l'aggregazione del capitale legato al Sacro Monte, costituendone un credito o pro favore contro il Comune di Bari, con facoltà di erogarne in parte le rendite in servizio della sua propria finalità detto capitale sia passato in *bonis* di questo Pio Istituto.

Per questi motivi risolvendo il dubbio sollevato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, dichiara la competenza della Autorità giudiziaria, ecc. ecc.

Cassazione di Roma.

21 aprile 1906.

Pres. CASELLI P. — *Est.* CERZA.

Demanio e Fondo pel culto c. Di Pietro ed altri.

Fondazione autonoma a scopo di culto — Caratteri costitutivi dell'autonomia — Necessità di propria personalità giuridica e di speciale dotazione — Disposizioni per celebrazione di messe — Quando sono vietate — Legato pio a favore di ente conservato.

Per aversi la fondazione a scopo di culto soppressa dall' articolo 1 della legge 15 agosto 1867, occorre che l'ente fondato abbia una personalità giuridica propria, distinta e separata dal patrimonio trasmesso agli eredi del fondatore, e che abbia una apposita dotazione in immobili o anche in un capitale determinato produttivo di annua rendita, in altri termini che sia autonomo (1).

Il legislatore non vieta ai credenti di disporre che si celebrassero delle messe in suffragio dell'anima propria, ma solamente colpisce di nullità le disposizioni ordinate al fine di istituire o dotare benefici semplici, cappellanie o altre simili fondazioni, e ciò col precipuo scopo di non inceppare la libera commerciabilità dei beni (2).

Sono esenti da soppressione i legati pii fatti a favore di un ente conservato, (nel caso a favore di una Chiesa parrocchiale) (3).

Osserva in fatto. — Che il canonico Leonardo Sottile, con testamento del 5 maggio 1648, legò annue onze 50, in perpetuo sulle sue rendite alla Chiesa parrocchiale di Caccamo, per quattro messe quotidiane da celebrarsi da sacerdoti scelti da una fidecommissaria da lui istituita, con avvertenza che dovessero essere sempre preferiti i propri consanguinei.

Nel 1897 il Ricevitore del Registro dichiarò al Vice-Parroco della detta Chiesa di voler prendere possesso della detta rendita destinata alla celebrazione delle cennate messe, in applicazione della legge del 15 agosto 1867. Ma poichè gli fu fatto osservare che tutte le rendite della eredità Sottile erano amministrate dalla fidecommissaria, che trovavasi a Palermo, il nominato Ricevitore s'impossessò di alcuni certificati di rendita intestati alla fidecommissaria anzidetta fino al valore di L. 637,50.

In seguito a ciò i fidecommissari Di Pietro Giuseppe, Guaetta Domenico e Francesco Traina con citazione del 13 marzo 1901, chiesero la restituzione della rendita indebitamente esatta e la dichiarazione di essere esente da soppressione il cennato legato di messe, tanto più perchè fatto in favore di una Parrocchia che è un ente conservato.

L'adito Tribunale di Palermo, con sentenza del 13 gennaio 1902 dichiarò soppresso il legato, ma la Corte di Appello della stessa città ritenne invece che fosse esente da soppressione.

Essendosi prodotto ricorso contro la sentenza della Corte, che porta la data del 27 giugno-7 luglio del detto anno, questo Supremo Collegio, con pronunziato del 10 dicembre 1903, cassò la denunziata sentenza per incertezza e perplessità di ragionamento e rinviò la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina, la quale in grado

---

(1-3) In senso conforme veggansi le decisioni della stessa Cassazione 28 giugno 1905, Bossi e Congregazione di Carità di Valle Lomellina c. Demanio e Fondo culto, e 24 aprile 1906, Reclusorio dell'Angelo Custode in Alcamo c. Finanze, nel Volume in corso, pagg. 352 e 246, colle note e richiami ivi.

di rinvio, con sentenza del 19-26 dicembre 1904, riformò la sentenza appellata del Tribunale di Palermo, e nelle veci dei primi giudici, dichiarò non soggetto a soppressione il legato di messe fatto dal canonico Sottile, e quindi dichiarò nullo il verbale di presa di possesso dell'annua rendita di L. 637,50 e per lo effetto ordinò la restituzione ai fidecommissari del relativo certificato nonchè della rendita esatta, con la condanna alle spese dello intero giudizio.

Contro la cennata sentenza interposero ricorso le Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto, deducendo con unico mezzo la violazione dell'articolo 1, numero 6, della legge 15 agosto 1867, degli articoli 36, 360, 361 e 517 Codice procedura civile e 1350 e 1351 Codice civile per avere i Magistrati di merito ritenuto che a costituire la dotazione e la autonomia di una fondazione di culto non basti l'assegnazione di una rendita annua, ma occorra la specifica designazione di un fondo o di un capitale atto a produrla, o per lo meno che la rendita sia garantita da ipoteca; e per avere inoltre erroneamente e senza addurre alcun motivo affermato che la insopprimibilità del legato si fondava anche su la circostanza che erasi fatto a favore di un ente conservato. Alla loro volta i signori Di Pietro, Guaetta e Traina produssero un controricorso, col quale dedussero la inammessibilità del ricorso per la nullità e vizi che contiene, e specialmente perchè manca di data.

Osserva *in diritto*. — Che nessun conto può tenersi delle eccezioni d'inammissibilità espresse in modo vago ed indeterminato, e quella relativa alla mancanza di data non sussiste in fatto, perchè la data del ricorso è quella della sua notificazione che nella specie non manca.

Che se il ricorso in esame deve ritenersi ammissibile in rito, nel merito va respinto.

E di vero, rilevasi dallo articolo 1 numero 6 della legge del 15 agosto 1867 che sono soppresse le fondazioni perpetue a scopo di culto, quantunque non erette in titolo ecclesiastico, ed una prevalente giurisprudenza ritiene che per aversi la fondazione nei sensi della cennata disposizione di legge, occorre che la stessa abbia una personalità giuridica propria, distinta e separata dal patrimonio trasmesso agli eredi dal fondatore, e che abbia una apposita dotazione in immobili, o anche in un capitale determinato produttivo di annua rendita, in altri termini che sia autonoma.

Ora le onze 50 lasciate dal canonico Sottile per celebrazione di messe dovevano prelevarsi, in modo generico, dalla rendita di tutto il suo patrimonio, e non trovandosi quindi designati nè i fondi, nè gli speciali capitali, e neanche indicata una garantia qualsiasi sopra determinati cespiti, correttamente la Corte di merito, in grado di rinvio, ritenne che il legato di messe in controversia non potesse considerarsi come una fondazione nel senso legale della parola, mancando del tutto di autonomia, e quindi non potesse ritenersi colpito da soppressione.

Il sostenere che ove esiste legato di messe ivi trovi applicazione la cennata disposizione di legge, è concetto del tutto erroneo, perchè il legislatore non vieta ai credenti di disporre che si celebrassero delle messe in suffragio dell'anima propria, ma solamente colpisce di nullità le disposizioni ordinate al fine d'istituire o dotare benefici semplici, cappellanie, o altre simili fondazioni, e ciò col precipuo scopo di non inceppare la libera commerciabilità dei beni.

E non avendo i Magistrati di merito riscontrato nelle disposizioni testamentarie del canonico Sottile alcuna di tali fondazioni, giustamente ritennero la validità del legato che non importava fondazione a scopo di culto, ma un semplice onere imposto ai fidecommissari.

Che fu pure ben ritenuto che il legato pio in esame debba, in ogni caso,

dichiararsi esente da soppressione, perchè fatto a favore di un ente conservato, cioè di una Chiesa parrocchiale.

Nè giova invocare contro la cennata ragione di esclusione da soppressione la precedente sentenza della Corte di Palermo, perchè la sentenza anzidetta fu cassata per difetto di motivazione da questo Supremo Collegio, ed in grado di rinvio s'instaurò un novello giudizio, in cui il magistrato di merito fu investito di tutta la controversia.

Nè la contumacia del Parroco nel secondo giudizio poteva impedire l'esame di una questione prospettata dai fidecommissari, i quali avevano interesse a sostenere la validità del testamento del canonico Sottile relativa al legato di messe disposto dal testatore in suffragio dell'anima sua e di quelle dei suoi parenti.

Che, rigettandosi il ricorso, l'Amministrazione ricorrente è tenuta al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dei resistenti.

Per tali motivi, la Corte, senza attendere alle eccezioni relative alla inammissibilità del ricorso, rigetta il ricorso stesso, ecc.

Cassazione di Roma.

27 gennaio 1906.

Pres. Pagano, P. P. — *Est.* Giordani.

Giolli, Parroco di S. Caterina in Livorno, e Luddi c. Fondo culto e Demanio dello Stato.

Parrocchie — Granducato di Toscana — Concordato 4 novembre 1815 con la S. Sede; Rescritto 2 dicembre 1815; Relazione o Rappresentanza 23 marzo 1819 approvata con Rescritto 25 maggio 1819 — Carattere legislativo di tali atti — Parrocchia secolare già annessa a Monastero soppresso — Dotazione — Mancanza di diritto ad avere una quota del patrimonio monastico.

Il Concordato del 4 novembre 1815 tra il Granduca di Toscana e la S. Sede, il Rescritto del 2 dicembre 1815 per il ripristinamento dei Conventi soppressi, e la Relazione o Rappresentanza del 23 marzo 1819 della Commissione nominata dal detto Rescritto nell'ex Granducato di Toscana, sono atti di vero carattere legislativo.

E però spetta all'autorità giudiziaria conoscere della loro violazione e falsa interpretazione in rapporto ai contratti di assegnazione di patrimonio conchiusi nella Toscana dalla su cennata Commissione con i ripristinati Conventi.

In virtù della detta Relazione o Rappresentanza del 23 marzo 1819, alle sole Parrocchie toscane regolari, *e non già a quelle* secolari, *fu attribuita come dotazione perpetua una quota dei beni appartenenti al patrimonio dei Conventi ristabiliti.*

Le Parrocchie secolari affidate a corporazioni monastiche non mutano stato, nè divengono regolari per il solo fatto della unione, ma hanno la capacità di riacquistare, nel caso di soppressione delle corporazioni medesime, tutti i diritti posseduti prima della unione.

Ritenuto *in fatto* quanto segue: Con *Motu proprio* del 25 settembre 1785 il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo soppresse, fra gli altri Conventi, quello dei Padri Domenicani annesso alla Chiesa parrocchiale di Santa Caterina in Livorno, che era loro affidata per la ufficiatura e per l'esercizio della cura delle anime; ed a quella Parrocchia fu assegnata a carico del patrimonio ecclesiastico l'annua rendita di lire toscane 4599, ridotta poi con *Motu proprio* del 24 dicembre 1792 a lire toscane 3011,10 pari a lire italiane 2529,66.

Il detto Convento fu poi ripristinato in forza di un Rescritto del 6 giugno 1803, e riassunse e tornò ad esercitare in quella Chiesa la cura delle anime, ma nel 1810 fu nuovamente soppresso, e la Parrocchia fu affidata a sacerdoti e chierici del clero secolare.

Cessata pochi anni dopo in Toscana la dominazione francese, e restaurato colà il Governo Granducale, con *Motu proprio* del 2 dicembre 1815, in esecuzione della Convenzione diplomatica conchiusa il giorno 4 del mese precedente tra quel Governo ed il Sommo Pontefice, fu nominata una Commissione con l'incarico di ripristinare le soppresse corporazioni religiose.

In adempimento di tale mandato, quella Commissione ripristinò centododici Conventi; dispose che tra l'Amministrazione generale del patrimonio della causa pia ed i rappresentanti delle singole comunità ripristinate si stipulassero i contratti di assegno dei locali alle medesime necessarii e del patrimonio a ciascuno di esse destinato in conformità delle tangenti di reparto approvate con deliberazione del 19 agosto 1816; ordinò inoltre che per le Parrocchie esistenti nelle Chiese da restituirsi ai Conventi ripristinati, fosse espressamente dichiarato e stipulato ne' contratti di assegno, che una porzione dei fondi formanti il patrimonio assegnato a tali Conventi dovesse intendersi destinata a costituire la perpetua dotazione di quelle Parrocchie; e finalmente rese conto di tutte le operazioni compiute con una Rappresentanza o Relazione del 23 marzo 1819, che fu approvata con sovrano Rescritto del 25 maggio dello stesso anno.

Fra i Conventi ripristinati fu appunto quello dei Padri Domenicani di Santa Caterina in Livorno, al quale con contratto di assegno del 18 ottobre 1816 furono dati i locali annessi a quella Chiesa ed un patrimonio dell'annua rendita di lire toscane 8122, pari a lire italiane 7074,75; e poichè alla Chiesa medesima era annessa la Parrocchia, che tornava ad essere affidata a quei Padri Domenicani, così nell'articolo 11 del detto contratto fu espressamente stipulato: « che nell'assegno costituente la dotazione di quel Convento s'intendeva compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale, e che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnatogli doveva in perpetuo considerarsi affetta all'oggetto suddivisato ».

Pubblicata la legge del 7 luglio 1866 numero 3036 sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il Regno, il detto Convento fu nuovamente soppresso, e quindi tutti i beni, ch'esso possedeva, furono devoluti al Demanio dello Stato a norma dell'articolo 11 della stessa legge.

Successivamente l'Amministrazione del Fondo per il culto, ritenuto che la detta Parrocchia non avesse personalità autonoma, e dovesse perciò essere riguardata come Parrocchia ex-conventuale e non già secolare, assegnò al Parroco *pro tempore* per sua abitazione alcune stanze del soppresso Monastero e l'annua congrua di lire 480.

Tale era lo stato delle cose, allorchè con citazione del 17 marzo 1886 il Parroco *pro tempore* D. Giacinto Corsetto convenne davanti quel Tribunale le due Amministrazioni del Fondo per il culto e del Demanio dello Stato, domandando che a favore della Parrocchia, secolare e non già ex-conventuale, fosse ripristinato l'annuo assegno di L. 2529,66 costituitale col *Motu proprio* del 24 dicembre 1792, e che le fosse pure rilasciato un sufficiente e conveniente quartiere per lui, per il Cappellano, e per gli altri inservienti alla cura delle anime.

Con sentenza del dì 11 maggio 1887, il Tribunale adito respinse le domande dell'attore, ritenendo che la detta Chiesa parrocchiale dovesse essere riguardata come una Parrocchia ex-conventuale.

Senonchè la Corte di Lucca con sentenza del 27 luglio 1888 ritenne invece che la detta Parrocchia fosse secolare, e non già ex-conventuale, e quindi condannò l'Amministrazione del Fondo per il culto ad iscrivere a favore di quella Parrocchia l'annua rendita di L. 2529,66 ed a pagare le rendite dovute nel quinquennio anteriore alla citazione introduttiva del giudizio; ma rigettò la domanda diretta all'assegnazione di un conveniente quartiere, osservando che l'obbligo della somministrazione di tale quartiere non era stato imposto ai Padri Domenicani nè col Rescritto del 6 giugno 1803, nè col contratto di assegno del 18 ottobre 1816.

Contro quest'ultima parte della sentenza della Corte di Lucca il rappresentante della detta Parrocchia ricorse a questo Supremo Collegio, ma poi rinunziò al ricorso, perchè con atto del 22 novembre 1892, l'Intendente di Finanza

in Livorno, quale rappresentante del Demanio dello Stato, aveva assunto l'obbligo di rilasciargli alcuni locali ad uso di Canonica parrocchiale.

Dopo parecchi anni, cioè con citazione del 6 ottobre 1896, D. Giuseppe Giacinto Giolli, Parroco *pro tempore* della suddetta Parrocchia di Santa Caterina in Livorno, e D. Antonio Oreste Luddi, quale erede del precedente Parroco D. Costanzo Mori, premesso che in base al contratto di assegno del 18 ottobre 1816 spettava a quella Parrocchia una quota dei beni del soppresso Convento dei Padri Domenicani, la quale bastasse per i bisogni della Parrocchia medesima accertati da una dichiarazione di quella Curia Vescovile, promossero davanti quel Tribunale un nuovo giudizio contro le due Amministrazioni del Fondo per il culto e del Demanio dello Stato, perchè esse si sentissero condannare, solidalmente fra loro, a consegnare a quella Parrocchia una parte dei detti beni corrispondente all'annua rendita di lire 4367,93, ovvero ad assegnarle tale prestazione ed a pagare le rendite arretrate dal 1866 in poi, da ripartirsi tra essi attori, e sentissero altresì ordinare che al locale destinato per la Canonica si aggiungessero le stanze annesse alla Chiesa ed alla Sagrestia.

L'Amministrazione del Demanio dello Stato chiese di essere messa fuori di causa; le due Amministrazioni convenute opposero poi pregiudizialmente alle domande degli attori la eccezione di cosa giudicata in base alla sentenza pronunziata dalla Corte di Lucca nel 27 luglio 1888 e l'atto di transazione del 22 novembre 1892, subordinatamente conchiusero per il rigetto di quelle domande, e più subordinatamente eccepirono per le chieste rendite arretrate la prescrizione quinquennale.

Con sentenza del 26 maggio 1901 il Tribunale di Livorno, respinta la domanda dell'Amministrazione del Demanio dello Stato per essere messa fuori di causa, le eccezioni pregiudiziali relative alla cosa giudicata ed alla transazione ed alla domanda per l'aumento di stanze, condannò le Amministrazioni convenute a consegnare alla suddetta Parrocchia una parte dei beni del soppresso Convento dei Padri Domenicani, ma per una rendita di lire 3537,27, ovvero a corrisponderle in perpetuo tale annua prestazione, ed a pagarle le rendite arretrate dal 1866 in poi, e l'annua prestazione di L. 180 a titolo di contributo per le annue riparazioni del fabbricato della Chiesa.

Appellarono, in via principale, le Amministrazioni soccombenti, e per incidente gli attori, e la Corte di Lucca con sentenza del dì 8 febbraio 1905, accolse l'appello principale, e per l'effetto rigettò tutte le domande proposte con la citazione del 6 ottobre 1896.

Contro tale sentenza i surricordati Giolli e Luddi ricorsero a questo Supremo Collegio deducendo un unico mezzo, col quale denunziarono la violazione del Rescritto 25 maggio 1819, delle disposizioni emanate dalla suddetta Commissione con la Rappresentanza 23 marzo 1819 e della Convenzione del 4 novembre 1815 tra la Corte di Toscana e di Roma, la violazione degli articoli 1166 e 1170 del Codice civile e la falsa interpretazione ed applicazione dell'articolo 11 della legge del 7 luglio 1866, per avere la Corte di Lucca ritenuto, che alla Parrocchia di Santa Caterina in Livorno non spettasse la chiesta quota di beni sul patrimonio del soppresso Convento dei Padri Domenicani.

Successivamente le Amministrazioni del Fondo per il culto e del Demanio dello Stato ricorsero alla Corte di Cassazione di Firenze per il capo della sentenza della Corte di Lucca col quale non era stata accolta la eccezione di cosa giudicata, e denunziarono la violazione degli articoli 1350 n. 3 e 1351 del Codice civile, ma condizionatamente all'accoglimento del ricorso dei sacerdoti Giolli e Luddi.

Con decisione del 25 novembre 1905 questo Supremo Collegio deliberò la

propria competenza a conoscere anche del secondo dei detti ricorsi (1).

Considerato che contro il ricorso de' sacerdoti Giolli e Luddi le Amministrazioni del Fondo per il culto e del Demanio dello Stato hanno dedotto, che la denunziata sentenza sfugge all'esame di questo Supremo Collegio, sostenendo che non possano essere riguardati come leggi il Concordato conchiuso il 4 novembre 1815, tra il Granduca di Toscana e la Santa Sede, il Rescritto del 2 dicembre successivo per il ripristinamento dei Conventi soppressi in quel Granducato nel 1810, la Relazione o Rappresentanza fatta il 23 marzo 1819 dalla Commissione nominata in forza di quel Rescritto ed i contratti di assegni e cessioni conchiusi dalla detta Commissione co' rappresentanti dei Conventi ripristinati.

Ora che il Concordato del 4 novembre 1815 sia un atto legislativo, apparisce chiaramente, se si consideri che esso fu conchiuso con la Santa Sede da un Sovrano assoluto, quale era il Granduca di Toscana, e per un interesse generale riguardante la polizia ecclesiastica di quello Stato.

Per le stesse ragioni deve riguardarsi come atto legislativo il Rescritto del 2 dicembre successivo.

Parimenti non si può negare il carattere legislativo alla Rappresentanza o Relazione della suddetta Commissione, perchè quella Rappresentanza fu pienamente approvata e sanzionata col Rescritto del 25 maggio 1819.

In fine il contratto di assegnazione conchiuso il 18 ottobre 1816 tra il ripristinato Convento dei Padri Domenicani di Santa Caterina in Livorno e l'Amministrazione generale del patrimonio della causa pia neppure sfugge all'esame di questo Supremo Collegio, perchè i ricorrenti sacerdoti Giolli e Luddi sostengono che la interpretazione data dalla Corte di Lucca a quel contratto dipenda da violazione e falsa interpretazione degli atti legislativi precedentemente indicati.

Non ha quindi alcun fondamento la eccezione proposta dalle suddette Amministrazioni contro il ricorso principale.

Considerato relativameate all'unico motivo addotto in giustificazione di tale ricorso, che con la Rappresentanza del 23 marzo 1819 la suddetta Commissione espose, fra l'altro, quanto segue:

« A due specie possono riferirsi gli obblighi imposti ai Monasteri ristabiliti, quelli cioè interessanti i religiosi e quelli relativi alle monache.

« Consistono i primi nell'avere ripristinato le Parrocchie regolari in quei Conventi riaperti ove prima della soppressione esistevano, e del servizio di queste è stato genericamente imposto l'onere alla rispettiva religiosa famiglia.

« Ed in questo importante rapporto, è stata inoltre cauta la Commissione, per qualunque futuro evento, di dichiarare espressamente, che una porzione dei fondi assegnati a tali Conventi, sebbene innominata e da proporzionarsi, occorrendo, al necessario servizio della Cura, deve considerarsi rilasciata come perpetua dotazione della Cura medesima ».

Ora dai surriferiti due paragrafi della detta Rappresentanza chiaramente risulta, che quella Commissione intese di attribuire una porzione del patrimonio de' Conventi ristabiliti soltanto alle ripristinate e rispettive Parrocchie regolari, e non provvide affatto nello stesso modo per le Parrocchie secolari.

D'altra parte, se poteva apparire opportuno il provvedere di una congrua dotazione le ripristinate Parrocchie regolari, in previsione di una soppressione delle corporazioni religiose, mancava la stessa opportunità per le Parrocchie secolari, poiché queste Parrocchie non mutavano stato, nè divenivano regolari per il solo fatto d'essere state affidate a corporazioni monastiche, e quindi esse, nel caso che si fosse veri-

(1) Vedi volume in corso pag. 96.

ficata, come di fatto si verificò, una nuova soppressione delle corporazioni medesime, avevano la capacità di riacquistare, come di fatto riacquistarono, tutti i diritti che avevano prima della unione a quelle corporazioni.

Quindi bene si appose la Corte di Lucca, quando ritenne che, essendo secolare, e non regolare, la Parrocchia di Santa Caterina in Livorno, come risultava dalle concordi deduzioni delle parti litiganti e dalla precedente sentenza del 27 luglio 1888 passata in cosa giudicata, la detta Parrocchia non avesse altri diritti, se non quelli che le spettavano prima della unione al soppresso Convento dei Padri Domenicani, e che quindi essa avesse soltanto diritto alla congrua di lire 2599,66 come era stato giudicato con la detta sentenza del 27 luglio 1888.

Nè vale osservare in contrario, che col contratto di assegnazione del 18 ottobre 1816 si stabilì che nelle assegne costituenti la dotazione del detto Convento s'intendesse anche compresa la tangente necessaria per la congrua parrocchiale, e che una rata proporzionale di tutto il patrimonio assegnatogli dovesse in perpetuo considerarsi affetta all'oggetto suddivisato; poichè il detto contratto non poteva contenere disposizioni contrarie agli atti legislativi, in forza dei quali era conchiuso, e quindi il patto surriferito deve interpetrarsi nel senso, che una porzione dei beni del Convento dovesse servire come garanzia dei diritti che alla Parrocchia spettavano prima della unione.

Conseguentemente il ricorso principa e è privo di qualsiasi fondamento giuridico e dev'essere perciò respinto.

Considerato che del rigetto di tale ricorso resta assorbito quello condizionatamente proposto dalle suddette Amministrazioni.

Per questi motivi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso condizionato, ecc.

Appello di Roma

26 luglio 1906.

Pres. Cardona, P. P. — *Est.* Palladini

Fondo pel culto c. *Meletani, Parroco di Genga.*

Congrua parrocchiale — Legge 30 giugno 1892 — Spese di culto — Pesi patrimoniali — Leggi canoniche sulla congrua — Assegno alimentare — Legislazione anteriore alla legge 30 giugno 1892 — Supplementi di congrua — Caratteri — Legge 30 giugno 1892 — Id. id. Domanda non più necessaria.

Prescrizione quinquennale — Spese di culto — Inapplicabilità.

Agli effetti della liquidazione della congrua parrocchiale in base alla legge 30 giugno 1892 le spese di culto sono da riconoscere come pesi patrimoniali e quindi da dedursi, allorchè non vi siano enti o privati obbligati a sostenerle (1).

Per le leggi canoniche la congrua parrocchiale costituisce un assegno di carattere alimentare (2).

Nella legislazione anteriore alla legge 30 giugno 1892 i supplementi di congrua parrocchiale erano riguardati piuttosto come sussidi che venivano concessi sopra domanda degli interessati e nei limiti del bilancio; ed i Parroci non potevano vantare un vero e proprio diritto e chiederne giudizialmente il riconoscimento (3).

In forza della legge 30 giugno 1892 la congrua acquistò i caratteri di un vero e proprio diritto di carattere alimentare, a datare dal 1° luglio 1892, fu stabilita al netto, e non fu più necessaria la domanda (4).

Non è applicabile la prescrizione quinquennale al credito per arretrati e spese di culto (5).

(1-5) La decisione 27 gennaio 1906 della Cassazione di Roma, che rinviò la causa alla Corte d'Appello di Roma, la quale in sede di rinvio ha pronunziata la presente pregevole sentenza, è riportata nel Vol. in corso pag. 87.

In relazione alle massime contenute nella presente sentenza veggansi nello stesso Volume in corso, oltre la richiamata sentenza della Cassazione di Roma 27 gennaio 1906,

Fatto. — Con atto dell'8 dicembre 1903, D. Germano Meletani Parroco di S. Michele Arcangelo di Rosenga, traeva innanzi al Tribunale di Ancona l'Amministrazione del Fondo pel culto esponendo: che con istanza 20 luglio detto anno, esso Meletani chiedeva all'Amministrazione convenuta il rimborso delle spese di culto dal 1° luglio 1892 fino al 1° luglio 1899 in ragione di lire 340.00 annue, nonchè l'assegno per supplemento di congrua dal 1° luglio 1892 al 10 aprile 1894 in lire 91.85: e così in totale la somma di lire 2543,20; che a tale domanda fu allegato il certificato della Curia vescovile di Fabriano, in dimostruzione della richiesta per le spese di culto, ed essa a termini della legge 30 giugno 1892, avrebbe dovuto essere accolta dalla Amministrazione: ciò che non avvenne.

E ciò premesso, il Meletani col detto atto chiedeva che l'Amministrazione stessa fosse condannata al pagamento della suindicata somma di lire 2543.20 cogli interessi legali ed alle spese.

Portata la causa a discussione, l'attore insistè per lo accoglimento della domanda, ed in via subordinata chiese di essere ammesso a provare con testimoni: le spese di culto e servizio della Chiesa nella Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Rosenga ammontare a non meno di lire 340 annue.

Per l'Amministrazione si dedusse: che a termini delle disposizioni di leggi vigenti al tempo in cui si riferiscono i rimborsi chiesti dal Meletani, tali rimborsi non erano dovuti, perchè le spese di culto non erano da includersi fra i pesi patrimoniali deducibili (articolo 3, legge 30 giugno 1892); che in ogni caso il Meletani non aveva fatta mai domanda all'Amministrazione per un maggiore supplemento di congrua, dopo le liquidazioni ed assegnazioni fattegli precedentemente; si eccepiva anche la prescrizione quinquennale, ed infine che il Meletani non aveva provato, non bastando all'uopo il certificato della Curia vescovile, che le spese di culto ammontassero a lire 340 annue, e che tutto al più con criterio equitativo, le medesime si potessero stabilire in lire 120 all'anno.

Il Tribunale con sentenza del 15 luglio 1904, accogliendo per quanto di ragione la domanda del Meletani, condannò l'Amministrazione del Fondo pel culto a pagare al medesimo la somma di lire 1186.95 con gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino all'effettiva soddisfazione ed alle spese.

Avverso tale pronunciato propose appello l'Amministrazione del Fondo pel culto con atto del 5 ottobre 1904, per non avere il Tribunale rettamente interpretate le disposizioni di legge che erano di ostacolo all'accoglimento della domanda del Meletani. A sua volta questi appellava per incidente per ottenere la correzione di errori di apprezzamento e di computo, in cui diceva essere incorso il Tribunale, e chiedeva l'accoglimento integrale delle sue istanze.

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 3 maggio 1905, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettava in ogni sua parte la domanda proposta dal parroco Meletani e lo condannava alle spese di 1ª e 2ª istanza.

Contro questa sentenza il Meletani produsse ricorso, e la Corte di Cassazione, con decisione del 27 gennaio 1906, annullò la sentenza della Corte di Ancona e rinviò la causa pel nuovo esame e per le spese, alla Corte d'Appello di Roma.

Con atto del 6 marzo 1906 lo stesso Meletani riproduceva la lite in sede di rinvio, ed all'udienza di spedizione della

---

le seguenti altre decisioni, colle note e richiami relativi: stessa Cassazione 15 gennaio 1906, Petrillo, Parroco di Terni c. Fondo pel culto (pag. 28), 27 gennaio 1906, Crispigna c. Fondo pel culto (pag. 88), 26 maggio 1906, Fondo pel culto c. Gallo (p. 239); Corte di Appello di Perugia 16 maggio 1905 nella suddetta causa Petrillo c. Fondo pel culto (pag. 104): Tribunale di Perugia 26 luglio 1904 nella causa medesima (pag. 292).

causa, i procuratori delle parte conchiudevano come sopra.

In diritto. — Attesochè la prima questione, che si presenta allo esame della Corte, consiste nello accertare se le spese di culto costituiscono un peso patrimoniale. In proposito è a por mente che a norma dell'art. 3 della legge 30 giugno 1892, n. 317, a datare dal 1° luglio 1892, il supplemento di congrua, che per la legge 7 luglio 1866 (articolo 28 n. 4) si concedeva ai Parroci del Regno veniva elevato a lire 800, dedotti i pesi patrimoniali.

Attesochè basta tener presente la natura della congrua parrocchiale, e lo scopo benefico ed altamente sociale che il legislatore ebbe in mente di raggiungere con la testè mentovata legge del 30 giugno 1892, per riconoscere che le spese di culto, allorchè non vi siano enti o privati obbligati a sostenerle, come nel caso in esame, debbono essere dedotte dalla congrua.

E per fermo non può cader dubbio che questa, per le leggi canoniche, costituisca un assegno di carattere alimentare; rappresenta il compenso minimo dell'opera che il Parroco presta per la cura delle anime, e quindi, si è voluta esente da qualsiasi peso.

Ove fosse altrimenti, la congrua potrebbe essere ridotta ad una proporzione irrisoria, ed al Parroco verrebbero meno i mezzi di sostentamento con disdoro del suo ministero. Ora non vi ha chi non vegga che le spese di culto costituiscono un vero e proprio peso, e quindi non sarebbe nè equo, nè giusto, comprenderle nello assegno stabilito per la congrua. Tutto ciò, peraltro, nella legislazione anteriore a quella del 30 giugno 1892 non era ben determinato.

Molto era rimasto alla discrezione dell'Amministrazione del Fondo pel culto: le congrue erano riguardate piuttosto come sussidii che venivano concessi sopra domanda degli interessati e nei limiti del bilancio: il Parroco, in breve non poteva vantare un vero e proprio diritto e chiederne giudizialmente il riconoscimento.

Questo stato d'incertezza, da cui non pochi inconvenienti derivavano a danno di una classe di cittadini degna di ogni riguardo, dal patrio legislatore si volle rimuovere: a ciò provvide la legge del 30 giugno 1892, in virtù della quale, la congrua acquistò il carattere di un vero e proprio diritto, perdendo quello di largizione o di sussidio. Questo punto di transizione fra l'una e l'altra legislazione viene, con chiarezza e brevità, rilevato dalla Corte regolatrice nella decisione di annullamento.

Sotto l'impero della legge 7 luglio 1866, ivi si legge, tanto il supplemento di congrua. quanto le spese di culto che non fossero a carico di altri enti o di privati, si pagavano a discrezione del Fondo pel culto nei limiti dei fondi disponibili, e perciò si capiva la necessità di un'apposita domanda.

Ma, quando venne la legge in parte innovativa, ed in parte dichiarativa dei 30 giugno 1892 (art. 3) e la legge 4 giugno 1899 (art, 1 e 2), le cose mutarono.

Il supplemento di congrua fu dato per diritto, non per generosa concessione a datare dal 1° luglio 1892. L'onere delle spese di culto non potette essere più dubbiamente compreso nello assegno di supplemento che era di carattere alimentare, ma fu riconosciuto a carico del Fondo pel culto.

Attesochè, trasformata, per così dire, la natura giuridica della congrua parrocchiale, si comprende come la stessa legge del 30 giugno 1892 (mentre quella del 4 giugno 1899 agli art. 1 e 2 prescrive la liquidazione d'ufficio) venisse ad escludere la necessità della domanda, e la ragione è evidente. Il presupposto della domanda, per la legislazione anteriore, era la concessione d'un sussidio nei limiti del bilancio. Tale presupposto venne a cessare allorchè, con la citata legge del 1892 al Parroco fu attribuito un diritto, per cui la domanda non ha più ragione di essere.

Ciò del resto è stato riconosciuto dallo stesso Fondo culto con la Circolare del 6 dicembre, n. 258, ricordata anche nella sentenza della Corte di Cassazione.

Attesochè, quanto alla liquidazione dello assegno, non sono fondate le censure che si fanno alla sentenza impugnata. Il Tribunale con retto criterio e con computo esatto stabilisce la differenza di congrua in lire 76.36 annue a contare dal 1° luglio 1892, nei sensi e termini del citato art. 3 legge 30 giugno 1892, sino alla nuova liquidazione, che decorre dal 10 aprile 1894, e determina il credito a favore dello attore in lire 163.20 da lui domandate, in base alla suindicata nuova liquidazione, perchè vi deve aver riguardo al foglio di liquidazione precedente.

In ordine alle spese di culto, il Tribunale, dopo aver premesso, che esse, gravando necessariamente la Parrocchia, devono essere rimborsate, e che certamente merita fede il certificato che ne attesta lo ammontare, emesso dalla Curia ecclesiastica, che è l'autorità competente, considera: che l'Amministrazione debba rimborsare le spese di culto all'attore, fino all'andata in vigore della nuova legge 4 giugno 1899. non già in base al più recente certificato del 22 giugno 1903, secondo cui le spese ascendevano a lire 340, ma a quello del 22 marzo 1894, attestante che le spese di culto ammontano ad annue lire 150.16.

Ed è giusta la ragione che ne assegna: « Come non può avere effetto retroattivo, esso soggiunge, il disposto dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, che limita il rimborso per le spese di culto al solo 15 per cento sullo ammontare della congrua, così del pari non può aver valore l'ultimo attestato della Curia ecclesiastica del 22 giugno 1903 che fa ammontare le spese a lire 340 annue, mentre invece debbono essere diminuite, giusta la legge, se non vi concorre l'elemosina dei credenti ».

Attesochè, non è quindi il caso di disporre la prova testimoniale invocata all'uopo dal Meletani perchè irrilevante.

Attesochè, l'eccezione di prescrizione quinquennale dedotta dalla Amministrazione innanzi ai primi giudici, e nella quale essa insiste anche in questo stadio della lite, non ha fondamento. Più volte questa Corte in ordine a tale questione, ha avuto occasione di rilevare: che l'art. 2144 del Codice civile, si applica ai crediti che hanno carattere di rendita o prestazione per qualcuna delle cause indicate nello stesso articolo, ai crediti che rappresentano l'accessosio di un capitale o fondo, e può riferirsi ai rapporti diretti fra un debitore che deve corrispondere ad un creditore, che deve riscuotere prestazioni della natura determinate nella disposizione medesima. Ora non ha questo carattere il credito vantato dal Parroco per arretrati di spese di culto. Trattasi, nella specie, di un'azione di rimborso. Il credito del Parroco è costituito da altrettanti crediti distinti, nati anno per anno e derivanti dalla *negotiorum gestio*, per cui esso non è soggetto alla prescrizione quinquennale, ma a quella stabilita dallo art. 2135 citato Codice,

Attesochè, in base alla massima *in liquidandis non fit mora*, giustamente il Tribunale attribuì gli interessi dalla data della sentenza.

Attesochè, pertanto è d'uopo rigettare così l'appello principale, che quello incidentale.

Attesochè, le spese devono esser messe a carico dell'Amministrazione del Fondo pel culto, che è in massima parte soccombente.

Per questi motivi rigetta gli appelli principale ed incidentale e conferma, ecc.

Tribunale di Perugia.

30 dicembre 1905.

Pres. Verdi, ff. di P. — *Est.* Andreoni.

Minelli D. Pietro c. *Comune di Magione.*

Spese per la conservazione degli edifizî servienti al culto pubblico — Articolo 299 legge comunale e provinciale — Carattere sussidiario e suppletivo — Leggi speciali e locali degli antichi Stati italiani tuttora in vigore — Provincie ex-pontificie — Diritto canonico in vigore — Concilio Tridentino —

Sue disposizioni sulle riparazioni e ricostruzione delle Chiese.

Parrocchiani — Escussione giudiziale o amministrativa — Parroco — Ripartizione fra i parrocchiani delle spese occorrenti pei templi — Disposizioni negli antichi Ducati di Parma e Modena e nel Piemonte — Obbligo del Comune riguardante tutti i contribuenti di esso circa la spesa.

Comune — Obbligo di provvedere per gli edifici di culto — Carattere ed estensione dell'obbligo — Lavori strettamente necessari.

Per il chiaro disposto dell'articolo 299 della legge Comunale e Provinciale (testo unico 4 maggio 1898) sono obbligatorie per i Comuni le spese per la conservazione degli edifizî servienti al culto pubblico, quantunque debba riconoscersi che tale obbligo abbia carattere sussidiario e suppletivo, ossia ricorra « nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi », *come dispone il citato articolo* (1).

Rispetto a tale inciso una costante giurisprudenza ha ritenuto che siano tuttora in vigore le speciali e locali leggi che negli antichi Stati provvedevano a tale esercizio di culto ed ai mezzi disposti da coteste leggi, in quanto esse non siano contrarie al nostro diritto pubblico (2).

Nelle Provincie ex-Pontificie è rimasto in vigore sulla materia il Diritto canonico, e la materia stessa è regolata dal Concilio Tridentino, il quale, completando le disposizioni dei precedenti Concilii, statuì intorno alla riparazione e ricostruzione delle Chiese, ed in ispecie di quelle Parrocchiali, doversi provvedere innanzi tutto coi frutti e proventi appartenenti comunque alle Chiese; se tali frutti non fossero sufficienti, resterebbero obbligati i patroni, o coloro che ritraessero qualche rendita dalle dette Chiese; ed in mancanza di costoro i Parrocchiani, e coloro che vi fossero tenuti per antica e certa consuetudine, fra i quali sono da comprendersi non solo le persone private, ma anche i Corpi morali, come i Municipi (3).

Non spetta al Parroco di compulsare giudizialmente i Parrocchiani, per dimostrare la impotenza dei medesimi al concorso pecuniario delle spese di cui sopra (4).

Nè spetta a lui provocare l'escussione dei Parrocchiani stessi in via amministrativa a mezzo di ruolo speciale di riparto per contributo (5).

Negli ex Stati italiani si ha esempio del mezzo della ripartizione fra i Parrocchiani delle spese occorrenti pei templi soltanto nelle disposizioni di diritto pubblico promulgate negli antichi Ducati di Parma e Modena e nel Piemonte (6).

Eccettuati i casi di applicazione delle dette disposizioni di leggi locali per quelle Provincie ove sono tuttora in vigore, le somme stanziate dal Comune in bilancio ed occorrenti per restauri agli edifizî servienti al culto, debbono andare a carico di tutti i contribuenti del Comune, e non di quelli soltanto compresi nella Parrocchia la cui Chiesa o edificio fosse da ripararsi (7).

L'obbligo del Comune si estende a provvedere alla sistemazione della Chiesa o edificio di culto, o al suo ampliamento, o abbellimento, o alla sua riedificazione, e non si limita alle sole spese dei veri e propri restauri (8).

L'obbligo del Comune non viene meno per il fatto che i lavori fossero stati iniziati dal Parroco, senza darne ad esso Comune legale notizia, e di alcuni di essi potesse essere difficile l'accertamento (9).

L'obbligazione del Comune deve essere contenuta entro i limiti dei lavori che siano riconosciuti strettamente necessari perchè sia mantenuto un edificio di culto che possa soddisfare alle esigenze religiose di tutta la popolazione (10).

In fatto. — Ritenuto, che con atto di citazione 13 aprile 1905 D. Pietro Minelli, Parroco di San Feliziano del Lago, conveniva davanti questo Tribunale il Comune di Magione in persona del Sindaco sig. Emilio Noccioni, esponendo in libello:

Che la Chiesa parrocchiale esistente in S. Feliziano del Lago, oltrechè non essere nelle condizioni igieniche volute dalla legge, in vista sopratutto di una abbondante umidità proveniente dalle vecchie sepolture non spurgate, ed in condizioni statiche pericolose, non era

---

(1-10) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa sentenza del Tribunale di Perugia, nella quale, colla maggiore diligenza e studio della materia, veggonsi trattate le questioni che il Tribunale stesso era chiamato a risolvere, e di cui più volte questa Rivista ha avuto occasione di occuparsi.

più sufficiente a contenere la popolazione, che ivi si raccoglieva per esercitare il culto.

Che perciò, oltre all'essersi resa necessaria una completa restaurazione, era pur necessario ampliare la Chiesa stessa per renderla atta al culto dei Parrocchiani; così che l'istante faceva eseguire un progetto per la riedificazione di detta Chiesa, alla di cui esecuzione occorre la somma di L. 14,000.

Che a tale costruzione si era già in parte provveduto, eseguendo dei lavori per l'ammontare di L. 8,100, di cui L. 3,000 ricavate dalla vendita del piccolo patrimonio immobiliare della Parrocchia, ed il restante proveniente da offerte di esso Parroco, dei Parrocchiani e di altri enti, ma occorrono ancora oltre L. 5,000 per compierla, e cotesta somma debba stare a carico del Comune giusta il disposto dell'art. 299 della legge Comunale e Provinciale. E per essere riuscite inutili le pratiche fatte ad indurre il detto Comune ad adempiervi, chiedeva fosse dal Tribunale adito, dichiarato tenuto il citato Comune a concorrere alle spese necessarie per la riedificazione della suindicata Chiesa nella misura di L. 5,600, ed in effetto condannarlo a pagare all' istante la somma medesima con gli interessi e spese.

Dal Comune convenuto contestavasi la lite, ed opponevasi di non essere tenuto alle spese di riedificazione di quella Chiesa per le disposizioni di legge in materia, e per essere arbitrario l'operato dell'attore di ricostruire la Chiesa e sostenere delle spese senza preventiva autorizzazione del Comune stesso, chiamato a rimborsarle.

Portata la causa all'udienza, dai Procuratori delle parti, entrambi comparse, si concludeva nei termini superiormente trascritti.

In diritto. — Osservasi, che per il chiaro disposto dell'art. 299 della legge Comunale e Provinciale (testo unico 4 maggio 1898) non possa dubitarsi sieno obbligatorie per i Comuni le spese per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, quantunque debba riconoscersi che tale obbligo abbia carattere sussidiario e suppletivo, ossia ricorra, come dispone il citato articolo « *nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi* ». E rispetto a questo inciso una costante giurisprudenza ha ritenuto — anche per non essere unificato in tali parti il diritto ecclesiastico del Regno — che siano tuttora in vigore le speciali e locali leggi che negli antichi Stati provvedevano a tale esercizio di culto, ed ai mezzi disposti da codeste leggi, in quanto esse non siano contrarie al nostro diritto pubblico, abbia inteso il moderno legislatore mantenere in linea principale l'onere degli edifici di culto. In queste Provincie degli ex Stati Pontifici logicamente è rimasto in vigore sulla materia il diritto canonico, ed è noto che la materia stessa è regolata dal Concilio Tridentino, il quale completando le disposizioni dei precedenti Concilii (Vedi Decretali di Gregorio IX: « *De Ecclesiis aedificandis vel reparandis* », lib. III, tit. 48) statuì intorno alla riparazione e ricostruzione delle Chiese, ed in ispecie di quelle Parrocchiali, doversi provvedere innanzi tutto coi frutti e proventi appartenenti comunque alle Chiese; se tali frutti non fossero sufficienti, resterebbero obbligati i patroni, se le Chiese sono di giuspatronato, o coloro che ritraessero qualche rendita dalle dette Chiese; ed in mancanza di costoro i Parrocchiani, e coloro che vi fossero tenuti per antica e certa consuetudine, fra i quali sono da comprendersi non solo le persone private, ma anche i corpi morali, come i Municipi (« *Parochiales vero Ecclesias, etiam si iuris Patronatus sint, ita collapsas refici, et instaurari procurent ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem Ecclesias quomodocumque pertinentibus; qui, si non fuerint sufficientes, omnes patronos, et alios qui fructus aliquos ex dictis Ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectum, parrochianos, omnibus remediis opportunis ad praedicta co-*

gant, quacumque appellatione et exemptione, et contradictione remota » Sessione XXI, cap. VII, *de reformatione*).

Ora avuto riguardo a tali prescrizioni delle leggi canoniche non può dubitarsi, che nella specie sorge indefettibile l'obbligo del Comune di Magione a sopperire alle spese necessarie per la conservazione della Chiesa parrocchiale di San Feliziano del Lago in quel Comune, stante l'insufficienza accertata dai documenti fatti d'atti e dalle risultanze di causa, di altri mezzi a provvedervi, e la mancanza di altre persone tenute a soccorrervi.

Ciò difatti è dimostrato anzitutto dal certificato dello stato patrimoniale delle Parrocchie riunite di San Feliziano del Lago ed Isola Polvese, rilasciato dal Regio Economato, dal quale certificato risulta, che la rendita netta del beneficio (detratte le spese d'esercizio di culto, che nel caso sono a carico dell'investito) è di poco superiore al minimo (L. 900) della congrua dovuto per le leggi vigenti ai Parroci; ed è ormai risaputo che la congrua ha carattere alimentare, ed è concessa acciocchè lo investito non rimanga privo di sostentamento. In secondo luogo provasi dall'attestato rilasciato in data 6 giugno 1901 dalla Giunta Municipale di Magione, che nelle dette due Parrocchie riunite non esistono persone fisiche o morali che sieno tenute a sostenere spese di culto e di ufficiatura delle Chiese, ossia in sostanza, che non esistono patroni o persone che ritraggono qualche rendita dalla Parrocchia. Ed il fatto che nulla è stato eccepito al riguardo dal Comune convenuto, e che i documenti dichiarano quel beneficio di libera collazione, e l'Economato Generale ha dato il suo concorso pecuniario, conferma trattarsi di Chiesa non patronata, e non esservi alcun beneficiato obbligato alla spesa.

Infine risulta, che si sono esauriti tutti gli altri mezzi di contribuzione alle spese occorrenti pei lavori richiesti.

Difatti è incontroverso, che dalla vendita del piccolo patrimonio immobiliare della Parrocchia, da oblazioni di esso Parroco e dei Parrocchiani (fra cui quella cospicua di L. 3000 fatta dagli onorevoli Pompilj e Cesaroni) e dal sussidio dell'Economato Generale dei benefizi vacanti in L. 1700, si è raccolta la somma di L. 8100, insufficiente a sopperire alle spese dei lavori necessari accertati dalla perizia dell'ingegnere Rombaldoni (di cui come si vedrà in appresso il Comune ebbe piena cognizione) per restauri ed ampliamenti della Chiesa, e tanto più per la spesa prevista dal progetto di ricostrudella medesima già in esecuzione.

Senonchè dalla difesa del Comune convenuto si oppone, che il Parroco per dimostrare l'impotenza dei Parrocchiani ad un concorso pecuniario maggiore della somma raccolta a mezzo di volontarie offerte deveva provare la inutile escussione di costoro.

Osservasi al riguardo, che atteso l'ordine graduale degli obbligati disposto dalle leggi canoniche ed il limite di obbligatorietà disposto dalla legge moderna, se si è disputato e disputasi tuttora a chi incomba la prova, o a colui che chiama in causa il Comune di provare l'insufficienza d'altri mezzi per provvedervi, od invece in linea d'eccezione spetti ad esso di provare l'esistenza del mezzo in omaggio al principio *incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat*, ma non si è mai preteso che spetti al Parroco di compulsare giudizialmente i Parrocchiani. Nè a lui spetterebbe provocare, come in qualche modo si accenna dallo stesso patrocinio, l'escussione di costoro in via amministrativa a mezzo di ruolo speciale di riparto per contributo. In ordine a tale mezzo basti il rilevare, che le leggi canoniche non impongono affatto al Parroco tale sistema di escussione, ed essendo d'altra parte gli enti morali, tra cui i Municipi, considerati tra i Parrocchiani, e quindi in egual grado, ed assieme a costoro tenuti al concorso delle spese pei templi, mancava la ragione d'obbligo

all'interessato per rivolgersi alle persone morali soltanto dopo aver escusso le fisiche.

E negli ex Stati Italiani si ha esempio del mezzo della ripartizione fra i Parrocchiani delle spese occorrenti a tale servizio soltanto nelle disposizioni di diritto pubblico promulgato nell'antico Ducato di Parma e Modena, e nel Piemonte.

Ma erano nel primo le Potesterie (ossia uffici comunali) che in base al Decreto Imperiale 30 dicembre 1809 (articolo 99) allorquanto in una Parrocchia le rendite della Fabbriceria, ed in difetto le entrate comunali ordinarie, fossero insufficienti alle spese di riparazione e ricostruzione degli edifici di di culto, provvedevano sino ad un certo limite di somma per via di ruoli resi esecutivi dal Governatore (Prefetto) alla ripartizione fra gli abitanti in ragione del contributo, ed altrimenti con prestito rimborsabile dalla Parrocchia.

Nel Piemonte poi per le Regie Patenti 6 gennaio 1824 le spese concernenti le Chiese e le case Parrocchiali, nei Comuni ove erano erette più Parrocchie venivano sopportate dalle Amministrazioni civili, che però dovevano farne il riparto fra i Parrocchiani delle respettive Chiese, mentre nei Comuni aventi una sola Parrocchia dovevano comprendersi tali spese nella categoria di spese comunali straordinarie (vedasi Saredo, Cod. eccl, vol. III).

Eccettuati quindi i casi di applicazione di dette disposizioni di leggi locali per quelle Provincie ove sono tuttora in vigore, il Consiglio di Stato ha stabilito più volte, che il Comune stanziando in bilancio delle somme occorrenti per restauri ad edifici servienti al culto, e votando tale spesa, non potrebbe stabilirne il reparto con un ruolo speciale d'esazione pei contribuenti compresi nella Parrocchia la cui Chiesa fosse da ripararsi, giacchè quando fra le diverse frazioni di un Comune non esiste divisione di patrimonio e di bilancio, tutte le spese sono generali e debbono essere sopportate da tutti i contribuenti del Comune e non di una sola frazione (Pareri 29 agosto 1897, *Manuale id.*, e 30 giugno 1877, *Manuale id.*).

Restando pertanto dimostrato ad esuberanza da quanto si è discorso, l'insufficienza nella detta Parrocchia dei mezzi onde sopperire alle spese necessarie alla conservazione di quella Chiesa al culto pubblico, è chiaro che pel disposto della legge antica (Diritto canonico) e di quella moderna (articolo 290 della legge Comunale e Provinciale) ne sorge incontrovertibile l'obbligo del Comune di Magione, a cui detta Chiesa appartiene, di concorrere nelle spese medesime.

Due questioni però a questo punto ricorrono, e cioè sulla necessità della spesa e sulla misura in cui vi sarebbe tenuto il Comune.

Dalla difesa di questo non s'impugna la necessità di una notevole spesa per la conservazione della Chiesa parrocchiale di S. Feliziano del Lago, per vetustà cadente e ridotta a misero stato, nè, a dir vero, ciò sarebbe possibile di fronte alla nota ufficiale 21 aprile 1903 allegata in atti, con la quale il Sindaco di Magione dà al Regio Economato generale le informazioni. che in modo preciso gli sono risultate, e che dice corrispondenti del resto a quanto generalmente si sapeva.

Ecco come si esprime il rappresentante di quel Comune: « Quella Chiesa si trova in uno stato eccezionalmente deplorevole da che le volte delle antiche sepolture minacciano rovina, il tetto pure, specie in alcune parti, è tutt'altro che solido, e si teme che qualche trave in pessime condizioni com'è, possa rovinare da un momento all'altro; il pavimento pure invaso dall'umidità si trova ridotto in cattivissimo stato, ed è di permanente pericolo alla salute pubblica; insomma sia per l'igiene, e e sia per la incolumità pubblica, la Chiesa di cui si tratta non potrebbe più a lungo rimanere nello stato attuale, ed anzi a rigore sin da ora dovrebbe ordinarsene la chiusura al culto ».

Ed egualmente si attesta in data 30 maggio 1904 dall'uffiziale sanitario del Comune di Magione sulle cattive condizioni igieniche di quella Chiesa anche a causa delle vecchie sepolture ivi esistenti, e per insufficienza della cubatura in rapporto alla aumentata popolazione della Parrocchia.

Inoltre nella citata nota lo stesso Sindaco riconosce esser necessario d'ingrandire, e meglio ornare la Chiesa Parrocchiale, e così scrive: « Stante la cresciuta popolazione, la Chiesa di San Feliziano non può contenere la metà degli abitanti, da qui l'assoluta urgenza del richiesto ampliamento nella misura del progetto dell'ing. Rombaldoni. Una più conveniente decorazione è reclamata indistintamente da ogni ceto di persone; la deformità di quell'unica Chiesa parrocchiale, esteticamente impossibile, contrasta enormemente con la proprietà, modernità e lindezza di tutti i fabbricati circostanti ».

E concludesi che occorre provvedere, attesa l'urgenza, con sollecitudine secondo il desiderio di quelli abitanti.

Ed a seguito degli esposti motivi di urgenza, e di necessità di restauri e d'ampliamento conveniente a quella Chiesa parrocchiale, si fu appunto che il Regio Economato generale stabilì di concedere per detti lavori un sussidio straordinario di L. 1700. Cosicchè per tali risultanze di causa, tanto più attendibili in quanto emergono da dichiarazioni ufficiali dello stesso ente convenuto, e dalla competente autorità sanitaria comunale, non corre dubbio in ordine alla necessità e ragione di provvedere senza dilazione alla sistemazione del vecchio fabbricato della Chiesa parrocchiale di S. Feliziano, minacciante rovina, dannoso all'igiene pubblica, e resosi angusto stante l'accrescimento della popolazione della Parrocchia.

Quid juris sulla misura delle spese?

Si oppone dal Comune che esso per l'invocato art. 299 della legge Comunale e Provinciale non è tenuto che alle spese di stretta urgenza e necessità; che il Parroco demolendo la vecchia Chiesa ha reso impossibile tale controllo, ed iniziando i lavori ha impedito al Comune di servirsi del proprio personale tecnico, e di rendere così meno gravosa la sua prestazione; che avendo infine il Parroco invocato il soccorso volontario dei Parrocchiani non potrebbe il Comune su di essi rivalersi delle somme che dovesse anticipare.

L'eccezione principale del convenuto sulla limitazione di spese a cui esso sarebbe dalla legge astratto, richiama la questione sull'interpretazione del vocabolo « conservazione » adoperato dal legislatore nel citato art. 299.

Qualche sentenza per essersi attenuta più al senso letterale di detto vocabolo, che allo spirito della legge, ha ristretto l'obbligo del Comune alle sole spese dei veri e propri restauri.

Ma una tale tesi interpretativa non ha avuto seguito,

Essa è contradetta della disposizione fondamentale su riferita delle leggi canoniche (Sessione suddetta del Concilio Tridentino) in cui si prevedono i due casi più ordinari, quelli della restaurazione e della ricostruzione *(ita collapsas refici et instaurari)*, e delle applicazioni di codesti principii del diritto canonico nelle leggi emanate sulla materia dagli altri ex Stati Italiani, ed è inoltre respinta dagli uniformi pareri e decisioni del Consiglio di Stato, e dalla più recente e prevalente giurisprudenza delle Corti del Regno, nonchè dall'autorità dei più chiari esegeti del nostro diritto pubblico. Così il Consiglio di Stato con parere del 13 novembre 1891 contro il Comune di Casal Monferrato, ed altro del 10 dicembre 1897, contro il Comune di Campospinoso *(Riv. di dir. eccl.*, 1892, pag. 560 e 1899, pag. 135) decise, che l'obbligo della conservazione degli edifici servienti pel culto comprende certamente anche quello della costruzione di nuovo fabbricato, quante volte quello esistente fosse per qualsiasi causa divenuto inservibile, e quindi, constatata l'inservibilità di una

Chiesa parrocchiale al culto, e l'impossibilità di di restaurarla, è il Comune tenuto alle spese di riedificazione.

Per la giurisprudenza delle Corti basterà citare la sentenza della Corte di Cassazione di Torino, in data 21 dicembre 1904 (*Riv. di dir. eccl.*, 1905, pag. 365) in cui affermasi il carattere di obbligatorietà pei Comuni delle spese imposte dall'art. 299 per la costruzione degli edifici destinati al culto, e si ritiene comprese nell'obbligo non solo le spese di riparazione, ma anche quelle di ricostruzione *ex novo* degli edifizi resi inservibili dal tempo, e non proficuamente riparabili.

Così neppure si dubita, che la legge imponendo al Comune il carico più grave della ricostruzione della Chiesa, non abbia a comprendervi il carico minore dell'ampliamento della medesima, quando sia divenuta insufficiente per l'accresciuta popolazione. Tale concetto interpretativo è stato affermato dal Consiglio di Stato (Sezione Interni) con parere 26 marzo 1892 su ricorso del Parroco di Montegabbione contro la Giunta Provinciale amministrativa di Perugia, e confermato dalla Sezione IV dello stesso Consiglio in sede contenziosa tra le medesime parti con decisione 6 aprile 1892 (*Riv. Dir. Eccl.*, 1892, pag. 706, e 1893 pag. 696). In eguale senso si esprimono gli scrittori, che si sono occupati della questione. Il Saredo (*Legge Comunale e Provinciale*, vol. V, art. 271) così scrive: « Certo è, che se si voglia stare alla « ragione, ed allo spirito della Legge, « le disposizioni dell'art. 271 (del Testo « unico, 10 febbraio 1889, corrispon- « denti all'art. 299 vigente testo) deve « essere inteso nel senso, che ai Co- « muni incomba l'obbligo di mante- « nere l'edificio destinato al culto pub- « blico in condizione tale, che esso ri- « sponda alle esigenze legittime dei « credenti. È chiaro infatti, che non si « può dire adempia l'obbligo impostogli « dalla Legge il Comune, il quale si « rifiuti di costruire un nuovo edificio, « quando l'antico sia per qualsiasi causa « rovinato, poichè lo allegare che l'ob- « bligo di conservare un edificio non « importi quello di ricostruirlo se ro- « vinato e di costruirne un nuovo in « sostituzione dell'antico, sarebbe andar « contro il manifesto intendimento del « Legislatore, il quale ha voluto che « alla popolazione del Comune non man- « chi un edificio servente al culto pub- « blico, ed ha posto a carico del bi- « lancio comunale le spese occorrenti « per provvedere a questo pubblico ser- « vizio. Per le stesse considerazioni, ed « *a fortiori*, è evidente, che se per « l'aumento della popolazione venga « dimostrata la insufficienza dell'edifi- « cio, sarà obbligo del Comune di am- « pliarlo, o di fornire in altro modo un « edificio. che risponda ai bisogni della « crescente popolazione. Quanto all'ab- « bellimento, ed all'ornamentazione de- « gli edifici destinati al culto, non pare « dubbio l'obbligo del Comune di far « fronte alle spese eccorrenti, qualora « a cagione di vetustà, o di deteriora- « menti verificatisi, l'edificio abbia per- « duto quella decorosa apparenza, che « è richiesta dall'uso a cui è destinato ».

Non v'ha dubbio adunque che per le disposizioni del diritto canonico in relazione all'art. 299 della legge Comunale e Provinciale sia obbligatorio pei Comuni, in mancanza o nell'insufficienza d'altri mezzi, la spesa in tutto od in parte, non solo del vero e proprio restauro della Chiesa parrocchiale ma anche quella per la ricostruzione e per l'ingrandimento, ed occorrendo per l'abbellimento, quando l'edificio sia ridotto in uno stato indecoroso. E nel caso, che ci occupa, si è più sopra già constatato, che dalle produzioni in atti è documentata la necessità di provvedere convenientemente alla conservazione della vecchia Chiesa parrocchiale di San Feliziano, la quale costituiva, sia dal lato della statica che dell'igiene, un pericolo all'incolumità pubblica, sì da doversene a rigore ordinare la chiusura, ed era inoltre divenuta angusta per l'aumentata popolazione della Parrocchia a seguito della riunione ad essa

dell'altra Parrocchia soppressa dell'Isola Polvese. Di più risulta in particolar modo dalla surriferita nota 21 aprile 1903 dol Sindaco di Magione, che tutto ciò era noto all'Amministraziono Comunale convenuta, che anzi questa riconosceva l'assoluta necessità ed urgenza non solo del conveniente restauro del vecchio edifizio, ma anche del richiesto ampliamento nella misura del progetto dell' ingegnere Rombaldoni, progetto stato ufficialmente comunicato dal Parroco con lettera delli 3 maggio 1901, con la quale invitava l'Amministrazione medesima a deliberare il suo concorso pecuniario per i lavori richiesti secondo il progetto stesso.

Laonde il Comune col raccomandare al Regio Economato Generale il sussidio del Fondo per il culto per provvedere sollecitamente all'attuazione del progetto dell'ingegnere Rombaldoni, di cui aveva perfetta cognizione, avrebbe implicitamente addimostrato, che il medesimo riscuoteva la sua approvazione, e che ne riconosceva giustamente la misura dei lavori, e del relativo ammontare in esso previsto.

È vero che non fu quello il progetto posto in esecuzione, bensì altro dell'ingegner Vignaroli, e che di questo non risulta gli sia stata data eguale preventiva comunicazione, come sarebbe stato opportuno. Ma se anche tale omissione si fosse verificata, essa non varrebbe ad esonerare il Comune dall'obbligo di concorrere per la nuova costruzione della Chiesa parrocchiale di San Feliziano, ma gli darebbe soltanto il diritto di accertare la necessità della maggior spesa di riedificazione per inservibilità non prevista dei vecchi muri a causa delle riscontrate cattive fondamenta che non ne avrebbero permessa la sopraelevazione.

Epperò il diritto che al Comune compete di controllare, se la spesa a lui richiesta è stata nella dovuta misura erogata, non può sottrarlo all'obbligo che esso ha di provvedere alla spesa stessa. E mai un tale obbligo resterebbe escluso, come assume il suo patrocinio, unicamente perchè tali lavori sarebbero già stati iniziati senza darne legale notizia, e di alcuni di essi, quale le demolizioni dei vecchi muri, potrebbe esserne ora difficile l'accertamento. Ciò difatti ritenne il Consiglio di Stato in ipotesi più sfavorevole, trattandosi di lavoro interamente compiuto, con le decisioni succitate in data 26 marzo 1892, e 1 aprile 1892 tra il Parroco di Montegabbione e questo Comune e la Giunta Provinciale Amministrativa di Perugia, considerando che il fatto di non avere il Comune, chiamato a concorrere in codeste spese (per l'ampliamento di Chiesa) avuto cognizione del progetto dei lavori eseguiti, non poteva esonerarlo dall'obbligo di concorrere ma gli dava soltanto il diritto di ricercare se le spese fossero state fatte in giusta misura.

Nella fattispecie poi è da considerare, che il Parroco avrebbe invitato più volte il Comune, nè questi l'ha impugnato, a deliberare pel concorso delle spese di sistemazione dell'edificio sacro in merito al progetto comunicato dell'ing. Rombaldoni e se il Comune, soltanto in data 19 maggio 1904, con un evasivo riscontro contestante il suo obbligo al concorso di quella spesa ha creduto rispondere alle legittime richieste di quegli, non ha ragione di dolersi delle condizioni attuali delle cose. Forse il don Minelli avrebbe proceduto più cautamente, convenendo in giudizio, prima d'oggi, il Comune riluttante a deliberare il concorso sulle spese anche nei riguardi del progetto Rombaldoni, di cui pure aveva dato a divedere di approvarne l'esecuzione, ed attendere che il suo buon diritto venisse canonizzato da sentenza del Giudice. Ma d'altra parte non potrebbe disconoscersi d'aver egli così agito nella buona fede, che non ostante il ritardo a deliberare del Comune, il quale si era mostrato propenso a quei lavori ed aveva caldeggiata l'esecuzione del progetto Rombaldoni presso l'Autorità amministrativa ecclesiastica, non venisse a mancare il suo concorso dovuto per legge, stante

la mancanza non ignorata d'altri obbligati a sopperirvi, ed attesa la nota urgenza e necessità dei lavori proposti.

Inoltre dovrebbe tenersi conto nel caso del legittimo e lodevole intento che animava il don Minelli nell'iniziare senza ulteriore attesa i lavori progettati, erogandovi frattanto le somme, che con encomiabile cura aveva sollecitato a tale scopo, dai Parrocchiani e dal Fondo per il culto, E ciò onde provvedere a che non venisse a mancare nella Parrocchia, con la rovina di quella Chiesa, un importante servizio pubblico, come è quello religioso, per non esservene nel territorio altra che potesse essere destinata al culto dei Parrocchiani, secondo lo stesso Sindaco di Magione dichiara nella surriferita nota.

Nella specie pertanto, e per principio, e per le apprezzabili ragioni esposte, l'operato del Parroco di aver già iniziato i lavori non può far venire meno l'obbligo del Comune a concorrere alla spesa dei lavori eseguiti o che fossero da eseguirsi; tuttavia à certo, che l'obbligazione del Comune deve essere contenuta entro i limiti dei lavori, che siano riconosciuti strettamente necessari, perchè nella Parrocchia di S. Feliziano del Lago sia mantenuto un'edifizio di culto che alle esigenze religiose di tutta la popolazione della medesima possa soddisfare.

Ora, secondo il progetto Rombaldoni è incontroverso, che la spesa per restauri ed ampliamenti sarebbe stata preventivata in lire 10527,16, e quello in esecuzione dell'ingegnere Vignaroli, a quanto sostiene l'attore, non avrebbe alterato la misura e proporzione del primitivo, poichè la maggiore prevista spesa di L. 5000 circa resterebbe giustificata dalla necessità di ricostruzione completa del fabbricato, essendosi sin dall'inizio dei lavori riconosciuti inservibili i vecchi muri a poter reggere sopraelevazione per difetto delle fondamenta formate di pietrame mal connesso.

Tutto ciò risulta dalla perizia privata Vignaroli, e dalle attestazioni giurate di parecchi Parrocchiani fatte davanti al Pretore di Magione.

Ma oltre che non ravvisare il Tribunale in codesti elementi probatori una prova piena ed incontestabile, è ovvio rilevare come sieno insufficienti allo scopo.

Occorre infatti accertare se e quanto sia giustificata la maggior spesa a cui ascende il progetto Vignaroli, se questo si contenga rigorosamente nella stretta necessità di ricostruzione, ed ampliamento dell'edifizio, e nella misura d'ingrandimento non si discosti da quella riconosciuta indispensabile dal progetto Rombaldoni per l'aumentata popolazione della Parrocchia, nonchè se i lavori finora eseguiti di riedificazione siano mantenuti conformi al progetto in attuazione, e nei limiti della spesa prevista.

Ed è manifesto, che tale accertamento potrà essere fatto soltanto mediante regolare perizia giudiziale da eseguirsi sui progetti Rombaldoni e Vignaroli, e sui lavori già eseguiti, con facoltà al perito di fare le ricerche ed esperimenti necessari, e giovarsi delle emergenze degli atti della causa pei dati a lui occorrenti.

Soltanto dopo tale mezzo istruttorio potrà essere concretato in cifra il concorso della spesa a cui è il Comune di Magione tenuto, perchè la Parrocchia di S. Feliziano del Lago abbia, come la legge esige, una Chiesa rispondente ai bisogni religiosi dei suoi abitanti.

Attesochè in ordine all'ultima obiezione fatta dalla difesa del Comune convenuto, e cioè che mancherebbe a questo il diritto di rivalsa sui Parrocchiani, per avere già costoro contribuito con offerta volontaria, qualora venisse dichiarato tenuto all'adempimento del concorso alla spesa, è appena d'accennare che, a prescindere d'essere il fatto obbiettato incapace a produrre l'effetto che gli si vuole attribuire, non crede il Collegio per le disposizioni delle leggi antiche e moderne che regolano la materia, e per conformi decisioni del Con-

siglio di Stato, competa nel caso al Comune tale diritto di rivalsa e possa legittimamente esperirlo verso i Parrocchiani mediante imposizione speciale per contributo sull'importare della spesa, a cui ammonterà il suo concorso per la conservazione della Chiesa in quella Parrocchia.

Trattasi di spesa obbligatoria (vedasi art. 290 succitato in relazione all'art. 175 ultima parte della stessa legge Comunale e Provinciale) che deve trovare posto nel bilancio del Comune, ed alla quale, come alle altre simili disposte dalla legge per servizi d'interesse pubblico generale, devesi far fronte con le entrate ordinarie del Comune, senza diritto a speciale tassazione verso i cittadini, salvo i casi espressamente stabiliti dal legislatore.

Che la pronuncia sulle spese di questa proposizione di causa è da riservarsi alla decisioné definitiva.

Per questi motivi il Tribunale dichiara tenuto il Comune di Magione a concorrere, per quanto risulterà di ragione, alle spese necessarie per la ricostruzione della Chiesa parrocchiale di S. Feliziano del Lago, frazione di detto Comune, ecc. ecc.

Tribunale di Rossano.

13 agosto 1905.

Pres. Cagnazzi, P. — *Est.* Bosso.

Demanio e Fondo pel culto
c. *Capitolo Cattedrale di Rossano.*

Capitoli Cattedrali — Rappresentanza giudiziale — Arcidiacono — Procuratore capitolare.
Idem — Prebende proprie e speciali di ciascun Canonico — Massa comune per distribuzioni corali e per distribuzioni manuali o minute — Quote di partecipazione dei canonicati eccedenti i dodici — Esenzione dalla soppressione — Prebenda — Massa grossa — Massa per distribuzioni corali — Distribuzioni manuali o minute — Regolamento 2 marzo 1899 — Idem 8 dicembre 1861 per le Province napoletane — Articolo 25 legge 19 giugno 1873 — Tassa 30 per cento.
Chiese ricettizie — Soppressione — Massa comune formante le porzioni o partecipazioni — Breve *Impensa* del 1819 — Riforme da esso apportate — Ricettizie numerate.

La rappresentanza in giudizio dei Capitoli Cattedrali non spetta assolutamente ed esclusivamente all'Arcidiacono, che non ha ingerenza nelle cose temporali; ma compete al procuratore capitolare (1).

Se in un Capitolo Cattedrale per ogni canonicato vi è una propria e speciale prebenda posseduta ed amministrata dallo investito, e vi è inoltre una massa comune che in parte serve alle distribuzioni corali ed in parte riguarda le cosiddette distribuzioni manuali o minute, vale a dire l'adempimento dei pesi annessi a pii legati, non vi è dubbio che le quote di partecipazione alla massa comune dei canonicati eccedenti i dodici non sono coinvolte nella soppressione (2).

La legge 15 agosto 1867, come tutte le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, ha voluto colpire enti morali *e ciò che all'ente morale appartiene* (3).

Al canonicato spetta la prebenda o una porzione della massa grossa, *ma non già il fondo o parte del fondo per le distribuzioni corali* (4).

Le distribuzioni corali non sono che una rimunerazione di servizio (5).

Alla sola massa grossa, *e non alla* massa per distribuzioni corali *può competere il titolo di* prebenda (6)

Le distribuzioni cosiddette manuali *o* minute *sono formate da proventi avventizi o da redditi di beni costituenti il patrimonio del Capitolo, cioè di beni ad esso lasciati col peso di speciali uffici di culto* (7).

---

(1) La consuetudine e l'uso delle varie Chiese regola le attribuzioni dell'Arcidiacono. Ved. nel *Digesto Italiano*, la voce *Arcidiacono*.

Ved. anche nel precedente Volume lo Studio « *L'Economato dei benefici vacanti e gli enti ecclesiastici in giudizio* », n. 13, pag. 537.

La sentenza della Cassazione di Roma 8 giugno 1905 è riportata nel detto Volume, pag. 349.

Ved. anche lo Studio pubblicato nella presente dispensa, « *La regalia beneficiaria* », n. 35.

(2-7) Va segnalata questa elaborata sentenza del Tribunale di Rossano estesa da un valoroso magistrato.

Queste massime non possono dar luogo a dubbî. Veggasi, coi richiami di dottrina e

Il Regolamento 2 marzo 1899 sugli Economati dei benefici vacanti non ha abrogato il pre edente Regolamento 8 dicembre 1861 per le Provincie napoletane, nel quale, all'articolo 48, sono compendiate le disposizioni emanate nell'ex Regno di Napoli (Appuntamenti della Real Camera approvati dal Re con dispaccio 28 aprile 1781, e Circolare della Real Camera 6 dicembre 1783) (8).

Nella soppressione delle Chiese ricettizie non poteva prendersi possesso che della massa comune, *dalla quale si formavano le porzioni o* partecipazioni, *spettanti a ciascun sacerdote* (9).

Per le riforme iniziate col Breve Impensa *del 1819, il numero delle partecipazioni nelle Chiese ricettizie dovette essere determinato, non essendo più ammesse le Ricettizie innumerate* (10).

I mansionari, come è noto, formano un corpo a sè ed appartengono alla Chiesa Cattedrale.

Per gli effetti dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873 la massa per le distribuzioni quotidiane non è più colpita dalla tassa del 30 per cento nella sua integrità come patrimonio del Capitolo, ma deve essere ripartita fra i singoli Canonici e beneficiati; e solo in quanto, coi frutti della dotazione ordinaria, e con la quota delle distribuzioni si ecceda un reddito di lire 800 pei primi e di lire 500 pei secondi, si deve applicare sulla eccedenza la tassa stessa (11).

La massa comune per le distribuzioni quotidiane dev'essere divisa fra i dodici investiti dei canonicati conservati, ed ai medesimi è dovuta, iure non decrescendi, *la quota che poteva attribuirsi agli investiti dei canonicati soppressi* (12).

In fatto, osserva: Che il Capitolo metropolitano di Rossano componevasi di ventiquattro Canonici, fra cui quattro dignità, aventi ciascuno una speciale prebenda, oltre il diritto ad una quota della massa comune in ragione dello intervento ai servizi religiosi.

Alla massa comune partecipavano altri ventiquattro sacerdoti, i quali avevano anch'essi diritto di lucrare una quota di detta massa, in proporzione dell'assistenza al coro ed agli altri uffici divini.

Per le disposizioni della legge 15 agosto 1867, n. 3848, (art. 1, nn. 2 e 6), spiegate autenticamente dalla legge 11 agosto 1870, all. P. (art. 6), erano colpiti i canonicati e gli altri benefici minori dei Capitoli Cattedrali, riducendosi a dodici il numero dei primi, ed a sei quello dei secondi.

In applicazione di queste disposizioni veniva dal Demanio preso possesso delle prebende di dodici canonicati del Capitolo di Rossano, rispettandosi completamente gli altri dodici.

Ed in applicazione dell'art. 18 della citata legge 15 agosto 1867, era fatta la prelevazione della tassa del 30 per cento sul patrimonio del Capitolo, cioè sul fondo di massa comune: tassa che, dopo la pubblicazione della legge 19 giugno 1873, n. 1402 (art. 25), veniva restituita, salvo le quote dei canonicati soppressi, i di cui investiti trovavansi defunti.

Ma il Ricevitore del Registro di Rossano, ritenendo di non essersi applicata pienamente la legge, procedeva alla compilazione dei verbali di presa di possesso delle quote di massa; ed invitava il procuratore e rappresentante del Capitolo a sottoscriverli. Lo invitava pure a consegnare i certificati di rendita intestati ad esso Capitolo, ed a consentire lo stralcio, in favore del Fondo per il culto, di una partita eguale

---

di giurisprudenza, quanto è pubblicato nei Volumi XIV e XV, ed in quello in corso circa i Capitoli Cattedrali, ed in ispecie la sentenza della Corte d'Appello di Firenze 8 luglio 1905, Capitolo Cattedrale di S. Sepolcro c. Demanio, Vol. in corso, pag. 275.

(8) Conf. Cassazione di Roma, 8 giugno 1905, richiamata nella nota 1ª; ved. anche lo Studio pubblicato in questa dispensa, num. 35.

(9-10) Circa le *Chiese Ricettizie*, cons. in questa RIVISTA i due studî: « *Le Chiese ricettizie* - I. *Origine, caratteri e vicende fino al Concordato del 1818*; II. *Riforme e disposizioni emanate dal Concordato del 1818 ai Decreti luogotenenziali del 1861* » (Vol. I, pagg. 625 e seg.; e Vol. II, pagg. 209 e seg.).

(11-12) Ved. note 2 a 7.

allo importo delle quote spettanti ai dodici canonicati soppressi, ed alle diciotto partecipazioni, che si volevano pure sopprimere, conservandone soltanto sei a mente dell'articolo 6 della legge 15 agosto 1867; in favore del Demanio, di un'altra partita eguale all'ammontare della tassa del 30 per cento in relazione a due canonicati soppressi, pei quali non erasi fatta la ritenuta di detta tassa, ed a quattordici partecipazioni resesi vacanti dopo la pubblicazione della legge 19 giugno 1873.

Lo invitava infine a soddisfare gli arretrati dovuti, a suo avviso, all'una ed all'altra Amministrazione, nella somma di L. 31823,68 a favore del Demanio, dall'epoca in cui si verificarono le vacanze dei canonicati e dei benefizi minori soppressi sino a tutto il 30 giugno 1902; e di L. 40297,21 a favore del Fondo pel culto, dalla data della presa di possesso di ciascun canonicato e beneficio minore soppresso fino a tutto il 30 giugno detto anno, oltre i successivi ad entrambe le Amministrazioni fino alla consegna delle due succennate partite di rendita, con gl'interessi legali dal giorno della giudiziale dimanda, sino alla integrale rispettiva soddisfazione.

Ma il Capitolo, anzichè aderire a questi inviti, fece, in data del 26 ottobre 1895, atto di opposizione, che lasciò le cose in sospeso per più anni. Con citazione 7 gennaio 1903, l'Intendente di Finanza di Cosenza, nella doppia qualità di rappresentante delle Amministrazioni del Fondo pel culto e del Demanio, conveniva in giudizio innanzi a questo Collegio il Canonico sig. Alfonso Lavorato, quale procuratore e rappresentante del Capitolo, e ripeteva le domande già fatte dal Ricevitore del Registro.

Da qui la presente causa. Portata questa a decisione, i procuratori delle parti hanno, rispettivamente, nella udienza di spedizione, prese le sopratrascritte conclusioni.

In diritto. — Considerato che la eccezione pregiudiziale proposta nello interesse del Capitolo non meriti accoglimento. Sono assai noti gli ampî poteri che erano annessi in passato alla dignità dell'Arcidiacono: egli, capo del Capitolo, avente preminenza anche sull'Arciprete, chiamato *oculus Episcopi* (Conc. Trid., sess. 24, cap. 12, *de reform.*), assunse una grande parte dell'Autorità Vescovile: divenne il Vicario nato del Vescovo; ebbe giurisdizione, diritto di sorveglianza o di sacra visita delle Chiese della Diocesi, quello di esaminare e presentare i chierici alla sacra ordinazione ecc.; a lui venne commessa anche l'amministrazione delle cose temporali.

Ma con l'andare del tempo la podestà dell'Arcidiacono venne a diminuire: il Concilio di Trento incominciò col togliergli la giurisdizione nelle cause matrimoniali e criminali (sess. 24, cap. 20, *de reform.*), il diritto di sacra Visita (ivi, cap. 3), e quello di esaminare i promuovendi agli ordini sacri (sess. 23 cap. 7, *de reform*).

Al presente, i poteri e le attribuzioni dell'Arcidiacono vanno regolati in conformità degli usi e degli statuti o costituzioni delle singole Chiese. In alcune di queste si riducono ad una semplice preminenza dell'Arcidiacono sugli altri canonici senza alcuna giurisdizione od amministrazione; in altre non ha egli neppure tale preminenza, ed in altre non esiste perfino la dignità dell'Arci diaconato (Ferraris, *Prompta Bibl. Can.*, *V. Archidiaconus*, nn. 20-25).

Ma in generale può dirsi che l'Arcidiacono è capo del Capitolo, e come tale lo convoca e lo presiede, ed ha alcune attribuzioni in cose spirituali, quali quelle di dirigere l'ufficiatura del coro, di distribuire ai chierici le lezioni, d'istruire gli accoliti e gli altri ministri del culto, in ciò che riguarda il servizio dell'altare (Ferraris, loc. cit., n. 12).

Nelle cose temporali egli non ha alcuna ingerenza: per queste, per la relativa amministrazione e per la rappresentanza giudiziale, si suole eleg-

gere nel seno del Capitolo uno speciale incaricato, vale a dire il procuratore capitolare.

Così è anche nella Chiesa metropolitana di Rossano: il procuratore ha l'amministrazione del patrimonio del Capitolo, provvede alla esazione delle rendite, ed ha la rappresentanza del Capitolo stesso; è esso procuratore che in tutti gli atti relativi a quel patrimonio interviene e si qualifica per rappresentante dell'ente (Istanze 5 e 15 maggio 1889; memoriale 26 agosto 1889 al Ricevitore del Registro). Nella deliberazione capitolare del 27 novembre 1900 si ha che il tesoriere Can. Alfonso Lavorato fu eletto procuratore del Capitolo di Rossano, « *con incarico di rappresentarlo in giudizio, sia da attore come da convenuto* »: e da altra deliberazione capitolare del 21 novembre 1902 risulta che il detto tesoriere Can. Lavorato venne confermato nello stesso ufficio di procuratore.

D'altronde la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nel Canonico eletto procuratore la rappresentanza giudiziale del Capitolo, come è confermato da recentissima decisione della Corte di Cassazione di Roma (8 giugno 1905, Economato generale di Napoli c. Capitolo di Melfi).

Non v'ha quindi alcun dubbio che la citazione a lui fatta, quale procuratore e rappresentante del Capitolo di Rossano, sia pienamente valida, ed abbia regolarmente istituito il presente giudizio.

Considerato nel merito che i Capitoli Cattedrali possono trovarsi costituiti in più modi differenti, e cioè:

1° Per regola esistono, da una parte, i canonicati con le loro *prebende*, possedute ed amministrate dai singoli canonici, e vi è, dall'altra, la *massa comune*, o fondo per le distribuzioni corali.

Questo fondo può essere costituito da beni, a cui si è data tale particolare destinazione o dal distacco del terzo prebendale, secondo le prescrizioni del Concilio Tridentino (sess. 21, cap. 3, *de reform.*).

2° Può esservi, da una parte, la massa cosidetta *grossa*, perchè costituita dalla riunione delle prebende, e ciò all'unico scopo di una migliore amministrazione, tenuta dal procuratore o da speciale incaricato capitolare, ed esistere, dall'altra, la massa *piccola*, cioè il fondo per le distribuzioni corali, formato in uno dei modi sopra indicati.

3° Può esservi una *unica massa* da servire a rimunerare l'intervento agli uffici divini, ed in tale caso i canonici, *sprovvisti di prebenda*, non hanno altro diritto che a quello che lucrano con la loro frequenza al servizio religioso.

La massa comune per le distribuzioni può essere formata, oltre che dalle distribuzioni quotidiane corali, da quelle che sogliono chiamarsi *manuali o minute*, e che risultano da beni affetti a pesi speciali di culto (messe in suffragio, anniversari, novene, tridui ecc.) e dai redditi avventizi per opere di culto (messe e funerali avventizi, associo di cadaveri, ecc).

Il Capitolo metropolitano di Rossano è costituito nel primo degl'indicati modi: per ogni canonicato vi è una propria e speciale prebenda, posseduta ed amministrata dall'investito. Vi è inoltre una massa comune, che in parte serve alle distribuzioni corali ed in parte, la maggiore, riguarda le così dette distribuzioni manuali o minute, vale a dire l'adempimento dei pesi annessi a pii legati.

Ciò posto, non può esservi alcun dubbio che le quote di partecipazione alla massa comune dei canonicati eccedenti i dodici non siano coinvolte nella soppressione.

La legge 15 agosto 1867, n. 3848, come tutte le altre leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, ha voluto colpire *enti morali*, e ciò che all'ente morale appartiene. Infatti essa non parla che di *enti morali* (art. 1°) non più riconosciuti. Soppresso quindi il canonicato, non può essere compreso nella soppres-

sione che quello che è di spettanza del canonicato. Ora è certo che al canonicato spetta la prebenda o una porzione di *massa grossa*, cioè della massa formata dalla riunione delle prebende, ma non già il fondo o parte di fondo per le distribuzioni corali. Fra queste e la prebenda è sostanziale la differenza.

La prebenda o porzione di massa grossa è costituita da beni formanti la dote del beneficio canonicale: di essa ha il canonico il pieno e libero godimento pel solo fatto della investitura e per la sola residenza nel luogo dove esiste la Chiesa, indipendentemente da qualsiasi servizio.

Le distribuzioni corali non sono che una remunerazione di servizio: il canonico non le percepisce pel solo fatto della investitura, ma unicamente ed in quanto presta il servizio religioso.

Alla sola massa *grossa*, e non alla massa per distribuzioni corali, può competere il titolo di prebenda. *Praebendae nomen refertur ad id quod vocant* la grossa (Tholosano, *Syntagmatis iuris universis*, p. II, lib. XV, cap. 23, n. 23).

Ed è netta, evidente la differenza tra la prebenda o massa grossa da una parte e le distribuzioni corali dall' altra. La *Rota romana* così insegna: Haec differentia inter grossam et distributiones quotidianas, quia distributiones requirunt interessentiam in loco ubi decantantur horae canonicae, grossa vero requirit tantum residentiam in loco Ecclesiae, et non est opus interessentiae (*Recentiores*, p. IV, tom. II, decis. 1, n. 12). In sostanza, le distribuzioni quotidiane non sono, giusta la definizione dei canonisti, che lo *stipendium*, il *salarium*, per il servizio del coro (Moneta, *di distrib.*, p. I, q. IV, n. 10; De Luca, *de beneficiis*, disc. 100, n. 13).

Quindi è che le distribuzioni quotidiane non possono comprendersi nel benefizio: non sono computate nei frutti o nel valore di esso. (De Luca, *de iurepat.*, dic. 10, n. 7; *de beneficiis*, disc. 90, n. 69; Ferraris, Prompta Bibl. can., v. *Distributiones quot.*, n. 6). E ciò neanche quando nella Chiesa non esista altro che le dette distribuzioni quotidiane.

Infatti il Moneta, nel suo trattato *De distributionibus quotidianis* (p. I, q. VIII, n. 9) conclude: Stat ergo firma conclusio distributiones quotidianas non computari in valore beneficii.... etiamsi in illa Ecclesia nulli alii redditus sint quam distributiones quotidianae, quia nullus doctor hunc casum ab illa regula et conclusione excipit.

E poichè le distribuzioni corali quotidiane non possono mai avere il carattere prebendale o beneficiario, è escluso che possano alle medesime unirsi dei benefizi (Riganti, Comm. alle regole della Cancelleria apostolica, t. II, reg. 13, nn. 149, 151); che i Capitoli, sebbene abbiano le sole distribuzioni, paghino la tassa al Seminario (Riganti, loco cit., n. 153); che la Camera degli spogli s'impossessi, nelle vacanze, delle quote di esse (Pignatelli, lib. I, tit. VI, n. 2). Ed è ugualmente escluso che sui canonicati di un Capitolo siano imposte pensioni beneficiarie, anche quando tutti i redditi dello stesso *consistunt in solis distributionibus quotidianis, quae non veniunt appellatione fructuum, redditum et proventuum beneficiorum, ex quo non augent corpus beneficii et praebendae, sed dantur ratione operae et ministerii personalis* (*Rota romana*, 27 aprile 1667, coram **Emerix**; Recentiores, Pars XV, decis. 88).

Se le distribuzioni corali quotidiane non possono comprendersi tra i frutti e redditi del beneficio; se non sono quindi parte di esso. e non possono dal Demanio apprendersi nella sua soppressione, tanto meno possono dal Demanio stesso apprendersi le quote delle distribuzioni così dette manuali o minute. Queste sono formate da proventi avventizi o da redditi di beni costituenti il patrimonio del Capitolo, cioè di beni ad esso lasciati col peso di speciali uffici di culto. Ed è ben certo che la soppressione di benefizi canonicali non può avere effetto su ciò che non è del benefizio singolo, ma è invece capitale

patrimoniale dell'ente collettivo Capitolo, al quale si è conservata la personalità giuridica.

La giurisprudenza formatasi in applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico, ed in ispecie quella della Corte di Cassazione di Roma, regolatrice in materia, è costante nel riconoscere il carattere speciale delle distribuzioni quotidiane, e nel ritenere esente completamente da soppressione, come bene di proprietà del Capitolo, la massa destinata a tali distribuzioni. (Cass. Roma, 11 aprile 1885, Capitolo di Siracusa; 6 ottobre 1885, Capitolo di Foligno; 30 gennaio 1888 e 27 febbraio 1901, Capitolo di Cagliari, ecc.).

In due soli casi di giurisprudenza ha fatto eccezione alla regola della esenzione dalla soppressione, e cioè:

a) nel caso in cui il Capitolo si trovi costituito nel modo sopra indicato al num. 3, vale a dire con una *unica massa* da servire esclusivamente a rimunerare il servizio del coro (Cassaz. Roma, 25 luglio 1888, Capitolo di Bosa). Si ritiene allora che la quota di distribuzioni corali, che può da ciascun canonico essere lucrata, rappresenti la probenda, e tenga luogo di questa;

b) nel caso in cui la massa per distribuzioni quotidiane sia formata dal distacco del terzo prebendale, giusta la prescrizione del Concilio Tridentino (Sess. 21, cap. 3, *de reform.*).

Si ritiene che questo terzo, parte anch'esso della prebenda, segua la sorte degli altri due terzi.

Ma il Capitolo di Rossano non si trova nè nell'uno, nè nell'altro caso.

Nelle Provincie dell'ex Regno di Napoli furono emanate disposizioni da cui può rilevarsi quando, nei Capitoli *senza prebenda*, le distribuzioni quotidiane possono tener luogo della prebenda stessa (Appuntamenti della Real Camera approvati dal Re con dispaccio 21 aprile 1781; Circolare della Real Camera 6 dicembre 1783). Tali disposizioni riguardano il sequestro da ordinarsi, nei casi di vacanza, dall'Economato, e sono ora compendiate nell'art. 48 del Regolamento economale 8 dicembre 1861, n. 373 (non abrogato dal Regolamento 2 marzo 1899, come ha ritenuto la Cassazione di Roma agli 8 giugno 1905, Economato di Napoli c. Capitolo di Melfi), ove è disposto: « A tenore delle norme generali adottate dal già Monte frumentario, *saranno pienamente escluse* dal sequestro nelle vacanze *le porzioni di massa comune* dei Capitoli delle Cattedrali e Collegiate, rilasciandosi le stesse a benefizio degli altri membri dei Capitoli, *salvo il caso che tali masse derivassero da prebende riunite* ».

Ora è certo che la massa comune del Capitolo di Rossano non deriva dalla riunione di prebende; e nulla impedisce che in base all'art. 3 del titolo preliminare al Codice civile, possa prendersi norma anche da dette disposizioni nella soluzione della presente controversia.

E' poi assolutamente escluso, in ogni caso, che si possano apprendere le quote delle distribuzioni così dette manuali o minute, provenienti, come si è avvertito, da obblighi di messe, anniversari, novene, tridui, funerali, associazioni di cadaveri (Circolare 20 maggio 1863, dell'Economato Generale di Napoli — Circolare della Real Camera sopra citata).

Rimane pertanto bene stabilito che non si possa procedere allo stralcio delle dodici quote di massa comune del Capitolo di Rossano, ritenendole coinvolte nella soppressione dei dodici canonicati.

Considerato, in ordine alle 18 partecipazioni, che nella Chiesa Cattedrale di Rossano era, come si hanno non rari casi nelle Provincie napoletane, annessa una Ricettizia (Istruzioni 18 novembre 1822, art. 1°).

Rispettata la Chiesa Cattedrale, è stata soppressa la Ricettizia (art. 1°, n. 1, legge 15 agosto 1867, n. 3848); e quindi tutto ciò che può formare il patrimonio di questa venne legittimamente appreso e poi trasferito al Fondo pel culto.

Il patrimonio delle Ricettizie era composto di beni laicali rimasti tali, cioè

che, secondo la espressione dei canonisti, non si *spiritualizzavano;* di beni lasciati da pii disponenti a favore della Chiesa *civica*, col peso, in generale, di messe, suffragi ed altri uffici religiosi. Il reddito di questi beni veniva distribuito ai sacerdoti incardinati alla Chiesa sotto forma *di partecipazioni*, che non acquistavano mai il carattere di beneficio; ad ogni partecipazione era annesso l'adempimento di un numero proporzionato di pesi (messe, suffragi, ed altro), e poteva esservi congiunto pure il servizio del coro, che poteva esistere anche nelle Chiese Ricettizie (citate Istruzioni 18 novembre 1822, art. 9, 16, 20).

Nella soppressione di queste Chiese non poteva prendersi possesso che della *massa comune*, dalla quale si formavano le porzioni o *partecipazioni* spettanti a ciascun sacerdote.

Ora se il clero ricettizio della Chiesa di Rossano fosse composto dei 24 sacerdoti partecipanti, se le 24 quote di massa comune formassero le *partecipazioni* di esso clero, e quindi fossero venute a costituire il patrimonio della Ricettizia, sarebbe chiaro il fondamento della domanda dell' Amministrazione attrice, e dovrebbe ammettersi lo stralcio di una partita eguale allo ammontare di 18 partecipazioni, rimanendo salve le altre 6, con le quali s'intende formare i sei benefizi minori, di cui parla la legge (art. 6 legge 15 agosto 1867).

Ma nulla di quanto sopra risulta dagli atti: si hanno, invece, elementi piuttosto contrarî.

E' vero che dagli statuti capitolari si rileva che la Chiesa di Rossano da Ricettizia innumerata divenne numerata, e che aveva un clero composto di 24 Canonici e di altrettanti partecipanti.

Da altri atti si ha, però, che il clero addetto alla Chiesa era assai numeroso. Così dalla sacra Visita dell'Arcivescovo Adeodato nel 1698, si apprende che tra canonici e sacerdoti si raggiungeva il numero di 113; e, dalla relazione di Monsignore Tedeschi del 1841, si rileva la esistenza di un Capitolo di 24 canonici, di un clero participante con altrettanti sacerdoti *mansionari* chiamati in sussidio dei canonici al servizio del coro, di un clero non partecipante, che nei tempi antichi era giunto fino al numero di 300 sacerdoti, i più anziani dei quali andavano a formare il clero partecipante.

Tutto ciò porta al concetto di una Chiesa Ricettizia innumerata, con un clero separato e distinto dai 24 mansionari o partecipanti. Questi uscivano, come i più anziani, dal clero ricettizio, ed ammessi al servizio del coro con i canonici ed a partecipare con costoro alla massa comune capitolare, cessavano di far parte della Chiesa Ricettizia.

I mansionari, come è noto, formano un corpo a sè ed appartengono alla Chiesa Cattedrale (Nardi, Elem. di dirit. eccles. I, § 204).

Ciò sarebbe in armonia con le affermazioni del Capitolo, il quale asserisce che alla Chiesa Cattedrale di Rossano era annesso un clero ricettizio; che il Demanio s'impossessò dei relativi beni, e che ai componenti il detto clero fu fatto l'annuo assegnamento, di cui all'art. 3 della legge 15 agosto 1867.

Ma queste affermazioni del Capitolo non sono avvalorate dalla debita prova: prova che può essere fornita con la esibizione degli statuti della Ricettizia, mentre furono prodotti soltanto quelli del Capitolo, con la dimostrazione del suo speciale patrimonio, col relativo verbale di presa di possesso, con la dimostrazione anche del numero dei componenti il clero ricettizio (poichè, per le riforme iniziate col *Breve Impensa* del 1819, ha dovuto questo numero essere determinato, non essendo più ammesse le Ricettizie innumerate), e di coloro che ebbero l'annuo assegno in base all' art. 3 delle legge 15 agosto 1867, ecc.

Ora se, mercè tale prova, si giungesse ad escludere che il clero ricettizio di Rossano fosse composto dei 24 sacerdoti partecipanti, di cui si tratta, e che le

24 quote di partecipazione alla massa comune capitolare rappresentassero il patrimonio della Ricettizia, mentre questo risultasse diversamente costituito e già pervenuto al Demanio, è evidente che non potrebbe parlarsi di soppressione e dello stralcio chiesto a favore del Fondo pel culto. Si avrebbe in questo caso una massa comune completamente addetta alla Chiesa Cattedrale; e la massa comune, come si è visto, non è soggetta a soppressione: si avrebbero dei sacerdoti sprovvisti di prebenda, di beneficio, ma aventi una semplice retribuzione per il servizio personale da loro prestato, cioè: *ratione servitii e non iure officii o beneficii.* In questo stato di cose sfugge qualsiasi idea dl soppressione.

Quindi la prova predetta è essenziale, e dev'essere ordinata.

Considerato che, nel caso in cui non ottenendosi tale prova dovessero ritenersi soppresse le dette participazioni, non sarebbe da accogliere la domanda riconvenzionale del Capitolo, essendo ormai giurisprudenza assodata che il Fondo pel culto non sia tenuto all'adempimento in modo specifico degli oneri religiosi annessi agli enti morali soppressi, come risulta dalle recentissime decisioni della Corte di Cassazione di Roma (11 maggio 1905, Confraternita di S. Marta in Vogna; 9 giugno 1905, Arcipretura di Mezzanafigli; 15 giugno 1905, Parrocchia di Barra; 23 giugno 1905, a Sezioni unite, Parrocchia di Castellazzo Bormida).

Ciò pel motivo, che, come ebbe ad esprimersi la stessa Corte nella sentenza anteriore del 31 gennaio 1881 (Fondo culto c. Municipio di Canneto), sta nel concetto delle leggi sull'Asse ecclesiastico, che i beni degli enti soppressi, previe alcune detrazioni a pro dello Erario, fossero attribuiti ad una pubblica Amministrazione, denominata prima Cassa Ecclesiastica, poscia Fondo pel culto, la quale, secondo la misura dei beni stessi, soddisfatti anzitutto i debiti e le passività che vi erano inerenti, in quanto al resto dovesse valersi delle rendite sia per sgravare lo Stato degli oneri di culto, sia per sussidiare i Parroci poveri, sia per altri fini di religione, che meglio rispondessero alle mutate condizioni dei tempi.

Considerato, in ordine alla prelevazione della tassa del 30 per cento per due canonicati soppressi e per le 14 partecipazioni, che dall'art. 18 della legge 15 agosto 1867 veniva imposta la detta tassa sul *patrimonio ecclesiastico;* che in applicazione di tale articolo, essa si faceva gravare sulla intiera massa comune, considerata come patrimonio del Capitolo; che, così diminuita la massa comune, e colpita anche del 30 per cento la prebenda o dote beneficiaria, i canonici e gli altri beneficiati vedevano assottigliato, in modo veramente eccessivo, il proprio reddito.

A questo inconveniente si volle portare rimedio con la disposizione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402; e così venne stabilito che la massa per le distribuzioni quotidiane non venisse più colpita dal 30 per cento nella sua integrità come patrimonio del Capitolo, ma fosse ripartita tra i singoli canonici e beneficiati, e solo in quanto coi frutti della dotazione ordinaria e con la quota delle distribuzioni si eccedesse un reddito di annue L. 800 pei primi, e 500 pei secondi, si dovesse applicare sulla eccedenza la tassa del 30 per cento.

Per effetto di questa disposizione, veniva dal Demanio restituita la tassa del 30 per cento prelevata sulla massa comune, ed era imposta soltanto a quei canonicati che, col provento delle distribuzioni, superassero il reddito di L. 800. Ma ciò ristrettivamente ai canonicati conservati, mentre pei canonicati soppressi l'Amministrazione pretese di non fare alcuna restituzione per tassa del 30 per cento sulle quote di massa comune ad essi relative.

Questo sistema, evidentemente erroneo ed incoerente, ebbe la censura della giurisprudenza, la quale stabilì la intangibilità della massa comune per le distribuzioni quotidiane, e ritenne che

essa dovesse dividersi fra i dodici investiti dei canonicati conservati, perchè erano i soli in grado di lucrare le dette distribuzioni: ai medesimi è dovuta, *iure non decrescendi*, la quota che poteva attribuirsi agl'investiti dei canonicati soppressi.

E ciò ritenne la giurisprudenza anche quando decise che la proprietà del Capitolo sulla massa delle distribuzioni sia nominale, più che effettiva (Cassaz. Roma, 22 decembre 1900, Capitolo di Mazzaro del Vallo; 19 maggio 1903, Capitolo di Otranto).

Ciò premesso, non può dubitarsi che non possa farsi alcuna prelevazione per tassa del 30 per cento sulle quote di massa che possano riferirsi ai due canonicati soppressi, dei quali si tratta. Queste quote debbono intiere profittare ai dodici canonici presenti.

Quanto alle 14 partecipazioni, è da porre il seguente dilemma: O sono soppresse (ciò che avrebbe luogo, quando potesse ritenersi, come sopra si è detto, che esse rappresentino il patrimonio della Chiesa Ricettizia, le *partecipazioni* dei componenti il clero ricettizio), ed allora il Demanio avrebbe nel totale di tali partecipazioni, divenuto patrimonio del Fondo pel culto, il diritto di prelevare il 30 per cento (art. 18 della legge 15 agosto 1867), e non altro; o non sono soppresse, ed allora sono esenti dalla tassa, sia perchè non sono prebende o frutti di beneficio, sia perchè ciascuna di esse ammonta ad una cifra assai inferiore al *minimum* previsto dall'art. 25 della legge 19 giugno 1873.

Anche questo capo di domanda deve essere respinto.

Considerato che, non essendosi decisa la intiera controversia occorre rimandare ogni pronunzia sulle spese all'ulteriore decisione definitiva, e che non sia il caso di ordinare, in attesa di tale decisione, i provvedimenti chiesti al n. 4 delle conclusioni delle Amministrazioni attrici, cioè d'ingiungersi alla Direzione Generale del Debito Pubblico di sospendere il pagamento delle rendite semestrali dei certificati intestati al Capitolo sino all'esito del giudizio.

Considerato che la concessione della clausola provvisionale non trovi ostacolo nel disposizione dell'art. 363 Cod. di proc. civile.

Per tali motivi, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.
(Sezione IV).
Decisione 6 luglio 1906.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Pincherle.

Opera pia della Misericordia in Casale Monferrato c. G. P. A. di Alessandria e Ministero dell'Interno.

Opere pie — Impiego di capitali disponibili — Costruzione di case operaie — Ammissibilità — Legge 17 luglio 1890 — Legge 31 maggio 1903.

Alle istituzioni pubbliche di beneficenza non è vietato dall'art. 28 della legge 17 luglio 1890 in correlazione con la legge 31 maggio 1903, n. 254, di impiegare i loro capitali disponibili nell'acquisto di terreni per la costruzione di case operaie o popolari, ottenendo la debita approvazione dall'autorità tutoria, cioè dalla Giunta Provinciale Amministrativa (1).

In diritto: Considerato che le ragioni per le quali il Decreto Reale impugnato, facendo proprie le osservazioni della

(1) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questa importantissima decisione del Consiglio di Stato, nella quale è approvato appieno l'esplicamento di una nuova forma della beneficenza « nel più fecondo ed evoluto concetto della previdenza ».

Giunta Provinciale Amministrativa di Alessandria, respinse il ricorso dell'Amministrazione del Pio Istituto di Casale contro la deliberazione della Giunta stessa che aveva negato la propria approvazione alla deliberazione 9 agosto 1904 dell'Amministrazione del Pio Istituto anzidetto per l'acquisto di un tratto di terreno da adibirsi alla costruzione di case operaie e di adoperare per l'acquisto parte di somma figurante in bilancio per economie sugli esercizii precedenti, si riassumono in ciò: per la legge sulle case popolari del 31 maggio 1903, n. 254, le istituzioni di beneficenza possono venire in aiuto alla costruzione delle case popolari soltanto con prestiti sino ad un quinto delle somme libere da investirsi annualmente; al progettato impiego osta l'esplicito disposto dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972; la costruzione di case popolari non potrebbe considerarsi quale una forma della beneficenza dall'Istituto esercitata col dare sussidii ai poveri per aiutarli a pagare il fitto di casa, e con l'offrire anche degli alloggi gratuiti nel proprio edificio, imperocchè le case operaie sono fabbricate non tanto per la classe veramente povera, quanto piuttosto per la classe lavoratrice, e perciò lo Istituto violerebbe nella essenza le disposizioni fondamentali del proprio statuto.

Considerato che senza disconoscere che la Giunta Provinciale Amministrativa e il Ministero sono stati indotti a quella determinazione da gelosa cura del patrimonio dei poveri, che non sta meno a cuore a questa Sezione, crede essa tuttavia che le disposizioni di legge invocate non siano di impedimento all'impiego di economie dei bilanci nei modi deliberati dall'Opera Casalese.

Che l'articolo 28 della legge 17 luglio 1890 evidentemente intende disciplinare il più cauto e sicuro impiego dei capitali delle Opere pie esuberanti alla loro gestione ordinaria o perchè ad esse pervenuti in via straordinaria da elargizioni, disposizioni testamentarie o simili, capitali che esse abbiano deliberato d'investire o che comunque debbano investirsi. E la legge per alte ragioni di economia pubblica e di tutela dei patrimonii destinati a carità, vuole che tale investimento si faccia di regola in titoli di Stato o da questo garantiti.

Che da questa ipotesi è da distinguersi la ipotesi di somme economizzate e comunque disponibili, che vogliansi dall'Opera pia rivolgere all'esercizio della beneficenza che è il suo scopo e la sua ragion d'essere. In tal caso potrà e dovrà l'autorità tutoria esaminare se il progettato impiego corrisponda a quel fine e nel suo prudente apprezzamento se esso possa approvarsi; ma non sarà più il caso di applicare l'art. 28 e di trarne da questo un argomento contro un determinato impiego; potrà derivarlo, ove così le sembri, da ragioni di prudenza amministrativa.

Che tali concetti sono rafforzati dall'art. 71, n. 5, e 76 Regolamento amministrativo della legge suddetta, opportunamente ricordati dalla difesa del ricorrente; dal primo dei quali risulta che una pubblica istituzione di beneficenza può procedere all'acquisto di stabili a titolo corrispettivo « in accumulo o miglioramento del patrimonio e per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione », e dal secondo che all'effetto dell'esercizio della tutela è considerato come trasformazione del patrimonio, fra altro, anche « l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili ». Le quali disposizioni difficilmente si spiegherebbero ove all'impiego di queste somme dovesse senza distinzione applicarsi l'art. 28, fatta eccezione del solo caso in cui si trattasse di impiegarlo nel miglioramento del patrimonio esistente.

Che, dimostrato così come l'esercizio della beneficenza, che sia scopo dell'Opera pia, possa consentire un impiego di capitali, diverso da quello dell'acquisto di titoli di Stato, resta a vedere, se alla legalità della deliberazione dell'Opera pia Casalese faccia ostacolo la legge sulle case popolari, e nella nega-

tiva, se essa possa aversi quale svolgimento della beneficenza dall'ente.

Considerato in proposito che la legge 31 maggio dispone al 2° capoverso che « le Opere pie in correlazione con l'articolo 28 della legge sulle Opere pie possono con l'autorizzazione delle autorità tutorie impiegare nei detti prestiti (per la costruzione e l'acquisto di case popolari) e sino ad un quinto le somme libere da investirsi annualmente ».

Che, se questa disposizione (come in essa è detto) è posta in correlazione con l'art. 28 suddetto, evidente è la conseguenza che la interpretazione data a quest'ultimo articolo serve ad interpretare essa pure: è perciò che l'investimento del quinto delle somme disponibili in prestiti per la costruzione e l'acquisto di case popolari, fa eccezione all'investimento nei prestiti dello Stato; ma non ha che vedere con lo impiego dei capitali ai fini della beneficenza dell'Opere pie.

Che a questa interpretazione delle due leggi, insieme coordinate, non può farsi obbiezione che altra è la classe di persone a cui si rivolge la legge del 1890, altra quella a cui intende recar sollievo la legge del 1903 suddetta. Non sono davvero così diverse e distanti che non si tocchino. Ai poveri si rivolge la legge del 1890, ma non intende i soli squallidamente indigenti, che non possono soddisfare i più impellenti bisogni della vita; tanto vero che considera istituzioni di beneficenza anche quelle che hanno per fine di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico. Al popolo si rivolge la legge che per ciò si chiama per le case popolari, e quindi non alle sole classi lavoratrici, ma anche ai poveri, a cui pure vuol sovvenire, quando accorda i benefici e le facoltà in esse contenute e richiamate anche alle Società di beneficenza, che senza alcuna mira di lucro, provvederanno agli alloggi per ricoverarvi i poveri a fitti minimi. E queste Società devono, prima di dare in locazione gli alloggi, richiedere dal Sindaco del luogo un certificato attestante lo stato di povertà dei richiedenti. Così dispone l'art, 69 del Regolamento per l'esecuzione della legge. Di guisa che « *popolo*, epperciò diciamo *case popolari* e non operaie (cos esprimevasi il proponente la legge) sono i proletari che vivono di magri salari in quartieri luridi ed in tetre mude, che si devono trasformare, risanare, abbattere, ed è popolo per noi anche l'artigiano indipendente, che sta poco meglio di questi suoi infelici compagni ». Queste gradazioni di ristrettezze tutte abbraccia e per tutte ha una cura la provvidenza del legislatore, quando dispone che il corrispettivo dell'alloggio possa essere il semplice fitto, anche minimo, come si è veduto, o l'ammortamento semplice o l'ammortamento assicurativo, che solleva l'operaio e la sua famiglia ai godimenti della proprietà. Per tal modo la beneficenza, dimesso l'atteggiamento della mano che porge l'obolo, si trasforma nel più fecondo ed evoluto concetto della previdenza. E non gioverebbe al bene pubblico la giurisprudenza che con un'interpretazione troppo rigorosa impedisse questo movimento: *lex utilis reipublicae interpretatione adiuvanda est.*

Che, ciò detto, rimane l'ultima indagine consistente nel vedere se i fini del l'Istituto della Misericordia di Casale siano tali che la costruzione diretta di case popolari sia ad essi contraria, o, invece, non ne sia che un naturale e progressivo svolgimento. A questo riguardo non può a meno la Sezione di tenere che i documenti presentati dall'Istituto, in seguito alla decisione interlocutoria, hanno corrisposto al suo assunto. Nella relazione 10 ottobre 1895 del Commissario governativo, incaricato di una inchiesta e della formazione dello statuto, si suggeriva che i sussidi in danaro fossero possibilmente limitati e sostituiti con sussidi in natura o indiretti (per esempio pigioni di casa) ecc... e lo statuto approvato col Regio Decreto del 24 marzo 1901 dice appunto che i

sussidi possono essere erogati in danaro o in natura, e in conformità a ciò vedesi in uno dei documenti prodotti un lungo elenco di persone che ricevono un sussidio trimestrale allo scopo specialmente di integrare il pagamento dell'affitto, ed è stanziata in vari bilanci per sussidi una somma di più che sedicimila lire all'anno, mentre nel certificato 12 febbraio 1906 del Segretario economo dell'Istituto leggonsi i nomi di ventitrè persone che sono alloggiate gratuitamente nel palazzo proprio dell'Istituto medesimo: cifre coteste che trattandosi di una città di poco più di trentamila abitanti, dimostrano come potrà essere benefica l'iniziativa del Pio Istituto, se sarà da altri secondata.

Che da quanto sopra è detto risulta, adunque, che le leggi del 1890 e del 1903 e le disposizioni dello statuto non sono contrarie al nuovo indirizzo delle beneficenza della Istituto pio Casalese; che anzi quella nuova forma può dirsi lo svolgimento razionale della azione già da esso esercitata; e perciò che il suo ricorso contro il Decreto annullante la deliberazione 9 agosto 1904 va accolto.

Considerato che, non essendosi presentata l'Amministrazione ad opporsi al ricorso, non ha luogo la pronuncia sulle spese.

Per questi motivi la Sezione accoglie il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione 30 marzo 1906.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Sandrelli.

Arciconfraternita dei Cinturati e del Santissimo Sacramento di Teramo c. *Comune di Teramo e Ministero dell'Interno.*

Decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV — Revocazione — Errore di fatto — Condizioni necessarie.

Autorizzazione a stare in giudizio — *Fumus boni iuris* — Autorizzazione giustificabile.

Monumenti ed oggetti di antichità e di arte — Legge 12 giugno 1902 — Enti proprietarii - Vincolo di inalienabilità, ma capacità di rivendicazione della proprietà.

Ricorre il caso della rivocazione di cui all'art. 51 del Regolamento di procedura innanzi alla IV Sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, quando una decisione di questa si sia fondata su un errore di fatto, col ritenere per equivoco la data della notificazione del ricorso e dichiarare, di conseguenza, irricevibile il ricorso medesimo mentre i termini non erano trascorsi.

È annullabile la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa, che rifiutò l'autorizzazione a stare in giudizio, quando vi sono argomenti per ritenere l'esistenza di quel fumus boni iuris, ***che è necessario.***

La legge 12 giugno 1902 sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte limita e regola il diritto di alienabilità di essi, ma riconosce il diritto di proprietà degli stessi agli enti contemplati nella legge stessa e l'esperibilità di tale diritto.

Considerato che l'art. 51 del Regolamento di procedura dinanzi la IV Sezione del Consiglio di Stato 17 ottobre 1889, tratto dall'art. 494 del Codice di procedura civile, dispone, fra l'altro: « Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti, se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della contestazione. Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso sul quale la decisione abbia pronunziato ».

Che da questa disposizione si desume: che l'errore deve essere *essenziale* e *decisivo*, tale, cioè, che senza di esso la decisione non sarebbesi pronunciata; *di fatto o materiale* e non di criterio, di apprezzamento o di interpretazione; *manifesto* e *intuitivo* pel confronto degli atti e della decisione, come persuadono gli avverbi *incontrastabilmente* e *positivamente* adoperati dal legislatore; e cadere sopra un fatto che non sia stato un punto controverso, sul quale, cioè, sia avvenuta una spe-

ciale disputa fra le parti e che abbia richiamato l'esame del magistrato.

Che, nel caso di che si tratta, non vi ha dubbio che vi fu errore avente tutte le condizioni ricordate, necessarie per far luogo al giudizio straordinario di revocazione, e tale errore risulta dagli atti e documenti della causa. Infatti il ricorso fu notificato al Comune di Teramo e al Ministero dell'Interno rispettivamente nei giorni 29 e 30 gennaio 1903, e nel primo marzo successivo e così entro il termine di giorni 30 stabilito dall'art. 30 della legge sul Consiglio di Stato, cioè nell'ultimo giorno, fu depositato insieme col ricorso stesso il provvedimento impugnato, cioè una Nota del Prefetto di Teramo in data 2 dicembre 1902, con la quale era comunicato all'Arciconfraternita dei Cinturati il Reale Decreto del 16 novembre precedente e dove erano pure trascritti i motivi del parere del Consiglio di Stato sentito sul ricorso stesso. Fu una copia autentica del Reale Decreto che, ad abbondanza, l'Arciconfraternita depositò nel 2 marzo detto, giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito che, come si è accennato nella esposizione del fatto, trasse in errore la Sezione. Devesi perciò revocare la decisione denunziata 30 gennaio-12 febbraio 1904, ordinare la restituzione del deposito di L. 100 fatto ai termini dell'art. 53 del citato Regolamento, rimettendosi, conseguentemente, le parti nello stato in cui erano prima della pronunzia della detta decisione.

Considerato, in ordine al merito della controversia, che, per ritenere ricorra quel *fumus boni iuris* necessario a giustificare la domanda dell'Arciconfraternita dei Cinturati e del Santissimo Sacramento in Teramo per l'approvazione della sua deliberazione 23 febbraio 1896, con cui essa aveva autorizzato il giudizio di rivendicazione della tavola di *Jacobello del Fiore* innanzi quel Tribunale, stanno, a tacere d'altre, le seguenti notevoli circostanze: che la Congregazione laicale appellata in origine dei Disciplinati e della Morte e poscia dei Cinturati fu eretta verso la metà del secolo XIII nella Chiesa di S. Giacomo in Teramo, e nel mezzo del trittico del Veneto Jacobello del Fiore, morto nel 1418, sta la figura di S. Giacomo cui sta intitolata la detta Chiesa; che il Convento dei frati Agostiniani in Teramo, ai quali — secondo la Giunta Provinciale Amministrativa — sarebbe appartenuto il quadro, venne soppresso con Reale Dispaccio 8 settembre 1792 e tutto quanto ad esso apparteneva fu devoluto all'Arciconfraternita dei Cinturati, e che questa sempre possedette il dipinto, e soltanto nel 10 aprile 1870, ne fece la consegna al Comune di Teramo — che lo aveva richiesto per collocarlo nella Pinacoteca — con la riserva di ogni diritto di proprietà.

Considerato che non vale obbiettare — come fa il Decreto denunziato — che alla domanda di promuovere il giudizio di rivendicazione del controverso dipinto si oppone il disposto dell'art. 2 della legge 12 giugno 1902 sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte, deducendosi che per l'articolo stesso, essendo inalienabili non solo le collezioni di oggetti d'arte e di antichità, ma anche i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica appartenenti a Fabbricerie e Confraternite od Enti ecclesiastici di qualunque natura, viene a mancare la causa e l'interesse della domanda stessa, perchè la legge 12 giugno 1902 nello stesso articolo 2 riconosce il diritto di proprietà dei detti oggetti agli Enti ivi indicati, e negli articoli successivi ne regola anche l'alienazione. Epperò la causa e l'interesse della domanda di rivendicazione appare evidente, ed evidente, perciò, appare la ragione della inattendibilità del motivo per cui il Decreto denunziato ha respinto il reclamo dell'Arciconfraternita dei Cinturati di Teramo contro la decisione di quella Giunta Provinciale Amministrativa, 9 giugno 1898. Il Decreto stesso — a prescindere da altri riflessi — confonde, come bene ha osservato l'Arciconfraternita, l'inalienabilità degli og-

getti d'importanza artistica ed archeologica con la loro incapacità ad essere oggetto di proprietà degli Enti contemplati nella citata legge, e converte così una limitazione del diritto di proprietà d'una cosa in una negazione del diritto stesso. Nessun dubbio dunque che deve concedersi all'Arciconfraternita l'approvazione della sua deliberazione 23 febbraio 1896.

Per questi motivi, la IV Sezione del Consiglio di Stato accoglie, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

2 febbraio 1906.

Pres. Bonasi P. — *Est.* Pincherle.

Consiglio Ospitaliero di Verona c. *Ministero dell'Interno, Congregazione di carità e Comune di Verona.*

Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Firma di esso — Validità.

Opere pie — Provvedimento ministeriale — Carattere di esso — Riforma statutaria — Inammissibilità di ricorso.

È valido e ricevibile il ricorso alla IV Sezione firmato dal Vice-presidente di un'Opera pia quale rappresentante dell'ente e dal Presidente quale avvocato patrocinante.

Il provvedimento ministeriale inteso ad iniziare una riforma statutaria di un'Opera pia non è un vero e proprio provvedimento definitivo, e non è quindi impugnabile innanzi al Consiglio di Stato, Sez. IV.

In virtù della legge 17 luglio 1890 non è impedito al Ministero dell'Interno, mancando l'iniziativa dei corpi morali locali, spingendo o dirigendo l'azione prefettizia, imporre determinate riforme agli stessi.

Fatto: Il Decreto Reale del 24 maggio 1900, inteso a riordinare la pubblica beneficenza della città di Verona, raggruppò (con l'art. 2) sotto una amministrazione autonoma alcune istituzioni e fondazioni, tra cui la metà del capitale derivante da beni delle cessate Abbazie di San Zeno e della Trinità, e dispose quindi (art. 3):

« Sono raggruppati nell'Ospedale dei bambini, il terzo del capitale delle Abbazie menzionate nel precedente arti- e la Pia casa di ricovero per i poveri della città, restando per quest'ultima attribuita alla Congregazione di carità la designazione dei ricoverandi, prima spettante alla Direzione dei Luoghi pii ».

Con lettera del 9 agosto dell'anno successivo (1901) la Giunta municipale di Verona premesso che, essendo state sospese durante le operazioni per il raggruppamento le ammissioni nel Ricovero e che ciò doveva aver reso possibile alla Amministrazione Ospitaliera di formare un fondo di scorta, di cui diceva di abbisognare per il servizio medesimo, la interessava a porsi in diretto rapporto con la Congregazione di carità « sia per versare alla stessa la somma economizzata, sia per determinare tutte le modalità opportune per il più sollecito funzionamento del servizio ».

Resa edotta di tale richiesta, la Congregazione di carità con lettera del 16 stesso mese faceva a quell'Amministrazione domanda della somma economizzata, intendendo essa di assegnare sussidi a domicilio in luogo di sostituire altri ricoverati.

Si rifiutò il Consiglio Ospitaliero, sostenendo che l'art. 3 del Decreto del 1900 non comportava la interpretazione che gli si voleva dare. A sua volta la Congregazione di carità insistette perchè le fossero versate l'anzidetta somma e la metà delle rendite provenienti dal legato Busti-Trevisani e da tutti gli altri lasciti già amministrati dai Luogni pii, salvo di rifondergli le rette di mantenimento dei ricoverati.

Avendo il Consiglio Ospitaliero, con deliberazione del primo maggio 1903, insistito nel rifiuto, la Congregazione di carità chiese al Prefetto l'annullamento della deliberazione stessa in base all'articolo 54 della legge 17 luglio 1890.

Oppose il Consiglio l'inammissibilità del ricorso della Congregazione, non avendo con quella deliberazione violata alcuna disposizione di legge, di regolamento o di statuto, e subordinatamente, oppugnando in merito la tesi avversaria.

La Prefettura non accolse il ricorso.

Contro il provvedimento prefettizio le Congregazione avanzò ricorso al Ministero dell'Interno.

Il Ministero con Nota comunicata ai due enti in contesa, respinta la pregiudiziale, nuovamente opposta dal Consiglio Ospitaliero, di incompetenza dell'Autorità amministrativa, accolse, per il merito, il ricorso della Congregazione, avendo ritenuto che l'interpretazione da questa sostenuta fosse conforme alla deliberazione del Consiglio comunale di Verona e al parere del Consiglio di Stato, in base ai quali erasi emanato il Regio Decreto del 1900, e alle premesse del Decreto stesso che richiamavano quegli atti. Avvertiva che però la Congregazione di carità non avrebbe potuto invertire le rendite, da corrisponderle dal Consiglio Ospitaliero, in verun altro scopo che non fosse il ricovero degli indigenti. Osservava, da ultimo, che la insorta controversia dimostrava come a ragione il Consiglio di Stato aveva già ritenuto che per l'esatta ammistrazione dei lasciti della Pia Casa bastava che la rappresentanza di questa fosse modificata facendosi luogo a un'equa rappresentanza del Comune e della Congregazione. E il Prefetto invitava appunto il Presidente del Consiglio Ospita iero a sottoporre a questo la proposta di riforma dello Statuto.

Contro l'indicato provvedimento ministeriale il Consiglio Ospitaliero deliberò nella seduta del 3 maggio 1901 di ricorrere a questa Sezione.

Il ricorso firmato dal Vice-presidente Carlotti, dal segretario e dall'avvocato Pietro De Stefani, deduce i seguenti mezzi di annullamento *(Omissis)*.

Diritto: Considerato sulla eccezione di nullità del ricorso, consistente in ciò che esso manca della firma di chi rappresenta il Consiglio Ospitaliero, cioè del Presidente, e che a questo difetto non può supplire la firma del Vice-presidente, il quale ne fa le veci solo in caso di assenza o di impedimento, circostanza che non si può dire avverata nel caso attuale, dal momento che il Presidente ha firmato il ricorso come avvocato patrocinante;

Che tale eccezione, per quanto abilmente presentata, non può essere accolta, dovendosi alle argomentazioni del resistente opporre il seguente dilemma: o l'avere il Presidente firmato il ricorso in qualità di avvocato faceva sorgere quello stato di impedimento a firmarlo quale Presidente che abilitava il Vice-presidente a farne le veci, a termini dello Statuto; o tale impedimento non esisteva, e nulla vieta che la sua firma possa essere considerata quale firma di Presidente e di avvocato patrocinante, non essendo vietato alla parte che sia patrocinatore in Cassazione, di firmare il ricorso anche come tale.

Considerato quindi sul ricorso del Consiglio Ospitaliero di Verona, con cui si chiede l'annullamento della risoluzione del Ministero dell'Interno ad esso comunicata colla lettera della Prefettura di Verona del 18 aprile 1904, che è anzitutto da esaminare se quell'atto abbia i caratteri per essere impugnato innanzi a questa Sezione, se cioè trattisi di un vero e proprio provvedimento che definisca la vertenza insorta fra la Congregazione di carità e il Comune di Verona, da un lato, e il Consiglio Ospitaliero della stessa città, dall'altro.

Senza ripetere la storia di tale contestazione, che fu riassunta nella esposizione dei fatti, basti rammentare che avendo la Congregazione e il Comune chiesto al Consiglio Ospitaliero la consegna delle rendite economizzate sul servizio delle ammissioni nella Pia Casa di ricovero, raggruppata, insieme agli altri enti, allo Ospedale civile, e sotto l'amministrazione del medesimo, in forza del Reale Decreto 24 maggio 1900, nonchè la metà delle rendite provenienti dal legato Busti-Trevisani, che servivano appunto, al mantenimento dei ricoverati, il Consiglio vi si oppose, con la deliberazione primo maggio 1903, sostenendo che il raggruppamento importava passaggio di amministrazione e che alla Congregazione era stato riconosciuto dal decreto medesimo il solo

diritto di *designazione dei ricoverandi*, prima spettante alla Direzione dei Luoghi pii. Quella deliberazione fu denunciata al Prefetto dalla Congregazione di carità, ed essendosi il Prefetto rifiutato di annullarla, la Congregazione stessa si rivolse, all'uopo, al Ministero dell'Interno, il quale emise la risoluzione che ora viene impugnata.

Il Ministero dopo esposto lo stato della questione e averne dedotto che, a suo avviso, la interpretazione propugnata dalla Congregazione era la più accettabile, perchè ritenuta conforme alle deliberazioni dalle quali era uscito il Decreto che trattavasi di interpretare, e dopo avere però avvertito che la Congregazione di carità anche quando le fossero state consegnate le rendite richieste non avrebbe potuto rivolgerle ad altri scopi (con che veniva a mancare la ragione principale e apparente della richiesta, cioè il convertirne una parte in sussidi a domicilio), così continua: « La insorta controversia dimostra però come giustamente il Consiglio di Stato (*nel dar parere sul Decreto del 1900*) dopo aver ritenuto che per l'esatto adempimento dei lasciti della Pia Casa basterebbe alla Congregazione di carità ed al Comune avere una rappresentanza nell'amministrazione, abbia suggerito una riforma di queste. Tale riforma, giusta il detto parere dovrebbe farsi nel senso di provvedere a che le nuove amministrazioni da costituire diano luogo all'equa rappresentanza di questi enti che, per ragione di concorso alla dotazione o per gravi interessi da tutelare, hanno diritti legittimi d'ingerenza ». Così e nulla più. Non si pronuncia l'annullamento della deliberazione del Consiglio Ospitaliero, che era l'oggetto del ricorso prodotto dalla Con' gregazione; nè in altro modo si decreta l'accoglimento del suo ricorso, quantunque nella motivazione lo si fosse detto di ciò meritevole. Ora quando si consideri che la Sezione prima del Consiglio nel suo parere sul Decreto del 1900 aveva esposto avviso che piuttosto che andare incontro agli inconvenienti inevitabili ad una separazione fra gestione ed erogazione, meglio sarebbe stato unificare l'amministrazione dei tre enti facendo parte nel Consiglio Ospitaliero a una rappresentanza della Congregazione e del Comune; quando si ponga mente che il Ministero additava tale riforma statutaria come quella che avrebbe assicurato l'esatto adempimento dei lasciti da cui trae vita la Casa di ricovero, logica è la illazione che il Ministero medesimo (in questo giudizio citato, ma non comparso) non abbia già ordinato quel passaggio di rendite le quali, eseguendosi la modificazione della rappresentanza del Pio luogo, avrebbero dovuto ritornare all'amministrazione del Consiglio Ospitaliero così modificata, bens ha soltanto suggerita tale modificazione di statuto.

Riassumendo, il concetto della Sezione questo è, che la Nota ministeriale, pur avendo espresso l'avviso del Ministero sulla insorta questione, abbia inteso iniziare una riforma statutaria per ovviare alle difficoltà che, pur con quella risoluzione, sarebbero state per l'avvenire inevitabili; che perciò la deliberazione 1° maggio 1903 del Consiglio Ospitaliero non sia stata annullata, e rimanga in vita sino a che il Ministero non la annulli formalmente e nei modi di legge: salvochè, avvenuta, nel frattempo, la modificazione dello statuto nel modo da esso suggerito, non ravvisi cessata la ragione di ulteriore provvedimento.

Considerato che non potrebbe la impugnata risoluzione ministeriale essere annullata, come sostiene il ricorrente per essersi violate le disposizioni degli articoli 63, 66 e 69 in relazione all'articolo 81 della legge 17 luglio 1890; imperocchè se, mancando la iniziativa delle proposte di riforme, subentra all'azione dei corpi locali quella del Prefetto, non è impedito al Ministero dell'Interno, anzi è in tutto conforme all'alta vigilanza che per l'articolo 44 gli compete sulla pubblica beneficenza, di eccitare i corpi locali inattivi o reluttanti, di spingere e dirigere l'azione dell'autorità prefettizia senza che, cos' fa-

cendo, giustifichi la censura che esso intenda di imporre determinate riforme senza osservare la procedura di legge.

Considerato che vi sono ragioni per dichiarare compensate fra le parti le spese di giudizio.

Per questi motivi, rigetta la eccezione di nullità del ricorso del Consiglio Ospitaliero di Verona contro la risoluzione del Ministero dell'Interno ad esso comunicata con la Nota 18 aprile 1894, n. 5149.

Corte dei Conti.

(Sezione III)

Decisione 1 maggio 1906.

Pres. Baccelli, P. — *Est.* Le Pera.

Fornaseri, erede Re
c. *Sacro Monte di pietà di Cherasco.*

Monti di pietà — Giudizio sui conti — Legge 18 luglio 1904 — Competenza del Consiglio di Prefettura.

In base alla legge 18 luglio 1904, n. 390, sugli istituti di beneficenza, anche il giudizio sui conti dei Monti di pietà è stato devoluto ai Consigli di Prefettura, e non più alle Giunte Provinciali Amministrative (1).

La Giunta Provinciale Amministrativa di Cuneo, con decisione del 18 settembre 1905, dichiarando di pronunziare in sede di revisione, modificò altra sua decisione del 2 aprile 1902, data sul conto reso dal tesoriere Giambattista Re, pel Sacro Monte di pietà di Cherasco, esercizio 1898.

La revisione fu determinata da una ispezione eseguita nel 1903 dal ragioniere Jahn della Prefettura, per delegazione del Ministero di Agricoltura; e poichè dalla relazione del preindicato ragioniere, in data 26 giugno detto anno, risultava che il contabile Re non erasi dato carico nei suoi conti, dal 1884 al 1898, della somma di lire 843,60, riscossa per interessi sui pegni riscattati o venduti, e che si era dato, per altre partite, un maggior carico di lire 17,50, la Giunta Provinciale Amministrativa con la citata decisione del 18 settembre 1905, lo addebitò della somma differenziale di lire 826,10.

Avverso la decisione del 18 settembre 1905, notificata addì 14 dicembre detto anno, produsse appello il cav. Gian Pietro Fornaseri con atto notificato addì 11 gennaio 1906.

In linea di fatto dedusse l'appellante, che il conto reso dal defunto tesoriere Re, per l'esercizio 1898, ultimo della sua gestione, fu approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, con decisione del 17 settembre 1900; che in seguito ad ispezione del ragioniere Tedeschi, si riconobbe che il fondo di cassa stabilito con la decisione del 1900, doveva essere aumentato per omissioni ed errori riconosciuti dall'ispettore, e quindi la Giunta Provinciale Amministrativa in base all'art. 498 del Codice di procedura civile, pronunciava la decisione del 2 aprile 1902, con la quale rimasero annullati gli effetti della decisione precedente; che il debito accertato dalla decisione 2 aprile 1902 a carico del contabile Re fu da lui saldato, giusta rogito (esibito in atti) del 3 settembre 1902 per Notar Pietro Giuta di Cherasco; che il 19 settembre 1903 moriva il tesoriere Re, ed esso appellante, istituito erede, ne accettò l'eredità col beneficio d'inventario.

In ordine alla decisione impugnata eccepisce principalmente:

Che la Giunta Provinciale Amministrativa affermò di non provvedere con la decisione impugnata, in sede di revocazione, ma di revisione, perchè le decisioni sui conti dal 1894 al 1898 resi dal Re, non erano state a lui no-

---

(1) Veggasi il parere del Consiglio di Stato, Sezioni unite, del 18 gennaio 1906, pubblicato a pag. 121 del volume in corso, con la nota ivi; nonchè la decisione della stessa Corte de' Conti 30 maggio 1905, Fasilli c. Comune di Muro Lucano a pag. 316 del volume medesimo.

tificate: ma non si può ammettere che una Amministrazione accetti annualmente le risultanze delle decisioni, riprendendone i risultati nell'anno successivo, senza muovere eccezioni o fare riserve, e che poscia dopo 20 anni muova postume questioni, impugnando nel 1904, quello che riconobbe regolare dal 1881 al 1898;

Che le decisioni del Consiglio di Prefettura e delle Giunte Provinciali Amministrative sono equiparate alle sentenze del giudice ordinario, come pur si desume dagli art. 35 e 36 del regolamento 5 ottobre 1862; ricorre dunque l'applicazione dell'ultimo alinea dell'articolo 465 del Codice di procedura civile ove è detto che l'accettazione espressa o tacita della sentenza importa rinuncia ad impugnarla; che sui conti in discussione già intervenne un giudizio in revocazione, pronunciato con la decisione 2 aprile 1902, come si desume dalla decisione medesima, e tratterebbesi ora di un secondo giudizio di revocazione, che è assolutamente vietato: che l'Amministrazione del Monte nella sua domanda di rivocazione parla sempre di un'omissione di carico; tale domanda doveva essere proposta entro il mese dall'accertamento decorsi i tre anni; invece la relazione Jahn è del 26 giugno 1903; l'Amministrazione del Monte ne consacrò i risultati nel suo verbale del 26 febbraio 1901 e la notificazione al ricorrente ebbe luogo solo il 18 aprile successivo.

Espressa quindi formale riserva per ogni azione avanti l'autorità civile, per quanto riflette l'accettazione dell'eredità col benefizio dell'inventario, chiese che la Corte:

1) ammessa e riconosciuta la innegabile acquiescenza dei conti consuntivi dal 1882 al 1898 per parte dell'Amministrazione e loro risultati finali: riconosciuto che furono oltrepassati i termini di legge, consentiti per la domanda di revoca, annulli la decisione del 18 settembre 1901 della Giunta Provinciale Amministrativa di Cuneo;

2) condanni il Monte di pietà di Cherasco alle spese del giudizio ed al risarcimento di quelle occorse od occorrenti per la difesa, riservata ogni azione di danni per ritardo dello svincolo della cauzione e per quelll derivanti dal giudizio.

L'Amministrazione del Monte, nell'eseguire il deposito di vari atti, fece talune deduzioni senza notificarle all'appellante.

Nella pubblica udienza il Procuratore Generale concluse per l'annullamento della decisione impugnata, perchè pronunziata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, mentre per la legge del 18 luglio 1904, n. 390, il giudizio sarebbe stato di competenza del Consiglio di Prefettura.

Sul diritto la Corte ha considerato che la legge 4 maggio 1898, n. 169, nel dichiarare i Monti di pietà soggetti alle disposizioni della legge 15 luglio 1888, n. 5546, perchè esercitano anche funzioni d'istituti di credito, riconobbe altresì il loro carattere d'istituti di beneficenza, per il quale erano stati e rimasero soggetti alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972; in forza delle quali le Giunte Provinciali Amministrative ne giudicavano i conti e continuarono a giudicarli anche dopo la pubblicazione della citata legge 4 maggio 1898;

Che il giudizio sui conti degl'istituti di beneficenza fu attribuito poscia ai Consigli generali di Prefettura dalla legge del 18 luglio 1904, n. 390, senza che si fosse fatta eccezione in ordine ai Monti di pietà; essi quindi, come la giurisprudenza (parere del Consiglio di Stato del 18 gennaio 1906, Sezioni Unite) ha già riconosciuto, dovevano seguire la sorte degli altri istituti di beneficenza.

Che se la Circolare del Ministero dell'Interno del 16 febbraio 1905, alla quale fa riferimento la Giunta Provinciale Amministrativa di Cuneo nella decisione impugnata per affermare la propria competenza, aveva espresso diverso avviso, basandosi su di un parere del Consiglio di Stato che la recente

giurisprudenza di quel Consesso non ha più confermato, ciò basta solo a spiegare, ma non a legalizzare la decisione predetta non potendosi su quella inesatta interpretazione della legge basare la competenza della Giunta Provinciale Amministrativa.

Che sia quindi da ritenere nulla, per incompetenza del primo giudice, la decisione appellata, conformemente alla eccezione che è stata fatta dalla Procura Generale e che avrebbe potuto essere sollevata d'ufficio dalla Corte.

Per tali considerazioni, la Corte annulla la suindicata decisione, ecc.

COMMISS. CENTRALE PER LE IMPOSTE DIRETTE

Decisione 22 febbraio 1906.

Ric. *Agenzia di Venezia.*

Tassa di Ricchezza mobile — Congregazione di carità — Elemosine ed offerte — Distribuzione ai poveri — Esenzione dalla tassa.

Le elemosine ed offerte spontanee ed avventizie, che vengono fatte ad una Congregazione di carità e da questa sono raccolte e distribuite ai poveri del Comune, non sono soggette ad imposta di Ricchezza mobile (1).

La Commissione ha considerato: Attesochè sia fuori controversia che la Congregazione di carità e gli Istituti che essa amministra costituiscono enti autonomi e distinti, la quale autonomia e distinzione non viene meno pel semplice fatto di una gestione comune. E ciò è tanto vero che le partite di cui si tratta sono conteggiate rispettivamente a debito ed a credito, e sulle stesse si liquida il relativo interesse.

Attesochè, quanto al reddito di categoria *C* costituito dalle elemosine ed offerte spontanee ed avventizie, la Commissione provinciale ha ritenuto in fatto che la Congregazione di carità agisce come semplice mandataria dei poveri, delineando in sostanza la figura della fattispecie siccome quella in cui l'Istituto elemosiniero raccoglie da una parte le elemosine, destinate ad uno scopo determinato, cioè la beneficenza; dall'altra le eroga appunto e deve interamente erogarle nell'adempimento dello scopo medesimo, cotalchè manchi per l'Istituto l'essenza del reddito.

Attesochè, posta questa figura di fatto, appare fondata la conclusione tratta dalla Commissione provinciale. Dato invero che la pubblica carità e beneficenza, nella moltiforme varietà di casi in cui si esplica, determini l'affluenza dei mezzi pecuniari, anche sotto forma di offerte ed elemosine ad un Istituto, perchè lo stesso, giusta il fine di sua fondazione, li adoperi appunto nei modi e nelle forme che la carità e la beneficenza si propongono, l'opera dell'Istituto si può concepire analoga a quella di un semplice strumento o intermediario, che non fa suoi senza limite o garanzia i fondi ricevuti, ma in tanto li riceve in quanto deve erogarli conforme alla presunta e generica loro destinazione, che è quella voluta dall'offerente. E in questo caso l'offerta non è reddito dell'Istituto, ma rimborso o anticipazione di spesa.

Per questi motivi, ecc.

---

(1) Sono state invece ritenute dalla Corte Suprema di Roma e dalla stessa Commissione soggette alla tassa di Ricchezza mobile le elemosine e spontanee offerte dei fedeli alle fabbricerie parrocchiali, alle chiese ed oratori. Confr. le sentenze a pag. 26 e 27 del volume XIV con le note di richiami.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Regio Decreto *22 marzo 1906, n. 96, sulle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.*

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduto il Regolamento approvato con Regio Decreto 1° gennaio 1905, n. 12, per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390, che istituisce le Commissioni provinciali, il Consiglio superiore e un servizio d'ispezione dell'assistenza e beneficenza pubblica; udito il Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al prima comma dell'articolo 83 del precitato Regolamento è sostituito il seguente:

" Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di nove almeno dei suoi componenti ".

Ordiniamo, ecc.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SIDNEY SONNINO.

Decreto Ministeriale *20 aprile 1906 per la convocazione del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.*

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato il seguente Decreto:

Vista la legge 18 luglio 1904, n. 390;

Visto il Regolamento approvato con Regio Decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Decreta:

Art. 1. Il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica è convocato in prima sessione ordinaria nei mesi di maggio e giugno.

Art. 2. L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in detta sessione è il seguente:

1. Estrazione a sorte per la prima rinnovazione periodica di metà dei membri del Consiglio superiore, nominati con Decreto Reale;

2. Proposte relative al concentramento di Istituzioni pubbliche di beneficenza e Confraternite;

3. Proposte relative alla trasformazione di Istituzioni pubbliche di beneficenza e Confraternite;

4. Proposte relative a revisioni di statuti;

5. Prosecuzione dello svolgimento degli ordini del giorno delle precedenti sessioni.

Roma, addì 20 aprile 1906.

Per il Ministro: De Nava.

Decreto Ministeriale *20 aprile 1906 per la nomina del Presidente del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza.*

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha emanato il seguente Decreto:

Visto l'art. 14 della legge 18 luglio 1904, n. 390;

Visto il Regolamento approvato con Regio Decreto 1° gennaio 1905, n. 12;

Visto il Decreto ministeriale di oggi, col quale è stata indetta l'apertura della prima sessione ordinaria del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica per il 1906;

Decreta:

S. E. il cav. Gaspare Finali, Senatore del Regno, Presidente della Corte dei Conti, è nominato Presidente del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica per la sessione suddetta.

Roma, addì 20 aprile 1906.

Il Ministro Sonnino.

Estratto *dalla Relazione dell'On. Gianturco, presentata alla Camera dei Deputati il 14 giugno 1905, per la legge sulle Convenzioni internazionali riguardanti i conflitti di leggi in materia di matrimonio, di divorzio e di tutela di minorenni tra l'Italia e vari Stati di Europa.*

Onorevoli Colleghi!

Le Convenzioni internazionali, delle quali ci si domanda l'approvazione, sono già in vigore nella maggior parte degli Stati, che le prepararono e le sottoscrissero; qualsiasi ulteriore indugio da parte nostra sarebbe in stridente dissonanza con la politica arditamente seguita dall'Italia fin dal 1874 nel promuovere accordi internazionali per dirimere i conflitti delle leggi.

Spetta a Pasquale Stanislao Mancini la gloria nobilissima di aver preparato e promosso, come Presidente dell'Istituto internazionale di Gand e come Ministro, gli studi ampi e profondi, che hanno reso possibili queste Convenzioni e le han fatte accogliere universalmente con vivo compiacimento.

Esse sono il primo, e certo il più difficile passo compiuto su quella via dalla fratellanza umana, di quella comune società delle nazioni, la quale non è più un'utopia, ma una meta che, se è nel tempo lontana, è sempre più vibrante e presente nel cuore e nelle menti delle genti civili.

Illustrare largamente le Convenzioni, delle quali il Governo domanda l'approvazione, sarebbe pel vostro relatore inutile fatica, dopochè i principii che le informano furono con molta accuratezza esposti nella relazione ministeriale, preposta al disegno di legge presentato al Senato del Regno il 9 maggio 1904, ed illustrati in importanti monografie e saggi di riviste scientifiche dall'Asser, dal Buzzati, dal Kahn, dal Renault, dal Niemeyer, dall'Hamaker e dal Contuzzi. Chi volesse approfondire il grave argomento potrebbe rendersi conto dei particolari tecnici dell'opera grandiosa col sussidio di tali lavori, e meglio ancora con lo studio diretto degli *Actes de la Conférence de la Haye chargée de réglémenter diverses intèréts de droit international privé.* (La Haye, Imprimerie nationale).

Ma pei fini della presente relazione una tale ricerca è superflua. Trattasi di Convenzioni internazionali, che è necessità approvare o rigettare; emendamenti non si possono ammettere. L'esame dei lavori preparatorii delle Convenzioni deve esser fatto perciò soltanto per mettere in luce la tendenza, o qualcuno dei più generali principii delle Convenzioni stesse.

E in proposito conviene notare che ben a ragione la Conferenza di regola si è limitata a stabilire quale debba essere la legge regolatrice atta a dirimere il conflitto, rinunziando per ora ad ogni prematuro disegno di unificazione del dritto materiale.

E nella determinazione di tale legge regolatrice dei rapporti di stato, di capacità e di famiglia, la Conferenza ha giudicato di dovere, per molte e gravi ragioni, prescegliere la legge nazionale.

Ora io credo si debba ravvisare in questo prudentissimo e pratico avviamento degli studî e delle proposte della Conferenza la ragione del buon successo delle proposte stesse, le quali sono state accolte con sincero favore in Italia, nè fra noi daranno luogo ad inconvenienti di sorta nella pratica attuazione, essendo fondate in quel principio di nazionalità, che è stata la leva del nostro risorgimento e la ferma base del nostro diritto pubblico e privato.

La prevalenza data alla legge nazionale, la quale seguirà e accompagnerà in tutti gli Stati contraenti i nostri emigranti e sarà per essi amorevole e primo presidio, rende però più urgente il bisogno di una convenzione, che dirima appunto i conflitti in tema di cittadinanza.

Spesso infatti vi è un quesito pregiudiziale da risolvere: di quale patria è cittadino quegli, che chiede il beneficio della sua legge nazionale? Chi ignora che, mentre nella maggior parte degli Stati prevale la ragione del sangue, cosicchè cittadino è il figlio di cittadino *iure sanguinis*, dovunque egli sia nato, vi sono, invece, non pochi Stati, nei quali decisivo è il luogo della nascita, poichè cittadino è chi è nato nello Stato, *iure soli*, qualunque sia la cittadinanza dei genitori? Chi non sa che per molte legislazioni, fra le quali è pure l'italiana (art. 11, n. 1, codice civile), la perdita della cittadinanza può aver luogo anche prima che si acquisti una cittadinanza diversa; cosicchè, mancando ogni legge nazionale, la giurisprudenza e la dottrina sono indotte a suggerire, come leggi da invocare *in subsidium*, la *lex domicilii* e perfino la legge della residenza, e in estremo caso quella della dimora? Vi sono quindi, nelle condizioni presenti del diritto internazionale, cittadini di due patrie, e uomini senza patria.

Certamente le difficoltà di concludere un trattato sulla cittadinanza sono molte, poichè alle difficoltà tecniche si aggiungono, anzi si sovrappongono difficoltà politiche gravissime. Infatti per concludere una Convenzione di tal genere non solo è necessario modificare il diritto materiale di ciascuno Stato contraente in tema di cittadinanza; ma è anche necessario adattare e conformare al nuovo diritto la politica economica e sociale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

Eppure senza un trattato sulla cittadinanza non sarà possibile trarre dalle Convenzioni, delle quali ci si propone l'approvazione, tutti i beneficii, di cui esse possono essere feconde.

Infatti la decisione, per esempio, della *vexata quaestio* intorno agli effetti in Italia del divorzio pronunziato all'estero, quando i coniugi abbiano a tal fine mutato *in fraudem legis* la cittadinanza, deve ricercarsi nel nostro diritto interno in tema di cittadinanza, o in un futuro trattato, che alla cittadinanza si riferisca. L'articolo 4 della seconda Convenzione non risolve, e non poteva risolvere tale questione; esso dichiara soltanto che non possono dedursi in giudizio come cause di divorzio fatti, che tali non fossero secondo la legge nazionale dei coniugi al tempo, in cui i fatti stessi seguirono; quando anche tali fatti costituiscano causa di divorzio o di separazione secondo la loro legge nazionale al tempo del giudizio.

Ora la coscienza pubblica italiana non sa acquetarsi innanzi al fatto che i coniugi ricchi possano, con pochi mesi di permanenza all'estero e con qualche sacrificio pecuniario, ottenere il divorzio, che ai poveri, o meglio ai non ricchi è negato.

Giustamente è stato affermato che il divorzio è male minore di una così stridente disuguaglianza dei cittadini innanzi alla legge. Ma, finchè non si concluda un trattato sulla cittadinanza, la questione continuerà ad essere di diritto pnbblico interno. Ed è a lamentare che questo non sia neppure abbastanza sicuro e concorde intorno a due punti:

1° È ammissibile e può istituirsi, in sede di delibazione della sentenza straniera che abbia pronunciato il divorzio, la indagine se il mutamento della cittadinanza sia stato chiesto *in frode*, cioè non con l'animo di mutare la patria, ma soltanto di mutare la legge regolatrice dei rapporti di famiglia?

2° Può istituirsi tale indagine quando l'italiano che abbia chiesta la cittadinanza straniera e ottenuta la sentenza di divorzio, domandi di riacquistare la cittadinanza ai termini dell'art. 13 del codice civile, e deve il Governo in questo caso negare la permissione speciale, di cui è parola nel citato articolo?

Sono questioni, le quali rimarranno vive anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione, nell'ambito del nostro diritto pubblico interno.

Omissis. Le tre Convenzioni di cui ci si domanda l'approvazione, non sono state ispirate dal proposito di modificare la legislazione interna di ciascuno Stato, bensì da quello soltanto di determinare la legge regolatrice. Ciò nondimeno la vostra Commissione dà ampia lode al Governo per averle presentate all'approvazione del Parlamento, sia perchè si può dubitare che in qualche parte sia pure modificato almeno per implicito il diritto vigente italiano, sia perchè il voto del Parlamento non solo conferirà alle Convenzioni stesse maggior solennità ed autorità, ma segnerà anche la via per la conclusione di altre Convenzioni non meno importanti.

Ed è degno di lode anche l'accenno contenuto nell'articolo 1° alla Convenzione del 14 novembre 1896, concernente la procedura civile: convenzione che, approvata con Regio Decreto del 14 maggio 1899, a rimuovere qualsiasi disputa di costituzionalità, viene per implicito confermata dalla presente legge.

Il Senato del Regno ha approvato inoltre il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Governo del Re pubblicherà insieme con le Convenzioni approvate con la presente legge la traduzione di esse ».

Omissis. E' anche da raccomandare al Governo che nelle prossime Conferenze si ponga mano al fondamentale problema dell'esecuzione dei giudicati stranieri, poichè, fino a quando esso non sia risoluto, ben poco varrà aver determinato la legge regolatrice dei veri rapporti giuridici.

Noi siamo giunti quasi al cuore della questione con l'art. 5 della seconda Convenzione, il quale, determinando la competenza internazionale in tema di divorzio e separazione personale, ha, a parer mio, già risoluto *in iure* che la sentenza straniera possa farsi valere negli altri Stati contraenti, e possa farsi valere non solo come fondamento dell'*exceptio rei iudicatae*, ma anche, *quatenus opus*, come titolo esecutivo.

Se per trattato uno è il giudice competente, negare esecuzione alla sentenza nel territorio degli altri Stati contraenti sarebbe un vero diniego di giustizia; poichè la sentenza del giudice competente non potrebbe essere eseguita, e i giudici degli altri Stati non sarebbero competenti. Ebbene bi-

sogna fare arditamente ancora un passo, non disanimati dall'insuccesso che altra volta toccò alla proposta di regolare per trattato l'esecuzione delle sentenze. I tempi sono, fortunatamente per l'umanità, profondamente mutati, e i sentimenti di solidarietà hanno fatto molto cammino, non ostante i recenti grandiosi e tragici eventi, che varranno forse anch'essi ad alimentare, invece, la sacra fiamma

---

Legge *7 settembre 1905, n. 523, colla quale si dà piena ed intera esecuzione alle Convenzioni riguardanti i conflitti di leggi in materia di matrimonio, di divorzio e separazione personale, e tutela dei minorenni tra l'Italia e vari Stati d'Europa.*

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alle tre Convenzioni (facenti seguito a quella del 14 novembre 1896, approvata con Regio Decreto 14 maggio 1899), firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa:

1° per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio;

2° per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale;

3° per regolare la tutela dei minorenni.

Art. 2. — Il Governo del Re pubblicherà, insieme con le Convenzioni approvate con la presente legge, la traduzione italiana di esse.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Racconigi, addì 7 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI — FINOCCHIARO-APRILE.

Regio Decreto *18 settembre 1905, n. 524, che autorizza e contiene la traduzione italiana delle Convenzioni di diritto internazionale privato suddette.*

Visto l'art. 2 della legge in data 7 settembre 1905, che dà incarico al Governo di pubblicare, insieme con le tre Convenzioni internazionali approvate con la medesima legge, la traduzione di esse;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il nostro Ministro degli affari esteri è autorizzato a pubblicare, di concerto col Ministro di grazia e giustizia e dei culti, la traduzione italiana delle tre Convenzioni di diritto internazionale privato, firmate all'Aja il 12 giugno 1902 fra l'Italia e vari Stati d'Europa, approvate con legge del 7 settembre 1905, essendo avvenuto il deposito delle nostre ratifiche all'Aja il 27 luglio dì quest'anno.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Racconigi, addì 18 settembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI — FINOCCHIARO-APRILE.

I.

CONVENZIONE

per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re apostolico d'Ungheria, Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, ecc., Sua Maestà il Re di Rumania, Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia, in nome della Svezia, e il Consiglio Federale svizzero;

Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare i conflitti di leggi relativamente alle condizioni per la validità del matrimonio,

Hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine ed hanno nominati loro plenipotenziari:

(Si omettono i nomi dei plenipotenziari).

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Art. 1. — Il diritto di contrarre matrimonio è regolato dalla legge nazionale di ciascuno dei futuri coniugi, a meno che una disposizione di questa legge non si riferisca espressamente ad una legge diversa.

Art. 2. — La legge del luogo della celebrazione può vietare il matrimonio degli stranieri, che fosse contrario alle sue disposizioni concernenti:

1° i gradi di parentela e di affinità per i quali esiste un divieto assoluto;

2° il divieto assoluto di matrimonio fra i colpevoli dell'adulterio a causa del quale il matrimonio di uno di essi è stato sciolto;

3° il divieto assoluto di matrimonio fra le persone condannate per avere attentato di concerto alla vita del coniuge di uno di esse.

Il matrimonio celebrato contro uno dei divieti enunciati precedentemente non sarà nullo, purchè sia valido secondo la legge indicata all'art. 1°.

Salvo l'applicazione del 1° alinea dell'art. 6 della presente Convenzione, nessuno Stato contraente è obbligato a far celebrare un matrimonio che sarebbe contrario alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore o di un ostacolo d'ordine religioso. La violazione di un impedimento di questa specie non potrebbe avere per conseguenza la nullità del matrimonio nei paesi diversi da quello dove fu celebrato.

Art. 3. — La legge del luogo della celebrazione può permettere il matrimonio degli stranieri, nonostante i divieti della legge indicata all'art. 1°, quando questi divieti sono esclusivamente fondati sopra motivi di ordine religioso.

Gli altri Stati hanno il diritto di non riconoscere come valido il matrimonio celebrato in queste circostanze.

Art. 4. — Gli stranieri che vogliono contrarre matrimonio devono dimostrare l'adempimento delle condizioni necessarie secondo la legge indicata all'art. 1°.

Questa dimostrazione si farà, sia mediante un certificato degli agenti diplomatici o consolari autorizzati dallo Stato a cui i contraenti appartengono, sia con qualunque altro mezzo di prova, purchè le Convenzioni internazionali o le autorità del paese in cui il matrimonio deva celebrarsi riconoscano la dimostrazione come sufficiente.

Art. 5. — Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato secondo la legge del paese dove è stato contratto.

I paesi la cui legislazione esige una celebrazione religiosa, potranno tuttavia non riconoscere come validi i matrimoni contratti dai loro nazionali all'estero senza l'osservanza di questa prescrizione.

Le disposizioni della legge nazionale, in materia di pubblicazioni, dovranno essere osservate; ma la mancanza di queste pubblicazioni non potrà avere per conseguenza la nullità del matrimonio nei paesi diversi da quello la cui legge sia stata violata.

Una copia autentica dell'atto di matrimonio sarà trasmessa alle autorità del paese di ciascuno dei coniugi.

Art. 6. — Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico o consolare, in conformità della sua legislazione, purchè nessuna delle parti contraenti appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto e purchè questo Stato non vi si opponga. Esso non può opporvisi, quando si tratti di un matrimonio contrario alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore o di un ostacolo religioso.

La riserva del secondo alinea dell'art. 5 è applicabile ai matrimoni diplomatici o consolari.

Art. 7. — Il matrimonio nullo, quanto alla forma, nel paese dove fu celebrato, potrà tuttavia essere riconosciuto come valido negli altri paesi, se la forma prescritta dalla legge nazionale di ciascuna delle parti è stata osservata.

Art. 8. — La presente Convenzione si applica soltanto ai matrimoni celebrati nel territorio degli Stati contraenti, fra persone delle quali una almeno appartenga a uno di questi Stati.

Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti.

Art. 9. — La presente Convenzione, che si applica soltanto ai territori europei degli Stati contraenti, sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate all'Aja, tostochè la maggioranza delle alte parti contraenti sia in grado di farlo.

Sarà redatto di questo deposito un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 10. — Gli Stati non firmatari, che furono rappresentati alla terza Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire puramente e semplicemente alla presente Convenzione.

Lo Stato che desidera aderire notificherà, non più tardi del 31 dicembre 1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Questo ne manderà copia, certificata conforme, per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 11. — La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno dal deposito delle ratifiche o dalla data della notificazione delle adesioni.

Art. 12. — La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dalla data del deposito delle ratifiche.

Il termine comincierà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati che avranno fatto deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi.

La convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denuncia.

La denuncia dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà notizia a tutti gli altri Stati contraenti.

La denuncia non produrrà effetto che riguardo allo Stato che l'avrà notificata. La convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto all'Aja il 12 giugno 1902, ecc.

II.

CONVENZIONE

per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione personale.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, Sua Maestà l' Imperatore d' Austria, Re di Boemia, ecc., e Re d'Ungheria, Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, ecc., Sua Maestà il Re di Rumania, Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia, in nome della Svezia, e il Consiglio Federale svizzero:

Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizioni in materia di divorzio e di separazione di coniugi,

Hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato loro plenipotenziari: *(Omissis).*

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:

Art. 1. — I coniugi non possono proporre domanda di divorzio se non quando il divorzio sia ammesso, tanto dalla loro legge nazionale, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta.

Lo stesso principio vale per la separazione personale.

Art. 2. — Il divorzio non può essere chiesto se non quando, nel caso di cui si tratta, il divorzio è ammesso, tanto dalla legge nazionale dei coniugi, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta, sebbene per cause diverse.

Lo stesso principio vale per la separazione personale.

Art. 3. — Nonostante le disposizioni degli articoli 1 e 2, la legge nazionale soltanto sarà osservata, se la legge del luogo dove la domanda è proposta lo prescrive o lo permette.

Art. 4. — La legge nazionale indicata dagli articoli precedenti non può essere invocata per attribuire a un fatto, avvenuto quando i coniugi o uno di essi avevano una cittadinanza diversa, il carattere di una causa di divorzio o di separazione.

Art. 5. — La domanda di divorzio o di separazione personale può essere proposta:

1° davanti la giurisdizione competente secondo la legge nazionale dei coniugi;

2° davanti la giurisdizione competente del luogo dove i coniugi hanno il loro domicilio. Quando, secondo le loro leggi nazionali, i coniugi non abbiano lo stesso domicilio, la giurisdizione competente è quella del domicilio del convenuto. Nel caso di abbandono, e nel caso di cambiamento di domi-

cilio compiuto dopo che sia intervenuta la causa di divorzio o di separazione, la domanda può essere proposta anche davanti la giurisdizione competente dell'ultimo domicilio comune. Ciò nonostante, la giurisdizione nazionale è riservata, in quanto essa sia esclusivamente competente per le azioni di divorzio o di separazione.

La giurisdizione straniera resta competente per un matrimonio che non possa dar luogo ad un'azione di divorzio o di separazione davanti la competente giurisdizione nazionale.

Art. 6. — Nel caso che i coniugi non siano ammessi a proporre domanda di divorzio o di separazione personale nel paese dove hanno il loro domicilio, possono nondimeno, l'uno e l'altro, rivolgersi alla giurisdizione competente di questo paese, per sollecitarne le disposizioni provvisorie prevedute dalla legislazione locale, in vista della cessazione della vita comune. Queste disposizioni saranno mantenute se nel termine di un anno siano confermate dalla giurisdizione nazionale; esse non avranno efficacia più a lungo di quanto permetta la legge del domicilio.

Art. 7. — Il divorzio e la separazione personale, pronunciati da un Tribunale competente, a termini dell'art. 5, saranno riconosciuti dovunque, purchè le clausole della presente Convenzione sieno state osservate, e, nel caso che la sentenza sia stata pronunciata in contumacia, purchè il convenuto sia stato citato in conformità delle disposizioni speciali richieste dalla sua legge nazionale per il riconoscimento delle sentenze straniere.

Saranno del pari riconosciuti dovunque il divorzio e la separazione personale pronunciati da una giurisdizione amministrativa, se la legge di ciascuno dei coniugi riconosce questo divorzio e questa separazione.

Art. 8. — Se i coniugi non hanno la stessa cittadinanza, sarà considerata come loro legge nazionale, per l'applicazione degli articoli precedenti, la loro ultima legislazione comune.

Art. 9. — La presente Convenzione non si applica che alle domande di divorzio o di separazione personale proposte in uno degli Stati contraenti, purchè una almeno delle parti appartenga a uno di questi Stati.

Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti.

Art. 10. — La presente Convenzione, che si applica soltanto ai territori europei degli Stati contraenti, sarà ratificata, e le ratifiche saranno depositate all'Aja tostochè la maggioranza delle alte parti contraenti sia in grado di farlo.

Sarà redatto di questo deposito un processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 11. — Gli Stati non firmatari, che furono rappresentati alla terza Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire puramente e semplicemente alla presente Convenzione.

Lo Stato che desidera aderire notificherà, non più tardi del 31 dicembre 1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Questo ne manderà una copia, certificata conforme, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 12. — La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dal deposito delle ratifiche o dalla data della notificazione delle adesioni.

Art. 13. — La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dalla data del deposito delle ratifiche.

Il termine comincierà a decorrere dalla data suddetta, anche per gli Stati che avranno fatto il deposito posteriormente alla data stessa, o che avranno aderito più tardi

La Convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in cinque anni, salvo denunzia.

La denunzia dovrà essere notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo dei Paesi Bassi, che ne darà notizia a tutti gli Stati contraenti.

La denunzia non produrrà effetto che riguardo allo Stato che l'avrà notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

Fatto all'Aja, il 12 giugno 1902, ecc.

(*Si tralascia la III Convenzione per regolare la tutela dei minorenni*)

Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi

Circolare *del Ministero dell'Interno in data 5 giugno 1906, ai signori Prefetti del Regno, concernente i bilanci e i conti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.*

Dopo lo straordinario lavoro fattosi nel 1903 per la definizione dei bilanci e conti arretrati delle Opere pie, il Ministero ha in tutti i modi, ripetutamente, richiamata l'attenzione dei signori Prefetti sull'esatta osservanza delle discipline in vigore per questo importantissimo servizio, e sull'assoluta necessità di affrettare la revisione dei conti, in modo che in avvenire si possano avere con la relazione annuale sul servizio della beneficenza le notizie statistiche relative alle condizioni patrimoniali e finanziarie delle Opere pie quali erano alla fine del penultimo esercizio chiusosi.

E così, fu prescritto nel § 30 delle Istruzioni 15 giugno 1903 che la

relazione da trasmettersi per l'anno 1903 dovesse avere a base i dati risultanti dai conti per l'anno 1900, e con la Circolare 30 novembre 1904, n. 25400–1–ter, si stabilì che la relazione per l'anno 1904, dovesse avere per base le risultanze dei conti 1901.

E, finalmente, si avvertì nell'anno scorso che la relazione per l'anno 1905 avrebbe dovuto avere per base la situazione al 31 dicembre 1903, dovendosi definire entro il 1905 tutti i consuntivi 1902 e 1903.

Per seguire poi il lavoro che si veniva facendo, si dispose l'invio dalle Prefetture, dove il lavoro stesso era più in ritardo, di notizie telegrafiche al 1° ed al 15 di ogni mese, oltre, beninteso, l'invio della statistica trimetrale pei bilanci e conti, prescritta dal § 8 delle Istruzioni citate, 15 giugno 1903 (Modulo *K*).

Senonchè, mentre in poche Prefetture si sono approvati i conti a tutto il 1903, in parecchie non si è compiuta la revisione di quelli pel 1901, e maggiore è il numero delle Prefetture che hanno ancora da definire i conti 1902 e 1903. E poichè, oltre i conti 1904, debbono essere presentati ormai i conti dell'esercizio 1905, vi è motivo di temere risorga quell'arretrato che il Ministero non è assolutamente disposto a tollerare.

D'altra parte, pel modo poco preciso con cui finora s'interpretarono da molte Prefetture le Istruzioni ministeriali già ricordate, quanto al modulo trimestrale *K*, malgrado le norme impartite con la Circolare 19 settembre 1904, n. 25400-1-bis, non è possibile stabilire in modo preciso ed uniforme per tutto il Regno la situazione attuale della statistica dei bilanci e conti delle Opere pie.

Ad evitare gli inconvenienti verificatisi, ad accertare la situazione dei bilanci e conti delle pie istituzioni, e per poter più facilmente seguire poi il lavoro di revisione, si pregano i signori Prefetti di volere, non oltre il 25 giugno p. v. indicare precisamente, e separatamente per ciascuno degli esercizi 1901, 1902, 1903, 1904 e 1905:

1. il numero delle istituzioni che in ciascuno degli esercizi citati erano tenute alla presentazione del bilancio e del conto: si dovranno considerare come un solo ente gli istituti concentrati, raggruppati, ecc. che, comunque rendono un sol conto. Si avverte poi una volta ancora, che non si deve fare distinzione alcuna fra i bilanci e conti delle Confraternite e quelli delle altre Opere pie;

2. il numero dei bilanci e dei conti che, separatamente per ciascuno dei citati esercizi, furono approvati già ed il numero dei bilanci e conti non ancora approvati al 31 marzo 1906, omessa ogni altra indicazione (conti non pervenuti, respinti, giacenti, ecc.).

Si avverte ancora che il conto da sottoporre all'approvazione di legge non è soltanto quello finanziario reso dal tesoriere, ma anche il conto consuntivo da redigersi secondo il modulo *D*, allegato al Regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99.

Affinchè poi i dati così forniti possano in seguito essere completati con quelli che risulteranno dalla statistica trimestrale, e ad agevolare il lavoro delle Prefetture, si dispone che, a partire dal 1. luglio prossimo venturo il mod. *K* sia *provvisoriamente* sostituito da quello più semplice, ed unito alla presente, raccomandandosene l'esatta compilazione.

Con le disposizioni ora impartite cessa l'obbligo dell'invio delle situazioni quindicinali dei conti, per quelle Prefetture, cui erasi richiesto tale adempimento.

Nel trasmettere le notizie anzidette, vorranno i signori Prefetti far conoscere i nomi dei funzionari di ragioneria più specialmente incaricati della revisione dei bilanci e dei conti delle Opere pie, ed indicare l'orario osservato negli uffici dai funzionari stessi.

Il Ministero, fermo nel volere la sollecita e completa sistemazione di questo servizio, confida nell'azione delle Prefetture, e si riserva di accertare l'esatta osservanza delle disposizioni impartite al riguardo mediante frequenti verifiche.

Per il ministro: FACTA.

Circolare *del Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Div. 3ª, Sez. 3ª, 24 marzo 1906, n. 25279-I/79838, concernente l'insegnamento professionale pratico negli Istituti pii di educazione.*

Ai signori Prefetti del Regno.

Già con Circolare del 29 novembre 1901, n. 25279-I, questo Ministero richiamava l'attenzione delle SS. LL. sulla opportunità che all'insegnamento professionale pratico impartito negli Istituti pii di educazione fosse dato un indirizzo meglio rispondente ai fini della beneficenza moderna ed alle condizioni della economia nazionale.

Scopo fondamentale delle riforme doveva essere quello di porre in grado i giovani, cresciuti ed educati negli Istituti di beneficenza, di bastare decorosamente a sè stessi nella vita, e di riuscire utili elementi per il progresso economico della nazione, mercè una seria preparazione tecnica, a quei mestieri, a quelle professioni ed industrie, nelle quali è maggiormente sentito il bisogno di un' abile mano d'opera.

Per raggiungere tal fine, si suggeriva la creazione, nell'interno degli Istituti, il cui stato patrimoniale lo permettesse, di una o più sezioni professionali d'arti e mestieri, d'insegnamento agricolo ed industriale pratico, e per gli Istituti, meno forniti di patrimonio, l'invio dei ricoverati nelle scuole esterne, industriali, commerciali, d'arte applicata alla industria, ecc., o l'istituzione di apposite borse o posti di studio per mantenere i giovani presso dette scuole.

Le riforme avrebbero dovuto effettuarsi gradualmente, in occasione della revisione degli statuti e dei regolamenti interni, rispettando, fin dove fosse stato possibile, le disposizioni delle tavole di fondazione e l'autonomia delle istituzioni. E si consigliava altresì di introdurre negli statuti e regolamenti di quelle Opere pie una disposizione, la quale assicurasse ai giovani ricoverati una quota proporzionale e progressiva di partecipazione sugli utili del proprio lavoro, da collocarsi, per cura delle amministrazioni, alla cassa di risparmio, e ciò nel duplice intento di accrescere l'amore al lavoro e di costituire ai ricoverati un peculio che potesse servire di prezioso ausilio nei primi tempi della loro vita di lavoratori indipendenti.

Dalle risposte avute e dalle proposte di riforma degli statuti pervenute a questo Ministero, risulta che qualche utile effetto si è già conseguito. Molto tuttavia rimane ancora da fare in tale campo, ed il Ministero confida che le SS. LL. non cesseranno di interporre i loro buoni uffici presso le amministrazioni delle Opere pie, affinchè queste informino le proposte di riforma dei loro statuti ai criteri generali suindicati, come pure cercheranno di promuovere gli opportuni accordi tra le amministrazioni predette e le rappresentanze delle scuole pratiche di agricoltura, di arti e mestieri, professionali ed industriali, ogni qualvolta non sia possibile di istituire delle sezioni di dette scuole nell'interno dei singoli Istituti.

Questo Ministero non mancherà, dal canto suo, di assecondare, nel miglior modo possibile, le iniziative che saranno svolte in questo senso, di pieno accordo col Ministero di agricoltura industria e commercio, al quale pure interessa grandemente che l'indirizzo pratico professionale prevalente negli Ospizi, negli Orfanotrofi, nei Conservatori, ecc., tanto maschili che femminili, abbia ad ispirarsi a criteri e concetti di una bene intesa modernità.

A tale proposito, questo Ministero è venuto nella determinazione di comunicare d'ora innanzi al Dicastero dell'agricoltura, industria e commercio i progetti dei nuovi statuti delle Opere pie aventi per iscopo il ricovero e l'istruzione della gioventù, per il parere sulle disposizioni concernenti l'insegnamento professionale e per quelle proposte concrete che, nei singoli casi, tenuto conto delle speciali e variabili condizioni di fatto, apparissero più opportune.

Le amministrazioni, da cui gli Istituti dipendono, potranno pertanto fare sicuro assegnamento sulla cooperazione del Ministero stesso per tutto quanto ha rapporto alla parte didattica e tecnica delle scuole maschili e femminili istituite presso gli Ospizi, i Conservatori, gli Orfanotrofi ed altri istituti consimili.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro: DE NAVA.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906 — Tip Editrice Romana, V Fresa 59-61

IL DIRITTO DI PATRONATO AGNATIZIO

E LE SUE TRASFORMAZIONI

La questione che intraprendo a trattare appartiene al novero di quelle tante che la nostra legislazione, conservando ed integrandosi in molta parte col diritto canonico, ereditò direttamente da questo. Sorta ed agitata vivamente nella sua formulazione più generale, fra GEMINIANO ed ANCARANO nel secolo XV e terminata allora con la vittoria del secondo, seguitò a costituire tema di dispute accanite nella dottrina e nel foro, per ciò che si riferiva all'applicazione della teorica di ANCARANO ai varii casi che si davano nella pratica; ed anche al presente non sono rare le sentenze delle nostre Corti che abbiano tentato di dirimere tali controversie (1).

La diversità delle conclusioni a cui è venuta la nostra giurisprudenza e la discrepanza dei criterii da essa adoperati per decidere delle questioni che si attengono ad uno degli istituti più caratteristici della legislazione canonica, l'unico che ricordi la perduta ingerenza del laicato nella elezione dei ministri del culto, mi fanno ritenere opportuno di studiare di nuovo l'argomento e di esporre quella che, a mio modesto avviso, costituisce la più sicura dottrina canonica su questo punto.

---

(1) Ammisero la trasformazione del patronato agnatizio in ereditario nell'ultimo discendente della agnazione: Cass. Torino 13 genn. 1882 (*Giur. tor.* XIX, 124), App. Casale 11 maggio 1883, Ospizio di Acqui - Brusasco ed altri (*Giur. cas.*, III. 306). — Ammisero nel patronato agnatizio la vocazione, almeno *in subsidium*, delle femmine agnate: Cass. Roma 25 maggio 1881, Mantegazza-Berretta - Econ. benef. vac. ed altri (*Corte suprema*, VI., 1037 - *Legge*, XXII. 1. 549); App. Roma 5 aprile 1884, Onesti - Com. di Vitorchiano, Anguillara ed Olivieri (*Temi Rom.* IV. 104: *Legge* XXIV. 2. 383); Cass. Torino 18 febbr. 1884, Ghezzi - Osp. d'Acqui (*Giur. tor.*, XXI, 313); App. Catania 5 agosto 1898, Parisi-Vanella (*Foro cat.* XVIII. 210); App. Roma 21 aprile 1896, Galeotti (Questa RIVISTA, XII, 704). — Esclusero la vocazione sussidiaria dei cognati: App. Roma 5 aprile 1884, Onesti - Com. di Vitorchiano, Anguillara ed Olivieri (*Temi Rom.*, IV, 104; *Legge* XXIV, 2. 383); App. Roma 21 aprile 1896, Galeotti (Questa RIVISTA, XII, 794).

*
* *

Ho accennato che la questione delle trasformazioni del didiritto di patronato agnatizio (1) fu discussa e risoluta la prima volta, nella sua linea fondamentale, nella disputa seguita fra il GEMINIANO e l'ANCARANO. Trattavasi allora di stabilire quello che costitui in seguito il nocciuolo centrale della questione, se, cioè, estinta la linea agnatizia, chiamata dal fondatore all'esercizio del diritto di patronato, questo si estinguesse ovvero passasse ad altri. Il GEMINIANO, fautore un po' eccessivo degli interessi della Chiesa, sosteneva che con la morte dall'ultimo agnato, il patronato si estinguesse e la Chiesa tornasse libera: ed appoggiava la sua teorica al falso supposto, che il patronato, come restrittivo della libertà degli Ordinarii diocesani nel conferimento dei beneficii ecclesiastici, dovesse, alla sua volta, essere interpretaro restrittivamente e quindi fosse da attenersi rigorosamente ai limiti designati dall'atto di fondazione (2).

Al contrario l'Ancarano osservava (3) che, siccome il diritto di patronato, in base alla *Clementina* « *plures* » *de jurepatr.* è di natura sua trasmissibile agli eredi, anche estranei, del fondatore, l'aver preferito a questi i proprii discendenti non poteva significare esclusione perpetua di quelli, anche quando tutti gli agnati fossero venuti a mancare, « *quia regulariter provisio hominis non tollit provisionem iuris in eodem casu* ».

---

(1) Non deve confondersi il patronato *agnatizio* prop. detto, o *familiare*, con quello *discendentale*, *cognatizio* o *gentilizio*. Ecco come sono distinte le specie dal *Card.* DE LUCA - *De jurepatron.*, *disc. 60, n. 30*: « Habere quoque aliqui solent pro synonimis familiarem ac gentilitiam qualitatem, promiscue hos terminos adhibendo, sed male, cum sint omnino diversi: Ad gentilitium, enim, vocati sunt de genere vel sanguine, sive sint per agnationem, sive per cognationem: Ad familiare, vero, nonnisi qui sunt de familia, ideoque per agnationem attinentes: cadente solum quaestione circa familiae diversas species, effectivam, scilicet et contentivam, seu naturalem et artificialem, quas alii in veram ac fictam distinguunt ». — Cfr. pure DE LUCA, op. cit. disc. XXII. n. 10. - LOTTERIUS, *De re beneficiaria*, lib. 2. qu. 11. - PITONIUS, *De controv. patronorum* alleg. 77 n. 18. Noi trattiamo qui unicamente del patronato agnatizio propriamente detto.

(2) DE MAINARDIS DOMINICUS (DOMINICUS A S. GEMINIANO) *Consilia* - cons. 45 n. 7.

(3) PETRI DE ANCHARANO *Consilta sive juris responsa*, cons. 41. n. 2 e segg.

La giurisprudenza ed il foro aderirono, come dicemmo, all'opinione di ANCARANO, che passò, in tal guisa, a costituire un vero *ius receptum* su questo punto; rimanendo assodato che, all'infuori del caso nel quale il fondatore stesso avesse stabilita la cessazione del patronato quando fosse estinta la linea chiamata, questo doveva al possibile essere tenuto in vita e passare all'erede dell'ul-l'ultimo agnato (1).

Però ben presto nella pratica la teorica di ANCARANO si mostrò insufficiente a dirimere le innumerevoli controversie sollevate su questo punto.

Ripugnava, infatti, ad esempio, l'ammettere che alla morte dell'ultimo agnato la figlia di questo potesse esser posposta ad un estraneo nominato erede (2), mentre, secondo la regola del diritto romano, poteva ritenersi che essa fosse compresa ancora nell'agnazione (3).

Egualmente, una volta ammesse le femmine agnate nell'esercizio del diritto di patronato, dopo la morte dell'ultimo agnato maschio, ripugnava escluderne i figli, che, in ogni peggiore ipotesi, finchè non avessero rinunciato alla eredità materna, erano sempre ritenuti eredi di quella, e perciò rappresentanti e continuatori legittimi della sua personalità.

D'altro canto tutto ciò induceva necessariamente un amplia-

---

(1) LOTTERIUS M. - *De re beneficiaria*, lib. II, qu. XI, n. 11: « Constat opiniouem Ancharani esse communem et veram, nec alium quam Geminianum habere contradictorem, ut etiam, mature re digesta, censuit Rota ». FARGNA - *Commentaria in singulos canones de iure patronatus* p. VI. pag. 466 n. 2; PITONIUS - *De Controversiis patronorum* alleg. 91. n. 25; FAGNANUS - in lib. V. Decret. c. Perlatum n. 23; CARD. DE LUCA - *De jurepatron.* disc. XXII. n, 15, disc. XXXV, n. 3. ove attesta che tale teoria è già « recepta pro regula », disc. 40. n. 8; disc. 60. n. 28.

(2) « In iurepatronatus agnatitio de rigore iuris foeminae non includuntur et solum admittuntur subsidiarie ex quadam aequitate, quando, scilicet, agitur in concursu extranei in quo patronatus fieret hereditarius, vel ad exclusionem substituti pariter extranei, vel ne beneficium acquirat libertatem, defectis personis vocatis. In quibus casibus iniquum videtur non admiitere foeminas agnatas propter extraneos, unde est admissio quaedam subsidiaria et aequitativa ». PITONIUS - *De contron, patron.* alleg. 77. n. 21.

(3) l. 185. § 5. D. De verb. signif. L. 16: « Mulier familiae suae caput et finis est ».

mento della teorica di ANCARANO, e la possibilità della trasformazione di un patronato agnatizio in cognatizio, prima di quella in ereditario. Di qui, una disputa vivissima nella dottrina canonica per decidere sulla ammissibilità di questa duplice trasformazione e sui limiti e sulle regole della sua applicabilità.

La questione, come è facile immaginare, si aggirava anzitutto sulla possibilità di ammettere all'esercizio di un patronato agnatizio le femmine discendenti da maschi agnati, quando questi fossero tutti morti, cioè sulla ammissibilità di quelle *per posterius* ed *in subsidium,* come allora dicevasi (1).

Questo primo stadio della questione fu superato facilmente. Si osservava che, a norma del diritto romano, le donne dovevano certamente considerarsi come facenti parte della agnazione, specialmente finchè nubili e non unite in matrimonio con persone di diversa famiglia (2). Che anzi, siccome i diritti del sangue non possono venire annullati dal matrimonio, la donna, finchè viveva doveva ritenere la qualità di agnata della propria famiglia di origine, ancorchè andasse sposa in una famiglia diversa (3). Quindi le donne. anche solo nella qualità di agnate, avevano diritto a succedere in un diritto di patronato agnatizio (4).

D'altro canto la grande analogia delle regole che governano il giuspatronato e la materia fidecommissaria e feudale fornivano un altro argomento a favore della successione delle donne. In entrambi questi istituti, infatti, era ammessa la successibilità di

---

(1) Le femmine, infatti, per sè erano escluse dal patronato agnatizio.

(2) §. 3. Instit. de legitima agnat. succ.; §. 15. Instit. de hereditatib. quae ab int. deferuntur; l. 14 pr. « huiusmodi », C. de legit. heredibus, VI. 58; l. 195 §. 2. D. de verb. signif. L. 16; l. 4. C. de fideicommissis. VI. 42; FULGOSIUS, *Cons. 131* in fine; JASON. lib. 2. cons. 142 n. 3 vers. « sexto facit »; ROCCA, *Disputationum iuris selectarum* c. 26 n. 4. ove è trattata ampiamente la questione.

(3) FUSARIUS VINC., *De fideicommissariis substitutionib.*, qu. 352, n. 40: « agnati autem dicuntur qui descendunt et sunt coniuncti per virilem sexum et nupta etiam remanet coniuncta per virilem sexum »; BARTH. in l. voluntas Cod. de fideicomm. ALEXANDER, cons. 56 n. 4 lib. 1; DECIUS, cons. 287 n. 12; PARISIUS cons. 47 n. 55, cons. 81 n. 20-24. lib. 3; ROCCA, *Disputationum iuris sel.* c. XXVI. n. 5; MANTICA, *De coniect. ultim. vol.* lib. 8. t. 1. 2. n. 17.

(4) PITONIUS, *de controv. patron.* alleg. 100. n. 485; ROTA co. PAMPHIL. dec. 313. n. 6. 7. 8.; co. ANSALDO. *Romana cappellaniae* 25 nov. 1715.

queste *per posterius* ed *in subsidium*, anche allora quando la disposizione del fondatore o del principe avesse riservato il fedecommesso od il feudo a favore degli agnati maschi di una famiglia (1).

Il gran ribelle a questa teoria, che facilmente invalse nella dottrina e nel foro, fu il Card. De Luca. Egli sosteneva che la vocazione delle donne *per posterius* ed *subsidium* poteva aversi allora soltanto quando esse si fossero potute comprendere nella originaria vocazione, come accade, ad esempio nel giuspatronato familiare, e non quando la natura agnatizia del patronato era stata stabilita dalla lunga osservanza, o, quel che è più dallo stesso titolo di fondazione. Il Card. De Luca voleva anche disapplicare la analogia con i fedecommessi ed i feudi, non soltanto perchè nessun testo di diritto stabiliva per il patronato la esistenza di vocazioni per *prius* e *per posterius*, ma anche perchè, ammettendo queste, si sarebbe violata la regola dell'Ancarano giacchè il giuspatronato si sarebbe, in conseguenza, dovuto trasmettere anche ai figli delle femmine agnate (come successori e continuatori legittimi della personalità giuridica di quelle) mentre certamente essi debbono considerarsi come estranei di fronte alla linea agnatizia chiamata dal fondatore (2).

---

(1) Card. de Luca - *De fideicomm.* disc. 39 n. 5, disc. 40 n. 2. 3.: « atque hodie recepta conclusio sit quod (quidquid antiquiores dubitaverint) etiam foeminas, quamvis nuptas vel moniales, multo magis ac indubitanter adhuc innuptas, defectis masculis agnatis, ac in subsidium, ordine praepostero dici agnatas seu legitimas heredes de familia, et succedere in fidecommissis ac primogenituris quantumvis agnatitiis, atque pro familiae conservatione ordinatis, cum haec circumstantia sit considerabilis linea masculina durante et in concursu agnatorum masculini sexus, non autem istis defectis, etiam ad impediendam bonorum libertatem et fideicommissi expirationem; multo magis et absque dubio ad impediendam ulteriorem substitutionem diversi generis personarum agnatione extranei ». v. *Fideicommissorum Summa* n. 135. 245; *id., De feudis* dec. 45 n. 2. Fusarius op. cit. qu. 352 n. 12. 42, qu. 379 n. 2; Buratt. dec. 596. n. 5.; Rota Rom. dec. recentiores dec. 133 n. 6. 9. parte 9; Pitonius - *De controv. patron.* all. 77, n 21 che invoca il testo *c. 1. De feudis. de qui sibi et her. suis.*

(2) De Luca, *de jurepatron.*, disc. XXII, n. 13: « Motivabatur, quod in jurepatronatus familiari foeminarum successio verificabilis esset per posterius in defectum masculorum; eo modo quo in fidideicommissis agnatiis illae admitti solent, ex deductis dec. 133, par. 9 rec..., Verum (cum sensu etiam veritatis) dicebam motivum non subsistere; tunc ex supradicta consideratione, quod scilicet difficultas cadere posset quando haberemus legem fundationis omnes de familia

Egli quindi, per difendere la validità di un testamento con cui l'ultimo agnato maschio di una data famiglia aveva disposto a favore del proprio erede di un diritto di patronato spettante alla agnazione di quella, mentre esistevano delle femmine, riassumeva il suo ragionamento nel dilemma seguente: o il diritto di patronato di cui si trattava era ereditario, e l'ultimo agnato ne aveva legittimamente disposto, e ora gentilizio (*strictu sensu*), e così ristretto ai soli maschi, ed allora le femmine non potevano succedervi, cosicchè anche in tal caso doveva sostenersi la disposizione testamentaria fatta dall'ultimo agnato (1).

Nella pratica la dottrina comune venne man mano estendendosi, cosicchè il PITONIO, il classico autore delle *controversiae patronorum*, non solo sosteneva che la successione delle femmine *per posterius* ed in *subsidium* dovesse ammettersi quando nel titolo di fondazione si fosse contemplata la agnazione con termini non troppo stretti e rigorosi, ma non si peritò neppure di difendere la teoria più avanzata, secondo la quale le femmine possono venire *per posterius* all'esercizio di un patronato agnatizio, ancorchè esse ne siano escluse espressamente, non ritenendosi che tale esclusione dovesse avere altra efficacia, fuorchè quella di favorire i maschi, finchè essi esistevano, e che non dovesse importare la esclu-

---

expresse vocantem; secus autem ubi huiusmodi qualitas deducitur ex sola observantia, quae, utpote restricta ad masculos, trahi non potest in quibus illa deficit: tum etiam quia nullibi in jure cautum est et in jurepatronatus dare debeamus eumdem ordinem per prius et per posterius qui datur in fideicommissariis successionibus, in dubio regulandis jucta ordinem intestatae successionis, et ea ratione quod dum foeminae non prorogant familiam, admittendae non sunt stantibus masculis, quam ad proprios filios extraneos trasmitterent. Istae siquidem considerationes non cadunt in patronatu qui tanquam individuus, dicitur extare penes omnes de familia in solidum, considerato in singulis solo exercitio, unde non incongruit omnes de familia eodem tempore admitti sive masculos sine foeminas qui de tempore singularum vacationum reperiuntur absque gradus vel sexus discretione ....., »

(1) DE LUCA, *op. cit.*, loc. cit. « Ita enim intrabat dilemma clarum: Aut enim iuspatronatus est hereditarium, et de illo disponi potuit; aut gentilitium, ita restrictum ad masculos, et foeminae sub eo non veniunt, unde de consequenti resultat quod in ultimo masculo effectum esset hereditarium ».

sione delle femmine, anche quando i primi fossero venuti a mancare interamente (1).

Da questa regola, come è naturale, dovevano eccettuarsi quelle disposizioni nelle quali la esclusione delle femmine, anche in difetto di maschi, fosse stata sancita espressamente.

Ammesse le femmine all'esercizio del diritto di patronato riservato ad una agnazione, sorgeva il dubbio se per tale ammissione dovesse attendersi che fossero estinte tutte le linee mascoline chiamate, o se tale ammissibilità dovesse prendersi discretivamente per le singole linee chiamate, cosicchè, entrato il diritto di patronato in due o tre colonnelli, in ciascuno dei quali vi fossero tanto maschi che femmine, mancando i maschi in uno solo di essi, le femmine a questo appartenenti potessero venire per *posterius*. Anche qui l'analogia del diritto di patronato con la materia fedecommissaria fece applicare a quello la regola vigente per questa, e per la quale la prelazione concessa ai maschi doveva prendersi discretivamente per ogni linea, a meno che il titolo di fondazione o la lunga osservanza (2) avessero stabilito una successione saltuaria tra i maschi appartenenti alle varie linee con esclusione delle femmine, o a meno che fosse stata espressamente stabilita la prelazione di tutti i maschi (3).

---

(1) Pitonius. *De controversiis patronorum*, alleg. XI, n. 2, 3) dove si ha un esempio di discussioni sul valore delle autorità nel diritto comune) e n. 4 dove cita in favore della tesi più avanzata anche Palma Nep., *decis Lucen*, tom. 4, 340, n. 23 vers. secundo loco; Id. *op. cit.*, alleg. XII, n. 15.

(2) Qual'è la funzione della « observantia » nel diritto canonico? È la stessa cosa che la prescrizione? A me non sembra: Gli scrittori dicono che l' « observantià interpretativa principem locum obtinet » (Pitonius, de controv. patron. alleg. 10, n. 18, Rota co. Seraph. 14 dec. 1855, Veliterna iurispatron. § 6).

(3) Pitonius, *Disceptationes eccles.* disc. XXVI, n. 3. Haec autem successio, per posterius intelligenda est non ita large ut foeminae venire non debeant nisi in defectu omnium masculorum universae familiae, casatae seu stirpis, sed accipienda est discretive in singulis lineis subalternis, ut ex. gratia si Iuspatronatus ingressus esset duos vel tres columnellos a comuni stipite descendentes, in quorum singuli adessent masculi et foeminae, utique in quolibet columnello si deficiant masculi succedent foeminae per posterius, nec istae excludi poterunt a masculis alterius columnelli; nam praelatio sumi debet in qualibet linea, ubi adest ingressus iurispatronatus, seu praesentandi, ut me scribente in materia fideicommissi, cuius regulae applicantur ad iuspatronatus, firmatum fuit in Romana etc.... nisi aut observantia contrarium suaderet, quod nempe successio esset saltuaria,

*
* *

Riconosciuto alle femmine il diritto di succedere nel patronato agnatizio, era facile ormai fare il secondo passo ed ammettere anche i cognati, cioè i discendenti delle femmine, a succedere *per posterius* ed in *subsidium* in quella medesima specie di patronato, ed a sancire definitivamente la possibilità della trasformazione di questo in cognatizio, prima di ammettere la successione ereditaria.

A favore dei cognati si faceva valere, anzitutto, una ragione di congruità e di altissima convenienza, derivante dalla ammissione delle femmine *per posterius* ed *in subsidium*, all'esercizio di un diritto di patronato agnatizio dopo estinta la generazione mascolina. Sarebbe stato, infatti, vessatorio, sconveniente ed in contradizione ai concetti più elementari della materia successoria che i figli ed i nepoti di donne, le quali avevano esercitato questo diritto, ne venissero privati, quasichè essi realmente potessero dirsi estranei alla famiglia materna, mentre la legge riconosceva loro tutti i diritti di successori legittimi di quelle, e quindi di continuatori della loro personalità giuridica (1).

---

mediante linea formata de masculo in masculum unius lineae ad aliam omissis seu exclusis foeminis vacationem non ignorantibus, Card. De Luca, *de iurepatr.* duc. 91, n. 3, vel nisi verba fundationis idem inferrent per verba denotantia praelationem omnium masculorum distinguendo duas lineas masculinam et foemininam, quod sane resultare non dicitur ex reservatione iurispatronatus pro descententibus seu illis de domo, vel casata, vel trunco et similibus, cum quodlibet ex his verbis sit collectivum comprehendens masculos et foeminas agnatas et ab initio resistens divisioni utriusque sexus, ut consideratus in dicta *Romana fidecom.*» Altra volta il Pitonio stesso era andato nella teoria opposta: (*De controv. patron.* alleg. 77, n. 21) « In quibus casibus iniquum videtur non admittere foeminas agnatas propter extraneos, unde est admissio quaedam subsidiaria et aequitativa, quae solum procedit in concursu extranei, nec proinde applicari potest motivum praeferendi masculos in eadem linea, non autem, si existant, in diversa ». Una teoria intermedia avrebbe potuto applicare anche qui (come era già applicata al cambiamento del patronato agnatizio in ereditario) la distinzione fra patronato gentilizio familiare e lineale, ed ammettere la teoria difesa nel testo per la seconda specie, la opposta per la prima. Cfr. Fargna, *Comm. ad singulos canones de iure patronatus*, p. II, can. I, II. cas. XVII, n. 2, 6; Pitonius, *Discept. eccl.* disc. XXVI, n. 16, 17; XXXIII, n. 2; De Luca, *De iurepatron.* disc. XXXV, n. 10, disc. LX, n. 28 fine.

(1) Pitonius, *De controv. patron.*, alleg., 75, n. 16, alleg. 76, n. 6, S. Rota Rom. *dec. rec.*, p. 14, dec. 308, n. 14.

A tanta maggior ragione non poteva ammettersi l'esclusione dei cognati dalla successione *per posterius* in un patronato agnatizio, una volta che, anche nei rapporti della Chiesa, erasi riconosciuta l'altissima convenienza della conservazione dei diritti di patronato, per quanto era possibile, pure dopo estinte le linee chiamate dal fondatore. Posta, infatti, come principio la necessità della conservazione del patronato, la esclusione dei cognati avrebbe condotto a preferire a coloro che erano congiunti per vincolo di sangue al fondatore, delle persone ad esso affatto estranee, cioè a coloro che fossero stati nominati eredi dall'ultimo agnato (maschio o femmina). D'altro canto, esclusi i cognati, si verrebbe ad ammettere che una prova della gratitudine della Chiesa verso i suoi benefattori, quale è appunto il diritto di patronato, potesse trasferirsi in mano a persone che non avevano alcun titolo alla sua gratitudine, e che gli onori ed i privilegii che essa concede ai suoi benefattori potessero pretendersi anche da chi non aveva sollevato neppure un dito in suo vantaggio (1).

Inoltre si osservava che, a differenza di quanto avviene nei feudi e nei fedecommessi, il diritto di patronato non importava di natura sua alcun diritto di prelazione a favore degli agnati di fronte ai cognati. La Chiesa, che in questa parte prevenne di molto i tempi, non si piegò ad ammettere che la discendenza mascolina potesse costituire, di fronte ai cognati, un titolo a diritti di preferenza, mentre, d'altro canto, volle sempre mostrarsi grata verso coloro i quali, sia pure per fatto dei loro antecessori, erano stati privati, in suo vantaggio, di una parte delle sostanze che ad essi si sarebbero devolute. Quindi noi troviamo continuamente ripetuto dai trattatisti che la materia del diritto di patronato è assolutamente indifferente nei riguardi della agnazione e della cognazione e che entrambe, per la parentela del sangue col fondatore, costituiscono un titolo egualmente valido al conseguimento di quel diritto (2). Da ciò proviene che la discussione sulla natura

---

(1) Pitonius, *op. cit.*, loc. cit. Infatti il diritto di patronato è fondato sulla gratitudine della Chiesa verso i suoi benefattori: Lotterius, *De re beneficiaria*, lib. 2, quest. 3, n. 28.

(2) De Luca, *De iurepatron.*, disc. XXV, n. 5, 6; Pitonius, *Discept. eccl.*,

agnatizia o cognatizia di un diritto di patronato non possa farsi fuorchè in base alle esplicite disposizioni delle tavole di fondazione, mentre, per il carattere dell'istituto, quel diritto avrebbe dovuto trasmettersi egualmente tanto a favore degli agnati che dei cognati. A favore della ammissione di questi ultimi vigeva quindi una presunzione, fondata sulla natura stessa del diritto di patronato, la quale conduceva ad interpretare le tavole di fondazione in senso lato e comprensivo di tutta la parentela, finchè ciò non fosse contradetto da esplicite disposizioni (1).

Ma, una volta riconosciuta l'esistenza di quella presunzione, era logico ammettere che anche quando le tavole di fondazione avessero stabilito tassativamente il carattere agnatizio di un patronato, si dovesse interpretare la disposizione nel senso più consono alla sua natura. Perciò non si ammetteva che la preferenza mostrata per la agnazione potesse valere ad escludere perpetuamente i cognati, anche dopo estinta quella, a vantaggio degli eredi dell'ultimo agnato, ma solo conferire alla agnazione stessa un diritto di preferenza nell'esercizio del patronato (2).

Si osservava ancora come, trattandosi di materia favorevole, cioè di concessioni da parte della Chiesa, era necessario tener conto dei meriti e della nobiltà di una linea per parte di entrambi i capostipiti da cui proveniva, e che perciò i cognati avessero ra-

---

disc. VII, n. 11; *De controv. patron.*, alleg. 75, n. 5: « Cum praesumpta mens assistat ad favorem continuationis sanguinis qui idem est naturaliter in agnato ac cognato », alleg. 1, n. 19. « An in iurepatronatus consideratur ratio agnationis et splendor familiae? Affirmative respondit Card. De Luca de iurepatr. disc. 23, n. 14 et disc. 26, n. 4. Haec regula in abstracto falsa est, quia nihil magis vulgatum quam quod materia iurispatronatus sit indifferens et complectens masculos et foeminas, et tam agnatos quam cognatos, adeoque in illa non consideratur ratio agnationis »; Lotterius, *De re beneficiaria*, l. II, qu. 11, n. 70, 73; S. Congr. Concilii *in Nullius seu Sublacen. canonicatus*, 23 febr. 1850, § Itaque ap. Pallottini, *Collectio*, v. Iuspatronatus n. 683; *Urbinaten*, 26 martii 1763, § Suam ap. Pallottini, *op. cit.*, n. 684.

(1) Lotterius, *op. cit.* lib. II, qu. 11, n. 73, 80; Pitonius, *op. cit.* alleg. 75, n. 26; Rota co. Decano, *Romana iurisdictionis*, 3 iulii 1705, § Quinto.

(2) Rota co. Scotto, *Interamnen. iurispatron.* 10 dec. 1706. § Hinc parvipensae; co. Ursino, *Mantuana beneficii*, 3 iunii 1689, § Etenim omnes.

gione di invocare in loro favore il vincolo che li univa, sia pure per mezzo di donne, all'istitutore del patronato (1).

In fine a vantaggio dei cognati si osservava che la interpretazione per la quale essi venivano chiamati *per posterius* ed *in subsidium*, all'esercizio di un diritto di patronato, riservato originariamente alla agnazione, era più naturale e conforme alla presunta intenzione del disponente che aveva destinato quel diritto a vantaggio dei proprii parenti. Ora sarebbe stato assolutamente arbitrario ed inverosimile supporre che, estinta la linea dei congiunti chiamata dal testatore, questi avesse potuto preferire anche degli estranei, a lui assolutamente ignoti, a coloro che derivavano dal suo sangue e che gli erano uniti da vincoli di parentela (2).

In base a tali argomenti, la dottrina canonista si affermò costantemente in favore dei cognati, riconoscendo ad essi il diritto di succedere in un giuspatronato agnatizio, ed interpretando le formule delle tavole di fondazione che tendevano ad escluderli, come semplici riserve di precedenza a favore degli agnati, finchè fossero esistiti (3).

---

(1) Cassador, *Decisiones seu conclusiones aureae.* (È questa la prima raccolta a stampa di decisioni della *Rota Romana*), *De iure patron.* dec. 1. « Relictum erat iurispatronatus proximioribus de gente fundatoris. — conclusum fuit quod deficientibus masculis, prout contigerat in facto, descendentes ex foeminis possent praesentare, nam quamvis proprie non dicebantur de genere nec privilegium concessum tibi et posteris tuis vel tuo generi non extendatur ad natos ex foeminis, nihilominus ex stylo Curiae nobilitas ex utroque parente est in consideratione et saltem late et large potest dici et participare de genere et nobilitate ut subiicit et sumus in favorabilibus in quibus foeminae comprehenduntur ».

(2) Pitonius, *De controv. patron.*, alleg. 75, n. 6; Rota co. Scotto, *Interamnen. iurispatronatus*, 22 martii 1706, § Rursus; *Decisiones recentiores*, part. 14, dec. 170, n. 14, dec. 308, n. 14.

(3) Pitonius, *op. cit.* loc. cit. e all. 100, n. 649, 650: « Foeminae cognatae semper veniunt in iurepatronatus quando fuit substitutus extraneus, nam inverisimile prorsus est, imo absurdum et irrationabile quod fundator voluerit ut, existentibus cognatis a praefata linea praedilecta descendentibus, iis posthabitis et exclusis, iuspatronatus transiret ad extraneos.... praecipue quia praesens quaestio non versatur hodie cum masculis ex masculis vel foeminis agnatis de vera familia, sed cum extraneis, quo casu, dum cognatorum exclusio non est expressa et literalis vel necessario importata ex urgentissimis atque univocis coniecturis, latior ac benignior semper est facienda interpretatio ut saltem per posterius,

Stabilita così la regola della doppia trasformazione del diritto di patronato agnatizio, prima in familiare o cognatizio e poi in ereditario, due ipotesi specialmente presentano nella pratica delle difficoltà per la sua applicazione. La prima ipotesi è la seguente: Dato un diritto di patronato agnatizio concesso a più linee mascoline derivanti da uno stesso capostipite, ed estinta una di queste, si deve far luogo al consolidamento del diritto nelle altre due linee, ovvero alla successione dei cognati?

La questione, dibattuta quant'altra mai e decisa in vario senso quando si trattava di fidecommessi o di maggioraschi, credo debba assolutamente decidersi a favore dei cognati nei rapporti del diritto di patronato.

Deve invero tenersi presente che, chiamate dal titolo o dalla osservanza più linee agnatizie a godere di un diritto di patronato, queste debbono considerarsi separatamente l'una dall'altra, come alrettanti distinti diritti di patronato, non collegati fra loro da altro fuorchè dall'identità dell'origine. Questo diritto deve, perciò, esercitarsi e trasmettersi in ognuna di quelle linee senza alcun riguardo alle altre; ed estinta la generazione agnatizia, deve trasmettersi *per postèrius* ed *in subsidium* a favore dei cognati della medesima linea, prima che possa farsi luogo alla successione ereditaria.

La seconda ipotesi apparisce molto più complessa: Posto un giuspatronato agnatizio entrato nell'unica linea di agnati esistente all'epoca della istituzione, o riservato comunque in favore di una unica linea di agnati superstite, estinta questa, avranno diritto di succedervi tutti i cognati del capostipite o solo quelli che discendono dall'ultimo agnato che ha posseduto quel diritto?

Non ho trovato decisa tale questione nel diritto canonico,

---

exoptata dicatur eorum admissio »; CASSADOR *op. cit.* loc. cit.; ROTA co. SCOTTO, *Interamnen. iurispatron.* 10 dec. 1706; co. URSINO, *Mantuana beneficii* 3 iunii 1689. La norma venne accettata come regola assoluta dalla S. Congr. del Concilio quando, con l'andare del tempo, furono devolute ad essa le vertenze di carattere ecclesiastico; S. CONGR. CONCILII in *Faventina iuris nominandi et dispensationis* 23 genn. 1845; *Camerinen canonicatus* 25 sett. 1847; *Camerinen canonicatus*, 27 nov. 1847 e 8 aprile 1848; *Nullius seu sublacen canonicatus*, 23 febbr. 1850; *Mileten nominationis et institutionis*, 23 febbr. 1859; *Urbinaten*, 26 martii 1863, ext. in *Thesauro* resolutionum S. Congr. Concilii.

sebbene sembri che in pratica essa si sia dovuta presentare molte volte. A favore dei cognati discendenti dall'ultimo agnato può allegarsi anzitutto la osservanza, per la quale, entrato il diritto di patronato in una linea, ed esercitato da questa per un tempo maggiore o minore, si intendeva deferito stabilmente ad essa con l'esclusione di qualunque altra linea.

Si invoca pure a favore di questi cognati la anologia del diritto di patronato coi fidecommessi e coi maggioraschi, nei quali la successione cognatizia era ammessa solo per coloro i quali discendevano dall'ultimo agnato, considerandosi appunto come continuatori della linea chiamata e successori dei diritti dell'ultimo agnato investito del fidecommesso o del maggiorasco.

Da ultimo anche qui potrebbe farsi valere una ragione di convenienza e di equità, osservando come sarebbe stato ingiusto privare del diritto di patronato in tutto od in parte la linea che o aveva sempre posseduto, anzi coloro stessi ai quali si sarebbe dovuto devolvere per successione, tanto piú che con questo accadeva di privare i figli di un diritto esercitato dai loro genitori, a vantaggio di parenti anche molto lontani.

A tutto ciò si risponde che è illogico chiamare all'esercizio del diritto di patronato un ramo particolare di cognati a preferenza di tutti gli altri, mentre la vocazione dei cognati *per posterius* ed *in subsidium* è stata ammessa allo scopo di evitare che potesse presumersi che il fondatore avesse voluto escludere in perpetuo dal patronato un ramo qualsiasi, anche secondario, della propria discendenza.

Si esclude, con ciò, l'argomento in favore dei discendenti dell'ultimo agnato desunto dall'osservanza (in quanto il diritto di patronato si era mantenuto sempre in quella linea) giacchè non può confondersi con la vera osservanza capace di costituire un diritto a favore di una data linea, la esecuzione di quanto viene stabilito nelle tavole di fondazione. E siccome, secondo la ipotesi, queste stabilivano il diritto di patronato come agnatizio, l'essere stato questo posseduto, anche per più secoli, dalla linea agnatizia, nulla aggiungeva alla disposizione del titolo originario. Perciò, estinta quella linea, torna ad essere in vigore la presunzione per la

quale deve ritenersi che il fondatore abbia voluto gratificare egualmente tutti i suoi congiunti.

Nè può avere maggior valore l'argomento desunto dall'analogia coi fidecommessi ed i maggioraschi. Infatti, mentre in questi istituti la contemplazione di una data linea, e questa per di più agnatizia, è una conseguenza naturale e necessaria della natura dei medesimi, ciò non accade affatto nel diritto di patronato nel quale non solo, come si è detto, non esiste alcuna preferenza per la agnazione o per la cognazione, ma non è neppure necessario che venga designata la linea o le linee alle quali è concesso. Esso quindi può esser lasciato anche semplicemente ai posteri od ai discendenti di una persona senza alcuna specificazione, e promiscuamente agli agnati ed ai cognati, come avviene nel patronato familiare.

Questa seconda teoria, con la quale alla morte dell'ultimo agnato vengono ammessi all'esercizio di un patronato agnatizio tutti i cognati del capostipite, discendano o no da quest'ultimo agnato, mi sembra la più logica e la più rispondente alla presunta intenzione del fondatore ed alla tendenza del diritto canonico, già sopra ricordata, di allargare cioè al possibile la cerchia di coloro che vengono chiamati all'esercizio del diritto di patronato, comprendendovi indistintamente tutti gli agnati ed i cognati del fondatore.

AVV. CRISTOFORO ASTORRI.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

23 giugno 1906.

Pres. BASILE ff. di P. — *Est.* SETTI.

Zeppieri e Confraternita di Maria SS. di Loreto c. Pompi e Ambrosetti.

Confraternita — Camerlengo — Reppresentanza dell'ente in giudizio — Azioni possessorie o di conseguimento di rendite — Non occorre autorizzazione — Giudizio in cui l'ente è convenuto — Non necessaria l'autorizzazione preventiva, ma solo deve prefiggersi un termine per conseguirla.

Non è necessaria al rappresentante di una Confraternita (Camerlengo) la speciale autorizzazione a promuovere un giudizio richiesta per le azioni in genere, quando si tratti di azioni possessorie o di conseguimento delle rendite dell'ente.

Quando la Confraternita è convenuta in giudizio, è valida la costituzione in giudizio del suo rappresentante senza la autorizzazione preventiva, ma deve dal magistrato prefiggersi all'ente un termine per conseguire la autorizzazione stessa.

Fatto. — La Confraternita di Maria SS. di Loreto, di Anagni, in virtù di sentenza 26 agosto 1902 del Pretore di

Anagni portante condanna solidale dei fratelli Pietro e Giuseppe Ambrosetti di L. 212,25 per pigione di un locale affittato ad uso magazzino posto sotto la Sagrestia di detta Confraternita, faceva eseguire in data 11 giugno 1904 un atto di pignoramento a carico dell'Ambrosetti Giuseppe sopra alcune merci del suo negozio, un cavallo ed un carrozzino.

Contro tale pignoramento sollevava opposizione la moglie del debitore, Anatolia Pompi in Ambrosetti, ed affermando che tutto il pignorato era di sua esclusiva proprietà, conveniva con atto 19 giugno 1904 la predetta Confraternita innanzi al Pretore di Anagni, in persona del suo Camerlengo sig. Luigi Zeppieri, proponendo contro di essa domanda di nullità del pignoramento, e di separazione dei mobili pignorati.

Comparse le parti innanzi al magistrato, nell'interesse della Confraternita venivano sollevate diverse eccezioni pregiudiziali, mentre l'attrice Pompi alla sua volta contestava al Camerlengo, da essa convenuto, e comparso, il difetto di autorizzazione a stare in giudizio.

Il Pretore con sentenza 15-16 agosto 1904 ritenne non essere necessaria una speciale autorizzazione, affinchè il Camerlengo dell'ente Confraternita, rivestito da questa del mandato di riscuoterne le rendite, potesse mandare ad esecuzione una sentenza già ottenuta e difendere la esecuzione stessa nei relativi incidenti; accogliendo invece due delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal medesimo, annullava il promosso giudizio, e condannava l'attrice nelle spese.

Contro questa sentenza appellava la signora Anatolia Pompi al Tribunale di Frosinone, innanzi al quale il suddetto Camerlengo esibiva una regolare deliberazione della Confraternita, in data 21 maggio 1905, che l'autorizzava a sostenerne le ragioni in giudizio, copia della quale era stata inviata alla autorità tutoria per la relativa omologazione; la causa invece si dovette trattare, e il Tribunale, con sentenza 24-26 luglio 1905, dichiarò: « non esser luogo allo stato a provvedere in merito alla causa per difetto della necessaria autorizzazione a stare in giudizio al signor Luigi Zeppieri Camerlengo della Confraternita di Maria SS. di Loreto come per legge, ed ordina al sig. Luigi Zeppieri di provvedersi di detta autorizzazione nel riassumere il giudizio avanti il Pretore di Anagni, fermo e valido restando detto giudizio, compresa l'ordinanza di sospensione degli atti esecutivi », e condannò il Zeppieri alle spese di primo grado a cominciare dalla sentenza appellata e alle spese ed onorarii di appello (che furono con successiva ordinanza liquidate in lire 725).

Avverso tale sentenza ricorrono la Confraternita e il sig. Luigi Zeppieri.

La Confraternita per i seguenti mezzi:

1° Violazione articolo 36, legge 17 luglio 1890 sulla pubblica beneficenza, e dell'articolo 3° lettera *D* della legge 18 luglio 1904, ed articolo 3 delle disposizioni transitorie del Codice civile;

2° Violazione sotto altro aspetto delle stesse disposizioni;

3° Contradizione nelle disposizioni (articolo 517 numero 7 Codice proc. civ.).

Il Zeppieri Luigi per questo 4° motivo: Violazione articolo 390 Codice proc. civ. - *ultra petita*, difetto di motivazione.

Vi è controricorso, e vi è una eccezione di inammissibilità dei ricorsi per tardiva presentazione dei medesimi in Cancelleria, e inutile ripresentazione di due altri ricorsi a salvaguardia dei primi.

Diritto. — Sulla ammissibilità dei ricorsi la Corte osserva:

Omissis.

In merito la sentenza denunciata non può sfuggire alla censura del Supremo Collegio.

Le critiche che col primo e col secondo mezzo le si fanno riguardano la falsa applicazione dell'articolo 36 della legge 17 luglio 1890 e 3, lettera *D*, di quella 18 luglio 1904.

E in verità l'errore della sentenza è evidente sotto due aspetti.

Prima di tutto non è erronea la distinzione che i ricorrenti fanno, sull'esempio dell'articolo 296 Codice civile, relativo ai tutori, circa la necessità o meno dell'autorizzazione - nel caso in cui occorra promuovere in genere azioni in giudizio, e quello in cui si tratti di azioni possessorie o di conseguire delle rendite. In questo secondo caso l'autorizzazione non occorre, e la distinzione espressa nell' articolo 296 deve ritenersi presupposta dai citati articoli 36 lettera *H*, e articolo 3 lettera *D* delle ricordate leggi, perchè non è logico che per conseguire le proprie rendite (le quali sono iscritte nel bilancio dell'ente morale e approvate dall'autorità tutoria), per citare un inquilino moroso, un canonista che non paga, un associato per la prestazione del suo contributo, debba l'ente convocare la sua assemblea rappresentativa, pubblicare la sua deliberazione per otto giorni, inoltrarla per altre vie alla Commissione Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, e attendere infine quelle omologazioni che giungono sempre tardivamente. Con ciò si circonda l'ente morale di tali pastoie da renderne l'amministrazione lenta ed inefficace, difficile il normale funzionamento, ed ingombrante il suo moto.

In secondo luogo poi si è dimenticato dalla sentenza in esame che l'ente Confraternita era convenuto in giudizio, e non potevasi provvedere di autorizzazione preventiva; dovendo perciò provvedere urgentemente alla propria difesa, si trovava il suo rappresentante autorizzato dalla stessa legge a comparire in giudizio e a difendersi, salvo l'obbligo di chiedere subito l'approvazione della Commissione provinciale (articolo 3 legge 18 luglio 1904, conforme al articolo 36 legge 17 luglio 1890).

Perciò la giurisprudenza ha adottato una norma che risponda all'equità e alla legge, quella cioè di prefiggere all'ente convenuto in giudizio un termine per conseguire l'autorizzazione.

Ciò non fece nel caso presente il Pretore, perchè esso opinò non necessaria tale autorizzazione. Ciò far doveva invece il Tribunale, che andò in contrario avviso, e non poteva ritenere illegale la costituzione in giudizio della Confraternita condannando il Camerlengo nelle spese, ritorcendo a danno di un ente morale una norma diretta alla sua tutela.

E notisi che il Camerlengo aveva - come si è detto in fatto - munito sè stesso della deliberazione della Confrafraternita, e solo non aveva avuto ancora la successiva omologazione.

Quindi il Tribunale, anzichè mettere nel nulla tutto quanto legalmente era avvenuto in prima sede, doveva solo sospendere di provvedere sul merito dell'appello sino all'esibizione del provvedimento di omologazione già domandato; e non doveva condannare il Camerlengo (ciò in risposta al suo mezzo di ricorso) alle spese, specie trattandosi di una questione rituale o preparatoria della lite, in cui di vera soccombenza non potrebbe forse parlarsi.

Per questi motivi, visto l'articolo 542 Codice proc. civile:

Respinta l'eccezione d'inammissibilità dei due ricorsi, questi accoglie, e cassa per tutti i mezzi la sentenza denunciata - e rinvia la causa e le parti per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri che giudicherà anche per le spese.

Cassazione di Roma.

23 giugno 1906.

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Giordani.

Cardi c. *Blasi.*

Giuspatronato — Patronato misto, cioè famigliare ed ereditario — Suo carattere speciale — Successione — Necessarie qualità di discendente e di erede — Sufficienza della qualità di erede *in habitu* o *in potentia* — Esclusione del rinunziante all'eredità — Esclusione dei discendenti delle femmine.

Giusta il diritto canonico nel patronato misto, *famigliare ed ereditario, occorre il*

concorso delle qualità di erede e di discendente nel successore al patronato (1).

È giudizio di fatto insindacabile in Cassazione quello del magistrato di merito, il quale, interpretando il testamento del fondatore, abbia riconosciuto in un patronato i caratteri del patronato misto.

Il fondatore di una cappellania o di un beneficio poteva, secondo i principii canonici, conferire il patronato ad una terza persona senza necessariamente chiamarla erede, e chiamare a succedere nel patronato gli eredi *di essa o coloro che ne siano* eredi e discendenti, *dando origine nel primo caso al patronato* ereditario *e nel secondo al patronato* misto (2).

Per succedere al patronato misto, insieme alla qualità di discendente, basta avere quella di erede soltanto in habitu *o* in potentia, *e non* in actu (3).

Non può però riconoscersi tale qualità di erede in habitu *o* in potentia *in colui che abbia rinunziato alla eredità* (4).

*Non è applicabile all'istituto del patronato ecclesiastico il concetto dell'*haeres suus *del diritto romano, nè la distinzione tra la* repudiatio haereditatis *ed il* beneficium abstinendi (5).

(1-2) Con queste massime e con quelle che seguono, la Corte Suprema di Roma ha confermato completamente la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30 maggio 1905, sentenza che riportiamo qui appresso a pag. 545.

La definizione del patronato misto e la necessaria richiesta della doppia *qualitas haeredis et gentilis in successore ad patronatum vocato* per caratterizzarlo come tale, così come hanno ritenuto le due Corti, corrisponde alla dottrina canonica. Oltre il De Luca citato dalla sentenza di appello, possono richiamarsi: il Lauremio (*Forum Beneficiale*, pars IIª, cap. Iº, quaest. XII, de iure patronatus): *Patronatum reputari mixtum dum fundator utramque qualitatem haeredis et gentilis in successore exegit, ita ut tunc non admittatur nisi qui haeres sit simulque gentilis.* Il Pitonio (*Disceptationes ecclesiasticae*, discept. IV, n. 1): *Cum mixtum dicatur iuspatronatus quoties ad successionem in iure praesentandi vocati fuerunt gentiles et agnati cum qualitate haereditaria ut est casus in decis. 47, n. 2, coram Buratto et passim in aliis: inde resultat quod ad effectum succedendi in dicto iure patronatus duplex qualitas requiratur, hoc est una sanguinis et altera haereditatis.* E lo stesso: (*De controversiis patronorum*, alleg. LXXVI, n. 1): *Ad quem effectum praemitto controversum iuspatronatus nullo modo dici posse haereditarium, minusque simpliciter gentilitium, sed dumtaxat mixtum ex illis verbis* — eorumque haeredibus et successoribus per lineam masculinam descendentibus — *quae coniungendo expressionem haeredum et successorum cum qualitate descendentali sanguinis inducunt mixturam.*

(3) Massima fondata sul concetto giuridico della qualità *potenziale* di erede che viene dalla legge a chi per legge è chiamato a succedere ad una determinata persona, e che è inerente alla persona di lui, come un diritto personale, non come accessorio dei beni ereditarii: concetto giuridico che si applica fondatamente alla successione del patronato misto.

(4-5) Non è più erede in atto, nè in potenza chi *volontariamente* si spoglia della qualità di erede dalla legge conferitagli col rinunziare alla eredità. Così la Cassazione di Firenze, 29 luglio 1875, nella causa Sforza Cesarini c. Ricciardi, dice: « colui che ripudia l'eredità non vuole essere erede e però non può dirsi neppure erede in potenza, a differenza di colui che non è erede solo perchè non può » (*Ann.* I, 384). E la Corte di Appello di Roma, nella sentenza 19 maggio 1874, tra le stesse parti, avea già pronunziato: « La distinzione tra eredi in atto ed in abito (cioè in potenza) non significa altro se non che l'erede in abito è quegli a cui toccherebbe essere erede, se altri non glielo proibisse, come sarebbe l'erede intestato che resta escluso dal testamento. L'erede in abito, dunque, è chi vuole essere erede e non può, e non già chi potrebbe e non vuole, com'è il caso di chi ricusa un'eredità deferita » (*Giur. ital.* XXVI, I, II, 296).

Per quanto poi la presente massima ha rapporto alla successione del patronato misto, riscontrino i nostri lettori la sentenza della Corte di Appello emessa nel presente giudizio. Confrontino, oltre la dottrina in essa riportata: Lotterio: « *Ut hinc intelligas in puncto successionis quam diversus sit effectus istarum specierum* (cioè delle diverse di patronato); *nam si merum gentilitium fuerit, poterit gentilis illud vindicare non solum si sit haeres, sed etiamsi haereditati renuntiaverit, quod non admittetur si fuerit haereditarius vel mixtus* » (*De re benef.* lib. II, quaest. II, n. 41 a 46). De Fargna: « *Ita ut qui non potest esse haeres, non solum actualis, sed nec in potentia tum primi quam ultimi morientis, vel eo quod repudiaverit haereditatem, vel eo quod sit incapax succedendi, non potest succedere in iurepatronatus mixto* ». Ed il Pitonio parlando del giu-

Nel patronato misto la successione deve operarsi, secondo l'ordine legittimo, negli eredi del sangue per diritto personale trasmissibile, e però essa non può essere alterata o modificata dall'arbitrio o dalla volontà di un patrono intermedio, col trasferire la qualifica di erede con disposizione testamentaria a chi non ne abbia diritto iuris ordine servato (6).

Non è applicabile al patronato stesso il diritto ex tramite *di successione testamentaria entro la famiglia contentiva, ma solo quello derivante dalla successione per legge della famiglia effettiva* (7).

Al patronato misto, non di gentilizio lato sensu *e di ereditario, ma di gentilizio* stricto sensu *o famigliare e di ereditario, possono essere chiamati per successione i soli* agnati: *non possono quindi succedervi i discendenti delle femmine, come non più appartenenti all'agnazione* (8).

Ritenuto, *in fatto*, quanto segue:

Con testamento del 7 marzo 1714 il Sacerdote Don Domenico Sassi istituì sua erede universale la Cappella della Santissima Madonna del Rosario e di S. Domenico posta nella Chiesa di San Sosio in Falvaterra, e le lasciò tutti i suoi beni, a condizione che coi frutti della eredità si celebrassero in quella Cappella tante messe, quante ne avrebbe stabilite Mons. Vescovo.

Il testatore poi dichiarò che dava agli eredi, successori e posteri della nipote *ex-sorore* Caterina Vacca, moglie di Francesco Blasi, il diritto di eleggervi un Cappellano movibile a loro beneplacito, e dispose pure che, essendovi un sacerdote nella detta discendenza, la Cappellania si dovesse esercitare da esso col prendere le entrate annuali.

Dispose inoltre che Cappellano per il primo, se si trovava, fosse nominato D. Arduino Di Giulio, e poi ad elezione dei detti De Blasi; e soggiunse che la stessa disposizione valeva anche per i figli di Caterina Mattei, moglie di Nicola Cipolla, per gli eredi di Tommaso Sosio di S. Giovanni Incarico e per gli eredi di Giovanni Battista Di Giulio, se vi erano, e che il primo ad essere prete doveva essere prescelto, e così di mano in mano, col patto che mancando sacerdoti o chierici da poter arrivare alla Messa, l'elezione del Cappellano si facesse da Caterina Vacca e suoi eredi di casa Blasi.

Dal matrimonio di Caterina Vacca con Blasi Francesco nacque Nicola, seniore, che fu padre di Don Giovanni e Don Pietro Saverio, sacerdoti, e di Luigi, seniore, al quale successe il figlio Michele, che, morto nel 1847 lasciò superstiti i figli Nicola, giuniore, Don Giovanni Pietro e Lorenzo. Il primo di

---

spatronato misto come materia affine alla enfiteusi ed al feudo misto: « *et hoc nomen haeredis, sicut in feudo mixto, fuit inventum eo dumtaxat fine: ne agnatus posset, repudiata haereditate, vassalli feudum retinere... ita est dicendum in iurepatronatus mixto, quod eisdem regulis cum feudo conformatur, ita ut valeat argumentum ab uno ad aliud* » (*Discept. eccl.* disc. IV, n. 16).

(6) Massima corrispondente ai principii giuridici che regolano la successione del patronato misto, il quale non passa, annesso all'eredità, *iure haereditario* in quelli solamente che succedono mediatamente nell'eredità del primo investito, ma si trasmette invece *iure sanguinis* in chi quale discendente possiede la qualità di successibile nell'ordine della successione legittima, sebbene non abbia conseguita alcuna quota di eredità. Donde consegue che « l'arbitrio dei testatori non può privare il discendente del diritto che gli appartiene *ex pacto et providentia disponentis* » (Cass. di Roma, 21 febbraio 1885, Muti-Bussi c. Massimo, *Temi rom.*, vol. V, pag. 29).

(7) Massima che trova il suo fondamento nelle precedenti massime che si riferiscono alla speciale successione del patronato misto.

(8) In quanto all'esclusione dei discendenti delle femmine dal patronato famigliare o gentilizio *stricto sensu* possono consultarsi tra le Decisioni Rotali: Faentina-iurispatronatus, 27 martii 1637, cor. Pirovano (*Racc. delle Recenziori*, parte VII, decis. 208, n. 1): Pisciensis beneficii, 26 novembris 1650 (ivi, XI, decis. 88, n. 6): Regiensis beneficii, 9 aprilis 1661 cor. Bourlemont (ivi, XIV, decis. 462, n. 20): Mediolanensis, 13 maii 1676, cor. Ubago (ivi).

costoro non accettò l'eredità paterna, accettò invece quella lasciatagli dal prozio Don Pietro Saverio morto nel 1833, e non ebbe prole; il secondo, come sacerdote, fu investito della Cappellania, ed ebbe il godimento dei beni della medesima durante la sua vita; il terzo ebbe un figlio, Luigi, giuniore, il quale, succeduto al padre nel 1872, svincolò nel proprio interesse i beni della Cappellania, con atto del 1° marzo 1874, in esecuzione della legge del 19 giugno 1873, che estese a questa Provincia la legge del 15 agosto 1867 sulla soppressione di enti ecclesiastici secolari.

Nel 1879 morì Nicola Blasi giuniore, e lasciò suo erede testamentario Luigi Gaetano Cardi, il quale in occasione di un compromesso per la divisione amichevole del patrimonio avito con Luigi e Don Giovanni Pietro Blasi si riservò di far valere i diritti che potevano competergli su i beni della soppressa Cappellania, e poi con istrumento del 4 ottobre 1889 cedette al figlio Ercole tutti i suoi diritti, ragioni ed azioni, che a lui spettavano su i detti beni, e si riservò l'usufrutto dei medesimi durante la sua vita.

Il cappellano Don Giovanni Pietro Blasi morì nel 1898 e lasciò quali suoi eredi universali Lorenzo, Pietro e Gino Blasi figli di Luigi giuniore, e quali eredi usufruttuari il loro padre e la loro madre Teresa Piccirilli,

Successivamente con citazione del 23 aprile 1904 Luigi Gaetano Cardi ed il figlio Ercole convennero davanti al Tribunale di Frosinone i predetti Lorenzo, Pietro e Gino Blasi, figli di Luigi giuniore, quali eredi proprietari, e lo stesso Luigi e la moglie Teresa Piccirilli, quali eredi usufruttuari del sunnominato Don Giovanni Pietro Blasi, e, premesso che il fu Nicola Blasi, autore testamentario di esso Luigi Gaetano Cardi, aveva diritto al patronato della suddetta Cappellania, quale erede discendente di Caterina Vacca, insieme con Don Giovanni Pietro Blasi e Luigi Blasi giuniore in rappresentanza del padre Lorenzo, chiesero che si ordinasse la divisione dei beni della stessa Cappellania in tre parti uguali, da attribuirsene una ad esso attore Ettore Cardi quale cessionario del padre Luigi Gaetano con la riserva dell'usufrutto, l'altra a Blasi Luigi in rappresentanza del defunto padre Lorenzo e la terza ai convenuti quali eredi proprietari ed usufruttuari di Don Giovanni Pietro Blasi.

Si opposero alla domanda i convenuti, deducendo che Nicola Blasi giuniore non aveva potuto trasmettere agli attori Cardi il preteso diritto di patronato, che non gli era potuto derivare nè dal padre Michele alla eredità del quale aveva rinunziato, nè dal prozio Don Pietro Saverio, perchè trattavasi di un patronato misto, cioè famigliare e nel tempo stesso ereditario, il quale perciò era passato negli eredi della famiglia secondo l'ordine della successione legittima senza avere riguardo a donazioni e a testamenti.

Alla loro volta gli attori dedussero, in tesi, che il patronato istituito da Don Domenico Sassi era un patronato famigliare, e non già misto, e che perciò anche al loro autore Nicola Blasi, discendente dalla unione di Caterina Vacca con Blasi Francesco, evidentemente spettava il detto patronato e quindi il diritto a partecipare ai benefizi dello svincolo effettuato in base alla legge dei 19 giugno 1873.

Subordinatamente poi, cioè nella ipotesi che quel patronato fosse qualificato misto, gli attori sostennero che al medesimo avesse pure diritto il loro autore Nicola Blasi, sia perchè non poteva aver perduto tale diritto per il fatto della sua astensione dalla eredità paterna, sia perchè, ad ogni modo, egli era stato erede testamentario del prozio Don Pietro Saverio morto nel 1833, sicchè, quando ebbe luogo lo svincolo della Cappellania, a lui non mancava la qualità ereditaria.

Con sentenza del 16 luglio 1904 il Tribunale di Frosinone ritenne che nel caso concreto si trattasse di un patronato misto, ma che anche a Nicola Blasi

appartenesse il patronato in quistione, non già *ex-iuribus* del padre, alla eredità del quale aveva rinunziato, ma poichè riuniva in sè le due qualità di discendente ed erede, e questa seconda qualità *ex-iuribus* del prozio Don Pietro Saverio, a cui era succeduto; e quindi accolse la domanda degli attori e provvide in conformità della medesima.

Da tale sentenza appellarono i soccombenti Blasi, ed essendo successivamente morto uno degli appellanti, cioè Blasi Luigi, il giudizio fu integrato con la comparizione volontaria degli altri figli ed eredi di lui.

Appellarono poi, per incidente, Luigi Gaetano ed Ercole Cardi, perchè il Tribunale aveva respinto la tesi che si trattasse di un patronato famigliare, e non già misto, ed aveva altresì respinto l'assunto subordinato che l'astensione di Nicola Blasi dalla eredità paterna non gli avesse fatto perdere la qualità di erede *ex-iuribus* del padre. Con lo stesso appello Luigi Gaetano Cardi dedusse un altro titolo per concorrere allo svincolo della Cappellania, cioè quello di figlio ed erede di Giuseppa Maria Blasi in Cardi sorella di Nicola, Lorenzo e Don Giovanni Pietro Blasi, e quindi agnata ed erede potenziale di Caterina Vacca.

Con sentenza del 19 maggio 1905, la Corte di Appello di questa città accolse il gravame principale e respinse quello per incidente, e quindi, in riforma della sentenza de'primi giudici, rigettò la domanda proposta, con la citazione introduttiva del giudizio.

Contro la sentenza pronunziata in grado di appello Luigi Gaetano ed Ercole Cardi hanno interposto il ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti mezzi di annullamento.

1° Violazione sotto molteplici punti di vista degli articoli 360, numero 6, 361, numero 2, del Codice di procedura civile; violazione del *ius receptum* a proposito dei caratteri del patronato misto, e violazione dell'articolo 3 delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, in relazione anche al capo IX, sess. XXV *De reform.*, Conc. di Trento, alla Glossa, cap. 33, causa XVI, quaest. VII, Decreto di Graziano, al capo XXV, lib. III, tit. 28 delle Decretali *De iure patron.* e finalmente alla Clementina II, *De iure patronatus*;

2° Ulteriore molteplice violazione, anche per contradizione, degli articoli 360, n. 6, e 361, n. 2 del Codice di procedura civile; violazione del *ius receptum* a proposito del concetto della qualità ereditaria *in habitu* o *in potentia* in ispecie a riguardo del *gius-patronato;* violazione dell'articolo 3 delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi, in relazione anche alle disposizioni del diritto canonico richiamate in epigrafe al primo mezzo, e violazione del § 2 del lib. II, tit. XIX delle Istituzioni Giustinianee e dei §§ 1565 e 1569 del Regolamento Gregoriano del 1834;

3° Violazione del *ius receptum* sia a proposito della qualità ereditaria nel patronato misto, sia a proposito dei caratteri discretivi del patronato misto e del patronato famigliare o gentilizio, e sia infine a proposito della distinzione *inter familiam effectivam et contentivam*, con ripetuta violazione dell'articolo 3 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, in relazione anche alle già menzionate disposizioni del diritto canonico, ed ulteriore violazione degli articoli 360, numero 6, e 361, numero 2, del Codice di procedura civile, per reiterato difetto di motivazione ed anche per contradizione;

4° Violazione del *ius receptum* a proposito della pertinenza della qualità famigliare o gentilizia, ed agli effetti dei conseguimento del patronato misto, ai discendenti delle femmine agnate, con violazione altresì del più volte menzionato articolo 3 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, in relazione anche alle più volte menzionate disposizioni del Diritto Canonico.

Considerato che col primo mezzo i ricorrenti censurarono la denunziata sentenza, perchè la Corte di merito re-

spinse la tesi principale da essi sostenuta, cioè che il patronato istituito da Domenico Sassi fosse famigliare o gentilizio, e non misto, ossia famigliare ed al tempo stesso ereditario.

Inoltre censurarono la dènunziata sentenza per difetto di motivazione: 1° perchè essi dedussero che Don Domenico Sassi aveva istituito sua erede universale la Cappella da lui fondata, e non già Caterina Vacca in Blasi, nè gli eredi, successori o posteri di costei, e che quindi esulavano i caratteri del patronato ereditario e tale specifica decisione non fu esaminata dalla Corte di merito;

2° perchè essi dedussero che, ad ogni modo, con la dizione *eredi successori* o *posteri* di Caterina Vacca si dovevano ritenere favoriti gli eredi del sangue, e non già gli eredi dei beni, come appariva non solo dal fatto che il Sassi non avea lasciato beni di sorta alcuna alla Caterina Blasi ed ai suoi discendenti, ma anche nel riscontro della detta dizione con le altre successivamente adoperate, sia per la vocazione dei patroni passivi, sia per la illustrazione del patronato attivo; e la Corte di merito esaminò le parole usate per la vocazione dei patroni passivi, ma non tenne alcun conto delle espressioni riguardanti i patroni attivi, dalle quali risultava che il testatore Sassi aveva contemplato gli eredi del sangue, e quindi aveva inteso di dar vita ad un patronato meramente famigliare o gentilizio.

Considerato che la Corte di merito con la denunziata sentenza ritenne che il patronato di Don Domenico Sassi dovesse qualificarsi come misto, e non già come famigliare o gentilizio, avuto riguardo alle chiare espressioni usate dal Sassi ed ai principii del diritto canonico; perchè il Sassi aveva voluto che il patronato spettasse agli *eredi successori* e *posteri* di Caterina Vacca in Blasi, e aveva confermato questa vocazione, allorchè, parlando del patronato passivo, aveva disposto che, in mancanza di sacerdoti o chierici da poter arrivare alla messa, la elezione del Cappellano dovesse essere fatta da Caterina Vacca e *suoi eredi di casa Blasi*, e con le riferite espressioni egli aveva indubitatamente dato vita ad un patronato misto, per il quale, giusta la dottrina canonica, occorreva il concorso delle qualità di erede e di discendente nel successore al patronato.

Ora, così giudicando, la Corte di merito rettamente definì il patronato misto, in conformità dei principî stabiliti dal diritto canonico sul giuspatronato, e giusta la interpretazione data a quei principî dal Cardinale De-Luca e da altri autorevoli scrittori circa la detta materia.

La Corte poi, se riscontrò nel patronato istituito dal sacerdote Domenico Sassi i caratteri del patronato misto, ciò fece, interpretando il testamento di lui, e tale interpretazione sfugge allo esame di questo Supremo Collegio.

Nè sussistono i difetti di motivazione dei quali i ricorrenti si lamentano. In vero, la Corte di merito respingendo in base alla interpretazione data al testamento di Don Domenico Sassi la tesi principale sostenuta dai ricorrenti, cioè che il patronato da lui istituito fosse famigliare e non già misto, implicitamente respinse i diversi argomenti addotti in sostegno di quella tesi e non costituenti difese principali per sè stanti, fra i quali erano appunto le surriferite due deduzioni; nè la Corte era tenuta a combattere uno per uno i detti argomenti, bastando la interpretazione del testamento del Sassi per ammettere od escludere la tesi dai ricorrenti sostenuta.

Del resto, la prima deduzione era chiaramente infondata, poichè non si è mai dubitato dai Canonisti, nè in base ai principî del diritto canonico si può dubitare, che il fondatore di una Cappellania o di un benefizio possa conferirne il patronato ad un terzo, senza essere obbligato a nominarlo suo erede, e che egli possa chiamare a succedere nel patronato gli eredi di quella terza persona o coloro che sieno nel tempo stesso

eredi e discendenti della medesima dando origine, nel primo caso, ad un patronato ereditario, e, nel secondo caso, ad un patronato misto.

La seconda deduzione poi era diretta a dare al testamento di Don Domenico Sassi una interpretazione conforme alla tesi dai ricorrenti sostenuta, interpretazione, che la Corte di merito con apprezzamento incensurabile ritenne contraria alle disposizioni di quel testamento.

Quindi tutte le censure contenute nel 1° mezzo del ricorso sono infondate, e conseguentemente il detto mezzo non può essere accolto.

Considerato che col secondo mezzo i ricorrenti impugnano la denunziata sentenza:

1° Perchè la Corte di merito, dopo avere ammesso che Nicola Blasi, quale discendente di Caterina Vacca in Blasi, avesse la qualità gentilizia o famigliare e che per il conseguimento del patronato misto bastasse la qualità ereditaria *in habitu* od *in potentia* di fronte al fondatore della Cappellania od al patrono, negò questa seconda qualità al detto Nicola Blasi per la semplice ragione che costui aveva rinunciato alla paterna eredità, o, meglio, se ne era astenuto; in tal modo la Corte da una parte violò il canone di diritto da essa medesima fissato circa la qualità ereditaria *in habitu* od *in potentia*, e dall'altra incorse in una manifesta contradizione equivalente a difetto di motivazione;

2° Perchè la Corte di merito omise di prendere in esame la deduzione, con la quale essi ricorrenti avevano sostenuto il patronato misto dovesse considerarsi come un diritto personale dei discendenti indicati dal disponente, e non potesse perciò ritenersi quale parte accessoria e proporzionale della quota ereditaria, bastando, per conseguire il patronato, che il discendente si trovasse tra i successibili, sebbene effettivamente o per mancata istituzioue in erede, o per rinunzia non avesse conseguita alcuna quota di eredità;

3° Perchè contrariamente al § 2 del titolo 2 del libro 19 delle Istituzioni Giustinianee ed ai §§ 1505 e 1569 del Regolamento Gregoriano del 1834, la Corte di merito ritenne che sotto l'impero del diritto comune la qualità di erede *in habitu* od *in potentia* si perdesse anche dal figlio, che non rinunziava alla eredità, ma soltanto si asteneva dalla medesima.

Ora la Corte di merito, uniformandosi ai principi del diritto canonico, giustamecte ammise, come i ricorrenti sostenevano, che per succedere al patronato misto bastava avere oltre la qualità di discendente, quella di erede soltanto *in habitu* o *in potentia* e non già *in actu*, cioè che bastasse che il discendente fosse tra i successibili, sebbene non avesse avuto alcuna quota di eredità, non potendo l'arbitrio dei testatori privare il discendente del diritto a lui spettante *ex pacto et providentia disponentis*; ma però, uniformandosi ai detti principî, rettamente escluse che la qualità di erede *in potentia* o *in habitu* potesse riconoscersi in Nicola Blasi che aveva rinunziato alla paterna eredità, alla quale avrebbe avuto diritto, avendo egli perduto con la rinunzia quel contratto successorio che lo faceva risalire ad erede potenziale diretto *fundatoris seu primi acquirentis*, perchè, trattandosi di figli, la qualità di eredi non poteva loro essere trasmessa, se non per mezzo del padre.

Nè la Corte, così giudicando si contradisse, perchè erede *in potentia* od *in habitu* è colui, al quale spetterebbe di conseguire un'eredità ed una quota ereditaria se non ne fosse privato da altri per un fatto indipendente dalla sua volontà, cioè colui che vuol essere erede e non può, e non già colui che potrebbe e non vuole, come sarebbe chi rinunziasse alla eredità conferitagli.

Non ha quindi alcun fondamento la prima censura contenuta nel secondo mezzo del ricorso.

Neppure è fondata la seconda censura perchè la Corte di merito, ritenendo che

la rinunzia di Nicola Blasi alla paterna eredità avesse fatto perdergli la qualità di erede *in potentia* o *in habitu* implicitamente respinse la deduzione con la quale i ricorrenti sostenevano che, essendo il patronato un diritto personale, e non potendosi perciò considerare come parte accessoria e proporzionale della quota originaria, i discendenti del disponente non potessero perdere per rinunzia la qualità di eredi *in habitu* od *in potentia*; deduzione, che la Corte con motivazione implicita respinse giustamente, perchè la rinunzia ha efficacia non solo per quanto concerne i beni ereditarii, ma anche per quanto riguarda la qualifica di eredi, dimodochè colui il quale rinunzia ad una eredità perde non solo la quota dei beni a lui spettante, ma anche la qualità nominale di erede necessaria per il conseguimento del patronato misto.

Infine è infondata la terza censura, perchè la Corte di merito con apprezzamenti incensurabili in questa sede ritenne che Nicola Blasi avesse rinunziato alla eredità paterna e non già ch'egli si fosse astenuto dalla medesima.

Del resto, ammesso pure ch'egli si fosse soltanto astenuto dalla eredità paterna, tuttavia dovevasi ritenere che egli avesse perduto la qualità di erede *in habitu* od *in potentia*, ed invano i ricorrenti invocano il concetto dello *haeres suus* del diritto romano e la distinzione tra la *repudiatio haereditatis* ed il *beneficium abstinendi*, per dedurre che Nicola Blasi con l'astensione non aveva perduto la *suità*, cioè la vera e propria potenzialità in erede; sia perchè, come la Corte di merito giustamente osservò, il concetto dell'*haeres suus* del diritto decemvirale e pretorio non è applicabile all'istituto del patronato ecclesiastico, come quello che ebbe la sua origine ed il suo svolgimento nel diritto intermedio, e l'astensione, nel diritto comune, non può equipararsi in alcun modo al *beneficium abstinendi* introdotto dal Pretore; sia perchè la pretesa distinzione tra gli effetti della rinunzia e quelli dell'astensione è contraria alla legge sotto al cui impero avvenne la successione di Michele Blasi ed il figlio Nicola non accettò la paterna eredità, è contraria, cioè, al Regolamento Gregoriano del 1834, il quale nell'articolo 1565 disponeva che l'erede potesse *rinunziare* alla eredità o mediante un atto di formale ripudio, o dichiarando di volersene astenere a norma dei casi previsti dal diritto comune.

Quindi anche il secondo mezzo del ricorso non può essere accolto.

Considerato che col terzo mezzo i ricorrenti deducono:

1° Che per respingere il loro assunto, cioè che a Nicola Blasi, loro autore, la cui qualità gentilizia o famigliare era incontestabile, spettasse in ogni modo il patronato siccome ad erede testamentario del prozio Don Pietro Saverio, discendente anch'esso da Caterina Vacca in Blasi, la Corte, prendendo le mosse dal patronato ereditario, affermò che il medesimo non poteva trasmettersi se non secondo l'ordine della successione legittima, mentre secondo il *ius receptum* siffatto patronato passava tanto agli eredi legittimi, quanto ai testamentarii;

2° Che la Corte, lasciando poi da parte ogni disamina in materia di patronato ereditario, affermò che in materia di patronato misto, appunto perchè partecipante del patronato famigliare o gentilizio, la trasmissione doveva operarsi negli eredi del sangue, cioè secondo l'ordine della successione legittima, e che quindi, nel caso concreto, poichè quando morì Don Pietro Saverio Blasi viveva il padre di Blasi Nicola, cioè Michele, soltanto costui quale erede naturale *ab intestato* del defunto Don Pietro Saverio Blasi poteva per il tramite del medesimo acquistare il patronato e trasmetterlo ai figli Lorenzo e Giovanni Battista, che ne accettarono la eredità, e dai quali essi ricorrenti avevano causa; ma che, così giudicando la Corte sostenne un'erronea teoria, ed

incorse in un difetto di motivazione. Sostenne un'erronea teoria, perchè secondo il *ius receptum* per il patronato misto la qualità ereditaria passava con la eredità legittima e con la testamentaria; ed incorse in un difetto di motivazione, perchè nell'applicare quell'erronea teoria, dimenticò il padre di Michele Blasi e fratello di Don Pietro Saverio, cioè Luigi Blasi iuniore, che ancora viveva, allorchè morì il detto di lui fratello, al quale era più prossimo del figlio Michele.

3° Che la Corte cadde in un ulteriore errore di diritto, allorchè, repudiando anche l'argomento desunto dalla distinzione tra famiglia contentiva ed effettiva, affermò che la famiglia contentiva del Chierico era presa in considerazione soltanto nel patronato famigliare, mentre per *ius receptum* tale famiglia, la quale comprendeva tutti quelli che discendevano dallo stesso stipite anche trasversalmente, cioè i collaterali in grado prossimo ed in grado remoto, era presa in considerazione in qualunque specie di patronato misto, sicchè i collaterali, che erano istituiti eredi dai Chierici, erano considerati dal diritto canonico come discendenti diretti ed immediati degli stessi Chierici per l'esercizio di qualunque specie di patronato.

Ora se è vero che la Corte di merito affermò che in materia di giuspatronato ereditario si doveva seguire l'ordine delle successioni intestate, è vero altresì ch'ella soggiunse che, qualunque fosse la dottrina che volesse accettarsi in materia di patronato ereditario, era certo che in tema di patronato misto, appunto perchè partecipante del gentilizio, la trasmissione doveva operarsi negli eredi del sangue, cioè secondo l'ordine della successione legittima.

Quindi la Corte, dopo aver affermato che in materia di patronato ereditario si doveva seguire l'ordine delle successioni intestate, non credette d'insistere in tale affermazione, e conseguentemente manca la base per la prima censura mossa dai ricorrenti nel terzo mezzo.

È poi infondata la seconda censura. In vero, la Corte di merito bene si appose nel ritenere che nel patronato misto la successione dovesse operarsi negli eredi del sangue, e che quindi non potesse dipendere dalla volontà o dall'arbitrio d'un patrono intermedio l'alterare e il modificare il detto ordine di successione, trasferendo con disposizione testamentaria la qualifica di erede a chi non avesse diritto secondo quell'ordine; poichè il patronato misto, come quello che partecipa del gentilizio e del l'ereditario, e principalmente del primo, non può secondo i principii del diritto canonico, essere considerato come parte accessoria dell'eredità, e costituisce invece un diritto personale, che si trasmette ai discendenti del disponente principalmente come tali; tanto è vero ciò che la qualità di erede, la quale deve andare unita alla qualità di discendente per il conseguimento del detto patronato, non si richiede in *actu*, ma basta che sia solamente *in potentia*, non potendo l'arbitrio dei testatori privare il discendente del diritto che gli appartiene *ex pacto et provvidentia disponentis*.

Posto il principio che nel patronato misto la successione dovesse aver luogo negli eredi del sangue, cioè secondo l'ordine delle successioni intestate, la Corte rettamente ne dedusse, che Nicola Blasi, discendente di Caterina Vacca in Blasi, e soltanto erede testamentario del prozio Don Pietro Saverio Blasi, non aveva diritto a conseguire il patronato istituito da Don Domenico Sassi, anche perchè, quando nel 1833 egli divenne erede del prozio, non era successibile a lui per legge, in quanto che vivevano allora Luigi Blasi seniore, fratello del testatore, e Michele, figlio del detto Luigi, eredi legittimi piu prossimi.

Non sussiste poi il difetto di motivazione del quale i ricorrenti si lamentano, sia perchè la Corte nella denun-

ziata sentenza riconobbe che alla morte di Don Pietro Saverio Blasi era vivente Luigi Blasi seniore, sia perchè la esistenza di costui rendeva sempre più efficace la qualità ereditaria di Nicola Blasi per il conseguimento del patronato.

Infine è priva di fondamento la terza censura, avendo la Corte di merito giustamente ritenuto che, trattandosi di patronato misto, non potesse applicarsi al caso concreto la distinzione tra la famiglia effettiva e contentiva, per ammettere il diritto di Nicola Blasi al patronato *ex tramite* della successione ereditaria del prozio Don Pietro Saverio, alla famiglia contentiva del quale egli apparteneva; poichè dovendo nel successore al patronato misto concorrere con la qualità di discendente la qualità ereditaria potenziale, cioè secondo l'ordine della successione legittima, doveva tenersi soltanto presente la famiglia effettiva, cioè si doveva aver riguardo soltanto a coloro, che per legge erano i successibili più prossimi.

Quindi anche il terzo mezzo del ricorso può essere respinto.

Considerato che col quarto mezzo i ricorrenti espongono che, avendo il primo di esso dedotto in grado di appello un altro titolo per concorrere allo svincolo della Cappellania istituita da Don Domenico Sassi, cioè il titolo di figlio e di erede di Giuseppa Maria Blasi in Cardi, sorella di Nicola, Lorenzo e Don Giovanni Pietro Blasi e quindi agnata ed erede potenziale di Caterina Vacca in Blasi, la Corte di merito dichiarò che la detta Giuseppa Maria Blasi in Cardi non aveva diritto al patronato, osservando che nella specie trattavasi di un patronato misto, cioè di un patronato misto di famigliare ed ereditario, e non già di gentilizio *lato sensu* e di ereditario, e che nel patronato famigliare le donne discendenti dal fondatore, o dal primo chiamato, succedevano al patronato o in concorso di maschi, essendo anch'esse agnate, o soltanto *per posterius in defectu mascolorum;* ma che invece i discendenti delle donne non potevano giammai aspirare al patronato famigliare, siccome quelli che non facevano parte dell'agnazione del fondatore o del primo chiamato.

Ciò premesso, i ricorrenti sostengono che, così giudicando, la Corte di merito abbia disconosciuto un altro *ius receptum*, cioè che nel patronato misto, per il cui esercizio occorreva la qualità ereditaria, non potevano succedere le femmine, escluse per le leggi pontificie dalla eredità paterna, e che, trattandosi di giuspatronato famigliare o gentilizio *stricto modo*, soltanto i discendenti sia de'maschi sia delle femmine potevano essere ammessi ad esercitarlo, mentre le femmine, sol che si fosse trattato di patronato gentilizio *aliquo modo*, potevano essere ammesse a succedere, ma soltanto in via sussidiaria, cioè quando si fosse esaurita la linea discendente maschile, e soltanto al giuspatronato gentilizio *lato modo*, che non era quello del caso concreto, erano chiamati e succedevano indistinmente, ma sempre però secondo la prossimità del grado, maschi e femmine, agnati e cognati.

Ora sta in fatto come la Corte ritenne con apprezzamenti incensurabili in questa sede che i ricorrenti sostennero in tesi, che il patronato istituito da Don Domenico Blasi fosse famigliare ed in ipotesi, che quel patronato, come effettivamente era, fosse misto, non già di gentilizio *lato sensu* ed ereditario, ma bensì di gentilizio *stricto sensu* ed ereditario; e perciò, ben disse la Corte che al detto patronato misto avevano diritto di succedere i soli agnati, consistendo in ciò la differenza tra il *giuspatronato* gentilizio *stricto sensu*, o di famiglia, ed il gentilizio *lato sensu*, e che quindi dovevano essere esclusi dalla successione i figli e discendenti delle femmine, come quelli che non appartenevano all'agnazione.

In conseguenza è anche infondato il quarto mezzo del ricorso di cui trattasi.

Per questi motivi, rigetta il ricorso, ecc. ecc.

Cassazione di Roma

(Sezioni Unite in camera di Consiglio)

12 maggio 1906.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* PALLADINO

Minoretti ed altri c. *Ferrara, R. Commissario dell'ex-Manicomio di S. Servolo in Venezia, e Deputazioni Provinciali Venete.*

Competenza — Cassazione — Ricorsi — Violazione delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose — Giudizio non fatto in contradittorio dell'Amministrazione dello Stato — Competenza della Cassazione territoriale, non della Cassazione di Roma — R. Decreto 12 dicembre 1875, art. 3.

La competenza speciale della Cassazione di Roma, a norma dell'art. 3 del R. Decreto 12 dicembre 1875, sui ricorsi relativi a violazioni delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose, è determinata dalla necessaria concorrenza di due elementi: cioè della speciale materia in contesa e dell'intervento in giudizio dell'Amministrazione dello Stato interessata (1).

E però è competente la Cassazione territoriale, e non la Cassazione di Roma, a conoscere di tali ricorsi, quando investono sentenze non pronunziate in contradittorio dell'Amministrazione dello Stato.

Nè vale a giustificare la competenza della Cassazione di Roma il motivo che le eccezioni e deduzioni del giudizio di merito siano proprie od esclusive dell'Amministrazione dello Stato, onde questa debba ritenersi virtualmente *intervenuta.*

Ritenuto che nella causa istituita con atto del dì 18 marzo 1904 dal Padre Minoretti Don Camillo ed altri, nella qualità come dagli atti, contro le otto Provincie della regione Veneta, e contro Ferrara cav. Alfredo quale R. Commissario per la disciolta Amministrazione del Manicomio di San Servolo in Venezia e definita con sentenza 26 aprile-16 maggio 1904 della Corte di Appello di Venezia, la materia controversa era costituita, in relazione all'oggetto della citazione, dalla proprietà dell'Isola di S. Servolo, della Chiesa e delle fabbriche in essa esistenti, del fondo annesso, e delle suppellettili.

Per le eccezioni e deduzioni delle parti la Corte Veneta fu indotta dapprima a risolvere una pregiudiziale sui poteri e sulla veste del R. Commissario Ferrara a rappresentare in giudizio il Manicomio, ed a risolvere in riguardo alla disputata proprietà degli enti suindicati questioni attinenti al Decreto legislativo 7 luglio 1866 ed al Regolamento relativo 21 luglio stesso.

La Corte Veneta, nella prenunciata sentenza, riconosciuta nel cav. Ferrara la contestata facoltà di rappresentare il Manicomio, affermò le seguenti proposizioni:

a) che per effetto della legge eversiva degli ordini e delle corporazioni religiose del 1866, si era estinta la persona giuridica contemplata nella concessione del Senato Veneto mercè la terminazione 27 giugno 1733, supposto che nella medesima si siano attribuite ragioni di proprietà alla famiglia religiosa dei Fate-Bene-Fratelli;

b) che la famiglia dei Fate-Bene-Fratelli, installatasi a San Servolo, aveva carattere di ecclesiasticità, e fu travolta nella stessa misura di soppressione che colpì l'ordine di San Giovanni di Dio, di cui la casa istituita a San Servolo porta il nome:

c) che non costituiva ostacolo all'applicazione della suddetta legge eversiva all'ordine religioso di San Giovanni di Dio lo scopo precipuo della sua istituzione, l'assistenza ospitaliera, non essendo siffatto scopo stato preso in considerazione per indurre un'esenzione

(1) La Cassazione di Roma ha sempre ritenuto che per la propria competenza speciale, nel caso, occorrono le due condizioni: che sia parte in causa l'Amministrazione dello Stato e che il ricorso denunzi la violazione e falsa applicazione delle leggi sull'Asse ecclesiastico. Conf. le sentenze della stessa Cassazione a Sezioni Unite, 9 gennaio 1906, Reclusorio dell'Angelo Custode in Alcamo c. Finanze; 22 dicembre 1905, Sparacio c. Fondo culto; 25 novembre 1905, Demanio e Fondo culto c. Giolli e Luddi, nel volume in corso pagg. 35, 92, 96, con le note ivi.

dalla soppressione sancita illimitatamente per tutti gli ordini religiosi.

Dopo di che la Corte concluse sull'argomento della proprietà in quanto la si affermava acquistata a favore dei Fate-Bene-Fratelli mercè la terminazione del 1733, che per avere l'ordine cessato di esistere come persona giuridica, la proprietà dell'Isola di S. Servolo, della Chiesa, del fabbricato ed altro si era trasferita nel Demanio dello Stato, successore universale di tutti gli enti soppressi.

La Corte avvisò anche contrariamente alle altre ragioni dedotte dal Padre Minoretti e consorti a sostegno della pretesa proprietà; e poi passò alla disamina dei vari capitoli di prova testimoniale, proposta dalla difesa dei RR. PP. Minoretti ed altri, taluno dei quali era in relazione all'assunto principale di essere stato il loro ordine esente dalla soppressione per avere sempre e dovunque spiegato scopo preponderantemente sociale ed ospitaliero, e di essersi dopo il 7 luglio 1866, la casa religiosa di S. Servolo tramutata in libera associazione civile e divenuti perciò i membri della stessa, come singoli, e come società, capaci di possedere per sè, e di acquistare con la prescrizione; e dopo tale esame la Corte ritenne di dover confermare la Sentenza appellata dal Tribunale di Venezia, che aveva respinto la domanda in rivendicazione del Padre Minoretti e Padri Consorti.

Contro la sentenza della Corte i RR. PP. suindicati produssero ricorso per annullamento alla Corte di Cassazione di Firenze denunciando con sei mezzi più violazioni di legge, e successivamente i loro difensori, con istanza 20 marzo 1905 debitamente notificata all'avversario patrocinio, eccepirono la incompetenza del Supremo Collegio fiorentino in ordine ad alcune delle violazioni denunciate coi mezzi I-III e IV del ricorso, ritenendole costituire materia di speciale competenza della Corte di Cassazione di Roma a Sezioni unite, a termini dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1875, e dovendosi perciò alla Sezione Civile di questa declinare la cognizione dell'intero ricorso.

In seguito di che intervenne il provvedimento 27 marzo 1906 del Primo Presidente della Cassazione fiorentina, che ordinò la trasmissione degli atti a questo Supremo Collegio per la risoluzione a Sezioni unite della quistione di competenza sollevata dai ricorrenti, la cui difesa, in una memoria esplicativa, concretando il fondamento della dedotta eccezione, si riportò al mezzo III, col quale fu denunciata la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del Decreto-legge 7 luglio 1866 sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, ed al mezzo VI, col quale, alla lettera *A*, fu denunciata la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 dello stesso Decreto-legge, ed alla lettera *B* la violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, numero 4, del Regolamento 21 luglio 1866 per l'esecuzione del menzionato Decreto-legge con riferimento ai suoi articoli 25, 26 e 27.

Osserva che dalla difesa dei ricorrenti non si è più richiamato il mezzo I del ricorso stesso sovraenunciato insieme al III e VI nella istanza alla Cassazione di Firenze come base della eccepita incompetenza di quel Collegio, e ben a ragione, poichè i punti controversi a cui quel primo mezzo si riferisce colle lamentate violazioni dell'articolo 3 delle disposizioni preliminari al Codice, dell'articolo 48 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneficenza e dell'articolo 16 del Regolamento relativo, dell'articolo 251 della legge comunale e provinciale e degli articoli 136, 332 Codice di rito, oltre al difetto di motivazione, non toccava alcuna delle materie speciali contemplate dall'articolo 3 del citato Decreto 12 dicembre 1875, e non possono perciò ritenersi sottratti alla cognizione della Cassazione fiorentina.

Osserva che non altrimenti deve pensarsi in ordine alle quistioni sopra accennate ed indicate nei mezzi III e VI, in quanto le stesse portano bensì il magistrato a versare in una materia che

forma oggetto delle attribuzioni esclusive di questo Supremo Collegio, essendo specificamente dichiarato alla lettera *b*) dell'articolo 3 del più volte menzionato Decreto del 1875 che sono al medesimo deferiti i ricorsi relativi a violazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose, ma, a termini della stessa disposizione, l'esclusività della cognizione non è soltanto subordinata al criterio oggettivo della materia in contesa, essendo ivi designato, come altro criterio determinante l'esclusività della competenza, l'interesse dell'Amministrazione dello Stato nella causa, dedotto dal suo intervento nel giudizio, tanto che si richiede un ricorso che investa una sentenza profferita tra la detta Amministrazione ed i privati.

Come già fu altre volte da questo Supremo Collegio notato, trattasi di deroga alla norma fondamentale della competenza mercè cui la lite è avulsa al magistrato, cui spetta per ragione di territorio, ed è perciò ovvio che subisca l'influenza degli intenti restrittivi che la suggeriscono, e che furono significati da una parola così chiara ed inequivoca contro cui s'infrangono le contrarie argomentazioni.

Nella specie i ricorrenti RR. PP. Fate-Bene-Fratelli non ebbero tra loro contradittore l'Amministrazione dello Stato, e la sentenza di cui chiesero l'annullamento non fu profferita tra essi e la detta Amministrazione, onde è che mancano i termini, che possono giustificare la eccepita declinatoria del foro fiorentino.

Ripetere, come fa la strenua difesa dei ricorrenti, che mercè l'intelligenza e l'applicazione restrittiva del Decreto 12 dicembre 1875 si contropera allo scopo del legislatore, di assicurare una giurisprudenza il più che possibile uniforme e costante nelle materie speciali dei tributi erariali, della soppressione delle corporazioni religiose, e della liquidazione dell'asse ecclesiastico, e si costituisce una giurisdizione privilegiata a favore dell'Amministrazione dello Stato, è dire meno che nulla, di fronte ad una disposizione che nella sua espressione dimostra di aver così voluto, respinge ogni interpretazione diversa da quella che essa dice, e si risolve in una vera censura al legislatore, che non è certo negli uffici della magistratura Suprema obbligata per la sua missione a tutelarne ed esigerne l'applicazione nei suoi precisi ed espliciti termini.

Osserva che non può condurre il Supremo Collegio ad un diverso giudizio il riflesso che la Corte Veneta fu chiamata a pronunciarsi, ed interloqui sopra deduzioni che non avrebbero potuto esser proposte che dal Demanio, e che perciò il Demanio, che avrebbe dovuto essere presente nel giudizio, dovrebbe considerarsi come virtualmente presente, e la sentenza della Corte come emessa nel di lui confronto, poichè il concetto di una virtuale presenza non può concepirsi in linea processuale se non in rapporto alla creazione di una situazione giuridica eventualmente dannosa pel Demanio.

Ora ciò non è nelle specie dove il Demanio non era rappresentato dalle parti contradittrici ai ricorrenti Fate-Bene-Fratelli, cioè dalle Provincie Venete o dal R. Commissario, tanto che la loro difesa contestava a quelle il diritto di far valere quelle deduzioni e discuterle senza l'intervento del Demanio.

In linea processuale pertanto, dato che effettivamente siasi trattato di eccezioni e deduzioni proprie ed esclusive del Demanio, tutt'altra conseguenza che la di lui virtuale presenza deve ritenersi, poichè quel giudizio, dove egli non fu realmente presente, dove non credette intervenire, e nessuno reclamò il suo intervento, dove non poteva essere supplito dal R. Commissario, nè dalla Provincia, non può interessarlo, e la sentenza, che ne risultò, non può essere in suo pregiudizio invocata.

Per questi motivi: Dichiara la competenza della Corte di Cassazione di

Firenze a giudicare del ricorso contro la sentenza 26 aprile-16 maggio 1905 della Corte di Appello di Venezia nella causa tra le nominate parti.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite).

22 dicembre 1904.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* COSENTINI.

Ferrara, R. Commissario dell'ex-Manicomio di S. Servolo in Venezia c. *Minoretti ed altri.*

Competenza — Impiegati di enti locali — Provvedimento amministrativo disciplinare di licenziamento — Impugnativa — Diritto alla inamovibilità — Competenza giudiziaria — Limiti di questa — Legge 20 marzo 1865, alleg. E, art. 2 e 4.

Per i limiti stabiliti dalla legge 20 marzo 1865, è deferita alle competenti autorità amministrative la cognizione delle controversie riguardanti impugnativa di provvedimenti emessi dal potere amministrativo, ed alla autorità giudiziaria la cognizione delle controversie di consimile natura, nelle quali si contesta un diritto civile, che si ritiene leso dall'atto dell'autorità amministrativa (1).

Il diritto di un impiegato alla stabilità in un pubblico ufficio è un diritto civile che si basa nel patto contrattuale.

È perciò di competenza dell'autorità giudiziaria conoscere della illegittimità di un provvedimento amministrativo, col quale si licenzia l'impiegato o funzionario di un ente locale, quando l'impugnativa si fondi sulla violazione del diritto di stabilità derivante dal vincolo contrattuale e sulla conseguente inapplicabilità della giurisdizione disciplinare.

In tal caso la competenza dell' autorità giudiziaria va limitata soltanto alla dedotta illegalità del provvedimento, ma spetta sempre all'autorità amministrativa la cognizione della intrinseca giustizia nel merito e l'apprezzamento dei motivi del detto provvedimento (2).

La contemporaneità delle istanze contro lo stesso provvedimento innanzi all'autorità giudiziaria ed a quella amministrativa non toglie efficacia alla domanda giudiziale, quando quella amministrativa fu invocata in via subordinata all'esito del giudizio del magistrato ordinario.

In fatto. — Nell'anno 1902 il Consiglio Provinciale di Venezia nominava una Commissione per indagare e riferire sul modo in cui procedeva l'assistenza degli alienati ricoverati nell'Ospedale di S. Servilio esistente in quella città. Espletato l'avuto incarico, la Commissione anzidetta ne riferì con sua relazione, e, pei rilievi in essa contenuti, il Consiglio di amministrazione del suriferito Manicomio, con deliberazione del 5 dicembre di quell'anno, esonerava dall'ufficio di Direttore il Padre Cesare Minoretti, che sino ad allora aveva occupato quel posto, e gli sostituiva un Direttore provvisorio.

Poco tempo dopo veniva sciolto l'anzidetto Consiglio di amministrazione, ed a farne le veci veniva dal Prefetto nominato un Commissario nella persona dell'avvocato Alfredo Ferrara, il quale, con provvedimento del 20 dello stesso mese di dicembre, sospendeva dalle funzioni che esercitavano nell'anzidetto Manicomio i Padri Fate-bene-fratelli Giovanni Battista Moretti, Gioacchino Enrico Lupano, Omobono Carlo Chioldi, Giuseppe Gorio, Giuseppe Antonio Capellini, Giuseppe Tasoni, Protazio Colombo, Emeramo Giambattista Kiener ed Eusebio Ludovico Fromer, perchè si erano rifiutati di prestare servizio. — Il Padre Cesare Minoretti, con citazione notificata al Ferrara, ai membri del Consiglio di amministrazione del Manicomio, composto dai delegati delle provincie di Verona, Belluno, Udine, Rovigo e Venezia, nonchè ai Presidenti delle Deputazioni provinciali delle pro-

---

(1-2) Massime conformi alla costante giurisprudenza in correlazione alla legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. Si confrontino la nota alla sentenza della Cassazione di Roma, Sezioni Unite, 22 dicembre 1905, Congregazione di carità di Alessandria c. Capecci e Ministero dell'Interno, a pag. 90 del volume in corso, e le sentenze ivi richiamate.

vincie suddette, tutte interessate nella amministrazione di quel comune Istituto, istituiva giudizio innanzi al Tribunale di Venezia sostenendo: che il provvedimento col quale era stato esonerato dal suo ufficio era lesivo dal suo diritto alla stabilità ed inamovibilità nel suo posto, diritto che gli derivava dall'art. 47 dello statuto del Manicomio di S. Servolo, nonchè ingiusto, ingiurioso e diffamativo, perchè destituito di ogni giuridico fondamento; e chiedeva che quel provvedimento fosse stato dichiarato ingiusto e non legittimo, e quindi come non emesso, e che fossero i convenuti condannati al risarcimento dei danni.

In pari tempo il Minoretti ricorreva anche per lo stesso scopo alla Giunta Provinciale Amministrativa di Venezia, dichiarando che ciò aveva fatto per ogni buon fine, subordinatamente al-all'esito del giudizio promosso innanzi all'autorità giudiziaria, affinchè essa Giunta avesse eventualmente a pronunziare sulla sua domanda. Dal canto loro, gli altri religiosi dianzi nominati, con citazione del gennaio 1903, alla quale aderiva per quanto occorreva anche il Minoretti, convenivano il Ferrara nella predetta sua qualità innanzi lo stesso Tribunale di Venezia, e, sostenendo che anche essi avessero, per l'art. 47 dello statuto del Manicomio di S. Servolo diritto alla inamovibilità nei loro uffici, chiedevano che fosse dichiarato illegittimo e nullo il provvedimento della loro destituzione, ed ordinata la loro reintegrazione nei loro posti e nel godimento dei relativi diritti, nonchè fosse condannato il convenuto al risarcimento dei danni.

Il Prefetto di Venezia, avuto notizia delle anzidette domande, con decreto del 15 aprile 1903, dopo aver considerato: in rapporto al Minoretti, che costui aveva adito contemporaneamente due giurisdizioni affatto indipendenti, le quali non potevano pronunziarsi contemporaneamente sulle istanze loro presentate, e che non giovava al Minoretti l'aver subordinato il ricorso contenzioso all'esito della causa civile, perchè ciò non è ammesso dalle nostre leggi; in rapporto agli altri Padri Fate-bene-fratelli, che i medesimi si dolevano di essere stati destituiti mentre per essi non era stato emesso che un semplice provvedimento di sospensione; che infine tutti i ricorrenti avevano coi loro ricorsi per unico scopo la revoca e l'annullamento di provvedimenti amministrativi presi in materia di pubblico interesse e determinati recisamente da motivi di disciplina e di servizio, dei quali solo giudice competente è l'autorità contenziosa amministrativa; opponeva l'incompetenza dell'autorità giudiziaria e richiedeva la decisione di questo Supremo Collegio sul sollevato conflitto. — A cura del Commissario del Manicomio di S. Servolo, avv. Alfredo Ferrara, l'anzidetto decreto veniva notificato agli istanti Padri Fate-bene-fratelli, citandosi i medesimi, meno il Tibaldi perchè morto nel frattempo, innanzi queste Sezioni Unite per la decisione del conflitto.

In diritto. — Osserva che il Prefetto di Venezia, nel proporre il conflitto che è portato all'esame di questo Supremo Collegio, dedusse che spettava esclusivamente alla Giunta Provinciale Amministrativa provvedere sulle istanze del Padre Minoretti e degli altri Padri ospitalieri, detti anche Fate-bene-fratelli, argomentando sulla disposizione racchiusa nell'art. 1° della legge 1° maggio 1890 sul riordinamento della Giustizia amministrativa. A tale tesi oppongono i convenuti in questo giudizio la competenza dell'autorità giudiziaria fondandosi sul loro diritto alla inamovibilità negli uffici di cui erano investiti ed al godimento delle corrispondenti utilità, inamovibilità garantita dallo articolo 47 dello statuto del Manicomio di S. Servolo del 27 novembre 1872, approvato con Regio Decreto del 19 marzo 1874: donde desumono l'illegalità e la conseguente nullità dei provvedimenti che negarono quel loro diritto.

Osserva che, a stabilire i limiti della

competenza dell'autorità giudiziaria ed amministrativa è norma regolatrice e fondamentale quella sancita dalla legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, con la quale, mentre si demandarono alla cognizione delle competenti autorità amministrative tutte le controversie concernenti dimande dirette ad impugnare provvedimenti emessi dal potere amministrativo, si demandarono invece alla cognizione dell'autorità giudiziaria le altre di consimile natura, nelle quali la contestazione fosse caduta sopra un diritto che si affermasse leso dall'atto dell'autorità amministrativa. Nè le leggi posteriori concernenti la materia dei limiti delle anzidette due competenze, mutarono la norma dianzi mentovata, imperocchè con esse si vanno meglio determinando lo svolgimento della giustizia amministrativa in quanto essa potesse aver luogo nei limiti della giurisdizione assegnata al potere amministrativo.

Osserva che a dimostrare l'esistenza di un loro diritto civile, invocano i Padri ospitalieri l' articolo 47 dello statuto del Manicomio di S. Servolo, così concepito:

« Fino a che sussistono nell'isola di S. Servolo i Padri ospitalieri di San Giovanni di Dio, detti Fate-bene-fratelli, o non venga altrimenti convenuto, sarà ad essi conservata la direzione e la amministrazione del Manicomio sotto l'osservanza delle norme generali del presente Statuto. Essi avranno diritto all'assegno e mantenimento fino a qui goduti, ed useranno come per lo passato, per to scopo della pia opera, dei fabbricati, dipendenze e suppellettili esistenti nell'isolo stessa. Le attribuzioni ed i doveri del Direttore, di cui parla il titolo V, saranno applicabili al Padre Superiore dei Fate-bene-fratelli; la nomina del medico primario civile sarà fatta dal Consiglio di amministrazione sopra proposta del Padre Superiore, e rimarrà nel resto, sospesa l'applicazione degli articoli 28 e 29, titolo V, e dell'articolo 18, lettera *C*, del titolo IV ».

Ed argomentando su tale disposizione, sostengono i detti Padri ospitalieri, che non possa disconoscersi la sussistenza del loro diritto alla stabilità negli uffici di cui erano investiti, diritto che è il risultato di convenzione interceduta fra essi e le Provincie venete, e che trae la sua origine dal precedente stato di cose, essendo il Manicomio di S. Servolo, prima che fosse costituito in Opera pia, di esclusiva spettanza della loro Società, onde la riconosciuta inamovibilità dei Padri ospitalieri fu il corrispettivo della rinunzia, dai medesimi fatta, di quei loro diritti.

Osserva che, così posta la questione, che forma l'obbietto del giudizio, chiaro apparisce che la contesa cade sulla esistenza o meno di un diritto civile, dappoichè, come questo Supremo Collegio ebbe già a ritenere con costante giurisprudenza, il diritto alla stabilità in un pubblico ufficio, trova la sua ragione di essere nel patto che per sua natura è l'effetto di una convenzione, la quale, sussistendo, dà luogo ad un diritto fornito di azione di competenza esclusivamente dell'autorità giudiziaria.

Che non vale a far ritenere la competenza amministrativa la deduzione fatta nell'interesse del Ferrara, che si tratti nel caso di provvedimenti di natura disciplinare emessi contro impiegati, che sono di competenza esclusiva dell'autorità amministrativa, perchè a tali deduzioni oppongono i Padri ospitalieri che essi non sono impiegati, ma contraenti; e che, con lo stesso articolo 47 dello statuto del Manicomio di S. Servolo, a rendere effettiva la loro stabilità negli uffici loro riservati, l'autorità amministrativa s'interdisse la facoltà, che per l'articolo 18 di quello stesso Statuto gli compete, di destituire e sospendere il personale superiore del Manicomio, che era appunto costituito da essi Padri ospitalieri.

Or, quantunque sia vero che la funzione disciplinare sugli impiegati degli Istituti di beneficenza spetta di regola

esclusivamente all'autorità amministrativa, tuttavia, per la tesi sostenuta dai Padri ospitalieri nella specie in esame, l'indagine sulla sussistenza del contestato potere disciplinare è intimamente connessa con quella concernente l'eccepito diritto alla inamovibilità, e per necessaria conseguenza anch'essa rientra nella competenza ordinaria, potendo soltanto la competente autorità giudiziaria decidere sulla portata del ripetuto articolo 47 in confronto di tutte le altre disposizioni dello Statuto di cui è parte, e sul suo valore giuridico, in relazione delle funzioni di interesse pubblico esercitate dall'autorità amministrativa.

Osserva che per tali premesse è d'uopo riconorcere e dichiarare la competenza giudiziaria a conoscere delle istanze fatte dai Padri ospitalieri compresa quella del Padre Minoretti, malgrado le due domande dal medesimo dirette contemporaneamente l'una all'autorità giudiziaria, l'altra a quella amministrativa; dappoichè il giudizio di questa fu soltanto invocato in via subordinata all'esito del giudizio del magistrato ordinario, onde essa non vale a togliere efficacia a quella a cui si diede l'importanza di domanda principale.

Senonchè la competenza giudiziaria per l'istanza del Minoretti va limitata soltanto alla dedotta illegalità del provvedimento di destituzione che lo riguarda, non all'altra concernente la giustizia in merito di quel provvedimento, spettando all'autorità amministrativa di conoscere di tale capo di impugnativa perchè con esso s'investono i criteri seguiti dal Consiglio d'amministrazione nell'apprezzamento delle cause che lo determinarono alla deliberazione presa, il che sfugge ad ogni investigazione giudiziaria, rientrando esclusivamente nel compito dalla legge assegnato al giudice amministrativo.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza giudiziaria nei su espressi sensi.

Cassazione di Napoli.

21 agosto 1906.

Pres. Masi P. P. — *Est.* Sorrentino.

Ventre c. Congrega di carità di Quindici.

Mandati di coazione — Requisiti.

Nei mandati di coazione è richiesta a pena di nullità la indicazione della data e della natura del titolo in virtù del quale il pagamento è dovuto (1).

Osserva che il tesoriere della Congrega di carità del Comune di Quindici nel gennaio 1902 fece notificare un mandato di coazione a Maria e Serafino Ventre, quali eredi di Francesco Ventre, pel pagamento di lire 70, per interessi di capitali, in virtù di carico iscritto sotto l'articolo 198 del Bilancio del 1901, e nel giorno 5 del successivo marzo fece procedere a pignoramento mobiliare.

Le signore Ventre si opposero, il Pretore di Lauro accolse la opposizione con sentenza del 27 febbraio 1903, dichiarando nullo il procedimento.

Questa sentenza fu, sull'appello della Congrega, revocata dal Tribunale di Avellino, che, ritenendo sufficiente l'indicazione dell'articolo del bilancio dell'Ente morale nella coazione senza essere d'uopo di accennare al titolo esecutivo, respinse la opposizione ed ordinò il prosieguo degli atti esecutivi, con sentenza del 19-21 aprile 1904, della quale da Ventre si chiede l'annullameto per due mezzi.

1° L'impugnata sentenza trascurò l'esame dell'appello incidentale di Ventre, col quale si deduceva la nullità della

---

(1) Cons. Cassazione di Roma 6 febbraio 1904, Fondo pel culto c. Ibba, con la nota e richiami, e Cassazione di Napoli 15 maggio 1897, Subeconomo di Cassano c. Mannarelli (Vol. XIV, p. 143, e Vol. VII, pag. 456).

coazione per l'omessa indicazione del titolo o ruolo esecutivo.

2° Il Tribunale ha errato nel respingere l'opposizione delle ricorrenti, le quali sostenevano: *a*) di non essere obbligate a pagare il canone gravante sul fondo di tal Grasso Salvatore, di cui non sono eredi, nè aventi causa; *b*) di aver sbagliato il Tesoriere circa la imputazione dei pagamenti; *c*) di avere elevato a titolo il volontario pagamento per gli anni precedenti.

Osserva, che sia costante insegnamento di questo Supremo Collegio, che l'indicazione della data e della natura del titolo nell'atto di coazione sia formalità essenziale, la cui omissione importa nullità dell'atto.

Imperocchè l'articolo 67 dei Regio Decreto 30 gennaio 1817, tuttora imperante in queste Provincie meridionali, così si esprime: « Il primo atto di procedura per lo ricupero degli estagli... ed in generale di ogni altra rendita costituita, sarà un mandato di coazione... In esso sarà indicato l'oggetto della dimanda, la data e natura del titolo, sul quale è fondata la coazione... ».

Or la forma imperativa che è stata adoperata da questo articolo, e l'indicazione da esso richiesta dell'oggetto della dimanda, della data e natura del titolo, importa che il legislatore ritenne come sostanziali le cennate indicazioni non solo, ma che volle altresì la coazione avesse i requisiti della citazione e del precetto ad un tempo; sicchè la mancanza di esse conducesse alla medesima nullità della citazione e del precetto, dalla legge comune dichiarata, nel caso vi si notassero le omissioni medesime. Fu dunque un errato concetto giuridico quello della denunziata sentenza di essere sufficiente l'indicazione dell'articolo del Bilancio, imperocchè il bilancio di un Ente non può mai esser titolo esecutivo, servendo esso per l'amministrazione interna dell'Ente. Al debitore compulsato pel pagamento devesi indicare chiaramente la *causa debendi*, non avendo egli l'obbligo di procurarsi la notizia per altra fonte, consultando registri, documenti e titoli, che non gli sono notificati. Nella specie basta leggere la coazione per convincersi che non siasi ottemperato al voto della legge, richiedendosi con essa il pagamento di L. 70, interessi di capitali di diversi articoli in virtù di carico iscritto sotto l'articolo 138 del Bilancio 1901.

Dalle premesse cose discende, che sia d'uopo accogliere il primo mezzo del ricorso e cassare l'impugnata sentenza, inutile essendo divenire all'esame del secondo.

Visto l'art. 542 c. p. c.

Per tali motivi, la Corte cassa, rinvia ecc.

Appello di Roma.

30 maggio 1905.

Pres. Cardona, P. P. — *Est.* Tempestini.

Blasi c. *Cardi*.

Giuspatronato — Patronato misto, cioè famigliare ed ereditario — Suo carattere speciale — Successione — Necessarie qualità di discendente e di erede — Sufficienza della qualità di erede *in habitu* o *in potentia* — Esclusione del rinunziante all'eredità — Esclusione dei discendenti delle femmine.

Giusta il diritto canonico nel patronato misto, *familiare ed ereditario, occorre il concorso delle qualità di erede e di discendente nel successore al patronato* (1).

Il fondatore di una cappellania o di un beneficio poteva, secondo i principii canonici, conferire il patronato ad una terza persona senza necessariamente chiamarla erede, e chiamare a succedere nel patronato gli eredi *di essa o coloro che ne sieno* eredi *e* discendenti, *dando origine nel primo caso al patronato* ereditario *e nel secondo al patronato* misto (2).

Per succedere al patronato misto, insieme

(1-8) Veggasi a pag. 528 la sentenza della Cassazione di Roma 23 giugno 1906, la quale ha confermato interamente la presente decisione, con le note relative.

alla qualità di discendente, basta avere quella di erede soltanto in habitu *o* in potentia, *e non* in actu (3).

Non può però riconoscersi tale qualità di erede in habitu *o* in potentia *in colui che abbia rinunziato alla eredità* (4).

*Non è applicabile all'istituto del patronato ecclesiastico il concetto dell'*haeres suus *del diritto romano, nè la distinzione tra la* repudiatio haereditatis *ed il* beneficium abstinendi (5).

Nel patronato misto la successione deve operarsi, secondo l'ordine legittimo, negli eredi del sangue per diritto personale trasmissibile, e però essa non può essere alterata o modificata dall'arbitrio o dalla volontà di un patrono intermedio col trasferire la qualifica di erede con disposizione testamentaria a chi non ne abbia il diritto iuris ordine servato (6).

Non è applicabile al patronato stesso il diritto ex tramite *di successione testamentaria entro la famiglia contentiva, ma solo quello derivante dalla successione per legge della famiglia effettiva* (7).

Al patronato misto, non di gentilizio lato sensu *e di ereditario, ma di gentilizio* stricto sensu *o famigliare e di ereditario, possono essere chiamati per successione i soli* agnati: *non possono quindi succedervi i discendenti delle femmine, come non più appartenenti all'agnazione* (8).

Fatto. — Con testamento 7 marzo 1714, rogato dal notaio Michele Lombardi di Falvaterra, D. Domenico Sassi disponeva dei suoi beni come appresso: « Istituisco erede mio universale la Venerabile Cappella della Madonna Santissima del Rosario e S. Domenico, posta nella Chiesa di S. Sosio, sopra tutta la mia eredità, tanto stabili, mobili, semoventi, crediti, successioni in qualsivoglia modo li competano o potessero competere *etiam in futurum*, con la condizione, che delli frutti di essa eredità se ne debbono celebrare tante messe in detto altare, quante ne vengono stabilite da Monsignor Vescovo dando agli eredi, successori e posteri di Caterina, figlia di Sosio Vacca, procreata da Elisabetta sua sorella, al presente moglie di Notar Francesco Blasi, il diritto di potervi eleggere un cappellano movibile a loro beneplacito, ed essendovi sacerdoti di tale discendenza, subito detta Cappellania si debba esercitare da esso con pigliarsi le entrate annuali ». Dichiarava poi il testatore che: « cappellano per il primo, se si troverà, fosse nominato D. Arduino Di Giulio mentre vive, e poi ad elezione delli nominati de Blasiis »; e più oltre soggiungeva: « Idem li figliuoli di Caterina Mattei, al presente moglie del sig. Nicola Cipolla di Ceprano, e gli eredi di Tommaso Sosio di S. Giovanni Incarico, ed eredi di Gio. Battista Di Giulio se vi sono, dichiarando che chi sarà il primo ad essere prete, quello preceda, e così di mano in mano, col patto che mancando sacerdoti o chierici, da potere arrivare alla messa, la elezione di eligere il cappellano l'abbiano Caterina e suoi eredi di casa de Blasiis ».

Dal matrimonio di Caterina Vacca con Francesco Blasi nacque Nicola seniore, che fu padre di D. Giovanni e D. Pietro Saverio, sacerdoti e di Luigi seniore al quale successe il figlio Michele. Questi, morto nel 1847, lasciò superstiti i figli Nicola giuniore, D. Giovanni Pietro e Lorenzo; dei quali il primo non ebbe prole, e istituito erede dallo zio Pietro Saverio, morto nel 1883, rinunziò all'eredità paterna; il secondo (D. Giovanni Pietro), come sacerdote, fu investito della Cappellania e ne ebbe il godimento dei beni; il terzo (Lorenzo) ebbe un figlio, Luigi iuniore, il quale, successo al padre, pubblicatasi la legge 19 giugno 1873, che estendeva alla Provincia romana la legge eversiva 15 agosto 1867, svincolò nel proprio interesse i beni della Cappellania con atto 1 marzo 1874. Al momento dello svincolo era investito della Cappellania, come si è accennato, il sacerdote D. Giovanni Pietro Blasi, il quale morì nel 1898, nominando suoi eredi universali i pronipoti Lorenzo, Pietro e Gino Blasi, figli di Luigi, ed usufruttuari il loro padre e la loro madre Teresa Piccirilli in Blasi.

Luigi-Gaetano Cardi, quale erede testamentario di Nicola Blasi giuniore,

mancato ai vivi nel 1879, in occasione di un compromesso per la divisione amichevole del patrimonio avito con Luigi e D. Giovanni Pietro Blasi, accampò delle pretese sui beni della sop: pressa Cappellania, riservandosi di far valere i diritti che sui beni stessi potessero competergli; e successivamente, dopo la morte dell'investito *pro tempore* D. Giovanni Pietro Blasi, con istrumento 4 ottobre 1899, rogito Orcagna, cedeva al proprio figlio Ercole tutti i diritti, ragioni ed azioni che a lui spettavano sui beni della ripetuta Cappellania, riservandosene l'usufrutto sua vita durante.

Con atto 23 aprile 1900 Ercole Cardi, quale cessionario del padre Luigi-Gaetano, e lo stesso Luigi-Gaetano per il riservatosi usufrutto, convennero, dinanzi il Tribunale di Frosinone, Lorenzo, Pietro e Gino Blasi figli di Luigi, quali eredi proprietari, nonchè lo stesso Luigi Blasi, ed assumendo che il fu Nicola Blasi, autore testamentario di Luigi-Gaetano Cardi, aveva diritto al patronato della Cappellania, istituita da D. Domenico Sassi, al momento della pubblicazione dalla legge di soppressione, quale erede discendente di Vacca Caterina insieme a Blasi D. Giovanni Pietro e Blasi Luigi, in rappresentanza questi del defunto genitore Lorenzo, chiesero che si ordinasse le divisione dei beni della Cappellania stessa, svincolata dal solo Blasi, in tre parti uguali, da attribuirsene una all'istante Ercole Cardi, quale cessionario del padre Luigi-Gaetano con diritto di usufrutto, l'altra a Blasi Luigi in rappresentanza del defunto padre Lorenzo, e la terza ai convenuti quali eredi proprietari ed usufruttuari di D. Giovanni Pietro Blasi, disponendosi per le operazioni di divisione, per i frutti percetti e rimborso della quota di svincolo.

Si opposero alla domanda i convenuti, sostenendo come non avesse Nicola Blasi potuto trasmettere ai Cardi il preteso diritto di patronato che egli mai non ebbe, non potendogli derivare dal padre Michele, alla cui eredità rinunziò, non dal pro-zio D. Pietro Saverio, giacchè il giuspatronato misto, cioè famigliare nel tempo stesso ed ereditario, come era quello in questione, passava negli eredi della famiglia secondo l'ordine di successione legittima, senza avere riguardo a donazioni o testamenti.

Gli attori, alla loro volta, sostenevano, in tesi, che si trattasse di un patronato famigliare e non misto, ossia famigliare ed ereditario, e poichè Nicola Clasi, loro autore, faceva parte della famiglia Blasi, evidentemente anche a lui spettava l'anzidetto patronato: subordinatamente poi, in ipotesi, che competeva egualmente il diritto di patronato a Nicola Blasi, vuoi perchè, trattandosi di un diritto spettantegli *iure proprio*, non poteva averlo perduto per il fatto della rinunzia all'eredità del genitore, vuoi perchè esso, ad ogni modo, era anche erede testamentario del pro-zio D. Pietro Saverio, morto nel 1833, sicchè a lui, all'epoca della soppressione, non mancava la qualità ereditaria.

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza 16-20 luglio 1904, ritenuto trattarsi, nella specie, di patronato misto e che a Nicola si appartenesse il patronato in questione per il fatto che, pur non avendolo *ex iuribus* del padre, alla cui eredità aveva rinunziato, riuniva tuttavia le due qualità di discendente e di erede, e quest'ultima *ex iuribus* del predetto D. Pietro Saverio, a cui era succeduto, accolse la domanda dei Cardi, e provvide per la divisione e gli altri titoli, come alla domanda stessa.

Contro questa sentenza, notificata il 13 agosto 1904, produssero appello i soccombenti Blasi con atto del 10 ottobre successivo; e durante le more del giudizio di appello, avendo cessato di vivere Luigi Blasi, il giudizio è stato integrato con la comparizione volontaria degli altri figli ed eredi del medesimo, Bianca, Maddalena, Maria ed Evelina.

Gli appellati Cardi hanno proposto, con Comparsa, appello incidente per la

tesi respinta dal Tribunale, che compete ai successori di Nicola Blasi il diritto di rivendicare una parte della dotazione svincolata della Cappellania, trattandosi di patronato famigliare, e per l'altro assunto, sostenuto in ipotesi e pur respinto dal Tribunale, che anche in caso di patronato misto la rinunzia all'eredità paterna non aveva fatto perdere allo stesso Nicola la qualità di erede.

Portata la causa alla cognizione della Corte all'udienza di spedizione, i procuratori delle parti presero le conclusioni sopra trascritte.

Diritto. — Attesochè la tesi principale sostenuta dagli appellati Cardi, come presupposto primo della loro domanda e riprodotto anche sotto forma di appello incidente, essere cioè il patronato, di che trattasi, famigliare e non misto, ossia famigliare e al tempo stesso ereditario, non regge di fronte al chiaro significato delle espressioni usate dall'istitutore della Cappellania e ai principii di diritto canonico, che governano la materia.

Don Domenico Sassi volle che il patronato della Cappellania da lui istituita spettasse agli eredi, successori e posteri di Caterina Vacca in Blasi, e conferma questa vocazione quando, disponendo del patronato passivo, soggiunge: « col patto che mancando sacerdoti e chierici da poter arrivare alla messa, l'elezione di eligere il Cappellano l'abbiano Caterina e suoi eredi di Casa de Blasis ».

Ora la dottrina e giurisprudenza canonica sono concordi nel ritenere che con siffatte espressioni si dia indubbiamente vita ad un patronato misto, per cui, cioè, *qualitas haeredis et gentilis in successore ad patronatum vocato exigitur*. Basti per tutti l'autorità del De Luca: *Clarius vero in hac factispecie ob illa verba*, suisque legitimis successoribus de sua domo, *ex quibus non solum resultat effectus* mistae *qualitatis ut infra, sed etiam iste restrictionis dicti generalis vocabuli domus, seu* familiae *ad illam domum, quam constituturi essent ipsius fundatoris legitimi successores. Item quia ubi verbo* descendentium, *vel aequipollenti denotanti gentilitiam seu familiarem qualitatem, additur etiam verbum* successor, *istud denotare videtur qualitatem haereditariam rei familiaris quoque iunctam, unde propterea ius patronatus remanet mixtum* (De Jurepatr., disc. XXIV, n. 5 e 6).

Massime poi quando, come nella specie, trovasi espressamente aggiunto il vocabole *erede*, non riferibile a discendenti e successori o *haeredes sui* del fondatore.

Nè ha valore l'argomento che si vuole ricavare dalle parole adoperate rispetto al patronato passivo: « essendovi sacerdoti di tale discendenza, subito detta Cappellania si debba esercitare da esso con pigliarsi le entrate annue » — per sostenere che questa designazione, esclusivamente gentilizia e famigliare, si identifichi con quella complessiva: *eredi successori e posteri*, usata per il patronato attivo; poichè, a prescindere che nulla osta per ritenere che il testatore abbia potute istituire, in rapporto alla vocazione, il patronato passivo di natura diversa dall'attivo, sembra, invece, conclusione più logica che l'indicazione di discendenza di Caterina Vacca in Blasi nel patronato passivo abbia il suo *relatum* nella vocazione fatta precedentemente dal testatore per il patronato attivo, di eredi posteri e successori della stessa Caterina Vacca, e che quindi a queste stesse qualità abbia inteso riferirsi il testatore col chiamare al patronato passivo i sacerdoti discendenti dalla suddetta sua nipote.

Attesochè, dimostrato trattarsi di patronato misto, famigliare cioè ed ereditario, come ritenne la sentenza appellata, ed essendo certo che Nicola Blasi, dal quale hanno causa gli appellati Cardi, rivestisse la qualifica gentilizia, ossia di discendente di Caterina Vacca in Blasi, occorre vedere se al medesimo facesse difetto la qualifica

ereditaria per aver diritto al patronato attivo.

Sostengono gli attori Cardi in ipotesi, facendone oggetto dell'appello incidente, l'assunto, pur respinto dai primi giudici, che con la rinunzia di Nicola Blasi all'eredità di suo padre Michele, quegli non perdette la qualità di erede, sia perchè basta la qualità ereditaria in *potentia* dell'istitutore o del primo investito, sia perchè la semplice astensione dall'eredità, quale fu quella di Nicola Blasi, non implicava la perdita della suità e quindi la potenzialità di erede del genitore.

Attesochè non è dubbio che nel patronato misto basti la qualità ereditaria *in habitu* o *in potentia* del fondatore o primo acquirente, e ciò perchè, trattandosi di patronato che partecipava della natura di famigliare, s'intendevano col medesimo chiamati, collettivamente *in potentia*, tutti i discendenti della famiglia *ex voluntate fundatoris*. Ma questa potenzialità di erede doveva considerarsi secondo l'ordine della successione naturale del sangue, che ricongiungeva il chiamato al fondatore, e che però costituiva il presupposto di fatto della *fictio iuris*, per cui ogni chiamato si considerava erede potenziale diretto *fundatoris seu primi acquirentis*.

Ora, trattandosi di figli, questa qualità di eredi non poteva loro essere trasmessa che per mezzo del padre, ultimo investito: — *Filius vero*, dice il Pitonio (Disceptationes eccles. IV, n. 3), *non potest esse haeres primi, nisi mediante persona patris*. — Or se non dipenda da chi succedeva nel patronato che fosse rotto il rapporto ereditario col fondatore o primo acquirente, come se questi o il padre investito avesse istituito erede *rei familiaris* altre persone, esso non perdeva la qualità di erede *in habitu*, quantunque non l'avesse *in actu*: « *Immo etiam respectu primi acquirentis sufficit, quod per haeredem sanguinis non staret quominus sit etiam haeres rei familiaris, ut generaliter in terminis feudalibus* (De Luca, De Iurep., disc. XXX, n. 2). — *Qualitas haereditaria in Iurepatronatus mixto non requiritur in actu, sufficit quod ea concurrat in potentia, quod nempe fuerit capax succedendi si fundator vel ultimus alium haeredem non instituisset* (Pitonio, De contr. patron., alleg. XXXVII, n. 16). Ma quando il discendente, per suo fatto e volontà, quale la rinunzia all'eredità del padre, perde, direm così, questo contatto successorio, che lo fa risalire ad erede *fundatoris seu primi acquirentis*, rimarrebbe denaturato il patronato misto, se quegli potesse conservare il diritto al medesimo: — *Et ideo si paternam haereditatem repudiet, non erit haeres primi nec ultimi, et sic non habebit iuspatronatus*, scrive il Pitonio (Discept. ecclesiast. IV, n. 3). — Ed il Lambertino (De Iurepatr., part. 2, lib. I, quaest. 2ª, art. 17, n. 2). *Quia iuspatronatus ita demum transit ad haeredes sanguinis, si sunt haeredes, alias vero non; sed filius qui renuntiavit haereditati paternae vel maternae, non est haeres, ergo non habebit iuspatronatus* (Cf. Covaruvius, Resolutiones, lib. II, cap. XVIII, n. 7). — È ben vero, come afferma il Pitonio (De contr. patron., alleg. 69, n. 31) che « *renunciatio omnium iurium et actionum super bonis non comprehendit iuspatronatus* »; ma qui si contempla il caso della rinunzia ai vantaggi economici dell'eredità (diritti ed azioni sui beni) quale era appunto la specie di cui si occupava il giureconsulto, di una donna, cioè, che nell'atto di costituzione della dote aveva rinunziato ad ogni pretesa sui beni paterni, rinunzia che non importava la perdita della qualità di erede, del *nomen haeredis*, che si richiede per il patronato ereditario o misto, essendo risaputo che *haereditas etiam sine ullo corpore consistere potest*, mentre *non habet ius nec nomen haeredis* chi l'eredità deferitagli formalmente ripudia. Nè è dato sostenere che Nicola Blasi, essendosi astenuto dall'eredità paterna, non può dirsi che vi abbia rinunziato e che quindi

conserva la *suità*, ossia la vera e propria potenzialità in erede; imperocchè il concetto dell'*haeres suus et necessarius* del diritto decemvirale e pretorio non potrebbe avere alcun valore e significato nel diritto intermedio, di cui è un prodotto il giuspatronato, specialmente *quoad successionem*, ove manca l'istituto della *patria potestas* nel senso romano, ed ognuno è sempre erede volontario; onde l'astensione, nel diritto comune, non può equipararsi, in verun modo, al *beneficium abstinendi*, introdotto dal Pretore; ed inoltre la pretesa distinzione fra effetti della rinunzia e dell'astensione è resistita dalla parola espressa della legge, sotto il cui impero avvenne la successione di Michele Blasi ed il figlio Nicola emise la dichiarazione di rinunzia. Infatti il Regolamento Gregoriano, al § 1565, così dispose: « L'erede può rinunziare all'eredità che gli venne deferita, o mediante un atto di formale ripudio, o dichiarando di volersene astenere, a norma dei casi previsti dal diritto comune ».

Attesochè gli attori Cardi deducevano, in ipotesi subordinata, che anche quando Nicola Blasi, per la rinunzia all'eredità paterna, avesse perduta la qualità di erede *in abitu* o *in potentia* di Caterina Vacca, prima investita del patronato, l'avrebbe riacquistata come erede testamentario del pro-zio Pietro Saverio. Contro questo assunto, a cui fece buon viso il Tribunale, è diretto il gravame principale degli appellanti Blasi.

Attesochè, in materia di successione di giuspatronato, vigeva intanto, come norma generale, che « *fundator non presumitur recedere voluisse a naturali methodo successionis* (Pitonio, De contr. patron. alleg. 13, n. 8); e nell'enfiteusi ereditaria, istituto affine, come il feudo, per le modificazioni subite nel diritto intermedio, al patronato, pur valeva la regola, che si succede coll'ordine delle successioni intestate (Fulgineo, De succes. in emphi., quaes., n. 1).

Ma, quale sia la dottrina che voglia accettarsi in materia di giuspatronato ereditario, in tema di patronato misto, appunto perchè partecipa del gentilizio, la trasmissione doveva operarsi negli eredi del sangue, cioè secondo l'ordine della successione legittima. E quest'ordine di successione, *ex providentia et iuxta preordinationem fundatoris*, è basata sulla presunzione che il fondatore abbia prediletto al godimento del diritto, da lui istituito, il discendente del proprio sangue, che potrebbe essere suo erede legittimo, o del primo chiamato, se egli fosse vivo al momento dell'esercizio del patronato. D'onde la conseguenza che non può dipendere dalla volontà od arbitrio di un patrono intermedio l'alterare o modificare quest'ordine naturale della successione, trasferendo, con disposizione testamentaria, la qualifica ereditaria, per gli effetti dell'acquisto del patronato, ad altri della famiglia che, al momento dell'esercizio del patronato attivo, non potrebbe essere erede del sangue del fondatore o del primo acquirente, per l'esistenza di successori più prossimi: *Iuspatronatus non potest per patronum in aliquem tranferri in preiudicium eorum, qui ad id, etsi haeredes non sint, ex prima institutione vocantur* » (Covarruvius, Resolut., lib. II, capitolo XVIII, n. 10); cf. Gagliardi, De iure patr., cap. 12, De success. mixti patronat.). Insomma, nel patronato misto la qualità di *haeres rei familiaris*, in tanto è titolo di acquisto del patronato, in quanto si identifica con quella di *haeres sanguinis*, segue, cioè, l'ordine della successione intestata, ossia della *successio naturalis graduum*, per mezzo della quale ogni discendente, come di sopra si è detto, giunge ad essere erede *in habitu fundatoris, seu primi acquirentis*.

Ora, poichè quando morì D. Pietro Saverio Blasi, di cui fu erede testamentario il pro-nipote Nicola Blasi, viveva il padre di quest'ultimo e nipote del primo, Michele Blasi, questi, e non il figlio, come erede naturale *ab intestato*, e quindi erede potenziale del primo chiamato Caterina Vacca in Blasi,

poteva acquistare il patronato e trasmetterlo ai figli Lorenzo e Don Giovanni Pietro, che ne accettarono l'eredità, e dai quali hanno causa gli odierni appellanti.

Nè può avere alcuna applicazione nella specie la distinzione tra famiglia effettiva e contentiva, su cui si è principalmente fondato il Tribunale, per ammettere il diritto al patronato del Cardi *ex tramite* della successione ereditaria del pro-zio D. Pietro Saverio; poichè la famiglia contentiva del chierico era presa in considerazione solo nel patronato famigliare nel caso che questo si sarebbe estinto, essendo il fondatore, o l'investito, il sacerdote che non poteva avere discendenza: « *Quando ius patronatus sit familiare et quibus de familia convenial* » aveva luogo la suddetta distinzione, come ci apprenil De Luca: « *quod in fundatore, utpote sacerdote, nullam prolem ante clericatum legitime susceptam habente, verificabilis non erat terminus familiae contentivae, sed solum ille familiae contentivae, sub qua veniunt omnes ab eodem stipite descendentes, ac per transversum attinentes, sive proximi, sive remoti sint* » (De Luca, De iurepatr., disc. XXIV, n. 3).

Attesochè Luigi Gaetano Cardi, in questo giudizio di appello, affaccia un altro titolo, da cui pretende il diritto di concorrere allo svincolo della Cappellania, quello cioè, di figlio ed erede di Giuseppa Maria Blasi in Cardi, sorella di Nicola, Lorenzo e D. Giovanni Pietro Blasi, e quindi agnata ed erede potenziale di Caterina Vacca.

Senonchè, a prescindere se questa deduzione, che va oltre i termini in cui fu contestata la lite in primo grado, venendosi a fondare l'azione su di una qualifica o titolo diverso di erede, cioè, intestato di Giuseppe Maria Blasi in Cardi, e con una *intentio* ed oggetto diverso, diretta cioè a conseguire la quota che sarebbe dovuta direttamente a Luigi Gaetano Cardi, come investito anch'esso, *iure proprio*, dal patronato al giorno in cui avvenne la soppressione della Cappellania, non costituisca una domanda nuova in appello, certo che Giuseppa Maria Blasi non aveva il diritto al patronato, e non poteva però trasmetterlo al figlio.

Ammettono gli appellanti Cardi, che nell'ipotesi di patronato misto, questo è misto di famigliare ed ereditario, e non di gentilizio *lato sensu* ed ereditario; imperocchè vi sono chiamati i discendenti di casa Blasi, ossia della famiglia Blasi. Ora il De Luca (loc. cit. disc. LX, n. 30) insegna: « *Habere quoque aliqui solent pro synominis familiarem ac gentilitiam qualitatem promiscue hos terminos adhibendo, sed male, cum sint omnino diversi: ad gentilitium enim vocati sunt omnes de genere vel sanguine, sive sint per agnationem, sive per cognationem; ad familiare vero non nisi qui sunt de famitia, ideoque per agnationem attinentes* ».

E se vi era divergenza nella dottrina e nella pratica circa il punto, se nel patronato famigliare le donne fossero chiamate in soccorso dei maschi, essendo anch'esse agnate, o solo *per posterius in defectu masculorum*, come opina il Pitonio, che afferma essere questa « *opinio certe hodie magis recepta* (De contr. patron., all. XXXVI, n. 13), era per altro, certo che i discendenti della donna non potevano aspirare al patronato famigliare, non facendo parte dell'agnazione del fondatore o primo chiamato; *quia posteri et successores faeminae non possunt esse agnati, cum ipsa sit finis agnationis et principium cognationis.*

Attesochè, dovendosi, per le premesse considerazioni, far ragione all'appello principale dei Blasi, respingendo la domanda di Luigi-Gaetano ed Ercole Cardi, non occorra occuparsi delle altre deduzione ed ipotesi subordinate degli appellanti.

Attesochè le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi la Corte, accoglie l'appello, ecc.

Appello di Torino

23 agosto 1906.

Ranzoni c. Comune di Albogno.

Comune — Parrocchia — Oneri di culto — Leggi eversive — Arretrati — Prescrizione.

Il Comune che ebbe una somma per adempimento di oneri religiosi per comodità della popolazione e che tali oneri ha prestati per lunghissimo tempo non può esimersene adesso a pretesto delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

Nemmeno lo libera il fatto che la somma siagli stata rimessa anche allo scopo di docere litteras *ai ragazzi del paese, per la cui istruzione sia obbligato esso Comune a spendere annualmente più degli interessi del lascito.*

La prescrizione quinquennale non si applica alle prestazioni di culto (1).

Però le prestazioni di culto sono dovute per gli arretrati senza riguardo al quinquennio, limitatamente però a quelle che possano tuttora con utilità celebrarsi.

Il parroco è il legittimo rappresentante degli interessi religiosi della sua popolazione e perciò ha veste ed azione per tutelarli in giudizio (2).

Che il Pietro De Antoni in principio del sovra ricordato rngito De Castillon del 14 luglio 1863, a dissipar subito ogni dubbio sull'intenzione sua, ed a precisare indiscutibilmente lo scopo dell'atto di liberalità cui addiveniva col rogite stesso, si è fatto a dichiarare che tale atto era rivolto « ad evitanda incommoda quae defectu cultus divini saepissime succedunt in dicto loco ».

Che tale effetto rimetteva col medesimo atto al Comune di Albogno il suddetto capitale colla espressa condizione che il relativo reddito dovesse per intiero andare versato a retribuzione della celebrazione quotidiana in perpetuo di una messa nell'Oratorio, officiato al pubblico, di S. Michele, in parrocchia di Albogno, dell'esercizio della confessione, dell'insegnamento del catechismo ed altre pratiche di culto, di beneficenza e di cura d'anime che pure in modo particolareggiato designava.

Che incontrastabilmente con ciò il De Antoni mostrò di volere, col bene dell'anima propria, l'utile della sua parrocchia e il comodo a vantaggio dei conterrazzani suoi per la soddisfazione delle loro aspirazioni religiose.

Che tale finalità, stabilita come trovasi con un titolo valido quale il suddetto rogito, ed osservata come fu dal Comune col soddisfare continuamente per secoli (fino al 1875) agli obblighi che all'uopo gli erano stati imposti, involve diritto e ragione pel parroco e pei parrocchiani ad esigerne l'adempimento.

In contrario il Comune si fa forte coll'invocare le leggi eversive dei benefizi ecclesiastici promulgatesi dal 1855 in poi. Dimentica però che ogni cosa, ogni prestazione o servizio diretto a giovare alla personalità umana, a soddisfare le tendenze od a svolgerne l'attività, può formare materia di un diritto perfetto civilmente esperibile.

Dimentica che fra i beni d'ordine morale suscettivi di diritto va annoverato anche quello di poter soddisfare le proprie tendenze religiose, nonchè di valersi di ciò che all'esercizio del relativo culto trovisi con titolo valido destinato.

Le dette leggi hanno ben altro che tolto d'aver sentimenti religiosi e d'addivenire od accedere a quelle pratiche di culto che, come quelle di cui è caso, soddisfacendo ai sentimenti stessi, non vulnerino gli ordinamenti fondamentali dello Stato.

Dagli art. 22, ultimo capoverso, della legge 29 maggio 1855, 28 n. 1 della legge 7 luglio 1866, 3 e 5, ultimo alinea, della legge 15 agosto 1867, si ricava che non solo si è voluto conservato l'obbligo in genere dell'adempimento

(1) Vedi più oltre a pag. 561 le sentenza del Tribunale di Avellino 19 luglio 1906, colla nota 9 e relativi richiami.

(2) Conf. Cassazione Torino 13 marzo 1905, Comune di Entraque c. Blua, nota 1ª, coi richiami relativi.

dei pesi religiosi (siano questi messe festive o messe feriali; involvano o non, come gli oneri della confessione, dell'insegnamento del catechismo, della visita e confortazione degli infermi, cura d'anime), inerenti alle soppresse istituzioni di culto, ma che si è provvisto ripetutamente pel soddisfacimento sì e come di diritto dei pesi ed oneri degli enti stessi.

Che poi non si è mai dubitato che il legalmente investito delle funzioni di parroco abbia, per l'indole stessa del suo ministero, per ufficio di curare la conservazione e la difesa dei diritti e degli interessi religiosi della collettività dei suoi parrocchiani.

Omissis. Che per ciò, e perchè trattasi di onere per espressa dizione di detto rogito costituito a perpetuità e dal Comune per secolare pratica senza riserva o retribuzione accettato ed essunto, non vale a liberarne esso Comune il fatto dell'essere ora morto l'ultimo che fu incaricato di adempiere gli uffici di religione e di beneficenza sovraccennati.

Che nemmeno può valere ad esonerare in tutto od in parte il Comune da tal suo debito l'osservare che in detto rogito trovasi pure scritto che il reddito annuo di milanesi L. 400 del ripetuto capitale doveva altresì andare impiegato nel *docere literas*, e che provvedendo ora esso Comune direttamente colla spesa di annue lire italiane 450 all'istruzione pubblica nel suo territoria, non può più essere tenuto a prestare alcun che del reddito ridetto; imperocchè la tante volte riportata dichiarazione che le disposizioni di cui nel suddetto rogito venivano fatte « ad evitanda incommoda quae defectu cultus divini saepissime succedunt in dicto loco sine evidenti periculo animarum », e l'esser per di più detta espressione *docere literas* immediatamente preceduta da quella « Insuper tenebitur sacellanus omnia et singula opera charitatis erga communitatem exercere; talis scilicet: audire confessiones, visitare et consolare infirmos, ipsisque sacram eucharistiam subministrare, advigilare ad mortem properantibus, iuventutem ad cathechismum convocare » e subito susseguita dall'altra « et generaliter omnia et singula quae ad animarum salutem spectant », rivelano che il De Antoni, colla fondazione in questione, anzichè voler provvedere a discarico del bilancio del Comune, all'istruzione profana pubblica, ebbe in in mira quell'ammaestramento nel leggere e scrivere, che avrebbe agevolato alla gioventù lo studio del catechismo per la maggior sua cultura e sua salute spirituale.

Omissis. Che circa gli arretrati non è smentito che dal 1875 in poi non sono stati celebrati gli uffici religiosi e così gli altri servizi di culto, di pietà e di beneficenza, alla cui retribuzione dette 400 lire milanesi dovevano essere impiegate.

Che le somme che come sopra sono dovute dal Comune in ragione di annualità, non hanno carattere di prestazioni accessorie, ma di debiti distinti che sorgono e si riproducono di anno in anno indipendentemente le une dalle altre, epperciò non possono andar soggette alla prescrizione quinquennale.

Che per altro, avuto riguardo alla varia indole dei servizi ed uffici cui dette somme dovevano volta per volta sopperire, indole che rende ancora postumamente adempibili con utilità soltanto alcuni degli uffici stessi (quali le messe e le altre preci per la salute delle anime) e non gli altri, conviene concretare il reclamato diritto ad arretrati in una ragione d'indennizzo, rappresentante la spesa di quelli dei ridotti uffici che non furono celebrati, ma che sono fungibili anche se prestati in ritardo, perchè possono ancora venir adempiuti.

Appello di Catania.

27 luglio 1906.

Pres. Roberti P. — *Est.* Viva.

Santuccio c. *Alfieri*.

Competenza — Legge 17 luglio 1890 — Trasformazione — Eremi.

All'autorità giudiziaria spetta conoscere della natura giuridica di uno Istituto Pubblico e dei suoi fini speciali all'effetto della trasformazione, contemplata dalla legge 17 luglio 1890 (1).

L'ex rappresentante di un ente trasformato ha azione tanto nello interesse proprio quanto degli antichi suoi rappresentati per agire contro la trasformazione.

Chi può fare opposizione di terzo ha diritto d'intervenire in appello per coadiuvare la difesa dello attore.

Agli effetti della trasformazione la ricerca dello scopo può aver luogo per gl'istituti non menzionati espressamente nell'art. 91 della legge 17 luglio 1890, non per quelli che vi sono specificatamente menzionati, fra i quali sono gli Eremi. *Per i medesimi è il legislatore stesso che riconosce non avere scopo civile e sociale; e perciò incondizionatamente li sottopone alla trasformazione.*

Uno scopo di beneficenza, la custodia di una cappella annessa all'Eremo, non sono circostanze da impedire la trasformazione.

È inammessibile la prova testimoniale tendente a stabilire uno stato di fatto contrario al titolo.

La Corte ha considerato che il primo motivo di gravame interposto dalla Pia Opera « Di Maria » Ospizio Ospedale di Avola contro la sentenza del Tribunale di Siracusa del 24-23 febbraio 1905 non ha fondamento, avendo i primi giudici fatto buon governo della legge in affermare la competenza dell'autorità giudiziaria nella causa che si agita. Bene è vero che l'art. 92 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza deferisce alla IV sezione del Consiglio di Stato la cognizione, anche per il merito, dei ricorsi intorno alla applicabilità dell'art. 70 alle istituzioni indicate ai n. 1, 2 e 3 dell'art. 91; ma codesta attribuzione data dalla legge al Supremo Consesso amministrativo non esclude già che, adita previamente o non la giurisdizione amministrativa, si faccia luogo, se del caso, allo esperimento dell'azione giudiziale.

Assumono gli eremiti di Avola antica che la trasformazione dell'Eremo ordinata col Reale Decreto del 19 aprile 1896 sia stata lesiva non soltanto dei *loro interessi*, ma altresì di un sacro e proprio loro diritto, emergente da titoli: quello cioè di amministrare il patrimonio dell'Ente; provvedere (essi, e non altri) al conseguimento de' suoi fini, secondo il pensiero del fondatore, e percepirne le rendite; ciò che rientra senza dubbio in quel complesso di ragioni personali e patrimoniali che con generica denominazione la legge appella « Diritti civili ».

La IV Sezione del Consiglio di Stato è arbitra eminente della applicabilità dell'art. 70 nell'interesse pubblico; ma quando, come nella specie, sorge contesa intorno a un diritto civile e politico che si pretenda leso da un atto del Governo, l'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo elimina ogni incertezza che competente a conoscerne sia l'autorità giudiziaria, sola tutrice e vindice dei diritti del cittadino. A codesta sanzione legislativa niuna derogazione è stata fatta dall'art. 92 della legge 17 luglio 1890 N. 6972; essa, invece, ha riscontro negli articoli 24 e 25 della legge 6 giugno 1889 N. 6166 sul Consiglio di Stato, che mantengono ferme le prerogative dell'autorità giudiziaria; e l'art. 82 della stessa legge 17 luglio 1890 N. 6972, nel concedere ad ogni cittadino che appartenga alla provincia, al comune, o alla frazione di esso, a cui la beneficenza si estende, l'azione popolare nell'interesse della istituzione o dei poveri, a cui beneficio è destinata, fa salve espressamente le disposizioni

(1) Ved. nel Volume in corso, pagg. 90, 457 e 459 colle note e richiami, le sentenze, a Sezioni Unite, della Cassazione di Roma 22 dicembre 1905, Congregazione di Carità di Alessandria c. Copecci e Ministero dell'Interno, 4 maggio 1906, Congregazione di Carità di Parma c. Opera Parrocchiale di S. Quintino e Ministero dell'Interno, e 25 aprile 1906, Congregazione di Carità di Bari c. Opera Pia Sacro Monte di Pietà di Bari, Prefetto e Comune di Bari.

dell'allegato *E* alla legge 20 marzo 1865 N. 2248 e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria.

Mal s'appone, dunque, la difessa della Pia Opera « Di Maria » Ospizio-Ospedale di Avola, insistendo ancora sulla eccepita incompetenza, in voler sottratta al magistrato giudiziario una controversia che la parola della legge e l'autorità della giurisprudenza demandano al suo giudizio.

Ha considerato non essere attendibile il secondo motivo dell'appello, col quale si riproduce la eccezione dell'inammissibilità dell'azione intentata dallo Alfieri per difetto di qualità e di legittima rappresentanza dell'Ente trasformato.

Non può disconvenirsi che l'Eremo di Avola antica, a seguito della trasformazione avvenuta, più non esista come persona giuridica e che perciò nè lo Alfieri, nè altri potrebbe arrogarsene la rappresentanza; è a porsi mente non di meno che, a parte le idealità, l'azione dello Alfieri si fonda, in sostanza, su d'un interesse personale, comune a tutti gli eremiti; onde sulla vietava che egli, lo Capo, agisse in nome e per conto di tutti, assumendo egli solo la responsabilità d'un giudizio le cui conseguenze, se favorevoli, non poteano refluire che a vantaggio della Comunità intiera.

Ciò premesso, inutile riesce la disquisizione circa la efficacia giuridica dell'intervento in causa degli altri sette eremiti in rapporto alla ammissibilità della domanda spiegata dallo Alfieri, come quella che, per quanto è detto, era proponibile con, o senza il loro concorso. Ha considerato che l'art. 490 Cod. proc. civ., invocato dalla difesa dell'appellante Opera Pia, potrebbe per avventura opporsi allo Alfieri, parte in lite nel primo giudizio, se una domanda nuovo egli non avesse proposta nel giudizio d'appello: ma non è opponibile in alcuna maniera sugli intervenienti in causa Cucian e consorti, il cui intervento è disciplinato dal successivo articolo 491. E certo, intanto, che, sebbene lo Alfieri avesse agito anche in nome e per conto degli altri eremiti, non ha però ricevuto da costoro formale mandato; sicchè essi restavano *terzi* in questo giudizio, nel quale indubbiamente hanno interesse. Laonde, essendo possibile che la sentenza del magistrato di appello tornasse pregiudizievole alle ragioni che individualmente da ciascuno si vantano, sarebbe stato in tal caso aperto loro l'adito al rimedio straordinario di cui agli art. 510 e seguenti del codice procedurale.

Di qui la legittimità del"intervento dei confrati, il quale deve perciò nella forma ammettersi.

Ha considerato che la questione di merito s'accentra nello esaminare se, attesa la natura giuridica dell'Ente in disputa, il reale decreto del 19 aprile 1896 che ne ordinava la trasformazione a favore della Pia Opera « Di Maria » Ospizio-Ospedale di Avola fosse, o meno, in armonia con gli art. 70 e 71 della legge sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza: se, cioè, quell'Ente fosse trasformabile ai termini della legge medesima; e se, trasformato, una lesione di diritto civile ne fosse derivata in pregiudizio delle parti che se ne avvalgono.

A ritrarre, pertanto, la fisonomia vera dell'istituto intorno al quale si contende, basta tener d'occhio gli atti di fondazione ed in particolare l'atto primitivo del 12 maggio 1719. al cui tenore niuna variante sostanziale fu arrecata col susseguente atto del 13 ottobre 1746, che ne fu come appendice e complemento. Leggesi nel primo di essi che il reverendo sacerdote Sebastiano Li Gioi stabilì di fondare, come fondò, nel luogo ove sorgeva l'antica Ibla, distrutta dal terremoto dell'11 gennaio 1693, una chiesa ed una cappellania con dotaziene propria « sub spe quod, attenta ipsius ecclesiae et cappellaniae fundatione, locus praedictus *Eremus* et eremitarum hospitium efficeretur et ab eremitis ibi moram facientibus laudes, praeces ecclesiae Sacramento, aliaque divina of-

ficia praeberentur; verum etiam et ut ab agricolis circumstantibus et convicinis ob distantiam ab hoc nullam Hyblae, comode in omnibus diebus dominicis festivis et de praecepto sacrum audiatur, aliaque pia et christiana opera exerceantur, et Domino, cui debetur, divina laus praestetur ».

Un nucleo di solitari (non sacerdoti) si raccolse sul posto e, oltre il servizio, la custodia e la manutenzione della chiesa, compito loro caratteristico fu la preghiera (laudes, praeces, aliaque divina officia): si costituì insomma, un *Eremo* come il Li Gioi lo volle e lo nominò.

Or non è chi non vegga che l'Eremo di Avola antica vada, come tale, tra gli Enti che l'art. 91 della legge 17 luglio 1890 N. 6972 equipara alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggette a trasformazione secondo le norme stabilite nell'art. 70. Nè può farsi plauso al concetto cui si ispirò il Tribunale di Siracusa, vale a dire che l'Eremo di cui trattasi avesse uno scopo civile e sociale e fosse perciò non trasformabile. Tale concetto viene escluso perentoriamente dal testo della legge; alla quale non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e la intenzione del legislatore.

Con queste norme interpetrata la sanzione contenuta nel numero 1° dell'articolo sopra citato, si detege che sono soggetti a trasformazione, *in ispecie*, i conservatori non aventi scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, gli eremi; *in genere* poi gli istituti che, come quelli, non hanno scopo civile e sociale.

Che sia stato questo e non altro il concetto del legislatore si desume anzitutto dalla *interpunzione:* e la difesa degli eremiti lo ha riconosciuto allorchè, riproducendo il testo della legge, ha sentito il bisogno di aggiungere *una virgola* dopo le parole « ed altri istituti consimili ». Lo impongono inoltre le regole della sintassi; per le quali l'attributo che serve a determinare il soggetto si adopera solo quando questo non sia stato già determinato nella sua enunciazione, onde le parole « non aventi scopo civile o sociale » (se dei pleonasmi non vogliono ammettersi nella legge) vanno intese soltanto in rapporto agli Enti che senza determinazione vi si enunciano. È inconcepibile, del resto, che tra le previsioni d'una legge promulgata in Italia sullo scorcio del secolo diciannovesimo fosse quella *d'un Eremo avente scopo civile o sociale;* locuzione che non comprende di certo lo scopo di beneficenza e quello di culto, ai quali altre sanzioni provvedono (articoli 70 e 91 N. 3 e capoverso 2° della legge 17 luglio 1890 N. 6972). Se in tempi assai remoti (quando la società parve minacciata di dissoluzione e lo sconforto era penetrato nell'animo di alcuni onesti) gli Eremi ebbero una ragione storica; oggi che, mutate le cose, allo isolamento ed alla inerzia sono succeduti le spirito di società e il lavoro, vita de' tempi nuovi, un Eremo non ha senso, o ha solo quello di protesta contro la civiltà che cammina.

A sostegno della opposta tesi si è allegato che all'Eremo di Avola antica fosse unito un Ospizio destinato ad alloggio e ricovero de' poveri, che trovano ognora nel cenobio asilo, cura e assistenza.

È rilevante però che di codesto Ospizio non appaia traccia negli atti di fondazione, che che ne vogliono i firmatari del ricorso proclama diretto da alcuni cittadini di Avola alla IV Sezione del Consiglio di Stato in data 15 ottobre 1896, documento che, al pari dello avviso espresso dalla Giunta Provinciale amministrativa col suo deliberato del 7 marzo 1893, non ha valore di sorta nella presente controversia.

Invero: giusta l'atto del 1719 il decantato *Ospizio* si rivolse nel luogo di dimora degli eremiti « *eremitorum hospitium* » mentre la parola *Eremus* serve a denotare lo Istituto; e un significato più ristretto fu attribuito a quella denominazione con l'atto del

1746, il significato cioè d'una *infermeria* per la gente dell'Eremo (eremiti e questuanti).

Eccone il testo originale: « Item supradictus reverendus Li Gioi voluit et vult ac ordinavit ed ordinat quod horreum pinarium extra muras huius cicitatis et in frontispitio fundati ut supra assignatum et aggregatum pro dicto Eremo et Ecclesiae inservire habeat et debeat pro-hospitio eremitarum de familia et Erem aegrotorum et questuantium; et supradicti fidecommissari qui pro tempore erunt supradictum hospitium, ut vulgo dicitur *infirmaria*, providere de omnibus rebus necessariis pro cura infirmorum ».

Ma, supponendosi per poco che un *Ospizio* nel proprio senso si tenesse da essi eremiti; a codesto Istituto sarebbe stato applicabile l'art. 70 della legge 17 luglio 1890 N. 6972, facendosi funzionare in sua vece un Ospizio-Ospedale surto nel centro attuale della popolazione avolese, dove i poveri e gli infermi, anche del contado, saranno assistiti e curati assai più convenientemente che dagli eremiti dei monti iblei. Migliore fortuna non può avere la difesa degli eremiti quando cerca asilo nella sanzione contenuta nel numero terzo dell'art. 91, la quale nella specie è inapplicabile.

L'Eremo di Avola antica è costituito da un sodalizio di eremiti., o *cenobio*, secondo che gli eremiti medesimi lo denominano. Guardato sotto questo aspetto, l'Eremo in parola entrerebbe nella categoria degli Enti di cui al numero secondo dell'articolo citato; nè può confondersi con quelli di cui al numero terzo, i quali sono d'indole affatto differente.

Tratterebbesi, infatti, di una *confrateria* per la quale si è verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70. Che se gli eremiti provvedeano al culto necessario ad una popolazione, ciò non va inteso in rapporto alle loro salmodie, che la popolazione non interessano, ma è riferibile soltanto al servizio, alla custodia ed alla manutenzione della chiesa; giacchè, a rendere più agevole ai villici dei dintorni l'adempimento dei doveri del culto ne' dì festivi, fu istituita, come è detto, una cappellania (non essendo gli eremiti sacerdoti). Niuno, adunque, vorrà dubitare che, essendosi *a tal fine in altro modo pienamente e stabilmente provveduto* per lo stesso reale decreto del 19 aprile 1896 con darsi carico alla Pia Opera « Di Maria » di mantenere aperta al culto la cappella annessa all'Eremo (ciò che implica l'onere del servizio, della custodia e della manutenzione della chiesa), nulla restava per legge alla trasformazione dell'Istituto decretata dal Sovrano. Era bensì nei poteri discretivi del Governo, a mente del capoverso secondo dell'art. 91, o lasciare gli eremiti continuassero a provvedere ai fini del culto nel senso su espresso, ovvero affidarne le incumbenze ad altra istituzione del luogo, attribuendo alla medesima le rendite corrispondenti; ma l'esame sulla *convenienza* od *opportunità* di tale inversione, dipendente da un apprezzamento di puro fatto, sfugge al giudicato della autorità giudiziaria.

Inammissibile, finalmente, è la prova per testimoni chiesta in via subordinata dalla difesa degli eremiti sia in ordine al funzionamento del detto *Ospizio*, sia per quanto si attiene *al mantenimento del culto a vantaggio delle case agricole circostanti*, mirando essa a stabilire una condizione di fatto non rispondente al tenore de' titoli e che, se pur constasse, non suffragherebbe l'assunto della difesa.

Chè se l'Istituto in esame non volesse considerarsi puramente e semplicemente come un *Eremo*, ma come una delle Istituzioni indicate nell'art. 1° della legge 17 luglio 1890 N. 6972, e insieme come *una* confrateria che provvedesse al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto, essa era, in ogni caso, legittimamente trasformabile, verificatasi l'ultima previsione contenuta nella prima parte dell'articolo 70, e fattosi luogo al provve-

dimento di cui nell'ultima sanzione del capoverso secondo dell'art. 91.

Tutto ciò fa manifesto che il reale decreto del 19 aprile 1896, emesso su di una *ordinanza* conforme del Consiglio di Stato, Sezione dello Interno, previo parere del Ministero di grazia o giustizia e dei culti, essendo stato in tutto conforme a legge, niuna lesione di diritto civile in pregiudizio degli eremiti di Avola antica abbia partorito, e che però la sentenza appellata sia a revocarsi accogliendosi nel merito l'appello della Pia Opera « Di Maria » Ospizio-Osredale di Avola e rigettandosi di conseguenza la domanda dello istante Alfieri e degli intervenienti in causa.

Tribunale d'Isernia.

20 Giugno 1906.

Pres. ed Est. De Gregorio, P.

De Dominicis c. *Congrega di Carità di Vastogirardi.*

Ruoli esecutivi — Forza probante — Ruolo rinnovato — Partita di debito maggiore — Inefficacia pel dippiù.

Pubblicati nei modi di legge e resi esecutivi dall'Intendente, ora Prefetto, i ruoli esecutivi del Napoletano, i debitori che vi restano annotati non possono scuoterne la forza probante, se non col provare l'inesistenza o l'estinzione del debito. (1)

Ma, quando non si tratta della formazione del primo ruolo esecutivo, il debitore può anche impugnarlo, come contenente una partita di debito maggiore di quella contenuta nel ruolo originario, non essendo permesso di formare oggi nuovi ruoli esecutivi o di aumentare la somma di debito portata sul ruolo originario; e ciò conformemente al principio regolante gli atti ricognitivi, che vanno sempre ristretti ai titoli costitutivi delle prestazioni dovute. (2)

Ritenuto in fatto. — Che, con ordinanza del Prefetto di Campobasso dei 16 novembre 1893, fu reso esecutivo il ruolo dei debitori delle rendite della Congrega di carità di Vastogirardi, in rinnovazione dell'altro esecutoriato ai 19 gennaio 1860, in rinnovazione questo, a sua volta, dell'originario in data 31 marzo 1840, già pubblicato nel 1848.

Nell'ultimo ruolo del 1893, tra le altre, furono segnate sei partite ai numeri 33 a 38, ciascuna di lire 32,94 come interessi del capitale di lire 690,13 in testa, rispettivamente, ai singoli figli del fu Liborio de Dominicis a nome Domenico, Francesco, Giovanni, Giuseppe, Michele e Nicola, e tutte a titolo di un censo costituito su di un'intera casa in Vastogirardi alla contrada Castello, in forza dell'istrumento 16 febbraio 1747 pel Notaio Francesco Orlando di Agnone, e dell'altro 26 settembre 1757 pel Notaio Damaso Franceschetti di Roccasicura.

Che la cennata Congrega, con mandato di coazione, notificato ai 23 gennaio 1896, ingiunse al nominato Nicola de Dominicis il pagamento di lire 49,89 per quel censo, cioè lire 15,95 per la prima rata arretrata degli anni 1891, 1892-93 e 94, e lire 32,94 per l'intera annata 1895.

Si oppose il coazionato, adendo il Pretore di Carovilli e sostenendo l'inesistenza dell'obbligazione, subordinatamente la prescrizione della stessa ed in ultimo la nullità del ruolo del 1893 per difetto di pubblicazione a norma di legge. Ma il Pretore con sentenza 30 ottobre-2 novembre 1897, notificata poi ad istanza della Congrega con atto 4 agosto 1899, in considerazione che l'azione per la riscossione delle rendite a base dei ruoli esecutivi è possessoria e non può essere perciò soffermata da eccezioni petitorie da esaminarsi in separato giudizio, rigettò l'opposizione, condannando il de Dominicis alle spese della lite.

Che costui, con citazione 5 gennaio

(1-2) Per la intelligenza di queste massime veggansi le note apposte alle sentenze della Cassazione di Roma 8 marzo e 13 marzo 1890, nel vol. I, pagg. 49 e 469, e, *passim*, vedasi quanto nei segnenti volumi riguarda i ruoli esecutivi.

1904, convenne la Congrega innanzi a questo Tribunale, ed all'uopo dedusse che sulla menzionata casa in contrada Castello, fin da quando la famiglia de Dominicis ne aveva fatto l'acquisto con rogito 4 novembre 1816, si era sempre corrisposto l'annuo censo di duc. 18,90, pari a L. 80,32, fino al 1892, e che soltanto nel 1893 la Congrega, nel rinnovare il ruolo, aveva capricciosamente elevato il censo a L. 197,64 a carico di esso Nicola de Dominicis e dei suddetti germani del medesimo. Aggiunse che, mentre egli aveva reclamato all'autorità amministrativa superiore ed ottenuto dalla medesima riconosciuto il diritto di non essere obbligato, se non all'antica misura della prestazione, la Congrega lo aveva costretto a pagare, a volta bonariamente, ed a volta con atti di esecuzione, insieme coi germani, la suddetta somma maggiore. Chiese quindi che la convenuta fosse condannata a rimborsargli il dippiù indebitamente pagato dal 1893 in poi, ed a rifarlo delle spese all'uopo pagate e dei danni subiti per effetto delle menzionate esecuzioni, e fosse ordinata la rettifica del ruolo del 1893, nel senso che essi de Dominicis seguitassero a pagare il censo nella sola misura di ducati 18,90.

Che questo Tribunale, con sentenza 21-22 giugno 1904, prima di provvedere sulla dimanda dell'attore, concesse alla Congrega un termine per esibire la deliberazione che la autorizzasse a stare regolarmente in giudizio.

Che la causa, riprodotta, fu spedita nell'udienza 30 maggio ultimo.

Considerato in diritto. — Che il Presidente della Congrega ha dimostrato con l'esibita copia della deliberaziene 25 giugno 1904 di essa Congrega, debitamente approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa nel 6 agosto successivo, di essere stato legalmente autorizzato a stare nel presente giudizio, onde può passarsi all'esame della controversia.

Che la Congrega ha eccepito che debbasi dichiarare non essere, allo stato, luogo a deliberare, perchè nel cennato giudizio vertito innanzi al Pretore si chiese, tra l'altro, la dichiarazione di nullità del ruolo del 1903, mentre ora se ne chiede la rettifica, e la sentenza emessa da quel giudice non è passata in giudicato.

Basta però la risposta che tale sentenza fu notificata dalla Congrega al de Dominicis con atto 4 agosto 1899 e che non risulta, nè si afferma neppure, che vi sia stato appello; onde, essendo trascorso da tempo il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 483 n°. 1° cod. proc. civ., quella sentenza costituisce ora un vero giudicato.

Che, passando al merito della controversia, sostiene la Congrega che, per la legislazione speciale sulla materia, quando, dopo la pubblicazione del quadro, non si facciano opposizioni dai debitori, o le medesime siano respinte, l'Intendente, oggi Prefetto, lo rende esecutivo. Così rimane esaurito, essa afferma, il giudizio possessoriale, ed il debitore conserva solo il diritto di dimostrare, in apposito giudizio petitoriale l'inesistenza del debito, onde, nella specie, essendo stato nel 1893 esecutoriato il ruolo, il de Dominicis dovrebbe ora, per togliere al medesimo la sua forza probatoria, dimostrare con l'esibizione dei due rogiti del 1747 e 1757 indicati nel ruolo stesso, o con altri diretti ad invalidare questi rogiti, che il suo debito non esiste, oppure esiste per una somma minore.

In ultimo la Congrega esamina, uno ad uno, i documenti prodotti dall'attore e dimostra che essi, o sono *res inter alios*, nei quali essa non intervenne, come l'istrumento del 1816, oppure provano, tutt'al più, che i de Dominicis hanno sempre pagato duc. 18,90 fino al 1892, ma non che fu illegittima la iscrizione nel nuovo ruolo compilato nel 1893 su nuovi titoli, non opposto, e reso quindi esecutivo dal Prefetto.

Che questo ragionamento però è in parte viziato.

Infatti, soppressi in queste provincie, dal 1769 al 1815, molti enti laicali ed

ecclesiastici, tutti i loro beni furono devoluti al Demanio dello Stato, il quale, durante l'occupazione francese dal 1804 1815, ne ritenne una parte, ne alineò un'altra, ed assegnò a novelli enti il resto. Restaurata però la dinastia borbonica, fu trovata una grande confusione in tutti questi beni, e molti titoli di credito andarono dispersi; onde, sull'esempio di altre analoghe precedenti disposizioni, si fece ricorso ad un radicale espediente, ordinandosi agli enti creditori, coi regi decreti 30 gennaio e 19 novembre 1817, 3 febbraio, 17 novembre e 24 dicembre 1818, 2 giugno 1819, 2 maggio 1823, 19 aprile, 28 giugno e 16 novembre 1824 ed altri parecchi, di formare e pubblicare appositi quadri indicanti i vari debitori, le annualità dovute, i fondi gravati, i titoli di credito, od in difetto il possesso di esigere anteriore o posteriore al 1806. Se i debitori non si opponevano o le loro opposizioni erano respinte, l'Intendente rendeva esecutivo il ruolo, il quale così costituiva per l'ente una presunzione del credito, fino a che il debitore non avesse provato il contrario.

Questo fu però un mezzo straordinario e transeunte, escogitato unicamente per riparare al disordine del passato, e non per formare un sistema costante e diretto a provvedere anche all'avvenire; cosicchè vi fu posto un termtne, che, sebbene più volte prorogato, rimase irrevocabilmente chiuso, onde dopo non fu più lecito formare altri nuovi ruoli; e tanto meno si possono oggi dopo la felice formazione del Regno d'Italia, e la pubblicazione delle nuove leggi.

È vero che, approssimandosi il trentennio dalla formazione dei primi ruoli, essendosi mosso il dubbio, se, come ogni altro titolo di credito di rendita perpetua veniva rinnovato ogni 29 anni allo scopo di dare al creditore la prova dell'interruzione della prescrizione giusta l'art. 2169 delle leggi civili, lo potessero essere anche i ruoli, e nelle stesse forme, onde erano stati la prima volta redatti, coi rescritti 17 febbraio e 17 agosto 1838, 23 agosto 1848, 5 luglio 1851 e 9 gennaio 1856, e con le ministeriali 24 febbraio 1838 e 9 maggio 1849, fu risposto affermativamente. Vi si appose però la condizione che i nuovi ruoli non dovessero « apportare « altro cangiamento ai quadri prece- « denti, che la indicazione dei nomi « degli attuali debitori rappresentanti « gli antichi, compresi in colonna af- « fatto separata e dichiarata, con ap- « posita epigrafe, in cui fosse espresso « ciò che si praticava per semplice no- « tizia ». Questa limitazione era, per altro, connaturale al concetto giuridico dell'atto ricognitivo che *nil dat novi*, perchè esso *fidem de eo facit*, come insegna il Molinea che può dirsi il vero autori della teorica della ricognizione, *non tamen illud in quo augit vel extendit, sed ad illud commensuratur et ad ejus fines et limites restringitur.*

Discende quindi da queste norme che, se il ruolo, rinnovato nel 1893, avesse veramente aumentato a lire 197,64 il censo primo pagato dai de Dominicis in soli ducati 18,90 pari a lire 80,32 in forza dell'originario ruolo del 1830, rinnovato nel 1860, alla differenza in più la Congrega non potrebbe aver diritto sulla base soltanto del ruolo rinnovato nel 1893, perchè con questo, sotto le sembianze di una semplice rinnovazione del ruolo primitivo, si sarebbe in realtà formato, per la differenza in più ed a quanto pare con la indicazione di un altro dei due citati rogiti del 1747 e 1757 (mentre nel primo quadro si indicava uno solo di essi), un nuovo ruolo esecutivo, contrariamente alle norme regolatrici della speciale materia dei ruoli esecutivi e di quella generale degli atti di rinnovazione ventinovennale dei titoli di credito di prestazioni periodiche.

Sarebbe fuori poposito dunque eccepire, come fa ora la Congrega, che, non essendosi i de Dominicis opposti alla pubblicazione di quel quadro, ed essendo stato questo reso esecutivo dal Prefetto, ora non possono altrimenti scuotere la forza probante di siffatto speciale titolo,

se non col provare l'inesistenza e l'estinzione del credito, poichè questo principio, inteso in modo così rigoroso, sarebbe applicabile soltanto se le parti non si fossero opposte al momento della formazione del primo ruolo esecutivo, oppure se si trattasse di un ruolo rinnovato in perfetta rispondenza degli antecedenti e dell'originario. Ma, assumendosi dall'attore che, nella rinnovazione dell'ultimo ruolo, si sia aumentato l'importo dell'annuo censo, come era riportato nei precedenti, torna chiaro che egli dovrà risultare vincitore, sia che proverà coi titoli costitutivi del debito che questo era effettivamente della somma minore da lui affermata, oppure che a questa era stata con altri titoli ridotta per parziale soddisfazione od altrimenti, sia che proverà che i ruoli, originario ed anteriore, indicavano il debito nella stessa somma minore.

Che, posta in questi termini la quistione a decidere, risulta evidente il buon diritto di esso attore.

Di vero, la stessa Congrega. come risulta dalla contestazione della lite, non ha mai impugnato, anzi ha riconosciuto, che la partita riguardante i de Dominicis fu, nell'ultimo ruolo ed in base a nuovi titoli iscritta per la cennata maggior somma, mentre nei precedenti era portata per la minor somma di ducati 18,90. Dal certificato poi rilasciato dal Presidente di essa Congrega risulta che i de Domtnicis pel detto censo hanno sempre pagato, da epoche remote fino al 1892, solo i ducati 18,90.

Dall'esibita e non impugnata copia della nota diretta dal Segretario della Congrega ai 14 aprile 1393 al Sotto-Prefetto d'Isernia, che ne lo aveva interrogato, emerge pure che dai ruoli antichi esistenti in archivio risulta che i de Dominicis, non soltanto nel trentennio anteriore alla formazione dell'ultimo ruolo, ma *ab antiquo* e per circa altri due precedenti trentenni, dovevano pagare e pagarono soltanto i ducati 18,90, e nessun'altra prestazione.

Infine dalla decisione 11 aprile 1829 del Consiglio d'intendenza della Provincia di Molise risulta che nel ruolo in collettiva di Luoghi Pii di Vastogirardi, pubblicato e non opposto, si portavano annotati gli eredi di Michele Vicola de Dominicis per l'annualità di ducati 18,90, dovuta dai medesimi su di un capitale; che Biasa Salucci, vedova del detto de Dominicis, nella qualità di rappresentante gli eredi dello stesso, si era opposta ad una coazione spiccata per la detta semma a base del cennato ruolo e poi si era resa contumace, e che l'opposizione era stata rigettata.

Onde tutti questi documenti, a tacere degli altri, pure prodotti dall'attore, e la stessa contestazione della lite provano che la somma annuale portata negli antichi ruoli, come dovuta dai de Dominicis, fu sempre della somma di ducati 18,90, e che solo sul ruolo del 1893 fu essa portata alla maggior somma di lire 197,64, per cui non vi ha dubbio che devesi ora accogliere, per questa parte, la domanda, e dichiarare che l'annualità doveva essere nel ruolo riportata, e dai de Dominicis pagata sulla somma minore.

Per tali motivi, ecc.

Tribunale di Avellino.

19 luglio 1906.

Pres. ed *est.* Gatti, P.

Maiella D. Salvatore c. *Fondo pel culto.*

Atti di sacra visita — Autorità e forza probante. Collegiate — Identificazione in esse del ministero curato e parrocchiale.

Parrocchia — Incorporazione di questa in Collegiata — Effetti giuridici — Leggi di soppressione — Obblighi della Cassa ecclesiastica, del Demanio e del Fondo pel culto, succeduti alle Collegiate o Capitoli Collegiati.

Parrocchie incorporate in Collegiate o Capitoli Collegiati — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Spese di culto e di ufficiatura Determinazione — Tabella della situazione economica — Misura delle spese — Criteri relativi.

Spese di culto e di ufficiatura — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.

Gli atti di sacra visita hanno indubbiamente autorità, efficacia giuridica e forza probante (1).

La identificazione del ministero curato e parrocchiale nelle Collegiate è stata sempre pienamente ammessa dal diritto canonico (2).

Nella unione per incorporazione, piena o incompleta che fosse, della Parrocchia in una Collegiata, la personalità giuridica dell'ente incorporato restava interamente assorbita da quella dell'ente incorporato, e col passaggio del patrimonio del primo nel secondo, questo restava obbligato a provvedere a tutti i bisogni e al funzionamento dell'altro (3).

Soppressa la Collegiata, cui era incorporata la Parrocchia, ma conservata questa e ritornata nell'autonoma sua esistenza giuridica, l'onere di provvedere con una parte adeguata dei beni alla Parrocchia, si è trasferito coi beni stessi alla Cassa ecclesiastica, al Demanio e al Fondo pel culto (4).

Per l'esatta applicazione del concetto e ragion di essere della quota curata, di cui all'articolo 1° della legge 15 agosto 1867, a tenore di quanto costantemente risulta dai precedenti parlamentari, dalla numerosa giurisprudenza, e dalla pratica amministrativa, devesi integralmente mantenere il funzionamento della Parrocchia coll'adempimento di quei pesi i quali primi gravavano la massa (5).

La legge 4 giugno 1899 non è applicabile alle Parrocchie incorporate in Chiese o Capitoli Collegiati, e non si può quindi provvedere per le spese di culto e di officiatura nella misura ivi stabilita del 15 per cento sull'ammontare della congrua (6).

Dalla Tabella della situazione economica di una soppressa Collegiata si desuma la prova della liquidazione delle spese di culto ed officiatura della Chiesa (7).

La determinazione della misura di tali spese va fatta in rispondenza alla entità, alle condizioni ed ai bisogni delle Parrocchie, al contingente della popolazione ed agli altri criterj commisurati alle crescenti esigenze e valore della vita moderna (8).

---

(1) La precdente sentenza dello stesso Tribunale, 6 giugno 1905, che nella presente è richiamata, era così motivata: « Attesochè sulla domanda che il Parroco di S. Marina in Avella libellata al Fondo per il culto per ottenere un annuo assegno per le spese di culto ed ufficiatura il Tribunale osserva che se non sia lecito dubitare, e di vero il convenuto finisce col non dubitare, dell'obbligo di provvedere alle spese parrocchiali, che già a carico del patrimonio soppresso si è trasferito col patrimonio stesso nella Cassa ecclesiastica Demanio e Fondo culto, e rappresenta una passività vera e propria, un onere giuridicamente esigibile a favore della parrocchia, imperocchè è risaputo che le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico italiano addimostrano il massimo rispetto e favore per il ministero della cura delle anime, ispirandosi le leggi medesime al concetto di assicurare i mezzi necessarii alle funzioni parrocchiali, se tanto non sia lecito dubitare, invano il Fondo culto cerca dispensarsi di fornire la prova sulla esistenza e quantità di simili passività e pesi, per dedurre, in mancanza della stessa, il rigetto della fatta domanda,

« Avvegnachè non si tratta di provare un'obbligazione, allorchè la stessa è trascritta nella legge, ma bensì di determinarne l'ammontare a base di quei documenti che le leggi stesse eversive stabiliscono (art. 4-14 decreto luogotenenziale Napoletano 17 febbraio 1861) per la cui compilazione stabiliva determinate norme nel relativo Regolamento, ed attorno a quegli atti dei quali l'Amministrazione del Fondo culto rimaneva depositaria.

« Che, l'esibizione quindi legittimamente richiestane dall'attore è completa ed esauriente al calcolo che potrà formare il Tribunale per determinare l'assegnamento in quella cifra che alla sua discrezione si è rimesso stabilire; senza che i suddetti possano essere surrogati da altri documenti al riguardo, massime da quello presentato del Ricevitore del Registro di Baiano (registrato in Avellino 1 maggio 1905 N. 2406) il quale, a prescindere da ogni altro rispetto, si ravvisa incompleto ecc. ».

In un caso analogo, colla sentenza 27 ottobre 1904, Antoni c. Fondo pel culto (Vol. XV, pag. 181) il Tribunale di Perugia aveva disposto nello stesso modo, ordinando la produzione in giudizio del Verbale di presa di possesso, dell'inventario dei beni e rendite, della Tabella della situazione economica di tali beni e rendite, e dei libri di entrata ed esito della Sagrestia del Monastero cui era incorporata la Parrocchia.

La sentenza del Tribunale di Avellino che ora annotiamo, dimostra un accurato studio delle questioni tutte che era chiamata a risolvere, e che ha risolute uniformandosi agli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza.

In riguardo alla prima massima circa gli atti di sacra visita, veggasi lo stesso Tribunale di Perugia, 14 gennaio 1902, Ribacchi c. Fondo pel culto (Vol. XIII, pag. 372), e lo studio « *Sul diritto spettante al Parroco per la conservazione delle Chiese all'esercizio del culto* » (Vol. XV, n. 3, pag. 3).

(2 a 8) Su queste massime cons. colla lunga nota appostavi, la sentenza della Cas-

Alle spese di culto ed ufficiatura non è applicabile la prescrizione quinquennale (9).

Ritenuto che, a seguito di sentenza del 6 giugno passato anno, colla quale questo Tribunale riteneva obbligato, per virtù delle leggi di soppressione, il Fondo culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, di provvedere alle spese di Culto e di Ufficiatura occorrenti alle Chiese annesse a Collegiate soppresse nel napoletano e rimaste conservate all'esercizio del culto, ancora che non parrocchiali, ritorna la relativa istanza del reverendo Salvatore Maiella, perchè sulla scorta dei disposti documenti si regolasse la misura dell'assegnamento da fissarsi per tali bisogni alla sua parrocchia di S. Marina in Avella.

Attesochè di rimpetto all'esecuzione di un pronunziato, per liquidare l'ammontare degli obblighi riconosciuti nell'Amministrazione del Fondo culto, certo non è civile a costui pretendere rifarne il cammino, ed altra volta discuterli, coll'esibiziene dei prodotti documenti, i quali vanno ritualmente esaminati per determinare la portata di obblighi somiglianti, e non allo scopo di sforzare il giudicato della ricordata sentenza di questo Tribunale, intento quest'ultimo che, anche fosse sperimentabile, piace, a meglio moralizzare e ribadirne la verità, osservare come fosse completamente fallito. Che invece, nel mentre la convenuta Amministrazione coll'esibita sentenza della Corte di appello dei 9 dicembre 1867 pretende inutilmente proscrivere il diritto dell'attore, per ritenersi ivi, in a tre circostanze e condizioui diverse, che nella Collegiata di Avella non vi era cura d'anime, essendo che tale sentenza resa tra il Comune di Avella ed il Fondo culto non può punto influenzare sui rapporti dell'istante, ora garentiti dal menzionato giudicato, nel mentre tanto pretende, viene a contradire implicitamonte essa Amministrazione le sue aspirazioni, esibendo il rogito per Notar Ruopoli del 15 ottobre 1795, col quale a detta Collegiata venne annessa e incorporata la Parrocchia di S. Marina in Avella, perchè così, per manifestazione della Amministrazione medesima, si abbia un avvenimento di fatti diversi da quelli voluti, ed ai quali diversi rilievi di diritto vanno assegnati. Ma poichè di ogni civile negozio importa ravvisare l'origine, il modo come formato e come ritenuto, migliore illustrazione della genesi degli avvenimenti succeduti l'offre l'attore colla deliberazione presa dal Capitolo di detta Collegiata nel 7 ottobre 1795, contemporaneamente al ricordato istrumento Ruopoli, dove si impara che la Parrocchia di S. Marina veniva trasferita, « *annessata* », unita e situata nella Collegiata, ed al Parroco facevasi solamente obbligo di mantenere a sue spese il SS. Sacramento ed un economo coadiutore in un'altra Chiesa rimanendo per necessaria interpretazione di cose « *et non expressa tamen expressa iudicantur* », le altre spese tutte della Parrocchia a peso di detta Collegiata. E non altrimenti doveva essere, perchè dallo stesso istrumento Ruopoli si spiega la ragione dell'avvenuto trasferimento, essendo la Parrocchia povera, e la sua Chiesa diruta; ed anche per maggior prestigio della Collegiata, alla stessa la Parrocchia medesima si volle incorporare.

Ed è così che negli atti di S. visita,

---

sazione di Roma, 6 maggio 1905, Fondo pel culto c. Catulli, Parroco di S. Maria in Civitavecchia, (Volume in corso, pag. 258), coi richiami, la giurisprudenza copiosissima riguardante le Porrocchie ex-conventuali, la sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 aprile 1902, Biondi c. Fondo pel culto (Vol. XIV, pag. 303).

(9) Giurisprudenza ormai assodata. Veggasi nella precedente dispensa la sentenza della Corte di appello di Roma 26 luglio 1906, Fondo pel culto c. Meletani (pag. 467 del Volume in corso), la sentenza della Corte d'appello di Perugia 9 aprile 1906, Pimpinelli c. Fondo pel culto (pag. 361, idem), e in questa dispensa pag. 552 la sentenza della Corte di appello di Torino 23 agosto 1906, Ranzoni c. Comune di Albogno.

la cui autorità al riguardo non è stata mai contradetta, fin dal 1824 si riteneva Chiesa Parrocchiale la menzionata Collegiata di Avella, si diceva che il Parroco concorreva soltanto per una quarta parte alle spese di culto e di ufficiatura della Chiesa, contributo abbastanza minimo riconosciuto propriamente dalla stessa Amministrazione del Fondo culto, allorquando al Parroco corrisponde un assegno personale di congrua, ed altro assegno sull'ammontare della congrua per le spese di culto.

Attesochè, se è così in fatto, non diversamente avviene per i rilievi di diritto. Nell'origine e svolgimento dei beneficii parrocchiali, la storia ci apprende che la identificazione del ministero curato e parrocchiale nelle stesse Collegiate non solo è ammessa dai canonisti, ma come regola più generale e costante è stata ritenuta, ed il De Luca più chiaramente spiegava che in questo caso « *unus censetur parochus rappresentatus ab ipso covpore mistico, seu politico, costituens unam personam moralem* » (de parochia, tom. IX). In cotesta forma d'unione per incorporazione, piena ed incompleta che fosse, la personalità giuridica dell'ente incorporato restava interamente assorbita da quella dell'ente incorporante; col passaggio del patrimonio dell'uno in quello dell'altro, restava l'ente incorporante obbligato a provvedere a tutti i bisogni ed al funzionamento dell'ente incorporato. Onde è, che se le leggi eversive soppressero le corporazioni, ma conservarono la parrocchia, ritornata ad autonoma esistenza giuridica, non poteva essere questa privata di quel reddito indispensabile per mantenersi in vita, e pel suo funzionamento, e non poteva quindi intendersi devoluto il patrimonio della soppressa corporazione, cui era annessa, prima alla Cassa ecclesiastica, e poi al Fondo culto senza quest'obbligo inerente. Ed è peggio che inutile certo indugiarsi in tali concetti, di fronte alla legge 15 agosto 1867, disponente che in questi casi resti sempre salva una quota curata di massa come congrua parrocchiale, a tenore che risulti dai precedenti parlamentari, dalla numerosa giurisprudenza e dalla pratica amministrativa, sempre costanti nel mantenere integralmente il funzionamento della parrocchia coll'adempimento di quei pesi i quali prima gravavano la massa soppressa.

Attesochè va inoltre osservato, e sulle altre deduzioni cui si accenna, che il Fondo culto non può smentire ai proprii documenti ed agli atti della causa, contrastando che la Parrocchia di S. Marina in Avella, povera e senza dotazione fosse incorporata colla Collegiata soppressa di Avella; ed allora, in fatto ed in diritto, si addimostra inapplicabile il richiamo della legge 4 giugno 1899, per cui è tenuto il Parroco a provvedere alle spese di culto, mediante un assegno corrispondente al quindici per cento sull'ammontare della congrua. Inapplicabile nel fatto, essendo assicurato che la parrocchia di S. Marina era sfornita di dotazione alcuna; non attendibile in diritto, essendo risaputo che, secondo i principii del gius ecclesiastico, nel caso che occorre, quando cioè la parrocchia trovasi annessa ad un'altra corporazione religiosa, si avvera bensì unione, ma non confusione dei due enti, unione per la quale, in mancanza di una specifica dotazione, e, nel riscontro, per la mancanza assoluta di ogni dotazione a favore della parrocchia, deve ritenersi che la funzione parrocchiale sussiste tuttavia, con tutto il bisognevole per soddisfarla, e che incombe alla corporazione religiosa, cui è unita, l'onere della spesa di parrocchialità, come della parrocchia aveva l'investitura e la rappresentanza. Imperocchè, sia anche una volta ripetuto, che la soppressione della Collegiata di Avella non poteva, nè doveva esercitare alcuna iufluenza alla necessaria ragione di essere della parrocchia che vi era annessa: la legge ha voluto conservare gli organi necessarii al culto cattolico per soddisfare ai bisogni spirituali dei fedeli. Da più di un secolo i legislatori delle varie parti d'Italia si sollecitarono

al riguardo, e per raggiungere questo scopo riconobbero che era necessario provvedere le funzioni parrocchiali di mezzi sufficienti per esercitarsi nel pubblico interesse, ora organizzando le così dette fabbricerie od opere parrocchiali, ora imponendo a Comuni il pagamento delle spese di culto, ed ora facendone obbligo ai patroni od investiti del beneficio; e da moltissimi anni è stato sempre insegnamento costante delle Corti regolatrici, che se le leggi eversive ebbero cura, per fini di economia sociale-politica, di combattere i danni della manomorta, ritornando al libero commercio i beni degli enti soppressi, ebbero cura maggiore di rispettare, qualora non contrarii al pubblico interesse, gli oneri ed i pesi inerenti ai beni soppressi: oneri i quali non sono solamente quelli di natura civile costituenti debiti « (*aes alienum*) », ma eziandio i pesi religiosi di celebrazione di messe, ed altre funzioni religiose, nell'interesse del culto e dei fedeli, i quali sono rappresentati dal parroco, ed ha costui titolo e veste per invocarne l'adempimento.

Attesochè, sotto ogni profilo prospettata la verità della domandata liquidazione delle spese pretese, garentita inoltre dal giudicato di questo Tribunale, ed invano nella sua applicazione contradetta per le discorse ragioni dalla convenuta Amministrazione, non resta al Collegio, come altra volta si esprimeva, che di tali spese ritrovare prova migliore nei quadri della situazione economica della Collegiata, di cui si ordinava l'esibizione, e procedere poi alla determinazione della misura delle spese medesime, in rispondenza all'entità, alle condizioni, ed ai bisogni della parrocchia e contingente della popolazione parrocchiale, ed agli altri criteri commisurati alle cresciute esigenze e valore della vita moderna.

E sulla enunciata scorta giuridica in equa misura limitare quelle elencate nel quadro A, erogate dalla Collegiata in sole lire 1088, e ritenere dovute come spese strettamente parrocchiali sulla tabella B, la messa del mezzogiorno nei giorni festivi in lire 112.

Attesochè, l'ammontare di tali spese, costituenti il debito annualmente da caricarsi all'Amministrazione Fondo culto pel funzionamento della Parrocchia di S. Marina, le somme precedentemente scadute sono del pari dovute alla rappresentanza della parrocchia medesima dal giorno in cui l'istante n'era regolarmente investito, ed a titolo di rivalsa, senza che perciò potessero pretendersi cadute sotto la falcidia della prescrizione quinquennale.

Attesochè, accogliendosi la fatta domanda, le spese sono a carico della parte soccombente e la chiesta esecuzione provvisionale è consentita dalla natura della controversia.

Per tali motivi, il Tribunale accoglie la domanda ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione IV).

Decisione 24 agosto 1906.

Pres. Serena, P. — *Est.* Di Fratta.

Pagano c. Opera Pia Busacca di Scicli.

Opera pia — Commissario prefettizio — Licenziamento di segretario.

I poteri del Commissario prefettizio di un'opera pia sono limitati al puro necessario e debbono avere un carattere di pura conservazione o di pura esecuzione di ciò che sia imposto dalla legge. Egli non può, perciò, riformare organici nè nominare, licenziare o dispensare impiegati.

Considerato che pregiudiziale ad ogni altra questione è quella che è

stata formulata col terzo motivo del ricorso e consiste nel vedere se il Commissario prefettizio aveva podestà di dispensare dal servizio il signor Pagano, questione che sebbene non risulti proposta in prima istanza avanti la Giunta prov. amm. di Siracusa, pure, per attenere all'ordine delle competenze e dei poteri attribuiti dalla legge alle singole autorità, è senza alcun dubbio d'interesse pubblico e come tale può essere sollevata in ogni stato e grado di giudizio.

Considerato che la legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza concepisce l'invio di un commissario prefettizio presso un'Opera pia o come un provvedimento di urgenza nell'attesa probabile se non certa del provvedimento definitivo e più radicale dello scioglimento della Amministrazione ordinaria (art. 46), o come un provvedimento che all'opera degli amministratori surroga quella dell'autorità politica quando i primi, nonostante gli eccitamenti, omettano o trascurino di compiere un atto obbligatorio (art. 50) o come una semplice misura d'ispezione degli uffici o di verifica della Cassa (art. 53). In tutti e tre questi casi si tratta sempre di provvedimento provvisorio, o preso in vista di un determinato scopo, di un provvedimento ben circoscritto che limita bensì in misura più o meno larga i poteri dell'Amministrazione ordinaria, ma questi poteri non trasferisce mai nè interamente nè incondizionatamente in testa al Commissario prefettizio. Lo stesso provvedimento della sospensione, che pure è il più grave fra quelli che sono genericamente accennati in principio dell'art. 46 della legge, ha carattere essenzialmente diretto ad impedire e prevenire che gli amministratori possano con qualche atto inconsulto, illegale o partigiano, pregiudicare gli interessi della istituzione o produrre un turbamento nell'ordine pubblico.

Che se in pratica non di rado avviene che la sospensione duri assai più tempo che non sarebbe consentito dalla legge anzi duri perfino degli anni come è appunto nella specie; che se in questi casi diventa inevitabile che il Commissario prefettizio più che compiere uno o più atti di amministrazione o più che compiere opera esclusivamente preventiva e preservativa debba di necessità provvedere a tutto l'andamento dell'Opera pia, ciò peraltro non importa nè può importare che il Commissario prefettizio si confonda addirittura col Commissario regio e possa con altrettanta sicurezza esercitarne i poteri. I poteri del Commissario prefettizio restano invece limitati al puro necessario, debbono avere carattere di pura conservazione o di pura esecuzione di ciò che sia imposto dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto, ma non possono aver carattere di disposizione; e però il Commissario prefettizio non può riformare organici nè nominare o licenziare o dispensare impiegati, salvo ad assumerli temporaneamente in servizio se occorra o a sospenderli in caso di urgenza e riservati i provvedimenti definitivi o al Commissario regio o alla Amministrazione ordinaria. (*Omissis*).

Per questi motivi ecc.

Consiglio di Stato

(Sezione Interni)

Parere del 13 luglio 1906.

Asilo di Cologno al Serio.

Opere pie — Asilo infantile — Statuto — Educazione dei bambini affidati ad ascritti ad una Congregazione religiosa — Inammissibilità.

Non è ammissibile nello Statuto di un Asilo infantile la disposizione per cui l'educazione ai bambini debba essere impartita da persone cattoliche idonee, ascritte ad una Congregazione religiosa, perchè colla medesima s'imprimerebbe all'Asilo un carattere strettamente confessionale, incompatibile con un istituto pubblico di beneficenza, che dev'essere aperto a tutti i bisognosi senza distinzione di culto o di opinioni.

Consiglio di Stato

(Sezione Interni)

Parere del 28 giugno 1906.

Compagnie del SS.mo Sacramento dei Disciplinati, del SS.mo Rosario ed altri in Riva di Chieri.

Opere Pie — Compagnie religiose erette nelle Chiese parrocchiali — Ingerenza del Parroco — Natura giuridica.

Il carattere di istituzione pubblica di beneficenza in un determinato ente non viene alterato pel fatto che esso, esplicando il fine suo proprio di aiutare i poveri, sia rivolto anche a scopi di natura diversa, bastando quello ad imprimergli il carattere di Opera pia.

Devono considerarsi come vere Confraternite soggette alle Fabbricerie delle chiese parrocchiali, le Compagnie religiose erette nelle chiese ed aventi per fine di aiutare i poveri tanto più se da moltissimi anni siano ritenute come corpi morali; abbiano patrimonio proprio intestato e catastato a loro nome; paghino la tassa di manomorta ed abbiano una regolare amministrazione.

L'ingerenza del parroco nell'andamento delle dette Compagnie non può avere influenza sulla determinazione della loro natura giuridica, dovendosi questa desumere dallo scopo e dai caratteri degli enti e non dalle persone dei loro amministratori.

Consiglio di Stato

(Sezione Interni)

Parere del 18 maggio 1906.

Concerto di S. Filippo Neri in Busca.

Opere Pie — Pia Unione a beneficio di ecclesiastici — Carattere.

Deve considerarsi come Confraternita soggetta, come tale, alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, la Pia Unione alla quale possono inscriversi sacerdoti, anche extradiocesani, che paghino una quota (L. 5) all'atto dell'iscrizione e che abbia lo scopo del culto divino e del santo protettore, della carità fra i confratelli viventi ed il suffragio ai medesimi dopo morte.

Consiglio di Stato.

(Sezione IV)

20 aprile 1906.

Pres. Bonasi, P. — *Est.* Cagnetta.

Congregazione di carità di Milano ed Orfanotrofio e Luoghi pii annessi di Milano, c. Ministero dell' Interno ed Opera pia Brusa in Milano.

Opere pie — Concentramento e raggruppamento — Decreto reale contrario — Ricorso al Consiglio di Stato, Sez. IV — Autorizzazione della G. P. A. non necessarie — Inammissibilità del ricorso — Limiti di questo.

Non è necessaria ad una Opera pia la autorizzazione della G. P. A. per ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, essendo tale autorizzazione richiesta per i soli giudizii innanzi al magistrato ordinario (1).

Per l'art. 81 della legge 17 luglio 1890 sono ammessi i ricorsi alla IV Sezione suddetta, anche in merito, contro i Decreti reali diretti, quali provvedimenti definitivi, ad ordinare *il concentramento o raggruppamento, ma non contro i Decreti che lo negano; a meno che non sia per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge.*

L'art. 54 della legge 17 luglio 1890 non impone con formula imperativa il concentramento delle istituzioni elemosiniere, ma ammette un apprezzamento discretivo esplicantesi caso per caso secondo i criteri del seguente art. 60.

Lo stesso è a dirsi pel raggruppamento contemplato dagli art. 58 e 59 della legge suddetta.

In diritto. — Considerato che i due ricorsi impugnano uno stesso provvedimento e cioè il R. Decreto 26 ottobre 1903, col quale furono respinte le proposte di concentramento e di raggruppamento dell'Opera pia Brusa; che trattasi di giudizi vertenti fra le stesse parti e per ragioni che attengono sostanzialmente ad una stessa quistione relativa all'autonomia o meno dell'opera pia sopra indicata; onde la Sezione crede di doverli riunire perchè

---

(1) Confr. il parere della Sezione Interni della stesso Consiglio di Stato, 5 gennaio 1905, ric. Pia Casa di Carità di Pisa, nel vol. XV p. 495.

formino oggetto di unico esame e di una sola decisione.

Considerato, quanto all'eccezione di irricevibilità sollevata alla pubblica udienza circa la mancata autorizzazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa a proporre i ricorsi stessi come la Sezione ebbe già a riconoscere fino dal 1887, con decisione del 24 febbraio N. 101 « che la disposi- « zione dell'articolo 36 lettera *h* della « legge 17 luglio 1890, N. 6972, è stata « sempre intesa da questo Collegio sic- « come dettata solo pei giudizii conte- « stati innanzi al magistrato ordinario ». Storicamente infatti è ovvio rilevare come nel linguaggio tradizionale sotto la espressione « *stare in giudizio* » si è sempre inteso avanti i Tribunali ordinari, e, se il legislatore avesse voluto allontanarsi da tale significato nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, lo avrebbe dichiarato, tanto più che la legge del 17 luglio 1890 è posteriore a quella del Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa. Razionalmente poi, è poco concepibile che la Giunta Provinciale Amministrativa, e la Sezione quarta del Consiglio di Stato, chiamata l'una in primo e l'altra in secondo grado a concedere l'autorizzazione, possano in seguito trovarsi a dover giudicare sulla lite che abbiano autorizzato.

In tal senso è anche la dottrina prevalente, e la Sezione non ha motivo di recedere dalla sua precedente giurisprudenza, affermatasi nel senso che il carattere della su citata disposizione restrittiva di capacità la renda inapplicabile alle controversie che si svolgono nel foro amministrativo; tanto più che non rare volte si verifica anche il caso che lo stesso provvedimento investito dal ricorso consista in una deliberazione o decisione della Giunta Provinciale Amministrativa, la quale dovrebbe poi essere chiamata ad impartire in prima sede quell'autorizzazione a ricorrere, che condurrebbe, con la impugnativa, allo eventuale annullamento di un proprio atto (citata decisione Sezione IV, 24 febbraio 1899: decisione 6 marzo 1896, N. 99; 8 maggio 1891, N. 103).

Che, passando ora all'esame dei ricorsi come sopra prodotti dalla Congregazione di carità e degli Orfanotrofi di Milano, giova premettere come essi non possano condurre la Sezione ad emettere il chiesto giudizio *di merito* sul negato concentramento e raggruppamento dell'Opera pia Brusa. L'art. 81 della legge 17 luglio 1890, N. 6972, contempla nel comma terzo i ricorsi alla Sezione IV con esame di merito contro i provvedimenti definitivi diretti ad *ordinare* il concentramento o raggruppamento; ma nella specie, escludendosi con il Decreto impugnato la concentrabilità o la raggruppabilità dell'Opera pia Brusa, ne consegue che i ricorsi contro il medesimo interposti non possono ammettersi fuorchè a termini del primo comma di esso art. 81 e dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, cioè per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge (Sezione IV decisione 27 maggio 1893, N. 189; 10 dicembre 1897, numero 179). — Non sembra infatti che possa esservi analogia fra un ricorso contro il provvedimento che *ordina* di concentrare e raggruppare ed il ricorso contro il negato concentramento o il negato raggruppamento, che sono in perfetta antitesi con l'atto positivo di concentramento o raggruppamento; nè si può dalla identità del procedimento amministrativo in ambedue i casi argomentare alla identità del procedimento contenzioso avanti questo Collegio; nè, comunque, in materia di competenza possono adottarsi criterii di ermeneutica legale desunti da indagini circa la essenza dell'atto o l'indole ed il fine della questione, come la Sezione ha avuto a dichiarare anche con la recente decisione 2 marzo 1906 N. 94.

Considerato che nel parere emesso dalla Sezione prima di questo Consiglio il 23 agosto 1902, 1537-1865, si rileva come lo scioglimenio dell'ordinaria amministrazione dell'Opera pia Brusa sia

avvenuto per la mancanza dello statuto organico; e come per tali riguardi gli amministratori designati dal testatore abbiano già adempiuto al precetto della legge: il che non viene contradetto dalle risultanze degli atti.

Considerato che non sussistono le dedotte violazioni degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890, N. 6972; perchè, come la Sezione ha avuto a dimostrare specialmente nella recente decisione sopra indicata del 2 marzo 1906, N. 94, sui ricorsi riuniti della Congregazione di Carità e del Monte di pietà di Palermo, l'art. 54, l'art. 56 e l'art. 57 contemplano tre casi di concentramento; ma in nessuno di essi il legislatore ha prescritta la formula veramente assoluta e imperativa, essendo sempre nella immensa varietà dei casi e nella diversa fisionomia degli istituti di beneficenza il criterio di apprezzamento che le varie autorità chiamate ad applicare la legge possono usare ed usano nella pratica in vario grado e secondo la loro competenza.

L'art, 54 contempla le istituzioni elemosiniere ed usa la frase più rigida: « sono concentrate nella Congregazione di carità ecc. »; ma la formula apparentemente imperativa, viene, con esplicito richiamo, temperata dal successivo art. 60. L'art 56 poi adotta il temperamento nel testo stesso della propria disposizione con la formula: « di regola », e l'art. 57, infine con l'espressione « può » non contiene nemmeno l'enunciazione di una regola.

Che non potendo dopo ciò dubitarsi come anche per il concentramento delle istituzioni elemosiniere, più che la rigida applicazione di obblighi tassativi si ammette e riconosce un apprezzamento discretivo che si esplica caso per caso secondo i criterii espressi nell'articolo 60, la Sezione non crede neppure di doversi soffermare a discutere se l'Opera pia Brusa sia una vera e propria istituzione elemosiniera a termini dell'art. 54 e il successivo art. 55 circa la designazione degli scopi cui si vogliono coordinare per l'erogazione delle rendite le istituzioni stesse secondo l'indole loro e la intenzione del fondatore.

Non si contesta che per le istituzioni elemosiniere in genere la legge favorisce il concentramento; ma, sia l'Opera pia Brusa istituzione con carattere esclusivamente elemosiniero, sia che tale carattere non le si possa riconoscere in confronto del fine principale designato dal testatore per l'educazione e la istruzione degli orfani, è un fatto che nella specie il Governo del Re ritenne applicabile come ne aveva esplicita facoltà, l'art. 60, e lo ritenne secondo i criterii e le specificazioni espresse in detto articolo. Leggesi infatti nel citato parere della Sezione prima alla cui motivazione esplicitamente lo impugnato Regio Decreto si riferisce, che « avuto riguardo alla specialità della « istituzione, il concentramento o il « raggruppamento, se anche legalmente « possibile, non è però necessario, nè « dagli atti ne risultano gravi ragioni « di convenienza..... che a mantenere « la amministrazione la quale ha durato circa 80 anni, — valgono e..... « la specialità della beneficenza che si « accresce per ragioni d'ordine econo- « mico in modo particolareggiato espo- « ste nella deliberazione della Giunta « Prov. Amm... *e la rilevanza del patri- « monio* dell'ente ».

Che, non essendo contradetto dall'esame del testamento e de' documenti depositati, la sussistenza degli indicati motivi, non sussiste nè la violazione delle denunciate disposizioni nè il vizio di eccesso di potere: anzi è da riconoscere la perfetta uniformità del provvedimento alla volontà espressa dal testatore ed ai principi cui la legge sulla beneficenza pubblica si informa specie in tema di concentramento.

Considerato per ciò che in particolar modo si attiene al negato raggruppamento, cui si riferisce il ricorso, degli Orfanotrofi e luoghi annessi, che — se nel sistema della legge vigente il raggruppamento si manifesta preferibile al concentramento per quelle Opere pie

che poco si accomodano ai sistemi generali delle Congregazioni di carità, in cui suol prevalere il carattere elemosiniero; e se l'affinità di scopo può consigliare tale raggruppamento che giovi a rendere più efficace la beneficenza, e più regolare l'amministrazione, non è men vero che la legge stessa ammette l'autorizzazione con l'amministrazione propria e separata quale fu disposta da' fondatori e la rispetta quando trova di poterla conservare senza inconvenienti. Il raggruppamento è contemplato negli articoli 58 e 59; ma basta leggere tali articoli per convincersi come *a' termini stessi di essi*, e indipendentemente dalla disposizione del successivo articolo 60, la norma imperativa non possa trovare applicazione. Onde è che se nella specie il Governo del Re ha creduto che, come non era il caso del concentramento, così non fosse neppure conveniente raggruppare l'Opera pia Brusa agli Orfanotrofi e Luoghi pii annessi di Milano, non incorse in alcuna violazione di legge e fece uso di un potere discretivo di apprezzamento incensurabile in questa sede, fuori il caso di manifesto arbitrio ed eccesso di potere.

Che di fronte alle osservazioni contenute nel ripetuto parere della Sezione prima di questo Consiglio — parere comunicato in copia insieme al Decreto impugnato, — non si è dimostrato *ex-adverso* nè l'arbitrio nè l'eccesso di potere. Oltre a ciò prescindendo dal rilievo fatto dalla Giunta Prov. Amm. che cioè « il raggruppamento suone« rebbe quale provvedimento coercitivo « e repressivo contro una amministrazione *nel momento* che questa si di« mostra ossequiente alla legge », giova anche tener presente, che, sebbene il testatore abbia disposto il ricovero degli orfani, prescelti dagli esecutori della sua volontà sulla lista del Parroco, nei rispettivi Orfanotrofi, soggiungeva però che « non combinandosi le difficoltà con « gli Orfanotrofi, *si potessero gli orfani stessi collocare presso persone da bene.* E perciò il Ministero dell'Interno come ebbe a rilevare che di tale facoltà avrebbe dovuto tenersi conto, prima di elevare la pensione degli orfani da L. 307 a L. 381.40, così pure mise in evidenza la circostanza che, effettuandosi il raggruppamento, non sarebbero state più sufficienti nemmeno le lire 381,40 per orfano in confronto della retta stabilita dagli Orfanotrofi; d'onde una conseguente e illegittima diminuzione nel numero delle persone da beneficare col lascito Brusa secondo la volontà del fondatore.

Che dopo ciò, non potendo la Sezione sostituire i proprii apprezzamenti a quelli già adottati nelle rispettive competenze dalla Giunta Prov. Amm. e dal Governo del Re, non è il caso di seguire gli Orfanotrofi ricorrenti in tutte le singole argomentazioni con le quali intenderebbero dimostrare invece la miglior convenienza del raggruppamento. E d'altra parte si rende del tutto fuori luogo l'esame delle opposizioni sollevate in sede amministrativa dalla Congregazione di carità contro il proposto raggruppamento, dal momento che tale raggruppamento non si è effettuato e che invano si pretenderebbe « riproporre in questa sede la relativa « dimanda » come leggesi nel ricorso.

Considerato che bastano le già fatte osservazioni perchè i ricorsi in esame debbano senz' altro respingersi, mentre l'indole della controversia congiunta alle specialità del caso consiglia di compensare le spese.

Per questi motivi la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Consiglio di Stato.

(Sezione Interni)

Parere del 30 marzo 1906.

Congregazione di Carità c. Comune di Pesaro

Beneficenza pubblica — Erogazione — Carattere del provvedimento — Ricorso.

Sono semplici atti d'indole tutoria e non rivestono carattere di decisioni contenziose, i provvedimenti delle Commissioni provin-

ciali di beneficenza in ordine alla erogazione della beneficenza pubblica. Essi sono soggetti al ricorso in via gerarchica al Governo del Re, che provvede definitivamente sul parere del Consiglio superiore di beneficenza, e, giusta il disposto dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890, sono atti annullabili d'ufficio, se viziati da incompetenza o da violazione di legge.

Che in riguardo alla questione di massima occorre anzitutto osservare che, giusta il disposto dell'art. 5, lettera *e* della legge 18 luglio 1904, n. 390, spetta alle Commissioni provinciali di beneficenza decidere sui ricorsi che vengano presentati contro le concessioni di assegni continuativi e l'erogazione di qualunque natura fatta dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di leggi; nel qual caso la Commissione provinciale, se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Inoltre la Commissione può annullare d'ufficio, sopra denuncia del Prefetto, le concessioni o le erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo; salvo agli interessati di sperimentare il ricorso di cui all'articolo 18 della legge stessa, il quale è così concepito:

« I provvedimenti della Commissione provinciale e i decreti emessi dal Prefetto per ordinare la chiusura di istituti privati di beneficienza possono essere impugnati con ricorso al Governo del Re, che pronunzia, sentito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica ».

« Resta sempre la facoltà di ricorso alla giurisdizione contenziosa amministrativa o giudiziaria nei casi nei quali è consentito dalle vigenti leggi ».

Che, dal complesso delle due disposizioni testè riferite messe in armonie con le altre contenute nella stessa legge del 1904, emerge chiaro il concetto, che i provvedimenti emessi dalle Commissioni provinciali di beneficenza, sia sopra ricorso degl'interessati, sia d'ufficio, su denuncia del Prefetto, nella materia attinente all'erogazione della pubblica beneficenza, non rivestono il carattere di decisioni contenziose, ma sono semplici atti di indole tutoria soggetti, come tali, al gravame in via gerarchica dinanzi al Governo del Re, che provvede definitivamente sul parere del Consiglio superiore di beneficenza.

Che ciò risulta in primo luogo dalla natura stessa di questa nuova istituzione creata con la ripetuta legge del 18 luglio 1904 allo scopo di sostituire la G. P. A. nell'esercizio delle funzioni di tutela sulle Opere pie, lasciando però ferma ed intatta, come dispone esplicitamente l'art. 3 della legge medesima, la giurisdizione contenziosa spettante alla Giunta provinciale.

Che sebbene nella surriferita disposizione dell'art. 3, lettera *e*, la legge adoperi impropriamente la parola « decide » a proposito delle deliberazioni rese dalla Commissione provinciale sui ricorsi concernenti l'erogazione della pubblica beneficenza, da questa espressione della legge non si può trarre la conseguenza che siffatte deliberazioni costituiscano vere e proprie decisioni, giacchè nel procedimento preparatorio di questi provvedimenti mancano del tutto quelle forme di contradditorio e quelle garanzie che sono proprie della procedura contenziosa ed inseparabili da essa.

Che del resto di una simile improprietà di linguaggio giuridico non mancano altri esempi nella nostra legislazione amministrativa; notevolissimo fra tutti quello fornito dall'art. 199 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, vigente, testo unico 4 maggio 1898, n. 164, ove si dà il nome di decisioni ai provvedimenti tutorii della G. P. A. in materia di amministrazione locale, nello stesso tempo che si ammette contro questi provvedimenti il ricorso in via gerarchica al Governo; il che dimostra che non si tratta di decisioni in senso proprio, ma di semplici deliberazioni amministrative.

Che, dovendosi pertanto ritenere escluso nei provvedimenti delle Commissioni

provinciali di beneficenza di carattere di decisioni contenziose, ovvia ne discende la conseguenza, che siffatte deliberazioni possano andar soggette a quel potere di annullamento d'ufficio che compete in generale al Governo del Re nell'esercizio della sua potestà di alta vigilanza su tutti gli atti e provvedimenti delle autorità amministrative inferiori; semprechè, bene inteso, siffatti atti o provvedimenti appariscano viziati da incompetenza o violazione di legge, giusta il disposto dell'articolo 52 della legge fondamentale sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972.

Che, a'termini dell'ultimo comma dell'articolo di legge testè citato, le nullità di diritto, quando non sono pronunziate entro i 30 giorni dal Prefetto, saranno dichiarate con decreto reale in seguito a ricorso delle parti interessate o d'ufficio, previo il parere del Consiglio di Stato.

Che tale disposizione della legge fondamentale ed organica sulla pubblica beneficenza, non essendo stata abrogata nè espressamente nè tacitamente dalla nuova legge modificatrice del 1904, deve ritenersi tuttora nel suo pieno vigore anche per ciò che riguarda la necessità del preventivo parere del Consiglio di Stato, richiesto dalla legge come importante garanzia prima che dal Governo si emetta quel grave provvedimento che consiste nell'annullamento d'ufficio.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)
22 dicembre 1905.

Pres. Bonasi, P. — *Est.*. Pantaleoni.

Comune di Reggio Emilia c. *Ministero del Tesoro.*

Inabili al lavoro — Rimborso di spese di mantenimento — Competenza dell'autorità amministrativa dichiarata dall'autorità giudiziaria — Prescrizioni inammissibili — Notificazione dell'ordinanza dell'Intendente — Potenzialità del bilancio comunale — Interessi di mora.

Dichiarata dalla Cassazione la piena competenza della giurisdizione amministrativa a conoscere sulla materia di un ricorso, non può riprodursi la questione di competenza per essersi sollevata una nuova eccezione di diritto civile, quale quella di prescrizione.

Non sono applicabili al rimborso di spese per mantenimento degli inabili al lavoro, nè la prescrizione annuale, di cui all'art. 2139 del Cod. civ., nè la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 seguente (1).

Non è motivo di decadenza l'essersi dall'Intendente di Finanza notificata l'ordinanza di rimborso dopo il termine stabilito dall'art. 35 del R. Decreto 19 novembre 1899 (2).

Non libera il Comune dall'obbligo del contributo l'essersi chiuso in disavanzo il bilancio, al quale si riferisce la spesa di mantenimento, quando vi sia stata la capacità del bilancio stesso a sopportare la detta spesa di carattere obbligatorio, erogandosi in beneficenza generica una somma maggiore.

Gli interessi di mora ai sensi della legge 8 dicembre 1901 sono dovuti in caso di contestazione soltanto dal giorno della notifica dell'ordinanza di rimborso.

Diritto. — Che, senza arrestarsi alla pregiudiziale nuovamente opposta dalla difesa Erariale alla ricevibilità dei due ricorsi prodotti dal Comune di Reggio Emilia dinanzi a quella Giunta Provinciale Amministrativa, e venendo senz'altro alle questioni sollevate nell'odierno ricorso, non crede la Sezione di dovere accogliere la richiesta del Comune ricorrente di un nuovo rinvio della causa alla Corte di Cassazione affinchè pronunci sulla competenza a conoscere della nuova eccezione sollevata dal Comune nel giudizio dinanzi alla Giunta Provinciale Amministrativa e da questa respinta, concernente la prescrizione totale o parziale del cre-

---

(1-2) Confr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 17 marzo 1905, Ministero del Tesoro c. Comune di S. Giovanni a Teduccio (vol. XV, pag. 492).

dito dell'Erario in relazione agli articoli 2139 e 2144 del Codice civile. E ciò perchè, come giustamente osservò la Giunta Provinciale Amministrativa, la sentenza della Cassazione avendo, in conformità ai più recenti giudicati della stessa Corte sulla materia, dichiarata la piena competenza della giurisdizione amministrativa a conoscere dei due ricorsi del Comnne di Reggio Emilia, non ha punto limitata questa competenza a talune questioni, ma la ha dichiarata intiera per tutta la materia dei ricorsi medesimi.

Considerato, quanto al merito di tale eccezione, che, a prescindere che di essa niuna menzione è fatta nei due ricorsi essendo stata presentata solamente dopo la pronuncia della Cassazione, onde essa costituisce un motivo nuovo, tardivamente proposto e che sarebbe perciò inammessibile, la Sezione ebbe costantemente a ritenere che i crediti dell'Erario per mantenimento e ricovero di inabili al lavoro, dipendendo da un obbligo imposto per legge all'Erario di anticipare simili spese per sopperire alla necessità immediata di un pubblico servizio, salvo il diritto al rimborso verso quegli enti che, dopo una indagine non sempre facile e breve, siano riconosciuti i veri debitori della spesa, e purchè siano in grado di sopportarla, non possono essere colpiti dalle prescrizioni di che nell'art. 2139 del Codice civile e nemmeno da quella di che nel successivo art. 2144 che presuppone l'esistenza di un cespite fruttifero, ai frutti del quale si applica la prescrizione quinquennale.

Considerato che l'art. 35 del Regio Decreto 19 novembre 1889 contiene una norma di amministrazione che sarebbe certamente desiderabile venisse meglio osservata dagli ufficiali del Governo per non esporre i Comuni e gli altri enti al pericolo improvviso di dovere caricare i loro bilanci di somme per debiti accumulati a loro insaputa talvolta ragguardevolissime, come appunto avviene in questo caso, le quali avrebbero potuto senza troppo grave sforzo finanziario trovare collocamento graduale nei bilanci in corso, se i riparti delle spese fossero stati dalla Intendenza comunicati regolarmente agli interessati. Ma questo difetto di regolarità non può avere per effetto di far decadere l'Erario dal diritto al rimborso di spese che deve anticipare per conto di altri, e che solamente in alcuni casi eccezionali previsti dalla legge debbono rimanere a suo carico.

Considerato che saviamente la Giunta Provinciale Amministrativa ha badato non al fatto che taluni dei bilanci ai quali si riferisce la spesa si fossero chiusi in disavanzo, ma alla capacità dei bilanci stessi di sopportare la detta spesa che ha carattere obbligatorio, quando in essi vi fossero stanziamenti per spese di carattere facoltativo che presentassero la capienza necessaria. E poichè il Comune ricorrente non si è curato di dimostrare che tale capienza non vi fosse, così rimangono salvi e intieri gli apprezzamenti fatti in proposito dalla Giunta, che cioè negli anni, ai quali le liquidazioni si riferiscono, il Comune avrebbe potuto sopportare la spesa relativa senza la necessità di imporre nuovi aggravi, quando si fosse acconciato a ridurre le spese facoltative, specialmente quelle di beneficenza generica.

Che finalmente non è esatta l'affermazione del ricorso, che non siano stati escussi gli altri enti chiamati prima del Comune al pagamento delle spese in parola, perchè il contrario risulta dalle stesse ordinanze notificate dall'Intendente al Comune, nelle quali sono indicati tutti gli altri enti tassabili e tassati colla misura delle singole tassazioni; ed è quanto la Intendenza era tenuta di dimostrare, non potendosi ragionevolmente pretendere che si dovesse fornire ad ogni ente chiamato a contribuire una completa dimostrazione di tutti gli elementi, in base ai quali il contributo di ciascuno sia stato determinato in una piuttosto che in altra misura.

Quanto all'interesse di mora, che la

legge 8 dicembre 1901, n. 497, dichiara dovuto indistintamente per tutti i crediti dell'Erario verso Provincie, Comuni, Consorzi ed altri enti ed istituti, ha poi considerato che avuto riguardo all'indole dei crediti erariali per mantenimento di inabili al lavoro, e al modo come vengono dalle Intendenze liquidate senza che nella liquidazione e nella prima designazione degli enti ritenuti debitori gli enti medesimi intervengano in un modo qualsiasi, succedendo invece non di rado che la dichiarazione del debito e del suo ammontare giunga improvvisa a chi è chiamato a soddisfarla, non sarebbe giusto nè equo computare la decorrenza del detto interesse dal giorno della notificazione dell'ordinanza dell'Intendente, tanto più che la personalità del debitore e l'ammontare della somma che esso dovrà contribuire rimangono sempre incerti fino a che o l'ente stesso, coll'avere lasciato decorrere il termine per ricorrere, non abbia mostrato di acquietarsi alla liquidazione, o, in caso di contestazione, l'autorità competente non siasi definitivamente pronunciata.

Infatti, nelle stesse ordinanze fatte notificare dall'Intendente al Comune di Reggio Emilia si legge la seguente osservazione:

« Se entro il detto termine perentorio (dei 20 giorni assegnati dall'articolo del Regio Decreto 19 novembre 1889) non verrà notificato a questa Intendenza alcun reclamo nelle forme volute dall'articolo 10 del Regolamento di procedura dinanzi alla Giunta Provinciale Amministrativa, le quote di rimborso comprese nella presente deliberazione diverranno definitive ed irretrattabili, e costituiranno altrettanti crediti liquidi del Tesoro verso gli enti, cui tali quote sono state attribuite ».

Il che significa che la stessa Amministrazione non riconosce definitiva la liquidazione notificata fino a che non siasi verificata l'una o l'altra delle ipotesi sovraindicate.

Considerato, ciò posto, che la decorrenza dell'interesse a carico del Comune di Reggio Emilia sulle somme poste a suo carico colle due liquidazioni più volte rammentate va determinata dal giorno della notificazione della presente decisione.

Che nessuna dimanda essendo stata formulata dalla difesa Erariale riguardo alle spese del presente procedimento, nulla accade di dovere disporre al riguardo.

Per questi motivi, reietta ogni altra istanza od eccezione, rigetta il ricorso come sopra prodotto del Comune di Reggio Emilia contro la decisione 7-14 maggio 1904 della Giunta Provinciale Amministrativa, che conferma in ogni sua parte; dichiara inoltre tenuto il detto Comune al pagamento dell'interesse di mora del 4 per cento all'anno sulla somma di lire 86650. 47 posta a suo carico colle liquidazioni 7 marzo e 10 giugno 1902 dal giorno della notificazione di questa decisione.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere del 13 maggio 1905.

Concentramento Adelighi Ciatta in S. Gemignano.

Concentramento — Beneficenza dotalizia — Doti non conferite.

L'art, 56 della legge 17 luglio 1890 comprende qualsiasi forma di beneficenza e quindi anche dotalizia.

Conseguenza diretta del concentramento di un'Opera pia dotalizia è che alla Congregazione di carità, quale amministratrice dell'ente, spetterà pure il beneficio di far propri i fondi delle doti non conferite.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Legge *29 Giugno 1906, N. 262, riguardante la conversione delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto.* (1)

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il ministro del tesoro è autorizzato ad estinguere i titoli delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto inscritti nel Gran Libro del Debito Pubblico, offrendo ai portatori il rimborso di lire cento, oppure il pagamento dell'intera cedola, a due lire, decorrente dal 1° luglio 1906 e di scadenza al 1° gennaio 1907, e il cambio delle attuali rendite 5 per cento lordo e 4 per cento netto con titoli di nuova creazione a pagamento semestrale.

Questi titoli avranno le cedole scadenti dal 1° luglio 1907 fino al 1° gennaio 1912 col frutto calcolato in ragione di lire 3,75 per cento l'anno, esente da ogni imposta presente e futura, e le cedole scadenti nei semestri successivi, a cominciare dal 1° luglio 1912, col frutto calcolato in ragione di lire 3,50 per cento, del pari esente da ogni imposta presente e futura.

I nuovi titoli di consolidato da emettere per la presente conversione non saranno convertibili in altra rendita a nuovo interesse fino a tutto l'anno 1920.

Art. 2. I possessori delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto, i quali, nel termine di 6 giorni decorribili dalla data che sarà fissata per decreto Reale, non abbiano dichiarato, nel modo da stabilirsi nel decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio delle loro rendite consolidate 5 e 4 per cento nel nuovo titolo di cui all'art. 1.

I titoli 5 e 4 per cento, per i quali sia stata accettata la conversione, saranno ritirati contro rilascio dei nuovi titoli corrispondenti, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Art. 3. I titoli dei consolidati 5 e 4 per cento, dei quali sia chiesto il rimborso, dovranno essere presentati e consegnati, verso ritiro di ricevuta, nei luoghi e nei modi che saranno stabiliti nel detto decreto Reale.

La data, a partire della quale sarà effettuato tale rimborso, verrà fissata con speciale decreto del ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Unitamente al capitale da rimborsare sarà corrisposto l'interesse su di esso decorso, nella ragione annua di 4 per cento netto, a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

Art. 4. È stabilito il passaggio gratuito del bollo italiano dei titoli

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 29 Giugno 1906, N. 151.

di rendita 5 per cento lordo e 4 per cento netto ai nuovi titoli di rendita da rilasciarsi a tenore dell'art. 1, per effetto della conversione.

Le spese per il bollo, al quale fossero eventualmente assoggettati i nuovi titoli da farsi in cambio dei titoli 5 per cento lordo e 4 per cento netto, già regolarmente bollati all'estero, da rilasciarsi ai loro possessori residenti all'estero, saranno interamente a carico del tesoro italiano.

Art. 5 — Il ministro del tesoro è autorizzato ad alienare i titoli delle rendite 4 e 5 per cento, consegnatigli per il rimborso, o i titoli che ad essi sostituirà direttamente per effetto della conversione, allo scopo di provvedere i mezzi a ciò necessari.

Allo stesso scopo, il ministro del tesoro potrà valersi temporaneamente delle giacenze di cassa e delle altre disponibilità di tesoreria, in quanto non occorrano per i pagamenti ordinari, e dei mezzi che, per tutte le esigenze dell'operazione, potranno essergli assicurati dagli istituti di emissione, dagli istituti di credito e di risparmio nazionali e da istituti e Banche estere.

Il ministro del tesoro fisserà le norme speciali intese a regolare la partecipazione degli istituti di emissione alle operazioni di conversione.

Art. 6 — A tutte le spese ed erogazioni occorrenti per le operazioni finanziarie ed amministrative da compiersi per effetto della presente legge, all'infuori dei rimborsi di cui all'articolo precedente, e inclusa quella per la fabbricazione e l'allestimento del nuovo titolo, sarà provveduto utilizzando gli avanzi del bilancio 1905 06 e 1906-07 e con mezzi ordinari di tesoreria

Art. 7 — Gli articoli 9, 10 e 11 della legge 21 dicembre 1903, n. 483 (1), per la conversione del consolidato 4,50 in consolidato 3,50 per cento, sono applicabili alle operazioni di conversione e di rimborso, da compiersi per effetto della presente legge.

Art. 8 — E' autorizzata la iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio dell'entrata e nella parte straordinaria del bilancio della spesa del tesoro per gli esercizi 1905-06 e 1906-07, dei capitoli necessarî per le operazioni da compiersi per effetto della presente legge.

Art. 9. — Sui risultati e sulle spese della conversione ordinata con questa legge sarà presentata al Parlamento una particolareggiata relazione.

Art. 10. — La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE III.

GIOLITTI - A. MAJORANA - GALLO - MASSIMINI.

(1) Ved. nel Vol. XIV, pag. 34 e seg. l'intero testo di questa legge.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906 — Tip. Editrice Romana, V. Fresza 59-61.

LA CONVERSIONE DELLA RENDITA

rispetto agli Enti ecclesiastici

La conversione della rendita pubblica, testè felicemente seguita, ha suscitato, in mezzo al coro di lodi, un grido di dolorosa protesta da parte dei rappresentanti degli enti ecclesiastici.

Questi, come ognun sa, non possono possedere, tranne alcune eccezioni, che titoli di rendita sullo Stato; onde la conversione che per sè stessa è riduzione dell'interesse proposta dallo Stato debitore, e accettata dai creditori, si risolve per loro, che son privi del diritto di scelta, in una nuova imposta, in un nuovo parziale incameramento.

Ciò posto, sorge la quistione se gli enti ecclesiastici abbiano diritto a non risentire le dannose conseguenze derivanti dall'applicazione della legge sulla conversione della rendita, e quindi abbiano azione giudiziaria contro lo Stato per costringerlo a mantenere inalterate le rendite che finora hanno percepite. Quistione scabrosa, se altra mai, e difficile a risolvere per mancanza di elementi legislativi e dottrinari che ci spianino la via. Basta ricordare che mentre in Parlamento vi fu chi accennò al danno che dalla legge di conversione sarebbe derivato alle opere pie, che poi in realtà soffriranno poco o punto, data la loro condizione speciale (1), nessuno pensò che il massimo pregiudizio sarebbe venuto agli enti ecclesiastici, e quindi mancò al Governo l'occasione di fare una dichiarazione qualunque sia pur vaga e platonica in lor favore.

Nel campo della dottrina poi, non volendo tener conto del memoriale dell'Arcivescovo di Vercelli (2) diligentemente redatto, perchè essendo una difesa d'interessi proprî, non può avere grande autorità; non v'è, a mia saputa, che una relazione in senso favo-

(1) Cf. Flora, *La conversione del consolidato italiano* (p. 19 dell'estratto dal *Giornale degli economisti*, vol. 32, serie 2ª, luglio 1906).

(2) Cf. questa Rivista, 1906, fascicolo giugno.

revole agli enti ecclesiastici presentata nel congresso di Dir. pub. ecclesiastico, uno dei tanti tenuti recentemente a Milano, e di cui non ho altra notizia se non quella data, e forse con poca esattezza, dai giornali, e un articolo breve ma succoso, del mio illustre collega ed amico, prof. CALISSE, apparso nella Rivista *Studium* (1). Ed è quest'articolo appunto che, e per la competenza dello scrittore, e la sua serenità di giudizi, mi muove a scrivere queste brevi osservazioni, non già con la pretesa di risolvere la quistione, ma con la speranza che altri più autorevole di me voglia studiarla profondamente e deciderla in modo da porre fine al dibattito sull'argomento.

Il CALISSE, dunque, sostiene che se gli enti ecclesiastici risentono danno dalla riduzione della rendita, non perciò han diritto a pretenderne la riparazione per vie giudiziali; dacchè il danno non basta per sè solo a rendere ingiusto l'atto che n'è cagione, ma occorre la lesione d'un diritto; mentre ad essi manca appunto il diritto a limitare o impedire la facoltà che ha lo Stato di regolare l'interesse del debito pubblico. Essi infatti, avvenuta la con-

(1) Queste parole io scrivevo il 2 novembre di quest'anno 1906; ma ora è doveroso notare come, spedito già il manoscritto per la composizione tipografica, abbia avuto contezza di altri lavori pubblicati pochi giorni prima o dopo. E questi sono: — BIANCHETTI, *La rendita ecclesiastica e la legge di conversione 29 giugno 1906 (Contenzioso ecclesiastico* 1906, n. 19 e 20) —; SINCERO LUIGI, *La legge del 29 giugno 1906 e gli enti ecclesiastici* (Torino, Unione tipog.-editrice 1906) — entrambi favorevoli agl'interessi degli enti ecclesiastici; mentre invece è contrario — RODINO, *Gli enti eccles. e la conversione della rendita (Giurisprudenza italiana* 1906, vol. 58, p. IV, col. 310-312). Il lavoro più serio e importante, sia per la trattazione completa della quistione in tutti i suoi vari aspetti, che per la copia e anche la scelta degli argomenti, oltre al largo materiale di cui si è tenuto conto, è quello del SINCERO, ch'è degno perciò della massima considerazione anche da parte di chi da lui dissentisse in tutto o in parte. Invece ci sembra di nessuna importanza (sia detto senza offesa dell'egregio autore) il breve articolo del RODINO, il quale afferma più che dimostrare la sua tesi, sostiene la quistione essere d'ordine politico e non giuridico, come se a dimostrare sia pure la mancanza d'ogni diritto negli enti ecclesiastici non bisognasse ricorrere a principii giuridici, e infine fa appello al patriottismo degli enti ecclesiastici. Ci è caduto sotto gli occhi anche un articolo dell'avv. ANSALONE pubblicato ne *L'Ora* di Palermo, n. 315, dove si espongono i vari argomenti pro e contro desunti da articoli pubblicati in giornali politici la maggior parte, ma in cui l'autore prudentemente si astiene dal manifestare la sua opinione.

versione de' loro beni stabili, si trovarono nella stessa condizione di qualsiasi possessore di rendita pubblica, perchè quella loro assegnata in cambio degl'immobili indemaniati non assunse una natura speciale, come fu chiaramente comprovato dalla legge 2 giugno 1876, che la sottopose alla ritenuta della ricchezza mobile; e d'altra parte non ne fu punto assicurata l'immutabilità, come avvenne in via eccezionale, nella legge delle guarentigie, per l'assegno fatto alla Santa Sede. Perciò gli enti ecclesiastici non possono giuridicamente lamentarsi del danno che per la riduzione della rendita vengono necessariamente a subire.

Or contro questo ragionamento che appare a prima vista d'una irreprensibile esattezza, noi crediamo dover fare alcune osservazioni fondate non già su principî di equità più o meno sentimentale nè su vedute d'ordine politico-sociale, ma sull'interpretazione delle leggi positive soltanto.

Senza dubbio, non v'ha persona, e gli enti ecclesiastici tanto meno, che possa pretendere il diritto di impedire o limitare la facoltà spettante allo Stato di regolare gl'interessi del debito pubblico. Ciò significa che il tasso della rendita, essendo d'ora innanzi il 3.75 e poi il 3.50 per cento, non possono mantenersi per riguardo agli enti ecclesiastici dei titoli speciali al 5 per cento. Ma questo importa forse che essi debbano subire una perdita effettiva nelle loro entrate; o, in altri termini, che il danno proveniente dalla riduzione della rendita non abbiano diritto di vederlo riparato, anche in via coattiva? Certo, parlando in astratto, l'una cosa non importa necessariamente anche l'altra. Sicchè tutto si riduce a vedere se in concreto, e in base alla stessa legge positiva, abbiano diritto ad avere una somma fissa di danaro, e quindi azione per la riparazione del danno che l'applicazione incondizionata della legge sulla conversione della rendita loro arreca. Ora tale diritto appunto a me sembra non potersi negare, perchè fondato nelle stesse leggi eversive dell'asse ecclesiastico del 1866 e 1867, a cui da quella recente 29 giugno 1906 nè espressamente nè tacitamente fu apportata alcuna deroga. Infatti, tralasciando di rilevare la probabile intenzione del legislatore, le dichiarazioni fatte in Parlamento, e attenendoci alla lettera ch'è l'elemento più certo della legge, ci sembra chiaro che agli enti ecclesiastici, in

cambio dei beni stabili indemaniati, si volle assegnare una rendita fissa, cosicchè per mutar che faccia il tasso della rendita pubblica, l'entrata annua debba restare sempre quella fissata al momento in cui si operò la conversione dei beni. Gli articoli 21 e 32 della legge 17 luglio 1866, e 51, 58 del relativo regolamento; gli art. 2 della legge 15 agosto 1867, e 63 e 66 del relativo regolamento, tutti con identica e costante locuzione assegnano agli enti conservati o al Fondo pel culto, quale successore di quelli soppressi, una rendita pubblica *uguale* alla rendita degl'immobili indemaniati denunziata o accertata per la tassa di manomorta. Se la misura è fissa e invariabile, com'è la rendita accertata per la tassa di manomorta al tempo dell'indemaniazione, fissa e invariabile dev'essere senza dubbio la rendita pubblica ad essa commisurata. Nè varrebbe dire che in quegli articoli si parla di rendita al 5 °|₀, dacchè è evidente come tale indicazione fu posta *demonstrationis causa tantum*, *non taxationis*, per usare le frasi espressive di antichi giuristi. L'indicazione del 5 °|₀ significa, non già che 5 lire di rendita erano dovute in corrispondenza di 100 lire di valore capitale attribuito all'immobile e dato in corrispettivo di esso; ma che, avuto riguardo alla rendita accertata degli immobili, la somma ad essa corrispondente nel Gran libro del debito pubblico dovesse rappresentare il capitale nominale di 100 per ogni 5 lire di rendita assegnata, dato il tasso della rendita pubblica allora esistente. Cosicchè, come crescendo (ipotesi strana ma non assurda) il tasso della rendita, nulla lo Stato avrebbe dovuto in più agli enti ecclesiastici e al Fondo pel culto, perchè altrimenti essi avrebbero avuto un reddito superiore a quello tassato per la manomorta; così essendo ora fortunatamente diminuito, lo Stato non può dar loro nulla in meno. Solo, come in un caso sarebbe diminuito il capitale nominale, così nell'altro questo deve essere aumentato; perchè la misura della rendita dovuta agli enti ecclesiastici è sempre quella, il reddito accertato per la tassa di manomorta, la quale misura fu stabilita *taxationis causa*, e non è punto soggetta ai mutamenti del tasso della rendita indicato *demonstrationis causa tantum*.

Ciò posto, non mi pare sia vano argomentare dalla legge delle guarentigie. Questa certamente non dà luogo a dubbi di sorta intorno alla nessuna efficacia della legge di riduzione della ren-

dita pubblica sulla dotazione annua della S. Sede; perchè la dichiara incapace di qualsiasi diminuzione (art. 4), mentre una tale dichiarazione non v'è mai stata per le rendite assegnate agli altri enti ecclesiastici. Ma poniamo per poco che anche nella legge delle guarentigie non si dicesse questo esplicitamente, forsechè applicando la legge sulla conversione della rendita, potrebbe essere ridotto l'assegno alla Santa Sede? Mai no; perchè sarebbe bastato il semplice fatto che in quella si dice esser dovuta alla S. Sede l'annua rendita di L. 3,225,000, per far ritenere dovuta tale somma, sempre, qualunque sia il tasso della rendita pubblica. Or quale differenza si può scorgere tra la determinazione assoluta, e in numeri, fatta nella legge delle guarentigie rispetto alla dotazione della S. Sede, e quella che per necessità di cose fu fatta *per relationem* nelle leggi del 1866 e 67 rispetto a tutti gli altri enti ecclesiastici e al Fondo pel culto? Nessuna certamente: dunque ciò che vale per l'uno de' casi ch'è fuori questione, varrà anche per l'altro soggetto a controversia.

Nè contro la irriducibilità della rendita degli enti ecclesiastici si può addurre come valido argomento quello desunto dalla legge del 1876 che la sottopose alla tassa di ricchezza mobile. Perchè, anzi tutto, non è lecito così argomentare da una legge di carattere fiscale, e dippiù riconosciuta da tutti come ingiusta rispetto agli enti ecclesiastici; poi, anche perchè se essa è moralmente ingiusta, non è contraria a' principî del diritto positivo, nè viola il diritto degli enti ecclesiastici; questa legge insomma, se apportò un danno materiale, non produsse una lesione giuridica. E di vero, non v'è nulla nelle leggi del 66 e del 67 che dichiari esente da imposte la rendita assegnata in cambio de' beni immobili, come si fece per la dotazione pontificia; quindi come ogni altra rendita, rappresentando una ricchezza mobiliare, potè essere assoggettata all'imposta a questa relativa. Il diritto ad avere sempre la stessa quantità di rendita, quale fu fissata al tempo della conversione, non rimase punto disconosciuto; perchè era appunto la rendita nella misura allora fissata che veniva ad essere colpita, mentre quel diritto viene negato, se si ammette che i danni provenienti dalla riduzione della rendita pubblica, che ha un carattere giuridico ed economico diverso dall'imposta, non debbano essere riparati.

Ma forse lo Stato non poteva revocare il diritto una volta concesso, e rendere soggetta a diminuzione quella rendita che in principio si assegnò in misura fissa e invariabile? Lo Stato, dice il CALISSE, quando procedette alla conversione dei beni ecclesiastici, non concluse un contratto, ma compì un atto d'impero; quindi con altro atto d'impero gli obblighi assunti col primo possono essere modificati o distrutti. Siamo d'accordo in ciò: ma esiste quest'atto d'impero, cioè una legge, che modifichi l'obbligo dello Stato, e quindi il corrispondente diritto degli enti ecclesiastici derivanti dalle leggi del 1866 e 1867? Se ci fosse, gl'interessati potrebbero imprecare a lor posta contro lo Stato e le sue leggi; nessun giurista però troverebbe giuridicamente fondate le loro pretese. Ma questa legge manca appunto; potrà farsi, ma non è fatta ancora. La legge del 29 luglio 1906 non si può dire che distrugga quel diritto quesito, perchè le relative disposizioni delle leggi 66 e 67 non solo non le abroga espressamente, ma nemmeno tacitamente, perchè non è punto con esse incompatibile. Infatti una rendita annua eguale a quella accertata per la tassa della manomorta può sempre corrispondersi, qualunque sia il tasso della rendita sul gran libro, 5, o 3,75 o 3,50 per 100. Solo i nuovi titoli che dovranno essere intestati agli enti ecclesiastici, non saranno più al 5 $^{0}/_{0}$, ma saranno come quelli di tutti gli altri possessori di rendita.

Finalmente, io credo non siano inutili altre considerazioni che valgano a confermare la tesi da me propugnata.

Con la conversione dei beni ecclesiastici si operò una traslazione di proprietà da un soggetto all'altro mediante correspettivo. Su ciò non v'è dubbio, o che vogliasi paragonare tale conversione all'espropriazione per pubblica utilità, o che se ne voglia fare un istituto non avente nulla di comune con l'altro. E non è dubbio ancora, per i principî generali di diritto e di giustizia commutativa, che il correspettivo una volta stabilito, non possa essere aumentato o diminuito, il che è vero sempre, avvenga il trasferimento oneroso o per causa volontaria o per causa necessaria, e questa causa necessaria sia espropriazione per pubblica utilità, conversione in rendita di beni immobili, o altro fatto giuridico qualsiasi. Ora quale fu il correspettivo che lo Stato diede agli enti ecclesiastici conservati e

al Fondo pel culto in cambio dei beni immobili indemaniati? Un capitale, forse, che poi prese a prestito forzoso, produttivo di una rendita annua secondo il tasso allora in vigore? Se così fosse, il principio della intangibilità del correspettivo, una volta stabilito, sarebbe pienamente rispettato, nonostante la riduzione della rendita. Il capitale resta sempre quello che fu determinato in corrispondenza del valore dei beni espropriati, e se la rendita diminuisce, si avrà lesione d'interesse individuale non imputabile ad alcuno, non già lesione giuridica. Lo Stato alle lagnanze dei danneggiati potrebbe sempre rispondere: la mia promessa non l'ho punto violata; un capitale di 100 io vi diedi, un capitale di 100 voi continuate sempre ad avere. Ma così non avvenne nella conversione eseguita secondo le disposizioni delle leggi del 1866 e 67; il che risulta poi chiaramente, confrontando con esse le norme che per la conversione dei beni furono adottate dalla legge 19 dicembre 1873 per Roma e la provincia romana. Per quest'ultima legge i beni immobili degli enti ecclesiastici, conservati o soppressi, furono venduti o a cura degli enti medesimi, o della Giunta speciale a ciò istituita, e il prezzo ritratto dalla vendita fu obbligatoriamente investito in rendita pubblica (art. 11 e 17); invece nel resto d'Italia i beni degli enti ecclesiastici passarono in proprietà dello Stato, il quale li vendette per conto proprio, assegnando agli enti conservati o al Fondo pel culto non già un capitale corrispondente al valore dei fondi o al prezzo ritratto dalla loro vendita, ma una rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico uguale al reddito accertato per l'imposta di manomorta. Sicchè, come ognun vede, la differenza tra i due modi onde si operò la conversione è enorme e produttiva di conseguenze giuridiche diverse, come diversa è l'indole giuridica del rapporto in cui venne lo Stato a trovarsi con gli enti ecclesiastici. Secondo il modo seguito dalla legge del 1873, lo Stato, obbligando gli enti ecclesiastici alla conversione, non assunse punto la figura d'acquirente. Egli impose un limite alla capacità di possedere degli enti ecclesiastici e null'altro. Questi debbono vendere o lasciare che si venda per loro conto, e ciò che loro spetta in cambio della perdita del fondo è il prezzo ricavato dalla vendita: alla cosa succede il prezzo. Quando la vendita è compiuta, appare in iscena

lo Stato che dice: i vostri capitali, qualunque sia la loro provenienza, dovete investirli in rendita pubblica, e compie così un prestito forzoso, assumendo la figura che ha rispetto a tutti i possessori di rendita, quella di un debitore in virtù di mutuo. Invece, per le leggi del 66 e 67, la conversione si concreta essa stessa in un rapporto giuridico patrimoniale tra Stato ed enti; questi vengono espropriati dei loro beni che passano in proprietà dello Stato, il quale poi in correspettivo non assegna un capitale, sia pure con l'obbligo d'investirlo in rendita, ma addirittura una rendita eguale a quella proveniente dagli immobili ed accertata per la tassa di manomorta. Talchè, se è lecito paragonare gli atti unilaterali d'impero con i contratti, e i rapporti di diritto pubblico con quelli di diritto privato, la conversione dei beni ecclesiastici, secondo le leggi del 1866 e 67, può dirsi concretata con un rapporto giuridico tra enti e Stato analogo alla costituzione di rendita fondiaria; mentre per la legge del 1873 si attuò con veri e proprî contratti di vendita imposti dallo Stato, ma conclusi con persone diverse, e seguiti dall'investimento forzato dei capitali così ricavati in rendita pubblica. Se dunque correspettivo del trasferimento dei beni operato a pro dello Stato fu una rendita determinata da una misura fissa e non variabile, questo correspettivo deve rimanere invariato, in base anche ai principi generali; come rimane invariato il capitale spettante agli enti di Roma in forza delle vendite da loro, o per loro conto, compiute. Cosicchè solo questi, non tutti gli altri, mancano del diritto di ottenere riparazione del danno loro arrecato dalla riduzione della rendita; perchè solo essi ebbero in correspettivo dei loro beni un capitale, non già una rendita fissa. Nè si dica esser questa una sottigliezza giuridica che non distrugge l'identità dei risultati economici in entrambi i casi. Non solo le sottigliezze non possono bandirsi dal campo della scienza del Diritto; ma quel ch'è più, le son sottigliezze da potersi trascurare solo da chi guarda le cose alla superficie e all'ingrosso, non da chi, ficcando il viso a fondo, a base delle sottili distinzioni giuridiche vi scorge la realtà di fatti economici differenti. E di vero, chi potrà sconoscere i vantaggi che il sistema di conversione adottato dalla legge del 1873 apportò agli enti ecclesiastici, in confronto di quello seguito dalle leggi del 1866 e 67? Orbene

a quei vantaggi è giusto che tengan dietro gli svantaggi derivanti dalla stessa causa.

Un'altra considerazione che a me sembra oltremodo stringente, è questa. La conversione dei beni ecclesiastici non è un semplice fatto storico, ma un fatto che si può ancora avverare, e si deve, ogni volta che per testamento, donazione, o aggiudicazione a causa di espropriazione forzata un immobile venga ad essere acquistato da un ente ecclesiastico. Or poniamo che tale acquisto si avveri dopo il 1° gennaio 1907, quale sarà il criterio per determinare la quantità di rendita da iscriversi in favore dell'ente? Si fisserà prima una rendita nominalmente eguale a quella accertata per la tassa di manomorta, e poi si diminuirà, secondo il tasso corrente della rendita pubblica; dimodochè se la rendita (dopo fatte le varie e gravi detrazioni che ognun sa) è di 100, s'iscriverà una rendita di sole 75 e poi di 70 lire? No, certamente, perchè sarebbe addirittura assurdo applicare la legge di riduzione della rendita a titoli ad essa posteriori, e perchè d'altra parte la legge del 1866, prevedendo l'ipotesi di future conversioni di beni ecclesiastici, ingiunse sempre di doversi iscrivere sul gran libro una rendita uguale a quella accertata per la tassa di manomorta (art. 32). E se è così, come si potrà giustificare la differenza di criteri che si verrebbero a seguire nel regolare due casi identici governati da una identica disposizione di legge? Se per la conversione di beni di là da venire, nessun danno gli enti ecclesiastici debbono risentire per il diminuito tasso della rendita pubblica, perchè dovranno risentirlo per la conversione già seguita? Come il nuovo tasso della rendita pubblica non può impedire che gli enti ecclesiastici ricevano in avvenire una rendita eguale a quella accertata per la tassa di manomorta, così non può impedire che loro si corrisponda quella già in passato attribuita. Invece, per continuare il paragone dianzi istituito, un ente ecclesiastico della provincia romana che acquisterà un immobile, avendo in correspettivo un capitale da impiegare sul gran libro del debito pubblico, come subisce la diminuzione della rendita prodotta da capitali costituenti il prezzo dell'alienazione degli immobili acquistati nel passato, così dovrà subirla per gli acquisti futuri.

Così ragionando, ci sembra non si possa rimproverarci di attribuire alla rendita goduta dagli enti ecclesiastici una natura speciale. Essa è una rendita come un'altra, senza dubbio; ma a differenza di quella che rappresenta un capitale investito, e che può essere maggiore o minore secondo il tasso, è fissa e costante, perchè commisurata al reddito degli immobili accertato per la tassa di manomorta. Inoltre, essendo questa la vera ed unica ragione che c' induce a credere non dover la legge sulla riduzione della rendita apportare danno agli enti ecclesiastici, veniamo non solo a distinguere, come già abbiamo fatto, gli enti ecclesiastici della provincia romana da quelli del resto d' Italia, ma rispetto a questi stessi, le varie specie di rendita. Infatti oltre la rendita ch' è correspettivo dei beni immobili indemaniati, gli enti ecclesiastici posseggono rendita pubblica derivante da capitali investiti. Ora, per questa ultima specie di rendita, essi, al pari delle opere pie, nessun lamento possono muovere contro lo Stato, verso di cui non hanno nessun diritto.

Difatti non vale la ragione addotta in contrario che la legge sulla riduzione della rendita presuppone il consenso dei creditori dello Stato, i quali ebbero facoltà o di chiedere il rimborso o di contentarsi dell'interesse minore; onde, mancando tale facoltà di scelta negli enti ecclesiastici e nelle opere pie, sarebbe loro del tutto inapplicabile quella legge, perchè ne mancherebbe il necessario presupposto. Non vale, io dico, perchè la condizione giuridica di questi enti è ben diversa da quella degli altri possessori di titoli di rendita. Costoro, come erano liberi fin dal principio d' investire i loro capitali in rendita pubblica, così dovevano essere liberi di ritirarli, diminuendo la misura dell' interesse loro promesso. Ma al contrario gli enti ecclesiastici e le opere pie non avendo avuto prima la libertà d' impiegare i loro capitali in rendita pubblica, non potevano dopo aver facoltà di ritirarli, diminuendo l' interesse. Il diritto di rimborso del capitale presuppone la libertà dell'investimento, come effetto la causa. Quindi è innegabile che chi è tenuto a possedere rendita pubblica, è tenuto a subire le variazioni del tasso. Qui è il vero caso di dire che v'ha danno economico, ma non lesione giuridica. Lesione giuridica invece v' ha solo nel caso di rendita dovuta agli enti ecclesiastici e

al Fondo pel culto, in correspettivo d' immobili convertiti secondo le leggi del 1866 e 67, come ci sembra aver dimostrato: epperò per tale riguardo, ove il Governo non provveda da sè, o non intervenga una legge nuova sul proposito, v'è diritto ad agire giudiziariamente contro lo Stato, perchè, se nei nuovi titoli di rendita da assegnarsi in cambio degli antichi non venga elevato il capitale nominale, sia condannato a dare il supplemento necessario, così che, nonostante il minor tasso attuale, le entrate restino quali erano prima della legge 29 giugno 1906.

Finalmente crediamo opportune due osservazioni nell'interesse de' pratici.

1° L'azione da noi ammessa contro lo Stato è di competenza de' tribunali ordinari, giusta gli articoli 2 e 4 della legge 1865 sul contenzioso amministrativo; perchè si tratta d'impugnare un atto dell'autorità amministrativa lesivo d'un diritto patrimoniale, quale sarebbe l'atto del Governo che, applicando la legge 29 giugno 1906, senza tenere il debito conto delle leggi del 66 e 67 relative all'Asse ecclesiastico, assegnasse agli enti ecclesiastici una rendita inferiore a quella loro spettante in forza di queste leggi che non hanno perduto punto il loro vigore per effetto della conversione della rendita pubblica. Invece, se si pretendesse di agire per l'assoluta inapplicabilità della legge 29 giugno 1906, adducendo, come alcuni fanno, l'infondato motivo che mancano gli estremi necessari per applicarla agli enti ecclesiastici, allora la competenza sarebbe della IV sezione del Consiglio di Stato, la quale, secondo l'art. 25, n. 1 della legge 2 giugno 1889 (testo unico) giudica anche in merito « delle controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione de' contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti, *e delle altre sul debito pubblico* ».

2° È prudente non esercitare l'azione giudiziaria prima che vengano assegnati i nuovi titoli di rendita; e ciò perchè in generale presso la nostra magistratura si trova difficoltà, per causa di vieti ed erronei concetti dottrinali, ad accogliere azioni in via semplicemente preventiva e dichiarativa, specie contro la pubblica Amministrazione. Io però credo che anche contro di questa sia possibile lo sperimento di un'azione dichiarativa, confortato in ciò

dall'autorità, e più dalle gravi ragioni addotte in sostegno di siffatta tesi dal prof. CAMMEO nel suo ottimo studio « *L'azione del cittadino contro la pubblica amministrazione* (1) a cui mi rimetto.

Prof. NICOLA COVIELLO
DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

DISPOSIZIONI A FAVORE DI COMUNITÀ RELIGIOSE SOPPRESSE

FATTE PER INTERPOSTA PERSONA (2)

L'art. 829 del Codice civile testualmente dispone: « non è ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, e che realmente riguardino altra persona, non ostante qualunque espressione del testamento che la indicasse o potesse farla presumere. — Ciò non si applica al caso che l'istituzione ed il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore di incapaci ». Con tale articolo, il nostro legislatore seguendo l'esempio del Codice Albertino (art. 809) riconosce apertamente le disposizioni fiduciarie, ma prescrive la prova della fiducia. Questa è ammessa soltanto nel caso che la disposizione fiduciaria venga impugnata perchè il testatore, mirando a beneficare persona incapace, sia ricorso alla fiducia per fare indirettamente quello che direttamente gli era dalla legge vietato. Ora, il Supremo Collegio di Firenze, ritenendo che il capoverso dell'art. 829 si riferisse, non alle sole incapacità relative, di cui all'art. 773, ma a qualsiasi incapacità, decise *doversi considerare come nulla perchè diretta a far frode alla legge, qualunque disposizione fatta per interposta persona a favor di enti non riconosciuti dalla legge, quali sono le Co-*

(1) Il lavoro fu pubblicato nella *Giurisprudenza italiana*, vol. LVII.

(2) Conf. in questa RIVISTA: VINCENZO SIMONCELLI, « *I testamenti a favore di persone ecclesiastiche e l'applicabilità dell'art. 829 del Codice civile* » (Vol. XI, pagg. 1 e seg); e CARLO FRANCESCO GABBA, « *Validità delle donazioni e dei lasciti fatti per interposta persona a Comunità o Associazioni religiose esistenti di fatto* » Vol. XIII, pagg. 204 e seg.)

munità religiose soppresse. — Osservò la Corte che l'art. 829 del Codice civile italiano « non ha corrispondenza nel Codice civile francese, e solo si applica alla specie controversa, dopo avere stabilito in generale non essere ammessa alcuna prova che le disposizioni fatte in persona dichiarata nel testamento siano soltanto apparenti, eccettuato il caso che la istituzione od il legato vengano impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci. Dacchè adunque accenna ad incapacità in genere, e non contiene veruna relazione espressa, nè implicità all'art. 773, ne segue che del tutto arbitraria e repugnante alla lettera della legge deve dirsi la restrizione immaginata dal ricorso: imperciocchè, secondo il manifesto concetto del detto art. 829, ogni disposizione che sotto il velo della fiducia si dimostri diretta a favorire un incapace in frode alla legge, va soggetta ad annullamento ». — Uniformemente decideva la Cassazione di Roma con una sentenza degli 8 marzo 1877; ma la stessa Cassazione con una sentenza posteriore (25 aprile 1892), decideva che l'eccezione dell'art. 829 non riguarda le persone inesistenti, materialmente e giuridicamente, ossia i non enti. — La dottrina affermata dalla seconda sentenza della Cassazione di Roma raccoglie presentemente in Italia il suffragio della maggioranza dei giuristi.

Il Simoncelli sul riguardo osservava che non può parlarsi di interposizione quando manchi la persona che dovrebbe essere favorita indirettamente, giacchè così riesce impossibile la frode alla legge che vieta la liberalità diretta: e la persona manca ogni volta che si tratti di soggetti assolutamente incapaci di ricevere da chiunque come è l'ente sfornito di personalità giuridica.

Ma l'argomento del Simoncelli, sebbene tendente alla medesima conclusione nostra, ci sembra inaccettabile. Difatti, se si ammettesse per un momento, come il Simoncelli si mostra convinto, che il Cod. civ. nell'art. 773, dichiarando nulle le disposizioni per interposta persona, si riferisse ad ogni specie d'incapaci, non vediamo la ragione per cui in questo novero non si debbano comprendere anche quelli che sono privi di esistenza fisica, cioè i non ancora concepiti, se la legge stessa nell'art. 724 li considera incapaci.

Laonde non assurda riuscirebbe la ipotesi di interposizione

di persona per favorire un nascituro, senza le condizioni volute dall'art. 764. Nè è giusto dire che in simiglianti ipotesi non si tratta di disposizione per interposta persona, ma di disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva; onde se è un legato, la condizione risolutiva è nulla, ove coincida con la morte dell'onorato, perchè nasconderebbe un fedecommesso: se è istituzione d'erede, la condizione risolutiva si ha sempre per non apposta: talchè si ha validità della disposizione in favore della persona esistente, ma non sarà possibile il vantaggio della persona incapace per inesistenza. Noi ci asterremo dal rilevare l'artificiosità e l'insussistenza di queste ragioni: insussistente è quella di considerare sottoposta a condizione risolutiva la disposizizione fatta a favore di una persona con l'incarico di trasmettere i beni ad un'altra all'epoca della nascita di quest'ultima, mentre, e dinanzi alla legge, e nella intenzione del testatore, non v'ha che una sola disposizione a favore dell'incapace: del pari non ci sembra discutibile l'altra che, quando si tratta d'istituzione di erede, la condizione risolutiva si ha sempre per non apposta. A noi preme soltanto rilevare che il SIMONCELLI volle giungere al risultato di dimostrare che vi è impossibilità giuridica di beneficare l'incapace *erga omnes*, cioè l'incapace non è suscettibile di beneficio da parte di qualunque persona, sia il disponente, sia la stessa persona interposta. Vedremo a suo tempo se esista una *reale* impossibilità giuridica di beneficare l'ente soppresso, ma intanto notiamo, come giustamente osserva il COVIELLO che la *impossibilità giuridica* di beneficare l'incapace non coincide con la impossibilità *di fatto*. Questa impossibilità di fatto raramente si verifica; ordinariamente è possibile di fatto ciò che è impossibile per legge; ed è stata appunto questa possibilità di fatto che la legge civile ha voluto evitare con la sanzione dell'art. 773; sanzione che dovrebbe colpire anche l'ente incapace, se, come vuole il SIMONCELLI, il disposto del predetto articolo si riferisse effettivamente ad ogni specie d'incapacità. Dunque insostenibile ed errata l'argomentazione sua. Noi riteniamo invece che le disposizioni in parola siano valide, perchè non contrarie alla legge. Riferiamo le parole del COVIELLO: « Non tutti gli atti compiuti in frode alla legge sono nulli. Non v'ha dubbio che la frode alla legge vizia l'atto,

quando, rispettando la lettera della legge, ma violandone il contenuto, l'atto tenda a produrre lo stesso effetto giuridico che la legge vieta. Qui l'atto è nullo come se violasse apertamente la lettera, ed è nullo perchè atto per sè stesso proibito dalla legge, giacchè questa non consiste nelle parole soltanto, ma nello spirito. Ma ogni qualvolta un individuo, per ottenere l'identico effetto che la legge vieta, compie un atto, che per sè stesso costituisce l'esercizio di una facoltà riconosciuta da altra disposizione di legge (es.: il divorzio di italiani all'estero) oppure l'effetto giuridico che si voleva ottenere non si raggiunse, perchè è giuridicamente impossibile, sebbene si consegua un effetto pratico simile (come è il caso di disposizione testamentaria per interposta persona in favore di incapaci), l'atto non è nullo unicamente per questo. Ci sarà l'intenzione di frodare la legge, ma non la violazione della legge.

Ora, per questi atti che si dicono in frode alla legge, ma che non possono dirsi nulli, perchè non contrari alla legge, o per ragione del mezzo legale e giuridico adoperato, o per ragione del fine solo praticamente raggiunto, ma senza garanzia giuridica, è necessaria un'espressa disposizione legislativa che ne dichiari la nullità ». Riserbandoci di tornar meglio in seguito sul concetto di frode alla legge, diciamo per ora che il nostro legislatore intese appunto precisare i casi di nullità nell'art. 773 del Codice civile, il quale, non soltanto per la sua dicitura, che richiama uno per uno i soli articoli dove si tratta d'incapacità di persone fisiche esistenti, ma per il suo stesso contenuto, deve ritenersi faccia una *enumerazione tassativa*, escludente ogni applicazione analogica.

« La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone incapaci indicate negli articoli 767, 768, 769, 770, 771 e 772 è nulla, ancorchè venga simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o sia fatta sotto nome d'interposta persona. Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace (art. 773) ». Ricollegando ora nel sistema della legge i due articoli 829 e 773, vediamo che il primo fissa una regola ed una eccezione: regola è la inammissibilità della prova della fiducia, eccezione, l'ammissibilità quando si tratti di disposizione per interposta persona a favore d'incapaci. Ma quando

possa impugnarsi per tal causa (interposizione di persona) una liberalità testamentaria, lo dice soltanto l'art. 773, che contiene la designazione degli incapaci e l'elenco delle persone presunte interposte, e non l'art. 829, il quale rimanda implicitamente a quello.

La questione decisa dalla sentenza della Cassazione di Roma è stata molte volte agitata nella giurisprudenza italiana. È una grave questione, in riguardo ai conventi e monasteri, e a tutti gli istituti Ecclesiastici che non hanno personalità giuridica. Abbiamo già detto che oggi prevale nella giurisprudenza italiana l'opinione che non si possano i lasciti in parola impugnare in base alle norme del Codice civile; stanno per questa risoluzione il COVIELLO, il SIMONCELLI, il GABBA, il GIORGI, il TENDI; per l'affermativa il DE CRESCENZIO, il PACIFICI-MAZZONI, il RIGCI, ecc. Non vi ha questione che, più della presente, richieda obbiettività e serenità di indagini, per poter giungere ad una conclusione giusta. Contro i nuovi conventi e monasteri si suole addurre il pericolo della rinnovata manomorta, ma, come giustamente osserva il GABBA, anche questo è in gran parte esagerato, perchè allo stato attuale delle cose, in Italia almeno, i beni immobili, ai quali in particolare si è sempre inteso riferire il concetto di manomorta, sono tutt'altro che in copia posseduti dai nuovi conventi e monasteri. Noi dunque esaminiamo la questione spassionatamente, nel solo fine della verità scientifica. Ci siamo già pronunciati su di essa, ma vogliamo ora tornare ad esaminarla, per chiarirne gli aspetti particolari.

Supponiamo trattarsi di conventi e monasteri. Il lascito o la donazione può ritenersi destinato a vantaggio di tutti i frati o di tutte le monache unite nel convento o nel monastero: 1° o perchè ciò sia detto espressamente nel relativo atto; 2° o perchè ciò si voglia presumere per il solo fatto che il singolo o i singoli beneficati fanno parte di un convento o di un monastero; 3° o finalmente perchè questa destinazione del lascito o della donazione a singolo o singoli frati o monache si intenda provare con opportuni mezzi. Nei quali due ultimi casi il singolo o i singoli sarebbero persone interposte fra il testatore o donante, e il convento o il monastero.

Ora la prima delle tre prime ipotesi surriferite è ben poco

probabile che si verifichi nella pratica, giacchè non si può concepire che chi sa non potersi direttamente lasciare o donare ad un Convento o Monastero, epperò contempla singolarmente taluno o taluni dei componenti di essi, abbia a dichiarare in pari tempo nell'atto relativo che gli individui contemplati debbano far parte del lascito o della donazione a tutti i confratelli o a tutte le consorelle, anzichè costituir quelli in semplici suoi fiduciari.

La seconda ipotesi è del pari da scartarsi, e l'abbiamo precedentemente dimostrato, conchiudendo che un singolo religioso vivente in corporazione, contemplato individualmente in una donazione o testamento non si può, senza bisogno di prove, presumere interposta persona a favore di tutti i religiosi uniti nel Convento, giacchè le persone presunte *juris et de jure* interposte nei lasciti testamentari sono quelle sole contemplate nell'art. 773 del Codice civile. A questo argomento non crediamo vi siano ragioni, nè sofismi da opporre. Resta quindi la sola ipotesi pratica da considerare, cioè *quella di un lascito o di una donazione ad un frate, ad una monaca, impugnati comprovando l'interposizione di quelle persone*, onde far pervenire i beni al Convento o al Monastero. Anche per quest'ipotesi potremmo restringerci a quanto più sopra si è detto, che cioè, pur ammettendo la incapacità delle associazioni in parola, esse però non vanno comprese tra gli incapaci, di cui si parla nell'art. 829. Ma vogliamo trattare la questione sotto un nuovo punto di vista; vogliamo, cioè, in primo luogo domandarci se una Comunità di frati o di monache si possa *veramente* e *realmente* considerare ente incapace di ricevere per donazione o per testamento, sia in maniera diretta, sia per mezzo di interposta persona. Taluno, partendo dal concetto dell'inesistenza assoluta dell'ente, ha detto: i Conventi e Monasteri oggi più non esistono di fronte alla legge, e quindi una disposizione a favor di essi è realmente a favor di nessuno: ora siccome gl'incapaci contemplati nel capoverso dell'art. 829 concernente la interposizione di persona, possono essere anche non enti, così le disposizioni a favore di non enti, e quindi di Conventi e Monasteri sono nulle, benchè fatte per interposta persona.

In verità noi non sappiamo concepire come simili argomenti si adducano da valenti giureconsulti, e come si possa ragionare

in tal guisa. Qui si tratta di una vera sconnessione logica. Che cosa è mai questo non ente incapace?

Se l'ente non esiste, non si può parlare affatto nè di capacità, nè di incapacità, poichè manca il subbietto delle medesime. Quindi erronea è la premessa dell'inesistenza, ma più erroneo ancora è il desumere da cosiffatta premessa la nullità dei lasciti e delle donazioni in questione, perchè si è già visto che il capoverso dell'art. 829 contiene un implicito rimando all'art. 773 circa le persone incapaci. E del resto si potrebbe subordinatamente osservare che, anche data l'inesistenza dell'ente, e la possibilità di essere subbietto di diritto, ciò non ne può far dedurre senz'altro la sua incapacità, giacchè l'incapacità per inesistenza, di cui all'articolo 724, è limitata dalla legge alle sole persone fisiche.

Dunque i Conventi e Monasteri sono enti, ma di quale natura? Il GABBA risponde che essi sono associazioni civili a scopo religioso, e lecite associazioni. Noi aderiamo perfettamente all'opinione del GABBA, giacchè non si può pensare che la legge abbia mirato ad impedire la libertà di associarsi onestamente per fine religioso; e se fosse d'uopo dimostrarlo, basterebbe desumerne argomenti dalle stesse discussioni parlamentari, che precedettero la legge di soppressione del 7 luglio 1866. La Camera dei Deputati respinse una proposta tendente a far proibire le convivenze a forma di corporazioni e congregazioni religiose; e nella relazione sul progetto di legge per estendere alla provincia di Roma le leggi di soppressione, il Ministro DE-FALCO dichiarò che la legge lasciò sussistere l'associazione religiosa in tutta la sua libertà e la riduce a un fatto privato e continuamente volontario.

Or, se i Conventi e Monasteri sono delle *associazioni civili*, ne deriva che alle loro contrattazioni si debbano esclusivamente *applicare le disposizioni del Codice civile intorno al contratto di società*. Nessun dubbio che essi, come civili associazioni, possano acquistare, purchè, ben si intenda, la figura giuridica di questi acquisti. L'acquisto per parte di una società civile non può certamente intendersi acquisto per parte della totalità dei soci, come formante una unità, giacchè le Società civili non hanno personalità distinta dalle persone dei soci: bensì acquisto per parte di tutti i soci, ognuno per la parte sua di interessenza nella società, op-

pure in parti uguali, secondo i casi ed i patti. Qui dunque non si deve propriamente parlare della capacità di acquisto di una società civile, ma della capacità di tutti i soci uniti insieme, ed in tale senso intesa siffatta capacità, è indiscutibile, e può applicarsi benissimo ai Conventi e Monasteri. In Francia i nemici degli ordini religiosi sono tanto persuasi di questa loro capacità di acquistare, che dapprima fecero ricorso a mezzi speciali onde colpirne gli acquisti, e da ultimo ricorsero all'espediente di farne dipendere la esistenza da autorizzazione dello Stato. Adunque, se possono, in base alle leggi civili, i Conventi e i Monasteri acquistare per donazione o per testamento, sotto la forma di associazioni civili, viene a mancare la ragione di essere della prova che le disposizioni in favore dei singoli componenti siano in realtà destinate a vantaggio di tutti. Non si può sostenere la invalidità di esse disposizioni, quando il disponente avrebbe potuto fare direttamente (contemplando direttamente la società religiosa, senza designarla col nome di Convento o di Monastero), quello che invece ha fatto indirettamente per mezzo di singoli, conoscitori e ministri delle sue intenzioni. Ma allora, si domanda, perchè si ricorre alla seconda forma di disposizione, e non alla prima, se entrambe giuridicamente valide ed efficaci? Noi crediamo che la ragione vera sia questa: di rendere possibili ulteriori accordi fra i religiosi direttamente contemplati e la totalità dei loro confratelli, onde assicurare la conservazione dei beni e la ulteriore loro trasmissione ai futuri membri ascritti alla società religiosa. Dopo di aver dimostrato che non si può parlare di disposizioni a favore di incapaci e d'interposizione a prò dei medesimi, non ci resta altro da aggiungere per combattere il principale argomento addotto dai sostenitori della invalidità di quelle disposizioni. Ci resta da esaminare più partitamente il concetto di frode alla legge, su cui anche si basano i contradditori alla nostra teoria.

In verità non sappiamo comprendere di qual frode alla legge questi giureconsulti vogliono parlare: se essi intendono per frode l'interposizione di persona a favore d'incapaci, questo argomento non può avere importanza per noi, essendosi dimostrato l'inesistenza di quella incapacità che starebbe a base dell'invalidità dell'atto.

Se al contrario si adduce come una ragione di frode, l'effetto che si verrebbe a raggiungere in virtù dei lasciti e delle donazioni, quello di perpetuare le comunità religiose soppresse, siffatto argomento non ci soddisfa più del primo. Infatti, pure ammettendo che sia frode alla legge il dar campo alle associazioni religiose di perpetuarsi mediante i noti espedienti a cui esse ricorrono per trasmettere i loro beni ai componenti futuri, cotesta frode sarebbe commessa dalle associazioni, non dal singolo componente nè dal donante o testatore; giacchè il primo può aver ricevuto incarico di non disperdere i beni trasmessigli finchè esistano i membri attuali dell'associazione, ma la conservazione di quei beni a vantaggio dei membri futuri non dipende certo esclusivamente dall'opera sua nè degli autori suoi.

E neanche potrebbe ravvisarsi una frode nelle disposizioni date dal donante o testatore per rendere possibile la conservazione indefinita dei beni a vantaggio della comunità religiosa, giacchè questa possibilità non costituisce una frode.

È notorio infatti che moltissime volte i beni lasciati a religiosi con l'intendimento che avessero a perpetuarsi nell'associazione, sono stati dagli stessi religiosi, o da altri cui erano in seguito pervenuti, impiegati a scopi totalmente diversi da quelli che erano nelle intenzioni del disponente. Dunque non può ravvisarsi nelle donazioni e nei lasciti in parola la comunemente asserita frode alla legge: e ciò anche perchè la frode, in generale, ha bisogno di alcune condizioni e di alcuni caratteri intrinseci che servono ad affermarla e che le mancano nel caso in esame.

Vari sono i punti di vista sotto cui il concetto di frode alla legge può venir considerato, e molto la giurisprudenza si è affaticata intorno alla determinazione di questo concetto. Noi riteniamo, concordemente col Gabba, che in materia di frode alla legge vi sia una norma sicura; e la norma è questa: non si froda una legge proibitiva, facendo ciò che essa espressamente non proibisce, quantunque si abbiano motivi per credere che la mira del legislatore, nell'emanare la proibizione, avrebbe potuto estendersi al di là degli espressi termini di questo. Del resto questa norma si collega all'altra che le leggi proibitive non si possono interpretare estensivamente. Applicando tale premessa alla frode alla legge di

cui si discute, cioè, pur ammettendo che il legislatore italiano nel sopprimere le corporazioni religiose, abbia mirato ad impedire che se ne perpetuino i beni, in realtà il tenore di quella legge di soppressione è soltanto abolizione del carattere di *enti morali* prima posseduto dai Conventi e Monasteri, e conseguente espropriazione di codesti enti. La legge di soppressione non ha certo proibito a quegli enti morali di risorgere e ricostituirsi sotto forma di società civili, nè ha proibito la perpetua destinazione di beni a vantaggio di queste ultime mediante patti fra i soci di esse; è mancata la proibizione, e perciò appunto la destinazione perpetua dei beni continua ad essere possibile.

Adunque giuridicamente infondata è la tesi della invalidità delle disposizioni che ci occupano, tanto se si parte dal concetto di frode alla legge, quanto se si parte dal concetto della incapacità di chi deve usufruirne. L'interposizione di persona a favore di comunità religiose soppresse non è quindi contraria al diritto, e perciò non può essere impugnata. Ma oltrechè giuridicamente infondata, la tesi della invalidità dei lasciti e delle donazioni a frati o monache per titolo d'interposizione a favore d'incapaci, è anche quasi sempre impossibile ad essere provata nel fatto, quando come spesso avviene, l'interposizione non risulti dagli stessi termini dell'atto di donazione o dal testamento, nè la persona interposta dichiari essa stessa la fiducia che dal testatore o dal donante le fu data.

La Corte d'Appello di Palermo (18 aprile 1896) ammise in tal caso il giuramento decisorio. Però, si è notato da alcuni, come è possibile convenire di ciò, se il fatto su cui il giuramento cadrebbe, non è fatto proprio di colui al quale il giuramento vien deferito, se non come fatto di coscienza? Dunque, difficoltà di prova, anzi quasi impossibilità assoluta.

E con ciò, abbiamo esaurita l'esposizione degli argomenti che, secondo il modesto nostro avviso, sostengono la nostra tesi.

In Italia ripetute dichiarazioni in Parlamento, e concordi decisioni di Tribunali, hanno in modo assoluto stabilito il principio, che cessata la vita corporativa, ai partecipanti di questa rimane la libertà di associarsi, anche per fine religioso secondo il diritto garan-

tito a tutti i cittadini dallo Statuto, e per il clero in particolare, confermato dalla legge 13 maggio 1871.

Se alla loro associazione si nega la personalità giuridica con tutte le conseguenze che ne possono derivare, in quanto al resto essa è libera, anzi è protetta, nel modo che tutti sono protetti dalle leggi i diritti dei cittadini.

AVV. AMILCARE FONTANA.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
22 ottobre 1906.

Pres. ed *est.* PUGLIESE, ff. di P.

Demanio c. Capitolo Cattedrale di S. Sepolcro.

Capitolo Cattedrale — Canonicati soppressi — Massa piccola per distribuzioni corali — Come costituita - Indemaniazione e tassa 30 per cento — Demanio — Onere della prova — Articolo 16 legge 7 luglio 1866.

In forza del principio " onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat ", *al Demanio, il quale sostiene spettare ad esso non solo i beni costituenti le prebende dei Canonicati soppressi in un Capitolo Cattedrale, ma altresì la rendita eguale alla quota delle distribuzioni corali che eventualmente potevano percepire gl' investiti di tali canonicati, ed essere applicabile la tassa 30 per cento su tale rendita, spetta provare che tali distribuzioni derivano dalle prebende medesime e non provengono da una sostanza separata, individua, e propria dell'ente Capitolo* (1).

Nè vale invocare al riguardo il disposto nell'articolo 16 della legge 7 luglio 1866, secondo il quale, sorgendo contestazione nell'applicazione delle leggi eversive a qualche corpo o ente morale, o sulla devoluzione o divisione dei beni, il possesso di questi sarà dato al Demanio, fino a che non sia provveduto altrimenti dal Governo o dai Tribunali (2).

(1-2) Con questa decisione la Cassazione di Roma ha rigettato il ricorso prodotto dal Demanio contro la sentenza della Corte d'Appello di Firenze 8 luglio 1905, riportata nel Volume in corso, pag. 275.

In relazione alla 2ª massima, veggasi la giurisprudenza della stessa Cassazione citata nella nota alla decisione 20 giugno di quest'anno, Demanio e Fondo pel Culto c. Perretti, riportata nel Volume stesso, pag 448.

La disposizione dell'articolo 16 della legge 7 luglio 1866 è contenuta anche nell'articolo 3 dei Decreti Commissariali 11 dicembre 1860 (PEPOLI) N.° 205 per l'Umbria, e 3 gennaio 1861 (VALERIO) N.° 705 per le Marche, e nell'articolo 4 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, N.° 251 per le Province Napoletane.

Quale sia la ragione di essere, quale la intelligenza di cotesta disposizione è stato ripetuto dalla Cassazione di Roma nella giurisprudenza su richiamata, ed è più che chiaro.

La legge ha affidato il possesso al Demanio (come già alla Cassa ecclesiastica giusta i Decreti di cui sopra) perchè si verificasse non altro che un semplice « *deposito* o *sequestro* »; e codesto deposito o codesto sequestro, come dice lucidamente la Cassazione, « non immuta il diritto vantato dal Demanio, come niente toglie od aggiunge al diritto della parte contraria » (sentenza 15 novembre 1895, Vitale c.° Demanio e Fondo Culto); codesto possesso conferito al Demanio « è un possesso equivalente *ad una provvisoria detenzione* intesa a non ritardare l'esecuzione della legge » (sentenza 8 marzo 1897, Demanio e Fondo

La Cassazione ha considerato, in diritto, che non solo dalla esplicita dichiarazione, emessa dal giudice di merito, di essere, cioè, costretto a decidere la causa in fatto, ma dallo esame della natura della questione sostanziale, portata alla cognizione del giudice stesso, emerga chiaro come realmente una statuizione in fatto abbia avuto, e doveva solamente avere, luogo nel caso concreto. La quistione principale infatti, era quella di decidere a quale delle due parti contendenti incombesse «jure» l'onere della prova, e tale quistione non poteva essere risoluta se non a traverso l'indagine di quale fra esse si trovasse nella favorevole condizione di avere provato il proprio assunto e di quale cotesto assunto avea creduto d'impugnare. Ora, guidata la Corte di Appello giudicatrice da questo criterio giuridico (*onus probandi incumbit e qui dicit, non ei qui negat*) ha delineato coerentemente la condizione del Demanio e del Capitolo nei riguardi con l'onere in parola. Il primo sosteneva che i beni, sebbene intestati allo ente Capitolo, in realtà appartenessero ai canonicati soppressi, mentre il secondo (il Capitolo), negando questo assunto e trincerandosi nel fatto della intestazione in suo favore, appoggiato da altre presunzioni, sosteneva una tesi contraria. Ora la Corte, in risolvere quale dei due sistemi fosse da accogliere, si decise ad accettare le affermazioni del Capitolo come fondate in fatto, e ripudiare quelle dell'Amministrazione Demaniale perchè, non solo sfornite di prova e confutate dagli elementi offerti dal Capitolo, ma perchè financo inverosimili. Alla eliminazione di queste, come alla accettazione delle prime, pervenne la Corte non per effetto di arbitraria convinzione, ma dopo aver passato a rassegna tutti gli estremi di fatto presentati dall'uno e dall'altro a sostegno della propria tesi e non senza preoccuparsi financo, siccome si è osservato, del carattere di semplice verosomiglianza che potessero meritare le presunzioni ed argomentazioni *hinc et inde* presentate. E corollario, illazione finale, di questa valutazione si fu che a favore del Capitolo *sta il possesso* (sono parole testuali della sentenza) *di avere goduto dei benefici pro suo destinandone le rendite a distribuzioni corali.* A questa potentissima ragione aggiunse quella che le rendite in controversia erano date al Capitolo, e che perciò costituivano entità diversa dalla dotazione, con appartenenza anche a persona diversa, perchè l'ente Capitolo non era la stessa personalità giuridica dello ente beneficio ed aveva diritto di disporre delle rendite medesime per il servizio del Coro anche se l'investito del beneficio non avesse voluto, o potuto prestare un tale servizio. E seguendo di questo passo, la Corte di Appello ha confutato la ragione di decidere, adottata dal primo giudice, e ritenuto in principio che se un vantaggio vi fosse stato (era questo il concetto del Tribunale) non sarebbe mai da ritenere vantaggio dei singoli canonici, ma esclusivamente dello ente Capitolo. Del rimanente è utile ripetere che la questione vera e propria si riduceva esclusivamente nel sapere a quale delle due parti incombesse l'obbligo della prova, e la Corte, dopo lo esame delle prove, che appoggiavano la tesi sostenuta dal Ca-

---

Culto c.° Beltrami), è « un semplice provvedimento cautelativo per la più pronta esecuzione della legge » (sentenza 8 aprile 1897, Demanio Fondo Culto e Materi c.° Capitolo Cattedrale di Tricarico).

Ora, dato il principio fuori questione che l'onere della prova spetta *ei qui dicit non ei qui negat*, in relazione a ciò che risulta dalla 1.ª massima, e trovandosi il Demanio nella necessità di fare la prova di cui ivi è argomento, era perfettamente vano il richiamo dell'articolo 16 della legge 6 luglio 1866. Avesse o non avesse preso possesso ai sensi del detto articolo, questa avvenuta o mancata presa di possesso non poteva far risolvere la questione dell'onere della prova in modo diverso da quello che emana dall'indiscutibile principio ripetuto, che cioè colui che afferma deve provare quello che afferma.

pitolo, credè ritenere obbligatorio pel Demanio la dimostrazione della tesi contraria. Nello esaurimento di questa quistione nessun principio di diritto veniva in discussione per la semplice ragione che la disputa si circoscriveva nel valutare le presunzioni e gli argomenti presentati da ciascuna parte, e perciò non esorbitava dai confini di disputa di solo fatto.

A siffatta quistione poi erano perfettamente estranee le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 luglio 1866, N. 3036, dell'articolo 51 del regolamento 11 luglio 1873, N. 1402, e dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, N. 3848, imperocchè il primo dei citati articoli riflette il possesso da darsi in caso di contestazione fra Demanio e corpo morale, il secondo riflette l'obbligo di dimostrare la composizione organica dei Capitoli, nonchè la esistenza e denominazione delle masse capitolari, il modo e la natura delle distribuzioni corali con la indicazione dei rispettivi titoli, ed il terzo finalmente è relativo alla devoluzione dei beni dotalizi degli enti.

Nessuna di queste tre disposizioni legislative contiene alcuna parte relativa all'onere della prova, e quella dell'articolo 51 è stata fedelmente eseguita, tanto che sui ritultati di questa esecuzione la Corte ha fondata la sua sovrana convinzione per accogliere come dimostrate le affermazioni della odierna resistente.

Non sussiste il difetto di motivazione denunziato col secondo motivo del ricorso, e basta, per convincersi, tener presenti le deduzioni delle parti ed esaminare nel suo complesso il ragionamento della sentenza, la quale non aveva occasione di occuparsi dell'articolo 25 della legge 19 giugno 1873. La condanna del Demanio alla restituzione di ciò che aveva introitato è semplicemente la conseguenza del riconoscimento dei fatti sul quale si fonda tutto il dispositivo. La stessa sentenza ha premesso che non si trattava di decidere una quistione di diritto, ma che la decisione vera e propria della causa era limitata ad una pura quistione di fatto.

Sono, d'altronde, meritevoli le opportune riflessioni che la parte resistente ha sottoposto a questo supremo collegio, il quale non ha difficoltà di farle proprie, in confutazione tanto del primo quanto del secondo motivo.

Per questi motivi la Cassazione rigetta ecc.

Cassazione di Roma

22 ottobre 1906.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* De Aloisio

Finanze c. *Fabbriceria Parrocchiale di Olevano.*

Demanio e Fondo pel culto — Enti distinti e reciprocamente autonomi — Compensazione delle spese del giudizio — Esercizio del potere insindacabile del giudice. — Soccombenza e vittoria delle due Amministrazioni suddette nello stesso giudizio — Conseguenze.

Il Demanio ed il Fondo per il culto costituiscono due enti reciprocamente autonomi, con attribuzioni e gestione totalmente separate (1).

La compensazione delle spese rientra nell'insindacabile potere discrezionale del Giudice, sempre quando vi sia luogo all'esercizio di cotesto potere, e non risulti impossibile ed inconcepibile la compensazione (2).

Se le due Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel culto si trovano in giudizio, ognuna di esse vi si trova per proprio conto: e nei rapporti colla controparte la soccombenza dell'una di esse non può compensare, ossia estinguere la vittoria dell'altra.

In fatto. — Con libello 10 aprile 1903 il Parroco di Olevano in provincia di Pavia, convenne il Demanio ed il Fondo pel culto, avanti il Tribunale di Vigevano, deducendo di avere erroneamente il Demanio, nel 1900, ritenuto ente autonomo e come tale col-

---

(1-3) Massime che non sono discutibili.

pito dalle leggi di soppressione, il legato istituito nel 1791 presso quella Chiesa Parrocchiale, dalla fu Anna Maria Colli, per la celebrazione annuale di messe in suffragio dell'anima di essa disponente; e di avere quindi lo stesso Demanio appreso i beni del legato in parola, e passatene le rendite al Fondo pel culto. Chiedeva perciò la condanna del Demanio alla restituzione dei beni male appresi, e dei frutti percepiti, nonchè alla rivalsa dei danni.

Ed in linea subordinata, pel caso cioè che si reputasse legalmente soppresso il ridetto legato, chiedeva si dichiarasse tenuto il Fondo pel culto ad adempierne gli oneri *in modo specifico*.

Il Tribunale respinse la domanda principale (contro il Demanio) ed accolse invece la subordinata (contro il Fondo pel culto), dichiarando l'obbligo di questo all'adempimento *specifico* dei pesi annessi al legato.

E « data (*sic*) la parziale soccombenza della Fabbriceria parrocchiale dichiarò compensate le spese fra tutte le parti.

Produsse appello il Parroco alla Corte di Casale, riproponendo contro il Demanio la domanda principale.

Ed appellò incidentemente quest'ultimo, per la mal disposta compensazione delle spese nei riguardi di lui, ch'era riuscito pienamente vittorioso.

Alla sua volta appellò in principale anche il Fondo per culto, per l'obbligo *specifico* impostogli come sopra.

Quella Corte, con sentenza 22 novembre 1904, previa unione delle due cause, respingendo tutti i gravami, confermò pienamente la pronunzia dei primi giudici. Ed « adottando (come disse) il medesimo criterio di questi », dichiarò compensate fra le parti « anche le spese di appello ».

Il Demanio ha interposto ricorso in Cassazione, per il solo capo che lo riguarda, quello, cioè, della compensazione delle spese. E dice che la Corte, facendo gravare su di lui, agli effetti di tale compensazione, la vittoria riportata dal Parroco contro il Fondo pel culto, ha confuso due Amministrazioni pubbliche affatto separate ed indipendenti fra loro; ed ha quindi violato l'art. 370 del Cod. di proc. civ. nonchè le disposizioni delle leggi eversive da cui il Fondo pel culto ripete la sua origine ed attinge la sua funzione.

In diritto. — Ben ragionevole è il ricorso in disamina.

Se le due prefate Amministrazioni ebbero nel giudizio la stessa rappresentanza, fu solo perchè dell'una, come dell'altra, la legge ha commesso il patrocinio all'avvocatura erariale. Ma questa, sebbene con unica comparsa, spiegò per ciascuna di esse, tanto in prima che in seconda sede, peculiari e distinte conclusioni; nella medesima guisa che peculiari e distinte furono, contro ciascuna di esse, le conclusioni spiegate *ex adverso*.

Ciò premesso, ed essendo troppo risaputo, e d'altronde innegabile per gli articoli 5 della legge eversiva 29 maggio 1855, 11 e 25 di quella 7 luglio 1866 e 2 dell'altra 15 agosto 1867, che il Demanio ed il Fondo pel culto costituiscono due enti reciprocamente autonomi, con attribuzioni e gestione totalmente separate, ognun vede quanto sia assurda la *compensazione*, ai riguardi delle spese di lite, pronunziata dalla Corte di merito, della soccombenza del Parroco verso il Demanio, con la soccombenza, verso il Parroco, del Fondo pel culto.

Nè varrebbe obbiettare che la compensazione delle spese rientri nell'insindacabile potere discrezionale del giudice; poichè, nel caso di cui trattasi, non era luogo all'esercizio di cotesto potere, essendo assolutamente impossibile ed inconcepibile la *compensazione*, attesa la mancanza dei *due termini* portanti, in contrapposto fra loro, simultaneo concorso di debito e di credito.

Del resto qui la Corte fondò la sua decisione, non sopra semplici apprezzamenti di fatto, ma su concetti apertamente errati in diritto, affermando trovar « motivi giusti e legit-

timi di compensazione *fra le parti*, di cui una attrice *e l'altra (sic) doppiamente convenuta bensì, ma formante un tutto complessivo* ed indivisibile in linea di logica e di equità ».

Con che confondendo, come si disse, due enti giuridici sostanzialmente diversi, sconobbe che *due*, non *una*, erano le *Amministrazioni convenute*, e lo erano ciascuna per proprio ed esclusivo suo conto; e che quindi, nei rapporti della parte attrice, la soccombenza dell'una non poteva *compensare*, ossia *estinguere*, la vittoria dell'altra.

Per tali motivi la Corte Suprema cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

15 ottobre 1906.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* CERZA.

Balassini D. Angelo, Parroco di Bagno di Romagna. c. Fondo pel culto.

Congrua parrocchiale — Spese di culto — Legge 30 giugno 1892, articolo 3 — Misura fissa del 15 per cento inapplicabile — Rimborso delle spese effettive — Congrua libera di qualsiasi peso. — Legge 4 giugno 1899 — Non ha effetto retroattivo — Funzioni religiose — Feste solenni — Obbligatorietà pel Parroco — Spese di culto — Parroco — Gestione di negozio — Fondo pel culto — Indebito arricchimento — Spesa pel Cappellano — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità.

Agli effetti dell' articolo 3 della legge 30 giugno 1892 le spese di culto gravanti sul beneficio parrocchiale e sostenute dal Parroco debbono rimborsarsi dal Fondo per il culto non nella misura fissa del 15 per cento sull'ammontare della congrua, ma sibbene nel loro effettivo importo (1).

La legge 4 giugno 1899 non ha effetto retroattivo; e la misura fissa di cui sopra non può essere adottata come criterio di valutazione per gli anni precedenti all'applicazione di detta legge (2).

Per l'articolo 3 della legge 30 giugno 1892 la congrua dovuta al Parroco deve essere libera da qualsiasi peso (3).

Sono obbligatorie pel Parroco, perchè imposte dai canoni della Chiesa Cattolica, oltre la messa, i sacramenti e la predicazione, altre funzioni religiose, specialmente nelle feste solenni del Natale e della Pasqua (4).

Il Parroco ha diritto al rimborso delle spese pel titolo giuridico della gestione di negozio; ma anche può applicarsi la teorica dell'utile versione, e ritenersi che il Fondo pel culto siasi arricchito di tutte le spese che esso per legge avrebbe dovuto fare e che invece fece il Parroco (5).

Come alle spese di culto, così anche all'assegno al Cappellano, che va compreso fra le suddette spese, ed è della stessa natura, non è applicabile la prescrizione quinquennale (6).

Osserva *in fatto*. — Che D. Angelo Balassini Parroco della Chiesa di S. Maria del Carmine nel Comune di Bagno di Romagna, dopo di avere inutilmente sperimentate le pratiche amministrative per ottenere dalla Direzione Generale del Fondo per il culto il rimborso delle spese da lui fatte dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899 per l'esercizio del culto nella cennata Chiesa e per la rettificazione della liquidazione del supplemento

---

(1-3) Su queste massime consulta in senso conforme nel Volume in corso le sentenze della stessa Cassazione 15 gennaio 1906, Petrillo Parroco di Terni c. Fondo pel culto, 27 gennaio 1906, Meletani, Parroco di Genga c. Fondo pel culto, Crispigna c. Fondo pel culto, e Fondo pel culto c. Gallo, pagg. 28, 87, 88 e 239 colle note e richiami, e la sentenza della Corte d'Appello di Roma 26 luglio 1906, Fondo pel culto c. Meletani, pag. 467, colle note e richiami.

Circa la irretroattività della legge 4 giugno 1899, si consultino, in ispecie: lo studio « *I supplementi di congrua parrocchiale e la irretroattività della legge 4 giugno 1899* » nel vol. XII, pag. 1, e la sentenza della Cassazione di Roma 3 aprile 1902 Franzone c. Fondo pel culto, ivi, pag. 60.

(4) Cons. detto Studio, nn. 2, 3 e 4.

(5) Cons. la stessa Cassazione, 1 aprile 1902, Mensa Vescovile di Cervia c. Finanze ed altri, Vol. XIV, pag 701.

(6) Cons. Corte d'Appello di Roma 26 luglio 1906 su richiamata, nelle note 1 a 3, e nella precedente dispensa la sentenza 19 luglio 1906 del Tribunale di Avellino, Maiella c. Fondo pel culto, pag. 561.

di congrua, con l'aggiunzione dell'assegno in lire 200 annue per un secondo coadiutore, per ottenere in via giudiziaria tali cose, con atto del 23 Dicembre 1901 citava a comparire innanzi al Tribunale di Firenze il Direttore Generale del Fondo pel culto.

E l'adito Tribunale, ritenendo la istanza del Parroco giusta, ed avvalorata da un rescritto del Granduca di Toscana dell'8 novembre 1832, da un certificato della Curia Arcivescovile di S. Sepolcro, e da altro certificato dello stesso attore, nella sua qualità di Parroco, vidimato dal Sindaco di Bagno, con sentenza del 15-23 maggio 1905 dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo pel culto a rimborsare all'attore la chiesta somma di lire 5915 per spese di culto e per assegno al secondo Cappellano dal luglio 1892 al luglio 1899, e dichiarò poi tenuta l'Amministrazione stessa a corrispondere dal 1° luglio 1899 alla Parrocchia di S. Maria del Carmine in Bagno l'annuo assegno di lire 200 per il secondo Cappellano, e ad eseguire la corrispondente variazione nella liquidazione del supplemento di congrua.

Ma, avendo l'Amministrazione del Fondo pel culto interposto appello contro il cennato pronunziato, la Corte di Firenze con sentenza del 30 gennaio - 6 febbraio 1906, accogliendo il gravame per quanto di ragione, confermò la sentenza impugnata per il capo relativo all'assegno annuo dal 1° luglio 1899 pel secondo Cappellano, ridusse la somma chiesta per rimborso di spese di culto a lire 945, in ragione di lire 135 all'anno, rigettò la domanda relativa al rimborso delle annualità anteriori al 1° luglio 1899, che il Parroco diceva di aver pagato al secondo Cappellano, dichiarandole prescritte, ed infine dichiarò compensate le spese dell'intero giudizio.

Contro tale sentenza il Parroco Balassini produsse ricorso per cassazione, deducendo, con cinque mezzi, la violazione dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1892; la violazione dei principii del diritto canonico relativamente agli uffici parrocchiali ed al culto delle Chiese; la violazione di disposizioni varie del Codice civile, relativamente alla gestione di affari, all'*actio de in rem verso* ed alla prescrizione; ed infine la violazione degli articoli 370-371 e 517 Codice procedura civile per contradizione e difetto di motivazione, che travagliano la denunziata sentenza.

Osserva *in diritto.* — Che ravvisandosi sussistenti i lamentati difetti della sentenza in esame della Corte di Appello di Firenze, e specialmente quelli della contradizione e deficiente motivazione, il ricorso del Balassini va accolto.

E di vero la Corte di merito ammette quello che ha più volte ritenuto questo Supremo Collegio, che cioè le spese di culto sostenute dal Parroco prima della legge del 15 giugno 1899 debbono rimborsarsi dal Fondo pel culto non nella misura fissa del 15 per cento sull'ammontare della congrua, bensì nel loro effettivo importo, e, ciò non ostante, attribuisce al Parroco Balassini sole annue lire 135 corrispondenti appunto al 15 per cento dell'attuale congrua, dando così effetto retroattivo alla citata legge del 1899; e ciò dopo aver premesso in punto di fatto che l'Amministrazione del Fondo pel culto aveva offerto al Parroco in linea di transazione lire 180 all'anno.

E per giustificare, poi, la contradizione e l'errore giuridico, osserva che con ciò non s'intende applicare alle spese fatte prima del 1899 la legge posteriore, ma invece di usare, in vista del disaccordo fra le parti, della potestà di determinare l'ammontare delle spese con criteri di fatto, adottando anche per gli anni precedenti al 1899 lo stesso criterio di valutazione tenuto dal legislatore per gli anni successivi.

Ma la Corte di merito non ha avvertito che, alla sua potestà di giudicare con prudente arbitrio, recisamente si opponeva l'articolo 3 della legge 30 giugno 1892, da una prevalente giurisprudenza interpretato nel senso del rim-

borso effettivo delle spese, e vi si opponeva pure la prova documentale fornita dal Parroco in ordine alle spese chieste, prova che la stessa Corte ha riconosciuta incontrastabile, mancando elementi per ritenere esagerate le spese che risultavano dai documenti, e che quindi dovevano ritenersi come effettivamente fatte.

Ha però soggiunto, che se la spesa non era esagerata per la Parrocchia, era esagerata pel Fondo pel culto, il quale non è tenuto a rimborsare se non le spese strettamente necessarie; e poichè ritenne che gli obblighi del Parroco siano soltanto quelli della messa, della predicazione evangelica e dell'amministrazione dei Sacramenti, tranne le spese occorrenti a tali cose, non potevano ammettersene altre.

Ma, così ragionando, i magistrati di merito, oltrechè disconoscere i canoni della Chiesa cattolica, che oltre la Messa, i Sacramenti e la Predicazione, impongono al Parroco il dovere di altre funzioni religiose, specialmente nelle feste solenni del Natale e della Pasqua, ed oltre il disconoscere l'articolo 3 della legge 30 giugno 1892 col quale il legislatore volle che la congrua dovuta al Parroco fosse libera da qualsiasi peso, sono caduti in evidente difetto di motivazione, non avendo neanche indicate quali delle spese chieste dal Parroco fossero superflue o esagerate.

Che altro evidente errore della sentenza denunziata è quello relativo all'*actio de in rem verso*.

Infatti, a prescindere che nel concreto caso il titolo giuridico pel rimborso delle spese sia quello della gestione di negozio, anche a voler applicare la teorica dell'utile versione, bisognava per logica conseguenza ritenere che il Fondo pel culto non erasi arricchito solamente di una parte delle spese fatte dal Parroco, e che non si dice neanche quali effettivamente siano, ma di tutte le spese che esso per legge avrebbe dovuto fare e che invece fece il Parroco.

Che infine, in altro evidente errore incorse la Corte di merito, allorchè, escludendo la prescrizione quinquennale per talune spese di culto, l'applicò poi per l'assegno al secondo Cappellano, cui pur tenne obbligato il Fondo pel culto dal 1899 in poi, senza riflettere che anche l'assegno del Cappellano va compreso nelle spese di culto, ed è della stessa natura di queste; e quindi trattasi pure di debito nato anno per anno, e non colpito dalla prescrizione quinquennale.

Infatti il secondo Cappellano fu ritenuto necessario per l'esercizio del culto in una Parrocchia che aveva giurisdizione sopra un territorio montuoso, assai esteso e popolato di case rurali.

Che dovendosi cassare l'impugnata sentenza per i difetti innanzi indicati e dovendosi rinviare la causa ad altra Corte per nuovo esame ed anche per i provvedimenti sulle spese del giudizio, non è il caso di esaminare la dedotta violazione dell'articolo 370 Codice di procedura civile.

Per questi motivi, la Corte, cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

26 giugno 1906.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* PUGLIESE.

Parroco di Vanzone-Ossola c. *Congregazione di Carità di Vanzone Ossola e Ministero Interno.*

Competenza giudiziaria — Istituzione di pubblica beneficenza — Questioni attinenti alla natura degli enti — Titoli — Autonomia giuridica degli enti — Concentramento.

È competente l'autorità giudiziaria e non l'Amministrativa a decidere sulle questioni attinenti alla natura degli enti di cui si propone il concentramento, in relazione ai titoli di origine e posteriori, onde conoscere l'esistenza o meno dell'autonomia giuridica

degli enti stessi e la legitimità del concentramento nella locale Congregazione di carità (1).

La Cassazione (Sezioni Unite) ha ritenuto, in fatto, che uno Alberto De-Albertis *quondam* Bartolomeo del luogo di Vanzone, ex Stato di Milano, ed abitante da oltre un trentennio in Genova, con disposizioni testamentarie 12 marzo 1752 e successivi codicilli del Novembre 1758 abbia istituito un legato composto della somma di lire centocinquantamila genovesi e di taluni stabili a favore dell'Oratorio della SS. Annunziata di Vanzone allo scopo d'impiegare il frutto del denaro e le rendite degli stabili in luogo o *luoghi cauti* e fruttiferi ed anche per fare andare in Vanzone ogni due anni li molto reverendi P. P. Missionari a fare le missioni e servirsene altresì per le limosine, opere pie e segnatamente pel mantenimento del Cappellano preposto allo andamento di una Cappellania perpetua meramente laicale (che lo stesso De-Albertis avea fondato col testamento del 1752) di una messa quotidiana da celebrarsi nello stesso oratorio in suffragio dell'anima di esso testatore e codicillante e dei suoi antenati, ecc. ecc.

Un regio decreto 13 novembre 1903 dispose la concentrazione di questa Opera pia De-Albertis nella Congregazione di Carità di Vanzone di S. Carta limitatamente alla quota destinata ad elemosina a favore dei poveri della locale Parrocchia di Santa Caterina, e conservò alla Confraternita della SS. Annunziata il capitale corrispondente all'annua rendita di lire milletrecentotrentacinque per lo adempimento degli oneri di culto mantenuti a carico della Opera pia De-Albertis. Trasformò, infine, il residuo patrimonio di questa ultima allo scopo di fondare e mantenere uno asilo infantile a vantaggio dei bambini appartenenti alla detta Parrocchia di Santa Caterina e questo Istituto eresse in ente morale affidandone l'amministrazione a determinate persone.

Contro questo Real Decreto insorsero nelle forme legali chiedendone, nel 1° Febbraio 1904, dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 81 della legge 17 luglio 1890, lo annullamento i signori Sacerdote Pietro Giustini Parroco di Vanzone e Giacomo Harrez quale Priore della Confraternita della SS. Annunziata di detto luogo.

Nel loro diffuso ricorso costoro sostennero ehe il Decredo fosse lesivo dei diritti di proprietà dell'ente Parrocchia e contrario alle disposizioni degli atti 54, 56 e 60 della testè citata legge.

La quarta Sezione, con decisione 31 marzo 1905, dopo avere ritenuto che non fosse fondata una eccezione d'improponibilità del ricorso e che fosse prematuro lo esame circa la legalità ed opportunità della integrazione di giudizio, in vista della sollevata eccezione d'incompetenza, sospesa ogni pronuncia in merito, rinviava gli atti a questo Supremo Collegio per la risoluzione della eccezione stessa.

I ricorrenti, Parroco e Priore, con memoriale indirizzato alle Sezioni Unite hanno dedotto che il conoscere e decidere se una persona giuridica esista o meno, o quale ne sia la intrinseca natura, entri nel mandato dell'autorità giudiziaria, e chiedono, in conseguenza, che venga ritenuta nel caso la competenza del magistrato ordinario.

La Cassazione (Sezioni Unite), ha considerato, in diritto, che realmente con le ragioni addotte a sostegno del

(1) Giurisprudenza costante. Conf. da ultimo le due sentenze della Cassazione di Roma sezioni unite 25 aprile e 4 maggio 1906, Congregazione di carità di Bari c. Opera pia Sacro Monte di Pietà di Bari, Prefetto e Comune di Bari, e Congregazione di carità di Parma c. Opera parrocchiale di S. Quintino e Ministero dell'Interno con le note ivi (vol. in corso pag. 457-458).

Ved. anche nella precedente dispensa, pag. 553, colle note e richiami relativi, la sentenza della Corte di Appello di Catania 27 luglio 1906, Santuccio c. Alfieri.

ricorso, inoltrato al Consiglio di Stato dai signori Parroco Giustini e Priore Harrez, per ottenere la revoca del Regio Decreto del 13 novembre 1903, siasi dato origine a materia di discussione e decisione, la quale non può essere che di competenza dell'autorità giudiziaria. Si è, difatti, eccepito come il Decreto in parola fosse non solo lesivo del diritto patrimoniale dell' ente Parrocchia, ma contrario alle prescrizioni della legge speciale del 17 luglio 1890 appunto perchè colpisce un legato esclusivamente istituito a scopo di culto a favore della Parrocchia di Vanzone, che è un ente capace di ricevere e di possedere ed incorporato nel patrimonio della Parrocchia medesima. Si dice, altresì, che questo legato è carente dei requisiti necessari per reputarlo legato autonomo ed avente esistenza propria, di per sè stante. Ora, basta enunciare in sintesi le deduzioni, delle quali si tratta, per intendere assai facilmente come sia indispensabile, nel caso, indagare fra l'altro la esistenza giuridica dello ente, la sua capacità, e la natura intrinseca di esso ne' rapporti con la volontà del testatore. Indagine e conseguenziale decisione, le quali danno luogo all'applicazione dei principi di legge comune in relazione con le disposizioni di leggi speciali, alla cui esatta osservazione è preposto il magistrato ordinario. Ciò d'altronde è conforme (siccome viene opportunamente rilevate dalla memoria indirizzata dai ricorrenti Parroco e Priore a queste Sezioni Unite) alle massime sancite in casi analoghi, e relativi alla materia del concentramento e della trasformazione di pie spese, da questo Supremo Collegio interpretando la citata legge del 1890.

Per questi motivi, le Sezioni Unite dichiarano che nel caso in esame la competenza è dell'autorità giudiziaria, e rinviano ogni statuizione in spese alla decisione della controversia in merito, ecc.

Cassazione di Roma

21 luglio 1905.

Pres. Lucchini, ff. di P. — *Est.* Peroni.

Aspettati e *Dini*.

Delitti contro l'ordine pubblico — Incitamento all'odio fra le classi sociali — Classe dei cattolici — Attacco ai ministri del culto a mezzo della stampa.

La collettività dei cattolici, intransigenti o no, costituisce una classe sociale ai sensi ed effetti dell'art 247 del Codice penale; epperò un attacco violento che si faccia a mezzo della stampa, contro i ministri del culto, costituisce un eccitamento all'odio fra le classi sociali, e propriamente contro le classe dei cattolici, cioè di quelle persone che professano il culto da quei ministri rappresentato.

Il Tribunale penale di Firenze, con sentenza 11 febbraio 1905, dichiarava non esser luogo a procedimento per inesistenza di reato in confronto di Aspettati Armando e Dini Gaetano, l'uno direttore, l'altro gerente del giornale *La Difesa*, imputati del delitto di cui agli articoli 247 Codice penale e 1 della legge 19 luglio 1894, n. 315, per avere, nel n. 25 del detto giornale, il 19 giugno 1904, con l'articolo « Guerra al prete », eccitato nelle altre classi sociali l'odio contro la classe sacerdotale. In seguito al gravame del P. M., quella Corte d'appello riformava completamente il giudizio di primo grado, e, con sentenza 26 aprile p. p., dichiarava colpevoli gl'imputati del reato loro rispettivamente ascritto, e li condannava entrambi alla pena della detenzione per mesi tre e alla multa di L. 50.

I condannati denunziano ora questa sentenza d'appello e ne chiedono l'annullamento, deducendo il seguente unico mezzo: violazione dell'art. 247 Codice penale, perchè i preti non costituiscono una classe sociale a' termini dell'articolo stesso.

Attesochè il dedotto mezzo non può trovare accoglimento.

È vero che il legislatore, con le parole del citato articolo « tra le varie

classi sociali » non ha inteso riferirsi soltanto alle due classi in cui si dividono i cittadini sotto il punto di vista della condizione economica, quella cioè dei capitalisti e dei proletari, imperocchè le parole stesse accennano fuor dubbio al concetto di molteplicità e non di semplice dualità, epperciò le classi sociali contemplate dall'articolo sono almeno più di due, e a un'interpretazione contraria resiste ancàe lo spirito cui la disposizione di legge s'informa, inquantochè nella società civile non esistono soltanto interessi e finalità d'indole economica, ma ben altri, che sono pure di grande importanza morale e civile, e, siccome l'articolo di legge è ispirato al concetto di tutelare l'ordine pubblico, e lo estrinseca reprimendo quei fatti che posson riuscire pericolosi per la pubblica tranquillità, non sarebbe giusto che codesta tutela si esplicasse esclusivamente a benefizio delle due classi dei capitalisti e dei proletari, e non anche di ogni altra classe sociale.

Però l'indagine, nella quale il magistrato di merito si lasciò trascinare, se cioè i preti costituiscano una classe sociale, è affatto ultronea, imperocchè indipendentemente dalla risoluzione di questa tesi avrebbe avuto gli elementi necessari, per decidere se nell'articolo incriminato concorressero o meno gli estremi del reato in questione.

Invero, male ravvisò il magistrato medesimo in quell'articolo un eccitamento all'odio soltanto contro i preti, e cioè contro la persona dei ministri del culto cattolico, quando invece, interpretato nel suo intero contenuto, nelle finalità di chi lo ha dettato, fatte chiaramente palesi nella prima parte di esso, non poteva esser altrimenti inteso che come un vero e proprio eccitamento all'odio contro l'intiera classe delle persone che scrupolosamente professano quel culto, attaccandone più accanitamente e direttamente i ministri, siccome quelli che stanno a rappresentarlo e dirigerlo, indirizzandone l'azione. È infatti, l'introduzione dell'articolo che vi dà l'intonazione e che spiega chiaramente l'obbiettivo, il fine dell'autore, e in esso si dice, riportando parole del Gambetta, che i clericali sono il peggior nemico e la rovina della società civile, e a dimostrazione di codesto assunto si scende poi agli attacchi violenti contro i preti.

Ora, che la collettività dei cattolici, intransigenti o no, costituisca una classe sociale, non può esse revocato in dubbio, e fu già dimostrato di sopra nell'interpretare lo spirito dell'art. 247 Codice penale, trattandosi d'una massa ingente di persone, le quali, non per effetto di una organizzazione o costituzione, ma perchè animate da comune intento, esplicano, associate collettivamente, funzioni, e tendono a raggiungere finalità di alta importanza morale.

Per questi motivi, la Corte rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

16 giugno 1906.

Pres. Caselli P. — *Est.* Giordani.

Pacifici e Sestili c. *Capitolo Cattedrale di S. Lorenzo e Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Tivoli.*

Ricorso per cassazione — Sentenza d'appello non notificata — Termine per ricorrere — Bolletta di deposito.

Contro una sentenza in grado di appello non notificata può sempre farsi nuovo ricorso per cassazione anche dopo il decorrimento di 90 giorni da quello dell'interposizione del primo ricorso, decorrendo il termine per ricorrere nanti il Supremo Collegio solamente dal giorno della notifica della sentenza, giusta l'art. 467 Codice proc. civ.

A norma degli art. 500 e 517 Cod. proc. civ. tanto per il primo quanto per il secondo ricorso contro una sentenza non notificata basta una sola bolletta di deposito.

Ritenuto, in fatto, quanto segue:

Con citazione del 24 novembre 1903, il Capitolo della Chiesa Cattedrale di S. Lorenzo in Tivoli e la Parrocchia di S. Michele nella stessa città, dichiararono che Chiara Pacifici, Maria Sestili e quel Comune possedevano a ti-

tolo d'enfiteusi un terreno situato in quel territorio nella contrada Reali vocabolo Laudi o Mantellate, iscritto nel catasto ai numeri 150 (resto) 150 e 740 (resto) della 6ª Sezione ed avente la superficie di are 83 e centiare 50: che quel terreno era di dominio diretto di essi enti, ed era gravato, a favore di ognuno di loro, dell'annuo canone di 4 barili di mosto, netti dal decimo; che gli enfiteuti non avevano pagato da più anni i detti canoni, e che non aveva avuto alcun effetto la interpellazione fatta il 29 agosto 1903 giusta l'articolo 1565 del Cod. civile.

Ciò premesso, la Parrocchia ed il Capitolo suddetti convennero la Pacifici, la Sestili ed il Comune di Tivoli davanti il Pretore di quel Mandamento, per ottenere il pagamento dei canoni arretrati loro rispettivamente dovuti e la devoluzione del fondo enfiteutico.

Con sentenza del 30 marzo 1903 il Pretore adito, respinte tutte le eccezioni e deduzioni contrarie, accolse interamente la domanda degli attori.

Da tale sentenza la Sestili produsse appello, al quale la Pacifici fece poi adesione, e dedusse:

1° Che, come aveva eccepito davanti al Pretore, la citazione introduttiva del giudizio era nulla, perchè fatta ad istanza due attori, i quali non avevano comunanza d'interessi;

2° Che la Parrocchia di S. Michele non poteva vantare alcun diritto enfiteutico sul fondo controverso, essendo alla medesima dovuta la chiesta annua prestazione a titolo di legato, in base al testamento fatto da Don Getulio Nardini il 17 novembre 1721;

3° Che, essendo stato espropriato a causa di pubblica utilità nel 1881 per oltre due terzi il detto fondo, che era di ettari 2° are 51 e centiare 20 non potevano gli appellati richiedere l'intero pagamento delle annue prestazioni, le quali dovevano essere ridotte in proporzione della zona di terreno rimasta dopo la espropriazione;

4° Che il prezzo richiesto quale corrispettivo delle annue prestazioni di 4 barili di mosto era eccessivo, e doveva essere diminuito di due decimi secondo la consuetudine locale;

5° Che, in ogni ipotesi, non potevasi ordinare la devoluzione dell'intero fondo, non essendo gli appellati direttari di tutta la superficie di esso;

6° Che, in ogni caso, si doveva accordare un congruo termine per la purgazione della mora, e per il pagamento delle prestazioni dovute e del capitale di affrancazione.

Con sentenza del 26 maggio 1905 il Tribunale di questa città respinse tanto l'appello principale quanto l'appello adesivo, e confermò la sentenza appellata.

Contro la sentenza pronunziata in grado di appello, non notificata, la Pacifici interpose il ricorso per cassazione, deducendo i seguenti mezzi di annullamento:

1° Falsa applicazione dell'articolo 79 del Cod. di proc. civile e violazione degli articoli 72-73-74-75-76-84 e 187 dello stesso Codice, in relazione agli articoli 1564 del Codice civile e 517 numero 3 del Codice di procedura civile;

2° Falsa applicazione delle leggi 11 e 14 Cod. *de fundo patrim.* 11, 62; della legge 15 §§ 26 e 27 Dig. *de damno infecto* 39, 2; della legge 8 Codice *de praescript.* 39 ann. 7, 39 della legge 12 §§ 2 e 3 Dig. *de publ.* 6, 2; e della legge 12 § 4 Cod. *de praescript. longi temp.* 7, 33, e violazione del § 1448 del regolamento Gregoriano e degli articoli 710, 2105, 2106, del Codice civile, 29 e 47 delle relative disposizioni transitorie, in relazione agli articoli 360 numero 6, 361 numero 2 e 517 numero 3 del Cod. di proc. civile;

3° Violazione degli articoli 27-44-49 e 52 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità, e falsa applicazione degli articoli 2 delle disposizioni preliminari al Codice civile e 29 dello disposizioni transitorie in relazione agli articoli 360 numero 6, 361 numero 2 e 517 numero 2 e 3 Cod. di proc. civile;

4° Violazione dei §§ 1441 e 1442

1443 del regolamento Gregoriano, in relazione agli articoli 360 numero 6, 361 numero 2 e 517, numero 2 e 3 del Cod. proc. civile;

5° Violazione degli articoli 29 delle disposizioni transitorie e 2 delle disposizioni preliminari al Cod. civile, delle leggi 35, 33 e 38 Dig. *de legib.* 1, 3 e dell'articolo 1124 del Cod. civile, falsa applicazione dell'articolo 47 delle disposizioni transitorie, e violazione degli articoli 25 e 28 del *motu proprio* daziario di Pio VII del 19 marzo 1801, 220 e 221 del motu proprio dello steso Papa del 6 luglio 1816 e del regio decreto 17 settembre 1871 numero 458 in relazione agli articoli 360 numero 6, 361 n. 2, e 517 n. 3 del Cod. di proc. civ.

Contro la stessa sentenza di appello, non notificata, ricorse anche la Sestili riproducendo quasi integralmente i cinque mezzi di annullamento sopra trascritti, ed aggiungendovi un sesto mezzo, cioè il seguente:

Violazione e falsa applicazione della legge 7 pr. Dig. *comm. divid* 10, 3; falsa applicazione del principio delle indivisibilità del dominio diretto, e difetto di motivazione in relazione agli articoli 360 n. 6, 361 n. 2, e 517 numeri 2 e 3 del Cod. proc. civ.

Il capitolo di S. Lorenzo in Tivoli, e la Parrocchia di S. Michele nella detta Città hanno sollevato due dubbi, cioè che non sia regolare il primo ricorso, perchè porta una sola bolletta di deposito, mentre il secondo ne porta due, e che il secondo ricorso, notificato 96 giorni dopo il primo, intimato anche alla Sestili, non sia tempestivo.

Considerato che tali dubbi non hanno alcun fondamento giuridico, perchè bastava un solo deposito tanto per il primo, quanto per il secondo ricorso, giusta gli articoli 500 e 521 del Cod. di proc. civile, e la Sestili, non essendole stata notificata la denunziata sentenza aveva il diritto di ricorrere anche dopo il decorrimento di 90 giorni da quello dell'interposizione del primo ricorso, decorrendo il termine per il ricorso per cassazione dal giorno della notificazione della sentenza, giusta l'articolo 467 dello stesso Codice.

Considerato che tanto in prima istanza, quanto in grado di appello fu dalle ricorrenti Pacifici e Sestili contestata la natura del titolo, in forza del quale la Parrocchia di San Michele in Tivoli aveva chiesto contro di loro il pagamento di canoni arretrati e la devoluzione del fondo suddetto, perchè esse sostenevano contrariamente alla domanda giudiziale contro di loro proposta, che la prestazione richiesta dipendesse, non già da un contratto di enfiteusi, ma bensì da un legato perpetuo risultante da un testamento fatto da Don Getulio Nardini nel 17 nov. 1721.

Tanto in prima istanza quanto in appello fu anche contestata dalle ricorrenti la esistenza del titolo in forza del quale il Capitolo di S. Michele in Tivoli aveva chiesto il pagamento di canoni arretrati, e la devoluzione del fondo medesimo,

Infine nei due gradi del giudizio fu controverso tra le parti se, oltre i canoni pretesi, gravasse sullo stesso fondo un terzo canone.

Ciò posto, per determinare la competenza del pretore per ragione di valore, occorreva, giusta l'articolo 76 del Codice di procedura civile, annullare venti annualità delle pretese rendite perpetue; e poichè il valore di tali annualità superava evidentemente la competenza del Pretore, egli avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza a pronunziare sull'istanza.

Nè giova osservare in contrario che, sebbene fosse unico il giudizio, tuttavia trattavasi di due domande distinte, dipendenti da diversi titoli, il valore di ciascuna delle quali non superava la competenza pretoriale, poichè era in controversia se le domande dipendessero da uno o da due titoli.

Quindi la Pacifici e la Sestili giustamente censurano col primo mezzo dei loro rispettivi ricorsi la denunziata sentenza, per non avere il Tribunale, riformato la sentenza appellata, dichiarando la incompetenza del Pretore.

Considerato che, avendo il primo giudice pronunziato sul merito, la causa dev'essere rinviata ad un Tribunale diverso da quello che pronunziò la denunziata sentenza.

Per questi motivi, cassa, rinvia ecc.

Appello di Roma.

30 ottobre 1906

Pres. POMARICI ff. di P. — *Est.* MOSCA.

Ministeri dei Lavori Pubblici e del Tesoro c. *Società della Ferrovia Sicula occidentale ed altri.*

Amministrazione pubblica — Sentenza di condanna e titoli di credito — Mancata iscrizione e diniego di iscrizione in bilancio — Efficacia.

Le sentenze di condanna di una pubblica Amministrazione ed i titoli di credito contro la medesima non perdono la loro efficacia per la non iscrizione e nemmeno per il diniego di iscrizione in bilancio dei fondi occorrenti al pagamento (1).

Omissis.... Come del pari poco importa se, liquidata giudizialmente l'indennità e il prezzo dei materiali, il Parlamento si rifiuti di stanziare in bilancio la relativa spesa, perchè, com'è noto, le sentenze di condanna di una pubblica Amministrazione ed i titoli di credito contro la medesima non perdono la loro efficacia pel semplice fatto di non essere stati iscritti in bilancio i fondi occorrenti di pagamento, potendo benissimo il creditore attendere ancora del tempo, ovvero cercare altri mezzi per essere soddisfatto (quali la compensazione, la esecuzione sui beni patrimoniali, la emissione di mandati sui fondi di riserva e via dicendo). A togliere di mezzo, o sopprimere senza alcun indennizzo un diritto contro lo Stato, nascente da sentenza o da altro titolo, occorre una legge vera e propria, approvata dai due rami del Parlamento e sanzionata dal Re, non il semplice diniego d'iscrizione del relativo capitolo di spesa nel bilancio, diniego che potrebbe anche avvenire per volontà di uno solo dei due rami del Parlamento.

Omissis . . .

Appello di Ancona.

10 ottobre 1906.

Pres. MORTARA, P. P. — *Est.* PETRILLO.

Congregazione del SS.mo Sacramento di Piticchio c. *Padovani.*

Ipoteca — Diritto d'ipoteca e azione giudiziaria che ne è garanzia — Sono reali mobilari — Azione attiva o negativa ipotecaria — Competenza — Valore della causa agli effetti della competenza.

Il diritto di ipoteca, e l'azione giudiziaria che ne è garanzia, sono reali mobiliari.

Nelle controversie aventi ad obbietto azione attiva o negativa ipotecaria, il valore della causa, agli effetti della competenza, è il valore del credito colla ipoteca garantito.

Diritto. — Osserva che il Padovani a censura della sentenza dei primi giudici deduca che l'azione da lui proposta sia ipotecaria, che il diritto di ipoteca sia reale mobiliare, che il criterio per determinare la competenza per valore della causa sia quello dettato dagli articoli 72 e 80, e non l'altro dell'art. 79 del Cod. di rito, e che in conseguenza il Tribunale sia competente a giudicare la causa di cui trattasi. E questa censura è del tutto attendibile. — Non è a discutere che l'azione spiegata dal Padovani, sintetizzata specialmente nelle sue ultime conclusioni di prime cure, in fatto rilevate, abbia origine da una iscrizione ipotecaria ed investa il diritto a censurare la garanzia reale del credito censito dalla Confraternita, la iscrizione ipotecaria cioè sul terrreno al mappale 415 in quel

---

(1) Crediamo opportuno riferire questa massima ed il brano analogo di questa sentenza della Corte d'Appello di Roma (riportata nel *Foro italiano*, anno corrente, col. 1328).

di Tomba. — Ora l'art. 1964 del Codice civile definisce l'ipoteca: *un diritto* reale sopra i beni del debitore o di un terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare sopra i medesimi il soddisfacimento di una obbligazione. Ma da siffatta nozione generica non deriva che siano beni immobili il diritto d'ipoteca e le azioni che lo riguardano, siano esse *affermative* della sua esistenza, come quelle che in virtù della ipoteca si esercitano sui beni, o *negative* della medesima, come quelle che al pari della presente tendono ad eliminarla. Anzi, per espresso dettato dell'art. 418 del Codice stesso sono mobili per determinazione di legge i diritti, le obbligazioni e le *azioni anche ipotecarie* che hanno per oggetto somme di danaro, ecc. Sicchè, a differenza del Codice francese, il quale nel suo articolo 529 non contiene le parole *anche ipotecarie* scritte nel nostro, deve affermarsi che per dettato della nostra legge civile l'azione ipotecaria come il diritto di ipoteca, di cui essa è guarentigia, sia azione reale mobiliare.

E d'altronde, se la definizione di questo diritto e dell'azione sua non volesse vedersi nella chiara parola della legge e facesse bisogno ai fini della causa ricercarla nel campo della dottrina, tornerebbe sempre la stessa per il principio giuridico, il quale il diritto medesimo informa.

La natura dell'azione non può infatti essere diversa da quella del diritto che esso vuol sanzionare e reintegrare.

Il diritto personale di credito diventa reale dal momento in cui al medesimo si aggiunge il diritto di ottenerne il pagamento mediante la vendita di determinati beni, in qualunque mano siano passati. Questo diritto accessorio è detto ipoteca. Di qui il carattere dell'ipoteca di diritto reale, perchè dà azione contro qualunque possessore dell'immobile. Ma non pertanto l'ipoteca assorge alle condizioni di diritto immobiliare. Imperocchè esso non ha per obbietto lo immobile, non circoscrive tutta la sua azione od esercizio nel godimento parziale o totale di questo nella sua totale o parziale disposizione come il diritto di proprietà, di usufrutto, di enfiteusi, di diretto dominio, di servitù. Invece, avendo essa per fine di fare ottenere mediante la vendita dell'immobile la soddisfazione del credito, l'ipoteca è un diritto *ad rem*, ed è cosa mobile, come mobile è il suo obbietto, il *prezzo* dell'*immobile*, come mobile è il diritto, di cui è accèssorio quello di credito.

Se la definizione del diritto d'ipoteca, comunque presa dalla legge scritta o dalla dottrina, è adunque di diritto reale mobiliare, l'azione sua, conservando l'indole stessa, va detta azione reale mobiliare. Il che viene convalidato dall'art. 415, che non annovera affatto il diritto del creditore ipotecario fra i beni che la legge considera immobili, come ha annoverato invece i diritti del concedente e dell'enfiteuta, ecc.

E se è così il criterio direttivo per determinare il valore della causa vertente non può che informarsi alla regola generale dell'art. 72 del Codice di rito; il valore della causa è quello della domanda. Or come si determini in simile caso il valore della domanda, non presenta dubbio, giacchè discutendosi del diritto a mantenere la garanzia di un credito, è la somma di questo che indica il valore della lite. Porge argomento valido di analogia, sebbene non ve ne sia bisogno, a sussidio della decisione nel senso indicato, l'art. 75, n. 1, del Cod. di proc. civ. per l'analogia fra il diritto di pegno e l'altro di ipoteca entrambi diritti reali e destinati a garantire la prelazione del creditore. Nè può sostenersi con validi argomenti che si applichi nella specie il disposto dell'art. 79 del Codice citato. Imperocchè questo articolo concerne contese di diritti, i quali attengono alla sostanza del diritto di proprietà, e sono per tal ragione immobiliari e ben distinti per questa loro indole dal diritto di ipoteca (art. 415, ult. capov. Cod. civ.). Tanto meno vale il dire che, essendosi collo

istrumento di vendita Catalani-Padovani valutato per L. 1500 l'obbligo assunto da costui di cancellare l'ipoteca dell'appezzamento di terra, di cui trattasi, ed avendo questi depositato la somma di L. 1090 a garanzia del patto, il valore della domanda, radiazione della ipoteca, è inferiore a quello della competenza del Tribunale.

Con questa argomentazione si dimentica dalla Confraternita che essa è estranea al contratto citato, e non può invocarlo, che il patto di sui sopra rappresenta fra le parti contraenti il valsente di danni eventuali nel caso di inadempienza; che nella causa essa non dichiara di ridurre il suo diritto di credito nei confini della somma da quel contratto indicati, e finalmente che l'ipoteca è indivisibile attivamente e passivamente e che il suo valore è sempre il valore del credito relativo, *tota est in tota et tota in qualibet parte.*

Ora, e poichè il valore del credito censito, cui l'ipoteca in disamina riflette, ammonta a L. 3192, la causa che ne occupa, è di competenza del Tribunale adito.

Errarono adunque i primi giudici nel definire reale immobiliare, con frase abbastanza laconica e quasi assiomatica, il diritto e l'azione ipotecaria in disamina, e nel determinare coll'articolo del Codice di proc. civ., il valore della causa, inferiore alla loro competenza.

La sentenza deve quindi riformarsi anche nella sua provvidenza sulle spese.

Per questi motivi, ecc.

Appello di Catanzaro.

22 ottobre 1906

Pres. Lupoli P. — *Est.* Ciampa

Fondo pel culto c. *Bova, parroco di Ardore.*

Congrua parrocchiale — Spese di culto — Legge 7 luglio 1866 — Fondi disponibili — Necessità della domanda — Leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 - Diritto alimentare al netto delle spese di culto — Non necessità della domanda — Affitto della casa canonica — Deducibilità di esso — Prescrizione quinquennale — Spese di culto — Inapplicabilità.

A norma della legge 7 luglio 1866, art. 28, tanto il supplemento di congrua ai Parroci, quanto le spese di culto che non fossero a carico di privati o di altri enti, si pagavano a discrezione dal Fondo per il culto, nella misura dei fondi disponibili, ed era necessaria un'apposita domanda (1).

Per effetto della legge 30 giugno 1892 (art. 3) e 4 giugno 1899 (art. 1 e 2) il supplemento di congrua acquistò i caratteri di un vero e proprio diritto alimentare; a datare quindi dal 1 luglio 1892 detta congrua fu stabilita al netto delle spese di culto, e non fu più necessaria la domanda (2).

È da comprendersi tra le spese di culto, ed è quindi deducibile, la spesa per il rimborso dell'affitto della casa canonica (3).

Non è applicabile la prescrizione quinquennale al credito per arretrati di spese di culto (4).

Osserva che il Tribunale di Gerace, con pronunziato del 29 novembre 1905, provvedendo sulla dimanda proposta con libello notificato il 9 giugno 1905 dal sig. Giuseppe Bova, Parroco della chiesa di S. Leonardo in Ardore, faceva diritto alla domanda medesima per il capo relativo al rimborso delle spese di culto, e per l'effetto condannava la convenuta Amministrazione del Fondo per il culto al pagamento delle chieste lire 2800, una agli interessi legali

---

(1-4) Veggasi, colle note, la sentenza della Cassazione di Roma, 15 ottobre 1906, Balassini c. Fondo pel culto in questa dispensa, pag. 602; e veggansi colle note e richiami in ispecie, le sentenze (in dette note richiamate) della stessa Corte di cassazione, 15 gennaio 1906 e 27 gennaio 1906 (vol. in corso, pag. 28, 87,88) e della Corte d'appello di Roma, 26 luglio 1906 (ivi, pag. 467).

dal 19 giugno 1904 ed a tre quarte parti delle spese del giudizio; respingendo poi la istanza in ordine al preteso supplemento di congrua di annue lire 147,70 sino alla congrua di lire 800 per il periodo di tempo dal luglio 1892 fino al 30 giugno 1899, dichiarando prescritto il relativo diritto.

Osserva che da questa sentenza si è appellata in principale l'Amministrazione del Fondo per il culto, e per incidente il Parroco Bova, prendendo all'udienza esse parti, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, le conclusioni come sopra trascritte.

Osserva che i primi giudici non hanno errato nel ritenere dovuto al Parroco Bova il chiesto rimborso per spese di culto, imperocchè sia da considerare come, a prescindere che la legge del 7 luglio 1866 per la soppressione degli Ordini e delle Corporazioni religiose ricordata nella sentenza impugnata, regolando e determinando gli obblighi del Fondo per il culto col n. 5 dell'articolo 23 che è la ripetizione dell'articolo 24 della legge Sarda del 29 maggio 1855 con la restrizione imposta da necessità finanziarie della disponibilità dei fondi, venga a sanzionare quello per le spese di culto, che prima erano a carico dei Comuni, allorchè nelle provincie napoletane nel 1700 furono abolite con vari dispacci le decime Parrocchiali, niuna argomentazione può riuscire efficace nell'escludere che la legge del 30 giugno 1892 nel voler depurate le rendite beneficiarie per stabilire il supplemento di congrua dai pesi patrimoniali, non abbia comprese fra questi le spese di culto, dappoichè appunto la dizione generica di pesi patrimoniali apparisce più che mai comprensiva non solo degli oneri reali afficienti i beni del beneficio, ma ancora di ogni altra passività che grava la dotazione beneficiaria per il mantenimento necessario della chiesa alla quale è diretta l'opera del Parroco. Ed invero ammesso, il carattere, la natura della congrua che per concorde giurisprudenza e per autorità degli scrittori di diritto ecclesiastico è riconosciuta come un assegno personale del Parroco destinato esclusivamente al suo sostentemento, non poteva il legislatore non designarla netta da ogni gravame e spesa siccome l'art. 3 della predetta legge del 30 giugno 1892 testualmente dice parlando di congrua al netto. Sarebbe per fermo irrisorio cotesto assegno, se in difetto di una fabbriceria od altro ente obbligato a provvedere alle spese di culto, dovesse il Parroco erogare le spese medesime inerenti al relativo beneficio, senza le quali deve riconoscersi che l'ufficio del Parroco medesimo non può esplicarsi canonicamente. Nè valga obbiettare che una estensiva interpretazione data alla legge del 1892 sia resistita dal fatto posteriore della legge del 4 giugno 1899 che fa una distinzione tra gli oneri patrimoniali e le spese di culto, stabilendo per i primi la deducibilitá e per questi ultimi a titolo di compenso l'aumento del 15 per cento sul supplemento di congrua, perocchè deve invece ammettersi che la legge del 1899 sia stata esplicativa e non innovativa di quella del 1892, da dileguare il menomo dubbio che per poco la precedente legge avesse potuto ingenerare riguardo alla deducibilità o meno delle spese di culto e per il servizio della chiesa ed in rapporto al sapere quali fossero le spese strettamente necessarie e quali il preciso ammontare della somma per esse dovuta.

Sicchè riesce chiaramente inattendibile che fosse l'obbligo di una maggiore concessione che non fossero i pesi meramente reali al di là di quanto il legislatore con la prima legge abbia stabilito e della potenzialità dei fondi finanziari dello Stato, come innanzi si è detto. E d'altronde come sfuggire nel caso in disamina alla distinzione che giustamente deve farsi tra l'investito di beneficio provveduto di fabbriceria e l'altro di beneficio mancante di un fondo speciale da impiegare nelle spese del culto, quando, valga il ripeterlo, se necessariamente devono esplicarsi le funzioni della Chiesa, le relative spese

non possono gravare la congrua Parrocchiale, dalla quale trae esclusivamente il Parroco il suo personale mantenimento: lo spirito delle leggi successivamente fatte a beneficio dei Parroci nè è la più chiara manifestazione.

Egli è certo che l'una e l'altra legge sono state informate al concetto fondamentale del miglioramento della condizione del clero parrocchiale più povero, inteso dal bisogno stesso religioso dei cittadini. Si sostiene che in ogni caso riesca tardiva la odierna istanza del Bova e per dippiù sia applicabile in ipotesi subordinata il criterio legislativo della legge del 1899 circa la misura delle somme dovute e che infine si appalesi prescritto il diritto al chiesto rimborso. Non reggono nè l'una e nè le altre eccezioni, perchè in mancanza di una rinunzia espressa a chiedere il rimborso del quale è questione non può valere la ragione addotta che le liquidazioni precedenti al 1899 siano state accettate incondizionatamente. Il principio poi della non retroattività della legge trattandosi di una ragione creditoria precedente al 1 luglio 1899 non legittima l'applicazione di codesta legge, sia pure che sussista una identità di ragione, e quanto alla prescrizione quinquennale di che all'art. 2144 Cod. civ., come bene i primi giudici hanno considerato, la stessa non riesce applicabile, dappoichè è fuori dubbio che diretta la domanda del parroco Bova a conseguire il rimborso di quanto egli ha erogato per le funzioni della sua chiesa Parrocchiale, sia ben chiaro che il suo credito verso l'Amministrazione del Fondo pel culto, obbligata, per il periodo di tempo indicato dal Parroco medesimo, a somministrare lei la relativa spesa, attinge la sua ragione di essere, da un'utile gestione di negozio e quindi non può essere soggetto che alla prescrizione ordinaria dei 30 anni.

Il parroco Bova in altri termini non pretende che il rifacimento di quanto ha egli speso del proprio per il che non si tratta, come vuolsi argomentare, di spesa che si sarebbe dovuta dedurre nella liquidazione del supplemento di congrua che perciò nei rapporti dell'Amministrazione non costituirebbe che una richiesta di supplemento. Ma anche sotto il riflesso di supplemento di congrua e ciò vuolsi considerare in ordine alla questione che forma obbietto dell'appello per incidente, questo Collegio non esita ad adottare il concetto che per il carattere superiormente espresso del supplemento di congrua non possa esso rientrare nella ipotesi dei numeri 2 ed ultimo dell'invocato articolo 2144 del Cod. Civ. Imperocchè sia fuori discussione che la prescrizione quinquennale stabilita nell'articolo anzidetto si riferisca a tuttociò che è accessorio, conseguenza, frutto periodico di un'obbligazione principale, ed alle pensioni alimentari, che per quanto se ne voglia estendere il significato, non rappresenta che quell'assegno che si corrisponde senza che vi sia un corrispettivo di un'opera che si presta a favore di chi la corrisponde. Or il concetto e lo scopo della congrua chiaramente addimostra che se racchiude il carattere di un assegno di personale sostentamento dei Parroci, è anche il corrispettivo dell'opera che prestano per la Chiesa. Sicchè sfugge il concetto della gratuità che è insita agli assegni alimentari in genere e dei quali s'intende parlare nell'art. 2144. Laonde al parroco Bova competono anche le lire 155, richieste a titolo di supplemento di congrua col secondo capo della sua istanza, senonchè limitatamente al periodo precedente al 27 gennaio 1896, risultando dal Decreto esibito, che egli abbia conseguito da questa epoca fino al 30 giugno 1899 un supplemento di congrua appunto per lo affitto della casa canonica.

Osserva che dovendosi rigettare lo appello principale ed accogliersi invece lo appello per incidente, facendosi diritto in parte alla istanza che forma obbietto di quest'ultimo gravame, le spese del giudizio di appello, tranne per una lieve porzione, vadano a carico dell'Amministrazione del Fondo per il

culto, restando ferme però quelle di 1ª istanza.

Per tali motivi, ecc.

Tribunale di Genova.

16 ottobre 1906.

Pres. RASTELLI ff. di P. - *Est.* TERRAGNI.

Galleano c. *Drago.*

Patrimonio Sacro — Legislazione italiana vigente — Alienabilità — Pignorabilità.

La legislazione italiana vigente, pei principi generali a cui è informata, non riconosce alcuna efficacia giuridica alla costituzione del patrimonio sacro secondo il diritto canonico (1).

Esso patrimonio non è quindi nè inalienabile nè insequestrabile (2).

Il capo 2° *De reform.* della Sess. 21 del Concilio Tridentino, colla rubrica *Arceantur à sacris ordinibus qui non habent unde vivere possint*, riguarda evidentemente gli ordinandi al sacerdozio, non già coloro che già a questo avessero acceduto, come vedesi nella fattispecie del Galleano, sol che si raffrontino fra loro le date degli atti surriferiti.

E che ciò fosse è dimostrato da che al principio della intangibilità, cui la disposizione tridentina e il diritto canonico assegnavano per fondamento la necessità sociale che il novello chierico non fosse esposto *cum ordinis dedecore mendicare aut sordidum quaestum exercere*, venne derogato colla clausola dell'*id quod superest*, nei casi in cui il prete avesse *aliunde* di che sostenersi, e che alla parziale o totale alienazione intervenisse il consenso del Vescovo; ed è altresì derogato oggidì frequentemente della stessa Chiesa Cattolica, la quale, maestra di sapienti adattamenti, favorisce l'ordinazione di chierici sprovvisti di patrimonio alcuno.

Senonchè la succitata disposizione, derivante da una potestà da cui (per la necessità naturale e suprema di una distinzione oramai consacrata da secoli di storia) è intieramente separata la potestà civile, non ha più validità, nè efficacia alcuna, di fronte ai decreti dittatoriali del 1860 e 1861, i quali nelle varie regioni annesse al nuovo regno italico soppressero i Concordati del 1741 e del 1818 che a quella davano vigore per la costituzione del sacro patrimonio; di fronte agli art. 5 delle disposizioni preliminari, e 48 delle disposizioni transitorie del Codice civile; di fronte agli art. 433, 434 e 435 del Codice stesso, il quale assoggettò il detto patrimonio al diritto comune, dove imperano in tutta la loro efficacia così il principio (dapprima dal Galleano applicato col rogito Risso del 1905) che il proprietario può disporre dei suoi beni nella maniera più assoluta, purchè non ne faccia un uso contrario alle leggi, come quello (poscia disconosciuto dal Galleano stesso coll'odierna opposizione) che i beni del debitore sono la garanzia comune dei creditori.

Nè vale l'argomentare dagli art. 1007 1800 per dedurre che il Codice civile vigente riconosca il patrimonio ecclesiastico cogli effetti e le prerogative che il dritto canonico gli ha attribuito.

Dalla prima di tali disposizioni, che ha sottoposto il patrimonio ecclesiastico, al pari della dote e del corredo nuziale, a collazione, annullando così il principio (invero non consono al nuovo ordinamento della famiglia) che i canonisti avevano tratto dal Tridentino, e cioè che tal patrimonio non si poteva *nec conferri, nec imputari in legittimam*, non deriva minimamente la conseguenza della immunità del cespite conferendo da ogni azione giudiziaria, nulla avendo di comune tra loro la collazione e l'inalienabilità.

(1-2) Veggasi, sulla questione, la nota alla sentenza della Corte d'appello di Napoli 13 febbraio 1906, nel Vol. in corso, pag. 170. Anche la detta Corte d'appello ha deciso come la presente sentenza del Tribunale di Genova, e noi ci riferiamo alle osservazioni e richiami che leggonsi nella detta nota.

La disposizione poi dell'art. 1800 potrebbe trovare soltanto applicazione quando l'atto costitutivo del patrimonio fosse nei precisi termini stabiliti da detto articolo; il che non ricorre nella fattispecie.

Ma il Galleano, a suffragare la sua tesi invoca l'autorità di magistrature e scrittori che dai più lontani e disparati punti della legislazione vigente trassero a favore del patrimonio ecclesiastico analogie le meno conformi al senso ed alla lettera dell'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice civile. Non è a proposito far ricorso all'articolo 1 dello Statuto fondamentale del regno, dacchè vigono le leggi eversive delle proprietà ecclesiastiche e conventuali, la legge abolitiva del foro ecclesiastico e la legge sul matrimonio civile, che non tien conto del celibato sacerdotale; leggi tutte emanate da da quello stesso potere legislativo che nello Statuto suddetto, pur vulnerato in altri non pochi articoli, ritrova la sua origine storica.

Meno logico ancora e meno giuridico è richiamarsi alle disposizioni e decisioni circa la congrua parrocchiale ed all'art. 67 della Tariffa della legge sul registro; perchè la congrua è regolata espressamente dalle leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, 14 luglio 1887 e 30 giugno 1892, le quali ne fecero un istituto di ordine pubblico a beneficio dei sacerdoti aventi cura d'anime; perchè la tariffa succitata, ponendo il patrimonio ecclesiastico sotto una rubrica stessa colla dote matrimoniale, coll'adozione, colla emancipazione, col riconoscimento dei figli naturali, non poteva, nè può avere altro intento, nè altro effetto che la tassazione fiscale per la registrazione dei differenti atti suindicati; ed è assurdo sostenere che con un articolo di tariffa il legislatore abbia inteso estendere agli altri le norme del Codice civile fissato per alcuno dei detti istituti.

Se il legislatore italiano avesse voluto riconoscere questo vetusto e decaduto istituto del patrimonio ecclesiastico con le prerogative, privilegi e restrizioni di che i canonisti amano circondarlo, avrebbe dovuto dare alcuna di quelle norme che la necessità imponeva, trattandosi di *jus singolare;* invece non solanto ciò non ha fatto, ma ha pretermesso espressamente il detto istituto là dove si designano i beni mobili od immobili la cui disponibilità non è completa (articolo 296, 339, 430, 1405 Cod. civ. 585 e seg. Cod. proc. civ.).

Inapplicabile pertanto è l'art. 592 Cod. proc. viv. dal Galleano invocato nella opposizione di cui si tratta.

La immunità in detto articolo sancita non riguarda, nè formalmente, nè sostanzialmente, alcun cespite diverso dagli assegni alimentari che sono dovuti fra le persone e nei casi indicati dagli articoli 138 a 142 Cod. civ.; per le quali disposizioni il vincolo di sangue, base del diritto successorio e ad un tempo fondamento del diritto agli alimenti, imprime carattere di impignorabilità a siffatti assegni, denominati perciò dai romani giureconsulti *jura personae inhaerentia.* Sarebbe incivile che, mentre nella legislazione italiana non si trova peranco alcuna disposizione (all'infuori dell'art. 545 Cod. comm. pei marinai) che sottragga al pignoramento o al sequestro totale o parziale dei creditori le mercedi e i salari degli operai e dei domestici (pei quali militano ragioni umanitarie e sociali ben più potenti che quelle indicate dal Concilio Tridentino pei chierici), la si trovasse poi, a forza di illazioni ed induzioni ed analogie inammessibili, a favore del prete Galliano, il quale dimostrò in questa causa non aver altro intento che quello di frodare il suo legittimo creditore.

Per q. m., il Tribunale, ecc.

Tribunale di Bologna

27 luglio 1906.

Pres. PIGNOLO P. — *Est.* GALASSI

Cinti, Parroco di Budrio, c. Fondo pel culto.

Congrua — Supplementi — Questioni relative Competenza dell'autorità giudiziaria.
Prescrizione quinquennale — Assegni per supplementi di congrua — Inapplicabilità.
Congrue — Supplementi — Leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Pesi patrimoniali — Spese necessarie per le funzioni parrocchiali — Legge e Regolamento 1899 — Irretroattività — Criteri da essi adottati — Guida per l'applicazione delle legge precedente — Spese per l'esercizio del culto e della Chiesa — Determinazione — Criteri — Spesa pel predicatore quaresimale e dell'Avvento.
Onere del mantenimento di coadiutori — Antica consuetudine — Ammontare dell'assegno.
Certificati della Curia Vescovile — Forza probante.

Rispetto ai supplementi di congrua i Parroci hanno un vero e proprio diritto da garentire, e non un interesse, e resta sempre competente l'autorità giudiziaria a decidere le relative questioni (1).

Gli assegni per supplemento di congrua parrocchiale a carico del Fondo pel culto non sono soggetti alla prescrizione quinquennale (2).

Dal 1° luglio 1892 i Parroci hanno acquisito il diritto alla congrua di lire 800, per effetto della legge 30 giugno 1892, n. 317, e dal 30 giugno 1899 a quella di lire 900, per effetto dell'altra legge 4 giugno 1899, n. 191 (3).

*Per pesi patrimoniali ai sensi della legge 30 gigno 1892, art. 3, si debbono intendere non solo i censi, i canoni ed altre prestazioni passive, vale a dire l'*aes alienum, *nonchè le imposte, ma altresì le spese necessarie per le funzioni parrocchiali* (4).

La legge 4 giugno 1899 ed il relativo Regolamento non possono avere effetto retroattivo, nè applicarsi quindi alla liquidazione di congrua dovuta in forza della legge del 1892 (5).

Tuttavia nulla vieta che i criterj adottati dalla legge del 1899 e dal relativo Regolamento possano servire di guida per l'applicazione della legge precedente (6).

I certificati della Curia Vescovile meritano fede, provenendo da autorità legalmente riconosciuta dallo Stato, e quindi autorizzata a certificare quanto rientra nelle sue competenze (7).

L'onere del mantenimento di coadiutori ben può risultare da antica consuetudine debitamente dimostrata (8).

L'ammontare dell'assegno ai coadiutori dev'essere proporzionato ai redditi goduti dal Parroco (9).

Le spese pel servizio del culto e della Chiesa vanno liquidate, in base alla legge 1892 e alla interpretazione che le si è sempre data, pel periodo dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899 specificatamente partita per partita; e non può ritenersi ed applicarsi la misura del 15 per cento stabilita dalla legge 4 giugno 1899 (10).

I criterj da seguirsi per l'ammissione di dette spese sono due, e cioè che le medesime siano ridotte al puro necessario e che non s'identifichino coi fini dell'ente Parrocchia (11).

Non è deducibile nella liquidazione della congrua e relativo supplemento in base alle leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 la spesa del predicatore pel quaresimale e l'Avvento (12).

Nella liquidazione della congrua e supplemento di congrua in base alla legge 30 giugno 1892 l'ammontare delle spese pel servizio del culto e della Chiesa può essere dal Magistrato determinato e ridotto con criterio equitativo; e pel periodo dal 1° luglio 1899 in poi va limitato al 15 per cento, vale a dire a lire 135 (13).

(1-3) Su questa sentenza, e sulle massime relative, veggansi, colle note e richiami, di tutti i precedenti, le sentenze della Cassazione di Roma pubblicata nel Volume in corso a pag. 28, 87, 88 e 239, e quella recentissima 15 ottobre 1906 Balersini c. Fondo pel culto pubblicata nella presente dispenza a pag. 602 e inoltre la sentenza della Corte d'Appello di Roma 26 luglio 1906 riportata a pag, 467 e quella della Corte d'Appello di Catanzaro 22 ottobre 1906 a pag. 612. Sulla stessa causa è a nostra conoscenza che deve quanto prima pronunziarsi la Corte di Appello di Bologna. E allorchè pubblicheremo la sentenza di Appello ci riserviamo di ritornare su alcune delle massime di questa sentenza del Tribnnale bolognese, ed in ispecie sulle massime 6ª, 9ª, 11ª, 12ª e 13ª riferibili a questioni che il Tribunale non ha, secondo noi, esattamente deciso (come abbiamo sempre sostenuto) e sulle quali dovrà pronunziarsi la suddetta Corte d'Appello.

Fatto. - Don Casimiro Ubaldo Cinti fu investito della Parrocchia di S. Lorenzo in Budrio con bolla dell'Ordinario Diocesano di Bologna in data 23 settembre 1891 seguita da R. Placet del 2 ottobre 1891. Circa 13 anni dopo quel sacerdote, ricorrendo all'Amministrazione del Fondo pel culto, credette dimostrare che la rendita del suo beneficio al netto non raggiungeva nè il minimo di lire 800 a cui aveva diritto fino al 30 giugno 1899 per effetto della legge 30 giugno 1892, n. 317, art. 3, nè quello di lire 900 a cui aveva diritto dal 1° luglio 1899 in poi per effetto degli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 1899 n. 191. L'Amministrazione del Fondo per il culto però fu di contrario avviso, e respinse la pretesa del ricorrente diretta ad ottenere un supplemento di congrua, perchè, in base ad una tabella dimostrativa, non risultava già una deficienza di reddito netto ma invece una eccedenza. Contro tale liquidazione il R. Don Cinti non fece reclamo al Consiglio d'Amministrazione del Fondo pel culto come avrebbe avuto diritto ai termini dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899 n. 191, e 24 del Regolamento approvato con R. Decreto 25 agosto 1899 n. 350, ma, con citazione del 27 gennaio 1905, conveniva innanzi a questo Tribunale la suddetta Amministrazione; e, sostenendo che alle rendite del beneficio si dovessero fare ben maggiori detrazioni di quelle ammesse dalla citata Amministrazione, chiedeva che fosse questa condannata a pagargli le somme che fossero dal Tribunale dichiarate dovute pel supplemento di congrua dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899, e dal 1° luglio 1899 in poi, cogli interessi dalla domanda e col favore delle spese.

L'Amministrazione del Fondo pel culto oppose l'eccezione di prescrizione relativamente al tempo anteriore al quinquennio, e per le arretrate non prescritte sostenne che il supplemento di congrua dovesse limitarsi all'annua somma di lire 50.19.

In diritto. - Considerato che è inutile nelle specie di intrattenersi di soverchio sulla questione di competenza a cui ha accennato la parte convenuta, dal momento che questa non prende conclusioni specifiche, essendo ben noto che per responso della dottrina e della giurisprudenza i parroci rispetto ai supplementi di congrua hanno un vero e proprio diritto da garantire e non un interesse, così che, non ostante il disposto dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899 che concede al Parroco il diritto di reclamo in via Amministrativa al Consiglio d'Amministrazione del Fondo pel culto, resta sempre l'autorità giudiziaria competente a decidere le questioni che si riferiscono al supplemento di congrua.

Considerando che l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'Amministrazione del Fondo pel culto non può essere accolta, sia perchè l'articolo 2144 Cod. civ. contempla la prestazione di rendita periodica, mentre sotto forma di congrua il Parroco in sostanza non chiede se non il rimborso di quelle spese che egli fa detraendone l'importo dal reddito che costituir dovrebbe fino a lire 800, una rimunerazione di prestazione d'opera riconosciuta ed ammessa per alti fini sociali dallo Stato, sia perchè dopo tutto, fino quando l'assegno, come nella specie, non sia liquidato, non può decorrere prescrizione per il principio che *in liquidandis non fit praescriptio, nec mora.*

Considerato che al 1° luglio 1892 il parroco Don Casimiro Cinti aveva acquisito per effetto della legge 30 giugno 1892, n. 317 il diritto alla congrua di lire 800 e dal 30 gingno 1899, per effetto dell'altra legge 4 giugno 1899, n. 191, a quella di lire 900, e trattasi ora di vedere se egli l'abbia esattamente percepita, ed in caso diverso in quale misura per avventura gli sia dovuto il supplemento, e quale sia l'ammontare dei supplementi arretrati che il Fondo pel culto debba pagargli.

Considerato che l'Amministrazione dello Stato, in via amministrativa negò di dovere somma qualsiasi sostenendo

che i redditi depurati di quanto star doveva per legge a loro carico lasciavano a disposizione del Parroco un reddito anche superiore a quello della congrua fissata dalla legge del 1899; ma, tratta in giudizio, l'Amministrazione del Fondo pel culto ammise di dovere almeno per le annate non prescritte e per l'avvenire un supplemento di congrua per lire 50.19. Attore e convenuta sono d'accordo sull'ammontare del reddito che sarebbe così costituito: Rendita di beni rustici lire 1165.00 - Censi, prestazionie cc. 32.29 - Debito pubblico lire 515 - Proventi di stola lire 40. - Assegno del Ministero delle Finanze lire 322.50. - Totale L. 2125.79. — Dissentono invece le parti intorno alla determinazione delle spese.

Secondo Don Cinti le spese da diffalcarsi dalle rendite sarebbero le seguenti: 1° Censi, canoni ecc. lire 29.60 - 2° Imposta fabbricati lire 439.69 - 3° Ricch. mobile lire 184.16 - 4° Riparazioni ordinarie lire 174.75 - 5° Tassa di manomorta lire 67.20 - 6° Assegno per due coadiutori cappellani lire 960 - 7° Spese di culto e servizio della chiesa: *A*) Per l'organista, lire 144 — *B*) Pel portiere ed alza-mantici lire 30 — *C*) Sagrestano e capo campanaro lire 120 — *D*) Cera per lo stato delle anime lire 42 — *E*) Predicatore per la Quaresima lire 100 — Predicatore per l'Avvento lire 53.20 - Totale lire 489.20 - 8° Spese per assicurazione incendi lire 40.41 - Totale lire 2381.01. Essendo per ciò il reddito di lire 2125.79, sostiene l'attore che l'Amministrazione convenuta gli deve corrispondere l'intiero assegno di lire 800 dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899, e di lire 900, dal 1° luglio 1899 in poi, più lire 256.22 annue corrispondenti alla somma deficiente dal 1° luglio 1892. L'Amministrazione del Fondo del culto fa invece un altro conto. Ammette come ha sempre ammesso le deduzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, del conto dell'attore in lire 895.40, ammette la spesa di un coadiutore in lire 245.52, e quelle per il culto in lire 135 ragguagliate al 15 per cento sull'intiero ammontare della congrua giusta il disposto dell'art. 2 della legge del 1899, e così, diffalcando dal reddito di lire 2125.79 la complessiva somma di lire 1275.40 trova che il reddito netto è di lire 840.71, superiore alla congrua del 1892 ed inferiore di lire 50.19 a quella 1899.

Considerato che, come è dato vedere, la differenza dei conteggi risulta dall'ammontare delle spese pei due cappellani, e da quelle per le spese di culto o servizio della chiesa, perchè sulle lire 40.41 che Don Cinti mette in nota a titolo di canone per assicurazione di fabbricati non si fa questione trattandosi evidentemente di un peso patrimoniale e di un onere legittimo interessante la stessa Amministrazione del Fondo culto, dimostrato a sufficienza dal certificato del R. Subeconomato dei benefizi vacanti in data 3 maggio 1906 che l'attore produce (registrato a Bologna il 2 giugno 1906, vol. 327, n. 12708). Secondo la legge del 1892, art. 3, il supplemento di congrua dovuto ai parroci si elevava alla cifra di lire 800 dedotti i pesi patrimoniali; e si ritenne che per pesi patrimoniali non si dovessero intendere solo i censi, i canoni ed altre prestazioni vale a dire l'*aes alienum*, non che le imposte, ma le spese necessarie per le funzioni parrocchiali, volendosi fare in modo che al Parroco fosse assicurato il reddito annuo di lire 800, riservato libero e netto alla sua persona, pei suoi bisogni personali e pel suo personale mantenimento. A questa interpretazione rese omaggio la legge 1899, la quale, per tagliar corto a tutte le controversie insorte fu più esplicita, perchè, elevando la congrua a lire 900 dal 1° luglio (art. 2) ebbe a dichiarare che questo assegno doveva liquidarsi « al netto di ogni imposta o tassa, oltre che dei pesi patrimoniali e degli oneri legittimamente costituiti sulle rendite beneficiarie ..... aggiungendo che, sempre che non vi fossero corpi od enti morali o privati obbligati a sostenere le spese del culto o per il servizio della chiesa, e a ciò dovesse

sopperire il Parroco, sarebbe assegnato l'aumento del 15 per cento sull'intiero ammontare della congrua ».

Il Regolamento per la esecuzione della predetta legge del 1899, approvato con Regio Decreto 25 agosto 1899, n. 350, spiega quali siano i pesi patrimoniali e quando gli oneri costituiti sulle rendite beneficiarie siano a considerarsi legittimi; e fra questi oneri pone anche l'assegno od onorario che fosse corrisposto dal titolare al vice-parroco o coadiutore, dicendolo legittimo quando per fondazione o per decreti e provvisioni dell'autorità ecclesiastica muniti *d'exequatur* o di *placet* il Parroco non possa esimersi dalla prestazione e questa renda necessaria l'erogazione di una parte dei redditi della prebenda sempre proporzionata ai redditi goduti dal Parroco; quando tali decreti siano di data certa anteriore alla legge 7 luglio 1866, o in mancanza di decreti l'onere del mantenimento del coadiutore risulti da antica consuetudine debitamente dimostrata; quando la necessità di mantenere il vice-parroco sussista ancora avuto riguardo alla popolazione ed alla estensione della Parrocchia. La legge 1899 ed il relativo Regolamento non possono certamente aver effetto retroattivo nè applicarsi quindi alla liquidazione di congrua dovuta come nella specie anche in forza della legge del 1892; ma tuttavia, costituendo le nuove disposizioni quasi una sanzione, un riconoscimento legislativo della interpretazione data alla legge del 1899 e dal relativo Regolamento possano servire di guida per l'applicazione della legge precedente. L'Amministrazione riconosce di dover tener conto della spesa per un cappellano che determina in lire 245.58, ma Don Cinti afferma, come si è veduto, che non di un solo coadiutore ma di due ha, come ebbe sempre, bisogno la parrocchia di Budrio e che per detta spesa si debbano dedurre lire 480 per ciascun cappellano. Ora il Parroco di Budrio non produce nè atti di fondazione, nè decreti dell'autorità ecclesiastica muniti di *exequatur* o di *placet* che accertino l'obbligo o la necessità di due coaditori, ma produce dei certificati così dell'autorità ecclesiastica, come dell'autorità civile e degli atti rilasciati in epoche remote, e quindi non sospette, dai quali risulta che detta Parrocchia non ebbe mai meno di due coadiutori.

In un atto del 2 agosto 1813 rilasciato dall'Archivio di Stato si trascrive lo specchio della spesa occorrente per la parrocchia di S. Lorenzo di Budrio, dato dal Podestà di Budrio alla Prefettura del Reno e si comprende la spesa per *tre coadiutori conformemente al costume antichissimo e preventivo ancora alla chiamata dei frati a Budrio.* Un certificato della Curia Vescovile in data 5 agosto 1867 accerta che, essendo la popolazione di detta parrocchia molto numerosa, era necessaria alla chiesa l'opera di due cappellani almeno, affinchè il Parroco potesse soddisfare a tutti gli obblighi del suo ufficio. Un altro certificato della Curia Arcivescovile (reg. il 2 giugno 1906, vol. 325, n. 1270) dà persino i nomi dei due capellani che dall'anno 1860 si susseguirono in quella Parrocchia fino ad oggi, ed altro pure della Curia (reg. il 2 giugno 1906, vol. 327, n. 12705) attesta che entrambi i cappellani sono veri e propri coadiutori, mentre d'altro lato il Sindaco di Budrio nel giorno 8 dicembre 1904 dichiarava che la parrocchia di S. Lorenzo aveva due cappellani coadiutori del Parroco nell'amministrazione dei sacramenti e pel disimpegno di quegli uffici, che il Parroco *stesso stante la vastità della Parrocchia e il molto animato* non poteva compiere direttamente.

Tutto ciò basta per concludere che l'onere del mantenimento di due coadiutori risulta da antica consuetudine debitamente dimostrata perchè già in altra circostanza (Sent. 25 maggio 1900 Galerani C. Fondo culto) questo Tribunale ebbe giustamente a ritenere che i certificati della Curia Vescovile meritano fede provenendo da autorità legalmente riconosciuta dallo Stato e quindi autorizzata a certificare quanto

rientra nelle sue competenze. Che l'onere pel mantenimento di due cappellani sia a carico del beneficio e non di altre istituzioni ecclesiastiche locali o del Comune o del Patrono è provato dal fatto stesso del convenuto che riconosce ed ammette la spesa per un coadiutore, e che la necessità poi di seguitare anche attualmente a tenerne due sussista è dimostrato oltre che dai certificati della Curia, dalla nota vastità della parrocchia, la quale, giusta un certificato del Sindaco in data 5 maggio 1900 (reg. il 2 giugno 1906, vol. 327, n. 12703) risulta constare di 4780 anime. Non dunque la spesa di un coadiutore, ma di due deve essere diffalcata dal reddito allo scopo di determinare la congrua sia pel periodo che va dal 1° luglio 1892 al 30 giug. 1899, come dal 1° luglio 1899 in poi; e siccome l'ammontare dell'assegno del coadiutore deve essere proporzionato a redditi goduti dal Parroco (escluso il supplemento di congrua) che nella specie secondo l'attore non esisterebbero e in ogni modo non supererebbero l'ammontare dell'intiera congrua, così crede il Collegio che sia giusto limitare il diffalco a lire 350 per ciascun cappellano e quindi a complessive lire 700.

Passando ora alle spese pel servizio del culto e della chiesa si deve dir subito che queste, in base alla legge 1892 e alla interpretazione che le si è sempre data, vanno liquidate relativamente al periodo del 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899 specificatamente partita per partita.

L'aumento del 15 per cento sulla congrua, accordato dalla legge del 1899 a titolo di rimborso di spese di culto o di servizio della chiesa, non costituisce in sostanza che il riconoscimento di quel diritto di detrazione che il Fondo del culto aveva messo in dubbio e che la dottrina e la giurisprudenza aveva invece ammesso. Il sistema di liquidazione in via di percentuale era del tutto nuovo così che, per effetto della non retroattività delle leggi, non si può applicare alle liquidazioni da compiersi secondo la legge del 1892 e quindi pel periodo dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, ma solo da quest'ultima epoca in poi, dal momento che a questa liquidazione si procede sotto l'impero della legge del 1899.

Nel riconoscere le pretese dell'attore a questo titolo si è già veduto che egli vorrebbe diffalcare una spesa complessiva di lire 489.20 così composta:

Per l'organista	L. 144	—
Pel portiere ed alzamantici	» 30	—
Pel sagrestano e capo campanaro	» 120	—
Per cera per lo stato d'anime	» 42	—
Pel predicatore della Quaresima e dell'Avvento . . .	» 153	20

Ora i criteri da seguirsi relativamente all'ammissione di queste spese sono due, e cioè, che le medesime siano ridotte al puro necessario, e che non si identifichino coi fini dell'ente parrocchiale.

Il Concilio Tridentino, Sess. XXIII, Cap. I, *De reform.*, riferito da tutti gli scrittori di diritto canonico, ha indicato quali siano gli uffici inerenti alla piena giurisdizione delle anime.... « Oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini praedicatione, Sacramentorum administratione ac bonorum omnium operum exemplo pascere, pauperorum aliorumque miserabilium personarum curam paternam gerere, et in coetera munia pastoralia incumbere ».

Se dunque fra questi obblighi del Parroco, e dicendo del Parroco si dice anche dei suoi coadiutori, vi ha anche quello della predicazione, la detrazione per la spesa del predicatore pel quaresimale e per l'Avvento non sembra al Collegio sufficientemente giustificata, potendo e dovendo il Parroco alla predicazione provvedere personalmente.

Quanto alle altre spese il Collegio trova che effettivamente esse sono attinenti al servizio del culto ed alla ufficiatura, quando però siano assoggettate ad una congrua riduzione, sembrando esagerata per l'organista quella di lire 114 e trovando che l'opera prestata da quattro persone, quali sono il

portiere, l'alzamantici, il sagrestano e il capo campanaro, ben potrebbero essere disimpegnate da due sole con vantaggio. Crede dunque il Collegio che la intera somma di lire 489,20 possa essere, con criterio equitativo, ridotta a lire 250, da diffalcarsi, come si è detto, dal reddito durante il periodo dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, mentre a far tempo dal 1° luglio 1899 il diffalco deve essere limitato al 15 per cento, vale a dire a L. 135.

Su queste basi si dovrà dunque concludere che relativamente al primo periodo dal reddito complessivo di lire 2125,79 si debbono diffalcare:

1°) per censi, canoni, imposte di ricchezza mobile e tasse di manomorta e riparazioni L.	895,49
2°) per assegno dei due coadiutori o cappellani . . »	700,—
3°) per spese di culto e per servizio della Chiesa . . »	250,—
4°) per spese di assicurazioni incendi . . . . . »	40,
Totale L.	1885,40

Detratta questa somma dalle lire 2125,79 si ha che il reddito netto riservato al parroco Don Cinti si riduce a lire 240,39 annue, dal che deriva che il supplemento di congrua dovutogli fino al 1° luglio 1899 era di annue lire 559,61, così che gli arretrati di sette anni, dal 1° luglio 1892 al 1° luglio 1899, ascendono alla egregia somma di lire 3917,27.

Dal 1° luglio 1899 in poi tutte le cifre soprà esposte restano invariate, meno quella per la spesa di culto e servizio della chiesa che si riduce da lire 250 a lire 135, mentre la congrua sale a lire 900, e così, detratte le spese liquidate complessivamente in lire 1770,40, dal reddito di lire 2125,79, si ha un reddito netto di lire 355,39, e quindi il supplemento dovuto dal Fondo pel culto dal 1° luglio 1899 in poi ascende a lire 544,61.

Siccome la citazione è in data 27 gennaio 1906, gli arretrati fino a quella data, dovuti dal 1° luglio 1899, calcolati in ragione di anni sei e mesi sette, ascendono a L. 3717,01. Complessivamente dunque, dal 1° luglio 1892 sono dovute, fino alla data della citazione, per arretrati di supplemento di congrua, lire 7502,50.

Considerato che sebbene non si accolgano totalmente le conclusioni del parroco Don Cinti, tuttavia essendo egli stato costretto all'attuale giudizio dal diniego oppostogli dall'Amministrazione del Fondo pel culto a pagargli qualsiasi aumento, può dirsi che egli è in questa causa vincente ed abbia diritto al rimborso delle spese.

Per questi motivi, ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Relazione *che precede il disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie ripresentato alla Camera dei Deputati nelle Tornata 16 Dicembre 1906 dal Ministro di Grazia e Giustizia* (Gallo), *di concerto col Ministro delle Finanze* (Massimini) (1).

Onorevoli colleghi! — Questo disegno di legge, già da voi approvato nella tornata del 26 gennaio 1905, fu oggetto di studio diligentissimo da parte del Senato del Regno, il quale con alcune modificazioni lo ha reso completo. Ora io lo presento al vostro riesame, e credo di doverlo racco-

(1) Ved. Vol. preced. pag. 255.

mandare alla vostra approvazione così come la Camera vitalizia lo modificò. Tutte le modificazioni sono egregiamente illustrate e giustificate dalla accurata relazione dell'Ufficio centrale del Senato (relatore l'onorevole senatore V. Scialoja); epperò reputo opportuno di limitarmi a trascrivere e far mia la relazione medesima.

" Il presente disegno di legge contiene in parte la risoluzione di alcuni gravi dubbi di interpretazione, ai quali ha dato luogo la legge del 14 luglio 1887, n. 4727, relativamente alla abolizione delle decime spirituali, ed in parte provvedimenti relativi alla commutazione delle altre decime e prestazioni fondiarie ed all'affrancamento di esse.

" La prima parte è tutta contenuta nell'articolo primo del disegno, il quale si riconnette all'articolo primo della legge 14 luglio 1887; la seconda parte è costituita dalle altre disposizioni.

I.

" Ma, per quanto apparentemente più breve e più semplice, la prima parte ha dato luogo a maggiori discussioni, ed è per sua natura assai difficile a formulare con tutta la precisione di concetti e di espressioni, che la delicatezza dell'argomento richiede. L'ufficio centrale ha creduto di dovere modificare in più d'un punto l'articolo votato dalla Camera dei deputati, la quale a sua volta aveva con parecchi emendamenti mutato il progetto ministeriale.

" L'articolo 1° della legge del 1887 nella prima sua parte dispone:

" Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione " ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o " per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle " fabbricerie, o altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, " al Demanio dello Stato, all'amministrazione del Fondo per il culto e del- " l'asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzio- " nalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazione pecu- " niaria.

Nell'articolo 3 della legge stessa si ordina che:

" Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di " frutti, che si pagano in natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi " denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in denaro ".

" Mentre dunque le decime ecclesiastiche, o sacramentali o spirituali (tali sono le varie loro denominazioni più in uso, ma noi preferiremo l'ultima, come più corrispondente alla formula della legge), erano abolite, le altre, che si comprendono sotto la denominazione di decime domenicali, si conservano commutate in denaro.

" Ma con quali criteri in pratica si dovevano distinguere le decime spirituali dalle domenicali?

" Le difficoltà si manifestarono ben presto; perchè anche le decime

domenicali risalgono spesso a tempi molto remoti, sicchè o non esistè mai o ne andò perduto il documento originario: e la storia loro e quella delle decime spirituali fu così varia nelle diverse regioni d'Italia, che molte volte la determinazione del loro carattere incontra impedimenti, che mal si possono superare.

" Molte incertezze si sarebbero tolte di mezzo, se si fosse ammessa una presunzione a favore dell'uno o dell'altro carattere; ma sebbene da principio non mancassero voci di giuristi e decisioni dell'autorità giudiziaria favorevoli a tali presunzioni, l'opinione dominante e la giurisprudenza si vennero a poco a poco accordando nel ritenere che la questione si dovesse caso per caso decidere senza partire da presunzione alcuna, nè per la spiritualità, nè per la dominicalità delle decime.

" La pratica e la dottrina cercarono allora di stabilire una serie di caratteri, dai quali si potesse argomentare la natura delle decime, sicchè nella maggior parte dei casi più controversi le parti contendenti addussero prove dirette non già a dimostrare in modo immediato e sicuro la spiritualità o la dominicalità, ma l'esistenza di caratteri tali, dai quali si potesse mediatamente conchiudere a favore dell'una o de'l'altra qualificazione delle decime.

" Ma pur troppo anche questi pretesi caratteri non erano molto sicuri: i più non reggevano alla critica; parecchi potevano avere qualche valore in una regione, non in un'altra, a causa della diversa loro storia; altri dovevano dirsi addirittura erronei.

" Di qui una giurisprudenza dubbia e fluttuante, le cui contraddizioni, se possono in parecchi casi essere spiegate con le diversità del diritto regionale e delle circostanze di fatto, troppo volte dipendono invece da malsicura intelligenza della legge, e da certe predisposizioni dell'animo, che anche involontariamente e incoscientemente diminuiscono la serenità del giudizio in materia così delicata, come è sempre quella che si riferisce ai rapporti con la Chiesa.

Da molto tempo fu invocata perciò una dichiarazione autentica del legislatore che stabilisse alcuni punti fissi, sui quali i tribunali giudicanti potessero orientarsi più sicuramente nel ricercare, fra le intricate complicazioni de' fatti, la retta soluzione di diritto.

Molti disegni di legge furono presentati, ma finora nessuno potè giungere alla piena maturità. E' da sperare che questa volta possa veramente ottenersi la legge desiderata.

Il disegno del Ministero che comprende le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, ammette una presunzione di spiritualità per tutte le decime e le altre prestazioni corrisposte ai vescovi, agli altri ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie od altri corpi morali aventi per iscopo un servizio religioso, quando gravino sui fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche odierne ed originarie. Naturalmente la stessa presunzione

si estende alle prestazioni dovute alle amministrazioni dello Stato, che sono succedute agli enti ecclesiastici. Contro la presunzione è ammessa la prova del carattere esclusivamente patrimoniale delle prestazioni, ma tale prova non potrà darsi per testimoni se non quando vi sia un principio di prova scritta.

Conviene esaminare partitamente i vari concetti contenuti in queste disposizioni per vedere fino a qual punto esse possano essere accettate e in quali parti debbano invece essere corrette.

L'Ufficio centrale è persuaso che giustamente si sia stabilita la fondamentale presunzione di spiritualità delle decime corrisposte agli enti ecclesiastici; ma non crede d'altra parte che questa presunzione debba restringersi al caso che le decime gravino sui fondi situati nelle circoscrizioni dei ministri del culto o degli enti, cui sono dovute. L'Ufficio centrale ammette naturalmente la prova contraria, ma ritiene che l'oggetto di essa non debba definirsi con le parole contenute nel progetto ministeriale, e che la prova testimoniale non debba sottoporsi alla condizione dell'esistenza di un principio di prova scritta.

Delle molte ragioni, che si nono portate a favore della presunzione di spiritualità delle decime dovute ad enti ecclesiastici, due si possono considerare come più sicure e decisive, dipendenti entrambe dal principio generale di diritto, pel quale la proprietà deve presumersi libera da ogni peso di natura eccezionale.

La prima è che dopo l'abolizione delle decime spirituali per opera di parecchie leggi anteriori, e in modo più generale per opera della legge 14 luglio 1887, i fondi che erano gravati di decime debbono ritenersi liberi, ammenochè le decime non siano dominicali: perciò chi vanta sopra di essi il diritto di esigere decime, od altre simili prestazioni, deve provare che queste hanno quel carattere di dominicalità, pel quale solo possono ancora sussistere.

L'altra ragione consiste nel concetto essenziale delle decime spirituali, che non sono tanto un diritto reale patrimoniale, quanto piuttosto un onere di diritto pubblico pari all'imposta, sebbene nell'andar dei secoli abbiano assunto figure giuridiche molto simili, in apparenza, a quella dei diritti reali privati.

Questo carattere di diritto pubblico fu sempre riconosciuto così dagli antichi canonisti, come dagli scrittori di diritto ecclesiastico de' nostri giorni. Sicchè bene a ragione nella prefazione premessa al decreto luogotenenziale del 7 gennaio 1861 per le provincie napoletane si dice che la decima *costituiva un imposta personale, prediale o mista tanto più gravosa, quanto ne era più variabile ed incerta la riscossione.* Relativamente alla proprietà fondiaria la decima sacramentale era dunque un vincolo, che importava bensì un onere, ma non una vera diminuzione del diritto, laddove la decima dominicale era una vera e propria limitazione del diritto di proprietà. Data

adunque l'esistenza di una decima, questa doveva per rispetto alla libertà del fondo presumersi piuttosto spirituale che dominicale.

Di fronte a questi argomenti di ordine giuridico a noi sembra che passino in seconda linea le altre considerazioni, che furono enunciate da scrittori e da magistrati, quando si discusse delle presunzioni, che in un senso o nell'altro si volevano far prevalere nell'applicazione della legge del 1887. Nonmolto infatti importa il ricercare statisticamente la prevalenza numerica dell'una o dell'altra specie di decime, che certamente varia nelle varie regioni d'Italia; poichè la presunzione non ha per base una probabilità statistica, ma bensì un principio generale di diritto. Nè ha valore l'esame delle parole usate nella legge del 1887, che non lasciano intravedere in qual relazione, di subordinazione o di parità, fossero posti i due principii dell'abolizione delle decime sacramentali e della commutazione delle dominicali: evidentemente non si trattava di due disposizioni delle quali una fosse la regola e l'altra l'eccezione, ma bensì di due regole per due distinte ipotesi, presupponendo già riconosciuto il carattere giuridico delle singole decime.

Se per le ragioni ora esposte si sarebbe forse potuto giustamente sostenere che, anche per la legge del 1887, le decime corrisposte ad enti ecclesiastici si sarebbero dovute presumere piuttosto spirituali che dominicali, certamente nessun motivo di giustizia e di equità può impedire che tale presunzione sia stabilita nella nuova legge.

Ma, come abbiamo dianzi accennato, non si può ammettere che la presunzione di spiritualità sia limitata alle decime che *gravino sui fondi situati nelle rispettive circoscrizioni ecclesiastiche odierne ed originarie.*

Anzitutto è da notare, che con tale formulazione la presunzione non si applicherebbe al caso di decima gravante anche sopra un solo fondo, perchè le parole *sui fondi situati nelle rispettivv circoscrizioni ecclesiastiche* si riferiscono al solo caso in cui tutti o quasi tutti i fondi della circoscrizione sieno tenuti al pagamento delle decime, come sarebbe dovuto avvenire secondo le più rigorose regole del diritto canonico.

Ma tante sono le eccezioni, per cui le decime spirituali possono essere oramai dovute soltanto da alcuni fondi, che la presunzione così ristretta riuscirebbe in pratica pressochè inutile. Anzi si può dire che riuscirebbe dannosa, perchè farebbe sorgere la presunzione di dominicalità ogni volta che la decima gravasse solo sopra alcuni fondi.

Tuttavia anche se si correggesse la formulazione della legge, estendendo la presunzione col sostituire l'espressione *su fondi* a quella *sui fondi*, la limitazione della presunzione, per quanto meno grave, dovrebbe pur sempre rigettarsi.

Spesse volte le decime spirituali spettano anche ad enti ecclesiastici che non hanno la cura d'anime, e che mancano di qualunque circoscrizione territoriale: tali sono i benefici semplici, le prebende canonicali, i capitoli collegiati, le chiese che non siano cattedrali o parrocchiali, e persino alcune par-

rocchie dette gentilizie, l'appartenenza alle quali è determinata non da circoscrizione territoriale, ma da vincoli gentilizi.

Dovranno le decime dovute a questi enti (od al demanio dello Stato, od al Fondo pel culto, ecc., loro succeduti) essere sottratte alla presunzione di spiritualità? A noi non pare; perchè le decime spirituali non sono soltanto un corrispettivo dell'amministrazione de' sacramenti, ma di ogni servizio religioso, sicchè ben possono esser dovute ad enti come quelli sopra indicati. Conservando la formula che si legge nel progetto ministeriale, non solo le decime dovute a tali enti non si presumerebbero spirituali, ma quasi per necessità logica verrebbero in pratica a presumersi dominicali.

Anche per gli enti, che hanno cura d'anime, e di regola hanno quindi una circoscrizione territoriale, la limitazione che ora discutiamo non è pienamente giustificata. Coll'aggiunta degli epiteti *odierne od originarie* alle circoscrizioni ecclesiastiche, di cui parla il disegno ministeriale, si son volute toglier di mezzo le difficoltà che altrimenti sarebbero nate nei casi di divisioni o di smembrazioni di chiese parrocchiali; ma si vengono ad obbligare le parti ed i giudici a fare troppo spesso lunghe e faticose indagini storiche, circa i mutamenti che le circoscrizioni ecclesiastiche possono aver subìti nel corso dei secoli.

Ma tuttavia esistevano altri casi, pei quali le decime spirituali potevano esser dovute ai parroci o ad altri enti ecclesiastici estranei alla circoscrizione cui il fondo appartiene, specialmente in forza di consuetudini il valore delle quali era riconosciuto dal diritto canonico.

Abbastanza comuni erano i casi, nei quali, o per consuetudine, o per privilegio, o per convenzione, le decime sacramentali erano trasferite da una chiesa ad un'altra, sicchè un ente ecclesiastico veniva ad avere stabilmente la facoltà di decimare nella circoscrizione di un altro.

Tutte queste considerazioni hanno indotto l'Ufficio centrale a togliere dal disegno di legge la clausola relativa alla situazione dei fondi gravati.

Ma di fronte alla presunzione di spiritualità delle decime, che riesce in tal modo più estesa di quanto era nel progetto ministeriale, abbiamo creduto opportuno di allargare anche i limiti della prova contraria, che nel progetto ministeriale si trovano troppo ristretti.

Certo si può figurare una disposizione di legge, la quale non voglia conservare neppure le decime dominicali dovute ad enti ecclesiastici: ma in tal caso convien provvedere in altro modo alla mancanza dei redditi di questi enti. Così, per esempio, nella legge 15 aprile 1851, numero 1192, per la Sardegna, furono abolite le decime di qualunque natura pagate sotto qualsiasi titolo al clero, corporazioni ed istituzioni dell'Isola; ma la legge medesima tosto soggiunse: " Sarà per la stessa epoca fatto al clero e per il servizio del culto un conveniente assegnamento da determinarsi per legge ".

Tale non è peraltro il sistema seguìto dalla legge del 1887, la quale volle mantenere le prestazioni di carattere dominicale, ordinandone soltanto

la commutazione e regolandone l'eventuale affrancamento. Se dunque non si vuol sovvertire questo principio della legge fino ad ora vigente, è necessario che le decime dominicali siano rispettate senza colpirle indirettamente in modo irregolare con restrizione dei mezzi di prova non sufficientemente giustificata.

Vero è che qualche disposizione restrittiva si trova anche in alcuna delle leggi anteriori. Così, per esempio, nell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1861, per le provincie napoletane, si dichiarano non comprese nell'abolizione " le decime dominicali, quando risultino da titoli autentici o da giudicati. I quadri o ruoli intitolati varranno solo come documenti di possesso ". Ma siffatte disposizioni, che possono avere qualche fondamento nelle condizioni delle diverse regioni, sono pur sempre arbitrarie e non abbastanza eque.

Le decime e le altre prestazioni dominicali risalgono spesso a tempi remotissimi, sicchè troppe volte riesce impossibile il trovare i documenti originari, anche se questi siano mai esistiti. Esse possono essere state costituite anche senza scrittura; perfino la prescrizione può avere, in altri tempi, data loro origine.

Il richiedere una prova scritta sarebbe stato dunque poco conforme alla natura stessa delle cose. Nè il progetto ministeriale ha voluto escludere la prova testimoniale, ma ha ristretta l'ammissione di questa al caso in cui vi sia un principio di prova scritta. A noi non sembra che si possa ammettere neppure questa restrizione.

Anzitutto che cosa si vorrebbe intendere con questo principio di prova scritta?

Questa frase ha un significato tecnico, perchè si ritrova nel Codice civile negli articoli 174, 175, 190, 1347. In tutte queste disposizioni essa non si riferisce mai a documenti scritti di qualunque natura, compresi quelli provenienti dalla parte stessa che se ne vuol servire; ma per l'articolo 175: " Il principio di prova per iscritto (in materia di filiazione) risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita "; e per l'articolo 1347: " Questo principio di prova risulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale si propone la domanda, o da quello che egli rappresenta o che renda verosimile il fatto allegato ".

Stando dunque a questo significato tecnico della frase usata nel progetto ministeriale, non potrebbero mai considerarsi come principî di prova scritta i quadri, ruoli, o cabrei degli enti stessi che esigono la decima, quantunque siano questi i documenti che forse aveva in mente chi scrisse l'articolo del disegno di legge.

Sarebbe pertanto in ogni caso necessario di correggere almeno l'espres-

sione usata in tale articolo; ma meglio è addirittura correggerne la sostanza, togliendo di mezzo la necessità di ogni prova scritta.

Bisogna considerare che non si tratta di provare l'esistenza di una decima in genere, ma l'esistenza del carattere dominicale di essa. Ora, se non si possono produrre i documenti originali, ovvero giudicati, o transazioni, che valgano quanto quelli, il più delle volte tutti gli altri documenti scritti, sieno ruoli, o ricevute, o simili, nulla portano che basti a determinare la natura giuridica della prestazione.

Chiunque abbia un po' di pratica delle controversie giudiziali sorte per l'applicazione della legge del 1887, sa che nel maggior numero dei casi, in cui si ricorse alla prova testimoniale, questa era diretta a provare fatti di vario genere, dai quali per via di presunzioni si potesse argomentare la qualità dominicale o spirituale della decima.

Se ora non si volesse poi ammettere la prova testimoniale si escluderebbe la possibilità di accertare quei fatti, e, più ancora, in forza dell'articolo 1354 del Codice civile, il quale esclude l'uso delle presunzioni nei casi in cui la legge non ammette la prova testimoniale, si verrebbe ad impedire ogni prova indiretta, anche quando quei fatti si potessero dimostrare mediante scrittura.

Il pericolo, che presenta la prova testimoniale, deve dunque nel caso nostro esser rimosso soltanto dalla prudenza de' giudici, senza della quale ogni legge riesce vana, ma non deve indurci ad ammettere disposizioni di legge, le quali sostanzialmente ci porterebbero ad una ingiusta spogliazione di diritti che si debbono rispettare.

L'ultimo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge ministeriale dispone che: " Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano riconosciuto il carattere specificatamente dominicale delle decime e prestazioni suddette ".

Questa disposizione nella sua sostanza fu approvata dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, quantunque uno dei membri di esso ritenesse che la nuova legge, essendo interpretativa, dovesse avere effetto retroattivo fino al punto da togliere valore a quei giudicati ed a quelle convenzioni che avessero riconosciuto il carattere dominicale di una decima, il quale sarebbe stato escluso, se si fosse ammessa la presunzione generale di spiritualità ora esplicitamente stabilito.

Sembrò alla maggioranza che in tal modo si sarebbe prodotto un gran danno, rimettendo nell'incertezza tutti i rapporti già precedentemente definiti.

Solo si è creduto opportuno di correggere l'espressione *specificatamente dominicale*, usata nel progetto di legge ministeriale, che non è per verità molto chiara, perchè le decime o sono spirituali e dominicali, e non ve ne sono di quelle più o meno specificatamente dominicali. È probabile che con

quelle parole si sia voluto dire soltanto che i giudicati o le convenzioni, di cui si tratta, debbano avere avuto per oggetto la dichiarazione della qualità delle decime e non già la contestazione di qualche fatto dal quale si possa argomentare a favore dell' uno o dell' altro carattere. Questo concetto ci sembra meglio espresso con le parole, *le quali abbiano direttamente dichiarato il carattere dominicale delle prestazioni*, che noi abbiamo introdotto nel nostro schema.

Ma poichè il fine, che il legislatore ora si propone, è quello di accelerare l'applicazione della legge del 1887 e di eliminare i dubbi più gravi, ai quali essa ha dato luogo, ci è sembrato conveniente di aggiungere all'articolo 1 del disegno ministeriale un ultimo capoverso diretto a togliere di mezzo due grosse questioni che sono sorte in pratica.

Vi sono alcuni benefici, la dote dei quali fu costituita mediante decime spirituali. Il fatto che queste decime vennero in tal modo a formare il patrimonio del beneficio ha potuto far credere a taluno, e qualche volta ha potuto far ritenere da qualche Tribunale, che quelle decime avessero assunto carattere patrimoniale e perciò dominicale. L'errore a noi sembra manifesto, poichè i fondi gravati da quelle decime rimanevano sempre soggetti ad un onere che altro non era che un corrispettivo pei servizi religiosi, e perciò le decime dovevano tuttavia dirsi spirituali e ritenersi abolite dalla legge del 1887.

In alcuni casi, mediante convenzione, alle prestazioni originarie, pagate a titolo di decima spirituale, se ne erano sostituite altre. Questa mutazione convenzionale ha potuto indurre qualche scrittore e qualche Tribunale all'opinione che, per novazione, le presenti prestazioni non si potessero più considerare come spirituali.

Ma se le nuove prestazioni hanno per causa l'esistenza delle prestazioni anteriori, e se queste erano spirituali, certamente anche le nuove debbono dirsi spirituali, perchè non hanno perduto l'essenziale carattere di prestazioni pagate in correspettivo di servizi religiosi. La convenzione solo allora può attribuire il carattere dominicale alle prestazioni, quando alla primitiva causa ne abbia sostituita una sostanzialmente nuova di natura patrimoniale.

Questi concetti sono stati da noi riassunti nella breve formula che proponiamo.

II.

La seconda parte della legge proposta si riferisce, come abbiamo detto, alla commutazione ed alla affrancazione delle decime dominicali od altre simili prestazioni.

L'Ufficio centrale crede che le disposizioni del progetto ministeriale possano in gran parte accogliersi dal Senato, ma sopra alcuni punti di non lieve importanza pensa che convenga emendare il disegno di legge o completarlo. Esporremo qui brevemente le ragioni delle modificazioni proposte,

senza stare a ripetere quelle che giustificano il progetto ministeriale per la parte che accettiamo.

La legge del 1887, nell'articolo 3, ordina la commutazione in annuo canone fisso in danaro di tutte le prestazioni fondiarie perpetue, consistenti in parte di frutti, di carattere dominicale; e nell'articolo 4 stabilisce le norme per tale commutazione con un rinvio alle disposizioni delle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane, aggiungendo in fine altre regole pei casi di terreni migliorati o bonificati dai possessori.

Ora nel principio dell'articolo 3 del progetto ministeriale si dispone:

" Per gli effetti dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, " l'accertamento e la valutazione del diritto del creditore dovranno aver " luogo fondo per fondo, secondo l'effettivo esercizio di esso nell'ultimo de- " cennio ".

È da temere che questa disposizione così concepita possa intendersi come una derogazione all'articolo 4 della legge del 1887, il che costituirebbe un non lieve danno pei possessori gravati da decime.

A noi non pare che si debbano abbandonare i criteri e le distinzioni più eque e più minute della legge precedente, nella quale sostanzialmente già è posto come fondamento della valutazione l'esercizio del diritto nell'ultimo decennio (vedi articolo 3 della legge 8 giugno 1873). Crediamo perciò che il riferito paragrafo dell'articolo 2 del progetto ministeriale debba essere soppresso.

Esso fu per la prima volta proposto dalla Commissione della Camera dei deputati nel luglio 1898, modificando il disegno di legge presentato dal ministro Zanardelli il 23 aprile 1898; ma nella relazione della Commissione nulla si dice e giustificazione dell'introdotto emendamento.

Negli ultimi capoversi dell'articolo 2 del progetto ministeriale si ammette che la commutazione possa farsi anche in prestazioni in natura in misura fissa anzichè in canoni pecuniari, se il debitore ciò preferisca.

La disposizione trova la propria giustificazione nel fatto, che in alcuni luoghi i debitori di prestazioni in natura hanno opposto una certa resistenza alla commutazione in denaro, perchè ad essi riesce gravoso il procurarsi il denaro, mentre hanno più facilmente a propria disposizione i frutti della terra.

L'Ufficio centrale del Senato non ha voluto respingere questa proposta ministeriale, quantunque non possa avere molta fede nella sua bontà. Il riguardo, che si vuole avere al debitore della prestazione, riuscirebbe a lui vantaggioso, se la prestazione si continuasse a lasciare proporzionale all'effettivo frutto di ciascun anno; ma così si contraddirebbe allo scopo generale della legge. Commutando la prestazione proporzionale variabile in una corrisponsione in misura fissa, può accadere che, negli anni di scarsa produzione,

la prestazione in natura della quantità media invariabile possa riuscire straordinariamente gravosa.

L'Ufficio centrale ha ritenuto che, pur lasciando al debitore la facoltà che nel progetto ministeriale gli è concessa, si potesse in qualche modo riparare agli inconvenienti testè notati con una semplice aggiunta all'art. 2: aggiunta che è d'altra parte consigliata anche dalla necessità della valutazione pecuniaria della prestazione per procedere all'iscrizione ipotecaria.

Si è perciò formulata un'ultima parte dell'articolo nel modo seguente: " Deve tuttavia farsi sempre anche la valutazione in denaro della prestazione così determinata in misura fissa per l'iscrizione delle ipoteche secondo l'articolo 8. Entro dieci anni dalla iscrizione della ipoteca il debitore potrà sempre domandare la commutazione della prestazione in canone pecuniario secondo la valutazione fatta ".

In tal modo si provvede alla futura riduzione in denaro della prestazione senza bisogno di nuove spese e di nuovi provvedimenti.

L'articolo terzo è stato dall'Ufficio centrale modificato nella forma per renderlo più chiaro, facendone subito intendere al lettore il significato essenziale, che è appunto quello di impedire pel futuro, in tutta Italia, l'esazione di decime sulle terre nuovamente dissodate, senza diminuire in alcun modo il valore di precedenti analoghe disposizioni meno late o per il loro contenuto o per il territorio a cui si riferiscono.

Le ultime parole del primo comma dell'articolo 3 del progetto ministeriale " tranne per il termine che decorre dall'attuazione della presente legge " avrebbero potuto indurre l'interprete nell'erronea credenza, che fossero spostati i termini dell'attuazione delle leggi preeedenti. Nella nostra formulazione ogni appiglio a tale errore è tolto di mezzo.

Nell'articolo 4 del progetto ministeriale si verrebbe a stabilire la competenza di un giudice unico destinato, nel principio di ciascun anno con reale decreto, a conoscere delle controversie sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle. Questa proposta fatta con la intenzione di rendere più spediti i giudizi e di tentare insieme quasi una prova del sistema del giudice unico, trovò già grave opposizione alla Camera dei deputati, quantunque fosse alla fine accettata. L'Ufficio centrale del Senato crede che si debba assolutamente respingere. Nessuna maggiore celerità dei giudizi si otterrebbero dinanzi a questo magistrato unico, poichè l'articolo stesso del progetto ministeriale dispone che " la procedura a seguirsi sarà quella che è stabilita nel Codice di procedura civile e dalla legge sul procedimento sommario per i giudizi vertenti... davanti ai tribunali ". D'altra parte invece molte gravi ragioni si oppongono all'accettazione della proposta.

Conviene sempre andare molto a rilento nel costituire competenze speciali nell'ordine giudiziario. Il più delle volte si corre il rischio di creare difficoltà, mentre invece si vogliono toglier di mezzo. Alle questioni inerenti alle controversie se ne aggiunge artificialmente una, che può spesso dar luogo

a tutto uno sconvolgimento processuale, la questione di competenza. Nel caso nostro il rischio sarebbe veramente gravissimo, poichè spesso alle controversie sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle vanno intrinsecamente unite questioni relative alla proprietà dei fondi ed agli altri diritti reali, che dovrebbero restare di competenza del tribunale collegiale.

La difficoltà dei giudizi in materia di decime, nei quali spesso si tratta del valore di documenti storici, che richiedono speciali condizioni delle lingue e dei diritti antichi, renderebbe necessaria la scelta dei giudici più valenti, l'opera dei quali sarebbe in tal modo, con grave danno, distolta dagli altri giudizi. E sarebbe un danno anche per i giudici prescelti il doversi troppo esclusivamente occupare di una sola materia.

Non sarebbe poi facile il sostituire i giudici speciali, quando per trasferimento o per promozione il loro ufficio dovesse cessare, con altri giudici che di queste materie non avrebbero esperienza alcuna.

Finalmente è da considerare che in una materia, come già più sopra abbiamo detto, tanto delicata quanto è questa delle decime, sarebbe affatto sconveniente l'attribuire al potere esecutivo il diritto di nominare anno per anno i giudici speciali, facendo sorger così il sospetto che nei riguardi politici si volessero sottrarre le parti ai loro giudici naturali.

Invece l'Ufficio centrale ha creduto che si potesse accogliere la proposta contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 4 del progetto, che stabilisce la competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma in materia di prestazioni fondiarie. Vi è ormai nella nostra legislazione la tendenza a concentrare nella Corte di Cassazione di Roma il supremo giudizio di quelle materie, nelle quali con maggior danno si sono manifestate discrepanze nella giursiprudenza delle Corti locali; sicchè non è strano che anche per le decime e simili prestazioni si stabilisca l'unica competenza della Corte di Cassazione romana. Solo per evitare inutili e dispendiosi rinvii della stessa causa da una ad altra Corte Suprema si è formulato l'articolo in modo da estendere la competenza della Corte di Roma ad ogni caso di ricorso nelle cause relative alle prestazioni fondiarie.

Nei successivi articoli si sono dall'Ufficio centrale introdotte soltanto alcune lievi modificazioni di forma, che non hanno bisogno di speciali giustificazioni, ed alcune variazioni dipendenti da quelle già introdotte negli articoli precedenti, dei quali abbiamo dianzi ragionato.

Solo sopra pochi punti crediamo ancora utile di richiamare l'attenzione del Senato.

Nell'articolo 6, il termine per chiedere la commutazione, che era fissato in un anno nel progetto ministeriale, si è portato a due anni, affinchè non sorga la necessità di nuove proroghe all'applicazione della legge.

Si sono aggiunte all'articolo 10 alcune altre disposizioni per diminuire la spesa delle convenzioni e degli atti giudiziari richiesti per la commutazione.

Nell'articolo 15 si sono introdotte due modificaziani. Secondo il disegno votato dalla Camera dei deputati il debitore della prestazione può affrancarla pagando un'annualità fissa per un certo numero di anni comprensiva della quota di ammortamento e dell'interesse al 3 per cento. Il numero delle annualità si è voluto stabilire in non meno di sei e non più di diciotto. Ma è sembrato all'Ufficio centrale che non si dovesse impedire il pagamento anche in un numero di annualità minore di sei, poichè non si offende in tal modo il diritto del creditore. Accogliendo poi una proposta dell'attuale ministro guardasigilli, l'Ufficio centrale ha portato dal 3 al 3,50 per cento l'interesse, per armonizzare la presente legge con le disposizioni di quella del 15 luglio 1906, n. 441, che fissa appunto in tale misura la ragione dell'interesse. È anche equo che ai creditori del prezzo di affrancazione non sia attribuito un interesse troppo inferiore al legale.

Nell'articolo 16 del progetto ministeriale si dispone che il Governo del Re è autorizzato a fissare il giorno dell'attuazione della legge. Questa disposizione, che era forse opportuna quando si ammetteva la creazione del giudice unico, che richiedeva una serie di atti da parte dell'Amministrazione, non è più necessaria, se si accettano gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale. Sicchè non vi è ragione di ritardare l'entrata in vigore della legge ».

Regio Decreto *29 giugno 1896 N. 263 contenente norme per l'esecuzione della legge sulla conversione della rendita* (1).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduta la legge 29 giugno 1906, n. 262, per la conversione dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto in 3,75, e successivamente in 3,50;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I possessori di rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto, i quali, a norma della legge 29 giugno 1906, n. 262, intendano di essere rimborsati del capitale nominale di L. 100 per ogni 5 o 4 di rendita, debbono, se residenti in Italia, farne domanda agli stabilimenti della Banca d'Italia (sedi, succursali ed agenzie) dal giorno 2 al giorno 7 luglio 1906 inclusivo.

---

(1) Riportata nella dispensa precedente, pag. 575.

A tale effetto gli sportelli dei detti stabilimenti rimarranno aperti al pubblico nei giorni suindicati, dalle ore 10 alle ore 15.

Art. 2. — I titoli al portatore e misti, dei quali si chieda il rimborso, dovranno essere depositati presso gli uffici di cui all'art. 1, contemporaneamente alla presentazione della domanda di rimborso, senza la cedola di scadenza 1° luglio 1906.

I certificati nominativi dovranno essere depositati presso gli stabilimenti della Banca, esistenti nel capo luogo di provincia sulla cui sezione di R. tesoreria siano pagabili i relativi interessi.

Art. 3. — Le domande dovranno essere stese in doppio esemplare su moduli speciali messi a disposizione degli esibitori dei titoli dagli stabilimenti della Banca d'Italia.

Le domande per i titoli al portatore dovranno essere sottoscritte dai depositanti. Quelle per i titoli nominativi e misti dovranno essere sottoscritte dagli aventi diritto, le cui firme dovranno, su uno dei due esemplari, essere autenticate da un notaio o da un agente di cambio accreditato, ai sensi delle vigenti disposizioni del debito pubblico.

Art. 4. — Gli stabilimenti della Banca d'Italia rilasceranno ai depositanti una ricevuta dei titoli depositati.

Art. 5. — Gli interessi di scadenza fino al 1° luglio 1906, maturati sui titoli nominativi ammessi al rimborso, non riscossi sul titolo prima del deposito di esso per il rimborso, saranno pagati sulla presentazione della ricevuta rilasciata come all'articolo precedente.

Art. 6. — Il rimborso del capitale nominale delle rendite, chiesto dai portatori che non abbiano accettata la conversione nel modo e nei termini precedentemente indicati, avrà luogo presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, a partire dal giorno che verrà indicato con decreto del ministro del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Insieme al capitale saranno pagati gli interessi 4 0[0 decorsi dal 1° luglio 1906 a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso.

Tale rimborso si effettuerà, per i titoli al portatore, sulla semplice presentazione della ricevuta di deposito, opportunamente quietanzata.

I capitali da rimborsare sui certificati nominativi e misti saranno alla data stabil.ta dal decreto Ministeriale di cui all'art. 3 della citata legge, versati dalle sezioni di R. tesoreria provinciale alla Cassa dei depositi e prestiti unitamente agli interessi 4 0[0 decorsi dal 1° luglio 1906 a tutto il giorno anteriore a quello fissato per il rimborso, per essere corrisposti a chi di ragione, osservate le disposizioni e formalità prescritte per tale specie di operazioni.

Se il rimborso sarà chiesto su deposito di titoli al portatore o misti, mancanti di cedole a scadenza posteriore al 1° luglio 1906, l'ammontare delle cedole mancanti sarà detratto dal capitale da rimborsare, in relazione alla

scadenza, nella misura indicata dall'art. 1° della legge sopra citata, e verrà depositato nella cassa dei depositi e prestiti al nome della direzione generale del Debito pubblico per essere poi corrisposto su presentazione delle cedole.

Art. 7. — La trasmissione delle cartelle e dei certificati al nome di rendite 5 e 4 per cento, presentate per il rimborso, avrà luogo, tra le succursali e le agenzie della Banca d'Italia, non situate nei capoluoghi di provincia e gli stabilimenti del rispettivo capoluogo, in franchigia postale.

Art. 8. — I possessori di rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto residenti all'estero, i quali, a norma della legge sopracitata, intendano di essere rimborsati del capitale nominale di L. 100 per ogni 5 o 4 lire di rendita, dovranno farne domanda, nei giorni dal 2 al 7 luglio 1906 inclusivo, ai corrispondenti del tesoro italiano incaricati del pagamento delle rendite stesse, e cioè:

a Parigi, Casa De Rothschild Frères;
a Londra, Casa N. M. Rothschild & Sons.;
Id. Casa Baring Brothers & C. Ltd.;
Id. Casa C. J. Hambro & Son;
a Berlino, Casa Bleichröder;
Id. Casa Mendelssohn e C.;
Id. Deusche Bank;
Id. Disconto Gesellschaft;
Id. Berliner Handels-Gesellschaft;
Id. Bank für Handel und Industrie;
a Vienna, Casa S. M. von Rothschild.

Le domande dovranno essere stese in doppio esemplare. Quelle per i titoli al portatore saranno sottoscritte dai depositanti, e quelle per i titoli nominativi dagli aventi diritto, le cui firme, su uno dei due esemplari, dovranno essere autenticate da un notaio o da un agente di cambio accreditato.

I corrispondenti del tesoro italiano, incaricati come sopra, rilasceranno ai depositanti una ricevuta dei titoli depositati, la quale dovrà essere poi restituita, opportunamente quietanzata, all'atto del pagamento del capitale, da effettuarsi a partire dalla data che sarà fissata dal decreto Ministeriale di cui al precedente art. 9.

Art. 9. — Con altro Nostro decreto saranno stabilite le norme per il ritiro dei titoli 5 per cento lordo e 4 per cento netto, contro rilascio del titolo di nuovo tipo.

Art. 10. — Le operazioni considerate nel presente decreto sono affidate, sotto la propria responsabilità, rispettivamente, alla Banca d'Italia, che esercita il servizio di R. tesoreria provinciale, ed ai corrispondenti del tesoro italiano all'estero, indicati all'art. 8 precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — A. MAJORANA — GALLO — MASSIMINI.

Visto: *Il Guardasigilli:* GALLO

BIBLIOGRAFIE

Sincero Luigi. — *La legge 29 Giugno 1906 e gli Enti Ecclesiastici.* — Torino, Unione tip. Editr., 1906.

« Poche questioni sono sorte finora sull'orizzonte della giustizia e della politica, così grandiose come questa degli enti ecclesiastici a proposito della conversione della rendita, tanto attesa o temuta e finalmente sancita quasi fulmineamente, dalla legge 29 giugno 1906: questione grande per l'importanza e la quantità degli enti interessati : questione complessa, per il contrasto di leggi e d'interessi: questione gravissima, infine, per il danno attuale e più che tutto per le conseguenze avvenire ».

Con queste parole l'egregio A. comincia il suo importante studio nella questione, studio, come si legge nella copertina del volume, eseguito per incarico di S. E. Monsignor Teodoro dei Conti Valfrè di Bonzo, Arcivescovo di Vercelli, anch'egli dotto cultore delle scienze giuridiche.

L'importanza e la novità dell'argomento non si saprebbe negare solo leggendo il titolo della detta monografia, e molto meno esaminandone il contenuto, nel quale viene più che chiaramente dimostrato il danno sensibile che tale legge ha apportato al patrimonio degli enti ecclesiastici conservati, già decimati da precedenti aggravi a cominciare dalla tassa 30 per cento imposta con l'art. 18 della legge 15 agosto 1867. L'A., pur plaudendo a siffatta legge che riflette la prosperità nazionale ognor crescente, invoca con giusti ed esaurienti ragioni, provvedimenti legislativi che valgano ad attenuare le conseguenze di questa legge in rapporto al patrimonio ecclesiastico, patrimonio che l'A. prevede destinato a perire di lenta morte, ove energiche e pronte disposizioni non lo risollevino. E ritenendo a giusta ragione che le cifre siano più dimostrative di qualunque altro argomento, nel quadro statistico, posto in fine al volume, si può facilmente vedere fra gli altri che con le molteplici riduzioni, e da ultimo

con quella della legge del 1906, una mensa vescovile con un reddito di lire 60,000 si trova ridotta a L. 15,905.54; un capitolo cattedrale di L. 2000 ridotto a L. 635,78. dimostrando così che l'Erario si ritiene circa i tre quarti di rendita di un ente conservato.

Allo scopo infine di accennare ai nostri lettori le molteplici e importanti questioni contenute nella detta monografia pubblichiamo l'indice del volume.

« LIBRO PRIMO. — *Le rendite ecclesiastiche e la loro conversione.*

« TITOLO I. — Figura giuridica del diritto di proprietà degli enti ecclesiastici nella patria legislazione, e l'ordinamento del nuovo diritto finanziario ecclesiastico.

« § 1. — Abolizione della manomorta. — § 2. Ordinamento del nuovo diritto finanziario ecclesiastico. — §. 3. Gli enti ecclesiastici e tutti gli altri Istituti o corpi morali in rapporto alla conversione della rendita. — § 4. Le rendite ecclesiastiche ed i legati di culto.

« TITOTO II. — Accensione o iscrizione delle rendite degli enti ecclesiastici.

« § 1. Sistema seguito nel conguaglio della rendita degli enti ecclesiastici con quella iscritta in loro favore sul Gran Libro. — § 2. Significati della deduzione dell'imposta fondiaria e della tassa straordinaria del 30 per cento nella iscrizione delle rendite ecclesiastiche.

« TITOLO III. — Diminuzioni, ossia falcidie delle rendite ecclesiastiche dalla loro iscrizione fino alla legge 29 giugno 1906, e stato attuale a cui sono ridotte.

« TITOLO IV. — Atteggiamento e conseguenze della legge 29 giugno 1906 per rispetto agli enti ecclesiastici.

« § 1. Atteggiamento della legge 29 giugno 1906 rispetto agli enti ecclesiastici. — § 2. Danno degli enti ecclesiastici. — § 3. Conseguenze fatali della legge 29 giugno 1906 per le rendite ecclesiastiche.

« TITOLO V. — Rapporti speciali degli enti ecclesiastici con la legge generale di conversione della rendita 29 giugno 1906.

« § 1. Legge generale e rapporti speciali degli enti ecclesiastici. — §. 2. I reclami degli enti ecclesiastici si risolvono pertanto, in ultima analisi, nell'invocare non un privilegio, ma l'eguaglianza della legge e il diritto comune.

« TITOLO VI. — La legge 29 giugno 1906 di conversione della rendita in confronto col vincolo assoluto del possesso degli enti ecclesiastici per rispetto alla loro rendita.

« § 1. L'alternativa, o scelta assolutamente necessaria per la conversione della rendita: *a)* definizione e condizione fondamentale della conversione della rendita; *b)* articolo 1 legge del 25 giugno 1906. — § 2. Mancanza assoluta di questa alternativa nonchè di qualsiasi libertà di possesso per parte degli enti ecclesiastici: *a)* doti e cauzioni; *b)* società di Assicurazioni e Compagnie affini; *c)* Istituti pubblici ed in ispecie le Opere pie.

« TITOLO VII. — Significato che assumerebbe la legge 29 giugno 1906 per rapporto agli enti ecclesiastici, se in forza di essa le loro rendite venissero coattivamente ridotte, senza concedere libertà di scelta, o almeno una sufficiente libertà di possesso.

§ 1. Si risolverebbe per gli enti ecclesiastici in una legge d'imposta. — § 2. La legge 29 giugno 1906 diventerebbe per gli enti ecclesiastici un vero parziale incameramento.

« TITOLO VIII. — Tale incameramento, nella sua forma specifica, sarebbe un caso nuovo nel patrio diritto e apertamente contrario all'inviolabilità sancita dall'articolo 29 dello Statuto a tutte le proprietà senza alcuna eccezione.

« LIBRO SECONDO. — *La conversione delle rendite ecclesiastiche secondo il diritto civile e in confronto colle leggi di conversione dell'asse ecclesiastico 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867.*

« TITOLO I. — Le rendite ecclesiastiche, a tenore delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e specialmente a tenore dell'articolo 11 legge 7 luglio 1866, rappresentano un corrispettivo fisso, cui lo Stato si è obbligato a corrispondere per giustizia, in sostituzione del reddito dei beni immobili incamerati; e non possono quindi essere considerate come il frutto o l'interesse di un capitale investito in rendita e soggetto ad ogni vicenda dell'economia e del pubblico mercato.

« § 1. La lettera della legge (art. 11). — § 2. Spirito della legge 1866. — § 3. Fine della legge 1866. — § 4. Carattere speciale della legge 1866.

« TITOLO II. — La conversione delle rendite ecclesiastiche in confronto con la legge 2 gennaio 1876.

« § 1. Le rendite ecclesiastiche e l'imposta sulla ricchezza mobile. — § 2. Le leggi di conversione dell'Asse ecclesiastico e le leggi della imposta di ricchezza mobile. — § 3. Il momento più opportuno per la causa sulla tassa di ricchezza mobile. — § 4. Considerazioni in merito alla legge 2 gennaio 1876. — § 5. La legge del 2 gennaio 1876, specialmente per la sue motivazioni, lungi dal pregiudicare, avvantaggia invece la posizione delle rendite ecclesiastiche di fronte alla conversione della rendita e alla legge 29 giugno 1906.

« TITOLO III. — La prescrizione ultratrentennale e il diritto d'impero.

« § 1. La prescrizione. — § 2. Il diritto d'impero.

« LIBRO III. — *Le rendite degli enti ecclesiastici e il diritto pubblico finanziario di conversione della rendita.*

« TITOLO I. — Collisione tra il diritto civile in favore degli enti ecclesiastici e il diritto pubblico finanziario di Stato.

« LIBRO QUARTO. — *La rendita degli enti ecclesiastici e il diritto comune.*

« TITOLO I. — Una certa libertà di possesso reclamata per gli enti ecclesiastici dal diritto comune e dallo stesso diritto pubblico finanziario specialmente in tema di conversione della rendita: *a*) il diritto comune; *b*) l'articolo 3 della legge organica sul Debito pubblico.

« § 1. La sufficiente libertà d'impiego e d'investimento per gli enti ecclesiastici del loro patrimonio mobiliare.

« TITOLO II. — Ai veri termini del diritto comune, le rendite degli enti ecclesiastici dovrebbero essere convertite in base al loro capitale vero, o quanto meno senza deduzione dell'imposta fondiaria: ad ogni modo essi devono venir esonerati, in tutto o almeno in parte, da quelle imposte speciali, che solo su di loro gravitano.

« Quadro delle riduzioni e falcidie praticate sul patrimonio degli enti ecclesiastici dalla conversione dei loro beni immobili sino alla conversione della rendita.

« Conclusione ».

F. Brandileone. — **Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia.** — Un vol. di pag. XXIII-574. — Ulrico Hoepli, editore, Milano. — L. 9.

Questo nuovo volume, che l'infaticabile e benemerito Comm. Hoepli ha ora aggiunto alla sua collezione di *Studi giuridici e politici*, consta di tre parti. La prima e la seconda sono rispettivamente intitolate: « I precedenti del matrimonio civile in Italia e il Concilio di Trento » e « La conclusione del matrimonio », e riproducono con parziali modificazioni ed aggiunte, i saggi, che il Brandileone era venuto a mano a mano pubblicando in Riviste ed altrove, durante il periodo di oltre un decennio, mentre la terza parte, che porta il titolo: « Lo Stato, la pubblicità e il matrimonio nel medio evo italiano », contiene uno studio inedito, col quale l'Autore ha mirato a completare ed a chiarire le precedenti ricerche.

Se bene in buona parte composto di lavori già pubblicati separatamente, questo volume è in sostanza una storia organica delle norme giuridiche relative alla celebrazione del matrimonio in Italia. Tale storia finora non era stata fatta da alcuno tra noi; e il Brandileone, nel ricostruirla direttamente sulle fonti, è riuscito a mettere in evidenza i contributi apportati alla moderna forma del matrimonio civile dallo Stato e dalla Chiesa.

Già, sin dal loro primo apparire, gli studi ora ristampati richiamarono su di sè l'attenzione dei dotti e degli studiosi in Italia e fuori, in medo che in breve essi hanno occupato un posto d'onore nella letteratura del diritto matrimoniale. Gli scrittori più competenti, italiani e stranieri, ne hanno parlato con gran lode; e mentre in Germania, il maggiore fra i canonisti viventi, il Friedberg, quando vennero fuori i due primi saggi di questo volume, s'affrettava a segnalarli con parole encomiastiche agli studiosi tedeschi, e non molto dopo il von Hörmann esponeva i risultati delle ricerche del B. in un discorso inaugurale; recentemente uno scrittore inglese, il Thurston, nell'aderire all'opinione sostenuta dal B. nel saggio sulla *subharratio cum anulo*, ha designato questo come un *admirable paper* nella *Nineteenth Century*, luglio 1906.

Dispersi com'erano questi studii nelle collezioni più varie, non potevano essere facilmente accessibili a tutti nel loro complesso. E perciò gli studiosi della storia e del diritto saranno assai grati all'illustre editore, che ha reso ad essi un importante servigio sia col raccoglierli in un volume solo facilmente acquistabile, sia coll'offrire così all'Autore l'occasione di completarli e perfezionarli.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906. — Tip. Editrice Romana, V. Fresia 59-61.

La dotazione delle fabbricerie delle chiese ex-ricettizie

II.

Costituzione della fabbriceria.

1. *Quid iuris* se manca la fabbriceria alla parrocchia? Parere del Consiglio di Stato; Circolari ministeriali. — 2. Opinioni dello SCADUTO e del CALISSE; sentenze del Tribunale di Cassino e della Corte di Appello di Napoli; principi generali di diritto che regolano la materia. — 3. Lavori preparatori della legge 4 giugno 1899; testo della legge e del regolamento. — 4. Conclusione. — 5. Intervento del Subeconomo e del Ricevitore del Registro; opinione dello SCADUTO; confutazione.

1. Che cosa deve intendersi per fabbriceria ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867 e dell'art. 5 e seguenti della legge 4 giugno 1899?

La dizione dell'art. 2 della legge 15 agosto 1867 fu sostanzialmente errata. Il legislatore, dicendo che le rendite delle Ricettizie dovessero servire alla dotazione delle Fabbricerie, era nel falso supposto che tutte le Chiese parrocchiali avessero un ente sussidiario, tutti i Parroci un Cireneo — come disse il compianto senatore FUSCO al Senato — che li aiutasse a portare la croce delle spese di culto. Ma, mancando proprio nel Napoletano, in cui erano le chiese ricettizie, le fabbricerie o altro ente similare, che avesse per precipuo suo fine il provvedere alla manutenzione ed alla ufficiatura delle chiese, nacquero le difficoltà non appena si dovette applicare la legge e dotare le fabbricerie, che non esistevano.

La questione era la seguente: doveva, per le parrocchie che ne erano mancanti, crearsi l'ente fabbriceria per poi dotarlo?

Il quesito fu sottoposto al Consiglio di Stato che, nell'adunanza 9 luglio 1880 (Sezione Grazia e giustizia e culti e Lavori pubblici), opinò: « Che fuor di dubbio non fu negli intendimenti del legislatore che si erigessero dove non sono stabilite e che in tutto il Regno s'introducessero le norme, con cui le fabbricerie si reggono nella Liguria e nelle provincie Lombarde e Venete, per

disposizione dei governi francesi, italico e austriaco e statevi mantenute in vigore, le quali non potrebbero essere poste in osservanza nelle altre Provincie del Regno se non con un provvedimento legislativo;

« Che perciò riesce ovvio riconoscere che il legislatore, usando la parola *fabbriceria* intese accennare qualsivoglia istituto od ente, al quale sia regolarmente affidata l'amministrazione dei beni di una chiesa parrocchiale;

« Che di ciò fa prova l'essersi egli valso dell'espressione generale « con l'obbligo di dotare le fabbricerie », con la quale è indicata una istituzione esistente, mentre avrebbe dovuto valersi della espressione « con l'obbligo di erigere una fabbriceria » per tutti quei Comuni dove non sono le fabbricerie regolarmente stabilite ;

« Che, per conseguenza, la parola *fabbriceria* si ha da intendere usata nel succitato articolo come la specie più spiccata di quel genere di amministrazione dei beni di una chiesa parrocchiale, che trovansi da per tutto con diversi nomi e diverse discipline, e sulle quali possono esercitare una vigilanza e un sindacato, per mezzo dei Subeconomi, gli Economati generali dei benefici vacanti, stabiliti in tutte le Provincie del Regno, per la competenza attribuita loro su tutte le amministrazioni annesse alle chiese dal regolamento approvato con R. Decreto del 16 gennaio 1861, n. 4608 ».

Questo parere fu accettato dal Ministero, che in una circolare del 26 aprile 1881 disponeva:

« In terzo luogo sarebbe necessario che nel detto atto (di dismissione delle rendite) intervenisse il Parroco ed il Subeconomo come rappresentante degli interessi della Chiesa e del beneficio parrocchiale, ai quali in sostanza il legislatore ha inteso provvedere.

« In quarto luogo dovrebbe risultare che il Municipio, dopo averne ricevuta la consegna dal Ricevitore, ha affidati al Parroco ed al Subeconomo i certificati di rendita del Debito pubblico ed i titoli relativi ai censi, canoni, ecc ».

Ed in una Nota del 27 giugno 1881 all' Economato generale di Napoli, il Ministro — TOMMASO VILLA — scriveva (1):

(1) SAREDO, *Cod. eccles.*, v. II, p. 268.

« In seguito a maturo esame della quistione che formava oggetto della Nota di cotesto Generale Ufficio in data 4 dicembre 1879, n. 18546, riguardante la chiesa ex-ricettizia di Terranova, questo Ministero, sul parere conforme del Consiglio di Stato, ha potuto acquistarsi la convinzione, che per l'esecuzione dell'art. 2 del capo ultimo della legge 15 agosto 1867, non è punto necessaria la costituzione di nuove fabbricerie laddove non esistono » (1).

2. Sarebbe sembrato che dopo questa concorde interpretazione, che corrispondeva alla parola non meno che allo spirito della legge, una quistione simile non avesse avuto più ragione di essere, invece lo SCADUTO (2) ed il CALISSE (3) hanno dato alla parola della legge una interpretazione contraria e, quello che è peggio, nel mentre accettano il parere del Consiglio di Stato, sono di avviso che si debba creare una fabbriceria prima di dotarla.

In una materia, che solo oggi si presenta all'esame dei Magistrati, occorre tener presente ogni manifestazione della giurisprudenza; notiamo perciò due sentenze, una del Tribunale di Cassino, che seguendo l'opinione dello SCADUTO, credette necessaria la creazione della fabbriceria in ente autonomo per poi dotarla, ed una della 1ª Sezione della Corte di Appello di Napoli, che revocò la sentenza del Tribunale di Cassino ed affidò senz'altro al Parroco della Chiesa di Arce le rendite della fabbriceria.

Il Tribunale di Cassino (4), dopo aver riportato il testo del parere del Consiglio di Stato del 1880, così concludeva:

« Considerando, ciò premesso, che, mentre non è a dubitare menomamente dell'esattezza del succitato parere interpretativo, accettato del resto pienamente dalla concorde dottrina, non vi ha neppure dubbio per il punto che, tenuta presente la natura dell'ente, e non più l'insieme delle norme, da cui debba essere regolata, dove non esista, come nel Comune di Arce, e ciò non è punto controverso, nè la fabbriceria, nè un'amministrazione analoga,

(1) Presso CONFORTI, *Polizia eccles.*, p. 90.
(2) SCADUTO, *Manuale di diritto eccles.*, vol. I, p. 536.
(3) CALISSE, *Manuale*, p. 52.
(4) MENDAIA G., *Pres.* ed *Est.*, 18 marzo 1904, Marrocco-Comune di Arce.

debba erigersene una, bene inteso, per altro, che la medesima debba essere un ente autonomo. Onde al Comune non sarebbe lecito iscrivere la rendita sul suo bilancio a favore della detta Amministrazione, ma deve intestargliela sul Gran Libro.

« Codesto principio della previa creazione della fabbriceria od amministrazione analoga è insegnato concordemente dalla migliore dottrina e non sembra inopportuno citare lo SCADUTO ed il Manuale del CALISSE.

« Considerando ciò essendo che non potendo certo essere in facoltà del Comune di procedere alla dotazione della fabbriceria, quando meglio gli tornasse comodo, occorre prefiggere un termine entro il quale la fabbriceria debba essere costituita ».

La Corte di appello di Napoli, con la sentenza ricordata nel nostro precedente studio (1), revocò il pronunziato del Tribunale, ma non spese molte parole sulla quistione, resa più importante dal fatto che il prof. SCADUTO difendeva ad un tempo il Comune di Arce e le sue opinioni di scrittore.

Occorre perciò esaminare la quistione, a norma dei principi di dritto ecclesiastico e della legge 4 giugno 1899.

3. La legge del 1867, sopprimendo le Ricettizie e salvando una sola quota curata, non provvide espressamente alla ufficiatura delle Chiese, per modo che, generalmente, il Parroco, oltre la sua quota curata non ebbe alcun altro cespite per le spese di culto, che restarono un suo onere personale, mentre prima erano sostenute dalla massa. Pochi curarono di ottenere un assegno dal Fondo Culto, che, successore della massa capitolare, con le rendite avrebbe dovuto soddisfare i pesi; ma, passate le rendite ai Comuni, la legge prevede espressamente che si debba dotare con esse la fabbriceria parrocchiale.

Mancando un ente speciale, in contradditorio di chi deve procedersi alla dotazione, e chi ne sarà l'amministratore?

Il beneficio ecclesiastico, quale oggi lo troviamo costituito, è frutto di una lunga e lenta evoluzione, che dai primi tempi della Chiesa, in cui, secondo TERTULLIANO, erano *omnia indiscreta*

(1) Volume in corso, pag. 193 e seg.

praeter... uxores, viene svolgendosi sino ad individualizzare la proprietà in determinati enti, gerarchicamente dipendenti, ma giuridicamente ed economicamente distinti.

Lasciamo ai canonisti ed agli storici del diritto la disputa sull'origine immediata del sistema beneficiario: a noi interessa stabilire che, in origine, la proprietà, ed anche prima della proprietà, le offerte manuali si appartenevano al Vescovo, il quale doveva provvedere ai bisogni della Chiesa, sia come tempio, sia come ufficiatura e provvedere inoltre ai poveri della comunità religiosa. Ma la ripartizione senza norme precise, dava luogo a lagnanze di cui si trova l'eco nei Concilii e nelle lettere dei Pontefici (1).

Una lettera di Papa Simplicio ai vescovi Fiorenzo ed Equizio, dell'anno 475, per la prima volta detta norme per la quadripartizione delle rendite, disponendo che una spetti al Vescovo, una ai chierici, una ai poveri ed una quarta alla Fabbrica della Chiesa.

Ma coll'estendersi della religione, e colla fondazione delle Chiese rusticane, le donazioni fatte singolarmente e specificatamente a qualcuna di esse (2) vennero, a mano a mano, cangiando radicalmente l'antico sistema di amministrazione del patrimonio ecclesiastico, in quanto si eliminava l'amministrazione centrale del Vescovo, e si costituiva l'indipendenza economica della Chiesa, per tal modo dotata.

Il periodo di transizione è dato dai Concilii della prima metà del VI secolo: la decisione del Concilio di Carpentras (3) stabilisce che non possa essere diminuita la *Facultula* dei chierici. Questa quantità di beni, concessi al chierico e la cui integrità gli viene garentita, altro non è che una forma embrionale di beneficio.

Ludovico il pio, in un capitolare ecclesiastico, sancì il principio che ad ogni Chiesa venisse destinato un chierico (4), dispo-

---

(1) FRIEDBERG. *Trattato di diritto Ecclesiastico* ed. it. del RUFFINI, § 9, V, p. 41. GALANTE. Il Beneficio Ecclesiastico in *Enciclopedia* del Vallardi.

(2) La più antica donazione di cui si ha memoria è quella di Valila alla Chiesa di S. Maria Cornuda di Tivoli, presso DUCHESNE, *Liber pont.* I. p. 146.

(3) Conc. Carpentras, C. M. Héfélé, presso GALANTE, *Op. cit.*, p. 37.

(4) BORETIUS, *Capitularia Regum francorum*, Hannoverae, 1883.

sizione ripetuta dal capitolare Parisiense del 829 (1) e dall'Acquasgranense del 831 (2).

Veniva così a stabilirsi l'istituzione delle Parrocchie, in cui il chierico prepostovi assorbì tutte le rendite della Chiesa, di cui era rappresentante, e la Chiesa stessa, che assorbiva prima tutta la vita giuridica delle Parrocchie, divenne la medesima cosa del beneficio, per modo che, come dice il RUFFINI (3), può dirsi che il Parroco non ebbe un beneficio nella Chiesa, ma la Chiesa in beneficio.

Gli scopi, cui prima era destinato il patrimonio ecclesiastico, restarono, ma il più delle volte fusi in uno, e figurarono come oneri del beneficiario; altre volte si individualizzarono essi stessi in enti autonomi; e non di rado la chiesa *materialis* prese il di sopra sulla chiesa *spiritualis*, ed il mantenimento del chierico divenne un onere della chiesa, mentre nel primo caso il mantenimento della chiesa era un onere del chierico.

Da questa differente organizzazione nasce la distinzione che fanno i canonisti fra *beneficium distinctum* e *beneficium indistinctum*, distinzione che lo SCHIAPPOLI (4) così riassume e definisce: « Il beneficio, secondo è più propriamente inteso dal nostro diritto, è una fondazione incorporata con un ufficio, ed avente per iscopo di provvedere al sostentamento del titolare dell'ufficio medesimo (*beneficium distinctum*), ed anche alle spese per l'edificio, ed in genere a spese di culto (*beneficium indistinctum*) ».

Per solito le Ricettizie avevano il patrimonio costituito da un'unica massa, dalla quale si prelevavano le spese di culto ed ogni altra spesa necessaria alla chiesa. Soppressa la ricettizia, la parrocchia superstite fu un beneficio *indistinctum*, ed il parroco, con la quota curata, stralciata a suo favore, dovè provvedere ad ogni bisogno.

La dotazione della chiesa, che deve, per l'art. 2 della legge del 1867, farsi dal Comune, trova amministratore della parrocchia

---

(1) Id., pag. 217.
(2) Id., pag. 683.
(3) RUFFINI, *Rappresentanza della Parrocchia* p. 51.
(4) SCHIAPPOLI, *Diritto Eccl.*, v 11, n. 477.

il parroco: può astrarsi da lui, può affidarsi ad altri l'amministrazione di queste rendite che gli vengono *ope legis*, che hanno una speciale destinazione, facendo diventare *distinctum* quello che era un *beneficium indistinctum?*

Lo SCHIAPPOLI (1), dopo aver detto che gli elementi della costituzione parrocchiale sono tre, chiesa, beneficio e fabbriceria, e che raro è il caso che i tre elementi si trovino distinti e riconosciuti come persone giuridiche, aggiunse: « Il caso normale è quello di un beneficio unico *(indistinctum)*, in cui si trovino fusi tutti e tre quegli elementi nella chiesa parrocchiale, che si confonde col beneficio, come nell'ex Stato delle Due Sicilie, ex Stato pontificio, in parecchi luoghi della Toscana e del Piemonte: in questo caso ogni diritto parrocchiale trova il soggetto nel beneficio, un unico tutore e rappresentante, il Parroco ».

Lo SCADUTO (2) dice: « La semplice scissione di fatto dei due elementi, beneficio e fabbriceria, allorchè questa costituisca un fondo speciale, ma dato in amministrazione al parroco, non porta differenza circa le conseguenze giuridiche, perchè il soggetto risiede sempre nella chiesa istituto, cioè nel beneficio, cui appartiene la proprietà delle cose sacre ».

E, altrove, aggiunge: (3) « ove non esiste una fabbriceria, esista o no un patrimonio speciale dell'ente parrocchia, amministrato dal parroco, questo è il legittimo rappresentante, ma anche del tempio del quale si considera come rettore ».

E se è il legittimo rappresentante, può non essere egli l'Amministratore?

Il CONFORTI (4): « È vero che altra è la congrua, altra è la dotazione della chiesa; il parroco non ha già il diritto reale di usufruttuario sopra la sola porzione dei beni a lui assegnati per congrua, ma sopra l'intero patrimonio della chiesa. Egli percepisce

---

(1) SCHIAPPOLI, *Op. cit.*, v. II, n. 549; vedi anche TORELLI, *La chiave del Concordato*, v. II.

ZECCA, *Leggi sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico*, e presso SAREDO, *Cod. Eccl.*, il Rescritto 26 novembre 1825 e anche il Concordato del 1818.

(2) SCADUTO, *Manuale*, v. I, c. II, p. 319.

(3) SCADUTO, *Manuale*, v. XI, p. 319.

(4) *Op. cit.*, p. 330.

i frutti indistintamente, non già a modo dei semplici amministratori per conto altrui, con obbligo di renderne conto, ma alla maniera del proprietario. Senonchè, per le leggi della Chiesa, egli ha l'obbligo di coscienza d'impiegare parecchi dei frutti percepiti all'esercizio del sacro culto, e parte in sollievo dell'indigenza ».

La giurisprudenza ha confermato questi principii:

« Per costante dottrina e giurisprudenza, sotto il nome di parrocchia s'intende il benefizio parrocchiale, la cui rappresentanza è nel parroco *pro tempore* »: così la Corte di appello di Venezia (1).

E la Cassazione di Napoli: « L'ente parrocchia non può essere rappresentato se non dal parroco » (2).

La Cassazione di Torino: « Il parroco ha veste per rivendicare e difendere in giudizio i dritti patrimoniali della sua chiesa » (3). E parimenti la Corte d'Appello e la Cassazione di Firenze, rispettivamente il 20 marzo 1894 ed il 28 febbraio 1895 (4).

La Corte di Appello di Perugia dice che il parroco « essendo il naturale e legittimo rappresentante dell'ente, ha il diritto, anzi il dovere di tutelarne gli interessi non solo religiosi, ma anche economici » (5).

Il Parroco è dunque sempre il rappresentante dell'ente (6), unica differenza si è, che nel mentre per la parte strettamente beneficiaria il Parroco è usufruttuario, dell'altra, pur percependo i frutti non già a modo di un semplice amministratore con obbligo di rendiconto, ma alla maniera del proprietario, deve provvedere ai bisogni della chiesa. « Ma, aggiunge il CONFORTI, questi pesi inerenti ai suoi dritti non mutano punto la natura e l'estensione dei dritti stessi intorno all'amministrazione e godimento dei beni » (7).

---

(1) 31 dicembre 1889 (questa RIVISTA, I, 139).

(2) 30 maggio 1876 (*Ann.*, XIII, I, 314).

(3) 18 novembre 1884 (*Legge*, 1886, 5, 581).

(4) *Giur. it.*, I, 1, 1897.

(5) Trionfo c. Comune di Roio, inedita.

(6) SCADUTO, *Manuale*, v. I, c. II, p. 319; GARGIULO, Nel *Filangieri*, 1884, I, 193, 200; MATTIROLO, *Dritto giud. civ.*, II, n. 53; RIVAROLO, *Il Governo della Parrocchia*, p. 23, ecc.

(7) CONFORTI, op. cit., p. 330.

La posizione del Parroco di una Ricettizia non è diversa da quella di un altro qualunque parroco, che oltre la congrua sia amministratore di un fondo destinato alle spese di culto; invece di un *benefitium indistinctum* sarà, dopo la dismissione delle rendite al Comune, rappresentante di un *benefitium distinctum*, rappresentante del benefizio nel suo assieme non meno che dei due elementi da cui è costituito.

4. La riprova di quanto si è detto di sopra si ha nei lavori preparatori della legge 4 giugno 1899 e nella dizione della legge stessa, la quale, invero, avrebbe potuto risolvere in modo più esplicito le quistioni sorte sotto l'impero della legge precedente.

Nella relazione fatta alla Camera dei Deputati dalla Commissione che aveva in esame il progetto che poi fu la legge 1899, relatore l'on. Filì-Astolfone, si legge:

« Infine l'art. 2 della legge 15 agosto 1867 impone ai Comuni, ai quali passano le rendite delle soppresse ricettizie e comunie curate, l'obbligo di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento di congrua ai Parroci.

« Con ciò la legge intende che i Comuni debbano cedere e trasferire una rendita perpetua, autonoma alle chiese parrocchiali, già ricettizie, all'intento di assicurare la indipendenza economica della Parrocchia, il decoroso sostentamento del Parroco, l'esercizio del culto e la conservazione dell'edificio sacro.

« Non adempie, quindi, al voto della legge ed al proprio obbligo quel Comune, che si limiti ad iscrivere nel proprio bilancio la somma necessaria al mantenimento della Chiesa ed al supplemento di congrua al Parroco, perchè, così facendo, esso verrebbe a pagare la spesa con le rendite proprie, mettendo in certo modo alla sua dipendenza la Parrocchia.

« La parola fabbriceria si ha poi da intendere usata dal legislatore per indicare la specie più spiccata di quel genere di amministrazioni di beni di una Chiesa, che, con diversi nomi e diverse discipline, trovansi dapertutto e sulle quali possono esercitare una vigilanza ed un sindacato gli Economati dei benefici vacanti per la competenza loro attribuita col Regio Decreto 26 gennaio 1861, non già nel senso che si dovessero erigere le fabbricerie ove non fossero regolarmente stabilite.

« Ed invero la legge dà al Comune l'obbligo di dotare le fabbricerie, il che presuppone una istituzione già esistente, non quello di erigere una fabbriceria ove non esiste ».

Ed alla relazione corrisposero pienamente la legge ed il regolamento.

La legge (art. 7) dispone: « Ottenuta la consegna, ecc., i Comuni dovranno costituire nel seguente ordine di preferenza e mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto:

« 1° La dotazione necessaria così per la manutenzione e conservazione della Chiesa, e, dove esista, anche della casa canonica, come per l'ufficiatura della Chiesa parrocchiale e per i risarcimenti degli arredi sacri...

« 2° il supplemento di congrua, ecc.

Dunque la dotazione della fabbriceria, di cui alla legge 1867, si fa, per la legge 1899, mercè lo stralcio e l'assegnazione di altrettante partite di rendita agli aventi diritto.

È dunque una dotazione di enti esistenti, è una consegna di rendita intestata a chi già, al momento della dismissione, ha diritto di prenderla, ma non è una creazione di enti nuovi e l'intromissione di nuove persone nell'amministrazione delle Parrocchie.

E nel regolamento 25 agosto 1899, all'art. 50, si ripete: « Ottenuta la consegna delle rendite, il Comune dovrà, ai termini dell'art. 7 della legge, costituire la dotazione necessaria alla Chiesa parrocchiale ».

E l'art. 51, dopo aver dettate le norme per la determinazione della dotazione predetta, dispone:

« E, nella seconda parte (del progetto di devoluzione) le rendite da assegnarsi definitivamente dal Comune alla Chiesa a titolo di dotazione e per gli scopi sopraindicati ».

È da notarsi che sì nella legge che nel regolamento 1899 si è sempre, con cura, evitato di nominare le fabbricerie per evitare equivoci: si è sempre parlato di dotazione della Chiesa, nei sensi stessi del parere del Consiglio di Stato di sopra citato, dicendo espressamente che dovesse costituirsi una rendita intestata alla Chiesa.

L'art. 51 dispone: « La dotazione necessaria alla Chiesa sarà

determinata di comune accordo fra il Parroco, il Sindaco, il Subeconomo dei benefici vacanti ed il Ricevitore del Registro ».

Come è chiaro, non si nomina il Presidente della fabbriceria: questo rappresentante di un ente nuovo da formarsi o già esistente, non è chiamato dal legislatore a salvaguardare gli interessi dell'ente, che dovrebbe essere il principale interessato.

5. Concludendo, non pare si possa mettere in dubbio, che la fabbriceria o — per usare la più esatta dizione della legge 1899 — la dotazione della chiesa, debba essere fatta in contradittorio del Parroco, che è il rappresentante dell'ente.

6. È necessario l'intervento del Subeconomo e del Ricevitore del Registro?

Bisogna distinguere due ipotesi: se la dotazione della Chiesa si costituisce a norma degli art. 51-52 del regolamento 25 agosto 1899, o se invece essa è costituita, fallite le pratiche amministrative, in via giudiziaria.

Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un accordo amichevole, ad una vera e propria transazione, e di conseguenza l'intervento del Subeconomo e la posteriore approvazione del Guardasigilli sono indispensabili, sia per tassativa disposizione del regolamento citato, sia per le norme generali circa la capacità giuridica ed i limiti della rappresentanza del benefizio per parte dei Parroci.

Ma quando trattasi invece di una contestazione giudiziaria, non trovano più applicazione le regole contenute nei decreti del 1866 e del 19 ottobre 1893.

Lo Scaduto (1) opina che la notificazione della citazione deve farsi anche al patrono, all'Economato o al Fondo culto, quando dalla lite possa derivarne onere ai medesimi.

A noi non pare che il *deve* possa giustificarsi nè con una espressa disposizione di leggi, speciali, e, meno ancora, con le regole di dritto giudiziario civile.

L'Economato per il dritto di vigilanza che ha sui benefizi, ha sempre interesse in una lite vertente con una Parrocchia: del pari il Fondo culto può essere danneggiato dal fatto che tutte le

---

(1) Op. cit., v. II, p. 309.

rendite siano destinate alla dotazione della Chiesa e non ne restino per il supplemento di congrua.

Ma da questo interesse all'obbligo del Parroco di contestare la lite anche in contradittorio dell'Economato e del Fondo culto ci corre.

I terzi interessati in un giudizio hanno, nel codice del rito, due rimedi, preventivo l'uno, repressivo l'altro, l'intervento in causa e l'opposizione di terzo. L'intervento in causa è, o diritto del terzo (art. 201), o una facoltà di qualsiasi delle parti in causa (art. 203), o l'esercizio di un potere discrezionale del magistrato (art. 205), ma non è mai un obbligo dell'attore, che deve chiamare in giudizio soltanto il suo debitore, che, nella specie, è pur sempre il Comune: gli altri interessati provvederanno, come crederanno meglio, ai loro interessi.

Non crediamo dover oltre insistere a dimostrare che il *deve* dello SCADUTO non è esatto, anche perchè siamo certi che la parola ha tradito il pensiero dell'illustre scrittore, che non può aver inteso dire che si debbano chiamare in giudizio tutti coloro che direttamente o indirettamente abbiano interesse in una lite.

La contestazione giudiziaria per la dotazione della fabbriceria deve avvenire fra Parroco e Comune, salvo il diritto d'intervento e di opposizione all'Economato o al Fondo culto.

III.

Criteri pratici per la determinazione della dotazione delle fabbricerie.

1. Mancanza di norme precise nelle nostre leggi. — 2. Legislazione degli ex Stati. — 3. Legge e regolamento 1899. — 4. Criteri adottati dalla giurisprudenza.

1. Come abbiamo accennato nei capitoli precedenti, il primo progetto, in cui si accennò a dare alle rendite delle Ricettizie una destinazione speciale, fu quello del Ministro VACCA del 1864, col quale le rendite predette venivano destinate alle fabbricerie parrocchiali dei Comuni. Poscia, temendosi che potessero le rendite essere esuberanti ai bisogni del culto — e vi erano invero Ricettizie

ricchissime — si volle nel controprogetto, che fu poi la legge 1867, stabilire il passaggio delle rendite ai Comuni, con l'obbligo di dotare le fabbricerie parrocchiali e costituire un supplemento di congrua ai parroci. In questo modo si provvide al culto, e nello stesso tempo, qualora vi fosse stato supero, ad alleviare le non liete condizioni economiche dei Comuni; per cui, il culto fu lo scopo principale del trattamento di favore che ebbero le Ricettizie.

In che misura doveva provvedersi a questi bisogni del culto? Il legislatore nel 1867 non lo disse, nè nella legge, nè nel regolamento, per cui non si ha in detta legge una norma precisa, tassativa. Nè questa norma precisa si è avuta con la legge 4 giugno 1899, per quanto in essa il legislatore sia stato più esplicito.

Dobbiamo, perciò, nei precedenti legislativi, nei lavori parlamentari, nella dottrina e nella giurisprudenza, trovare gli elementi per stabilire una norma direttiva, per fissare quali debbono essere le spese, cui deve provvedere una fabbriceria e quanto occorra per sostenerle.

2. Cominciamo dalla legislazione attinente alle fabbricerie.

In diritto canonico, troviamo più spesso norme per fissare la dipendenza dei fabbricieri dal Vescovo, che per determinare l'obbietto delle spese di una fabbriceria: dall'assieme però della dottrina canonica risulta che la fabbriceria deve provvedere a tutti i bisogni della Chiesa, per modo che il Parroco non debba provvedere che allo spirituale suo ministero.

Infatti le fabbricerie altro non sono se non gli enti sorti dalla individualizzazione ed autonomia delle rendite destinate alle *fabricis ecclesiarum*, per modo che esse debbono occuparsi della *ecclesia materialis*, lasciando la cura della *spiritualis* all'investito.

In Italia, non abbiamo avuta mai una legge che regolasse in modo uniforme le fabbricerie, anzi nelle provincie meridionali queste istituzioni erano affatto sconosciute. Nel 1863 furono chieste informazioni ai Prefetti circa questi enti, con lo scopo di disciplinarne le funzioni, ma gli studi iniziati non ebbero seguito, nè fu portato agli onori della discussione il progetto CADORNA, che mirava, in vero, ad istituire piuttosto enti, che somigliassero alle Commissioni Diocesane dell'ex regno di Napoli, che a vere e proprie fabbricerie.

In materia, non abbiamo in Italia se non residui di legislazione napoleonica: la legge italica 15 settembre 1807 per il Lombardo-Veneto, il decreto imperiale 20 decembre 1809 per la Liguria, e per il Ducato di Parma Piacenza e Guastalla, modellati sul sistema vigente in Francia, in cui ogni chiesa parrocchiale ha la sua fabbriceria.

Il legislatore, come abbiamo visto, non intese con la legge 15 agosto 1867 estendere a tutta l'Italia la legislazione Napoleonica, ma, certo, nel determinare gli obblighi della fabbriceria, non possiamo non tener presenti le più complete norme legislative vigenti.

L'art. 1° del decreto imperiale 30 decembre 1809 così determina le funzioni delle fabbricerie stabilite con l'art. 76 della legge 18 germinale dell'anno X.

« Art. 1°. Le fabbricerie di cui l'art. 76 della legge 18 germinale dell'anno X ha ordinato lo stabilimento, sono incaricate di vegliare al mantenimento ed alla conservazione delle chiese, d'amministrare le elemosine ed i beni, rendite e percezioni autorizzate dalle leggi e dai regolamenti, le somme supplementari amministrate dai Comuni e generalmente tutti i fondi che sono affetti all'esercizio del Culto: finalmente di assicurare questo esercizio, e la conservazione della sua dignità, nelle chiese alle quali sono addette; tanto col regolare le spese che vi sono necessarie quanto con l'assicurare i mezzi di provvedervi.

Questa disposizione del decreto predetto viene esplicata, per quanto riguarda gli obblighi della fabbriceria, dall'art. 37, che minutamente li enumera.

« Art. 37. — I carichi della fabbrica sono:

1°. Provvedere alle spese necessarie del culto, cioè a dire: paramenti, vasi sacri, biancheria, lumi, ostie, vino, incenso, pagamento dei vicari, dei sagrestani, cantori, organisti, campanari, svizzeri, bidelli ed altri impiegati nel servizio della chiesa, secondo la convenienza ed i bisogni dei luoghi;

2°. di pagar l'onorario ai predicatori dell'avvento, della quaresima ed altre solennità;

3° di provvedere alla decorazione ed alle spese relative all'abbellimento della chiesa;

4° di vegliare alla manutenzione delle case canoniche, cimiteri ed in caso d'insufficienza di rendite della fabbrica, fare tutte le diligenze necessarie perchè sia provveduto alle riparazioni e costruzioni in conformità di quanto viene regolato dal § III ».

Altro argomento potremo trarre dalle *Istruzioni* ai Subeconomi dei Benefici Vacanti delle provincie Meridionali « Sezione IX, art. 74: Le spese di culto sono ordinarie e straordinarie: sono ordinarie: gli stipendii ai Vicari Capitolari, agli Economi Curati, ai Sagrestani ed Organisti, la celebrazione nelle feste religiose, delle messe d'obbligo, le spese per l'acquisto di cera per le sacri funzioni, di olio per le lampade, per lavatura e stiratura di biancheria, di vino per le messe, ostie, e quelle altre che ordinariamente si verificano in ogni anno ».

Si può, dal rapido esame fatto, dedurre che la dotazione della fabbriceria deve essere sufficiente a provvedere a tutto ciò che è necessario alla chiesa. Il COVARRUVIO scriveva: *Fabricae ecclesiae appellatione veniut ornamenta necessaria cultui divino, ut si relictum pro fabrica censetur relictum pro omnibus necessariis ministerio ecclesiae* (1) ».

E di questa opinione sono lo SCADUTO (2), il RIVAROLO (3), il TIEPOLO (4) e quanti sono autori di diritto ecclesiastico antichi e moderni, per modo che possiamo dire che la fabbriceria debba essere dotata in modo che la congrua resti al Parroco per il suo personale sostentamento.

3. La legge 15 agosto 1867 non si preoccupò nè punto, nè poco di dare neppure il più fugace accenno per la determinazione delle spese necessarie alla fabbriceria.

La legge 4 giugno 1899 ed il relativo regolamento hanno invece date le norme per la determinazione delle spese, cui la fabbriceria dovesse provvedere. Per l'art. 51 del regolamento le spese, cui devono essere destinate le rendite, sono: la spesa annua occorrente per l'ufficiatura della Chiesa, tenuto conto delle funzioni stret-

---

(1) In cap. ult. n. 4 de test.
(2) *Diritto ecc. vigente in Italia*, v. I, p. 529 e seg
(3) *Il governo della Parrocchia*, p. 224 e seg.
(4) *Leggi ecclesiastiche annotate*, p. 97.

tamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale; la spesa annua presunta per il rifornimento dei sacri arredi; la spesa annua presunta per la manutenzione e la conservazione della Chiesa, e, dove esiste, anche della casa canonica, tenuto conto della importanza dei fabbricati.

Di queste partite di spesa, la prima può dar luogo a contestazioni, per decidere se e fino a qual punto una funzione sia strettamente parrocchiale oppur no.

Senza scendere a troppo minute disamine possiamo dire, che le spese e funzioni che sono state riconosciute dalla giurisprudenza strettamente parrocchiali, sono le seguenti: Festa del Titolare, Quarantore, Natale, Settimana santa, sagrestano, organista, e tiramantici, cera, ostie, vino, incenso, carbone, petrolio.

Queste spese sono tanto parrocchiali che sono state riconosciute deducibili anche agli effetti del supplemento di congrua per le parrocchie semplici a maggior ragione lo debbono essere per le Parrocchie ex Ricettizie, alle quali – come ebbe a rilevare l'onorevole De Cesare (1) – il legislatore volle provvedere in modo più largo.

4. Circa la determinazione della spesa il Regolamento fissa il minimo, che può essere assegnato per la dotazione della Chiesa in lire 150 (art. 52), ma non il massimo. Per la determinazione delle spese, il citato articolo dispone: « Nel determinare le spese di cui nel precedente articolo, sarà tenuta presente, ma con riguardo alle mutate condizioni della Chiesa, la somma che secondo gli statuti della soppressa Ricettizia o comunia curata veniva annualmente erogata ».

Questo è un criterio, a nostro avviso, monco ed impreciso, giacchè non si può seriamente fare il paragone fra le spese di un secolo fa con le spese attuali, per l'enorme differenza del costo dei generi e della mano d'opera. Crediamo che miglior consiglio sia quello di valutare tutte le circostanze di fatto, che possono influire sulla determinazione della spesa, che, quando non è possibile un accordo fra Parroco e Comune, dovrà sempre determinarsi

---

(1) *Atti Parlamentari* Cam. Dep. 15 marzo 1899.

con prudente arbitrio dal magistrato di merito, come ha ritenuto sempre la giurisprudenza.

Citiamo per tutte una sentenza della Cassazione di Roma: « La determinazione poi della misura di tali spese in rispondenza all'entità, alle condizioni ed ai bisogni della Parrocchia, al contingente della popolazione, è tutta quistione di fatto devoluta all'insindacabile apprezzamento del magistrato di merito, secondo criteri del tutto equitativi. Ma non si può ritenere l'applicabilità dell'articolo 2 della legge 1899, segnatamente con effetto retroattivo, contemplando tale disposizione limitatrice quelle parrocchie per le quali non sianvi corpi o enti morali o privati obbligati a sopportare le spese di culto (1).

A noi pare che per le Ricettizie si possano adottare i criteri, che sono ormai accolti dalla costante giurisprudenza a proposito di Chiese ex Collegiate o ex Conventuali, per le quali militano le medesime ragioni che per le Ricettizie, criterii che questa RIVISTA (2) così riassume:

1° Che la determinazione dell'ammontare della rendita da assegnarsi alla Parrocchia per far fronte alle spese di culto e di ufficiatura, debba esser fatta dal magistrato di merito con criterio discrezionale ed equitativo;

2° Che la determinazione debba farsi in rispondenza all'entità, alle condizioni, ed ai bisogni della Parrocchia, al contingente della popolazione.

« A questi elementi la Corte di appello di Bologna, nella citata sentenza del 29 maggio 1900, causa Borghini ne aggiunse un altro: quello cioè della entità del patrimonio della soppressa Corporazione, criterio egualmente seguito dai Magistrati di merito nei giudizi relativi alle Parrocchie ex Conventuali della Toscana ».

Queste le norme, diremo, giuridiche; ma più di tutto potranno in questa materia lo spirito di conciliazione e di equanimità di tutti gli interessati.

AVV. ALFREDO PETRILLO.

---

(1) Cass. Roma, 16 maggio 1902, questa RIVISTA, Vol. XIII, p. 134.

(2) Vol. XIII, pag. 81, nello Studio: « *Parrocchie ex conventuali - Spese di culto e di officiatura - Congrua* ».

LA CONVERSIONE DELLA RENDITA E GLI ENTI ECCLESIASTICI (1)

Una curiosa necessità delle cose impone ch'io, prima di scendere a parlare partitamente degli effetti della conversione della rendita a riguardo dell'Asse Ecclesiastico, dichiari che i cattolici furono plaudenti in mezzo alla gioia del popolo italiano per la fortunatissima operazione.

Curiosa necessità, perchè basta rilevare l'inno entusiastico di lodi che accolse il grosso affare su tutti i giornali nostri per dimostrare quanto sia infondato il sospetto che per parte nostra si voglia chiudere gli occhi dinnanzi ai più fausti avvenimenti della patria.

Gloria di risurrezione per le finanze italiane, che forse il popolo italiano non riuscì a comprendere in tutta la sua grandiosità, e che intuì per le parole dei giornali più che di scienza propria, che comprende ora, mentre si discute da tutte le parti come si debba procedere da parte dello Stato nella politica degli sgravi.

Bisogna ricordare che dal 1872 al 1906, entro il quale periodo si racchiude la storia delle conversioni italiane, noi citiamo sette di queste operazioni finanziarie, il che significa come sia fortemente sentita la necessità di procedere ad una modificazione della rendita stessa. Ma bisogna al tempo stesso riconoscere che la nostra storia registra in proposito sette insuccessi.

La conversione del prestito nazionale votata colla legge 19 Aprile 1872, sopra un capitale di circa 350 milioni, non riescì che per un capitale di 14 milioni e 315.000.

La conversione voluta con la legge 8 Marzo 1874, sopra una rendita di 55 milioni di debiti redimibili, non riuscì che per una rendita in consolidato 5 % di 4.780.111.

(1) La importanza ed attualità dell'argomento ci inducono a pubblicare, sulla conversione della rendita in rapporto agli Enti Ecclesiastici, quest'altro lavoro, riproducendolo dalle « Relazioni e deliberazioni del 1° Congresso di diritto pubblico ecclesiastico dell' Associazione italiana per la tutela giuridica degli interessi religiosi ».

E gli insuccessi si seguono al punto che nel 1894 la relazione finanziaria termina colle parole: « Dio protegga la patria », che paiono denunziare il fallimento completo delle finanze d'Italia.

Alla distanza di appena dodici anni lo stato di floridezza finanziaria italiana è tale che si può votare la conversione del grande consolidato 5 o|o, il vecchio tronco del Debito Pubblico italiano — che tocca gli 8 miliardi, — in un consolidato 3 1|2 per cento con quel pieno successo che tutti conoscono.

Quando gli italiani sentono l'utilità di lasciare che 8 miliardi di capitale invece di rendere il 4 o|o netto rendano il 3 1|2, senza provare il bisogno di impiegarli in altri titoli, vuol dire che il mercato finanziario è ricco di denaro, e non offre migliori condizioni; il che in altre parole vuol dire, dato l'incremento dell'industria attualmente notevolissimo in tutta Italia, che le finanze italiane sono in floride condizioni, e che la ricchezza nazionale è in via di aumento glorioso.

Questo stato di benessere finanziario, per cui noi abbiamo potuto nella stessa legislazione veder diminuito il tasso dell'interesse così civile che commerciale, non è possibile che non soddisfaccia noi cattolici, ma che non per questo cessiamo di essere italiani, e di godere la nostra parte in questa fortuna comune.

Segnalando per tanto il passo grandioso attuato dalla nostra Nazione, e plaudendo a questa matematica affermazione della prosperità della patria, che solo dieci anni fa pareva un' utopia, noi non abbiamo che a ripetere ancora, ma questa volta coll'anima piena di gioia: « Dio protegga la patria ».

Questa constatazione però non può essere e non è contraddetta da quell'altra osservazione che subito si presenta opportuna, e cioè che se l'Italia può consentire al suo popolo uno sgravio del bilancio di venti o quaranta milioni, deve questo sgravio operare sul terreno puramente finanziario, e cioè pagando un tasso d'interesse minore ai suoi debitori, non falcidiando gli stipendi p. es. dei suoi dipendenti, o cessando di pagare i propri debiti, perchè per questa parte si avrebbe non più un'indice di ascensione nella potenza finanziaria, ma un indice invece di tendenze affamatrici e di conseguente miseria e fallimento nazionale.

Io non voglio dire con questo che il Clero sia in Italia agli

stipendi dello Stato; voglio dire che però si vide per questa conversione taglieggiato anche quel congruo assegno alimentare che lo Stato aveva riconosciuto formare lo stretto necessario in sue leggi ancora recentissime.

E se il Clero tutto quanto insorse a rivelare che questa legge di conversione applicata in tutta la sua estensione sanciva anche delle flagranti ingiustizie ed iniquità, si è perchè per la formazione stessa dell'Asse Ecclesiastico in Italia, il Clero si trova ad essere gravato in modo iniquo dalla pressura della legge trionfatrice.

Conviene pertanto studiare il modo che questa parte men bella, questa esagerazione della legge, trovi modificazioni e compensi, e quella equa applicazione che nel concreto si rivelerà necessaria.

Noi avremo, applicandoci a questo studio, coadiuvato a rendere anche più sensibili gli effetti benefici della conversione, e cioè un sentimento di maggiore benessere per tutta la grande famiglia italiana, della quale il Clero, e se ne vanta, forma una parte nobilissima.

*
* *

Precisata così la portata e lo scopo della nostra azione, noi dovremo naturalmente affrontare la condizione giuridica dell'Asse Ecclesiastico in Italia; di quella parte almeno dell'Asse che potè in qualche modo essere compromessa dalla recente conversione della rendita, perchè investita nel grande consolidato 5 o|o.

E noi dovremo prima di tutto rilevare le riduzioni praticate nei patrimoni ecclesiastici mobilizzati.

La storia di queste riduzioni rappresenta anche in parte la storia dell'Asse Ecclesiastico in Italia.

La legge 25 agosto 1848, che soppresse la Compagnia di Gesù, incamerò puramente e semplicemente i beni senza traccia d'altro onere che una pensione di L. 500 a favore dei regnicoli appartenenti alla Compagnia. Di tutti i pesi che gravavano sulla Compagnia di Gesù non si tenne, nella legge almeno, calcolo di sorta.

La legge 29 Maggio 1855 fu ancora di soppressione di Corporazioni religiose, dei Capitoli delle Chiese collegiate, ad ecce-

zione di quelli aventi cura d'anime o esistenti in città la cui popolazione fosse superiore a 20.000 abitanti, dei benefizi semplici che non avessero annesso alcun servizio religioso che dovesse compiersi personalmente dal provvisto. Fu però creata la Cassa Ecclesiastica a cui i beni furono devoluti, salvi i diritti degli investiti e di patronato in ordine ai benefizi.

La legge non ebbe perciò carattere spogliativo di fronte alla Chiesa, ma più che altro di perequazione, con la soppressione di determinati enti. E questo carattere di perequazione ha anche meglio e più efficacemente dimostrato con la quota di concorso, disciplinata dall'art. 25 della legge stessa.

Sorvoliamo sopra queste leggi, le quali preparano i principi delle future soppressioni e smobilizzazioni, ma non hanno ancora diretto rapporto con la conversione odierna.

Le leggi invece fondamentali e organiche dell'Asse Ecclesiastico sono quelle 21 Agosto 1862, 7 Luglio 1866 e 15 Agosto 1867.

È prima di tutto la legge 21 Agosto 1862 che prescrive il passaggio al Demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa Ecclesiastica, in corrispettivo di quale cessione il Governo si obbligò ad inscrivere in nome della Cassa Ecclesiastica una rendita del 5 o|o sul gran libro del D. P. uguale alla rendita dei beni che dovevano passare al Demanio. È in questo art. 2 della legge 21 Agosto 1862 il nocciolo di tutte le future operazioni sull'Asse Ecclesiastico. E quando si sancì questo principio e si fece questo contratto, non vi era grave ragione di lamento.

È vero che la Cassa Ecclesiastica per l'art. 5 della legge 29 Maggio 1855 costituiva un Ente distinto e indipendente dalle Finanze dello Stato, ma in sè riuniva i beni di molti Enti soppressi, ed era naturale che per facilitarne l'amministrazione, il Governo pensasse a smobilizzare i capitali.

D'altra parte si determinava il reddito in base agli art. 11, 12, 13, 14 del regolamento 14 Settembre 1862, e cioè in modo rispondente al reddito effettivo dei beni.

E finalmente bisogna ricordare che il pareggio del reddito era allora reale, perchè nel 1862 il consolidato 5 o|o era da tutti inteso in senso ben diverso da come si venne poi dopo spiegando da una compiacente giurisprudenza. Si ricordava l'art. 31 dello

Statuto per cui « Il Debito Pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile ». E l'art. 3 della legge organica del Debito Pubblico 10 Luglio 1861 diceva: « Le rendite inscritte sul Gran Libro non possono mai in nessun tempo o per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire assoggettate ad alcuna speciale imposta; e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo e per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venire diminuito o ritardato ».

Eran leggi solenni quelle del 1861, e nel 1862, ad un anno di distanza, non si pensava possibile quello che fu invece nel 1867, appena sei anni dopo, e cioè che la Corte di Cassazione di Torino, con sentenza 28 Dicembre 1867, in piena riforma di quella della Corte d'Appello di Torino in causa Prestito Hambro contro Finanze, dichiarasse, malgrado il succitato articolo di legge, passibile il consolidato 5 o|o dell'imposta di ricchezza mobile creata colla legge 14 luglio 1864. Disse infatti la Cassazione, con quel giudicato che fece tutti stupire, che la legge sul debito pubblico non poteva prevedere l'imposta generale di ricchezza mobile non esistente nel 1861, e che l'esenzione da ogni imposta *particolare* riconfermava l'applicazione dell'imposta *generale* quale era quella della ricchezza mobile.

Nel 1862 questi cavilli fiscali erano insospettati, e la legge che mandava far la cessione degli stabili in corrispettivo di tanta rendita eguagliante il reddito degli immobili fu votata, non prevedendo certo che il consolidato sarebbe stato in avvenire falcidiato da un'imposta che raggiunse il vertiginoso 20 o|o.

La posizione giuridica però era già fissa fin da allora, e da parte dello Stato si cominciava già fin d'allora a rendere legge di spogliazione quella che non pareva se non di naturale mobilizzazione, e che fu detta in Parlamento di volatilizzazione dell'Asse Ecclesiastico a mani della Cassa Ecclesiastica.

La legge intanto 21 Aprile 1862 aveva creata la tassa della manomorta, da applicarsi sui redditi degli stabili posseduti dagli Enti Ecclesiastici, depurati dall'imposta fondiaria.

Ora è cosa comune e umana che nella denuncia dei redditi di uno stabile si proponga la minima cifra possibile, onde essere il meno possibile tassati. E lo Stato sa questo così perfettamente

che nella liquidazione delle successioni non accetta assolutamente il valore degli stabili calcolato sulla base della percentuale d'imposta fondiaria, ma fa tutte le sue riserve di verifiche opportune.

Nessuna riserva e nessuna verifica permise invece agli Enti Ecclesiastici conservati colle leggi 7 Luglio 1866 e 15 Agosto 1867, per stabilire il valore vero degli stabili, che condannò inesorabilmente alla conversione in consolidato di rendita 5 o|o.

L'art. 11 della legge 7 luglio 1866 e l'art. 2 della legge 15 Agosto 1867 stabilirono la regola generalissima: I beni immobili di qualsiasi Ente morale ecclesiastico (eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali o coadiutoriali e alle chiese ricettizie) furono convertiti per opera dello Stato mediante *inscrizione in favore degli Enti morali*, cui i beni appartenevano, di una rendita 5 o|o eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta.

L'ingiustizia solenne di questa operazione si è in Parlamento potuta giustificare con un solo argomento: — Lo Stato avrebbe potuto sopprimere gli Enti senz'altro, e appropriarsene tutti affatto i beni. Poteva perciò anche smobilizzarli col sistema che esso credeva più onesto, o più utile, che tornava lo stesso. Anzi, il legislatore, a dimostrare la sua generosità nel lasciar salva quella parte di rendita, e a far comprendere la sua potestà di nuocere anche maggiormente a suo arbitrio, impose su tutto l'Asse Ecclesiastico la tassa o meglio la falcidia del 30 o|o.

Sostanzialmente lo Stato apprese degli stabili che riconobbe tenuti male, e formanti quell'esecrata manomorta latifondista che fu detta la rovina d'Italia. Questi stabili dovevano avere, se erano in tali condizioni, un reddito minimo, che nella denuncia per l'imposta fondiaria era ancora dissimulato in parte. Cosicchè il terreno che poteva valere 100 non era denunciato che col reddito di 2. Anche qui lo Stato pareggiò i redditi dei terreni col reddito del consolidato, senza tener conto che il primo rappresentava un valore capitalistico almeno tre volte superiore al secondo.

Aggiunse l'iniquità di non cercare il reddito vero, ma di volerlo già depurato dall'imposta fondiaria, e dopo aver così appresi i 2|3 del capitale fondiario, stralciò dal terzo di capitale rimesso in rendita ancora il 30 o|o a titolo di incameramento, per

sopperire ad un *deficit* di 800 milioni che minacciava il bilancio. Ecco la condizione creata dalle leggi che in Parlamento proclamava il Ministro Quintino Sella: « essere leggi di conversione e non di spogliazione ».

« Non intendiamo che i corpi morali perdano un centesimo del loro avere: noi loro daremo una rendita perfettamente eguale a quella che hanno e ciò perchè la legge di conversione non è legge di spogliazione ».

Erano appena votate queste leggi che la Cassazione di Torino, come vedemmo, riconobbe applicabile alla rendita la ricchezza mobile siccome imposta nuova, prima ignota, e di carattere generale.

E a ribadire il concetto che anche la rendira del Clero vi fosse soggetta, si è fatta votare la legge 2 gennaio 1876 la quale consta di questo articolo unico:

« Secondo gli art. 11 della legge 8 luglio 1866 n. 3036, e 2 della legge 15 agosto 1867 n. 3848, per la rendita dei beni devoluti al Demanio è inscritta eguale rendita 5 o|o senza compenso per tassa di ricchezza mobile.

Questa legge il Ministro Minghetti spiegava anche più crudamente esponendo: « che il Legislatore nel 1866 e 1867 ha avuto in mente di dare una rendita 5 o|o con tutti i suoi pesi, con tutte le sue eventualità in ragione del 5 o|o della rendita del fondo depurato da imposta ».

E' così quel 5 o|o dato a parificare il 5 o|o depurato da imposta fondiaria, si è oggi ridotto al 4 o|o, e si vuole nel 1907 ridurlo al 3,75 o|o e fra pochi anni al 3.50 o|o e in un prossimo fausto avvenire della patria nostra anche a meno, forse al 2.50 o|o.

Non sarebbe lontano il tempo insomma, che quel famoso 5 o|o che rappresentava già tanta ingiustizia, sarebbe ridotto alla metà appena, e ciò per una strana ironia del caso, appunto cioè perchè la Nazione prospera e la ricchezza abbonda in mezzo al popolo nostro, che ha trovato finalmente le immense energie nascoste che formeranno il trionfo del commercio, dell'industria e dell'agricoltura d'Italia.

Determinatà in linea di fatto quale fu la storia del patrimonio ecclesiastico, bisognerà pur fissare quale è la condizione di diritto

fatta all'Asse Eccleslastico, e quali gli obblighi dello stesso sia in tema di impegni assunti, sia in tema di diritto condendo.

Non sarà che dopo questa ricerca che si potrà conchiudere circa l'azione pratica da tentarsi e la meta da prefiggersi, e questo lo farete voi con i voti di questo congresso.

La condizione di diritto dell'Asse Ecclesiastico è stata largamente chiarita dalle discussioni parlamentari.

Sostanzialmente si vollero due cose e cioè: abolire la manomorta e rialzare le condizioni finanziarie del bilancio; non si volle cioè far legge alcuna in odio alla Chiesa, e su questo furono concordi tutti gli oratori.

Scopo delle leggi di soppressione fu l'abolizione di quegli Enti ecclesiastici che lo Stato più non credeva utili.

Naturale conseguenza si è che gli Enti conservati, qualunque essi siano, furono creduti utili e furono rispettati nella loro autonomia.

Riguardo ai beni dell'Asse Ecclesiastico fu creata prima la Cassa Ecclesiastica, poi il Fondo culto a simulare l'esistenza di tale Asse Ecclesiastico come Ente indipendente dal Governo, e questo, che per me non è se non una *fictio juris*, ha pure una grande importanza, perchè sancisce che il Clero italiano non è salariato e non è finanziariamenta e giuridicamente dipendente dallo Stato, per quanto siano rimasti, ruderi del passato gli *exequatur* e i *placet*, e con violenza alla legge, siasi lo Stato fatto armare dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato di un diritto strano di sequestro di temporalità.

Riguardo all'entità dei beni rimasti, dopo tutta quella ricordata volatilizzazione dell'Asse Ecclesiastico, dichiarava l'on. Ferraris relatore al Parlamento della legge 15 agosto 1867 con cui si imponeva lo stralcio del 30 o|o, quanto segue: « Stabilito il modo di trasmissione, e trovatici di fronte a questi beni di Enti soppressi o al prodotto della conversione operatane per quelli non soppressi, ci dobbiamo domandare se lo Stato aveva diritto di prelevarne una parte ed a quale titolo di tassa.

« Noi abbiamo creduto che fosse una conseguenza ineluttabile dei principii che ci avevano guidati e che vi ho dimostrato, e siccome sarebbe stato lecito allo Stato, allorquando avesse cre-

duto che le dotazioni dei beni ecclesiastici fossero assolutamente superflue, inutili o nocive, di versarle interamente a suo beneficio così, a tanta maggior ragione si credette che una parte si prelevasse, e questa parte si prelevasse a cui noi abbiamo applicato il titolo, la qualificazione e la dimostrazione di soverchia... Confidiamo di non esserci allontanati punto nè dal vero nè dal possibile, ritenendo come il prelievo del 30 o|o rispondesse a quei limiti, a quei riguardi di giustizia che abbiamo avanti accennati come nostre guide costanti ». (Tornata 16 luglio 1867 pag. 2294).

Dopo quel po' di alleggerimento, e dopo che si era sistemato il bilancio, credettero adunque nel 1867 i legislatori di poter sanzionare, che gli Enti conservati erano utili e che la loro dotazione non era soverchia.

Se poi finalmente ricordiamo le larghe promesse fatte dai relatori e dai Ministri che la legge di conversione non doveva essere di spogliazione, e che si intendeva non dovesse la Chiesa perdere un centesimo, noi dobbiamo ben concludere che fosse intenzione e giudizio del legislatore che quello stato di cose dovesse essere integralmente mantenuto.

Ma oltre questa condizione generale di constatata spogliazione d'ogni soverchio, bisogna ancora notare le condizioni speciali dell'Asse Ecclesiastico.

Una larghissima parte delle sue dotazioni ha legato come ragione del benefizio degli oneri che bisogna pur soddisfare. Il Fondo culto stesso ha sopra di sè una quantità non indifferente di oneri siffatti; e le condizioni finanziarie sono tali che i beneficiati debbono impetrare la riduzione dei pesi, mentre il Fondo culto ha per suo conto trovata la via degli equipollenti, scusandosi appunto con la mancanza di rendite sufficienti.

Il Legislatore intanto ha trovato urgente il problema di far si che il Fondo culto liquidasse ai benefici parrocchiali una minima congrua di almeno L. 900, e si riscontrarono in condizioni di giovarsi di tal beneficio un gran numero di Parrocchie, le quali attendono ancora il limite di L. 1000 che già era stato un impegno ed un sogno mezzo secolo addietro.

Il che vuol dire che il legislatore ha trovato necessario che anche i Parroci potessero vivere, e non ha ancora avuto tempo

di accorgersi che la legge del 1866 fu interrotta a metà violentemente dalle guerre dell'indipendenza, e che per es. i canonicati, i senati dei Vescovi, sono lasciati in grandissimo numero con l'affamatore benefizio di L. 400 annue; molto meno di quanto deve percepire un guardiaportone!

Questo il quadro a larghe linee della condizione del Clero in Italia.

Evidentemente se il Clero fosse salariato dal Governo, lo stesso avrebbe onta di liquidare simili stipendi a' suoi dipendenti. Ma lo Stato, il quale non paga un soldo di stipendio, deve, prima di pensare a migliorare quelle condizioni, attendere che il Fondo culto abbia i mezzi disponibili, pur non trascurando di ammettere e commiserare tanta miseria intorno a quel Clero che deve tutta l'opera sua dedicare alla redenzione morale della patria! Dunque Stato ricco avanti ad Enti autonomi e con reddito *appena sufficiente.*

Poteva e doveva il Governo in questa condizione di cose imporre all'Asse Ecclesiastico la conversione della rendita?

Secondo noi, non poteva.

Il problema anzitutto se lo Stato possa o no procedere a conversione della rendita consolidata è stato largamente discusso così dai Parlamenti, come dagli economisti e dai giuristi del secolo scorso.

La discussione fu portata per la prima volta dal 17 Aprile al 3 Maggio 1838 alla Camera francese, avanti alla quale si contestava allo Stato il diritto di diminuire la rendita, sia perchè il debito era contrattualmente perpetuo, sia perchè la legge lo garantiva da ogni ritenuta presente o futura, e quel progetto di conversione approvato dalla Camera fu detto allora una bancarotta mascherata. Oggidì invece è ben prevalso un concetto diverso nelle masse: lo Stato e i possessori del debito perpetuo si sono intesi tacitamente sul significato speciale che ha la parola *perpetuo*, la quale si può definire: « *rinuncia da parte dei possessori della rendita di chiedere il rimborso del capitale; diritto dello Stato di rimborsare, quando crede, il capitale* ».

Ma tutti quelli che fecero trionfare questa tesi, che ha in oggi una brillante e fortunata applicazione nelle finanze della

patria nostra, sempre si rappresentarono lo Stato come un contraente che veniva a liberi patti con un altro contraente. La previsione che quest'altro libero contraente non ci fosse, ma al suo posto fossero collocati degli Enti ai quali *iure imperii* si imponesse di accettare questa riduzione, non si è presentata mai; ed era appunto nella libera contrattazione che era ed è fondato il diritto dello Stato a procedere alla conversione della rendita.

Abolita questa libera contrattazione, non può esservi contratto nè operazione finanziaria basata sulla violenza, e quindi non può in alcun modo giuridicamente difendersi un sopruso della riduzione per ciò che riguarda l'Asse Ecclesiastico. Tanto meno può valere questa operazione *iure imperii*, quando si pensi che essa si è imposta mentre meno le finanze nazionali ne sentivano bisogno, ed era facilissimo fare nel corso di 10 anni di preparazione che precedettero la conversione stessa, per questa parte del Consolidato che aveva una storia tutta sua ed una tutta speciale natura, una speciale condizione di cose, senza punto turbare il successo splendido dell'auspicata conversione, perchè di fronte all'entità del consolidato 5 °|₀ l'Asse Ecclesiastico rappresenta una quantità non influente.

Non doveva poi il Governo proporre questa parte di conversione della rendita anche per la considerazione, che nessun altro Ente si trova nella condizione dell'Asse Ecclesiastico per quello che ha riguardo alla sua cristallizzazione. Le Opere Pie stesse sono in condizione molto diversa e migliore, perchè le migliorate condizioni finanziarie, mentre da una parte rendono meno necessaria tanta beneficenza, dall'altra aprono alla beneficenza sorgenti nuove e continue che vanno a surrogare o vivificare le antiche.

Ma questa serena visione dell'avvenire non hanno purtroppo avanti a sè i beneficî ecclesiastici, qualunque essi siano, perchè potranno anche moltiplicarsi di numero, ma certo non si migliorano finanziariamente quelli che sussistono.

E siccome tali benefizi già erano stati taglieggiati d'ogni soverchio, a detta del Legislatore, e costituiscono pure l'unico patrimonio alimentare del beneficiato, questa riduzione vuol significare non libera operazione finanziaria, ma diminuzione della rendita alimentare del basso Clero, ma diminuzione degli oneri di culto,

ma impoverimento insomma di quanto ha coll'Asse Ecclesiastico una qualsiasi attinenza.

E questo povero patrimonio ecclesiastico, che già tanto sofferse per la ristorazione delle patrie finanze, e salvò nel momento del pericolo l'Italia dal fallimento contribuendo d'un colpo con oltre 600 milioni, non doveva trovare da parte dell'Italia nel giorno della risurrezione finanziaria un trattamento così rabbinico e così inumano.

Senonchè non possiamo e non dobbiamo noi illuderci a nostra volta.

Il Governo si rinchiuderà dietro le barriere del diritto, e colla scusa che *casus sentit domino* e che *qui jure suo utitur nemini iniuriam facit*, sosterrà ch'egli, pur continuando a commiserare le disgraziate condizioni del Clero, non può abbandonare la parte di guadagno che da quell'operazione finanziaria oramai votata e compiuta, egli deve conseguire.

Noi dobbiamo perciò assodare qual'è il carattere dell'obbligazione, assunta dallo Stato di fronte agli Enti ecclesiastici conservati, per vedere se proprio il Governo abbia fatto valere un diritto dello Stato nella conversione di quella parte di rendita che rappresenta l'Asse Ecclesiastico. Ricordiamo che il Legislatore ha nelle leggi del 1866 e 1867 lasciati agli Enti conservati la loro dote defalcata d'ogni soverchio col 30 °/₀, e che non pagò a questi Enti il capitale, ma diede rendita equivalente al reddito del capitale immobiliare per liberare i ministri del culto da ogni ingerenza d'amministrazione.

Sostanzialmente perciò lo Stato, senza punto voler salariare il Clero, affidò a mani di amministrazione sua il capitale ecclesiastico, *impegnandosi a pagare al Clero* il reddito netto preciso che esso Clero ritirava dai beni immobili.

Vi era perciò in tutta quest'operazione un concetto generale che *ne formava come l'anima:* quello cioè di riunire in sue mani il capitale ecclesiastico *assicurando al Clero l'egual reddito che esso* ricavava dagli immobili. E questo concetto rappresentava anche per lo Stato un *vistoso guadagno*, perchè il reddito dei terreni era assai superiore, e assai più grande il loro valore capitale.

Se lo Stato nei contratti-legge svoltisi nel 1862, 1866, 1867

non ritirò il capitale per un determinato interesse, ma parti dalla base di assicurare al Clero un interesse eguale a quello che il Clero percepiva, non è più possibile legalmente addivenire ad una conversione di rendita nel senso di diminuire quell'interesse che fu contrattualmente assicurato con larga speculazione sul capitale.

E non è possibile parlare di risoluzione di contratto, se a questa risoluzione di un contratto, che bisogna pur ritenere bilaterale, non è concesso in alcun modo l'intervento delle due parti contraenti. E' noto infatti che furono lasciati otto giorni di tempo per fare le dichiarazioni di accettazione del nuovo tasso o di ritiro del capitale. Ma è noto nello stesso tempo che per quel che riguarda l'Asse Ecclesiastico nessuna pratica o decisione per ritiro di capitali è permessa in modo esplicito col R. Decreto 19 ottobre 1893 senza la previa autorizzazione tutoria; che è poi quanto dire senza la previa autorizzazione governativa. Il R. Decreto 19 ottobre 1893 infatti all'art. 1 scrive testualmente: « Si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa le esazioni e gli impieghi di capitali ed in generale ogni atto e contratto eccedente la semplice amministrazione. »

Al Clero quindi non solo fu negato il tempo di pronunciarsi, ma anche la possibilità di esprimere in qualunque modo la sua volontà, se questa volontà, per avere un valore qualsiasi, doveva essere integrata dall'autorizzazione ad esprimerla legalmente da parte dello stesso Governo, il quale dichiarava che la legge della conversione non poteva patire delle eccezioni.

E tanto più era impossibile al Clero esprimere il suo dissenso, in quanto le leggi del 1862-66-67 impongono l'impiego dei suoi capitali in rendita, e il consolidato 5 °/₀ scompare assolutamente, il che vuol dire che anche rifiutando la conversione, bisognerebbe accennare per lo meno ad altro impiego in rendita, e non esiste viceversa altra rendita possibile.

Da tutte le parti era quindi vincolato il Clero, e impossibilitato a esprimere il suo consenso o dissenso, e dovette subire l'atto autoritario e prepotente della trionfante finanza governativa: ma non è possibile trovare una difesa giuridica qualsiasi che possa

giustificare in qualche modo l' attentato e la spogliazione consumata?

Non ci sarebbe che da ripetere il grido del più forte, quale fu denunciato nel 1867 dal relatore della legge, e fu accolto dal legislatore, che cioè non era luogo a far lamenti perchè sarebbe stato lecito allo Stato, allorquando avesse creduto che le dotazioni dei beni ecclesiastici fossero assolutamente superflue, inutili o nocive, di versarle intieramente a suo beneficio.

Ma anche questo vanto brutale dello spogliatore non sarebbe più possibile ripetere ai nostri giorni, nei quali, se manca da parte dello Stato ogni bisogno finanziario, *manca pure da parte del Clero ogni soverchia dotazione.* La soverchia dotazione fu già incamerata nel 1867 col 30 o|o come vedemmo, e quello che rimase fu poi ancora colpito del 20 o|o di ritenuta di ricchezza mobile. In linea di fatto poi il legislatore ha sentito ancora recentemente la necessità di dichiarare le miserrime condizioni dei Parroci, e, mentre i bisogni della vita quotidiana e gli stipendi sono aumentati sensibilmente per tutti, solo per il Clero gli assegni beneficiarî rappresentano, nel modo più preciso, la miseria in abito nero.

Ho accennato alla illegalità della conversione in genere; ma dovrò pur ricordare che ci sono delle contradizioni legislative quale frutto diretto di questa conversione, e converrà pure accennare alla legge 15 agosto 1867 che all'art. 19 assicura alle Mense Vescovili il reddito netto di L. 6.000 annue a carico del Fondo culto, e la legge 4 giugno 1899 sulle congrue parrocchiali che furono liquidate in L. 900 annue, ma con l'avvertenza che la liquidazione fatta sulla base di quanto era posseduto nel 1899 fosse definitiva.

La conseguenza di queste leggi si è che si riconobbe *ex-lege* la necessità di assegnare almeno quel determinato minimo di reddito, e che questi investiti hanno un vero diritto a tale minimo.

Ma come potrà essere raggiunto se per la conversione della rendita essi vengono falcidiati di una notevole parte del loro reddito?

E quale perequazione è fatta in proposito, ove si consideri, a volersi anche solo fermare alle congrue parrocchiali, che ven-

gono di bel nuovo ridotte ad un cespite inferiore alle L. 900, mentre molti benefici parrocchiali che non poterono dimostrare di essersi trovati nel 1899 con un reddito inferiore a L. 900 si sono poi abbondantemente così ridotti dopo la conversione della rendita? E' si noti che quest' osservazione non ha solo peso in quanto colpisce l'ammontare del reddito, ma bensì anche in quanto concede la diminuzione di pesî, essendo notorio che quelli i quali hanno un minimo di reddito inferiore a L. 900, godono pure della dispensa della tassa di manomorta e da quella di passaggio d'usufrutto, mentre hanno compensata quella di ricchezza mobile.

Ora non s' impone forse all'equità ed alla giustizia del legislatore di intervenire e di modificare le sue leggi, le quali, strettamente interpretate, condurrebbero a questa grave anomalia: che nessun limite di minimo reddito sarebbe fissato pei parroci, ma la quantità del reddito stesso sarebbe determinata dalla quotità di capitali beneficiari investita in rendita, cosicchè sarebbe il più misero di tutti quel Parroco che avesse convertito in rendita più di tutti i beni del suo benefizio? E così, per una fortunata operazione finanziaria che avrebbe fatto il Governo, si troverebbero distrutti tutti i lavori legislativi riguardanti le congrue stesse, e si verrebbe a colpire in modo inumano quel basso Clero d' Italia che fu tante volte nelle aule parlamentari commiserato da Onorevoli e da Eccellenze.

Ma, purtroppo, o Signori, di commiserazione non si vive!

Sarà d'uopo pertanto discendere sopra di un terreno pratico e far sentire al Parlamento la voce dei commiserati: far sentire che si è commessa una ingiustizia e che spetta al Legislatore di riparare. L' ingiustizia è insita in tutta la conversione della rendita dell'Asse ecclesiastico, ed è più stridente e urtante per quello che riguarda i minimi delle congrue, per le quali una generale revisione si impone assolutamente.

E poichè è ben naturale che, qualunque revisione si operi, si farà cosa inutile se il Fondo culto non ha i redditi necessari per attendere a questa nuova liquidazione, ed è anche naturale che se il Fondo culto si dichiarò nell' impossibilità di addivenire alla liquidazione delle L. 1000 di congrua per mancanza di fondi, tanto più ora si troverà nell' impossibilità di farlo, perchè non avrà neanche i red-

diti per far fronte ad una nuova revisione delle congrue, ove si tenga conto che insieme ai redditi delle congrue sono pure stati falcidiati i redditi di esso Fondo culto, bisognerà pure che il Governo si preoccupi una buona volta delle condizioni finanziarie del Fondo culto, che formò per tanto tempo il vero Fondo Occulto per pagare tutte le spese che i Ministri credevano non confessabili davanti alla Nazione.

Per ottenere questo, sarà necessario che lo Stato si decida puramente e semplicemente, a interpretare la natura e la portata dei contratti legislativi del 1862, 1866 e 1867, sì e come si vollero stabilire da quelli che li hanno creati, con le intenzioni e le interpretazioni date in forma autentica dal legislatore stesso, mentre pronunciava la sua volontà. E sarà necessario che lo Stato onestamente rispetti gli impegni assunti con le leggi stesse sovraricordate.

Egli si impegnò allora di dare al Clero un reddito eguale a quello che il Clero percepiva dai beni dei quali veniva spogliato. Questo reddito lo si mantenga. Ecco tutto.

Non si invochi l'articolo unico della legge 2 gennaio 1876 per dire che lo Stato non si impegnò di dare un reddito, ma converti un capitale immobiliare in un capitale impiegato in rendita.

Questo non è vero, e non ha tanta portata la legge 2 gennaio 1876.

Con tale legge si venne a dichiarare questo puramente: che la legge sulla ricchezza mobile colpiva tutti i redditi, e che il reddito assegnato al Clero non poteva sfuggire alla sorte generale.

Era un principio iniquo, che sanciva quella legge, perchè il reddito assegnato al Clero era già di per sè stato depurato dall' imposta fondiaria, onde veniva ad essere colpito da doppia imposta. Ma, a parte tale questione, che per ora direttamente non ci tocca, tale legge non venne punto a stabilire che nel 1866 e 1867 si era fatto un tramutamento di capitali da immobiliari in rendita, anzichè un assegno di reddito.

La legge 2 gennaio 1876 era complementare di una legge generale d'imposta, che colpiva tutti i redditi, ed in questa generalità di applicazione trovava la sua ragion di essere.

Invece la conversione, della quale ora ci occupiamo, condurrebbe proprio all'opposto; perchè ci condurrebbe ad una riduzione

di reddito che colpirebbe solo forzatamente una categoria di persone: il Clero, il quale deve subire coattivamente la spogliazione.

E la parola non è fuor di luogo.

Perchè se la riduzione della rendita vuol dire per tutti i suoi possessori, che sono proprietari di titoli, un impiego meno lucroso di capitali, pel Clero, che non è se non un usufruttuario perpetuo, vuol dire una perpetua falcidia all'usufrutto, e vuol dire cioè una perpetua falcidia di quello solo che gli spetta.

Come si è detto, il Clero non domanda si faccia per lui una condizione speciale di cose, ma bensì che lo Stato riconosca e mantenga i suoi impegni, come qualunque privato contraente.

Con questo riconoscimento degli assunti impegni non si viene punto a toccare, né a riformare la legge fortunata della conversione, che lo Stato era liberissimo di fare. Solo, poichè lo Stato faceva finora fronte ai suoi obblighi pagando al Clero il reddito garantito con un determinato numero di *coupons*, oggi che tali *coupons* hanno un valore minore, ne aumenti il numero così da ottenere ancora il pareggio. In sostanza inscriva tanta rendita in più a favore del Clero quanta è necessaria per mantenere quel tale reddito liquidato e garantito con le leggi del 1866 e 1867. La cosa è tanto ovvia che non pare che possa o debba trovare una difficoltà nella sua pratica accettazione ed effettuazione.

Poichè si tratta di un diritto discendente da un contratto legislativo, per ottenerlo rispettato sono aperte due vie: o domandare allo Stato debitore che voglia pacificamente riconoscere il suo debito, o costringerlo a tale riconoscimento con un' azione giudiziaria.

Ora, come via pratica, io credo fermamente che prima di adire con una grossa causa le vie dei tribunali, si debbano tentare tutte le vie pacifiche.

È una questione così fondata in diritto, e così equa quella che ci interessa, che bisogna pur credere che sarà dallo Stato senz'altro riconosciuta la giustizia della domanda.

Solo quando il Governo dichiarasse di non poter accettare l'interpretazione del contratto legislativo presentato dal Clero, si potrebbe e dovrebbe invocare l'autorità del giudizio dei tribunali. Certamente col fatto di ricorrere in via di petizione al Governo

ed ai Legislatori, non si viene a rinunciare ad alcun diritto. Ma certo anche per poter più facilmente trovare una buona accoglienza avanti al Governo ed ai legislatori, è necessaria l'opera concorde e intensa di tutto il Clero d'Italia. E deve essere il Clero personalmente a muoversi, per togliere ogni dubbio che possa la questione scivolare sul terreno della politica e trasformarsi in una lotta di partiti. Deve essere il Clero, direttamente interessato, che con una unica, grandiosa petizione sua propria presenti al Governo ed al Parlamento la domanda affinchè i suoi diritti siano rispettati.

Una petizione in questo senso già fu presentata da S. Ecc. Mons. Teodoro Valfrè, Arcivescovo di Vercelli.

Non si facciano duplicati. Si uniscano tutte le voci a quella.

E procuri tutto il Clero d'Italia di usare delle influenze sue presso i legislatori di tutta la penisola, facendo comprendere la assoluta giustizia che assiste le sue domande.

A questo sforzo di tutto il Clero, compatto e animato da un solo pensiero, il Legislatore dovrà e saprà, ne sono persuaso, prestare quel buon accoglimento che merita, e così un'opera bella e buona, quale fu la legge sulla Conversione della rendita, avrà il suo completamento in un atto di giustizia, che farà onore a chi lo compirà, e rassicurerà le sorti dell'Asse ecclesiastico della patria nostra.

AVV. SAVERIO FINO.

COMPETENZA VESCOVILE O CIVILE
PER
LA DECADENZA DAL « TITULUS PATRIMONII »? (1)

SOMMARIO: 1. Precedenti. — 2. Fatto: richiesta della Congregazione di Carità per la giustificazione della non decadenza, e comminazione di sospendere il pagamento — 3. Eccezioni dei patrimonisti: competenza dell'autorità civile. — 4. Pretesa spiritualizzazione dei beni costituiti in titulus patrimonii. — 5. Il fondatore si rimetteva al diritto comune « pro tempore » non al diritto canonico « pro ut sic »: altronde, in caso contrario, la clausola sarebbe nulla. — 6. Competenza civile sostituita all'ecclesiastica per l'abolizione del foro ecclesiastico o per la legge 13 maggio 1871 art. 17. — 7. Distinzione tra competenza amministrativa del Vescovo e competenza giudiziaria del foro ecclesiastico, non portante all'esclusione della competenza civile. — 8. Mentre formalmente si eccepisce l'incompetenza dell'ente amministratore a richiedere la giustificazione pel godimento ed a comminare la sospensione del pagamento, sostanzialmente si intende eccepire l'incompetenza dell'autorità giudiziaria civile a pronunziare. — 9. Pretesa incompetenza civile a pronunziare senza la previa produzione del pronunziato vescovile; la produzione incomberebbe agli attori, che nella specie sono i patrimonisti; l'ente amministratore non ha pregiudicato la quistione del foro competente; i patrimonisti praticamente non potrebbero non adire il civile. — 10. L'ente amministratore non pregiudicherebbe la quistione del foro competente neppure ritenendo la decadenza. — 11. Dovrebbe rendersi attore, se avesse assegnato usufrutto di beni e non annualità. — 12. La Cassazione Roma 8 novembre 1890 richiede il pronunziato del Vescovo, ma non allega alcuna ragione. — 13. L'ente amministratore deve rendersi attore per domandare la restituzione dell'indebito pagato. — 14. Esistenza dell'indebito. Esclusione della buona fede. L'adempimento degli oneri non esenta dalla restituzione, ma dà diritto a scomputarli. Interessi.

1. La Cassazione di Roma, con sentenza 8 novembre 1890 che più giù esamineremo, si pronunziò per la competenza vescovile. Noi, invece, sosterremo quella dell'autorità civile giudiziaria.

La quistione è stata risollevata recentemente dalla Congregazione di Carità di Palermo, quale amministratrice di molti titoli di patrimonio sacro fondati dall'abate Prenestino nel 1630 con una cospicua dotazione.

2. Ed ora veniamo al punto contestato in questo momento.

La Congregazione di Carità di Palermo, amministratrice della fondazione Prenestino di titoli di patrimonio, ha richiesto ai pa-

(1) Estratto dagli « *Studi in onore di* CARLO FADDA ».

trimonisti di giustificare la continuazione del loro godimento dei rispettivi titoli di patrimonio, sotto pena di sospenderne il pagamento, di giustificarla coi seguenti documenti: — 1° Certificato d'impossidenza rilasciato dal Sindaco; — 2° Certificato d'impossidenza rilasciato dallo Agente delle Imposte; — 3° Certificato rilasciato dall'autorità Arcivescovile, attestante che il patrimonista non ha ottenuto alcun beneficio ecclesiastico.

I patrimonisti con atto di opposizione del 29 dicembre 1905 hanno eccepito l'incompetenza della Congregazione di Carità a fare tale richiesta ed eventualmente a sospendere il pagamento, assumendo che la competenza relativa sia del Vescovo.

Si tratta, adunque, anzitutto, di esaminare la quistione della competenza, ossia di vedere se la Congregazione di Carità abbia il diritto di fare le suddette richieste e le suddette comminazioni.

3. Esponiamo ed esaminiamo le ragioni allegate in contrario dai patrimonisti.

Esse, in sostanza, si riducono a queste: L'ordinato in *sacris* deve essere provvisto di un *titulus patrimonii* o di un *titulus beneficii:* al *titulus* attuale, sia di patrimonio, sia di beneficio, se ne può sostituire, sia integralmente sia parzialmente, un altro; ma tale sostituzione non può disporla che il Vescovo; l'ecclesiastico stesso non può farla da sè, e non può neppure rinunciare; tale atto da parte dell'ecclesiastico, se fatto, sarebbe nullo. Nel secolo XVII, e da parte di un Abate, quale era il Prenestino, è da sottintendersi che egli si riferisse al diritto canonico, il quale era allora il diritto anche civilmente vigente su questo proposito. Tale diritto sarebbe vigente anche oggi: pertanto la richiesta della Congregazione di Carità violerebbe la volontà del fondatore ed il diritto vigente. A sostegno di questo ragionamento invocano l'autorità di una sentenza 8 novembre 1890 della Cassazione di Roma.

4. Esposto fedelmente il ragionamento sostanziale dei patrimonisti, prima di passare ad esaminarlo, accenniamo ad un altro loro assunto, che dal punto di vista civilistico non influisce sulla conclusione: ma conviene esaminarlo, perchè da loro addotto, e perchè altrimenti non resti qualche nube.

I patrimonisti, dunque, assumono che il *titulus patrimonii*

« diventa patrimonio della Chiesa ». Così sembrano accennare, che esso diventi una « *res ecclesiastica* », ossia che i relativi beni, come dicono i canonisti, si spiritualizzino.

Ora, tralasciando i titoli di patrimonio costituiti in proprietà sia dal patrimonista stesso, sia da altri, ed i titoli di patrimonio costituiti in usufrutto dal patrimonista stesso o da privati, od anche da persone morali ma facoltativamente, e restringendoci al caso nostro, cioè di titoli di patrimonio costituiti in usufrutto per fondazione, la teoria dello spiritualizzazione è radicalmente inapplicabile; giacchè essi, ossia le rispettive fondazioni, non rappresentano neppure enti ecclesiastici, sibbene enti laicali di beneficenza, regolati dalla relativa legge sulle opere pie 17 luglio 1890, e compresi precisamente nell'art. 1, lettera *b*, cioè tra quelli che hanno per fine « di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione », e come professione è appunto considerato in questo caso il sacerdozio.

5. Sgombrato il terreno di questo elemento estraneo equivoco della spiritualizzazione dei beni, veniamo al ragionamento sostanziale contro la richiesta e la comminatoria della Congregazione di Carità.

Che secondo il diritto canonico, la sostituzione di un titolo ad un altro non possa farsi che per potestà del Vescovo, non lo mettiamo in dubbio.

Che l'Abate Prenestino nel secolo XVII intendesse rimettersi al diritto allora vigente, e che questo in proposito fosse il canonico, non lo mettiamo nemmeno in dubbio.

Ma neghiamo: — 1. Che il fondatore abbia inteso rimettersi al diritto canonico *pro ut sic*, e che perciò, nella ipotesi che esso non sia ora più vigente, la Congregazione di Carità violi la volontà del fondatore; aggiungiamo che altronde essa ne avrebbe il diritto. — 2. Neghiamo ancora che la norma canonica costituisca oggi il diritto vigente civilmente.

Il fondatore Prenestino esplicitamente, per tutte le altre regole da applicarsi eventualmente e da lui non contemplate, non si rimette al diritto canonico, nè ad alcun altro. Quindi è da intendersi che si rimette al diritto canonico; ma non come tale, sibbene come diritto allora vigente civilmente; cioè se ne rimette

al diritto comune *pro tempore:* quindi, se il diritto comune attuale è diverso da quello del suo tempo, il fondatore, per tutto ciò che egli non ha regolato in modo speciale, intende che si applichi il diritto comune vigente nel momento in cui nasca il rapporto giuridico, ossia in cui, nella specie, si discute della continuazione nel godimento dei titoli di patrimonio o della decadenza.

Aggiungiamo che, del resto, se tale non fosse stata la sua volontà, essa sarebbe contraria al diritto pubblico, e quindi un tale patto sarebbe nullo.

6. Ed ora veniamo alla questione fondamentale, cioè se la norma canonica della competenza vescovile per la sostituzione di un titolo di ordinazione ad un altro e per la dichiarazione di decadenza da un titolo, costituisca diritto oggi vigente in Italia.

Cominciamo dallo scindere la competenza per la sostituzione vera e propria dalla competenza per la dichiarazione di decadenza. La decadenza può essere, come nella specie, una conseguenza della sostituzione; ma la competenza per la decadenza non è logicamente connessa di necessità con quella per la sostituzione. Mi spiego.

Ricordiamo il principio fondamentale, che lo Stato italiano lascia libertà all'autorità ecclesiastica « in materia spirituale e disciplinare », ed in questa stessa solo per gli atti che non abbiano effetti civili (legge 13 maggio 1871, art. 17). Prescindendo dalla controversia se lo Stato riconosca ancora il privilegio canonico della inalienabilità, inoppignorabilità ed insequestrabilità del *titulus ordinationis*, sia patrimoniale sia beneficiario, ammettendo che lo riconosca ancora, da ciò non deriverebbe la conseguenza che esso riconosca anche la competenza dell'autorità ecclesiastica a giudicare della legalità di tale costituzione e delle eventuali quistioni ulteriori: anzi alcuni degli stessi ex-Stati, pur riconoscendo il suddetto privilegio canonico della intangibilità del *titulus ordinationis*, riservavano all'autorità civile la competenza sulla legalità della costituzione, non che sulle eventuali controversie ulteriori relative (SAREDO G., *Codice del Diritto pubblico ecclesiastico*, Torino, Unione tipografica editrice, 1887-91, pagg. 1138-45). Con questo sistema sarebbe di competenza dell'autorità civile non solo la costituzione, ma, fra le altre eventuali controversie relative, anche quella sulla

decadenza dal titolo di ordinazione. Con questo sistema, cioè che non si riconosca più il privilegio canonico della intangibilità del *titulus ordinationis*, tanto la costituzione del medesimo, quanto la sostituzione, quanto anche la decadenza, costituirebbero atti puramente interni della Chiesa, ossia « in materia disciplinare e spirituale », quindi rilasciati alla competenza della Chiesa, ma privi di effetti civili, e con riserva della competenza dell'autorità civile quando mai nonostante la classificazione nella « materia spirituale e disciplinare » producano effetti civili, giusta il già citato art. 17 legge 13 maggio 1871. Ora, con quest' ultimo sistema può darsi il caso che la competenza per la costituzione e sostituzione del *titulus ordinationis* sia diversa da quella per la decadenza. Giacchè la costituzione e sostituzione può rimanere un fatto interno della Chiesa, e quindi restare nella competenza della medesima sino a quando non leda diritti civili di terzi. Anche la decadenza, in sostanza, si trova nella medesima sfera; ma quando, come nella specie, presuppone necessariamente diritti di terzi, e questi terzi sono persone morali e per giunta laicali, allora non può restare un fatto interno della Chiesa, ma deve necessariamente rientrare nell'orbita della competenza dell'autorità civile.

Chiariamo con un esempio il su esposto ragionamento. Il Vescovo canonicamente può costituire o sostituire un titolo di ordinazione non semplicemente per mezzo di una fondazione di titoli di patrimonio o di un beneficio, ma anche con un mezzo pecuniario qualsiasi, purchè sufficientemente garantito, quindi anche con danari proprii. In quest'ultima ipotesi l'atto può restare puramente interno della Chiesa, sicchè non occorre placito dello Stato, ma può anche uscire dall'orbita della Chiesa, per esempio quando il Vescovo si rifiuti di pagare ulteriormente l'annualità da lui costituita in titolo di patrimonio, o il patrimonista lo citi innanzi al Tribunale civile.

Riassumiamo: La teoria, controversa, dell' intangibilità del *titulus ordinationis* del diritto vigente italiano, non implica ricognizione della pretesa canonica della competenza ecclesiastica sulle controversie relative. Tale competenza ecclesiastica era anzi implicitamente esclusa, magari da alcuni ex-Stati confessionisti, che senza dubbio riconoscevano l'intangibilità del *titulus ordinationis*. Con la

teoria della non intangibilità, la costituzione e sostituzione, ed anche la decadenza, possono essere di competenza dell'autorità ecclesiastica, ma solo sino a quando non nasca controversia sugli effetti civili di tali atti.

Traduciamo questo riassunto in un altro ordine di idee, mettendolo sotto un altro punto di vista. Il citato articolo 17 della legge 13 maggio 1871, in sostanza non è una innovazione, per quanto riguarda la competenza dell'autorità civile di fronte alla ecclesiastica. Lo è solo rispetto alla procedura, in quanto abolisce quella dell'appello *ab abusu*. Rispetto alla competenza dell'autorità civile in genere di fronte alla ecclesiastica, il detto articolo non è che una conferma delle precedenti leggi che avevano abolito la competenza del foro ecclesiastico in materia civile e penale.

Pertanto, l'assunto che oggi per la decadenza dai titoli di patrimonio sia competente a giudicare il Vescovo e non l'autorità civile, equivale all'assunto che oggi sia ancora in vigore il foro ecclesiastico in materia civile e penale.

7. Si potrebbe obbiettare, che si debba distinguere il Vescovo dal foro vescovile; che i canoni attribuiscono al primo e non al secondo la competenza per la costituzione, sostituzione e decadenza, ed al secondo solo le controversie che mai possono nascere in proposito; cioè al Vescovo attribuiscono una competenza come autorità amministrativa, al foro ecclesiastico un'altra competenza come autorità giudiziaria; che perciò l'abolizione del foro ecclesiastico non implichi quella della competenza amministrativa del Vescovo.

Questa distinzione sarebbe giusta, ma non porterebbe alla conseguenza della sussistenza della competenza amministrativa del Vescovo. La quale, canonicamente e come si pretende dai patrimonisti della fondazione Prenestino, sarebbe esclusiva della competenza civile, come nel campo meramente laico; contro certe categorie di decisioni amministrative non ci è adito nè innanzi all'autorità giudiziaria vera e propria, nè innanzi alla giustizia amministrativa. Mentre tutti gli atti produttivi di effetti civili anche quando emanano dall'autorità ecclesiastica, e magari in materia spirituale e disciplinare, sono, come dicevamo, di competenza del-

l'autorità civile, giusta l'articolo 17 legge 13 maggio 1871. Ed aggiungiamo: si ha diritto di adire l'autorità giudiziaria e la giustizia amministrativa, quando si creda leso un proprio diritto, anche quando la lesione sia indipendente da un atto dell'autorità ecclesiastica, il quale non sia intervenuto, nè pro nè contro, nonostante che la lesione si verifichi nel campo ecclesiastico od in quello connesso all'ecclesiastico, come nella specie della decadenza dai titoli di patrimonio provenienti da fondazioni, i quali in Italia hanno la figura giuridica di enti morali di beneficenza.

8. Sinora noi abbiamo parlato di competenza dell'autorità civile di fronte all'ecclesiastica, perchè questa, quantunque non sia propriamente la quistione attuale, è tuttavia il presupposto della medesima. Chiariamo questa differenza apparente.

Oggi non si è ancora innanzi all'autorità giudiziaria: i patrimonisti non eccepiscono l'incompetenza di essa. La situazione formalmente è un'altra: la Congregazione di carità, amministratrice della fondazione Prenestino di titoli di patrimonio, pretende, che i patrimonisti giustifichino di trovarsi nelle condizioni per continuare nel godimento del patrimonio sacro, ed in caso diverso minaccia di sospendere il pagamento; i patrimonisti eccepiscono che tale giustificazione possa richiederla solo il Vescovo, e che egli solo possa pronunziare la decadenza. Dunque la Congregazione di carità ha comminato solo la sospensione del pagamento; non si è arbitrata di pronunziare la decadenza, cioè non si è arrogata l'autorità del magistrato. La Congregazione di carità, amministratrice dell'opera pia Prenestino, in altri termini ha detto: io voglio sapere se continuo a pagar bene; se voi patrimonisti non ne fornite la giustificazione, io ho il dovere di sospendere il pagamento; salvo a voi, si sottintende, di adire l'autorità competente, nell'ipotesi che vi sentiate lesi.

Ora quale è l'autorità competente a giudicare di questa controversia? Evidentemente l'autorità giudiziaria laica.

I patrimonisti, eccependo l'incompetenza della Congregazione di carità alla richiesta della giustificazione per continuare a godere, evidentemente non intendono dire soltanto che la Congregazione di carità in una controversia patrimoniale, equipollente ad un privato, non possa arrogarsi la competenza dell'autorità giudiziaria

(competenza che essa del resto, siccome osservammo, non si è arrogata), ma intendono anche escludere la competenza dell'autorità giudiziaria civile, e perciò sostengono la competenza del vescovo.

9. La quistione potrebbe essere posta ancora sotto un altro punto di vista, cioè che la competenza dell'autorità giudiziaria civile non escluda quella del vescovo, ossia che l'autorità giudiziaria non possa pronunziare se non in seguito ad un responso del vescovo, in quanto tale competenza del vescovo in materia di costituzione, sostituzione e decadenza dal *titulus ordinationis* non solo non implichi sussistenza civile di foro ecclesiastico, ma non sia contradditoria alle nostre leggi e al nostro diritto pubblico.

Ma questa tesi, pure ammessa e non concessa, non escluderebbe il diritto (non che il dovere) del rappresentante di un'opera pia di fare quello che ha fatto, cioè di domandare la giustificazione della sussistenza delle condizioni nei patrimonisti per continuare a godere, e di comminare altrimenti la sospensione del pagamento. La suddetta tesi includerebbe soltanto che l'attore dovrebbe produrre innanzi al Magistrato civile il pronunziato del vescovo, salvo al magistrato civile di tenerne poi quel conto che crede. E si noti che tale pronunziato dovrebbe esser prodotto appunto da colui che è interessato a produrlo, cioè precisamente dai patrimonisti ai quali sia stato sospeso il pagamento, e non dalla Congregazione di carità amministratrice dell'opera pia. La quale perciò come non è tenuta ad interpellare il vescovo per sospendere i pagamenti, sia per renitenza dei patrimonisti a presentare i documenti giustificativi, e sia perchè ricevutili non li creda sufficienti, così non è tenuta ad interpretarlo neppure quando chiamata in giudizio.

Ancora. La Congregazione di carità, ente amministratore dei titoli di patrimonii, col richiedere la giustificazione della permanenza delle condizioni per continuarne a godere, e col comminare la sospensione di pagamento, non ha pregiudicato la quistione del foro competente. Essa ha provveduto unicamente ad evitare il pericolo di pagar male; essa non è attrice, potrà essere convenuta; sicché la scelta del foro sarà fatta dai patrimonisti, salvo al foro adito di dichiararsi competente od incompetente.

Praticamente poi gli ecclesiastici patrimonisti non possono non adire il foro civile; giacchè, trattandosi di domandare la prosecuzione del pagamento dei semestri, sarebbe inutile rivolgersi all'autorità ecclesiastica, i cui pronunziati non avrebbero forza coattiva.

Davanti all'autorità civile però i patrimonisti potrebbero domandare la prosecuzione del pagamento anche senza entrare nel merito della permanenza delle condizioni del godimento, cioè allegando che la sospensione non si sarebbe potuta ordinare dall'ente amministratore dei titoli di patrimonii, ma solo dal vescovo. Salvo, beninteso, al Tribunale laico di pronunziarsi su tale assunto.

10. Dicevamo, che l'ente amministratore dei titoli di patrimonio non ha sinora, con la richiesta dei documenti giustificativi e con la minaccia della sospensione del pagamento, pregiudicata la quistione del foro competente. Aggiungiamo che non la pregiudicherebbe neppure se, procedendo oltre, entrasse nel merito della permanenza o meno delle condizioni per il godimento, dichiarasse decaduto qualche patrimonista, e conferisse il rispettivo titolo di patrimonio a qualche altro. Anche in questo caso l'ente amministratore sarebbe convenuto; la differenza dal primo consiste solo in questo, che nel primo caso (sospensione) l'ente ha preso un provvedimento temporaneo, nel secondo invece un provvedimento definitivo, e quindi aumenta la propria responsabilità nel caso di sconfitta.

E si badi, che l'ente amministratore non può restare indefinitamente nel provvedimento di sospensione, giacchè esso danneggerebbe i chierici poveri aspiranti ad un titolo di patrimonio allo scopo di ordinarsi nel suddiaconato, siccome ha già osservato la Congregazione di carità nell'intimazione ai patrimonisti del novembre 1905.

11. L'amministrazione dei titoli di patrimonio, come anche un privato che lo abbia costituito, può però trovarsi nella condizione di doversi rendere attrice, cioè quando il patrimonista sia usufruttuario, e perciò in possesso del titolo dei beni costituitigli in patrimonio, e non sia semplice creditore di annualità o semestri, i titoli dei cui relativi beni si trovino in possesso del debitore. Se l'amministrazione avesse consegnato ai patrimonisti, per esempio, titoli di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico con riserva della nuda proprietà, si troverebbe nel caso, non di

sospendere i pagamenti, ma di ritirare il titolo, e perciò dovrebbe rendersi attrice. Ma questo non è il caso per la Congregazione di carità di Palermo: altrimenti essa si troverebbe nella necessità di risolversi preliminarmente sulla quistione del foro competente.

12. Accennammo come alla conclusione della competenza laica i patrimonisti oppongano anche l'autorità della Cassazione di Roma, della sentenza 8 novembre 1890, secondo la quale il patto di riversibilità dei beni costituiti in sacro patrimonio riceve effetto solo quando sia stata riconosciuta e dichiarata la sufficienza del beneficio (o di altro titolo) sopravvenuto, e tale ricognizione e dichiarazione sia stata fatta dall'autorità diocesana.

E veramente la detta sentenza della Cassazione di Roma 8 novembre 1890, Fiorini c. Fiorini ed altri (questa RIVISTA, vol. I, p. 400), dice proprio così, cioè che non solo deve precedere la ricognizione e dichiarazione della sufficienza del titolo sopravvenuto, ma che tale ricognizione e dichiarazione debba essere fatta dall'autorità diocesana. Si badi però, che pare che nella specie la dichiarazione non si fosse addirittura fatta, non solo presso l'autorità ecclesiastica, ma neppure presso il magistrato civile, cioè che non si fosse addirittura provocata: « E quindi la necessità di tale esame per affermarsi verificate » (le condizioni): « esame che le parti interessate non mai provocarono ». Vero è, che in un altro passo la sentenza riferisce come la Corte di merito avesse ritenuto necessaria la ricognizione o dichiarazione dell'autorità diocesana, ed approva tale principio: ma, stante il fatto che la ripetuta ricognizione o dichiarazione pare che non si fosse provocata e fatta presso nessuna autorità, nè ecclesiastica nè laica, la Corte di Cassazione non era spinta ad esaminare a quale delle due appartenesse la competenza, giacchè mancando in ogni caso la pronunzia sull'avveramento o meno della condizione, la conclusione pratica sarebbe stata ancora la stessa. Noi non conosciamo le sentenze di prima e seconda istanza, relative al caso esaminato dalla Cassazione nella suddetta sentenza, e quindi non siamo in grado di controllare la suesposta nostra spiegazione, e di vedere se corrisponda alla realtà di fatto. Ma anche quando non lo fosse, cioè anche quando la Corte di Cassazione si fosse trovata nella condizione di dovere distinguere nettamente tra la competenza eccle-

siastica e quella civile, in quanto tale distinzione sarebbe stata influente per la decisione del caso, noi non recederemmo dalla teoria suesposta della competenza del Magistrato civile, e non dell'autorità ecclesiastica, per le ragioni suesposte. Rispettiamo l'autorità, ma cediamo di fronte non all'autorità in sè stessa, sibbene alle ragioni che essa possa mai allegare. Ora nella suddetta sentenza della Cassazione di Roma di ragione non se ne allega proprio nessuna: essa si limita solamente ad invocare il diritto canonico, senza neppure sollevarsi il dubbio che la sua norma su questo argomento possa non essere in vigore in Italia, e quindi, molto meno, passa a prevenire e confutare le possibili obbiezioni.

13. Assodata la correttezza della Congregazione di carità, amministratrice dei titoli di patrimonio Prenestino, nel richiedere i documenti giustificativi per la permanenza del godimento, e nel comminare la sospensione del pagamento, assodato che essa così potrà essere nella condizione di convenuta, giacchè i titoli sono costituiti sotto la forma di obbligazione e non sotto quella di usufrutto, assodata la competenza del foro laico, aggiungiamo che la Congregazione di carità, nonostante la costituzione dei titoli di patrimonio sotto la forma di obbligazioni e non di usufrutto, può trovarsi nella condizione di doversi rendere attrice.

Infatti essa, se riconosce che i patrimonisti abbiano goduto oltre il termine previsto nell'atto di fondazione, ha il diritto, anzi, come persona morale, anche l'obbligo, di domandare il rimborso.

14. Ed ora passiamo all'analisi di tale rimborso.

La Congregazione di carità, amministratrice della fondazione Prenestino per titoli di patrimonio, continuando a pagare i semestri dopo verificatasi la condizione per la decadenza, evidentemente ha pagato indebitamente; ed i patrimonisti, percependo oltre il detto termine, evidentemente hanno percepito pure indebitamente. Quindi è applicabile l'art. 1145 cod. civ. che obbliga alla restituzione dell'indebito: « Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto ».

Ma i patrimonisti potrebbero obbiettare, di non essere tenuti alla restituzione, in quanto a loro favore concorrano i due requi-

siti della buona fede e dell'adempimento degli oneri annessi ai rispettivi titoli di patrimonio, cioè due messe settimanali in suffragio ».

Ma anzitutto, non si può parlare di buona fede da parte dei patrimonisti. Essa infatti presupporrebbe l'ignoranza dell'atto di fondazione, ossia del titolo in virtù del quale hanno ricevuto il patrimonio sacro: titolo che costituisce la loro legge. Quindi non sarebbe il caso di parlare di *ignorantia facti*, sibbene si tratterebbe di *ignorantia iuris*, la quale *non excusat*. Pertanto non sarebbe il caso di applicare l'art. 702 del cod. civ., cioè che il « possessore di buona fede fa suoi i frutti, e non è tenuto a restituire se non quelli che gli sieno pervenuti dopo la domanda giudiziale ».

Il fatto, che i patrimonisti, quantunque abbiano indebitamente percepito, abbiano nondimeno adempito agli oneri di messe annessi, non basta per esentarli dall'obbligo della restituzione, molto più che l'onere delle messe settimanali secondo l'intenzione del fondatore non costituisce affatto il fine della fondazione (che è quella di avviare alla professione del sacerdozio), sibbene un semplice onere accessorio, non un corrispettivo; e non costituisce un corrispettivo neppure in fatto, in quanto secondo la tariffa diocesana locale due messe settimanali importano molto meno dell'annualità costituita per titolo di patrimonio.

La celebrazione delle messe può dar luogo però ad un'altra pretesa, e questa giusta, da parte dei patrimonisti, cioè di prelevare nel rimborso la somma relativa all'importo delle messe celebrate, e ciò per il principio che nessuno può vantaggiarsi col danno altrui: i patrimonisti le messe in suffragio dell'anima del fondatore le hanno celebrate, e celebrate validamente, quindi, non ostante che abbiano continuato a godere indebitamente le annualità costituite in titolo di patrimonio, hanno diritto a che tali messe sieno loro computate.

Si potrebbe però sottilizzare, che la celebrazione delle messe in suffragio costituisca, secondo l'intenzione del fondatore, un fine talmente accessorio da essere addirittura trascurabile di fronte al principale, e che perciò l'adempimento di mala fede non dia luogo a pagamento: questa sarebbe una questione d'interpreta-

zione di volontà, una quistione di fatto, riservata al convincimento del magistrato di merito.

Stante la malafede, i patrimonisti infine sono obbligati non solo alla restituzione delle annualità indebitamente percepite, ma anche agli interessi, e tutto non dal giorno della domanda giudiziale, ma da quello della percezione, giusta l'art. 1147 cod. civ.: « Quegli che ha ricevuto il pagamento, se era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale quanto gli interessi e i frutti dal giorno del pagamento ».

FRANCESCO SCADUTO
Prof. nella R. Università di Napoli.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.
15 dicembre 1906.

Pres. BASILE, ff. di P. — *Est.* CANNAS.

Fondo pel culto c. *Mons. Del Frate Arcivescovo di Camerino.*

Decreto Valerio — Prescrizione quinquennale — Beni indemaniati — Decorrenza - Inventario - Possessori noti — Contraddittorio — Inapplicabilità della prescrizione — Rendite sequestrate — Accettazione — Investito di enti soppressi — Riserva o protesta — Decreto di dissequestro — Rinuncia ad impugnare la soppressione — Leggi di soppressione — Loro applicazione — Abbazie — Cura d'anime — Unione da tempo immemorabile — Unico ente — Commenda ecclesiastica — Unione per accessione — Cura d'anime *in habitu et in actu* — Vicari temporanei — Legge 15 agosto 1837.

Per gli articoli 3 e 21 del Decreto Valerio 3 gennaio 1861 la prescrizione quinquennale in ordine ai beni indemaniati comincia a decorrere dal giorno dell'inventario compilato contro i possessori noti che vennero chiamati a prestare il loro contraddittorio (1).

Non è applicabile tale prescrizione contro il possessore pure noto, ma non chiamato a prestare il contraddittorio (2).

L'accettazione delle rendite sequestrate da parte di un investito di enti soppressi senza alcuna riserva o protesta, dopo il decreto di dissequestro, non può valere come rinuncia ad impugnare la soppressione, e ciò per la ragione che non si possono giammai presumere le rinunzie ai proprii diritti, e perchè nessuna riserva o protesta si rende necessaria, in quanto che col decreto di dissequestro e colla restituzione all'investito delle rendite riscosse durante il sequestro, venne posto nel nulla lo stesso decreto di sequestro (3).

Le leggi di soppressione debbono sempre applicarsi secondo l'attuale essere degli Istituti ecclesiastici (4).

Allorchè due Abbazie, di cui l'una con cura d'anime, sono unite da tempo immemorabile e formano un unico ente, il beneficio propriamente detto della commenda ecclesiastica, è da ritenersi che anche la unione delle Abbazie dovette avvenire per accessione, *della non degna alla più degna, cioè all'Abbazia con cura d'anime, specie nei casi di bisogno di aumento di rendite in servizio di detta cura* (5).

(1-6) Confr. la precedente sentenza della Suprema Corte tra le stesse parti, in data 12 febbraio 1904 (Vol. XIV, pag. 144) con la nota ivi. — Confr. anche a pag. 712 di

Le Abbazie con cura d'anime in habitu *ed* in actu, *le cui chiese non hanno una particolare dotazione e sono rette non da sacerdoti nominati a vita o per concorso di esame, ma da vicari temporanei, amovibili* ad nutum *dallo Abate commendatario senza collazione o istituzione nè canonica nè civile, non sono da comprendersi tra le Abbazie soppresse al n. 3 della legge 15 agosto 1867, ma sibbene comprese tra gli enti, con cura d'anime, lasciati in vita nel n. 4 del predetto articolo* (6).

Le Abbazie, già monasteri di Sant'Elena e dei SS. Quattro Coronati, esistenti da tempo immemorabile, l'una in territorio di Serra San Quirico, provincia di Ancona, l'altra in quel di Cingoli, provincia di Macerata, furono unite, senza che si conosca la data e il titolo di tale unione.

Nei terreni dell'Abbazia di Sant'Elena, sono due chiese, Santa Maria del Mercato e San Pietro del Sasso, entrambe, con cura d'anime. Due chiese sono pure nell'Abbazia dei SS. Quattro Coronati, sotto il titolo, l'una dei SS. Quattro Coronati, l'altra di San Lorenzo, nessuna delle quali ha cura di anime.

Il Pontefice usava conferire le due Abbazie in unica commenda. Nel 1816 era commendatario il cardinale Bartolomeo Pacca, che con atto del 6 aprile per notar Scifoni concesse in enfiteusi perpetua a Mattia e a Domenico Pianesi i beni costituenti la dotazione delle due Abbazie: l'annuo canone fu convenuto per i beni di Sant'Elena in scudi 640, per quelli dei SS. Quattro Coronati in scudi 790.

Il canone annuo complessivo di scudi 1430, per successive riduzioni, scese e rimase fissato, con atto 30 gennaio 1846 per notar Amboni in scudi 1000.

Con bolla 6 aprile 1852 il Pontefice Pio IX, volendo provvedere di governatore abile ed idoneo « unum et al« terum invicem canonice unita mona« steria Abatia nuncupata Sanctorum « Quatuor Coronatorum et Sanctae He« lenae ordinis cistercensis » e volendo fornire alicuius subventionis auxilium, al Principe Gustavo Hohenlohe « Schil« lingfürst, cubiculario secreto et conti« nuo commensali nostro, « gli concedè « monasteria praefata, *quibus cura* non « *imminet* animarum et de quibus conci« storialiter disponi haud consuevit ».

Tra gli enti soppressi dal Decreto Valerio, 3 gennaio 1861, erano le Abbazie, non aventi esercizio di giurisdizione e di cura d'anime (articoli 1 e 2). Agli investiti fu, vita durante, riservato l'usufrutto dei beni dell'ente soppresso, coll'obbligo di adempiere i doveri e sopportarne i pesi (articolo 14).

La Cassa ecclesiastica tenuta per l'articolo 3 a procedere immediatamente alla presa di possesso e formazione dell'inventario degli stabili, mobili, rendite e crediti, chiamando a prestarvi il loro contraddittorio i capi amministratori, non che i possessori e patroni, se noti, dei benefizi, prese possesso dell'Abbazia dei SS. Quattro Coronati con verbali 21 gennaio 1861 e 21 gennaio 1863, in contraddittorio del fattore degli enfiteuti Pianesi e di un membro della Commissione Municipale di Cingoli il signor Gandini, prese poi possesso dell'Abbazia di S. Elena con verbale 24 febbraio 1864, in contraddittorio del sindaco di Cupramontana.

In base al regio Decreto 31 dicem-

questa dispensa la sentenza della Corte d'Appello di Bologna 9 febbraio 1907 cui fu rinviata dalla Cassazione nella succitata sentenza del 12 febbraio 1904.

Circa la questione della prescrizione a termini dell'art. 21 del Decreto Valerio confr. Cassaz. Roma, 13 gennaio 1906, Fondo per il culto c. Sbaffoni (Vol. in corso pag. 33), la stessa Cassazione 5 aprile 1899, Fondo pel culto c. Arciprete Grifoni (vol. XIV, p. 158) nonchè lo studio: *I benefizi coadiutorali annessi a Chiese ex-Collegiate*, pubblicato in questa RIVISTA, vol. XIII, pag. 321, con le sentenze ivi riprodotte e richiamate.

Riferibilmente, da ultimo, alla questione della incorporazione dei benefici ecclesiastici confr. per la dottrina la nota apposta alla sentenza della Suprema Corte 6 maggio 1905, Fondo pel culto c. Catulli (Vol. in corso, pag. 258).

bre 1863, quelli tra gli investiti, che appartenevano alle Provincie soggette ancora al Governo pontificio, subirono, per diritto di rappresaglie, il sequestro delle rendite loro lasciate dal Decreto Valerio: lo subì tra gli altri il cardinale Hohenlohe, residente a Roma, delle cui rendite, cioè del canone enfiteutico a carico dei Pianesi, la Cassa ecclesiastica prese possesso con verbale 19 maggio 1864. Il Cardinale reclamò e, in virtù di Decreto reale 24 marzo 1867, revocante il sequestro nei di lui riguardi, riebbe le sue rendite.

Egli morì in Roma il 30 ottobre 1896.

Il Fondo per il Culto, succeduto alla disciolta Cassa ecclesiastica, prese possesso dei beni dei SS. Quattro Coronati con verbale 7 giugno 1897, e di quelli dell'Abbazia di Sant'Elena con verbale 20 aprile 1899.

La Sacra Congregazione del Concilio con decreto 6 marzo 1897 incorporò le rendite delle due Abbazie alla Mensa arcivescovile di Camerino.

L'Arcivescovo, monsignor Celestino Del Frate, chiese il R. Exequatur: l'Avvocatura generale erariale non si oppose, dichiarando però che, per l'avvenuta soppressione delle due Abbazie e pel decorso del quinquennio, termine per reclamare contro l'indemaniamento (articolo 21 del Decreto Valerio), le rendite appartenevano allo Stato.

Con citazione 15 novembre 1899, l'Arcivescovo convenne dinanzi al Tribunale di Macerata il Subeconomo dei benefici vacanti e il Ricevitore del registro nella rappresentanza del Fondo per il culto, ed assumendo non colpito da soppressione il beneficio delle due Abbazie, instò di essere immesso nel possesso dei beni che ne costituiscono la dotazione.

Il Fondo culto oppose la prescrizione quinquennale nei sensi dell'or citato articolo 21 del Decreto Valerio, e la infondatezza del merito, perchè la dotazione in origine apparteneva, non ad un beneficio parrocchiale, ma a due monasteri.

Il Tribunale con sentenza 22 giugno 1901, disattesa la eccezione di prescrizione, accolse la istanza dell'Arcivescovo per i beni dell'Abbazia di Sant'Elena che qualificò parrocchiale, e conseguentemente esente da soppressione; la respinse pei beni dell'Abbazia dei SS. Quattro Coronati sul riflesso che questa non aveva cura d'anime e non era provato che la unione all'Abbazia di Sant'Elena fosse avvenuta *per subiectionem* o *per extintionem*.

Entrambe le parti si gravarono alla Corte di Macerata che con sentenza 10 febbraio 1903 dichiarò prescritta in rapporto ad entrambe le Abbazie la azione promossa dall'Arcivescovo.

Sul ricorso di questo la sentenza fu dalla Cassazione di Roma annullata con decisione 12 febbraio 1904, che rinviò la causa per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna.

La Corte di rinvio accolse completamente le dimande dell'Arcivescovo.

Ricorre ora l' amministrazione del Fondo per il Culto.

Diritto. — I tre motivi dedotti mal sorreggono la dimanda di annullamento.

Si lamenta col primo che la questione della prescrizione quinquennale non sia statadalla Corte di merito esaminata sotto l'aspetto in cui le fu prospettato, e che senza risposte siano rimaste le più salienti ragioni presentate al riguardo dal Fondo culto.

Questo osservava bastare (giusta la sentenza della Corte di Cassazione del 12 febbraio 1904) a far decorrere la prescrizione che dell'avvenuta soppressione e presa di possesso delle Abbazie di Sant'Elena e dei SS. Quattro Coronati fosse in qualunque modo giunta la notizia allo investito cardinale Hohnlohe, ed affermava che il Cardinale prima del 1867 era, benchè residente a Roma allora soggetta al Governo pontificio, di tale soppressione informato, desumendo ciò dal chiesto ed ottenuto dissequestro delle rendite.

Non è esatto per altro che tale assunto sia sfuggito ai giudici del merito. La sentenza denunciata nelle pratiche

che il Cardinale aveva fatte pel dissequestro, colle dichiarazioni attribuitegli di conoscere le leggi di soppressione e di credersi in diritto di avere le rendite, ravvisa la prova del di lui convincimento che dette leggi non riguardassero il beneficio, cui le rendite sequestrate si riferivano. Con ciò è tolta la univocità ai dati che l'Amministrazione del Fondo pel culto presentava come equipollenti dell'invito al possessore a prestare il contraddittorio nella presa di possesso e formazione dell'inventario; — invito richiesto dallo articolo 3 del Decreto Valerio, il quale, facendo dalla formazione dell'inventario decorrere i termini della prescrizione speciale di cinque anni, mirava a dare seria base alla presunzione che il silenzio serbato per cinque anni significasse cosciente acquiescenza dell'interessato. — Questi col convincimento, attribuitogli dalla Corte di merito, che le leggi di soppressione a torto si fossero pretese applicarle al suo beneficio, reclamò al Governo; e quando vide accolto il reclamo, doveva ragionevolmente ritenere che, accogliendolo, lo si fosse riconosciuto fondato in diritto; il dissequestro elimina qualsiasi conseguenza o presunzione che si pretendeva derivare dal sequestro, anche come asserito punto di partenza per la decorrenza dei termini della prescrizione. Siffatti concetti riafferma la sentenza denunciata. Essa combatte la tesi del Fondo culto, che nell'accettazione da parte del Cardinale, senza riserva, delle rendite prima colpite dal sequestro, volea scorgere la tacita rinunzia ad impugnare il provvedimento, ed osserva, fra l'altro, che di nessuna riserva o protesta vi era bisogno, in quanto col Decreto di dissequestro, speciale al cardinale Hohenlohe, e colla restituzione al medesimo delle rendite riscosse durante il sequestro, venne posto nel nulla lo stesso Decreto di sequestro e niente più vi era da lamentare.

Col secondo mezzo si accampa altro difetto di motivazione, sostenendosi che nella sentenza denunziata nessun accenno si legge che risponda alla eccezione di prescrizione trentennale sollevata nelle note presentate alla Corte di Bologna dopo la discussione della causa. La controparte nega che quelle note siano state autorizzate dal Presidente. D' altronde tratterebbesi, non delle semplici note esplicative, consentite dall'art. 259 Regolamento generale giudiziario, ma di un nuovo mezzo debitamente proposto dopo la discussione; e sui nuovi mezzi così dedotti non deve il giudice portare il suo esame. Ad ogni modo anche alla eccezione di prescrizione trentennale risponde la sentenza allorchè rileva che manca nel caso il punto di partenza per la decorrenza dei termini, e ne deduce che « non può parlarsi di prescrizione... di nessuna specie ».

Col terzo mezzo si dicono viziati di contraddizione e in urto colle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico e colle disposizioni del Concilio di Trento i ragionamenti che condussero la Corte di Bologna ad escludere nel merito l'assunto del Fondo Culto, che la unione delle due Abbazie di Sant'Elena e dei SS. Quattro Coronati fu *aeque principaliter*, e che per la Abbazia di Sant' Elena, la sola che avesse cura d'anime, questa risiedeva nel Commendatario solo *in habitu*, mentre in *actu* era presso i Rettori delle Chiese parrocchiali.

La contradizione, a prescindere da ogni altro riflesso, non ha consistenza. La si vorrebbe rintracciare nell'essersi ritenuta la unione subbiettiva o per accessione, che avrebbe lasciato coesistere i due enti, parlando in pari tempo di fusione in unica Commenda che presupporrebbe la unione estintiva o traslativa, che di due enti forma uno solo.

La realtà è che la sentenza ritiene la unione (le parti erano e sono di accordo nel ritenerlo); ritiene ulteriormente che tale unione, seguita coll'accessione alla più degna — quella con cura d'anime — della meno degna, finì col determinare coll'andar del tempo la fusione dei patrimoni dei due enti. Essa ricorda al riguardo che, mentre

nel 1816 occorsero due dimande e due decreti per autorizzare l'enfiteusi, e nel relativo rogito vennero indicati distinti i prezzi in rapporto ai beni di ciascuna Abbazia, l'ultima riduzione del canone invece, col rogito Amboni del 1846 venne dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari autorizzato con unico decreto, il canone ridotto fu indicato in unica cifra complessiva, segno evidente, soggiunge la sentenza, che le due Abbazie erano considerate come un solo ente.

Corretta è poi la norma della sentenza stessa che per l'applicazione delle leggi eversive nella mancanza degli atti di costituzione degli enti ecclesiastici, devesi, a determinarne la natura e i caratteri, avere riguardo allo stato di fatto al momento della pubblicazione di dette leggi. La tesi dell'Amministrazione ricorrente — che tale norma possa solo da lei invocarsi, a sostegno della sopprimibilità degli enti, non dagli investiti che la impugnano, — urta contro la eguaglianza delle parti, alle quali è comune, sia pure in vario grado, la difficoltà, onde la norma si giustifichi, di risalire alle origini, ignorate spesso, di istituti ultra secolari.

Il ricorso enuncia poi la possibilità che per le leggi canoniche, la unione seguisse *aeque principaliter* tra un ente parrocchiale e un ente non investito della parrocchialità. La sentenza di Bologna non discute di tale possibilità in astratto. Ad escluderla però nel caso concreto essa rileva che la povertà delle rendite della Abbazia di Sant'Elena (inadeguate ai bisogni della cura d'anime, inerente alle Chiese di Santa Maria del Mercato e di S. Pietro del Sasso), rappresentava il motivo ragionevole della accessione dell'altra Abbazia, le cui Chiese dei SS. Quattro Coronati e di San Lorenzo erano prive di tale giurisdizione spirituale — ed opportunamente ricorda come decisivo lo stato di fatto che alla data del Decreto Valerio presentava fuse le due Abbazie. Non omette poi di combattere la argomentazione che il Fondo culto avrebbe voluto trarre dalla parola *inviam* adoperata, a proposito delle due Abbazie unite, nella Bolla d'investitura del cardinale Hohenlohe.

Il Decreto Valerio esenta dalla soppressione tra le Abbazie quelle sole che hanno *attualmente* lo esercizio della cura d'anime.

Assume il Fondo culto che la cura d'anime non in *actu*, ma solo in *habitu* risiedeva nell'Abbazia di Sant'Elena. — Rammenta che detta Abbazia (e così quella dei SS. Quattro Coronati) era in origine un monastero e che nei monasteri la cura d'anime era in *habitu, in actu vero seu in exercitio poenesvicarium*; e conclude (citando la massima: *commenda servat regulam*) che se abituale e non attuale fu nel monastero la parrocchialità delle due Chiese, abituale restò quando al monastero subentrò l'Abbazia, non conoscendosi alcuna disposizione della competente potestà ecclesiastica, che abbia determinato il mutamento.

Tale assunto del Fondo culto urta nello stato di fatto, che, come sopra si chiarì, tiene luogo dei titoli scomparsi nella obblivione ultra-secolare. La sentenza impugnata, a ritenere nel Commendatario la cura d'anime *in actu*, ricorda che le due Chiese dell'Abbazia di Sant'Elena con cura d'anime, non hanno particolare dotazione: che i sacerdoti designati a reggerla non sono nominati a vita, nè per concorso di esami; sono semplici vicari temporanei, amovibili *ad nutum* dall'Abate commendatario, scelti da questi senza collazione o istituzione canonica, senza bolle, senza bisogno di *placet* o di *exequatur*. La osservazione del Fondo culto, essere possibili che vicari temporanei *curam animarum administrent quae poenes alios est*, nella sua generalità astratta nulla detrae alla concludenza attribuita dalla Corte di rinvio, nel caso concreto, al complesso delle circostanze ora riferite, alle quali va aggiunta la riserva, pure ricordata dalla Corte stessa, della giurisdizione spirituale, che nello strumento d'enfi-

teusi per notar Scifoni del 1816 si volle dovesse rimanere « interamente e per sempre » negli Abati *pro tempore*. A conferma del proprio convincimento la Corte di Bologna accenna pure che fra i cespiti dati in enfiteusi nel 1846 fu anche una decima con giudicato ritenuta sacramentale, propria dei beneficî parrocchiali; che alla rendita delle Abbazie in disputa fu dalle stesse Amministrazioni dello Stato applicata la tassa di concorso stabilita pei beneficî parrocchiali, che in fine la Dateria Apostolica attesta con analogo certificato trovarsi nel registro *Provisionum beneficialium signato* che alle due Abbazie canonicamente unite in perpetuo è annessa la cura delle anime. Spiega infine come di fronte alla concludenza decisiva di tali fatti, non ha importanza la frase che su i due monasteri uniti *cura non imminet animarum*, contenuta nella Bolla d'investitura del cardinale Hohenlohe; e come essa stia più tosto ad indicare la potestà dell'investito di esercitare la cura di anime a mezzo di sacerdoti amovibili ad *nutum*.

E pertanto la Corte di rinvio ottemperò all'obbligo della motivazione e giustificò i propri convincimenti con incensurabili rilievi di fatto e apprezzamenti di documenti e con osservazioni che non offendono la logica, nè il Decreto Valerio, nè le disposizioni del Concilio di Trento, invocate nel ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc. ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

4 dicembre 1906.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* D'Aloisio.

Palazzotto c. *Ospedale civico di Palermo.*

Competenza giudiziaria — Natura giuridica di un ente — Sua destinazione — Questione di diritto civile.

Il definire la natura giuridica di un ente allo scopo di decidere se esso conservi tuttora integri i suoi beni e la sua primiera destinazione, è questione di diritto civile che rientra perciò nella competenza del magistrato ordinario (1).

Tra i beni devoluti, in virtù del Decreto dittatoriale 9 luglio 1860, all'azienda dei danneggiati dalle truppe Borboniche in Sicilia, si trovava compreso un lascito *destinato* per testamento 21 febbraio 1804 del Barone Francesco Custo, alla formazione di patrimoni sacri da conferirsi, dietro concorso, a chierici poveri, aspiranti al sacerdozio. Ma sopraggiunta la legge 30 luglio 1896, che vincolò per un decennio, a favore degli ospedali di Sicilia, le rendite delle opere di beneficenza e delle altre fondazioni di cui nel predetto decreto, meno quelle aventi scopo di culto, la Intendenza di finanza di Palermo incluse nel ruolo di riscossione di quel civico Ospedale il reddito del cennato lascito. Reclamarono alla Giunta provinciale amministrativa i Fidecommissari amministratori dell'eredità Custo, deducendo che il legato in parola sfuggiva al vincolo di cui sopra, perchè, come avente manifesto scopo di culto, rientrava nella eccezione espressamente stabilita dalla legge. La Giunta riteneva che la rendita annuale, disposta, con la istituzione in parola, allo scopo di provvedere di sacro patrimonio chie-

---

(1) Conf. Cass. Roma, sezioni unite, 26 giugno 1906, Parroco di Vanzone-Ossola c. Congregazione di Carità di Vanzone-Ossolo e Ministero dell'Interno, pubblicata nella precedente dispensa, pag. 604.

rici poveri « non riveste il carattere di esclusiva opera di beneficenza, ma sibbene di culto e di beneficenza, e quindi, anche per considerazioni di equità, decise che agli investiti per la capienza fino a tutto il 1903 dovesse essere mantenuta la concessione che fosse stata fatta » dichiarando però devoluta all'ospedale la rendita istessa dal 1° gennaio 1904..

Da siffatta deliberazione tanto il collegio dei Fidecommissari Custo, quanto l'Ospedale, si gravarono, benchè in opposti sensi, cioè ciascuno chiedendo la revoca della parte a lui contraria, alla 4ª Sezione del Consiglio di Stato. E quel consesso, con decisione 19 maggio ultimo, considerando « che la quistione principale della vertenza consiste nel determinare se il legato, di cui si tratta abbia carattere di opera di culto, o di opera di beneficenza; e vi è quindi luogo a dubitare se tale giudizio entri nella competenza di quella sede » ha rinviato gli atti alla Corte di Cassazione per il regolamento della competenza.

In diritto. — Patente è la competenza giudiziaria nel caso in disamina. Imperocchè è principio di ragione, reso anche ovvio per costanti richiami fattine da questo Supremo Collegio, che il definire la natura giuridica di un Ente onde decidere se esso conservi tuttora integri i suoi beni e la sua primiera destinazione, è tema di mero diritto civile, soggetto alla cognizione del magistrato ordinario.

Per questi motivi, la Corte, in Sezioni unite, dichiara competente, nella specie l'autorità giudiziaria, e rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)
4 dicembre 1906.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* Basile.

Ministro del Tesoro c. *Confraternita di S. Orsola in Catania.*

Competenza — Inabili al lavoro — Spese di ricovero — Rimborso — Contestazioni — Competenza amministrativa — Ritardo ultra annale dell'ordinanza di rimborso.

Le questioni sul rimborso allo Stato delle spese di ricovero di indigenti, inabili al lavoro, da parte dei vari enti contemplati nell'art 81 della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889 sono di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa (1).

Tale competenza non cessa per ciò che il rimborso sia ordinato dalla Intendenza di finanza oltre il termine di un anno stabilito nell'art. 25 R. D. 19 novembre 1889 (2).

Considerando: Che le Sezioni unite del Supremo Collegio hanno oramai costantemente ritenuto, che, in materia di rimborso di spese anticipate dall'Erario pel mantenimento dei poveri inabili al lavoro, per l'applicabilità delle norme contenute nella legge 30 giugno 1889, su tutti i reclami prodotti dai varii enti, avverso le ordinanze di pagamento degli Intendenti di finanza, siano competenti a giudicare, senza alcuna restrizione, le Giunte Provinciali amministrative, e, in sede di ricorso, la 4ª Sezione del Consiglio di Stato; per trattarsi di materia interamente ed esclusivamente disciplinata da principii d'interesse pubblico, e non da rapporti di diritto civile, sulla quale l'autorità amministrativa esercita piena giurisdizione, anche per risolvere qualsiasi eccezione accessoria di diritto civile, che possa, per avventura, incidentalmente connettersi, o riferirsi a siffatta materia, da cui rimarrebbe attratta, e dalla quale debba, perciò, essere decisa, per la nota regola, che il giudice dell'azione sia altresì competente a risolvere tutte le eccezioni che nello svolgimento della medesima vengano a

(1-2) Conf. in senso conforme Cass. Roma Sezioni unite, 3 febbraio 1905, Ministero del Tesoro c. Orfanatrofi e Case di Ricovero di Brescia, in questo volume pag. 150 con la nota ivi.

sollevarsi; a meno che si tratti di questioni d'indole essenzialmente giudiziale tassativamente attribuite alla giurisdizione giudiziaria.

Che le eccezioni sollevate dalla Confraternita di S. Orsola, nella figura del caso presente, involvono evidentemente questioni di esclusiva indole amministrativa. E per verità, se essa avesse dedotto non rivestire il carattere attribuitole, e dovesse perciò discutersi per determinare la natura della sua istituzione, la questione relativa non avrebbe potuto sfuggire dalla competenza giudiziaria; ma figurando la Confraternita già compresa fra gli istituti obbligati a concorrere nelle spese di mendicità, rimane esclusa ogni ingerenza dell'autorità giudiziaria. Essa assume essere tardiva la notificazione fattale delle ordinanze di pagamento; non essere le medesime motivate; non possedere rendite espressamente destinate a sussidiare i poveri; non tenere fondi disponibili; non essere provvista di rendite proprie destinate a scopo speciale di beneficenza, ma solo per le spese strettamente necessarie al culto della Chiesa; questioni codeste che debbono essere risolute con criteri discrezionali, in applicazione della legge 30 giugno 1889 e 12 gennaio 1890, che disciplinano la speciale materia delle spese di mendicità, e rientrano perciò nella competenza dell'autorità amministrativa, siccome è stato più volte ritenuto da questa Corte, che ha riconosciuto nella medesima la potestà di giudicare sul contributo delle Confraternite in base all'ammontare delle spese non strettamente necessarie al culto; sulla specialità, o meno, della beneficenza; sulla tardività o tempestività della notificazione delle ordinanze di pagamento; e sulla motivazione della medesima.

Che le spese del presente giudizio debbono essere poste a carico della opponente Confraternita, la quale, dopo avere regolarmente adita l'autorità amministrativa, ne eccepiva poscia incongruamente la incompetenza.

Per siffatte considerazioni la Corte dichiara, nella presente causa, la incompetenza dell'autorità giudiziaria, e condanna la Confraternita di S. Orsola nelle spese del giudizio.

Cassazione di Roma.

15 ottobre 1906.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* Palladino.

Finanze c. *Lusardi.*

Prescrizione trentennale estintiva — Titolo inesistente — Inadempimento dell'obbligazione — Osservanza — Tempo stabilito dalla legge — Domanda giudiziale.

Ricchezza mobile — Domanda di rimborso — Ruoli — Annullamento della iscrizione — Questione di debito d'imposta — Prescrizione di sei mesi — Prescrizione trentennale.

L'effetto normale e giuridico della prescrizione trentennale estintiva è quello di supplire al titolo inesistente, anzi di fornire essa stessa il titolo atto a giustificare l'inadempimento dell'obbligazione, per la cui osservanza, nel tempo stabilito dalla legge, non siavi stata la domanda giudiziale.

La domanda di rimborso delle somme pagate per asserita illegale iscrizione nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile è di natura sua subordinata all'altra per l'annullamento della iscrizione stessa; trattandosi quindi, nella specie, di questione riguardante il debito d'imposta, è soggetta alla prescrizione di sei mesi di cui all'art. 53 della legge 24 agosto 1877 n. 4021 sull'imposta di ricchezza mobile, e non alla prescrizione trentennale ordinaria, di cui allo art. 2135 del vigente Codice Civile.

Ritenuto che fin dal febbraio 1867 D. Giovanni Lusardi, investito del beneficio ecclesiastico De Cappelluti nella Chiesa Collegiale di S. Antonio in Piacenza di patronato dei Conti Anguissola Scotti, godeva, tra l'altro, di una casa in detta città, di compendio della dotazione.

Rivendicati i beni del beneficio dopo la legge 15 agosto 1867 dal patrono di allora, conte Ramuzio Anguissola-Scotti, fu intestata dapprima la casa in catasto al suo nome soltanto, ma poi per rettifica provocata da D. Lusardi figurò nei registri catastali al nome del conte

Anguissola come proprietario, ed al nome di esso D. Lusardi come usufruttuario.

Senonchè in seguito a rimarchi della superiore autorità finanziaria fu nel 1881 tolto dai suddetti registri il nome del Lusardi, e nello stesso anno l'Agente delle imposte di Piacenza iscriveva nei ruoli della tassa di ricchezza mobile D. Lusardi per la pensione vitalizia a lui dovuta dal patrono, desumendone l'ammontare dal prezzo locativo della casa.

Contro tale iscrizione ricorse invano D. Lusardi, poichè fu tenuta ferma dalla Commissione comunale nel 1881 e dalla Commissione provinciale e centrale nel 1882, e tentò invano di ottenere il ripristino del suo nome nel catasto come usufruttuario, poichè la sua istanza all'uopo rivolta all'Intendente di Finanza nel dicembre 1903 fu da questa respinta con decisione 5 aprile 1904.

Allora D. Lusardi si determinò di adire la via giudiziaria, ed al confronto dell'Amministrazione delle Imposte e del Catasto (Intendenza di Finanza) che trasse in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Piacenza, conglobando nell'unico atto di citazione le varie istanze sue, respinte nelle sedi amministrative, chiese:

1° Condannarsi l'Amministrazione a ripristinare sul Catasto la partita in esso figurante fino al 1881 col nome dell'attore come usufruttuario.

2° Dichiarare nullo ed illegittimo e come tale annullare l'accertamento di Ricchezza Mobile a carico di esso attore con effetto dell'imposta dal gennaio 1881.

3° Condannare quindi l'Amministrazione a rimborsare la tassa di Ricchezza Mobile indebitamente pagata, oltre le spese.

L'adito Tribunale con sentenza 25 aprile 1905 accolse soltanto le due istanze relative alla tassa di Ricchezza Mobile, dichiarando nullo ed improduttivo di effetti l'accertamento, e tenuta l'Amministrazione a rimborsare la tassa indebitamente percetta.

Ma dinanzi la Corte di Appello di Parma le istanze del D. Lusardi ebbero pieno successo, poichè con sentenza 12-13 dicembre 1905 fu tenuto fermo il primo pronunziato in ordine all'obbligo dell'Amministrazione di rimborsare la tassa di Ricchezza Mobile già riscossa, malgrado si fosse dedotta, con le altre eccezioni, anche la prescrizione della relativa dimanda per non essersi adita l'autorità giudiziaria nel termine di legge, e fu in riforma parziale di esso ordinato di doversi far menzione nel Catasto, oltre del nome del patrono proprietario della casa, anche del nome di D. Lusardi, come usufruttuario, ripristinando la conforme intestazione del 1881.

L'Amministrazione delle Finanze ha denunciato per l'annullamento la surriferita sentenza della Corte d'Appello di Parma, spiegando come unico motivo la violazione dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1867 num. 3719, 12 della legge 11 agosto 1870 allegato *M:* 121 del Regolamento 21 agosto 1870; 53 testo unico della legge 24 agosto 1877 sulla imposta di Ricchezza mobile; 57 del Regolamento relativo; e falsa applicazione dell'articolo 2135 codice civile in quanto fu ritenuto applicabile all'azione per restituzione dell'indebito pagato a titolo di Ricchezza Mobile la prescrizione ordinaria di 30 anni, mentre doveva applicarsi quella di sei mesi stabilita dalla legge speciale.

Osserva che la sentenza impugnata non altrimenti ritenne che non potesse l'Amministrazione ricorrente invocare allo effetto dell'esonero dall'obbligo di restituire le somme riscosse per tassa di Ricchezza Mobile la breve prescrizione di sei mesi, di cui nell'articolo 53 della legge relativa a detta imposta, se non in quanto avvisò che l'Amministrazione aveva riscosso senza titolo ed in base ad un illegale accertamento, e che la questione impegnata tra l'Amministrazione stessa e D. Lusardi, non involgendo l'apprezzamento della produttività e della misura del reddito, ma

l'esistenza di esso, le somme riscosse costituivano un indebito, pel quale non erano applicabili le norme finanziarie di prescrizione.

Ma una siffatta limitazione escogitata dalla Corte nell'applicazione del citato articolo 53 non è tollerata dal tenore dello stesso, e meno è giustificata dallo spirito di esso, onde a giusta ragione l'Amministrazione ne ha fatto argomento di censura nel mezzo dedotto.

Osserva che la dimanda di rimborso delle somme pagate per asserita illegale iscrizione ne' ruoli di Ricchezza Mobile è di natura sua subordinata all'altra per l'annullamento della iscrizione stessa, essendo ovvio che fino a quando l'iscrizione sussiste, sia per mancanza di reclamo da parte del contribuente contro l'accertamento del reddito, sia per non essere quello proposto stato efficace a rimuoverlo, come avvenne nella specie per l'esito contrario del giudizio amministrativo, corre l'obbligo di pagare l'imposta quando l'accertamento rimasto definitivo, e non vi è luogo a restituzione, ed è altrettanto ovvio che quando è venuto meno il diritto a ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere la radiazione dai ruoli dell'imposta sul decorrimento del tempo concesso per esercitarlo, non può avere ingresso l'azione giudiziale per restituzione di tassa pagata, che ha per suo fondamento la radiazione stessa.

Or, non essendo contestato in fatto che dalla notificazione della decisione della Commissione centrale al controricorrente all'inizio dell'azione giudiziaria da lui spiegata decorsero, non soltanto sei mesi, ma anni parecchi, durante i quali rimase ferma la iscrizione sui ruoli a carico di D. Lusardi, ed egli ne accettò gli effetti pagando le rate dell'imposta senza valersi della facoltà di reclamare, non rimaneva che riconoscere fondata l'eccezione dedotta dall' Amministrazione ricorrente, senza soffermarsi a ricercare, come fece erroneamente la Corte, l'esistenza del diritto dell'Amministrazione a trattenere quelle rate.

Infatti, in vista del carattere pregiudiziale dell'eccepita prescrizione, la Corte doveva prescindere dall'indagine sull'esistenza del debito dell'imposta e sulla mancanza di titolo così a riscuoterla, come a ritenere quella riscossa; poichè è l'effetto normale ed ordinario della prescrizione estintiva di supplire al titolo inesistente, e di fornire essa il titolo a giustificare l'inadempimento dell'obbligazione per la cui osservanza nel tempo determinato dalla legge non siavi stata richiesta giudiziaria, e, nel concreto caso, a rendere legittimo l'eccepito esonero a restituire le rate riscosse.

La Corte non aveva altro obbligo, se non di esaminare, se vi concorrevano le condizioni di applicabilità della breve prescrizione, e tacendo di quelle, il cui concorso non era controverso nella specie, cioè l'accertamento definitivo del reddito ne' ruoli, ed il lasso del tempo stabilito, se vi concorreva la condizione circa la natura della quistione, avendo la legge disposto nel ripetuto articolo 53 che la prescrizione ha luogo per qualsivoglia questione riguardante la imposta di Ricchezza mobile.

Ora la disputa insorta tra D. Lusardi e l'Amministrazione, se il godimento della casa, come usufruttuario, soggetta all'imposta sui fabbricati, potesse considerarsi come assegno vitalizio, e ritenersi come reddito imponibile per la Ricchezza mobile, è certamente una questione riguardante detta imposta, e non cessa di esser tale, perchè la questione versa sull'esistenza, anzichè sulla misura del reddito imponibile, dovendosi per effetto dell'espressione, ampia quant'altro mai, della legge, respingere qualunque limitazione, e ritenere che se anche per tale questione il diritto al reclamo all'autorità giudiziaria nasce, ed è proponibile dal giorno, in cui l'accertamento restò definitivo, e fu pubblicato il ruolo, e se fu fissato un termine per valersene, quando questo termine si lasciò decorrere inutilmente, ogni via al reclamo restò preclusa.

L'influenza di questo ragionamento

procede così nel caso d'impugnativa contro l'accertamento del reddito all'effetto dello sgravio dell'imposta, come nel caso di ricupero per la tassa pagata, costituendo la prescrizione ostacolo all'esercizio di ambedue le azioni.

L'avviso della sentenza impugnata, già tanto difforme dalla lettera, contraddice anche allo spirito della legge, essendo intuitivo quale perturbazione nella contabilità della pubblica amministrazione produrrebbe la richiesta tardiva di rimborsi, dopo che essa ha già erogato i proventi delle imposte a vantaggio e per l'esigenze de' pubblici servizi; il che si volle precisamente evitare coll'adozione di una breve prescrizione nell'intento di risolvere prontamente tutte le questioni dipendenti dall'accertamento del reddito, e non si eviterebbe, qualora potesse attecchire il concetto della Corte Parmense, di distinguere tra l'obbligo a pagar la tassa, ed il diritto a ripeterla, se pagata indebitamente.

Osserva che vanamente la difesa del controricorrente obbietta all'accoglimento del ricorso che l'Amministrazione non investendo, e perciò accettando il capo della sentenza che ordinò il ripristino dell'annotazione dell'usufrutto sui registri del Catasto, non può insorgere contro ciò che dalla sentenza stessa fu ritenuto in ordine all'accertamento ed al rimborso, poichè l'insistenza dell'Amministrazione al mantenimento dell'accertamento per gli anni decorsi divenuto definitivo ed il suo rifiuto a rimborsare le somme riscosse, riposa sopra un titolo per sè stante, ed altrettanto saldo, quanto la esistenza del diritto, cioè la prescrizione, formatasi per l'inerzia del controricorrente, che non si giovò nei termini di legge dei mezzi a lui riservati per la tutela del suo interesse.

Risulta pertanto dalle premesse considerazioni, senza soffermarsi sull'ultimo obbietto, di essere l'invocata applicabilità della breve prescrizione proposta per la prima volta in questa sede, perchè dagli atti processuali smentito, che la denunziata sentenza non può sottrarsi al richiesto annullamento.

Per questi motivi la Corte, cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

6 agosto 1906.

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Setti.

Martini c. *Pompei*

Affitti o colonie perpetue. — Non sono ammessi dal Codice Civile. — Enfiteusi. — Colonia perpetua stipulata sotto le leggi canoniche — Ammissibilità. — Art. 29 disposiz. trans. Cod. Civ. — Prescrizione trentennale. — Decorrenza.

Magistrati Ordinarii. — Deficienza dei fatti. — Domande delle parti. — Applicazioni di diritto. — Ufficio del Giudice.

A differenza della legislazione canonica, non sono ammessi nel vigente Codice Civile gli affitti o colonie perpetue (1).

Ove avvenga però che si stipuli un contratto, chiamato dalle parti " affitto perpetuo " dal quale risultino evidentemente gli estremi di una enfiteusi, non per questo il magistrato adito non dovrà riconoscere che il nome non corrisponde alla natura della stipulata convenzione, e quindi dare alla stessa il suo vero nome giuridico, ritenendola per conseguenza ammessa dalle vigenti leggi civili. (2)

L'affitto o colonìa perpetua non è vietata allorchè il contratto stipulato sotto l'impero delle leggi canoniche seguita a sussistere sotto l'impero della vigente legislazione, e ciò a norma dello art. 29 delle disposizioni transitorie del Codice Civile.

Non osta in alcun modo alle vigenti disposizioni legislative che, in tema di affitti o colonìe perpetue, la prescrizione trentennale acquisitiva, cominciata a decorrere sotto l'impero delle leggi canoniche, possa terminare il suo decorso e produrre le sue giuridiche conseguenze, imperando l'attuale Codice Civile.

(1-2) Confr. in senso conforme: App. Roma 17 marzo 1902, Serventi c. Doria (Vol. XII, pag. 174).

I magistrati ordinari non possono supplire alle deficienze dei fatti, che hanno dato origine alla vertenza, e alle domande delle parti in causa, ma possono anzi debbono supplire alle incomplete applicazioni del diritto, e decidere con le vere ragioni legali, quando le parti errano nel proporle.

I Signori Antonio e Don Tommaso Pompei, con atto di citazione in data 10 maggio - 17 giugno 1904, convennero avanti al Pretore di Ceprano i signori Giovanni, Pio, Francesco, Vittoria e Luisa Martini fu Tommaso per sentir dichiarare risoluto fino dal 1883 il contratto di colonia interceduto fra i Signori Don Giovanni Pietro Blasi, e Don Antonio Santilli, beneficiati della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Falvaterra, con il defunto genitore dei convenuti, Tommaso Martini, dei due appezzamenti di terreno siti in Falvaterra nella contrada Monte o Canale compresi nel beneficio; sentire inoltre ordinare la restituzione dei citati fondi ad essi attori e nominare un perito per determinare la giusta indennità ai convenuti quali eredi del padre Tommaso per i miglioramenti apportati ai due fondi, con la condanna dei citati alle spese tutte del giudizio.

Deducevano gli attori che con privata scrittura in data 5 novembre 1854, approvata dalla Curia Vescovile di Veroli il 5 dicembre stesso anno (registrata a Frosinone il 4 settembre 1884 al N.° 903), i Reverendi Don Giov. Pietro Blasi e Don Antonio Santilli, beneficiati della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Falvaterra per nomina del patrono Principe Colonna, concedevano al Signor Tommaso Martini a colonia i suddescritti terreni per la durata di anni 29, a principiare cioè dal 5 novembre 1854 ed a terminare nel dicembre 1883, con i patti e condizioni di cui al contratto, compreso il rimborso dei miglioramenti alla fine della colonia; che, in virtù delle leggi soppressive degli enti ecclesiastici il principe Don Giovanni Andrea Colonna, quale patrono, con atto 22 giugno 1874 rivendicava ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 agosto 1867, tutti i beni costituenti la dotazione del beneficio di Santa Maria Maggiore in Falvaterra, *compresi i due appezzamenti di terreno*, di cui innanzi; che, assegnati in seguito per successione paterna i beni ecclesiastici rivendicati al principe Don Marcantonio Colonna, questi con istrumento a rogito Buttaoni in data 4 dicembre 1902 vendeva ai fratelli Pompei Antonio e Don Tommaso tutti i beni di sua proprietà esistenti nel territorio di Falvaterra, e conseguentemente gli *appezzamenti suddetti* (e non già siccome si vorrebbe far credere nel contrario ricorso, il diritto di percepire su di essi la solita corrisposta del terzo); che pertanto essi Pompei avevano il diritto di ottenere la restituzione dei fondi per cessata colonia, salvo l'obbligo al pagamento dei miglioramenti.

Contestatasi la lite in contumacia di Martini Francesco, i convenuti dedussero di ritenere i fondi a colonia perpetua, e proposero un interrogatorio da deferirsi agli attori.

Il Pretore, con sentenza 18-19 luglio 1904, ritenendo che la citazione al contumace Francesco Martini era stata notificata al domicilio e non alla residenza, senza far menzione che quest'ultima era sconosciuta, dichiarò nulla la citazione stessa senza entrare nel merito.

Notificate nuove citazioni al Martini Francesco in data 21 agosto e 20 settembre 1904 in Falvaterra, e riassunta la causa, il Pretore, con sentenza in data 7-12 dicembre 1904, in contumacia di Francesco Martini, ritenne valide le citazioni come sopra al Martini Francesco notificate, rigettò in merito la domanda spiegata dai sigg. Pompei, dichiarando Martini Giovanni, Pio, Francesco, Vittoria e Luisa eredi di Tommaso, coloni perpetui dei due terreni di Falvaterra, e condannò gli attori nelle spese.

Appellarono da detta sentenza il 10 gennaio 1905 i Pompei, e il Tribunale di Frosinone, con sentenza 15-31 otto-

bre 1905, pur riconoscendo non attendibile la copia della copia del documento presentato *ex adverso* per provare una pretesa concessione temporanea, nè ammissibile in sussidio la prova testimoniale, ritenne che la concessione perpetua allegata dai convenuti Martini in base al foglio privato originale da loro esibito (consistente in un'istanza accettata dai beneficiati) non fosse valida, per mancanza del beneplacito apostolico, richiesto dalle leggi canoniche per le alienazioni dei beni della Chiesa, e riteneva pure non efficace a sanare questo difetto il lungo possesso, mentre secondo il diritto canonico ogni prescrizione esigeva il concorso della buona fede, e non poteva essere in buona fede chi possedeva in virtù di un titolo invalido per difetto di solennità sostanziali mentre poi l'*error juris non excusat*.

Contro tale sentenza si ricorre pei seguenti mezzi:

1.° e 2.° Violazione dei capi *Vigilanti* di Alessandro III e *Quoniam omne* di Innocenzo III (Decretal. Tit. 23 Lib. II De praes.) e del principio *ignorantia juris non excusat* e dell'art. 517 n. 2 e 3 cod. proc. civ. e della legge 9. dig. *De juris et facti ignorantia*.

3.° Violazione degli articoli 2135 codice civile e 47 delle Disp. trans. — patente difetto di motivazione, art. 517 n. 2 e 3 cod. proc. civile.

4.° Falsa applicazione dell'extravagante *Ambitiosae*, violazione del principio limitativo dell'extravagante medesima e formulata nel C. 53, Causa XII, 9, II, Decr. Gratiani: assoluto difetto di motivazione, art. 517, num. 2 e 3 codice procedura civile.

Vi è controricorso e non vi sono pregiudiziali.

In diritto. — La Corte ritiene che basti nel caso in esame il discutere sull'attendibilità o meno del terzo mezzo del ricorso come quello che è per sè assorbente di ogni altro e decisivo.

Si sostiene dai Martini ricorrenti la violazione degli articoli 2135 codice civile e 47 delle disposizioni transitorie, perchè il Tribunale di Frosinone non tenne conto della eccezione di prescrizione allegando essi il lungo e pacifico possesso di 50 anni dei beni da loro coltivati.

Non si capisce — essi dicono — perchè il Tribunale sia andato a cercare una prescrizione corsa sotto l'impero del diritto canonico, mentre era evidente che si avevano più di 33 anni dal 1.° febbraio 1871 (attuazione del codice civile) al 10 maggio 1904 (data della citazione).

A dir vero la censura è ingiusta — perchè furono essi ricorrenti che opposero la prescrizione acquisitiva od usucapione in base alle leggi esistenti nelle Provincie pontificie verso la metà del secolo scorso — e non anche in base al codice civile in vigore (pagina 8 e 9 della Conclusionale di appello). Da ciò le questioni discusse dal Tribunale, relative al decorso dei 10, dei 30 e dei 40 anni; da ciò le questioni sulla buona fede, nelle quali i Martini diedero necessariamente buon giuoco alle confutazioni fatte dai loro avversari.

Però, a ben vedere nelle Conclusionali sopra citate si era anche genericamente discusso il diritto di usucacapione, dicendosi, che, data la natura reale del diritto in esame, non si poteva negare efficacia acquisitiva per il colono alla inazione del locatore o concedente durante il lasso di tempo atto a prescrivere di fronte alla uniformità non interrotta dell'annuale ripartizione dei prodotti col concedente ed esplicante appunto l'animo del colono di ritenere in perpetuo la cosa locata.

Ciò che fece desistere il Tribunale dal considerare la prescrizione alla stregua del codice civile vigente fu il concetto che il codice stesso vieti tutte le forme dei così detti affitti perpetui, mentre il diritto comune, modificato dal diritto canonico, le colonie perpetue ammetteva indubbiamente.

Un tale concetto non crede la Corte sia esatto. È vero che il Codice vigente proibisce l'affitto perpetuo, ma lo proi-

bisce come affitto. Ma esso non può fare nè fa questione di parole. Se avvenga che si stipuli un contratto, dal quale risultino gli estremi, per esempio, di un'enfiteusi, lo chiamino pure le parti affitto perpetuo, ma affitto non è, e quindi il codice non lo vieta; e il giudice cui le parti si presentino, dovrà dire che il nome non corrisponde alla natura della convenzione, e quindi le darà il giusto nome e la riterrà per conseguenza non vietata.

Ora, nel caso, la convenzione in esame può ben essere stata chiamata affitto o colonia, ma tale non era. Si aveva una domanda di Tommaso Martini — fatta dagli investiti dell'ente ecclesiastico cui appartenevano i fondi — e da questi accettata — domanda diretta ad avere due fondi incolti allo scopo di coltivarli per una corresponsione uguale al terzo del prodotto. Vi erano i caratteri tutti proprii a quella famiglia di convenzioni, le quali, come l'affitto a lungo tempo, l'enfiteusi e *simili*, hanno per iscopo il miglioramento dei fondi senza spesa pel proprietario e con utile del concessionario per la produzione futura.

Non potevasi dunque parlare di contratto vietato dal codice vigente. L'articolo 29 delle Disposizioni transitorie al codice stesso stabilisce che le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri gravanti beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, censo.... ed *altre simili* costituite sotto le leggi anteriori, sono regolate dalle medesime. Quindi l'affitto perpetuo, che entra in questa disposizione, non solo non è vietato, quando è fatto (come nel caso) sotto le leggi anteriori, ma seguita a sussistere, perchè il codice gli riconosce la vita. E allora se il contratto fatto dal Martini non era vietato dopo il 1871, e se anzi seguitò a vivere, così ben poteva parlarsi del decorso della prescrizione anche alla stregua del codice vigente.

Perocchè tutta la questione sta oramai qui. Il tema della prescrizione acquisitiva era stato portato in campo dalle parti, e il giudice doveva esaminarlo sotto tutti i suoi aspetti. Gli stessi controricorrenti lo riconoscono là dove a pag. 36 e seg. del loro controricorso discutono anche della prescrizione compiutasi sotto il regime del codice civile italiano. Soltanto essi affermano che non ammettendosi in questo codice le colonie perpetue, il tempo passato sotto il suo imperio (dal 1871 in poi) non può essere computato. Ma, essendosi dimostrato codesto errore, spettava al Tribunale il provvedere. Egli che vedeva la dedotta prescrizione limitata, per un concetto di diritto sbagliato, al tempo precedente al codice civile, doveva dire ai Martini che essi non avevano ostacolo in quella limitazione. Il codice vigente non vieta, *nel senso creduto*, gli affitti perpetui.

Ad ogni modo esso riconosce quelli costituiti antecedentemente, e quindi essi ricorrenti potevano prescrivere anche sotto il suo impero. Così la questione relativa all'approvazione della convenzione per parte dell'autorità ecclesiastica diventava questione completamente inutile solo che si fosse ricordato, come dovea ricordare il Tribunale, che con l'attuazione delle leggi eversive avvenuta in Roma, i fondi controversi avevano cessato di appartenere alla Chiesa per la soppressione dell'ente proprietario — e che per di più erano stati anche svincolati dal patrono. Dunque da quel momento i Martini, anche mancando originariamente del consenso superiore chiesastico, ben potevano ritenere di farne a meno e potevano quindi cominciare a prescrivere *animo domini* il dominio utile di quei beni e compiere prima del 1904 la prescrizione trentennale.

Il Tribunale avrebbe così dovuto rimettere la causa in carreggiata e deciderla secondo giustizia, una volta che sulla prescrizione era stato chiamato ad interloquire. Ciò era in realtà ufficio suo. I Tribunali non possono supplire alle deficienze del fatto e alle domande delle parti, ma possono, anzi debbono, supplire alle incomplete applicazioni del diritto, e decidere con le vere ra-

gioni legali quando le parti errano nel proporle. Sia pure che un contendente creda di non aver potuto prescrivere in un certo lasso di tempo per un supposto divieto della legge: il Tribunale può sempre statuire che la prescrizione ben poteva compiersi perchè il divieto creduto non sussisteva.

Sia pure che la parte creda necessaria, per lo stato di una legislazione tramontata, una data approvazione di autorità superiori. Se questa non è più necessaria per la successiva legislazione, ben può il Tribunale dichiararlo. E non solo lo può, ma lo deve. Sulla domanda della parte e sui fatti da essa dedotti o provati, il giudice deve decidere secondo giustizia, senza curarsi se, nel difendere il proprio assunto, la parte abbia erroneamente ragionato in diritto. La sentenza non deve essere la ripetizione delle argomentazioni del contendente. L'ufficio del giudice ridotto a dover scegliere tra il ragionamento di una e quello dell'altra parte sarebbe meschino ufficio. Esso deve solo fare giustizia, sia pure entro i limiti del fatto prospettatogli, e delle forme prescritte a garanzia del diritto. E la giustizia si fa applicando razionalmente il diritto quale veramente è, l'abbiano o non l'abbiano dedotto od inteso le parti nelle loro difese.

La sentenza denunziata ha dunque mal giudicato, e deve essere cassata, senza che vi sia bisogno qui di esaminare altri mezzi del ricorso essendo questo assorbente.

Per questi motivi cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite)

17 aprile 1906.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* SPIRITO.

Simonelli Michele, Parroco di S. Maria Assunta in Cielo in Apice c. *Comune di Apice.*

Legge 4 giugno 1899 sulle congrue parrocchiali - Effetto revocatorio - Sua efficacia - Giudicato o contratto legalmente irretrattabile — Rapporti degli interessati — Chiese ex-ricettizie — Dotazione — Tentativo d'accordo bonario — Progetto di assegnazione provvisoria.

La legge 4 giugno 1899, n. 191, non ha efficacia nè può avere effetto revocatorio sempre quando un giudicato od un contratto legalmente irretrattabile abbiano regolato i rapporti degl'interessati, sia pure in modo non conforme alla nuova prescrizione (1).

Allo esperimento di un'azione giudiziaria per determinare la dotazione di una fabbriceria parrocchiale, deve, secondo l'intendimento del legislatore e più precisamente a norma degli art. 51-54 del regolamento 25 agosto 1899, precedere sempre il tentativo di accordo bonario ed il progetto di assegnazione provvisoria, emanato, in caso di disaccordo, tra le parti interessate dal Ministero di Grazia e Giustizia (2).

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite)

10 marzo 1906.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* D'ALOISIO.

Comune di Triggiano c. *Dizonno Nicola, Parroco della Chiesa di S. Maria Veterana in Triggiano.*

Parrocchia — Rappresentanza in giudizio — Azioni giudiziarie — Chiese ricettizie — Dotazioni — Esecuzione provvisoria — Vie giudiziarie.

Il Parroco deve essere considerato come il rappresentante giuridico della Parrocchia,

---

(1-2) Il testo della sentenza trovasi riportato di seguito allo Studio di A. PETRILLO, « *La dotazione delle Fabbricerie delle Chiese ex ricettizie* », a pag. 231 del presente volume.

e come tale autorizzato a promuovere azioni giudiziarie a nome di essa (3).

Il Parroco di una Chiesa ex-ricettizia a cui beneficio fu disposta in via amministrativa l'esecuzione provvisoria prescritta dallo art. 54 del Regolamento 25 agosto 1889, n. 350, ha sempre il diritto di rinunziarvi, ricorrendo senz'altro per i provvedimenti definitivi ai magistrati ordinarii (4).

Appello di Casale.

27 novembre 1906.

Pres. ed Est. BOLOGNINI.

Bianchi c. *Demanio, Fondo culto e Bianchi.*

Patronato attivo e passivo — Legge 29 maggio 1855 — Svincolo — Investiti — Beni della prebenda — Patronato primogeniale — Patronato famigliare ed agnatizio — Tavole di fondazione — Primogeniti maschi della famiglia del fondatore — Patrono in potenza e patrono in azione — Distribuzione corale non soggetta a soppressione — Dote aggiunta alla maggiore prebenda canonicale — Diligenza negli uffici corali.

Per effetto della legge eversiva 29 maggio 1855 il diritto di svincolo spetta a coloro i quali erano investiti del diritto di patronato al momento della pubblicazione della legge stessa; ove poi il patronato passivo fosse separato dal patronato attivo, i beni della prebenda debbono dividersi per metà tra i due patronati.

È a ritenersi patronato primogeniale e non patronato famigliare agnatizio, allorchè nelle tavole di fondazione sia stabilito che la prebenda dovrà essere eretta colla riserva del diritto di nomina, cioè del diritto di patronato attivo conferito ai primogeniti maschi appartenenti alle famiglie dei fratelli del fondatore e loro discendenti (1).

L'art. 22 della citata legge del 1855 ha evidentemente riconosciuto che la proprietà dei beni dell'ente soppresso debba spettare a coloro i quali al momento della pubblicazione della legge avevano la qualità di patrono non in potenza, *ma* in azione.

Non è soggetta a soppressione una rendita da servire di distribuzione e di corrispettivo della residenza corale del provvisto pro tempore, *allorchè detta rendita, costituita come altra dote aggiunta alla maggiore prebenda canonicale, formi un tutto con essa, essendo stata destinata dal fondatore all'unico ed evidente scopo che il provvisto* pro tempore *fosse diligente negli uffici corali.*

Il canonico don Giovanni Battista Bianchi, fu Guglielmo, con suo testamento segreto 2 aprile 1843 istituiva una prebenda canonicale residenziale nella Chiesa cattedrale di Tortona sotto il titolo di S. Guglielmo Abate, e per dote della stessa legava una rendita annua di lire nuove di Piemonte 750; più lasciava, a titolo sempre di dote, altra annua rendita di lire 395 da servire di distribuzione e di corrispettivo della residenza corale del provvisto pel tempo di detto canonicato, disponendo che « la detta distribuzione però avrà luogo a portata della maggiore o minore presenza dello stesso provvisto alla officiatura, seguendo l'ordine di puntatura solito ad osservarsi dagli altri sigg. canonici, ed in modo che il prodotto della minor presenza al coro debba andare a beneficio degli altri sigg. canonici ».

Indi il testatore così disponeva: « La detta prebenda canonicale sarà eretta, come io canonico Bianchi intendo di erigerla, secondo il prescritto dei sacri canoni, colla riserva della nomina attiva e passiva della mia famiglia, cioè delli due primogeniti maschi, escluse sempre le femmine, delle due famiglie Bianchi Nicolosio fu Guglielmo, mio fratello, e Giovanni Battista, mio nipote, fu Giuseppe Bianchi fu Guglielmo, di Basaluzzo, conchè si nomini sempre uno delle due famiglie, sacerdote o *in sacris*, e non essendovene alcuno di dette fa-

---

(3-4) Il testo della sentenza trovasi riportato di seguito allo Studio di A. PETRILLO, « *La dotazione delle Fabbricerie delle Chiese ex-ricettizie*, vol. in corso », pag. 213.

(1) Sui caratteri e trasformazioni del patronato agnatizio, si consulti lo studio dell'avv. ASTORRI, pubblicato in questo volume a pag. 513.

Confr. anche la sentenza del Tribunale di Novi Ligure 8 maggio 1906, tra le stesse parti, pubblicata più oltre a pag. 735.

miglie, si nomini il più prossimo, volendo il detto diritto di nomina sia sempre riservato alli primogeniti di dette due famiglie e discendenti da esse in infinito.

« Nel caso poi che nelle due famiglie suddette al tempo avvenire non vi fossero maschi aventi diritto a detta nomina, intendo che la medesima sia esercitata da S. E. Mons. Vescovo *pro tempore* di questa città e Diocesi, conchè la nomina cada sempre sopra una delle suddette due famiglie, e non essendovene in esse, cada sopra il più prossimo parente delle medesime. Nel caso poi vi fosse contestazione sulla nomina del nuovo provvisto per parte dei patroni Bianchi suddetti, e non potessero andare d'accordo in essa, per quella volta o per altre in simile caso, la stessa nomina apparterrà di diritto a S. E. Reverenda Mons. Vescovo *pro tempore* di questa città e Diocesi, conchè però tale nomina cada sempre nella persona di un sacerdote o chierico *in sacris* di dette due famiglie Bianchi, ed in difetto di questi, di un prossimo parente delle medesime colle stesse condizioni sopra espresse. Qualora poi non potesse sortire il suo effetto la detta erezione canonicale nella predetta Chiesa cattedrale per qualche ostacolo di opposizione qualunque dei sigg. canonici di prima o seconda, in questo caso intendo e voglio che la prebenda canonicale di cui si è parlato di sopra sia eretta nella Chiesa collegiata di Novi cogli stessi oneri, privilegi e cariche qui sopra descritte, con la sola aggiunta o dichiarazione che li patroni potranno nominare anche un chierico, purchè sia sempre delle due famiglie Bianchi sopra nominate, ed in difetto di esse, di un prossimo parente delle medesime, ancorchè non fosse *in sacris*, il quale per tutto il corso dei suoi studi potrà godere di tutti i frutti della prebenda e le quotidiane distribuzioni, come se fosse presente al coro, quantunque non vi assista ».

Nominava quindi suoi esecutori testamentari don Giuseppe Cantù e don Giglio, canonici della Cattedrale di Tortona, ma non essendosi potuto effettuare la erezione del suddetto canonicato nella Chiesa cattedrale di Tortona, gli esecutori testamentari ottennero di erigerla nella Chiesa collegiata di Novi Ligure sotto il titolo di S. Guglielmo, e dopo varie trattative fra detti esecutori, il Capitolo della Chiesa collegiata ed altri interessati e colla interposizione dei patroni attivi Bianchi, fu accettato il nuovo canonicato con alcune condizioni, fra cui quella al n. 4, che venne cos formulata:

« Che ogni qual volta accada di vacare il canonicato per la non prosecuzione del chierico provvisto della carriera ecclesiastica, e ciò avvenga per suo fatto, si debba allora dai sigg. patroni presentare altro chierico il quale, *intra annum*, possa, a norma degli statuti sinodali, venir promosso al sacro ordine del suddiaconato ».

Tale condizioni, unitamente ad altre imposte dal Capitolo della Collegiata di Novi Ligure, formano parte essenziale dell'atto di fondazione e furono approvate dall'autorità ecclesiastica e dalla civile, come emerge dal decreto del Senato di Genova 20 maggio 1846, in atti prodotto.

Che erettasi in tal modo la prebenda canonicale, atteso il disaccordo dei due patroni attivi Nicolosio Bianchi fu Guglielmo e Gio. Battista Bianchi fu Giuseppe fu Guglielmo nella nomina del patrono passivo, questo veniva nominato dal Vescovo *pro tempore* di Tortona con decreto 20 ottobre del 1847 nella persona del chierico Giov. Battista Bianchi di Guglielmo il quale, preso possesso del canonicato suddetto, veniva poi ordinato sacerdote ed esercitò sempre quale membro del Capitolo della Chiesa collegiata di Novi Ligure tutti gli uffici ed oneri alla sua carica inerenti fino al giorno della sua morte, che avvenne l'11 marzo 1901, mentre il suddetto Capitolo era stato soppresso colla legge eversiva del 29 maggio 1855 e con esso il canonicato di cui si tratta.

Che allorquando fu pubblicata la suddetta legge erano tuttora viventi Guglielmo Bianchi fu Nicolosio e Bianchi Gio. Battista fu Giuseppe fu Guglielmo, essendo morto il primo il 25 novembre 1865 ed il secondo il 3 giugno 1879, ed investito del canonicato era il canonico Gio. Battista Bianchi di Guglielmo.

Che Guglielmo Bianchi fu Nicolosio con suo testamento pubblico 25 novembre 1865, rogito Giuseppe Ferrari, dopo vari legati del rimanente suo patrimonio, istituiva eredi universali i figli canonico Gio. Battista, Cesare e Giuseppe Nicolosio (vulgo Alfonso).

Che il canonico Gio. Battista Bianchi fu Guglielmo, ultimo investito, con suo testamento olografo 1882, ricevuto negli atti del Notaio Carl'Ambrogio Serra il 15 marzo 1901, istituiva suo erede universale il di lui fratello consanguineo Giuseppe Nicolosio (vulgo Alfonso).

Che dopo la morte del canonico Gio. Battista Bianchi, il predetto Giuseppe Nicolosio, vulgo Alfonso Bianchi, nel 6 marzo 1904, rivolgeva alle Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto apposita istanza per lo svincolo dei beni tutti costituenti la dote del soppresso canonicato di S. Guglielmo Abate, producendo i documenti giustificativi del diritto in lui di chiedere lo svincolo, rivestendo esso la duplice qualità di erede universale del fratello canonico Gio. Battista Bianchi, ultimo investito, e di erede universale del di lui padre Gugliemo Bianchi fu Nicolosio, che al tempo della soppressione del canonicato sarebbero stati rispettivamente patrono passivo il primo e patrono attivo il secondo. Ma istanza di svincolo avendo presentato anche gli eredi del fu Giuseppe Bianchi, secondogenito del fu Nicolosio Bianchi, le due Amministrazioni, a mezzo del Ricevitore del Registro di Novi Ligure, il 5 maggio 1904, fecero sapere « che di fronte ad un tale stato di cose è necessario che si pongano fra di loro d'accordo, altrimenti l'Amministrazione non li può ammettere allo svincolo dei beni di cui si tratta ».

In allora, con atto 15-21 e 26 ottobre 1905, Bianchi Giuseppe Nicolosio (vulgo Alfonso), quale erede del di lui fratello fu canonico Gio. Battista Bianchi e del di lui padre, fu Guglielmo Nicolosio Bianchi, Maria Lucrezia e Anna Maria, sorelle del fu Guglielmo, Bavastro Gio. Battista e Maria, fratello e sorella, figli della predefunta Caterina Bianchi fu Guglielmo, Bocca Ottavia Maddalena e Maddalena sorelle fu Antonio, figlie della predefunta Maria Teresa Bianchi fu Guglielmo, tutte quali eredi del rispettivo padre ed avo Gugliemo fu Nicolosio Bianchi evocarono nanti il Tribunale di Novi Ligure Bianchi Pio fu Giuseppe, Bianchi Cesare fu Guglielmo, Bavastro Sebastiano fu Agostino, Bianchi Luigi fu Gio. Battista, Raimondo, Paolo, Maddalena, Luigi, Allegro e Giuseppe fratelli e sorelle Bianchi fu Gio. Maria, questi ultimi quali eredi o quanto meno curatori di diritto del loro rispettivo avo e padre Gio. Battista fu Giuseppe Bianchi, nonchè le Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto in persona del Ricevitore del Registro di Novi Ligure, e chiesero che: « Previa ogni pronuncia che meglio, quella compresa che alla pubblicazione della legge 29 maggio 1855, il patronato passivo della fondazione canonicale eretta nella Chiesa già collegiata di Novi Ligure spettava al can. Gio. Battista Bianchi fu Guglielmo, ed il patronato attivo ai due patroni primogeniti delle famiglie dal fondatore indicate, Guglielmo Bianchi fu Nicolosio e Gio. Battista fu Giuseppe Bianchi:

« 1° Si dichiarasse spettare i beni tutti costituenti la dote del soppresso suddetto beneficio canonicale, sotto deduzione però delle tasse imposte dalle leggi eversive: *a)* per una metà al conchiudente Bianchi Giuseppe Nicolosio, vulgo Alfonso, quale erede testamentario del fratello can. Gio. Battista Bianchi; *b)* per un quarto ai richie-

denti eredi del fu Guglielmo fu Nicolosio Bianchi, in questi compresi i convenuti Cesare Bianchi e Sebastiano Bavastro; c) per l'altro quarto ai soli eredi del fu Gio. Battista fu Giuseppe Bianchi;

« 2° In conseguenza si dichiarasse niun diritto spettare al Pio Bianchi fu Giuseppe sulla sorte del beneficio canonicale suindicato e condannare il medesimo alle spese del presente giudizio;

« 3° Si dichiarassero tenute le Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto ad eseguire di conformità lo svincolo a norma di legge del patronato costituente la dote di detto canonicato, compresi l'ammontare dei capitali esistenti di lire 395 quale corrispettivo dell'assistenza corale, il tutto cogli interessi dall'11 marzo 1901, o quanto meno dalla domanda giudiziale colla vittoria delle spese.

Li convenuti, contrastando l'attrice domanda e sostenendo che il patronato del canonicato in questione fosse non primogeniale, ma famigliare agnatizio, e che i benefici del patronato passivo dovessero dividersi fra quelli della famiglia che al momento della pubblicazione della legge eversiva del 29 maggid 1855 avevano i requisiti per essere investiti del beneficio canonicale, hanno chiesto: « Che previe quelle pronuncie che di diritto ed in particolar modo che il patronato annesso al soppresso canonicato di cui si tratta va diviso in patronato attivo e passivo e che il patronato stesso non è primogeniale, ma puramente famigliare agnatizio lineale e graduale, si ordinasse il riparto per giusta metà fra il patronato attivo e quello passivo dei beni costituenti la dote del soppresso beneficio canonicale risultante dall'atto di fondazione 2 aprile 1843 del can. Gio. Battista Bianchi in un cogli accessori che di ragione; si assegnasse nella quota di beni di pertinenza del patronato attivo, una metà agli eredi di Gio. Battista Bianchi fu Giuseppe e l'altra metà alla famiglia, linea, dipendenza di Nicolosio fu Guglielmo Bianchi, da ripartirsi questi in parti eguali e così per capi; attribuendo così tre quinte parti della metà di detta metà dell'intera dote al Pio Bianchi, ed assegnando le rimanenti due quinte parti in eguale porzione agli eredi di Guglielmo fu Nicolosio Bianchi e del costui figlio can. Gio. Battista Bianchi, ultimo investito. O quanto meno della quota del patronato attivo si assegnasse un quarto, ossia l'ottava parte dell'intera massa dei beni al Pio Bianchi quale unico consolidatario dell'eredità del di lui padre Giuseppe, l'altro ottavo agli eredi del Giuseppe fu Nicolosio ed il restante del patronato attivo agli eredi del Gio. Battista fu Giuseppe Bianchi. Si assegnasse ancora al Pio Bianchi, nella quota dei beni del patronato passivo, un terzo di essa, ossia il sesto dell'intera massa dei beni, quale erede del di lui fratello don Pietro, e gli altri due terzi, uno agli eredi del don Giuseppe fu Gio. Battista e l'altro agli eredi dell'ultimo investito canonico Gio. Battista Bianchi. Si dichiarassero tenute le Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto ad eseguire di conformità lo svincolo dei beni tutti costituenti la dote del beneficio soppresso; compreso l'ammontare della rendita di L. 395 agli interessi e frutti dall'11 marzo 1901 in poi e cogli interessi degli interessi dalla giudiziale domanda, rimettendo le parti nanti Notaio per la stipulazione dell'atto di svincolo e per le ulteriori operazioni della divisione. Condannare gli attori Bianchi Giuseppe Nicolosio, vulgo Alfonso, e litisconsorti alle spese di causa ».

Le convenute Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo per il culto concludevano: « Assolversi il Demanio dello Stato dalla osservanza del giudizio. Assolversi pure, allo stato delle cose, il Fondo pel culto dall'osservanza del giudizio, quantomeno dalla domanda di svincolo, salvo agli interessati, ove il medesimo dietro comunicazione in via amministrativa dei

documenti tutti giustificativi del patronato e delle qualità ereditarie, non deliberasse per tale domanda entro un congruo termine da fissarsi e non vi aderisse, il far valere quelle azioni che essi intendessero far valere di loro diritto. Dichiarare in ogni caso non dovere lo svincolo comprendere che i cespiti di dotazione costitutivi della prebenda canonicale e doversi quindi escludere quelli assegnati alla massa capitolare per le dotazioni corali ».

Il Tribunale con sentenza 3-8 maggio 1906: Dichiarava la contumacia della coattrice Bocca Ottavia Maddalena residente in Basaluzzo, Bianchi Cesare, Bavastro Sebastiano, Bianchi Raimondo, Paolo Giuseppe fratelli fu Gio. Maria, pure residenti a Basaluzzo e per la notifica a loro della presente sentenza deputava l' ufficiale giudiziario addetto a quel Tribunale Pietro Coscia;

« Dichiara che il patronato del canonicato detto eretto dal canonico Gio. Battista Bianchi col suo testamento 2 aprile 1843 è primogeniale, e che alla pubblicazione della legge 29 maggio 1855 il patronato passivo della fondazione canonicale eretta nella Chiesa collegiata di Novi Ligure spettava al canonico Gio. Battista Bianchi fu Gugliemo e quello attivo ai due patroni primogeniti delle famiglie dal fondatore indicate, Guglielmo fu Nicolosio Bianchi e Gio. Battista fu Giuseppe Bianchi;

« Dichiara che tutti i beni costituenti la dote del predetto beneficio canonicale composto sia dei capitali costituenti la rendita di L. 750 con gli accessori ed interessi legali dall'11 marzo 1901, sotto deduzione delle tasse imposte dalle leggi eversive e soppresse spettano:

« *a)* Per una metà all'attore Bianchi Nicolosio, vulgo Alfonso, quale erede testamentario del fratello canonico Gio. Battista Bianchi, ultimo investito;

« *b)* Per un quarto a tutti gli eredi del fu Gugliemo fu Nicolosio Bianchi, compresi in questi i convenuti Cesare Bianchi fu Guglielmo e Bavastro Sebastiano;

« *c)* Per il rimanente quarto ai soli convenuti eredi del fu Gio. Battista Bianchi fu Giuseppe, e conseguentemente niun diritto competere su detti beni del beneficio canonicale al convenuto Pio Bianchi fu Giuseppe e agli eredi del Gio. Maria Bianchi.

« Dichiara tenute le Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto ad eseguire a favore di Giuseppe Bianchi fu Nicolosio, vulgo Alfonso, lo svincolo a norma di legge dell'intero patrimonio costituente la dote di esso canonicato in complesso della somma di L. 1145 cogli accessori e interessi come sopra ».

Nominava a Notaio il sig. avvocato Enrico Coltella, residente a Silvano d'Alba, avanti il quale mandava tutti gli aventi diritto allo svincolo di cui sopra, nonchè le due Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto per la stipulazione dell' atto di svincolo e per le ulteriori operazioni della divisione.

Condannava il convenuto Bianchi Pio nelle spese tutte di lite che liquidava, quelle dell'attore nella somma di L. 883,35, ivi comprese L. 260 quale onorario dovuto al sig. avv. Cereseto, quelle dei convenuti Bianchi Luigi, Gerolamo, Giuseppe, Tullio e Stefano fu Gio. Battista e Bianchi Luigi Allegro nella somma di L. 175,89, oltre a quelle della presente sentenza, sua registrazione e notificazione.

Avverso detta sentenza, tanto il Pio Bianchi cogli altri suoi litisconsorti tutti clienti Ghigo, quanto l'Amministrazione del Demanio e quella del Fondo pel culto, hanno appellato nanti questa Ecc.ma Corte con atti 29 luglio 1906 e 11 settembre stesso anno chiedendo entrambi che, in riparazione della sentenza appellata, siano accolte le conclusioni in primo giudizio rispettivamente spiegate, e in ispecie i clienti Ghigo chiedono nei rapporti degli altri appellati tutti:

« Assegnarsi ai medesimi, compresi

con essi il Bianchi Luigi Allegro, in rappresentanza del defunto suo genitore Gio. Maria Bianchi, non solo il quarto dei beni caduti in divisione loro spettanti in dipendenza del patronato attivo, ma altresì il terzo della quota dei beni di spettanza del patronato passivo, quali eredi del rispettivo fratello e zio sacerdote don Giuseppe fu Giovanni Bianchi ».

Li appellati, a loro volta, conchiudono per la conferma dell' appellata sentenza col favore delle spese di primo e secondo grado.

Diritto. - Non disconoscono le parti che la prebenda canonicale stata istituita dal canonico Gio. Battista Bianchi con suo testamento 2 aprile 1843 ed eretta nella Cattedrale di Novi Ligure sia stata soppressa dalla legge 29 maggio 1855 e che, per effetto di quanto in detta legge è prescritto all'art. 2, la proprietà dei beni di essa prebenda si devolva a quelli che al momento della pubblicazione della legge avevano diritto di patronato; contrastano però i clienti Ghigo e Milanese sul se il patronato attivo della soppressa prebenda sia riservato puramente agli odierni appellati, come ha pronunciato il Tribunale, o debba estendersi anche agli appellanti clienti Ghigo, e sul se il diritto della suddetta legge accordato al patrono passivo, di avere cioè la proprietà della metà dei beni della prebenda spetti esclusivamente al canonico Gio. Battista Bianchi di Guglielmo, che del canonicato era investito al momento della pubblicazione della legge eversiva, e per esso al suo erede Bianchi Giuseppe Nicolosio, vulgo Alfonso, o se tale diritto debba estendersi a quelli della famiglia Bianchi, che alla pubblicazione della predetta legge avevano la possibilità di essere chiamati alla investizione, che, al dire delli appellanti, sarebbero stati don Pietro fu Giuseppe Bianchi e don Giuseppe fu Gio. Battista Bianchi, i quali in allora trovavansi in istato clericale ed iniziati agli ordini sacri.

L'Amministrazione del Fondo per il culto a sua volta sostiene che lo svincolo della su citata prebenda debba essere limitato alla rendita annua di lire 750 e non estendersi a quella di lire 395 dal fondatore destinata alla distribuzione e corrispettivo della residenza corale del provvisto.

Le due Amministrazioni appellanti poi domandano di essere assolte dalla osservanza del giudizio.

Anzitutto è a pronunziarsi l' unione degli appelli proposti dai clienti Ghigo e dalle clienti Gatta, inquantochè i detti appelli essendo diretti entrambi avverso la stessa sentenza, è opportuno che le relative due cause siano unite e decise con un solo giudicato.

Sulla domanda delle clienti Gatta di essere dimesse dal giudizio, si osserva che intanto le medesime avrebbero ragione di essere licenziate in quanto risultasse che nessun interesse avessero nella decisione della presente sentenza. — Ora, dal momento che in via amministrativa la detta sentenza non ha potuto essere risolta stante il contrasto insorto fra i pretendenti al diritto di svincolo, sì che le Amministrazioni appellanti stesse ebbero a significare loro che non li poteano ammettere allo svincolo se non si fossero accordati, rendevasi necessario adire il magistrato, perchè decidesse a quale dei contendenti spettasse il diritto di ottenere lo svincolo; ed opportunità ed economia dei giudizi consigliava che le due Amministrazioni fossero chiamate nel dibattito, onde la decisione che fosse per emettere il magistrato facesse stato anche in loro confronto, in modo che, precluso in tal modo alle stesse di invocare la *res inter alios*, nessuna difficoltà più non opponesse il Fondo pel culto a consegnare i beni della dotazione a chi fosse dal magistrato riconosciuto in diritto di ottenerli; ed il Demanio dello Stato vedesse determinato l'ammontare della tassa dovuta per lo svincolo.

Del resto, il fatto che l'Amministrazione del Fondo pel culto contrasta a parte avversa lo svincolo della intera

dotazione della prebenda, è una prova evidente che la detta Amministrazione è direttamente interessata nella presente vertenza, e che vi deve restare qual parte, al pari dell'Amministrazione del Demanio, che per gli effetti della liquidazione della tassa di svincolo deve attendere che anche in suo contradittorio sia decisa la relativa controversia.

Scendendo ora all'esame della questione relativa al diritto nelle parti contendenti di partecipare allo svincolo dei beni del canonicato, è a ritenersi che per effetto della legge eversiva del 1855 siffatto diritto spetta a chi è investito di patronato al momento della pubblicazione di essa legge; e dappoichè nel caso in esame il patronato attivo è separato dal patronato passivo, così i beni della prebenda dovranno dividersi per metà fra i due patronati.

Si discute fra le parti se il patronato attivo di detta prebenda sia primogeniale, come sostengono gli appellati, o non piuttosto famigliare agnatizio, come si assume dai clienti Ghigo, e conseguentemente se questi ultimi abbiano diritto a concorrere con quelli allo svincolo e partizione dei beni della prebenda.

A risolvere siffatta controversia devesi far ricorso alle tavole di fondazione del canonicato, nelle quali sta scritto « che la prebenda sarà eretta secondo i canoni, colla riserva della nomina attiva e passiva della mia famiglia, cioè dei due primogeniti maschi, escluse sempre le femmine, delle due famiglie Bianchi Nicolosio mio fratello e Gio. Battista Bianchi fu Giuseppe mio nipote, conchè però si nomini sempre uno delle predette due famiglie, sacerdote o *in sacris*..... volendo il detto diritto di nomina sia sempre riservato ai primogeniti di dette due famiglie e discendenti di essi in infinito ».

Il significato letterale della surriferita disposizione persuade che il fondatore della prebenda ha preteso di conferire il diritto di nomina, cioè il patronato attivo ai primogeniti maschi delle due famiglie di suo fratello Nicolosio e di suo nipote Gio. Battista Bianchi fu Giuseppe, avendo appunto disposto che la nomina attiva fosse riservata ai due primogeniti delle dette due famiglie; ed a ribadire tale concetto il fondatore nella stessa sua disposizione, quasi sentisse il bisogno di meglio chiarire la sua intenzione, ha aggiunto le parole: « volendo il diritto di nomina sia sempre riservato ai primogeniti delle due famiglie e discendenti di essi in infinito », parole queste che eliminerebbero qualsiasi dubbio che potesse per avventura sorgere dalla precedente locuzione testamentaria, dappoichè dicendo il fondatore che voleva che il diritto di nomina fosse riservato ai primogeniti delle due famiglie e discendenti di essi (primogeniti) in infinito, ha chiaramente disposto di un patronato attivo primogeniale, e non di uno famigliare agnatizio; avendo per lo appunto chiamato al diritto di nomina non le famiglie dei primogeniti e discendenti di esse, ma i primogeniti delle due famiglie e discendenti di essi primogeniti.

A nulla monta che il fondatore, proseguendo nel fissare le modalità del diritto di nomina, disponendo, nel caso in cui nelle due famiglie suddette al tempo avvenire non vi fossero *maschi* aventi diritto alla nomina, non abbia alla parola *maschi* aggiunto la qualifica di *primogeniti*, dappoichè dal momento che in precedenza e per ben due volte aveva al diritto di nomina chiamato i primogeniti maschi delle due famiglie, si comprende come il fondatore non abbia più sentito la necessità di ripetere una disposizione che aveva già in precedenza chiaramente manifestata.

Accertato pertanto trattarsi nella specie di patronato attivo primogeniale a favore dei primogeniti delle famiglie di Bianchi Nicolosio e Bianchi Gio. Battista fu Giuseppe, ne consegue, che per l'art. 22 della legge 29 maggio 1855, la proprietà della metà dei beni della prebenda canonicale si devolve a coloro c e al momento della pubblicazione della legge suddetta avevano il

diritto al patronato attivo, spettando la proprietà dell'altra metà a chi era investito del patronato passivo.

E dappoichè dall'albero genealogico prodotto in causa dagli appellati, e avversariamente non contrastato, risulta che al momento della pubblicazione della legge eversiva, i primogeniti, e perciò patroni attivi delle due famiglie Bianchi menzionate nelle tavole di fondazione, erano Guglielmo Bianchi fu Nicolosio e Gio. Battista Bianchi fu Giuseppe fu Guglielmo, ne viene che, pel succitato art. 22 della prefata legge, la metà della proprietà dei beni della prebenda canonicale si devolve ai detti patroni, cioè un quarto della totalità di detti beni al Guglielmo Bianchi fu Nicolosio, e per esso a tutti i suoi eredi, e l'altro quarto al Gio. Battista Bianchi fu Giuseppe, e per esso a tutti i suoi eredi, come ebbe a pronunciare il Tribunale nella sua appellata sentenza.

Quanto ai diritti dalla legge eversiva accordati al patronato passivo, si sostiene dall'appellante Pio Bianchi che per effetto della avvenuta soppressione del beneficio canonicale aveano diritto di partecipare alla proprietà della metà dei beni di spettanza del patronato passivo, oltre l'investito canonico Gio. Battista Bianchi, anche altri due appartenenti alle famiglie chiamate, già iniziati agli ordini sacri al momento della pubblicazione della suindicata legge di soppressione, cioè alli don Giuseppe fu Gio. Battista, deceduto li 30 agosto 1899, e don Pietro fu Giuseppe, resosi defunto li 23 aprile 1892, per cui il Pio Bianchi domanda che la metà dei beni della prebenda canonicale sia divisa in tre parti, da attribuirsi una terza parte per ciascuno ai su nominati canonico Gio. Battista Bianchi, don Giuseppe e don Pietro Bianchi, e per essi ai loro eredi.

Ma se pur vero, che al momento della pubblicazione della legge di soppressione vi fossero nella famiglia Bianchi due membri già iniziati agli ordini sacri, da avere perciò i requisiti per essere investiti del canonicato, non perciò è a dirsi che per la succitata legge legge eversiva loro spetti il diritto di partecipare al reparto della metà dei beni del canonicato stesso.

La detta legge, all'art. 22, prescindendo che la proprietà dei beni dell'ente soppresso si devolve a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della legge, ha evidentemente riconosciuto tale proprietà spettare a quelli che la qualità di patrono non *in potenza* ma *in azione* aveano al momento della pubblicazione della legge, inquantochè il legislatore non volle riconoscere che quei diritti che, avendo giuridica reale vita, fossero esercibili al momento della pubblicazione della legge; niun conto fu fatto di quei diritti potenziali che non erano in azione al momento della soppressione; donde la conseguenza che li su nominati due membri della famiglia Bianchi, sia pure che avessero aspettativa e capacità di evocazione al possesso del patronato passivo, per non essere che patroni puramente *potenziali*, devonsi dire *esclusi* dal partecipare allo svincolo ed alla divisione della proprietà dei beni.

Ora, dal momento che all'atto della pubblicazione della legge, il diritto di patronato passivo era esclusivamente esercitato dal canonico D. Gio. Battista Bianchi, che era l'investito del canonicato, del quale si trovava nell'effettivo godimento pel succitato art. 22, la metà della prebenda si devolve ad esso canonico Gio. Batt. Bianchi, e per esso in ora al suo erede testamentario Bianchi Nicolosio, vulgo Alfonso. Così ha pure giudicato il Tribunale colla appellata sentenza, che anche in tal parte merita conferma.

Attesochè l'Amministrazione del Fondo pel culto vorrebbe che lo svincolo della prebenda canonicale fosse limitato alla dotazione dell'annua rendita di L. 750, con esclusione dallo svincolo dell'altra annua rendita di L. 395; e la detta Amministrazione tale sua istanza appoggia a che siffatta rendita destinata

alle distribuzioni corali, non apparterrebbe alla dotazione del canonicato, ma alla massa capitolare, per essere stata alla medesima amalgamata. Onde, al dire di essa Amministrazione, la succitata rendita sfuggirebbe allo svincolo di cui agli articoli 21 e 22 della legge del 1855, giusta i quali ai patroni sono devoluti i soli beni dei canonicati e dei benefizi. Ma la tesi così propugnata dalla Amministrazione suddetta trova ripulsa nelle tavole di fondazione del canonicato, nelle quali infatti si legge che il fondatore, alla prebenda canonicale costituiva, sempre a *titolo di dote*, anche l'annua rendita di L. 395 da servire di distribuzione e di corrispettivo della residenza corale del provvisto *pro tempore* di detto canonicato, prescindendo inoltre che al canonicato potesse, se del caso, nominarsi anche un membro delle due famiglie Bianchi ancorchè non fosse *in sacris*, il quale per tutto il corso dei suoi studi potrà godere di tutti i frutti della prebenda e delle quotidiane distribuzioni, come se fosse presente al coro, quantunque non vi assista.

Se così è, e se i frutti della rendita destinata alle distribuzioni corali devono essere goduti anche dal nominato, che, perchè non ancora *in sacris*, non potrebbe prender parte alla residenza corale, si deve convenire e ritenere che la suddetta rendita di L. 395 non ha mai appartenuto alla massa capitolare, ma sibbene quale dotazione della prebenda canonicale, al pari di quella di L. 750, colla sola ed unica differenza che mentre di questa l'investito godeva senza limitazione alcuna, di quella era chiamato a godere, giusta le tavole di fondazione, nella sua integrità, solo quando fosse stato diligente al coro, volendo il fondatore che in caso contrario l'investito avrebbe goduto un tanto meno ragguagliato al numero delle sue assenze.

L'atto 12 ottobre 1846 di erezione del canonicato nella Chiesa cattedrale di Novi Ligure, dalla Amministrazione appellante invocato a sostegno di sua domanda, non ha potuto mutare le basi della istituita prebenda, e la volontà del fondatore, che volle ambedue le rendite dovessero costituire la dotazione della prebenda.

Se nel suddetto atto si convenne che il capitale assegnato dal pio istitutore per tener luogo di distribuzione, e che sarebbe appunto l'annua rendita di L. 395, fosse amalgamato alla massa capitolare col consegnare al procuratore del Capitolo tutti i titoli ed istrumenti portanti il capitale, con siffatta stipulazione non si intese di trasferire nella massa capitolare la proprietà del suddetto capitale; ma unicamente di passarne l'amministrazione nel procuratore del Capitolo, prescrivendo che l'investito debba fruire non la distribuzione accordata dal testatore, ma bensì il doppio di quello che percepiranno annualmente gli altri canonici. Da siffatte stipulazioni, ad evidenza si rileva non un'alienazione del capitale, ma una modalità di godimento del capitale stesso per parte dell'investito si intese di convenire; e non potrebbe essere diversamente, anche perchè gli esecutori testamentari non poteano avere potestà di apportare innovazioni alle basi della istituzione, ed alienare alla massa capitolare un capitale che il fondatore voleva dovesse costituire la dote della prebenda.

Se impertanto anche l'annua rendita di L. 395 costituisce la dote del canonicato, e se non ha cessato di essere tale per effetto dell'atto 12 ottobre 1846 sopra invocato, la conseguenza sarà che la suddetta rendita, facendo parte della prebenda canonicale, pur essa deve cadere nello svincolo del beneficio e venire devoluta ai patroni.

Attesochè si rileva dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che fra gli attori v'erano pure le sorelle Bocca Ottavia Maddalena e Maddalena fu Antonio, e che il causidico Trucco con Comparsa 22 novembre 1905 dichiarava di non assumere la rappresentanza della Maddalena Bocca, la quale non sarebbe comparsa in causa colla rappresentanza

di altro procuratore, mentre la Bocca Ottavia Maddalena sarebbe comparsa col ministero del causidico Trucco. Ora il Tribunale nella dichiarazione di contumacia dei non comparsi è incorso in un errore di persone, inquantochè avrebbe dichiarato la contumacia della coattrice Bocca Ottavia Maddalena; e questo errore la Corte può correggere dichiarando che delle due sorelle Bocca, la Maddalena fu quella che non comparve in primo giudizio.

Attesochè devesi dichiarare la contumacia di Bocca Maddalena, Bianchi Cesare, Bavastro Sebastiano, Bianchi Raimondo, Paolo e Giuseppe fratelli fu Gio. Maria, i quali sebbene regolarmente citati, non sono comparsi in questo giudizio d'appello, come non comparvero pure nel giudizio di primo grado.

Confermandosi la sentenza appellata le spese di questo primo giudizio devonsi porre a carico delle parti soccombenti, che sono i clienti Ghigo e le clienti Gatta. Quanto alle spese del giudizio di primo grado, si osserva che in quella sede essendo stati soccombenti i convenuti nonchè le due Amministrazioni pur convenute, non è di giustizia che le spese tutte degli attori siano poste a carico del solo convenuto Bianchi Pio, dovendo invece essere fra tutti i convenuti ripartite in ragione della loro soccombenza.

Per questi motivi, la Corte conferma l'appellata sentenza, ecc.

Appello di Bologna

9 febbraio 1906.

Pres. PETRILLI P. P. — *Est.* FRACCACRETA.

Mons. Del Frate, Arcivescovo di Camerino c. Amministrazione del Fondo pel culto.

Decreto Valerio — Prescrizione quinquennale — Beni indemaniati — Decorrenza - Inventario - Possessori noti — Contraddittorio — Inapplicabilità della prescrizione — Rendite sequestrate — Accettazione — Investito di enti soppressi — Riserva o protesta — Decreto di dissequestro — Rinuncia ad impugnare la soppressione — Leggi di soppressione — Loro applicazione — Abbazie — Cura d'anime — Unione da tempo immemorabile — Unico ente — Commenda ecclesiastica — Unione per accessione — Cura d'anime *in habitu et in actu* — Vicari temporanei — Legge 15 agosto 1867.

È applicabile agli enti ecclesiastici non colpiti da soppressione, la prescrizione quinquennale stabilita dallo art. 21 del decreto Valerio 3 gennaio 1861 e non già quella trentennale di cui allo art. 2135 Cod. civ. Le azioni di revindicazione riguardanti i beni di detti enti sono ugualmente soggette alla stessa prescrizione speciale.

Per gli articoli 3 e 21 del Decreto Valerio 3 gennaio 1861 la prescrizione quinquennale in ordine ai beni indemaniati comincia a decorrere dal giorno dell'inventario compilato contro i possessori noti che vennero chiamati a prestare il loro contraddittorio (1).

Non è applicabile tale prescrizione contro il possessore pure noto, ma non chiamato a prestare il contraddittorio (2).

L'accettazione delle rendite sequestrate da parte di un investito di enti soppressi senza alcuna riserva o protesta, dopo il decreto di dissequestro, non può valere come rinuncia ad impugnare la soppressione, e ciò per la ragione che non si possono giammai presumere le rinunzie ai proprii diritti, e perchè nessuna riserva o protesta si rende necessaria, in quanto che col decreto di dissequestro e colla restituzione all'investito delle rendite riscosse durante il sequestro, venne posto nel nulla lo stesso decreto di sequestro (3).

Le leggi di soppressione debbono sempre applicarsi secondo l'attuale essere degli Istituti ecclesiastici (4).

Allorchè due Abbazie, di cui l'una con cura d'anime, sono unite da tempo immemorabile e formano un unico ente, il beneficio propriamente dettodella Commenda ecclesiastica, è da ritenersi che anche la unione delle Abbazie dovette avvenire per accessione, *della non degna alla più degna, cioè all'Abbazia con cura d'anime, specie nei*

(1-6) Confr. la precedente sentenza della Suprema Corte 15 dicembre 1906, tra le stesse parti, pubblicata a pag. 688 colla nota, ivi.

casi di bisogno di aumento di rendite in servizio di detta cura (5).

Le Abbazie con cura d'anime in habitu *ed* in actu, *le cui Chiese non hanno una particolare dotazione e sono rette non da sacerdoti nominati a vita o per concorso di esame, ma da vicari temporanei, amovibili* ad nutum *dallo Abate commendatario senza collazione o istituzione nè canonica nè civile, non sono da comprendersi tra le Abbazie soppresse al n. 3 della legge 15 agosto 1867, ma sibbene comprese tra gli enti, con cura d'anime, lasciati in vita nel n. 4 del predetto articolo* (6).

In fatto: I. Esistono, da tempo immemorabile, due Abbazie, già Monasteri, denominate: una col titolo dei SS. Quattro Coronati, in tenimento di Cingoli, provincia di Macerata; e l'altra col titolo di Sant'Elèna, in tenimento di Serra S. Quirico.

Nel territorio dell'Abbazia di Sant'Elena, vi sono due Chiese: una sotto il titolo di Santa Maria del Mercato; e l'altra sotto il titolo di S. Pietro del Sasso. Entrambe con cura di anime.

Nel territorio dell'Abbazia dei Santi Quattro Coronati, vi sono egualmente due Chiese: dei SS. Quattro Coronati, e di S. Lorenzo; ma nessuna di esse ha cura di anime.

In progresso di tempo, le due Abbazie furono canonicamente unite in perpetuo. Ma non si è rinvenuto il titolo, nè si conosce l'epoca della riunione. Tuttavia è ammesso, senza contrasto, che il Pontefice soleva conferire le due Abbazie, in unica commenda. E sta in fatto che nel 1816 era Commendatario il Cardinale Bartolomeo Pacca. E prima del Pacca, fu Commendatario il Cardinale Calcagnini.

Nel predetto anno 1816, il Cardinale Pacca, quale Abate Commendatario delle due Abbazie, già Monasteri, con rogito del Notaio Scifoni, 6 aprile, concesse in enfiteusi perpetua, a Mattia e Domenico Pianesi, i beni costituenti le dotazioni delle due Abbazie, per l'annuo canone di scudi romani 1430; cioè: per scudi 649 i beni di Sant'Elena, e per scudi 790 i beni dei SS. Quattro Coronati; canone che gradualmente fu ridotto, sino a giungere nello ammontare complessivo di scudi 1000, come dal rogito pel Notaio Amboni, del 23 gennaio 1846.

Nel rogito Scifoni, fra l'altro, è dichiarato al patto 18: « Che, col presente contratto enfiteutico non s'intende, nè debba restare, in minima parte, lesa, la giurisdizione abbaziale, per tutto quello che porta lo spirituale, quale interamente, e indipendentemente, debba sempre rimanere presso Sua Eminenza Rev.ma, del detto nome, e degli altri Abati *pro tempore*, e suo vicario cancelliere, principalmente in tutto ciò che riguarda li parrochi e tutt'altro inerente a detta giurisdizione ».

Con bolla 6 aprile 1852, il Pontefice Pio IX, volendo provvedere di governatore idoneo *unum et alterum invicem perpetuo canonice unita Monasteria Abatia, nuncupata Sanctorum Quatuor Coronatorum et Sanctae Helenae, ordinis cisterciensis*, e volendo fornire *alicujus subventionis auxilium* al Principe Gustavo Hohenlohe Schillingsfürft *cubiculario secreto et continuo commensali Nostro* ed a lui *ob praestito devotionis et familiaritatis obsequio, quae Nobis hactenus impendistis, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistis, specialem gratiam facere volentes* gli concesse in commenda *Monasteria praefata, quibus cura non imminet animarum, et de quibus concistorialiter disponi haud consuerit* ».

II. Con Decreto 3 gennaio 1861, dal Commissario generale delle Marche, Lorenzo Valerio (articolo 1 e 2) furono soppresse le corporazioni religiose, i beneficii semplici e altri enti, ivi designati, fra i quali le Abbazie non aventi attualmente esercizio di giurisdizione o di cura di anime. Tuttavia fu conservato (articolo 14) agl'investiti dei beneficii soppressi, il godimento, vita loro durante, dei beni, purchè continuassero ad adempirne i doveri, e sopportarne i pesi. All'articolo 3° il Decreto stabilisce fra l'altro « .... Gli uffiziali, a designarsi, procederanno immediatamente, a nome

della Cassa Ecclesiastica, alla presa di possesso e alla formazione dell'inventario, sì degli stabili, che dei mobili, crediti, rendite di ciascun stabilimento, chiamando, a prestarvi il loro contraddittorio, i capi amministratori delle rispettive case e corporazioni, nonchè i possessori e i patroni, ove sieno noti, dei benefizii ». E all'articolo 21 dispone: « Col trascorso di 5 anni dal giorno in cui si sarà, in nome della Cassa, proceduto all'inventario dei beni della comunità, degli stabilimenti, corpi ed enti morali, contemplati negli articoli 1 e 2 del presente Decreto s'intenderà prescritta qualsiasi azione, per fare dichiarare i medesimi non colpiti dalle disposizioni di cui nel Decreto istesso, o meno regolare, per difetto di forma, o per altra causa, l'inventario dei beni dei suddetti enti morali ».

In esecuzione del predetto Decreto, la Cassa Ecclesiastica prese possesso, con verbali 21 gennaio 1861 e 21 gennaio 1863, dei beni dell'Abbazia SS. Quattro Coronati, in contraddittorio del fattore delli enfiteuti Pianesi, nonchè del sig. Gandini membro della Commissione Municipale di Cingoli; e con verbale 24 febbraio 1864, dei beni dell'Abbazia Sant'Elena, in contraddittorio del Sindaco di Cupramontana.

Inoltre con R. Decreto in data 31 dicembre 1863, venne ordinato il sequestro, per rappresaglia, delle rendite che si erano lasciate, col Decreto Valerio, in godimento dei titolari investiti dei beneficii soppressi; titolari che si trovassero nelle Provincie tuttora soggette al governo Pontificio. E fra questi era appunto il Cardinale Hohenlohe, che si trovava di residenza in Roma. Per il che, la Cassa Ecclesiastica prese possesso delle rendite, ossia del canone enfiteutico spettante al Cardinale medesimo, per il benefizio della Commenda delle Abbazie dei SS. Quattro Coronati e di Sant'Elena. Però il Cardinale reclamò, a mezzo dell'Ambasciata di Germania; ed ottenne il R. Decreto 24 marzo 1867, col quale fu revocato il sequestro delle rendite del di lui beneficio. E, in effetti, il Cardinale si ebbe nuovamente, a mezzo del suo procuratore speciale, Bariletti, il godimento del canone, e le annualità sequestrate, nello ammontare di lire 9202,73.

III. Il Cardinale Hohenlohe morì in Roma, nel 30 ottobre 1896. E il Fondo pel culto, succeduto alla disciolta Cassa Ecclesiastica, prese possesso, con verbale 7 giugno 1897, dei beni dell'Abbazia dei SS. Quattro Coronati, e con verbale 20 aprile 1899, dei beni dell'Abbazia Sant'Elena.

D'altra parte, con Decreto della Santa Congregazione del Concilio, in data 6 marzo 1892, le rendite, delle predette Abbazie, furono incorporate alla Mensa dell'Arcivescovo di Camerino. E all'uopo, il predetto Arcivescovo, monsignor Del Frate Celestino, chiese al Governo Italiano, il *R. Exequatur*.

La Erariale Avvocatura Generale non si oppose, pur dichiarando, che, le rendite in discorso, sono di spettanza dello Stato, per l'avvenuta soppressione delle Abbazie, e per la verificata prescrizione quinquennale di ogni azione di reclamo contro l'indemaniamento dei beni. E in effetti il *R. Exequatur* fu concesso, con la riserva dei diritti acquisiti dal Demanio e dal Fondo culto, come appunto risulta dal relativo Real Decreto, in data 8 dicembre 1898.

IV. Così stavano le cose, allorchè l'Arcivescovo di Camerino, monsignor Celestino Del Frate, esperimentate invano pratiche stragiudiziali, per avere il possesso delle rendite delle due Abbazie, con citazione 15 settembre 1899, convenne il Sub-Economo dei beneficii vacanti di Camerino, nonchè il Ricevitore del Registro di Cingoli, in rappresentanza del Fondo per il culto, innanzi al Tribunale civile di Camerino, e chiese l'immissione in possesso della dotazione delle due Abbazie.

E poichè il Tribunale adito, con sentenza 7 ottobre 1900, accolse la eccezione d'incompetenza territoriale dedotta preliminarmente dal Fondo pel culto, e condannò l'Arcivescovo alle spese; così l'Arcivescovo istesso, che

accettò tale pronunciato, ripropose la causa, con citazione in data 13 novembre 1900, innanzi al Tribunale di Macerata, nel cui distretto sono siti i beni delle due Abbazie, in confronto della sola Amministrazione del Fondo pei culto, succeduto alla Cassa Ecclesiastica.

A fondamento della domanda, l'Arcivescovo, sostenne l'assunto: che il beneficio delle due Abbazie, per essere gravato di cura di anime, non fu colpito dalle leggi di soppressione e di conversione. E contro tale assunto, il Fondo culto oppose: 1° La prescrizione quinquennale contro l'azione di revindica: prescrizione stabilita dall'articolo 21 del Decreto Valerio; 2° L'infondatezza della domanda in merito, inquantochè la dotazione delle due Abbazie, in origine apparteneva non ad un beneficio parrocchiale, bensì a due Monasteri soppressi, uno dei quali aveva cura di anime nelle Chiese di Santa Maria del Mercato e di S. Pietro del Sasso, in tenimento dell'Abbazia di Sant'Elena.

Il Tribunale civile di Macerata, con sentenza 22-26 giugno 1901, accolse la domanda dell'Arcivescovo Del Frate, unicamente per i beni dell'Abbazia di Sant'Elena, che ritenne parrocchiale, e come tale esente da soppressione; ritenne invece, soppressa l'Abbazia dei SS. Quattro Coronati, perchè priva di cura di anime, e perchè non si era provato che l'unione di questa con l'Abbazia di Sant'Elena, fosse avvenuta per *subiectionem* e per *extinctionem*, da seguire, come accessoria, la sorte dell'Abbazia principale di Sant'Elena. – Quanto alla eccezione di prescrizione, osservò: che gl'inventarii non erano stati compilati col contradittorio, o con l'invito al cardinale Hohenlohe di assistervi, a termini dell'articolo 3 del Decreto Valerio; per il che, non erano efficaci per il decorrimento del termine della prescrizione. – Compensò le spese.

Questa sentenza fu gravata di appelli principali, tanto dall'Arcivescovo, quanto dal Fondo culto, con atto 11 marzo 1902, dal primo, e con atto 6 maggio successivo dal secondo. E si chiese: dal primo, che fosse dichiarata esente da soppressione anche l'Abbazia dei SS. Quattro Coronati; e si chiese dal Fondo del culto, che fosse respinta la domanda dell'Arcivescovo anche per l'Abbazia di Sant'Elena: o quanto meno fosse dichiarata prescritta l'azione. La Corte di Appello di Macerata, con sentenza 10-26 febbraio 1903, dichiarò prescritta l'azione promossa dall'Arcivescovo di Camerino per entrambe le Abbazie.

Ma la Corte di Cassazione di Roma, cui l'Arcivescovo ricorse, con decisione 12-20 febbraio 1904, biasimando la motivazione della Corte Maceratese in ordine alla prescrizione, cassò la sentenza, e rinviò tutta la causa al giudizio di questa Corte.

V. In seguito a ciò, l'Arcivescovo di Camerino, ha riassunta la causa innanzi a questa Corte, con citazione 3 aprile 1905 in confronto della sola Amministrazione del Fondo culto, succeduta alla Cassa ecclesiastica, con la quale in antecedenza, la causa si era circoscritta: ed ha chiesto:

« Che pronunciandosi in sede di rinvio, su i due appelli riuniti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, sia rigettato l'appello interposto dal Fondo culto, avverso la sentenza del Tribunale civile di Macerata, del 22-26 giugno 1901. Che, invece, facendosi diritto all'appello dell'Arcivescovo di Camerino, delli 11 marzo 1902, in parziale riparazione e riforma della predetta sentenza, vengano accolte completamente le domande dell'attore, proposte con la citazione 13 novembre 1900, anche per quanto riguarda l'Abbazia dei SS. Quattro Coronati, con la condanna del Fondo culto alle spese ed onorari... »

Discussa la causa nell'udienza della Corte del 12 gennaio 1906, furono lette, dai procuratori delle parti, le conclusioni, trascritte in testa a questa narrativa.

In diritto: La sentenza della Corte di Cassazione e la citazione riassuntiva dell'Arcivescovo di Camerino ripresentano la intiera controversia, a questa Corte di rinvio, nei medesimi termini,

in cui fu proposta, prima innanzi al Tribunale, indi, innanzi alla Corte d'Appello di Macerata. Controversia che si compendia in due questioni: una sulla prescrizione dell'azione, promossa dall'Arcivescovo; prescrizione eccepita dal Fondo pel culto, a termini dell'art. 21, del Decreto 3 gennaio 1861, del Commissario governativo delle Marche, Lorenzo Valerio: e l'altra sulla questione di merito dell'azione istessa, nell'ipotesi di rigetto della predetta eccezione.

A) *Sulla prescrizione.* — I. La sentenza appellata prescinde dallo esaminare il primo argomento difensivo presentato dal patrocinio dell'Arcivescovo: quello cioè della inapplicabilità della dedotta prescrizione, a riguardo degli enti ecclesiastici lasciati in vita dal Decreto Valerio, e dalle posteriori leggi di soppressione. Esamina soltanto quello (pur proposto) della non verificata prescrizione, per nullità degli inventarii, dai quali deve cominciare a decorrere il termine preventivo di 5 anni. E ritiene che cotesto termine non è mai cominciato, in quanto sarebbero nulli ed inefficaci gl'inventarii compilati, dai quali dovrebbero cominciare: nulli ed inefficaci, pel fatto che mancò il contraddittorio del Cardinale, o di chi per esso, data la mancanza di qualsiasi invito o avviso al Cardinale predetto, che pure era noto, d'intervenire in quegli inventarii. Ritiene altresì che nemmeno può giovare il silenzio del Cardinale, nell'occasione che si riceve l'ammontare delle rendite sequestrate, come rinuncia a sconoscere gl'inventarii. E pertanto rigettò l'eccezione di prescrizione.

La sentenza d'appello ha ripudiato cotesto assunto. Ha ritenuto preliminarmente che la prescrizione sia applicabile anche contro enti conservati, se la disputa versa sulla loro sopprimibilità. E sul tema ragionato dai primi giudici, ha ritenuto: che la stessa prescrizione colpisce, altresì, le azioni di disconoscimento degli inventarii, sul riflesso che la condizione del contraddittorio non sarebbe di essenza. Ha pur ritenuto, che la omissione del contraddittorio, non potrebbe valere per fare annullare o dichiarare inefficaci gl'inventarii, in quantochè nel caso in esame, sta in fatto, che il cardinale Hohenlohe (il quale avrebbe dovuto intervenire, o farsi rappresentare, pel contraddittorio) si trovava in Roma, e non aveva speciale rappresentante sul luogo; per il che, un avviso a Roma non avrebbe portato altro effetto, se non quello di ritardare la presa di possesso. Che per tanto, bastò l'intervento delle autorità locali, per la formalità, non necessaria, del contraddittorio del Cardinale nella compilazione degl'inventarii. Concluse quindi per l'accoglimento della prescrizione.

Contro questa sentenza, l'Arcivescovo di Camerino ricorse alla Corte di Cassazione di Roma, per due mezzi: 1° Perchè si ammise la prescrizione contro enti conservati dalle leggi di soppressione. - 2° Perchè si ritenne verificata la prescrizione, non ostante il mancato avviso al Cardinale pel legittimo di lui contraddittorio negli inventarii.

E la Corte Suprema, fermandosi sal secondo mezzo, ha cassata la Sentenza della Corte maceratese, e ha rinviata la causa, a questa Corte, osservando fra l'altro: « Che l'avviso al possessore è richiesto, dalla legge, per metterlo in grado di fare valere le sue ragioni, in tempo utile, sotto pena di decadenza: che non può esservi prescrizione, senza un legale principio di decorrimento: e che l'investito Hohenlohe, avvisato in modo qualunque a Roma, poteva intervenire all'inventario anche per mezzo di mandatario.

« Giustamente, adunque, è stata denunziata alla Corte di Cassazione la sentenza, che credette di risolvere ogni controversia, con la mal decisa questione della prescrizione quinquennale; e tutta la causa dev'essere nuovamente esaminata ai sensi degli articoli 542 e 544 proc. civ.... »

II. Premesso ciò, ha osservato la Corte che due sono, in proposito, le disamine a farsi: *a*) Se sia applicabile,

ad enti morali ecclesiastici non soppressi la prescrizione quinquennale, stabilita dal Decreto Valerio (nell'art. 21, trascritto in narrativa) e dalle posteriori leggi eversive; *b*) E nell'affermativa, se siasi verificata, nel caso in disputa non ostante il mancato contraddittorio del cardinale Hohenlohe, o di chi per esso, negli inventarii dei beni dell'Ente, del quale il Cardinale era l'investito.

a) Sul primo tema, autorevoli scrittori avvisarono per la inapplicabilità della prescrizione in discorso, ad enti ecclesiastici non colpiti da soppressione. E tale concetto fu affermato, per qualche tempo, anche dalla Corte di Cassazione di Roma, come risulta, fra l'altro, dalla decisione 18 febbraio 1878 (in causa Gualtieri) e 5 gennaio 1881 (in causa Gabrielli-Rosati). Ma un più maturo esame della quistione convinse, posteriormente e costantemente, la Suprema Corte a pronunciarsi per l'applicabilità della prescrizione medesima, ad enti non soppressi, come dalle molte decisioni, che vanno dal 23 giugno 1882 (nella causa Congregazione di Lecce) alli 11 giugno 1900 (nella causa Porcelli). E in questo convincimento, al presente, è anche questa Corte, tuttochè non manca qualche pronunciato d'appello in senso contrario.

Invero, checchè sia del senso grammaticale della disposizione del Decreto Valerio, relativo alla prescrizione, è evidente, (ed è unanimemente riconosciuto) che, la ragione della disposizione (che deroga dalla ordinaria prescrizione trentennaria e contenuta altresì in tutti gli altri provvedimenti legislativi, contemporanei e posteriori, riguardanti la soppressione di determinati enti ecclesiastici) fu nel pensiero del legislatore, di sollecitare, nel più breve tempo possibile, la soluzione di tutte le controversie, in ordine alla disponibilità della gran massa di beni, che, dal dominio degli enti soppressi, dovevano andare, come andarono, sul mercato, per cura del Demanio dello Stato, e per finalità sociali, politiche e civili. Data quindi una tale ragione politica ed economica, della disposizione legislativa, non è chi non vede, che non può sottrarsi, da essa, nessuna specie di beni, nessuna specie di diritti, che, anche non direttamente patrimoniali, condurrebbero alla stessa conseguenza della litigiosità dei beni indemaniati. Di conseguenza, anche per i beni degli enti, che, per qualche aspetto speciale, dovrebbero andare classificati per conservati, e fossero stati, invece, soppressi (e indemaniati i beni) le azioni di rivindica sono egualmente soggette alla stessa prescrizione speciale.

b) Resta a vedere se siasi essa verificata nel caso in esame. La sentenza della Cassazione ha escluso che gli inventarii potessero servire di legale principio di decorrimento del quinquennio. Ora, esclusi gli inventarii, in qual modo ha potuto cominciare la prescrizione?

Il patrocinio del Fondo pel culto assume: Che ai termini della sentenza della Cassazione, basterebbe un avviso in un modo qualunque, al cardinale Hohenlohe, per aversi il principio legale di decorrimento. Che tale avviso vi fu, con la notizia del Decreto di sequestro e indi del Decreto di dissequestro delle rendite, avendo dichiarato il Cardinale (in tale circostanza) che ben conosceva le leggi di soppressione. E che, da quei Decreti, in data, il primo, 31 dicembre 1863, e l'altro, 24 marzo 1867, da gran tempo, innanzi alla citazione introduttica del presente giudizio, si era verificata la prescrizione.

Assume, subordinatamente: Che, per avere il Cardinale accettate le rendite dal tempo del sequestro, senza alcuna riserva, abbia, così, rinunziato ad impugnare le soppressione. Che, inoltre, il contraddittorio, non è essenziale alla regolarità degli inventarii, anche se fosse di sostanza, e nella specie, sarebbe stato di pura formalità. Che, in ogni modo, il contraddittorio vi sarebbe stato, coll'intervento dal rappresentante degli enfiteuti Pianesi, i quali, pel rogito d'enfiteusi, hanno la rappresentanza del Cardinale, per gl'interessi del beneficio.

Ha osservato la Corte che tale assunto non ha fondamento.

La notizia delle leggi di soppressione (che per l'articolo 1° delle disposizioni sulla pubblicazione delle leggi in genere, premesse al Codice civile, si presume giunta a tutti, dopo un determinato numero di giorni dalla loro pubblicazione) è cosa ben diversa dalla formalità del contraddittorio nella procedura degli inventarii, prescritta dalle leggi medesime. Onde, a nulla rileva la dichiarazione attribuita al cardinale Hohenlohe « ch'egli conosceva quelle leggi, e si credeva in diritto di avere le rendite »; tuttochè tale dichiarazione esprima il concetto che le leggi in discorso, non riguardassero il beneficio cui si riferivano le rendite sequestrate. D'altra parte, se è vero che la formalità del contraddittorio non è necessaria per la validità degl'inventarii, quante volte i possessori o investiti dei beneficii soppressi non sieno noti, è altrettanto vero che, se sono noti, è necessaria ed essenziale la loro chiamata, pel contraddittorio, sia pure con un avviso in un modo qualunque. Confondere codesto avviso con la notizia delle leggi, varrebbe sopprimere la garanzia legislativa del contraddittorio. E in tal caso, disse la Corte Suprema « non sarebbe giusto di stabilire la prescrizione, anche contro i possessori noti, e non chiamati nemmeno a prestare, in tempo utile, il loro contradditorio ». Pertanto, mancato l'avviso, in un modo qualunque, al cardinale Hohenlohe « per metterlo in grado di far valere le sue ragioni in tempo utile, sotto pena di decadenza (così la Corte Suprema) non può esservi prescrizione..... » di nessuna specie nemmeno a riguardo della formalità degl'inventarii.

Quanto all'accettazione, delle rendite sequestrate, da parte del Cardinale, senza alcuna riserva o protesta, dopo il Decreto di dissequestro, tal fatto non può valere come rinuncia ad impugnare la soppressione. E ciò, non solo perchè le rinuncie ai diritti, come osservarono i primi giudici, non si presumono; ma sopratutto perchè di nessuna riserva o protesta vi era bisogno, in quanto che col Decreto di dissequestro (speciale al cardinale Hohenlohe), e con la restituzione al medesimo delle rendite riscosse durante il sequestro, venne posto nel nulla lo stesso Decreto di sequestro e niente più vi era da lamentare.

Da ultimo, l'intervento negl'inventarii del fattore degli enfiteuti Pianesi non può valere come rappresentanza del cardinale Hohenlohe, nei fini del contraddittorio del medesimo. È vero che con l'articolo 18 (riportato in narrativa) del rogito Scifoni del 1816, confermato col rogito posteriore del Notaio Amboni del 30 gennaio 1846, fu dato incarico agli enfiteuti di provvedere a tutti gli oneri e pesi, a cui l'Abate Commendatario potesse essere tenuto, specialmente al mantenimento delle Chiese, suppellettili sacre, sempre in istato servibile, congrue ai curati.... Ma ivi è pur riservata all'Abate predetto « la giurisdizione spirituale, specialmente in ciò che riguarda i parrochi e tutt'altro, inerente a detta giurisdizione » Nè, d'altra parte, gli enfiteuti Pianesi, laici, potevano prestarsi a farla da vicarii e rappresentanti dell'Abate Commendatario, perciocchè vi ostano le leggi canoniche della Chiesa. Nè, infine, sta in fatto, che i Pianesi intervennero negli inventarii; v'intervenne invece un loro agente, in quanto fu trovato sul luogo, e fu chiamato unicamente per dare indicazioni dei fondi.

Così essendo, sotto tutti i riflessi, l'eccezione di prescrizione, dedotta dal Fondo pel culto, non regge; e, nei sensi sopra esposti, la sentenza dei primi giudici, che la rigetta, merita di essere confermata.

B) *Sul merito.* – I. Ha osservato che l'assunto dell'Arcivescovo Del Frate, proposto con le citazioni introduttive del giudizio e con le Conclusionali ai primi giudici, è riproposto in questa sede, è il seguente: Che le Abbazie di Sant'Elena e dei SS. Quattro Coronati, da tempo immemorabile, unite canonicamente in perpetuo, costituiscono un unico ente parrocchiale; e come tale è esente da

soppressione e da conversione, a termini del n. 2 articolo 2 Decreto Valerio 3 gennaio 1861, dell'articolo primo, capoverso primo, legge 7 luglio 1866, e dell'articolo 1° n. 4 legge 15 agosto 1867.

Come si è cennato in narrativa, la sentenza appellata vi fece diritto, unicamente per l'Abbazia di Sant'Elena, pel motivo che essendo incontroversa la cura delle anime nelle Chiese di Santa Maria del Mercato e di S. Pietro del Sasso, poste in tenimento della predetta Abbazia, fosse, questa a quelle unita per *accessione*. Lo escluse (l'assunto dell'Arcivescovo) dall'Abbazia dei SS. Quattro Coronati, in quanto le due Chiese esistenti nel tenimento di essa (di S. Lorenzo e dei SS. Quattro Coronati), sono senza cura di anime, e l'Arcivescovo non aveva dimostrato che la unione delle due Abbazie fosse avvenuta per *accessione* o per *soggezione* della seconda a quella di Sant'Elena, tuttochè non risultasse che la unione fosse stata *aeque et principaliter*. Per il che, respinse per l'Abbazia dei SS. Quattro Coronati, e accolse per quella di Sant'Elena, la domanda dell'Arcivescovo Del Frate, succeduto al cardinale Hohenlohe, Commendatario delle due Abbazie: ed ordinò all'Amministrazione Fondo pel culto di restituire i beni di dotazione dell'Abbazia conservata, con salvezza dei diritti per restituzione dei frutti e per i danni.

Contro questa sentenza, il Fondo pel culto, col suo gravame, assume: Che nessuna delle due Abbazie, provenienti da antichi Monasteri, ha cura di anime. E d'altra parte, l'Arcivescovo Del Frate, col suo gravame, assume: Che da tempo immemorabile le due Abbazie sono riunite: e possedendosi riunite, non occorre prova della loro riunione: Che questa dovè avvenire per *accessionem*, cioè della meno degna alla più degna, con cura di anime, di Sant'Elena, da formare un solo Ente nel fine di meglio provvedersi alla cura delle anime, con le rendite maggiori dell'Abbazia dei SS. Quattro Coronati: unione consentita dalle sanzioni del Concilio Tridentino.

II. Ha osservato, la Corte, che è pacifico fra le parti, che mancano i titoli di fondazione delle Abbazie, per le quali si disputa. Ed è del pari pacifico (specialmente per la Conclusionale del Fondo pel culto innanzi alla Corte di Macerata) che nel tenimento dell'Abbazia di Sant'Elena, sono due Chiese con cura di anime, alle quali attendono due vicarii curati, nominati e revocabili, *ad nutum*, dall'Abate di Sant'Elena, senza beneficii proprii: delle quali Chiese mancano egualmente i titoli di fondazione. Così essendo, la guida più sicura per giudicare della costituzione delle une e delle altre, è quella che offre lo stato di fatto, in cui si trovavano, al momento delle leggi di soppressione, come autorevolmente, in altre occasioni analoghe è stato statuito dalla Corte Suprema (sentenza 23 maggio 1883, causa Battaglia c. Finanze).

a) Da questo stato di fatto risulta, in primo luogo, che le due Abbazie erano riunite in unico Ente da formare una Commenda: Commenda che il Concilio Tridentino ha equiparata ad un vero e proprio beneficio ecclesiastico (Commenda aequiparatur beneficiis proprie dictis. - Sess. 24, cap. 17 de reformat.): Commenda conferita nel 1852 al cardinale Hohenlohe: e prima di lui, ai cardinali Calcagnini e Pacca.

Risulta, in secondo luogo, che nel 1816 il Commendatario abate cardinale Pacca, con pubblico rogito (Notar Scifoni), approvato dalla Suprema autorità Pontificia, diede in enfiteusi, ai signori Pianesi, i beni dotalizii delle due Abbazie, con l'onere agl'enfiteuti (oltre la corrisposta di un annuo canone convenuto, e indi ridotto, come si è riferito in narrativa, all'Abate Commendatario pro tempore), di provvedere al pagamento di un'annua congrua pur determinata, ai cappellani delle due Chiese con cura di anime: congrua che pel Concilio Tridentino (Sess. 21, Cap. 18), denota altresì, « porzione di frutti che il Vescovo assegna al Vicario idoneo « che deputa alle Chiese vacanti »: cioè, denota stipendio.

Così risultando, dallo stato di fatto, la conseguenza che si può trarre è: che i beni dotalizii delle due Abbazie, riunite in Commenda, dati in enfiteusi, costituiscono il beneficio inerente alla cura delle anime delle due Chiese site nel tenimento di Sant'Elena, dette di Santa Maria del Mercato e di S. Pietro del Sasso, e che queste Chiese erano unite alle due Abbazie, o quanto meno a quella di Sant'Elena.

b) In ordine a cotesta unione, essa è ammessa anche dal patrocinio del Fondo pel culto. Tuttavia, questo assume, che le Chiese predette erano Parrocchie conventuali, ossia oneri dell'antico Monastero, dal quale, in epoca meno remota, sarebbe derivata l'Abbazia di Sant'Elena: e come parrocchie conventuali dovrebbero passare ad onere del Fondo culto, successore dell'antico Monastero. Ma tale assunto è destituito di prova, ed ha contro di sè, la dottrina canonica e la giurisprudenza. Invero, ammesso pure che le due Chiese con cura di anime fossero state tenute a peso dell'antico Monastero, è certo altresì che, posteriormente, in epoca molto anteriore alle leggi di soppressione, il Monastero fu trasformato in Abbazia, allorchè, nel luogo dove vi si trovava, legislatore era lo stesso Pontefice che autorizzò tale trasformazione. Di conseguenza, in quel tempo, Abbazia e Chiese parrocchiali divennero un ente solo, l'Abbazia con cura di anime: e in questo stato l'Ente si trovava al tempo delle leggi di soppressione. Ora, per le leggi canoniche tale unione non è possibile, se non mediante l'accessione o soggezione dell'ente meno degno al più degno. E poichè l'ente più degno è quello con cura delle anime, non essendovi altra dignità superiore alla Parrocchiale (eccetto quella Vescovile, la quale veniva esercitata dall'Ordinario di Camerino), così è da concludere, che l'Abbazia rimase fusa e compenetrata nell'Ente parrocchiale. Una unione in senso contrario, della Parrocchia compenetrata nell'Abbazia, è inammissibile in quanto è vietata dal Concilio Tridentino (Sess. 24, cap. 13, *de reform.*) con queste parole: « *In unionibus vero quibuslibet.... faciendis ecclesiae parochiales, monasteriis quibuscumque, sive abbatiis seu dignitatibus, sive praebendis ecclesiae cathedralis, vel collegiatae, sive aliis beneficiis simplicibus, aut hospitalibus, militiisve, non uniantur* ». Invece, il Concilio Tridentino autorizza l'unione dell'Abbazia per accessione di essa alla Parrocchia, come in seguito sarà dimostrato. Ciò per la dottrina canonica. E ciò anche per la giurisprudenza italiana, come, fra l'altro, dalla sentenza della Corte di Cassazione di Roma 5 marzo 1880 (causa Negri-Fondo culto) con cui fu affermato lo stesso assunto, con queste parole: « ...che data la unione reale, l'accessorio si congiunse per accessione al principale.... In cotesta specie di unione, potevano i canonici, le dignità, le prebende unirsi alle Chiese parrocchiali, ma non viceversa. Esplicito è in proposito il Concilio Tridentino.... ».

c) Queste considerazioni valgono altresì per l'unione delle due Abbazie, per ritenere quella dei SS. Quattro Coronati fusa, per accessione, nella più degna di Sant'Elena. Invero, come non è controverso, che in questa vi sono le Chiese di Santa Maria del Mercato e S. Pietro in Sasso, che hanno cura di anime, così non è controverso che le Chiese site nell'altra Abbazia, sotto i titoli dei SS. Quattro Coronati e di S.Lorenzo sono prive di cotesta giurisdizione spirituale. Ora, se tale è lo stato di fatto: e se sta pure in fatto, che da tempo immemorabile, le due Abbazie sono unite e formano un unico ente, il beneficio *proprie dictum* della Commenda ecclesiastica, è da concludere, che, anche la unione delle Abbazie dovè avvenire per accessione della meno degna alla più degna. La sentenza appellata, come si è già cennato, pur avvisando che la unione non potè essere *aeque et principaliter* (ch'è la unione in unico investito, senza che nessuno dei due enti perda la propria indivi-

dualità, i privilegii e le dotazioni; così nella dottrina canonica, ricordata anche dal patrocinio del Fondo culto), tuttavolta escluse che fosse avvenuta per *accessionem* o *subiectionem*, adducendo che l'Arcivescovo Del Frate non ne aveva offerta la prova. Ma la prova diretta non poteva essere offerta, in quanto mancano, per la remota origine, le Bolle pontificie della unione. Invece vi è la prova indiretta, non meno convincente, che risulta dallo stato di fatto, e dalla incontroversa dottrina canonica. Ed è verosimile la ragione dell'unione addotta dal patrocinio dell'Arcivescovo; quella, cioè della povertà della rendita dell'Abbazia di Sant'Elena, per reggere, da sola, la cura delle anime di due Chiese; perciocchè dal rogito d'enfiteusi del 1816 risulta, che le rendite dell'Abbazia dei SS. Quattro Coronati (in scudi 790), erano maggiori di quelle dell'Abbazia di Sant'Elena (di soli scudi 640). Ora, specialmente per tale caso, la unione per *accessionem* è permessa dal Concilio Tridentino (Sess. 24, *de reformat.* cap. 5) con queste parole: « *Possint Episcopi etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati juxta formam juris, sine tamen praejudicio obtinentium, facere uniones perpetuas quarumcumque ecclesiarum parochialium.... vel non curatorum cum curatis, propter eorum paupertatem et in ceteris casibus a jure permissis...* ».

Avvisa il Fondo pel culto, che l'unione dell'Abbazia fu *aeque et principaliter*, perocchè nella Bolla d'investitura della Commenda si usa sempre la parola *invicem*, propria di tale unione. E ciò altresì, perchè, occorsero due separate domande e due distinti decreti della Congregazione dei Vescovi e Regolari, per autorizzare l'enfiteusi del 1816: e nel relativo rogito Scifoni, vennero designati due prezzi distinti in rapporto ai beni di ciascuna delle due Abbazie; avvisa, infine, che una unione per accessione sarebbe stata proibita dal Concilio Tridentino.

Ora è facile dimostrare l'infondatezza dell'argomentazione. Invero, non è dal senso letterale di una parola *(invicem)* che può essere usata talora anche impropriamente, in un documento prolisso, qual'è la Bolla d'investitura della Commenda al cardinale Hohenlohe, ma è dalla natura degli enti morali ecclesiastici e dalle leggi canoniche che li governano, che si può giudicare dei loro ufficii, della loro facoltà e della possibilità e specialità della loro unione. E a riguardo di questa, si è veduto che le sopra trascritte disposizioni del Concilio Tridentino non permettono altra unione reale se non quella per accessione del meno degno al più degno, qual'è l'ente Parrocchia (dopo la dignità vescovile) specialmente in caso di bisogno di aumento di rendite in servizio della cura delle anime. E quanto ai due ricorsi e due decreti della Congregazione dei Vescovi, tal fatto non pone nulla in essere, perchè sta, in contrario, che, per l'ultima riduzione del canone, stipulato col rogito Amboni dal 1846, vi fu un solo decreto autorizzativo della predetta Congregazione: e nelle riduzioni del canone (comprese quelle anteriori) non è precisata nessuna misura in rapporto alle rendite di ciascuna Abbazia; segno evidente, cotesto, che le due Abbazie erano considerate come un sol ente

d) Assume il Fondo pel culto che la cura delle anime era in atto presso i sacerdoti Rettori delle due Chiese parrocchiali, e in *habitu* presso l'Abate commendatario, E se così fosse le Abbazie sarebbero colpite da soppressione, inquantochè il Decreto Valerio lascia in vita le sole Abbazie aventi attualmente l'esercizio della cura delle anime. E in tal senso, vanno intesi gl'insegnamenti dei canonisti e della Santa Rota, citati dal patrocinio del Fondo pel culto in favore dell'esercizio della cura d'anime nei vicarii curati. Ed a conferma di cotesto assunto, ha rilevato, il patrocinio istesso, che nella Bolla di Pio IX con cui fu conferita, nel 1852, la Commenda in discorso al cardinale Hohenlohe, è detto, fra l'altro che « *Monasteria praefata, quibus cura non im-*

minet animarum ». Infine è rilevato che pel disposto dell'articolo 1, n. 3 della legge 15 agosto 1867, le Abbazie, senz'alcuna distinzione, sono state soppresse.

Ha osservato la Corte che anche cotesto assunto non regge. È pacifico che le due Chiese con cura di anime non hanno una particolare dotazione; nè i sacerdoti che le reggono, sono nominati a vita e per concorso di esame, com'è prescritto dal Concilio Tridentino. Trattasi, invece, di vicarii temporanei, amovibili, *ad nutum*, dallo Abate commendatario, che li nomina a sua scelta, senza collazione o istituzione canonica, senza Bolle apostoliche o vescovili, senza bisogno di regio *exequatur* o *placet*, richiesto dallo Stato italiano. Così essendo, se non è consentito, dalla ragione, l'escludere per tutti, la dignità parrocchiale, è giocoforza concludere, che essa risiede nell'Abate commendatario, *in abitu et in actu*, e non nei suoi vicarii: i quali, in tanto ne hanno l'esercizio (riconosciuto dalla Sacra Rota) in quanto lo ricevono, per delegazione, dallo Abate. Che sia così, risulta dallo stesso rogito di enfiteusi, nel quale (come altrove si è già osservato) è detto: « che col presente contratto non s'intenda nè debba restare, in minima parte, lesa la giurisdizione abaziale, per tutto quello che porta lo spirituale, quale interamente.... debba, sempre, rimanere presso sua Eminenza R.ma, nel detto nome e degli altri Abati *protempore*, e suo vicario e cancelliere, principalmente in tutto ciò che riguarda i parrochi.... » In ordine alla frase che si legge nella citata Bolla di Pio IX, che « *Monasteria praefata.... cura non imminet animarum* » essa non ha, nè può avere altra portata, se non quella, che la Commenda si trovava sgravata della cura delle anime, in quanto era facoltizzata di farla esercitare da sacerdoti delegati, di nomina e di revoca, *ad nutum*, dallo stesso Abate commendatario. Così essendo, riesce manifesto che trattasi di Abbazia con cura di anime *in habitu* et in *actu;* e come tale, non è compresa tra le Abbazie soppresse al n. 3 della legge 15 agosto 1867; ed è invece, compreso tra gli enti, con cura di anime, lasciati in vita, nel n. 4 del predetto articolo.

In conferma delle osservazioni esposte, sta il fatto, che, col rogito Scifoni del 1846, fra gli altri cespiti, dati in enfiteusi, vi fu anche una decima ritenuta, con giudicato, sacramentale, cioè propria dei beneficii parrocchiali. E sta ancora il fatto, che, alle rendite delle Abbazie in disputa, fu applicata la tassa di concorso, nella misura minima, appunto stabilita per i benefizii parrocchiali, dall'art. 18 § 2 del Decreto Valerio. E sta, da ultimo, l'attestato del Tribunale della Dateria Apostolica, esibito dall'Arcivescovo, dal quale attestato si ha, che nei registri « *Provisionum Beneficialium* » si trova segnato che alle Abbazie dei SS. Quattro Coronati e Sant'Elena, canonicamente unite in perpetuo, è annessa la cura delle anime: *cura imminet animarum.*

Il patrocinio del Fondo pel culto obbietta che cotesto documento non è autenticato, con ricognizione o vidimazione della firma del Vice Datario, che lo ha sottoscritto: nè rientrerebbe fra gli ufficii della Dateria: onde non lo riconosce, sopratutto perchè è smentito da un documento più autorevole, qual'è la Bolla di Pio IX del 1852.

Ha osservato la Corte che si è già chiarito qualmente la frase della Bolla Pontificia dev'essere interpretata nel senso, che l'Abate Commendatario non aveva l'obbligo della cura delle anime, in quanto questa veniva disimpegnata da cappellani da lui delegati e rivocabili *ad nutum.* Onde non smentisce il documento della Dateria. E che sia consentita in Diritto Canonico l'istituzione di beneficii con cura di anime, in abito e in atto, da esercitarsi da vicarii curati, risulta dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione di Roma, fra l'altro, dalla sentenza (nella causa Arcivescovo di Catania e Finanze) 17 giugno 1878, con cui ritenne, che l'Arcivescovo di Catania era l'unico parroco

di quella città, e diocesi, avendo in ogni tempo, conservata la sua originaria costituzione, ed essendo coadiuvato da cappellani amovibili ad *nutum*, in guisa ch'egli ha la cura di tutte le parrocchie della diocesi *in habitu et in actu*. In ordine poi alla attendibilità del documento della Dateria Pontificia, basta, ad infirmare l'obbiezione del Fondo culto, quanto la stessa Corte di Cassazione di Roma ebbe, in proposito, a statuire, con la sentenza 10 luglio 1902 (nella causa Garroni c. Gran Magistero dell'ordine Mauriziano) nei seguenti termini: « Che segnatamente, per quello che riguarda i documenti conservati nell'Archivio Vaticano, e gli atti esistenti presso la Dateria Apostolica, non si vede, in quale altro modo, se ne potessero ottenere copie autentiche e capaci di far fede, se non ad opera di quei funzionarii pontificii, che sono deputati a tali incombenze, e che vi adempiono, secondo i regolamenti della Curia ».

c) Per tanto, sotto tutti i riflessi, nel merito, l'assunto dell'Arcivescovo Del Frate è ben fondato per entrambe le Abbazie; e quindi la sua domanda merita pieno accoglimento, con la parziale riforma della sentenza appellata e col rigetto del gravame del Fondo pel culto.

Per questi motivi, accoglie, rigetta ecc.

Appello di Napoli.

23 aprile 1906.

Pres. Ricciuti, *P. P.* — *Est.* Marmo
De Pascale c. *Jannuzzi*

Enfiteusi ecclesiastiche — Leggi di ammortizzazione — Fitti *ad longum tempus* — Libera disponibilità dei beni — Durata di dieci anni — Decretale Paolina, *Ambitiosae* — Prescrizione immemorabile — Presunzione di titolo — Prescrizione trentennale — Inversione del titolo del possessore — Assenso regio.

Le leggi di ammortizzazione pubblicate nel 1769 e 1771 nell'ex Reame di Napoli, trasformarono le enfiteusi ecclesiastiche temporanee di fitto ad longum tempus *in enfiteusi perpetue, attribuendo all'enfiteuta la libera disponibilità dei beni* (1).

Per godere di tale beneficio non occorreva che il primitivo fitto avesse la durata di 10 anni, ma bastava che saepe saepius *rinnovato, avesse ecceduto la durata di un decennio* (2).

La Decretale Paolina, Ambitiosae, *non ebbe vigore nel Regno di Napoli; quindi per l'enfiteusi ecclesiastica la scrittura non era richiesta* ad substantiam (3).

La prescrizione immemorabile è presunzione di titolo (4).

L'enfiteusi può costituirsi mediante la prescrizione trentennale se prenda inversione del titolo del possessore in forma di opposizione fatta al proprietario (5).

L'assenso Regio non era richiesto per le concessioni in enfiteusi di un fondo ecclesiastico (6).

Osserva che gli amministratori della chiesa dei Confrati di Capua, mercè atto 31 marzo 1841, dichiararono al signor Tommaso ed altri De Pascale, che la chiesa suddetta non intendeva farli più continuare nella coltura del territorio della estensione di circa moggia 26, diviso in due parti con masseria di fabbrica, ecc. sito in tenimento del comune di Pastorano, luogo denominato Cimentara, e che perciò nel primo del mese di agosto successivo, avessero lasciato libero il territorio suddetto, in contrario sarebbero stati costretti a sfrattare con la forza.

Contro tale atto si opposero i De Pascale con atto del 5 seguente aprile, e dedussero c e da 140 anni possedevano quelle terre, avendole prese in censimento il loro autore, D. Pietro De Pa-

---

(1-6) Confr. sulle enfiteusi ecclesiastiche e sulle leggi di ammortizzazione del 1769 e 1771: Cass. di Napoli, 7 maggio 1898, Seminario di Teramo c. Falagario (Vol. IX, pag. 99) con la nota di richiami alla precedente giurisprudenza e dottrina.

Sulla prescrizione immemorabile confr. lo studio « *Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto* » pubblicato nel vol. V, pag. 1 e segg. — Confr. anche App. Bologna 30 marzo 1906, Comune di Cotignola, c. Arciprete di S. Stefano in Cotignola, vol. in corso, pag. 356.

scale, corrispondendovi l'annuo canone lordo di tomola 26 di grano mediocre, come risultava dall'istrumento di enfiteusi del 28 maggio 1701, per notar Alessio Calce, e che da quell'epoca avevano sempre pagato il corrispondente canone annuale.

A seguito di ciò la chiesa convenne in giudizio i detti De Pascale, ed il giudice del circondario di Pignataro, mercè sentenza del 22 febbraio 1842, dichiarò la riunione di contumacia, e rinviò la causa ad altra udienza.

Dopo 32 anni circa da tale sentenza si procedette nel 14 luglio 1874 tra il canonico rev. curato D. Antonio Limonci, quale economo della chiesa parrocchiale di Santa Maria dei Confrati, e gli eredi del su nominato D. Pietro De Pascale alla ricognizione dell'enfiteusi, contratta nel 1701, accettandosi e riconoscendosi l'istrumento suddetto. Stavano così le cose, quando i signori canonici D. Vincenzo Mirra e D. Costantino Belardinelli, quali economi della chiesa suddetta, con atto del 19 febbraio 1904, intimarono ai coniugi Caterina De Pascale e Giacomo d'Isa legale licenza, citandoli innanzi al Conciliatore per l'apposizione della formola esecutiva.

Questi però si dichiarò incompetente, ed in seguito i canonici, mercè l'atto del 19 agosto, convennero i detti De Pascale e d'Isa innanzi al Tribunale di S. Maria.

Il quale con sentenza del 7-18 aprile scorso anno rigettò la domanda.

Contro tale sentenza proposero appello principale i canonici ed incidentale condizionato la De Pascale, ed all'udienza i procuratori delle parti hanno concluso nel modo come sopra.

Considera che prima d'ogni altra cosa è mestieri rilevare come sia del tutto inattendibile l'estratto esibito in base a cui la chiesa dei Confrati poggia la domanda.

Di vero, non sarebbe stato ricavato dalla Platea relativa ai beni mobili ed immobili dall'anno 1681 al 1702, e poichè quella esibita incomincia appunto dal 1681, e termina al 1804, ed in essa non trovasi riportato il fitto di cui all'estratto, consegue che questo debba essere stato tolto da una platea diversa da quella esibita. Ora se è così, non si spiega come mai in una platea, (la si ritenga tale) che comprenda le deliberazioni dei parroci, in ordine all'amministrazione dei beni della loro chiesa dal 1681 al 1804, non si trovi annotato il fitto del 1700, mentre si riporta la deliberazione relativa al fitto, che doveva farsi a D. Nicola Del Villano.

E se è stato cavato fuori da un'altra Platea, avrebbe dovuta essere esibita, non potendo prestarsi fede alcuna all'estratto, perchè fatto dalla parte istessa, che è il segretario della chiesa.

Ma non vi poteva essere altra Platea, dappoichè non è ammissibile, e ripugna al più grossolano buon senso, che la chiesa, mentre teneva una platea in cui si annotavano dal 1681 al 1804 le deliberazioni, che si riferivano all'amministrazione dei propri beni, ne avesse tenuta pure un'altra, che incominciasse anche dal 1681 e terminasse al 1702, ed in essa si fosse annotato il fitto in esame. Per qual ragione avrebbero dovute tenersi due Platee, è quello che assolutamente non si può spiegare, a meno che non si ritenga che l'altra Platea servì per annotarvi soltanto il fitto concluso con Pietro De Pascale.

Se adunque ripugna al buon senso che fossero state due Platee, e debba quindi ritenersi che fu una, ed è proprio quella prodotta in atti, ed allora consegue, senza dubbio, che essa è stata esibita incompleta, e che il fitto è immaginario.

È incompleta la platea, perchè non è concepibile, e rasenta l'impossibile, che per tre anni consecutivi i parroci non avessero dovuto deliberare alcun che intorno all'amministrazione dei propri beni, giacchè dal 22 maggio 1689 si salta al 19 luglio 1702.

Nè poi la foliazione può somministrare argomento in contrario, avvegnochè non havvi alcuna attestazione, in principio od in fine, che si compo-

nesse di tanti fogli. E perciò non sarebbe malignità ritenere che fosse stata resa incompleta e numerata per la bisogna. E ciò lo farebbe pur supporre l'inchiostro, che non è sbiadito come quello del corpo delle deliberazioni.

E se va ritenuta incompleta la platea, è giocoforza concludere che in essa non si trovava annotato il fitto, e che perciò debba ritenersi immaginario.

E che sia davvero tale, lo si ricava dallo stesso estratto, qualora si voglia ad esso prestar fede. In effetti non vi si fa cenno di essersi affissi i soliti cartelli, come si fece nell'affittare al rev. del Villano nel 22 maggio 1869 le terre che furono di poi censite allo stesso, e come andava per lo appunto praticato, per potersi avere la subastazione richiesta per le leggi allora imperanti.

I beni della chiesa dovevano sempre affittarsi mercè precedente subastazione, come chiaramente si apprende dal dispaccio 13 febbraio 1745, con cui si estesero ai luoghi pii le norme che riguardavano gli affitti dei beni delle chiese, università e minori, per i quali tutti era prescritto doversi fare pubblicamente colle subastazioni legittime e deliberando ad estinto di candela. Consultisi Giustiniani, vol. 12, pag. 336. Nuova collezione delle Prammatiche, *de Sacris* pag. 119, Gatta tit. 36, dispaccio 1°.

Di tal che basterebbe il fin qui detto per doversi respingere la domanda dei parroci, perchè sfornita di qualsiasi fondamento, sia di fatto e sia di diritto. nè giova venire eccependo il quasi contratto giudiziale, dappoichè la Pascale non ha mai ammessa la verità del fitto. Essa nella comparsa del 28 febbraio 1905 disse: Si noti che questa locazione, se vera, potrebbe, ecc. ecc.

Dunque ammise in semplice ipotesi la verità del fitto. Ma ritengasi, e per pura concessione, la realtà e la legalità del fitto, ciò non per tanto esso, per le leggi di ammortizzazione, sarebbe divenuto enfiteusi perpetua, e non potrebbe essere risoluta che per canone non pagato, o per abuso e deterioramento tale da alterare notabilmente la natura dei fondi.

Non occorre intrattenersi a fare la storia di queste leggi, e basta soltanto ricordare che sotto Ferdinando I di Borbone incominciò, mediante le Prammatiche del 22 febbraio 1766 e 30 maggio 1767, il ritorno ai principii della secolarizzazione dello Stato, richiamandosi in vigore le Costituzioni di Valentiniano Seniore, Teodosio il Grande, e quella superiore a tutte, *Predecessorum nostrum* di Federico II (abolita da Carlo d'Angiò mediante il capitolare *Item statuimus)* che proibivano alle chiese e luoghi pii gli acquisti di beni. Dappoichè essendo essi *publicis oneribus exempta*, pregiudicavano tanto allo Stato, come leggesi nel citato dispaccio del febbraio, ed aggravavano di molto le condizioni della proprietà fondiaria dei privati, *et videbantur mortuae civitati.* Di qui il concetto dell'ammortizzazione, parola che, secondo i canonisti, deriva dalla voce Gallica *Amortir*, *quod est estinguere.* Fra queste leggi o dispacci o prammatiche o rescritti come vengono chiamati, le più celebri sono quelle del 9 settembre 1769 e quelle del 17 agosto 1771.

Mercè quest'ultima si dichiarò che « li beni conceduti in enfiteusi dai suddetti luoghi pii si considerino come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio, sotto il solo peso dello antico canone ». Che finite o non finite le linee, possano li beni alienarsi; e finite le linee passi il dominio utile alli di lui eredi, anche estranei di essi. E che finalmente le locazioni *ad longum tempus* si considerino come enfiteusi, e si osservi in esse lo stesso che si è detto dell'enfiteusi ».

Ora non si poteva con più concisione statuire la perpetuità dell'enfiteusi e la libera commerciabilita dei beni. Se si dava facoltà di alienare, se non si metteva limite ed esclusione alcuna

nella successione del concessionario non solo, ma anche degli estranei a cui i beni fossero, in maniera qualsiasi, pervenuti, ma nessuno mai dubiterà della perpetuità della enfiteusi.

Sarebbe caduto in una enorme contraddizione il legislatore, perchè mentre da un lato stabiliva la libera commerciabilità dei beni, avrebbe poi dall'altro canto, limitata questa commerciabilità ad un determinato tempo, più o meno lungo. Se questo fosse mai stato il suo pensiero non avrebbe usata la locuzione: finite o non finite le linee possono i beni alienarsi e passi il dominio agli eredi ed anche agli eredi estranei del concessionario, ed agli eredi anche estranei di essi. Da ciò consegue chiaro che l'ultimo chiamato della linea poteva disporre dei beni a suo piacere, alienando o disponendo per testamento anche agli estranei.

Se così non fosse, sarebbero state una cosa del tutto inutile quelle leggi di ammortizzazione, o per lo meno sarebbe stato in gran parte frustato lo scopo di limitare l'ingrandimento della menomorta. Se si vietarono i nuovi acquisti, non potevasi permettere che i beni fossero ritornati alla chiesa concedente. Se tanto avesse consentito, ed allora non solamente che avrebbe contraddetto allo scopo, ma questo avrebbe prodotto un vero disastro economico di quei poveri concessionari, che con tanti stenti e fatiche avevano migliorate le terre concesse. Una sola eccezione venne fatta e fu per i beni dei luoghi pii laicali addetti ad opera pubblica di pietà in alimentare i poveri orfani (dispaccio 25 gennaio 1772. Consultatisi i citati autori). Nè si dica che questo ritorno al concedente non sia un vero acquisto. Imperocchè non può dubitarsi che il dominio utile, che ritortornava insieme con le migliorie, veniva ad accrescere il patrimonio del concedente. E questo accrescimento è quello che si volle vietato. E che sia veramente così, lo si rileva ancora, e chiaramente, da quello che in seguito leggesi nella citata Prammatica.

Di vero, prevedendosi il caso della caducazione delle due ipotesi, dice: che li miglioramenti si debbano all'enfiteuta o conduttore da quel nuovo cessionario laico a cui si deve concedere il caducato.

Dunque mai più potevano i beni ritornare alla chiesa, ma dovevano essere riconcessi al laico, e con l'antico canone, giacchè questo come leggesi nella stessa Prammatica, non poteva essere aumentato.

E la dottrina conferma siffatta interpretazione, come rilevasi dal Cavallari, Ist. di diritto canonico e dal Maffei. Ist. di diritto civile napolitano, riportati dall'appellato.

Il primo dice: *Bona ecclesiastica in emphiteusim data tamquam bona allodialia, sine privata casum quibus quesita sunt haberi eaque etiam extinctis lineis, quibus concessa erant in heredes sive legittimos, sive testamentarios transire.* (Cap. 23, § 13, num. 1).

Ed il Maffei: *Quamque ubi res emphiteutica ad dominum revertitur, dominus utile rei dominium adquirit, hinc vetitum est, numquam res ab ecclesiis locisve religionis in emphiteusim data ad eam revertetur tamquam propriae emphiteuta his inter viros seu ultima voluntate pro arbitrio adhuc in extraneos disponere possit, modo statutus canonum solvatur.* (L. 3, cap. d. 12).

Adunque, senza intrattenersi, mercè le citate leggi fu assicurato non solamente la libera commerciabilità dei beni, ma quanto anche la costante della proprietà nelle mani di persone laiche, e sempre a titolo di enfiteusi perpetua. E questa costanza della proprietà non si sarebbe verificata se l'enfiteusi non fosse divenuta perpetua, anche nei casi nei quali si fosse, per contratto, stabilita la temporaneità.

Ma se i beni non potevano mai ritornare al concedente, se non in quei

due casi, consegue che, pur stabilita per contratto la temporaneità, diventava l'enfiteusi perpetua per opera di legge.

Va lungi dal vero perciò la Chiesa dei Confrati, quando afferma che queste leggi avessero proclamato soltanto il principio della commerciabilità, e non pure l'altro della perpetuità.

Or bene fa d'uopo indagare se la locazione messa dai reverendi a base delle loro domande sia *ad longum tempus*.

Considera che è opinione generale, e non contraddetta, che siano tali soltanto quelle locazioni che avessero avuto la durata di anni dieci. E ciò lo si rileva dalle prammatiche 17 e 23 dicembre 1774, e 18 febbraio 1775. Ma da ciò non se ne può ricavare la conseguenza che il primitivo fitto dovea esser stipulato per un decennio, come pretendono i parroci.

I citati dispacci dicono che lo affitto deve cominciare, ricominciare, almeno da un decennio, e non già che la primitiva concessione in fitto debba essere fatta per un decennio. Sono due cose ben diverse.

Se il legislatore avesse voluto quello che i reverendi dicono, allora non sarebbero sorti i dubbi se dovessero intendersi *ad longum tempus* i fitti rinnovati da tre anni in tre anni, e quello « di nove di fermo e nove di rispetto, della sola vendemmia e putagione, ma non già del suolo e fondo », risoluti mediante i dispacci del 29 febbraio e 19 settembre 1772 e 16 luglio 1774. E non avrebbe disposto, che lasciava, in simili casi dei due primi, « all'equità del giudice, che doveva con lo spirito delle sovrane disposizioni regolare la sentenza, e che dovea farsi carico della qualità e circostanze delle migliorazioni fatte, le quali abbiano mutato la natura del fondo in meglio », (citati dispacci del 1772) e non avrebbe risoluto che l'ultimo caso non costituiva locazione *ad longum tempus*.

Egli volle solamente che la durata delle locazioni in una stessa persona o famiglia non fosse minore di un decennio. Questo vuol significare il verbo incominciare e non già che il primitivo fittto si fosse stipulato per un decennio. E perciò secondo il concetto di tali dispacci, posti in correlazione con gli ordini generali, contenuti in quello dell'agosto 1771, che volle la libera commerciabilità dei beni conceduti in enfiteusi, e che a queste parificava le locazioni *ad longum tempus*, debba logicamente ritenersi che i fitti che, *saepe saepius*, si rinnovavano, qualunque fosse stata la durata del primitivo contratto, protratti per un tempo da superare il decennio, erano fitti *ad longum tempus*, e diventavano enfiteusi, sempre che fossero i fondi migliorati.

E che sia realmente così, lo si ricava dal dispaccio 13 febbraio 1772 con cui si dichiarava enfiteusi il contratto che i Luoghi Pii di Ardore erano soliti fare di concedere ad *meliorandum* un territorio per dieci anni, restando, finito il decennio, in arbitrio del padrone diretto di scegliere la metà degli alberi piantati, o la metà del terraggio, se vi erano poste biade, con l'obbligo di doversi dal colono coltivare tutto il territorio. Ma ogni dubbiezza vien tolta dal dispaccio 7 ottobre 1775, richiamato dal Basta *Tom.: I, Istitu. Im. Pub. Tit. 11*, § 308, ove leggesi: *Locationes ad modicum tempus contractas, saepiusque isdem conductoribus confirmatas ut decennium excedant veluti perpetuas habendas esse si conductores fundum in meliorem culturam reduxerunt.*

Il decennio di cui parlano i dispacci si riferisce alla durata del fitto precedentemente alla emanazione delle leggi di ammortizzazione, allo stesso modo come venne sancito pel possesso richiesto per la colonia perpetua a seguito delle leggi eversive della Feudalità. (Art 12 Rescritto 20 settembre 1815).

Dal detto consegue che, pur ritenuto vero il fitto del 1701, esso si sarebbe protratto per circa 71 anni prima delle leggi di ammortizzazione, e perciò sarebbe contemplato da esse e sarebbe

diventato enfiteusi, essendo stato il fondo migliorato.

E consegue altresì che l'inversione del possesso sarebbe avvenuta *ope legis*, e quindi inapplicabile la nota massima: *neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse*. Il locatario sarebbe diventato enfiteuta per forza di leggi di Diritto Pubblico.

E queste leggi non sono state mica abolite dall'art. 29 legge transitoria, che anzi sono state richiamate, e ciò risulta ancora dal principio, che ha informato il movimento legislativo, verificatosi dalla unificazione del Regno d'Italia.

Di vero, mercè il concordato del 1818 fu tolto il divieto di acquistare « nuovi possedimenti », ma ciò senza « pregiudizio agli effetti delle leggi di ammortizzazione, che sono state in vigore sinora, e della esecuzione delle dette leggi anche in futuro pei casi non ancora consumati e per le condizioni non ancora verificate » (art. XV).

Ora da tale disposto apparisce chiarissimo il concetto che si volle rispettato tutto quello che erasi prodotto in forza di quelle leggi. E per conseguenza quelle enfiteusi che in origine erano temporanee, e che erano divenute perpetue pel dispaccio tante volte citato del 1771, continuarono ad essere perpetue, essendo già un diritto quesito.

Ma a voler ritenere, contro la parola chiara del riportato art. XV che le enfiteusi originariamente temporanee ritornarono tali a seguito del Concordato, non può dubitarsi però che mercè il decreto 17 febbraio 1861, N. 248, esso fu abolito, e che furono « rimessi in vigore tutti gli atti costituenti l'anteriore dritto ecclesiastico, rimasti abrogati pel concordato suddetto ». Cosicchè ritornarono in vigore le leggi di ammortizzazione.

E per conseguenza il citato art. 29 non poteva dimenticare questo decreto, e con la scorta di esso e degli altri, emessi nella stessa data, va interpretato. Se ritornò in vigore l'antica polizia ecclesiastica, sarebbe assurdo ritenere che quello stesso legislatore, che incominciò a laicizzare novellamente lo Stato, che preparava le leggi eversive del patrimonio ecclesiastico del luglio 1866 ed agosto 1867, avesse voluto, per le enfiteusi ecclesiastiche, ritornare in vigore quei concetti, che per ragione d'ordine economico, politico e morale erano stati aboliti.

Una sì flagrante contraddizione non è possibile ammettere. Nè giova venire eccependo che le enfiteusi ecclesiastiche richiedevano il titolo scritto. Avvegnacchè non bisogna dimenticare che la Decretale Paolina, *Ambitiosae*, che prescriveva dovere per i fondi ecclesiastici, risultare da titolo scritto le concessioni, massime le enfiteutiche, non fu mai ricevuta nel Regno di Napoli, dove si applicarono sempre le leggi Romane e quelle degli Imperatori di Germania e Sicilia, come ne fanno fede il Savelli, le Decisioni del S. R. C., De *Afflictis* 238. *De Franchis* 406.

Presso di noi rimane in vigore la Leg. 14 del Codice *de fond. patrim. et saltu* anche per i beni della chiesa, sì patrimoniali che demaniali *qui in quacumque Diocœsi aut quacumque provincia fundus patrimoniales vel templorum*. In forza di tal legge si acquistava l'inamovibilità col trascorso di 40 anni, e non era richiesto alcun titolo scritto, *ex quacumque titulo vel etiam sine titulo, salvo tamen patrimoniale canone*, ed alla sola condizione di aver reso il fondo *fertilem idoneumque*.

Inoltre restò anche in vigore la Novella 120, in cui Giustiniano riunì le molte e diverse leggi *super alienatiolibus emphiteutibus et locationibus*, e dai capi V, VI, si rileva chiaro che lo scritto non era richiesto che per evitare le possibili lesioni ai dritti della Chiesa. E perciò si faceva prestar giuramento agli economi e cartolari, e quando questi ultimi mancavano, lo si facea prestare a coloro che presiedevano alle case, che non si faceva il contratto *ad laesionem aut praescriptionem venerabilis domus*. Ecco adunque la ragione e lo scopo dello scritto.

Di tal che la famiglia de Pascale, che al sopravvenire delle leggi di ammortizzazione aveva per circa 71 anni posseduto e migliorato quelle terre, aveva acquistato il dritto all'inamovibilità in forza della citata legge. E perciò non aveva bisogno di alcun titolo scritto. Se per la causa che produceva quello effetto non era richiesto il titolo scritto, sarebbe assurdo pretenderlo per dimostrare di essersi verificato l'effetto. Il titolo sta nella legge.

E se si tiene presente che il fitto *ad longum tempus* non doveva risultare da scritto, resta maggiormente confermata la conseguenza di cui sopra.

E la confermano altresì le leggi eversive della feudalità, le quali, giusta l'art. 16 legge 2 agosto 1806, stabilirono che l'enfiteusi, senza distinzione se ecclesiastica o laicale, potevasi costituire per « tolleranza ad uso ».

Adunque in qualsiasi modo si voglia esaminare la condizione giuridica della famiglia De Pascale, sia per le leggi di ammortizzazione e sia per quelle che anteriormente avevano vigore nell'ex Regno, la domanda dei Parroci va sempre respinta.

Ed all'infuori del fin qui detto, l'inversione del titolo avvenne anche di fatto, e per consenso dei reverendi.

Di vero, merce le leggi per la sistemazione del tributo fondiario, promulgatosi nell'agosto e novembre 1806, ottobre 1809 e giugno 1817, fu stabilito, come erasi fatto in Francia ed in Toscana, che i fondi soggetti contemporaneamente ad un dominio utile e diretto esercitati da due padroni diversi, dovevano intestarsi ai possessori utilisti, per le intere rendite, ma con facoltà a loro di ritenere il quinto. Con ciò a parte se non fu riconosciuto più nel direttario, come era per lo passato, un *jus in re*, ma un semplice *jus ad rem*, è certo che venne riconfermato così il principio proclamato dalle leggi eversive della libera proprietà dell'enfiteuta.

Or bene, se all'epoca della formazione del catasto, dopo oltre 110 anni dal voluto fitto, le terre ora pretese, furono intestate alla famiglia De Pascale, senza alcun reclamo da parte dei Reverendi, consegue, senza dubbio alcuno, che essi riconobbero in detta famiglia la qualità di enfiteuta.

E tal qualità venne riconosciuta anche esplicitamente mediante i ricevi del 1° agosto 1832 e 17 agosto 1836, nei quali si legge chiaramente che si pagavano tomola 20 e misure 20 nette di quinto ed in quello del 1836 si dice che si pagavano per « censuazione ». — La ritenuta del quinto fu stabilita solamente per le enfiteusi, giacchè per le altre prestazioni di natura diversa era il decimo.

Non è quindi che si desume l'enfiteusi della parola canone, ma dalla prestazione in natura e dalla ritenuta del quinto, che il possessore faceva, e che i tesorieri della Chiesa riconoscevano doversi fare. Con ciò venivano a riconoscere senz'altro l'enfiteusi.

Se davvero fossero stati i reverendi proprietarii di quelle terre, non avrebbero permesso ai De Pascale di fare eseguire la intestazione in testa loro, e le avrebbere esse denunziate per farle iscrivere. Non avendo ciò praticato, e l'aver rilasciato dall'altro canto le ricevute con dichiarazione che il possessore riteneva il quinto del grano che si pagava, è questa la dimostrazione irrefragabile dell'enfiteusi. E se si riflette altresì che la prestazione in natura giusta gli art. 1 e 2 del decreto 22 giugno 1810 forniva il criterio per stabilire che trattavasi di enfiteusi per indi fare la ritenuta del quinto, si ha altro argomento apodittico per dover ritenere che i De Pascale possedevano quelle terre a titolo di enfiteusi.

Adunque vi sono titoli formatisi in base a leggi che dimostrano l'inversione consensuale del possesso, ammessa sempre la verità del fitto del 1701, e vi è il riconoscimento esplicito che quella famiglia possedeva a titolo di enfiteusi. E qualora a tutti questi fatti non si voglia dare tutta quella importanza giuridica che hanno, soccorrerebbe la

famiglia De Pascale la prescrizione immemoriale. Dappoichè uno stato di fatto continuato uniformemente e costantemente per oltre un secolo, sarebbe già un titolo per dimostrare che il possesso, incominciato a titolo precario, sarebbesi invertito a titolo dei proprietà. E questa una presunzione di titolo, e del migliore titolo possibile, dice il Giorgi: *Non dicitur praescriptio sed titulus*, afferma Dumolin. *Questa presunzione* come detta il Savigny, *non può essere privata di valore con la prova che in un qualunqne tempo anteriore ha avuto luogo effettivamente il contrario di quello stato, perchè la causa giuridica presunta può essere surta dopo quel tempo, sicchè l'ammetter questa non contraddice alla prova prodotta.*

E nella specie più che cause giuridiche presunte, vi sono state cause giuridiche derivate da leggi e da fatti inconcussi.

Ma senza pur tener conto della immemoriale, per cui vi sarebbe il titolo presunto, vi è proprio l'inversione legittima, in forza della quale si è verificata la trentennale. Di vero dalla narrativa dei fatti risulta che nel 31 marzo 1841 i reverendi intimarono ai De Pascale una licenza, simile all'attuale, ed è notevole che in essa non si fa proprio cenno del fitto del 1700, e si dice invece che non intendevano gli economi, nella qualità, far continuare la famiglia De Pascale nelle culture delle terre. Dunque cultura e non fitto. E ciò conferma la non verità del contratto del 1701. A questo atto risposero i De Pascale con atto del 5 successivo aprile, e dedussero che il congedo era fondato su false assertive, e che invece possedevano il fondo da 140 anni avendolo avuto dalla Chiesa dei Confrati a censimento, giusta istrumento del 26 maggio 1701, stipulato da notar Alessio Calce, e che tanto essi, quanto i predecessori avevano sempre pagato il canone.

Dopo questa opposizione, e dopo la sentenza di riunione di contumacia del 22 febbraio 1842, i reverendi hanno taciuto fino a 19 febbraio 1904, e perciò sarebbesi pur verificata la prescrizione trentennaria, per esservi stata l'inversione legale del possesso. La quale risulta dalla contraddizione, ossia dall'affermazione del possessore, manifestata mediante atto giudiziario al proprietario, di avere sulla cosa un diritto proprio, e che continuava a possedere da padrone.

Siffatta inerzia durata 32 anni ed accompagnata altresì da fatti positivi, quali sono i ricevi del 5 settembre 1842, 20 aprile 1852, 1 febbraio 1858 e 26 luglio 1866, in cui si dichiarava che si esigeva per canone sulle terre in quistione, dimostrano all'evidenza non solamente l'abbandono del diritto, qualora mai lo avessero avuto, ma addirittura la coscienza del niun diritto.

Nè si venga dicendo che l'opposizione non fu notificata al legittimo rappresentante della chiesa, quale si è l'arciprete, dappoichè ciò è smentito dallo stesso certificato dai reverendi esibito. In esso leggesi che l'arciprete è il capo del capitolo, che si compone di 27 parroci del comune, ma non già che abbia la rappresentanza.

La rappresentanza legale invece sta negli amministratori che sono due, e ad essi che intimarono nella loro qualità la licenza, dovevasi notificare l'opposizione, ed essi assunsero legalmente il giudizio.

Dimostrato adunque, sotto ogni lato, l'infondatezza della dimanda dei parroci, potrebbe la Corte dispensarsi da ulteriore disamina. Ma a voler pur mettere in non cale tutto il fin qui detto, vi è in favore della De Pascale il titolo del 28 maggio 1701 costitutivo dell'enfiteusi, di cui si è esibita la copia.

L'originale istrumento fu redatto dal notar Alessio Calce, e la copia fu estratta dal notar Raimondo De Letizia conservatore *scripturarum ac protocollorum* di detto notaro Calce.

Dell'esistenza di questi due notari, e dell'essere stato il secondo conservatore degli atti del primo, dopo che fu-

rono passati al notar Trirocco, e di essere andati di poi dispersi, non è a dubitare, giacchè ci sono gli attestati del conservatore dello archivio notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Ora leggendo tal copia, non vi si trova una cassatura, non un'abrasione; è scritta in latino del tempo e con delle abbreviature allora in uso. In ogni fine di pagina è scritta la parola con cui principia la seguente, come si praticava; le carte ed i caratteri sono sbiaditi; vi sono alligate tre piante delle terre, ed infine vi è il segno del tabellionato, come in allora si usava. E perciò non puossi menomamente mettere in dubbio che non fu estratta dall'originale.

Ma si dice « è nulla questa copia, perchè non fu scritta su carta da bollo, perchè manca la data di rilascio, perchè non vi sono le firme marginali del notaro De Letizia, e non sono riportate all'ultimo le firme del notaro, parti, testimoni e giudice a contratti ».

Tutte queste mancanze non inducono che la copia sia nulla. Si potrebbe dire soltanto che fu malamente fatta, e non dimostrano che l'originale non esistesse, e che in esso non vi fossero le firme del notaro, giudice ai contratti, parti e testimoni, qualora avessero quest'ultimi e le parti saputo sottoscrivere.

E siffatte omissioni furono molto bene esaminate dal tribunale, e glie ne va fatta meritata lode. L'attestazione del notaro De Letizia di avere *extracta praesens copia cartarum scripturarum numero septem a protocollo quodam notaris* Alessio Calce de Capua e di concordare con l'originale *facta collatione,* e di avervi apposto il solito segno, sono cose tali che non lasciano mica dubitare dell'esistenza dell'originale.

Non è concepibile che il notar De Letizia avesse foggiato di sana pianta l'esistenza dell'istrumento originale, mentre se una falsità avesse voluto commettere, avrebbe fatto egli stesso l'istrumento di enfiteusi, senza dire di avere estratta la copia dal protocollo di notar Calce. Ciò importa che nel protocollo trovavasi trascritto il contratto, come era volato dalle leggi allora imperanti.

Nè si dica che in quei tempi l'originale veniva consegnato alle parti, e perciò avrebbe dovuto la Pascale presentare questo e non la copia. Dappoichè è ben logico supporre che l'originale fu consegnato alla chiesa, che ne era la direttaria, e che la famiglia De Pascale se ne fece estrarre copia. E per conseguenza l'omissione delle firme ben si giustifica.

Il fatto certo si è che fu estratto dal protocollo prescritto con le prammatiche di Federico I del 1467 e richiamate da Ferdinando d'Aragona e Filippo IV, mercè le quali fu fatto ordine che doveansi confezionare dai notai dei libri, detti volgarmente protocolli, di due specie, l'uno *totius anni,* in cui dovevansi *infra hebdomadatam ad ei rogationis scribere et subscribere per extensum* gl'istrumenti e gli atti di ultima volontà dei singoli anni. E questo protocollo nel principio dell'anno doveva essere *legatum per numerum cartarum signatum subscriptum in principiis cuilibet chartae* e doveva conservarsi dal notaro.

L'altro poi, detto *liber primi trimestris,* era consegnato al conservatore, e per Napoli all'archivio, e da cui, salvo impossibilità, era vietato estrarne copia.

E la trascrizione nei protocolli era la formalità della più grande importanza, dappoichè se prima di essa fosse morto il notaro stipulatore, dovevasi il contratto trascrivere nel protocollo di altro notaio, a seguito di decreto del R. S. C. o del collaterale, o della Reg. Cam. di S. Chiara, a seconda dei tempi, ma *demonstrata prius vitae integritate et bona existimatione ac recognito defuncti notarii chirografo.* E se mai il contratto si trovasse non sottoscritto da esso notaro, giudice ai contratti e testimoni, esso non faceva fede.

E si fu perciò che con Prammatica del 18 luglio 1532 fu da Carlo V emesso

l'ordine che si poteva sottoscrivere da altro notaro ed altri testimoni — (Giustiniani, vol. 8, De Sacriis, ecc. ecc.).

Or bene, trovandosi l'istrumento in esame trascritto nel protocollo del notar Calce e di averne il notar Letizia estratta la copia (non monta se da quello *totius anni vel primi trimestris*, ma certamente dal primo, perchè, se dal secondo, ne avrebbe detto la ragione) ciò dimostra che il contratto venne realmente stipulato, e con tutte le forme di legge, in contrario non sarebbesi potuto trascrivere nei protocolli, in vista anche delle gravi pene per le omissioni delle prescritte formalità. Ed un argomento a miglior conferma si ricava dalle tre piante di cui si rilascia copia redatta dal pubblico agrimensore Cosimo Parisi. Non è immaginabile che si fosse foggiato l'esistenza di uno istrumento, creandosi financo delle piante descrittive, redatte da un agrimensore pubblico e riportate nel protocollo.

In ordine alla carta bollata è a riflettere che essa fu ripristinata mercè l'editto Zurlo del 20 aprile 1801, essendo stati aboliti per ribellione nel 1642, gli ordini che introdussero tal carta emanati in Sicilia nel 1639 dal Parlamento, su proposta del conte d'Assumar, e quelli promulgati in Napoli nel 1640 dal duca di Medina Torre. Ora il notar Letizia, giusta il certificato, esercitò dal 1762 al 1804. E perciò non si può affermare che la copia fosse stata rilasciata nel tempo posteriore al 1801, che anzi è più conforme a logica ritenere che lo fosse stata nel tempo precedente, quando la carta da bollo non era entrata in uso per tutti gli atti notarili e giudiziari.

Oltre a ciò è da tener presente una circostanza che risulta dalla stessa platea esibita. In essa, che termina ad ottobre 1804, si legge in fine, che si chiudeva quel libro secondo, perchè il terzo doveva essere fatto su carta bollata.

Cosicchè ben può ritenersi che fino al 1804, epoca in cui il notar Letizia cessò l'esercizio, non era prescritto doversi rilasciare le copie dai protocolli in carta da bollo. Relativamente alle firme marginali, bene osservò il tribunale che vi erano le parole all'ultimo di ogni pagina, che si ripetevano nel principio dell'altra, uso questo che garentiva la non sostituzione dei fogli. Una tale sostituzione vien esclusa anche dall'uniformità del carattere e del contesto della copia presentata.

Da banda adunque ogni pretesa nullità di forma, e non si meni scalpore sulla frase *salva semper meliore revisione*, dappoichè era dessa una formola di stile.

Neanche sussistono le nullità di sostanza, vale a dire la mancanza dell'Assenso Regio, quella del Breve Apostolico, e quello del consenso dei parroci.

Per quanto concerne l'Assenso Regio, è da tener presente, come opportunamente rilevò il Tribunale, che il Regio Assenso fu introdotto da Carlo II di Spagna mediante prammatica del 20 agosto 1664, con cui si vietavano le alienazioni degli uffici di regalia. Ora fra questi nessuno vorrà sostenere che fosse compresa la costituzione di enfiteusi di un fondo appartenente ad una chiesa. In seguito questo Regio Assenso fu prescritto da Ferdinando IV per l'acquisto di corpi morali (dispacci 17 febbraio e 9 aprile 1768) per la fondazione di qualsiasi corpo morale, per fondare conventi, ospizi, chiese, ed ampliare quelle antiche (disp. 19 giugno 1769, 9 aprile 1740, 3 marzo 1759, 3 ottobre 1767, ecc.), ma non mai per costituirsi da una chiesa un fondo in enfiteusi.

Il ricorrere alla platea per concludere che mancò il consenso, giacchè non si trova la relativa deliberazione, è fuor d'opera, perchè non solamente che dessa è incompleta, come si è innanzi dimostrato, ma sarebbe sempre un atto di parte.

E poi se il canonico D. Salvatore Stellato si costituì nella qualità di *curatus et deputatus* della congregazione dei parroci, *agens et interveniens per se quo super nomina et dicta congregatio* e *in eius parte et successoribus*,

non può mettersi in dubbio che venne autorizzato.

E non occorreva che tale autorizzazione fosse trascritta nello istrumento, bastando al notaro l'asserzione e la qualità dello Stellato.

Vi fu il Breve Apostolico, dappoichè in base ad esso fu rilasciato dal vicario capitolare, delegato apostolico, il decreto nello stesso giorno in cui fu stipulato l'istrumento del 28 maggio 1701, ed in esso leggesi per esteso. E tale Breve Apostolico fu rilasciato ad istanza del detto canonico Stellato, in compagnia dell'altro sacerdote Giuseppe Milano. E la copia del decreto trascritto nell'istrumento fu rilasciata da Andrea Abusso, *Sacerdos canonicus pubblicus Apostolica auctoritate Notarius et Curiae cancellarius* e vi era il relativo segno « *adest signum dicti Notarii*, ecc. ».

Ora dopo tutto questo sarebbe proprio temerità dubitare della verità dell'istrumento in questione, e della sua legalità, per esservi tutti i requisiti, e cioè legittima rappresentanza dell'ente e la permissione dell'autorità superiore ecclesiastica, a cui era dato permettere le alienazioni e le concessioni enfiteutiche.

Ed aggiunto a tutto ciò, le ricevute di cui innanzi, e le altre del 1841, proprio di quell'anno in cui vi fu la primitiva licenza, del 1842, 1852 e 1858, ove parlasi di canoni, di censuazione ed in quelli del 1889 e 1897 nelle quali si richiama proprio al primitivo istrumento del 1701, nessun dubbio potrà più aversi sull'esistenza del succitato contratto del 1701.

E per conseguenza ha tutto il suo valore il titolo ricognitivo del 14 luglio 1874, pel quale, come atto di amministrazione, non occorreva preventiva deliberazione del capitolo, nè procura, essendo stato fatto da uno degli economi.

In conclusione adunque, dopo tutti questi fatti e disposizioui legislative e dopo un possesso di quelle terre di oltre due secoli nella stessa famiglia, la domanda della chiesa bene fu rigettata.

Considera che, senza pregiudizio di quanto si è detto in ordine alla locazione, divenuta enfiteusi, perchè *ad longum tempus*, é inattendibile la domanda di devoluzione, per essere terminata la terza generazione per cui fu stipulata l'enfiteusi nel 1701, e per essersi a causa di alienazione di parte delle terre, deteriorato il fondo, e verificatasi la condizione risolutiva espressa. Tutte queste sono domande nuove dappoichè si domandò in prime cure il rilascio per locazione finita, ed in appello si chiede la devoluzione dell'enfiteusi per le cause innanzi dette.

Appello di Napoli.

23 dicembre 1904.

Pres. Ricci, P. — *Est.* Pacifici.

Simonelli Michele, parroco di S. Maria Assunta in Cielo in Apice c. *Comune di Apice.*

Parroco — Legittimo rappresentante della parrocchia — Sindaco — Comune — Potestà tutoria — Autorizzazione a stare in giudizio — Diritti di obbligazione — Art. 195 legge com. e prov.

Casa canonica — Manutenzione — Pesi della fabbriceria - Deduzione dell'ammontare della congrua.

Atti e titoli vescovili - Ricorso in merito da parte dell'autorità civile — Foro ecclesiastico.

Legge 4 giugno 1899 - Congrue parrocchiali - Effetto revocatorio — Sua efficacia — Giudicato o contratto legalmente irretrattabile — — Rapporti degl'interessati

Chiese ricettizie - Acquisto delle rendite da parte dei Comuni - Demanio e Fondo culto - Proprietà dei Comuni — Dotazione - Tentativi d'accordo bonario — Progetti di assegnazione provvisoria.

Il Parroco deve ritenersi quale legittimo rappresentante della Parrocchia (1).

La potestà tutoria è dalla legge costituita

(1-9). Il testo della presente sentenza trovasi riportato di seguito allo Studio dell'Avv. A. Petrillo, *La dotazione delle Fabbricerie delle chiese ex-ricettizie*, a pag. 215 del presente volume.

nell'interesse della persona o dell'ente cui deve sopraintendere e provvedere: non può quindi mai argomentarsene nell'interesse dei terzi e men che mai farne ragione di decadenza o di nullità a danno dei tutelati (2).

L'azione promossa dal Sindaco, in rappresentanza di un Comune, contro un Parroco per la ripartizione dei beni dotalizi di una chiesa ex-ricettizia deve sempre considerarsi come appartenente alla categoria dei diritti di obbligazione, di uno ius ad rem, *non potendosi in alcuna guisa riscontrarsi in detta azione un diritto reale determinato.*

Conseguentemente non v'era d'uopo per sostenere il giudizio da parte del Comune, della superiore autorizzazione a termini dell'art. 195 della legge comunale e provinciale (3).

Nelle parrocchie ove esiste la casa canonica, questa forma parte della proprietà di uso diretto ecclesiastico, epperò la sua manutenzione è uno dei pesi della fabbriceria; ove la casa canonica non esiste, ed il beneficiario deve provvedervi a proprio carico, non può esservi alcuna spesa di manutenzione, ma la occorrente spesa effettiva e presunta per procurarsi tale godimento dovrà essere dedotta dall'ammontare della congrua parrocchiale (4).

L'ufficio vescovile è pienamente conservato e riconosciuto civilmente dalle leggi vigenti (5).

Gli atti quindi del vescovo e i suoi titoli, sebbene esso non abbia dipendenza diretta dallo Stato, rappresentano o provano in quanto da atti dell'autorità laica non possano risultare tutti quei fatti giuridici, i quali pure attenendo al foro ecclesiastico, menano a conseguenze personali e patrimoniali del foro civile (6).

La legge 4 giugno 1899 non ha efficacia nè può avere effetto revocatorio, sempre quando un giudicato od un contratto legalmente irretrattabile abbiano regolato i rapporti degl'interessati sia pure in modo non conforme alla nuova prescrizione (7).

Lo acquisto per parte dei Comuni delle rendite delle soppresse chiese ex-ricettizie fu un fatto giuridicamente perfetto fin dal giorno dell'esecutorietà della legge del 1867; in questa il Demanio ed il Fondo pel culto avevano un mandato legale di accertamento, di conservazione e di amministrazione; ma la proprietà erasi quasi di diritto trasferita nei Comuni (8)

Allo esperimento di un'azione giudiziaria per determinare la dotazione di una fabbriceria parrocchiale, deve, secondo l'intendimento del legislatore e più precisamente a norma degli art. 51-54 del regolamento 25 agosto 1899, sempre precedere il tentativo di accordo bonario e il progetto di assegnazione provvisoria, emanato in caso di disaccordo dal Ministero di Grazia e Giustizia (9).

Appello di Trani

18 febbraio 1905.

Comune di Triggiano c. *Dizonno Nicola, Parroco della Chiesa di S. Maria Veterana in Triggiano.*

Parroco — Rappresentanza giuridica della parrocchia — Azioni giudiziarie — Chiesa parrocchiale — Beneficio curato.

Ricettizie — Dotazione — Misura — Art. 7 della legge 4 giugno 1899 — Art. 52 e 54 del regolamento 25 agosto 1899 — Esecuzione provvisoria — Diritto del parroco di ricorrere alle vie giudiziarie — Provvedimenti definitivi.

Il parroco deve essere considerato come il rappresentante giuridico della Parrocchia e come tale autorizzato a promuovere azioni giudiziarie a nome di essa (1).

La chiesa parrocchiale deve considerarsi quale elemento essenziale del beneficio curato (2).

La misura della dotazione per gli scopi enunciati nell'art. 7 della legge 4 giugno 1899 n. 191, si determina a norma dello stesso articolo, e dell'art. 52 del regolamento relativo 25 agosto stesso anno, n. 350, tenuto conto dello stato e della importanza dei fabbricati, delle funzioni strettamente richieste dai bisogni del servizio parrocchiale, delle spese annualmente erogate all'uopo secondo gli statuti della soppressa chiesa ricettizia o comunia curata, ma con riguardo alle mutate condizioni della Chiesa, alle eventuali rendite proprie della Parrocchia specialmente destinate a sopperirvi, non senza tenere presente che il legislatore per le varie spese d'ufficiatura e per il riforni-

---

(1-4) Il testo della sentenza trovasi riportato di seguito allo Studio dell'Avvocato A. Petrillo, *La dotazione delle Fabbricerie delle chiese ex-ricettizie*, vol. in corso, pag. 207.

mento dei sacri arredi, ha ritenuto possa bastare anche un minimo di lire centocinquanta (3).

Il Parroco a cui beneficio fu disposta in via amministrativa l'esecuzione provvisoria prescritta dall'art. 54 del regolamento 25 agosto 1899, ha sempre il diritto di rinunziarvi ricorrendo senz'altro per i provvedimenti definitivi alle vie giudiziarie (4).

Tribunale di Novi Ligure.

8 maggio 1906.

Pres. Rognoni, P. — *Est.* Rossi.

Bianchi c. *Demanio, Fondo culto e Bianchi.*

Patronato attivo e passivo — Legge 29 maggio 1855 — Svincolo — Investiti — Beni della prebenda — Patronato primogeniale — Patronato famigliare ed agnatizio — Tavole di fondazione — Primogeniti maschi della famiglia del fondatore — Patrono in potenza e patrono in azione — Distribuzione corale — Non soggetta a soppressione — Dote aggiunta alla maggiore prebenda canonicale — Diligenza negli uffici corali.

Per effetto della legge eversiva 29 maggio 1855 il diritto di svincolo spetta a coloro i quali erano investiti del diritto di patronato al momento della pubblicazione della legge stessa; ove poi il patronato passivo fosse separato dal patronato attivo, i beni della prebenda debbono dividersi per metà tra i due patronati.

E' a ritenersi patronato primogeniale e non patronato famigliare agnatizio, allorchè nelle tavole di fondazione sia stabilito che la prebenda dovrà essere eretta colla riserva del diritto di nomina, cioè del diritto di patronato attivo conferito ai primogeniti maschi appartenenti alle famiglie dei fratelli del fondatore e loro discendenti (1).

L'art. 22 della citata legge del 1855 ha riconosciuto che la proprietà dei beni dell'ente soppresso debba spettare a coloro i quali al momento della pubblicazione della legge avevano la qualità di patrono non in potenza, *ma* in azione.

Non è soggetta a soppressione una rendita da servire di distribuzione e di corrispettivo della residenza corale del provvisto pro-tempore, *allorchè detta rendita costituita come altra dote aggiunta alla maggiore prebenda canonicale, forma un tutto con essa, essendo stata destinata dal fondatore all'unico ed evidente scopo che il provvisto* pro-tempore *fosse diligente negli uffici corali.*

Diritto. — Attesochè anzitutto devesi premettere che oggetto della presente controversia è lo svincolo dei beni costituenti la dote della prebenda canonicale soppressa dalla legge 29 maggio 1855 la quale all'articolo 22 così dispone: La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge.

Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patronato attivo ed il patronato passivo.

Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sopra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno ecc...

Colla legge successiva del 3 luglio 1870 si derogò in parte a tale disposizione, nonchè a quelle precedenti che si erano venute emanando, nel senso che i beni costituenti la dotazione dei benefici soppressi e che ancora fossero goduti al 3 luglio 1870 dagli investiti potessero essere svincolati dai patroni laici mediante pagamento al cessare dell'usufrutto degli investiti, del trenta per cento del valore dei beni senza alcuna detrazione di pesi il di cui adempimento venne posto a carico dei patroni laici svincolati. Da ultimo colla legge 29 dicembre 1895 venne stabilito che a tutti i patroni laici contemplati dalla legge 3 luglio 1870 era segnato sotto pena di decadenza il termine di tre anni per esercitare i diritti loro di ridivendicazione e di svincolo decorrendi dalla pubblicazione di detta legge per i patroni dei benefici vacanti, e per gli altri del giorno in cui sarebbe cessato l'usufrutto degli investiti.

Ora nel caso in esame l'usufrutto

---

(1) Confr. la sentenza 27 novembre 1906 della Corte d'appello di Casale, tra le stesse parti, pubblicata a pag. 703.

dell'ultimo investito cessò l'11 marzo 1901 per la morte del canonico Gio: Battista Bianchi fu Guglielmo, ed i tre anni stabiliti dalla predetta legge per esercitare i diritti di rivendicazione e di svincolo decorrevano da detto giorno per cui l'attore Giuseppe Nicolosio vulgo Alfonso Bianchi avendo inoltrato la sua domanda di svincolo il 9 marzo 1904 come certifica il Ricevitore del Registro di Novi Ligure, deve ritenersi che esso attore si sia uniformato a quanto disponeva la legge del 1895 e cioè abbia esercitato il suo diritto di rivendicazione e di svincolo nel termine perentorio di tre anni, perchè questi andavano a scadere precisamente due giorni dopo della presentazione della sua istanza all'autorità competente ossia l'11 marzo 1904. Venendo ora a trattare del merito della causa è da vedersi se nel caso in esame si tratti di patronato primogeniale come sostiene l'attore ovvero, di patronato puro, famigliare, agnatizio, come per contro sostiene il convenuto Bianchi Pio e per risolvere tale questione non vi ha dubbio che bisogna prendere in esame le disposizioni di ultima volontà del canonico Gio: Battista Bianchi, perchè soltanto dalla loro interpretazione emanerà la natura del patronato di cui si tratta.

Nella parte narrativa si sono già descritte le disposizioni testamentarie nelle parti occorrenti alla risoluzione della questione, ma qui è bene di trascrivere nuovamente quella disposizione dalla quale dipendono tutte le altre, e questa disposizione è del seguente tenore:

« Colla riserva della nomina attiva e passiva nella mia famiglia cioè nei due primogeniti maschi, escluse sempre le femmine, delle due famiglie Bianchi Nicolosio fu Guglielmo mio fratello e Gio: Battista Bianchi mio nipote fu Giuseppe fu Guglielmo di Basaluzzo con che però si nomini sempre uno della famiglia suddetta, sacerdote o in *sacris*, e non essendovene alcuno di dette famiglie, si nomini il più prossimo parente, volendo il detto diritto di nomina sia sempre riservato alli primogeniti di dette due famiglie e discendenti da essi in infinito ».

Su questa disposizione occorre che il Collegio porti tutta la sua attenzione e una accurata e diligente disamina, perchè tutto quanto il testatore ha disposto posteriormente è una conseguenza diretta di tale premessa dalla quale non può assolutamente scostarsi, altrimenti facilmente si incorrebbe in errori o quanto meno in equivoci.

Che cosa ha voluto disporre il testatore con questa disposizione?

Il canonico Gio: Battista Bianchi ha con essa senza alcun dubbio voluto che il diritto di nomina fosse esclusivamente riservato alla sua famiglia, e cioè alli primogeniti maschi delle due famiglie di coloro che egli chiamò ad essere patroni attivi e cioè alle famiglie di suo fratello e di suo nipote e questi avrebbero trasmesso tale diritto in avvenire ai loro primogeniti, e così tale diritto sarebbe passato sempre di primogenito in primogenito fino all'infinito; che questa sia la vera ed unica interpretazione da darsi all'inciso « sempre riservato alli primogeniti di dette due famiglie e discendenti da essi in infinito » è cosa che non ammette contestazioni, scaturisce pienamente dal senso letterale delle parole e delle disposizioni di essi. È certo ed indubitato che se il testatore avesse voluto riferire alle famiglie la parola discendenti, avrebbe usato il pronome esse e non essi, pronome che evidentemente si collega al precedente sostantivo primogeniti.

Il testatore chiamò al patronato il di lui fratello Nicolosio fu Guglielmo Bianchi e il di lui nipote Gio. Battista fu Giuseppe Bianchi e quanto all'avvenire volle che la nomina fosse sempre riservata ai primogeniti delle dette due famiglie, quindi due le famiglie, due e non più di due i primogeniti, due e non più di due i patroni attivi; egli non volle che nell'avvenire non succedessero frazionamenti nel patronato e per questa ragione senza verun dubbio volle che il diritto di nomina fosse riservato sempre ai primogeniti, per cui il patronato do-

veva sempre essere diviso a metà fra i due patroni attivi e questi in qualunque tempo avrebbero dovuto essere sempre i due primogeniti delle due famiglie dei due primi da essi chiamati al patronato.

È vero che il testatore nelle successive disposizioni non parla più di primogeniti, ma solo di famiglie, ma usa però sempre la seguente espressione: dette o suddette due famiglie. E d'altra parte tutte le ulteriori disposizioni si concatenano con quella superiormente trascritta, della quale sono una necessaria conseguenza, e quindi in quella posteriore disposizione in cui è detto: nel caso poi che nelle due famiglie suddette al tempo avvenire non vi fossero maschi aventi diritto a tale nomina, per maschi intende primogeniti, perchè era del tutto superfluo che aggiungesse alla parola maschi anche quella di primogeniti dopo aver posto in capo la disposizione trascritta più sopra; ed ancora i maschi delle suddette due famiglie non possono essere che quei dati maschi ossia i primogeniti di esse due famiglie a cui esso aveva voluto riservato il diritto di nomina. Se il testatore avesse voluto concedere il diritto di nomina, allorquando non lo potevano esercitare i primogeniti, ai secondi od ai terzogeniti, l'avrebbe certamente detto; egli invece esce dalle due famiglie e concede questo diritto al Vescovo protempore: la volontà del testatore, con queste disposizioni, è patente.

Egli dice quando vi sono i primogeniti delle due famiglie capaci di avere il diritto di nomina allora questo sia a loro esclusivamente riservato.

Quando questi primogeniti un tale diritto non possono esercitare, nessun altro lo potrà esercitare anche se appartenente alle due famiglie suddette, ma lo eserciterà il Vescovo pro tempore.

Dal fin qui detto consegue che nel concreto caso si tratta non di un patronato quale lo vorrebbe il Pio Bianchi, ma bensì un patronato primogeniale, così deve interpretarsi il testamento 2 aprile 1843 e non in modo diverso, perchè tale interpretazione è quella che corrisponde perfettamente alla volontà espressa in esso dal testatore come esuberantemente si è più sopra dimostrato.

La interpretazione che ne vorrebbe dare il Pio Bianchi, è erronea, non corrispondendo affatto alla volontà del testatore, ed è tale da dar luogo ad una confusione, tanto è vero che nemmeno egli sa chiedere in quale misura dovrebbe farsi la divisione, perchè in una sua comparsa chiede la divisione per quinti, e poi nella conclusionale per quarti o quanto meno per sesti: come si è già superiormente detto, tale frazionamento del patronato il testatore assolutamente non ha voluto, perchè altrimenti avrebbe certamente disposto; egli volle che il patronato attivo si dividesse sempre a metà fra i due primogeniti discendenti dalle due famiglie, i cui autori egli aveva chiamato a patroni attivi e questi non potevano che essere sempre due.

Trattandosi, come si è dimostrato, di patronato primogeniale, è ora da vedersi chi al momento della pubblicazione della legge 29 maggio 1855 era investito del patronato passivo e quali persone rivestivano la qualità di patroni attivi per decidere a quali persone spetterà la proprietà dei beni costituenti già il canonicato soppresso, e ciò in base alla disposizione contenuta nell'articolo 22 della detta legge eversiva che più sopra si è trascritta.

Come emerge dall'albero genealogico prodotto dall'attore si ha che al momento della pubblicazione della suddetta legge eversiva, patrono passivo era il canonico Gio. Battista Bianchi di Guglielmo, e patroni attivi il di lui padre Guglielmo (primogenito del fu Nicolosio fu Guglielmo Bianchi, primo patrono attivo nominato dal testatore) e Gio. Battista fu Giuseppe fu Guglielmo e cioè è sempre il patrono attivo chiamato dal testatore e quindi in forza dell'art. 25 della legge citata alla proprietà dei beni costituenti il beneficio canonicale soppresso di cui si tratta dovranno concorrere i rappresentanti

tutti dei patroni passivo ed attivo suddetti, nella seguente misura:

a) per una metà l'odierno attore Giuseppe Nicolosio vulgo Alfonso Bianchi quale erede universale dell'ultimo investito canonico Gio. Battista Bianchi fu Guglielmo;

b) per un quarto, tutto agli eredi del fu Guglielmo fu Nicolosio Bianchi compresi i convenuti Cesare Bianchi e Sebastiano Bavastro;

c) pel rimanente quarto tutti gli eredi del fu Gio. Battista fu Giuseppe Bianchi.

Da tale premessa discende quindi che l'odierno convenuto Pio Bianchi quale erede del Giuseppe Bianchi fu Nicolosio nonchè gli altri eredi di costui e gli eredi del fu Giovanni Maria Bianchi fu Gio. Battista non hanno alcun diritto sulle proprietà dei beni del beneficio canonicale suddetto, in quantochè sia l'autore dei primi e cioè il Giuseppe Bianchi fu Nicolosio, che l'autore dei secondi e cioè il Giovanni Maria fu Gio. Battista non erano primogeniti ma bensì secondogeniti e quindi esclusi dal testatore dal diritto di nomina.

Attesochè sulla domanda delle Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto di essere assolte dall'osservanza del giudizio, il Collegio osserva che tale domanda non può essere affatto accolta, esse devono rimanere in causa fino alla definizione. Ciò è del tutto evidente, perchè la questione non poteva in nessun modo essere risoluta in via amministrativa di fronte alla insorta controversia fra il Bianchi Giuseppe Nicolosio vulgo Alfonso ed il Bianchi Pio, tanto vero che le stesse Amministrazioni significarono ai contendenti a mezzo del Ricevitore del Registro di questa città che si mettessero d'accordo, altrimenti esse non li potevano ammettere allo svincolo.

Mancata quindi ogni possibilità d'accordo, sorgeva imperiosa la necessità di adire le vie giudiziarie, perchè il Giudice dicesse quale dei due contendenti avesse diritto di chiedere lo svincolo, e si rendeva quindi necessario l'intervento nella causa delle due Amministrazioni del Demanio dello Stato e del Fondo pel culto, affinchè il giudizio del Magistrato facesse stato, riguardo al Demanio dello Stato nel senso da chi essa avrebbe dovuto ricevere il prezzo dello svincolo, e nei riguardi del Fondo pel culto, nel senso che fosse stabilito a chi esso avrebbe dovuto consegnare la dote del canonicato soppresso e suoi accessori.

Dunque legittima fu la loro chiamata e debbono quindi ambedue rimanere in causa. Ma nei riguardi del Fondo pel culto maggior ragione concorre in quantochè questo ha assunto nella presente controversia veste di parte, perchè mentre non si oppone allo svincolo e consegna dell' originaria rendita della somma di lire settecento cinquanta, dichiara di opporsi allo svincolo e consegna dell'altra originaria rendita della somma di lire trecentonovantacinque e su tale quistione deve il Collegio portare il suo giudizio per vedere se tale opposizione sia o no fondata.

Sostiene il Fondo pel culto che la rendita delle lire 395 non fa parte della dote costituita dal fondatore alla prebenda canonicale, di cui è caso, ma che è una somma costituita per la distribuzione corale e che quindi questa dev'essere lasciata alla sua amministrazione non essendo suscettiva di svincolo.

Osserva il Collegio che a risolvere tale questione soccorre il testamento 2 aprile 1843, perchè tutto si riduce a vedere quale fu la volontà del testatore nella costituzione di questa rendita; dalla interpretazione della disposizione testamentaria emergerà chiaramente con quali intenzioni tale rendita fu costituita. Il testatore nella parte in cui costituisce tale rendita e ne regola la distribuzione, così si esprime: « la detta distribuzione però avrà luogo a prorata della maggiore o minore presenza dello stesso provvisto all'ufficiatura seguendo l'ordine di puntatura solito osservarsi dagli altri signori canonici, ed in modo

che il prodotto della minore presenza al coro debba andare a beneficio degli altri signori canonici ».

Da tale disposizione chiaramente si evince che la suddetta rendita fu dal testatore costituita come un'aggiunta in supplemento alla dote maggiore prima costituita e come dote la costituì, avendo esso usato la frase: a titolo sempre di dote, e la costituì evidentemente allo scopo, come emerge dalle frasi « approvata della maggiore o minore presenza; prodotto delle minori presenze al coro », e di far sì che il canonico provvisto fosse diligente al coro, e qualora fosse stato negligente lo puniva, volendo che quel tanto che gli fosse spettato andasse agli altri canonici. Il concetto che informa detta disposizione secondo la volontà del testatore è questo; se il canonico provvisto per tutto l'anno sarà diligente al coro non mancandovi mai per sua colpa, allora godrà l'intera rendita; se per sua colpa mancherà al coro, per tante volte avrà mancato, per tante volte perderà il godimento di questa rendita. Il prorata evidentemente si riferisce alla maggiore o minore presenza al coro, non al numero dei canonici che avrebbero eventualmente goduto di quella rendita per la negligenza del provvisto. Per quanto si è quindi detto emerge che la rendita suddetta ha la stessa natura di quella maggiore e forma con essa un tutto; la sola differenza che intercede fra queste due doti si è che mentre della maggiore, l'investito godeva senza limitazione di sorta, della seconda era chiamato a godere interamente solo che fosse stato sempre diligente al coro; che se per avventura fosse stato per sua colpa negligente, in pena della sua negligenza avrebbe goduto un tanto meno di essa ragguagliato al numero delle sue mancanze.

Ma un argomento che ribadisce maggiormente il concetto a cui s'informò il testatore nel costituire la rendita in parola, lo si ha dalla disposizione, la quale suppone il caso che il canonicato si erigga nella Chiesa ex-collegiata di Novi Ligure. nella quale è detto: « il chierico per tutto il corso dei suoi studi potrà godere di tutti i frutti della prebenda e delle quotidiane distribuzioni come se fosse presente al coro, quantunque non vi assista »; di qui discende che se il chierico, il quale non aveva ancora per i sacri canoni veste per assistere al coro, con tutto ciò poteva godere di detta rendita, questa non era già stata costituita a beneficio della massa capitolare come erroneamente sostiene il Fondo pel culto, ma bensì a beneficio del provvisto, e dimostra come il fondatore l'avesse appunto costituita allo scopo di servire di sprone a che il chierico, diventato poi canonico, fosse diligente al coro. Se questa rendita fosse stata costituita per essere distribuita a prorata ai componenti il coro, non vi ha dubbio che il testatore non avrebbe disposto che colui che non poteva ancora prendere parte al coro, potesse goderla nella sua totalità e goderne solo in parte allorquando fosse stato idoneo a far parte del coro.

Cumulando assieme la disposizione con cui veniva costituita questa rendita di L. 395, con quella riguardante il chierico nella Chiesa collegiata di Novi Ligure si ha in modo assoluto che questa rendita costituita come altra dote aggiunta alla maggiore, forma un tutto con essa e fu costituita all'unico ed evidente scopo che il provvisto pro-tempore non mancasse mai alla officiatura.

Premesso quanto sopra chiaro emerge come e quanto sostiene il Fondo pel culto sia del tutto infondato e dovrà quindi rigettarsi la sua opposizione, come pure fuori di luogo è l'altra pretesa del Fondo pel culto che sia prefisso un congruo termine entro il quale egli, esaminati i documenti giustificativi del patronato e delle qualità ereditarie, possa deliberare sulla domanda di svincolo presentata dagli interessati. Fu appunto chiamato in questo giudizio perchè potesse conoscere a chi egli doveva fare lo svincolo e la consegna dei beni costituenti il canonicato soppresso

e quindi esso dovrà procedere allo svincolo e alla consegna di detti beni a colui che verrà indicato in quella sentenza, e tale atto di svincolo si farà nanti al Notaio che sarà dal Collegio all'uopo scelto.

Ogni possibile questione sul patronato e sulle qualiià ereditarie è stata risoluta in questa sede competente, e quanto sarà deciso in questa sentenza, farà stato, come si è detto, anche contro il Fondo pel culto. Per quanto precede, è ovvio che l'attore ha il diritto di avere dal Fondo pel culto lo svincolo e la consegna di tutti i beni costituenti la dote del canonicato soppresso ascendente ad una rendita annua di lire mille centoquarantacinque.

Attesochè sarà pure da accogliersi la domanda proposta dagli attori per il pagamento degli interessi dall'11 marzo 1901 giorno in cui cessò l'usufrutto dell'ultimo investito essendo ciò conforme a legge.

Attesochè quanto alle spese queste devono porsi tutte a carico del convenuto Pio Bianchi, essendo egli rimasto soccombente nella causa.

Attesochè di fronte alla rinuncia fatta dagli attori e dai convenuti comparsi all'effetto delle citazioni dei non comparsi, chiedendo che siano dichiarati contumaci, essendo tale rinuncia consentita dalla legge deve essere accolta, e la coattrice Bocca Ottavia Maddalena, nonchè i convenuti Bianchi Cesare, Bianchi Raimondo, Bianchi Paolo e Bianchi Giuseppe nonchè Bavastro Sebastiano quantunque legalmente citati non siano comparsi nè hanno in alcun modo legittimato la loro non comparsa, saranno da dichiararsi contumaci.

Per questi motivi, il Tribunale, ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato

(IV Sezione)

Decisione 11 maggio 1906.

Pres. Bonasi P. — *Est.* Perla

Comune di Parma c. *Parrocchiani della chiesa di S. Alessandro.*

Spese di culto — Decreto 30 dicembre 1809 — Provincie Parmensi — Obbligo dei Comuni nella insufficienza delle rendite delle opere parrocchiali — Sovrimposta — Parrocchiani.

Per le disposizioni del Decreto napoleonico 30 dicembre 1809 e della legge 14 febbraio 1810, ancora vigenti, i Comuni appartenenti alle Provincie dell'ex-Ducato di Parma sono tenuti a supplire direttamente alla insufficienza delle rendite delle opere parrocchiali per le spese di culto, salvo il rimborso a carico dei parrocchiani quando le entrate comunali siano insufficienti al bisogno (1).

Il Comune che nel suo bilancio abbia raggiunto e non ecceduto il limite normale della sovrimposta, non può dirsi che difetti di entrate per provvedere a dette spese di culto, e non può quindi riversare l'onere di tale prestazione sui parrocchiani, e ciò tanto più se ancora provvede a spese meramente facoltative (2).

La Sezione, ecc.: — *In diritto.* Attesochè il Comune ricorrente non contesta che per le disposizioni del decreto napoleonico 30 dicembre 1809 sulle fabbricerie, e della legge 14 febbraio 1810, ancora vigenti nelle Provincie dell'ex Ducato di Parma, esso sia tenuto a

(1-2) Confr. Tribunale di Parma, 17 aprile 1899. Comune di Vigatto c. Spigardi (Vol. IX, p. 343) colla nota di richiami alla precedente dottrina e giurisprudenza.

supplire direttamente all'insufficienza delle rendite delle opere parrocchiali per le spese di culto, determinate dall'art. 37 del decreto anzidetto, salvo il rimborso a carico dei parrocchiani nei modi stabiliti dalle cennate prescrizioni, quando le entrate comunali siano anch'esse insufficienti al bisogno.

Attesochè, riconosciuta nel caso in esame la mancanza dei mezzi nell'opera parrocchiale di Sant'Alessandro, tutta la controversia si circoscrive a vedere se effettivamente riguardo all'esercizio cui si riferisce il ricorso, sia venuta a cessare nell'azienda comunale quell'insufficienza di entrate, per la quale il Comune si era già ritenuto dispensato dal sostenere ulteriormente l'annua prestazione di lire mille, corrisposta da antico tempo alla chiesa parrocchiale, ad esclusivo carico del proprio bilancio.

Attesochè l'avere nel detto esercizio toccate e non ecceduto il limite normale della sovrimposta non può costituire una buona ragione per riversare l'onere di quella prestazione sui parrocchiani, per l'ovvia ragione che il criterio per l'esonero può dipendere non dall'esaurimento di una ordinaria fonte di entrata, ma solo dal verificare se tutte le spese stanziate nel bilancio abbiano il carattere di spese prevalenti per assoluta obbligatorietà in confronto alla prestazione di cui si tratta.

Attesochè a tal riguardo lo stesso Comune non disconosce che nel bilancio relativo al detto esercizio vennero inscritte numerose spese di carattere essenziale facoltativo e per somme di gran lunga superiori a quella di sole lire mille, che sarebbe occorsa per la prestazione cui si riferisce la vertenza, non giovando l'affermare che tali spese possono avere appunto il valore di un impegno legale pel Comune, sia perchè non si è in alcun modo provato che tale possibilità siasi concretamente verificata per tutti i cennati stanziamenti fino ad escludere ogni margine per una spesa così modesta, sia perchè, ad ogni modo, deve aversi riguardo all'originario carattere facoltativo degli stanziamenti quando si tratti di determinare il rapporto di precedenza o di posposizione in confronto ad altra spesa di relativa obbligatorietà, quale sarebbe quella di cui si disputa, e di vedere se il Comune abbia legalmente operato col dare la preferenza all'una piuttosto che all'altra erogazione.

Attesochè tanto meno giova obbiettare che per sostenere le spese facoltative occorre rivolgersi al credito, risultando dallo stesso certificato prodotto dal Comune che il prestito da esso contratto fu di sole lire centocinquantaseimila; onde, a parte che ciò non altera l'indole delle spese, sarebbe sempre rimasta una larga disponibilità di entrate per provvedere alla disputata prestazione, se si fossero diminuiti di sole lire mille i fondi che erano assegnati alle spese facoltative per la cospicua somma di ben trecentocinquantamila lire.

Per questi motivi rigetta il ricorso del Comune di Parma.

Consiglio di Stato

(Sezione Interni)

Parere 30 marzo 1906.

Congregazione di Carità c. *Comune di Pesaro.*

Commissioni provinciali di beneficenza — Provvedimenti sull'erogazione della beneficenza pubblica.

I provvedimenti delle Commissioni provinciali di beneficenza in ordine alla erogazione della beneficenza pubblica non rivestono il carattere di decisioni contenziose (riservate dalla legge 18 luglio 1904 alla G. P. A.), ma sono semplici atti d'indole tutoria e perciò soggetti al ricorso in via gerarchica al Governo del Re, che provvede definitivamente su parere del Consiglio siglio superiore di beneficenza, ed ove i detti atti o provvedimenti appariscano viziati da incompetenza o violazione di legge, possono essere annullati d'ufficio giusta il disposto dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890.

(*Omissis*). Tuttavia il Consiglio superiore di beneficenza si astenne dal formulare la proposta di annullamento d'ufficio osservando doversi sentire il parere del Consiglio di Stato sulla questione di massima se le decisioni emesse dalle Commissioni provinciali di beneficenza ai termini dell'art. 5, lett. *e* della legge 18 luglio 1904, possano essere annullate d'ufficio.

Ciò premesso, la Sezione ha considerato:

Che in riguardo alla questione di massima occorre anzitutto osservare che, giusta il disposto dell'articolo 5 lettera *e* della legge 18 luglio 1904, numero 390, spetta alle Commissioni provinciali di beneficenza decidere sui ricorsi che vengano presentati contro le concessioni di assegni continuativi, e l'erogazione di qualunque natura fatta dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando si adduca che importino violazioni di leggi, di regolamenti o di statuti speciali aventi forza di leggi, nel qual caso la Commissione provinciale, se accoglie i ricorsi, annulla le deliberazioni impugnate e provvede in merito. Inoltre la Commissione può annullare d'ufficio sopra denuncia del Prefetto, le concessioni e le erogazioni che siano state fatte illegalmente o con favoritismo; salvo agli interessati di sperimentare il ricorso di cui all'articolo 18 della legge stessa, il quale è così concepito:

« I provvedimenti della Commissione provinciale e i decreti emessi dal Prefetto per ordinare la chiusura di istituti privati di beneficenza possono essere impugnati con ricorso al Governo del Re, che pronunzia, sentito il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica ».

« Resta sempre la facoltà di ricorso alla giurisdizione contenziosa amministrativa o giudiziaria nei casi nei quali è consentito dalle vigenti leggi ».

Che dal complesso delle due disposizioni testè riferite messe in armonia con le altre contenute nella stessa legge del 1904 emerge chiaro il concetto, che i provvedimenti emessi dalle Commissioni provinciali di beneficenza, sia sopra ricorso degl'interessati, sia d'ufficio, su denuncia del Prefetto, nella materia attinente all'erogazione della pubblica beneficenza, non rivestono il carattere di *decisioni contenziose*, ma sono semplici atti d'indole tutoria soggetti, come tali, al gravame in via gerarchica dinanzi al Governo del Re, che provvede definitivamente sul parere del Consiglio superiore di beneficenza.

Che ciò risulta in primo luogo dalla natura stessa di questa nuova istituzione creata con la ripetuta legge del 18 luglio 1904 allo scopo di sostituire la G. P. A. nell'esercizio delle funzioni di tutela sulle Opere pie, lasciando però ferma ed intatta, come dispone esplicitamente l'art. 3 della legge medesima, la *giurisdizione contenziosa* spettante alla Giunta provinciale.

Che sebbene nella surriferita disposizione dell'art. 3 lett. *e*, la legge adoperi impropriamente la parola *decide* a proposito delle deliberazioni rese dalla Commissione provinciale sui ricorsi concernenti l'erogazione della pubblica beneficenza, da questa espressione della legge non si può trarre la conseguenza che siffatte deliberazioni costituiscano vere e proprie *decisioni*; giacchè nel procedimento preparatorio di questi provvedimenti mancano del tutto quelle forme di contradditorio e quelle garanzie che sono proprie della procedura contenziosa ed inseparabili da essa.

Che del resto di una simile improprietà di linguaggio giuridico non mancano altri esempi nella nostra legislazione amministrativa; notevolissimo fra tutti, quello fornito dall'art. 199 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale, vigente, testo unico 4 maggio 1898, n. 164; ove si dà il nome di *decisioni* ai provvedimenti tutorii della G. P. A. in materia di amministrazione locale, nello stesso tempo che si ammette contro questi provvedimenti il ricorso in via gerarchica al Governo;

il che dimostra che non si tratta di *decisioni* in senso proprio, ma di semplici deliberazioni amministrative.

Che dovendosi pertanto ritenere escluso nei provvedimenti delle Commissioni provinciali di beneficenza il carattere di decisioni contenziose, ovvia ne discende la conseguenza, che siffatte deliberazioni possano andar soggette a quel potere di annullamento d'ufficio che compete in generale al Governo del Re nell'esercizio della sua potestà di alta vigilanza su tutti gli atti e provvedimenti delle autorità amministrative inferiori, semprechè, bene inteso, siffatti atti o provvedimenti appariscano viziati da incompetenza o violazione di legge, giusta il disposto dell'art. 52 della legge fondamentale sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972.

Che, a' termini dell'ultimo comma dell'articolo di legge testè citato, le nullità di diritto, quando non siano pronunziate entro i 30 giorni dal Prefetto, saranno dichiarate con decreto reale in seguito a ricorso delle parti interessate o d'ufficio previo il parere del Consiglio di Stato.

Che tale disposizione della legge fondamentale ed organica sulla pubblica beneficenza, non essendo stata abrogata nè espressamente nè tacitamente dalla nuova legge modificatrice del 1904, deve ritenersi tuttora nel suo pieno vigore anche per ciò che riguarda la necessità del Consiglio di Stato, richiesto dalla legge come importante garanzia prima che dal Governo si emetta quel provvedimento che consiste nell'annullamento d'ufficio.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione 9 marzo 1906.

Istituti educativi di Cremona c. *Fezzi.*

Impiegati di istituzioni pubbliche di beneficenza — Violazioni di ordini di servizio dell'amministrazione — Validità di questi.

Sono validi ed esecutivi gli ordini di servizio interno emanati da una istituzione pubblica di beneficenza anche se non siano sottoposti all' approvazione della Giunta prov. amm.

A tali ordini non si applica l'art. 36 della legge 17 luglio 1890 (1).

In fatto: Con deliberazione del 25 luglio 1900 il Consiglio amministrativo degli istituti educativi di Cremona istituiva un registro a finche stampate in cui l'ingegnere prima di procedere a sopraluogo e a visite di campagna doveva, tranne naturalmente i casi di urgenza, di volta in volta indicare il luogo, il giorno e la ragione della visita perchè ii Presidente, avutane in tempo notizia, potesse dare la relativa autorizzazione e occorrendo anche le necessarie disposizioni.

A siffatta deliberazione l'ing. Fezzi rifiutò di ottemperare, anzi dopo di aver dichiarato con lettera del 29 settembre 1900 che egli si sarebbe astenuto dai sopraluoghi, declinando la relativa responsabilità, a siffatta dichiarazione uniformò la sua condotta. Riusciti vani i tentativi fatti per indurre l'impiegato all'osservanza della citata deliberazione, dopo più di un anno, il 28 settembre 1901 il Consiglio di amministrazione sospendeva il Fezzi dallo stipendio per due mesi. L'ing. Fezzi ricorse allora alla Giunta provinciale amministrativa di Cremona, la quale con decisione del 22 marzo 1902 annullava il provvedimento disciplinare preso a carico di esso ricorrente.

Contro tale decisione il Consiglio

(1) Questa decisione merita attenzione e lode in quanto respinge una teoria secondo la quale nessuna libertà d'azione rimarrebbe alle amministrazioni di opere pie, neppure nell'ordinamento amministrativo degli uffici.

degli Istituti Educativi ricorre a questa Sezione pei seguenti motivi:

1. Violazione dell'art. 2 della legge sulla giustizia amministrativa, e difetto di motivazione.

La Giunta provinciale amministrativa non ha indicato quale disposto di legge è stato violato dall'Istituto ricorrente, e ne ha annullato il provvedimento per violazione di un articolo del regolamento disciplinare dell'Opera pia ma la violazione di un patto contrattuale fra amministrazione ed impiegato anche ammesso che il patto esista, non può equipararsi alla violazione di legge che non sussiste. Oltre a ciò la sua sentenza pecca per difetto di motivazione, non avendo tenuto conto delle ragioni con cui l'Opera pia dimostrò che non solo al Fezzi non era mancata la possibilità della difesa, ma che l'invito a giustificarsi gli fu esplicitamente e formalmente fatto con varie note presidenziali e in ispecie con quella in data 4 settembre 1901.

2. Eccesso di potere e violazione dell'articolo 36 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La decisione impugnata dichiara nulla la deliberazione con cui si istituiva il registro delle assenze perchè essa, modificando il regolamento organico dell'Opera pia del 7 luglio 1893, doveva essere approvata dalla Giunta ai sensi del citato art. 36 della legge suddetta per divenire esecutiva, ed obbligatoria in confronto dell'impiegato; donde la conseguenza che non essendo l'ingegnere Fezzi tenuto ad osservare una deliberazione viziata di nullità, non poteva subire alcuna punizione.

Siffatta motivazione, secondo il ricorrente, pecca innanzi tutto di eccesso di potere, perchè essendosi nel suo ricorso l'ing. Fezzi limitato ad impugnare la deliberazione con cui fu punito, la Giunta non poteva pronunciarsi *extra petita* dichiarando la nullità di una deliberazione contro di cui non vi era reclamo. Pecca ancora la sentenza di violazione dell'art. 36 legge 17 luglio 1890 perchè la deliberazione 25 luglio 1900 non è di quelle sottoposte alla approvazione dell'autorità tutoria ai sensi del citato art. 36 che alla lettera *f* contempla le sole deliberazioni con cui si stabiliscono o si modificano le piante organiche degli impiegati, si ordinano i collocamenti a riposo, si liquidano le pensioni, insomma le deliberazioni che impegnano in qualche modo il bilancio di un istituto di beneficenza. Nella fattispecie la deliberazione 25 luglio 1900 con cui si istituiva il così detto registro delle assenze non toccava alcun organico degli impiegati, non impegnava in alcun modo il bilancio dell'Opera pia, ma solo conteneva speciali disposizioni di servizio interno che il Consiglio amministrativo sempre può adottare. *(Omissis)*.

In diritto: Attesochè la Giunta provinciale amministrativa di Cremona chiamata a decidere ai sensi dell'art. 2 n. 2 della legge 1° maggio 1890, sul ricorso dell'ing. Fezzi, ritenne che il Consiglio d'amministrazione degli Istituti Educativi avrebbe potuto sospenderlo per due mesi dallo stipendio solo per le mancanze previste dal regolamento organico amministrativo 7 luglio 1893, e non già per la inosservanza della deliberazione 25 luglio 1900, la quale, implicando una modificazione al detto regolamento, doveva considerarsi come nulla, non essendo stata mai sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Ora, anche ad ammettere che nella generica espressione « violazione di legge » si possa comprendere la violazione delle disposizioni del regolamento organico, basta la semplice lettura dell'art. 60 del regolamento degli Istituti Educativi per convincersi che la Giunta provinciale amministrativa errò nel ritenere che il Consiglio di amministrazione lo avesse violato. Quell'articolo infatti dice così: « La mancanza di un impiegato all'orario d'ufficio ed agli altri obblighi portati dal presente regolamento e *dalle speciali*

istruzioni di servizio interno che non sia pienamente giustificata, sarà punita colle seguenti pene:

1. l'ammonizione; 2. la sospensione; 3. la dimissione.

Il Consiglio di amministrazione quindi ben poteva in esecuzione di questo articolo sospendere l'ing. Fezzi non solo per mancanze previste dal regolamento ma altresì per la inosservanza degli obblighi imposti dalla deliberazione 25 luglio 1900, la quale conteneva appunto *una speciale disposizione di servizio interno*. Nè vale il dire, come dice la impugnata decisione, che il Fezzi non era tenuto ad osservare quella deliberazione perchè essa non venne mai sottoposta all'approvazione dell'autorità tutoria. L'art. 36 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza alla lettera *f*, dice che sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che stabiliscono o modificano le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni; ma nessuna disposizione di legge assoggetta all'approvazione dell'autorità tutoria le deliberazioni contenenti speciali istruzioni di servizio interno. La deliberazione 25 luglio 1900 con la quale il Consiglio di amministrazione degli Istituti Educativi istituiva un registro in cui l'ingegnere prima di procedere a sopraluoghi e a visite di campagna doveva indicare il luogo, il giorno e la ragione della visita, era una di quelle deliberazioni che diventano immediatamente esecutive e la cui inosservanza da parte degli impiegati non può mai essere giustificata. L'ing. Fezzi, più volte richiamato non volle mai osservarla e però si rese passibile di una delle pene previste dall'art. 60 del regolamento organico degli Istituti educativi, articolo che, contrariamente a quanto ritenne la Giunta provinciale amministrativa, non solo non fu violato ma esattamente applicato dal Consiglio di amministrazione.

Per questi motivi, la Sezione accoglie il ricorso ecc.

Consiglio di Stato

(IV Sezione)

Decisione 26 gennaio 1906.

Ministero del Tesoro c. *Congregazione di carità di Arezzo.*

Inabili al lavoro — Concorso nelle spese — Congregazione di carità — Patrimonio mobiliare non dipendente da rendita.

Il fatto che una Congregazione di carità non abbia rendite di beni proprii, ma soltanto redditi di capitali accumulati con elargizioni e sovvenzioni, non ha importanza per esimerla dal concorrere nelle spese di mantenimento degli invalidi al lavoro.

In fatto: La Giunta prov. amministrativa di Arezzo ha ritenuto la locale Congregazione di carità di Arezzo non tenuta a rimborsare l'Erario della somma di lire 1050 per spese di mantenimento di inabili al lavoro degli esercizii 1892, 1893 e 1893-94 così ragionando:

« Che la disposizione dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza abbia da intendersi nel senso che siano chiamati a contribuire alle spese di mantenimento degli inabili al lavoro gli enti morali che hanno un patrimonio proprio.

« Che la Congregazione di carità di Arezzo non ne ha affatto, vivendo solo per virtù di legge, e non avendo altro ufficio che quello di erogare in opere di beneficenza le sovvenzioni che con determinati scopi le dà il Comune o che riceve da privati per distribuire in sussidii: che se pure ha accumulato dei capitali mercè avanzi di amministrazione di passati esercizii, essi debbono stare a futuro sgravio del Comune, il quale per la condizione finanziaria in cui versa, non potrà forse mantenere sempre in eguale misura la somma che ha posto sin qui a disposizione della Congregazione di carità.

« Che l'aumentato disagio della popolazione richiederebbe piuttosto un aiuto straordinario da parte del Comune, mancando il quale, come è da ritenere, converrà porre mano ai capitali a disposizione.

« Che ciò stante qualsiasi contributo degli inabili al lavoro, che si volesse far gravare sulle rendite della Congregazione di carità, andrebbe in definitivo a ricadere sul bilancio del Comune, il quale dovrebbe supplire alla deficienza.

« Che il Comune di Arezzo non avrebbe potenzialità di sostenere questo maggiore aggravio senza far ricorso alla imposizione di nuovi tributi o all'inasprimento di quelli esistenti, e la Congregazione di carità non ha rendite proprie sulle quali si possa far gravare il concorso della spesa della quale l'Intendenza di finanza chiede il rimborso ».

Contro questa decisione del 22 dicembre 1897 ricorre il Ministero del Tesoro, e rilevando, che in ciascuno degli anni, a cui si riferisce il rimborso, la Congregazione riscosse una somma maggiore a titolo d'interessi di capitali, che questi interessi non possono non considerarsi come rendite proprie, che in quegli stessi anni vi furono erogazioni in beneficenza generica e nuovi avanzi impiegati in acquisti di rendite, chiede che l'obbligo del rimborso sia riconosciuto.

In diritto: Considerato: che in punto di fatto le affermazioni, su cui il Ministero fonda il suo ricorso, non furono sostanzialmente contestate, e la Giunta stessa non ha disconosciuto l'esistenza di avanzi, i quali annualmente s'impiegano, e che naturalmente producono interessi.

Che, pur dovendosi ammettere, che la Congregazione di carità possa essere tenuta al rimborso delle spese di mantenimento d'inabili solo quando abbia rendite proprie, non già quando, non avendone, la sua funzione si limiti ad erogare le somme derivanti da volontarie sovvenzioni di privati o del Comune, è impossibile negare, che il patrimonio della Congregazione può essere costituito anche da capitali produttivi d'interessi, nè cessa di esser tale, sol perchè questi capitali siansi venuti formando mediante accumulo di avanzi di amministrazione.

Che quindi sarebbe completamente contrario alla legge di voler trovare una ragione di esonero dal contributo di cui si tratta nel modo come i capitali ormai costituenti vero patrimonio della Congregazione si sono venuti formando, e non è meno contrario alla legge di volere questa ragione trovare non già nelle condizioni, in cui la Congregazione si trovò negli anni, a cui si riferisce il rimborso, le quali furono tali da permetterle erogazioni in beneficenza generica e accumulo di nuovi avanzi, ma soltanto in eventualità future di diminuita sovvenzione da parte del Comune.

Per questi motivi, ecc.

Consiglio di Stato

(Sezione Interni)

Parere del 12 gennaio 1906.

Chiese e case parrocchiali — Restauri — Provincie ex-pontificie — Carico della spesa — Riparto.

È massima costante di giurisprudenza che nelle Provincie dello Stato ex-pontificio le spese di restauro delle chiese sono a carico dei parrocchiani e non debbono assumersi dal Comune che quando non vi siano altri mezzi per farvi fronte.

Non sorgendo controversia fra il Comune ed i parrocchiani, circa l'onere di detta spesa, spetta secondo l'art. 127 della legge com. e prov. (prima parte) al Comune il còmpito di regolare i diritti e gli obblighi dei parrocchiani, e cioè di compilare il reparto delle spese occorrenti pel restauro delle chiese.

Consiglio di Stato.

(Adunanza generale).

Parere 26 ottobre 1905.

Confraternite — Provincie Parmensi — Decreti imperiali 17 luglio 1805 e 30 dicembre 1809 — Effetti — Concentramento di lasciti.

Le Confraternite del cessato dipartimento del Taro, siano erette nelle chiese parrocchiali, siano dotate di chiesa propria, non furono soppresse nè spogliate della personalità giuridica, per effetto dei decreti im-

periali 17 luglio 1805 e 30 dicembre 1809, ma vennero soltanto affidate in amministrazione alle fabbricerie ed opere parrocchiali.

Non può quindi sostenersi la tesi che i lasciti fatti a dette Confraternite siano esenti da concentramento, per essersi trasfusi nelle fabbricerie od opere parrocchiali.

Corte dei Conti

(Sezione III)

Decisione 20 marzo 1906

Pres. Baccelli P. — *Est.* Martuscelli.

Damascelli c. *Congregazione di carità di Bitonto.*

Conti delle Opere pie — Responsabilità del tesoriere pel ritardo nell'impiego di somme riscosse — Competenza del magistrato contabile — Difetto di enunciazione dei titoli a sostegno dell'appello.

La mancanza di enunciazione dei titoli prodotti a sostegno dell'appello non ne produce la nullità od inammissibilità.

Deve ritenersi definitiva la decisione che dichiara la responsabilità del tesoriere pel ritardato impiego di somme riscosse, riservando di determinare l'ammontare del conseguente danno, onde non può negarsi al tesoriere il diritto di produrre appello contro la detta decisione.

Rientra nella competenza della Giunta prov. amm., pronunziare sulla responsabilità del tesoriere di un'Opera pia che abbia ritardato l'impiego fruttifero di somme riscosse, trattandosi di questione connessa alla gestione contabile.

Il tesoriere deve portare a carico sul conto le somme riscosse quale prezzo di alienazione di beni stabili, ma non ha l'obbligo d'impiegare le dette somme quando a ciò non sia tenuto per patto contrattuale o per ordine ricevuto.

La Corte, ecc.: — Attesochè, sia innanzi tutto da rigettare l'eccezione della Congregazione di carità appellata, relativa alla mancanza di enunciazione dei titoli a sostegno degli appelli, poichè se tale enunciazione è richiesta dell'art. 36 del R. D. 5 ottobre 1862, pur tuttavia, non essendo comminata in difetto di quella enunciazione la nullità od inammissibilità dell'appello, non può tale nullità od inammissibilità essere dichiarata.

Attesochè, neppure abbia fondamento l'altra eccezione della Congregazione, che il provvedimento contenuto nelle impugnate deliberazioni, circa la responsabilità pel ritardato impiego delle somme, non fu definitivo e non era quindi appellabile giusta l'ultimo capoverso dell'articolo 35 del citato R. D. 5 ottobre 1862. Infatti dalle espressioni contenute in quelle deliberazioni chiaramente risulta che la Giunta prov. amm. di Bari ritenne la responsabilità del tesoriere Damascelli pel fatto del ritardato impiego delle menzionate somme, e soltanto lasciò non definito l'ammontare del conseguente danno, invitando la Congregazione a fare tale determinazione. Ora, è evidente che il Damascelli aveva diritto di appellarsi contro le deliberazioni della Giunta prov. amm., poichè aveva interesse che non passasse in giudicato quella parte in cui era affermata la di lui responsabilità; altrimenti nessuna difesa avrebbe egli potuto più presentare in proposito, e solo punto discutibile sarebbe rimasto quello del *quantum*.

Attesochè, passando ad esaminare gli appelli proposti, sia da rigettare la eccezione di incompetenza della Giunta prov. amm. a statuire in merito alla responsabilità di cui si tratta. Infatti, non possono nella specie utilmente invocarsi gli art. 29 e 30 della legge 17 luglio 1890, poichè essi riguardano unicamente gli amministratori e non il tesoriere, e resta, perciò, da esaminare se la responsabilità del tesoriere Damascelli pel ritardato impiego fruttifero di somme riscosse possa rientrare nella competenza della Giunta prov. amm., in quanto questa era chiamata a pronunziare sui conti resi dallo stesso tesoriere. Ora è fuori di dubbio che la questione della responsabilità, di cui è parola, sia strettamente connessa colla gestione di tesoriere, avuta dal Damascelli, perchè soltanto in questa qualità poteva egli avere occasione di incor-

rere in quella responsabilità la quale si riferisce a partite dei conti.

Attesochè, in merito non risulta che il Damascelli avesse per contratto l'obbligo di impiegare immediatamente e senza speciale ordine in rendita pubblica le somme riscosse per prezzo di beni stabili venduti (il quale obbligo non poteva senza patto espresso sussistere, eccedendo le ordinarie e normali attribuzioni del tesoriere), e d'altra parte risulta che egli non ebbe, mediante regolari mandati di pagamento, l'ordine di acquistare rendita pubblica con le somme di cui si tratta; e perciò nessun altro obbligo aveva relativamente ad esse all'infuori di quello di darsene carico nei conti.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Regio Decreto *16 agosto 1906 n. 472, che reca disposizioni circa le rendite del consolidato 3.75 e 3.50 per cento netto.*

Veduta la legge 29 giugno 1906 n. 262, che dispone la conversione delle rendite dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto al 3,75 per cento netto per cinque anni, dal 1° gennaio 1907 e successivamente al 3,50 per cento netto;

Veduta la legge 10 luglio 1861 n. 94, con cui fu istituito il gran libro del debito pubblico;

Veduta la legge 4 agosto 1861 n. 174, sulla unificazione dei debiti pubblici d'Italia;

Veduta la legge 29 aprile 1877 n. 3790 (serie 2ª), che autorizza l'iscrizione nel gran libro del debito pubblico di rendite miste, ossia nominative con cedole al portatore;

Veduto il regio decreto 28 febbraio 1878 n. 4327 (serie 2ª), che provvede all'esecuzione della legge predetta;

Veduto il regolamento per l'amministrazione del debito pubblico, approvato con regio decreto 8 ottobre 1870 n. 5942. modificato coi regi decreti 20 settembre 1874 n. 2058 (serie 2ª), 4 luglio 1889 n. 6232 (serie 2ª), 7 maggio 1891 n. 233, e 20 ottobre 1895 n. 658;

Veduto il regio decreto legislativo 26 gennaio 1882 n. 621 (serie 3ª), circa l'esenzione delle tasse di bollo e sulle concessioni governative, per domande ed operazioni relative al debito pubblico;

Veduto l'art. 3 della legge 29 giugno 1879 n. 5948 (serie 2ª), con cui fu autorizzata la firma a *fac simile* dei titoli da emettersi pel cambio decennale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. Le rendite del consolidato 3,75 e 3,50 per cento netto, di cui alla legge 29 giugno 1906 n. 262, sono costituite da iscrizioni al portatore,

nominative e miste e rappresentate da titoli della rispettiva specie secondo le disposizioni delle leggi 10 luglio 1861 n. 94, e 29 aprile 1877 n. 3790.

Questi titoli saranno conformi ai modelli, da approvarsi con decreti reali, su proposta del ministro del tesoro, e da depositarsi coi decreti stessi negli archivi generali del regno.

Art. 2. Le iscrizioni al portatore e miste del consolidato 3,75 per cento netto sono distinte in serie da lire 3.75, 7.50, 18.75, 37.50, 75, 150, 375, 750.

Le iscrizioni nominative possono essere di lire 3.75 e di qualunque multiplo di questa somma.

Le iscrizioni al portatore e miste del consolidato 3.50 per cento netto nascenti di pieno diritto dalle corrispondenti iscrizioni del consolidato 3.75 per cento col 1° gennaio 1912, saranno distinte in serie da lire 3.50, 7, 17.50, 35, 70, 140, 350, 700.

Le iscrizioni nominative potranno essere di lire 3.50 e di qualunque multiplo di questa somma.

Art. 3. Alle cartelle al portatore sono annesse le cedole per la riscossione della rendita in rate semestrali, in ragione del 3.75 per cento fino a quella che scade al 1° gennaio 1912, e in ragione del 3.50 per cento quelle successive.

I certificati nominativi portano annesso un foglio di compartimenti per l'indicazione dei pagamenti delle rate semestrali nella stessa ragione del 3,75 e del 3.50 per cento suindicate.

Ad ogni certificato d'iscrizione mista sono annesse non meno di 18 e non più di 20 cedole al portatore per la riscossione delle rate semestrali di rendita nella stessa misura.

Art. 4. Le cartelle al portatore verranno cambiate tutte contemporaneamente, al termine di ogni decennio, con altre provviste di una nuova serie di cedole.

Art. 5. Per le iscrizioni nominative del consolidato 3.75 per cento, per le quali la rendita annua non è esattamente divisibile in due rate semestrali e per le cedole delle cartelle e dei certificati misti da lire 3.75 e 18.75, nonchè per i relativi buoni, la differenza di mezzo centesimo di lira sarà trascurata sulla rata al 1° luglio e compensata su quella al 1° gennaio di ogni anno,

Art. 6. I titoli dei consolidati 5 e 4 per cento, pei quali sia stata accettata la conversione a senso della legge 29 giugno 1906 n. 262, cesseranno di produrre l'antico interesse a partire dal 1° gennaio 1907, e saranno sostituiti coi titoli di nuovo tipo.

La rata semestrale al 1° gennaio 1907 verrà pagata, nei modi consueti, sui vecchi titoli.

La corrispondenza fra le cartelle al portatore e i titoli misti dei consolidati 5 e 4 per cento lordo con le cartelle e i titoli misti di nuovo tipo, da darsi in cambio, è determinata dalla seguente tabella:

TITOLI

	Cons. 5 0/0	4 0/0	corrispondenti di nuovo tipo in titoli.		
per ogni titolo di lire	5	4	da lire	3.75 =	3.50
» » »	10	8	»	7.50 =	7.00
» » »	25	20	»	18.75 =	17.50
» » »	50	40	»	37.50 =	35.00
» » »	100	80	»	75.00 =	70.00
» » »	200	160	»	150.00 =	140.00
» » »	500	400	»	375.00 =	350.00
» » »	1000	800	»	750.00 =	700.00

La riduzione delle rendite dei certificati nominativi ai nuovi saggi 3.75 e 3.50 per cento sarà fatta singolarmente per ogni iscrizione.

Le annualità degli assegni provvisori del consolidato 5 per cento saranno ridotte moltiplicando per 0.75 e per 0.70 trascurando i millesimi se sono meno di sei, e valutandoli per un centesimo se sono sei o più.

Art. 7. Tutti i nuovi titoli di consolidato 3.75 e 3.50 per cento da emettersi per effetto della conversione porteranno le firme impresse mediante apposito marchio a *fac-simile*.

Art. 8. A partire dal 2 gennaio 1907, i titoli al portatore 5 e 4 per cento soggetti a conversione saranno presentati nel regno agli stabilimenti della Banca d'Italia, che li annulleranno in presenza e previa firma dell'esibitore, contro rilascio di una ricevuta.

I corrispondenti titoli di nuovo tipo saranno consegnati non appena gli stabilimenti stessi ne abbiano la disponibilità.

I titoli nominativi e misti saranno presentati agli stabilimenti della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia.

Art. 9. I possessori residenti all'estero di rendite nominative e al portatore dei consolidati 5 e 4 per cento dovranno presentare i loro titoli per la sostituzione con titoli correlativi del consolidato 3.75 e 3.50 per cento, ai corrispondenti del tesoro incaricati del pagamento della rendita italiana che saranno indicati a suo tempo con decreto ministeriale.

Art. 10. Ove i titoli al portatore o misti, presentati alla conversione, siano mancanti delle cedole delle scadenze 1° luglio 1907 e successive, dai nuovi titoli verranno staccate le cedole corrispondenti, che l'amministrazione del debito pubblico custodirà per consegnarle contro rilascio delle cedole mancanti sui titoli convertiti.

Art. 11. Le iscrizioni di rendite dei consolidati 5 per cento lordo e 4 per cento netto, vigenti al 31 dicembre 1906, saranno tutte annullate, ed in corrispondenza all'ammontare di ciascuna di esse si iscriveranno rendite del 3.75 per cento da ridursi col 1° gennaio 1912 al 3.50 per cento.

Gli annullamenti nel gran libro degli assegni provvisori nominativi e al portatore e le iscrizioni delle nuove annualità al 3.75-3.50 per cento, si effettueranno gradatamente sulla presentazione degli assegni stessi.

Art. 12. In via provvisoria il gran libro delle rendite nominative di

consolidati 5 e 4 per cento servirà, con nuova ed unica numerazione, per le iscrizioni vigenti al 31 dicembre 1906 come gran libro delle rendite nominative del consolidato di nuovo tipo, fino a che la direzione generale del debito pubblico non ne effettui la rinnovazione.

Art. 13. Per la conversione dei titoli al portatore nell'interno del regno, la direzione generale del debito pubblico trasmetterà i nuovi titoli in corrispondenza delle richieste della direzione generale della Banca d'Italia, direttamente alle sezioni di regia tesoreria provinciale, le quali, col concorso delle rispettive delegazioni del tesoro, ne eseguiranno la consegna ai coesistenti stabilimenti della Banca d'Italia, verso ritiro di rendita 5 e 4 per cento in perfetta corrispondenza di tagli, secondo la tabella di cui al precedente art. 6.

Le sezioni di regia tesoreria provinciale, trasmetteranno alla direzione generale del debito pubblico i titoli di rendita 5 e 4 per cento ritirati e debitamente annullati.

Art. 14. La trasmissione tanto delle cartelle 5 e 4 per cento raccolte, quanto di quelle 3.75-3.50 per cento emesse per la conversione, avrà luogo tra le succursali e le agenzie della Banca d'Italia non situate nei capoluoghi di provincia e gli stabilimenti del rispettivo capoluogo in franchigia postale.

Art. 15. Per la conversione dei titoli al portatore in circolazione all'estero la direzione generale del debito pubblico trasmetterà i nuovi titoli direttamente agli istituti bancari indicati all'articolo 9 in conformità alle richieste che saranno fatte dagli istituti medesimi.

L'invio dei vecchi titoli 5 e 4 per cento ritirati per la conversione verrà fatto direttamente alla direzione generale del debito pubblico a cura dei predetti istituti.

Art. 16. I titoli nominativi e misti da convertire raccolti, ai termini dell'art. 8, dagli stabilimenti della Banca d'Italia nell'interno del regno, saranno trasmessi pel tramite delle rispettive sezioni di tesoreria provinciale alla direzione generale del debito pubblico, la quale, adempiute le necessarie operazioni interne, provvederà per la consegna dei corrispondenti titoli nuovi agli stabilimenti suddetti, a mezzo delle sezioni di tesoreria.

Art. 17. Gl'istituti bancari di cui all'art. 9 rimetteranno i certificati nominativi ritirati all'estero per la conversione alla direzione generale del debito pubblico, la quale provvederà alla loro rinnovazione ed al successivo invio a detti istituti dei nuovi titoli, per la consegna agli interessati.

Art. 18. Le operazioni affidate alla Banca d'Italia e alle case bancarie estere indicate nell'art. 9 saranno eseguite sotto la loro rispettiva responsabilità.

Ordiniamo, ecc.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 16 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MAJORANA.

INDICE DEGLI STUDI TEORICO-PRATICI

Le Chiese delle soppresse Collegiate conservate all'esercizio del culto. (G. C.) . *Pag.* 1

1. Scopo del presente studio. — 2 a 5. Vertenza amministrativa e giudiziaria riguardante una Chiesa Collegiata soppressa nel Napoletano dal Decreto 17 febbraio 1861, n. 251 - Sentenze del Tribunale e della Corte di Appello di Napoli 1° luglio 1903 e 27 aprile 1904. — 5. Disposizioni contenute nel Decreto luogotenenziale suddetto, nella legge Piemontese 29 maggio 1855, e nei Decreti Commissariali Pepoli e Valerio 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 per l'Umbria e le Marche, circa l'ufficiatura delle Chiese delle soppresse Collegiate (e altri enti) e spese relative. — 6. La legge 7 luglio 1866 - sua intelligenza - Disposizioni e provvedimenti per la sua esecuzione. — 7. Le legge 15 agosto 1867. — 8. La legge 19 luglio 1873. — 9. Considerazioni generali. — 10. Richiamo della giurisprudenza della Cassazione di Roma circa il non essere il Fondo pel culto obbligato ad adempiere in forma specifica gli oneri religiosi degli enti soppressi.

Il diritto alla pensione monastica e la sua imprescrittibilità. . . . . . » 65

Sul diritto del patrono povero d'avere gli alimenti sulle rendite della Chiesa o del beneficio di patronato (DOMENICO SCHIAPPOLI) . . . . . » 129

La dotazione delle Fabbricerie delle Chiese ex-ricettizie (ALFREDO PETRILLO). . . » 193

I. **Proponibilità dell'azione giudiziaria.** — 1. Occasione del presente studio. — 2. Posizione della quistione. — 3. Precedenti amministrativi e parlamentari degli art. 51-53 del Regolamento 25 agosto 1899. — 4. Carattere dell'art. 53. — 5. Sentenze della Corte di Appello di Trani e della Cassazione di Roma in causa Parroco Dizonno c. Comune di Triggiano. — 6. Sentenze della Corte di Appello di Napoli e della Cassazione di Roma in causa Simonelli-Comune di Apice. — 7. Esame critico delle sentenze. — 8. Applicabilità dell'art. 53 a dismissioni avvenute prima del 1899. — 9. Conclusioni.

Condizione giuridica del beneficiato rispetto al patrimonio beneficiario (GIUSEPPE BOTTI) » 321

La Regalìa beneficiaria (MICHELE ANSALONE). . . . . » 385

1. Generalità — 2. Origini e giustificazioni della *Regalia* e confutazione delle varie teorie - Il feudo — 3. Le dotazioni Sovrane — 4. Principi, come *defensores Ecclesiae* — 5. Il feudo, occasione della regalia, ma non fondamento giuridico della stessa — 6. Distribuzione canonica delle rendite ecclesiastiche attuata dallo Stato — 7. Modo di esistenza degli istituti ecclesiastici e sovranità dello Stato — 8. Ineguale distribuzione delle rendite ecclesiastiche - Ragioni d'ordine politico — 9. Antica amministrazione popolare dei beni ecclesiastici — 10. La Regalia sarebbe una larvata spoliazione dei beni della Chiesa — 11. Teoria ecclettica; la regalia risulta legittima dal complesso delle varie teoriche. — 12. Progetti di riordinamento della proprietà ecclesiastica - Progetto PISANELLI — 13. Progetti SELLA e VACCA - Progetto CORSI e legge 7 luglio 1866 N. 3036 — 14. Progetto PERUZZI — 15. Progetto MAURI — 16. Progetto CADORNA — 17. Riforme parziali negli Economati introdotte dall'On. MANCINI — 18. Progetto VILLA — 19. Riforme Economali dei Ministri FERRARIS, CHIMIRRI, BONACCI, SANTAMARIA - NICCOLINI, COSTA — 20. Contributo di dottrina sull'argomento - Opinioni dell'ALESSIO, del PAPA, dell'OLMO, del RINALDI, del PADELLETTI, del FINESCHI, del MASCI, del CONFORTI, del SAVARESE, dello SCADUTO — 21. Sistema canonico pei frutti dei benefici vacanti — 22. Epoca in cui la *regalia* cominciò ad esercitarsi e varie opinioni in proposito — 23. La regalia in Sicilia — 24. La regalia nel Napoletano — 25. La regalia nel Lombardo-Veneto, nel Piemonte ed in Toscana — 26. Contenuto del diritto di *regalia* e possibile suo mantenimento nel sistema di separazione - *R.° assenso - Tutela - Sequestri di repressione e di conservazione, Spoglio, percezione de' frutti durante le vacanze - Terzo pensionabile* — 27. La regalia e il *patronato Regio* — 28. Funzione della *regalia* secondo gli attuali ordinamenti - Interpretazione esatta

dell'art. 18 dello Statuto - Conseguenze rispetto alla potestà regolamentare in materia di regalia. - Rinunzia od estensione della stessa - La Regalia funzione di Stato — 29. Il nuovo Regolamento del 2 marzo 1899 N. 64 - Esame dello stesso - Proposte di modifiche ed aggiunzioni — 30. Sequestro di repressione — 31. Art. 23 circa le denunzie delle vacanze — 32. Art. 24 circa l'appoggio dell'autorità giudiziaria nel caso di opposizione per le prese di possesso — 33. Art. 30 e le anticipazioni di estagli e di annualità — 34. Garanzie per la immissione in possesso — 35. Massa comune e sequestro delle relative porzioni - Riforme — 36. Rappresentanza del R.° Patronato in giudizio, ed ammissione al gratuito patrocinio — 37. Aggiusto di rata ed interpretazione dell'art. 93 — 38. Riforme nell'organismo delle amministrazioni economali - Conclusione.

Il diritto di patronato agnatizio e le sue trasformazioni (CRISTOFORO ASTORRI) . *Pag.* 513

La conversione della rendita rispetto agli Enti ecclesiastici (NICOLA COVIELLO) . . » 577

Disposizioni a favore di Comunità religiose soppresse fatte per interposta persona (AMILCARE FONTANA) . . . . . » 588

La dotazione delle Fabbricerie delle Chiese ex-ricettizie (ALFREDO PETRILLO). . . » 641

II. **Costituzione della fabbriceria.** — 1. *Quid iuris* se manca la fabbriceria alla parrocchia? Parere del Consiglio di Stato; Circolari ministeriali. — 2. Opinioni dello SCADUTO e del CALISSE; sentenze del Tribunale di Cassino e della Corte di Appello di Napoli; principi generali di diritto che regolano la materia. — 3. Lavori preparatori della legge 4 giugno 1899; testo della legge e del regolamento. — 4. Conclusione. — 5. Intervento del Subeconomo e del Ricevitore del Registro; opinione dello SCADUTO; confutazione.

III. **Criteri pratici per la determinazione della dotazione delle fabbricerie.** — 1. Mancanza di norme precise nelle nostre leggi. — 2. Legislazione degli ex-Stati. — 3. Legge e regolamento 1899. — 4. Criteri adottati dalla giurisprudenza.

La conversione della rendita e gli enti ecclesiastici (SAVERIO FINO) . . . . . » 658

Competenza vescovile o civile per la decadenza dal « Titulus Patrimonii » ? (FRANCESCO SCADUTO) . . . . . » 676

1. Precedenti. — 2. Fatto: richiesta della Congregazione di Carità per la giustificazione della non decadenza, e comminazione di sospendere il pagamento — 3. Eccezioni dei patrimonisti: competenza dell'autorità civile. — 4. Pretesa spiritualizzazione dei beni costituiti in titulus patrimonii. — 5. Il fondatore si rimetteva al diritto comune « pro tempore » non al diritto canonico « pro ut sic »: altronde, in caso contrario, la clausola sarebbe nulla. — 6. Competenza civile sostituita all'ecclesiastica per l'abolizione del foro ecclesiastico o per la legge 13 maggio 1871 art. 17. — 7. Distinzione tra competenza amministrativa del Vescovo e competenza giudiziaria del foro ecclesiastico, non portante all'esclusione della competenza civile. — 8. Mentre formalmente si eccepisce l'incompetenza dell'ente amministratore a richiedere la giustificazione pel godimento ed a comminare la sospensione del pagamento, sostanzialmente si intende eccepire l'incompetenza dell'autorità giudiziaria civile a pronunziare. — 9. Pretesa incompetenza civile a pronunziare senza la previa produzione del pronunziato vescovile; la produzione incomberebbe agli attori, che nella specie sono i patrimonisti; l'ente amministratore non ha pregiudicato la quistione del foro competente; i patrimonisti praticamente non potrebbero non adire il civile. — 10. L'ente amministratore non pregiudicherebbe la quistione del foro competente neppure ritenendo la decadenza. — 11. Dovrebbe rendersi attore, se avesse assegnato usufrutto di beni e non annualità. — 12. La Cassazione Roma 8 novembre 1890 richiede il pronunziato del Vescovo, ma non allega alcuna ragione. — 13. L'ente amministratore deve rendersi attore per domandare la restituzione dell'indebito pagato. — 14. Esistenza dell'indebito. Esclusione della buona fede. L'adempimento degli oneri non esenta dalla restituzione, ma dà diritto a scomputarli. Interessi.

INDICE ALFABETICO-ANALITICO

A

Abbazie -- V. *Decreto Valerio.*

Affitti o colonìe perpetue — V. *Enfiteusi.*

Amministrazione pubblica — Sentenza di condanna e titoli di credito — Mancata iscrizione e diniego di iscrizione in bilancio — Efficacia, 610.

Appello — Rinunzia tacita — Fatto incompatibile colla volontà di proseguire il giudizio — Esecuzione della sentenza in base alla clausola provvisionale e al precetto intimato, 54.

— Domande connesse all'azione e alle eccezioni delle parti — Non sono domande nuove, 114.

Archivi di Stato, delle Provincie, dei Comuni e di enti morali, V. *Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi.*

Asili infantili — V. *Opere pie.*

Asse ecclesiastico — Demanio — Leggi eversive — Fondazione di culto sopprimibile non soppressa — Soppressione invocabile solo dal Demanio, non da terzi, 165.

— Demanio e Fondo pel culto — Enti distinti e reciprocamente autonomi — Compensazione delle spese di giudizio — Esercizio del potere insindacabile del giudice — Soccombenza e vittoria delle due Amministrazioni suddette nello stesso giudizio — Conseguenze, 600.

— Enti soppressi — Leggi eversive — Demanio — È successore degli enti *jure devolutionis, non jure successionis* — Conseguenze, 155.

Assegno di congrua — V. *Congrua parrocchiale.*

Atti amministrativi — V. *Competenza.*

Atti di sacra visita — Autorità e forza probante, 561.

Atti legislativi e parlamentari — Legge 28 dicembre 1905, n. 597 che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, 126.

— R. Decreto 22 marzo 1906, n. 96, sulle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, 498.

— Decreto ministeriale 20 aprile 1906 per la convocazione del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica, 498.

— Decreto ministeriale 20 aprile 1906 per la nomina del Presidente del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza, 499.

— Estratto della relazione dell'On. GIANTURCO, presentata alla Camera dei Deputati li 14 giugno 1905 per la legge sulle Convenzioni internazionali riguardanti i conflitti di leggi in materia di matrimonio, divorzio e tutela di minorenni tra l'Italia e i vari Stati d'Europa, 499.

— Legge 7 settembre 1905 n. 523 colla quale si dà piena ed intera esecuzione alle convenzioni riguardanti i conflitti di leggi in materia di matrimonio, di divorzio e separazione personale, e tutela dei minorenni tra l'Italia e vari Stati d'Europa, 503.

— R. Decreto 18 settembre 1905, n. 524 che autorizza e contiene la traduzione italiana delle Convenzioni di diritto internazionale privato suddette, 503.

— Legge 29 giugno 1906, n. 262, riguardante la conversione delle rendite consolidate 5 per cento lordo e 4 per cento netto, 575.

— Relazione che precede il disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie ripresentato alla Camera dei Deputati il 16 dicembre 1906, 622.

— R. Decreto 29 giugno 1906 n. 263, contenente norme per l'esecuzione della legge sulla conversione della rendita, 634.

Autorizzazione a stare in giudizio — *Fumus boni iuris* — Autorizzazione giustificabile, 490.

B

Beneficenza pubblica — V. *Opere pie.*

Beneficio ecclesiastico — La condizione giuridica del beneficiato rispetto al patri-

monjo beneficiario (*Studio di* Giuseppe Botti), 325.
— Usufrutto — Usufrutto civile — Diritto canonico — Patrimonio beneficiario — Scopi e destinazione — Eredi dell' investito, 93.
— Frutti — Diritto del beneficiato a percepirli — Usufrutto — Diritti maggiori di quelli di qualsiasi usufruttario — Tassa di manomorta — Colpisce i frutti e non il capitale, 54.
Benefici vacanti — V. *Economato Generale dei benefici vacanti.*

C

Campane, V. *Quiete pubblica.*
Capitoli cattedrali — Massa piccola per retribuzioni corali — Reddito permanente - Tassa del 30 per cento — Applicazione — Restituzione, *Pag.* 265.
— Massa piccola per distribuzioni corali — Tassa 30 per cento — Art. 25 legge 19 giugno 1873 — Inapplicabilità della tassa — Limiti per l'applicazione, 269.
— Massa piccola per distribuzioni corali — Non costituita con beni o rendite di canonicati — Appartenenza al Capitolo — Esenzione dalla devoluzione al Demanio e dalla tassa 30 per cento, 275.
— Massa piccola per distribuzioni corali — Sua natura — Proventi di essa — Non costituiscono parte integrante del reddito prebendale — Mancanza o deficienza della massa grossa — Non vale a caratterizzare come prebendale la massa piccola — Eccezioni possibili — Necessità di legale prova, 268.
— Massa piccola per distribuzioni corali — Maggiori partecipazioni di essa dei canonici in confronto dei beneficiari minori — Parte di prebenda — Demanio — Tassa 30 per cento — Benefici soppressi — Abbuono — Art. 25 legge 19 giugno 1873, 289.
— Canonicati soppressi — Massa piccola per distribuzioni corali — Come costituita — Indemaniazione e tassa 30 per cento — Demanio — Onere della prova — Articolo 16 legge 7 luglio 1866, 508.
— Massa *communis* — Originaria distribuzione *ratione servitii* — Atto di transazione fra Capitolo e Demanio — Nuova natura di distribuzione *ratione officii* derivante *ex contractu* — Tassa di passaggio di usufrutto, 253.
— Benefici minori o mansionariati — Loro natura — Legge 15 agosto 1867, art. 6 — Conservazione di sei benefici minori — Soppressione e svincolo degli altri in soprannumero — Patroni svincolanti — Necessità di determinazione dei benefici svincolati — Giudizio di fatto sulla natura dei benefici, 250.
— Prebende proprie e speciali di ciascun canonico — Massa comune per distribuzioni manuali o minute — Quote di partecipazione dei canonicati eccedenti i dodici — Esenzione dalla soppressione — Prebenda — Massa grossa — Massa per distribuzioni corali — Distribuzioni manuali e minute — Regolamento 2 marzo 1899 — Idem 8 dicembre 1861 per le provincie napoletane — Articolo 25 legge 19 giugno 1873 — Tassa 30 per cento, 479,
— Rappresentanza giudiziale — Arcidiacono — Procuratore capitolare, 479.
Cappellano, V. *Congrua parrocchiale* e *Prescrizione quinquennale.*
Casa canonica, V. *Congrua parrocchiale.*
Case operaie, V. *Opere pie.*
Cassazione — Sostituzione di più idonei motivi e ragioni a quelli del Magistrato di Appello, 43, 93.
— Ricorso per cassazione — Sentenza di appello non notificata — Termine per ricorrere — Bolletta di deposito, 607.
— V. *Competenza.*
Cattedratico, V. *Congrua parrocchiale.*
Certificati della Curia Vescovile — Forza probante, 617.
Chiese collegiate — Le chiese delle soppresse collegiate conservate all'esercizio del culto (studio di G. C.), 1.
— Bolla di fondazione — Obbligo di fornire un coadiutore o cappellano — Leggi di soppressione — Obbligo trasferito nel Fondo pel culto, 32.
— Parrocchia — Obbligo di fornire un coadiutore — Fondo culto — Prescrizione trentennale — Prescrizione quinquennale — Decreto Valerio, 57.
— Vicaria curata annessa — Decreto Valerio — Soppressione illegale — Ripristinamento della dotazione del beneficio

— Azione contro il Fondo culto — Diritto alla dotazione di ente conservato — Carattere di retribuzione ed obblighi inerenti — Prescrizione trentennale inapplicabile, 150.
— Conservazione al culto — Spese di culto e di ufficiatura — Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 nel Napoletano — Leggi di soppressione posteriori — Obbligo del Fondo per il culto a provvedervi, 179.
— Conservazione al culto — Spese di culto e di ufficiatura — Provincie napoletane — Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, art. 21 e 24 — Obbligo del Fondo culto — Inizio dell'obbligo — Prova, 179.
— Provincie napoletane — Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, art. 21 e 24 — Conservazione della Chiesa al culto — Spese di culto ed ufficiatura — Obbligo del Fondo pel culto, 173.
— Identificazione in esse del ministero curato e parrocchiale, 561.
— Spese di culto e di ufficiatura — Azione di rivalsa contro il Fondo culto — Prescrizione trentennale — Prescrizione quinquennale inapplicabile, 179, 561.
Chiese ex conventuali aperte al culto — Monumento nazionale — Quadri ed oggetti d'arte — Sono proprietà della Chiesa ex conventuale — Inalienabilità — Terzo detentore — Azione del Fondo culto e del Ministero della Pubblica Istruzione per la restituzione — Legge 7 luglio 1866 — Legge 12 giugno 1902 — Prescrizione trentennale inapplicabile, 142.
— V. *Parrocchia e Parroco, Vescovo.*
Chiese *e case parrocchiali* — Restauri — Provincie ex-pontificie — Carico della spesa — Riparto, 746 — V. *Congrua parrocchiale, Edifizi servienti al culto, Parroco e parrocchia.*
Chiese ricettizie — La dotazione delle Fabbricerie delle chiese ex ricettizie (*Studio* di A. Petrillo), 193, 641.
— Soppressione — Massa comune formante le porzioni o partecipazioni — Breve « Impensa » del 1819 — Riforme da esso apportate — Ricettizie numerate, 479.
— Legge 4 giugno 1899 sulle congrue parrocchiali — Effetto revocatorio — Sua efficacia — Giudicato o contratto legalmente irretrattabile — Rapporti degli interessati — Chiese ex-ricettizie — Dotazione — Tentativo d'accordo bonario — Progetto di assegnazione provvisoria, 702.
— Parrocchia — Rappresentanza in giudizio — Azioni giudiziarie — Chiese ricettizie — Dotazioni — Esecuzione provvisoria — Vie giudiziarie, 702.
— Acquisto delle rendite da parte dei Comuni — Demanio e Fondo culto — Proprietà dei Comuni — Dotazione — Tentativi di accordo bonario — Progetto di assegnazione provvisoria, 733.
— Dotazione — Misura — Art. 7 della legge 4 giugno 1899 — Art. 51 e 54 del Regolamento 25 agosto 1899 — Esecuzione provvisoria — Diritto del parroco di ricorrere alle vie giudiziarie — Provvedimenti definitivi, 734.
Circolari, istruzioni, ed altri provvedimenti amministrativi — Circolare del Ministero dell'Interno in data 17 ottobre 1905 ai Prefetti concernente i conti delle istituzioni di beneficenza — Decreti dei Consigli di Prefettura — Tassa di bollo, 64.
— Circolare del Ministero dell'Interno 23 gennaio 1906 ai Prefetti del Regno, concernente l'assistenza all'infanzia abbandonata, 127.
— Modello di Statuto per le Confraternite — Circolare del Ministero dell'Interno 2 gennaio 1906 ai Prefetti del Regno, 186.
— Circolare del Ministero dell'interno in data 24 gennaio 1906 ai Prefetti concernente l'assistenza all'infanzia abbandonata — Terzo delle rendite delle istituzioni elemosiniere, 317.
— Circolare del Ministero dell'interno 23 maggio 1906, ai Prefetti, concernente gli archivi delle Provincie, dei Comuni e degli enti morali — Depositi degl'inventari negli archivi di Stato, 319.
— Circolare del Ministero dell'Interno in data 5 giugno 1906, ai Prefetti, concernente i bilanci e i conti delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, 509.
— Circolare del Ministero dell'interno 24 marzo 1906, concernente l'insegnamento professionale pratico negl'istituti pii di educazione, 511.
Coadiutori parrocchiali — Coadiutore per-

manente — Ineleggibilità a consigliere comunale — Giudizio di fatto, 154.
— Necessità del suo mantenimento — Obbligo del Fondo pel culto — Art. 16 del Decreto Pepoli, 283.
— Onere del mantenimento dei coadiutori — Antica consuetudine — Ammontare dell'assegno, 617.
—V. *Chiese collegiate, Parrocchia e Parroco.*
Colonìe perpetue — V. *Enfiteusi.*
Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica — V. *Atti legislativi e parlamentari.*
Commenda ecclesiastica — V. *Decreto Valerio.*
Competenza — Ricorso alla Giunta Prov. Amm. — Rinvio d'ufficio alla Cassazione di Roma per dichiarazione di competenza — Competenza amministrativa — Decisione di merito della Giunta Prov. Amm. — Compensazione delle spese del giudizio — Legittimità della pronunzia di compensazione, 181.
— Ricorso alla Cassazione territoriale o alla Sezione Civile della Cassazione di Roma — Competenza speciale di questa — Sospensione di ogni provvedimento — Rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, 242.
— Ricorso denunziante la violazione e falsa applicazione della legge 15 agosto 1867 — Giudizio contestato col Fondo per il culto — Competenza esclusiva della Cassazione di Roma, 35, 92.
— Ricorso denunziante la violazione della legge 7 luglio 1866 — Ricorso del Fondo culto e del Demanio denunziante altro motivo contro la stessa sentenza — Connessione dei due ricorsi — Competenza esclusiva della Corte di Cassazione di Roma, 96.
— Cassazione — Ricorsi — Violazione delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose — Giudizio non fatto in contradditorio dell' Amministrazione dello Stato — Competenza della Cassazione territoriale, non della Cassazione di Roma — R. Decreto 12 dicembre 1875, art. 3, 539.
— Giudizio di rinvio della Cassazione — Piena giurisdizione dell'autorità cui fu rinviato il giudizio — Induzione legale di rinvio della intera causa — Assoluta mancanza di giurisdizione sulla controversia nel magistrato di cui la sentenza fu annullata, 351.
— Erezione di una mensa Vescovile — Rendita a carico di altra Mensa — Obbligo dello Stato di assunzione a discarico dell'onere — Diritto patrimoniale — Competenza dell'autorità giudiziaria, 343.
— Competenza giudiziaria — Natura giuridica di un ente — Sua destinazione — Questione di diritto civile, 693.
— Competenza giudiziaria — Abolizione delle decime sacramentali — Comune delle provincie Napoletane — Congrua al Parroco — Obbligo addossato al Fondo pel culto, 162.
— Opera pia — Funzione ospitaliera ed elemosiniera equipollente, ovvero non predominio dell'una sull'altra — Competenza amministrativa, 240.
— Legge 17 luglio 1890 — Trasformazione — Eremi, 353.
— Impiegati di enti locali — Provvedimento amministrativo disciplinare di licenziamento — Impugnativa — Diritto alla inamovibilità — Competenza giudiziaria — Limiti di questa — Legge 20 marzo 1865, alleg. E, art. 2 e 4, 541.
— Fondazione testamentaria — Scopo di culto e scopo elemosiniero — Legge 17 luglio 1890 — Decreto di trasformazione e concentramento — Questioni riguardanti la definizione giuridica della fondazione — Incompetenza della IV Sezione del Consiglio di Stato — Competenza giudiziaria, 90.
— Istituzione di pubblica beneficenza — Questioni attinenti alla natura degli enti — Titoli — Autonomia giuridica degli enti — Concentramento, 604.
— Questione di proprietà di beni — Competenza dell'autorità giudiziaria — Confraternita — Trasformazione, 350.
— Istituzioni di beneficenza pubblica — Concentramento nella Congregazione di carità — Esistenza o cessazione dell'autonomia dell'ente concentrato — Competenza giudiziaria, 458.
— Legato — Concentramento — Natura giuridica del legato — Competenza giudiziaria, 457.
— Inabili al lavoro — Ordinanza di rim-

borso dell' Intendente — Ricorso alla Giunta provinciale — Termine perentorio di 20 giorni — Eccezione di irricevibilità del ricorso per decorrenza di termini — È elevabile in ogni stadio del giudizio, e anche d'ufficio, 181.

— Inabili al lavoro — Rimborso di spese di mantenimento — Competenza dell'autorità amministrativa dichiarata dall'autorità giudiziaria — Prescrizioni inammissibili — Notificazione dell'ordinanza dell'Intendente — Potenzialità del bilancio comunale — Interessi di mora, 572.

— Competenza — Inabili al lavoro — Spese di ricovero — Rimborso — Contestazioni — Competenza amministrativa — Ritardo ultra annale dell'ordinanza di rimborso, 694.

— Rimborso di spese per il mantenimento degli indigenti inabili al lavoro — Legge 30 giugno 1899 e Decreto 19 novembre 1899 — Ordinanze di pagamento — Reclami — Competenza dell'autorità amministrativa — Questioni non fondate esclusivamente su rapporti di diritto civile e politico; 36.

— Inabili al lavoro — Spese di ricovero — Rimborso — Contestazioni — Competenza amministrativa — Ritardo ultra annale dell'ordinanza di rimborso, 150.

— V. *Congrua parrocchiale.*

Comune — V. *Congrua, Edifizi servienti al culto, Prestazioni di culto.*

Concentramento — V. *Competenza, Confraternite, Opere pie.*

Confraternite — Modello di statuto per le Confraternite — Circolare del Ministero dell'Interno, in data 2 gennaio 1906, ai Prefetti del Regno, 186.

— Trasformazione e concentramento — Ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato — Rappresentanza — Priori, camerlenghi, primiceri — Necessità di autorizzazione — Irricevibilità del ricorso, 62.

— Camerlengo — Rappresentanza dell'ente in giudizio — Azioni possessorie o di conseguimento di rendite — Non occorre autorizzazione — Giudizio in cui l'ente è convenuto — Non necessaria l'autorizzazione preventiva, ma solo deve prefiggersi un termine per conseguirla, 526.

— Decreto di trasformazione — Legale norma della trasformazione: art. 91 legge 17 luglio 1890 — Applicabilità della trasformazione alle Confraternite — Eccettuazione delle sole rendite riconosciute necessarie al culto ed agli edifizi indispensabili per l'esercizio del culto — Legati specifici di messe di suffragio — Esclusione dalla trasformazione — Necessità di legale dimostrazione, 311.

— Provincie Parmensi — Decreti imperiali 17 luglio 1805 e 30 dicembre 1809 — Effetti — Concentramento di lasciti, 746.

— V. *Autorizzazione a stare in giudizio, Competenza, Opere pie.*

Congregazione di carità — V. *Opere pie.*

Congregazione soppressa — Obbligo di amministrare la dotazione di una Chiesa o Cappella — Fondo pel culto — Semplice amministratore — Spese di culto — Obbligo del Fondo pel culto, 39.

Congrua parrocchiale — Legge 7 luglio 1866, art. 28, n. 4 — Inesistenza di un diritto esperibile dai Parroci — Prudente arbitrio del Fondo pel culto — Fondi disponibili, 28.

— Spese di culto — Legge 7 luglio 1866 — Fondo pel culto — Fondi disponibili — Necessità della domanda — Legge 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Supplemento di congrua dovuto per diritto, e al netto delle spese di culto — Non necessaria la domanda, 87, 88 e 612.

— Legge 4 giugno 1899 — Oneri da dedursi — Congrua netta — Art. 3 legge 30 giugno 1892 — Non abrogazione di essa, 28.

— Legge 30 giugno 1892 — Diritto ad una rendita netta — Pesi patrimoniali — Intelligenza di essi — Spese necessarie per le funzioni parrocchiali inerenti al beneficio, 28.

— Legge 30 giugno 1892 — Spese di culto — Pesi patrimoniali — Leggi canoniche sulla congrua — Assegno alimentare — Legislazione anteriore alla legge 30 giugno 1892 — Supplementi di congrua — Caratteri — Legge 30 giugno 1892 — Domanda non più necessaria, 467.

— Legge 30 giugno 1892 — Supplemento stabilito con la detta legge, ma non ancora liquidato — Prescrizione quinquennale - Inapplicabilità, 239.

— Legge 30 giugno 1892, art. 3 — Diritto del Parroco dal 1 luglio 1892 — Assegni di congrua — Rimunerazione di opera prestata e concessione graziosa — Prescrizione — Non necessaria la domanda — Imposta fabbricati — Deducibilità di essa — Spesa pel coadiutore — Pesi patrimoniali — Spese di culto inerenti al beneficio, 104, 292.
— Non può essere gravata dall'onere delle spese di culto — Spese di ufficiatura — Arretrati — Obbligo del Fondo pel culto — Buona fede — Domanda giudiziale — — Spese sostenute dal Parroco — Rimborso, 361.
— Spese di culto — Legge 30 giugno 1892, articolo 3 — Misura fissa del 15 per cento inapplicabile — Rimborso delle spese effettive — Congrua libera di qualsiasi peso — Legge 4 giugno 1899 — Non ha effetto retroattivo — Funzioni religiose — Feste solenni — Obbligatorietà pel Parroco — Spese di culto — Parroco — Gestione di negozio — Fondo pel culto — Indebito arricchimento — Spesa pel Cappellano — Prescrizione quinquennale — Inapplicabilità, 602.
— Casa canonica — Manutenzione — Pesi della Fabbriceria — Deduzione dall'ammontare della congrua, 733.
— Legge 4 giugno 1899 — Effetto revocatorio — Efficacia — Giudicato o contratto legalmente irretrattabile — Rapporti degli interessati, 733.
— Supplementi — Leggi 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899 — Pesi patrimoniali — Spese necessarie per le funzioni parrocchiali — Legge e Regolamento 1899 — Irretroattività — Criteri da essi adottati — Guida per l'applicazione della legge precedente — Spese per l'esercizio del culto e della Chiesa — Determinazione — Criteri — Spesa pel predicatore quaresimale e dell'Avvento, 617.
— Parte della dotazione della Parrocchia — Emolumento personale del Parroco — Usufrutto — Impignorabilità, 54.
— Parroco Spese di culto — Non possono gravare su quell'assegno, 43.
— Supplementi — Questioni relative — Competenza dell'autorità giudiziaria, 617.
— Assegno di congrua — Bilancio comunale — Iscrizione d'ufficio — Ricorso contro — decisione della Giunta prov. amm. — Inammisibilità del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, 61.
— Pesi patrimoniali e beneficiari — Diritto di cattedratico e quarta decimale al Vescovo — Deduzione — Obbligo dei Comuni — Sostituzione del Fondo pel culto — Pagamento della congrua e pesi durante la vacanza del beneficio all'Economato, 368.
— Prescrizione quinquennale — Spese di culto — Inapplicabilità, 28, 43, 104, 159, 173, 239, 292, 361, 467, 561, 602, 617.
— V. *Competenza*, *Chiese ricettizie*, *Manomorta*, *Parrocchia e Parroco*.

Consiglio di Stato — IV Sezione — Competenza a pronunziare su ricorso contro un Decreto Reale — Domanda di sospensione del Decreto — Competenza della IV Sezione — Provvedimento analogo di un Tribunale — Dichiarazione di cessazione dei suoi effetti da parte delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma, 240.
— Sezione IV — Revocazione — Errore di fatto — Condizioni necessarie, 490.
— Ricorso alla IV Sezione — Firma di esso — Validità, 492.
— V. *Competenza*, *Opere pie*.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza — V. *Atti legislativi e parlamentari*.

Conversione della rendita — V. *Rendita (conversione della)*.

Corpi morali — V. *Enti morali*.

D

Decime sacramentali - Rinuncia — Novazione impossibile — Interessi di un capitale — Obbligazione, 103.
— Legge 28 dicembre 1905 n. 597 che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727 (serie 3ª) per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, 126.
— Relazione che precede il disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie ripresentata alla Camera dei Deputati li 16 dicembre 1906, 622.

Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, art. 16 — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico

— Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto, 43.
— V. *Coadiutori parrocchiali, Parrocchia e Parroco.*
Decreto Valerio — Articolo 21 — Prescrizione quinquennale — Enti conservati — Inapplicabilità — Beni appresi ingiustamente e senza le formalità volute dalla legge — Adempimento di obbligazione personale o creditoria — Onere del mantenimento di un coadiutore, 32.
— Prescrizione quinquennale — Beni indemaniati — Decorrenza — Inventario — Possessori noti — Contradittorio — Inapplicabilità della prescrizione — Rendite sequestrate — Accettazione — Investito di enti soppressi — Riserva o protesta — Decreto di dissequestro — Rinuncia ad impugnare la soppressione — Leggi di soppressione — Loro applicazione — Abbazie — Cura d'anime — Unione da tempo immemorabile — Unico ente — Commenda ecclesiastica — Unione per accessione — Cura d'anime *in habitu et in actu* — Vicari temporanei — Legge 15 agosto 1867, 688, 712.
— V. *Chiese collegiate, Enfiteusi, Parrocchia e Parroco, Sacrestia.*
Demanio — V. *Asse ecclesiastico, Chiese ricettizie, Parrocchia e Parroco.*
Diritto canonico — Leggi sull'Asse ecclesiastico, 93.
— Materie in cui continua ad essere in vigore, 103.
Distribuzioni corali — V. *Patronato.*

E

Economato dei benefizi vacanti — La regalia beneficiaria (*Studio* dell'Avv. Michele Ansalone), 385.
— Suo potere di sorveglianza e vigilanza sulle amministrazioni delle Chiese e degli altri enti ecclesiastici conservati — Alienazione di beni a questi appartenenti — Procedimento per la necessaria autorizzazione governativa ed esecuzione del relativo decreto — È di spettanza dell'Economato, 98.
— Sicilia — Diritto di spoglio tuttora vigente — Usufrutto beneficiario — Sua natura — diritti degli eredi del beneficiato Loro regolamento in confronto dell'Economato, 114.
Edifizi servienti al culto — Insufficenza della Chiesa parrocchiale — Costruzione di nuova Chiesa Comune — Art. 299 legge com. e prov. 4 maggio 1898 — Limiti dell'obbligo del Comune, 163.
— Articolo 299 legge comunale e provinciale — Carattere sussidiario e suppletivo · Leggi speciali e locali di antichi Stati italiani tuttora in vigore — Provincie ex-pontificie — Diritto canonico in vigore — Concilio Tridentino — Sue disposizioni sulle riparazioni e ricostruzione delle Chiese, 470.
— Comune — Obbligo di provvedere per gli edifici di culto · Carattere ed estensione dell'obbligo Lavori strettamente necessari, 471.
— Decreto 30 dicembre 1809 — Provincie Parmensi — Obbligo dei Comuni nella insufficenza delle rendite delle opere parrocchiali — Sovrimposta — Parrocchiani, 740.
— V· *Chiese e case parrocchiali.*
Elemosine ed altre offerte — V. *Ricchezza mobile.*
Enfiteusi — Diritto di devoluzione — Decadenza — Art. 23 legge 7 luglio 1866 — Decreto Valerio 3 gennaio 1861, 280.
— Affitti o colonie perpetue — Non sono ammessi dal Codice Civile — Enfiteusi — Colonia perpetua stipulata sotto le leggi canoniche — Ammissibilità — Art. 29 disposiz. trans. Cod. Civ. — Prescrizione trentennale — Decorrenza, 698.
— Enfiteusi ecclesiastiche — Leggi di ammortizzazione — Fitti *ad longum tempus* — Libera disponibilità dei beni — Durata di 10 anni — Decretale Paolina, *Ambitiosae* — Prescrizione immemorabile — Presunzione di titolo, 723.
— Prescrizione trentennale — Inversione del titolo del possesso — Assenso Regio, 723.
Enti autonomi a scopo di culto — V. *Fondazioni di culto.*
Enti ecclesiastici conservati — Vendita dei beni ad essi appartenenti — Decreto 19 ottobre 1893 - Autorizzazione governativa all'alienazione — Applicabilità delle

norme del Regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità dello Stato — Unico incanto, 97.
— V. *Fondo Culto.*
Enti morali — Disposizioni a favore di comunità religiose soppresse, fatte per interposta persona (*Studio* dell'avv. Amilcare Fontana), 588.
— Lasciti testamentarii — Provincie napoletane — R. Decreto 18 maggio 1857 — Autorizzazione preventiva non necessaria — Diritto acquisito all'accettazione del legato — Decreto prodittatoriale 18 ottobre 1860 — Ha effetto posteriore, 155.
Enti soppressi — V. *Asse ecclesiastico.*
Eremi — V. *Competenza.*
Fabbricerie — La dotazione delle fabbricerie delle Chiese ex-ricettizie (*Studio* di A. Petrillo), 193, 641.
Fondazione autonoma a scopo di culto — Caratteri costitutivi dell'autonomia — Necessità di propria personalità giuridica e di speciale dotazione — Disposizioni per celebrazioni di messe — Quando sono vietate — Legato pio a favore di ente conservato, 246, 352, 461.
— Celebrazione di messe — Inadempimento — Obbligo di pagamento degli arretrati — Prescrizione quinquennale — Non è applicabile, 165.
Fondo pel culto — Amministrazione dello Stato — Rappresentanza in giudizio — Ricevitori del Registro — Rappresentanza legale piena — Supplemento di congrua e spese di culto, 444.
— Pagamento dei debiti ed oneri degli enti soppressi — Art. 30 legge 7 luglio 1866 — Non applicabile agli enti conservati, 150.
— V. *Asse ecclesiastico, Parrocchia e Parroco.*
Giunta Provinciale Amministrativa — V. *Competenza, Consiglio di Stato, Opere pie.*
Giuspatronato — V. *Patronato.*
Giustizia amministrativa — V. *Consiglio di Stato.*

I

Imposta di ricchezza mobile — V. *Ricchezza mobile.*
Inabili al lavoro — V. *Competenza* ed *Opere pie.*
Incitamento all'odio fra le classi sociali — V. *Ordine pubblico.*
Incorporazioni — V. *Decreto Valerio, Parrocchia e parroco.*
Infanzia abbandonata — V. *Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi.*
Ipoteca — Diritto d'ipoteca e azione giudiziaria che ne è garanzia — Sono diritti reali mobiliari — Azione attiva o negativa ipotecaria — Competenza — Valore della causa agli effetti della competenza, 610.
Istituti di educazione — V. *Circolari, istruzioni ed altri provvedimenti amministrativi.*
Istituzioni pubbliche di beneficenza — V. *Opere pie.*

L

Legati — Trasmissione del legato — Necessità dell'accettazione — Art. 862 Codice civ., 155.
Legge 4 giugno 1899 sul supplemento di congrua di parroci — V. *Chiese collegiate, Chiese ricettizie, Congrua parrocchiale, Parrocchia e parroco.*
Leggi — Progetto di legge — Decadenza — Richiamo inefficace, 159, 361.
— Presentazione di un disegno di legge — Interpretazione autentica inammessibile, 174.
Leggi, decreti e regolamenti — V. *Atti legislativi e parlamentari.*

M

Magistrati ordinari — Deficienza dei fatti — Domande delle parti — Applicazioni di diritto — Ufficio del Giudice, 698.
Mandati di coazione — Requisiti, 544.
Manomorta (tassa di) — Congrua del Parroco — Riconoscimento civile della sua nomina — Tassa dovuta da altri — Patrimonio dell'ente morale — Frutti di tale patrimonio — Applicabilità su questi della tassa, 37.
Matrimonio — Legge 7 settembre 1905 numero 523 colla quale si dà piena ed in-

tiera esecuzione alle convenzioni riguardanti i conflitti di leggi di matrimonio, divorzio, tutela tra l'Italia e i vari Stati esteri, preceduta dalla relazione parlamentare dell'on. Gianturco, 499 e segg.
— Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia, per F. BRANDILEONE (*Bibliografia*), pag. 640.
Ministri del culto — V. *Ordine pubblico.*
Monasteri e monaci — V. *Enti morali, Pensioni monastiche.*
Monti di pietà — Loro natura giuridica — Tutela devoluta alle Commissioni provinciali di beneficenza —, Approvazione dei conti spettante ai Consigli di Prefettura, 121.
— Giudizio sui conti — Legge 18 luglio 1904 — Competenza del Consiglio di Prefettura, 495.
Monumenti ed oggetti di antichità e di arte — Legge 12 giugno 1902 — Enti proprietarii — Vincolo di inalienabilità ma capacità di rivendicazione della proprietà, 490.

O

Opere pie — Diritto di vigilanza spettante ai Consigli Comunali — Sua natura e limiti — Tutela dell'autorità governativa — Giunta provinciale amministrativa, ora sostituita dalla Commissione provinciale di beneficenza, 120.
— Commissioni provinciali di beneficenza — Provvedimenti sulla erogazione della beneficenza pubblica, 741.
— Conti — Approvazione — Autorità competente — Legge 18 luglio 1904 — Revocazione — Ammissibilità anche per i conti di Opere pie, 316.
— Conti delle Opere pie — Responsabilità del Tesoriere — Impiego di somme riscosse — Competenza del magistrato contabile — Difetto di enunciazione dei titoli a sostegno dell'appello, 747.
— Investimento di capitali — Titoli del debito pubblico — Altri modi di investimento — Mutuo — Ammissibilità, 161.
— Scioglimento — Gravi irregolarità — Contestazioni fatte dal Commissario che eseguisce la inchiesta — Gestione temporanea, 314.
— Impiego di capitali disponibili — Costruzione di case operaie — Ammissibilità — Legge 17 luglio 1890 — Legge 31 maggio 1903, 487.
— Nomina di amministratori — Annullamento da parte del Prefetto — Ricorso, 310.
— Membri del Consiglio di amministrazione — Decadenza — Mancanza di legale dichiarazione di questa — Inefficacia, 60.
— Scioglimento dell'amministrazione ordinaria — Poteri del R. Commissario — Impiegati — Destituzione — Annullamento di precedente deliberazione per motivi di forma — Ulteriori provvedimenti disciplinari — Indipendenza dell'azione disciplinare dall'azione penale, 302.
— Impiegati — Stipendi — Imposta di Ricchezza Mobile, 310.
— Licenziamento d'impiegati — Annullamento da parte del Prefetto — Ricorso, 310.
— Impiegati di istituzioni pubbliche di beneficenza — Violazioni di ordini dell'amministrazione — Validità di questi, 745.
— Commissario prefettizio — Licenziamento di segretario, 565.
— Provvedimento ministeriale — Carattere di esso — Riforma statutaria — Inammissibilità di ricorso, 492.
— Riforma dello statuto — Concentramento, 125,
— Istituzioni elemosiniere — Congregazione di Carità — Diritto di amministrazione e diritto di erogazione — Concentramento, 125.
— Concentramento — Beneficenza dotalizia — Doti non conferite, 574.
— Concentramento e raggruppamento — Decreto reale contrario — Ricorso al Consiglio di Stato, Sez. IV — Autorizzazione della G. P. A. non necessaria — Inammissibilità del ricorso — Limiti di questo, 567.
— Accettazione di legati — Parere della G. P. A. — Decreto di autorizzazione del Prefetto — Criteri regolatori della detta autorizzazione — Legge 21 giugno 1896, 183.
— Beneficenza pubblica — Erogazione —

Carattere del provvedimento — Ricorso, 570.
— Asilo infantile — Statuto — Educazione dei bambini affidati ed ascritti ad una Congregazione religiosa — Inammissibilità, 566.
— Compagnie religiose erette nelle Chiese parrocchiali — Ingerenza del Parroco — Natura giuridica, 567.
— Pia Unione a beneficio di ecclesiastici Carattere, 567.
— Lascito per monacazione — Trasformazione in dotalizio, 126.
— Mantenimento degli inabili al lavoro — Distribuzione di pane ai poveri — Non è beneficenza specifica — Sussidi ai poveri uscenti dall'Ospedale — Sono esclusi dal contributo al mantenimento, 309.
— Inabili al lavoro — Concorso nelle spese —Congregazione di carità — Patrimonio mobiliare non dipendente da rendita, 475
— Opere pie dotalizie — Decadenza della dote — Mancata celebrazione del matrimonio, 126.
— Congregazione di carità — Legati ed altri enti morali costituiti o costituendi — Decreto prefettizio di autorizzazione all'accettazione in sostituzione di detti enti — Limiti dell'azione della Congregazione di carità, 315.
— V. *Atti legislativi e parlamentari, Circolari, Competenza, Confraternite, Monti di pietà.*

Ordine pubblico (delitti contro l') — Incitamento all'odio fra le classi sociali — Attacco ai ministri del culto a mezzo della stampa, 606.

P

Parrocchia e parroco — Beni costituenti la loro dotazione — Demanio e Fondo pel culto — Apprensione di detti beni — Restituzione in natura — Pagamento per quelli venduti del valore al tempo della illegittima presa di possesso — Frutti — Restituzione — Buona fede — Titolo abile a trasferire il dominio e di cui il possessore deve ignorare il vizio — Art. 701 e 703 Codice civile — Demanio e Fondo pel culto — Illegittima apprensione e detenzione di beni di Parrocchie — Mancanza della buona fede, 448.
— Rappresentante usufruttuario della Parrocchia — Godimento dei frutti dell'Ente parrocchia, 37.
— Leggi eversive — Conservazione delle parrocchie nella loro canonica istituzione, 258.
— Rivendicazione al culto pubblico di un Oratorio o di una Chiesa che non sia coadiutoria parrocchiale — Interessi religiosi dei parrocchiani — Mandato di agire, 48.
— Parrocchiani - Escussione giudiziale o amministrativa — Parroco — Bipartizione fra i parrocchiani delle spese occorrenti per i templi — Disposizioni negli antichi Ducati di Parma e Modena e nel Piemonte — Obbligo del Comune riguardante tutti i contribuenti di esso circa la spesa, 471.
— Celebrazione di messa quotidiana — Obbligo di adempimento del Comune — Azione del Parroco — Interessi religiosi dei parrocchiani — Mandato ad agire — Piemonte — Piena capacità di rappresentanza dei diritti della Parrocchia, 165.
— Granducato di Toscana — Concordato 4 novembre 1815 con la S. Sede — Rescritto 2 dicembre 1815 — Relazione e Rappresentanza 23 marzo 1819 approvata con Rescritto 25 maggio 1819 — Carattere legislativo di tali atti — Parrocchia secolare già annessa a Monastero soppresso — Dotazione — Mancanza di diritto ad avere una quota del patrimonio monastico, 463.
— Incorporazione di parrocchia in Collegiata — Effetti giuridici — Leggi di soppressione — Obbligo della Cassa ecclesiastica, del Demanio e del Fondo pel culto, succeduti alle Collegiate o Capitoli Collegiati, 561.
— Parrocchie incorporate in Collegiate o Capitoli Collegiati — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Spese di culto e di ufficiatura — Determinazione — Tabella della situazione economica — Misura delle spese — Criteri relativi, 561.
— Annessione a Monastero — Non importa confusione dei due enti — Congrua del parroco — Spese di culto e di ufficiatura

— Obbligo del Monastero — Passaggio nel Fondo pel culto — Inapplicabilità delle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, 174.
— Incorporazione di parrocchia in un Convento — Leggi di soppressione — Obbligo del Fondo pel culto succeduto negli oneri del Convento, 258.
— Incorporazione — Effetti giuridici — — Trasferimento dei beni nell'ente incorporante coll'onere di provvedere all'ente incorporato, 258.
— Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabile alle parrocchie ex conventuali — Determinazione della misura delle spese di culto e di ufficiatura, 43, 159, 361.
— Parrocchie ex conventuali — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Accettazione del parroco — Non pregiudica i diritti dell'ente parrocchia, 258.
— Parrocchie ex conventuali — Scopo delle leggi eversive — Pieno rispetto delle parrocchie — Principi del diritto canonico — Applicabilità, 174.
— Parrocchie ex conventuali — Spese di culto e di ufficiatura — Onere conventuale — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Soppressione del Monastero — Autonomia della Parrocchia — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto, 159.
— Parrocchie ex conventuali — Dotazione per spese di culto e di ufficiatura — Determinazione, 174.
— Parrocchie ex conventuali — Spese di culto e di ufficiatura — Onere conventuale, 43.
— Parrocchie ex conventuali — Congrua per il parroco — Art. 16 Decreto Pepoli — Obbligo della Cassa ecclesiastica a provvedere — Determinazione dell'assegnamento di congrua — Diritto Canonico -- Norme da esso stabilite -- Inapplicabilità delle leggi 1866, 1892 e 1899 — Assegnamento accordato dal Governo e non revocato o variato da esso -- Obbligo del Fondo culto di mantenerlo, 283.
— Parrocchie ex conventuali — Operai — Soppressione del Convento per effetto del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 — Onere del mantenimento della Parrocchia — Passaggio nel Fondo pel culto, 283.
— Parrocchie ex conventuali — Decreto Pepoli 11 dicembre 1860 per l'Umbria — Ufficiatura delle Chiese — Congrua — Obbligo del Fondo pel Culto — Misura delle spese di ufficiatura e di culto — Legge 4 giugno 1899 — Inapplicabilità — Azione della Parrocchia — Imprescrittibilità — Azione del Parroco pel rimborso di spese di culto — Prescrizione trentennale, 109.
— Parrocchia ex conventuale — Spese di culto e di ufficiatura — Onere conventuale — Decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, art. 16 — Leggi eversive dell'Asse ecclesiastico — Soppressione del Monastero — Autonomia della parrocchia — Passaggio dell'obbligo al Fondo pel culto, 361.
— Parrocchie ex conventuali — Prescrizione quinquennale — Spese di culto -- Inapplicabilità, 28, 43, 104, 159, 173, 292, 361, 467, 561, 617.
— Parrocchia — Rappresentanza in giudizio, 702, 703, 734.
— V. *Competenza, Congrua parrocchiale, Opere Pie.*

Patrimonio sacro — Legislazione italiana vigente — Alienabilità — Pignorabilità, 615.
— Costituzioni con beni propri del chierico — Alienabilità — Sequestrabilità delle rendite, 170.

Patronato — Sul diritto del patrono povero di avere gli alimenti sulle rendite della Chiesa o del beneficio di patronato (*Studio* del prof. Domenico Schiappoli), 129.
— Il diritto di Patronato agnatizio e le sue trasformazioni (*Studio* dell'avv. Cristoforo Astorri), 513.
— Patronato misto, cioè famigliare ed ereditario — Suo carattere speciale — Successione — Necessarie qualità di discendente e di erede — Sufficienza della qualità di erede *in habitu o in potentia* — Esclusione del rinunziante all'eredità — Esclusione dei discendenti delle femmine, 545.
— Patronato attivo e passivo — Legge 29 maggio 1855 — Svincolo — Investiti — Beni della prebenda — Patronato primogeniale — Patronato famigliare ed agnatizio — Tavole di fondazione — Primogeniti maschi della famiglia del fondatore — Patrono in potenza e patrono in azione

— Distribuzione corale non soggetta a soppressione — Dote aggiunta alla maggiore prebenda canonicale — Diligenza negli uffici corali, 703, 735.

Pensioni monastiche — Il diritto alla pensione monastica e la sua imprescrittibilità (*Studio*), 65.

— Legge 7 luglio 1866 — Assegno di carattere alimentare — Attribuzione di detta pensione anche ai religiosi degli ordini mendicanti — Imprescrittibilità del diritto alla pensione, 243.

— Provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie — Professione di voti solenni — Età — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica Tanucciana 4 luglio 1788, 347.

— Non ha carattere di pensione alimentare — Diritto alla pensione — Prescrizione trentennale estintiva — Applicabilità — Istanze in via amministrativa — Non sono atti di costituzione in mora — Non interrompono la prescrizione, 169.

— Carattere di assegno alimentare — Pensione a religiosi di ordini mendicanti — Imprescrittibilità, 248.

Prescrizione — Deduzione di essa in appello, e dopo le difese di merito — Rinunzia tacita — Estremi, 39.

Prescrizione trentennale estintiva — Azione per le spese di culto ed ufficiatura della Parrocchia — Inapplicabilità, 43.

— Titolo inesistente — Inadempimento dell'obbligazione — Osservanza — Tempo stabilito dalla legge — Domanda giudiziale, 695.

— V. *Enfiteusi*.

Prescrizione quinquennale — Spese di culto — Inapplicabilità, 28, 43, 104, 159, 173, 292, 361, 467, 561, 617.

V. *Congrua parrocchiale*, *Decreto Valerio*, *Parrocchia e Parroco*.

Prestazioni di culto — Onorario al predicatore della Quaresima e dell'Avvento — Prescrizione acquisitiva ed osservanza ultra trentennale — Rapporti giuridici patrimoniali risultati da contratti o da disposizioni testamentarie — Non sono invocabili in tema di prestazioni di culto — Oneri facoltativi, 356.

— Comune — Parrocchia — Oneri di culto — Leggi eversive — Arretrati — Prescrizione, 552.

Professione di voti — V. *Pensioni monastiche*.

Q

Quiete pubblica (disturbo della) — Estremi — Potenzialità — Abuso di suono di campane — Ordinanza municipale o regolamento non occorrenti, 161.

Quota di concorso — Carattere di una vera e propria tassa — Giudizio di prima istanza — Competenza del Tribunale e non del Pretore, 452.

R

Rendita (Conversione della) — La conversione della rendita rispetto agli Enti ecclesiastici (*Studio* del prof. Nicola Coviello), 577.

— La legge 29 giugno 1906 sulla conversione della rendita, e i diritti degli enti ecclesiastici di fronte alla legge stessa (*Memoriale e ricorso di Mons.* Teodoro Valfrè di Bonzo *a S. E. il Presidente del Consiglio ed al Consiglio dei Ministri*), 326.

— La legge 29 giugno 1906 e gli enti ecclesiastici di Sincero Luigi (*Bibliografia*), 637.

— Legge 29 giugno 1906 n. 262 riguardante la conversione della rendita consolidato 5 per cento lordo e 4 per cento netto, 575.

— R. Decreto 29 giugno 1906 n. 263 contenente norme per l'esecuzione della legge sulla conversione della rendita, 634.

— R. Decreto 16 agosto 1906, n. 472, che reca disposizioni circa le rendite del consolidato, 3,75 e 3,50 per cento netto, 748.

Ricchezza mobile — Congregazione di carità — Elemosine ed offerte — Distribuzione ai poveri — Esenzione della tassa, 497.

— Domanda di rimborso — Ruoli — Annullamento della iscrizione — Questione di debito d'imposta — Prescrizione di sei mesi — Prescrizione trentennale, 695.

Ricorso per cassazione — V. *Cassazione*.

Ruoli esecutivi — Enti morali — Prescrizione — Atti interruttivi — Coazione — Opposizione — Possessori attuali del fondo

— Decretali pontificie — Contratti di annua rendita, 51.
— Forza probante — Ruolo rinnovato — Partita di debito maggiore — Inefficacia pel dippiù, 558.

S

Sacro patrimonio — V. *Patrimonio sacro.*
Sagrestia — Carattere di ente autonomo con dotazione propria — Ente conservato distinto dalla Chiesa — Non soppresso dal Decreto Valerio — Ripristinamento della dotazione, 150.
Sentenza — Motivazione — Complesso dei motivi — Motivazione implicita, 43.
— Motivazioni diverse indipendenti — Fondamento giuridico di una di queste — Legalità del pronunziato, 51.
— Comparsa conclusionale — Conclusioni ivi contenute e non riepilogate in modo specifico — Sentenza fondata su di esse — Incensurabilità, 155.
— Sequestro giudiziario — Citazione della controparte non non necessaria — Decreto — Art. 921 cod. proc. civ., 142.
— V. *Appello.*
Spese di culto — V. *Chiese collegiate, Chiese e case parrocchiali, Congrua parrocchiale, Edifizi servienti al culto, Parrocchia e Parroco.*
Spese per la conservazione degli edifici di culto — V. *Edifici servienti al culto.*
Stato civile — Trattato teorico-pratico in materia di stato civile, in rapporto anche al diritto famigliare, al diritto canonico — Raccolta delle convenzioni internazionali di Lorenzo Bellini (*Bibliografia*), 320.
Supplemento di congrua — V. *Congrua* parrocchiale.
Svincolo — V. *Patronato.*

T

Tassa di manomorta — V. *Manomorta.*
Tassa di ricchezza mobile — V. *Ricchezza mobile.*

V

Vendita — Tradizione — Azione reale e personale prima del codice francese, 368.
Vescovo — Rappresentante degli interessi religiosi della Diocesi — Diritto all'azione giudiziaria per la tutela di essi — Vicario foraneo legale mandatario, 179.
— Chiesa di Collegiata soppressa — Rappresentanza, 173.
— Atti e titoli vescovili — Ricorso in merito da parte dell'autorità civile — Foro ecclesiastico, 733.
Vicari foranei — Ufficiali puramente spirituali — Loro attribuzioni, 173.
— V. *Vescovo.*

TAVOLA CRONOLOGICA

delle Sentenze, delle Decisioni e dei Pareri contenuti in questo Volume

1900 — 9 marzo, App. Modena, 14.
1901 — 30 luglio, App. Trani, 289.
1903 — 1 luglio, Trib. Napoli, 3, 179.
6 agosto, Cass. Roma, 162.
23 settembre, Cass. Roma, 265.
1904 — 27 aprile, App. Napoli, 173.
20 giugno, App. Genova, 103.
25 luglio, App. Perugia, 109.
26 luglio, Trib. Perugia, 292.
17 novembre, App. Perugia, 161.
29 novembre, Cass. Roma, 174.
7 dicembre, Cons. Stato, 60.
22 dicembre, Cass. Roma, 541.
23 dicembre, App. Napoli, 733.
28 dicembre, App. Potenza, 54.
1905 — 3 febbraio, Cass. Roma, 150.
18 febbraio, App. Trani, 734.
13 marzo, Cass. Torino, 165.
16 marzo, App. Perugia, 104.
8 aprile, App. Macerata, 57.
6 maggio, Cass. Roma. 258.
11 maggio, Cass. Roma, 43.
12 maggio, Cass. Napoli, 51.
14 maggio, Cons. Sup. Ass. Benef. Pubbl. 126.
29 maggio, App. Palermo, 114.
30 maggio, Corte Conti, 316.
30 maggio, App. Roma, 545.
2 giugno, Cass. Roma, 253.
3 giugno, Cass. Torino, 48.
6 giugno, Trib. Avellino, 179.
10 giugno, Cass. Roma, 159.
11 giugno, Cons. Sup. Ass. e Benef. Pubbl. 126.
16 giugno, Cons. Sup. Ass. e Benef. Pubbl. 125.
17 giugno, App. Roma, 68, 169.
20 giugno, Cass. Roma, 161.
23 giugno, App. Roma, 66, 169.
28 giugno, Cons. Sup. Ass. e Benef. Pubbl. 125.
28 giugno, Cass. Roma, 352.
5 luglio, Trib. Isernia, 368.
1905 — 8 luglio, App. Firenze, 275.
13 luglio, App. Roma, 268.
21 luglio, Cons. Stato, 315.
1 agosto, Cass. Roma, 39.
13 agosto, Trib. Rossano, 479.
24 agosto. Cons. Stato. 314.
15 settembre, Cons. Stato, 311.
2 ottobre, Cass. Roma, 351.
7 ottobre, Cons. Stato, 310.
26 ottobre, Cons. Stato, 746.
27 ottobre, Cons. Stato, 310.
31 ottobre, Cons. Stato, 310.
3 novembre, Cons. Stato, 181.
17 novembre, Cons. Stato, 61.
17 novembre Cons. Stato, 62.
24 novembre, Cass. Roma, 97.
25 novembre, Cass. Roma, 96.
1 dicembre, Cons. Stato, 309.
5 dicembre, Cass. Roma, 37.
14 dicembre, Cass. Roma, 250.
15 dicembre, Cons. Stato, 181.
18 dicembre, Cass. Roma, 93.
21 dicembre, Cass. Roma, 36.
22 dicembre, Cass. Roma, 90.
22 dicembre, Cass. Roma, 92.
22 dicembre, Cons. Stato, 572.
30 dicembre, Trib. Perugia, 470.
1906 — 3 gennaio, Cass. Roma, 35.
10 gennaio, Cons. Stato, 302.
12 gennaio, Cons. Stato, 746.
13 gennaio, Cass. Roma, 32.
15 gennaio, Cass. Roma, 28.
18 gennaio, Cons. Stato, 121.
19 gennaio, Cons. Stato, 120.
26 gennaio, Cons. Stato, 745.
27 gennaio, Cass. Roma, 87.
27 gennaio, Cass. Roma; 88.
27 gennaio, Cass. Roma, 463.
30 gennaio, Cass. Roma, 142.
2 febbraio, Cons. Stato, 492.
9 febbraio, App. Bologna, 712.
13 febbraio, App. Napoli, 170.
17 febbraio, App. Ancona, 280.

1906 — 22 febbraio, Comm. Centr. Imp. Dirette, 497.
24 febbraio, Cass. Torino, 163.
5 marzo, App. Perugia, 283.
9 marzo, Cons. Stato, 743.
10 marzo, Cass. Roma, 150, 702.
20 marzo, Corte Conti, 747.
24 marzo, Cass. Roma, 154.
27 marzo, Cass. Rama, 155.
30 marzo, App. Bologna, 356.
30 marzo, Cons. Stato, 490, 741.
30 marzo, Cons. Stato, 570.
9 Aprile, App. Perugia, 361.
17 aprile, Cass. Roma, 702.
18 aprile, Cass. Roma, 248.
20 aprile, Cons. Stato, 567.
21 aprile, Cass. Roma, 461.
23 aprile, App. Napoli, 723.
24 aprile, Cass. Roma, 246.
25 aprile, Cass. Roma, 458.
1 maggio, Corte Conti, 495.
4 maggio, Cass. Roma, 457.
7 maggio, Cass. Roma, 243.
8 maggio, Trib. Novi Ligure, 735.
11 maggio, Cons. Stato, 740.
12 maggio, Cass. Roma, 538.
13 maggio, Cons. Sup. Ass. e Benef. Pubbl., 574.
15 maggio, Cass. Roma, 242.
18 maggio, Cass. Roma, 240.
18 maggio, Cons. Stato, 567.

1906 — 26 maggio, Cass. Roma, 239.
13 giugno, Cass. Roma, 452.
16 giugno, Cass. Roma, 607.
20 giugno, Cass. Roma, 448.
20 giugno, Trib. Isernia, 558.
23 giugno, Cass. Roma, 347.
23 giugno, Cass. Roma, 526.
23 giugno, Cass. Roma, 528.
26 giugno, Cass. Roma, 604.
27 giugno, Cass. Roma, 343.
28 giugno, Cons. Stato, 567.
6 luglio, Cons. Stato, 487.
13 luglio, Cons. Stato, 566.
19 luglio, Trib. Avellino, 561.
26 luglio, App. Roma, 467.
27 luglio, App. Catania, 553.
27 luglio, App. Bologna, 617.
6 agosto, Cass. Roma, 698.
23 agosto, App. Torino, 552.
24 agosto, Cons. Stato, 565.
10 ottobre, App. Ancona, 610.
15 ottobre, Cass. Roma, 602, 695.
16 ottobre, Trib. Genova, 615.
22 ottobre, Cass. Roma, 598.
22 ottobre, Cass. Roma, 600.
22 ottobre, App. Catanzaro, 612.
30 ottobre, App. Roma, 610.
27 novembre, App. Casale, 703.
4 dicembre, Cass. Roma, 693, 694.
15 dicembre, Cass. Roma, 688.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1906. — Tip. Editrice Romana, V. Frezza 59-61.

ANNO XVII. Gennaio 1907 DISP. 193ª

RIVISTA

DI

DIRITTO ECCLESIASTICO

NIANI

Only fasc.1 & 2 published.
(See preface of following volume)

LIBRERIA già NARDECCHIA

ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via della Frezza, 59-61.

Volume XVII. — Dispensa 1ª.

SOMMARIO DELLE MATERIE

contenute nella Dispensa 193 — Gennaio 1907

C. — Chiese delle soppresse Corporazioni religiose conservate all'uso del culto *Pag.* 1

Giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa

Amministrazioni pubbliche — Annotazioni dei pagamenti sui registri — Possesso del credito — Provincie meridionali — Sovrano Rescritto 4 ottobre 1858 — Precetto — Nullità — Erronea indicazione — Mancanza del titolo . . . . . „ 46

Competenza — Cassazione di Roma — Congrua parrocchiale — Legge 1892 — Arretrati — Prescrizione quinquennale — Competenza esclusiva della detta Cassazione „ 30

Competenza amministrativa — Estimo catastale — Quote d'imposta fondiaria — Fertilità dei terreni gravati . . . . . „ 34

— Casa di ricovero per gl'infermi — Concentramento — Erezione in ente morale „ 31

Competenza giudiziaria — Legato disposto a favore di un Ente ecclesiastico — Concentramento — Lesione di diritto — Consiglio di Stato — Potestà della giurisdizione ordinaria . . . . . „ 41

Comune — Frazioni — Case sparse — Circoscrizione parrocchiale . . . . . „ 54

Concentramento — Provvedimento che lo vieta — Ricorso alla IV Sezione — Disposizioni testamentarie . . . . . „ 55

Fondazioni di culto — Legato di messe — Assegno perpetuo di rendite — Istituzione autonoma di culto — Beneficio semplice — Beneficio curato . . . . „ 50

Inabili al lavoro — Concorso nelle spese di mantenimento — Ordinanza dell'Intendenza — Notifica . . . . . „ 59

Parrocchie ex-Conventuali — Obbligo del Fondo per il culto — Spese di culto e di officiatura delle Chiese parrocchiali — Congrua personale al parroco — Coadiutore . . . . . „ 40

Prescrizione trentennale estintiva — Denunzia di eredità — Investito di una Cappellania — Demanio — Beni dell'ente soppresso — Passaggio delle rendite al Fondo per il culto — Presa di possesso. . . . . „ 35

Quarto di rendita — Comuni di terraferma e di Sardegna — Accertamento di crediti — Fondo per il culto — Diritto dei Comuni — Competenza dell'autorità giudiziaria — Impiego in opere di pubblica utilità . . . . . „ 37

Solve et repete — Quando può elevarsi l'eccezione — Beni del debitore pignorati „ 42

Spedalità (spese di) — Domicilio di soccorso — Indigente quindicenne — Dimora ultra quinquennale . . . . . „ 53

Spedalità — Ricorso amministrativo e giudiziario — Termini — Sospensione . „ 44

Atti legislativi e parlamentari.

Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie. — Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1905, modificato dal Senato del Regno nella seduta del 13 dicembre 1906, e ripresentato alla Camera dei deputati dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti (Gallo) di concerto col Ministro delle Finanze (Massimini) nella seduta del 17 dicembre 1906 . . . . „ 60

CHIESE DELLE SOPPRESSE CORPORAZIONI RELIGIOSE
CONSERVATE ALL'USO DEL CULTO

Spese di culto e di ufficiatura - A chi ne incombe l'obbligo.

SOMMARIO: 1) Argomento ed occasione del presente studio — 2) Richiamo — 3) Disposizioni della legge 29 Maggio 1855 in Piemonte — 4) Id. dei Decreti Commissariali PEPOLI e VALERIO per l'Umbria e le Marche, 11 dicembre 1860 e 3 gennaio 1861 — 5) Id. del Decreto Reale, id., 17 febbraio 1861 — 6 e 7) Id. del Decreto luogotenenziale napoletano 17 febbraio 1861 e relativo Regolamento 13 ottobre 1861 — 8) Id. della legge 7 luglio 1866 — 9) Id. della legge 15 agosto 1867 — 10) Id. della legge 19 giugno 1873 — 11) Richiamo — 12) Istruzioni ministeriali 22 agosto 1866 — 13) Circolari della Direzione generale del Fondo per il culto — 14) Bilancio del Fondo pel culto, articolo 27 — 15) Regolamento 25 agosto 1899 — 16 a 18) Dette Circolari-Testo — 19 a 21) Considerazioni — 21) Vertenza giudiziaria accennata al n. 1 — 22) Sentenza del Tribunale di Napoli, in detta vertenza, 30 marzo 1903 — 23) Id. della Corte di appello di Napoli, id. 28 ottobre 1903 — 24) Id. della Cassazione di Roma, id. 19 dicembre 1904 — 25) Considerazioni su quest'ultima sentenza.

1. Le religiose appartenenti ad una Casa esistente nelle Provincie Napoletane, e più propriamente nella Città di Napoli, avvalendosi della facoltà loro concessa dall'articolo 6 del Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, continuarono a far vita comune secondo le regole del loro Istituto nell'edificio del Convento cui erano aggregate.

Conseguirono la loro pensione ai termini dell'art. 9 e seguenti del Decreto suddetto.

Il Fondo pel culto ha sostenuto che le spese dell'ufficiatura della Chiesa del Convento, rimasta aperta al culto, erano a carico delle religiose: ha avuto torto dinanzi ai magistrati di merito, ossia dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello di Napoli; ma la Cassazione di Roma ha accolta la sua tesi con una decisione 19 dicembre 1904 che riprodurremo ed esamineremo più oltre.

2. Giova richiamare le disposizioni delle leggi e Decreti di soppressione, che debbono essere tenute presenti, unitamente agli atti e provvedimenti amministrativi, ai principi di dottrina, ed alle massime di giurisprudenza, di cui appresso.

3. *Legge 29 maggio 1855, in Piemonte.*

« Art. 1. Cessano di esistere, quali enti morali riconosciuti

dalla legge civile, le Case, poste nello Stato, degli Ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione ed all'assistenza degli infermi.

« Art. 4. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali, contemplati negli articoli precedenti, verranno applicati alla Cassa ecclesiastica...

« L'Amministrazione della Cassa, prendendone possesso, procederà ad inventario, sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contradittorio i capi od amministratori delle Case, ecc.

« Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività e dei pesi, ecc.

« Art. 9. I membri attuali delle Case contemplati nell'art. 1, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando *a far vita comune secondo il loro Istituto* negli edifizi ora occupati da essi, od in quegli altri Chiostri che, sentita l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal fine *destinati dal Governo*, riceveranno dalla Cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all'attuale *rendita netta* dei beni ora posseduti dalle Case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

Ognuna delle Comunità così composte avrà in godimento, insieme all'edificio di sua residenza, il giardino ed altre dipendenze del medesimo *comprese nella clausura*.

« Art. 10. Il calcolo della *rendita netta* per l'effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio.

« Per comporre la *rendita netta* saranno diffalcate anche le spese di manutenzione e ristauro dei Conventi ed ogni qualunque *peso* o tributo.

« Art. 11. Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alla Comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita pei membri della Casa più agiata.

« Non saranno mai concentrati insieme i religiosi d'ordini diversi, o soggetti a diversa regola.

« Art. 16. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli ar-

ticoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'art. 1 a fronte delle leggi dello Stato, nè anche in riguardo alla questua per le Case degli Ordini mendicanti.

« Art. 17. Non ostante la disposizione dell'art. 1, i membri delle Case religiose le quali cessano di essere riconosciute come enti morali, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per questo effetto saranno rappresentati dai rispettivi Capi religiosi secondo le regole del loro Istituto.

« Art. 23. Quando le Chiese dei Conventi e delle Collegiate od altre annesse ai benefizi dianzi contemplate non possono più essere uffiziate dai religiosi, canonici o beneficiari cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto, a spese della Cassa ecclesiastica, all'ufficiatura di dette Chiese, ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

4. *Decreti Commissariali* PEPOLI, *11 dicembrr 1860, n. 205, e* VALERIO, *3 gennaio 1861, n. 705, per l'Umbria e per le Marche* (1).

« Art. 1. Tutte le Corporazioni e gli stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini monastici e delle corporazioni regolari o secolari esistenti nelle Provincie amministrate da questo Regio Commissario generale sono soppresse. Sono eccettuate le seguenti Case... (2).

« Art. 3. I beni ora posseduti dai Corpi ed enti morali contemplati nei precedenti articoli saranno amministrati dalla Cassa ecclesiastica dello Stato, nelle forme e secondo le norme che le sono proprie, e nella quale passerà di pieno diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, ragioni ed azioni dei medesimi...

« ... Gli uffiziali a designarsi procederanno immediatamente a nome della Cassa ecclesiastica alla presa di possesso ed alla formazione dell'inventario sì degli stabili che dei mobili, crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il loro

(1) Le disposizioni sono identiche, nei due Decreti.

(2) Erano eccettuate alcune Case dei Fatebene fratelli e degli Scolopj.

contradittorio i Capi od Amministratori delle rispettive Case o Corporazioni, nonchè i possessori o patroni, ove sieno noti, nei benefizi, abbazie, cappellanie ed altri enti di cui all'articolo precedente.

« Il possesso dei beni rimarrà presso la Cassa ecclesiastica anche in caso di opposizione, protesta od istituzione di giudizio, fino a che non siano definitivamente risolute le relative questioni.

« Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili preziosi, i quali potranno essere messi sotto sigillo e lasciati sotto la responsabilità del capo od amministratore dell'ente morale soppresso.

« I capi, amministratori o possessori degli enti morali soppressi, chiamati come sopra a portare il loro contradittorio alla redazione dell'inventario, saranno tenuti a fare un'esatta consegna degli stabili, mobili, crediti e rendite dello stabilimento, ed in caso di loro rifiuto o di inesatta consegna perderanno il diritto alla pensione ed usufrutto di cui agli articoli 6, 13, e 14.

« Art. 5. Tutti i religiosi e religiose appartenenti alle Congregazioni soppresse dovranno lasciare i loro conventi e monasteri fra il termine di giorni quaranta a partire dalla pubblicazione del presente Decreto, salva l'eccezione di cui all'ultimo alinea dell'articolo 1 (1).

« Le religiose di ogni ogni ordine ed i religiosi appartenenti agli ordini non possidenti e mendicanti potranno tuttavia continuare *a far vita comune secondo il loro istituto* negli edifici ora da essi occupati od in quegli altri chiostri, che loro verranno assegnati, con che però entro il termine di giorni quaranta dalla promulgazione del presente Decreto facciano pervenire all'autorità politica locale, la quale, previa vidimazione la trasmetterà alla Cassa ecclesiastica, apposita dichiarazione da essi firmata, comprovante essere loro intenzione di prevalersi di *tale facoltà*.

« Art. 6. I membri attuali delle soppresse Corporazioni e Case religiose di Ordini possidenti e non mendicanti, ad esclu-

(1) E concernente i Conventuali addetti al Santuario di S. Francesco di Assisi, i Cassinesi di S. Pietro in Perugia e le Cappuccine di Città di Castello.

sione dei membri delle Case iu cui all'ultimo alinea dell'articolo 1, riceveranno a partire *dalla data della promulgazione* del presente Decreto un'annua *pensione corrispondente all'attuale rendita netta dei beni* ora posseduti dalle Case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 600 per ogni religioso o religiosa dell'età di anni 60 compiuti, e di lire 500 per quelli al disotto di tale età, di lire 400 per i laici e converse egualmente dell'età di anni sessanta compiuti, e di lire 300 per quelli di un'età minore.

« Non avranno diritto alla pensione gli individui delle famiglie religiose che all'epoca della promulgazione del presente Decreto non hanno compiuto il noviziato è fatta professione secondo le regole del proprio istituto. — I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali non avranno fatta professione, ma emesso solamente voti semplici, avranno diritto ad una pensione di lire 240 se avranno prestato servizio da 10 anni e compiuta l'età di anni 40, di lire 160 se avranno prestato un servizio non minore di anni tre e compiuta l'età suddetta.

« Art. 7. Il calcolo della *rendita netta* per l'effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo Decreto. Per comporre la *rendita uetta* saranno *diffalcate* le spese di manutenzione o ristauro dei Conventi e delle Chiese ed *ogni qualunque peso* o tributo.

« Art. 11. Ad eccezione delle disposizioni esposte negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione dei religiosi e delle religiose contemplate nell'ultimo alinea dell'articolo 1, e nell'alinea dell'articolo 5, a fronte delle leggi dello Stato, nè anche in riguardo alla questua per le Case degli Ordini mendicanti.

« Art. 12. Non ostante le disposizioni dell'articolo 1, i membri delle Case religiose, i quali possono, a termini di questa legge, continuare a convivere negli edifizi da essi posseduti od in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto; e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi Capi religiosi secondo le regole del loro istituto.

« Art. 16. Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le Chiese degli Stabilimenti e delle Collegiate ed altre

annesse ai benefizii ed istituzioni dianzi contemplate non possono più essere ufficiate dai religiosi, canonici ad altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possono più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, *sarà* provveduto dalla Cassa all'adempimento delle fondazioni stesse non che *all'ufficiatura* delle chiese suddette, quando *il Governo lo riconosca conveniente nello interesse del culto.*

« In quanto alle pie fondazioni la Cassa vi provvederà *coi redditi alle medesime annessi,* e non sarà tenuta a farvi fronte a proprie spese, quando le dotazioni siano mancate o non se ne possano altrimenti esigere i proventi.

5. *Decreto Reale 17 febbraio 1861 nelle Marche ed Umbria.*

« Art. 3. Le disposizioni dell'articolo 5 dei detti Decreti (e cioè 11 dicembre 1860 per l'Umbria e 3 gennaio 1861 per le Marche, di cui avanti) concernenti la facoltà lasciata alle religiose di ogni Ordine e ai religiosi appartenenti ad Ordini non possidenti e mendicanti di continuare a fare vita comune secondo il loro istituto negli edifizii ora da essi occupati od in altri Chiostri che loro verranno assegnati, potranno essere applicate anche ai religiosi appartenenti ad Ordini possidenti, sopra domanda dei medesimi, convalidata dall'autorità municipale e politica del rispettivo Comune.

6. *Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, nelle Province napoletane.*

« Art. 1. Cessono di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile tutte le Case degli Ordini monastici di ambo i sessi esistenti nelle Provincie napoletane, non escluse le Congregazioni regolari, ad eccezione di quelle che saranno designate con nostro successivo decreto come benemerite per riconosciuti servizi che rendono alle popolazioni nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza degli infermi, ed in altre opere di pubblica utilità.

« Art. 4. I beni ora posseduti dai Corpi ed enti morali contemplati nei precedenti articoli saranno amministrati dalla Cassa ecclesiastica dello Stato nelle forme e secondo le norme che le sono proprie, per mezzo di una speciale direzione, da stabilirsi nelle Provincie napoletane; nella quale Cassa passeranno di pien diritto l'immediata proprietà e *possesso* delle sostanze, ragioni ed

azioni dei medesimi; salvo le speciali disposizioni stabilite dagli articoli 22 e 23 in ordine ai beneficii, alle Abbazie ed alle Cappellanie ecclesiastiche e laicali contemplate nell'articolo precedente.

« La Direzione della Cassa ecclesiastica delle Provincie napoletane procederà immediatamente, per mezzo di uffiziali da designarsi, alla presa di possesso, ed alla formazione dell'inventario degli stabili, mobili, crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il loro contradittorio i Capi ed amministratori delle rispettive Case e Corporazioni, ed i possessori e patroni, ove siano noti, dei beneficii, Abbazie e Cappellanie menzionate nello stesso articolo precedente.

« Il possesso dei beni rimarrà presso la Cassa ecclesiastica, anche in caso di opposizione, protesta ed istituzione di giudizio, fino a che non siano definitivamente risolute le relative questioni.

« Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili preziosi, i quali potranno essere messi sotto sigillo, e lasciati sotto la responsabilità del Capo od amministratore dell'ente morale soppresso.

« I Capi amministratori o possessori degli enti morali soppressi, chiamati come sopra a portare il loro contradittorio alla redazione dell'inventario, saranno tenuti a fare un'esatta consegna degli stabili, mobili, crediti e rendite dello stabilimento; ed in caso di loro rifiuto, o di inesatta consegna, perderanno il diritto alla pensione od usufrutto di cui agli articoli 9, 10, 12, 21 e 22.

« Art. 8. I religiosi e le religiose appartenenti alle Case che perdono la civile esistenza in virtù della presente legge, e che furono in esse ricevuti anteriormente al presente giorno, potranno tuttavia continuare a far vita comune secondo il loro Istituto negli edifici dei Conventi cui erano aggregati od in quegli altri chiostri che verranno loro assegnati dal Governo; con che però entro il termine di mesi tre dalla promulgazione del presente Decreto facciano pervenire al Dicastero degli affari ecclesiastici in Napoli apposita dichiarazione da essi firmata comprovante essere loro intenzione di prevalersi di tale facoltà.

« Art. 9. I membri delle attuali Case religiose contemplate nel precedente articolo di Ordini possidenti e non mendicanti,

riceveranno dalla Cassa ecclesiastica, dalla promulgazione del presente Decreto, un'annua pensione corrispondente all'attuale *rendita netta* dei beni ora posseduti dalle Case rispettive, con che non ecceda la somma annua di ducati centoventi (pari a lire 510) per ogni religioso, o religiosa; e di ducati sessanta (pari a lire 255) per ogni laico o conversa, ancorchè professi.

« Non avranno diritto alla pensione gl'individui delle famiglie religiose, che all'epoca del presente Decreto non hanno compiuto il noviziato e fatta professione secondo le regole del proprio Istituto. – I serventi dell'uno e dell'altro sesso, i quali non avranno fatta professione, ma emesso solamente voti semplici, avranno tuttavia diritto alla pensione annuale di ducati sessanta (lire 255), se avranno prestato servizio da dieci anni, e compita l'età di anni quaranta; e di ducati trenta (lire 127,50), se avranno prestato un servizio maggiore di anni tre, e compiuta l'età suddetta.

« Art. 14. Il calcolo della *rendita netta* per l'effetto degli articoli precedenti sarà ragguagliato nella media dell'ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo Decreto. Per comporre la *rendita netta*, saranno diffalcate le spese di manutenzione o restauro dei conventi e *delle Chiese*, ed ogni e qualunque *peso* e tributo.

« Art. 19. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale di membri delle Case religiose private di giuridica esistenza a fronte delle leggi dello Stato, rimanendo permessa la questua per quelle Case degli Ordini mendicanti che non saranno soppresse.

« Art. 20. Nonostante le disposizioni dell'articolo primo i membri delle Case religiose, i quali possono, a termine di questo Decreto, continuare a convivere negli edifizi da essi posseduti, od in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, potranno fare in comune gli atti che siano necessari per provvedere alla loro sussistenza, ed al servizio del culto, e per questo effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi locali, secondo le regole del loro istituto.

« Art. 24. Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le Chiese dei Conventi e delle Collegiate, ed al-

tre annesse a'benefici, non possano più essere officiate dai religiosi, canonici o beneficiari, cui ne ricombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa Ecclesiastica alla ufficiatura di dette Chiese, ed allo adempimento delle fondazioni suddette.

« Le Chiese dei Conventi soppressi non piú officiate dai religiosi dei rispettivi ordini, non che le altre per qualsivoglia causa esenti dagli Ordinari, saranno considerate Chiese regie, anche per gli effetti della correlativa giurisdizione, e provvedute di rettori » (1).

7. *Regolamento per l'esecuzione del precedente Decreto. approvato col R. Decreto 13 ottobre 1861, n. 319.*

« Art. 15. La Direzione della Cassa in Napoli, nel prendere possesso dei beni già spettanti a Case di Ordini religiosi, o ad altri Corpi ed enti morali cui venne tolta la civile esistenza col Decreto del 17 febbraio 1861, farà l'inventario delle proprietà e degli averi di ciascuno stabilimento, come sì dei titoli, delle scritture, dei libri e registri di amministrazione, e di ogni altra utile carta relativa allo stato attivo e passivo.

« Art. 16. L'incaricato della presa di possesso e della formazione dell'inventario, assistito dalle persone di cui sopra, inviterà a prestarvi il loro concorso, ed a fare con scrittura da essi firmata la esatta consegna di cui all'alinea 4 dell'art. 4 del Decreto 17 febbraio 1861, i capi ed amministratori delle case e dei corpi morali, ed i possessori e patroni dei benefizi, abbazie e Cappellanie che sono state soppresse.

« Art. 19. Nell'inventario si descriveranno i beni secondo

(1) Col posteriore Regio Decreto 13 ottobre 1861, n. 318, dopo essersi indicate le Case di Ordini, che erano eccettuate dalle disposizioni del Decreto 17 febbraio 1861, ed essersi confermata la disposizione dell'art. 8 del Decreto stesso si aggiungeva:

... « Art. 4. I religiosi e le religiose mendicanti, che continueranno a fare vita in comune secondo le regole del loro Istituto nei Conventi o Monasteri in cui hanno sede, o in cui saranno concentrati, potranno fare la questua come in addietro.

« Art. 5. Nel procedere al concentramento dei religiosi o delle religiose appartenenti alle Case non eccettuate, si provvederà che non siano riuniti insieme religiosi e religiose di Ordini diversi o soggetti a diversa regola ».

l'ordine seguente... ; — 2° titoli, scritture, platee, libri, registri di amministrazione, ed ogni altra utile carta relativa allo stato *attivo* e *passivo*... ; — 5° passività e pesi inerenti alla Casa religiosa, o corpo morale, compresi l'ammontare *dei legati pii, del servizio ed ufficiatura delle Chiese e simili.*

« Art. 20. Rispetto ai mobili, se nefarà in fine dell'inventario una sommaria descrizione... Gli arredi sacri, ed i mobili destinati alla decorazione delle Chiese, dovendo rimanere alle medesime, se ne farà nella descrizione un capitolo apposito col titolo *Arredi sacri e mobili di Chiesa.*

« Art. 34. La rendita netta si ragguaglierà sulla media dell'ultimo decennio.

« Art. 37. L'edifizio di residenza delle Case degli Ordini religiosi, nonchè il *giardino compreso nella clausura* (1) non saranno calcolati nel fissare la rendita netta la quale debbe servire di base per liquidare la pensione, a meno che trattisi di Case religiose le quali siano per rinunziare alla convivenza loro permessa dall'art. 20 del Decreto.

« Art. 54. Accertata la rendita netta dei beni già spettanti alle Case degli Ordini religiosi, e riconosciuto il numero e la qualità degli individui componenti le medesime, l'Amministrazione della Cassa fisserà loro l'annuo assegnamento portato dal Decreto di abolizione.

8. *Legge 7 luglio 1866, n. 3096.*

« Art. 1. Non sono più riconosciuti nello Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni religiose regolari e secolari, ed i Conservatori e Ritiri i quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico.

« Le Case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini, alle Corporazioni, alle Congregazioni ed ai Conservatori e Ritiri anzidetti sono soppressi.

---

(1) Si noti che si tiene conto della *clausura*, per la intelligenza della concessione fatta dalla legge, alle religiose in ispecie, di « continuare a far vita comune *secondo il loro istituto* » (art. 8 del Decreto 17 febbraio 1861).

Ved. anche a pag. 2 l'articolo 9, comma 2°, della legge piemontese 29 maggio 1855.

« Art. 2. I membri degli Ordini, delle Corporazioni e Congregazioni religiose, Conservatori e Ritiri godranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, del pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici.

« Art. 3. (Provvedesi circa le pensioni pei religiosi e religiose di Ordini possidenti e mendicanti in ragione dell'età, delle condizioni di sacerdoti o coriste, ovvero di laici o converse).

« Art. 6. Alle monache, che ne faranno espressa ed individuale domanda fra tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, è fatta facoltà di continuare a vivere nella Casa od in una parte della medesima che verrà loro assegnata dal Governo.

« Non di meno, quando siano ridotte al numero di sei, potranno venire concentrate in altra casa. — Potrà anche il Governo per esigenze di ordine o di servizio pubblico operare in ogni tempo con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, il detto concentramento.

« Art. 7. Le pensioni, di cui all'art. 3, decorreranno dal giorno della presa di possesso dei Chiostri, la quale non potrà essere ritardata oltre il 31 dicembre 1866.

« Qualora la rendita del Fondo per il culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi portati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 28, l'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno di anno in anno verificando.

« Art. 9. Restano ferme le pensioni già definitivamente attribuite ai religiosi e alle religiose in esecuzione delle leggi di soppressione emanate in alcune Provincie del Regno; quelle non assegnate definitivamente saranuo regolate dalle leggi anteriori.

« Art. 18. Sono eccettuati dalla devoluzione al Demanio e dalla conversione.

« 1° Gli edifizi ad uso di culto che si conserveranno a questa destinazione, in un coi quadri, statue, mobili ed arredi sacri ehe vi si trovano...

« Art. 27. L'Amministrazione del Fondo per il culto dovrà sorvegliare alla presa di possesso e provvedere alla liquidazione

ed al pagamento delle pensioni e degli assegnamenti concessi *colla legge presente*, (1) ecc.

« Art. 28. Saranno pagati a carico del Fondo pel culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi disponibili: 1° gli oneri inerenti ai beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica a norma dell'art. 11, e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica...

« Art. 38. Saranno mantenuti nelle antiche Provincie la legge 29 maggio 1855, n. 878, nelle Marche il Decreto 3 gennaio 1861, n. 705, nell'Umbria il Decreto 11 dicembre 1860, n. 168, e nelle Provincie Napoletane il Decreto 17 febbraio 1861, nelle disposizioni che non sono contrarie alla presente legge.

9. *Legge 15 agosto 1867.*

In questa legge non si parla menomamente di Corporazioni religiose soppresse. Come già avemmo a rilevare e dimostrare nello Studio pubblicato nel precedente volume circa « *le Chiese delle soppresse Collegiate conservate all'esercizio del culto* » (2), l'ultimo alinea dell'articolo 1 della legge stessa non può riguardare se non gli edifizi sacri di cui è parola nel comma precedente; e ciò anche prescindendo dal notare che il Decreto Reale di cui fa cenno detto ultimo alinea, non è stato mai emanato.

10. *Legge 19 giugno 1873.*

Questa legge estese alla Provincia di Roma le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, e da questo punto di vista non vi è che a riferirsi alle leggi medesime.

Per la città di Roma la legge emanò disposizioni tutt'affatto speciali ispirate a questo carattere fondamentale: che non aveva luogo indemaniazione delle rendite degli enti, ma questi ricevevano una destinazione che si desume dagli articoli 2, 3 e 16.

In relazione ai fini del presente Studio, va rilevato che l'articolo 14 della legge impone tassativamente alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma di provvedere « alle spese di culto delle Chiese ufficiate dalle corporazioni disciolte ».

---

(1) Il che importa che il pagamento delle pensioni concesse dalle precedenti leggi e Decreti gravava sulla Cassa ecclesiastica, ai sensi ed agli effetti delle dette precedenti leggi e Decreti.

(2) Ivi, pagg. 20 e 21.

11. All'esposizione ed all'esame delle varie leggi e Decreti di soppressione facciamo seguire il richiamo di disposizioni amministrative, regolamentari e di bilancio, che già abbiamo fatto in altre occasioni, altre volte (1).

12. Appena pubblicata la legge 7 luglio 1866 ed il relativo Regolamento approvato col R. Decreto 21 luglio 1866, il potere esecutivo emanò le « *Istruzioni* per l'applicazione del Regolamento 21 luglio 1866 sulla soppressione delle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico », diramate dai Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia (SCIALOIA e BORGATTI) il 22 agosto 1866 (2).

All'articolo 49 si legge quanto segue: « Il delegato (alla presa di possesso) deve riferire se la uffiziatura della Chiesa sia veramente necessaria *per il bisogno dei fedeli*, quante altre Chiese esistano nel Comune, se nelle vicinanze esistano altre Chiese, se la medesima sia frequentata, se molte sono le obblazioni, da quanti sacerdoti sia servita, ed altre simili circostanze; e nel caso si trattasse di Parrocchia o di Chiesa della quale si ravvisasse indispensabile l'ufficiatura, deve permettere che la Chiesa rimanga aperta ed ufficiata per parte di quel Sacerdote o religioso che già ne teneva l'incarico. Egli designa qualche camera che fosse conveniente e vicina alla Chiesa, e facilmente separabile dal resto del fabbricato per essere assegnata allo stesso Rettore provvisorio. Rilascia gli arredi sacri... La Direzione Demaniale, in mancanza di speciali istruzioni dell'Amministrazione del Fondo per il culto, può provvedere per qualche assegnazione di mezzi indispensabili per la ufficiatura della Chiesa, riferendone immediatamente all'Amministrazione stessa. L'Amministrazione del Fondo per il culto poi provvederà definitivamente per l'ufficiatura e per l'assegno eventuale dei locali del Convento per la medesima necessari ».

Appena dunque la legge andò in attuazione, si conobbe gravare senza alcun dubbio sul Fondo pel culto l'obbligo di provvedere all'ufficiatura, e quindi di fornire i necessari mezzi economici.

---

(1) Studio ora richiamato, vol. XVI, pag. 17 e 18; e Studio sulle *Parrocchie ex Conventuali*, vol. XIII, pag. 69 e 70.

(2) Ved. « *Raccolta delle disposizioni legislative ed amministrative in materia ecclesiastica del Regno d'Italia* », pubblicata per cura del Ministero di Grazia e Giustizia e dei culti, vol. II, pag. 193. Roma, Tipografia Elzeviriana, 1883.

13. Ed alle richiamate *Istruzioni* tennero dietro le Circolari della stessa Direzione Generale del Fondo pel culto, 20 agosto 1866, n. 12,552, 24 marzo 1867, n. 22, 4 aprile 1867, n. 25, ecc., colle quali fu regolato il servizio dell'ufficiatura in parola, ed il pagamento delle spese relative (1).

14. Il bilancio del Fondo pel culto, all'art. 27 (spese obbligatorie e d'ordine), ha iscritte le somme occorrenti « per adempimento di pie fondazioni ed *officiatura di Chiese* ». E con queste somme si provvede appunto all'ufficiatura di tutte le Chiese le quali, già annesse ad enti soppressi, sono rimaste aperte al culto.

Egualmente l'Amministrazione stessa provvede alle occorrenti spese di restauri e manutenzione delle dette Chiese.

15. Per effetto della legge 4 giugno 1899 il Fondo pel culto deve corrispondere ai Comuni un acconto sulla quota loro spettante della rendita patrimoniale del clero regolare.

Nel Regolamento (approvato col R. Decreto 25 agosto 1899) (2) per l'esecuzione della detta legge, si fa menzione dell'attivo e del passivo del patrimonio delle Corporazioni monastiche, per dar luogo alla detta liquidazione. All'art. 58 è detto che, a costituire il passivo, concorrono (fra l'altro) *le spese per l'ufficiatura delle Chiese annesse ai Conventi e Monasteri soppressi*. — Dunque tali spese sono considerate quali oneri gravanti il patrimonio degli enti monastici soppressi, e come tali passati al Fondo pel culto.

16. Ritorniamo sulle Circolari richiamate al n. 13. La prima, che è la più importante (3), si esprimeva testualmente nei seguenti termini:

« Una delle prime e naturali conseguenze della legge di soppressione delle corporazioni religiose in dara 7 luglio pp., vorrà essere la riduzione della ufficiatura delle relative Chiese a quel numero di esse ed a quella giusta misura, che meglio sembra essere in armonia colle idee progressive del secolo e col *giusto comodo delle popolazioni*, fra cui quelle si trovano.

---

(1) Detta Raccolta. pag. 241, 332, 334. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente*, vol. I, 2ª ediz., pag. 461, in nota.

(2) Questa RIVISTA, vol. IX, pag. 518.

(3) Quella cioè 20 agosto 1866, n. 12,552, avente per titolo « *Ufficiatura delle Chiese delle Case religiose soppresse* ».

« A tale scopo sarebbe opportuno, che potesse fin d'ora quest'Amministrazione raccogliere per ciascuna località quei dati e quelle informazioni, in base alle quali fosse possibile dare pratica attuazione alla riduzione anzidetta.

« Siffatti elementi, o già si trovano, oppur possono opportunamente meglio che da chiunque altro, raccogliersi presso le singole Prefetture. Entrano nel novero di tali dati, oltre a quello della popolazione, il numero maggiore o minore delle chiese parrocchiali e delle altre che trovansi aperte al pubblico culto, la diversa importanza delle stesse per ciò che, od abbiano annessa la cura delle anime, od accedano alla natura de' santuari, o meritino per centralità, vastità, antichità e ricchezza di monumenti uno special trattamento, od altrimenti, il numero scarso o copioso del clero secolare nativo o domiciliato in ciascun Comune, la maggiore o minore inclinazione delle varie plebi cristiane ad abbondare nelle pratiche del rito cattolico, il vario grado di suscettività delle medesime e facilità loro a commuoverai per tutto ciò che induca mutamento o diminuzione al riguardo, e quelle altre speciali considerazioni politiche o comechessia proprie e specialissime a ciaschedun luogo, le quali potrebbero più o meno modificare o almen temperare le norme di un costante e *generale* intento.

« Sarebbe impertanto mente del sottoscritto, che l'Autorità pubblica di ciascuna provincia, informandosi sostanzialmente a questo concetto di doversi tenere aperto *soltanto* quel numero di chiese che basti ad un ben inteso *bisogno del culto*, e tenendo conto di tutti gli elementi diversi surriferiti, facesse pervenire a questa Amministrazione un accurato rapporto, donde emergesse per le singole località dove trovansi case religiose colpite dalla legge di soppressione del 7 pp. luglio:

« 1. Se e quali chiese della specie abbiano per avventura annessa la cura delle anime, e siano quindi necessariamente da tenersi uffiziate;

« 2. Quali altre Chiese, pur non avendo cura d'anime, sembrerebbe si dovessero ad ogni modo conservare *al pubblico culto*;

« 3. Quali invece paresse potessero subito venire *chiuse definitivamente*, e quali in seguito;

« 4. Quali siano i religiosi de' soppressi conventi, che, forniti d'incontestabile probità di costumi, rispettati dalle popolazioni, amici o tolleranti almeno delle cose nuove del Regno, possano convenientemente venire prescelti per far uffiziare le chiese, o sieno parrocchiali, o di quelle che convenga tener aperte al culto.

« Rivolgendo pur similmente lo sguardo alle chiese dei conventi aboliti colle precedenti leggi di soppressione dove già furono pubblicate, prima di quella del 7 luglio pp., anche al riguardo di queste amerebbe lo scrivente di essere ragguagliato, quali delle relative chiese tuttora aperte si potrebbero ora chiudere, od almeno passarsi ai Comuni, a Confraternite, od altrimenti.

« Non isfuggendo all'oculatezza dell'onorevole sig. prefetto . . . . . l'importanza dell'argomento della presente, è ben sicuro il sottoscritto ch'egli

attingendo all'usato suo zelo e prudenza, vorrà e saprà fare al più presto le desiderate convenienti proposte, nel duplice importantissimo fine di mettere l'Amministrazione del Fondo per il culto in grado di provvedere con savia e prudente economia a tutte le vere e reali esigenze, e di volgere più utilmente verso le aspirazioni della crescente civiltà quell'eccesso di forze e di mezzi, la cui deviazione non fa menomamente difetto, od offesa *al senso religioso di una popolazione* educata. — Il Direttore dell'Amministrazione — CASTELLI ».

17. La seconda (1) è così formulata:

« A compimento degli indirizzi che sono a darsi dalla Intendenza di Finanza agli agenti incaricati della presa di possesso delle Case religiose soppresse, per la esecuzione dell'articolo 49 delle Istruzioni 22 agosto 1866, il sottoscritto crede di dover aggiungere quanto segue:

« 1. La designazione delle Chiese non parrocchiali, che possono venir chiuse al culto come *non necessarie*, dovrà esser fatta di concerto col signor Prefetto della Provincia;

2. Collo stesso signor Prefetto si dovranno pigliare accordi per la scelta, fatta per ora in via soltanto provvisoria, del Rettore da preporsi alla ufficiatura delle Chiese anzidette: avvertendo che tale incarico sia dato di preferenza ad alcuno degli ex-religiosi della Casa soppressa, il quale non porga appiglio ad eccezioni dal canto dell'autorità politica e diocesana;

« 3. Agli ex-religiosi, ai quali sia commesso il còmpito della ufficiatura in discorso, dovrà essere imposto l'obbligo di deporre entro il termine conveniente l'abito monastico, vestendo quello di preti secolari. — Il Direttore generale — GALLARINI ».

18. La terza (2) venne diramata « *sugli assegni per adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di Chiese* »; e si occupava, in riguardo alla ufficiatura delle Chiese, di modalità di pagamento.

19. Ora, che cosa emana dal complesso di tutto ciò che abbiamo finora riferito ed esaminato?

Premettiamo a questo punto una considerazione: (3)

È principio ben noto che le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico si integrano bensì e si completano fra loro, ma, nelle loro disposizioni, quando hanno voluto abrogare o modificare qualcuna

---

(1) Quella cioè 24 marzo 1867, n. 22 avente per titolo « *Sulla ufficiatura di Chiese annesse a Case religiose soppresse* ».

(2) 4 Aprile 1867, n. 25.

(3) Ved. il surichiamato Studio « *Le Chiese delle soppresse Collegiate,* » ecc., pag. 21.

delle statuizioni già in vigore per effetto delle altre leggi o Decreti, lo hanno espressamente dichiarato. A prova di ciò si veggano gli articoli 11, 16, 20, 23, 24, 35 e 38 della legge 7 luglio 1866, e gli articoli 2, 4, 7, 18 e 22 della legge 15 agosto 1867, per limitarci a queste due leggi.

Le leggi eversive si integrano, ripetesi, fra loro, quando una disposizione non contenuta in una di esse si applichi ad un'altra, e in ciò si attua il principio contenuto nell'art. 3, comma 2°, delle « disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi », che precedono il Codice civile (1).

Ma, torniamo a rilevarlo, se hanno inteso di abrogare, anzi di solamente regolare in altro modo le disposizioni contenute nelle altre leggi e Decreti, lo hanno dichiarato espressamente. Tutto il sistema di coteste leggi, e la giurisprudenza, possono darne la prova evidente: il principio del rispetto *dei diritti quesiti* è pienamente mantenuto in modo assoluto.

20. Da tutto ciò che abbiamo riferito ed esaminato emana chiaramente che in nessun modo può comprendersi, giustificarsi, desumersi che le *spese* di ufficiatura delle Chiese monastiche possano gravare sui religiosi e sulle religiose, che abbiano creduto avvalersi del diritto di continuare a far vita comune secondo il loro Istituto negli edifizi da essi occupati o in altri Chiostri loro assegnati (disposizioni precedenti la legge 7 luglio 1866), o di *continuare* a vivere nella loro Casa (religiosa) o in una parte della medesima assegnata dal Governo (art. 6 legge 7 luglio 1866), e che non può riscontrarsi in nessun modo una simile condizione di cose. Ed infatti:

1° I beni del Convento o del Monastero che erano affetti all'onere, fra gli altri, del mantenimento della Chiesa e spese relative, sono passati alla Cassa ecclesiastica indi Fondo per il culto, o al Demanio e poi al Fondo per il culto; e se la Chiesa è conservata al culto, ragion vuole che si continui a provvedere con gli stessi beni, e perciò da chi (Fondo per il culto) li possiede, poichè

(1) « Quando una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe ».

i beni sono passati *cum onere*. E questo principio ineccepibile risulta applicato regolarmente e costantemente dalla giurisprudenza: ci limitiamo a richiamare quella sulle *Parrocchie ex-conventuali*. E più specialmente si può tener presente ciò che stabilisce, come si è veduto, l'art. 58 del Regolamento per l'esecuzione della legge del 4 giugno 1899.

2° I religiosi e le religiose hanno ricevuto la pensione come assegnamento di carattere indubbiamente ed assolutamente alimentare; (1) e la legge 29 maggio 1855 in Piemonte, e i Decreti Commissariali e luogotenenziali 11 dicembre 1860, 3 gennaio 1861 e 17 febbraio 1861 per l'Umbria, le Marche e le Provincie Napoletane dichiarano espressamente che le pensioni si debbono attribuire in corrispondenza alla rendita attuale dei beni posseduti dalle Case religiose, ma dichiarano altresì che deve trattarsi della rendita attuale *netta*.

3° Si comprenderebbe quindi l'obbligo dei religiosi o delle religiose di provvedere essi, qualora avessero conseguita la rendita intera dell'ente Convento o Monastero, poichè allora dovrebbe (come avviene ad es. pei Canonici delle Collegiate o altri investiti di enti contemplati nelle suddette disposizioni) applicarsi il principio che, appunto perchè in possesso delle rendite *tutte*, dovrebbero soddisfare tutti gli obblighi ed oneri, e, fra essi, quello delle spese della Chiesa. Ma, ripetesi, la legge e i decreti di cui sopra, parlano di *rendita netta*; e se la pensione è stata determinata su tale *rendita netta*, con deduzione anche delle spese di ufficiatura e di culto, è impossibile che tali spese gravino sulla pensione.

4° In relazione al disposto nei richiamati Decreti e legge, era senza dubbio a carico dei religiosi e religiose di ordini mendicanti l'onere di dette spese perchè in detti Ordini non furono assegnate pensioni, e tutto rimase nelle condizioni di prima; ma ciò non potette più verificarsi dopo la pubblicazione della legge

---

(1) Veggasi Cassazione di Roma, 18 aprile e 7 maggio 1906, Marino c. Fondo pel culto e Verna c. Fondo pel culto; vol. XVI, pag. 248 e 243, e lo Studio ivi richiamato in nota (riportato ivi, pag. 65 e seg.). « *Il diritto alla pensione monastica e la sua imprescrittibilità* ».

7 luglio 1866, la quale, proibita la questua, assegnò le pensioni anche ai religiosi o religiose degli Ordini mendicanti (1).

5° Per le disposizioni delle leggi eversive, si hanno e si possono avere due sole ipotesi in rapporto alle Chiese delle soppresse corporazioni religiose: o conservazione al *pubblico* culto, o chiusura.

Al riguardo si esaminino le disposizioni riferite precedentemente; ed in ispecie, si guardino le Circolari dell'Amministrazione del Fondo pel culto. Essa riconosce che solo quelle due ipotesi possono presentarsi, e per la analoga determinazione della conseguente conservazione o chiusura *al pubblico culto* chiede informazioni, dispone indagini e provoca provvedimenti analoghi.

Quando dunque non si ha la *chiusura*, si ha la *conservazione* delle chiese al *pubblico* culto, nello interesse *generale* delle popolazioni. È evidente. E se si parla anche della possibilità di affidare (malamente si dice *cedere*) delle Chiese a Comuni o Confraternite, questo, che secondo noi è anche contrario alle disposizioni delle leggi eversive, non viene in sostanza a derogare assolutamente a quel concetto fondamentale.

6° E' quindi assodato che non può concepirsi la ipotesi di Chiese rimaste nel possesso ed amministrazione di religiosi o religiose nel loro peculiare interesse, rimaste presso di loro per loro uso particolare. Non si comprende come ciò possa avenire, data la soppressione dell'ente ed il passaggio della Chiesa, insieme ai beni e pertinenze tutte del Convento, alla Cassa ecclesiastica, al Demanio, e indi al Fondo pel culto; dato il trattamento stesso fatto dal legislatore ai religiosi ed alle religiose.

Se la Chiesa è rimasta aperta al culto, vuol dire che è rimasta aperta o per disposizione stessa del legislatore (legge piemontese 1855, articolo 23, Decreto Napoletano 1861, articolo 24), o per disposizioni del Governo (Decreti per l'Umbria e le Marche, 1860 e 1861, articolo 16): ma è rimasta aperta nello interesse del culto generale, pubblico, delle popolazioni.

E se pure potesse ammettersi che dei religiosi o religiose che si sono avvalsi del loro diritto di abitazione e vita comune nei

(1) Cons. le richiamate decisioni e Studio.

Chiostri avessero, piuttosto che veder chiuse le relative Chiese, assunto un obbligo volontario e personale di provvedere a loro spese, questo dovrebbe risultare da analoga domanda e conseguente concessione.

Ma pretendere che i religiosi e religiose, pel fatto che si sono avvalsi del diritto accennato, siano conseguentemente, necessariamente obbligati, è non solo illogico e antigiuridico, ma immorale.

7° Queste sono le considerazioni principali da cui può desumersi che sui religiosi o sulle religiose non possa gravare l'obbligo indicato, che grava invece e deve gravare sul Fondo per il culto.

Ma sulla questione può anche influire la considerazione che il legislatore, prima della legge 1866, consentendo ai religiosi e religiose non un semplice diritto di abitazione nei Chiostri, ma la convivenza con tutte le pratiche di vita claustrale e di culto, secondo le regole dei vari Istituti monastici, abbia inteso comprendere anche l'ufficiatura della Chiesa e spese relative, mentre concedeva le pensioni nei modi e sensi esaminati; e dopo il 1866 ha limitato bensì la concessione e l'ha ridotta alle sole monache, ma ha forse con ciò anche meglio escluso che costoro potessero rimanere in possesso delle Chiese, quasi come prime occupanti, mentre per l'articolo 18 della legge era previsto appunto il caso della conservazione al *culto pubblico*.

E si noti infine che il legislatore ha nelle varie sue leggi tenuto, per la concessione del diritto dî permanenza nei Chiostri, speciale considerazione per le monache, considerando che per esse militavano ragioni morali e di equità più gravi, ed in considerazione in ispecie del loro vincolo della *clausura*, che in qualche disposizione è anche espressamente indicato, come ad esempio nell'articolo 9 della legge piemantese 29 maggio 1855, nell'articolo 37 del Regolamento 13 ottobre 1861 per l'esecuzione del Decreto luogotenenziale napoletano 17 febbraio 1861.

21. E veniamo alla vertenza giudiziaria accennata al n. 1.

Essa riguarda le religiose del Monastero di S. Gregorio Armeno di Napoli (1).

(1) Sersale ed altri.

22. Il Tribunale di Napoli pronunziò la seguente sentenza in data 30 marzo 1903.

« ... La prima eccezione che l'Amministrazione del Fondo per il culto oppone alla istanza delle religiose, è che esse mancano di veste giuridica per poter agire. Per risolvere la quistione sollevata con siffatta eccezione, è giuocoforza rintracciare, nelle varie disposizioni legislative riflettenti la soppressione degli Ordini religiosi e la conversione dei beni degli enti ecclesiastici soppressi, quale condizione giuridica e di fatto siasi creata a quelle religiose, per le quali è stata consentita la vita in comune negli antichi chiostri.

« Per il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 per le Province napoletane, si riconosceva la facoltà indistintamente pei religiosi e per le religiose di continuare la convivenza nei chiostri. Successivamente, però, la legge 7 luglio r866 una siffatta facoltà riconosceva soltanto alle religiose comechè solo nei riguardi di queste, data la debolezza del sesso e la impossibilità per molte di tornare alla vita ordinaria, speciali considerazioni lo imponevano al legislatore. Di qui la disposizione dell'art. 6, per il quale alle religiose che ne facessero domanda, si riconosceva il diritto di rimanere nei chiostri a vivervi in comune secondo la regola del proprio istituto. Intanto, esercitata dalle religiose questa facoltà, sorge in esse un diritto, che non può intendersi come un semplice diritto di abitazione nel significato e con le limitazioni indicate nell'art. 524 cod. civ., perocchè, se così fosse, non potrebbe comprendersi, come potesse attuarsi il diritto di *vivere in comune secondo le regole del proprio istituto*, il godere, cioè non soltanto della casa, ma anche di tutte quelle prerogative e di tutte quelle facoltà che attengono propriamente all'Istituto religioso, temporaneamente conservato fino a quando il numero delle claustrali non si riduca a sei. In fondo, ad essere più chiari ed espliciti, quando, in applicazione dell'art. 6 della legge 7 luglio 1866, le religiose che ne hanno fatto domanda continuano a vivere in comune nei chiostri, ad esse si spetta non *soltanto il diritto di godere la casa religiosa, ma anche, e più, il diritto d'adempiere gli obblighi, e di godere le prerogative proprie secondo le regole preesistenti, dell'ordine o dell'istituto religioso a cui appartenevano*. La violazione, o come che sia, la lesione di un siffatto diritto, provenga dagli organi dello Stato o da altro, fa sorgere quel conflitto giuridico a cui sono correlative le azioni. E poichè questo diritto a vivere nel chiostro in comune è dalla legge riconosciuto a ciascuna religiosa che ne abbia fatto domanda, ed è quindi un *diritto personale*, le azioni che in esso trovano la loro origine, si spettano *singolarmente a ciascuna religiosa*. È in conseguenza di questi principii che l'eccezione di difetto di veste giuridica nelle monache Serale, De Sangro ed altre non può essere accolta.

« Eliminato questo primo dubbio, l'esame del Collegio deve versarsi su questo quesito.

« L'ufficiatura della Chiesa ex conventuale rientra fra i diritti che attengono alla vita claustrale secondo l'Istituto proprio delle monache che hanno esercitato la facoltà di cui all'art. 6 della legge 7 luglio 1866? ».

« La risposta negativa a questo problema potrebbe darsi in due soli casi, qualora, cioè, nelle leggi riflettenti gli Enti Ecclesiastici e la conversione dei loro beni, esistesse una qualche disposizione tassativa escludente essere l'ufficiatura un diritto, come lo era per le legislazioni precedenti ed anche un obbligo attinente all'Istituto religioso, ovvero qualora, anche non essendovi una tale disposizione, la economia della detta legge importasse necessariamente ed implicitamente la esclusione di siffatto diritto.

« Or bene, se si svolge tutto il corpo delle nostre leggi ecclesiastiche, se si percorrono tanto il Decreto Luogotenenziale del 17 febbraio 1861, quanto la legge del 7 luglio 1866, e quella successiva di soppressione del 15 agosto 1867, non si troverà accenno alcuno da cui possa trarsi la ragione che l'officiatura delle Chiese dei Chiostri temporaneamente, per rispetto alle monache conservate, sia soppressa. Anzi, il contrario si desume da tutto il sistema di queste leggi. Di vero l'art. 24 del Decreto Luogotenenziale, il quale articolo, come in appresso vedrassi, intendeva di regolare la speciale condizione di quelle Chiese ex conventuali, la cui officiatura era di diritto affidata ai religiosi, canonici o benefiziarii, costituenti l'Ordine religioso, parla appunto della officiatura, e la conserva non soltanto fin tanto che possa essere esercitata dai componenti l'Ordine, ma anche pur quando questi componenti, per effetto di decessi, concentramenti ed altre cause, non potrebbero ulteriormente esercitarla; sicchè, da questo articolo, spilla limpido il concetto che l'officiatura nelle Chiese ex conventuali continua. Il principio informatore del citato articolo trova poi il suo preciso riflesso in tutte quelle altre disposizioni che riguardano gli oneri gravanti la Cassa Ecclesiastica, oneri poi passati all'Amministrazione del Fondo per il Culto. E se si tiene conto che l'officiatura della Chiesa Conventuale, la quale, secondo le leggi canoniche *rientra tra i doveri più precisi degli Ordini Religiosi, tra quei doveri che si debbono compiere nell'interesse non solo dei religiosi, ma anche dei frequentatori laici delle Chiese*, è una cosa che si ricollega strettamente all'Istituto secondo il quale le claustrali hanno facoltà di vivere per legge, si dovrà necessariamente dedurne che alle monache spetti, quando l'officiatura venga a mancare, un'azione per ottenere la reintegrazione. Ma contro di chi dovrà sperimentarsi una siffatta azione oggigiorno? Quando, colla soppressione delle corporazioni religiose i beni, con le cui rendite esse ragginngevano i loro fini furono incamerati, lo Stato, nel creare un Ente che avrebbe tali beni amministrati secondo la loro originaria destinazione, perchè tale destinazione non fosse in conflitto con le nuove esigenze sociali, imponeva allo stesso il carico dell'adempimento di una quantità di oneri. La Cassa Ecclesiastica prima, e poi il Fondo per il culto che le successe, in conseguenza di ciò, furono i legittimi contradittori di coloro che credessero di aver diritto di vedere rispettate

le obbligazioni gravanti i beni incamerati. E non altrimenti poteva essere, dato che questi Enti erano *cum omni onere* succeduti agli enti ecclesiastici soppressi. Intanto, gli oneri imposti alla Cassa Ecclesiastica, e poi al Fondo per il culto, sono di varia natura, secondo che attengono al diritto dei terzi, ovvero ad un raggiungimento di fini di ordine sociale. Ai primi corrispondono delle vere e proprie azioni, la mercè delle quali si può ottenere la specifica esecuzione di essi; ai secondi, invece il Fondo per il culto adempie senza possibilità di sorveglianza particolare dei privati.

« L'officiatura delle Chiese ex conventuali, quando ad esse sono interessate le monache personalmente autorizzate a vivere secondo il proprio Istituto, rientra nel novero degli oneri della prima specie indubitabilmente; sicchè il Fondo per il culto non può esimersi dall'obbligo *specifico* della officiatura, senza ledere l'altrui diritto, nemmeno adducendo, come motivo del proprio rifiuto, che esso adempie agli oneri religiosi anche per equipollenti.

« L'officiatura prospettata in questo modo non è un *semplice onere religioso*, ma è anche un'obbligazione verso i terzi. Così delineato questo punto della controversia, le difese presentate dall'Amministrazione del Fondo per il culto, tratte dalla interpretazione dell'art. 24 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861. vengono a mancare di base giuridica. Tale articolo così si esprime: « Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque, « le Chiese dei conventi e delle collegiate ed altre annesse a benefici, non « possono più essere officiate dai religiosi, canonici o beneficiari cui ne incombe « attualmente il dovere e non possono più, per loro mezzo, adempiersi le « pie fondazioni, *sarà provveduto, a spese della Cassa ecclesiastica, alla officia-* « *tura di dette Chiese* ed all'adempimento delle fondazioni suddette ». Dalle parole di questo articolo, il Fondo per il Culto desume che la Cassa ecclesiastica fosse tenuta all'officiatura di quelle Chiese dei conventi maschili, le quali dovessero essere officiate dai religiosi del convento stesso, e quindi esclude che lo stesso obbligo non incombesse per le Chiese dei conventi femminili, o anche dei conventi maschili, che non dovessero essere originariamente officiate dagli stessi religiosi. Or bene, questa interpretazione è del tutto erronea, perchè si è voluto prendere l'art. 24 da solo senza coordinarlo al sistema della legge.

« Ammessa, per il decreto 17 febbraio, la facoltà di vivere in comune secondo le regole del proprio Istituto, tanto in favore delle religiose quanto in favore dei religiosi, di necessità il legislatore doveva rispettare in quei religiosi, cui ne incumbeva, *per il proprio Istituto*, il dovere di officiare la chiesa conventuale, lo stato *quo ante*. Ammesso poi che non potessero gli Ordini monacali rifornirsi di nuove persone, e ammesso altresì il diritto di concentramento nello Stato, doveva farsi lo stesso legislatore la ipotesi di non essere piò possibile la officiatura per mezzo dei religiosi continuanti a vivere in comune, e risolvere il dubbio. Questa è la origine della invocata disposizione, che è di indole speciale, e provvede ad una contingenza pecu-

liare. Invocarla in altro senso, è fare uno sforzo di dialettica, ma non portare un serio argomento. Limitata così la portata di questa disposizione, le conseguenze logiche sono:

« *a*) che la officiatura delle Chiese ex conventuali è anch'oggi dovuta; *b*) che il peso e la spesa di questa officiatura devono gravare non altri che il Fondo per il Culto; *c*) che essendovi delle monache cui l'officiatura interessa, esse hanno azione per costringere il Fondo per il culto a fare ossequio, *in forma specifica,* al suo obbligo.

23. La Corte di appello di Napoli pronunciò, con sentenza 28 ottobre 1903, in questi termini:

« Attesochè male s'apponga il Fondo culto nel sostenere il difetto di qualità nelle suore a sperimentare il diritto da loro accampato. Esse, colpite di soppressione dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861 pubblicato in queste provincie, sono regolate unicamente dalle sanzioni dello stesso, non così pure dalla legge del 7 luglio 1866 sulla soppressione generale degli ordini religiosi. Difatti, dispone l'art. 8 del decreto del 1861 che era in facoltà dei religiosi e delle religiose delle Case soppresse di continuare a far vita comune secondo il loro Istituto negli edificii dei conventi cui erano aggregati, o in quegli altri Chiostri che loro verranno assegnati dal Governo, purchè ne avessero fatta istanza nel termine ivi prefisso. Senza dubbio, le religiose attrici nell'attuale giudizio sperimentarono il dritto loro riserbato dal legislatore, e loro non si può vietare di far vita comune secondo il loro Istituto nel convento ove sono aggregate o in altro chiostro che loro verrà assegnato dal Governo. Ora il fare vita comune secondo il proprio Istituto alle monache *di clausura* (quali sono le attrici) importa che esse non possano essere private della loro Chiesa, intesa la stessa in tutta la sua estensione, cioè celebrazione di messe ed altre pratiche religiose secondo il loro Istituto, cioè l'Ordine cui esse appartengono. Ciò posto, il discutere sulla sanzione dell'art. 6 della legge posteriore del 7 luglio 1866 non ha alcuna pratica importanza, essendo la fattispecie (come di sopra si è detto) regolata unicamente dal decreto del luogotenente del Re in queste provincie napoletane del 17 febbraio 1861. Laonde, come conseguenza delle premesse cose, si ha, che alle claustrali di S. Gregorio Armeno, tuttora superstiti, spetta l'azione a conseguire le spese di officiatura nella loro Chiesa ex-conventuale, come a luce meridiana si desume dalla lettera e dallo spirito della sanzione dell'art. 8 del citato decreto luogotenenziale, confermata ed avvalorata dall'altra dell'art. 20. Per virtù di cotest'ultima statuizione fu data ampia facoltà ai membri delle Case religiose di continuare a convivere negli edificii da essi posseduti, ed in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, di poter fare in comune gli atti necessarii alla loro sussistenza ed al servizio del culto, ecc., secondo le regole del loro Istituto. Che poi la modesta pensione assegnata ad ogni religioso o religiosa, in annue lire 510, dovesse servire

oltre al proprio mantenimenimento, a sopperire anche alle spese di culto, è lo stesso che far dire al legislatore quello che non sognò mai di dire, come si trae da ogni singola disposizione del decreto del febbraio 1861 più volte menzionato. Attesochè, non sia più fondata di quella di carenza di azione, l'altra eccezione di prescrizione trentennale con cui il Fondo pel culto, succeduto in tutti i dritti ed obblighi della cessata Cassa Ecclesiastica, afferma estinto il dritto, con la corrispondente azione, a pretendere l'indennizzo delle spese di culto. Imperocchè, come bene si avvisarono i primi giudici, trattasi, nella specie, di prestazione con effetto continuativo, per la quale è appunto applicabile il disposto dell'art. 2144 del cod. civ., cioè la quinquennale prescrizione per impedire il cumulo delle annualità.

« Mal si avvisa poi il Fondo pel culto, per disobbligarsi dal pagare le spese di culto, ad invocare gli art. 11 e 28 della legge 7 luglio 1866, quando si ponga mente che, appunto in virtù dell'art. 28, n. 1 di detta legge, vi deve adempiere:

« Ivi leggesi « Saranno pagati, a carico del Fondo pel culto, nell'ordine « sottoindicato e nella misura dei fondi disponibili: I. Gli oneri inerenti ai « beni passati al Demanio e trasferiti sulla rendita pubblica, a norma ecc. ecc.), « e quelli incombenti alla Cassa ecclesiastica ».

« Se adunque trattasi di un obbligo che aveva assunto l'abolita Cassa ecclesiastica, è evidente che il Fondo pel culto, a quella succeduto, vi deve adempiere.

24. Ed ecco, integralmente, la decisione della Cassazione di Roma, 19 dicembre 1904 (1).

« Ritenuto *in fatto* quanto segue:

« Le suore Marianna e Carolina Sersale, Giuseppa de Sangro, Carmela Rippa, Rosa Saracino, Anna Saiello, Andreana Andretta, Mariannina Tresca e Flavia Caprio, *religiose superstiti* del soppresso monastero di S. Gregorio Armeno di Napoli, e *residenti in quel Monastero*, con citazione dei 21 giugno 1902, premesso che dal 1861, cioè fin da quando il detto Monastero fu soppresso, esse e le altre suore quivi rimaste, avevano sempre provveduto con mezzi propri alla ufficiatura della annessa Chiesa, e che ciò esse non potevano più fare, atteso il loro numero ristretto, convennero avanti quel Tribunale l'Amministrazione del Fondo per il culto per farla dichiarare obbligata a *provvedere alla detta ufficiatura nello stesso modo col quale si provvedeva prima della soppressione del Monastero*, e quindi a pagare loro ogni anno, a trimestri anticipati, lire 4680 per il detto scopo, ed a rimborsare gli arretrati dal 1861, cioè lire 193,440, con gli interessi moratori.

« Contestata la lite, le attrici insistettero per l'accoglimento di tutte le domande, ed alla sua volta l'Amministrazione convenuta in giudizio de-

(1) Pres. PAGANO, rel. PUGLIESE, est. GIORDANO.

dusse che le attrici non avevano veste giuridica per poter agire contro di lei, e che, ad ogni modo, le domande dovevano essere respinte.

« Con sentenza del 9 marzo 1903 il Tribunale adito: 1° dichiarò tenuta l'Amministrazione del Fondo per il culto a corrispondere l'equivalente delle spese fatte dalle attrici per l'ufficiatura della Chiesa suddetta, e per lo effetto la condannò a pagare tale equivalente per i cinque anni precedenti a quelli della istanza giudiziale, per l'anno in corso, e pei successivi; e 2° ordinò che le attrici, a giustificare il quantitativo delle spese per l'ufficiatura, presentassero all'Amministrazione convenuta la nota specifica di tali spese; salvo a loro il diritto di adire nuovamente l'autorità giudiziaria, nel caso che l'Amministrazione non convenisse nel detto quantitativo.

« Appellarono le attrici e la convenuta, ma i loro gravami furono respinti da quella Corte di appello con sentenza del 19 ottobre 1903.

« Contro tale sentenza ricorse per Cassazione l'Amministrazione del Fondo pel culto, chiedendone il totale annullamento, e ricorsero contro la sentenza le suore attrici, chiedendone l'annullamento parziale...

« Considerato che il Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 n. 251, concernente la soppressione delle Comunità e degli Ordini religiosi nelle Provincie napoletane, dopo aver disposto che cessassero di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge tutte le Case degli Ordini monastici, sia maschili sia femminili, esistenti in quelle Provincie, e che tutti i beni, diritti ed azioni appartenenti alle Case soppresse passassero alla Cassa ecclesiastica (articoli 1 e 4), non solo accordò ai religiosi e religiose delle Case soppresse, appartenenti ad Ordini possidenti e non mendicanti, un'annua pensione corrispondente alla rendita netta dei beni posseduti dalle Case rispettive e non eccedenti l'annua somma di lire 510 (art. 9), ma concesse altresì a tutti i religiosi che appartenevano alle Case soppresse, e che in esse erano stati ricevuti anteriormente al giorno suddetto, la facoltà di continuare a fare vita comune secondo il loro istituto, negli edifizi dei Conventi ai quali erano aggregati, od in quegli altri chiostri che loro fossero stati assegnati dal Governo, qualora nel termine di tre mesi avessero dichiarato di volersi valere di quella facoltà (art. 8).

« Da tutte le surriferite disposizioni apparisce chiaramente che il legislatore, mentre da un lato ritenne necessario di sopprimere le Case suddette e devolverne tutti i beni alla Cassa ecclesiastica, dall'altro lato, per ragioni di equità e per evitare gravi perturbazioni d'indole economica e sociale, volle provvedere alla sorte di tutti i religiosi e religiose, che erano aggregati alle Case soppresse, e che così repentinamente venivano privati dei mezzi necessari per la loro esistenza e delle loro abitazioni, accordando ad essi una congrua pensione, e concedendo, a quelli che avessero voluto usarne, la facoltà di fare vita comune nei chiostri nei quali dimoravano, od in altri chiostri designati del Governo.

« Ma, oltre il diritto alla pensione ed il diritto all'abitazione nei detti

Chiostri, nessun altro diritto accordò loro il citato Decreto del 17 febbraio 1861, e non può quindi ammettersi che i religiosi o religiose, che, in forza del citato articolo 8, acquistarono il diritto di rimanere nei Chiostri ai quali erano aggregati o di dimorare in altri Chiostri designati dal Governo, abbiano altresì acquistato il diritto di ottenere il pagamento delle spese di ufficiatura delle chiese annesse alle loro case colpite dalla soppressione.

« Nè giova sostenere in contrario, che, avendo il legislatore col citato articolo 8 accordato ai religiosi e religiose delle Case soppresse la facoltà di fare vita comune nei detti Chiostri, secondo il loro istituto, implicitamente abbia loro accordato anche il diritto alle spese di ufficiatura di quelle chiese, in quanto che il diritto di vivere in comune secondo il proprio istituto implica anche quello di adempiere gli obblighi e di godere le prerogative inerenti all'istituto medesimo.

« Infatti, tale assunto è contrario non solo alla lettera del citato articolo 8, ma anche alla intenzione del legislatore: è contrario alla lettera di quell'articolo, perchè le parole *secondo il loro istituto* si riferiscono soltanto ad una delle regole di esso, cioè a quella riguardante la vita in comune; ed è contrario alla intenzione del legislatore, non potendosi ritenere che esso, mentre sopprimeva le suddette case religiose, volesse permettere che esse continuassero a sussistere di fatto, come erano prima della soppressione, riconoscendo a favore dei religiosi e religiose che si fossero valsi della facoltà concessa col citato articolo 8, tutti i diritti e tutti i privilegi che prima della soppressione essi godevano.

« E che il detto assunto sia contrario alla lettera del citato articolo 8 ed alla intenzione del legislatore apparisce evidente se si considera che quell'articolo dava al Governo la facoltà di togliere i religiosi e religiose dai Chiostri in cui erano aggregati e di assegnarli ad altri Chiostri che potevano anche non possedere una Chiesa annessa.

« Ma, ammesso pure in ipotesi che i religiosi e religiose i quali per l'articolo 8 del citato Decreto acquistarono il diritto di far vita comune nei Chiostri in cui dimoravano, od in quelli designati dal Governo, avessero anche il diritto di pretendere le spese di officiatura delle Chiese dei rispettivi monasteri soppressi, tale diritto deve intendersi cessato in forza dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1866, col quale articolo il legislatore, mentre tolse ai monaci la facoltà di vivere nei chiostri ai quali appartenevano od in altri chiostri, si limitò a permettere alle monache di continuare a vivere nella casa od in una parte di essa che il Governo avesse loro assegnata, e non disse che la loro convivenza potesse aver luogo secondo il loro istituto, concedendo così ad esse unicamente il diritto di abitare nella casa designata, e restringendo in tali limiti la facoltà concessa con l'articolo 8 del Decreto del 1861, restrizione che non può non ammettersi essendo risaputo che le leggi eversive dell'Asse ecclesiastico si interpretano e si completano a vicenda.

25. L'esame di questa decisione conduce alle seguenti considerazioni:

Del Decreto luogotenenziale Napoletano, in forza del quale era stato soppresso il Monastero, si richiamano gli articoli 1 e 4, 8 e 9, rilevandone che, colla soppressione dei chiostri, il legislatore concesse ai religiosi ed alle religiose una pensione, e la facoltà di fare vita comune, continuando essi a dimorare nei chiostri cui essi appartenevano o in altri designati dal Governo;

Da ciò deduce la sentenza che i religiosi e le religiose ebbero concessi dal legislatore del 1861 il diritto alla pensione e quello all'abitazione, ma *nessun altro diritto*, e quindi i religiosi che avevano ottenuto il diritto di rimanere nei chiostri *non* avevano ottenuto con ciò *anche* quello di ottenere il pagamento delle spese di officiatura delle Chiese annesse alle loro case.

Ma è chiaro che la decisione non dice, e quindi non fa conoscere, donde, come e perchè i religiosi e le religiose come sopra avessero l'obbligo di provvedere *essi* alle spese della officiatura delle Chiese.

Se a cotesta officiatura quando era in vita il Monastero provvedeva *questo* con parte delle sue rendite; se queste rendite *obnoxie* a quell'onere erano venute in possesso della Cassa ecclesiastica, indi del Fondo pel culto; se ai religiosi ed alle religiose col diritto della dimora dei Chiostri era stato concesso non altro che la *pensione alimentare*, è conseguenzialmente escluso che fosse e potesse essere a loro carico l'onere delle spese dell'officiatura delle Chiese.

L'articolo 9 che concedeva la pensione, la concedeva sulla *rendita netta* dei beni della Casa religiosa; ed il susseguente articolo 14 spiegava che « il calcolo della rendita netta sarà ragguagliato nella media dell'ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo decreto. Per comporre la rendita netta saranno « diffalcate le spese di manutenzione o restauro dei Conventi e « *delle Chiese*, ed ogni e qualunque peso o tributo ». Dunque, se la pensione era concessa *al netto*, fra l'altro, *delle spese di Chiesa*, non è concepile che chi avesse ottenuto, coll'abitazione *monastica*, solo tale pensione, dovesse poi sostenere *le spese della Chiesa*.

La ragion di essere della decisione in esame è spiegata dal

fatto che essa si ferma all'articolo 9 senza porlo in relazione coll'articolo 14.

E sopratutto è spiegata dal fatto che la decisione, occupandosi del Decreto luogotenenziale del 1861 negli articoli in essa richiamati, non solo non si occupa dell'articolo 14, ma neanche dell'*articolo 24*, che è quello il quale regolava di proposito la officiatura delle Chiese dei Conventi, delle Collegiate, dei benefici, insomma delle Chiese annesse agli enti che il Decreto sopprimeva, ordinando che *di tutte* coteste chiese, senza eccezioni e senza condizioni, si procedesse all'officiatura a spese della Cassa ecclesiastica. Egualmente, come abbiamo veduto, così disponeva, ordinando cioè tassativamente ed assolutamente la officiatura di tutte le Chiese annesse agli enti soppressi, la legge Piemontese 29 maggio 1855 (articolo 23), a differenza dei Decreti commissariali *Pepoli* e *Valerio* per l'Umbria e le Marche, i quali, al rispettivo identico articolo 16, disponevano che l'officiatura si fosse fatta, e sempre *a spese della Cassa ecclesiastica, quando il Governo lo avesse riconosciuto conveniente nello interesse del culto.*

La decisione prosegue a trattenersi esclusivamente sugli articoli 8 del Decreto del 1861 e 6 della legge 7 luglio 1866. E tutto il suo ragionamento è rivolto a sostenere che, non perchè ai religiosi ed alle religiose si fosse accordata la facoltà di far vita comune, di rimanere nei chiostri, si fosse perciò implicitamente accordato *anche* il diritto alle spese di officiatura; e che quando pure si fosse potuto ciò intendere giusta l'articolo 8 del Decreto 1861, sarebbe poi sopravvenuto l'articolo 6 della legge 7 luglio 1866 a togliere la possibilità di una simile interpretazione. E qui si ferma la decisione.

Dunque è evidente che essa, partendo dal supposto che indubbiamente l'obbligo dell'officiatura spettasse a religiosi e religiose che avevano ottenuto il diritto di dimora nei Chiostri, perchè questo ultimo diritto non portava con sè l'altro di ottenere che le spese le sostenesse il Fondo pel culto, limita in cotesto campo la questione. Questa, dati i termini con cui è posta nella decisione, e che si rilevano dalla motivazione di fatto e di diritto di essa, è circoscritta, ed è determinata dalla concessione del diritto di abitazione. Si esamina cioè la disputa, ripetesi, esclusivamente dal punto di vista se *quel*

diritto porti, *esso*, con sè, l'altro di ottenere le spese di officiatura; e la si risolve per la negativa. Ma non si prende in esame la questione dell'officiatura delle Chiese in sè stessa, per vedere se essa prescinda dall'essersi o meno i religiosi e le religiose avvalsi del diritto di ottenere la permanenza nei Chiostri; se essa sia non subordinata a tale diritto; se essa non riguardi l'esercizio del culto nello interesse peculiare, esclusivo, dei religiosi e delle religiose, ma l'esercizio del culto nello interesse generale. E non si considera ed esamina largamente e debitamente la nostra legislazione eversiva dell'Asse ecclesiastico; non si tien conto di quant'altro dovevasi aver presente; e si incorre in considerazioni ed affermazioni delle quali ciò che precede dimostra la erroneità.

La Cassazione, anche nel campo circoscritto nel quale si è tenuta, non ha risoluta debitamente la questione. E tanto meno può apparire attendibile la sua tesi, quando si tiene conto delle omissioni in cui è incorsa.

C.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

29 gennaio 1907.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* COLETTI.

Fondo per il culto c. *Celesia, Parroco di San Bartolomeo in Villette.*

Competenza — Cassazione di Roma — Congrua parrocchiale — Legge 1892 — Arretrati — Prescrizioue quinquennale — Competenza esclusiva della detta Cassazione.

E' di competenza esclusiva della Cassazione di Roma il conoscere di un ricorso contro una sentenza di appello pronunziata tra l'Amministrazione del Fondo pel culto ed un Parroco per questioni attinenti alla congrua parrocchiale, e, nel caso, per l'applicabilità o meno della prescrizione quinquennale ad arretrati di supplemento di congrua dovuto in base alla legge 30 giugno 1892 (1).

In fatto. — Ritenuto che il 30 dicembre 1904 il Parroco di S. Bartolomeo (Villette) D. Stefano Celesia conveniva avanti il Tribunale civile di Domodossola l'Amministrazione del Fondo per il culto domandando la sua condanna al pagamento di Lire 2487,43 nette di ritenuta come supplemento di congrua, corrispondenti alla differenza tra lire 447,71 rassegnategli prima

(1) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questa decisione delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma.

Essa, come si vede, stabilisce la massima che su qualunque questione attinente alle congrue parrocchiali di cui nelle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, è esclusivamente competente a pronunziare la Cassazione di Roma.

della legge 30 giugno 1892 e lire 800, alla qual cifra fu portata la congrua con la legge ora citata, corrispondenti a lire 335,29 annue, dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899.

Opponeva il Fondo per il culto la prescrizione quinquennale ai termini dell'art. 2144 Codice civile per le annualità anteriori al 6 novembre 1897, ed offriva lire 490,10 per il tempo decorso dal primo novembre 1897 al giugno 1899. Ma il Tribunale, con sentenza 4-6 settembre 1905, respinta la eccezione di prescrizione, accoglieva la domanda dell'attore, e la Corte di appello di Torino con sentenza 6 aprile 1906 pienamente confermava quella di primo grado.

Ricorreva il Fondo per il culto per annullamento avanti la Corte di cassazione di Torino. Se non che il Parroco con esposto 8 ottobre eccepiva la incompetenza di quella Corte a mente dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1875 numero 2837, e chiedeva fossero trasmessi il ricorso e gli atti relativi alle sezioni unite di questa Corte di cassazione per far risolvere, ai termini dell'art. 6 del R. D. 23 dicembre 1875 n. 2852, la sollevata quistione d'incompetenza.

Quel primo Presidente, con Decreto 24 ottobre, accogliendo la istanza, disponeva di conformità.

In diritto. — Attesochè sia evidente la competenza di questa Corte di cassazione di Roma a conoscere del presente ricorso.

Dispone infatti l'articolo 3, numero 5, della legge 12 dicembre 1875, che sono deferiti esclusivamente alla cognizione delle sezioni temporanee della Cassazione di Roma i ricorsi contro le sentenze pronunciate tra i privati e l'Amministrazione dello Stato per violazione o falsa applicazione delle leggi sulla soppressione delle corporazioni religiose o di altri enti morali ecclesiastici, e sulla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico.

Non v'ha dubbio che la sentenza contro cui ora si ricorre, è sentenza pronunciata tra un privato e l'Amministrazione dello Stato, essendo il Fondo per il culto un'Amministrazione dello Stato. E non può neppure mettersi in forse che la contestazione sollevata col ricorso riflette, quantunque indirettamente, le leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

Sta bene che col ricorso si riproduce la quistione se alle rate annuali di supplemento di congrua parrocchiale, è applicabile la prescrizione dell'articolo 2144 Codice civile, ma per esaminare e risolvere tale questione occorre tener presente l'indole e la natura giuridica delle leggi che governano gli assegni di congrua, le quali leggi hanno attinenza e si riannodano alla materia della legislazione ecclesiastica appunto deferita con la succitata legge 12 dicembre 1875 esclusivamente alla competenza di questo Supremo Collegio.

Per tali motivi la Corte, a sezioni unite, in Camera di consiglio, visto l'articolo 6 del Regio Decreto 23 dicembre 1875, n. 2852, dichiara la competenza della Cassazione di Roma a conoscere del ricorso proposto dal Fondo per il culto contro la sentenza 6 aprile 1906 pronunciata fra le parti dalla Corte d'appello di Torino, ecc.

Cassazione di Roma

(Sezioni Unite)

15 gennaio 1907.

Pres. Basile, ff. di P. ed *Est.*

Tommasi c. *Congregazione di carità di S. Angelo dei Lombardi.*

Competenza amministrativa — Casa di ricovero per gl'infermi — Concentramento — Erezione in ente morale.

Rientra nella esclusiva competenza dell'autorità amministrativa lo esaminare se nella fondazione di una casa di ricovero per gl'infermi concorressero le condizioni volute dalla legge per pronunciare il concentramento, a sensi dell'art. 39 della legge

17 luglio 1890 e il decretare la erezione ad ente morale di una istituzione di pubblica beneficenza (1).

La Congregazione di carità di S. Angelo dei Lombardi, convenendo, davanti al Tribunale di quella città, mons. Giulio Tommasi, espone: che, il di lui predecessore, mons. Nicola Lo-Russo, volle instituire una casa di ricovero, per gli ammalati poveri, sparsi nelle campagne della Diocesi, e per mezzo del sacerdote Alfonso Mauro, suo speciale mandatario e gestore di negozio, avere acquistato, con istromento 31 maggio 1894, da Nicola Ripandelli, pel prezzo di lire 5000, l'annuo canone di tomoli 42 e 12 di grano, pari ad ettolitri 23 e 80, infisso sul molino in contrada *Boccanova* e su di un terreno adiacente, dovuto dall'enfiteuta Arcangelo De Vito; avere lo stesso Vescovo, per fornire di maggiori mezzi materiali la sua istituzione, acquistato poscia l'annua rendita sul debito pubblico italiano di annue lire 325.

Che essa attrice, venuta a conoscenza della suddetta istituzione di beneficenza, avesse domandata l'autorizzazione di accettare i predetti due cespiti, che le venne impartita con Decreto prefettizio del 14 dicembre 1901.

Chiese quindi dichiararsi concentrata, in essa Congregazione, la fondazione Lo-Russo, ed i cespiti all'uopo destinati, e condannarsi il vescovo Tommasi alla consegna del certificato di rendita, ed al pagamento delle suddette annualità enfiteutiche dal 7 aprile 1897 ed accessori.

Il Tribunale, con sentenza del 9-15 dicembre 1903, accolse la domanda della Congregazione di carità; e la Corte di appello di Napoli, sul gravame del Vescovo, con sentenza 18-22 luglio rigettando ogni contraria istanza ed eccezione, compresa quella dell'incompetenza giudiziaria, confermò la impugnata sentenza; e condannò l'appellante nelle spese; dichiarando però, che, ove non venisse costituita la casa di ricovero, in qualunque tempo, restasse salvo ogni diritto al Vescovo *pro-tempore* di reclamare i beni elargiti da mons. Lo-Russo.

Considerò la Corte di appello:

Non essere incompetente l'autorità giudiziaria a pronunziare nella causa, che aveva la finalità di rivendicare al patrimonio dei poveri i due cespiti lasciati dal defunto vescovo Lo Russo; poichè spetta alla Congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del Comune, e di assumerne la rappresentanza legale così davanti l'autorità amministrativa, come davanti a quella giudiziaria.

Il concentramento o meno nelle Congregazioni di carità degli Istituti Ospedalieri, di cui parla l'art. 39 della legge 17 luglio 1890, presuppone logicamente l'esistenza dei medesimi; ond'è che devesi prima disaminare se esista l'opera pia, o la istituzione di pubblica beneficenza a prò dei poveri di un Comune, da potere essere *iure* rivendicata dalla Congregazione di carità, alla quale, fra l'altro, sono devoluti i beni destinati ai poveri.

Che il Manzo, nella qualità di gestore di negozî e di mandatario del defunto Vescovo Lo Russo, e non in nome proprio acquistò il canone delle derrate da Nicola Ripandelli, la cui vendita doveva servire per dotazione della casa di ricovero dei poveri bisognosi; con che però, ove non avesse luogo la costituzione di siffatta istituzione, per qualsiasi motivo, in tal caso la suddetta rendita dovesse perpetuamente essere destinata ad appartenere al Vescovo *pro tempore* di S. Angelo dei Lombardi, per adibirla alla cura spirituale e vantaggio delle anime soggette al proprio ministero episcopale.

---

(1) Circa la competenza giudiziaria, e per la opportuna intelligenza della presente massima, si consulti la stessa Cassazione, Sezioni Unite, 27 novembre 1906, Congregazione di carità di Palermo e Ministero dell'interno c. Pizzoli, pag. 41, con la nota di richiami.

Che morto il vescovo Lo-Russo nell'aprile 1897, nel 22 gennaio 1900 il cognato di lui Michele Gianicola consegnò all'Intendente di Finanza di Bari una dichiarazione da lui sottoscritta, colla quale prestò il consenso pel tramutamento e vincolo della rendita del Debito pubblico, da intestarsi a favore del Vescovo *pro-tempore* di S. Angelo dei Lombardi e da vincolarsi per essere adibita perpetuamente in vantaggio degli ammalati poveri dimoranti nelle campagne di S. Angelo dei Lombardi.

Che non era vero avere il vescovo Lo Russo sottoposto a condizione potestativa la creazione del ricovero; invece risultare dal rogito del 1894, essere stata volontà di lui di fondare la suindicata casa di ricovero, cominciandola a dotare col canone acquistato dal Ripandelli, e quindi con l'annua rendita sul debito pubblico; iniziando pochi mesi dopo, le pratiche amministrative per la erezione in ente morale del Ricovero, cui voleva dare il nome di S. Michele Arcangelo, come appariva da una di lui lettera diretta al sotto Prefetto del 24 marzo 1895, quale sua volontà non potè, forse, essere attuata, per la sua immatura fine.

Che non era quindi a dubitare, che la prima delle due elargizioni fosse stata fatta, per la Casa di ricovero, che era un ente da sorgere; e la seconda a favore degli ammalati poveri di detto Comune; onde era evidente che niun diritto abbia il Vescovo *pro-tempore* a detenere le rendite delle due liberalità, delle quali allora soltanto potrà disporre, ove il ricovero non sorgesse. Ma se la Congregazione di carità, che è chiamata, per legge, a curare gl'interessi dei poveri del Comune, in sostituzione del defunto suo dispositore, si è accinta ad attuare la di lui volontà, riesce manifesto che viene a mancare di giuridico fondamento l'opposizione del vescovo Tommasi alla consegna delle rendite destinate a quel benefico scopo.

Che non aveva pregio l'osservazione del Vescovo, che trattandosi di un'opera pia ospedaliera, non fosse soggetta a concentramento nella Congregazione, stantechè la finalità della fondazione Lo Russo sia una casa di ricovero dei poveri contadini di Sant'Angelo, e non un vero e proprio ospedale.

Che riconosciuto il diritto nella Congregazione ad agire nello interesse dei poveri, *iure* ha essa rivendicato i beni destinati alla fondazione della pia opera; salvo, in sede amministrativa, e dopo la erezione in ente morale, la disamina del concentramento o meno della stessa.

Il vescovo Tommasi denunziò la suddetta sentenza alla Corte di cassazione di Napoli, per quattro motivi; ma poscia, dichiarando che con alcuni di essi si era risollevata la quistione dela incompetenza dell'autorità giudiziaria, per cui la cognizione del ricorso rientrasse nella giurisdizione delle Sezioni Unite, fu perciò dalla Corte territoriale, sulle uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, rimandata la causa con sentenza del 7 maggio 1906, a questo Supremo Collegio.

Considerato, che manifestamente fondata si presentava, nella presente causa, la proposta eccezione della incompetenza dell'autorità giudiziaria, la quale doveva perciò essere accolta dalla sentenza denunziata; dappoichè, dopo di avere essa stabilito in fatto, che la Congregazione di carità di Sant'Angelo dei Lombardi aveva chiesto principalmente che fosse dichiarato il concentramento, in lei, della fondazione Lo Russo, e dei legati all'uopo destinati; e si condannasse quindi mons. Tommasi alla consegna delle annualità percipite; era evidente che la contestazione esorbitava dalla competenza giudiziaria, spettando esclusivamente alla autorità amministrativa, lo esaminare se, nel caso, concorressero le condizioni volute dalla legge, per pronunziare il chiesto concentramento, ed il decretare la erezione ad ente morale di una istituzione di beneficenza.

Che la Corte di appello, dopo di avere, nella sentenza denunziata, dichiarato che il concentramento nelle Congregazioni di carità degli Istituti menzionati nell'articolo 39 della legge 17 luglio 1890, presuppone logicamente la esistenza dei medesimi, e di avere fatta salva, in sede amministrativa, dopo la erezione in ente morale, la disamina del concentramento, o meno, della pia opera Lo-Russo, condannò tuttavia il Vescovo Tommasi alla consegna dei cespiti costituenti la dotazione di un ente non ancora riconosciuto autonomo, e molto meno dichiarato concentrabile dalla competente autorità amministrativa, ponendo così, a fondamento della sua decisione, come risoluta una controversia, che doveva essere discussa e decisa da altra autorità, e che, a suo stesso giudizio, costituiva un presupposto logico della condanna che essa pronunziava.

Per siffatte considerazioni, la Corte a Sezioni Unite cassa, senza rinvio, la sentenza della Corte di appello di Napoli delli 18-22 luglio 1904, per incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Cassazione di Roma

(Sezioni unite)

31 dicembre 1906.

Pres. PAGANO, P. P. — *Est.* NATALE.

Finanze c. *La Pastina.*

Competenza amministrativa — Estimo catastale — Quote d'imposta fondiaria — Fertilità dei terreni gravati.

Sono di competenza dell'autorità amministrativa le questioni riguardanti l'estimo catastale ed il riparto delle quote di imposta fondiaria relative alla aumentata fertilità dei terreni gravati.

Fatto. — Don Saverio La Pastina, parroco di S. M. delle Grazie in Pertosa, con diverse domande in via amministrativa dal 22 luglio 1891 in poi, chiese la riduzione della fondiaria sulle piante di ulivi intestate alla Parrocchia, come congrua, ed in gran parte deperite o distrutte, nei terreni intestati ad altri proprietarii, secondo le disposizioni già in vigore nelle provincie meridionali.

Furono all'uopo eseguite due verifiche, una dall'agente delle imposte ai 16 novembre 1891, l'altra dall'ufficio tecnico di Finanza ai 26 agosto 1893; in esito delle quali la Finanza non dissentiva dall'accoglimento delle domande semprechè il parroco l'avesse messa in grado di volturare in capo ai proprietarii possessori di terreni, la fondiaria che veniva a mancare sugli ulivi.

Il parroco non accettò la condizione, e con atto dei 12 ottobre 1903 convenne la Finanza innanzi al Tribunale di Sala Consilina, per farla condannare al chiesto discarico, ed al rimborso della imposta indebitamente pagata; con l'obbligo ad essa Finanza di far citare i proprietarii e possessori dei terreni, qualora il costoro intervento si fosse creduto necessario.

Il Tribunale accolse le domande principali, ma la Corte di appello di Napoli con la sentenza preparatoria dei 5-9 dicembre 1891 ordinò che a cura della parte più diligente fossero messi in causa i proprietarii o possessori dei terreni, per concretizzare il modo onde procedere al chiesto discarico.

Chiamati in causa, a cura del parroco, i detti proprietari o possessori, non negarono l'obbligo di pagare la imposta corrispondente all'aumento della fertilità dei terreni, da stabilirsi in sede amministrativa.

E la Corte di appello, con sentenza definitiva dei 28 aprile-5 maggio 1905, confermò il pronunziato dei primi giudici, quanto al discarico e rimborso a prò del parroco, dichiarò la propria incompetenza, quanto al carico ai proprietarii o possessori dei terreni; e condannò la Finanza alle spese.

Contro tale sentenza la Finanza ricorse in Cassazione, deducendo la violazione delle combinate disposizioni degli articoli 2 della legge 3 agosto 1806; 3, 8 e 9 della legge 8 novembre 1806;

49 della ministeriale 1° ottobre 1809; 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 50 e seguenti, 124 e seguenti del R. decreto 10 giugno 1817; 3 e seguenti del R. decreto 4 luglio 1897; e per erroneo richiamo alle disposizioni delle leggi 20 aprile 1871, e 24 agosto 1877, nonchè per violazione degli articoli 360 n. 6,361 n. 2 Cod. proc. civ.

Nel giorno della discussione del ricorso, il Proc. Gen. sollevò il dubbio sulla competenza dell'autorità giudiziaria; e la causa fu rinviata alle Sezioni unite innanzi alle quali il Procuratore Generale sostenne la competenza amministrativa.

Premessi tali fatti, la Corte di Cassazione a Sezioni unite osserva.

In diritto. — Che il Parroco La Pastina ben si diresse all'autorità amministrativa per far discaricare la sua fondiaria sulle piante di ulivi in gran parte deperite o distrutte.

La Finanza riconobbe il dovere di provvedere sui reclami del Parroco, e fece eseguire due verifiche.

Quando si arrivò alle operazioni di discarico, credette il Parroco di abbandonare la via amministrativa, e di ricorrere all'autorità giudiziaria, sol perchè gli era stato imposto d'indicare i possessori delle terre, sulle quali erano impiantati quegli ulivi che si trovavano in gran parte deperiti. Ma egli stesso riconobbe il proprio errore, quando, nel silenzio della Finanza, adempì alla chiamata in causa di quei possessori, ai quali si doveva addossare la fondiaria, che a lui si sarebbe sgravata. Fu allora che s'intravide la necessità di tornare al potere amministrativo, per le operazioni di carico e discarico; e perciò la Corte di appello si dichiarò parzialmente incompetente. La causa, intanto, era unica, e non si poteva scindere nel suo contenuto. Tutta la cognizione di essa spettava all'autorità amministrativa, perchè le quistioni principali, dalle quali dipendeva pure il chiesto rimborso, erano relative all'estimo catastale ed al riparto delle quote, ai sensi dell'art. 6, della legge 20 marzo 1865, allegato E, sul contenzioso amministrativo.

Che in base alle succennate considerazioni, deve accogliersi la richiesta del Procuratore Gen. per la dichiarazione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria e per la cassazione della impugnata sentenza, senza rinvio, ai sensi dell'art. 544, n. 1 Cod. proc. civ.

Cassazione di Roma.

31 dicembre 1906.

Pres. Caselli P. — *Est.* D'Aloisio.

Dacono-Annoni c. *Fondo per il culto.*

Prescrizione trentennale estintiva — Denunzia di eredità — Investito di una Cappellania — Demanio — Beni dell'ente soppresso — Passaggio delle rendite al Fondo per il Culto — Presa di possesso.

La ricognizione di debito fatta rispetto al Demanio, nel quale, in virtù delle leggi eversive, si era già verificato il diritto di apprendere i beni dell'ente soppresso, e di passarne le relative rendite al Fondo per il Culto pei fini nelle stesse leggi enunciate, quantunque la materiale presa di possesso non fosse stata ancora eseguita, fa stato anche a favore del Fondo per il Culto medesimo, agli effetti della interruzione della prescrizione estintiva.

In fatto. — Con libello 18 dicembre 1903, Dacono Annoni Clodomiro citò avanti il Tribunale di Udine le Amministrazioni del Demanio e del Fondo pel Culto, esponendo che, per conto di dette Amministrazioni, gli era stato, con diffide 13 febbraio e 10 aprile 1901, nonchè (dopo una infruttuosa pratica amministrativa) con una terza diffida in data 24 marzo 1903, intimato di pagare all'Ufficio del Registro di Udine le annualità di canone dovute sopra alcuni suoi fondi in territorio Buttrio, e non soddisfatta in tempo debito, a favore della soppressa Cappellania di S. Giovanni Battista, detta del Campanile del Duomo di Udine, dei cui beni il Demanio, in base alle leggi eversive 7

luglio 1866 e 15 agosto 1867, aveva preso possesso con verbale 28 gennaio 1901; che sotto la pressione della minacciata esecuzione fiscale, esso Dacono aveva difatti versato al suddetto ufficio Demaniale nel 25 aprile 1903, la somma di lire 1009,27, che però la detta ultima diffida, in virtù di cui egli erasi determinato a quel versamento, era illegale, sia perchè il credito in parola non era qualificato per il procedimento fiscale a termini del regolamento austriaco 9 gennaio 1862, sia perchè il credito stesso era stato colpito dalla prescrizione, essendo decorsi oltre 30 anni, senza che si fosse pagata l'annua contribuzione.

Chiedeva quindi la restituzione della somma, come sopra, versata, insieme ai relativi interessi legali.

L'Amministrazione del Fondo pel Culto, ch'era l'unica interessata, combattè la detta dimanda deducendo e comprovando che, morto nel 1869 l'originario debitore Carlo Annoni, nel prospetto della di lui eredità fu segnato al passivo il livello in questione, a favore della Cappellania di S. Giovanni Battista, di cui era investito l'abate don Don Felice Linda, del qaale univasi a quel prospetto analoga dichiarazione. Donde, secondo l'Amministrazione, risultava il riconoscimento del debito da parte dell'erede debitore, e quindi l'interruzione della trentennale prescrizione, il cui corso avrebbe dovuto compiersi nel 1881.

Il Tribunale, con sentenza 8 luglio 1904, pose fuori di causa il Demanio, e nei riguardi del Fondo pel Culto, dichiarò estinto per la prescrizione di 30 anni, il canone surrifferito; o quindi condannò l'anzidetta amministrazione a restituire all'attore la somma pagata, oltre gl'interessi legali sulla medesima.

Appellò il Fondo pel Culto alla Corte di Venezia, avanti la quale l'appellato Dacono-Annoni, con la sua comparsa, conchiuse, puramente e semplicemente, per il rigetto del gravame avversario, e per la conferma della pronunzia dei primi giudici.

Però quella Corte, con sentenza 10 marzo 1906, andò in opposta decisione; giacchè in riforma della sentenza del Tribunale, rigettò la domanda da esso Dacono spiegata, e lo condannò a tutte le spese del giudizio.

Egli è ricorso in Cassazione per tre mezzi.

Col primo dei quali denunzia su diversi punti, di cui si dirà qui appresso, il difetto di motivazione.

Col secondo mezzo accusa la sentenza di appello di falsa applicazione § 1497, Codice civile austriaco, nonchè di violazione del § 57 testo unico delle leggi sulle imposte vigenti nelle provincie venete sino al 1871, e degli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1867; perchè il prospetto ereditario aveva, a suo dire, solo lo scopo di liquidare l'eredità di Carlo Annoni nei riguardi fiscali, non già dei regolari rapporti di diritto dell'erede con terzi.

Con l'ultimo mezzo concernente le diffide fiscali del febbraio, aprile e maggio 1901, come pretesi atti interruttivi della prescrizione, denuncia la falsa applicazione dell'articolo 2125 e la violazione dell'articolo 2128 del Codice civile Italiano, in relazione all'articola 566 del Codice di procedura civile.

In diritto. — Destituito di ogni giuridico fondamento è il ricorso in disamina.

In grado di appello le parti non discettarono che della prescrizione trentennaria ritenuta dal Tribunale, e la Corte di merito, occupandosi di tal prescrizione, la ritenne interrotta fin dal 1869, cioè 12 anni prima del suo compimento.

Quindi sono tutto un fuor d'opera le doglianze del ricorrente contenute nel primo mezzo, per non avere la sentenza esaminato se avessero o meno virtù esecutiva le diffide fiscali di cui sopra è cenno, e se il privilegio della prescrizione estintiva di 40 anni, stabilita dal Codice austriaco a favore di un ente morale, potesse ancora aver vigore dopo la soppressione di questo; e

per non avere la sentenza medesima interloquito circa il ricorso ch'esso ricorrente aveva, in linea subordinata, domandato in prima istanza, ma non tornò menomamente a menzionare e a chiedere nel ragionamento, nè nella conclusione della sua comparsa di appello, di due annualità colpite dalla prescrizione quinquennale e di alcune spese, secondo lui irripetibili.

In ordine poi alla interruzione della prescrizione trentennaria, avendo la sentenza, con sovrano giudizio di fatto, affermato (indipendentemente dalla dichiarazione dell'investito Don Linda al quale perciò anche vanamente il Dacono si duole che sia attribuita la rappresentanza dell'ente soppresso) che l'erede del primitivo debitore Carlo Annoni riconobbe, nel prospetto o denunzia della costui eredità, presentato nel 1869, il debito di cui si contende, è evidente che tale ricognizione, fatta rimpetto al Demanio (rappresentato dal Ricevitore del Registro), nel quale si era già verificato, in virtù delle intervenute leggi eversive, il diritto di apprendere i beni della soppressa Cappellania (qualunque la materiale presa di possesso non fosse stata anche eseguita) onde, pei fini nelle stesse leggi enunciati, passarne le rendite al Fondo pel Culto, è evidente, ripetesi, che tale ricognizione non poteva non fare stato anche in favore di quest'ultimo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)
18 dicembre 1906.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* Cannas.

Comuni di Firenze e Siena c. *Fondo per il culto ed altri.*

Quarto di rendita — Comuni di terraferma e di Sardegna — Accertamento di crediti — Fondo per il culto — Diritto dei Comuni — Competenza dell'autorità giudiziaria — Impiego in opere di pubblica utilità.

A norma dell'art. 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 l'accertamento delle somme spettanti ai Comuni di terraferma e di Sardegna per il quarto di rendita loro dovuto per l'art. 35 della legge 7 luglio 1866 deve essere fatto d'ufficio dal Fondo per il culto (1).

I Comuni interessati pertanto, pur non potendo pretendere un rendiconto giudiziale, hanno, in rapporto al quarto della rendita dei beni delle soppresse corporazioni, un vero diritto, in favore del quale, se sia leso, può invocarsi la tutela della giurisdizione ordinaria, giusta l'art. 2 della legge 2 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo (2).

Nè a ridurre tale diritto spettante ai Comuni ad un semplice interesse vale ricordare l'obbligo portato dalla legge 7 luglio 1866 dell'impiego del cennato quarto di rendita, sotto pena di decadenza, in opere di pubblica utilità specificate dall'art. 10 della legge 4 giugno 1899 (3).

Fatto. — La legge 7 luglio 1866, nel disporre, colla devoluzione allo Stato dei beni delle corporazioni religiose soppresse, la iscrizione a favore del Fondo per il culto di una rendita 5 0[0 uguale alla rendita accertata sottoposta alla tassa di manomorta, sotto deduzione del cinque per cento per spese di amministrazione, concesse a ciascun Comune (art. 35) un quarto della rendita iscritta corrispondente ai beni delle corporazioni soppresse nel Comune stesso, dedotti oneri e passività da pagarsi ai Comuni di Terraferma e Sardegna a misura che, estinguendosi le pensioni ai religiosi, e pagato il debito che il Fondo culto era autorizzato a contrarre, si andasse verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso, destinato al pagamento delle dette pensioni; gli altri tre quarti dell'avanzo erano devoluti allo Stato (ai Comuni

---

(1-3) Segnaliamo all'attenzione dei lettori questa importante sentenza della Cassazione di Roma a Sezioni Unite, che riconosce un vero e proprio diritto ai Comuni interessati, di far valere le proprie ragioni innanzi ai magistrati ordinarii per quanto riguarda gli accertamenti dei crediti per il quarto loro dovuto dal Fondo per il culto sulla rendita delle soppresse corporazioni.

della Sicilia il godimento del quarto or mentovato fu concesso dal primo gennaio 1867 coll'obbligo di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola).

Fu fissato il pagamento di acconti, pei tre quarti spettanti allo Stato con legge 30 giugno 1892, n. 317, pel quarto spettante ai Comuni con legge 4 giugno 1899, n. 191, la quale dispone all'uopo (art. 10) lo stanziamento annuo di un milione nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo culto.

Molti Comuni non paghi dell'acconto chiedevano l'assegnazione definitiva del quarto di rendita, cogli arretrati e il rendiconto in loro contradittorio da parte dell'Amministrazione.

Il Consiglio di Stato, interpellato sull'argomento, in adunanza 23 giugno 1905, avvisò subordinata l'attribuzione definitiva del quarto, alla condizione, non ancora verificata, dell'avanzo delle rendite del fondo destinato al pagamento delle pensioni ai religiosi, e che i Comuni non hanno diritto a chiedere il rendiconto.

L'avviso fu accolto e diramato ai Prefetti con circolare 9 luglio 1905, nella quale tra l'altro si accenna che l'acconto annualmente corrisposto ora ai Comuni in base alla legge 4 giugno 1899 è superiore al credito dei Comuni per l'intero quarto di rendita.

La circolare fu dai Comuni di Firenze e Siena denunciata come provvedimento lesivo delle loro ragioni alla IV seziono del Consiglio di Stato con distinti ricorsi notificati al Ministero di Grazia Giustizia e Culti, al Fondo culto, alla Amministrazione del Demanio e alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, cui, giusta la legge 19 luglio 1898, spetta un decimo della quota dovuta allo Stato sulla rendita delle corporazioni religiose soppresse.

Essendosi nell'interesse del Demanio, Fondo culto e Ministero convenuti, sollevata la questione di competenza la 4ª sezione con decisione 21 aprile 1906, rinviò gli atti alla Corte di cassazione.

Il Comune di Firenze con atto 5 luglio, quello di Siena con atto 28 luglio riassunsero il giudizio.

Diritto. — Davanti la 4ª sezione i Comuni di Firenze e Siena a fissare la consistenza del loro diritto al quarto sui beni delle Corporazioni religiose già esistenti nel rispettivo territorio insistevano specialmente nell'affermare tenute per ragion civile le Amministrazioni del Demanio e Fondo culto a devenire in loro contradittorio alla resa dei conti della gestione, incominciando dalla partecipazione dei verbali di presa di possesso dei beni.

La dimanda di simile rendiconto non è compatibile colla finalità delle leggi eversive particolarmente della legge 7 luglio 1866, quella stessa che all'articolo 35 concedeva ai Comuni il diritto al quarto ora invocato, e che creava in sostituzione dell'antica Cassa ecclesiastica, l'Amministrazione del Fondo per il culto: alla nuova Amministrazione essa volle devoluta la parte più cospicua delle attività patrimoniali degli enti soppressi (art. 11) col compito di attuarne gli scopi in modo meglio rispondente alle mutate condizioni dei tempi (art. 29).

Non potea sfuggire nè sfuggì al legislatore la previsione degli ostacoli che avrebbero ad ogni passo intralciato lo adempimento di tale còmpito e di quello rilevantissimo di liquidazione della mano morta ecclesiastica, qualora la gestione vasta e complessa affidata al Demanio e al Fondo culto, avesse dovuto subire le lentezze delle contestazioni e del controllo giudiziario.

Ond'è che detta legge 7 luglio 1866 (che le successive imitarono) ebbe cura bensì di dare ragionevole appagamento agli interessi rannodantisi al patrimonio ecclesiastico, particolarmente a quelli dei Comuni: diè a questi i mobili e le rendite corrispondenti ai beni per titoli legittimi destinati alla cura degli infermi ed alla pubblica istruzione (articolo 19), nonchè, coll'obbligo di adibirli a usi di pubblica utilità, i fabbricati dei conventi (art. 20). Sugli altri

beni concesse loro il quarto della rendita; subordinò però quest'ultima concessione a condizioni, delle quali agevolmente s'intende la ragione; per quei beni, oltre gli oneri e pesi inerenti alle fondazioni, gravavano le pensioni attribuite ai religiosi dall'art. 3, nonchè il debito che il Fondo culto coll'articolo 7 era stato autorizzato a contrarre.

Alla estinzione appunto delle pensioni e del debito fu rimandato il conseguimento del quarto: lo interesse a salvaguardare la consistenza della futura attività patrimoniale ben poteva essere e fu tutelato senza imporre al Fondo culto il non lieve pondo di rendere, nella lunga serie di anni intermedi, il conto ai singoli Comuni col conseguente diritto in questo di confutarlo volta per volta e di trascinare l'Amministrazione in una selva di litigi. Tale sciupìo di tempo, di lavoro e di danaro il legislatore non volle, e il suo pensiero meglio palesò dettando l'articolo 26 che alla disciplina e controlli assicuranti il regolare andamento delle pubbliche Amministrazioni aggiunse, per la gestione del Fondo culto, nuovo controllo, imponendo la presentazione dei conti e una Commissione di vigilanza composta di membri eletti dal Parlamento e nominati dal Re. In coerenza a siffatto concetto l'art. 11 della legge 4 giugno 1899 n. 191 prescrive che l'accertamento del credito dei Comuni sia fatto dal Fondo culto.

Non può però ragionevolmente contestarsi che i Comuni, pur non potendo pretendere un rendiconto giudiziale hanno, in rapporto al quarto della rendita dei beni delle corporazioni soppresse, un vero diritto in favore del quale, se sia leso, può invocarsi, giusta l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, la tutela della giurisdizione ordinaria. Di diritto e di credito dei Comuni parla anche la legge testé ricordata del 1899 (art. 10 e 11). Nè a ridurre il diritto a un semplice interesse vale, come a taluno piacque, ricordare l'obbligo, portato dalla legge 7 luglio 1866, dell'impiego a pena di decadenza, in opere di pubblica utilità. L'art. 10 della legge 4 giugno 1899, specifica queste opere: pubblica istruzione, assistenza ospitaliera, ricovero di inabili al lavoro, gravano esse sui bilanci dei Comuni: le rendite quindi a questi attribuite con tale destinazione rappresentano delle attività che ne aumentano il patrimonio.

Nell'ordinare l'accertamento di tale attività la legge del 1899 concesse intanto ai Comuni del regno, a titolo di acconto provvisorio la somma di un milione da stanziarsi annualmente nel bilancio del Fondo culto.

Ripartito il milione a seconda dello interesse dei singoli Comuni e fatto l'accertamento del credito per il quarto loro dovuto sulla rendita delle corporazioni soppresse, il Fondo culto pubblicò la situazione che dava al 30 giugno 1905 pel Comune di Firenze una eccedenza dell'acconto provvisorio sul credito attuale di lire 5479,43; e pel Comune di Siena di lire 1634,77; eccedenza da compensarsi cogli aumenti delle future liquidazioni.

I due Comuni impugnano taluni capisaldi dell'accertamento: asseriscono che sul patrimonio delle corporazioni soppresse, e quindi sul quarto loro spettante il Fondo culto non può, e fa invece gravare oneri non propri dello stesso patrimonio; che tra l'altro vi ha una doppia detrazione del 30 0[0 dovuto una sola volta; che nel calcolare l'importo delle pensioni vitalizie si deve (mentre si segue altra norma) per ciascun comune tener conto delle sole pensioni pagate ai monaci appartenenti alle corporazioni esistenti nel rispettivo territorio . . ,

Tali assunti attaccano le basi della liquidazione come involventi risoluzioni dei quesiti d'indole giuridica in modo asserito lesivo dei diritti dei Comuni, e mirando ad ottenere la correzione di simili risoluzioni, presentano un contenuto patrimoniale e questioni di diritto civile rientranti nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Le spese seguono il merito.

Per questi motivi, la Corte dichiara la competenza giudiziaria limitatamente alle impugnazioni rivolte contro le risoluzioni di ordine giuridico che servirono di base alla liquidazione ed in quanto lesive del diritto dei Comuni al quarto del patrimonio ad essi attribuito.

Cassazione di Roma.

5 dicembre 1906.

Pres. PUGLIESE *ff. di* P. — *Est.* LAGO

Fondo pel culto c. *Cangiulli*

Parrocchie ex-Conventuali — Obbligo del Fondo per il Culto — Spese di culto e di officiatura delle Chiese parrocchiali — Congrua personale al parroco — Coadiutore.

Il Fondo per il culto, succeduto alla Cassa ecclesiastica, dopo avere approfittato delle rendite dei soppressi Conventi, non può sottrasi all'obbligo di somministrare alle parrocchie che rimasero superstiti all'ente deceduto per legge, tutto quanto, vivendo i Conventi, l'istituzione parrocchiale avrebbe potuto fruire pel migliore e conveniente suo esercizio, tanto per spese di culto e di officiatura della Chiesa parrocchiale, quanto per la sua coadiuvazione, nel caso che quest'ultima fosse canonicamente richiesta (1).

Omissis. — Ritenuto *in diritto* che la costante giurisprudenza di questa suprema Corte ha oramai rimosso ogni possibile dubbio ed ha stabilito in via di regola generale, ciò che è conforme a tutte le leggi organiche sulla materia, che cioè, essendo state rispettate dalle leggi eversive le parrocchie sotto qualsiasi forma, quelle che costituivano onere delle soppresse corporazioni religiose sarebbero passate alla Cassa ecclesiastica e dopo di essa al Fondo per il culto *cum onere suo:* e perciò con l'obbligo di attivare lo esercizio della parrocchialità nel modo stesso in cui questa funzione era sempre stata riconosciuta ed attivata dalle Case e dai monasteri soppressi in conformità alle leggi canoniche che l'avevano creata.

Cosicchè, dipendentemente da questi principi, oramai non contestabili, il Fondo culto succeduto alla Cassa ecclesiastica dopo avere approfittato delle rendite dei conventi soppressi, non può sottrarsi all'obbligo di somministrare alle parrocchie che rimasero superstiti all'ente deceduto per legge, tutto quanto, vivendo i conventi, l'istituzione parrocchiale avrebbe potuto fruire pel migliore e conveniente suo esercizio, e così tanto per spese di culto, e per ufficiatura della Chiesa parrocchiale, quanto per congrua personale al parroco e per sua coadiuvazione, nel caso che canonicamente questa fosse richiesta.

Si fu appunto in considerazione di questi canoni di diritto che la sentenza impugnata, uniformandosi anche agli insegnamenti inchiusi in altra sentenza di questa Corte, 11 maggio 1905 pronunciata tra le stesse parti, cioè Fondo pel culto e lo stesso parroco Cangiulli, dichiarò arbitraria la variante di congrua in sole lire 800, che il Fondo culto credette nella investitura di esso Cangiulli di assegnargli, invece di quella, che per quanto provvisoriamente concessa nel momento della soppressione col decreto ministeriale 28 agosto 1862, al primo investito Don Luigi Astolfi, era divenuta definitiva per effetto delle leggi successive del 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 che avevano accordato riconoscimento definitivo ed incondizionato a tutte le parrocchialità senza distinzione.

Che se con la riduzione era stato aperto alla parrocchia in quistione il diritto a concorrere nei supplementi ed assegni introdotti dalle leggi successive in favore dei parroci poveri, restituita

---

(1) Conf. in senso conforme la precedente sentenza della Cassazione, tra le stesse parti, 11 maggio 1905 (vol. XVI, pag. 43), con la nota di richiami della precedente giurispudenza e dottrina.

la congrua alla somma di lire 1200 fissata in origine, è cessato certamente il caso dell'inapplicabilità di siffatti favori, ma per effetto di tutto quanto sopra, persiste ancora l'obbligo nel Fondo pel culto di sopperire alle maggiori spese sue in modo permanente per l'avvenire sia in rimborso di quelle dal parroco incontrate pel coadiutore canonicamente giustificato; e anche in questa parte la sentenza deve avere l'approvazione della Corte senza che possono riscontrarsi le violazioni degli articoli di legge invocati.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso, ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni Unite)

27 novembre 1906.

Pres. PAGANO P. P. — *Est.* CANNAS.

Congregazione di carità di Palermo e Ministero dell'Interno c. *Pizzoli.*

Competenza giudiziaria — Legato disposto a favore di un Ente ecclesiastico — Concentramento — Lesione di diritto — Consiglio di Stato — Potestà della giurisdizione ordinaria.

È questione di diritto, di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, quella di vedere se un legato, che è stato già assoggettato a concentramento. non sia soggetto al concentramento medesimo, perchè disposto a favore di un Ente ecclesiastico (beneficio parrocchiale) (1).

L'essere stati dalla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza sottoposti al sindacato del Consiglio di Stato, anche per merito, i provvedimenti sulla fondazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, sull'accettazione dei lasciti e doni, sul concentramento, raggruppamento e trasformazione e mutamenti degli statuti di simili istituzioni, non importa che sia stato dal legislatore derogato alla potestà della giurisdizione ordinaria (2).

Fatto. — Il notaio Pietro Antonio Tomassino, con testamento olografo 26 maggio 1900, pubblicato il 10 luglio successivo dal notaro Collica Anordino, legò alcuni beni al Parroco *pro-tempore* della Chiesa dell'Abbergheria in Palermo, colle seguenti condizioni:

a) che il Parroco *pro-tempore* debba per lo spazio di anni 50 far celebrare una messa quotidiana;

b) che, detratta l'elemosina della messa quotidiana, cogli eventuali sopravanzi dei frutti, faccia lo stesso Parroco celebrare ogni anno un funerale nel giorno anniversario della morte del testatore;

c) che, decorsi i 50 anni, i frutti dei cespiti legati debbano a cura del Parroco *pro-tempore* impiegarsi a beneficio dei poveri del quartiere dell'Albergheria, mercè distribuzioni di pane il sabato di ogni settimana in perpetuo.

La Congregazione di carità di Palermo, nel riflesso che il carattere definitivo del legato pio (cui si attribuisce un reddito annuo di lire 1473.66) sia puramente elemosiniero, essendo temporanee le disposizioni relative al culto, ne propose il concentramento, previa la erezione in corpo morale.

Ebbe i voti del Commissario straordinario del Comune e della Giunta provinciale amministrativa.

Reclamò in via amministrativa il Parroco di San Nicolò all'Albergheria, ma la Congregazione di carità deliberò di insistere nella proposta; questa ebbe poi favorevole il parere del Consiglio di Stato, Sezione I; e con Regio Decreto 16 giugno 1904 il legato Tomasino fu eretto in corpo morale e concentrato nella Congregazione di carità di Palermo.

Contro il Regio Decreto ricorse alla IV Sezione del Consiglio di Stato monsignor Domenico Pizzoli, quale Parroco

---

(2) Cons. stessa Cassazione a Sezioni Unite 28 giugno 1906, Parroco di Vanzone-Ossola c. Congregazione di carità di Vanzone-Ossola e Ministero dell'Interno, Vol. XXVI, pag. 604.

di San Nicolò all'Albergheria e amministratore del lascito Tomasino.

La IV Sezione elevò d'ufficio la questione di competenza.

Diritto. — Il Parroco assume trattarsi di legato non soggetto a concentramento, perchè disposto a favore di un Ente ecclesiastico (beneficio parrocchiale): solleva così una questione di diritto, che rientra per sua natura nella sfera della giurisdizione ordinaria e non ne esorbita solo perchè un regio decreto intervenne e la fè sorgere. Ricorrono i termini dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, cui non derogò la legge sulle opere pie del 17 luglio 1890.

Questa sottopone (art. 51, cap. 2, 91 e 92 ultimo capoverso) al sindacato del Consiglio di Stato, anche per merito, i provvedimenti sulla fondazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, sull'accettazione dei lasciti e doni, sul concentramento, raggruppamento e trasformazioni e mutamenti degli statuti di simili istituzioni; ma il legislatore non disse, nè intese di detrarre con ciò alla potestà della giurisdizione ordinaria, designata alla tutela dei diritti delle persone fisiche o morali che si asseriscono lesi da un atto della funzione governativa; volle soltanto che in campo tanto vasto ed importante anche a reclami impugnanti la bontà del provvedimento dal punto di vista della utilità amministrativa, non mancasse la garanzia giurisdizionale, proteggendo così efficacemente interessi (giusta la frase adoperata, perchè allora di uso, dal relatore, nella Camera dei deputati) *non elevati alla dignità dei diritti*

Rispondono a questi concetti i summentovati art. 51, 81, 91 e 92 che, nello stabilire la speciale competenza della IV Sezione, richiamano espressamente l'articolo 25 della legge del Consiglio di Stato, il quale, nell'ultimo capoverso, proclama nulla essere innovato alle disposizioni vigenti per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Giustamente pertanto la IV Sezione. sollevò d'ufficio la questione di competenza.

Non è invero a dubitare che quando la contestazione cade sulla natura giuridica dell'Ente, quando, come nella specie si afferma che la misura impugnata colpisce un istituzione non soggetta a concentramento, si sconfina dal terreno della Legge sulle opere pie e dai limiti segnati alla giurisdizione speciale.

Le spese seguono il merito.

Per questi motivi: la Corte dichiara la competenza giudiziaria ecc.

Cassazione di Roma.

8 ottobre 1906.

Pres. Pagano P. P. - *Est.* Baudana-Vaccolini

Landolfi c. *De Rosa.*

***Solve et repete* — Quando può elevarsi l'eccezione — Beni del debitore pignorati.**

In materia d'imposta l'eccezione del solve et repete *può elevarsi in qualunque stadio della causa* (1).

Tale eccezione pertanto non può più farsi valere allorchè i beni del debitore reclamante il rimborso della tassa sono di già stati sottoposti a pignoramento.

Diritto. — Invano si deduce dal resistente che il giudizio doveva essere reintegrato con la citazione di suo fra-

---

(1) La presente sentenza si occupa, senza risolverla, della questione dell'inalienabilità del sacro patrimonio. Su tale questione confr. la recente sentenza del Tribunale di Genova 16 ottobre 1906, Galleano c. Drago. Volume XVI, pag. 615, e quella della Corte d'Appello di Napoli 13 febbraio 1906, idem, pag. 170, che ammettono ambedue la tesi dell'alienabilità. Dobbiamo però soggiungere, come abbiamo già enunciato nella nota a quest'ultima sentenza, che tale tesi ci sembra indubbiamente erronea, secondo l'opinione della prevalente giurisprudenza e in specie di quella della Corte di Cassazione di Roma, e giusta i principj da applicarsi nell'attuale sistema del nostro diritto pubblico ecclesiastico.

tello Raffaele, giacchè fin dal 7 Agosto 1904 anche a lui fu notificato il ricorso per cassazione con citazione a comparire davanti questo Supremo Collegio.

Il ricorrente esattore eccepisce il privi egio del *solve et repete;* ma la Corte di appello di Napoli con sentenza interlocutoria, passata in giudicato, considerò « che l'esattore, memore del principio che la eccezione del *solve et repete* possa elevarsi di ufficio in qualunque stadio della causa, con la memoria a stampa, eccita la Corte a porre un fine di non ricevere in base appunto al privilegio suddetto. Ma ognun vede la inopportunità della cosa, versandosi in giudizio esecutivo.

« Si può dire al contribuente che, prima di vedere accolta una sua impugnativa alla domanda di pagamento, deve pagare la tassa, ma quando i beni di lui sono pignorati, la eccezione non avrebbe scopo.

Per queste considerazioni la Corte di Napoli non solo si rifiutò di opporre un fine di non ricevere, ma respinse la eccezione del *solve et repete.* È vero che nella parte dispositiva della sentenza espressamente non respinse questa eccezione; ma intanto ordinò che l'esattore provasse « di avere espletato la esecuzione mobiliare contro il sacerdote De Rosa » mentre la decisione sull'invocato privilegio s'imponeva come pregiudiziale sopra ogni altra controtroversia, e quella prova sarebbe stata inutile se si fosse accordato il privilegio.

Di guisa che la reiezione della proposta eccezione non è che una conseguenza diretta, logico-giuridica delle premesse considerazioni.

In quanto al merito, la Corte d'appello, dopo aver dichiarato che oggidì il sacro patrimonio non può considerarsi più come inalienabile, con manifesta contradizione ne pronuncia la inalienabilità, foggiando a suo modo una donazione paterna *sub conditione,* ossia col vincolo d'inalienabilità per sacro patrimonio; mentre il padre del sacerdote De Rosa non fece che donare al figlio alcune case a titolo di sacro patrimonio, senza menomamente accennare ad inalienabilità. E così, per virtù della sentenza impugnata, questo patrimonio sarebbe nel tempo stesso alienabile e non alienabile.

Il donatario accettò la donazione fattagli a titolo di sacro patrimonio per tutti gli effetti di legge; ma questa sua dichiarazione, oltre che non vincolava il donante nè i beni donati, può considerarsi come inefficace ed inutile, giacchè gli effetti di legge sono sempre sottintesi in qualsiasi obbligazione o dichiarazione giuridica.

Comunque la Corte non avrebbe potuto per ciò evocare le leggi canoniche e dedurre la inalienabilità del patrimonio sacro, una volta che quelle leggi e i relativi concordati ritenne abrogati dalle leggi vigenti.

La legge ricordata dal donatario trova il suo riscontro nell'articolo 1007 del Codice civile che dichiara soggetti a collazione i beni costituenti patrimonio sacro, e nella legge sulle tasse di registro la quale ricorda il patrimonio sacro per gli effetti del trasferimento di proprietà.

Ed a proposito di legge, la Corte di merito non doveva omettere di tener conto della data in cui fu stipulata la donazione 2-16 maggio 1884, quando erano in vigore le leggi del Regno d'Italia.

In grado d'appello si discusse da ambo le parti se dal valore della cosa donata per sacro patrimonio dovesse dedursi il capitale costituente l'annualità indispensabile all'esercizio del ministero sacerdotale; ed anche su questa controversia pur sempre dibattuta dai giureconsulti e dai magistrati, la Corte avrebbe dovuto intrattenersi.

Nella specie, la Corte, dopo aver deciso che i beni costituenti il sacro patrimonio erano inalienabili, avrebbe pur dovuto decidere se ed in quanto possa farsi eccezione, riguardo all'esattore d'imposte dirette.

La difesa del ricorrente non ha omesso di ricordare la questione sulla inalie-

nabilità in parte o in tutto del patrimonio sacro; ma questo Supremo Collegio non ha creduto necessario di risolverla; poichè, dovendosi in merito annullare la sentenza impugnata, la controversia, se ne sia il caso, verrà risoluta dalla Corte di rinvio. Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Cassazione di Firenze.

3 dicembre 1906.

Pres. COSENZA PP. — *Est.* SOLIMENE

Ospedale civile di Padova c. *Comune di Sermide.*

Spedalità — Ricorso amministrativo e giudiziario — Termini — Sospensione.

Il ricorso amministrativo proposto nel termine di sessanta giorni per rimborso di spedalità sospende l'altro termine di mesi sei stabilito dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890 per udire l'autorità giudiziaria ordinaria (1).

Conseguentemente, nella ipotesi che l'autorità amministrativa dichiari d'ufficio la sua competenza, il ricorrente non può prescindere dal termine di mesi sei per adire l'autorità giudiziaria.

Premesso *in fatto.* — Nell'ospedale civile di Padova il 19 ottobre 1893 veniva ricevuto l'indigente Carlo Ghedini, nativo di Sermide e proveniente da Ferrara affetto da paraplegia.

In ordine alla competenza passiva delle spese occorse di spedalità, le quali raggiunsero la cifra di lire 2599,15, surse quistione fra l'ospedale ed il Comune di Sermide.

Il Ministero dell'Interno, con Decreto del 5 agosto 1897, dispose che le suddette spese dovevano cadere a carico del Comune di Sermide, il quale ricorse contro tale provvedimento del Consiglio di Stato, deducendo tre motivi. Col primo: di essere tuttavia in vigore nelle provincie lombardo-veneto il principio della reciprocità per le spese di spedalità; col secondo: che nella specie mancava l'ordinanza del sindaco e della autorità politica; e finalmente col terzo motivo, ed in linea subordinata, eccepivasi che, per ragioni di domicilio, era il Comune di Ferrara tenuto a quella spesa.

Di ufficio dal Consiglio di Stato fu elevata la quistione di competenza, e la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 12 novembre 1901, notificata il 5 aprile 1903, dichiarò la competenza dell' autorità giudiziaria sulla controversia proposta col primo e secondo motivo, e la competenza amministrativa sul terzo motivo subordinato.

Il 14 ottobre 1903 il Comune di Sermide, con relativo atto, citava l'ospedale di Padova innanzi a quel Tribunale, perchè si dichiarasse non tenuto il Comune a rifondere le spese di spedalità occorse pel Ghedini.

Dal convenuto ospedale si eccepì la irricevibilità della domanda perchè non presentata nel termine di sei mesi, giusta l'art. 80 della legge 17 luglio 1890.

Il Tribunale di Padova, con sentenza 19-16 agosto 1904, riportandosi all'articolo 80 della legge 17 luglio 1890 e rilevando un termine perentorio di mesi sei che trovavasi già decorso nel giorno della giudiziale domanda, la dichiarò irricevibile.

Propose il Comune di Sermide gravame alla Corte di appello di Venezia

---

(1-2) Pur approvando senza riserva le motivazioni della surriferita sentenza che risolve una importante questione relativa all'articolo 80 della legge 17 luglio 1890, avremmo preferito che la sentenza stessa desse spiegazioni se il periodo di tempo decorso prima di adire l'autorità amministrativa debba ricongiungersi al periodo successivo alla dichiarazione d'incompetenza, come, del resto, si verifica per la stessa natura giuridica dell'istituto della sospensione di termini; e ciò all'effetto di poter con maggior precisione calcolare i sei mesi per il ricorso all'autorità giudiziaria.

La surriferita sentenza poi non risolve neppure la questione, pure accennata, se la decorrenza del termine dopo la dichiarazione d'incompetenza ricominci dalla pubblicazione della decisione amministrativa ovvero dalla sua notifica.

contro la suddetta sentenza e quella Corte, con sentenza del 14-15 giugno 1905, manifestò i concetti: che non erano da applicarsi, come aveva fatto il Tribunale, le norme della prescrizione; che il Comune nel termine richiesto aveva citato le parti innanzi il Consiglio di Stato, insorgendo contro il provvedimendo e manifestando la volontà di non acquietarsene, e questa citazione, benchè fosse stata portata avanti l'autorità amministrativa, ed avesse dato luogo di ufficio alla risoluzione del conflitto e provocata la decisione della Corte di cassazione che dichiarava la competenza dell'autorità giudiziaria, non mancava di efficacia per acquisito diritto nella parte istante a vedere risoluto il reclamo dell'autorità competente, perchè, nei termini dalla legge prefissi, era stato proposto innanzi all'autorità amministrativa; che il ricorso al Consiglio di Stato non poteva ritenersi avere solo efficacia di fare sospendere il termine di sei mesi e di farlo rivivere dopo la sentenza della Cassazione che dichiarò la competenza dell'autorità giudiziaria, non trattandosi di termine di prescrizione, ed essere contrario al principio che i termini perentori non possono essere prorogati e decorrono dalla notificazione del provvedimento che si vuole impugnare, e non mai dalla notificazione e pubblicazione di un atto qualsiasi. Conseguentemente la Corte, riformando la sentenza dei primi giudici, dichiarò ricevibile e valida la citazione, e rinviò la causa ai primi giudici per la decisione in merito.

La suddetta sentenza è stata dall'ospedale di Padova denunziata a questa Corte di cassazione proponendo il seguente unico mezzo di ricorso:

Violazione dell'art. 80 legge 17 luglio 1890 in relazione agli art, 46, 35, 37 Cod. proc. civ.; 1167, 2120 terzo alinea Cod. civ., e 4 legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione.

Dal controricorrente si deduce preliminarmente la irrecevibilità del ricorso, per non essersi giustificato che il signor Francesco Giusti aveva la qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ospedale, e la facoltà di riprodurre il ricorso.

Diritto. — Sul proposto mezzo osserva: Che l'art. 80 della legge 17 luglio 1890 sulle Opere pie stabilisce che, contro i provvedimenti dell'autorità amministrativa, i quali sono di provvisoria esecuzione, è fatto salvo il ricorrere all'autorità giudiziaria nel termine di 6 mesi quando la competenza sia dei Tribunali ordinari, e quando non sia di competenza di questi, essere riservato il ricorso al Consiglio di Stato nei modi e termini stabiliti dalla legge 2 giugno 1889, la quale, giusta l'art. 30, fissa il termine di giorni 60 dalla data della notifica della decisione amministrativa.

Che non è punto discutibile che si hanno due termini perentorii e quindi produttivi di decadenza, e due termini autonomi che agiscono l'uno indipendente dall'altro, entrambi diretti al fine di impedire che per lungo tempo resti incerto e mutabile lo stato di diritto contestato in via amministrativa.

Che, pur non trattandosi di termini a pena di decadenza, non da ciò ne viene la conseguenza che i termini medesimi per qualsiasi ragione non possano rimanere sospesi e riprendere il loro corso quando l'avvenimento che li ha tenuti sospesi siasi verificato. Un argomento se ne ha nello art. 111 del Cod. di proc. civ., in cui è detto che l'ordine della sospensione impedisce la decorrenza di qualunque termine della procedura. E nel fatto che ci occupa più direttamente, una soluzione nel senso di sospensione di quel termine di 6 mesi stabilito dall'art. 80 della legge sopra indicata, si ha dallo art. 4 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti, ove è detto che la Cassazione, ponendo nel nulla il provvedimento amministrativo, non pregiudica le quistioni relative alla pertinenza del diritto ed alla proponibilità dell'azione, per lo che, se i termini non fossero più valevoli, l'affermazione sulla proponibilità dell'azione sarebbe frustrata.

Che, prodottosi dal Comune di Sermide ricorso nel termine dei 60 giorni al Consiglio di Stato, e da questo sollevatasi di ufficio la questione di competenza, ne derivava che, fino a quando la Cassazione col suo giudicato irretrattabile non stabiliva la competenza, quel termine di sei mesi rimase paralizzato, e riprese vigore e suo decorrimento dopo la decisione della Corte di cassazione che dichiarava la competenza dei Tribunali ordinarii a giudicare sulle due quistioni che in linea principale si sollevavano così come se dalla legge stessa si fosse tassativamente statuito il decorrimento di sei mesi dalla riconosciuta competenza dei Tribunali ordinari.

Che il Comune di Sermide ha questo termine di 6 mesi fatto trascorrere e dalla pubblicazione della sentenza della Cassazione ed anche dalla notificazione della stessa, ma la denunziata sentenza, pur riconoscendo che l'articolo 80 sopra accennato stabilisce un termine a pena di decadenza, sostiene che, per avere il Comune proposto reclamo nel termine di 60 giorni al Consiglio di Stato, ed avendo con ciò manifestata la volontà di non acquietarsi al provvedimento amministrativo e di volere la decisione dell'autorità giudicante, non possa più parlarsi di decadenza per decorrimento di termini.

Che, col fare ricorso al Consiglio di Stato, il Comune di Sermide manifestò nettamente di prescieglière nei modi, forme e termini quella via che dalla legge gli era consentita per l'esercizio del suo diritto. L'una volontà non si compenetra nell'altra, la quale aveva di mestieri di forme entrinseche ben diverse, essendo ben distinta l'una dall'altra, e quando diversi termini ad esplicare il diritto erano stabiliti. La manifestazione di volontà fatta nelle forme volute dalla legge innanzi ad una diversa autorità, dichiarata poi, in seguito al conflitto, incompetente, poteva valere solo, come si è sopra detto, a fare rimanere sospeso il termine di 6 mesi per incoare il giudizio innanzi ai Tribunali ordinarii, ma non mai a sfuggire alla decadenza per il sol fatto del ricorso in termine dei due mesi al Consiglio di Stato. A seguire la sentenza con le contrarie argomentazioni, si verrebbe alla conseguenza che, eliminata per effetto del ricorso al Consiglio di Stato la decadenza pel decorrimento di 6 mesi, l'esercizio del diritto non potrebbe essere colpito che dalla prescrizione trentennale, non potendosi fare ricorso all'istituto della perenzione, per mancanza di una istanza fatta alla autorità investita della competenza di dichiararne la perenzione, e quindi mancanza di un atto per la fissazione del termine per la perenzione. Verificherebbesi quindi che il fine, da cui la legge fu mossa a volere che in breve termine fossero risolute le sorti del provvedimento amministrativo esecutorio in via provvisoria, verrebbe ostato.

Che per le cose sopra espresse ne segue che il ricorso è d'accogliersi, cassandosi la denunziata sentenza ed emettendosi gli altri provvedimenti di che nell'articolo 543 del Codice di procedura civile.

Per questi motivi la Corte cassa e rinvia, ecc.

Cassazione di Palermo.

31 ottobre 1906.

Pres. Ferro-Luzzi P.P. — *Est.* Primiceri.

Marchese e Bellaroto c. *Fondo culto.*

Amministrazioni pubbliche — Annotazioni dei pagamenti sui registri — Possesso del credito — Provincie meridionali — Sovrano Rescritto 4 ottobre 1858 — Precetto — Nullità — Erronea indicazione — Mancanza del titolo.

Le annotazioni dei pagamenti sui registri delle Amministrazioni pubbliche, valgono sempre a comprovare il possesso del credito, secondo la dottrina e la costante giurisprudenza, a sensi anche dell'art. 5 del Regolamento approvato con R. Decreto 12 giugno 1858 n. 5034, vigente nel Regno delle due Sicilie, il quale Regolamento con Sovrano Rescritto 4 ottobre 1858 fu

applicato all'amministrazione delle rendite dei conventi e dei Monasteri.

Non può affermarsi la nullità del precetto o della ingiunzione ove in essi non sia con precisione menzionato il titolo in virtù del quale si voglia procedere dappoichè le disposizioni generali del Codice di procedura civile, e quelle speciali sulla riscossione dei crediti erariali non richieggono sotto pena di nullità che del titolo sia fatta precisa e categorica indicazione nel precetto o nella ingiunzione, ma presuppongono che il titolo esista, e solo quindi la mancanza di esso bene renderebbe nullo il precetto per difetto di titolo e quindi di credito.

Osserva in fatto, che per atto pubblico del 1° novembre 1841, i fratelli Ferdinando e Benedetto Bellaroto si dichiararono debitori di un'annua rendita di soggiogazione di onze 25,20.11 in favore del Monastero di Santa Maria della Martorana di Palermo.

Da un atto di divisione del 1856 la surriferita rendita risulta a peso dell'eredità del prenominato Ferdinando, e posta a carico della quota della figlia Antonina.

Essendo succeduto per le leggi eversive al Monastero della Martorana il Demanio dello Stato, il Ricevitore di Palermo intimò ingiunzione nel 10 dicembre 1891, contro Giuseppe e Benedetto Bellaroto figli del fu Ferdinando, pel pagamento di lire 237,48 soggiogazione della Martorana, scaduta in agosto 1891, e dovuta in virtù dell'atto del 31 agosto 1831 (il medesimo indicato nella ingiunzione è erroneo, perchè l'atto primordiale della soggiogazione è del 1834).

In seguito alla ingiunzione, il Ricevitore, con atto del 17 febbraio 1898, fece procedere a pignoramento nel domicilio del signor Benedetto, il quale, con atto del 5 marzo successivo si oppose tanto alla ingiunzione che al pignoramento dicendo di disconoscere l'atto del 1831, e chiese la convalida dell'offerta reale di lire 41,44 eseguita nel 2 stesso mese, somma che al più sarebbe dovuta per sua ottava parte nella eredità paterna.

Nel dì 6 aprile 1893 altra ingiunzione fece intimare il detto Ricevitore alla signora Antonina Bellaroto, che la oppose con atto del 12 stesso mese, dicendo di disconoscere il titolo del 1831 in virtù del quale la rendita era richiesta, ed eccependo anche la prescrizione, non avendo mai pagato la detta rendita.

Le due opposizioni furono portate alla cognizione del Pretore, e per la incompetenza del medesimo al Tribunale di Palermo, il quale con una prima sentenza ordinò che a cura degli opponenti fossero chiamati in causa gli altri eredi Bellaroto, e con la successiva sentenza 1-20 luglio 1896 pronunziata in confronto del Ricevitore, degli opponenti e degli altri coeredi Pietro, Isidora, Rosalia, Margherita e Rachele, accolse l'eccezione di prescrizione ritenendo che i pagamenti addotti dal Ricevitore non risultavano eseguiti dagli eredi di Ferdinando, e perciò accolse le opposizioni e condannò il Ricevitore nelle spese.

Costui produsse appello, e la seconda sezione della Corte di Palermo, con sentenza 2-9 giugno 1902 considerò, che il Tribunale giustamente non si era soffermato sul titolo originario della soggiogazione, perchè il diritto alla percezione della rendita era comprovato dal successivo atto recognitivo del 1841 e dal giudizio di cognizione sulle prodotte opposizioni, che tutta la causa si concentrava sulla eccepita prescrizione e il Tribunale errò nel dichiarare non provato che i pagamenti dimostrati dal Ricevitore quali atti interruttivi della prescrizione non fossero stati fatti per conto di tutti i coeredi del fu Ferdinando Bellaroto, quando invece, dal tenore della quietanza in conto comune, e specialmente dall'ultima del 13 agosto 1891, risulta che il signor Benedetto Bellaroto pagava per sè e consorti, il che faceva ritenere che altre convenzioni fossero intervenute dopo la divisione del 1856, che aveva posto il peso di quella rendita a carico della sola Antonina; fece diritto perciò allo ap-

pello del Ricevitore, ed in riforma della sentenza dei primi giudici, rigettò le prodotte opposizioni contro le ingiunzioni, e condannò gli eredi Bellaroto nelle spese dello intero giudizio.

Avverso la predetta sentenza i signori Giuseppe, Benedetto, Pietro, Isidora, Rosalia e Rachele Bellaroto, hanno proposto ricorso affidato ad unico mezzo, con cui denunziano la violazione degli articoli 360 n. 6 e 7, 361 n. 2, 517 n. 2 e 6 del Cod. di Proc. Civ., 553, 555, 563, 567 stesso Codice; 1202, 1204, 1259 e seg. del Cod. Civ.

Resiste al ricorso il Ricevitore Demaniale di Palermo, e senza insistere nella generica eccezione di inammissibilità che non trova fondamento agli atti, ne chiede in merito il rigetto.

Osserva che l'unico mezzo del ricorso comprende le tre seguenti proposizioni:

Con la prima si lamenta che davanti la Corte, con speciale conclusione, si dedusse che, non esistendo il preteso titolo del 31 agosto 1831 indicato a fondamento delle coazioni, le stesse dovevano dichiararsi radicalmente nulle, perchè tanto nel giudizio di cognizione, che nel procedimento esecutivo è il titolo che serve di base all'azione del creditore.

Sul proposito, giustamente il Tribunale di Palermo ebbe a considerare con la sentenza confermata su tale capo dalla Corte, che l'Amministrazione del Fondo per il culto, per disposizione dell'art. 21 della legge 15 agosto 1867, può procedere coi privilegi fiscali determinati per la esazione delle imposte; imperocchè la ingiunzione, se non è opposta, si considera accettata, e nel caso di opposizione, dà luogo ad un giudizio di cognizione sulla sussistenza del credito.

Nella specie, sulle prodotte opposizioni, i giudici di merito, con l'esame degli atti, e con sovrano criterio incensurabile in Cassazione, ritennero che l'errore materiale della menzione del titolo originario di soggiogazione del 31 agosto 1831, invece del 31 agosto 1834, non influiva sull'accertamento del credito; perchè Ferdinando e Benedetto fratelli Bellaroto, dai quali han causa i ricorrenti, confermarono e rinnovarono il precedente titolo nel 1° novembre 1841 che prova il diritto alla percezione della rendita.

Infatti la Corte, con la sentenza su indicata dice: « È inopportuna la censura fatta al Tribunale sul primo motivo di appello, poichè l'esistenza del titolo ultimo di credito, implicitamente suppone la legittimità dei titoli anteriori. Tra questi titoli è appunto quello del 31 agosto 1834 per notar Tinnaro, menzionato negli atti coattivi, per mero errore materiale nel millesimo 1831.

Aggiunge il Tribunale, nel capo confermato dalla Corte che il Fondo per il culto trovasi anche in possesso dell'annua rendita, come è provato dai pagamenti annuali fino alla data 13 agosto 1899, quando fu eseguito l'ultimo pagamento di Benedetto Bellaroto per sè e suoi consorti.

Ora le annotazioni dei pagamenti sui registri delle Amministrazioni pubbliche valgono a comprovare il possesso del credito, come è ritenuto dalla dottrina e da costante giurisprudenza, che risale all'art. 5 del Regolamento approvato col Regio Decreto del 12 giugno 1858 n. 5035; il quale Regolamento, con Sovrano rescritto 4 ottobre 1858 fu applicato all'Amministrazione delle rendite dei Conventi e dei Monasteri.

Adunque *l'an debeatur* fu stabilito dalla valutazione dei giudici di merito sui documenti in conformità delle disposizioni di legge in alcun modo violate.

In quanto al procedimento esecutivo fuori proposito i ricorrenti denunciano la violazione degli art. 553, 555, 563, e 567, C. di P. C.

Si vorrebbe sotto questo aspetto sostenere che il difetto di titolo era opposto come vizio di forma, e quindi essendosi indicato nella ingiunzione, il titolo del 1831, che non esisteva, così doveasi dire nulla la ingiunzione, perchè non aveva menzionato nè il titolo del 1841, nè quello del 1834, e quindi

la Corte mancò di motivare sotto questo aspetto ed in merito violò le disposizioni del Codice di procedura civile sopraindicate.

Osserva che circa il preteso difetto del titolo, la Corte disse, come si è sopra riferito, che al riguardo avevano torto e l'appellante e l'appellato; dappoichè il titolo del 1841 comprendeva in sè i titoli precedenti.

Adunque, se pur fosse vero che dell'indicazione del titolo facevasi quistione di pura forma, la Corte avrebbe risposto nel modo anzidetto.

È poi una pura cerebrinità il dire che, ove nel precetto e nella ingiunzione, non sia indicato con precisione il titolo in virtù del quale si voglia procedere, allora il precetto sia nullo, dappoichè nè le disposizioni generali del Cod. di Procedura Civ., nè quelle speciali sulla riscossione dei crediti erariali richiedono sotto pena di nullità che del titolo sia fatta precisa e categorica indicazione nel precetto o nella iugiunzione, e presuppongono bensì quelle regole, che il titolo esiste e la mancanza di esso bene renderebbe nullo il precetto per difetto di titolo, e quindi di credito: quando adunque, come nella specie, alla deduzione, poco seria, di mancanza di titolo sol perchè ne era erroneamente indicata la data, fu dalla Corte risposto che il titolo esisteva nell'atto del 1841 che presupponeva i titoli precedenti, non è serio lo impugnare davanti la Corte di Cassazione tale decisione, come mancante di motivi e violatrice della legge.

Osserva che con la seconda proposizione, dalla quale dipende la terza, si denuncia la sentenza impugnata, perchè essi ricorrenti Bellaroto, in via subordinata, conchiudevano di non essere tenuti, nella peggiore ipotesi, che al pagamento di un'ottava parte per ciascuno della pretesa rendita, secondo la rispettiva rappresentanza della obbligazione nella eredità paterna, ed all'uopo il solo Benedetto aveva eseguita l'offerta reale della sua ottava parte, della quale offerta chiese la convalida, ed intorno alla predetta conclusione la Corte tenne il più assoluto silenzio, tanto nella considerazione, che nel dispositivo.

Queste altre censure però che si fanno alla denunziata sentenza sono anche infondate.

Ed in vero la Corte ha pienamente risposto sulle due ultime proposizioni dei ricorso con le seguenti considerazioni:

Dal fatto che i pagamenti furono eseguiti al Monastero fino al 1865 in conto comune, e non in conto esclusivo della Antonina, ciò che neanche mettono in dubbio le parti; come ancora dal fatto che dal 1880 in poi i pagamenti al Demanio continuarono in nome e conto comune, è facile argomentare che l'onere imposto a costei subì poi delle modifiche, che essi coeredi soltanto sono in grado di sapere, e che non interessano al creditore, al quale non furono notificate ».

Chiaro adunque risulta che il convincimento della Corte, formatosi col sovrano apprezzamento degli atti della causa, che non avevano i coazionati dimostrato che il pagamento al Ricevitore di Palermo, quale rappresentante l'Amministrazione del Fondo per il culto dovesse farsi in modo diverso dal come era stato chiesto, e le opposizioni dovevano respingersi, potendosi i coeredi Bellaroto intendersi sui pagamenti a norma delle loro convenzioni ignote al creditore.

Con le surriferite considerazioni dunque e col rigetto delle opposizioni, la la Corte non ha statuito, che i debitori fossero tenuti indivisibilmente, o solidariamente, ma che lo fossero congiuntamente come tutti gli eredi; e che della divisione tra loro a rate eguali o disuguali, non era nella specie tenuta ad occuparsi per non avere i convenuti dimostrato quale parte ciascun di loro rappresentasse nell'eredità; da ciò conseguiva, che nè poteva essere validata la offerta, nè ordinata la divisione per parti, e quindi rimaner dovea la condanna profferita congiuntamente, salvo

ai debitori il precisare la parte di ognuno.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso ecc.

Tribunale di Palermo

19 dicembre 1906.

Pres. La Mantica ff. di P. *ed estensore*

Monte di pietà di Palermo
c. *Fondo per il culto.*

Fondazioni di culto — Legato di messe — Assegno perpetuo di rendite — Istituzione autonoma di culto — Beneficio semplice — Beneficio curato.

È a ritenersi soppresso a norma dell'articolo 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, nonchè degli art. 831 e 833 Cod. civ. un legato di messe da celebrarsi in perpetuo in suffragio dell'anima del testatore, legato che rappresenta per sua natura una vera e propria fondazione per scopo ed obbietto di culto (1).

Il semplice assegno in perpetuo di rendite allo scopo di essere impiegate in oneri di culto, costituisce una istituzione autonoma di culto soppressa, a norma dei succitati articoli di legge (2).

Assodato nella fondazione il carattere di perpetuità e quello di culto, con l'annuo assegno a carico dell'erede gravato, non può sfuggire alla soppressione quel legato di messe per la circostanza che trattasi piuttosto di un beneficio semplice e non di un beneficio curato (3).

Il Tribunale considerando che Pietro Riggio con testamento del 22 maggio 1622 (presso notar Florido Chiarello) nominava erede universale di tutti i suoi beni il Monte di pietà di Palermo, e disponeva una celebrazione di messe per l'anima propria con semplice onere imposto al detto erede universale, prescrivendo quanto appresso:

« Item voli che essi Governatori siano tenuti parare perpetuis temporibus ad uni sacerdote onze trenta ogn'anno jure beneficii, con che esso sacerdote sia tenuto celebrare ogni giorno una messa conforme alla feria corrente con la *commemorazione per l'anima di esso testatore*, e queste per l'anima sua e remessione dei suoi peccati, e vuole che dette messe si abbiano da celebrare nell'altare ben visto a detti Governatori da eliggersi nella chiesa del Monastero di S. Elisabetta vergine di questa città, nel quale altare si abbia da istituire e fondare un beneficio *precedente licentia pro esulis* in honore et gloria di Dio nostro Signore sotto titolo di quel santo che a detto altare vi parrà, con che lo jus spettante eligendi et nominandi *sempre sia* e s'intenda riservato a detti *Governatori* usque in infinitum et in perpetuum ».

Che detto testatore Pietro Riggio stabiliva le norme per scegliere il sacerdote per la celebrazione di dette messe « preferendo sempre il più ne-

---

(1-3) È assodato nella giurisprudenza della Cassazione di Roma, come risulta da decisioni sue recentissime, che « per aversi la fondazione autonoma a scopo di culto, soppressa dall'art. 1 della legge 15 agosto 1867, occorre che l'ente fondato abbia una personalità giuridica propria, distinta e separata dal patrimonio trasmesso agli eredi del fondatore, e che abbia un'apposita dotazione in immobili o anche in determinato capitale produttivo di annua rendita ». Nella fattispecie in esame si scorgerà chiaramente che manca uno degli estremi caratteristici della fondazione autonoma a scopo di culto (non essendo neppure il caso di parlare di beneficio semplice o curato, come si accenna in detta sentenza) qual'è quello dell'autonomia patrimoniale, in quanto che viene espressamente ammesso e dichiarato che il testatore lasciava i suoi beni al Monte di pietà di Palermo disponendo una celebrazione di messe per l'anima propria, *con semplice onere* imposto al detto erede universale. Ci troviamo adunque in presenza non di una vera e propria fondazione di culto sopprimibile a sensi dell'art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, ma di un semplice onere commesso all'erede, che non rientra affatto nei casi considerati da detta legge eversiva.

Confr. all'uopo, e quindi in senso contrario alla presente sentenza le cui massime sono manifestamente errate: Cass. Roma 21 aprile 1906, Demanio e Fondo culto c. Di Pietro ed altri vol. XVI, pag. 461, con la nota di richiami della precedente giurisprudenza.

cessitato e più virtuoso di buona et esemplare vita perchè così vuole e non altrimenti nè in altro modo».

Che altre norme dava « per la fede autentica, per mano della madre Badessa del Monastero » di essere state celebrate le messe dal beneficiale nel modo sopra detto.

Che venuti meno la Chiesa, l'altare e il Monastero di S. Elisabetta in Palermo, l'Amministrazione Demaniale prese possesso della annualità di onze trenta, pari a lire 382.50 dell'eredità Riggio.

Che Pietro Bonanno nel nome, qual presidente dell'Amministrazione del Monte di pietà ha fatto opposizione con un atto protestatario del 1° agosto 1902, deducendo che per l'inversione avvenuta, il Monte, erede universale per l'eredità Riggio, si è liberato da ogni obbligo, nascente dal testamento in virtù della lunga prescrizione.

Che con citazione del 23 settembre 1905 Giuseppe Tasca Lanza qual presidente del Consiglio di Amministrazione del Monte chiamò l'Intendente di Finanza di Palermo nella rappresentanza del Fondo culto a comparire nanti questo Tribunale alla udienza del 13 novembre 1905 per sentire dichiarare che le onze trenta, pari a lire 382,50 annuali destinate da Pietro Riggio per celebrazione di messe in un altare della Chiesa del Monastero di S. Elisabetta per l'avvenuta inversione e decorrenza di massima prescrizione ultra seculare, non sono soggette a soppressione e devoluzione, e quindi annullare tutti gli atti di presa di possesso dell'Ammistrazione demaniale.

Che venuta la causa alla udienza di questo Tribunale del 10 dicembre 1906, i procuratori delle parti hanno preso le loro conclusioni nel modo sopra trascritto.

Considerando che il convenuto Intentendente, nel nome, ha vanamente eccepito la inammissibilità della dimanda dello attore, per mancanza dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutoria, giusta la legge 17 luglio 1890 (art. 35 e 36).

Che nella specie basta appena rilevare che a pag. 23 della produzione dell'attore Tasca Lanza nel nome esiste la deliberazione della Commissione di assistenza e beneficenza del 2 dicembre 1905 colla quale fu autorizzato il Monte di pietà al giudizio previa ammissione della Pia opera al gratuito patrocinio.

Che la Pia opera, in data 3 maggio 1906, fu dalla Commissione ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

Che discendendo allo esame del merito il Tribunale osserva che l'attore vien deducendo in sostegno del suo assunto che i gestori del Monte fecero celebrare una messa a carico della eredità Riggio, non nella Chiesa di S. Elisabetta, ma nella Chiesa di S. Lucia della Casa delle figlie del Monte di pietà ed Orfanotrofio del Monte, senza speciale elezione di sacerdote.

Che l'Amministrazione del Monte si fa scudo di tale sua persistente violazione delle disposizioni testamentarie del fu Pietro Riggio per sostenere che non ebbe luogo nè esiste mai la istituzione e fondazione del beneficio, di che il testatore con piena fiducia nei governatori del Monte avea dato incarico sotto determinate norme.

Che per provare la inversione, l'attore nel nome produce i seguenti documenti:

1° Certificato del Segretario del Monte di pietà costatante che ai 4 settembre 1662, furono pagate onze due e tarì 15 al sacerdote Gagliardo Antonino, beneficiale dell'altare di S. Lucia per celebrazione di messe fatte nel mese di agosto per l'anima del fu Pietro Riggio.

2° Certificato dello stesso Segretario constatante che ai 9 luglio 1859 furono pagate al sacerdote Salvatore Neri ducati diciotto per elemosina e grana trenta per una di numero 66 messe dallo stesso celebrate e fatte celebrare nella Chiesa del Conservatorio a compimento

di lire 54 dovutigli in ogni anno per il 1859.

Che a parte della inattendibilità di detti certificati, appena occorre rilevare la inefficacia dell'operato dei governatori o amministratori del Monte nel mutare il fine, il modo e le norme delle disposizioni stabilite in modo perpetuo dal pio testatore nel 1622.

Che vanamente può invocarsi dai governatori del Monte tenuti al pagamento, la prescrizione trentennaria per legittimare l'abuso contro il titolo, che sono le tavole testamentarie del fu Pietro Riggio.

Che lo stesso bilancio del Monte e l'esecuzione differente dato al legato di messe di Pietro Riggio mostrano che non sussiste la eccepita prescrizione in pro del Monte, che è gravato dall'onere del pagamento delle onze trenta annuali per messe per l'anima di Riggio.

Che ora pel mutato volgere dei tempi e per le sopravvenute disposizioni della legge 15 agosto 1867 n. 3848 si rende necessario lo esame se detto legato non sia rimasto colpito dalla soppressione.

Che dallo esame della disposizione testamentaria del fu Pietro Riggio il Tribunale si convince che nella specie si tratta evidentemente di un legato di messe da celebrarsi in perpetuo in suffragio dell'anima propria cioè di una fondazione di sua natura per scopo ed obbietto di culto.

Che soppresso il Monastero di S. Elisabetta per la legge 7 luglio 1866, cessato il culto nella Chiesa annessa a quel Monastero, la disposizione del pio testatore è colpita dalle disposizioni degli articoli 831 e 833 Cod. civ. e della legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastco.

Che le istituzioni con carattere di perpetuità, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sono generalmente qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto (art. 1 n. 6, legge 15 agosto 1867), e non sono più riconosciuti come enti morali.

Attesochè la giurisprudenza speciale della Cassazione di Roma ha più volte ritenuto che anco il semplice assegno in perpetuo di rendite per essere impiegato in opere di culto, costituisce una istituzione autonoma che al presente è soppressa dalla legge del 1867.

Che assodato nella fondazione del Riggio il carattere di perpetuità e quello di culto con l'annuo assegno a carico dell'erede gravato, non può sfuggire alla soppressione quel legato di messe per la circostanza di trattarsi piuttosto di un beneficio semplice e non di un beneficio curato.

Che di fronte alla chiara, precisa e comprensiva locuzione adoperata dal legislatore nell'art. 1 n. 6, riesce vano la sottile distinzione se nella specie la istituzione del pio testatore non abbia rivestito i caratteri di un istituto a titolo ecclesiastico.

Che di conseguenza le domande dell'attore nel come riescono infondate in fatto e in dritto e devono respingersi, e il medesimo come succumbente va tenuto al pagamento delle spese del giudizio.

Per questi motivi il Tribunale rigetta ecc.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato

(Sezione Interni)

Parere 17 novembre 1906.

Comune di Parma

Spedalità (spese di) — Domicilio di soccorso — Indigente quindicenne — Dimora ultra quinquennale.

Il domicilio di soccorso dell'indigente, al momento in cui raggiunge il quindicesimo anno deve ritenersi stabilito non nel Comune d'origine, ma in quello dove ha risieduto nel quinquennio antecedente al compimento del quindicesimo anno.

La Sezione, ecc. (*Omissis*).

Veduta la relazione ministeriale concernente il quesito sul criterio, in base al quale stabilire il domicilio di soccorso di coloro che varcarono il quindicesimo anno di età, e ciò incidentalmente alla questione fra il nosocomio di Parma ed il Comune di Comacchio, sulla spesa di spedalità prestata a Parmiani Elisa.

Si premette che il quesito predetto fu, dopo maturo esame, risoluto da questo Consiglio nella adundnza generale del 16 marzo 1899, nel senso che, compiulo il quindicesimo anno, il domicilio di soccorso va determinato secondo le norme generali dell'art. 72 della legge 17 luglio 1890, cioè tenendo conto anche della dimora verificatasi prima di quel compimento.

La quale massima, ritenuta conforme al testo ed allo spirito della legge, equa nei riguardi finanziari dei Comuni obbligati, e di più facile applicazione per risolvere i casi singoli, è stata d'allora costantemente seguita da questa Sezione, che ora non trova motivi sufficienti per adottarne una diversa. Invero l'art. 73 della predetta legge prescrive che il domicilio di soccorso dei maggiori di 15 anni, va determinato indipendentemente da quello dello esercente la patria potestà. Nessuna eccezione o circonstanza speciale aggiunge la legge in proposito, taichè è logico e naturale ricorrere ai principii generali dell'art. 72, che regola la materia.

Questo articolo, come criterio tipico per determinare il domicilio di soccorso, accenna alla residenza ultra-quinquennale; in sottordine poi, e quando manchi quella residenza, supplisce il luogo di origine.

Ora nulla induce a ritenere che pel maggiore di 15 anni, allorchè, cessato l'effetto della funzione legale della patria potestà, si debba entrare nella regola generale, il domicilio debba determinarsi sul necondo, anzichè sul primo criterie fondamentale.

Del resto il neonato non ha domicilio proprio, nemmeno nel luogo di nascita, perchè deve seguire quello dell'esercente lb patria potestà, che spesso è in un Comune diverso.

Lo stesso criterio della residenza predomina anche nel caso della donna maritata, che è in pendenza del matrimonio abbia dimorato per oltre un quinquennio in un Comune diverso da quello dove ha domicilio il marito.

Di fronte a questa genuina e logica interpretazione della legge, ogni altra distinzione o deduzione può, con ragione, considerarsi arbitraria.

In sostegno della massima che, cessato il domicilio dipendente della patria potestà, subentra quello di origine, fino a che non se ne acquisti un altro per residenza, si dice che quella adottata da questo Consiglio verrebbe implici-

tamente a disconoscere il principio, che lo istituto del domicilio di soccorso ha per base il concetto che deve provvedere il Comune, il quale a guisa di compenso abbia per un tempo determinato usufruito della attività e delopera di colui che invoca il beneficio della pubblica assistenza, altrimenti si farebbe forza alla legge, la quale non ammette che infra i quindici anni alcuno possa aver domicilio proprio.

Su di che la Sezione osserva preliminarmente che la eccezione pel minore di quindici anni è per la donna maritata, più che ad altro, si spira ai principii del Codice, cioè alle unità della famiglia, al sentimento di riverenza verso il capo di essa, e ad altre considerazioni di capacità della persona sottoposta all'autorità paterna o maritale. Del resto, in specie per le famiglie che vivono del lavoro, anche prima dei 15 anni si sperimenta una tal quale attività produttiva, integrata quanto ai consumi, da quella esercente la patria potestà.

Ma qual che sia codesta attività economica, è indubitato che il principio informatore dell'istituto in discorso, non dalla massima adottata da questo Consiglio, ma da quella contraria viene misconosciuto. Infatti se il Comune, dove ebbe luogo la residenza quinquennale prima o congiuntamente dopo il quindicesimo anno, è quello di nascita, nulla è ad osservare; ma se è diverso, non è dubbio che la ragione del compenso sta nel Comune di residenza e non in quello di nascita, dove l'individuo, forse natovi causalmente nelle peregrinazioni della famiglia in cerca di lavoro o di miglior fortuna, dimorò per pochi giorni.

Quindi la massima adottata dal Consiglio, meglio di ogni altra e più equamente, risponde al concetto informatore del domicilio di soccorso, attagliandosi ai riguardi economici dei Comuni.

Un'altra considerazione tenne presente il Consiglio, ed è questa: l'istruzione degli affari relativa alle indagini per determinare il domicilio di soccorso, in ispecie delle persone di età avanzata e girovaghe, più spesso bisognose di cura ospitaliera o di soccorsi in genere, oltre che laboriosa, sovente riesce improficua per mancanza di opportune notizie, nei quali casi, per dar ragione ai ricorsi degli spedali, è forza ricorrere ai Comuni di origine come a fondo perduto, anche quando non é eliminato il dubbio della possibilità d'un domiciio altrove acquisito. E codesti Comuni sono obbligati a pagare per per alcuni che da lungo tempo vi sono sconosciuti e che forse vi nacquero. Sono casi di necessità, perchè su dubbi non si può fondare la decisione, e perchè deve sempre trovarsi l'ente debitore.

Ma se la necessità costringe ad adottare codesto ripiego, anche a costo di non far cosa assolutamente giusta, non v'ha certo ragione di gravare i Comuni di origine, quando non vi sia necessità di gravarli, quando il testo della legge e la sua logica interpretazione lo esslu-dono, riscontrandosi in Comune diverso la base principale della residenza ultraquinquennale.

Per questi motivi la Sezione è d'avviso, ecc.

Consiglio di Stato

(IV Sezione)

Decisione 15 giugno 1906.

Comune di Vittorio Veronese c. *Ministero dell'Interno e Comune di S. Martino Buonalbergo.*

Comune — Frazioni — Case sparse — Circoscrizione parrocchiale.

Non qualunque porzione di territorio di un Comune può considerarsi come frazione. Per aversi una frazione è necessario un centro particolare di convivenza con sufficiente numero di abitanti e di elettori e con un complesso di rapporti sociali e di interessi, che lo distingua dal rimanente territorio del Comune.

Quattro case sparse in un territorio di circa un chilometro quadrato, con meno di 30 abitanti e 2 soli elettori non possono ritenersi che costituiscano una frazione.

Deve annullarsi per illegalità il R. Decreto il quale, sopra domanda di quei due elettori, distacchi quella pretesa frazione dal Comune di cui fa parte, per aggregarla ad altro Comune, sebbene sia dimostrato che gli abitanti quel territorio, per la maggiore vicinanza e per comodità di comunicazioni si provvedono di quanto loro occorre nel secondo Comune ed appartengono altresì alla circoscrizione parrocchiale di esso.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

Decisione 2 marzo 1906.

Congregazione di carità, Monte di Pietà di Palermo c. *Ministero dell'Interno ed altri.*

Concentramento — Provvedimento che lo vieta — Ricorso alla IV Sezione — Disposizioni testamentarie.

La IV Sezione è competente a conoscere il merito dei ricorsi contro i provvedimenti che ordinano il concentramento di un'Opera pia; non può invece conoscere il merito dei ricorsi contro i provvedimenti che escludono la concentrabilità, eccetto che si denunci il provvedimento per eccesso di potere, violazione di legge, o per incompetenza.

La disposizione dell'art. 832 del Cod. civ. si riferisce al caso di disposizioni espresse genericamente, e non al caso che il testamento contenga disposizioni precise e determinate circa la modalità dell'erogazione dei beni e la costituzione dell'amministrazione.

La legge favorisce il concentramento delle istituzioni elemosiniere, ma non vieta in modo assoluto l'autonomia di esse.

Il giudicare sull'opportunità o meno del concentramento o dell'autonomia di una istituzione pubblica di beneficenza costituisce materia devoluta alla esclusiva competenza dell'autorità amministrativa.

La Sezione, ecc.

In diritto. — Considerato che il provvedimento impugnato, quale risulta dai precisi termini della nota prefettizia 31 luglio 1896, è del seguente tenore: « che si proceda alla compilazione di uno statuto per il pio Monte Pallavicino, provvedendo alla costituzione di una amministrazione autonoma per la medesima ».

Tale partecipazione rivela nettamente il carattere della risoluzione ministeriale impugnata dalla quale si desume:

1. Che trattasi di una dichiarazione negativa del concentramento della Pia Opera chiesto dalla Congregazione di Carità e deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa, dovendosi il Monte Pallavicino considerare come istituzione autonoma.

2. Che questa istituzione dovrà essere governata con amministrazione propria: ma nulla si contiene nella risoluzione ministeriale circa la modalità e la costituzione di tale amministrazione.

Considerato che dalla prima di tali constatazioni consegue che la Sezione non ha competenza di merito per conoscere de'presenti ricorsi riuniti. Questa eccezione venne già sollevata dal Ministero dell' Interno con nota del 18 settembre 1896, depositata in atti; è stata ora nuovamente dedotta alla pubblica udienza dalla difesa del signor Benedetto Rosselli e consorti, e risponde a' precisi termini di legge.

L'art. 81 della legge 17 luglio 1890 contempla nel comma 3, i ricorsi alla IV Sezione *con esame di merito* contro i provvedimenti definitivi diretti ad *ordinare* il concentramento del Monte Pallavicino, ne ha anzi esclusa la concentrabilità, onde i ricorsi in esame contro detta risoluzione interposti non possono ammettersi fuorchè a'termini del primo comma di esso art. 81 e dell'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato, cioè per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge (Sez. IV, decis. 27 maggio 1893, n. 189, Congregazione di Carità d'Imola; 10 dicembre 1897, n. 479, Congregazione di Carità di Orte). Non sembra possa esservi analogia fra un ricorso contro il provvedimento che ordina il concentramento e un ricorso contro il negato concentramento che è in perfetta antitesi con l'atto positivo del concentramento. Comunque, la disposi-

zione del comma 3 dell'art. 81 è esplicita e categorica; non si può dalla identità del procedimento amministrativo in ambedue i casi argomentare alla identità del procedimento contenzioso avanti questo Collegio; nè specialmente in materia di competenza possono adottarsi criteri di ermeneutica legale desunti da indagini circa la essenza dell'atto o l'indole ed il fine della questione.

Considerato che dalla seconda delle suindicate constatazioni consegue essere intempestiva allo stato degli atti ogni discussione circa la costituzione e le modalità dell'amministrazione autonoma, cui dovrà affidarsi la gestione del pio Monte Pallavicino. Ciò fu esplicitamente dichiarato, almeno ne'rispetti del Monte di Pietà di Palermo, anche dalla Corte di Cassazione di Roma nella sentenza emessa il 28 gennaio e 28 febbraio 1899 sulla eccezione di competenza, come verrà in seguito chiarito.

Sono quistioni codeste evidentemente premature che dipendono dalla compilazione dello statuto organico del pio Monte Pallavicino e dalle disposizioni che saranno adottate per determinare e disciplinare l'amministrazione autonoma, di cui trattasi.

Esse cioè attengono alla esecuzione o allo esplicamento della risoluzione ministeriale di cui sopra e contro cui sono rivolti i presenti gravami; ma non possono confondersi o fondersi con la stessa risoluzione impugnata per formare oggetto di discussione in questa sede; nè molto meno possono allo stato della controversia dar materia di decisione a questa Sezione dal momento che rimane ancora tutto uno stadio di proposte d'istruzioni, e di esami preordinati dalla legge, durante il quale stadio potranno gli interessati esporre e far valere tutte le loro ragioni, affinchè le autorità o i corpi locali e centrali competenti ne tengano il debito conto.

Considerato sul ricorso della Congregazione di Carità che, - mentre non si desumono dagli atti elementi sufficienti per ritenere essersi dalla medesima implicitamente rinunciato al ricorso, onde riesce inattendibile qualsiasi eccezione in tal senso, basterebbero queste ultime osservazioni testè fatte, perchè la Sezione dovesse ora non soffermarsi a discutere le dedotte violazioni degli articoli 4 e 9 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Comunque l'art. 4 non esclude anzi dichiara espressamente che le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere amministrate, oltre che dalla Congregazione di Carità o dalle amministrazioni istituite con le tavole di fondazione, anche da amministrazioni speciali in base agli *statuti regolarmente approvati.*

L'art. 9 soggiunge che la nomina e la rinnovazione degli amministratori di un'istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della Congregazione di Carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o *de'rispettivi* statuti.

E non si ravvisa in che cosa queste disposizioni siano state violate dalla risoluzione ministeriale che ne'termini precisi sopra riportati, null'altro contiene fuorchè un provvedimento negativo di concentramento e che quindi sia provveduto alla compilazione dello statuto e alla costituzione di una amministrazione autonoma a norma di esso statuto.

Considerato che non è influente nella specie il richiamo che pur si fa nel ricorso dell'art. 832 del Codice civile; perchè questo articolo si riferisce al caso di disposizioni espresse genericamente, mentre la disposizione testamentaria Pallavicino contiene molte o precise determinazioni circa le modalità di erogazione dei beni, la costituzione dell'amministrazione, ecc. Ed è vano assumere che, non essendo stato riprodotto nella legge del 1890 il capoverso dell'art. 4 della legge 3 agosto 1862, n. 753, passi di diritto nella Congregazione di Carità l'amministrazione delle Opere pie di cui sia venuta meno

quella già esistente; mentre invece gli art. 65, 66, 67 della citata legge del 1890 contemplano e disciplinano in termini che non potrebbero essere più generici qualsiasi riforma negli organici o nella *amministrazione*, e dispongono che sulle relative proposte, le quali possono essere fatte anche dal Prefetto, si provveda con decreto reale.

Considerato che non sussistono le dedotte violazioni degli articoli 54 e seguenti della legge 17 luglio 1890;

L'art. 54, l'art. 56 e l'art. 57 contemplano tre casi di concentramento; ma in nessuno di essi il legislatore ha prescritta la formola veramente assoluta e imperativa, essendo sempre consentito nella immensa varietà dei casi e nella diversa fisonomia degli istituti di beneficenza, il criterio di apprezzamento che le varie autorità chiamate ad applicare la legge possono usare ed usano nella pratica in vario grado e secondo le loro competenze;

L'art. 54 contempla le istituzioni elemosiniere ed usa la frase più rigida: « *sono concentrate* nella Congregazione di Carità, ecc. », ma la formula apparentemente imperativa viene temperata dal successivo art. 60, che stabilisce poter essere eccettuate dal concentramento le istituzioni *anche elemosiniere* quando per rilevanza del patrimonio, per l'indole loro o per le speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza richiedano una separata amministrazione. Onde non può dubitarsi che anche per le istituzioni elemosiniere più che la rigida applicazione di obblighi tassativi si ammette e riconosce un apprezzamento discretivo, che si esplica caso per caso, secondo i criteri ivi espressi.

Segue all'art. 54 la disposizione dell'art. 56 che fu l'oggetto di amplissime discussioni nei due rami del Parlamento: in questo articolo il legislatore abbandona la frase precettiva, e adotta il temperamento nel testo stesso della disposizione con la formula « di regola » che rappresenta evidentemente la transazione faticosa fra due opposte tendenze.

L'art. 57 infine adopera l'espressione « può » e quindi non contiene nemmeno l'enunciazione di una regola; ma piuttosto la semplice indicazione o il richiamo esplicito di una misura intesa a rendere più semplice ed economica l'amministrazione, e facilitare il controllo e rendere più efficace la beneficenza.

Considerato che dopo ciò non occorre nemmeno discutere se il Monte Pallavicino sia una vera e propria istituzione elemosiniera; perchè se giusta le fatte osservazioni è fuori dubbio che specialmente per le istituzioni elemosiniere in genere la legge *favorisce* il concentramento, è del pari indubitato che la legge stessa ammette l'autonomia anche per le istituzioni elemosiniere (art. 60), e la rispetta quando trova di poterla conservare senza inconvenienti. Già in precedenti decisioni la Sezione ha rilevato come « la regola generale dell'art. 54 risponda al sentito bisogno di porre in piena luce ed efficacemente disciplinare quella miriade di piccole istituzioni, che già vegetanti nell'ombra, profittavano agl'impiegati più che alla beneficenza pubblica; ma l'art. 60 con le generiche eccezioni capaci di larga applicazione attesta il rispetto della legge per le autonomie ».

Nè poi giova sostenere che la eccezione dello articolo 60 alle *regole* contenute negli articoli 54 e *seguenti* possa applicarsi solo in confronto delle lettere *a* e *b* dell'art. 56, così che l'eccezione stessa troverebbe l'ostacolo e dovrebbe soffermarsi di fronte alla successiva lettera dello stesso art. 56; perchè in tal modo si introduce una distinzione di cui non è traccia nella legge. L'art. 56 in tutti i suoi capoversi contiene semplicemente una *regola*, che non si può trasformare in un *obbligo assoluto* per la ipotesi preveduta alla lettera *c* senza porre le varie parti dell'articolo in contraddizione fra

loro e col principio nettamente formulato nel primo comma.

Per quanto infine attiene all'art. 56, si potrebbe innanzi tutto rilevare come la Congregazione di Carità per dimostrare che col concentramento, attesa la rilevanza del pio Monte Pallavicino, diminuirebbero le spese d'amministrazione della pubblica beneficenza in Palermo attenui l'esame della quistione dall'altro punto di vista, cioè del vantaggio o meno che sotto questo rispetto deriverebbe, per la sua specialità all'ente da concentrare. Ma prescindendo da ciò, basta il già fatto confronto di questo art. 52 coi precedenti articoli 54 e 56, col richiamo altresì alle discussioni parlamentari, in cui non fu accolto un emendamento, che avrebbe elevato a regola del concentramento anche lo scopo di economia nell'amministrazione, per convincersi che, secondo la lettera e lo spirito della legge, tale scopo, per quanto la riduzione delle spese debba essere tenuta in conto e possibilmente ricercata in tutti i casi di concentramento, non può mai elevarsi a criterio prevalente per apprezzarne la legittimità e la convenienza: ed in tal senso appunto è la giurisprudenza anche consultiva di questo Consesso.

Considerato che nella specie il Governo del Re, uniformandosi al parere emesso dalla I^a^ Sezione di questo Consiglio, ritenne applicabile al Monte Pallavicino l'art. 60 della legge, sia per l'importanza del patrimonio; sia per la peculiarità delle condizioni nelle quali la beneficenza si esercita in quanto ancora per molti anni il relativo reddito profitterà ai discendenti della famiglia fondatrice, e non è dato prevedere quando potrà verificarsi la devoluzione in pro della beneficenza *veramente pubblica*; sia perchè infine l'eccezione dal concentramento meno di ogni altra riforma si allontana dalle intenzioni del fondatore, che ha disposto e previsto varie amministrazioni, ma tutte di carattere autonomo. Che non essendo contradetta dalle risultanze degli atti la esistenza degli indicati motivi, non può ammettersi che il Governo sia incorso nella violazione delle denunciate disposizioni o nel vizio di eccesso di potere: anzi è da riconoscere la perfetta conformità del provvedimento a' principi cui la legge sulla beneficenza pubblica è informata.

Perciò devesi respingere il ricorso della Congregazione e dei signori Girolamo, Domenico e Paolo Pallavicino di Genova, nonchè dei signori Taormina, D'Alessandro e consorti, dei sigg. Cardella, Lo Sasso, Tinnirello Antonio, Spaccò e consorti, — tutti intervenuti nel presente giudizio quali consanguinei della casa Pallavicino per aderire al richiesto concentramento; — e debbono accogliersi invece le istanze degli altri intervenuti signori Benedetto Rosselli e consorti in quanto resistono al concentramento e sostengono l'autonomia del Monte Pallavicino.

Considerato sul ricorso del Monte di Pietà che in quanto con esso (1° motivo) si deduceva la violazione dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1865 allegato *E*, chiedendosi per ragione di incompetenza l'annullamento del provvedimento ministeriale, di cui trattasi, la quistione venne già risoluta dalla Corte di cassazione di Roma, nel senso che il giudicare sulla opportunità o meno del concentramento o dell'autonomia di una istituzione pubblica di beneficenza ed il provvederla di uno statuto organico di cui fosse manchevole per regolarizzarne l'amministrazione o meglio indirizzarla secondo il fine propostosi dal fondatore, costituisce materia indubbiamente devoluta alla esclusiva competenza dell'autorità amministrativa.

In quanto poi alla violazione, dedotta col secondo motivo, dell'art. 9 della legge 17 luglio 1890, ogni pretesa del Monte di Pietà riesce manifestamente intempestiva e sfugge allo stato presente della controversia, a qualunque esame da parte di questa Sezione, la quale anzi se vi si soffermasse, correrebbe il rischio di invadere un campo

che potrebbe essere riservato ad altra autorità.

La Corte di cassazione di Roma, com'è stato già rilevato, dovette nella sua desisione a Sezioni Unite sulla competenza occuparsi anche di questo punto di ricorso; leggesi infatti nella decisione della Suprema Corte regolatrice quanto appresso:

« Se non che il Monte di Pietà di Palermo reclama per sè solo o quanto meno in concorso con altri l'amministrazione del Monte Pallavicino e ritiene che la risoluzione di siffatta controversia sia d' esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria perchè si disputa sulla interpretazione da darsi a una disposizione testamentaria... Ma è evidente che nello stato attuale nessun pregiudizio è derivato al Monte di Pietà di Palermo: la lesione potrebbe sorgere dal modo come sarà compilato lo statuto organico del Pio Monte Pallavino e dal modo come sarà provveduto all'amministrazione dello stesso.

« perciò che allora soltanto e pel caso in cui il Monte di Pietà potrà credersi pregiudicato da detto statuto potrà esaminarsi se si tratti di lesione semplice, interesse o di un vero e proprin diritto civile e quindi se la materia sia di competenza dell' autorità giudiziaria o della amministrativa ».

Allo stato degli atti pertanto non è ora luogo a provvedere in questa sede sul ricorso del Monte di Pietà di Palermo in quanto assume che spetti ai propri amministratori la gestione del Monte Pallavicino.

Per questi motivi la Sezione, ecc.

Consiglio di Stato.

(IV Sezione)

2 febbraio 1906.

Ministero del Tesoro c. *Confraternita del SS. Sacramento in Raffadali di Girgenti.*

Inabili al lavoro — Concorso nelle spese di mantenimento — Ordinanza dell'Intendenza — Notifica.

L'erario non decade dal diritto al rimborso delle spese sostenute per mantenimento degli inabili al lavoro per il fatto che l'Intendenza abbia notificata l'ordinanza dopo il termine stabilito nella prima parte dell'art. 25 del R. D. 19 dicembre 1889 (1).

La Sezione ecc. (*Omissis*).

Considerato che l'art. 25 del decreto legislativo 19 novembre 1889, portando le norme pel mantenimento di indigenti inabili al lavoro, consta di due parti, disponendo nella prima: « Alla fine di ogni anno l'intendente di finanza della provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente »; e nella seconda « Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti e la quota che grava su ciascuno degli stessi. La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati ».

Ora la semplice lettura delle su trascritte disposizioni basta a far ritenere che la determinazione dell'ammontare della spesa anticipata dallo Stato della quale determinazione che è atto interno dell' amministrazione, si parla nella prima parte, è affatto indipendente dalla deliberazione motivata del riparto della spesa stessa e dalla relativa comunicazione agli enti interessati di cui si parla nella seconda parte; *senza alcuna prefissione di termine* per deliberare sugli enti tenuti al rimborso e sulla

---

(1) Conf. Consiglio di Stato, IV Sezione, 22 dicembre 1905, Comune di Reggio Emilia c. Ministero del Tesoro, vol. XVI, pag. 572.

quota che deve gravare ciascuno degli enti stessi, come è ormai assodato dalla giurisprudenza di questa Sezione, e ogni dubbio è rimosso se si pon mente alla qualità e quantità delle pratiche che l'intendente di finanza deve compiere per porsi in grado di emettere la detta deliberazione e alla impossibilità che questa sia emessa nel corso dell'anno cui si riferisce la spesa e così prima anche che sieno approvati i conti degli enti tenuti al rimborso. Non può quindi esservi decadenza dal diritto a ripetere da parte dello Stato fino a che non si verifichi l'ordinaria prescrizione del diritto stesso.

Epperò infondato è il terzo motivo del ricorso, il solo esaminato dalla Giunta prov. amministrativa di Girgenti e da essa accolto.

Considerato che pur infondati sono i motivi, quarto primo, secondo e quinto pure dedotti dalla Confraternita innanzi alla Giunta prov. amm. e da questa non vagliati. ecc.

ATTI LEGISLATIVI E PARLAMENTARI

Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie *(Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1905, modificato dal Senato del Regno nella seduta del 13 dicembre 1906, e ripresentato alla Camera dei deputati dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti* (Gallo) *di concerto col Ministro delle Finanze* (Massimini) *nella seduta del 17 dicembre 1906)* (1).

Art. 1. — Agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1887, numero 4727, si presumono spirituali le decime e le altre simili prestazioni sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali aventi per iscopo un servizio religioso.

La stessa presunzione si estende alle prestazioni corrisposte all'Amministrazione del Demanio dello Stato e a quella del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma, in quanto siano succedute in tali esazioni a persone o ad enti morali della preindicata natura.

Tuttavia è riservato alle persone, ai corpi ed enti e alle Ammistrazioni predette il diritto di provare il carattere dominicale delle prestazioni.

Restano salvi gli effetti delle convenzioni e delle sentenze passate in giudicato, anteriori alla pubblicazione della presente legge, le quali abbiano direttamente dichiarato il carattere dominicale delle prestazioni.

Non valgono ad attribuire il carattere dominicale alle decime le convenzioni, per le quali si sia costituita con esse le dote di un beneficio, o si sia novato il titolo originario, se non si sia attribuita alle decime stesse una

(1) Vedasi nel precedente volume, pagg. 622 e seg., la relazione ministeriale che precede questo disegno di legge.

causa diversa, cosicchè non siano più corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizizi spirituali.

Art. 2. — Salvo gli effetti delle commutazioni in canoni pecuniari già eseguite in base alle leggi precedenti, quando il debitore lo preferisca, può mantenersi la corrisponsione delle prestazioni in natura.

Ma anche in tal caso le prestazioni fondiarie consistenti in quote variabili di frutti proporzionate all'effettivo prodotto annuale dei fondi o ad altro reddito periodico in caso di turno agrario, debbono sempre determinarsi in misura fissa, uguale alla quantità media effettivamente corrisposta nell'ultimo decennio, da accertarsi con documenti, o, in mancanza di tale prova, mediante estimo. Deve tuttavia farsi sempre anche la valutazione in denaro della prestazione così determinata in misura fissa, per l'inscrizione delle ipoteche secondo l'articolo 8.

Entro dieci anni dalla inscrizione dell'ipoteca, il debitore potrà sempre domandare la commutazione della prestazione in canone pecuniario secondo la valutazione fatta.

Art. 3. — Ferme le disposizioni degli articoli 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, 58 della legge 25 giugno 1882, n. 869, e 2 della legge 8 giugno 1873, n. 1389, nessuna decima o altra simile prestazione potrà pretendersi nè esigersi sopra le terre salde, che si dissodassero posteriormente alla presente legge.

Restano impregiudicati gli effetti dei titoli che abbiano serbata ai concedenti una partecipazione ai frutti in caso di futuri dissodamenti.

Art. 4. — I ricorsi in Cassazione per qualunque motivo contro le sentenze pronunziate in grado d'appello sul carattere delle prestazioni e sul diritto ad esigerle, e su tutte le questioni connesse, sono deferiti al giudizio della Corte di Cassazione di Roma.

Art. 5. — Tanto la determinazione in misura fissa delle prestazioni di frutti corrisposte in quote variabili, quanto le commutazioni di esse in canoni pecuniari e la specificazione de' fondi sui quali deve accendersi l'ipoteca ai sensi di legge, sono eseguite in ciascun mandamento dal pretore.

Possono tuttavia con decreto reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, essere raggruppati più mandamenti in ciascun circondario giudiziario sotto la giurisdizione di un solo pretore liquidatore, da nominarsi fra i pretori del circondario medesimo con decreto del primo presidente della Corte di appello, entro trenta giorni dal regio decreto di circoscrizione.

Art. 6. — È assegnato il termine di due anni dall'attuazione di questa legge tanto alle persone e alle Amministrazioni cui sono corrisposte le prestazioni, quanto ai debitori, per chiedere al pretore liquidatore, competente per territorio, sia la commutazione in canoni pecuniari, sia la determinazione in misura fissa delle prestazioni variabili di prodotti, sia la specificazione dei fondi sui quali sono dovute le prestazioni.

Il liquidatore con suo decreto segna sull'istanza il luogo, il giorno e l'ora in cui le parti devono comparire alla sua presenza. Il termine a comparire non deve eccedere i sessanta giorni dalla produzione dell'istanza.

L'istanza, col rispettivo decreto di fissazione dell'udienza, è depositata nella cancelleria della pretura del luogo destinato per la comparizione delle parti, e ne è dato avviso agli interessati per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale a cura del liquidatore, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per l'udienza.

Art. 7. — Nell'udienza fissata, ove le parti siano d'accordo, il liquidatore compila il verbale di conciliazione, nel quale determina per ciascun debitore l'annua somma dovuta per canone, o la quota fissa di prestazione in natura, con la relativa valutazione in danaro, con l'estensione e i confini del fondo, e ogni altra indicazione necessaria ad identificarlo.

In caso di mancato accordo o di contumacia, ordina gli opportuni mezzi d'istruzione ed, ove occorra, il suo accesso sui fondi soggetti alle prestazioni; e, udito sempre il parere motivato di uno o tre periti da lui nominati, determina con sentenza arbitramentale e inappellabile l'annuo canone pecuniario da corrispondersi, provvedendo nel tempo stesso alla ripartizione proporzionale del canone fra i singoli debitori e alla relativa specificazione dei fondi.

Negli stessi modi e con gli stessi effetti il liquidatore decide, quando le parti, pur consentendo nel mantenere ferma la corrisponsione in natura, non siano d'accordo sulla quantità fissa a cui debbano ridursi le periodiche prestazioni e sulla valutazione di essa in danaro.

Per le commutazioni già compiute in base alle leggi precedenti, il liquidatore provvede alla sola specificazione de' fondi per la iscrizione dell'ipoteca.

Tanto il verbale di conciliazione quanto la sentenza hanno effetto di titolo esecutivo, ed entro cinque giorni rispettivamente dalla compilazione o dalla pubblicazione, sono depositati a cura del liquidatore nella cancelleria della pretura dalla quale dipende il Comune in cui fu compilato il verbale o pronunciata la sentenza.

Sorgendo controversia sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle, il liquidatore sospende ogni procedimento e rinvia le parti innanzi al giudice competente, al quale trasmette d'ufficio il relativo verbale.

Art. 8. — Avvenuta la commutazione o anche la determinazione in misura fissa della prestazione in natura, e la specificazione dei fondi, i creditori devono procedere alla iscrizione delle ipoteche nel termine di sei mesi dall'atto di deposito stabilito nell'articolo precedente.

Il termine per la iscrizione delle ipoteche decorre dall'attuazione di questa legge per le determinazioni, le commutazioni e le specificazioni precedentemente avvenute.

Art. 9. — Quando per il numero delle persone sia difficile eseguire nei modi ordinari la intimazione delle sentenze, sia di determinazione della

quantità delle periodiche prestazioni in natura, sia di commutazione, sia di specificazione dei fondi, sia di risoluzioni delle controversie sul carattere delle prestazioni o sul diritto ad esigerle, il magistrato che pronunziò la sentenza può, su domanda della parte, anche posteriore alla sentenza, autorizzare ad eseguirla col notificare a ciascheduno interessato il solo dispositivo.

La sentenza è sempre integralmente notificata alle parti che abbiano costituito un procuratore, mediante consegna al medesimo di una sola copia, ancorchè esso rappresenti più parti.

Art. 10. — Tutti gli atti del procedimento innanzi ai liquidatori si scrivono in carta libera, ad eccezione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, che sono scritti su carta bollata da centesimi cinquanta.

Tutti gli atti del procedimento nei giudizi relativi al carattere delle prestazioni e al diritto ad esigerle, le relative sentenze, comprese quella della Corte di cassazione e le copie di esse, sono scritte su carta bollata da una lira.

Le convenzioni relative alle commutazioni si scrivono in carta bollata da centesimi cinquanta, e i diritti dei notai sono ridotti alla metà.

I diritti degli ufficiali giudiziari nei procedimenti di commutazione sono quelli prescritti per i procedimenti dinanzi ai pretori, ridotti alla metà.

Le convenzioni, i verbali di conciliazione, le sentenze arbitramentali, i relativi verbali di deposito e le altre sentenze indicate nel secondo comma del presente articolo, sono soggetti soltanto alla tassa fissa di una lira.

Art. 11. — Le tasse ipotecarie per le iscrizioni a favore dei creditori delle prestazioni indicate nella presente legge, sono ridotte alla metà, se il reddito annuale per ogni singola iscrizione superi il valore di lire dieci; ad un quarto se il reddito ecceda le lire cinque: e non sono dovute, se è inferiore a questa somma. Tali tasse sono per metà a carico del creditore e per l'altra metà a carico del debitore.

Art. 12. — Indipendentemente dal rinvio da ordinarsi dal liquidatore ai termini dell'ultimo comma dell'art. 7, quando la controversia sul diritto alla prestazione insorga durante il procedimento di liquidazione, coloro che vi hanno interesse possono direttamente promuovere nelle forme della presente legge tali giudizi entro il termine fissato nell'articolo 6.

Ove si tratti di decime o altri simili prestazioni corrisposte a vescovi, ad altri ministri del culto o ad enti che abbiano per iscopo un servizio religioso, le questioni predette sono in ogni caso decise in contradittorio anche dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Art. 13. — Scaduto il termine prefisso dalla prima parte dell'articolo 6 senza che sia stata provocata la commutazione ovvero la determinazione in in misura fissa delle prestazioni variabili, è sospesa a favore dei reddenti ogni corrisponsione; e tanto alla detta commutazione, quanto agli eventuali giudizi sulla natura delle prestazioni e sul diritto ad esigerle, non può procedersi che nelle forme dei giudizi ordinari, escluso ogni beneficio concesso da questa legge e da quelle 8 giugno 1873, n. 1389 e 29 giugno 1879,

n. 4946, ed escluso ogni diritto alle annualità maturatesi anteriormente alla domanda giudiziale.

Art. 14. — Anche alle ipoteche iscritte in virtù della presente legge e delle leggi con la presente richiamate, e sebbene nel verbale di cui all'articolo 7 consentite per la somma e pei beni, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2026, 2027 e 2028 del Codice civile.

La riduzione delle ipoteche potrà essere convenuta nella stessa udienza di cui all'articolo 7, e in tal caso soltanto ne sarà presa nota nel verbale. Diversamente, le parti interessate dovranno provvedere dinanzi la competente autorità, ai termini del diritto comune.

Art. 15. — Salva la facoltà di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, i debitori delle prestazioni possono affrancarle in ogni tempo soddisfacendo il prezzo di affrancazione mediante il pagamento per un periodo non eccedente i diciotto anni a loro scelta, di una annualità fissa, comprensiva dell'interesse al 3.50 per cento e della quota di ammortamento, secondo la tabella delle annualità comprensive degli interessi e della quota di ammortamento, che sarà formata coi criteri del presente articolo, e approvata con decreto reale.

Gli affrancamenti che saranno effettuati in virtù dell'articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, a partire dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge, saranno operati in base alla nuova tabella, di cui all'alinea precedente.

In caso di mancato pagamento d'una rata, il debitore, dopo tre mesi dalla scadenza, è obbligato di diritto al pagamento dell'intero prezzo d'affrancazione, detratto quanto avesse pagato in conto del capitale.

Le questioni sulle offerte d'affrancamento rateale sono riserbate alla cognizione del magistrato competente per territorio e valore, secondo le norme del procedimento ordinario.

Restano salve e impregiudicate le maggiori agevolazioni concesse per l'affrancazione delle decime, de' censi e degli altri canoni dovuti al Demanio dello Stato, al Fondo per il culto ed al Fondo di beneficenza e religione per la città di Roma.

Art. 16. — Le disposizioni delle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, 29 giugno 1879, n. 4946, e 14 luglio 1887, n. 4727, restano in vigore in quanto non siano derogate dalle disposizioni della presente legge.

Art. 17. — Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, pubblicherà per decreto reale un testo unico comprendente le disposizioni della presente legge e quelle in essa richiamate.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1907 — Tip. Editrice Romana, V, Piazza 59-61

ANNO XVII. Febbraio 1907 DISP. 194ª

RIVISTA
DI
DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRETTORI

Avv. GUGLIELMO CASELLI - SERAFINO GIUSTINIANI

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
ROMA — *Via Genova, N. 23* — ROMA

ROMA
TIPOGRAFIA EDITRICE ROMANA
Via della Frezza, 59-61.

Volume XVII. — Dispensa 2ª.

SOMMARIO DELLE MATERIE

contenute nella Dispensa 194 — Febbraio 1907

ANSALONE Avv. M. — Il patrimonio ecclesiastico e gli atti eccedenti la semplice amministrazione . . . . . *Pag.* 65
Id. — Sull'applicabilità delle norme della contabilità generale dello Stato alle alienazioni dei beni degli Istituti ecclesiastici conservati. . . . . „ 89

Giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa

Asse ecclesiastico — Messe di suffragio — Legge 15 agosto 1867, art. 1 — Ente autonomo — Estremi — Donazione *cum onere* . . . . . „ 122
Campane — Campanile — Chiese parrocchiali — Possesso — Esercizio da parte del Comune — Destinazione naturale. . . . . „ 106
Carenza di azione — Domande della controparte — Rigetto di tali domande — Conclusione specifica — Nullità — Inosservanza dell'obbligo della motivazione . „ 113
Decime — Natura — Corrispettivo dell'amministrazione dei sacramenti o di altri servizi spirituali — Natura domenicale — Esame del magistrato — Uso promiscuo delle voci " decima „, " censo „, " canone „ — Diritto canonico — Presunzioni di sacramentalità o domenicalità — Circostanze di fatto . . . . „ 111
Fondazioni di culto — Autonomia — Caratteri — Personalità e patrimonio proprio — Capitale produttivo di annua rendita — Legge 15 agosto 1867 — Disposizioni in favore dell'anima — Dotazione di benefici semplici e cappellanie — Ragioni di ordine economico e di pubblico interesse — Scopi di culto . . „ 100
Gestione — Tesoriere di Congregazione di carità — Rendita pubblica — Aggio . „ 127
Giustizia amministrativa — Riunione di ricorsi — Inabili al lavoro — Contributi a carico delle Opere pie — Beneficenza speciale — Soccorso agli infermi poveri — Soccorsi in casi straordinari . . . . . „ 124
Oneri religiosi — Terzi — Fondo per il culto — Interesse personale — Adempimento di oneri religiosi — Legge 7 luglio 1866 — Equipollenti . . . . . „ 110
Opere pie — Autorizzazione a lite — Condizioni — Ammissione al gratuito patrocinio . . . . . „ 128
Pensioni monastiche — Provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie — Professione di voti solenni — Età — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica Tanucciana 4 luglio 1778 . . . . . „ 102
Testamento — Fiducia — Associazione religiosa — Incapacità — Prova — Ente ecclesiastico — Bolla — Beni — Vita comune . . . . . „ 615
— Monaca — Legge canonica — Liberalità per interposta persona — Prova — Ammissibilità — Corporazione religiosa soppressa . . . . . „ 120

IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO

e gli atti eccedenti la semplice amministrazione (1)

SOMMARIO. — § 1. Teorie canoniche circa l'alienazione dei beni della Chiesa. — Divieto. — Attenuazioni. — Modalità. — Formalità. — Rimedii contro le vendite abusive. — Penalità. — § 2. Ingerenza dello Stato nelle trasformazioni del patrimonio ecclesiastico. — Suo diritto. — § 3. Alcuni casi di inalienabilità anche secondo il diritto vigente. — Dotazione pontificia. — Palazzi *Vaticano e Laterano, villa di Castel Gandolfo, musei, biblioteche ed annessi.* — § 4. Art. 434 del codice civile. — Che cosa si deve intendere per *istituti ecclesiastici* e per atti eccedenti la semplice amministrazione. — R. D. 22 marzo 1866, n° 2832 e 19 ottobre 1893, n° 586. — Ecclesiasticità in senso lato. — § 5. Differenze tra il decreto del 1866 e quello del 1893. — § 6. Art. 7 del decreto 1893 circa il divieto, durante le vacanze, di affitti ultra triennali. — Art. 97 del regolamento del 2 marzo 1899, n° 64. — § 7. Dubbi che ingenera l'art. 5 del decreto del 1893 circa la facoltà concessa alle R. Procure Generali per la dispensa dalle subaste. — § 8. Mezzi di impugnativa dei Decreti, — § 9. Chi deve chiedere l'autorizzazione. — § 10. Rifiuto dell'investito di procedere alla alienazione o ad altri atti vantagiosi pel beneficio. — § 11. Autorizzazione ecclesiastica. — Norme degli ex-Stati. — § 12. Regie Patenti del 19 maggio 1831. — § 13. Annullabilità degli atti non autorizzati. — Termine di cinque anni. — Quando comincia a decorrere. — § 14. Norme per la vendita dei beni degli Economati. — Disegno di Legge 1° dicembre 1905. — § 15. Modalità delle alienazioni dei beni ecclesiastici. — § 16. Cave e miniere. — Autorizzazioni. — Art. 494 del cod. civ. — Apertura, esercizio, specialità del godimento beneficiario. — Teorica del CALISSE. — Necessità di riforme nella materia.

§ 1. Prima la Chiesa, e poi lo Stato, per quanto mossi da ragioni e da finalità diverse, hanno cercato di garentire il patrimonio ecclesiastico con una serie di restrizioni e di divieti, atti ad infrenare gli abusi e ad impedire lo sperpero della sostanza beneficiaria.

La Chiesa fu in ciò più radicale, in quanto che prescrisse addirittura il divieto di alienare le cose ecclesiastiche, divieto che era la regola, meno qualche caso, nel quale si riscontrassero cumulativamente parecchie condizioni.

Esso aveva origine dalla tradizione divina, che prescriveva la incommerciabilità dei beni ecclesiastiri, qualificati per *patrimonio*

(1) Il presente studio è stato già pubblicato nella *Corte d'Appello* (anno VII, 1906, fasc. 4) e nella *Giurisprudenza italiana* (vol. LVIII); e viene riprodotto in questa RIVISTA, col consenso delle Direzioni dei suddetti periodici, coll'aggiunta originale di un'APPENDICE *sull'applicabilità delle norme della contabilità generale dello Stato alle alienazioni dei beni ecclesiastici.*

di Cristo, alimento dei poveri, cose di Dio, in guisa che San Bernardo *(Epistola ad Falconem)* scriveva: « *Quidquid praeter necessarium victum ac simplicem vestitum de altari retines, tuum* NON *est, rapina est et sacrilegium* » e nel concilio tridentino, sess. XXIII, *De ref.*, cap. 2, si stabilì: « *Quaecumque ecclesiae sunt, Christi sunt et quicumque ab ecclesia aliquid ex his quocumque modo alienaverit, abstulerit, vastaverit, minoraverit, sive diripuerit, sacrilegium committit* ».

Veramente l'assolutezza di tale divieto non risale ai primi tempi della Chiesa, quando attorno al Vescovo esisteva un clero remunerato col quarto delle rendite della cattedrale (confr.: FRIEDBERG-RUFFINI, *Trattato di diritto eccl. catt. ed evang.*, pag. 797).

Infatti il vincolo imposto allora al Vescovo era solo quello nascente dall'essere egli capo del suo clero, il cui consenso occorreva per l'alienazione delle cose ecclesiastiche.

Fu col diritto romano che venne sancito solennemente il divieto stesso, per quanto la Chiesa avesse in seguito cercato di aumentarne la estensione e la portata (confr. l. 14, Cod., 1, 2).

« *Iubemus nulli posthac archiepiscopo in hac urbe regiae sacrosanctae orthodoxae Ecclesiae praesidenti, nulli oeconomo esse facultatem fundos vel praedia, sive urbana sive rustica, res postremo immobiles... sub cuiuscumque alienationis specie ad quamcumque trasferre personam... Ea enim quae ad beatissimae ecclesiae iura pertinent, vel posthac forte pervenerint, tamquam ipsam sacrosanctam et rellgiosam ecclesiam intacta convenit venerabiliter custodire: ut, sicut ipsa religionis et fidei mater perpetua est, ita eius patrimonium servetur illaesum* ».

Però vi erano dei casi, nei quali la regola subiva delle eccezioni (§ 5, *eiusdem novell.* 120, 7 e 9), e l'alienazione era permessa, purchè vi fosse una *iusta causa* (vedasi: FERRARIS, *Bibliotheca can.*, voce *Alienatio*, art. 4, n. 30, e BENED. XVI, *De syn. dioc.*, libro XII, c. 8, n. 9, C. 12, q. 2).

La Chiesa, come si è detto, estese le conseguenze del divieto, il quale è di origine divina, secondo la dottrina dei dottori cristiani (*Levit.*, 25 e 27) e comminò la *excomunicatio latae sententiae* pei contraenti, e l'*interdictum ingressu in ecclesiam* pei prelati. Qualora poi tra sei mesi tutto non fosse stato ridotto in pristino,

si applicava ai prelati la sospensione, ai chierici minori la perdita del beneficio.

Le condizioni, alle quali la Chiesa permetteva l'alienazione ovvero la trasformazione del patrimonio ecclesiastico, erano le seguenti: *necessità*, come pagamento di debiti, insufficienza delle rendite pel sostentamento dei ministri del tempio e per i bisogni dello stesso; la concessione in enfiteusi di un fondo incolto o di una casa rovinata; *utilità*, come quando, per es., si vendeva una cosa, per procacciarsene una migliore o per liberarsi di cespiti incomodi e fuori mano; *pietà*, come quando si trattava di dar alimento ai poveri, riscattare gli schiavi, concedere sepoltura ai fedeli; *equità*, che si riscontrava nel caso di concessione a chi avesse in buona fede migliorato i fondi, riducendoli a coltura; *danno evitando*, come nel caso di mobili, che non potessero essere conservati senza deterioramento.

A ciascuna di queste cause doveva accompagnarsi la *solennità*, la quale consisteva nella *preventiva riunione* dei capitolari o degli altri corpi ecclesiastici collegiali, per deliberare circa la utilità o la necessità colla sottoscrizione al decreto di alienazione; il *consenso* della maggioranza dei presenti, da consacrarsi in pubblico atto, ed il *beneplacito apostolico* (veggasi per la *solennità* richiesta dal diritto canonico circa le alienazioni e le altre trasformazioni del patrimonio la costituzione di Paolo II, *Ambitiosae*).

L'assenso era dato nei primi tempi, oltrechè dal Papa, anche dall'Ordinario, o dal capitolo ed era subordinato alla condizione della stima e dell'asta pubblica; nell'ultimo periodo del diritto canonico tutto riducevasi all'assenso apostolico od a quello dell'ordinario, quando questi poteva agire come delegato del Pontefice (confr. R. decreto 1° dicembre 1833 per le provincie napolitane, art. 3, e Concilio tridentino, sess. XXIII, *de ref.*).

L'*alienatio* comprendeva qualsiasi diminuzione o trasformazione di patrimonio, quindi anche le donazioni, le permute, le enfiteusi, le concessioni in feudo, le locazioni ultratriennali, le costituzioni di servitù passive, le rinunzie a quelle attive, le ipoteche, meno quelle generali, le cessioni di capitali, le transazioni, ecc.

Il consenso poi non occorreva, trattandosi di alienazioni di

poco conto, di tacite rinnovazioni di affitti, o quando si dovessero vendere beni donati a case religiose incapaci di possedere, come per esempio, ai *Mendicanti* ed ai *Minori osservanti*. Se poi qualcuno avesse fatto dei lasciti alla Chiesa, sotto condizione che i beni donati potessero alienarsi senza il consenso del Pontefice, la donaziozione era valida, e la condizione, come impossibile, non si osservava.

Quando una delle condizioni cumulativamente richieste mancava, anche se la vendita era fatta ad altra Chiesa, era considerata come *negotium claudicans* e si faceva luogo a diversi rimedi giuridici a favore dell'ente ecclesiastico, oltre le pene canoniche più sopra ricordate pei prelati alienanti e pei compratori.

La Chiesa poteva infatti rivendicare i suoi beni irritualmente venduti da qualunque possessore, senza rimborso dell'intero prezzo, ma soltanto di quella parte, per la quale vi era stato arricchimento. A tale revindica potevano essere costretti il prelato alienante, ovvero i di lui successori, mentre potevano procedervi il corpo capitolare od i chierici della Chiesa, infine qualsiasi persona ecclesiastica, non esclusi il patrono ed il Sovrano; questa ultimo in forza di privilegio, come *defensor Ecclesiae* (confr.: FRIEDBERG, *op. cit.* pag. 798). Alla Chiesa si concedevano azione verso l'alienante ed i suoi eredi pel danno patito, nonchè i rimedi possessorii *unde vi seu recuperandae possessionis*, insieme con quello *retinendae possessionis*. In ultimo è da ricordare che per le vendite, anche seguite con tutte le formalità, aveva la Chiesa il diritto alla *restituzione in integro* in caso *di lesione*, e ciò per quattro anni dallo avvenuto contratto.

§ 2. Queste le disposizioni del diritto canonico riguardo agli atti eccedenti la semplice amministrazione.

Lo Stato dal suo canto, ha cercato di avocare a sè la vigilanza sul patrimonio ecclesiastico, per quanto la Chiesa non si acconciasse volentieri a questo controllo.

Lo Stato ha fatto valere tale suo diritto, perchè tutto ciò che si muove e vive in esso deve essere soggetto alla sua vigilanza; il patrimonio ecclesiastico, come quello che sfugge ad ogni commerciabilità, deve essere contenuto nei suoi giusti confini; d'altro canto amministratori avidi, prodighi o malaccorti, potrebbero com-

promettere quello esistente con sperperi o malversazioni. Da ciò un controllo sugli acquisti (legge 5 giugno 1850 n. 1037, estesa a tutto il regno d'Italia, giusta l'art. 19 della legge 20 novembre 1859 n. 3769), ed un controllo sulle trasformazioni del patrimonio esistente. (Nella relazione PISANELLI leggesi: « *Quanto ai beni degli istituti ecclesiastici non può essere dubbia la conseguenza che tali beni come appartenenti a persone morali, che si trovano sotto la tuteta dello Stato, non possono alienarsi, senza l'autorizzazione governativa)* ». Qualche scrittore, come il CALISSE, *Diritto ecclesiastico*, p. 204, assimila gli enti ecclesiastici ai minori, alla cui tutela provvedono le leggi civili.

§ 3. È necessario intanto accennare ad alcuni casi d'inalienabilità come quella della dotazione di 3.225.000 lire assegnate alla Santa Sede, la quale è dichiarata anche *perpetua;* la inalienabilità dei *palazzi Vaticano* e *Lateranense*, della *Villa di Castel Gandolfo* e dei loro annessi (musei, biblioteca, collezioni d'arte e di archeologia) (art. 5 della legge delle guarentigie del 13 maggio 1871 n. 214, serie 2ª), i quali beni sono pure esenti da espropriazione per causa di pubblica utilità.

Tale divieto fu disposto non solo pel carattere monumentale che quei palazzi coi loro annessi rivestono, ma anche per omaggio alla Santa Sede e per garentire i diritti di uso concessile su gli stessi. Da ciò anche l'esenzione dall'espropriazione per pubblica utilità (SCADUTO, op. cit., n. 319).

Sono del pari inalienabili tutti i beni ecclesiastici mobili ed immobili, che abbiano carattere monumentale, regolarmente riconosciuto dalle Commissioni regionali pei monumenti.

I cimiteri sono inalienabili per l'uso pubblico cui sono destinati, e quindi pel carattere *demaniale;* non per quello ecclesiastico: tanto ciò è vero che tale inalienabilità riguarda pure quelli dei protestanti.

Un divieto assoluto di alienazione dei beni ecclesiastici era contenuto nei Regi Decreti 28 settembre e 1° ottobre 1870 per la provincia di Roma; ma, come bene osserva il prof. SCADUTO (op. cit.), tale divieto era di carattere provvisorio, allo scopo di evitare che nel cambiamento di Governo il patrimonio ecclesiastico fosse manomesso e distrutto.

*
* *

§ 4. Il divieto di alienare il patrimonio degli *istituti ecclesiastici* senza l'autorizzazione del governo è sancito nel Codice civile Infatti l'art. 434 è così concepito: « *I beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l'autorizzazione del governo* » (confr.: MANTELLINI, *Lo Stato ed il Codice civile,* I, p. 533).

Che cosa si deve intendere per istituti ecclesiastici?

Gli scrittori sono in maggioranza d'accordo nel ritenere per tali solo gli enti, pei quali vi sia *canonica erezione in titolo* (confr.: GIORGI, *La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali*, VI, pag. 233; RIGNANO, *L'art. 434 del Codice civile e gli enti laicali di culto*, in questa RIVISTA, V, pag. 193 e seg.; SCADUTO, *Manuale*, II, n. 320; CALISSE, *op. cit.*, pag. 207; FRIEDBERG-RUFFINI, *Diritto ecclesiastico*, p. 800; BERTOLOTTI, *Il Parroco etc.*, II, pag. 259).

Secondo questi scrittori, trattandosi di limitazioni di diritto, esse vanno applicate con criterio restrittivo. Così ebbe a disporre il Ministero dei culti in una circolare del 15 giugno 1866, nella quale era prescritto che per gli enti non eretti canonicamente dovessero seguirsi le norme di ogni singola regione al riguardo, (*Cod. ecel*,, II, 878). Resterebbero adunque, secondo gli stessi, esclusi dalla disposizione dell'art. 434 del codice civile le *confraternite, le fabbricerie, i seminari, gli istituti per le missioni e le opere di esercizi spirituali, gli ospizi dei catecumeni, gli ospizi dei pellegrini.*

Le cappellanie laicali furono colpite dall'art 1° della legge del 15 agosto 1867, n. 3848.

Per le Confraternite occorre notare che esse nelle provincie toscane, napolitane e siciliane sono considerate come *opere pie laicali.* È necessaria quindi per le alienazioni l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa sostituita alla deputazione provinciale (art. 15 n. 3, della legge 3 agosto 1862, ed art. 36, lettera *C.* della legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3ª).

Nelle provincie piemontesi-sarde vigono per le Confraternite ancora le regie patenti del 19 maggio 1831.

Nelle altre provincie è necessaria l'autorizzazione del Ministero

dei culti o della Regia Procura Generale pel tramite del Prefetto (art 1°, capoverso, del decreto del 1893).

Quanto alle Fabbricerie, notiamo che per quelle liguri e parmensi l'autorizzazione alla trasformazione era concessa dal Sovrano previa una deliberazione del Consiglio della Fabbrica ed il consenso del Vescovo. L'art. 62 del Regio Decreto 30 dicembre 1809 in esecuzione dell'art. 76 della legge 18 germinale anno X (8 aprile 1802) era così concepito: « I beni immobili della Chiesa non potranno vendersi, alienarsi, cambiarsi, e neanche affittarsi per un termine più lungo di nove anni senza una deliberazione del Consiglio, il sentimento del Vescovo e la nostra autorizzazione ».

Per le Fabbricerie lombardo-venete provvedeva la legge italica del 15 settembre 1807, che agli art. 11, 12 e 13 richiedeva nelle trasformazioni di patrimonio l'autorizzazione ministeriale (veggasi la circolare del Ministero dei culti del 28 maggio 1885, che prescriveva doversi tuttora concedere dal ministro l'autorizzazione, non essendo tale facoltà delegata ai Prefetti.

Intanto queste norme sono ancora in vigore, non essendo state abrogate da alcuna contraria disposizione di legge o di regolamento.

Ma per gli altri enti ecclesiastici, non eretti in titolo, è poi necessaria l'autorizzazione? Il Giorgi (*loc. cit.*) ritiene di sì, e ricorda opportunamente il dispaccio ministeriale del 1° luglio 1894 diretto alla Regia Procura Generale di Brescia (Saredo, IV, 240), in tali sensi.

Adunque tutta la differenza starebbe nel procedimento, che dovrebbe essere singolarmente stabilito, ovvero essere quello comune a tutti gli enti morali (confr.: Calisse, *loco cit.*).

Ma quantunque questa sia stata l'opinione prevalente, sotto l'impero del Regio Decreto del 22 marzo 1866, n. 2832, a noi sembra che, se con quel regolamento si poteva distinguere tra *enti eretti in titolo* e quelli *non eretti*, ora, col nuovo Decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, non è più possibile tale distinzione.

Quel Decreto, è vero, si richiama all'art. 434 del Codice civile ed al Regio Decreto 22 marzo 1866 suddetto; ma mentre questo all'art. 1° riferivasi soltanto ai beni mobili ed immobili appartenenti a *qualunque istituto ecclesiastico del Regno*, nel Decreto del

1893 si contemplano anche i beni degli istituti ecclesiastici in senso lato, come le *Confraternite*, le *Fabbricerie, opere ed amministrazioni parrocchiali ed altre istituzioni congeneri,* tracciandosi le norme del relativo procedimento, che mette capo al Ministero dei culti, pel tramite del Prefetto.

Ora è fuori dubbio che la ecclesiasticità in senso lato prescinde dalla *erezione in titolo*, per cui il procedimento si unifica ed è quello del Decreto del 1893, a meno che non siano applicabili altre norme specifiche ancora in vigore. E tale antentica interpretazione del legislatore ci fa dubitare dell'esattezza dell'opinione di quegli scrittori, che nell'art. 434 del Codice civile avevano ravvisato la necessità della *erezione in titolo.*

Nel concetto di atto eccedente la semplice amministrazione rientrano anche le obbligazioni contratte sotto forma diversa dal mutuo; i restauri straordinari, la mutazione sostanziale della cultura dei fondi, la riduzione, la commutazione od il condono degli oneri di culto imposti a terze persone e, come vedremo più innanzi, anche l'apertura di cave e miniere (vedasi per la commutazione degli oneri di culto e per la riduzione od assoluzione dagli stessi, il Regio Decreto 20 maggio 1857, abrogato da quello 18 ottobre 1860, ed il R. Decreto 5 marzo 1863 n. 1169, art. 6, n. 3, secondo il quale, per la riduzione degli oneri, i Procuratori Generali devono riferire al Ministero).

Giacchè, secondo l'opinione prevalente, anche sotto l'impero del Regio Decreto 22 marzo 1866 bisognava ritenere la enumerazione fatta *exemplificationis non taxationis causa* (confr.: SCADUTO, *op. cit.*). Tale interpretazione si è avuta autenticamente col Regio Decreto del 1893, nel quale, all'art. 1°, è stata fatta l'aggiunta: « *ed in genere ogni atto o contratto eccedente la semplice amministrazione* ».

Riteniamo però che negli stessi non siano compresi i giudizi, sia attivi che passivi, per un complesso di considerazioni, che qui sarebbe troppo lungo ripetere, e per le quali rimandiamo al nostro scritto più sopra citato: *L'Economato generale ed i benefizî ecclesiastici in giudizio* in questa RIVISTA, 1905, 513; ed all'altro *Rappresentanza dei benefizî ecclesiastici in giudizio, La Corte d'Appello*, 1905, p. 21.

Quanto alle espropriazioni per pubblica utilità, secondo l'articolo 57 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, non è necessaria autorizzazione alcuna (veggasi, per quanto rifletteva la deroga al decreto del 1833, SCADUTO, *ivi;* ora la questione ha perduto di importanza; il nuovo Decreto del 1893 ha abrogato le speciali norme vigenti nelle provincie meridionali).

§ 5. Il Decreto del 1893 modifica in parte quello del 1866 in quanto estende la competenza delle Procure Generali e per alcune formalità stabilisce un limite maggiore, oltre il quale si devono osservare. Così, mentre pel Decreto del 22 marzo il voto del Consiglio di Stato, nel caso di dispensa dalle subaste per *motivate ragioni di urgenza* e *di utilità evidente*, era richiesto nella vendita di immobili o mobili di valore eccedente le lire 500 (art. 4), col Decreto del 1893 tale limite è stato elevato a lire 2000 (art. 4). Inoltre, mentre col primo Decreto il voto dello stesso Consiglio di Stato era richiesto per le vendite ai pubblici incanti per l'importo superiore alle lire 8000 (art. 4, capoverso), tale somma col secondo decreto è stata elevata a lire 15,000 (art. 4 capoverso).

Le facoltà delegate ai Procuratori Generali, ristrette a lire 500 (art 5), nel caso degli incanti, è stata portata a lire 5000 (art 5), ed è stata agli stessi riconosciuta la facoltà di autorizzare alienazioni di beni, mobili ed immobili, colla dispensa dalle subaste, per un valore non eccedente le lire 500, ciò che non figurava affatto nel Decreto del 1866.

§ 6. Altra innovazione contenuta nel Decreto del 1893 è quella dell'articolo 7, per cui, se la domanda di autorizzazione è fatta nell'interesse di un beneficio vacante, spetta sempre di provvedere sulla medesima al Ministero dei culti, mentre nel capoverso è detto che durante la vacanza dei benefizi non si possono fare locazioni eccedenti il triennio.

Tale limitazione ha trovato posto in questo Decreto in rapporto all'art. 1°, per cui sono considerati, rispetto agli investiti, atti eccedenti la semplice amministrazione gli affitti di beni immobili oltre i nove anni.

Durante la vacanza si è voluta restringere tale facoltà al triennio e ciò per non vincolare il successore nel beneficio.

Tale disposizione però, limitata al triennio, ha occasionato

degli inconvenienti per fondi soliti a locarsi con affitti biennali, per l'annata fertile e per quella infeconda, come per esempio per gli uliveti, pei quali, in caso di vacanza, se si volesse osservare strettamente il disposto dell'art. 7 predetto, bisognerebbe andare incontro o al danno del beneficio od a quello del conduttore, a seconda del cominciamento della locazione.

Nella pratica si ovvia a questo inconveniente col chiedere l'autorizzazione ministeriale per una locazione di quattro anni almeno.

Ma è poi legittimo lo affitto così conchiuso?

Data la redazione abbastanza affrettata dell'articolo, in cui la presenza di quel capoverso non si spiega addirittura, sembrerebbe che la recisa affermazione contenuta nello stesso, quando nell'articolo si ipotizza la necessità dell'autorizzazione ministeriale, nei casi di vacanza, per tutti gli atti di cui nell'art. 1°, roborata dal silenzio del legislatore rispetto agli affitti ultratriennali, dovesse interpretarsi come divieto assoluto, nel senso che non possa neanche il Ministero dei culti concederla.

Renderebbe plausibile tale interpretazione il fatto che il legislatore non ha determinato nell'ipotesi di affitti ultratriennali chi dovrebbe concedere l'autorizzazione, i casi in cui si potrebbe chiedere e le norme del relativo procedimento.

Ma se la maniera imprecisa colla quale l'articolo venne redatto giustifica tale dubbio, bisogna riconoscere, dal combinato disposto dell'art. 1° e della prima parte dell'art. 7, che gli affitti ultratriennali in caso di vacanza sono possibili, ma occorre l'autorizzazione del *Ministero*. Infatti, se questo può concedere l'autorizzazione per le vendite e le altre trasformazioni del patrimonio, *a fortiori* può provvedere per gli affitti ultratriennali, che a quelle devono essere equiparati in caso di vacanza.

Solo si osserva che l'autorizzazione dovrebbe essere data secondo le forme stabilite nel Decreto del 1893, cioè pel tramite della Regia Procura Generale (art. 2 e 3 del Decreto del 1893), altrimenti non si spiegherebbe la ragione del divieto contenuto nell'ultima parte dell'art. 7 quanto ai fitti.

Viceversa essa è data sempre dal Ministero, applicandosi l'articolo 97 del nuovo Regolamento sugli Economati Generali, il quale

attribuisce esclusivamente al Ministero la facoltà di autorizzare un affitto per durata maggiore di tre anni, quando si tratti di fondi con rendite non annuali, ovvero di selve cedue o di oliveti.

Adunque l'art. 97 del Regolamento economale ha abrogato l'art. 7 del Decreto del 1893; e certo, trattandosi di benefizi vacanti, l'autorizzazione per ogni vincolo relativo al patrimonio può essere disciplinata con Regio Decreto, versandosi in tema di *regalia* (art. 18 dello Statuto fondamentale del Regno).

Ma è ciò del tutto costituzionale, quando si consideri che il Regio Decreto del 1893 era emanato in esecuzione dell'art. 434 del Codice civile e quindi era un regolamento, che metteva capo ad una legge e non già emesso in sede di *regalia?*

Il dubbio è assai grave, perchè i regolamenti in tema di *regalia* hanno certo forza di leggi, quando si tratti dell'esercizio dei diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria; ma non devono urtare contro disposizioni di leggi, e tali devonsi ritenere quelle di un regolamento, emesso per disciplinare una legge ed in esplicazione della stessa. (Sui *limili del potere Regio in materia di regalia*, veggasi il nostro lavoro: *Gli Economati generali, ecc.,* in questa RIVISTA, 1905, p. 513, § 5, nonchè l'altro nostro studio *La Regalia beneficiaria*, in questa RIVISTA, 1906, pag. 418, n. 28).

§ 7. Altro dubbio fa sorgere il capoverso dell'art. 5 del Decreto del 1893 rispetto alle facoltà delle Regie Procure Generali nel caso di dispensa dai pubblici incanti. Per vero, mentre la prima parte dell'articolo si riferisce indubbiamente a tutti gli atti e contratti di cui all'art 1°, l'art. 5 sembrerebbe invece riferirsi soltanto alle *alienazioni di mobili ed immobili.*

Tenendo presente il secondo capoverso dell'art. 1° dello stesso Regio Decreto, nel quale sono elencati, oltre le vendite e le permute, gli altri atti eccedenti la semplice amministrazione, quantunque in via di esemplificazione devesi ritenere che le facoltà concesse ai Procuratori generali col capoverso dell'art. 5 siano ristrette alle sole alienazioni di beni mobili ed immobili con dispensa dalle aste, purchè contenute nella somma stabilita; così, per esempio, mentre sarebbero comprese le enfiteusi, come alienazione del dominio utile, e le permute, perchè esse debbono

sempre seguire a trattativa privata, resterebbero esclusi i tagli di alberi di alto fusto.

§ 8. Quali rimedi sono concessi agli interessati contro i decreti delle Procure Generali e del Ministero nella subbietta materia?

Se l'autorizzazione doveva darsi dal Procuratore Generale, gli interessati possono produrre ricorso al Ministero dei culti, nel caso che venisse negata (art. 6 del Regio Decreto del 1893). Quindi è da ritenersi che non sia ammissibile il ricorso avverso il decreto che concede l'autorizzazione.

Ma se l'autorizzazione era di competenza del Ministero?

Contro il decreto ministeriale si può ricorrere per *illegittimità* od *eccesso di potere* sia al Re, in via straordinaria, sia alla IV sezione del Consiglio di Stato. Però nel Piemonte, dove vigono ancora le Regie patenti del 19 maggio 1831, si deve ricorrere in Cassazione (confr: GIORGI, *op. cit.* e loco cit.).

E poichè qui non si distingue circa la concessione ed il diniego di autorizzazione, devesi ritenere che si possa ricorrere anche contro il decreto che la concede, purchè vi sia, da parte del ricorrente, l'interesse ad agire.

§ 9. Chi è che deve chiedere l'autorizzazione?

Il rappresentante legittimo dell'ente. Eccezionalmente si inizia il procedimento anche sulla richiesta delle persone, che vogliono procedere alla contrattazione; ma preliminarmente si comunica l'istanza all'investito, perchè vi aderisca; al contrario non è possibile prendere alcun provvedimento.

Legittimo rappresentante dell'ente è quegli, che ha per le leggi civili e per quelle canoniche veste e capacità di amministrarne il patrimonio.

Così, pel patriarcato, il patriarca; per le mense, l'arcivescovo od il vescovo; per le parrocchie, il parroco; per l'arcipretura, l'arciprete; per le coadiutorie curate, il coadiutore; per le vicarie curate, il vicario; pei canonicati curati, il canonico curato; pei seminari, il Vescovo, quale presidente della commissione conciliare.

Quanto ai Capitoli, essendo stati i beni degli stessi sottoposti a conversione ed essendovi soggetti tuttora quelli che posteriormente loro pervenissero a titolo lucrativo o per devoluzione, non può verificarsi il caso di vendite, di permute, di enfiteusi, di atter-

ramento di alberi, di costituzioni di ipoteche (1), di locazioni ultranovennali.

Per tutti gli altri atti, enumerati nell'art. 1° del decreto del 1893, il Capitolo è rappresentato dalla prima dignità dello stesso, (art. 51, 2° comma, del regio decreto 11 luglio 1873, n. 1461, che approvò il Regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1873, n. 1402), previa però deliberazione di tutto il corpo capitolare, riunito nelle debite forme e secondo le regole dal diritto canonico richieste per la solennità dell'atto. Però occorre tener conto anche dei particolari statuti capitolari, in quanto dispongano per una diversa rappresentanza.

La *quota curata*, la quale può essere composta pure di beni stabili, è esclusivamente rappresentata del canonico-parroco, non essendo più riconosciuta ai capitoli la cura delle anime collettiva.

Per le Fabbricerie, nel Lombardo-Veneto l'autorizzazione deve essere chiesta dal primo (legge italica 15 settembre 1807, art. 2); per quelle liguri e parmensi dal presidente (decreto 30 dicembre 1809, art. 9 e 62), non sembrando che possa al tesoriere attribuirsi oltre che nei giudizi, anche altra rappresentanza dell'ente (art. 79 del decreto suddetto). Le Maramme in Sicilia, specie di Fabbricerie anche quelle, sono rappresentate dal *Presidente della Deputazione* preposta alle stesse.

Osserviamo intanto che i beni immobili delle Fabbricerie sono stati convertiti (legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. *P)*. Quindi rispetto alle stesse verificasi quanto accade pei Capitoli: non sono cioè possibili domande di vendite, permute, enfiteusi, atterramenti di alberi di alto fusto, concessioni ipotecarie, affitti ultranovennali.

Quanto alle *Confraternite*, sia che abbiano carattere di beneficenza, e quindi siano soggette alla Giunta Provinciale Amministrativa, sia che abbiano in prevalenza lo scopo di culto, ed abbiano quindi bisogno dell'autorizzazione del Ministero dei culti, pel tramite del Prefetto, è necessario aver riguardo agli statuti

(1) Su beni immobili, s'intende; le iscrizioni sui certificati di rendita nominativa sono certo possibili e vanno regolarmente autorizzate secondo il Decreto del 1893.

speciali circa la rappresentanza. Nelle provincie meridionali, questa di regola risiede nel *Priore* coadiuvato da un Consiglio di *assistenti*, che insieme compongono il *Banco*. Ma in ogni regione si riscontrano ordinamenti diversi, di cui bisogna tener conto.

§ 10. *Quid iuris*, se il rappresentante legittimo rifiutasi di addivenire ad una contrattazione, anche quando ciò cagioni danno al beneficio? Secondo noi, l'autorità tutoria non ha il diritto di prescindere dal consenso del legittimo rappresentante, il quale è indispensabile, perchè la vendita, la permuta e qualsiasi altro contratto possa stipularsi. Ciò è da ritenersi, anche quando lo investito abbia chiesta l'autorizzazione e l'abbia ottenuta: egli è sempre arbitro di approfittarne, giacchè l'autorizzazione è data nell'interesse dell'ente da lui rappresentato.

Unico rimedio rimarrebbe all'autorità tutoria: il sequestro del beneficio. Ma riteniamo che, per ricorrervi, occorra che sia dimostrato il danno gravissimo dell'ente a causa del rifiuto del suo rappresentante.

§ 11. Quanto all'autorizzazione delle autorità ecclesiastiche, richiesta dal diritto canonico per la validità delle alienazioni, siccome più sopra abbiamo visto, è sorta questione sul se sia necessaria secondo il diritto vigente. Il CALISSE (*Diritto ecclesiastico*, p. 206), e lo SCADUTO (*Manuale*, II, n. 321), opinano che essa sia necessaria nelle regioni dove antiche leggi la richiedevano, senza che queste siano state esplicitamente abrogate. Così lo SCADUTO sostiene, con quella competenza che gli proviene dalla conoscenza profonda della materia, che tali leggi non potrebbero essere state abrogate dal regio decreto del 1866, e tanto meno dalla circolare del Ministero dei culti del 31 marzo 1866, la quale ebbe a disporre che l'autorizzazione non fosse necessaria. A noi pare che, dopo il decreto del 1893 che abrogava tutte le disposizioni generali e speciali nella materia, l'autorizzazione od il parere ecclesiastico non siano più necessarî.

Circa le norme vigenti al riguardo negli ex-Stati, è da notare che nel Piemonte l'autorizzatione non occorreva; nel Lombardo-Veneto era necessaria l'autorizzazione della Santa Sede (Circolare 1° agosto 1821, che richiedeva il parere degli Ordinari; Concordato del 18 agosto 1855, che prescriveva l'autorizzazione della

Santa Sede); nelle provincie liguri e parmensi il Decreto imperiale del 6 novembre 1813 non richiedeva l'autorizzazione ecclesiastica; solo per le Fabbricerie era necessario il *sentimento*, cioè il parere del Vescovo (art. 62 del r. d. 30 novembre 1809); nel modenese l'editto del 13 aprile 1846 richiedeva l'autorizzazione del Vescovo: il parere del Pontefice era richiesto dall'art. 14 del Concordato 25 aprile 1851 per la Toscana; nel Napoletano vigeva il regio decreto 1° dicembre 1833, n. 1871, che riteneva sufficiente il parere del Vescovo, salvo a questi di farsi autorizzare dalla Santa Sede; nelle provincie pontificie, stante l'autorità dei canoni e la confusione dei due poteri, temporale e spirituale, la autorizzazione non era esplicitamente prescritta, ma certo doveva richiedersi.

Quanto ai concordati della Toscana e del Lombardo-Veneto, essi furono esplicitamente abrogati, il primo col decreto-legge Ricasoli del 27 gennaio 1860, il secondo colla legge 27 ottobre 1860, n. 4381, e col regio decreto 25 luglio 1866, n. 3089; l'editto modenese del 13 aprile 1846 fu abrogato dalla legge del 21 luglio 1861 (confr. Scaduto. *Manuale,* II, n. 235).

Nel regno delle Due Sicilie, per effetto del regio decreto del 1° dicembre 1833, n. 1871, il parere dell'ordinario, siccome abbiamo detto, era necessario, e poichè il decreto del 22 morzo 1866 lo lasciava in vigore nelle provincie meridionali (art. 6) tale parere doveva richiedersi, fino a che non fu emanato il decreto del 1893.

È da osservarsi pure che il decreto del 1833 non provvedeva pei *mobili*, pei quali fino al 1893 si dovevano seguire le norme del decreto del 1866; e riteniamo che per la vendita di quelli fosse pure necessario il parere ecclesiastico, non potendosi ammettere che lo fosse per la vendita degli immobili e non lo fosse per quella dei mobili.

§ 12. Il decreto del 1893 abrogò (art. 8) ogni disposizione generale e speciale vigente nella materia, meno le *regie patenti* del 19 maggio 1831 per i casi nello stesso previsti.

Le *regie patenti* suddette, in vigore ancora nel Piemonte, al n. 2 disponevano così: « I senati nostri (ora Corti di appello) potranno permettere, qualunque ne sia il prezzo, la vendita senza

formalità di incanti dei beni *dòtali*, *dei pupilli* minori.... dei *pubblici stabilimenti*, *opere pie*, *corporazioni ed altri privilegiati* ».

Tale facoltà, insieme colle altre, era delegata dal Sovrano, cui esclusivamente prima essa apparteneva. (Nel preambolo delle patenti era detto: « Volendo rendere più sollecita e meno dispendiosa la spedizione degli affari, abbiamo intanto giudicato conveniente di autorizzare i magistrati a provvedere, in via ordinaria, in alcuni casi, nei quali occorreva finora di ricorrere all'autorità nostra Sovrana »).

Adunque colle *regie patenti* si assimilarono i beni delle chiese a quelle dei minori, concetto che è rimasto ancora nella dottrina ed è stato consacrato recentemente da qualche sentenza, quantunque esso non sia rigorosamente giuridico.

Crediamo necessario però di rilevare, quanto all'applicabilità delle disposizioni predette, che esse riflettono soltanto la dispensa dei pubblici incanti, e neanche tassativamente per i beni ecclesiastici, dovendosi questi ritenere compresi nella generica dizione: *pubblici stabilimenti, corporazioni, òpere pie*, ecc.

E per tutti gli altri casi contemplati nel regio decreto del 22 marzo 1866, quale procedimento doveva seguirsi?

Evidentemente quello del decreto suddetto.

E sul proposito è da osservarsi che a rigore il decreto del 1866, coll'art. 6 abrogava le *regie patenti*; ma col decreto del 1893 si è autenticamente interpretato che esse sono state sempre in vigore nel frattempo. Infatti l'art. 8 così dice: « tranne che nelle Provincie dove sono in vigore le regie patenti del 18 maggio 1831, le quali, per i casi in esse previsti, rimangono in osservanza.

Senza dubbio adunque le *regie Patenti* non furono mai abrogate, quantunque il tenore reciso dell'art. 6 del decreto del 1866 starebbe a provare il contrario. Si vede quindi che la subbietta materia non fu disciplinata in modo, da potersi prescindere da qualche opportuno ritocco, anche per togliere queste difformità legislative, che non hanno ragione di essere, tanto più che non rispondono a bisogni e ad esigenze speciali delle singole regioni trattandosi di formalità che meglio sarebbe rendere uniformi.

§ 13. Quando l'atto od il contratto eccedente la semplice amministrazione non è stato autorizzato, esso è *annullabile* nell'in-

teresse soltanto dell'ente morale. Si tratta quindi di una nullità relativa, non opponibile dall'altro contraente. *Nemo ignarus esse debet conditionis eius, cum quo contrahit.* Si ha dunque un *negotium claudicans* impugnabile nel termine di cinque anni da parte del solo contraente incapace, mentre l'altro rimane sin dallo inizio vincolato (art. 1107 e 1300 del Cod. civ.).

Cfr.: GIORGI, *Teoria delle obbligazioni*, IV, 7 e seg.; SCADUTO, *Manuale*, II, n. 322; LOMONACO, *Istit. di dir. civile*, V, 357).

È quistionabile da quando tale termine cominci a decorrere: se cioè dalla perfezione del contratto o pure dalla morte o rinunzia del beneficiato. Lo SCADUTO sostiene che, durante la permanenza del beneficiato stipulante, il termine rimane sempre sospeso. Infatti, essendo egli stesso che dovrebbe agire ed essendo tenuto alla garantia verso l'altro contraente, vi rarebbe una *contradictio in terminis* (veggasi sul proposito il Rescritto 25 novembre 1827, secondo cui gli investiti erano considerati come tutori e legittimi amministratori del beneficio, in SCADUTO, *ivi*).

Altri invece ritengono che il termine in ogni caso decorra, ravvisando nel beneficiato una doppia veste di rappresentante del beneficio e di responsabile in proprio ed osservando d'altronde, che l'azione di rescissione potrebbe essere promossa sempre dall'economato o dal patrono.

Le due teorie ci sembrano peccare entrambe di troppa assolutezza; la prima, quantunque confortata dall'autorità del professore SCADUTO, perchè non tiene conto della scienza, che l'autorità tutoria può avere avuta del contratto abusivo, ciò che la metterebbe in grado di agire, e perchè ritiene che il beneficiato, *come tale*, sia tenuto alla garantia, e non come privata persona; la seconda, perchè trascura di notare che contro l'investito il termine non può decorrere che come decorrerebbe contro l'ente. Ora questo, quando l'Economato ignorasse l'atto, sarebbe nell'impossibilità di agire e quindi si verserebbe nell'ipotesi del *contra non valentem agere, non currit praescriptio.* Inoltre, mentre l'Economato ha il diritto di obbligare il parroco a chiedere la *sanatoria*, non potrebbe chiedere però in giudizio lo annullamento del contratto non autorizzato.

Abbiamo altrove sostenuto che debbasi senz'altro ripudiare la teoria, secondo la quale l'economato generale dei benefizi vacanti

sia da ritenersi *proprietaeio* della sostanza beneficiaria, data in godimento all'investito. Questi rappresenta *proprietà* ed *usufrutto* insieme e l'economato non ha che funzioni di sorveglianza e di tutela (veggasi il nostro lavoro: *L'economato generale ed i benefizi ecclesiastici in giudizio*, più sopra citato). Però appunto con questa tutela si *integra la capacità dell'ente stesso.*

Quanto al patrono, il solo fatto che non sempre vi è, basta per far escludere questa costruzione giuridica, a prescindere che è assai dubbio se egli possa avere qualità per agire in giudizio, a tenore delle leggi civili.

Secondo noi bisogna distinguere. Se l'autorità tutoria è venuta a conoscenza del contratto abusivo e non crede di obbligare il parroco a chiederne la rescissione, il termine decorre dal giorno della pervenuta notizia.

Se poi l'autorità tutoria non seppe mai nulla della contrazione abusiva, il termine decorre dalla morte o dalla rinunzia del beneficiato, perchè allora l'economato, al riscontro della consistenza patrimoniale dell'ente, è *in grado* di accorgersi dell'abusivo contratto.

Riteniamo poi, in conformità di quanto sopra abbiamo detto, che, meno pei casi di vacanza, all'economato non resterebbe altra via che di provocare il sequestro del beneficio per misura di *conservazione* o di *repressione*, allo scopo di assumerne la rappresentanza e quindi far annullare il contratto, quando il parroco si rifiutasse di agire.

Secondo noi adunque, finchè vi è l'investito che ha stipulato senza autorizzazione e finchè l'autorità tutoria ignora tale stato abusivo di cose, il termine di cinque anni *non decorre.*

Comincia a decorrere invece nel caso di *certa scienza da parte dell'economato* od in *caso di vacanza.*

E diversamente non corre, non già perchè l'investito sia esposto all'azione di *garantia*, poichè tale azione lo riguarderebbe come persona, non come investito, ma per altra ragione. Quando il beneficiato agisce, agisce per l'ente, che potrebbe assimilarsi ad un minore. Ora, come questo pel capoverso dell'art. 1300 ha diritto al termine di cinque anni dal giorno della sua maggiore età, così l'ente, che non può mai diventare maggiore, ha diritto al termine, finchè l'autorità proposta a garantirne le ragioni non sia

stata informata del contratto abusivo o non sia stata messa in grado di venirne a conoscenza.

§ 14. Il decreto del 1893 provvede per gli enti conservati; ma intanto mancano norme tassative per la vendita dei beni dei regi economati generali, specie per quelli affluiti al patrimonio dell'Economato di Napoli da benefizi semplici privi di titoli di fondazione, soppressi col breve *Dum collatis* e della Bolla *Religionis decus* del 5 novembre 1839, a seguito della convenzione interceduta tra la santa sede ed il re di Napoli il 29 agosto dello stesso anno.

Infatti a questi beni non si potrebbe applicare il procedimento stabilito dal decreto del 1893, perchè essi appartengono all'Economato, che non è certo un istituto ecclesiastico.

Competente quindi in ogni caso deve ritenersi il Ministero dei culti, dal quale gli economati dipendono, e crediamo sempre col rispetto delle formalità, di cui nello articolo 4 del decreto del 1893 circa la necessità del voto del Consiglio di Stato, quando si chieda la dispensa dai pubblici incanti per beni di valore eccedente le lire duemila, o quando si tratti di vendita ai pubblici incanti per un valore capitale eccedente le lire 15.000, oppure di alcuno degli altri atti e contratti indicati nell'alinea dell'art. 1°, se eccede le lire 15.000.

Nella relazione che precede il disegno di legge presentato il 1° dicembre 1905 alla Camera dei deputati, per estendere agli Economati il controllo della Corte dei Conti, sull'art. 4 si osserva che finora il Ministero ha seguito per le vendite dei beni degli Economati le norme del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586. A noi consta invece che per lo più ha provveduto il Ministero, senza che alle Procure Generali siano state mantenute le facoltà di cui all'art. 5 del decreto del 1893; e crediamo giustamente, perchè, trattandosi di beni proprii degli Economati, le regie Procure Generali non potevano, senza una esplicita disposizione, conservare quelle facoltà. Ciò è rifermato dalla circostanza che dall'art. 4 del progetto di legge presentato al parlamento il 1 dicembre 1905, è stato disposto che il Ministero in ogni caso autorizzerà le vendite dei beni suddetti con decreti da

registrarsi alla Corte dei Conti, sentito però il Consiglio di Stato, quando il valore superi le lire 15.000.

§ 15. Quali sono poi le norme, secondo cui gl'incanti devono seguire?

Anche per queste mancano tassativamente disposizioni.

Qualche pronunziato ha ritenuto che alla vendita dei beni degli enti ecclesiastici siano applicabili le norme per la vendita dei beni dei minori; ma una recente sentenza della Cassazione di Roma a sezioni unite del 24 novembre 1905, Martino c. Forte (*Giurisprudenza italiana*, 1906, I, 1, 114 [*n*]), ha ritenuto che siano applicabili a queste vendite le regole contenute nella legge sulla contabilità generale dello Staeo del 17 febbraio 1884 numero 2016 e nel relativo regolamento del 4 maggio 1885 n. 3074, e quindi siano valide le subaste indette con unico e definitivo incanto (art. 75 del regolamente predetto).

L'Economato Generale di Napoli, con Circolare 25 gennaio 1896 n. 1659, dettò le norme, secondo le quali gli incanti debbono seguire e queste sono quasi del tutto conformi a quelle stabilite dalla legge di contabilità generale.

È da notarsi però ehe nel progetto di legge del 1° dicembre 1895, presentato da S. E. il guardasigilli Finocchiaro-Aprile, che, nella sua alta competenza, tanto lodevole impulso ha dato sempre alle riforme negli economati generali, per estendere il controllo della Corte dei conti anche sulle gestioni degli stessi, si è esplicitamente detto, all'art. 4, che con tale controllo non si devono intendere estese alla vendita dei beni degli economati le disposizioni dell'art. 13 della legge di contabilità per la vendita dei beni dello Stato, per cui occorre l'autorizzazione del Parlamento.

Nella relazione è detto testualmente così: « Ora ragioni di convenienza amministrativa ed economica consigliano piuttosto di agevolare, anzichè porre ostacolo alla vendita della proprietà fondiaria degli economati, impiegandone il prezzo in rendita dello Stato. Si è quindi prescritto che le alienazioni degli immobili degli economati siano autorizzate con decreti del Ministero da registrarsi alla Corte dei conti e coll'obbligo del voto preventivo del Consiglio di Stato, quando il prezzo degli immobili da alienarsi superi le lire 15.000 ».

Però le modalità degli incanti stabilite dalla legge di contabilità sono applicabili ai beni degli Economati (art. 1° del progetto) (1).

§ 16. Per una una trattazione completa della materia non possiamo infine fare a meno di delibare, limitatamente, la gran questione circa *le cave* e *le miniere* nell'usufrutto beneficiario.

Ha l'investito il diritto di aprire cave e miniere e di godere dei proventi delle stesse, senza alcuna autorizzazione, ovvero ha bisogno di domandarla ai sensi del R. Decreto del 19 ottobre 1893 n. 586?

L'art. 444 del Codice civile, definisce nel capoverso come *frutti naturali i prodotti delle miniere, cave e torbiere.*

L'art. 494 del Codice stesso, enumerando poi i diritti dell'usufruttuario, è così concepito:

« . . . l'usufruttuario *gode pure delle miniere, delle cave o delle torbiere, che souo aperte ed in esercizio al tempo in cui comincia l'usufrutto.*

« *Non ha però diritto sulle miniere, cave o torbiere non ancora aperte. nè sul tesoro che si scovrisse durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli potessero competere come ritrovatore* ».

Sono queste le tassative disposizioni del Codice circa il diritto dell'usufruttuario sulle miniere; ma sono esse del tutto, e senza restrizione, applicabili all'investito del beneficio?

Una sentenza della Cassazione di Torino del 29 novembre 1904, Parroco di Torcello Casalese c. Regio Economato di Torino, *Cont. eccl.* 1905, pag. 41, ebbe a decidere che il beneficiato ecclesiastico può liberamente usufruire dei frutti e dei prodotti delle cave facienti parte della dotazione prebendale e non ha bisogno della superiore autorizzazione governativa per la disponibilità dei frutti medesimi, *se la cava era aperta ed in esercizio al tempo in cui cominciò l'usufrutto.*

In relazione a questa sentenza il BIANCHETTI (*Cont. eccl.*, 1905, pag. 35-40), sostiene che a mente degli articoli 444 e 494 del cod. civ. non si può negare al beneficiario quello che si accorda al semplice usufruttuario e che quindi l'investito non ha bisogno

(1) Veggasi, sull'argomento, quanto più diffusamente diciamo nell'*appendice.*

di alcuna autorizzazione per fruire dei prodotti delle cave, che si trovino *aperte ed in esercizio* e non ha l'obbligo di reimpiegare il ricavato a favore del beneficio.

Noi però riteniamo necessarie alcune distinzioni rese indispensabili dalla dizione dell'articolo 494 e dalla specialità del godimento beneficiario.

Il Codice civile tratta dell'usufrutto. in rapporto con un proprietario esistente e reale, cui il diritto dell'usufruttuario si contrappone ed è una sottrazione, però limitata nel tempo.

Invece nell'usufrutto beneficiario noi non abbiamo un proprietario, il quale potrà poi riprendere il godimento completo della cosa soggetta ad usufrutto.

Questo proprietario non può essere ravvisato certo nell'Economato Generale, il quale ha solo funzioni di tutela e di amministrazione secondo i regolamenti che disciplinano il diritto della *sovrana regalia*.

Il proprietario quindi è l'ente stesso, il quale potrebbe usufruire della cava soltanto per mezzo di altro usufruttario, cioè di un successivo investito.

Per quanto sottile la osservazione, non si può disconoscere che il disposto dell'art. 494 sarebbe inapplicabile, in pratica al godimento beneficiario.

In rapporto di chi, infatti, si dovrebbero essere verificati o verificare *l'apertura delle cave e l'esercizio delle stesse,* « *conditio sine qua non* », *per ritenere ammissibile il diritto dell'usufruttuario?*

Nei rapporti dell'ente? Ma questo non può averne goduto che per mezzo di altro investito precedente, il quale si sarebbe trovato nelle stesse condizioni del successore, e quindi secondo noi, si rende necessario stabilire il mezzo come rendere possibili l'*apertura e l'esercizio da parte dell'ente proprietario.* In contrario questo non sarebbe mai avvantaggiato di ciò che è *sua proprietà*, che potrebbe forse costituire la sua maggiore ricchezza, e tutto si consumerebbe nel godimento di un investito temporaneo.

Si aggiunga a questo che una condizione eccezionalmente favorevole ne seguirebbe a favore dell'investito, che possa usare ed esaurire le dette cave, mentre un diritto eguale avrebbe anche il *successore*, il quale deve essere ritenuto esistente *virtualmente*,

perchè ogni beneficio deve avere un rappresentante, sia questo il regio economato nelle vacanze, sia il nuovo investito. Ed allora non si può disconoscere la ingiustizia di una soluzione, che permettesse ad un beneficiato di fare suoi tutti i prodotti provenienti dalle cave, quando queste certamente sono soggette, per natura di cose, ad esaurirsi, senza nulla lasciare al successore. Le accidentalità non possono produrre diritti: nella specie queste proprio li determinerebbero.

L'art. 494 contiene una disposizione eccezionale: estende all'usufruttudrio un diritto, che a rigore non avrebbe, e ciò per forza della tradizione romana, non ostante le limitazioni del periodo medioevale; però pone delle indicazioni indispensabili per l'esercizio dello stesso.

Queste sono ordinate al fine di non privare mai il proprietario di qualche parte dei prodotti delle cave; infatti la legge non richiede soltanto che siano *aperte,* ma *che siano in esercizio,* a prescindere che l'uso di una cava difficilmente si esaurisce durante l'usufrutto, e quindi il proprietario torna a goderne.

Invece l'*ente beneficio* mai potrebbe godere dei prodotti delle cave, e ciò ci sembra in contraddizione colla lettera e collo spirito della legge.

A noi pare quindi che la quistione debba essere posta nei seguenti termini, a prescindere dalle disposizioni di legge, che riconosceno per alcune regioni, e per determinati materiali, il diritto eminente dello Stato in confronto dei privati.

L'investito solo allora può godere delle cave, miniere, quando trovi *che siano aperte ed in esercizio.*

L'apertura e l'esercizio devono essersi verificate da parte del proprietario, che in questo caso sarebbe l'ente, il quale, dovendo esercitare un diritto *relativo al patrimonio,* non potrebbe farlo, senza la necessaria autorizzazione superiore.

Quindi l'autorizzazione, se pure non necessaria nei rapporti dei succesrivi investiti, lo sarebbe sempre in confronto del primo, o dell'economato generale, in sede vacante.

Quando l'autorizzazione sia stata concessa, senza alcuna riserva e modalità, niun dubbio vi è che allora l'investito, il quale

trovi le cave aperte ed in esercizio, possa far suoi i proventi delle stesse (1).

Ma se l'apertura e l'esercizio furono abusivi, da parte di precedenti investiti, si ricade nel caso della autorizzazione primitiva.

E nel concederla, naturalmente, le autorità tutorie hanno il dovere di imporre all'investito il reimpiego di parte o di tutto l'utile, che può derivarne, tenuto conto dell'importanza delle cave stesse, delle rendite del beneficio, dei bisogni del medesimo, della parte di godimento del fondo sottratto all'investito, e delle altre circostanze del caso.

Riassumendo quindi, a noi pare che l'apertura delle cave non possa avvenire senza le forme prescritte per gli atti, che può fare il *solo proprietario*, perchè si risolvono in una *diminuzione di patrimonio*, e che quindi eccedono *la semplice amministrazione* (articolo 1° del regio decreto 19 ottobre 1893 n. 586), che sia indispensabile che la cava *sia in esercizio da parte del proprietario stesso*, ovvero, nel nostro caso, di un investito legalmente autorizzato, che l'autorizzazione si debba chiedere da qualsiasi beneficiato che trovi cave aperte ed esercitate illegalmente, cioè senza che siansi osservate le forme prescritte nel decreto suddetto.

Come è chiaro, l'art. 494 del cod. civ. non rende inutile la autorizzazione governativa e non attribuisce il diritto agli investiti dei beneficii di far proprii i frutti delle cave, quando non risulti che l'ente proprietario (il beneficio cioè) sia stato autorizzato a destinare il fondo per tale uso speciale, che il più delle volte rende il fondo stesso inservibile, o quanto meno, ne diminuisce la rendita ordinaria.

Si confronti in proposito il pregevole studio del Professor Carlo Calisse, *Legge*, 1903, 403 - 408, il quale viene a conclusioni in gran parte conformi alle nostre. Il Calisse ritiene indispensabile l'autorizzazione della autorità ecclesiastica, secondo il diritto canonico, per l'apertura e per l'esercizio delle miniere: riconosce che solo le forme civili devono ora regolare la materia; che per l'apertura sia necessaria l'autorizzazione governativa a

(1) Naturalmente egli deve, cogli stessi, provvedere ai bisogni del beneficio; ma è questa una ben diversa indagine, che non è qui il luogo di fare.

mente dell'art. 1° del regio decreto 19 ottobre 1893 n. 586; che la percezione dei frutti di quelle aperte possa essere regolata dall'articolo 494 del codice civile, non ostante che del beneficio l'ente proprietario possa godere solo per mezzo dei successivi investiti e quindi l'usufrutto si debba ritenere cominciato coll'esistenza dell'istituzione beneficiaria: prospetta le difficoltà, che sorgerebbero, quando alle miniere si applicassero le disposizioni relative allo scoprimento del tesoro, o quando, come in alcune regioni d'Italia, si ricorresse al concetto del dominio eminente dello Stato, *come una regalia.*

Illustrando questo ultimo concetto il prof. CALISSE sostiene che il regio Economato Generale, nelle regioni, nelle quali le miniere sono considerate proprietà dello Stato, potrebbe far proprii i frutti delle miniere beneficiarie, come rappresentante della *sovrana regalia*, senza obbligo di reimpiegarli in prò degli enti; nelle altre ipotesi o di scoprimento di *tesoro* o di *accessione*, durante il periodo di vacanza, o pure in quello di provvista, ma senza che si potesse applicare l'articolo 494 codice civile nei rapporti dell'investito, avrebbe il dovere del reimpiego, per cui questo godrebbe degl'interessi del capitale reimpiegato.

Ma, nell'assenza di una disposizione tassativa, sarebbe necessario, completandosi l'opera così proficuamente intrapresa, che anche questa materia fosse opportunamente ritoccata nel nuovo Regolamento, in guisa da risultarne un complesso di norme precise e rigorose, senza necessità di dover ricorrere ad analogie.

AVV. MICHELE ANSALONE.

APPENDICE

Sull'applicabilità delle norme della contabilità generale dello Stato alle alienazioni dei beni degli istituti ecclesiastici conservati

---

SOMMARIO. — § 1. Studio dello SCHIAPPOLI pubblicato nella *Legge*. — Alle subaste per la vendita dei beni ecclesiastici sarebbero applicabili, non le norme della contabilità generale dello Stato, ma quelle per gli affitti dei beni (art. 98 e segg. del regolamento 2 marzo 1899 n° 64) o quelle per la vendita dei beni dei minori. — § 2. Confutazione di tale teorica nei sensi dell'applicabilità. — § 3. Poteri dell'autorità tutoria circa le condizioni della vendita. — Circolare dell'Economato Generale di Napoli del 25 gennaio 1896,

n° 1659 per le modalità delle aste nei sensi della contabilità generale dello Stato. — Efficacia. — § 4. Progetto di legge del 1° dicembre 1905 circa l'estensione agli Economati delle regole di contabilità dello Stato e del controllo della Corte dei Conti. — Sua influenza nella questione. — Confutazione dell'opinione dello SCHIAPPOLI al riguardo — § 5. Competenza giudiziaria per l'inosservanza delle formalità per la vendita. — Non intervento degli investiti alle subaste. — Inconvenienti. — Rifiuto degli investiti stessi a stipulare il contratto definitivo, dopo l'approvazione delle subaste. — § 6. Diniego di esecutorietà al contratto per gravi motivi di interesse pubblico e dello Stato. — Applicabilità. — § 7. Portata dell'art. 21 del Regolamento Economale del 2 marzo circa la *esecuzione dei Decreti* commessa all'Economato.

§ 1. Crediamo utile far seguire allo studio, di cui innanzi, alcune considerazioni circa le modalità delle subaste per le vendite o per le enfiteusi dei beni degli istituti ecclesiastici conservati, tanto più che abbiamo avuta l'opportunità di leggere, in proposito, una erudita nota del prof. SCHIAPPOLI. *(Legge*, 1907, 432.)

Questi, prendendo argomento dalla sentenza 24 novembre 1905 della Cassazione di Roma, a Sezioni unite, nella causa Martino ed Economato Generale di Napoli, colla quale si ritenne applicabile alle vendite dei beni ecclesiastici il regolamento del 4 maggio 1885 n. 3074 sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, rileva come le norme suddette male si invochino nella specie.

Lo SCHIAPPOLI sostiene infatti che alle vendite dei cespiti appartenenti agli enti ecclesiastici debbansi applicare le norme contenute negli art. 98 e segg. del nuovo regolamento per gli Economati Generali, approvato con R. D. del 2 marzo 1899 n. 64, e quando ciò non sia possibile, le norme del codice di procedura civile per l'alienazione dei beni mobili ed immobili dei minori (art. 816 e segg. ed 825 e segg. c. pr. c.). Egli esclude che si possa far ricorso alla contabilità generale dello Stato, perchè questa non si ritenne, senz'altro, applicabile a tutti gli enti sottoposti alla tutela dello Stato, *(Provincie, Comuni, opere pie)* ma occorsero disposizioni speciali (art. 166 della legge com. e prov., testo unico, 4 maggio 1898 e 239 della legge medesima; art. 26 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza).

Così, per estenderne gli effetti alla Amministrazione del Fondo pel Culto ed alla Giunta Liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico

di Roma furono necessarie le leggi del 22 giugno 1874 n. 1962 e del 7 settembre 1879 n. 5069.

La conferma di ciò si avrebbe nel fatto che non ancora è stato tradotto in legge il progetto dell'on. FINOCCHIARO-APRILE del 1° dicembre 1905, che contiene l'estensione delle norme della contabilità generale dello Stato, nonchè del riscontro della Corte dei Conti, anche agli Economati dei beneficii vacanti ed agli enti dai medesimi amministrati.

Sicchè finora tale estensione non si è avuta; anzi si ha la prova che mai nel fatto si sia inteso che esistesse. Perciò, alle vendite dei beni ecclesiastici non sarebbero applicabili, secondo il citato autore, le norme della contabilità generale dello Stato, neanche sulla considerazione che gli Economati esercitano la tutela sul patrimonio ecclesiastico dagli enti conservati, perchè l'art. 434 del cod. civ., cui mette capo il Regolamento approvato con R. D. del 19 ottobre 1893 n. 586, attribuisce la potestà di autorizzare le alienazioni ed i mutamenti del patrimonio al GOVERNO (*Ministero dei Culti* e *Procuratori Generali del Re*, secondo la rispettiva competenza) e non agli Economati (1).

La distinzione predetta è infatti assai esatta; il diritto di *Regalia* che si concreta anche nella vigilanza sul patrimonio, non ha che vedere colle autorizzazioni per alienare il medesimo, le quali ripetono la loro origine dal fatto che lo Stato tutela tutti gli enti morali esistenti nel suo territorio, allo scopo di impedire sperperi e malversazioni; e ciò per il diritto suo eminente, e non già per diritto di *Regalia*. (Veggasi sui limiti di questo diritto e sulla vera estensione del medesimo quanto scrivemmo nel nostro studio « *La Regalia beneficiaria* », questa RIVISTA, 1906, pag. 385-442).

---

(1) Questo Decreto, insieme coll'altro pure assai importante del 29 agosto 1893, N. 512, che provvidamente estendeva agli Economati Generali il patrocinio delle R.° Avvocature Erariali, fu opera dell'On. GIANTURCO, il quale portò il contributo della sua vasta e profonda dottrina e del suo versatile ed acuto ingegno nel disciplinare materie, che reclamavano da lungo tempo delle modificazioni. Notevole pure fu l'altro Decreto del 25 agosto 1893 N. 501, che prescriveva il concorso per gli impieghi economali, Decreto assai inopportunamente sospeso poi dal Guardasigilli On. COSTA nel 1896, senza che mai prima avesse avuto alcuna esecuzione.

Gli argomenti poi che lo SCHIAPPOLI adduce per ritenere applicabili le norme dell'art. 98 e segg. del regolamento del 2 marzo 1899 sono questi: « Nel decreto del 1893 — egli scrive — si prescrive l'esperimento dei pubblici incanti, ma non si dice secondo quali norme questo debba aver luogo. Il Regolamento del 2 marzo 1899, n. 64 (art. 94 e segg.) regola il procedimento dell'asta pubblica per gli affitti dei fondi rustici ed urbani, che non potranno eccedere la durata di tre anni (cont. art. 7 decreto 1893); ma quando trattisi di oliveti, di selve cedue o di altri fondi, la cui rendita non sia annuale, potrà il Ministero autorizzare la locazione per un tempo maggiore (art. 97 regolam. 1899). Non è fissato un limite massimo a questo termine, onde potrebbe essere anche superiore al novennio e si avrebbe una locazione di immobili per la durata superiore ai nove anni, che è dal decreto del 1893 considerata atto di alienazione o contratto eccedente la semplice amministrazione (art. 1 capov.). Adunque — soggiunge lo SCHIAPPOLI — per un atto di alienazione e per un contratto tanto simile alla vendita, il Ministro è obbligato di osservare la procedura fissata dal regolamento sugli Economati per la locazione di immobili di una durata inferiore al triennio. E perchè questa procedura non deve essere seguita sempre per qualsiasi vendita da farsi all'asta? Vi è forse maggiore analogia nell'invocare le norme di contabilità dello Stato, quando vi sono *norme proprie degli istituti ecclesiastici, che possono benissimo applicarsi?* »

§ 2. Questo il ragionamento del chiaro professore, secondo cui parrebbe che gli Economati siano degli istituti ecclesiastici; ma a noi non sembra che possa il ragionamento suddetto ritenersi esatto.

In primo luogo è da notarsi che anche a voler riconoscere perfettamente costituzionale l'art. 97, mentre innanzi abbiamo manifestati i nostri dubbi al riguardo, il termine oltre il triennio, cui si potrebbe giungere negli affitti durante la vacanza, non potrebbe mai sorpassare il novennio, quando si volessero serbare le forme delle locazioni. Se la durata dell'affitto dovesse sorpassare i nove anni, allora, ricorrendo l'ipotesi di un atto eccedente la semplice amministrazione, sarebbero necessarie le forme volute dal

decreto del 19 ottobre 1893, n. 586. Quindi basterebbe si un decreto del Ministero, *inteso però il Procuratore generale del Re.*

E che debba così interpretarsi l'art. 97 del nuovo regolamento pare sia fuori dubbio, giacché altrimenti gli Economati potrebbero durante la vacanza, senza il rispetto delle volute formalità, cioé prescindendo dal tramite delle Procure generali, fare atti di disposizione, come sarebbe un affitto ultra-novennale.

Adunque é pur controverso se in tal caso possa seguirsi il procedimento delle subaste tracciato per gli affitti, o se viceversa non si ricada proprio nella ipotesi delle alienazioni, per cui mancano le norme del relativo procedimento.

Questo da una parte; ma ammesso pure che si possa seguire il procedimento per gli affitti, dettato per gli Economati generali, niente autorizza ad estendere questo procedimento anche alle vendite ed alle enfiteusi dei beni degli enti ecclesiastici, che sono regolati da norme proprie (art. 434 del Cod. civ).

Anzi, contro questa estensione, caldeggiata dallo SCHIAPPOLI, si osserva proprio quello che egli stesso acutamente, e colla consueta competenza, nota nello studio citato circa la ingerenza governativa disposta dall'art. 434 del Cod. civ., ingerenza che ha ben diversa origine e ben diversa finalità della vigilanza commessa agli Economati.

Ora se ciò è esatto, niente autorizza ad estendere le norme che riflettono gli affitti, da conchiudersi dagli Economati, alle vendite ed alle enfiteusi, che sono autorizzate dal Ministero o dalla R. Procura generale.

Lo stesso SCHIAPPOLI avverte infatti che non sempre quelle norme potrebbero adattarsi ed in tal caso consiglia di seguire quelle per le vendite dei beni dei minori, (art. 816 e segg. ed 825 e segg. del Cod. di proc. civile), senza che però possa sfuggire all'aumento del *sesto*, il quale è previsto sia per gli affitti, sia per queste ultime e che egli stesso dichiara poco opportuno, anzi svantaggioso per la possibilità di deserzione.

Anche questa promiscuità di norme non ci sembra preferibile, perchè darebbe luogo certo ad inconvenienti, quando si dovesse discrezionalmente stabilire quali regole fossero applicate e quali no.

Ma allora quali norme si debbono seguire negli incanti per le vendite e per le enfiteusi dei beni ecclesiastici?

A noi pare che quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato possano trovare applicazione senza inconvenienti.

Ed infatti se l'ingerenza dello Stato nelle vendite dei beni ecclesiastici non ripete la sua origine dalle *Regalia*, nulla ha da vedere colle norme che vigono per gli Economati generali e per la loro gestione.

Questi sono in detta materia puramente organi di istruzione e esecuzione, ma non deliberano nulla circa il provvedimento, potendo influire solo in modo indiretto sullo stesso.

Ora, se la tutela patrimoniale, nel caso dell'art. 434 del Codice civ., è una tutela di Stato, perchè non dovrebbero ritenersi applicabili le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato medesimo?

Queste, dettate per salvaguardare i supremi interessi dello Stato (assai più importanti e complessi certo di quelli degli enti ecclesiastici e degli Economati) danno garanzia sicura di una tutela efficace e proficua, e ciò prescindendo da questa o quella disposizione, che nel caso singolo potesse riuscire poco opportuna od adatta.

Notiamo pure che nessun dubbio potrebbe più esservi in proposito, quando il decreto di autorizzazione lo disponesse.

§ 3. L'autorità tutoria può bene sottoporre una concessione, che fa, a determinate condizioni, specie quando non si venga ad urtare contro il disposto di alcune legge o di alcun regolamento e si seguano anzi le norme, che sono riconosciute di diritto pubblico.

Non crediamo però che tali norme avrebbe diritto di emanare l'Economato Generale dei beneficî vacanti, al quale è concessa soltanto la esecuzione del decreto di autorizzazione giusto l'art. 21 del Regolamento del 1899. Da nessuna disposizione gli verrebbe tale facoltà, e quindi qualunque Circolare, che a tal uopo emanasse od abbia emanato, avrebbe un valore puramente interno e non influirebbe affatto sulla questione di cui ci stiamo occupando, la quale quindi andrebbe risoluta indipendentemente dalla Circolare stessa.

L'Economato Generale di Napoli, con Circolare del 25 gennaio 1896 n. 1659, diretta ai Subeconomi Diocesani prescriveva, siccome abbiamo già innanzi notato, le norme da seguirsi negli incanti per l'esecuzione del Decreto del 1893, *mutuandole quasi letteralmente* della legge sulla contabilità generale dello Stato, meno per ciò che riguarda le licitazioni segrete, che erano escluse.

La Circolare cominciava testualmente così: « *Ad evitare irregolarità e divergenze nel procedimento esecutivo per le vendite enfiteusi e tagli di piante dei fondi appartenenti ai beneficii curati ed ai beneficii* dum collatis, *credo necessario richiamare l'attenzione degli ufficii dipendenti sulle seguenti disposizioni e norme*, ALLE QUALI DOVRANNO COSTANTEMENTE E CON TUTTA ESATTEZZA UNIFORMARSI ».

Adunque il bisogno di eliminare tutte le difformità di procedimento, rese inevitabili dalla mancanza di una norma certa e sicura, consigliò all'Economato di Napoli la circolare, di cui sopra.

Quelle norme sono perciò particolari alle Provincie Napolitane, e se sono osservate, è perchè sono conformi alle regole dettate dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, non già perchè contenute in una circolare economale.

Nè la questione, di cui ci stiamo occupando, è meramente accademica, in quanto che la regolarità della vendita poggia principalmente sull'osservanza rigorosa delle norme di pubblicità dalle leggi vigenti richieste, le quali potrebbero determinare un maggiore concorso, con conseguenze assai differenti.

Nè, secondo noi, varrebbe osservare che i diritti dei concorrenti sono fissati dagli avvisi di asta, le cui condizioni osservate, non dovrebbero avere luogo reclami, perchè la vendita dei beni degli enti ecclesiastici deve, *rispetto a tutti*, seguire coll'osservanza delle sue forme, e ciò a garanzia, sia dei diritti degli enti, sia di quelli dei terzi concorrenti.

§ 4. Uno degli argomenti, che lo SCHIAPPOLI adduce per escludere l'applicabilità delle norme di contabilità, è desunto dalla presentazione del progetto di legge del 1° dicembre 1905 dell'onorevole Ministro FINOCCHIARO-APRILE, progetto che, non ostante il lodevole impulso Ministeriale, aspetta ancora di essere discusso dalle Camere legislative.

Con quel progetto si estendono le norme di contabilità anche

agli Economati (art. 1 del progetto), meno l'approvazione del Parlamento per ciò che riflette le vendite dei beni proprii degli stessi; ciò vorrebbe dire che ora esse non vigono.

Ma si può dire che il progetto del 1° dicembre 1905 deponga assolutamente contro l'applicabilità delle norme contenute nella contabilità generale dello Stato *agli enti ecclesiastici?*

A noi pare di no. Quel progetto si occupa degli Economati generali e dei beni degli stessi, non già di quelli degli istituti ecclesiastici; per cui l'estensione, se pure innovativa, potrebbe riguardare solo i primi. La dizione quindi dell'art. 1° del progetto non esclude che quelle norme possano essere già in vigore *per gli enti ecclesiastici.*

L'articolo 1 infatti dice: « *Agli Economati dei beneficii vacanti è applicata la legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato* »; e l'art. 4° prosegue: « *Alle alienazioni dei beni immobili degli Economati dei beneficii vacanti si provvede con Decreto ministeriale da registrarsi dalla Corte de' Conti. Sarà sentito il Consiglio di Stato, quando il valore dei beni superi L. 15.000* ».

Ora perchè in questo progetto, che si occupa solo del patrimonio economale (e lo dimostra chiaramente la relazione che precede il disegno di legge, allorchè si occupa di fissare le norme per l'alienazione dei beni degli Economati, norme che ora mancano) si vuol vedere un ostacolo all'applicabilità delle regole generali di contabilità per tutt'altra materia, cioè per le vendite dei beni ecclesiastici regolate dall'art. 434 del Cod. civ. e dal decreti del 19 ottobre 1893?

Se queste norme esplicitamente non sono sancite, è indispensabile ricorrere ad analogie; se l'art. 434 del Cod. civ. ed il Decreto del 19 ottobre 1893, n. 586, sono indipendenti dalla funzione economale e dalla *Regalia*, noi crediamo che il ricorso alla contabilità generale dello Stato sia quanto di più sicuro, di più certo e di più regolare possa ammettersi.

§ 5. Abbiamo già detto che la questione non è puramente accademica.

Se le forme non sono state osservate, l'aggiudicazione non è perfetta, e l'Economato può non approvare gli atti di asta.

Anche quando li approvi, l'investito o qualunque altro in-

teressato (per es. un altro concorrente, un offerente di aumento; però, crediamo non un *quisquam de populo*, perchè avrebbe un'interesse troppo generico, che non darebbe luogo ad azione), possono far dichiarare nulla l'aggiudicazione, ricorrendo ai Tribunali ordinarî.

Infatti si tratta qui non più del provvedimento amministrativo, che si concede o no, salvo i rimedii, di cui abbiamo gia discorso, ma dell'esecuzione del medesimo, stabilita da leggi e non già ad arbitrio del concedente. Riteniamo però che non potrebbesi ricorrere all'autorità giudiziaria, quando nel decreto di concessione sia stata permessa una diversa procedura per le aste, e questa sia stata rispettata.

Certo un reclamo nelle vie amministrative al Ministero, prima dell'inizio della procedura giudiziaria, conferirebbe maggior efficacia all'azione, giacchè, trattandosi di amministrazioni soggette a gerarchia, si potrebbe provare un più efficace interesse all'azione giudiziaria, quando fosse stato respinto il reclamo predetto. Ma lo stesso non è però *conditio sine qua non*, giacchè nessuna legge e nessun regolamento lo prescrivono.

Le autorizzazioni, giusta l'art. 434 del Cod. civ. le dovrebbe impartire il *Governo* (cioè il Ministero di grazia, giustizia e dei culti). Ora questo ha delegato in certi casi talune facoltà alla R. Procura generale, mentre quelle di esecuzione sono state delegate tutte alla R. Procura ed agli Economati generali, e, nel fatto solo a questi ultimi.

Così sono i Subeconomi che presiedono le aste, dopo avere pubblicati i relativi avvisi, senza nemmeno la presenza del parroco e senza che ne fossero avvertite le Procure generali.

L'investito interviene solo nella stipulazione del contratto definitivo, solito a seguire all'approvazione delle subaste e nel termine di venti giorni dalla stessa.

Se adunque si deve ritenere legittimo il ricorso all'autorità giudiziaria, avrà sempre influenza sulla lite la considerazione che il Ministero non sappia nemmeno quali siano le doglianze, che si muovono alle formalità delle subaste, da esso commesse ad altro organo dipendente.

È vero che non si tratta più dell'atto amministrativo, contro

cui non si può insorgere che nelle forme volute, e non in via giudiziaria; ma non deve dimenticarsi che si versa in tema di esecuzione di concessioni, per le quali l'autorità giudiziaria sarebbe incompetente.

La lite stessa andrebbe contestata diversamente, a seconda dei varî casi; così contro l'Economato e l'investito, quando insorgesse l'aggiudicatario, ed anche contro quest'ultimo, quando attore fosse un terzo.

Le conseguenze della lite ricadranno poi secondo i casi, su chi v'ha dato causa.

L'Economato può, secondo noi, essere citato in giudizio, perchè esso, per la subietta materia, è puro organo di esecuzione, e quindi non è per mezzo suo che si esplica la tutela; ciò perchè potrebbe sembrare strano un procedimento giudiziario, proprio contro gli organi preposti alla tutela e muniti di facoltà discrezionali.

Per quanto riflette poi il mancato intervento dell'investito alle aste, notiamo che il sistema non ci sembra troppo sicuro e pratico. Per lo meno l'approvazione delle subaste dovrebbe essere richiesta dal medesimo, per evitare che, mentre da una parte queste si approvano, dall'altro l'investito possa, per sue ragioni, rifiutarsi di addivenire alla stipula del contratto.

Quid juris, in caso di tal rifiuto?

Noi opiniamo che si caducherebbe tutto, venendo a mancare quel consenso, che si presupponeva e che era come la base di tutta la procedura. Il terzo acquirente potrà avere un'azione per danni contro l'investito, pel caso che il suo rifiuto sia *illegittimo e capriccioso;* ma non potrebbe, secondo noi, chiedere la consegna del cespite rimastogli in aggiudicazione.

Tuttavia sarebbe consigliabile che, prima di approvarsi le subaste, si sentisse il parere dell'investito, anche per esser certi, nei limiti del possibile, che l'ente si avvantaggia effettivamente dell'operazione.

§ 6. Ma se le aste sono in tutto regolari nelle forme, l'Economato che agisce, come abbiamo detto, per delegazione del Ministero o della R. Procura generale, potrebbe annullarle per gravi motivi, come quando, per esempio, trovi che le ragioni dell'ente

siano state seriamente manomesse, senza che di ciò si possa avere alcuna prova?

Noi riteniamo applicabile, anche nella specie, il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato del 4 maggio 1885, n. 3074 il cui art. 120 è così concepito:

« *Per gravi motivi di interesse pubblico e dello Stato il Ministro può astenersi dal rendere esecutivi i contratti, quantunque riconosciuti regolari* ».

Se infatti le norme di contabilità bene si applicano alle vendite degli enti ecclesiastici, ci pare che anche il Ministero dei culti possa servirsi di questa eccezionale facoltà nell'interesse supremo pubblico.

Il diniego di *esecutorietà* dovrebbe però essere opposto sempre dal Ministero, cui gli Economati dovrebbero riferire; e riteniamo possa opporsi, anche quando le aste siano state approvate dall'Economato, e ciò pel testuale disposto del regolamento che parla di esecutorietà al *contratto*, non già ai *verbali di aggiudicazione*.

§ 7. Coll'approvazione intanto della legge, di cui nel progetto dell'on. Finocchiaro-Aprile, presentato il 1° dicembre 1905 alla Camera, cesserà ogni ambiguità per ciò che concerne le regole da applicarsi per le vendite dei beni proprii degli Economati; ma non muteranno forse sostanzialmente i termini della questione da noi esaminata, giacchè, siccome abbiamo più volte detto, se le subaste per le vendite dei beni ecclesiastici sono presiedute dai Subeconomi, ciò accade per l'art. 21 del nuovo regolamento del 1899, mentre crediamo che rigorosamente sarebbe stato preferibile fare tenere le subaste dai Pretori, organi dipendenti dalla Regia Procura generale e dal Ministero dei culti, cumulativamente.

Ma l'essere commesso ad un organo l'esecuzione di un provvedimento, significa forse che debba procedervi colle norme proprie e non già con quelle che sono speciali al provvedimento da eseguire?

A noi pare che senza una esplicita disposizione gli Economati non potrebbero nemmeno allora applicare le norme proprie, qualora fossero difformi, non provvedendo il progetto del 1° dicembre 1905 per la vendita dei beni degli istituti ecclesiastici.

AVV. MICHELE ANSALONE.

GIURISPRUDENZA GIUDIZIARIA

Cassazione di Roma.

26 febbraio 1907.

Pres. CASELLI P. — *Est.* CERZA.

Sparacio c. *Finanze.*

Fondazioni di culto — Autonomia — Caratteri — Personalità e patrimonio proprio — Capitale produttivo di annua rendita — Legge 15 agosto 1867 — Disposizioni in favore dell'anima — Dotazione di benefici semplici e cappellanie — Ragioni di ordine economico e di pubblico interesse - Scopi di culto.

Per aversi l'autonomia in un legato pio di messe, agli effetti dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1867 occorre che l'ente sia effettivamente fondato, abbia una personalità propria distinta e separata dal patrimonio trasmesso agli eredi ed una apposita dotazione in immobili, o anche in un determinato capitale già costituito ed assicurato, nonchè produttivo di un'annua rendita (1).

A sensi della stessa legge 15 agosto 1867 il legislatore non vieta ai credenti di disporre che si celebrino messe in suffragio dell'anima loro, ma solamente colpisce di nullità le disposizioni ordinate allo scopo d'istituire e dotare benefici semplici, cappellanie o altre simili fondazioni, e ciò per evidenti ragioni di ordine economico e di pubblico interesse, per impedire cioè gl'inconvenienti che nascerebbero dalla perpetua destinazione di determinati beni a scopo di culto (2).

Osserva in fatto: che con testamento del 2 dicembre 1825, il sacerdote Don Ferdinando De Marco dichiarava che nel far donazione irrevocabile a favore delle proprie sorelle Maria ed Angela aveva per sè riservata la somma di onze 20, della quale, col cennato testamento intendeva disporre, ed all'uopo espressamente disse: che seguita la sua morte la somma riservata si dovesse impiegare in compra di beni stabili o di rendita sicura, e dell'onza una di frutti dovevano celebrarsi in perpetuo 15 messe annue dai religiosi del convento del Carmine, in suffragio dell'animo di esso testatore e dei suoi defunti genitori, rimanendo incaricato il sindaco apostolico del detto convento della esecuzione della cennata disposizione, con l'intervento e consenso delle nominate sue sorelle, che istituì sue eredi.

Prevedendo poi il caso della mancata esistenza del convento dispose che la celebrazione delle messe, dovesse eseguirsi da quel prete che si troverà più stretto in grado di parentela con esso disponente.

Apertasi la successione cominciò ad eseguirsi la celebrazione delle messe da parte del convento del Carmine, ma non risulta che siasi fatto il disposto impiego delle onze 20.

Essendo stato soppresso il convento, il ricevitore di Prizzi, nella qualità di rappresentate dell'Amministrazione del Fondo pel Culto, ritenendo che i legati delle messe, di cui innanzi è parola costituisse una istituzione perpetua ad oggetto di culto, fece varie ingiunzioni agli eredi ed aventi causa del sacerdote De Marco pel pagamento dell'annua somma di lire 12,75, chiedendo con l'ingiunzione del 13 Novembre 1901 L. 451 con decorrenza dal 1865 sino a tutto agosto 1901.

Contro tali ingiunzioni proposero opposizioni Vincenzo Sparacio ed i co-

(1-2) Giurisprudenza costante della Cassazione di Roma. Confr. stessa Corte 21 aprile 1906 Demanio e Fondo per il Culto c. Di Pietro ed altri (Vol. XVI, pag. 461) con la nota di richiamo della precedente giurisprudenza. Confr. anche la sentenza della Corte d'Appello di Catania, in data 30 marzo 1904, Arcivescovo di Catania c. Finanze, a pagina 122 del presente fascicolo. In senso contrario: Tribunale di Palermo 19 dicembre 1906, Monte di Pietà di Palermo c. Fondo per il Culto (vol. in corso, pag. 50).

niugi Maria Sparacio e Giuseppe Mirto e l'adito Pretore di Prizzo con sentenza del 13 adrile 1903 pur respingendo varie eccezioni fatte dagli opponenti, accolse però la principale ritenendo che per la soppressione di un legato pio occorresse non solo l'oggetto di culto e la perpetuità, ma anche la creazione di un diritto al legato capace di azione giudiziaria contro l'erede, diritto, che per la soppressione del convento non aveva il Fondo pel Culto.

Contro tale pronunziato produsse appello principale il Fondo pel Culto, ed incidentale, eventuale i Signori Sparacio, e l'adito Tribunale di Palermo con sentenza dei giorni 8 - 18 luglio 1904, ritenendo il legato di messe in controversia una vera fondazione a scopo di culto soggetto a soppressione, accolse il primo dei detti gravami e rigettò il secondo.

Contro la cennata sentenza del Tribunale di Palermo produssero ricorso per Cassazione i Signori Sparacio, deducendo i seguenti due motivi:

1° Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1° della legge del 15 agosto 1867 e degli articoli 1075 ed 830 e seguenti del Cod. civ. nonchè degli articoli 360, 361 e 517 Cod. procedura civile per avere i magistrati di merito erroneamente ritenuto che nel legato pio in esame si riscontrassero l'autonomia e lo scopo di culto.

2° Violazione degli articoli 790 e seguenti, 862 e 1027 cod. civ. nonchè dei cennati articoli del Cod. di proc, civile per avere i magistrati di merito illegalmente respinte le deduzioni dei ricorrenti, colle quali eccepivano di non essere eredi, o i soli eredi delle germane Angela e Maria De Marco.

L'Amministrazione del Fondo per il Culto, con controricorso deduce preliminariamente la inammissibilità del ricorso per vizii di forma che lo travagliano.

Osserva in diritto: Che nessun conto può tenersi della eccezione d'inammissibilità del ricorso in esame, dedotta nel suo controricorso dall'Amministrazione del Fondo pel Culto, perchè a prescindere che non si accenna neanche in che consisterebbero i pretesi vizii di forma, giova notare che il ricorso fu interposto in termine utile e nei modi voluti dalla legge.

Che il ricorso stesso va, poi, accolto trovandosi giuridicamente fondato il primo mezzo col quale si deduce che erroneamente fu ritenuta l'autonomia e lo scopo di culto nel legato pio istituto dal sacerdote Don Ferdinando De Marco.

E di vero, il Tribunale ritenne autonomo il legato anzidetto, perche rilevò che il testatore per la celebrazione delle 16 messe annue destinò una somma certa di onze 20 da impiegarsi, e perchè dispose che le messe dovessero celebrarsi in perpetuo, anche nel caso della non esistenza del convento del Carmine; e ritenne poi lo scopo di culto sulla considerazione che la messa sia la più eminente funzione del Culto Cattolico.

Ma, a prescindere che le onze 20 di cui innanzi è parola, se furono escluse dalla donazione fatta alle sorelle del Sacerdote De Marco, passarono nel patrimonio della donataria in forza del testamento di esso De Marco, che le nominava eredi, giova notare che, come, con recente giurisprudenza ha più volte affermato questo Supremo Collegio, per aversi l'antonomia in un legato pio di messe, agli effetti dello articolo 1° della legge 15 agosto 1867, occorre che l'ente sia effettivamente fondato, abbia una personalità propria, distinta e separata dal patrimonio trasmesso agli eredi e che abbia un'apposita dotazione in immobili, o anche in un determinato capitale già costituito ed assicurato e produttivo di annua rendita. E' nel concreto caso le onze 20 lasciate dal testatore De Marco per le messe non sono state mai impiegate in un acquisio qualsiasi da farsi col consenso delle eredi, e non trovandosi quindi designati i fondi e neanche indicata una garantia qua-

lunque sopra-determinati cespiti, non poteva in alcun modo ritenersi soppresso il legato in esame, mancando la fondazione voluta dalla legge.

Nè potrebbe sostenersi che ove trovasi legato di messe, ivi trovi applicazione la cennata legge del 1867 perchè il legislatore non vietava ai credenti di disporre che si celebrassero messe in suffragio dell'anima loro, ma solamente colpisce di nullità le disposizioni ordinate al fine di istituire e dotare benefici semplici, cappellanie o altre simili fondazioni, e ciò per evidenti ragioni di ordine economico e di pubblico interesse, cioè per impedire gli inconvenienti che nascerebbero dalla perpetua destinazione di determinati beni a scopo di culto, e nella specie, giova ripeterlo, manca qualsiasi fondazione.

Che accogliendosi il primo mezzo del ricorso e dovendosi in virtù di tale accoglimento cassare la denunciata sentenza, resta assorbito il secondo mezzo.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

6 febbraio 1907.

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Palladino.

Lizza c. *Fondo per il culto*

Pensioni monastiche — Provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie — Professione di voti solenni — Età — Concordato del 1818 — Abrogazione della Prammatica Tanucciana 4 luglio 1788.

Il Concordato del 16 febbraio 1818 fra il Regno delle Due Sicilie e la Santa Sede abolì tutte le disposizioni precedentemente vigenti in materia religiosa, e tra esse la Prammatica Tanuciana del 4 luglio 1788, che prescrive l'età degli anni 21 per la professione monastica (1).

Agli effetti quindi dell'art. 3 della legge 1866, che concedeva la pensione ai membri delle soppresse Corporazioni religiose, deve ritenersi valida la professione monastica prestata nelle Provincie Napoletane dopo l'età degli anni 16 e prima degli anni 21, giusta le leggi canoniche (2).

Ritenuto che Lizza Emilio, già religioso del soppresso ordine degli Alcantarini sotto il nome di padre Raffaele, fece la sua professione di fede nel 19 marzo 1860 quando gli mancavano pochi mesi per compiere il 21° anno, essendo nato nel 10 dicembre 1839.

Fin dal 20 ottobre 1869 promosse con moltissimi altri religiosi delle Provincie meridionali giudizio in confronto dell'Amministrazione del Fondo pel culto, perchè, riconosciuto a loro il diritto alla pensione per effetto dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1866, fosse condannato a pagare le somme scadute.

Le sorti del giudizio volsero contrarie agli attori dinanzi all'adito Tribunale di Firenze, che con sentenza 4 agosto 1876 respinse le loro domande, e quanto al Lizza, resosi appellante, anche dinanzi alla Corte di Appello, residente nella stessa città, che con sentenza 4-11 giugno 1904 confermò il pronunciato dei primi giudici.

Ma sopra ricorso del Lizza questo Supremo Collegio con decisione 4-18 maggio 1905 annullò la sentenza d'appello, ritenendo essersi dalla stessa mal giudicato, in quanto per la regolarità della professione monastica del Lizza aveva fatto ricorso alla R. Prammatica 4 luglio 1789 prescrivente l'età degli anni 31 stata abrogata dal concordato 16 febbraio 1818 intervenuto tra la Santa Sede ed il Sovrano dell'ex reame delle due Sicilie.

La Corte d'appello di Lucca, in grado di rinvio, con sentenza 15-30 dicembre 1905 decise in senso conforme alla sentenza cassata dalla Corte fiorentina, avendo con essa consentito nell'avviso

---

(1 2) Confr. in senso conforme: stessa Cass., 23 giugno 1906, Egizi c. Fondo per il culto (vol. XVI, pag. 347), con la nota relativa.

che la suindicata Prammatica rimase in vigore malgrado e dopo il concordato del 1818, e che la celebrazione dei voti del ricorrente per essere avvenuta, quando non ancora avea compiuto l'età prescritta dalla Prammatica doveva ritenersi irregolare, e conseguentemente inefficace a sorreggere il preteso diritto alla pensione.

Di qui il ricorso alle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio per l'annullamento della sentenza della Corte Lucchese, denunciando più violazioni di legge coi seguenti mezzi:

1° Violazione dell'articolo 8 della legge 7 luglio 1866, degli articoli 30, 31 del concordato 16 febbraio 1818, e degli articoli 1, 2, della legge 22 marzo successivo, con la quale fu pubblicato, dell'art. 9 numero 9 del Decreto 14 marzo 1823 sul reclutamento militare; dell'articolo 27 lettera *a* numero 9 del Decreto 18 marzo 1834. Violazione del capo 15° Sessione XXV del Concilio Tridentino *de regularibus et monialibus*. Violazione degli articoli 1 e 2 del Decreto 17 febbraio 1861, falsa applicazione degli articoli 3-4 della legge 29 luglio 1868 e violazione degli articoli 360, 361 e 517 codice procedura civile.

2° Violazione e falsa applicazione del capo 19 della sessione XXV del Concilio Tridentino sulla prescrizione quinquennale della azione di nullità della professione religiosa, non attesa dall'impugnata sentenza, che confuse nullità sostanziali ed assolute con quelle relative e di pura forma.

Osserva il Supremo Collegio che in riassunto gli argomenti addotti dalla sentenza denunciata per accogliere contrariamente al precedente arresto 4-18 maggio 1905, la tesi della irregolarità della professione monastica del ricorrente Lizza, per essere stata da lui emessa in contraddizione alla prescrizione dell'età fissata nella R. Prammatica, e della non abrogazione di questa nel tempo in cui esso Lizza la emise, e per disconoscere che egli versasse nel diritto di reclamare lo assegno a termini del riferito articolo 3 della legge 7 luglio 1866 si possano comprendere sulle seguenti proposizioni:

a) per quanto ampie e generiche le espressioni degli art. 30 e 31 del Concordato del 1818, esse si devono intendere limitate all'oggetto, su cui cadde il contratto e l'oggetto fu di regolare i rapporti del cittadino considerato solo come appartenente alla comunione dei fedeli verso la Chiesa, senza richiamarsi all'osservanza dei precetti della legge comune, quindi la monacazione con voti solenni, che si riflette con gravi conseguenze sulla vita civile del profitente, e che non è oggetto puramente ecclesiastico, non fu contemplata nelle pattuizioni del concordato;

b) il concordato voluto dai contraenti sostituire alle precedenti leggi e Decreti, fu limitato alla revoca di quel complesso di provvedimenti legislativi emanati in materia di religione durante la dominazione francese, così avendo dichiarato il Sovrano nel preambolo alla legge con la quale il Concordato suddetto fu pubblicato;

c) l'interpretazione data dai contraenti al Concordato, mercè le chieste e non accordate dispense per la professione dei voti monastici prima dei 21 anni, e mercè il diniego dell'Exequatur Regio all'Enciclica *Neminem latet* nel 1857, collima coll'assunto che essi non intesero togliere rigore alla R. Prammatica, ed alla prescrizione dell'età per lo stato monastico alla quale invece l' Enciclica voleva apportare delle modificazioni.

Osserva che nulla di nuovo, e nulla che non fosse stato esaminato da questo Supremo Collegio nella sentenza di annullamento ed in altre recentissime, che ebbe occasione di mettere sullo stesso tema, escogitò la Corte di Lucca e le proposizioni sulle quali fondò il suo pronunciato pure assoggettate a nuovo esame, non possono sfuggire a nuova sentenza, sopratutto perchè mancò loro il sostrato di una completa cognizione, così delln stato della legislazione nelle Provincie Napoletane nel

tempo anteriore al Loncordato circa i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, come dello stesso Concordato.

Non è dubbio che dopo la convenzione del 2 giugno 1741 tra Carlo III di Borbone e la Santa Sede, che fu il primo passo dell'autorità civile dell'ex reame di Napoli verso l'indirizzo politico tendente a rialzare la religione del Principato ed a moderare le intemperanze dell'autorità ecclesiastica mercè le diminuite immunità, la più ristretta giurisdizione vescovile, ed un maggior rigore nelle ordinazioni dei chierici continuarono ad aver vigore, non essendovi stata recata dalla detta convenzione alcuna innovazione, le discipline e le prescrizioni dei canoni circa i requisiti alla professione della fede monastica, e specialmente circa al requisito dell'età, *quoad aetatem requisitam lex Tridentina post annum XVI completum professio fieri permisit.*

Neppure é da dubitare sullo intento e sulla portata della R. Prammatica, formante parte di quel complesso di norme e provvedimenti dettati sotto l'ispirazione del ministro Tanucci per riformare la polizia ecclesiastica del Regno, e costituente per sè solo un atto di vera ingerenza in materia ecclesiastica, come si rileva dal suo tenore significativo della piena consapevolezza del legislatore di legiferare in materia di ordine ecclesiastico, sulla considerazione di non troppo allargare e abbreviare l'età per così tanta e celeste vocazione, e pertanto abbia riconosciuto prudentissimo a sancire la regola della Chiesa che stabilisce nel clero secolare che niuno possa entrare nella professione dei sacri ordini prima dell'età di anni 21.

Le cose procedettero ed ebbero esecuzione, quanto alla professione monastica secondo la prescrizione della Prammatica fino alla stipulazione e pubblicazione del concordato del 1818, e non è maraviglia per tanto che nell'intervallo il Sovano abbia avuto occasione di dichiarare « che non trovava modo di recedere dagli ordini suoi emanati per modo di regola di non potersi professare religione monastica tanto degli uomini che delle donne prima degli anni 21 compiuti » (dispaccio dato in Alcamo nel 10 aprile 1810, e intitolato Regolamento intorno alla polizia ecclesiasti in Sicilia).

Il Concordato del 1818 fu la espressione di una situazione politica affatto diversa ed opposta determinata dalle notorie politiche vicissitudini e dal risorto potere dell'autorità ecclesiastica che condussèro l'amministrazione dello Stato ad abbandonare nei rapporti della Chiesa le armi del cosidetto giurisdizionalismo; e come sarebbe stato dissonante col momento politico per durare in esso, per parità di ragione debbono ritenersi incompatibili la sopravvivenza di disposizioni, che ai principi del giurisdizionalismo furono informate e la loro coesistenza col Concordato.

La Prammatica del 1789 in riguardo al requisito della età per l'assunzione dello stato monastico seguì per tanto la sorte di tutte le altre, e fu compresa nella generale abrogazione espressa nell'articolo 30 del Concordato, quando nel medesimo si pattuì il ripristino senza deroghe o limite alcuno delle discipline ecclesiastiche negli oggetti non specificati nel Concordato stesso, e questo integrale ripristino pur voluto dai contraenti, non si sarebbe attuato, qualora circa il requisito dell'età nelle celebrazione dei voti monastici, avesse dovuto prevalere una prescrizione alle disciplice della Chiesa non conforme.

Non avrebbe potuto la denunciata sentenza impugnata giustificare l'assunto della sopravvivenza della Prammatica Tanucciana, come pretese farlo sul fondamento degli effetti civili della monacazione e sul supposto che si trattasse di oggetto non ecclesiastico, se avesse atteso al testo della Prammatica che è la più categorica confutazione di siffatto argomento, risultando dallo stesso che l'ingerenza del potere politico sia stata determinata dall'intento di regolare più severamente l'ingresso nella vita monastica, non già di avocare a sè la fissazione dell'età come

regola di capacità civile perchè questa secondo le leggi del tempo non si acquistava che all'età degli anni 25, e se avesse atteso pure a molte altre pattuizioni del Concordato, dove sotto la denominazione promiscuamente usata, materia di religione e materia ecclesiastica si concretarono accordi intorno a ciò che comunque attinente all'esercizio della potestà spirituale della Chiesa si riferiva alle persone, alle cose ed agli istituti ecclesiastici e versava sopra materie che per la loro influenza sulla vita civile non potevano avere una efficace sistemazione se non col concorso della potestà civile.

Il Concordato del 1818 fu il nuovo regolamento della polizia ecclesiastica sia con le pattuizioni esplicite su determinati oggetti, sia col richiamo illimitato alla vegliante disciplina della Chiesa negli oggetti non menzionati. Ciò fu voluto dalle parti contraenti, come fu consacrato nell'articolo 31 del Concordato, ciò fu voluto dal Sovrano del cessato Regno delle due Sicilie, come fu dettato nello articolo 2 della legge di promulgazione, risultando da ambedue gli articoli che il Concordato era sostituito a tutte le leggi, ordinazioni e decreti finora emanati nel Regno in materia di religione senza esclusione d'alcuno dei provvedimenti anteriori sullo stesso oggetto.

E di tale volontà altra e più sicura testimonianza è l'articolo 32 del ripetuto Concordato che sfuggì affatto alla Corte di merito e dal quale si apprende che esso concordato doveva applicarsi anche ai dominî al di là del Faro dove non si estese la dominazione francese, e che erano bisognosi di provvidenza, non meno che quelli ai di qua del Faro, e che doveva ritenersi sostituito anche alla summentovata Convenzione del 2 giugno 1741. Risulta per tanto che il richiamo del Sovrano ai mali verificatisi nella parte continentale del suo Regno durante la sua assenza nel preambolo della legge di pubblicazione del Concordato non fu che l'indicazione del motivo che lo indusse concluderlo, non potendo intendersi, come parve alla Corte di Lucca, quale determinazione del limite della applicazione del medesimo, se egli, il sovrano, aveva stipulato di applicarla anche a riparo dei mali a danno della religione riscontrati nella parte insulare, donde non s'era assentato; e risulta ancora che se per effetto del Concordato venne a cessare la Convenzione del 1741, rimase svigorita di ogni efficacia la Prammatica del 1789, che fu applicazione ulteriore di essa nell'indirizzo verso il giurisdizionalismo, e non potè sopravvivere alla convenzione a cui si collegava l'identico spirito informatore, e da cui ben può dirsi ripeteva la ragione della sua esistenza.

Osserva che non meno delle due proposizioni fin'ora discusse, la terza proposizione della sentenza impugnata è priva di ogni giuridica consistenza poichè non si può accettare come criterio di ermeneutica nella intelligenza del Concordato l'osservanza di esso, quando gli argomenti da cui questa osservanza si vuol desumere, sono equivoci, come la richiesta ed il diniego della dispensa dell'età negli esempi ricordati dalla sentenza stessa, non mancando innumerevoli esempi di celebrazione di voti monastici in età minore degli anni 21 senza dispensa, o costituiscono una interpretazione unilaterale come il diniego del R. *Exequatur* all'Enciclica pontificia del 1857 e per di più una interpretazione non sempre costante, se fu lo stesso potere sovrano, che ricusò l'*Exequatur*, quello che nel Decreto 11 febbraio 1830 e 18 marzo 1834, in tempo più vicino al Concordato, e quando non si calcolarono forse gli abusi contro la leva deplorati successivamente ammise come causa di esenzione dal servizio militare la professione monastica emessa prima di compiere gli anni 21.

Sicchè per tanto è a concludere, contrariamente allo avviso della sentenza impugnata, di cui a ragione si domandò l'annullamento, che nello stato della legislazione dal 1818 in poi in

vigenza di un Concordato, che attribuì al diritto canonico la sanzione della legge civile, è errore manifesto pretendere che il requisito dell'età per raggiungere la capacità civile secondo la legge comune debba valere anche nella materia della professione dei voti monastici, e negare osservanza ai canoni della Chiesa, secondo i quali fino a che non vennero coinvolti nell'abolizione, che colpì il Concordato mercè il Decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, coloro, che assumevano lo stato monastico nelle Provincie dell'ex Reame delle due Sicilie, potevano farlo validamente prima di aver raggiunto la maggiore età secondo la legge comune (articolo 311, LL. CC. del 1819), purchè non al disotto del 16° anno compiuto, come fece il ricorrente Lizza, la cui professione di voti, quanto alla sua regolarità, ed al conseguente diritto all'assegno da lui reclamato, per esser avvenuta nel marzo del 1860, deve ritenersi sotto il regime dei sacri canoni.

Osserva che, accogliendosi il primo mezzo del ricorso, il Supremo Collegio si dispensa dall'esame del secondo, che rimane assorbito.

Per questi motivi, cassa, rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

(Sezioni unite)

8 febbraio 1907.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* De Aloisio

Comune di Cigliano Vercellese
c. *Don Pecora.*

Campane — Campanile — Chiese parrochiali — Possesso — Esercizio da parte del Comune — Destinazione naturale.

Le campane delle Chiese, come accessori di queste, sono oggetti inservienti al culto (1).

Il possesso quindi delle medesime, ove trattisi di chiesa parrocchiale, ente autonomo, si appartiene al parroco, preposto alla Chiesa e legittimo rappresentante di essa (2).

Il Comune, quale rappresentante della generalità dei cittadini, dalla cui pietà il tempio parrocchiale è stato edificato, potrà, in determinate evenienze, usarne per dare pubblicità ad alcuna opera civile, ma codesto uso, rimpetto al parroco, costituirà tutt'al più un compossesso del campanile e delle campane, non mai un esercizio di atto di autorità, capace di togliere all'uno ed all'altro la loro naturale destinazione, con escludere od annientare il possesso del rector ecclesiae (3).

In fatto. — Con ricorso presentato dal Pretore di Cigliano Vercellese nel mattino del 31 ottobre 1905, quel Parroco Don Antonio Peccora esponeva che la sera del 28 dello stesso mese, verso le ore 20, per ordine del Sindaco del Comune, veniva improvvisamente cambiata la serratura alla porta del campanile della Chiesa, di cui esso Parroco aveva sempre avuto, ed aveva anche

---

(1-3) Niun dubbio che le campane possono anche servire per scopi civili, previo però il comune accordo, circa l'uso, delle due autorità ecclesiastica e municipale. Dato però il prevalente loro uso a scopo di culto, non si può ritenere che l'autorità municipale, senza il consenso del Parroco, possa far suonare le campane, tranne, naturalmente, il caso della esistenza di un titolo, di un regolamento, di una lunga consuetudine. A tali principi si è inspirata la prevalente giurisprudenza: Conf. Tribunale Chiavari 26 agosto 1902 (vol. XII, 445); App. Venezia, 4 giugno 1901 (vol. XI, 446); Cass. Torino, 14 maggio 1901 (vol. XI, 427); Cass. Torino, 5 giugno 1899 (vol. X, 43); Cass. Torino, 7 agosto 1901 (vol. XI, 550); Cons. Stato, 28 ottobre 1897; id. 10 aprile 1896; id 29 dicembre 1899, (vol. X. 199, 250, 201); Cass. di Torino, 26 agosto 1898 (vol X, 194); Trib. Sassari, 19 luglio 1899 (vol. X, 195); App. Torino, 5 dicembre 1899 (vol. X, 60); Trib. Salerno, 13 maggio 1902 (vol. XIV, 184); Cons. Stato, 24 novembre 1893 (vol. IV, 300); id. 28 giugno 1888 (Vol. I, 62). Confr. anche gli studi: *Le campane nel diritto italiano* (vol. I, pag. 260) n. 6 e nota 15, e *Il diritto dei Comuni di servirsi delle campane per usi profani*, dell'avv. Belotti (*Monitore Tribunali*, 1901, pag. 965).

in quel momento, la chiave, surrogandola con altra, di cui la chiave non venne per nulla a lui rimessa. Il ricorrente, considerando che ciò costituisse a tutta evidenza uno spoglio del possesso sempre da lui tenuto pacificamente e pubblicamente del campanile, chiedeva di essere, previo accesso dell'ufficio sulla località, reintegrato in tal suo possesso, mediante ordine al Comune di rimettere prontamente le cose in pristino. Il Pretore dispose lo accesso, fissando un'udienza straordinaria per le ore 14 del medesimo giorno 31 ottobre, ed autorizzando per detta ora la citazione dell'altra parte. E poichè il cancelliere titolare era assente, assunse alle funzioni di cancelliere il Bartolomeo Genta, previo giuramento (così il verbale) a sensi di legge.

Procedutosi all'accesso e comparse le parti, l'attore insiste per la reintegrazione. Il sindaco convenuto negò lo spoglio, ed espose che trovandosi in cattivo stato la serratura anteriore, si era resa necessaria la sua sostituzione; che era intenzione di esso sindaco di far rimettere, appena possibile, la chiave della nuova serratura; che la dilazione per tale consegna non portò alcun pregiudizio alle funzioni religiose; che in giornata la chiave sarebbe stata consegnata all'attore; che infine riteneva costui responsabile di ogni fatto che avvenisse, pel tentativo d'introdurre nel campanile persone che non vi avessero diritto. L'attore, visto che il suo possesso era riconosciuto, e che a lui sarebbe stata consegnata la chiave della nuova serratura, dichiarò essere cessata la ragione del contendere in sede possessoria; respingendo però quanto *ex adverso* erasi detto riguardo all'ingerenza del campanaro da lui nominato. Il Pretore, ritenendo, attese siffatte riserve, non esaurita la contestazione, rinviò le parti all'udienza del 9 novembre successivo.

In quella stessa sera del 31 ottobre il D. Peccora ebbe la promessa chiave della nuova serratura del campanile, a mezzo del messo comunale, per parte del Sindaco e ne rilasciò ricevuta. Però, nell'udienza del 9 novembre, esso parroco dichiarò che i propositi conciliativi espressi a parole nel verbale 31 ottobre non ebbero seguito, ma furono smentiti dagli atti, perchè il sindaco, dopo avergli la sera del 31 ottobre fatto tenere la chiave della suddetta nuova serratura, riconoscendo con questo simbolo il di lui possesso, alla dimane ne lo spogliò con un fatto, che denunciò anche come attentato alla lite precedente, chiese quindi che, mercè sommarie giurate informazioni, si accertassero i seguenti capitoli:

1° « Che prima che il Comune si « arbitrasse di mutare violentemente « la serratura del campanile, e fino alla « sera del 31 ottobre u. s. il Parroco « deducente era al possesso del campa- « nile, e relative campane, per mezzo « del suo dipendente Giuseppe Tara- « buso, il quale aveva in consegna dal « Parroco la chiave del campanile, e « se ne serviva per accedere e recedere « liberamente al medesimo;

2° « Che il mattino del giorno 1° « novembre, circa le ore 10, il Sindaco « di Cigliano, a mezzo di due guardie « comunali, impedì violentente al Ta- « rabuso, tuttochè munito della nuova « chiave, d'accedere al campanile per « suonarvi la messa solenne, secondo il « precedente praticato, e che le guardie, « nel giorno medesimo un'altra volta « impedirono l'accesso al campanile al- « l'incaricato del Parroco, tuttochè que- « sti ve lo avesse personalmente ac- « compagnato;

3° « Che nel giorno 28 ottobre e « successivi, il Comune di Cigliano pub- « blicò e tenne affisso un manifesto al « pubblico, diffidante chiunque inten- « desse far suonare le campane, a ri- « volgersi a tal Vercellino Bartolomeo ».

Il convenuto impugnò nuovamente l'esistenza dello spoglio, deducendo che il campanaro Vercellino nominato dal Comune, e come tale riconosciuto dal Parroco, aveva obbligo di prestarsi a tutti i servizi religiosi riguardanti l'uso delle campane. Replicò l'attore non es-

sere affatto vero che egli avesse riconosciuto il campanaro nominato dal Comune; perchè, come risultava da un suo atto del 5 settembre precedente, che esibì, egli sin d'allora aveva diffidato il Comune ed il campanaro Vercellino, di non ingerirsi nell'uso delle campane, per quanto riguardava le funzioni religiose. essendo solo incaricato da esso Parroco il campanaro Tarabuso. Stante il disaccordo delle parti, il Pretore, addì 16 novembre 1905, pronunziò sentenza con cui ammise a prova testimoniale i tre capitoli articolati dall'attore, e condannò il Comune alle spese dell'incidente.

Appellò quest'ultimo al Tribunale di Vercelli. Davanti al quale dedusse la improponibilità della domanda e la conseguente incompetenza giudiziaria; dedusse altresì la nullità della sentenza e degli atti che la precederono, per non essersi dal notaio Genta, assunto come cancelliere, prestato il giuramento di rito; e chiese la prova per testimoni di diversi fatti, per dimostrare che la nomina del campanaro era stata sempre esercitata dal Municipio, e che il Parroco usò sempre del diritto di servirsi delle campane per funzioni religiose, a mezzo dei campanari nominati e dipendenti dal Comune.

Il Tribunale, con sentenza 21 febbraio 1906, respinse le eccezioni dal Comune proposte, e la costui domanda di prova testimoniale: confermò quindi la pronunzia del primo giudice e condannò l'appellante alle spese di secondo grado. Sulla eccezione di competenza quel Collegio osservò... « che non all'appel« lato, ma a sè stesso il Comune può « rivolgere l'accusa di voler convertire « la questione di spoglio in quella del « diritto di nomina del campanaro. Sia « o pur no sorta la attuale controversia « per rivalità o disputato diritto di no« mina del campanaro, questo poco im« porta, mentre devesi unicamente aver « di mira lo spoglio, in base al quale « il D. Peccora chiese la reintegrazione, « e ricercare se concorrano gli elementi « necessari per la medesima. Se il Co« mune, a mezzo dei suoi rappresentanti « e dei suoi agenti compì quanto dal « D. Peccora si espose e si lamentò, « ciò esso fece non certo *jure imperii*, « per ragione di pubblico interesse; ma « al più ciò fece *jure gestionis* dell'a« zienda patrimoniale comunale, e perciò « il rimedio possessorio contro il Comune « è ammissibile. Tanto più è ammissi« sibile, stando alle ragioni esposte dal « D. Pecora nel suo ricorso, perchè « tratterebbesi di vie di fatto consu« mate arbitrariamente contro il pos« sesso del campanile tenuto, in comu« nione con lo stesso Comnne, dal Par« roco ».

E parlando poi della prova testimoniale invocata dal Comune, osservò: « che il Parroco abbia incaricato chi « si sia di suonar le campane per i ser« vizi religiosi, sempre in lui era il « possesso del campanile per tali ser« vizi, sopraintendendo alle funzioni « religiose il Parroco e non il Sindaco. « Ciò che costui stesso riconobbe quanto « rimise a quello la chiave della nuova « serratura, quale simbolo del cennato « possesso. Bene dunque dispose il primo « giudice quando ammise il Parroco a « provare uno stato di fatto di possesso « e di spoglio, prescindendo da qual« siasi diritto.

Contro la testè riferita sentenza di appello è ricorso in Cassazione il Comune per tre mezzi. Col primo dei quali, ed indirettamente col terzo, riproduce la eccezione, che sola è pertinente alla cognizione di questa Corte plenaria, della improponibilità dell'avversaria domanda di reintegrazione, osservando (primo mezzo): « che per deliberazioni e regolamenti municipali, il governo del campanile e delle campane, spettava al Comune, cui solo spettava la nomina dei campanari, ai quali si consegnassero dallo stesso Comune, nell'alta sua relativa giurisdizione, le chiavi, in modo da potere il Parroco usare del campanile e delle campane per gli scopi di culto, ma sempre facendo capo agli incaricati nominati dal Comune. Che invece addì 1° novembre 1905 il Don

Pecora aveva preteso di nominare egli a campanaro il Tarabuso, e di esercitare atti di possesso a mezzo di questo, convertendo così l'uso delle campane e l'accesso al campanile, in un'invasione del diritto di nomina, e nell'annichilimento delle deliberazioni e dei regolamenti, che lo riservarono al Comune. Cosicchè la pretesa di lui azione possessoria, mantenuta anche dopo rimessagli nel 31 ottobre stesso la chiave, non altro costituiva, salvo la insorgenza sua contro altrettanti atti amministrativi del Comune, respinta dall'art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo. Donde la inammessibilità dell'azione giudiziaria in via possessoria dal Parroco esperita. Ed il Tribunale (terzo mezzo) dimenticò che oramai non della chiave occorreva più ragionare (tema esaurito con la consegna di esso Parroco), ma solo del possesso che competesse o no, per la ragione di nomina dei campanari; non parlandosi ormai nè potendosi più parlare di altro ».

In diritto. — Destituite di fondamento si presentano le cennate censure.

Le campane delle Chiese, come accessori di queste, sono oggetti inservienti al culto. Il possesso quindi delle medesime, ove trattasi di chiesa parrochiale, ente autonomo, s'appartiene al Parroco, preposto alla Chiesa e legittimo rappresentanto di essa. Certamente il Municipio, quale rappresentante la generalità dei cittadini, dalla cui pietà fu il tempio parrocchiale edificato, potrà (come nella fiera risposta del gonfaloniere Pier Capponi a Carlo VIII) dir sue le campane; in quanto anch'esso potrà, in determinate evenienze, usarne per dare pubblicità o solennità ad alcuna opera civile. Ma codesto uso, rimpetto al Parroco, costituirà, tutt'al più un compromesso del campanile e delle campane; non mai esercizio di atto di autorità, capace di togliere all'uno ed alle altre la loro naturale destinazione coll'escludere od annientare il possesso del *rector ecclesiae.*

Nella specie la proponibilità della azione possessoria da parte del Parroco, fu riconosciuta (ed il ricorso a chiare note lo ammette) dallo stesso Sindaco, quando, in vista della domanda di reintegrazione spiegata dal primo, si affrettò a rimettergli la nuova chiave del campanile. Ma la contestazione possessoria non rimase, con ciò, esaurita: una volta che il Comune pretese impedire al Parroco di potere liberamente servirsi di quella chiave, ossia di poter consegnarla a persona di sua fiducia, che dietro i suoi ordini andasse a suonare le campane per gli uffici religiosi, non essendo concepibile che il Parroco dovesse personalmente recarsi al campanile ed ad eccepire tale bisogna egli stesso; e tanto meno avendo alcun senso la chiave dal Comune rimessagli, qualora egli non potesse (come dice il ricorso) usare delle campane per gli scopi di culto, se non facendo capo ai campanari municipali, dal Comune medesimo, nell'alta sua giurisdizione, muniti di chiavi. D'altronde è troppo risaputo che « il possesso (articolo 685 Cod. civile) è la detenzione di una cosa o il godimento di un diritto, che uno ha o per sè stesso o per mezzo di altri che detenga la cosa ed eserciti il diritto in nome di lui ».

Cosicchè ammesso nel Parroco il possesso, di cui è simbolo (come ben nota la sentenza) la chiave fattagli tenere dal Sindaco, è impossibile « per la contraddizione che nol consente » negargli di esercitarlo per mezzo di un suo proprio incaricato.

Dunque la questione relativa alla libera scelta, reclamata dal Parroco, del suo campanaro, lungi dall'eliminare o denaturare l'azione possessoria da lui promossa, si compenetrava ed assorbiva in questa; e la denunziata sentenza, ritenendo proponibile tale azione, anche nel concorso della questione anzidetta, non disconobbe nè violò i limiti segnati alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Le altre doglianze del ricorso riguar-

dano il merito; e quindi rientrano nella cognizione della Corte regolatrice territoriale.

Per siffatte considerazioni, la Corte, in Sezioni Unite, rigetta i motivi del ricorso rifletteeti la eccezione d'una incompetenza giudiziaria; e rinvia l'esame degli altri motivi attinenti al merito, nonchè la pronunzia sul deposito, e sulle spese di questa sede, alla Corte di Cassazione di Torino.

Cassazione di Roma.

22 Gennaio 1907.

Pres. CASELLI P. — *Est.* NATALE.

Don Vinci e Don Diana c. *Finanze.*

Oneri religiosi — Terzi — Fondo per il Culto — Interesse personale — Adempimento di oneri religiosi — Legge 7 luglio 1866 — Equipollenti.

I terzi possono sempre agire giudizialmente contro l'Amministrazione del Fondo per il Culto, quando hanno un interesse personale per l'adempimento specifico degli oneri religiosi.

La legge 7 luglio 1866 per finalità di ordine pubblico prescriveva al Fondo per il Culto lo adempimento degli oneri religiosi anche per via di equipollenti.

Donna Vittoria Garbano, con testamento de' 29 dicembre 1806, istituì un primo legato di messe, da celebrarsi nella Chiesa matrice di Corleone, da sacerdoti che ella stesso designò, e che poi sarebbero stati designati dal marchese Firmatari. Istituì pure un secondo legato di messe e di anniversari, da celebrarsi da' Padri del Convento del Carmine di Corleone; ed in caso di soppressione del detto convento, dagli altaristi che si fossero trovati celebratari delle messe relative al primo legato, nella chiesa matrice di Corleone.

Avvenuta la soppressione del Convento per la legge 7 luglio 1866, il Ricevitore del Registro ottenne ai 21 dicembre 1871, una sentenza del Tribunale Civile di Palermo, passata in giudicato, con la quale fu condannata la signora Maria Chacon, quale erede della testatrice, a pagare le annualità arretrate dei legati, salvo l'obbligo di dimostrare la celebrazione delle messe e degli anniversarii.

D'altro canto, gli *altaristi* (eredi del canonico Caruso, nominato nel 1841, e del sacerdote Paurilla, delegato dal Caruso) ottennero un giudicato del 14 Aprile 1882 contro la suddetta Chacon, per esser pagati delle messe e degli anniversarii celebrati dai loro autori, salvo le annualità prescritte.

In tale stato di cose, gli eredi del sacerdote Giuseppe Labruzzo, nominato a' 25 agosto 1875, ed i sacerdoti Antonino Diana e Raffaele Vinci, posteriormente nominati, con citazioni dei 21 dicembre 1903 e 7 marzo 1904, chiesero di essere pagati dal Fondo per il Culto delle messe rispettivamente celebrate pel secondo legato, dal 5 aprile 1875, al 31 ottobre 1903. Ed il Tribunale, con sentenza de' 29 aprile 1904, dichiarò colpite dalla prescrizione quinquennale le annualità chieste dal Labruzzo, e condannò il Fondo pel Culto al pagamento delle annualità chieste dai sacerdoti Vinci e Diana.

Sull'appello principale del Fondo pel Culto, ed incidentale dei Labruzzo, la Corte di appello di Palermo, con sentenza de' 26-30 giugno 1905, rettificata di accordo a' 17 agosto 1905, ritenendo inapplicabili i giudicati del 1871 e 1882 alla specie in esame, dichiarò la carenza di diritto negli attori, e li condannò alle spese del doppio giudizio.

Contro tale sentenza i sacerdoti Vinci e Diana, ammessi al gratuito patrocinio, proposero ricorso in Cassazione, perchè la Corte di merito, oltre alla manomissione de' giudicati, aveva omesso di motivare sulla loro specifica domanda, di aver diritto, come terzi, alla celebrazione delle messe e de' funerali, pel secondo legato, ed alla corrispondente elemosina.

In diritto. Attesochè la Corte di merito, in quanto a' giudicati, giusta-

mente considerò che quello del 1871 circa l'adempimento specifico, poteva invocarsi solamente dagli eredi della Chacon, che era stata parte in causa, e che quello del 1882 era applicabile ai soli eredi del Canonico Caruso, legalmente investito nel 1841, prima della legge di soppressione 7 luglio 1866, non già a quelli che pretendevano diritti pendelegazioni o nomine posteriori alla legge medesima; la quale aveva demandata al Fondo per il Culto l'adempimento degli oneri religiosi, giusta la prevalente giurisprudenza, della Corte di Cassazione.

Attesochè la stessa Corte di merito, pur riconoscendo il principio, ammesso dalla detta giurisprudenza, che i terzi possano agire contro il Fondo per il Culto quando hanno un interesse personale per l'adempimento specifico degli oneri religiosi, non venne poi meno come sostengono i ricorrenti, all'obbligo della motivazione.

Infatti, la Corte dichiarò che i sacerdoti Vinci e Diana erano carenti di ogni diritto, perchè nominati posteriormente alla legge di soppressione del 1866, che per finalità di ordine pubblico domandava al Fondo per il Culto l'adempimento degli oneri religiosi, anche per via di equipollenti.

Attesochè per le accennate considerazioni il ricorso dei sacerdoti Vinci e Diana, deve essere respinto, ai sensi dell'articolo 541 Codice Procedura Civile.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso ecc.

Cassazione di Roma.

31 dicembre 1906.

Pres. Pagano P. P. — *Est.* Corbo.

Mons. Del Frate, Arcivescovo di Camerino c. Comune di Cessapalombo.

Decime — Natura — Corrispettivo dell'Amministrazione dei sacramenti o di altri servizi spirituali — Natura domenicale — Esame del magistrato — Uso promiscuo delle voci « decima », « censo », « canone » — Diritto canonico — Presunzioni di sacramentalità o domenicalità — Circostanze di fatto.

Allorquando cade in contestazione la natura delle decime, se cioè dette prestazioni siano state soddisfatte come correspettivo dell'Amministrazione dei sacramenti o di altri servizi spirituali, ovvero per concessioni di terreni o per altri motivi di natura del tutto domenicale, sorge allora la necessità da parte del Magistrato di fare un esame completo ed accurato di tutte le circostanze dedotte per porsi in grado di dirimere la controversia (1).

L'uso promiscuo delle voci " censo ", " decima ", " canone " bastando per rendere incerta la natura della prestazione, non può farla ritenere in modo assoluto nè come l'equivalente di vantaggi economici, nè farla piuttosto presumere come sacramentale (2).

Neppure secondo le teorie del diritto canonico può esservi una esatta e precisa presunzione generale della sacramentalità o domenicalità delle decime, dovendosi nei casi dubbi vagliare specificatamente tutte le altre presunzioni addotte dalle parti, cioè che la contestata prestazione gravasse su determinati fondi; che l'ordinario della diocesi non dovesse prestare alcun servizio religioso alle popolazioni; che la prestazione stessa facesse parte delle rendite costituenti una dotazione di un beneficio semplice; e che infine la decima ancorchè fosse in origine sacramentale, si fosse trasformata per prescrizione in un vero e proprio diritto civile (3).

Ritenuto che monsignor Celestino Del Frate nel libello introduttivo del giudizio avanti il Tribunale di Macerata esponeva, che la mensa Arcivescovile

---

(1-3) Sull'argomento confr. la relazione che precede il disegno di legge sulle decime ed altre prestazioni fondiarie ripresentato li 16 dicembre 1906 alla Camera dei Deputati modificato dal Senato (vol. XVI, pag. 622).

di Camerino aveva sempre percepito dal Comune di Cessapalombo, e specialmente dalla frazione che porta questo nome, l'annuo canone di coppe 14 di grano; e che essendone rimaste insolute 5 annualità, era stato costretto a citare il Comune istesso avanti il Tribunale di Macerata per chiederne, come ne chiedeva, il pagamento.

Il Tribunale, allo scopo di conoscere la natura della prestazione, se fosse cioè domenicale o sacramentale, ordinò la produzione del libro inventario: ed eseguitosi tale incombente, dichiarò dovuta alla mensa Arcivescovile di Camerino la richiesta prestazione.

La Corte d'appello di Macerata revocò questa sentenza e respinse quindi la domanda dell'Arcivescovo di Camerino, ritenendo che la prestazione in disputa era d'indole sacramentale, e ch'era stata conseguentemente abolita con la legge 14 luglio 1887.

Contro tale decisione ricorre l'Arcivescovo di Camerino e ne chiede l'annullamento per cinque mezzi.

Col primo mezzo sostiene che la Corte di merito, con una incoerente e contradittoria motivazione, abbia disconosciuto alle voci *censo* - *decime* - *canone* - il loro giusto valore, nel constatare che le medesime si trovavano promiscuamente adoperate nei documenti per designare la prestazione in controversia.

Col secondo afferma che la Corte non abbia sufficientemente risposto alla deduzione, che la qualità domenicale della prestazione, giusta le norme generali della prova presuntiva in questa materia, risultava dalla circostanza di essere stata stabilita in una quota costante di frutti con l'aggiunta della determinazione del tempo in cui il pagamento doveva effettuarsi.

Col terzo mezzo osserva, che la Corte non abbia con esauriente motivazione risposto alla deduzione, che riscuotendosi dal Comune la prestazione in controversia come una vera e propria tassa comunale, e col mezzo della procedura fiscale privilegiata della *mano-regia*, ciò contraddiceva apertamente all'indole della decima sacramentale.

Col quarto mezzo deduce, che la Corte non abbia reso adeguata ragione della disconosciuta efficacia di due sentenze del 1845 e del 1860, e di due lettere del Sindaco del 1896 e 1897.

Col quinto ed ultimo mezzo si lamenta, che la Corte non abbia risposto una parola sola sopra le altre presunzioni specificatamente dedotte nella comparsa conclusionale.

Attesochè colla legge 14 luglio 1887 vennero abolite le decime sacramentali in tutto il regno, e fu sancita la commutazione per quelle domenicali. Ma in moltissimi casi rimontando le prestazioni ad epoche remotissime e non conoscendosene le origini, non si può sapere con certezza se le prostazioni stesse siano state soddisfatte come corrispettivo dell'Amministrazione dei sacramenti o di altri servizî spirituali, ovvero per concessioni di terreni, o per altri motivi di natura del tutto dominicale. Per la qual cosa, in mancanza dei titoli primordiali, la questione più grave relativamente all'applicazione dell'anzidetta legge, è quella intorno alla presunzione della domenicalità o sacramentalità delle decime.

Sorge quindi la necessità che il Magistrato, quando si contesti la natura della decima, faccia un esame completo ed accurato di tutte le circostanze dedotte, per mettersi in grado di dirimere la controversia.

Ora ciò è stato imperfettamente adempiuto dall'impugnata sentenza; innanzi tutto perchè la Corte di merito argomentando precisamente, che dai documenti prodotti la contestata prestazione era stata qualificata ora *censo*, ora *decima*, ora *canone*, ne trasse la conseguenza che l'uso promiscuo di queste voci bastando per rendero incerta la natura della prestazione, non poteva farla ritenere come l'equivalente di vantaggi economici, e che la faceva invece presumere come sacramentale.

Ma la Corte non si avvide che questo suo ragionamento era incompleto;

poichè nella generica denominazione di *decime* comprendendosi tanto le sacramentali, che le domenicali, era necessario che avesse aggiunto i motivi che l'avevano determinata a conchiudere a favore della presunzione di sacramentalità, tanto più che è risaputo non esservi una presunzione generale di sacramentalità o di domenicalità delle decime neppure secondo le stesse teorie del diritto canonico.

Occorreva inoltre per pronunciare un giudizio sicuro sulla controversia, che la Corte di merito avesse tenuto presenti tutte le circostanze del caso, e non avesse trascurato di vagliare tutte le altre presunzioni specificatamente dedotte dal ricorrente a favore della domenicalità: che cioè la contestata prestazione gravasse fondi determinati, e soltanto la frazione capoluogo di Cessapalombo; che l'Arcivescovo di Camerino non prestasse alcun servizio religioso a quei popolani; che la prestazione facesse parte delle rendite costituenti la dotazione in beneficio semplice; e che in ogni modo la decima, ancorchè fosse in origine sacramentale, si sarebbe trasformata per prescrizione in un vero e proprio diritto civile.

Si vede dunque chiaro ed evidente, che la Corte di merito non seppe rendersi esatto conto dell'importante problema delle presunzioni in tema di sacramentalità o domenicalità delle decime, e conseguentemente cadde facilmente nel lamentato difetto di mativazione.

Attesochè per le considerazioni superiormente svolte dovendosi cassare la denunziata sentenza per violazione degli articoli 360 n. 6 e 361 del Codice di procedura civile, si rende inutile di esaminare le altre censure contenute nel ricorso.

Visti gli articoli 542 e 544 del Codice di procedura civile.

Per questi motivi, cassa, rinvia ecc.

Cassazione di Roma.

4 dicembre 1906.

Pres. Basile ff. di P. — *Est.* Cannas.

Toeschi c. *Congregazione di carità di Roma e Bedoni.*

Carenza di azione — Dimande della controparte — Rigetto di tali dimande — Conclusione specifica — Nullità — Inosservanza dell'obbligo della motivazione.

La carenza di azione, più che una argomentazione, è un mezzo diretto a togliere la base alle dimande della controparte ed è implicita nelle conclusioni pel rigetto di tali dimande.

Il silenzio quindi in rapporto a detta carenza, anche se non riassunta in fine sotto forma di conclusione specifica, importa nullità per inosservanza dell'obbligo della motivazione, a norma degli art. 360 n. 6 e 361 n. 2 del Cod. Proc. Civ.

Fatto. — Don Pietro Bedoni, parroco di S. Lucia al Gonfalone di Roma, con testamento depositato il 25 febbraio 1863 presso il notaio Pomponi avea disposto che nella erogazione di redditi, legati ai poveri, fossero, se bisognosi, preferiti anche con assegno mensile i suoi parenti, sino al quinto grado, e tra questi i nipoti, figli del predefunto fratello Nicola; estese poi tale preferenza al fruttato e, volendo, all'uso gratuito di alcune camerette da lui aggiunte alla casa del beneficio parrocchiale. Dalla morte del testatore (9 novembre 1868) le rendite del pio legato, amministrate dal Parroco *pro tempore* cui subentrò in seguito la Congregazione di carità, furono totalmente godute da Luciano, Carlo, Luigi, Giuseppe e Nicolina figli del fu Nicola Bedoni.

Amalia Toeschi, parente entro il 5° grado del testatore, autorizzata dal marito Francesco Martella convenne al Tribunale di Roma (citazione 24 gennaio 1904) la Congregazione di carità e i predetti Bedoni, e ammettendo che questi ultimi non erano nello stato di bisogno in cui essa versava, chiese di essere ammessa al godimento della rendita del legato in misura da fissarsi secondo equità e giustizia.

La sentenza del Tribunale 5 gennaio 1895, la quale avea respinte le dimande sul riflesso che si trattasse di legato di usufrutto, in cui i parenti più prossimi escludono i più remoti, fu riformata dalla Corte d'appello, la quale, con giudicato 8 gennaio 1898, ritenne trattarsi invece di legato alla Parrocchia, col peso di erogarne le rendite ai poveri, colle preferenze designate dal testamento in pro dei parenti, se bisognosi, e che la Toeschi potea provare anche con testimoni, che tali rendite, provveduto alla educaziono e istruzione dei figli di Nicola, preferiti nel testamento, erano esuberanti ai bisogni del loro mantenimento e presentavano un margine pel soccorso invocato dalla Toeschi.

Il Tribunale, cui la causa fu rinviata, in base alla prova testimoniale espletata e ai documenti, con sentenza 21 luglio 1899 (confermata dalla Corte di appello con giudicato 19 maggio 1900) dichiarò doversi ammettere la Toeschi dal 9 novembre 1898, e durante l'attuale stato di bisogno, al sussidio mensile di lire 40 da pagarsi dalla Congregazione di carità sulle rendite del legato Bedoni e addossò ai convenuti le spese del giudizio.

Francesco Martella, convenuto con citazione 29 settembre 1899 al Pretore del 4° mandamento di Roma dalla Congregazione di carità pel pagamento della pigione scaduta di un quartierino locatogli in piazza Sforza-Cesarini e per lo sfratto, oppose di aver diritto al godimento gratuito del quartierino, perchè compreso nel legato Bedoni, insieme colla moglie Amalia Toeschi, pronipote del testatore e povera. La Toeschi intervenendo, aderì alle istanze del marito.

Avendo il Pretore con sentenza 10 luglio 1901 dichiarato la propria incompetenza, la causa fu riassunta innanzi al Tribunale, che, con sentenza del 22 dicembre 1902, notificata il 7 dicembre 1903 dispose lo intervento dei Bedoni, eredi del testatore. Costoro, citati a cura della Congregazione, si tennero contumaci. La Congregazione sostenne bastevole il sussidio, già conseguito in lire 40 mensili ai bisogni della Toeschi e che costei non ha diritto nè di uso, nè di usufrutto sul quartierino.

Con sentenza 28 dicembre 1904 il Tribunale condannò i coniugi suddetti a pagare alla Congregazione le pigioni scadute ed allo sfratto.

La Toeschi, con atto 30 aprile 1905 poi notificato a cura della Congregazione ai Bedoni figli del fu Nicola, propose gravame cui aderì il Francesco Martella.

La Corte d'appello, con sentenza 24 novembre 1905 rigettò l'appello della Toeschi e quello adesivo del Martella e pose a loro carico le maggiori spese.

La Toeschi, autorizzata dal marito, ricorre per annullamento.

Diritto. — Uno dei motivi sui quali la Toeschi insistè sempre a sostegno del proprio assunto fu l'asserita mancanza d'interesse nella Congregazione a contradire: avea anzi chiesto ai primi giudici che si dichiarasse la carenza di azione.

Non è esatto che in secondo grado quel motivo sia stato abbandonato: l'atto di appello richiama espressamente le conclusioni formulate in Tribunale. E se la frase *carenza di azione* non leggesi ripetuta nelle Comparse successive, egli è perchè si considerò la relativa eccezione, non come pregiudiziale per sè stante, ma come inviscerata nel merito e conseguentemente come mezzo efficace a giustificare le conclusioni pel rigetto delle istanze avversarie. Questo concetto spicca nella Comparsa conclusionale aggiunta davanti il magistrato di appello, nella quale la difesa della Toeschi dopo avere opposto delle eccezioni di rito enunciando che imprende a *trattare il merito* (pag. 11) premette il ricorso che nel giudizio chiuso colla sentenza 21 luglio 1899, confermata in appello, la Congregazione avea dichiarato essere fra essa, quale amministratrice del legato Bedoni, indifferente passare la rendita del legato alla Toe-

schi o ai convenuti Bedoni. Indi, dopo avere combattuto l'assunto con cui si contendeva alla Toeschi il diritto al gravame interposto, detta Comparsa enuncia la tesi che la Congregazione appellata non ha interesse a contraddire nella presente causa, « e la tesi è svolta ampliamente alle pagine 13-14 e 15 nelle quali si sostiene che trattasi di erogazioni del legato pio Bedoni amministrato dalla Congregazione, *ma non concentrato:* che perciò il diritto a contraddire risiederebbe nella parrocchia legataria e per essa nel parroco *pro tempore*, che tutte le rendite sono assorbite dai cinque nipoti Bedoni, che avrebbero avuto interesse di opporsi, ma non si opposero alla domanda, la quale implicherebbe riduzione delle rendite da essi godute. Insistendo in questi concetti la difesa della Toeschi si spingeva fino a sostenere non essere in questione gl'interessi dei poveri della Parrocchia, e asseriva che la Congregazione non si faceva paladina di quei poveri, sibbene dei Bedoni, che non l'avevano investita del mandato a rappresentarli.

Della carenza d'interesse, che equivale a carenza di azione della Congregazione, così ampiamente prospettata, la sentenza denunciata non si occupa.

A torto la Congregazione rammenta che il giudice non è tenuto a seguire passo passo le argomentazioni delle parti: e lo è tanto meno quando le argomentazioni non sono presentate a sostegno di conclusioni specifiche. La carenza di azione è più che un'argomentazione, è una eccezione, un mezzo diretto a togliere la base alle dimande della controparte ed è implicito nelle conclusioni pel rigetto di tali domande.

Il silenzio quindi in rapporto alla medesima, anche se non riassunta in fine sotto forma di conclusione specifica importa nullità per inosservanza dell'obbligo della motivazione (articoli 360 n. 6, 361 n. 2, proc. civ).

L'accoglimento del primo mezzo del ricorso, con cui tale nullità viene dedotta, rende superflua la disamina degli altri tre mezzi tendenti anch'essi all'annullamento ormai raggiunto.

Le spese seguono il merito.

Per questi motivi, la Corte cassa, rinvia, ecc.

Appello di Roma

11 dicembre 1906.

Carrega c. Custo.

Testamento — Fiducia — Associazione religiosa — Incapacità — Prova — Ente ecclesiastico — Bolla — Beni — Vita comune.

Un'associazione di persone esistente solo di fatto non può acquistare come persona collettiva, ma bensì per mezzo dei singoli consociati

Non è invocabile l'art. 829 Cod. civ. per impugnare una disposizione testamentaria, a favore di persone componenti un'associazione religiosa, come fatta in frode delle leggi di soppressione, od a favore di persona incapace.

Neppure è applicabile l'art. 28 della legge 19 giugno 1873 per la provincia Romana che riflette gli enti conservati a cui fu vietato di accrescere, anche per mezzo di interposte persone, il loro patrimonio (1).

Non sono ad ogni modo applicabili le suddette disposizioni quando si tratta non di una Corporazione religiosa avente carattere di ecclesiasticità vera e propria con voti solenni e perpetui, ma di una semplice associazione per scopo di carità, in cui gli associati professano voti semplici e non perdono i diritti patrimoniali (2).

(1-4) La sentenza della Corte di Cassazione di Roma 25 aprile 1892 nella causa Buccelli-Carones ricordata nella sentenza surriferita trovasi riportata nel vol. III, pag. 25. È d'uopo constatare che su tale questione la giurisprudenza è assai incerta: confr. in senso contrario la sentenza della Corte d'appello di Palermo 6 luglio 1906 riportata in questo numero a pag. 120. Confr. anche in vario senso: Cass. Firenze, 2 marzo 1903, Salvatori-Baschieri c. Fanelli (vol. XIII, 235); App. Perugia 14 settembre 1903, Battaglini c. Rua (vol. XIV, 175); App. Firenze, 9 novembre 1901 (vol. XII, 662); App. Milano 20 marzo 1902; Trib. di Busto Arsizio 29 novembre 1901; App. Palermo, 24 gennaio 1902

A costituire l'ente ecclesiastico, e con ciò il patrimonio ecclesiastico, non basta la sola Bolla vescovile o pontificia, che autorizza la fondazione dell'Ente, ma occorre la erezione in titolo, mediante la quale i beni divengano sacri e spirituali (3).

Per " vita comune „ nel senso della legge di soppressione, non deve intendersi la semplice comunione di tetto, vitto ed interessi, ma si richiede per essa che i consociati debbano coattivamente vivere in comune e nulla proprio avere o ritenere, che il patrimonio spetti esclusivamente all'Ente morale, e che la personalità giuridica scompaia per essere assorbita o rappresentata dall'Ente stesso (4).

Omissis – Non cade dubbio che un'associazione non riconosciuta legalmente non abbia capacità giuridica, come ente per sè stante, come soggetto di diritti, distinto dalle persone dei soci che la compongono.

Però non è dato d'ignorare d'altra parte la esistenza di diverse associazioni di fatto, anche per fini non religiosi, che pur non essendo persone giuridiche per finzione di legge, per non essere legalmente riconosciute, vivono non pertanto vita giuridica, ereditando, contraendo, acquistando per mezzo dei singoli associati.

In proposito è opportuno adottare le osservazioni di un chiarissimo giurista: « La differenza fra associazioni erette, ed associazioni non erette in corpo morale, non solo non ha nulla a che vedere con la legittimità od illegittimità della associazione, ma anche con la possibilità od impossibilità di acquistare e possedere.

« Possono acquistare e possedere così le une come le altre; ma il divario, quantunque sostanziale e produttivo di gravi conseguenze, sta solamente nel modo.

« L'associazione eretta in corpo morale ha unità giuridica patrimoniale separata dalla proprietà di ogni singolo associato.....

« Mancando invece l'erezione in corpo morale, non esiste il patrimonio dell'ente, ma avvi un condominio, per cui il patrimonio riposa *pro indiviso* sul capo dei singoli associati ».

In questa seconda ipotesi (ripete in altri termini la Corte) manca la personalità giuridica dell'associazione come ente, a sè stante, distinto dalle persone dei soci, che la compongono, ma non perciò rimane impedito ai singoli associati di acquistare e possedere nell'interesse comune di tutti.

Pertanto un'associazione non riconosciuta legalmente non può acquistare come persona collettiva, ma gli acquisti possono essere fatti da ciascuno degli associati, e quindi l'*arca comune* si impingua mediatamente, col mezzo cioè delle accresciute quote dei singoli, a cui pro rata si devolve l'acquisto.

Onde segue, che, se un testatore avesse inteso a disporre a favore di un'associazione, esistente soltanto di fatto, la disposizione devesi intendere in favore degli associati agli effetti della sua validità.

Ma nel caso in esame la testatrice Gattorno dispose proprio a favore dei singoli, cioè delle signore Carrega e Speranza, e non s'intende perchè quella disposizione dovrebbe essere nulla, ammessa pure la istituzione fiduciaria.

Per la disposizione contenuta nell'articolo 829 Codice civile, la fiducia è permessa quando non sia diretta a coprire una frode alla legge, quando cioè il testatore ricorra alla fiducia colla intenzione di fare indirettamente ciò che direttamente gli era vietato.

(vol. XII, pag. 82, 115, 193); Cass. Torino, 19 luglio 1900, Vescovo di Pavia c. Bellisonni (vol. XI, pag. 54) — Per la dottrina confr.: Gabba C. F. *Validità delle donazioni e dei lasciti fatti per interposta persona* (vol. XIII, pag. 204); Simoncelli V. *I testamenti a favore di persone ecclesiastiche e l'applicabilità dell'art 829 Cod. civile* (vol. XI, pag. 1-28); Corso Donati, *I membri delle soppresse corporazioni riuniti a vita comune e la loro capacità ad acquistare e ricevere per testamento o donazione* (vol. III, pag. 7-16); Fontana A., *Disposizioni a favore di Comunità religiose soppresse fatte per interposta persona* (vol. XVI, pag. 577).

Ad evitare tali possibili frodi, provvede il capoverso dell'articolo stesso, facultando chi vi abbia diritto a smascherare l'erede fiduciario, col provare che questo non è che persona interposta, chiamata dal testatore perchè segretamente consegni ad un incapace ciò che palesamente non gli sarebbe potuto dare.

Eccettuato il caso di frode alla legge, la prova della fiducia è vietata; imperocchè il nostro legislatore si è proposto di raggiungere un triplice scopo:

1° Rispettare i voleri del moriente, il quale siasi affidato alla fiducia di una persona, ritenuta da lui incapace di violare gli obblighi impostile;

2° Impedire che il testatore si servisse della fiducia come di un mezzo per trasgredire le disposizioni proibitive di legge, propriamente quelle riguardanti la incapacità di succedere;

3° Allontanare le controversie che sorgevano nell'antica giurisprudenza, tra la persona che dicevasi contemplata dal testatore e colui che era indicato nel testamento come erede fiduciario.

E di vero, ammettendo nel caso presente la istituzione fiduciaria, la medesima non potrebbe essere intesa nel senso che di nulla potessero profittare le eredi istituite, dappoichè esse fanno parte dell'Associazione delle Figlie di Sant'Anna, e se l'eredità come si assume fu dalla testatrice devoluta alla detta Associazione, vale a dire a tutti gli associati, per le interposte persone di due associate, ne seguirebbe sempre che queste pure ne dovrebbero profittare; e in conseguenza le medesime non sarebbero eredi soltanto apparenti, pel di cui mezzo siasi voluto frodar la legge, onde fare pervenire l'eredità ad un incapace.

Questa Corte ebbe già, fin dal 21 marzo 1891 in causa Buccelli Carones e Feroni, a pronunziare sulla quistione, e ritenne che ammesso pur anco una supposta associazione di fatto di religiosi, tacitamente formata per volontà ed opera di privati, la quale non ristabilisce per nulla la manomorta, non costituirebbe mai una persona giuridica, e perciò non potrebbe dirsi nè capace, nè incapace per gli effetti dell'articolo 829 Codice civile, quindi non sarebbe ammissibile una prova testimoniale diretta a dimostrare che con l'istituzione in eredi di due religiosi consociati siasi voluto favorire col loro mezzo una persona morale incapace di ricevere per testamento.

Siffatta sentenza, come ha ricordato il patrocinio delle appellanti, fu mantenuta ferma dal Supremo Collegio che con pronunziato 25 aprile 1892 confutò esaurientemente con maggiore dottrina ed autorità tutte le contrarie obbiezioni.

La legge 7 luglio 1866 e le posteriori di soppressione delle Congregazioni religiose e di enti ecclesiastici secolari, hanno soltanto negata la personalità giuridica alle corporazioni religiose, le quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesiastico; ma non hanno vietato le loro libere associazioni, come è permesso ad ogni altra classe di cittadini di associarsi per fini che non siano contrari all'ordine pubblico ed al buon costume. Onde le associazioni di religiosi, nelle quali non si riscontrassero i precennati caratteri di ecclesiasticità e di vita comune, possono pure conseguire la personalità giuridica a termini dell'art. 2 Codice civile: mentre quelle aventi tali caratteri non possono mai conseguirla; ma possono non pertanto vivere sotto le regole della comunione dettate dagli articoli 673 e seguenti detto Codice, non avendo tali associazioni fini contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.

Ad impedire che i beni si perpetuino nelle libere associazioni religiose succedute agli antichi enti morali, solo mezzo possibile in Italia sarebbe lo emanare nuova ed apposita legge relativa, a similitudine di quelle che in Francia si fecero e si stanno facendo, come avvertiva il Supremo Collegio.

Nè si obbietti che dovendo un membro di una associazione religiosa volgere a profitto da tutti i consociati i beni a lui pervenuti per donazione e

per testamento, e dovendosi successivamente da tutti i membri, dacchè il loro patrimonio, è per impegni morali e per la loro regola di comunità, vincolato a servizio perpetuo ed immutabile della stessa associazione o corporazione, si venga nel fatto a frodar la legge ricostituendosi in tal modo la manomorta.

Se questo fatto deriva, come ha osservato la stessa Corte Suprema dall'esercizio di due diritti essenziali dei cittadini, il possedere e l'associarsi, non lo si potrà rimuovere se non negando tali diritti, cioè correggendo la legge.

Adunque poichè la personalità giuridica dell'associazione non esiste, e per conseguire il fine precennato della conservazione perpetua del patrimonio comune, occorre una serie continua di liberi e volontari trasferimenti di proprietà dal singolo ai singoli associati, ne deriva evidente che la manomorta non possa più verificarsi, dappoichè una parte di quei beni va devoluta all'erario dello Stato per tasse di successioni. Non è invero da confondersi l'associazione libera con l'ente morale (che non esiste), il godimento dei beni in comune con la manomorta, l'inalienabilità con la non alienazione volontaria impostasi moralmente e non giuridicamente dai consociati, i quali sempre che volessero contravvenire ai vincoli morali troverebbero in loro favore l'articolo 681 Codice civile che dispone: « nessuno può essere costretto a rimanere in comunione ecc. ecc. ».

Inoltre se il donante o il testatore avesse potuto direttamente contemplare tutti i partecipanti di un'associazione religiosa, non designandola come convento o monastero (vale a dire come ente a sè stante, che non esiste nè può esistere quando avesse i caratteri di vita comune o di ecclesiasticità) perchè non potrebbe egli beneficare tutte quelle persone consociate, contemplando invece un singolo o singoli individui, conoscitori o ministri del suo vero intendimento a vantaggio di tutti gli altri? In conseguenza non si comprende a che possa servire la prova che una donazione o un lascito fatto a un frate o ad una monaca sia in realtà destinato a vantaggio di tutti i confratelli o di tutte le consorelle loro. Ma si obbietta dai fautori della contraria opinione, l'adottata forma della istituzione fiduciaria rende possibili ulteriori accordi fra i religiosi direttamente contemplati e la totalità dei loro confratelli, onde assicurare la conservazione dei beni, e la ulteriore loro trasmissione dei futuri membri ascritti alla religiosa società.

Siffatta obbiezione non regge, perchè la supposta possibilità non sarebbe contraria alla legge, una volta che non si potrebbe ricostituire la manomorta, dacchè il passaggio dei beni deve avvenire per successive disposizioni testamentarie o donazioni.

E di vero se ogni singolo religioso associato potesse mettere spontaneamente i propri beni in comunione con tutti gli altri associati, perchè non dovrebbero essi poter anche ricevere beni da una terza persona per dare loro la medesima destinazione?

Coloro i quali vogliono donare a congregazioni religiose o contemplarle nel testamento, non avrebbero davvero, allo stato della legislazione presente, bisogno di ricorrere a persone interposte, invece di contemplare direttamente tutti quanti i componenti attuali di dette congregazioni, non come ente morale, nè come giuridica unità, ma come totalità di soci, totalità di componenti una civile società.

Pertanto questo Collegio non può non repudiare la contraria opinione adottata specialmente dalle Corti di Cassazione di Torino e di Firenze e dalle Corti d'Appello di Perugia e di Venezia, nei pronunziati dei 19 luglio 1900, 2 marzo 1903, 14 settembre 1903 e 14 febbraio 1906, invocati dal patrocinio della signora Custo e che sono riportati nella raccolta del Foro italiano.

Omissis. Adunque se allo stato della presente legislazione non è proibito ai religiosi di associarsi (pur non potendo conseguire la personalità giuridica, quando vi si riscontrassero i caratteri

di vita comune e di ecclesiasticità) e di mettere in comune beni propri o beni a ciascuno pervenuti per donazione o per successione, rendesi manifesto che l'articolo 28 della legge 19 giugno 1873, non possa riferirsi alle nuove associazioni di fatto non aventi personalità giuridica, e che il detto articolo non sia che il complemento dell'articolo precedente 27, che riflette gli enti conservati, come si desume dalla discussione innanzi al corpo legislativo intorno a questi articoli.

Nè si osservi in contrario, che se si fosse inteso con l'art. 24 di riferirsi soltanto agli enti di cui nel precedente articolo 27, si sarebbe detto più naturalmente « in frode delle incapacità stabilite nel precedente articolo ».

A ciò si potrebbe rispondere, che se il legislatore avesse voluto riferirsi anche alle future associazioni che si fossero potute ricostituire soltanto di fatto, le avrebbe vietate. E non vi sarebbe ora la tanto dibattuta quistione.

Omissis. Va rammentato che sono ormai postulati costanti di dottrina e giurisprudenza, che a costituire l'ente ecclesiastico, e con ciò il patrimonio ecclesiastico, non basti la sola Bolla Vescovile o Pontificia, che autorizza la fondazione dell'Ente, ma occorra la erezione in titolo mediante la quale i beni diventano sacri e spirituali; e quindi che non si abbia carattere ecclesiastico, che importi vita comune, se non quando si trovi nel titolo di fondazione la erezione canonica derivante dall'autorità del Pontefice.

Quindi per riconoscere se l'istituto di cui si tratta sia o no colpito dalla soppressione ordinata dalla ripetuta legge 7 luglio 1866, devesi determinare la natura del medesimo, prendendo principalmente per guida l'atto di fondazione o di costituzione, che la signora Custo ha presentato in appello.

E manca il carattere ecclesiastico nella Congregazione delle Figlie di S. Anna, la quale non ha se non uno scopo caritativo e di beneficenza, come attendere all'istruzione ed educazione di fanciulle povere, assistere gl'infermi e prestare la loro opera negli ospedali. Le pratiche religiose devono perciò considerarsi come ornamento accessorio, o come mezzo per meglio raggiungere lo scopo di carità.

È d'altronde risaputo che la vita comune nel senso della legge di soppressione, non consista nella semplice comunione di tetto, vitto ed interessi, ma si richieda per essa che i consociati debbano coattivamente vivere in comune, nulla proprio avere o ritenere, che il patrimonio spetti esclusivamente all'Ente morale, e che la personalità giuridica individuale scompaia per essere assorbita o rappresentata dall' Ente stesso.

Manca perciò tale carattere se gli associati, come nella specie, possono volontariamente uscire dalla comunione, ritornando in possesso di quanto ciascuno abbia portato alla Congregazione.

Di certo, accordi e patti di convivenza vi devono essere, ma se sono soggetti a poter essere disciolti, come i patti di qualunque società civile, in tal caso la legge non sottopone simili congregazioni a soppressioni.

La regola, così insegnava il Supremo Collegio di Roma, comune sì agli ordini, sì alle Corporazioni e Congregazioni religiose consiste, come è noto, nella emissione dei tre voti solenni ed assoluti di castità, di obbedienza e di povertà, oltre la speciale che diversifica una Corporazione o Congregazione religiosa dall'altra.

Ora dall'estratto per notar Tranquillino, delle costituzioni dell'Istituto delle Figlie di S. Anna, si desume che queste non professano voti solenni, per i quali si dovrebbero dire morte al secolo, quasi non appartenessero più alla vita presente e terrena, ma avessero già cominciato a vivere per l'evo futuro o sopramondano perdendo, non solo ogni diritto di proprietà di cittadinanza e di famiglia, ma perfino l'uso delle ingenite prerogative della libertà e della volontà.

Professano invece voti semplici sempre revocabili, conservando il dominio

così detto radicale dei propri beni e cedendone solo l'amministrazione, l'uso e l'usufrutto dell'Istituto, quale cessione però è sempre ed ogni tempo revocabile.

Pertanto non si tratta nel caso in esame d'una corporazione soppressa e non riconoscibile nello Stato: in conseguenza pure ammettendo la contraria opinione, che ritiene applicabili le disposizioni dell'articolo 829 capoverso Codice civile e dell'articolo 28 della legge 19 giugno 1873 alle Corporazioni religiose non riconoscibili nello Stato a termini dell'articolo 1 della legge 7 luglio 1866, la stessa applicabilità neanche potrebbe aver luogo nella specie attuale, perchè non riscontrandosi i caratteri di ecclesiasticità e di vita comune in senso canonico, l'Istituto delle Figlie di S. Anna sarebbe riconoscibile, e sarebbe quindi valida la disposizione testamentaria della signora Gattorno, qualora fosse fatta a favore del detto Istituto per le interposte persone delle eredi nominate, come sostiene la signora Custo.

Appello di Palermo

6 luglio 1906.

Borsellino c. *Vadalà e Bentivegna.*

Testamento — Monaca — Legge canonica — Liberalità per interposta persona — Prova — Ammissibilità — Corporazione religiosa soppressa.

Le circostanze che il testamento sia stato fatto in un monastero da testatrice monaca in favore di monache, alle quali per legge canonica è interdetto acquistare in nome proprio e nel loro personale interesse, provano che la liberalità fu disposta per interposta persona a favore dell'ente (monastero) soppresso (1).

È ammissibile la prova che la istituzione od il legato sia fatto per interposta persona a favore di una corporazione religiosa soppressa (2).

Omissis. Il Tribunale riproduce antichi sofismi vittoriosamente combattuti nella legislazione francese, dalla giurisprudenza e dai più eminenti giureconsulti, tra i quali basta il nome di Laurent. Le leggi del 1866, 1867, 1868, 1870 e 1873 han provveduto alla soppressione delle corporazioni religiose, alla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici, alla liquidazione dell'asse ecclesiastico, alle pensioni ed assegnamenti ai membri delle corporazioni religiose ecc., nell'interesse pubblico e delle famiglie, per impedire la manomorta e restituire i beni alla libera circolazione, e per chiudere quell'immensa voragine, tenuta aperta non dalla vera religione, ma dalla superstizione o dall'inganno, nella quale, per mille rivi, andavano a fluire e perire i risparmi ed i prodotti di lungo lavoro, disseccando le fonti della ricchezza individuale e privata, e depauperando le famiglie, e per ricacciare nel lavoro una numerosa classe di oziosi e parassiti.

Ora, se lo Statuto, in omaggio alla libertà individuale, permette le associazioni, le leggi di soppressione vietano alle associazioni religiose la costituzione diretta od indiretta di quel patrimonio immobiliare comune che col fatto ripristina la manomorta e gli enti ecclesiastici soppressi. Quelle leggi non hanno inteso, certamente, sopprimere dei nomi, ma colpirono quegli enti nella sostanza e nella funzionalità loro; e se non poterono nè possono, per la indipendenza della Chiesa dallo Stato e viceversa, colpire la funzione puramente religiosa, ben potevano, per la potestà che ha lo Stato su tutto il patrimonio nazionale, provvedere in ordine ai beni. La libertà di associarsi non può quindi sorpassare il limite dove incontra il divieto della legge; se tale limite è sorpassato, simulandosi nomi e qualità ed acquistandosi per interposta persona, l'acquisto è nullo perchè fatto contro il divieto ed in frode di una legge di ordine pubblico.

(1-2) Confr. in senso contrario la sentenza della Corte d'appello di Roma 11 dicembre 1906 riportata a pag. 115 del presente numero.

Un altro sofisma è la distinzione tra persona incapace e persona inesistente. Si dice: la corporazione religiosa rimasta in un ex monastero o luogo qualunque non è riconosciuta dalla legge e deve considerarsi come inesistente; perciò la potestà civile non può ingerirsi negli atti di quella corporazione.

Veramente la premessa e l'illazione sono false. La riunione di più persone fisiche con vincolo di comunità è un fatto che esiste, ed esiste come ente di fronte alla legge ecclesiastica. Perciò di fronte alla legge civile non può avere altro nome che quello di incapace. Ed infatti, con quale nome o parola la legge potrebbe designare tale comunità? Dovrebbe scendere in un elenco tassativo e lungo, sia degli enti soppressi, sia degli incapaci indicati nel Codice civile.

La legge civile (art. 1106) dichiara incapaci generalmente tutti coloro ai quali la legge vieta determinati atti: e l'art. 1458 dice che non possono comprare o vendere coloro ai quali la legge lo vieta: l'art. 829 capov. in relazione all'art. 833 dichiara nulle le disposizioni a favore d'incapaci e fondazioni vietate, anche se fatte per l'interposta persona. Tutte le disposizioni della legge civile concorrono a proclamare la nullità delle disposizioni testamentarie e della donazioni a favore di associazioni religiose soppresse, che ci sono indicate colla parola incapaci, ed in modo generico per coloro che non possono succedere, non possono compiere, od in qualsiasi modo ricevere (articoli cit. e art. 1053, 1055).

Osserva infine che l'art. 28 della legge 19 giugno 1873 ha carattere generale, e non è un riferimento all'art. 27. L'art. 27 dice: « Gli enti della presente legge eccettuati dalla soppressione ordinata dalle leggi di cui nell'art. 1, non potranno per nuovi acquisti accrescere l'attuale loro patrimonio ». Questa disposizione è completa nel suo concetto, nel rapporto degli enti conservati, poichè vi è il formale divieto degli acquisti, i quali, se si facessero per interposte persone, sarebbero in frode alla legge, e per ciò solo ogni prova sarebbe ammissibile. Ed in ogni caso il divieto troverebbe l'ausilio delle sanzioni contenute negli art. 829 capov., 1053, 1055, 833, 1455 Cod. civile. L'art. 28 invece si riferisce a tutte le incapacità stabilite dalle leggi per enti ecclesiastici, leggi che nell'art. 1 della legge 19 giugno 1873 sono specificatamento enumerate. Il tenore dell'art. 28 non lascia dubbio su ciò, che cioè esso non sia una disposizione complementare dell'art. 27, ma riguardi tutte le leggi di soppressione, e tutti gli enti soppressi. Esso è così formulato: « art. 28: Saranno nulle le disposizioni ed atti fatti in frode delle incapacità stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siano simulati sotto la forma di contratto oneroso, o fatti sotto nome d'interposte persone ». Quest'articolo ha inteso eliminare ogni equivoco o sottigliezza, e fare in modo che la legge di soppressione abbia una reale effettuazione nell'interesse pubblico e delle famiglie, e non sia la soppressione di nomi lasciando intatte le cose. Infine è argomento che da sè si confuta, la circostanza che i beni acquistati da membri della comunità, come singoli, sono soggetti alla tassa di successione, la quale in periodo non lungo rimette il valore dei beni in circolazione, ed impedisce la manomorta. La tassa di successione è generale e grava su tutti i cittadini, e non ha nessun nesso con i fini della soppressione: e se bastasse la tassa di successione ad impedire la manomorta ed ottenere i non pochi altri fini delle leggi di soppressione, non occorreva affaticarsi tanto per fare quelle leggi, bastando sottoporre a tasse periodiche i beni degli enti soppressi.

Appello di Catania.

30 marzo 1904.

Pres. Roberti P. — *Est.* Viva.

Arcivescovo di Catania c. *Finanze.*

Asse ecclesiastico — Messe di suffragio — Legge 15 agosto 1867, art. 1 — Ente autonomo — Estremi — Donazione cum onere.

Perchè l'onere della celebrazione di un determinato numero di messe in suffragio dell'anima, contenuto nella donazione fatta ad un ente conservato, possa dirsi colpito da soppressione, è necessario che dia luogo ad un ente morale, o ad una fondazione, e si sostanzi quindi o in un patrimonio proprio e per sè stante, costituito da un distacco materiale di beni, o in un vincolo reale sui beni donati (1).

Non basta all'uopo a costituire tale vin-

(1-4) Un caso frequentemente sottoposto all'esame delle nostre Corti è questo: se la donazione di alcuni beni fatta da un ente conservato, coll'onere dell'impiego del loro reddito nella celebrazione di un determinato numero di messe di suffragio, e col vincolo della inalienabilità, dia luogo ad un ente autonomo soppresso dalla legge 15 agosto 1867, oppure resti una semplice e valida donazione *cum onere*.

A risolvere agevolmente la quistione occorre anzitutto chiarire quali istituzioni il legislatore volle effettivamente sopprimere. Tale volontà emerge dal complesso delle disposizioni colle quali il legislatore ha regolato questa materia; dagli articoli 831, 833 e 1075 Cod. civ., dall'art. 28 della legge 7 luglio 1866, dagli articoli 1 e 5 della legge 15 agosto 1867 e dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890. Emerge chiaramente da tali articoli che il legislatore volle sopprimere, in odio alla manomorta, non le semplici pratiche di culto, ma le *fondazioni*, quegli istituti cioè, che importino un vincolo reale perpetuo sui beni del fondatore, sottraendoli perpetuamente al libero commercio.

Tale vincolo reale perpetuo è quello appunto che costituisce il carattere dell'*autonomia*, posto dagli autori come requisito essenziale degli enti soggetti a soppressione, e che tante discussioni ha sollevato nella dottrina e nella giurisprudenza. Ma tali discrepanze, come ha giustamente osservato il prof. Simoncelli nella sua monografia « Ancora sui legati di culto » *(Foro Ital.*, 1900, II, 360), sono derivate da una malintesa interpretazione della legge, in quanto si è preferito risolvere i casi controversi più con criteri subbiettivi di opportunità pratica che con quelli obbiettivi dedotti dalla legge stessa. Il legislatore ha voluto sopprimere la manomorta, dunque la legge dovrà applicarsi là dove si riscontrerà un vincolo reale perpetuo che si risolve o in diritto reale di godimento, ogni volta che la disponibilità della cosa immobile venga giuridicamente e perpetuamente limitata, o in diritto di garenzia reale, nel caso che l'immobile venga ipotecato a favore dell'opera di culto. Il Simoncelli « Sui legati di culto », (Questa Rivista anno 1898, 29) sostiene infatti che per l'autonomia non basti nemmeno il vincolo reale dell'ipoteca, ritenendo che esso non implichi l'inalienabilità della cosa, e non la inceppi quindi nella manomorta. Tale quistione si presenta però molto discutibile, potendosi osservare col Chironi *(Questioni di dir. civ.*, I, 481) che l'ipoteca. per quanto non tolga alla cosa la commerciabilità, pure ne sminuisce per sempre il valore, rendendone più difficili le disposizioni, e ripresentando sotto diverso aspetto la manomorta con tutti gli inconvenienti cui appunto il legislatore volle fuorviare. Le stabilità del vincolo non vien meno con la facoltà del debitore di redimere ogni prestazione annua perpetua, perchè tale facoltà non esclude punto la *possibilità* della perpetuità del vincolo, ed è bastata certamente questa sola possibilità a richiamare gli scrupoli del legislatore.

In questo senso si è spiegata la più autorevole dottrina e la prevalente giurisprudenza odierna, quantunque non manchi una larga giurisprudenza la quale sostiene ora la teoria secondo la quale per l'autonomia basti *l'obbligatorietà* dell'onere, ora la teoria secondo la quale basti per l'autonomia che i capitali e le rendite siano *tutti* da erogarsi a scopo di culto.

Ma evidentemente sia l'una che l'altra teoria oltrepassano i limiti segnati dalla legge e vagano nell'arbitrio. Con la prima si confonde l'*autonomia* voluta dalla legge con l'*obbligatorietà* dell'onere, e si dimentica che la legge non solo rispetta ma anche crea obblighi personali e perpetui, come quelli contemplati negli art. 28 della legge 1866, 5 della legge 1867 e 91 della legge 1890; con la seconda si viene all'assurdità che l'impiego della totalità dei capitali e delle rendite valga a trasformare l'onere di culto personale in un ente autonomo, dimenticandosi che per l'autonomia occorra l'esistenza di un vincolo *reale*, e che se l'obbligazione è personale quando si debbono erogare in parte i capitali e le rendite, non può che restare personale anche nel caso che capitali e rendite si debbano erogare nella loro totalità. Senza dire che con questa teoria si ma-

colo reale, il vincolo d'inalienabilità dei beni, contenuto nella donazione (2).

E' quindi semplice donazione cum onere, *esente da soppressione quella in cui l'onere delle messe è apposto come semplice obbligazione personale del donatario* (3).

Tale donazione non presuppone il vantaggio economico del donatario, molto più quando questo sia un ente morale, che tende ad un fine sociale, il quale può meglio esplicarsi mediante la disposizione in suo favore (4).

---

nomettono i principii generali di diritto, secondo i quali anche quando nessun vantaggio materiale ritragga il legatario o il donatario del legato o dalla donazione, egli non perde tale qualità giuridica, per tutti gli effetti del legato o della donazione; nè si tien conto pella circostanza che nel caso di ente conservato, il vantaggio può essere anche: o quello morale, quando l'indole dell'onere collimi con lo scopo dell'ente, o quello economico indiretto, quando l'ente con l'adempimento dell'onere viene a compiere quelle funzioni che senza di esso avrebbe dovuto egualmente compiere con mezzi propri, come nel caso di messe.

Chiarito il concetto dell'autonomia, riesce facile dimostrare come la donazione di alcuni beni fatta ad un ente conservato (parrocchia), con l'onere della celebrazione di annue messe di suffragio, o col vincolo della inalienabilità, non dia luogo ad un ente autonomo. Basti difatti rilevare che nella specie i beni sono donati non all'ente, ma alla Parrocchia, nel patrimonio della quale vengono incorporati, e che l'onere consistente nell'impiego del reddito degli stessi beni nella celebrazione delle annue messe non è garentito da ipoteca, per venire alla conseguenza che manca quella limitazione alla disponibilità della cosa, quel vincolo reale, a favore dell'ente, senza di cui non é concepibile l'autonomia.

Certo che non potranno surrogare tale limitazione o vincolo reale nè la *volontà* del pio disponente, nè la circostanza che venga impiegato tutto il reddito (come si è dimostrato più sopra), nè le varie modalità che possono accompagnare l'atto di donazione.

Per lo spirito della legge di soppressione debbono intendersi colpite quelle sole istituzioni che di fatto, obbiettivamente considerate, presentano l'inconveniente della manomorta. Così dato che il pio disponente abbia voluto creare una vera e propria cappellania, e viceversa non abbia distaccato a vantaggio dell'opera di culto nessuna parte dei propri beni, nè costituito alcuna rendita garentita da ipoteca, non può parlarsi di soppressione, perchè la natura giuridica di un istituto dipende non dal concetto di chi lo pose in essere, ma dalla sua essenza e contenuto giuridico. Così pure non vale che nell'atto di donazione sia apposta la clausola del divieto dell'alienazione dei beni donati, perchè evidentemente tale divieto non può che esercitare la sua efficacia solamente rispetto alla donazione, e non rispetto all'opera di culto, non creando nessun rapporto reale tra l'opera stessa e i beni. Con o senza tale divieto, l'obbligazione del donatario di dare adempimento all'onere di culto, resta sempre personale, come emerge dalla circostanza che nessuna azione potrebbe esercitare il rappresentante dell'opera per impedire che il donatario violi il patto del divieto, alienando i beni: non può quindi concepirsi come per effetto di tale clausola sorga quel vincolo reale perpetuo a favore dell'ente, senza del quale, ripetiamolo, non è concepibile l'autonomia. Così infine non vale che il pio disponente abbia costituito un diritto al patronato attivo o passivo, indicato l'altare dove si dovrebbero celebrare le messe, ecc., perchè queste sono semplici modalità, che non possono certamente alterare la natura giuridica dell'onere di culto, e trasformarlo da personale in reale. La Corte d'appello di Catania risolve con vero discernimento la tanto dibattuta quistione. Ritiene *personale* l'obbligazione della parrocchia donataria, essendo stati i beni assegnati non all'opera di culto ma alla stessa parrocchia, nel patrimonio della quale vennero incorporati, ed essendo stato imposto l'onere dell'impiego delle rendite dei detti fondi nella celebrazione delle annue messe senza garenzia ipotecaria; ritiene pertanto salvo tale onere dalla soppressione, e conseguentemente ritiene che la disposizione in esame costituisca una semplice e valida donazione *cum onere*. Non si è lasciata la Corte influenzare nè dai precedenti della stessa Corte, nè dall'autorità di una non ancora ripudiata giurisprudenza della Suprema Corte di Roma, lasciandosi esclusivamente guidare dai più razionali criteri suggeriti dal progresso scientifico; onde ha fatto opera meritevole di plauso.

Tanto più quando si consideri che ci troviamo di fronte ad una odiosa legge restrittiva del diritto di proprietà, ed è sacrosanto dovere quello di cercare di mettere un freno alla tendenza di alcune Corti di esorbitare i veri confini della legge in base a subbiettivi apprezzamenti economici e personali sentimenti religiosi.

Confr. per la dottrina: — Scaduto, Dir. Eccl., I, § 13 — Schiappoli, Man. del Dir.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato.

(Sezione IV)

Udienza 14 dicembre 1906.

Pres. Bonasi P. — *Est.* Sandrelli.

Ministero del Tesoro c. Opera pia israelitica di carità in Reggio Emilia.

Giustizia amministrativa — Riunione di ricorsi — Inabili al lavoro — Contributi a carico delle Opere pie — Beneficenza speciale — Soccorso agli infermi poveri — Soccorsi in casi straordinari.

Data l'identità dei contendenti, del provvedimento impugnato e delle questioni da risolvere, può ordinarsi la riunione dei due o più ricorsi per definirli con unica decisione.

Hanno carattere di beneficenza specifica, e sono come tali esenti dal contributo pel mantenimento degli indigenti inabili al lavoro, le rendite di un'Opera pia destinate al soccorso degli infermi poveri, fornendo loro l'assistenza medico-chirurgica, i medicinali, ecc., comprese anche le spese per la sepoltura dei cadaveri (1).

Sono invece spese di beneficenza generica, soggette al contributo anzidetto, quelle destinate a soccorsi straordinari pei poveri israeliti in casi eccezionali, sebbene non in stato d'infermità (2).

La Sezione, ecc, *(Omissis)*.

In diritto. — Attesochè tanto il ricorso proposto dal Ministero del Tesoro, quanto l'altro prodotto dall'Opera pia israelitica di carità di Reggio Emilia impugnano per fini diversi, ma sempre sotto il profilo della violazione delle medesime disposizioni legislative e regolamentari, la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Reggio che pronunziò sul reclamo della Pia opera contro la deliberazione dell'Intendente di inanza di quella provincia, 16 ottobre 1901, relativa al contributo per la spesa di mantenimento di indi-

---

Eccl. II, § 620 segg. — Ruffini, Note al Tratt. Friedberg, pag. 697 e segg. — Tiepolo, Leggi eclces. annot. pag. 230 segg. — Pacifici Mazzoni, Succ., n. 219 segg. — Losana, Succ. test., 534 — Lomonaco, Istit. III, 193 — Paoli, Succ. test., pag. 390 — Magni, Dir. pubbl. eccl., 249 — Chironi, Quistioni di dir. civ. I, 434 — Ascoli, Trattato delle donaz., § 35 — Giorgi, Persone giur. VI, 68 segg. — Simoncelli, Sui legati di culto, in questa Rivista, anno 1898, 29 — Id., Ancora sui legati di culto, nel Foro Ital., 1900, 2, 360 — Bertolotti, Il parroco ital., p. 100 segg. — Fadda, Legato modale e fondazione, nel Filangieri, XXI, n. 3 e 4 — I lasciti a parroc. e fabbric., in questa Rivista, Vol. VI, 73 segg. — Filomusi Guelfi, Le disposiz. per l'anima, nella Riv. Ital. per le scienze giur., I, 1886, 47 segg. — Bianchi, Nota in questa Rivista, Vol. III, p. 215 — Bianca Papa, La Cappellania — Gastaldi, Due parole sui lasciti in suffragio dell'anima — Bozzo, Il carattere di autonomia e gli enti eccles. soppressi, nella Temi Gen. 1903, 149 — Moia, L'ente auton. a scopo di culto e la legge di liquid. dell'asse eccles., nel Filang, 1901, 241 — In questa Rivista, Cappellania, ente autonomo, legato sub modo. 1902, 129 — Scandurra Sampolo, Sui legati di culto, nel Notariato ital. 1904.

Confr. per la giurisprudenza, in senso contrario, la sentenza del Tribunate di Palermo in data 19 dicembre 1906, (Vol. in corso, pag. 50) con la nota di richiami; in senso conforme la recente sentenza della Cassazione di Roma 26 febbraio 1907, Sparacio c. Finanze a pag. 100 del presente fascicolo.

Avv. Ernesto Lanzerotti.

(1-2). Confr. sui caratteri distintivi fra la beneficenza generica e la beneficenza specifica, agli effetti di cui all'art. 81 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza, vale a dire del contributo delle opere pie pel mantenimento degl'indigenti inabili al lavoro la precedente decisione della stessa Sezione 19 maggio 1905, Congregazione di Carità di Erbè c. Intendeuza di finanza di Verona (Vol. XV, pag. 488).

genti inabili al lavoro; e ciò posto la identità dei contendenti, del provvedimento impugnato e delle questioni da risolversi, consiglia la riunione dei ricorsi medesimi, affinchè questi siano congiuntamente esaminati e con unica decisione definiti.

Attesochè in ordine al ricorso del Ministero del tesoro non è luogo a soffermarsi sulla obbiezione preliminare, con la quale la inammissibilità del ricorso medesimo è stata eccepita dalla Pia opera, perchè tale obiezione, consistente soltanto in un generico e nudo accenno di asserte irregolarità di notificazione, non trova alcun substrato nelle risultanze degli atti della contestazione.

Attesochè la Sezione, prescindendo da ogni indagine sulla attendibilità del primo motivo del ricorso del Ministero, riflettente la dedotta inammissibilità del reclamo della Pia opera dinanzi alla Giunta, per tardiva produzione di documenti, ravvisa meritevole di considerazione il secondo motivo del ricorso, col quale il Ministero attaccando nel merito la decisione dei primi giudici, denunzia da questa violati ed erroneamente interpretati l'art. 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, e gli art. 16, 17 e 18 del Reale Decreto 19 novembre 1889, n. 6355.

Trattasi di vedere, se le rendite della Pia opera israelitica, siano tutte quante destinate a scopi di beneficenza specifica, per guisa da sfuggire alla assoggettabilità al contributo giusta il disposto dell'art. 81 della succitata legge o se una parte di esse rendite sia erogabile ed erogata per fini di beneficenza generale, nel qual caso lo stesso articolo di legge impone ai pii istituti l'obbligo di concorrere in proporzione dei loro averi alla spesa di mantenimento degli indigenti incapaci di procurarsi col lavoro il sostentamento necessario alla vita.

Su questo proposito la Giunta provinciale amministrativa considerò che pei concetti resultanti dalle tavole di fondazione, riprodotti nell'art. 2 dello statuto organico della Pia opera, approvato col Reale Decreto 30 giugno 1864, le rendite del Pio ente sono destinate a soccorrere i poveri israeliti di Reggio, in stato d'infermità, e più specialmente a sopperire alle spese di medicinali, medici, chirurghi, assistenti ed alle spese di tumulazione dei cadaveri. Data questa specifica finalità delle spese, rettamente la Giunta attribuì alle medesime il carattere di beneficenza speciale, che esclude la loro apprendibilità pel concorso nel mantenimento degli indigenti.

Vuolsi peraltro notare che il suaccennato art. 3 dello statuto nella lettera *c* dispone che la Opera pia ha pure per fine « di accordare in casi eccezionali, straordinari soccorsi ai poveri israeliti di Reggio, sebbene non siano in stato d'infermità »; e di fronte a tale disposizione non può essere riconosciuta esatta la affermazione che di tutte le rendite del pio istituto debbasi operare la erogazione ad esclusivo scopo di beneficenza speciale, mancando nella disposizione stessa gli estremi di una determinata condizione dei poveri da sovvenirsi e della peculiare natura e forma del soccorso da apprestarsi.

Che il fine, di cui si parla nella lettera *c* dello statuto, non rientri fra quelli che sono proprii della beneficenza specifica, neppure la Giunta provinciale disconobbe, nè lo avrebbe potuto, ma essa ritenne che quanto è disposto dalla parte ora ricordata dell'articolo 2 « nulla toglie al carattere precipuo ed essenziale degli scopi cui debbono essere destinate le rendite, carattere che resta pur sempre specifico e non soggetto ad onere di mantenimento di indigenti ». — La Giunta considerò inoltre che « non avendo la Intendenza fornito la prova che nell'esercizio 1894-1895 vennero erogate somme a questo scopo subordinato ed eccezionale, deve presumersi che tutte le rendite siano state erogate nel modo normale e secondo i fini più essenziali, come risultano dalle tavole di fondazione ». E concluse che per questo,

l'Opera pia deve quindi essere esonerata da ogni carico ».

Di questi due argomenti, l'uno di diritto, l'altro di fatto, nessuno si presenta fondato. Non è fondato il primo, perchè l'accenno alla eccezionalità dei casi, in cui siano da distribuirsi sussidi ai poveri reggiani anche non infermi, non esclude, come già si è avvertito, che questi per la loro essenza esulino dal campo della beneficenza generica. Potrà dirsi che una parte minima delle rendite in relazione alle ordinarie finalità dell'ente sia quella erogabile per beneficenza generica; ma la maggiore o minore entità dei redditi erogabili ed erogati ed anche la straordinarietà dei casi in cui la erogazione sia consentita e sia avvenuta, non valgono a cambiare la giuridica indole e figura della funzione benefica. E quindi per la parte, anche esigua, delle rendite, che in conformità alla norma statutaria abbia servito per elargizioni a poveri non affetti da infermità, a lenimento di non precisati bisogni, non può accettarsi la conclusione alla quale venne la Giunta, il di cui ragionamento è giusto e legale soltanto per quanto si riferisce agli scopi principali della pia opera. Non è poi fondato il secondo argomento ritenuto in fatto dalla Giunta, perchè dagli esibiti bilanci dell'Opera pia per gli anni 1894 e 1895 resultano distintamente inscritte nel capitolo sesto deldell'uscita le spese di provvista di carne e di medicinali in L. 1350 per il primo e di L. 1400 pel secondo di detti esercizi e nel capitolo ottavo le spese di sussidi in genere ai poveri, in L. 2000 per il 1894 ed in L. 2400 pel 1895; ed anche queste ultime somme figurano nella sezione delle spese ordinarie. Lo che dimostra non solamente che anche ai sussidi in genere fu volta l'opera caritatevole del pio istituto, ma che questa forma di beneficenza generale, che secondo lo statuto avrebbe dovuto essere eccezionale e straordinaria, nel fatto divenne non solo ordinaria, ma prevalente.

Attesochè le premesse considerazioni e constatazioni conducono a ritenere che legalmente e giustamente fu dall'Intendente di finanza, imposta alla pia opera israelitica di carità di Reggio Emilia per la quota di L. 859,89 l'onere del rimborso della spesa, dall'erario anticipata pel mantenimento di indigenti inabili al lavoro per gli anni 1894 e 1895, ognorachè l'importo della detta somma, domandata a titolo di contributo in una spesa obbligatoria per legge è inferiore a quello delle somme destinate a beneficenza generica, secondo le risultanze dei suaccennati bilanci.

Attesochè si impone pertanto l'accoglimento del ricorso del Ministero del Tesoro ed il conseguente annullamento della decisione della Giunta provinciale amministrativa, in quanto essa con lo avere esonerato il pio ente dal contributo fece non esatta applicazione delle summenzionate disposizioni della legge 30 giugno 1889 e del reale decreto 19 novembre 1889.

Attesoc è le ragioni sopra espresse bastano a dimostrare la inattendibilità dell'altro ricorso, cioè di quello, col quale la Pia opera israelitica di carità contesta che al contributo siano assoggettabili le rendite del legato Smeraldo Tedeschi, dalla Pia opera amministrato, destinate a beneficenza *generica*.

Osservò su questo punto la Giunta provinciale che l'articolo 3 dello statuto organico del detto legato, approvato col reale decreto 30 giugno 1881, designa per quali scopi debbono essere erogate le rendite annuali del legato medesimo, e che, mentre gli scopi enunciati nelle lettere da *a* a *g* dell'articolo suaccennato hanno manifestato carattere di beneficenza specifica, perchè in ciascuna di quelle lettere sono determinati il modo e la condizione particolare in cui debbono trovarsi i poveri da beneficarsi, allo incontro ha carattere di beneficenza generica lo scopo indicato nella lettera *h*, ove è detto che le rendite del legato servono anche a soccorrere « coloro che, senza avere l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovano in istato di

miseria comprovata e pubblicata notoria, purchè senza colpa o delitto ». Invano la ricorrente Opera pia israelitica di carità si studia di combattere l'esatto apprezzamento della Giunta, poichè l'assenza di qualsiasi distinzione o limitazione intorno alla forma ed alla finalità dei soccorsi, stabilisce quel concetto di generalità, che, secondo l'articolo 81 della legge 30 giugno 1889, serve a rendere assoggettabili i redditi delle istituzioni di beneficenza all'onere del concorso pel mantenimento degli indigenti. Nè una distinzione o limitazione, quale è necessaria a far sorgere la giuridica figura della beneficenza specifica, può desumersi, come la ricorrente Opera pia di carità vorrebbe sostenere dalla clausola che sono da beneficarsi coloro che sono in stato di miseria, purchè senza colpa o delitto, ognorachè l'essersi serbato immune da colpa o da delitto non costituisce una condizione speciale, ma è normale requisito doveroso per tutti.

Attesochè il ricorso della Pia opera deve essere per ciò respinto.

Attesochè ragioni di equità consigliano a compensare le spese.

Per questi motivi la Sezione, previa unione dei due ricorsi, proposti l'uno dal Ministero del Tesoro e l'altro dall'Opera pia israelitica di carità di Reggio Emilia contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Reggio Emilia, 15 luglio 1904, pubblicata il 25 febbraio 1905, accoglie il primo dei detti ricorsi e respinge il secondo.

Corte dei Conti

15 gennaio 1907.

Congregazione di Carità di Albugnano c. Ronco.

Gestione — Tesoriere di Congregazione di carità — Rendita pubblica — Aggio.

Non è dovuto l'aggio sullo incasso della rendita pubblica di proprietà della Congregazione di carità quando non sia stato pattuito.

Attesochè la questione sollevata dallo appellante si risolve nel vedere se esista una speciale convenzione fra il Rocco e la Congregazione di Carità, che faccia eccezione alla regola della gratuità del servizio di cassa stabilita dalle leggi e dai regolamonti per l'esattore che abbia ufficio di tesoriere, nel qual caso solamente la giurisprudenza della Corte, riconoscendo che il patto fa legge fra le parti, ha ammesso il diritto dell'esattore all'aggio sulle riscossioni appartenenti al servizio di cassa.

Che fra l'esattore Ronco e la Congregazione di Carità non intervenne contratto di sorta, ma una nomina all'ufficio di tesoriere conferitagli per deliberazione 18 dicembre 1900 confermata con altra del 9 marzo 1903, entrambe in atti, coi doveri stabiliti dalle vigenti leggi e con l'aggio per ogni cento lire di riscossione, convenuto per la esattoria.

Che fra i doveri imposti all'esattore dalle vigenti leggi e dai regolamenti, havvi quello che l'obbliga a disimpegnare le funzioni di tesoriere degli Istituti di pubblica beneficenza (articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972) quando credano di affidargliele, e quelle ancora di compiere gratuitamente il servizio di cassa (art. 8 dei capitoli normali, approvati pel decennio 1902-1912).

Che la esazione della rendita pubblica non richiedendo cure nè spese di riscossione, appartiene di certo al servizio di cassa, epperciò ben giudicò il Consiglio di prefettura nel dire non dovuto l'aggio al tesoriere per questo titolo.

Che non essendosi costituita in giudizio la Congregazione appellata, le spese nei rapporti dello appellante, possono dichiararsi compensate.

Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.

Parere 25 novembre 1905.

Congregazione di carità di Castelfranco dell'Emilia.

Opere pie — Autorizzazione a lite — Condizioni — Ammissione al gratuito patrocinio.

Non può meritare censura la condizione apposta da una Giunta prov. amm. all'autorizzazione data ad un'Opera pia a stare in giudizio, e tanto più per appellare da una sentenza di prima istanza ad essa sfavorevole, di ottenere prima dell'interposizione dell'appello il beneficio della gratuita clientela.

La Sezione *(omissis)* ha considerato: Che tale condizione oltre all'essere conforme allo spirito dell'art. 25 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nel soggetto caso esso era consigliata dalla circostanza della soccombenza della Congregazione in prime cure. Nè regge l'addebito che la Giunta prov. amm. debba in materia di autorizzazione a stare in giudizio, anzi come nella fattispecie, ad appellare, pronunciarsi sempre definitivamente, prescindendo dal giudizio delle Commissioni del patrocinio gratuito, dappoichè è evidente come potendo darsi che a far parte di qualche Giunta prov. amm. non entrino avvocati o procuratori esercenti, pratici di liti e di questioni legali, la Giunta stessa subordini il suo apprezzamento al *fumus boni juris* della lite all'avviso delle Commissioni pel gratuito patrocinio, composte di avvocati e procuratori che offrano seria garanzia di competenza. È corretto anzi da parte delle Giunte prov. amm. di richiamare nelle autorizzazioni a stare in giudizio, l'osservanza dell'articolo 25 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, al quale del resto le Opere pie devono ottemperare, non potendo prescindervi che per espressa autorizzazione dell'autorità tutoria. E se l'autorità tutoria dopo aver concessa l'autorizzazione a stare in giudizio col beneficio della gratuita clientela, negato il beneficio stesso, viene richiesta di concedere all'Opera pia la facoltà di stare ugualmente in giudizio, esercita una facoltà insindacabile perchè di mero apprezzamento se si uniforma al parere delle Commissioni del gratuito patrocinio. E giova ripetere che nel caso attuale la Giunta prov. amm. di Bologna, colla deliberazione 5 ottobre 1904 dichiarava di concedere l'autorizzazione sotto l'espressa condizione di conseguire prima il beneficio del gratuito patrocinio, lasciando presentire in modo chiaro che diversamente non l'avrebbe accordata, per cui la deliberazione del 25 gennaio 1905 era perfettamente conseguente e motivata.

Avv. G. CASELLI, S. GIUSTINIANI, *Direttori responsabili.*

Roma 1907. — Tip. Editrice Romana, V. Frezza 59-61.